Pubblicazioni del
Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert

a cura di
Luigi Labruna e Cosimo Cascione

1. Luigi Capogrossi Colognesi, *«Remissio mercedis». Una storia tra logiche di sistema e autorità della norma*, 2005.
2. Luigi Labruna, *Romanisti e no*, 2014.
3. Carla Masi Doria, *Poteri, magistrature, processi nell'esperienza costituzionale romana*, 2015.
4. Paola Santini, *«De loco publico fruendo». Sulle tracce di un interdetto*, 2016.
5. Thomas A.J. McGinn, *Table IV of the XII Tables*, 2018.
6. Salvatore Antonio Cristaldi, *«In mancipio esse». Genesi e assetti di una speciale dipendenza dei liberi in età imperiale*, 2019.
7. *LAWINE. Commercio e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici. Atti del Simposio internazionale, Napoli, 17-18 gennaio 2019*, a cura di Giovanna Daniela Merola - Paola Santini, 2020.
8. Cosimo Cascione, *Diritto romano e giurisprudenza odierna. Studi e miniature*, a cura di Fabiana Tuccillo - Marco Auciello, 2020.
9. Raffaele D'Alessio, *«Quasi sine tempore». La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, 2021.
10. Luigi Capogrossi Colognesi, *Come si diventa Romani. L'espansione del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche*, 2022.
11. Carla Masi Doria, *Roma antica. Narrazioni giuridiche al femminile*, 2023.
12. *ATELIER. Organizzazione produttiva e rapporti commerciali nel mondo romano*, a cura di Alessandro Manni - Giovanna Daniela Merola, 2023.
13. Giovanna Daniela Merola, *Commercio e dogane nell'impero romano*, 2023.
14. *Visioni criminali dall'antico. Crimini e pene tra esperienze e deformazioni*, a cura di Carla Masi Doria - Paola Santini - Luigi Romano, 2024.

VISIONI CRIMINALI DALL'ANTICO

CRIMINI E PENE
TRA ESPERIENZE E DEFORMAZIONI

a cura di
CARLA MASI DORIA - PAOLA SANTINI - LUIGI ROMANO

Editoriale Scientifica

Consiglio scientifico

Jean Andreau (Directeur EHESS, Paris), Luigi Capogrossi Colognesi (Sapienza Roma), Alessandro Corbino (Centro Romanistico Internazionale Copanello), Maria Floriana Cursi (Roma Tor Vergata), Fausto Goria (Torino), Michel Humbert (Paris Panthéon-Assas), Carla Masi Doria (Napoli Federico II), Thomas A.J. McGinn (Vanderbilt, Nashville TN), Pascal Pichonnaz (Fribourg, Svizzera), J. Michael Rainer (Salzburg), Martin Schermaier (Bonn).

In redazione

Marco Auciello - Riccardo Bordi - Silvia Capasso - Michele Mastroberti
Rosaria Mazzola - Natale Rampazzo - Francesco Verrico

Volume accolto tra le Pubblicazioni del Consorzio
a seguito di valutazione scritta di due revisori anonimi

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sui fondi del Progetto PRIN 2017 *Visioni criminali dall'antico*, coordinato da Carla Masi Doria.

© 2024 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai 39
80138 Napoli
www.editorialescientifica.it
info@editorialescientifica.com

ISBN 979-12-235-0371-3

… at memoria bene redditae vitae sempiterna …

INDICE

Carla Masi Doria
Introduzione ..... p. ix

Sergio Alessandrì
Principe e repressione criminale: la testimonianza di Plinio ..... » 1

Mariateresa Amabile
'*Furor*' e '*purissima mens*'.
Riflessioni sulla Novella 37 di Giustiniano ..... » 23

Aurelio Arnese
Advocati fides, *impietas* e *praevaricatio* in Plin. *ep.* 7.33 ..... » 31

Filippo Bonin
La disciplina traianea delle '*cognitiones de Christianis*' a confronto
con gli atti dei martiri: i processi a carico di Simeone e Ignazio ..... » 51

Maria Floriana Cursi
Un riferimento nascosto alla *lex Remmia de calumniatoribus*? ..... » 81

Raffaele D'Alessio
Giuristi allo specchio delle *Notti attiche* ..... » 97

Laura D'Amati
[Quint.] *decl. min.* 299.
Tra negazione della sepoltura e violazione di sepolcro ..... » 137

Nunzia Donadio
Delinquenti nati e indole criminosa: spunti dalla riflessione retorica
di Roma antica ..... » 171

Fausto Giumetti
Vis grata puellis: tracce di resilienza nella giurisprudenza moderna
di uno stereotipo antico ..... » 195

Yuri González Roldán
Omne crimen pro capitali receptum, etiam paucorum simpliciumque
verborum (Suet. *Tib.* 3.61). *Iniuria* e *lex maiestatis* in età Giulio-Claudia .... » 223

Giovanbattista Greco
'*Furor*' in D. 49.16.6.7 (Men. 3 *de re milit.*) ..... » 247

Francesca Lamberti
'*Iustitiae antistes*': visioni del giudice in Gellio ..... » 267

Andrea Lovato
Dinamiche processuali attraverso la memoria di Plinio:
disputatio e *iter defensionis* ..... » 283

Carla Masi Doria
Riflessioni sul lessico criminale nei glossari bilingui ..... » 305

Daniele Vittorio Piacente
Qualche osservazione sulla *servitus poenae* ..... » 325

Federico Procchi
A proposito di 'deformazioni' oratorie: la '*praevaricatio*'
a favore dell'accusa in Cic. *Cluen*. 58 ..... » 343

Natale Rampazzo
Plagio. Un crimine letterario ..... » 363

Giunio Rizzelli
Intelletto, volontà e crimine nella cultura giuridica romana del
Principato ..... » 389

Luigi Romano
Il tradimento dei *Bruttii* e la nascita di una 'forza pubblica speciale'? ..... » 443

Bernardo Santalucia
Duumviri perduellionem iudicent.
Considerazioni sui processi dell'Orazio e di Rabirio ..... » 465

Pia Starace
Plinio, Traiano e la 'riabilitazione' del filosofo Flavio Archippo,
evaso dalla pena (Plin. *ep.* 10.58-60) ..... » 479

Fabiana Tuccillo
Alcune osservazioni sulla 'pena' nell'editto *quod quisque iuris* ..... » 505

Francesco Verrico
Sui poteri coercitivi dei tribuni della plebe nella legazione relativa
ai fatti di Locri: tra attribuzioni senatorie e tipicità della carica ..... » 521

Abstracts ..... » 547

Carla Masi Doria

INTRODUZIONE

Visioni criminali dall'antico: crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni è il titolo del Progetto finanziato, tra quelli di rilevante interesse nazionale, dal Ministero dell'Università e della Ricerca per gli anni 2017-2019, prorogato poi per il quadriennio 2020-2024. L'attività di investigazione ha avuto come obiettivo il censimento critico dei contesti relativi al diritto criminale romano (anche in collegamento con altre esperienze del mondo antico) e si è sviluppata attraverso l'analisi di una serie eterogenea di fonti, letterarie, iconografiche, storiche, oratorie, attinenti alla letteratura didattica, passando in rassegna pure epistolari e componimenti poetici, per cogliere l'immagine 'immediata' (culturalmente non neutra) del crimine e della sua repressione. Lo studio ha aperto prospettive lessicali, di storia socio-politica – alla base del modello della 'Kriminalgeschichte' –, giuridico-dogmatiche, grazie anche all'accostamento al diritto di tante singole microstorie.

L'esperienza romana (e non solo) consegna alla posterità una sequenza di icone criminali che certamente contribuiscono alla costruzione, nel nostro immaginario, delle forme proprie di quelle realtà. Le 'visioni' più incisive, vive e storicamente efficaci trasmesse dalle fonti letterarie hanno un potenziale cognitivo altissimo e sfaccettato, storicamente spesso più aderente ai fatti che registra rispetto a quello offerto dalle fonti giuridiche, che in molti casi subiscono processi di compressione nei momenti di consolidazione del diritto.

Si tratta di un approccio complesso – teso ad inquadrare i contesti ideologici, normativi, politici e sociali del diritto criminale – che consente di combinare molteplici prospettive, intrecciando anche le premesse filosofiche che, in un'ottica diacronica, hanno contribuito ad elaborare i paradigmi teorici della pena. L'attenzione si è concentrata non solo sull'elemento 'prescrittivo' degli istituti ma – in maniera innovativa – anche sulle risalenti prassi punitive e coercitive romane.

Il Progetto da me coordinato nel ruolo di PI. ha visto coinvolte le Università di Napoli Federico II, Salerno, Bari e del Salento. Complicato e difficile l'inizio della fase esecutiva, le diverse Unità di ricerca si sono dovute subito confrontare con l'emergenza globale della

diffusione del virus SARS-Covid 19 e con le relative restrizioni, che hanno in un primo momento del tutto impedito l'accesso alle biblioteche e la possibilità di incontro e condivisione. Il confronto iniziale, il *kick off meeting* del Progetto, svoltosi nella significativa cornice della Biblioteca Francesco De Martino del cortile delle Statue dell'Ateneo fridericiano il 29 gennaio del 2020, qualche mese prima delle chiusure imposte dal *lockdown*, si è focalizzato sull'individuazione delle linee di sviluppo dei percorsi investigativi.

L'Unità di Napoli ha privilegiato l'analisi dei contesti sociali, nel confronto tra la cultura romana e quella greca e nella direzione dello studio delle dottrine filosofiche anche oltre il 'flusso generale' che guarda al crimine e alla sua punizione prevalentemente nella prospettiva della funzione della pena. I generi studiati spaziano dalla letteratura declamatoria del primo principato (connessa con le teorizzazioni della trattatistica tardorepubblicana e con l'oratoria, soprattutto ciceroniana) a quella glossematica, specie bilingue (che consente immediatamente la comparazione lessicale tra il latino e il greco, anche sotto il profilo giuridico).

Alle relazioni tra società, diritto e pazzia si è dedicata l'Unità di Salerno. Questa linea del Progetto ha inteso verificare la 'storia della follia' negli ordinamenti antichi per comprendere il suo nesso con l'azione criminale rispetto ai fenomeni propriamente repressivi e alle fasi giurisdizionali dell'accertamento della responsabilità. Sulle prassi coercitive provinciali e sulle questioni giuridiche emergenti da alcuni particolari processi dei quali rimane traccia nella letteratura oratoria si è concentrata l'Unità di Bari. Quella salentina, infine, ha individuato come obiettivo l'analisi di singoli *crimina* e dell'impatto che i diversi disciplinamenti hanno avuto sul piano sociale, politico, economico e culturale, studio condotto anche grazie alla lettura del prezioso patrimonio antiquario tràdito nelle testimonianze gelliane.

Dopo pochi mesi dall'incontro napoletano il mondo è entrato in una 'bolla', lasciando sospese le interazioni e l'andamento della vita di ognuno. Arresto e sospensione sono pesati maggiormente nei periodi di recrudescenza della diffusione dei contagi, quando era quasi impossibile immaginare il prosieguo degli itinerari accademici e le conseguenze delle trasformazioni che l'epidemia avrebbe necessariamente comportato. Tuttavia, la dedizione alla ricerca e la predisposizione al lavoro di gruppo hanno permesso di portare a termine la necessaria operazione di analisi storico-giuridica delle fonti 'mettendo a sistema' le conoscenze raggiunte sulla vita quotidiana 'criminale'. I confronti seminariali

non sono infatti mancati (sul *web*, in modalità mista e perfino quando possibile in presenza) ed anzi si sono moltiplicati con il progressivo ampliamento degli spazi di movimento.

Il 29 ottobre 2020 l'Università del Salento ha ospitato il convegno dal titolo *Dolabella, gli Areopagiti e l'irragionevole durata del processo (Gell. 12.7)*, durante il quale si sono condivisi i primi esiti della ricerca dell'Unità, coinvolgendo nel dibattito anche processualpenalisti. Circa un anno dopo, il 22 e il 23 ottobre 2021, l'Ateneo salentino ha ospitato nuovamente i lavori del PRIN per discutere su *Aulo Gellio tra diritto e antiquaria*, mentre gli incontri napoletani (dicembre 2020 e maggio 2021) sono stati dedicati a *Crimini e pene: storie e altre narrazioni dall'antichità romana*. Gli appuntamenti del 12 febbraio, 17 giugno e 5 novembre 2021 sono serviti all'Unità di ricerca barese per comunicare i progressivi risultati scientifici e porre le basi per la costruzione di due momenti più articolati di riflessione, organizzati sempre dall'Ateneo Aldo Moro. Il primo, *Tra filologia storia e diritto. Due novità editoriali sulle declamazioni pseudo-quintilianee*, tenutosi il 20 dicembre 2021, il secondo, più ampio, che ha avuto luogo il 27 e 28 maggio 2022, su *Plinio il Giovane e il suo tempo: crimini, processi, sanzioni*. Il Campus di Fisciano dell'Università degli Studi di Salerno è stato la sede delle giornate di studio del 12 e 13 dicembre 2022 promosse dall'Unità salernitana su *Summus furor atque amentia (Cic., Pro S. Roscio Am. 22.62, 24.66). Crimine e follia, ieri e oggi*, durante le quali le ricerche romanistiche si sono intrecciate con le prospettive degli storici del diritto moderno e degli studiosi del diritto e della procedura penale.

In una dimensione transnazionale non si può non menzionare il convegno *Visiones criminales de la antigua Roma: crímenes y penas en el espejo de la literatura entre experiencias y deformaciones*, che ha avuto luogo, dopo il superamento dell'emergenza pandemica, nello splendido Salón Verde della Facultad de Derecho dell'Università di Buenos Aires (UBA) il 9 maggio 2023, e che ha consentito all'Unità napoletana di dialogare con i colleghi argentini. Nella città partenopea, nell'Aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza, le '*Visioni criminali*' sono state poi il focus di un confronto internazionale conclusivo nel 2023 (il 25 e il 26 maggio, anche se i gruppi di ricerca hanno usufruito di una proroga fino al 2024, dovuta alle difficoltà legate all'emergenza pandemica).

Il volume che si dà ora alle stampe raccoglie le relazioni presentate nel corso di queste ultime giornate fridericiane insieme con i contribu-

ti di altri studiosi impegnati nel Progetto. La complessità degli sguardi di osservazione emerge agilmente dalla diversificazione dei segmenti tematici intercettati nella collettanea: la struttura di particolari *crimina*, gli aspetti processuali passati in rassegna attraverso l'analisi di singoli casi giudiziari, il fenomeno del bilinguismo guardato con la lente del diritto criminale, le diramazioni del concetto di pericolosità delinquenziale e le declinazioni della coscienza e della follia, il funzionamento e il ruolo delle istituzioni (repubblicane e imperiali) nell'ambito delle attività di repressione del crimine.

In relazione a quest'ultimo punto, F. Verrico ha posto in risalto i poteri coercitivi dei tribuni della plebe, delegati da una commissione senatoria nel 204 a.C., incaricata di indagare su abusi commessi a Locri. L'interessante episodio offre da un lato l'occasione per osservare le scelte politiche di controllo del senato e, dall'altro, per riflettere su una situazione straordinaria di esercizio dei poteri della magistratura plebea fuori dall'Urbe. È inquadrato nello stesso periodo storico il lavoro di L. Romano, che si concentra sulle dinamiche che conducono all'emersione di una 'forza militare' speciale al servizio dei magistrati romani impegnati nelle operazioni di pacificazione e conquista dei territori ostili. L'analisi mira a cogliere la tipologia della punizione inflitta dal senato ai Bruzi, popolazione dell'entroterra del meridione che si macchiò di tradimento, alleandosi con Annibale dopo la sconfitta di Canne del 216 a.C.: non più considerati soci di Roma, vengono degradati ad una condizione simile a quella dei servi pubblici e impiegati nelle attività di coercizione e fustigazione alla guisa di *apparitores*.

Alcuni contributi 'spiano' proficuamente la corrispondenza tra Traiano e Plinio. S. Alessandrì inquadra le manifestazioni del potere punitivo volgendo lo sguardo al ruolo dei governatori provinciali nell'amministrazione della giustizia e nell'interpretazione dei *mandata* imperiali: l'esame delle epistole restituisce l'andamento della prassi di consultazione e la formazione di precedenti giuridici. La repressione di Traiano nei confronti dei Cristiani, che affiora ancora dal carteggio con Plinio, è oggetto dello studio di F. Bonin, imperniato sugli indirizzi di 'politica criminale' rivolti alle periferie dell'impero anche riguardo all'esecuzione della pena, declinazione del potere punitivo che si modella nel tempo. Il saggio di D.V. Piacente si concentra invece sulla definizione dell'istituto della *servitus poenae* e sulle interpretazioni del *puniendi modus* di Traiano. Un esempio della discrezionalità che sembra accompagnare le scelte imperiali in questo ambito viene studiato

da P. Starace, che ricostruisce la vicenda di Flavio Archippo, il filosofo già giudicato colpevole per il *crimen falsi*, condannato *ad metalla* dal proconsole Velio Paolo e successivamente evaso. Più precisamente, il caso che Plinio sottopone all'imperatore riguarda l'istanza di esonero dalla *necessitas iudicandi* avanzata da Archippo.

Come accennato, lo studio di alcuni testi bilingui per l'insegnamento del latino e del greco, sviluppato con riguardo all'ambito del diritto criminale, costituisce uno dei filoni di ricerca. Me ne sono occupata in questo volume a proposito del linguaggio del crimine e della sua repressione nei glossari. Nelle comparazioni lessicali e dalle pratiche di apprendimento, che sottendono neanche troppo velatamente gli articolati processi di assimilazione culturale, traspare anche la dialettica tra centro e periferia, tra istituzioni addette al controllo e alla giurisdizione nei territori provinciali.

Nel volume non potevano essere trascurati gli aspetti processuali. Il rapporto di forza che si compone all'interno dei tribunali mette in risalto le dinamiche istituzionali ma anche le tecniche difensive e di accusa seguite nelle fasi procedurali. La questione è affrontata da A. Lovato, che attraverso la 'memoria' di Plinio entra nel laboratorio dell'autore, individuando le strategie e i percorsi emotivi e logici che informano la scelta dell'*iter defensionis*. L'attività forense dell'intellettuale di Como è passata in rassegna anche da A. Arnese, che ha messo a fuoco il ritratto propriamente pliniano dell'*advocati fides*, mentre il contributo di F. Procchi si focalizza sulle argomentazioni retoriche e in particolare sulla *praevaricatio* intesa non come fattispecie criminale ma come tecnica oratoria. Lo sguardo rivolto agli 'attori' del processo cade, inoltre, sulla figura del giudice nel contributo di F. Lamberti, incentrato sull'individuazione dell'organo giudicante che Gellio aveva davanti ai propri occhi, dotato di *gravitas*, *sanctitas*, *severitas*. Anche il saggio di R. D'Alessio ruota intorno all'erudito dell'età degli Antonini, più precisamente al metodo di lavoro e di selezione delle fonti rifluite nella 'provvista letteraria' dei commentari e rielaborate nelle *Noctes Atticae*. B. Santalucia si occupa invece del celebre processo a Gaio Rabirio, accusato di *perduellio* nel 63 a.C., fornendo un'interpretazione critica della stratificazione storica del *crimen* contestato a Rabirio rispetto a quanto 'cristallizzato' dalla storiografia liviana. L'attività forense di Cicerone offre a N. Donadio lo spunto per inquadrare l'indole criminale e la propensione a delinquere attraverso un'indagine sulla pericolosità degli individui e della costruzione retorica della 'mostruosità' dell'imputato.

Il processo di formazione delle singole fattispecie criminali è investigato in modo ampio e diversificato dagli autori della miscellanea. F. Cursi ha approfondito le disposizioni della *lex Remmia de calumniatoribus*, rintracciando la cd. legge del taglione all'interno del dispositivo normativo. L. D'Amati affronta l'analisi della violazione sepolcrale, condotta definita *crimen* nell'ambito della *cognitio extra ordinem*, slegata dall'originaria tutela pretoria e attratta quindi nella sfera delle incriminazioni. Lo studio di F. Giumetti ripercorre l'intricata storia del concetto di stupro nel diritto romano, mostrando come la struttura e la definizione giuridica della condotta illecita abbiano subito modifiche sostanziali, e comparando anche le radici della violenza su corpo con i risultati della giurisprudenza e della legislazione moderna. Il complesso crimine della *maiestas* viene analizzato da Y. González Roldán, che verifica la trasformazione del catalogo delle condotte che lo sostanziano.

Si confronta con l'istituto del plagio N. Rampazzo. A partire dai mutamenti prodotti con i nuovi strumenti dell'intelligenza artificiale nel rapporto tra la creatività, l'elaborazione dei prodotti della ricerca e il recupero della letteratura scientifica, l'indagine affronta le radici e le forme del plagio che affiorano nell'esperienza giuridica romana, identificabili nei 'denominatori comuni' dell'inganno ovvero della sottrazione e manipolazione di persone o di opere dell'intelletto. F. Tuccillo ragiona sulla natura giuridica (penale e/o civile) dell'editto *quod quisque iuris*, che tutela un'esigenza di controllo sull'attività dei magistrati giusdicenti, limitando la discrezionalità e impedendo quindi le ipotesi di abuso della *iurisdictio*. L'analisi microfisica delle disposizioni mette in risalto le condotte meritevoli di rimprovero, la componente soggettiva dell'autore e il grado e la tipologia della sanzione per definire la struttura intima di questa fonte pretoria.

Il rilievo della *mentis alienatio* e delle sue diverse manifestazioni nell'ambito dei fenomeni repressivi costituisce un altro nucleo di questa opera corale. A partire dal rescritto di Adriano ora in D. 49.16.6.7 (Menen. 3 *de re milit.*) G. Greco esamina le diverse interpretazioni del termine *furor* ponendo a confronto i modelli greci della follia con quelli romani, mentre M.T. Amabile si concentra sul lessico della pazzia nella Novella 37 di Giustiniano del 535 d.C. L'esplorazione della 'sofferenza oscura' è investigata anche da G. Rizzelli, che, muovendo dalla costituzione di Marco Aurelio e di Commodo riguardante il matricidio commesso, in preda ad alterazione mentale, da Elio Prisco (Macer 2 *de iud. publ.* D. 1.18.14), definisce i contorni della relazione tra responsabilità penale e sofferenza mentale.

Circa quattro anni sono trascorsi dall'inizio del Progetto. È stato un lavoro lungo, in un tempo difficile, durante il quale sono cambiate molte cose fuori e dentro di noi. Ciascuno ha contribuito con entusiasmo, energia e determinazione, elementi che emergono dalla ricchezza dei contributi raccolti nel volume.

Mentre stavamo licenziando le bozze ci ha colpiti la terribile notizia della prematura scomparsa del carissimo, indimenticato, Cosimo Cascione. A lui e alla sua memoria dedichiamo questo volume. Il suo contributo è stato fondamentale fin dalla ideazione e nascita del Progetto. La sua passione, la competenza, la dedizione e il rigore scientifico rimangono un esempio per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui. Il suo ricordo vive nelle idee che ha condiviso e nell'eredità di saperi e conoscenza che ci ha trasmesso, nel nostro lavoro e nella comunità che ha contribuito a costruire.

Sergio Alessandrì

PRINCIPE E REPRESSIONE CRIMINALE: LA TESTIMONIANZA DI PLINIO

1. In via preliminare si ravvisa l'opportunità di precisare l'ambito dell'indagine, dal momento che il titolo potrebbe far pensare a una più ampia ricerca sulla repressione criminale durante il Principato[1]. Si considereranno, invece, alla luce della testimonianza di Plinio solo alcuni aspetti della competenza riconosciuta a governatori provinciali in materia di repressione criminale e, in particolare, in relazione ad essa i rapporti tra cancelleria imperiale e organi periferici[2].

---

* Riproduco il testo della relazione tenuta in occasione del convengo «*Plinio il Giovane e il suo tempo: crimini, processi, sanzioni, Bari 27-28 maggio 2022*». Ho solo omesso alcune parole di circostanza, inserito qualche integrazione e aggiunto l'apparato bibliografico. Rimane, pertanto, invariato l'impianto della ricerca.

[1] A partire dal principato di Augusto accanto al sistema delle *quaestiones perpetuae*, stabilizzato dalle leggi Giulie, viene ad affermarsi un nuovo procedimento criminale, la *cognitio extra ordinem*, più conforme al nuovo assetto politico-costituzionale. Sulla *cognitio extra ordinem*, v. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899) 260 ss.; J.L. Strachan-Davidson, *Problems of the Roman Criminal Law* (Oxford 1912) 153 ss.; U. Brasiello, *La repressione penale in diritto romano* (Napoli 1937) 189 ss.; A.H.M. Jones, *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate*, in *Historia* 3 (1955) 478 ss. [= in *Studies in Roman Government and Law* (Oxford 1960) 86 ss.]; J.M. Kelly, *Princeps iudex. Eine Untersuchungen zur Entwicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit* (Weimar 1957) 24 ss.; J. Bleicken, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im frühen Prinzipat* (Göttingen 1962) 66 ss.; C. Gioffredi, *I principi del diritto penale romano* (Torino 1970) 20 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*[2] IV/1 (Napoli 1974) 505 ss.; G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il Principato*, in *ANRW.* II/14 (Berlin-New York 1982) 722 ss. [= in *Scritti giuridici scelti* II. *Diritto romano* (Napoli 1985) 653 ss.]; V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*[4] (Napoli 1997) 99 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*[2] (Milano 1998) 213 ss.

[2] Sulla competenza dei governatori provinciali in materia di repressione criminale, v. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 229 ss.; J.L. Strachan-Davidson, *Problems* cit. 160 ss.; H.-G. Pflaum, *Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain* (Paris 1950) 117 ss.; P. Garnsey, *The Criminal Jurisdiction of Governors*, in *JRS.* 58 (1968) 51 ss.; A.H.M Jones, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate* (Oxford 1972) 100 ss.; D. Liebs, *Das ius gladii der römischen Provinzgouverneure in der Kaiserzeit*, in *ZPE.* 43 (1981) 217 ss.; V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio* (Milano 1988) 220 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, *Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, in *Index* 18 (1990) 121 ss. [= in *Impe-*

Secondo la ricostruzione tradizionale, tutti i governatori sarebbero stati titolari di poteri coercitivi, illimitati nei confronti dei peregrini, limitati nei confronti dei cittadini per effetto delle garanzie loro riconosciute; nel caso fosse richiesto, essi erano obbligati ad inviare il cittadino a Roma per il giudizio[3].

Nel corso del principato si avviò la prassi di delegare ad alcuni dei governatori delle province imperiali l'amministrazione della giustizia capitale (*ius gladii*) nei confronti dei *cives*, prassi limitata all'ambito militare, con la conseguenza che un soldato romano poteva essere condannato a morte senza che gli venisse riconosciuta la *provocatio*. In seguito, poi, alle concessioni di cittadinanza a comunità di provinciali e, di conseguenza, per l'impossibilità di mantenere a Roma l'esercizio della giustizia capitale nei confronti dei cittadini, si iniziò a delegare tale competenza anche al di fuori dell'ambito militare. Dal III secolo d.C. la giustizia capitale spettava in linea generale ai governatori senatorii, in quanto titolari di *imperium*, mentre era riconosciuta ai governatori di rango equestre in virtù di una concessione speciale da parte dell'imperatore[4].

---

rium mixtum. Scritti scelti di diritto romano, con una *nota di lettura* di F. Grelle (Napoli 2013) 145 ss.]; B. Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 227 ss.; J. Ermann, *Ius gladii. Gedanken zu seiner rechtshistorischen Entwicklung*, in *ZSS*. 118 (2001) 371 ss.; D. Faoro, *Praefectus, procurator, praeses. Genesi delle cariche presidiali equestri nell'Alto Impero Romano* (Milano-Firenze 2011) 169 ss.; A. Bérenger, *Le métier de gouverneur dans l'empire romain. De César à Dioclétien* (Paris 2014) 68 ss.

[3] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 229 ss., la ricostruzione del quale è condivisa da V. Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 220 ss., e da B. Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 227 ss.

[4] Diversamente A.H.M. Jones, *'I appeal unto Caesar'*, in G.E. Mylonas, D. Raymond (eds.), *Studies presented to D. Moore Robinson on his 70th birthday* II (Saint Louis Missouri 1953) 922 ss. [= in *Studies* cit. 58 ss.]; Id., *Imperial and Senatorial Jurisdiction* cit. 482 ss. [= in *Studies* cit. 90 ss.]; Id., *The Criminal Courts* cit. 103 ss., il quale ritiene che l'amministrazione della giustizia capitale sarebbe stata riconosciuta in maniera sistematica a partire dalla *Constitutio Antoniniana* (212 d.C.). Prima di questa data, sin dall'avvento del principato, i governatori provinciali sarebbero stati competenti a giudicare i *cives*, senza possibilità di appello, in caso di crimini previsti da *leges iudiciorum publicorum*. Una revisione profonda della ricostruzione mommseniana in P. Garnsey, *The Criminal Jurisdiction* cit. 51 ss., per il quale, sulla base, in particolare, di Plin. *ep*. 10.96(97), la competenza ad infliggere pene capitali sarebbe spettata ai governatori provinciali sin dall'età tardorepubblicana, e ravvisare nella delega imperiale il fondamento del loro potere coercitivo sarebbe il risultato della riflessione giurisprudenziale di età severiana, che tendeva a subordinare ogni potere a quello imperiale; in tal senso, v. anche A.T. Sartori, *Sulla repressione penale nelle province*, in *Acme* 23 (1970) 349 ss.; H. Hortskotte, *Die*

2. Plinio il Giovane, dopo aver ricoperto il consolato e svolto importanti funzioni amministrative, fu nominato da Traiano governatore della provincia di Ponto e Bitinia (*legatus Augusti pro praetore Ponti et Bithiniae proconsulari potestate*)[5], incarico che verosimilmente durò

Strafrechtspflege in den Provinzen der römischen Kaiserzeit zwischen hegemonialer Ordnungsmacht und lokaler Autonomie, in W. Eck (Hrsg.), *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert* (München 1999) 311; F. Hurlet, *Le proconsul e le prince d'Auguste à Dioclétien* (Bordeaux 2006) 158; J. Fournier, *Entre tutelle romaine et autonomie civique. L'administration judiciarie dans les provinces hellénophones de l'Empire romain, 129 av. J.-C.-235 apr. J.-C.* (Athens 2010) 343. Suggestiva l'ipotesi di T. Spagnuolo Vigorita, *Imperium mixtum* cit. 141 s. nt. 47 [= in *Imperium mixtum. Scritti scelti* cit. 165 s. nt. 47], secondo il quale – respinta la ricostruzione di D. Liebs, *Das ius gladii* cit. 217 ss., che, in assenza di apposita concessione da parte dell'imperatore, esclude fino all'età dioclezianea il *ius gladii* per i procuratori equestri – l'amministrazione della giustizia capitale sui cittadini e peregrini in età severiana sarebbe spettata a tutti i governatori di rango senatorio, in quanto titolari di *imperium*, e ai procuratori equestri che ne svolgevano le funzioni, mentre per i governatori procuratori sarebbe stato necessario uno specifico conferimento, che peraltro sarebbe divenuto usuale. Sul dibattito v. anche L. Fanizza, *Iurisdictio mandata*, in *SDHI.* 60 (1994) 321 nt. 55 [= in *L'amministrazione della giustizia nel Principato. Aspetti, problemi* (Roma 1999) 91 nt. 55], la quale ravvisa la necessità di un maggiore approfondimento dell'articolata ipotesi di Jones.

[5] Il *cursus honorum* di Plinio è noto soprattutto grazie attraverso le prime linee di due iscrizioni molto frammentarie, realizzate solo dopo la sua morte, che attestano le disposizioni testamentarie a favore della sua città natale di Como e di quella umbra di Spello; cfr. *PIR.*[2] P 490. L'iscrizione di Como, originariamente in sei frammenti e ormai ridotta a uno solo conservato nella basilica di S. Ambrogio di Milano, appartenuta apparentemente ad un monumento onorario postumo e non ad un edificio pubblico, riporta la notizia della costruzione di edifici e di provvedimenti a beneficio dei suoi liberti e della plebe della città, *CIL.* V 5262 = *ILS.* I 2927, 1-9. *C*(*aius*) *Plinius L*(*uci*) *f*(*ilius*) *Ouf*(*entina*) *Caecilius* [*Secundus, co*(*n*)*s*(*ul*)]*/ augur, legat*(*us*) *pro pr*(*aetore*) *provinciae Pont*[*i et Bithyniae pro*]*/ consulari potesta*[*te*] *in eam provinciam e*[*x senatus consulto ab*]*/ Imp*(*eratore) Caesar*(*e*) *Nerva Traiano Aug*(*usto*) *German*[*ico Dacico p*(*atre*) *p*(*atriae*) *missus*]*/ curator alvei Tiberis et riparum et* [*cloacarum urbis*]*,/ praef*(*ectus*) *aerari Saturni, praef*(*ectus*) *aerari mil*[*itaris, pr*(*aetor*)*, trib*(*unus*) *plebis*]*/, questor imp*(*eratoris*)*, sevir equitum* [*Romanor*(*um*) *turmae…*]*,/ trib*(*unus*) *milit*(*um*) *leg*(*ionis*) [*III*] *Gallica*[*e in provincia Syria, Xvir stli*]*/tib*(*us*) *iudicand*(*is*). La seconda iscrizione contiene, invece, l'atto di costruzione di un edificio pubblico non identificabile a Spello, *CIL.* XI 5272 = *CIL.* VI 1552, 1-6. [*C*(*aius*) *Plinius L*(*uci*) *f*(*ilius*) *Ouf*(*entina*) *Caecilius Secundus, co*(*n*)*s*(*ul*)] *augur*], [*Xvir stlit*(*ibus*) *iudicand*(*is*)*, trib*(*unus*) *mil*(*itum*) *leg*(*ionis*) *III Galli*]*ca*[*e*]*,/* [*sevir eq*(*uitum*) *R*(*omanorum*), *quaestor imperatori*]*s trib*(*unus*) *plebis, pr*(*aetor*)*,/* [*praef*(*ectus*) *aer*(*arii*) *milit*(*aris*)*, praef*(*ectus*) *aer*(*arii*) *Saturni, cur*(*ator*) *alvei*] *Tiberis, ex* s(*enatus*) *c*(*onsulto*) *pro/*[*consulari potestate legatus pr*(*o*) *pr*(*aetore*) *provinciae Ponti*] *et Bithyniae et legatus/* [*in eam ab Imp*(*eratore*) *Caes*(*are*) *Nerva Traiano Aug*(*usto*) *missus,* (vac.)*/ testame*]*nto* (vac.) [[[*fieri*]]] (vac.) *iussit*. Sulle problematiche dei due documenti epigrafici v. A. Sartori, *Epigrafia e città antica*,

dal 110 al 112 d.C.[6].

Non sono chiare le ragioni per le quali Traiano decise di inviare un legato imperiale nella provincia di Ponto e Bitinia, sottraendola al controllo del senato, che dal 27 a.C., invece, ne aveva l'amministrazione[7]; si può plausibilmente ipotizzare che la provincia era stata

---

in *Archeologia urbana in Lombardia. Como* (Como 1984) 64; G. Alföldy, *Die Inschriften des jüngeren Plinius und seine Mission in Pontus et Bithynia*, in Id. (Hrsg.), *Städte, Eliten und Gesellschaft in der Gallia Cisalpina. Epigraphisch-historische Untersuchungen* (Stuttgart 1999) 221 ss., in part., per la convincente restaurazione del testo, 229 e 233; W. Eck, *Die grosse Pliniusinschrift aus Comum*: *Funktion und Monument*, in G. Angeli Bertinelli, A. Donati (a cura di), *Varia Epigraphica. Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia, Bertinoro, 8-10 giugno 2000* (Faenza 2001) 225 ss.; F. Costabile, *Il principio di libertà di parola nel giudizio di Gallione su Paolo di Tarso e la coerenza giuridica di Traiano nei processi contro i Cristiani*, in *MEP.* 24 (2019) 283 ss. L'iscrizione di Como presenta il *cursus* di Plinio in ordine inverso, con eccezione del consolato e della carica sacerdotale di augure, menzionati subito dopo il nome fuori dall'ordine cronologico: fu, pertanto, *decemvir stlibus iudicandis* (80/81 d.C.), tribuno militare della Terza Legione Gallica (82 d.C.), *sevir equitum Romanorum* (84 d.C.), questore (89 d.C.), tribuno della plebe (91/92 d.C.), pretore (93 d.C.), *praefectus aerarii militaris* (96/97 d.C.), *praefectus aerarii Saturni* (98 d.C.), console (100 d.C.), augure (103 d.C.), *curator alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis* (104 d.C.), prima di essere legato di Traiano con potestà proconsolare della provincia di Ponto e Bitinia; per la datazione degli uffici di Plinio, v. A.R. Birley, *Onomasticon to the Younger Pliny. Letters and Panegyric* (München-Leipzig 2000) 5 ss., con discussione della bibliografia.

[6] L'incarico di Plinio iniziò il 17 settembre (Plin. *ep*. 10.17a.2) di un anno imprecisato: A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary* (Oxford 1966) 80 ss., alla luce del riferimento in Plin. *ep*. 10.42 a Calpurnio Macro quale governatore della Mesia Inferiore, carica ricoperta nel 111-112 d.C.; e, soprattutto, per il fatto che nelle felicitazioni per il nuovo anno (Plin. *ep*. 10.35 e 10.100) non fa menzione del consolato di Traiano del 112 d.C., dopo nove anni, datava il governatorato di Plinio al 109-111 d.C. W. Eck, *Jahres und Provinzialfasten der senatorische Statthalter von 69/70 bis 138/139*, in *Chiron* 12 (1982) 349 ss., in part. nt. 275, in considerazione del fatto che l'ufficio di Calpurnio Macro in Mesia Inferiore, secondo i criteri consueti, difficilmente potrebbe essere iniziato prima del 110, ritiene però molto probabile che Plinio si sia recato in provincia nel settembre dello stesso anno e, pertanto, la datazione proposta da Sherwin-White non terrebbe conto delle più recenti conoscenze sui legati della Mesia Inferiore; v. anche F. Bracci, *Plinio il Giovane, Epistole, Libro X, Introduzione, traduzione e commento* (Pisa 2011) 23, il quale non ritiene peraltro necessario, dato il carattere stereotipato delle lettere, dedurre che la menzione del consolato di Traiano avrebbe trovato posto in esse.

[7] Una delibera del senato mutò lo *status* di Ponto e Bitinia da provincia senatoria a provincia imperiale: sull'iscrizione di Como, come si è visto, Plinio è descritto come *legatus pro praetore* con potere proconsolare, essendo stato inviato in quella provincia con delibera del senato da Traiano. L'iniziativa di questa risoluzione deve essere venuta da

in precedenza amministrata in maniera non corretta dai proconsoli[8], nonché la situazione era ulteriormente resa difficile da gravi problemi: lo sperpero finanziario delle città[9], la rivalità infracittadina e al loro interno quella tra i ceti di governo[10], problemi che necessitavano di soluzioni immediate[11].

Le lettere ricevute o inviate dal principe durante il governo provinciale di Plinio sono raccolte nel decimo libro del suo *Epistolario*[12],

---

Traiano, ma si possono solo fare ipotesi su cosa lo spinse intorno al 109 d.C. a prendere la rarissima decisione di intervenire in quella che era una provincia senatoria dal 27 a.C.

[8] Due ex proconsoli della Bitinia-Ponto erano stati processati per malgoverno davanti al senato pochi anni prima dell'incarico di Plinio, Giulio Basso nel 103 d.C. (Plin. *ep*. 4.9) e Vareno Rufo nel 107 (Plin. *ep*. 5.20); sui due processi v. R.J.A. Talbert, *Pliny the Younger as Governor of Bithynia-Pontus*, in C. Deroux (ed.), *Studies in Latin Literature and Roman History* II (Bruxelles 1980) 413 ss.; F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione* (Pisa 2012) 42 e nt. 56, 69 ss., con ulteriore bibliografia.

[9] Plin. *ep*. 10.18.3; 10. 23-24; 10.37-44; 10.90-91; 10.98-99.

[10] Plin. *ep*. 10.23.1; 10.34.1; 10.96.7; 10.117.

[11] Così A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 526 ss., dopo ampia discussione della bibliografia e confutazione delle ipotesi ricostruttive precedenti, sostiene che le ragioni dell'invio di Plinio in una provincia proconsolare devono essere tratte proprio dalle stesse lettere, considerando come fattore determinante l'avversione di Traiano allo spreco di danaro da parte delle città, dovuto all'assenza di adeguati controlli nei governi cittadini; v. anche W. Williams, *Pliny. Correspondence with Trajan from Bithynia (Epistles X)* (Warminster 1990) 15, secondo il quale ciò che preoccupava Traiano, a giudicare dalle lettere, erano soprattutto la disinvoltura e la corruzione nella gestione delle finanze delle città, e i disordini causati dai contrasti tra *élites* politiche nelle città: il principe giunse, pertanto, alla conclusione che per risolvere la situazione occorresse un ex console anziano, nominato da Traiano. Il mandato di un legato imperiale, a differenza di quello di un proconsole, poteva durare, inoltre, quanto il principe ritenesse opportuno. Per una più recente discussione delle diverse ipotesi ricostruttive sulle ragioni dell'incarico di Plinio, v. F. Bracci, *Plinio il Giovane* cit. 23 s., il quale si muove nella stessa direzione di Sherwin-White.

[12] Il decimo libro non costituisce una raccolta ufficiale di rescritti, dal momento che le risposte di Traiano in esso presenti sono prive di alcuni elementi formali: i rescritti imperiali, che conosciamo attraverso iscrizioni e papiri, conservano regolarmente la data e il luogo; né risulta un saluto formale, con la corretta nomenclatura, o un saluto di chiusura. Si tratterebbe di omissioni e cancellazioni coerenti con la pratica seguita da Plinio nei suoi primi libri dell'*Epistolario*, che contengono un semplice saluto e nessuna indicazione di luoghi o date. Secondo A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 525 ss., la raccolta si interrompe improvvisamente a causa della morte di Plinio mentre era ancora nella sua provincia, con l'ovvia conseguenza che le lettere furono modificate per la pubblicazione da un terzo dopo la sua morte, utilizzando copie presenti nell'archivio personale di Plinio, di Traiano o di entrambi. Il principale argomento a sostegno di questa ipotesi è che

costituendo un punto di riferimento per gli studi nel campo dell'amministrazione delle province sotto Traiano[13]: viene dato risalto, infatti,

le prime quindici lettere, scritte prima dell'arrivo in Bitinia dell'autore e la presenza in tutto il decimo libro di lettere di raccomandazione, non relative al personale di Plinio in Bitinia, suggerirebbero che la raccolta rappresenti il contenuto di un *dossier* di corrispondenza con Traiano, che fu aggiunto da qualcun altro dopo la morte di Plinio come decimo libro a quella già pubblicata; v. anche W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 4. Diversamente, P.A. Stadter, *Pliny and the Ideology of Empire: the Correspondence with Trajan*, in *Prometeus* 32 (2006) 61 ss.; G. Wolf, *Pliny's Province*, in T. Bekker-Nielsen (ed.), *Rome and the Black Sea region. Domination, Romanisation, Resistance* (Aarhus 2006) 93 ss.; C.F. Noreña, *The Social Economy of Pliny's Correspondence with Trajan*, in *AJPh.* 128 (2007) 239 ss., che pur movendosi da prospettive diverse avanzano le medesime critiche all'interpretazione tradizionale: in primo luogo, le singole lettere come l'intera collezione presentano evidenti segni di artificiosità e accurata sistemazione; le quattordici lettere presenti all'inizio del decimo libro costituiscono, inoltre, un numero troppo esiguo per poter pensare ad uno specifico *dossier* relativo al suo rapporto con l'imperatore, *dossier* che Plinio avrebbe portato con sé in provincia; il carattere critico o disarmonico di alcune lettere costituisce, infine, un problema solo per il lettore moderno. Concludono, pertanto, che sia le singole lettere sia il libro decimo nel suo insieme mostrano segni di raffinato arrangiamento e composizione; il libro ha, inoltre, un'unità di tema o scopo, che non è la semplice redazione né di un *reportage* ingenuo né di un archivio personale o amministrativo poco organizzato; e, infine, ma in modo però meno originale e forse meno decisivo, che l'editore del libro sia lo stesso Plinio. L'ipotesi opposta che Plinio sia morto in Bitinia sarebbe basata, dunque, fondamentalmente sul presupposto che il libro decimo sia un'opera incompiuta o non rielaborata. Una riaffermazione dell'interpretazione tradizionale, in risposta a quanto affermato da Stadter, Wolf e Noreña, si registra con K.M. Coleman, *Bureaucratic Language in the Corrispondence between Pliny ad Trajan*, in *TAPhA.* 142 (2012) 234; v., però, le osservazioni di G. Woolf, *Pliny/Trajan and the Poetics of Empire*, in *CPh.* 110 (2015) 133 ss., secondo il quale non si può più sostenere che il decimo libro sia un archivio personale e governativo in cui una massa di lettere non raffinate è stata raccolta, insieme con una selezione e dopo una rielaborazione minima, da parte di una o più persone sconosciute; esso sarebbe, invece, una creazione deliberata e abile, anche se diversa dai precedenti nove libri, costituendone però un seguito, cioè un progetto di elaborazione che ci consentirebbe di leggere in modo diverso i temi centrali trattati nei libri precedenti. Per altro verso, R. Gibson, *On the Nature of Ancient Letter Collections*, in *JRS.* 102 (2012) 59 ss., evidenzia che la raccolta di Plinio abbia costituito un modello per quelle successive di Sant'Ambrogio, Sidonio Apollinare e, soprattutto, Simmaco, la raccolta del quale presenta una struttura speculare a quella pliniana: nove libri di lettere private e l'ultimo di corrispondenza ufficiale con l'imperatore.

[13] W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 3; P.A. Stadter, *Pliny and the Ideology* cit. 63, con riferimento all'importanza della testimonianza pliniana in materia di amministrazione provinciale, danno risalto al fatto che nella letteratura latina non compare nessun'altra raccolta di analogo contenuto: le lettere di Cicerone dalla Cilicia durante il suo proconsolato sono personali, scritte ad amici, dello scambio rappresentano, pertanto, solo la parte di Cicerone, sono collocate in libri diversi a seconda del loro destinatario,

all'importanza dei mandati imperiali, al ruolo della *lex Pompeia*, alla libertà delle colonie romane dall'ingerenza del governatore provinciale, alla situazione finanziaria della città, alle restrizioni su associazioni e sui gruppi sociali, al trattamento dei cristiani.

Delle centoventiquattro lettere, di cui si compone il decimo libro, settantatrè sono inviate da Plinio a Traiano e cinquantuno da Traiano a Plinio[14]; quest'ultimo spesso è costretto a consultare il principe, sollecitandone la risposta (*rescriptum*), o per le difficoltà interpretative dettate dall'ambiguità del testo dei *mandata principum* o per un obbligo imposto da essi[15]: tra le trentanove lettere di Plinio relative a questioni amministrative quindici sono legate a materie disciplinate da *mandata principum*[16].

I *mandata principum*, pertanto, costituivano un complesso di disposizioni alle quali il governatore doveva attenersi nell'esercizio del

---

e, infine, non sono raccolte e redatte come un'unità; le lettere di Frontone ad Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Vero non sono, invece, state inviate in qualità di governatore provinciale; v. anche C.F. Noreña, *The Social Economy* cit. 243.

[14] Le prime quattordici lettere, scritte nel periodo in cui Plinio risulta essere in Italia ricoprendo alcune cariche ufficiali, non rientrano né nella corrispondenza privata né in quella ufficiale relativa ai problemi dell'amministrazione della Bitinia: tra queste le dodici lettere, che Plinio invia a Traiano, riguardano principalmente una serie di richieste personali e relativi benefici imperiali. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 556, seguito da F. Gamberini, *Stylistic Theory and Practice in the Younger Pliny* (Hildesheim 1983) 333, le qualifica come lettere private senza ulteriori precisazioni, qualificazione che è considerata inadeguata da C.F. Noreña, *The Social Economy* cit. 242, al pari di quelle proposte da L. Vidman, *Étude sur la correspondance de Pline le jeune avec Trajan* (Praha 1960) 11, secondo il quale queste lettere avrebbero carattere leggermente più privato rispetto alla corrispondenza ufficiale della Bitinia; e da P. Cugusi, *Evoluzione e forme dell'epistolografia latina nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell'impero, con cenni sull'epistolografia preciceroninana* (Roma 1983) 229, che le considera private ma di pubblico interesse. Per Noreña sarebbe chiara, infatti, la funzione di questo gruppo di lettere: esse erano veicoli nelle vaste reti di mecenatismo imperiale e senatorio che univano imperatori e privati; alcune furono, inoltre, scritte mentre Plinio era a capo dell'*aerarium Saturni*, di conseguenza, indipendentemente dal loro contenuto, non possono essere considerate comunicazioni di un privato cittadino al principe. D'altra parte, ritiene estremamente ambigua la distinzione tra pubblico e privato in tutte le questioni riguardanti il principe.

[15] Per la distinzione delle tipologie principali di *mandata principum*, v. V. Marotta, *Mandata principum* cit. 76 ss., con articolata discussione della bibliografia.

[16] L. Vidman, *Die Mission Plinius' des Jungeren in Bithynien*, in *Klio* 37 (1959) 217 ss.; Id., *Étude sur la correspondance* cit. 50; A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 546 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, V. Marotta, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma* II/3. *L'impero mediterraneo. La cultura e l'impero* (Torino 1992) 140.

proprio *officium*, in cui rientrava l'esercizio della repressione criminale[17]. Anche in questo ambito alcune lettere di Plinio forniscono una rilevante informazione sulle modalità di esercizio della *coercitio* da parte dei governatori provinciali, e di quanto frequentemente si rivolgessero quesiti alla cancelleria imperiale per ottenere direttive o chiarimenti in materia.

3. Particolarmente significativa sotto questa prospettiva risulta una lettera che Plinio invia a Traiano, nella quale la problematica della esecuzione della pena è considerata all'interno dell'ordinamento militare, settore dell'amministrazione disciplinato quasi esclusivamente dall'attività normativa imperiale[18]: la richiesta era stata sollecitata dal

[17] I diversi momenti della repressione criminale, dal deferimento dell'azione penale all'esecuzione della sentenza, in età antonina e severiana erano disciplinati da istruzioni imperiali; così V. Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 233 ss.; Id., *Mandata principum* cit. 99 ss. Del resto, sia nel *de officio proconsulis* di Ulpiano sia nel *de officio praesidis* di Macro, che costituisce, probabilmente in analogia con la di poco precedente – ma assai più ampia e complessa – opera di Ulpiano, un manuale di istruzioni per «il buon governatore», è riservata alla repressione criminale un'apposita sezione, a fondamento della quale, come del resto dell'intera opera, sono poste *leges*, *senatusconsulta* e, soprattutto, costituzioni imperiali. Sulla struttura del *de officio proconsulis* ulpianeo, v. M. Talamanca, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in G.G. Archi (a cura di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo Impero (III-V sec. d.C.). Atti di un incontro tra storici e giuristi (Firenze 2-4 maggio 1974)* (Milano 1976) 130 s., il quale rileva che nell'opera ulpianea viene esaminata l'attività del governatore, come si svolge tra il momento dell'insediamento e quello della partenza, focalizzandosi l'attenzione su tre momenti essenziali della stessa: la *iurisdictio*, cui è strettamente connessa la trattazione della *tutela* e della *cura*; la materia municipale con particolare riguardo ai poteri del *proconsul* nei confronti delle strutture delle *civitates*, e infine la repressione criminale; v. anche D. Mantovani, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'De officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR.* 96-97 (1993-1994) 208 nt. 14, il quale dà risalto, però, al fatto che nell'opera di Macro la trattazione della materia municipale segue e non precede, come nel *de officio proconsulis* ulpianeo, quella *de criminibus*.

[18] Le disposizioni in materia militare sono principalmente il risultato della stratificazione delle disposizioni normative di tre distinte stagioni: l'età augustea (*disciplina Augusti*), l'età adrianea e, infine, l'età severiana: lo scarso interesse dei giuristi per la materia militare prima dell'età severiana deve ricollegarsi, come sostiene V. Giuffrè, *Letture e ricerche sulla «Res militaris»* II (Napoli 1996) 257 s., a due fattori: da un lato, la matrice imperiale delle disposizioni, che evidentemente inibiva la riflessione giurisprudenziale, dall'altro, lo specifico interesse dei retori, che aveva di fatto collocato la disciplina ai margini del diritto. Il primo complesso di disposizioni in materia militare è rappresentato dalla *disciplina Augusti*, nota attraverso una citazione testuale di Tarrunteno Paterno, a sua volta citato da Macro in D. 49.16.12 (Macer 1 *de re mil.*); A. Neumann, *Das Militärhandbuch des Kaisers Augu-*

fatto che un giovane e brillante collaboratore di Plinio, Sempronio Celiano[19], aveva scoperto tra le reclute due schiavi e li aveva fatti consegnare a lui, affinché decidesse sull'applicazione della pena di morte[20].

Plin. *ep.* 10.9(38).1-2 [del 24 novembre-3 gennaio, I anno di governatorato]. C. Plinius Traiano Imperatori. Sempronius Caelianus, egregius iuvenis, repertos inter tirones duos servos misit ad me; quorum ego supplicium distuli, ut te conditorem disciplinae militaris firmatoremque consulerem de modo poenae. 2. Ipse enim dubito

---

stus, in *Klio* 26 (1933) 360 ss., pensava ad un'opera riguardante l'arte militare, attribuita ad Augusto e intitolata *Disciplina*, datata al 13 d.C.; v. anche Id., *Das augusteisch-hadrianische Armee-reglement und Vegetius*, in *CPh.* 31 (1936) 1 ss.; e Id., *Das römische Heeresreglement und Vegetius*, in *CPh.* 41 (1946) 217 e 221. E. Albertini, *Addendun aux fragments des lettres d'Auguste*, in *REA.* 42 (1940) 379 ss., sosteneva, invece, che il passaggio richiamato da Tarruteno Paterno fosse tratto da una lettera inviata forse al figliastro Tiberio; v. anche L. Giordano, *Ottaviano Augusto scrittore. Le lettere private*, in *MAT.* 24 (2000) 15 s. nt. 33. E. Malcovati, *Imperatoris Caesaris Augusti Operum Fragmenta*[5] (Torino 1969) 150, preferisce lasciare aperta la questione, così anche P. Cugusi, *Epistolographi Latini Minores* II/2. *Commentarium criticum* (Torino 1979) 449 nt. 129, mentre S.E. Phang, *Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate* (Cambridge 2008) 26, aderisce ancora all'ipotesi di Neumann. Si può, sia pure con una certa cautela, ipotizzare che con *disciplina Augusti* si facesse riferimento a direttive impartite in materia militare da Augusto ai governatori provinciali sotto forma di *mandata*, e raccolte successivamente in un *corpus* unitario; per l'inizio della pratica da parte del principe di impartire istruzioni (*mandata*) ai governatori, proconsoli e legati dell'imperatore sin dal principato di Augusto, v. M.I. Finkelstein, *Mandata principum*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 13 (1934) 151; A. Dell'Oro, *'Mandata' e 'litterae'. Contributo allo studio degli atti giuridici del 'princeps'* (Bologna 1960) 9 ss.; G.P. Burton, *The Issuing of Mandata to Proconsuls and New Inscription from Cos*, in *ZPE.* 21 (1976) 63 ss.; V. Marotta, *Mandata principum* cit. 81 ss.; A. Dalla Rosa, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari* (Stuttgart 2014) 146 ss.

[19] Sempronio Celiano non è altrimenti noto, cfr. *PIR.*[2] S 349: la qualifica di *egregius* indica che egli era probabilmente un ufficiale di rango equestre: per A. Stein, s.v. «*Sempronius Caelianus*», in *PWRE.* II/4.2 (Stuttgart 1923) 1369 s., il contesto lascerebbe intendere che Sempronio fosse un ufficiale, un tribuno militare o un prefetto di una coorte o di un'ala. Ciò sarebbe confermato dal fatto che in due lettere del decimo libro la qualifica è riferita a un personaggio di estrazione equestre, Gavio Basso (Plin. *ep.* 10.21) e al centurione menzionato in Plin. *ep.* 10.87; v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 598 s.; W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 94; F. Bracci, *Plinio il Giovane* cit. 165.

[20] Agli schiavi veniva interdetta ogni forma di servizio militare con la pena di morte: il reato di falsa dichiarazione si configurava come tentativo di acquisire la cittadinanza romana con mezzi illeciti; v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 599; O. Robinson, *Slaves and Criminal Law*, in *ZSS.* 98 (1981) 219 e nt. 46; J. Fournier, *Entre tutelle romaine* cit. 283.

ob hoc maxime, quod, ut iam dixerant sacramentum, ita nondum distributi in numeros erant. Quid ergo debeam sequi, rogo, domine, scribas, praesertim cum pertineat ad exemplum.

Il governatore aveva rinviato l'esecuzione della pena, ritenendo opportuno consultare Traiano, fonte e garanzia della disciplina militare[21], dal momento che i due schiavi avevano già pronunciato giuramento ma non erano stati ancora assegnati ai reparti[22]: chiedeva,

[21] A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 599 s., rileva che per due volte Plinio (Plin. *pan*. 6.2; 18.1) parla di Traiano che ripristina la disciplina militare in passaggi che, pur se diretti contro Domiziano, sono caratterizzati dal ricordo della ribellione della guardia pretoriana contro Nerva; v. anche W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 94, il quale giudica, peraltro, plausibile la congettura di J.B. Campbell, *The Emperor and the Roman Army 31 B.C.-AD 235* (Oxford 1984) 261 nt. 7, secondo la quale l'espressione *conditorem disciplinae militaris firmatoremque* sarebbe stata abilmente inserita da Plinio per attirare l'attenzione di Traiano: Plinio ovviamente si aspettava che il principe leggesse lui stesso le sue lettere. Al riguardo V. Giuffrè, *Letture e ricerche* II cit. 257 nt. 54 e 296, qualifica l'espressione pliniana «retorica, ma non falsamente adulatrice» anche in considerazione del fatto che tre provvedimenti traianei sull'esperienza militare sono citati da Arrio Menadro nel primo libro *de re militari* (D. 49.16.4 pr.; D. 49.16.4.5; D. 49.16.4.12); v. anche F. Bracci, *Plinio il Giovane* cit. 165, che mette in risalto, però, gli aspetti propagandistici. Per altro verso, secondo R. Freudenberger, *Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. Jahrhundert, dargstellt am Brief des Plinius an Trajan und den Reskripten Trajans und Hadrians* (München 1967) 105, si registrerebbe un inasprimento della disciplina militare e quindi anche del diritto penale militare da parte di Traiano: qualificare il principe *conditor disciplinae militaris firmatorque* testimonierebbe il rafforzamento e lo snellimento della disciplina attraverso i suoi mandati inviati al suo rappresentante speciale in Bitinia.

[22] Per A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 600, probabilmente qui si farebbe riferimento agli elenchi ufficiali degli uomini conservati negli archivi del reparto interessato; cfr. *P.Oxy.* VII 1022 = *CPL.* 111 = *Sel.Pap*. II 421, 4-7. *Tirones sex probatos a me in/ coh*(*orte*) *cui praees in nume/ros referri XI/ Kalendas Martias*, una lettera del prefetto d'Egitto Minicio Italo, indirizzata al prefetto della III coorte Iturea, in cui si annuncia l'inserimento in essa di sei reclute, delle quali si riportano i nomi, l'età ed eventuali segni distintivi, in calce è presente una nota di ricezione della lettera e della sua iscrizione nell'archivio della coorte. Plinio, pertanto, sembra lasciare intendere che gli uomini dovessero essere stati arruolati nella provincia, ma il linguaggio è ambiguo. W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 94 s., sulla base del confronto con il documento papiraceo dà, invece, risalto al tecnicismo del linguaggio. Gli uomini che avevano prestato giuramento, ma non erano stati ancora assegnati, avevano uno *status* giuridicamente indefinito; cfr. D. 29.1.42 (Ulp. 45 *ad ed*.). *Ex eo tempore quis iure militari incipit posse testari, ex quo in numeros relatus est, ante non: proinde qui nondum in numeris sunt, licet etiam lecti tirones sint et publicis expensis iter faciunt, nondum milites sunt: debent enim in numeros referri*. Plinio si poneva presumibilmente il quesito se gli schiavi fossero davvero colpevoli di un

pertanto, al principe la soluzione da seguire, che avrebbe costituito il precedente anche per futuri casi analoghi[23].

Plin. *ep*. 10.30(39).1-2. Traianus Plinio. Secundum mandata mea fecit Sempronius Caelianus mittendo ad te eos, de quibus cognosci oportebit, an capitale supplicium meruisse videantur. Refert autem, voluntarii se obtulerint an lecti sint vel etiam vicarii dati. 2. Lecti si sunt, inquisitio peccavit; si vicarii dati, penes eos culpa est, qui dederunt; si ipsi, cum haberent condicionis suae conscientiam, venerunt, animadvertendum in illos erit. Neque enim multum interest, quod nondum per numeros distributi sunt. Ille enim dies, quo primum probati sunt, veritatem ab iis originis suae exegit.

Preliminarmente Traiano metteva in evidenza la correttezza della condotta di Sempronio Celiano, il quale aveva agito in conformità delle istruzioni[24], avendo inviato le due reclute a Plinio affinché valutasse

---

reato, dal momento che non erano considerati ancora come soldati. Williams, sul presupposto che i due schiavi non fossero ancora stati assegnati ad unità specifiche, ipotizza che le reclute non fossero destinate ad unirsi alle unità ausiliarie in Bitinia-Ponto, ma fossero inviate o alle legioni o alle unità ausiliarie fuori della provincia. Secondo F. Arcaria, *Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica* (Milano 2000) 183; Id., *«Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam». Princeps, giudici e iustitia in Plinio il giovane* (Napoli 2019) 56, la distinzione suggerita da Plinio tra arruolamento illecito ed effettivo servizio, che avrebbe determinato l'affrancazione dei due schiavi, e che lascerebbe intravedere la sua preferenza a non infierire su di loro, non sarà considerata di alcun rilievo da Traiano nella sua risposta; v. *infra*.

[23] Convincentemente V. Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 20 s. e 35, dà risalto al fatto che la soluzione data ai quesiti formulati dal funzionario aveva direttamente la forza di un autorevole precedente, divenendo così l'*exemplum* il fondamento di una solida prassi amministrativa, la regola che ogni giudice dell'impero, in casi analoghi, doveva applicare: di ciò doveva essere consapevole Plinio quando decise di consultare Traiano per il caso degli schiavi *adlecti* nelle legioni.

[24] L. Vidman, *Étude sur la correspondance* cit. 49, rileva che Sempronio Celiano, inviando a Plinio due schiavi trovati tra i coscritti, affinché fossero sottoposti a interrogatorio e puniti, agì, come scrive espressamente Traiano, secondo i suoi *mandata*. Non è del tutto chiaro in cosa consistesse questa esecuzione dei *mandata*, forse nel fatto che Celiano, in qualità di responsabile del reclutamento, doveva denunciare tutti gli abusi a Plinio, suo superiore. Al riguardo, A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 601, esclude che Celiano avesse avuto propri mandati, dal momento che sarebbe dovuto essere un funzionario indipendente: più semplicemente Traiano lascerebbe intendere che queste regole furono stabilite nelle sue istruzioni impartite a Plinio, con le quali Celiano aveva familiarità. Conseguentemente, V. Marotta, *Mandata principum* cit. 17, sostiene che la lettera in esame, al pari di Plin. *ep*. 10.97.1; 10.110.1 e 10.111, fornirebbe un indizio significativo del fatto che

se meritassero o meno la condanna a morte[25]. In secondo luogo, il principe stabiliva la necessità di un accertamento preventivo: occorreva valutare se gli schiavi si fossero arruolati volontariamente, se fossero stati, invece, reclutati obbligatoriamente[26] o, infine, fossero stati consegnati in sostituzione di altre reclute[27], queste due ultime ipotesi

---

i *mandata principum* fossero noti ai funzionari, magistrati e agli abitanti delle province. In senso opposto, ma in maniera non convincente, si muove W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 95, per il quale sarebbe sorprendente un riferimento ai *mandata* di Plinio, perché non avrebbe avuto bisogno che Traiano gli riferisse il loro contenuto; ritiene più probabile, pertanto, che Sempronio Celiano fosse un funzionario indipendente con proprie istruzioni e che Traiano stesse informando Plinio che il funzionario aveva eseguito soltanto gli ordini. È agevole notare che la ricostruzione di Williams si fondi su di un presupposto errato: il dubbio di Plinio non riguarda il contenuto delle disposizioni a lui impartite, ma la loro applicazione ad un caso concreto. E. Volterra, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Venezia, 18-22 settembre 1967* (Firenze 1971) 864. [= in *Scritti giuridici* VI. *Le fonti*, con una *nota* di M. Talamanca (Napoli 1994) 46], interpreta, per altro verso, il passaggio da *mittendo* a *videantur*, nel senso che Sempronio Celiano avrebbe consultato direttamente il principe, il quale gli avrebbe a sua volta prescritto di consegnare le reclute al governatore; v., però, le obiezioni di V. Giuffrè, *Letture e ricerche* II cit. 349 nt. 61, che ritiene improbabile sia lo scavalcamento dell'autorità del governatore sia l'omissione da parte di Sempronio Celiano di riferire la circostanza a Plinio, che difficilmente avrebbe utilizzato la formula di apertura presente nell'*epistula*.

[25] A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 595; R. Freudenberger, *Das Verhalten der römischen Behörden* cit. 21 s.; W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 95, ravvisano nel fatto che Celiano fosse obbligato dai *mandata* a inviare davanti a Plinio i trasgressori punibili con la pena di morte la conferma dell'ipotesi che nelle province solo i governatori avevano il potere di comminarla. Più esplicitamente J. Fournier, *Entre tutelle romaine* cit. 283 s., interpreta l'intero passaggio iniziale della risposta del principe nel senso che Traiano, congratulandosi per l'esecuzione delle sue istruzioni in ottemperanza delle quali Sempronio Celiano invia gli schiavi a Plinio per decidere in merito alla loro condanna a morte, definisce una categoria di fattispecie sistematicamente di competenza del governatore, nonché sancisce l'obbligo di qualsiasi autorità inferiore di trasmettergliele per la *cognitio*: la misura era di portata generale e in altre circostanze anche le autorità cittadine erano obbligate a portare davanti al governatore le persone sottoposte a giudizio capitale.

[26] A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 601, contesta l'affermazione di G. Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano* (Milano-Roma 1953) 28 s., secondo il quale l'arruolamento volontario era la regola nel principato, dal momento che le fonti letterarie non lo confermano per il periodo precedente, quando il reclutamento obbligatorio sembra essere stato molto utilizzato, tranne che in Italia (cfr. Vell. 2.130; Tac. *ann*. 13.7; 13.35; 16.5); tuttavia, non tutti i soldati arruolati erano coscritti, e questa lettera indicherebbe la combinazione di entrambi i sistemi; v. anche W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 95, con discussione della bibliografia.

[27] A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 601, evidenzia che la risposta di

comportavano la costrizione[28]. Traiano disponeva, conseguentemente, la pena capitale per l'arruolamento volontario, nel caso di reclutamento obbligatorio sanciva la responsabilità degli ufficiali preposti, nel caso di sostituzione, infine, quella di coloro che li avevano presentati[29]. Con riferimento all'arruolamento volontario, il principe avvertiva la necessità di precisare che la mancata assegnazione ai reparti non assumeva alcuna rilevanza[30], dal momento che le reclute erano tenute a una dichiarazione veritiera sul loro stato sin dal momento in cui erano stati accettati[31].

Risulta abbastanza evidente che Plinio abbia chiesto a Traiano un parere in merito all'applicazione delle istruzioni imperiali ad un caso

---

Traiano sembra essere la prima allusione alla pratica dei sostituti nell'esercito romano: non si registrerebbe in questo caso un sintomo di decadenza, poiché i sostituti dovevano corrispondere ai severi *standard* per tutte le reclute e gli schiavi erano comunque esclusi; non si può escludere, però che questa pratica potesse essere seguita per scopi corruttivi. Così anche W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 95, il quale ipotizza inoltre che a personaggi ricchi, che dovevano arruolarsi, fosse consentito di pagare soggetti poveri affinché prestassero servizio al loro posto. F. Reduzzi Merola, *«Vicarium expedire», «vicarios dare», «vicarios expetere» nell'esercito romano*, in *Index* 15 (1987) 386 s. e nt. 26, sollevando dubbi sul fatto che la testimonianza pliniana registri il più antico esempio di *vicarii* all'interno dell'esercito romano, dal momento che il fenomeno si era già verificato con Scipione Africano nel 205 a.C. o, comunque, in età repubblicana, esclude che il sostantivo *vicarius* sia qui usato in senso atecnico, senza fare riferimento all'esistenza di una prassi.

[28] I. Haynes, *Military Service and Cultural Identity in the auxilia*, in A. Goldsworthy, I. Haynes (eds.), *The Roman Army as a Community* (Ann Arbor 1999) 166 nt. 2, ravvisa nella testimonianza pliniana la consapevolezza di Traiano che i suoi eserciti contenevano molti coscritti e *vicarii*, fatti presentare da altri per evitare la coscrizione.

[29] Traiano, come rileva V. Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 203, valuta in maniera differente *necessitas* e *voluntas* ai fini dell'irrogazione della pena.

[30] K.M. Coleman, *Bureaucratic Language* cit. 227, evidenzia che Traiano riprende nella sua risposta l'espressione, già presente nella richiesta di Plinio, *per numeros distributi*: sia *in/per numeros distributi* sia *probare* appartengono alla terminologia del reclutamento militare, come risulta da una lettera del prefetto d'Egitto (v. *supra* nt. 22); v. anche A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 602; W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 95.

[31] A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 601 s., rileva, da un lato, che per l'arruolamento fossero previsiti requisiti minimi di età e di altezza e che schiavi e *ignominiosi* fossero esclusi dalle legioni, dall'altro che alla luce del papiro ossirinchita l'intervallo tra la *probatio* da parte del prefetto d'Egitto e l'assegnazione dei soldati alle loro unità fosse solo di cinque giorni; ritiene, però, non convincente l'ipotesi di L. Vidman, *Étude sur la correspondance* cit. 49, il quale concludeva per analogia che Sempronio Celiano aveva iniziato le operazioni di reclutamento solo da poco, dopo l'arrivo di Plinio, e agiva sotto i suoi ordini, dal momento che Celiano riferì al governatore solo un caso speciale.

specifico, e non di sostituirsi nella decisione, che sarà comunque assunta da lui: la vicenda rivela, pertanto, la pratica di una continua consultazione tra governatori provinciali e cancelleria imperiale, che risolvendo i dubbi per una singola fattispecie introduce un precedente[32].

4. A conclusioni analoghe conduce l'esame di altre due lettere nelle quali un particolare aspetto della repressione criminale, l'esecuzione della pena, viene ad intrecciarsi con problemi finanziari dell'amministrazione provinciale[33].

Plin. *ep*. 10.31(40).1-5 [del 24 novembre-3 gennaio, I anno di governatorato]. C. Plinius Traiano Imperatori. Salva magnitudine tua, domine, descendas oportet ad meas curas, cum ius mihi dederis referendi ad te, de quibus dubito. 2. In plerisque civitatibus, maxime Nicomediae et Niceae, quidam vel in opus damnati vel in ludum similiaque his genera poenarum publicorum servorum officio ministerioque funguntur atque etiam ut publici servi annua accipiunt. Quod ego cum audissem, diu multumque haesitavi, quid facere deberem. 3. Nam et reddere poenae post longum tempus plerosque iam senes et, quantum adfirmatur, frugaliter modesteque viventes nimis severum arbitrabar, et in publicis officiis retinere damnatos non satis honestum putabam; eosdem rursus a re publica pasci otiosos inutile, non pasci etiam pericolosum existimabam. 4. Necessario ergo rem totam, dum te consularem, in suspenso reliqui. Quaeres fortasse, quemadmodum evenerit, ut poenis, in quas damnati erant, exsolverentur: et ego quaesii, sed nihil comperi, quod adfirmare tibi possum. Ut decreta, quibus damnati erant, proferebantur, ita nulla monumenta, quibus liberati probarentur. 5. Erant tamen, qui dicerent

[32] F. Arcaria, *Referre ad principem* cit. 183, esclude che la testimonianza pliniana possa essere addotta a sostegno dell'esistenza della procedura *per relationem* già durante il principato di Traiano; così anche J. Fournier, *Entre tutelle romaine* cit. 286 s., il quale dà risalto al fatto che Plinio, in questo come in altri casi, chiede all'imperatore un parere più generale, per questioni che coinvolgono l'intera provincia, ma la cui origine risiede sempre in una o più fattispecie particolari: esitando tra diverse linee d'azione, il governatore, che indica anche le regole solitamente seguite in questa materia, si aspetta che l'imperatore gli fornisca una direttiva chiara.

[33] J. Gaudemet, *La jurisdiction provinciale d'après la correspondance entre Pline et Trajan*, in *RIDA*. 11 (1964) 348, considera che il disordine, causato dall'esecuzione della pena, o meglio dalla sua mancata esecuzione, nel suo genere non è di minore gravità rispetto a quello delle finanze locali.

deprecantes iussu proconsulum legatorumve dimissos. Addebat fidem, quod credibile erat neminem hoc ausum sine auctore.

Plinio con molta deferenza[34] affermava in primo luogo il suo diritto di ricorrere al principe ogni qual volta sorgessero dubbi e perplessità sulla decisione da prendere su determinate questioni, e che questo diritto fosse stato concesso esplicitamente a lui dal principe[35].

[34] W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 96, ritiene che l'elaborata allusione di Plinio al *ius referendi* è sicuramente ispirata dal sospetto che Traiano avrebbe considerato inutili le sue esitazioni (e Plin. *ep*. 10.32 mostra che così fu): Plinio voleva essere indulgente, ma Traiano adottò una linea più dura; sulla stessa linea K.M. Coleman, *Bureaucratic Language* cit. 201 s., per la quale alla base dell'elaborata perifrasi, che precede la sua richiesta, vi potrebbe essere una certa ansia da parte di Plinio di sollevare un'altra questione relativa ad una fattispecie problematica per la quale aveva già consultato il principe.

[35] Th. Mayer-Maly, *Der Rechtsgeschtliche Gehalt der 'Christenbriefe' von Plinius und Trajan*, in *SDHI.* 22 (1956) 313, dà risalto alla centralità del *ius referendi* nell'attività di Plinio, dal momento che la sua posizione speciale nella provincia era vicina a quella di un *legatus ad corrigendum statum*: era, pertanto, sempre più dipendente dalle istruzioni del principe. Conseguentemente, Plinio, che non era giurista ma piuttosto un oratore, si sottraeva alla responsabilità delle decisioni gravi, sottoponendo ogni caso dubbio all'attenzione del principe, che preferiva un governatore insicuro ad uno troppo disinvolto. Analogamente, L. Vidman, *Étude sur la correspondance* cit. 50, considera il *ius referendi* il più importante di tutti i privilegi concessi a Plinio, sicuramente compreso nei *mandata*, dal momento che gli consentiva per ogni dubbio di rivolgersi all'imperatore: ciò spiegherebbe perché il principe rispose ad ogni lettera di Plinio e, conseguentemente, non si dovrebbe dare troppo risalto all'indecisione di Plinio. Il principe, pertanto, non esigeva troppa iniziativa dai suoi legati; la scrupolosa onestà del governatore, qualità per la quale Plinio si distingueva, lo soddisfaceva pienamente. Poiché la maggior parte delle sue lettere erano provocate dall'applicazione dei *mandata*, Plinio dipendeva dall'imperatore in misura maggiore rispetto agli altri governatori provinciali non incaricati di una missione straordinaria; così anche R. Freudenberger, *Das Verhalten der römischen Behörden* cit. 24, per il quale la richiesta di Plinio rimarcherebbe il fatto che i mandati di Traiano contenevano probabilmente anche il suo diritto/dovere di rivolgersi al principe per tutte le questioni irrisolte secondo la prassi amministrativa precedente, e nelle quali Plinio avrebbe voluto realizzare un intervento migliorativo. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 602, alla luce del tenore testuale valorizza quest'ultimo aspetto, ipotizzando che Traiano avesse incoraggiato Plinio, a causa delle speciali ragioni dell'incarico, a rivolgergli quesiti su questioni che normalmente un legato avrebbe potuto decidere da solo: del resto, la questione non sollevava alcun problema, che non avrebbe potuto essere risolto sul posto se Plinio si fosse anche solo limitato ad applicare le disposizioni in maniera rigorosa; v., però, le osservazioni di R.J.A. Talbert, *Pliny the Younger* cit. 422; e soprattutto di W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 96, che giudica l'elaborata allusione di Plinio al *ius referendi* sicuramente ispirata dal sospetto che Traiano avrebbe considerato inutili le sue esitazioni: Plinio vuole essere indulgente, ma Traiano adottò una linea più dura. Sembra

Egli denunciava che in molte città della provincia e, soprattutto a Nicomedia e Nicea[36], alcuni condannati ai lavori forzati, all'arena o ad altre pene dello stesso genere[37], esercitavano funzioni di *servi publi-*

ancora muoversi nella stessa direzione T. Spagnuolo Vigorita, *rec.* a F. Arcaria, *Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica* (Milano 2000), in *IVRA* 52 (2001) 252 nt. 22 e 23, il quale ritiene che si tratterebbe di una mera 'facoltà' richiamata da Plinio per attenuare il fastidio arrecato con le sue frequenti richieste di chiarimenti, rientrante peraltro nell'incarico speciale di *legatus Augusti* in una provincia proconsolare. F. Arcaria, *«Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam»* cit. 15 s., anche alla luce del confronto con Plin. *ep*. 10.96.1 (*Sollemne est mihi, domine, omnia de quibus dubito, ad te referre*), ritiene, diversamente ma in maniera poco convincente, che la facoltà di riferire al principe fosse per Plinio non solo solita, abituale, ma anche 'solenne', sacra, religiosa. Ritengo, infatti, che l'interpretazione tradizionale trovi conferma nell'*incipit* della risposta di Traiano (*Meminerimus idcirco te in istam provinciam missum, quoniam multa in ea emendanda apparuerint*): vi sarebbe, infatti, un richiamo abbastanza chiaro alla ragioni speciali dell'incarico di Plinio; v. *infra*.

[36] Il fatto che Plinio, per l'adempimento del suo incarico, dovesse viaggiare in maniera inconsueta per un governatore potrebbe essere attestato proprio dal riferimento alla situazione qui denunciata: egli doveva risolvere i problemi *in loco* come e quando essi si presentassero. D'altro canto, non vi è alcuna indicazione che una delegazione cittadina avesse trasmesso i documenti dalla comunità di origine alla sua 'residenza ufficiale' o ad una città sede di *conventus*; v. in tal senso R. Haensch, *Capita provinciarum. Statthaltersitze und provincialverwaltung in der römischen Kaiserzeit* (Mainz am Rh. 1997) 282, per il quale Plinio potrebbe essere stato un 'governatore itinerante' in misura insolitamente ampia; F. Bracci, *Plinio il Giovane* cit. 169.

[37] Per A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 603, la concisione di Plinio crea difficoltà: i prigionieri qui menzionati erano evidentemente condannati ad una pena perpetua e avevano perso la capacità giuridica, ma anche nella legislazione successiva, che tendeva ad un inasprimento delle pene, la condanna all'*opus publicum* non produceva questo effetto. Plinio userebbe, pertanto, l'espressione per coprire tutte le forme di *damnatio in metallum*, includendo la pena lieve *in opus metalli*, che originariamente non aveva gravi conseguenze legate alla condanna *in metallum*, che, come il servizio nell'anfiteatro, compaiono come sanzioni nell'attività giudiziaria provinciale sui *peregrini*: le forme più severe, *damnatio ad metallum*, *in ludum*, *ad gladium*, sostituivano la pena capitale, e comportavano una pena perpetua e la perdita dei diritti civili. Il condannato veniva definito nello *status*, in definitiva, come *servus poenae*; così anche W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 96, il quale pur seguendo F. Millar, *Condemnation to hard Labour in the Roman Empire, from the Julio-Claudians to Constantine*, in *PBSR*. 52 (1984) 134 s., che considera la testimonianza pliniana uno dei primi riferimenti all'uso da parte dei tribunali romani della 'condanna ai lavori forzati', imposta a persone libere e che costituisce una forma di 'pena detentiva', non ne condivide, invece, l'ipotesi secondo la quale Plinio si stesse riferendo a pene previste per l'*opus publicum*, dal momento che i servizi in esso rientranti sono considerati da Traiano come un trattamento indulgente per i detenuti più anziani (una sorta di 'remissione'): il principe ordinò, infatti, che il resto dei condannati fossero restituiti «alla loro punizione», che doveva quindi essere stata più severa. Il 'servo

ci[38], percependo anche una retribuzione annuale[39]. Appresa la notizia,

---

della pena' veniva privato della capacità giuridica e, in conseguenza, il suo matrimonio veniva sciolto, il patrimonio confiscato, nonché il condannato era privato anche della *testamenti factio* attiva e passiva, v. B. Santalucia, *Diritto e processo penale* cit. 251 s. (con bibliografia). Sulla *servitus poenae*, come pena accessoria di altre condanne particolarmente gravi, quali la pena di morte, i *summa supplicia* (crocifissione, *obiectio bestiis*, vivicombustione), il *metallum*, il *ludus*, v. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 947 ss.; W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in the Private Law from Augustus to Justinian* (Cambridge 1908) 403 ss.; J.L. Strachan-Davidson, *Problems of the Roman Criminal Law* cit. 57 ss.; F. Dessertaux, *Étude sur la formation historique de la capitis deminutio* II (Paris 1919) 418 ss.; I. Pfaff, s.v. «*servitus poenae*», in *PWRE.* II/A.2 (Stuttgart 1923) 1830. Invece G. Donatuti, *La schiavitù per condanna*, in *BIDR.* 42 (1934) 219 ss. [= in *Studi di diritto romano* II (Milano 1976) 541 ss.]; U. Brasiello, *La condizione di servo della pena*, in *Studi in onore di F. Virgilii nel XL anno d'insegnamento* (Roma 1935) 41 ss.; Id., *La repressione penale* cit. 416 ss.; U. Zilletti, *In tema di 'servitus poenae' (Note di diritto penale tardoclassico)*, in *SDHI.* 34 (1968) 32 ss.; A. McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale* (Napoli 2010) *passim*; T. Beggio, *Brevi considerazioni in tema di 'servitus poenae'*, in *LR.* 1 (2012) 299 ss.; Id. *Note in tema di condanna ad tempus nelle damnationes ad metalla*, in *AUPA.* 60 (2017) 38 ss., ipotizzano che essa costituisse la condizione giuridica dei condannati a determinate pene per il periodo intercorrente tra la sentenza e l'esecuzione. Sul dibattito relativo alla nascita della categoria, v. la sintesi di A. McClintock, *Servi della pena* cit. 29 ss., in part. 44 s.: la categoria dei servi della pena non si sarebbe costituita con un unico provvedimento, ma attraverso una pluralità di interventi imperiali, spesso non coerenti tra loro. La cancelleria imperiale avrebbe poi tentato di eliminare incertezze e confusione normativa, nonché di armonizzare fattispecie fra loro profondamente differenti.

[38] I *servi publici*, che appartengono al popolo romano o a comunità cittadine, svolgono funzioni essenziali come ausiliari dei magistrati oppure come responsabili del funzionamento di alcuni servizi pubblici, ricoprendo posti di rilievo nell'amministrazione finanziaria, archivistica e giuridica delle città: durante il principato gli schiavi pubblici raggruppati nelle *familia aquaria* erano, ad esempio, addetti al servizio idrico. Essi godono, pertanto, di condizione privilegiata all'interno della comunità servile: ricevono un salario, godendo di un'autonomia maggiore rispetto agli altri schiavi per quanto riguarda l'amministrazione del proprio peculio. Sulla nozione, condizione giuridica e funzioni dei *servi publici*, v. L. Halkin, *L'esclaves publics chez les Romains* (Bruxelles 1897) *passim*; G. Boulvert, *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif* (Napoli 1970) 10 ss.; N. Rouland, *A propos des servi publici populi Romani*, in *Chiron* 7 (1977) 261 ss.; W. Eder, *Servitus publica. Untersuchungen zur Entstehung, Entwiklung und Funktion der öffentlichen Skalverei in Rom* (Wiesbaden 1980) 6 ss.; A.T. Fear, *Cives Latini, servi publici and Lex Irnitana*, in *RIDA.* 37 (1990) 162 s.; A. Weiss, *Sklave der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des Römischen Reiches* (Stuttgart 2004) 29 ss.; F. Luciani, *Slaves of the People. A Political and Social History of Roman Public Slavery* (Stuttgart 2022) 124 ss.

[39] Questa sarebbe per A.H.M. Jones, *The Greek Cities from Alexander to Justinian*[2] (Oxford 1966) 357 nt. 58, l'unica prova dell'esistenza di tali indennità: sostiene che siano

era rimasto indeciso sul provvedimento da adottare, ritenendo, da un lato, troppo severo restituire alla loro pena, dopo un lungo periodo, dei soggetti che erano oramai diventati vecchi e che, a quanto risultava, si comportavano in maniera onesta e modesta, e dall'altro, non sembrandogli opportuno mantenerli nei servizi pubblici, dal momento che essi erano stati, comunque, condannati[40]. Considerava, inoltre, antieconomico mantenerli a spese pubbliche, ma pericoloso non mantenerli affatto, lasciando in sospeso, pertanto, la questione in attesa di conoscere le determinazioni del principe[41]. Ammetteva, comunque, la sua sorpresa soprattutto perché non era riuscito a trovare alcun documento che ne attestasse la liberazione: erano stati prodotti, infatti, solo i provvedimenti di condanna[42]. Riferiva, infine, che alcuni affer-

---

state inferiori agli stipendi pagati alla manodopera libera, dal momento che un proconsole d'Asia, Fabio Persico, censurò gli amministratori della città di Efeso per aver impiegato uomini liberi «a costi eccessivi» in lavori, che sarebbero potuti essere svolti da schiavi pubblici.

[40] Plinio continua da governatore ad applicare principi che osservava nella vita privata nei confronti dei propri schiavi: non tutte le forme di lavoro svolte da schiavi pubblici (custodia dei prigionieri, tenuta di registri) erano inadatte per i condannati, come sottolinea anche Traiano nella risposta; così A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 604; U. Zilletti, *In tema di 'servitus poenae'* cit. 55; W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 96. Più esplicitamente, W. Eder, *Servitus publica* cit., rimarca che la distinzione è presente sia nella domanda che nella risposta. Nel resoconto di Plinio, infatti, il gruppo di persone in questione svolge attività che altrimenti sarebbero svolte dai *servi publici*, e conseguentemente vengono retribuite: non sono, quindi, *servi publici* nel vero senso della parola. Traiano vuole ancora che vengano classificati tra i *servi publici*, svolgendo un lavoro che differisce solo leggermente da quello dei *servi poenae*, ma che è comunque diverso.

[41] La preoccupazione di Plinio è duplice: non vuole da un lato far gravare il mantenimento degli schiavi sui conti pubblici, ma teme, per altro verso, che uno stato di assoluta indigenza possa spingerli a commettere nuovi crimini; v. W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 96. La situazione denunciata da Plinio richiederebbe, pertanto, un bilanciamento tra esigenze divergenti, economiche e di sicurezza sociale. Del resto, che i problemi dell'esecuzione della pena avessero implicazioni economiche è reso evidente dall'esplicita menzione della paga che i *servi poenae* hanno percepito.

[42] La lettera lascerebbe intendere che in quel momento nella provincia non esistessero archivi pubblici organizzati: documenti ufficiali, decreti, editti e rescritti di imperatori e provvedimenti dei proconsoli venivano prodotti dagli interessati; in tal senso v. J. Gaudemet, *La jurisdiction provinciale* cit. 318; A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 604 s., il quale dà risalto al fatto che l'esistenza di un archivio provinciale, *tabularium*, con uno staff di *tabularii* e *commentarienses* è ben documentata non solo nelle province imperiali, ma anche in alcune province senatorie, in particolare a Cartagine per l'Africa Proconsolare e a Efeso per l'Asia, anche se esclusivamente per gli scopi dei procuratori imperiali. Per la commutazione della pena, comunque, sarebbe stato sufficiente l'ordine

mavano di aver ottenuto la *dimissio* per ordine dei proconsoli e dei legati, ai quali avevano presentato le richieste di grazia; valutava, pertanto, assai improbabile che qualcuno potesse avere avuto il coraggio di comportarsi in questo modo senza aver ottenuto un provvedimento dalle autorità competenti.

Il tono della risposta di Traiano è piuttosto piccato, come si evince dalla presenza della voce verbale *meminerimus*, che presupporrebbe, infatti, una o più risposte a richieste di analogo contenuto, nonché dal richiamo esplicito alle ragioni che hanno determinato l'assegnazione di un incarico speciale a Plinio[43].

Plin. *ep*. 10.32(41).1-2. Traianus Plinio. Meminerimus idcirco te in istam provinciam missum, quoniam multa in ea emendanda

---

del governatore senza bisogno di documentazione, giustificandosi parzialmente la mancanza di documentazione nella vicenda; v. anche W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 97. Per le conclusioni che si potrebbero trarre dal testo pliniano in merito all'efficienza degli archivi nella provincia di Bitinia, R. Haensch, *Das Statthalterarchiv*, in *ZSS.* 109 (1992) 215 s., giudica dubbia l'ipotesi in base alla quale non vi fosse archiviazione o l'archiviazione fosse insufficiente: nella fattispecie si dovrebbe supporre che le persone colpite avessero dichiarato di aver richiesto la commutazione della pena; del resto, la forma usuale per tale richiesta era una petizione scritta, alla quale il governatore rispondeva con una *subscriptio*, che ovviamente non sarebbe stata archiviata. Diversamente, per D. Mantovani, *Aspetti documentali del processo criminale nella repubblica. Le tabulae publicae*, in *MEFRA.* 112/2 (2000) 653 nt. 8, la vicenda sembrerebbe rivelare come ancora nel principato potesse risultare lacunoso l'archivio del governatore provinciale.

[43] Per L. Vidman, *Étude sur la correspondance* cit. 43, nelle parole di Traiano vi sarebbe un esplicito riferimento alle finanze delle città, gravemente danneggiate, nonché all'esigenza mantenere l'ordine e la quiete. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 543 s. e 605, dà risalto, soprattutto, al fatto che sia in questo rescritto sia in quello immediatamente successivo (Plin. *ep*. 10.34[43]), anche se con una formulazione invertita, viene introdotta una medesima disposizione, utilizzandosi il verbo al plurale: il quesito di Plinio viene riproposto e poi emanata la disposizione. Si tratterebbe di una tecnica propria della cancelleria imperiale, e la voce verbale *meminerimus* rivelerebbe un suo preciso intervento, identificandosi la cancelleria in tal modo con la persona del principe. La voce verbale *meminerimus* costituirebbe indizio del fatto che Traiano sarebbe già stato consultato su di una medesima questione da Plinio; v. anche K.M. Coleman, *Bureaucratic Language* cit. 201 s.; F. Arcaria, *«Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam». Princeps, giudici e iustitia in Plinio il giovane* (Napoli 2019) 9 s., che giungono alla medesima conclusione focalizzando, però, l'attenzione sull'approccio indiretto della richiesta di Plinio. Per altro verso, W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 97, rimarca il fatto che la solenne ingiunzione è il primo vero rimprovero rivolto a Plinio nella raccolta. La richiesta sarebbe finalizzata soprattutto suggerire la possibilità di clemenza: Traiano si mostra, invece, meno umano di Plinio; v. nt. successiva.

apparuerint. Erit autem vel hoc maxime corrigendum, quod, qui damnati ad poenam erant, non modo ea sine auctore, ut scribis, liberati sunt, sed etiam in condicionem proborum ministrorum retrahuntur. 2. Qui igitur intra hos proximos decem annos damnati nec ullo idoneo auctore liberati sunt, hos oportebit poenae suae reddi; si qui vetustiores invenientur et senes ante annos decem damnati, distribuamus illos in ea ministeria, quae non longe a poena sint. Solent enim eius modi ad balineum, ad purgationes cloacarum, item munitiones viarum et vicorum dari.

La soluzione prospettata è più severa rispetto al suggerimento di Plinio, che come il principe considerava, comunque, illegittima la conversione dei compiti[44]: i condannati da meno di dieci anni e che erano stati liberati senza l'intervento dell'autorità competente (*nec ullo idoneo auctore*)[45] dovevano essere immediatamente restituiti alla pena; i più anziani e condannati da più di dieci anni[46] potevano essere destinati *in opus publicum* ma in quelle mansioni peggiori e, pertanto, non molto differenti dalla pena loro inflitta (manutenzione dei bagni pubblici, pulizia delle fogne, costruzione di vie e strade cittadine)[47].

---

[44] Per R. Freudenberger, *Das Verhalten der römischen Behörden* cit. 38, la soluzione di Traiano sarebbe un compromesso tra il rigore della norma, secondo la quale tutti coloro, che non possono provare di aver ottenuto l'amnistia, avrebbero dovuto scontare la pena loro inflitta, e la proposta di Plinio, che voleva per tutti l'amnistia, che viene disposta, invece, da Traiano solo per coloro che ormai anziani abbiano scontato almeno dieci anni di pena.

[45] Per W. Kunkel, *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht*, in *ZSS.* 84 (1967) 233 nt. 53, l'attributo *idoneus* in questo contesto sarebbe usato solo in riferimento ad un'attività giudiziaria ufficiale.

[46] A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 606, ipotizza che il passaggio da *si qui vetustiores* a *damnati* introdurrebbe una disposizione riguardante sia le persone condannate da più di dieci anni e rilasciate indebitamente, sia quelle anziane condannate da più di dieci anni che stanno ancora scontando la pena. Diversamente W. Williams, *Pliny. Correspondence* cit. 97, pensa al riferimento ad un'unica categoria di persone, quelle che Plinio ha descritto come vecchi liberati dalla pena da molto tempo: Traiano è comunque disposto a mostrare una certa clemenza nei loro confronti, anche se le «funzioni non differenti dalla pena», alle quali sono rimandati, abbiano ancora un carattere brutale.

[47] Questi compiti erano affidati al controllo dei funzionari municipali detti comunemente ἀστυνόμοι, i quali si avvalevano di *servi publici* oppure appaltavano i lavori, v. A.H.M. Jones, *The Greek Cities* cit. 213 s. I *vici* erano propriamente gli isolati di case urbane ai quali si accedeva solo dalle strade sulle quali erano costruiti: conseguentemente *vicus* viene utilizzato per indicare una strada urbana, mentre *via* una via di comunicazione. Quanto alla pulizia delle fogne, Strab. 14.1.37 C. 646, in realtà attesta che il drenaggio

Emergeva, pertanto, la volontà del principe di tenere distinti i condannati a pene gravi (*ad metalla*, *ad circum* e simili) dai *servi publici*, circoscrivendo la deroga a tale principio solo al caso di soggetti anziani, che avessero scontato almeno dieci anni di pena[48].

La situazione denunciata da Plinio rientrerebbe in quella pratica dei governatori provinciali che disponevano la liberazione di condannati anziani e, di conseguenza, non più idonei a svolgere i servizi più duri. La risposta di Traiano, d'altra parte, introduce la prescrizione del decennio, quale periodo di pena minimo pena da scontare per le condanne *ad metalla*, *ad ludum* e simili[49].

5. Come in precedenza rilevato, il carattere estremamente complesso delle istruzioni che i governatori ricevevano al momento del conferimento dell'incarico, li portavano a chiedere chiarimenti. Le due risposte del principe presentano caratteristiche analoghe, dal mo-

---

e la rete fognaria non esistevano nemmeno nelle città orientali più moderne: i *municipia* italici e delle province occidentali sono stati più metodici in materia; in tal senso v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 606.

[48] In tal senso, U. Zilletti, *In tema di 'servitus poenae'* cit. 55; A. McClintock, *Servi della pena* cit. 48, la quale ritiene che la lettera di Plinio mette proprio in discussione l'assimilazione giuridica fra i *servi poenae* e *servi publici*, anche se nella pratica si registrassero casi di confusione e incertezza; v. anche T. Beggio, *Note in tema di condanna* cit. 34.

[49] L. Vidman, *Étude sur la correspondance* cit. 86, ipotizza che il rescritto di Traiano fungesse da *exemplum* per Antonino Pio; così anche A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 605 s., per il quale il principe sembrerebbe anticipare la decisione di Antonino Pio riferita in D. 48.19.22 (Mod. 1 *diff.*). *In metallum damnati si valetudine aut aetatis infirmitate inutiles operi faciundo deprehendantur, ex rescripto divi Pii a praeside dimitti poterunt, qui aestimabit de his demittendis, si modo vel cognatos vel adfines habeant et non minus decem annis poenae suae functi fuerint*, in base alla quale gli anziani e gli infermi potevano essere liberati dal servizio nelle miniere, se avessero prestato servizio non meno di dieci anni. Lo studioso rimarca, però, le differenze tra i due provvedimenti imperiali: Pio li affida ai loro parenti disposti a mantenerli, mentre Traiano li trattiene nei lavori di natura servile. Insiste su questa differenza, al fine di escludere che la risposta di Traiano abbia fornito l'*exemplum* sul quale Antonino Pio abbia modellato la sua decisione, V. Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 346. Sotto altro profilo, L. Fanizza, *Il crimine e la morte del reo*, in *MEFRA.* 96 (1984) 692, da questo scambio epistolare trae la conclusione che lo scopo della pena fosse non solo giuridico, dal momento che essa offre al potere politico la possibilità di manifestarsi e riaffermare la 'disimmetria' tra trasgressore di una norma e l'autorità che deve farla valere: nella risposta di Traiano viene stabilito che la pena va comunque eseguita anche se sono trascorsi più di dieci anni dalla sentenza di condanna; in circostanze particolari la pena potrà, pertanto, essere commutata in altra più adatta alla condizione del reo, senza però renderla inoperante.

mento che la fattispecie sottoposta alla sua attenzione viene considerata in tutte le sue implicazioni, in modo da garantire l'individuazione di una regola, in grado da costituire un modello per casi analoghi[50]. Nel caso degli schiavi scoperti tra le reclute viene, infatti, dato risalto ai fini della determinazione della pena all'elemento psicologico, valutandosi in maniera differente *necessitas* e *voluntas*; in quello dei condannati che si sono sottratti alla pena, assume rilevanza, invece, l'elemento cronologico, ritenendo necessario per le condanne più dure un periodo minimo di pena.

Le richieste di Plinio e le relative risposte di Traiano, qui esaminate, evidenziano aspetti rilevanti sulle modalità di governo delle province imperiali agli inizi del II secolo d.C.: in particolar modo, la necessità di uno scambio continuo di informazioni tra centro e periferia[51]; caratteristica imprescindibile del governo provinciale romano è un fitto e costante rapporto epistolare tra principe e organi periferici, governo provinciale di cui la repressione criminale rappresentava un rilevante ambito[52].

---

[50] Il principio sancito nel rescritto di Traiano, in base al quale gli schiavi che volontariamente si sono arruolati, devono essere condannati a morte, viene infatti successivamente generalizzato, come risulta da D. 49.16.11 (Marcian. 2 *reg.*). *Ab omni militia servi prohibentur: alioquin capite puniuntur*. In tal senso, v. R. Orestano, *Potere normativo degli imperatori e le costituzioni imperiali. Contributo alla teoria delle fonti del diritto nel periodo romano classico. Nota prima* (Torino 1937) 69; V. Arangio-Ruiz, *Storia del diritto romano*[7] (Napoli 1957) 247; G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza* II (Milano 1963) 62; G.G. Archi, *Sulla cosidetta 'massimazione delle costituzioni imperiali'*, in *SDHI.* 52 (1986) 183 s.; A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*[2] (Torino 2017) 190; O. Licandro, N. Palazzolo, *Papirius Iustus. Libri XX de constitutionibus* (Roma-Bristol 2021) 68, per i quali solo attraverso l'attività di sistemazione dei rescritti nelle opere della giurisprudenza essi hanno acquistato valore di norme generali.

[51] Th. Mayer-Maly, *Der Rechtsgeschtliche Gehalt* cit., rileva che la crescente importanza dei mandati e l'apostrofizzazione del *princeps* come massima autorità in materia giuridica riflettono il solido passo avanti nello sviluppo costituzionale del principato ai tempi di Traiano.

[52] In tal senso F. Millar, *Trajan: Government by Correspondence*, in J. González (ed.), *Trajano Emperador de Roma. Actas del Congreso Internacional. Sevilla 14-17 Septiembre 1998* (Roma 2000) 363 [= in H.M. Cotton, G.M. Rogers (eds.), *Rome, the Greek world and the East* II. *Government, Society, and Culture in the Roman Empire* (London 2004) 23], per il quale potrebbe essere utile nel considerare l'impero romano usare l'analogia con un organismo vivente: per sopravvivere, l'organismo deve fare due cose: in primo luogo, deve assorbire a sufficienza cibo, acqua e ossigeno; e, in secondo luogo, deve ricevere, assorbire e rispondere alle informazioni.

Mariateresa Amabile

'*FUROR*' E '*PURISSIMA MENS*'. RIFLESSIONI SULLA NOVELLA 37 DI GIUSTINIANO

Imp. Iustinianus A. Salomoni p.p. Africae … 5-7. Curae autem erit tuae sublimitati, quatenus neque Arianis neque Donatistis nec Iudaeis nec aliis qui orthodoxam religionem minime colere noscuntur aliqua detur communio penitus ad ecclesiasticos ritus, sed omnimodo excludantur a sacris et templis nefandi, et nulla eis licentia concedatur penitus ordinare vel episcopos vel clericos aut baptizare quascumque personas et ad suum furorem trahere, quia huiusmodi sectae non solum a nobis, sed etiam ab anterioribus legibus condemnatae sunt et a sceleratissimis nec non inquinatis coluntur hominibus … 7. Rebaptizatos autem militiam quidem habere nullo modo concedimus, paenitentiam autem eorum, si ad orthodoxam fidem mente purissima venire maluerint, non respuimus, sed damus eis licentiam hoc faciendi, quia et deo omnipotenti nihil ita est acceptabile ut peccantium paenitentia …

Di questa costituzione, emanata da Giustiniano nell'agosto del 535 a Costantinopoli, riguardante l'Africa[1] si sono riportate le sole

[1] Com'è noto, solo un anno prima, nel 534, si era avuta la caduta del regno dei Vandali in Africa, sconfitti da Belisario, generale di Giustiniano. I Vandali, provenienti dalla Germania orientale, sotto la pressione di altre popolazioni (Unni, Visigoti, Ostrogoti), si erano, nel corso degli anni, spostati in Europa gradualmente fino in Spagna, ed infine, nel Nord Africa nel 425, dove avevano costituito un regno, nel 435, con il re Genserico, con capitale Cartagine. Costoro furono riconosciuti da Valentiniano III come *foederari*. Nel corso dei loro spostamenti attraverso l'Europa avevano abbracciato la religione cristiana, ma sostenevano l'eresia ariana. La loro politica religiosa fu in un primo tempo tollerante verso le altre religioni, ma in seguito tentarono di rendersi del tutto autonomi e destituirono i sacerdoti ortodossi che si opponevano all'arianesimo; il clero cattolico e la nobiltà vissero il dramma dell'assoggettamento e dell'esilio e tutte le proprietà ecclesiastiche vennero trasferite al clero ariano. Con la fine del regno dei Vandali, la città di Cartagine e tutte le altre diocesi africane vennero associate all'Impero di Giustiniano. Con la Nov. 37 Giustiniano comunica a Reparatus («*vir sanctissimus sacerdos*» e capo del consiglio di tutte le chiese d'Africa) e a tutti i vescovi (tramite il diacono Teodoro) che, dopo la vittoria contro i Vandali, devono essere restituite alle chiese tutte le proprietà in precedenza sottratte (capi 1, 2, 3, 4); inoltre alle chiese vengono riconosciuti particolari privilegi, tra cui il diritto di asilo (capi 9, 10, 11) eccetto che per gli omicidi, i rapitori di vergini e i violatori della fede cristiana; per coloro che trasgrediscono le disposizioni della legge o ne

parti in cui sono presenti riferimenti al lessico della follia in rapporto all'appartenenza religiosa, segnatamente, i capi V e VII.

La versione del testo contenuta nell'*Authenticum* è pervenuta nella sua interezza; alcuni frammenti sono contenuti nel Nomocanone. L'intera legge, emanata per richiesta del Concilio di Cartagine, che richiedeva una politica più severa nei confronti degli Ariani, è molto più ampia[2].

---

consentono la trasgressione sono previste la multa di dieci libbre d'oro e più gravi conseguenze dell'ira dell'Imperatore (capo 12). I capi da 5 a 8 sono volti a stigmatizzare la scelleratezza di coloro che non seguono l'ortodossia. Dopo le violenze subite dagli ortodossi da parte dei Vandali ariani, si voleva recuperare, verosimilmente anche con uno spirito di rivalsa e vendicativo, il prestigio ed il primato della religione cattolica e nel contempo condannare nel modo più fermo gli ariani; a questi vengono sommati anche i donatisti, i giudei e tutte le sette che non aderiscono alla ortodossia cristiana. Sul contesto storico di emanazione della novella si vedano, per tutti, A.M. Rabello, *Giustiniano, Ebrei e Samaritani alla luce delle fonti storico-letterarie ecclesiastiche e giuridiche* II (Milano 1987) 45 ss.; M. Goodman, *Sacred space in Diaspora Judaism*, in Id., *Judaism in the Roman World. Collected Essays* (Leiden-Boston 2007) 227; P. Brown, *Il mondo tardo antico. Da Marco Aurelio a Maometto* (ult. rist. dell'ed. it. Torino 2017) 122 ss.; S. Puliatti, *Ricerche sulla legislazione 'regionale' di Giustiniano* (Milano 1980) 65 s., A. Saitta, *Profilo di 2000 anni di storia* III. *Giustiniano e Maometto* (Roma-Bari 1982) 208.

[2] Di ulteriori aspetti rilevanti contenuti in questo testo ho avuto modo di occuparmi nel mio *Nefaria Secta. Sulla normativa imperiale 'de Iudaeis' (IV-VI secolo)* II (Torino 2021) 153 ss. In particolare, in rapporto agli ebrei è stabilito che le sinagoghe dovranno essere modificate in forma di chiese cristiane e che non sarà permesso a giudei, pagani, donatisti o ariani o qualsiasi altro eretico, avere delle grotte dove praticare riti religiosi. Non è permesso, inoltre, che gli israeliti, così come gli altri eretici, celebrino riti in *speluncae*, ossia, in caverne, ciò perché l'aver aderito ad una di quelle sette presupporrebbe empietà e dunque indegnità a compiere riti religiosi di qualunque tipo. I riti di una qualsiasi religione che non sia il cristianesimo non devono dunque essere celebrati in nessun luogo, neppure in nere grotte, anzi, come ho avuto modo di notare, sono proprio quei riti a rendere 'nera spelonca' qualsiasi luogo. In questo passaggio la Nov. 37 si discosta dalla Nov. Th. 3, a essa precedente, e simile, come si vedrà, in molti aspetti, la quale riconosce ai pagani la possibilità (o forse la necessità) di tenere i propri riti in luoghi nascosti; i pagani sono condannati perché disdegnano di tenere i loro riti in luoghi occulti (*«nefarios sacrificiorum ritus et funestae superstitionis errores occultis exercere quodammodo solitudinibus dedignantur*»); in Nov. Th. 3 ci si lamenta della '*immanitas*' dei gentili e dei pagani che '*naturali vesania et licentia pertinaci*' '*eorum scelera professionis genere publicentur*', ossia, rendono pubblici i loro crimini quasi come una professione di fede; con sfacciataggine dovuta alla innata insufficienza mentale commettono in pubblico le loro scelleratezze e non si peritano di tenerle nascoste in luoghi segreti e solitari. Se lo facessero, potrebbero forse essere tollerati, ma la loro audacia furibonda costringe ('*pulsatur*') l'imperatore a prendere severi provvedimenti: «*decrevimus ut, quicumque pollutis contaminatisque mentibus in sacrificio quolibet in loco fuerit comprehensus, in fortunas eius, in sanguinem ira*

La costituzione è indirizzata a Salomone, prefetto al pretorio dell'Africa[3]. Essa prende in considerazione un'eterogenea moltitudine di soggetti considerati religiosamente 'devianti', nella quale rientrano pagani, donatisti, ariani e, tra gli altri, gli ebrei[4].

Il capo V della legge dispone che le categorie summenzionate di eretici o altri che non siano osservanti dell'ortodossia cristiana non debbano partecipare ai riti della chiesa, ma siano piuttosto esclusi dai riti e dai templi, e non sia dato loro il permesso di ordinare vescovi o chierici, né di battezzare qualcuno e attrarlo nel proprio furore, perché tali sette risultavano essere state condannate da precedenti leggi e sono costituite da uomini scellerati e corrotti.

Un primo punto interessante è il riferimento a diverse categorie di non ortodossi alle quali è destinato il medesimo ordine di esclusione da tutto quanto attiene l'ortodossia cristiana, con riferimento

---

nostra consurgat». Dunque, chiunque sia stato sorpreso, con mente corrotta e contaminata, a compiere un sacrificio in qualsiasi luogo, dovrà essere condannato a morte ed alla confisca dei beni. La Nov. 37 richiamando le leggi precedenti, nei capi da 5 a 8, per quanto riguarda le diocesi dell'Africa, ribadisce la condanna delle sette eretiche (in primo luogo gli ariani, che tanto avrebbero oppresso i cristiani negli ultimi anni, ma anche i donatisti e tutti gli altri eretici di qualsiasi tipo) e dei giudei. Tutti costoro, in quanto non ortodossi, sono considerati corrotti, affetti da '*furor*', e ad essi tutti è vietato di avere propri luoghi di culto. I giudei non dovranno avere sinagoghe («*neque synagogas eorum stare concedimus*»), e quelle esistenti dovranno essere trasformate, come detto, in chiese cristiane («*sed ad ecclesiarum figuram eas volumus reformari*»). I donatisti e gli ariani e tutti gli altri eretici non dovranno avere nemmeno luoghi nascosti ed isolati ('*speluncas*') in cui svolgere le loro pratiche che potrebbero apparire come un rito ecclesiastico. Sarebbe piuttosto assurdo consentire che uomini empi compiano riti sacri (evidentemente '*sacer*' ed '*impius*' sono usati come due termini dal significato opposto, mutuamente escludentisi). Essi tutti dovranno accontentarsi di essere lasciati in vita, di non essere stati eliminati: «*sufficit eis vivere*».

[3] Fu, com'è noto, collaboratore di Belisario durante la campagna d'Africa, e ottenne in seguito il *magisterium militum Africae* e la prefettura, esercitando tali funzioni dal 536 e poi dal 539 fino alla sua morte, nel 544. Cfr. A. Linder, *The Jews in Roman Imperial Legislation* (Detroit 1988) 387, J. Durliat, *«Magister militum-Στρατηλάτης» dans l'Empire byzantin (VI^e^-VII^e^ siècles)*, in *BZ.* 72 (1979) 306-320.

[4] Secondo il Saumagne, le disposizioni contro gli altri eretici e gli ebrei avrebbero avuto la funzione di distogliere l'attenzione dal rigido trattamento riservato agli ariani; cfr. Ch. Saumagne, *Étude sur la propriété ecclésiastique à Carthage d'après les novelles 36 et 37 de Justinien*, in *BZ.* 22.1 (1913) 77 ss. Solo la parte centrale della costituzione riguarda, tra gli altri, gli ebrei, con riferimento a tre obiettivi principali: che non fosse dato rilievo alcuno nell'ambito del cristianesimo a coloro che fossero ariani, donatisti, ebrei, che gli ebrei non dovessero possedere schiavi cristiani, che fosse proibito il mantenimento delle sinagoghe in Africa. Sul punto, si veda M. Amabile, *Nefaria Secta* II cit. 60 ss.

alla partecipazione ai riti quanto alla frequentazione delle chiese. A quegli stessi è impedito di nominare personale afferente alle categorie ecclesiastiche, così come somministrare il battesimo e trascinare altri nel proprio furore. Le esclusioni: «*nec … aliqua detur communio penitus ad ecclesiasticos ritus, sed omnimodo excludantur a sacris et templis nefandi, et nulla eis licentia cuncedatur penitus ordinare vel episcopos vel clericos aut baptizare quascumpue personas*», ossia, la comunione o partecipazione alle sacre celebrazioni, l'ammissione nei templi (le chiese), l'ordinazione, attiva o passiva, di vescovi e chierici, il battezzare qualcuno, riguardano quegli eretici, che, provenienti dal cristianesimo, si riteneva che se ne fossero allontanati per la diversa interpretazione delle Scritture e degli articoli di fede.

Per costoro che si considerano, verosimilmente, veri cristiani e aspirano a rimanere nella chiesa, con l'intenzione di imporre il loro credo, la Nov. 37 statuisce una vera e propria scomunica, un allontanamento dalla comunità religiosa, in modo che possa essere da tutti riconosciuta la loro empietà ed essi non possano avere credibilità alcuna nel cercare di «*ad suum furore trahere*» altre persone.

Nel capo V sono nominati anche gli ebrei. Anche loro, come gli altri, non avrebbero dovuto prendere parte alle liturgie cristiane, frequentare le chiese, battezzare e ordinare o essere ordinati vescovi e chierici; l'inclusione di questa minoranza religiosa deve sorprendere poiché pare invero improbabile che gli israeliti avessero desiderio di partecipare ai riti cristiani o al battesimo o alla nomina delle autorità religiose[5]. Nel VI secolo, com'è noto, il cristianesimo aveva ormai da tempo operato la sua separazione dalla radice giudaica, ed ebrei e cristiani non potevano facilmente essere confusi[6].

Compare un primo riferimento al *furor*, termine, come s'intende, preso in prestito al lessico della patologia mentale. La patologia consisterebbe, in questo caso, nell'appartenenza religiosa a una ideologia

[5] La Novella 37 non è tuttavia l'unico caso in cui agli ebrei viene attribuito un comportamento o un interesse che a noi sembra inspiegabile. Qualcosa di analogo accade anche in CTh. 15.5.5, contenente il divieto per tutti i cittadini e specialmente per pagani ed ebrei di partecipare a spettacoli teatrali e circensi durante i giorni di domenica, Pasqua, Epifania, Pentecoste. Sul punto si veda, da ultima, M. Amabile, *«C'è un tempo per le preghiere e uno per i divertimenti». Note su CTh. 15.5.5*, in *SDHI.* 87 (2021) 299-308.

[6] Tale processo di differenziazione e separazione aveva richiesto tempo e riunioni conciliari (tra gli altri, il Concilio di Gerusalemme nel 49 d.C., in *Atti* 15.1-30). Sul punto, si veda, per tutti, da ultima, M. Amabile, *Nefaria Secta. Sulla normativa imperiale 'de Iudaeis' (IV-VI secolo)* III (Torino 2022).

che si discosti dall'ortodossia imperiale, o in quanto eretica, o perché giudaica o, semplicemente, in quanto 'altro' dalla religione cristiana[7].

Interessante è l'utilizzo del verbo *trahere*, che dà l'idea di un trascinamento, forse, violento (ma non c'è riferimento a *vis*) o piuttosto ottenuto con l'inganno. Il non ortodosso appare, in questo caso, ma non solo[8], una sorta di nero traghettatore che conduce gli uomini pii sulla riva degli empi, della perdizione[9]. Il *furor*, come altrove è stato detto[10], si tradurrebbe nella consapevole adesione a una *secta*, da intendersi, in questo caso, in senso neutro, non esplicitamente negativizzante, in quanto il termine non è accompagnato da un aggettivo[11].

Il giudizio decisamente negativo su tali *sectae* deve tuttavia intendersi dal tono complessivo del discorso: l'aggettivo sarebbe stato, forse, superfluo, anche considerando che precedenti leggi avrebbero disposto in tal senso e che queste sette sarebbero frequentate da uomini corrotti ed inquinati[12].

---

[7] Sul tema della follia in rapporto all'appartenenza religiosa si veda, per tutti, F. Zuccotti, «*Furor haereticorum*». *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del Tardo Impero Romano* (Milano 1992); D.M. Paschall, *The Vocabulary of Mental Aberration in Roman Comedy and Petronius*, in *Supplement to Language. Journal of the Linguistic Society of America* 15/1 (1939) 8. Cfr. anche C. Lanza, *Ricerche sul 'furiosus' in diritto romano* (Roma 1990) 82 ss.; S. Solazzi, «*Furor vel dementia*», in *Μουσεῖον* 2 (1924) 632; E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, in *RIDA.* 4 (1950) 448; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano* (Milano 1983) 67 e ss.; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'* (Napoli 1984) 41. Cfr. anche C. Appleton, *Le fou et le prodigue en droit romain* (Paris 1893) 136; A. Audibert, *Des deux formes d'aliénation mentale reconnues par le droit romain (furor et dementia)*, in *NRH.* 14 (1890) 850; F. Fasolino, *Stati di alterazione mentale nelle fonti giuridiche romane*, in *Quaderni di Heliopolis* 7 (2021) 13 ss. Cfr., da ultima, M. Amabile, *Captis mentibus (Liv. 8.18). Alle origini della repressione criminale senatoria*, in *Iura and Legal Systems* 2 (2018) 22-32; Ead., *«Quis enim tam mente captus». Lo spettro della follia come riflesso delle divergenze religiose in Nov. Theod. 3*, in *Quaderni di Heliopolis* 7 (2021) 89 ss.

[8] È il caso, in particolare, di Nov. Th. 3, laddove il verbo utilizzato è *transduco*. Cfr. M. Amabile, *Nefaria Secta* II cit. 50.

[9] Cfr. *Nefaria Secta* II cit. 50 ss.

[10] Cfr. «*Quis enim tam mente captus*» cit. 99 ss.

[11] Si v. A. Linder, *The Jews* cit. 130 nt. 13. Sull'uso del termine '*secta*' e sulla sua significazione nelle costituzioni imperiali, cfr. anche G. De Bonfils, *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo. Storia di un divieto* (Bari 1992) 89 nt. 117. Da ultima, si veda M. Amabile, *Nefaria Secta. Sulla normativa imperiale 'de Iudaeis' (IV-VI secolo)* I (Napoli 2018) 48 ss.

[12] Sette di tal fatta, '*huiusmodi sectae*', sono venerate, '*coluntur*', solo da uomini scelleratissimi e corrotti: «*a sceleratissimis nec non inquinatis coluntur hominibus*». Questo

Tali uomini *sceleratissimi* sono in grado di commettere qualunque *scelus*[13]; gli stessi appaiono anche *inquinati*, ossia contagiati da un morbo, un male rinvenibile nella non aderenza all'ortodossia. Quest'ultima sembra essere il riflesso di una patologia della mente in seguito alla quale la persona sia stata resa corrotta, contaminata, contagiata, forse in maniera irrimediabile[14].

Come ho avuto modo di sottolineare[15], lo stato mentale alterato oscilla tra un dato genetico costitutivo originario (che in qualche modo rende ragione di una scelta del tutto irrazionale ed incomprensibile) e la inevitabile conseguenza di aver aderito ad una setta nefanda (sarebbe l'appartenenza alla '*nefaria secta*' a provocare il '*furor*' e l''*amentia*'). In entrambi i casi il soggetto è da condannare e la condanna ser-

---

tipo di aggregazioni sono già state condannate dallo stesso Giustiniano anche con leggi precedenti ('*anterioribis legibus*'). Il richiamo alle leggi precedenti rimanda a numerose norme in materia di eretici, pagani, ebrei, in primo luogo alla Novella Th. 3, che è di circa un secolo precedente, nella quale ai non ortodossi sono riservati numerosi aggettivi e sostantivi volti a metterne in risalto la follia, la demenza, l'empietà, l'incapacità a comprendere le verità più elementari e, per converso, l'ostinazione caparbia nel persistere a sostenere la loro '*perversa doctrina*'. Sul tema rinvio ai miei *Nefaria Secta*, I, II, III cit., e «*Quis enim tam mente captus*» cit.

[13] Possiamo immaginare che *scelus* o *scelera* possano consistere, in questo caso, nel seguire una dottrina eretica o una setta, oppure, più verosimilmente, nella probabilità che qualunque *scelus* possa essere posto in essere da chi sia giudeo o eretico.

[14] Pare evidente che le diverse aggettivazioni e denominazioni dello stato mentale alterato (ci riferiamo alla già citata Nov. Th. 3, ben più ricca da questo punto di vista e implicitamente richiamata dalla Nov. 37 – '*tam mente captus, tam novae feritatis inmanitate damnatus*', '*sensibus excaecatos*', '*durae frontis obstinato piaculo*', '*desperatis morbis*', '*nefandam sectam*', '*perversa doctrina*', '*hominibus execrandis*', '*gentilis inmanitatis*', '*naturalis vesania et licentia pertinaci*', '*ea furoris peccatur audacia*', '*funestae superstitionis errores*', '*pagana dementia*', '*pollutis contaminatisque mentibus*'), attribuito a coloro che non riconoscono l'unica vera religione e persistono nelle loro credenze e nei loro culti, sono utilizzate non come diagnosi medica di una malattia mentale (che, come ho avuto già modo di sottolineare in «*Quis enim tam mente captus*» cit. 100, potrebbe richiedere una terapia piuttosto che una sanzione penale), ma come qualificazioni negative, come giudizio di condanna, valutazione morale, insulti rivolti ad avversari o nemici per negarne quasi l'appartenenza al genere umano ('*inmanitas*'), tesi a squalificare, ad escludere, a marchiare. L'unica verità sembra risiedere nell'ortodossia, così come sancita dai concili e dalle costituzioni imperiali. Su di essa vigila e indaga l'imperatore (Nov. Th. 3 «*praecipuum imperatoriae maiestatis curam esse perspicimus verae religionis indaginem*»; la parola '*indago*' può far pensare al suo sinonimo '*inquisitio*': non si può escludere che in tale atto possa essere contenuto un germe di quella che sarà la santa inquisizione).

[15] In «*Quis enim tam mente caputs*» cit. 89 ss.

virà sia come cura per il '*furor*', sia come punizione della scelleratezza e prevenzione della diffusione di tali comportamenti deviati[16].

Al capo VII è disposto l'impedimento rivolto ai ribattezzati[17] ad esercitare alcun pubblico ufficio. Il loro pentimento, tuttavia, se vorranno tornare alla fede ortodossa con la mente pura, non sarà respinto, poiché nulla è più accettabile da Dio onnipotente del pentimento del peccatore.

Colpisce nel testo il richiamo alla '*mens purissima*'. Il riferimento alla mente non è utilizzato questa volta per alludere ad un male in essa presente, ma alla sua assenza. La *mens* in quanto sede dell'intelletto deve essere verosimilmente immacolata, priva di scorie, di *furor*, dunque, sanissima, depurata da qualsiasi contaminazione[18], e, inoltre, senza inganno, finzioni o riserve, avendo fatto tabula rasa di tutte le precedenti e devianti convinzioni.

La conversione deve essere dunque piena: essa sarà al contempo conseguenza della guarigione dal *furor*, determinerà la non verosimiglianza della commissione di futuri *scelera*, sarà prova della rimozione del contagio[19].

Come accaduto nell'analisi della Nov. Th. 3, anche nella presente novella riscontriamo che l'utilizzo del lessico della patologia mentale si configura, in definitiva, come atto a motivare la durezza dei trattamenti riservati alle devianze religiose[20].

---

[16] Sul tema della pena medicinale si veda, per tutti, F. Fasolino, *Politiche e strumenti della repressione criminale in età imperiale* (Torino 2020).

[17] Talora gli eretici avrebbero verosimilmente tentato di rimanere nella comunità cristiana, cercando di attrarre altri nel loro errore, continuando a partecipare alle attività, ai riti, alle nomine, fino a quando un provvedimento di scomunica – e tale deve intendersi il capo V di questa Nov. 37 – non li avesse espulsi. L'esclusione dei ribattezzati da cariche pubbliche può intendersi come una sorta di pena per il cattivo comportamento precedente ed anche un modo per non ingenerare confusione nei fedeli che vedessero un ex eretico occupare posti di potere. L'esclusione dalle cariche pubbliche sembra riprendere (applicandola agli eretici riconvertiti al cristianesimo e quindi ribattezzati) una analoga e più dettagliata esclusione presente nella Nov. Th. 3 («*hac victura in omne aevum lege sancimus neminem Iudaeum neminem Samaritam neutra lege constantem ad honore et dignitates accedere, nulli administrationem patere civilis obsequii, nec defensores fungi saltem officio*»), peraltro riferita soltanto ad ebrei e samaritani. Sul tema si veda per tutti, da ultima, M.T. Carbone, *«Ultimum supplicium» o esilio. Sulla pena irrogata da Teodosio II in caso di reiterazione del battesimo*, in *SDHI.* 87 (2021) 309-319.

[18] Cfr. M. Amabile, *«Quis enim tam mente captus»* cit. 100.

[19] *Ibidem*.

[20] Cfr. *«Quis enim tam mente captus»* cit. 105.

Eretici, giudei e pagani sono tutti affetti dallo stesso morbo che è al contempo marchio genetico e prova del *furor*, consistente nel rifiuto dell'ortodossia imperiale[21]. Tale stigma pernicioso e contaminante va arginato, contrastato con ogni mezzo, ma può, tuttavia, essere rapidamente rimosso con la conversione[22] che è l'unico atto in grado di eliminare in un sol colpo 'il male' e donare all'ormai ex *furiosus*, *sceleratus*, *inquinatus*, una *sanissima mens.*

[21] *Ibidem*.

[22] L'osservanza dei precetti ortodossi è verosimilmente garanzia di prosperità per la società umana (Nov. Th. 3 pr. … *cuius [verae religionis] si cultum tenere potuerimus, iter prosperitatis humanis aperimus inceptis* …), così come gli atti contrari ad essa vengono considerati quasi come 'capro espiatorio' cui addossare la colpa di eventi dannosi (Nov. Th. 3.8. … *unde enim ver solitam gratiam abiuravit? Unde aestas messe ieunia laboriosam agricolam in spe destituit aristarum? Unde hiems intemperate ferocitas ubertatem terrarum penetrabili frigore sterilitate lesione damnavit?* …).

Aurelio Arnese

ADVOCATI FIDES, *IMPIETAS* E *PRAEVARICATIO* IN PLIN. *EP.* 7.33

1. *L'attività forense di Plinio e i suoi contesti*. – Le *Epistulae* di Plinio[1] sono, lo si sa, una miniera di notizie su fatti e avvenimenti, cultura e società soprattutto dell'età ricompresa tra Domiziano e Traiano. È quindi una testimonianza preziosa per l'epoca traianea, su cui, come pure è noto, le fonti storiche sono piuttosto scarse[2]: della storia dei regni di Nerva e Traiano non si occupò mai Tacito, pur progettandolo nelle *Historiae* (1.1.4); i ritratti biografici di Svetonio si fermano a Domiziano e la loro ideale prosecuzione, rappresentata dalla *Historia Augusta*, comincia da Adriano; sono andati perduti i libri relativi a Traiano di Dione Cassio (anche se restano i compendi dei due monaci bizantini Xifilino e Zonara) e di Ammiano Marcellino, così come non ci sono pervenute le parti concernenti il periodo traianeo delle opere di Arriano e di Appiano[3].

Nato a Como tra il 24 agosto del 61 e del 62 d.C.[4], nella sua lunga attività di avvocato[5] – cominciò a discutere cause a soli diciannove

---

[1] Si farà riferimento, nelle pagine che seguono, alla edizione teubneriana delle Lettere, a cura di M. Schuster (ristampa del 1992 della terza edizione curata da R. Hanslik nel 1958). Circa la datazione dell'epistolario pliniano, su cui «non esiste omogeneità di vedute», cfr. F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione* (Pisa 2012) 39 nt. 83.

[2] Anche per tale ragione è stata particolarmente significativa l'iniziativa di F. Costabile e R. Laurendi di organizzare il Convegno Internazionale tenutosi a Reggio Calabria dal 3 al 5 novembre 2017 (*La giustizia di Traiano: dalla storia al mito*), i cui atti, di respiro interdisciplinare, sono stati di recente pubblicati in *MEP.* 24 (2019).

[3] Lo ricorda L. Lenaz, *Introduzione* a *Plinio il Giovane. Lettere ai familiari* (Milano 2011) 9.

[4] Alla 'famiglia dei Plini' e alla loro città natìa ha dedicato raffinati studi G. Luraschi, *Storia di Como antica. Saggi di archeologia, diritto e storia*[2] I (Como 1999) 1 ss.

[5] Sulla cui formazione, quale allievo di Quintiliano, che com'è noto esalta Cicerone in *inst. or.* 10.1.112, raffigurandolo come l'incarnazione dell'eloquenza stessa, cfr. di recente F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus* cit. 21 ss., Id., *Non pro se sed pro causa defendere. Spunti di 'deontologia forense' nell'epistolario pliniano*, in *TSDP.* 12 (2019) 8 ss., e I.G. Mastrorosa, *La pratica dell'oratoria giudiziaria nell'alto Impero: Quintiliano e Plinio il Giovane*, in *Quintilien ancien et moderne.* Études réunies par P. Galand, F. Hallyn, C. Lévy, W. Verbaal (Turnhout 2010) 125 ss.

anni[6] – Plinio si impegnò in numerosi processi, alcuni dei quali assai celebri e dai rilevanti riflessi politici, quali erano quelli *de repetundis*, ormai di competenza stabile del senato, per le malversazioni dei governatori assegnati all'amministrazione delle province[7]. Rilevanti, oltre che per le parti coinvolte anche per l'importanza in sé della materia, quella successoria, furono inoltre i molti giudizi nei quali fu protagonista dinanzi al tribunale dei centumviri[8]. Agì anche in proprio nel

[6] Come ci informa in *ep*. 5.8.8. *Unodevicensimo aetatis dicere in foro coepi.*

[7] Nell'epistolario se ne ricordano cinque (sei, se si considera anche quello in cui Plinio rifiutò l'incarico che avrebbero voluto affidargli e gli abitanti della Betica e l'imputato, di cui non si conosce il nome: *ep*. 1.7.2-4). Nei primi tre ebbe il ruolo di accusatore: insieme ad *Herennius Senecio* contro *Baebius Massa* (93 d.C.: *ep*. 3.4.4-6; 6.29.8; 7.33.4-8); con *Cornelius Tacitus* nei confronti di *Marius Priscus* (98-100 d.C.: *ep*. 2.11; 6.29.9; 10.3a.2-3); unitamente a *Lucceius Albinus* verso *Caecilius Classicus* (100-101 d.C.: *ep*. 3.4; 3.9; 6.29.8). Nei successivi, assunse la veste di difensore: di *C. Iulius Bassus*, insieme a *Lucceius Albinus*, *Iunius Homullus*, *Catius Fronto* (103 d.C.: *ep*. 4.9; 4.20.1; 6.29.10; 10.56.4; 10.57.2); di *Varenus Rufus*, su incarico del senato, e ancora con *Iunius Homullus* e *Catius Fronto* (106-107 d.C.: *ep*. 5.20; 6.5; 6.13; 6.29.11; 7.6). Cfr. F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus* cit. 36 ss., il quale non manca di soffermarsi sui profili procedurali relativi ai processi *de repetundis* (36-39) e su quelli concernenti la datazione sia dei procedimenti ai quali Plinio prese parte e sia della stessa raccolta di lettere (39-42, ntt. 83 e 84). Con particolare riferimento al processo a carico di Cecilio Classico v., da ultimo, ancora F. Procchi, *Strategia e tecnica retorica nella cognitio senatus: a proposito di πρόληψις in Plin., Ep. 3.9*, in *AUPA*. 64 (2021) 51 ss. Sul problema riguardante la materia dei casi più gravi di *repetundae* (*cum saevitia*), implicanti perciò un'accusa capitale, della competenza del senato in seduta plenaria o in commissione ristretta secondo la procedura che doveva aver sostituito nella pratica quella risalente al 4 d.C. con il *Sc. Calvisianum*, v. sempre F. Procchi, *Strategia e tecnica retorica nella cognitio senatus* cit. 52 nt. 7, ma soprattutto Id., *Quale pena per le repetundae nel 59 a.C? Spunti per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio approntato dalla Lex Iulia*, in *BIDR*. 115 (2021) 181 ss.; v. pure, da ultimo, M. Morelli, *La successione delle leggi nel tempo e la disciplina «de repetundis»*, in *Index* 50 (2022) 450 s., 463.

[8] *Ep.* 2.14. Fra questi, ricorda (*ep*. 1.5) sia quello per *Arrionilla* – sposa di Timone (*Timonis uxori*, probabilmente uno dei filosofi amici di Aruleno) e il cui nome induce a pensare (v. L. Lenaz, *Introduzione* cit. 47 nt. 5) ad una parentela con Arria Minore, moglie di Trasea Peto, e Arria Maggiore, suicidatasi nel 42 insieme al marito Cecina Peto piantandosi un pugnale nel petto dopo il fallimento della rivolta militare contro l'imperatore Claudio e pronunciando le parole, diventate famose, *Paete, non dolet*: sull'episodio, assai celebre, cfr. F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà* (Bologna 2002) 154 s., e E. Cantarella, *Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell'antica Roma* (Milano 2009) 47 ss. – e sia quello per *Attia Viriola* (*ep*. 6.33), figlia oppure sorella o nipote di Suburano, console nel 104 (v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* [Oxford 1966] 399, nonché L. Lenaz, *Introduzione* cit. 540 nt. 10, e F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus* cit. 33 nt. 60). Ulteriori e accurate informazioni riguardanti

formulare l'accusa contro Publicio Certo dopo un anno dalla morte di Domiziano (*ep.* 9.13). Difese Cornelia Ispulla contro Gaio Cecilio (*ep.* 4.17), Triario (*ep*. 6.23), gli abitanti di Como (*ep.* 2.5.1) e di Fermo (*ep*. 6.18: non conosciamo l'oggetto) e patrocinò anche presso il tribunale imperiale, assumendo un incarico contro una madre che aveva citato i liberti del figlio, quali propri coeredi, ritenendoli responsabili di falso e veneficio (*ep*. 7.6.8-13).

2. «*Advocati fides*» *e* «*vir bonus*». – La corrispondenza pliniana rappresenta un documento di straordinaria importanza anche per conoscere la realtà dei tribunali e dell'attività forense nell'età di Traiano e in quella antecedente che comincia da Domiziano[9].

Nell'affresco che ne viene tracciato, un aspetto di particolare interesse risiede nella raffigurazione dell'*advocati fides*, che nella visuale di Plinio deve necessariamente sostenere l'operato di chiunque eserciti l'avvocatura[10]. Ed è, la sua, una rappresentazione non teorica, ma assai

queste figure femminili sono reperibili in J.A. Shelton, *The Women of Pliny's Letters* (New York 2013) spec. 71, 157 (Arrionilla), 16 ss., 87 ss. (Arria Maggiore), 43 s., 77 ss. (Arria Minore), 231 ss., 292 ss. (Attia Viriola). V. pure A. Rousselle, *La politica dei corpi tra procreazione e continenza a Roma*, in P. Schmitt Pantell (a cura di), *Storia delle donne in Occidente. L'antichità* (Roma-Bari 1990) 345 s. In *ep.* 4.22 Plinio racconta di aver parlato al cospetto delle quattro sezioni riunite del tribunale centumvirale. In *ep.* 5.9.1 menziona i *decemviri stilitibus iudicandis*, sulla cui competenza, dopo la riforma augustea, e di quella del *praetor* (*hastarium* o *ad hastam*) citato in *ep*. 5.9.5, all'interno della corte centumvirale, cfr. L. Gagliardi, *Decemviri e centumviri. Origini e competenze* (Milano 2002) 51 ss., il quale ha esaminato anche i passi pliniani. V. anche F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus* cit. 33 ss., con specifico riferimento alle cause trattate da Plinio dinanzi ai centumviri.

[9] Lo ha sottolineato F. Arcaria, *«Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam». Princeps, giudici e iustitia in Plinio il Giovane* (Napoli 2019) 1, trattandosi di informazioni dirette e provenienti da un autore, Plinio, di «indiscussa competenza giuridica», affinatasi anche grazie alle cariche ricoperte. Un'indagine minuziosa, quella dello studioso siciliano, volta a ricostruire la fisionomia dei processi (civile, penale, amministrativo, disciplinare, militare), il rapporto tra giudici e *princeps*, e la concezione stessa di *iustitia*, attraverso la testimonianza pliniana. Su giurisdizione e processo in età traianea cfr., sempre di recente, ancora F. Arcaria, *Giurisdizione e processo in età traianea*, in *MEP.* 24 (2019) 223 ss., a cui si rinvia per l'ulteriore e ampia bibliografia, nonché (con specifico riferimento al processo fiscale) S. Puliatti, *«Tribunal excogitatum principatui est per ceteris»: Traiano, il processo fiscale e l'immagine dell'optimus princeps'*, in *MEP.* 24 (2019) 309 ss., e sull'idea di giustizia v. A. Lovato, *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano*, in *MEP.* 24 (2019) 209 ss.

[10] N. Barbuti, *La nozione di fides in Tacito e Plinio il Giovane*, in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane* III (Bari 1994) 285.

concreta, aderente alla pratica, e che ben si confà al genere letterario epistolare, descrittivo di momenti di vita vissuta.

Le sue pagine risultano, così, assai efficaci e dirette, e costituiscono letture fondamentali per chi voglia svolgere adeguatamente l'attività forense, per ricavarne esempi tangibili di modelli di comportamento, regole argomentative e applicazione di tecniche e strategie difensive[11].

Nell'*advocati fides*, come si vedrà, risiede l'essenza stessa dell'essere *vir bonus* per un avvocato[12], alludendo alla qualità essenziale – e che

[11] Perciò l'assenza di una trattazione organica dei compiti del difensore in giudizio – cfr. G. Picone, *L'eloquenza di Plinio. Teoria e prassi* (Palermo 1978) 23 – lungi dal rappresentare un limite è invece un punto di forza dell'opera pliniana.

[12] La figura è designata nelle fonti con una terminologia molto varia, come ultimamente hanno ricordato F. Arcaria, *«Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni non numquam veri simile etiam si minus sit verum, defendere». Il 'dovere di verità' tra la deontologia forense italiana e l'esperienza giuridica romana* (Napoli 2020) 69, e L. Peppe, *Nota in materia di deontologia professionale e onorari nella pratica giuridica romana: giuristi, oratori, avvocati*, in *ZSS.* 138 (2021) 180 s.: *causidicus*, *iuris peritus*, *orator*, *patronus*, *pragmaticus*, *scholasticus*, *togatus* e, ovviamente, *advocatus*: parola che «nel Principato prevarrà a ricomprendere tutte le forme di difesa processuale» e «dietro» la quale «è dato cogliere una terminologia funzionale e sociale variata, dall'*advocatus*, al *causidicus* al *rabula*, di qualità ben diverse» (L. Peppe, *Nota in materia di deontologia professionale* cit. 184 nt. 9; sulle trasformazioni della professione in epoca tardoantica, p. 205 ss.). Sui profili concernenti la formazione forense dell'avvocato nel mondo romano cfr. S.F. Bonner, *L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il Censore a Plinio il Giovane*, trad. it. E. Coccia (Roma 1986) 363 ss., e, con particolare attenzione alla relazione tra retorica e diritto, M.L. Biccari, *Dalla pretesa giudiziale alla narratio retorica (e viceversa). Spunti di riflessione sulla formazione dell'avvocato romano e la sua azione* (Torino 2017) 23 ss.: un'analisi da cui emerge il «difficile equilibrio tra rigore deontologico e volontà di affermazione individuale, abilità linguistica meramente formale e concreti elementi di contenuto con valenza probatoria», come ha osservato C. Corbo, *Riflessioni sulla formazione dell'avvocato romano*, in *KOINΩNIA* 42 (2018) 603. Di recente, muovendo proprio dall'attività di Plinio, ha formulato interessanti osservazioni sull'avvocatura nell'antica Roma, anche in ordine alle fonti e agli strumenti fondamentali per la preparazione oratoria degli avvocati, F. Procchi, *«Dispositio in re praesente constituta»: «ordine nestorico» e strategia argomentativa nelle arringhe di accusa alla luce di Plin., ep. 3.9.19-21*, in *RDR.* 20 (2020) 1 ss.; v. pure Id., *L'argomentazione ed il metodo nella difesa oggi: prolegomeni ad una nuova retorica giudiziaria*, in M. Frunzio (a cura di), *Il fascino della comunicazione tra antico e presente. Atti della tavola rotonda di Urbino 7 e 8 aprile 2022* (Pesaro 2022) 25 ss., e Id., *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur …'. Mario Vittorino e la spiegazione di Cic. inv. 1.30: tra tecnica espositiva e praevaricatio oratoria*, in *Jus-online* 4 (2022) 64 ss. Con argomentazioni convincenti L. Peppe, *Nota in materia di deontologia professionale* cit. 181 ss., ha dimostrato come «nella pratica» fosse «frequente» non solo «l'incontro» ma anche «la sovrapposizione» tra le figure del giureconsulto e dell'oratore impegnato nell'agone forense, come attestano gli esempi di Quinto Mucio, Servio, Aristone, Paolo, giuristi che

accorpa in sé tutte le altre: interiori, intellettuali, culturali e morali – che l'idea stessa di *vir bonus* esprime, secondo una tradizione risalente e consolidata, attestata da Cicerone e Quintiliano[13].

Vir bonus è il modello positivo al quale non idealmente ma in concreto l'*advocatus* deve tendere, mentre deve rifuggire da quello di *vir*

---

risultano essere stati anche «avvocati in giudizio» e, viceversa, quello notissimo di Cicerone. Sul tema, e con particolare riferimento alla «decisa affermazione» ciceroniana «della necessità della conoscenza del diritto per coloro che si dedicavano alla carriera oratoria», v. A. Lovato, *L'ordine sistematico nella tradizione civilistica europea. Osservazioni minime*, in *Specula Iuris* 1/2 (2021) 128 ss. Sull'attività forense di Aristone si è soffermata ultimamente P. Starace, *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici. Ricerche su un giurista di età traianea* (Torino 2022) 46 ss., intravedendo talora riflessi in significativi tratti delle sue opere. Interessanti aspetti concernenti la produzione letteraria aristoniana sono affrontati anche da F. Tamburi, *Note e annotazioni nel laboratorio dei 'generi letterari'. Il caso di Tizio Aristone*, in F. Fasolino (a cura di), *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma* III (Torino 2022) 1905 ss., e Ead., *Nel laboratorio dei generi letterari del primo Principato. Un'ipotesi su Tizio Aristone*, in *AG. online* 1 (2023) 128 ss.

[13] *Orator in primis vir bonus*, afferma Quintiliano nell'*Institutio oratoria* (2.16.11), nel manifestare la finalità della sua opera, la formazione del perfetto oratore, ma al contempo nell'esprimere la dote che deve possedere chi voglia essere esemplare nell'esercizio dell'*ars oratoria*. Il modello a cui Quintiliano si ispira è, come dichiara espressamente (*inst. or*. 12.1.1), quello tracciato da Catone: *Sit ergo nobis orator quem constituimus is qui a M. Catone finitur ut vir bonus dicendi peritus, verum, id quod et ille posuit, prius et ipsa natura potius ac maius est, utique vir bonus.* Cfr., al riguardo, A. Bellodi Ansaloni, *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense* (Bologna 2016) 458. Il concetto di *vir bonus*, che connota l'individuo all'interno del tessuto sociale, giuridico ed economico, è stato approfonditamente analizzato nella letteratura romanistica. Cfr., di recente, R. Cardilli, *'Vir bonus' e 'bona fides'*, in A. Lovato (a cura di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio, Trani, 28-29 ottobre 2011, Atti* (Bari 2011) 179 ss.; C. Cascione, *Vir malus*, in A. Lovato (a cura di), *Vir bonus* cit. 91 ss.; G. Falcone, *L'attribuzione della qualifica 'vir bonus' nella prassi giudiziaria d'età repubblicana. Con un'Appendice su 'optimus', 'probus', 'fortis'*, in A. Lovato (a cura di), *Vir bonus* cit. 39 ss.; R. Fiori, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone* (Napoli 2011) 1 ss.; Id., *Il vir bonus tra filosofia greca e tradizioni romane nel de officiis di Cicerone*, in A. Lovato (a cura di), *Vir bonus* cit. 19 ss.; Id., *La gerarchia come criterio di verità*: *'boni' e 'mali' nel processo romano arcaico*, in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche* (Napoli 2013) 181 ss.; M. Pani, *'Aequum bonum', 'vir bonus', 'bona fides': sul criterio della bontà di natura nel precetto romano*, in A. Lovato (a cura di), *Vir bonus* cit. 115 ss., e G. Santucci, *Il giudizio del vir bonus nel diritto di usufrutto*, in A. Lovato (a cura di), *Vir bonus* cit. 139 ss. Con particolare riferimento alla figura dell'avvocato cfr., anche per i richiami ciceroniani e quintilianei, ancora A. Bellodi Ansaloni, *L'arte dell'avvocato* cit. 157 e, ultimamente, F. Procchi, *L'argomentazione ed il metodo nella difesa oggi* cit. 38 ss.

malus, che ne costituisce l'antitesi e che Plinio evoca nel biasimare Regolo con le parole di Erennio Senecione[14].

Ricostruendo l'idea pliniana dell'*advocati fides*, si potrà nel contempo scorgere meglio l'immagine stessa del *vir bonus*, di cui la *fides* è una componente fondamentale, e si riuscirà così a cogliere con più chiarezza il paradigma a cui deve ispirarsi l'avvocato che voglia essere considerato esemplare.

3. *Indipendenza del difensore e solidarietà professionale*. – Un nucleo significativo dei contenuti dell'*advocati fides* è racchiuso in una lettera (7.33) indirizzata all'amico Tacito, più anziano di lui[15], e composta successivamente al completamento (o almeno all'inizio) delle

[14] Nelle quali viene rovesciata la celebre definizione, *vir bonus dicendi peritus*, coniata da Catone e ricordata da Quintiliano nel passo dell'*Institutio oratoria* (12.1.1) poc'anzi citato: *Itaque Herennius Senecio mirifice Catonis illud de oratore in hunc e contrario vertit: 'orator est vir malus dicendi imperitus'. Non mehercule Cato ipse tam bene verum oratorem quam hic Regulum expressit* (Plin. *ep.* 4.7.5). Sul passo v., ultimamente, F. Procchi, *Non pro se sed pro causa defendere* cit. 8 nt. 21. Leggendo per intero la lettera a Lepido, «se ne ricava l'opinione che Plinio aveva di Regolo, un delatore di provenienza ispanica, un personaggio spregevole, il vero opposto di un *vir bonus*», come ha rilevato C. Cascione, *Vir malus* cit. 108. Aquilio Regolo – sulla cui figura v. bibl. ricordata da F. Giumetti, *Per advocatum defenditur. Profili ricostruttivi dello status dell'avvocatura in Roma antica* (Napoli 2017) 132 nt. 27, e F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus* cit. 58 nt. 17, 107 nt. 149 – acerrimo rivale di Plinio, rappresenta dunque per lui il paradigma di tutto ciò che per un oratore è negativo: 'Debole di petto, voce poco chiara, pronuncia impacciata, scarsissima inventiva, nessuna memoria, nulla insomma al di fuori di una rabbiosa volontà, impudenza e smania', e malgrado tutto, afferma con amara meraviglia Plinio, Regolo 'è riuscito ad accreditarsi presso molti come oratore' (*imbecillum latus, os confusum, haesitans lingua, tardissima inventio, memoria nulla, nihil denique praeter ingenium insanum; et tamen eo impudentia ipsosque illo furore pervenit, ut orator habeatur*: *ep*. 4.7.4). Insomma, Regolo «n'est pourvu d'acune qualité et n'a que des défauts» anche dal punto di vista morale («il est l'incarnation même du vice»), come ha concluso N. Méthy, *Les lettres de Pline le Jeune. Une représentation de l'homme* (Paris 2007) 142 ss. (part. 145) nel ricostruire il ritratto che ne fa Plinio.

[15] Sostennero insieme, nel 98-100 d.C., l'accusa contro Mario Prisco (personaggio sul quale v. F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus* cit. 41 nt. 89) conseguendo un grande successo, ottenendo infatti il risultato della sua condanna alla relegazione (*ep.* 6.29.9): v. R. Syme, *Tacito* II, trad. it. C. Marocchi Sant'Andrea (Brescia 1971, rist. 2012) 714. L'amicizia, autentica, fra Tacito e Plinio, e la sua ammirazione per l'amico, affiorano in maniera particolarmente nitida e intensa in *ep.* 7.20: un legame, il loro, basato sulla *concordia animi,* sulla *simplicitas* e sulla *fides* (7.20.2). Sul rapporto fra i due, e le rispettive famiglie, restano un punto di riferimento le pagine di R. Syme, *Tacito* I, trad. it. C. Marocchi Sant'Andrea (Brescia 1967, rist. 2011) 88 ss.

Historiae, come si arguisce dall'ammirato giudizio per l'opera tacitiana con il quale l'epistola si apre: 'sarà immortale' (*historias tuas immortales futuras*), scrive Plinio. E ne è sicuro (*nec me fallit augurium*). Perciò, gli manifesta l'ardente desiderio (lo confessa 'ingenuamente': *ingenue fatebor*) di essere in essa ricordato (*inseri cupio*)[16]. Una richiesta, la sua, motivata non solo dal compiacimento di ricevere un ritratto da uno scrittore di livello altissimo[17], ma anche dall'importanza degli argomenti esposti nella lettera e dagli elementi di rischio (*periculum*) che presentò la vicenda narrata, oggetto peraltro di resoconti pubblici e ufficiali, su cui egli richiama espressamente l'attenzione dell'amico[18].

L'epistola, peraltro, costituisce il documento in cui Plinio usa esplicitamente l'espressione *advocati fides*, che di per sé rappresenta una rarità[19].

---

[16] *Ep*. 7.33.1. *Auguror, nec me fallit augurium, historias tuas immortales futuras; quo magis illis (ingenue fatebor) inseri cupio*.

[17] Tale lo considera, non mancando così di cogliere l'occasione di lodarlo: *Nam, si esse nobis curae solet, ut facies nostra ab optimo quoque artificie exprimatur, nonne debemus optare, ut operibus nostris similis tui scriptor praedicatorque contingat?* (*ep.* 7.33.2).

[18] Benché ciò non potrà sfuggire alla sua *diligentia*, come (richiamando questa che, come si vedrà, è una qualità fondamentale per un avvocato) tiene a puntualizzare, formulandogli un'altra lode: *demonstro ergo, quamquam diligentiam tuam fugere non possit, cum sit in publicis actis, demonstro tamen, quo magis credas iucundum mihi futurum, si factum meum, cuius gratia periculo crevit, tuo ingenio, tuo testimonio ornaveris* (*ep*. 7.33.3).

[19] In un'altra epistola (5.13.2) adopera invece una immagine simile (*non fidem sibi in advocatione*), riferendosi ad un avvocato, un tale Tuscillo Nominato, mostratosi irrispettoso della *fides*. Quintiliano, il maestro di Plinio, nell'*Institutio oratoria* (12.1.24) s'interroga: *an ei qui ad defendendas causas advocatur non est opus fide quam neque cupiditas corrumpat nec gratia avertat nec metus frangat?* In altri luoghi, poi, riferisce il vocabolo *fides* a figure illustri, raffigurandole come emblemi di tale qualità: Agnone (*inst. or.* 2.17.15), Lisia (*inst. or.* 9.4.17), Clitarco (*inst. or*. 10.1.74), Cicerone (*inst. or.* 11.1.73). Il termine *fides* è rivolto a chi svolge il ruolo di accusatore in *inst. or.* 7.1.11 e 7.4.34, mentre in *inst. or.* 4.1.54, 6.2.18 e 9.4.143 il lemma riguarda l'*orator* e in *inst. or.* 11.1.65 il *patronus*. Anche Cicerone, dal canto suo, parla di *fides* del *patronus* (*Cael*. 13.32; *S. Rosc.* 11.30) o del *defensor* (*Caec.* 2.5) o nella *defensio* (*Cluent.* 4.10; 42.118; *Sull*. 7.21) o nel *defendere* (riferendosi a Crasso in *Balb.* 7.17 e a se stesso in *Cael*. 13.32; *Deiot*. 1.1; *div. in Caec.* 16.3; *Lig.* 2.6; *Phil.* 11.5.11; *Q. Rosc.* 5.14; *S. Rosc.* 30.83; *Scaur*. 12.27; *Verr*. 2.2.1; 2.5.188 e 189; così pure Quintiliano, rivolgendosi a sé, in *inst. or*. 4.2.86). È inoltre interessante l'impiego ciceroniano di *fides* in unione a *diligentia*, in maniera tale da formare un'endiadi che rimarca l'idea della scrupolosità nell'esercizio della difesa: ad esempio in *Balb.* 7.17; *Caec.* 2.5; *Cluent*. 4.10; 42.118; *div. in Caec.* 16.3; *Q. Rosc.* 5.14. Sulla nozione di *fides* del difensore in rapporto a quella non solo di *diligentia* ma anche di *constantia*, v. F. Procchi, *Strategia e tecnica retorica nella cognitio senatus* cit. 56 nt. 18 (ivi ampia bibl.), il quale ha rilevato come l'utilizzazione di *fides* accanto a *diligentia* miri ad «evidenziare

Il senato, racconta Plinio nella lettera, gli aveva affidato, congiuntamente a Erennio Senecione, la difesa della provincia Betica contro Bebio Massa. Dopo averlo condannato[20], l'assemblea senatoria aveva deliberato che i beni fossero sottoposti ad una misura cautelativa di sequestro avente natura pubblicistica (*ut bona eius publice custodirentur*)[21]:

Dederat me senatus cum Herennio Senecione advocatum provinciae Baeticae contra Baebium Massam damnatoque Massa censuerat, ut bona eius publice custodirentur[22].

Senecione, avendo subodorato che i consoli avrebbero ricevuto reclami per il dissequestro, si era recato da Plinio per esortarlo ad andare da loro, sì da convincerli a fare in modo di evitare manovre sospette e dirette a dissipare i beni:

---

che la leale spendita della propria credibilità passa, inevitabilmente, attraverso la serietà della dedizione difensiva» (è quanto affiora da *ep.* 2.5.3). «Altrove l'espressione ricorre, invece, insieme a *constantia*» (*ep*. 2.9.4) «o in opposizione ad essa» (*ep*. 5.13.2), «cui si somma in alcuni casi anche l'*industria*» (*ep*. 3.9.23). Nell'*advocati fides* richiamata in *ep.* 7.33.7 risulta palese «che essa rileva non solo nel rapporto tra parte assistita e patrono, ma costituisce in qualche modo il presupposto stesso del legittimo e corretto esercizio da parte di quest'ultimo del diritto di difesa».

[20] Ritenendolo colpevole di *repetundae cum saevitia*.

[21] Con persuasivi argomenti F. Procchi, *Non pro se sed pro causa defendere* cit. 33 ss., ha reputato ragionevole sostenere che la deliberazione del senato risalisse a un momento compreso fra la condanna e la *aestimatio* del maltolto, sicché 'la *publica custodia*' dei beni del condannato (che dal tenore della lettera di Plinio risulta essere assunta in quel periodo direttamente dai consoli, o quantomeno tramite custodi da essi nominati per svolgere il compito sotto la loro supervisione) appare finalizzata ad evitare manovre volte a liberarsi del patrimonio, del quale il reo rimaneva titolare, anche se *relegatus* (situazione in cui probabilmente si trovava Massa), e quindi per scongiurare atti idonei a pregiudicare il ristoro delle vittime. Su tali questioni, e le molte e varie connesse al processo a carico di Bebio Massa, v. F. Procchi, *Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa*, in *BIDR.* 111 (2017) 149 ss., e *Non pro se sed pro causa defendere* cit. 33 ss. (ma anche Id., *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus* cit. 149 ss.), il quale ha avuto cura di evidenziare sia che A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 445, aveva «notato la stretta consonanza con la misura di preventiva garanzia prevista dalla l. 57 delle *Tabulae Bembinae* (*… bona eius facito puplice possideantur conq*[*uerantur ueneant …*]) per il caso in cui [*… p*]*raedes datei non erunt*», traendo «da ciò la conferma della condanna di Massa all'allontanamento dall'Italia», e sia che sembra «lecito supporre che analoghe disposizioni fossero presenti nella *lex Iulia* del 59 a.C. che rimase, come noto, il testo legislativo di riferimento in materia di *repetundae* anche per tutta l'età imperiale» (F. Procchi, *Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa* cit. 173 s.).

[22] *Ep*. 7.33.4.

Senecio, cum explorasset consules postulationibus vacaturos, convenit me et 'qua concordia' inquit 'iniunctam nobis accusationem executi sumus, hac adeamus consules petamusque, ne bona dissipari sinant, quorum esse in custodia debent!'[23].

La risposta di Plinio all'invito denota molta titubanza da parte sua, non certo immotivata, ma fondata su presupposti di natura giuridica in campo professionale, e cioè se l'incarico non dovesse ritenersi esaurito una volta conclusosi il processo:

Respondi: 'cum simus advocati a senatu dati, dispice, num peractas putes partes nostras senatus cognitione finita!'[24].

Plinio sottolinea un dato formale, che però per lui pare assumere una valenza sostanziale, e cioè che il patrocino era stato affidato dal senato. Da ciò scaturiscono, implicitamente, due questioni. La prima: una volta ottenuta la condanna, l'esecuzione era diventata un affare del senato, avendo gli avvocati raggiuto il risultato per il quale erano stati ingaggiati. La seconda: anche la provincia Betica, cioè la parte vittoriosa, era indubbiamente interessata ad evitare che la sentenza rimanesse senza conseguenze, sicché proprio tale interesse poneva il problema di un incarico specificamente rilasciato al riguardo.

Ebbene, proprio sulla posizione dei Betici è incentrata la replica di Senecione, il quale, infatti, obietta che mentre Plinio può considerarsi libero di ritenere concluso il mandato, non avendo alcun legame con la Betica[25], lui invece sente di essere ancora coinvolto per essere nato lì e per avervi svolto la carica di questore:

Et ille: 'tu, quem voles, tibi terminum statues, cui nulla cum provincia necessitudo nisi ex beneficio tuo, et hoc recenti; ipse et natus ibi et quaestor in ea fui'[26].

Plinio dal canto suo, nel rispondere di essersi fatto convincere dalla risolutezza di Senecione, non manca di paventare i rischi ai quali sarebbero andati incontro, dichiarandosi però pronto a condividerli:

---

[23] *Ep*. 7.33.4.

[24] *Ep*. 7.33.5.

[25] Interessante è l'impiego del vocabolo *necessitudo*, perché il significato di un «legame», «relazione», ascrivibile a *necessitudo*, «riposa sulla *fides* come l'amicizia»: cfr. J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République* (Paris 1972) 71 ss.

[26] *Ep*. 7.33.5.

Tum ego: 'si fixum tibi istud ac deliberatum, sequar te, ut, si qua ex hoc invidia, non tantum tua'[27].

Ora, per un verso, la posizione di Senecione palesa un «forte coinvolgimento personale nelle vicende dei Betici», per le ragioni da lui stesso dichiarate, tanto da indurlo ad interpretare il suo ruolo di avvocato, in questa situazione, «in modo più sostanziale che formale, rendendolo propenso a dar battaglia fino a che i provinciali non avessero effettivamente ottenuto l'integrale restituzione del maltolto»; per altro verso, l'atteggiamento di Plinio denota «una solidarietà professionale»[28], tanto coraggiosa e intensa, da spingerlo a condividere i possibili rischi che probabilmente sarebbero derivati dalla prosecuzione del patrocinio.

4. *«Impietas» e «praevaricatio»*. – I timori di Plinio, infatti, trovano poi riscontro nell'accusa mossa da Bebio Massa nei confronti di Senecione, la cui insistenza lo fa sembrare più una parte accanita che un avvocato indipendente, libero cioè da interessi personali[29]: in definitiva un avvocato irrispettoso del dovere di svolgere lealmente la sua funzione, come impone l'*advocati fides* che Plinio non manca di menzionare, e in una «nozione tecnica»[30], richiamandola quale argomento su cui si basa la linea di Massa, che si spinge sino a tacciare di *impietas* Senecione:

… Massa questus Senecionem non advocati fidem, sed inimici amaritudinem implesse impietatis reum postulat[31].

L'accusa inorridisce tutti[32].

Ora, viene da chiedersi se l'accento su questa sensazione di orrore, suscitata dall'accusa di Massa, sia un mero dettaglio narrativo o non rappresenti qualcosa di più. Si può pensare sulle prime che tutti s'inorridiscano per la gravità dell'affermazione. L'*impietas*, infatti, lo si sa, allude *lato sensu* a un crimine inespiabile, una *summi iuris divini*

---

[27] *Ep*. 7.33.5.

[28] Così F. Procchi, *Non pro se sed pro causa defendere* cit. 37 ss.

[29] Sull' indipendenza dell'avvocato cfr. A. Bellodi Ansaloni, *L'arte dell'avvocato* cit. 195 ss., e F. Procchi, *Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa* cit. 27 ss.

[30] Ancora F. Procchi, *Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa* cit. 178.

[31] *Ep*. 7.33.7.

[32] *Ep*. 7.33.8. *Horror omnium …*

vel humani lesio, e descrive (*ab impius*) l'indole, la cifra morale e la personalità di qualcuno, la sua *crudelitas*, la sua perfidia[33].

Ma la reazione suscitata in tutti dall'asserzione di Massa, potrebbe forse ricollegarsi al fatto che la sua dichiarazione appariva come esagerata e impropria[34]. Ed essendo rivolta solo contro Senecione, Plinio dal canto suo si sente implicitamente accusato di *praevaricatio* e lo dichiara apertamente[35].

---

[33] Cfr. *ThlL.*, s.v. «*impietas*» 610 I, 611 B, 614 II. Se il comportamento venga tenuto nei confronti del *princeps*, si configura il *crimen maiestatis*: cfr. R. Bauman, *Impietas in principem. A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.* (München 1974), e le recensioni di B.M. Levick, in *Gnomon* 49 (1977) 50 ss., e C. Venturini, in *Athenaeum* 51 (1977) 214 ss. Per Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Lepizig 1899) 539 s., può scorgersi una qualche corrispondenza tra *impietas* e ἀσέβεια, termine che indicava il *crimen maiestatis* presso i Greci nel descrivere forme di ostilità contro il monarca e la protezione divina cui era sottoposto. In generale, nelle fonti non sembra potersi cogliere una precisa distinzione dell'*impietas* rispetto alla *maiestas*. Pur non alludendo ad un particolare tipo di colpa non ricompresa o da includere nella *maiestas*, *impietas* si presenta anche in un'accezione più ampia volta a rimarcare e qualificare negativamente una grande 'scelleratezza', come poteva essere persino quella di manifestare in libertà un proprio *favor* durante i giochi o gli spettacoli, e che un tempo poteva rappresentare un caso di *impietas*, ma non sotto Traiano, come scrive Plinio nel suo Panegirico, per sottolineare, lodando l'imperatore, quanto felice fosse l'epoca traianea anche per questo, e cioè perché nessuno correva il rischio di essere tacciato di *impietas* in situazioni del genere: *iam quam libera spectantium studia, quam securus favor! Nemini impietas, ut solebat, quod odisset gladiatorem* (*Pan*. 33.3): così, di recente, C. d'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas* (Lecce 2011) 195 ss., 271 ss. Ultimamente Y. González Roldán, *Crimen maiestatis in età neroniana. Il caso di Trasea Peto*, in *BSL.* 52/1 (2022) 43 ss., si è soffermato sui profili applicativi del *crimen maiestatis* attraverso i dati che affiorano dal processo di epoca neroniana contro Trasea Peto, menzionato da Tacito *ann*. 14.48-50. Per quanto concerne il linguaggio pliniano, il vocabolo *impietas* s'incontra anche in *Pan*. 43.1 (*Non tu falsis, non tu iniquis tabulis advocaris. Nullius ad te iracundia, nullius impietas, nullius furor confugit*).

[34] Per A.N. Sherwin White, *The Letters of Pliny* cit. 466, Massa intendeva insinuare che Senecione avesse in animo di ricavare un qualche profitto, seppur finalizzato al risarcimento dei provinciali, dall'espropriazione dei beni conseguente alla condanna. R. Bauman, *Impietas in principem* cit. 34, invece, nell'escludere la configurabilità di un crimine di infedele patrocinio, ha intravisto piuttosto il tentativo di Massa di difendersi facendo leva sulla carica precedentemente ricoperta (*iniuria magistratui*) e sul favore del *princeps* che dell'incarico costituiva il fondamento. Ulteriore e diversa opinione è quella di R. Seager, *rec.* a R. Bauman, *Impietas in principem. A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D.* (München 1974), in *JRS.* 66 (1976) 230 s., il quale ha ipotizzato che nell'ottica di Massa si potesse scorgere nel comportamento di Senecione una sorta di *iniuria* nei confronti del senato.

[35] *Ep.* 7.33.8. … *ego autem 'vereor' inquam 'clarissimi consules, ne mihi Massa silentio*

La mossa di autoaccusarsi ideata da Plinio era, però, pericolosa. La *praevaricatio*, infatti, era una figura dai contorni assai ampi[36]. *Praevaricator*, secondo la definizione risalente a Labeone, nella versione che ne dà Ulpiano in D. 47.15.1, è colui che sta da una parte e dall'altra, anziché da una sola (*diversam partem adiuvat prodita causa sua*)[37], ed è, come si legge in D. 48.16.1.6, chi tiene una condotta volta ad agevolare l'accusato (*colludit cum reo*), per sottrarlo alla meritata punizione[38].

Il comportamento dei *praevaricatores* è considerato riprovevole, come si ricava da quanto riferisce ancora Ulpiano in D. 50.16.212,

---

suo praevaricationem obiecerit, quod non et me reum postulavit'.

[36] Ne ha segnalato, più di recente, i tratti essenziali F. Procchi, *Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa* cit. 180 ss., e Id., *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 82 ss. Ha ricostruito approfonditamente la fattispecie S. Cristaldi, *La praevaricatio e la sua repressione dinanzi alle quaestiones perpetuae*, in *RGDR.* 18 (2012) 1 ss., analizzando il vasto panorama di fonti e le tracce riguardanti questa figura giuridica, contenute anche nella *lex Iulia iudiciorum publicorum* (17 a.C.) e nel *Sc. Turpillianum* (61 a.C.), nonché nella documentazione epigrafica (*lex Acilia repetundarum Tabulae Bembinae* 5, 56, 75; *lex agraria* 36-3; *lex de provinciis praetoris, Cnidos* V 33-46; *lex coloniae Genetivae Iuliae* 123; *Tabula Heracleensis* 117-120), oltre che nei frammenti di Venuleio Saturnino, Paolo, Ulpiano e Macro inclusi nel titolo *De praevaricatione* del Digesto (47.15) e in D. 3.2.1 (Iul. 1 *ad ed.*), D. 23.2.43.11 (Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.*), D. 48.2.4 (Ulp. 2 *de adult.*) e nei passi letterari (Tac. *ann.* 14.41; quelli concernenti due ipotesi di *praevaricatio*, una ascritta a Druso Claudiano: Cic. *Att.* 4.16.5; *ad Q. Fr.* 2.16(15).3; l'altra a Clodio a favore di Catilina: Cic. *Att.* 1.1.1; 1.2.1; *har. resp.* 20.42; Q. Cic. *pet.* 3.10; Ascon. *tog. cand.* [Clark] 87.13-15 e 89.16-19). Cristaldi ha altresì offerto un'ampia disamina degli studi riguardanti i profili più controversi della *praevaricatio*: la natura del *iudicium*, se cioè *publicum*, istituito e regolamentato da un'apposita *lex* (la *Remnia* o la *Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a.C.) dinanzi ad una corte permanente; il carattere della decisione, se incidentale, vale a dire adottata nel corso del processo in cui fosse emerso l'illecito, oppure emessa soltanto dopo la conclusione del procedimento; l'epoca in cui venne comminata l'*infamia* a carico del *praevaricator.* L'autore, inoltre, discostandosi dalla opinione prevalente in dottrina, ha sostenuto che quantomeno in età repubblicana la *praevaricatio* non fu considerata come un *crimen* punito tramite un *iudicium publicum*, ma risultasse piuttosto un illecito che, una volta accertato, costituisse il presupposto per rinnovare il processo in cui si fosse verificato e assunse poi la fisionomia di un crimine contro l'amministrazione della giustizia solo successivamente alla *lex Iulia iudiciorum publicorum*.

[37] D. 47.15.1 (Ulp. 6 *ad ed. praet.*). *Praevaricator est quasi varicator, qui diversam partem adiuvat prodita causa sua. Quod nomen Labeo a varia certatione tractum ait: nam qui praevaricatur, ex utraque parte constitit, quin immo ex altera.*

[38] D. 48.16.1.6 (Marcian. *l.s. ad Sc. Turpill.*). *Praevaricatorem eum esse ostendimus, qui colludit cum reo et translaticie munere accusandi defungitur, eo quod proprias quidem probationes dissimularet, falsas vero rei excusationes admitteret.*

perché essi abbandonano la propria parte a favore di quella avversa (*causam adversariis suis donant*)[39]. E l'avvocato che commetta *praevaricatio*, sia in un *iudicium publicum* che *privatum*, come si desume da D. 47.15.3 pr. e 2, non subisce un *iudicium publicum* per l'illecito, ma *moribus inductum*[40].

Ma la *praevaricatio* indica anche la collusione con chi sia stato imputato di un illecito: cioè con Senecione, nel caso raccontato da Plinio[41]. E questa accezione è quella a cui Cicerone sembra alludere nelle sue orazioni processuali[42], sebbene talora lasci trapelare anche un significato più ampio, sino a ricomprendere, come nella *pro Cluentio* (21.58)[43], il riferimento a una linea difensiva non impostata correttamente sul piano argomentativo a favore del proprio assistito e articolata invece in modo tale da dare quasi l'impressione di sostenere la controparte[44].

Praevaricator e *praevaricatio*, peraltro, sono vocaboli che nella loro etimologia contengono l'idea del 'deviare', dello 'sconfinare'[45].

---

[39] D. 50.16.212 (Ulp. 1 *de adul.*). *Praevaricatores eos appellamus, qui causam adversariis suis donant et ex parte actoris in partem rei concedunt: a varicando enim praevaricatores dicti sunt*.

[40] D. 47.15.3 pr. (Mac. 9 *publ. iudic.*). *Praevarications iudicium aliud publicum, aliud moribus inductum est*; D. 47.15.3.2 (Mac. 9 *publ. iudic.*). *Quod si advocato praevaricationis crimen intendatur, publicum iudicium non est: nec interest, publico an privato iudicio praevaricatus dicatur*.

[41] Il quale ricorda, come ha ultimamente segnalato F. Procchi, *«Dispositio in re praesente constituta»* cit. 8 s., che un'accusa di *praevaricatio*, in questa accezione, fu mossa in via incidentale contro il rappresentante della parte accusatrice, la provincia Betica, e cioè Norbano Liciniano, tacciato di essersi messo d'accordo con Casta, la moglie di Classico, nel processo che la coinvolse insieme al marito.

[42] *Div. in Caec.* 18.58; *Cluent.* 21.58; 32. 87; *Cael.* 10. 24; *Vatin.* 1.3; 17.42; *epist.* 8.8.2; *div.* 43. 90; *Pis.* 10.23; *Att.* 4.18.1. V., altresì, *part.* 36.124; *Phil.* 2.11.25.

[43] *Postea quam de re coepit dicere, ad ea quae erant in causa addebat etiam ipse nova quaedam volnera, ut, quamquam sedulo faciebat, tamen interdum non defendere sed praevaricari videretur.*

[44] Sui passi ciceroniani in materia cfr. S. Cristaldi, *La praevaricatio* cit. 3 ss. (ivi bibl.).

[45] Fest. s.v. «*obvaricator*» [L. 212]. *Obvaricator dicebatur, qui cuipiam occurrebat, quo minus rectum iter conficeret*; Paul.-Fest. s.v. «*praevaricatores*» [L. 252]. *Praevaricatores a praetergrediendo sunt vocati*; Cic. *part.* 36.126. *… significat eum qui in contrariis causis quasi vare esse positus videatur*. V. pure D. 47.15.1 pr. (Ulp. 6 *ad ed.*). *… est quasi varicator …*; D. 3.2.4.4 (Ulp. 6 *ad ed.*). *… praevaricator autem est quasi varicator*. Attraverso l'ottica di Ulpiano – ricavabile anche da D. 47.15.1.1 (6 *ad ed.*). *Is autem praevaricator proprie dicitur, qui publico iudicio accusaverit: ceterum advocatus non proprie praevaricator dicitur.*

I termini *praevaricator* e *praevaricatio* si prestano perciò ad un uso 'metaforico' in un senso più allargato e non tecnico, «con generico

Quid ergo de eo fiet? Sive privato iudicio sive publico praevaricatus sit, hoc est prodiderit causam, hic extra ordinem solet puniri – emerge «per l'età classica avanzata», secondo F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 90, «un concomitante impiego 'improprio' del termine, volto ad indicare l''infedele patrocinio' prestato dall'*advocatus* tanto nei giudizi privati, quanto in quelli pubblici, la cui punizione – non prevista da alcuna fonte legislativa – doveva essere attuata *extra ordinem*». E una conferma di ciò proverrebbe da Macro, D. 47.15.3 pr. e 2 (1 *publ. iud.*), il quale, nell'informare preliminarmente della possibilità di reprimere alternativamente la *praevaricatio* «nell'ambito di un *iudicium publicum* oppure in un *iudicium moribus inductum*, precisa opportunamente che l'illecito dell'avvocato può essere perseguito solo attraverso la seconda procedura, e questo indipendentemente dal fatto che esso si sia consumato in occasione di un processo pubblico o privato». Macro, dunque, rispetto ad Ulpiano, il suo maestro – ipotesi, questa, del rapporto tra i due, ultimamente rinvigorita (mediante un confronto della loro produzione letteraria) da S. Alessandrì, *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus* (Roma 2020) spec. 5, nel suo bel volume (il settimo della prestigiosa collana *Scriptores iuris Romani*, diretta da A. Schiavone) dedicato al giurista, della cui vita poco si conosce (mentre di più, com'è noto, si sa del giureconsulto di Tiro) – aggiunge un dettaglio più preciso in ordine al procedimento repressivo, individuandolo nel solo *iudicium moribus inductum*. Un dato, questo, che peraltro lascia intravedere nel pensiero di Macro una concezione unitaria dei *crimina*, di per sé non incompatibile con la tradizionale distinzione tra *crimen publici iudicii* e *crimen* sanzionato *extra ordinem* (un aspetto che trapela non solo da D. 47.15.3.2, ma anche da D. 47.14.2, anch'esso proveniente dal *libro primo publicorum iudiciorum*, nonché da D. 48.19.12, appartenente invece al *libro secundo de officio praesidis*: cfr. ancora S. Alessandrì, *Aemilius Macer* cit. 85 s. e nt. 67, e già L. Fanizza, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini* [Napoli 1982] 103 s. e nt. 234). Risulta inoltre «plausibile», per F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 91 s., «l'ipotesi» – avanzata da G. Impallomeni, *Riflessioni sul tentativo di teoria generale penalistica in Claudio Saturnino (D. 48.19.16)*, in *Studi in onore di A. Biscardi* III (Milano 1982) 177 ss. [v. pure Id., *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica* (Padova 1996) 458 e nt. 30], e di recente condivisa da L. D'Amati, *Reati di danno e reati di pericolo: radici antiche di una distinzione moderna*, in *La legislazione penale* (2017) 8 e nt. 23, *https://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2017/11/DAmati-Studi-1.pdf*., ed Ead., *I reati di danno e i reati di pericolo nell'elaborazione di Claudio Saturnino*, in *LR. online* (2019) 13 e nt. 30 – secondo cui «la punizione dei *dicta* delle *infidae advocationes* presa in esame da Claud. Sat. *lib. sing. de poenis pagan.* D. 48.19.16 pr. farebbe riferimento proprio ad ipotesi di 'infedele patrocinio'». Di conseguenza «l'illecito forense, la cui commissione fosse stata accertata nell'ambito di un *iudicium moribus inductum*, comportava – quindi – l'irrogazione di una *poena extraordinaria*, determinata discrezionalmente dal giudicante (*officio iudicis*), che poteva concretizzarsi anche nell'interdizione temporanea o perpetua dell'*advocatus* dal 'foro'. La prova dell'avvenuta *praevaricatio* da parte del patrocinatore permetteva, inoltre, alla parte soccombente di impugnare la sentenza che aveva concluso il processo nel quale si era verificata la condotta illecita».

riferimento a quei soggetti che dolosamente avessero oltrepassato i confini delle proprie attribuzioni, funzioni, doveri d'ufficio»[46]. Un atteggiamento, questo, dal quale l'oratore deve assolutamente rifuggire, come afferma Quintiliano[47].

Praevaricator, quindi, non è soltanto l'avvocato descritto da Isidoro di Siviglia, cioè quello che 'corrotto col denaro' in malafede trascura o espone in modo poco chiaro o inefficace argomenti volti a nuocere, quando è il momento di accusare, o idonei a risolversi a vantaggio, quando si tratta di difendere[48]. Questo ritratto fissa infatti solo il comportamento più deplorevole, perché frutto di corruzione. Ma l'illecito si configura anche ove essa manchi[49].

---

[46] Come hanno segnalato di recente F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 85 ss., e ancora S. Cristaldi, *La praevaricatio* cit. 4 nt. 12, richiamando D. 47.15.1.2 per l'*advocatus* e, Cristaldi, pure D. 17.17.1 e D. 4.3.7.9 a proposito del *cognitor* o *procurator*, nonché C. 2.7.1 con riferimento al *patronus*. Sempre Cristaldi ha altresì individuato due costituzioni conservate nel *Codex Theodosianus*: 16.5.15 (Impp. Gratianus, Valentinianus, Theodosius AAA. Trifolio *p.p.*). *Omnes diversarum perfidarumque sectarum, quos in deum miserae vesania conspirationis exercet, nullum usquam sinantur habere conventum, non inire tractatus, non coetus agere secretos, non nefariae praevaricationis altaria manus impiae officiis inpudenter adtollere et mysteriorum simulationem ad iniuriam verae religionis aptare. Quod ut congruum sortiatur effectum, in specula sublimitas tua fidissimos quosque constituat, qui et cohibere hos possint et deprehensos offerre iudicis, severissimum secundum praeteritas sanctiones et deo supplicium daturos et legibus* (a. 388); 16.7.3.1 (Impp. Gratianus, Valentinianus, Theodosius AAA. Hypatium *p.p.*). *Sed ne vel mortuos perpetua vexet criminationis iniuria vel hereditariae quaestiones temporum varietate longorum prorsus emortuae in redivivos semper agitentur conflictus, huiuscemodi quaestionibus metam temporis adscribimus, ut, si quis defunctum violatae atque desertae christianae religionis accusat eumque in sacrilegia templorum vel in ritus Iudaicos vel ad Manichaeorum dedecus transisse contendit eaque gratia testari minime potuisse confirmat, intra quinquennium iuge, quod inofficiosis actionibus constitutum est, proprias exerat actiones futurique iudici huiuscemodi sortiatur exordium, ut eodem in luce durante, cuius praevaricatio criminanda est, flagitii huius et sceleris praesens fuisse doceatur publica sub testificatione testatus, probet indicium, neque enim eam superno nomine tacitus praestitisse perfidiam sceleribus adquiescens praevaricationem deinceps tamquam ignarus accuset*.

[47] Quint. *inst*. 9.2.87. *Ego in universum neque oratoris puto esse umquam praevaricari.*

[48] Isid. *orig.* 10.223. *Praevaricator, malae fidei advocatus, et qui vel in accusando nocitura, vel in defendendo profutura praetereat aut inutiliter dubieque ponat mercedis gratia licet corruptus. Cicero: 'Quid enim tam praevarum?' Id est valde varum.*

[49] Per F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 92 s., il passo di Isidoro, nel ricondurre la *praevaricatio* «in via esclusiva all'attività forense svolta in modo 'infedele'», peraltro a seguito di corruzione, e nel rievocare il detto ciceroniano che sottolinea l'estrema irregolarità di tale atteggiamento difensivo, costituisce un dato che attesta «il percorso evolutivo seguito dalla *praevaricatio* oratoria» (cioè la figura derivata dalla

In definitiva, l'implicita accusa di *praevaricatio*, rilevata da Plinio

fattispecie tecnica e propria, mediante una sua torsione nello specifico campo dell'attività dell'oratore) «a cavaliere tra tarda repubblica e principato: con il passare del tempo essa passa, infatti, da semplice 'metafora' descrittiva di un comportamento colposo e negligente del retore (privo di conseguenze ulteriori rispetto alla cattiva fama che lo stesso poteva venire acquisendo, soprattutto nella cerchia degli addetti ai lavori) a fattispecie 'impropria' per la repressione di una riprovevole condotta dolosa dell'*advocatus*, pacificamente sanzionabile *extra ordinem* nella riflessione dei giuristi del III sec. d.C.». È il «retroterra giuridico … ben consolidato» che può scorgersi, ad esempio, nell'opera di Mario Vittorino, risalente al IV sec. d.C., conosciuta col nome di *Explanationes*, *Commentum*, *Commentarius* o *Commenta in Ciceronis Rhetoricam*, e che rappresenta peraltro la prima opera esplicativa del *De inventione* di Cicerone giunta a noi integralmente, destinata ad avere «ampia fortuna, oltre che in età tardo-antica, anche tra il IX e il X sec.», contribuendo altresì a far «fiorire una nuova tradizione manoscritta nel periodo umanistico» (F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 80, 92). Il riferimento è in particolare ad un brano (Vict. *expl. in Cic. rhet*. 1.21.85-95. … Non quemadmodum causa postulat narratur cum aut id quod adversario prodest dilucide et ornate exponitur, aut id quod ipsum iuvat obscure dicitur et neglegenter. *Praevaricatio duobus modis fit, si utilia nostrae causae cum obscuitate dicamus, aut utilia manifeste atque aperte proferamus. Verum haec tunc vitia sunt, si cum id facimus nihil nobis prodest: saepe enim prodest ut tali praevaricatione aliud, quod volumus, obtinere possimus. Nam ut obtineat Davus ne Chremes det filiam Pamphilo, aperte narrat id quod contra Pamphilum poterat videri, illum peregrinam amare et filium ex ea suscepisse …* Lo riporta puntualmente F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 82 (accogliendo la numerazione proposta nell'edizione delle *Explanationes* curata da A. Ippolito). Il brano è dedicato a *inv*. 1.21.30. *Illud autem praeterea considerare oportebit, ne, aut cum obsit narratio aut cum nihil prosit, tamen interponatur; aut non loco aut non, quemadmodum causa postulet, narretur … Non quemadmodum causa postulat, narratur, cum aut id, quod adversario prodest, dilucide et ornate exponitur aut id, quod ipsum adiuvat, obscure dicitur et neglegenter. Quare, ut hoc vitium vitetur, omnia torquenda sunt ad commodum suae causae, contraria, quae praeteriri poterunt, praetereundo, quae dicenda erunt, levitare attingendo, sua diligenter et enodate narrando*. In esso Cicerone, nell'indicare «una duplice 'patologia' nell'esposizione dei fatti di causa» – l'illustrare con chiarezza (*dilucide*) e con eleganza (*ornate*) quanto avvantaggia la controparte; il rappresentare confusamente (*obscure*) e con incura (*neglegenter*) ciò che invece va a proprio vantaggio – fornisce regole precise da osservare nella pratica forense: per non incorrere in errori del genere, tutti i fatti (*omnia*) devono essere plasmati e volti (*torquenda*) a proprio favore secondo la tesi difensiva che si voglia seguire (*ad commodum suae causae*), omettendo completamente i fatti contrari che possono essere tralasciati e toccando di sfuggita quelli che bisogna necessariamente trattare (*quae dicenda erunt*), affrontando invece con cura (*diligenter*) e in maniera completa (*enodate*) gli elementi a sé utili. Una operazione, questa, da compiere «con estrema cautela e maestria» attraverso «un sapiente e misurato *leviter attingere*» (F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 68). Tornando ora a Vittorino, al suo commento alla parte finale del testo ciceroniano, secondo F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 92, «le ragioni dell'estrapolazione e dell'isolamento della prima frase ciceroniana» (*Non-neglegenter*) «dal resto del suo contesto originario» dipenderebbero dal fatto che «il precetto oratorio prescinde infatti, ormai totalmente,

nella prospettazione di Massa, era molto grave[50]. Ed era insidiosa, data l'ampiezza della figura[51].

---

dall'addestramento alla gestione di *omnia quae dicenda erunt*» e «al retore africano» suona «come un evidente e solenne monito contro la *praevaricatio* 'impropria' messa in atto dalle *infidae advocationes*, che, secondo il suo metro di giudizio, ricorre se ed in quanto il patrocinatore intenda realmente tradire il *finis officii* che gli è proprio». Agli occhi di Vittorino, peraltro, quelli segnalati da Cicerone appaiono quali paradigmi, i più netti, di *praevaricatio* oratoria (F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 82).

[50] Sull'argomento cfr. ancora S. Cristaldi, *La praevaricatio* cit. 50 ss., che ha indicato, quali conseguenze dell'illecito, la perdita del *ius accusandi* (D. 47.15.5), l'*infamia* del prevaricatore (D. 47.15.4; *Sc. Turpillianum*), l'annullamento del *iudicium* viziato e il venire meno dell'effetto preclusivo della *res iudicata*. Inoltre, l'accertamento della condotta illecita in un *iudicium moribus inductum*, implicava – come già si è segnalato (e lo ha rilevato F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 91) – l'irrogazione di una *poena extraordinaria* determinata dal giudice discrezionalmente (*officio iudicis*) che poteva prevedere finanche l'interdizione temporanea o perpetua dell'*advocatus* dal foro. La parte soccombente, dal canto suo, acclarata la *praevaricatio* del patrocinatore, avrebbe potuto impugnare la sentenza emessa nel processo inficiato dal comportamento illecito.

[51] Sempre S. Cristaldi, *La praevaricatio* cit. 6 ss., ha offerto una rassegna delle varie ed ulteriori fattispecie di *praevaricatio*. Tra esse, il celare i *vera crimina*, come si afferma in D. 48.16.1.1 (Marcian. *lib. sing. ad Sc. Turp*.). *… praevaricari vera crimina abscondere*; lo svolgere *translaticie* il *munus accusandi*, dissimulando le proprie prove e ammettendo le false *excusationes* del reo, come si ricava da D. 48.16.1.6 (Marcian. *lib. sing. ad Sc. Turp*.). *Praevaricatorem eum esse ostendimus, qui colludit cum reo et translaticie munere accusandi defungitur, eo quod proprias quidem probationes dissimularet, falsas vero rei excusationes admitteret*. «Cicerone vi collega il contestare in giudizio un reato diverso da quello per il quale si sarebbe dovuto agire» (*Vatin.* 17.42. *Extremum illud est quod mihi abs te responderi velim, cum multa in Albinovanum de praevaricatione diceres, dixerisne nec tibi placuisse nec oportuisse Sestium de vi reum fieri? Quavis lege, quovis crimine accusandum potius fuisse; etiam illud dixeris, causam Milonis, fortissimi viri, coniunctam cum hoc existimari; quae pro me a Sestio facta sint, bonis esse grata. Non coarguo inconstantiam orationis ac testimoni tui – quas enim huius actiones probatas bonis esse dicis, in eas plurimis verbis testimonium dixisti; quicum autem eius causam periculumque coniungis, eum summis laudibus extulisti – sed hoc quaero, num P. Sestium, qua lege accusandum omnino fuisse negas, ea lege condemnari putes oportere*), «o, ancora, il collaborare al fine di costituire una giuria compiacente» (*Att.* 1.2.1. *Ego de meis ad te rationibus scripsi antea diligenter. Hoc tempore Catilinam, competitorem nostrum, defendere cogitamus. Iudices habemus, quos voluimus, summa accusatoris voluntate. Spero, si absolutus erit, coniunctiorem illum nobis fore in ratione petitionis; sin aliter acciderit, humaniter feremus*), oppure «il far cadere l'accusa» (*Cluent.* 31.86-32.87. *… nec elabi alio accusatore poterat Albius nec sine ignominia calumniae relinquere accusationem Cluentius. An ut praevaricaretur*?), e «persino il fare l'elogio dell'imputato» (*Phil*. 2.11.25. *Iam vereor, patres conscripti, ne, quod turpissimum est, praevaricatorem mihi apposuisse videar, qui me non solum meis laudibus ornaret sed etiam oneraret alienis*). «In testi legislativi di più risalente origine», ha cura di ricordare ancora Cristaldi, si scorge un «riferimento anche al solo fatto che all'accusato risultasse

Plinio stesso, in altri luoghi delle sue lettere[52], mostra di essere ben consapevole dell'ampia estensione dell'illecito, definendo *praevaricatio* anche il semplice trascurare l'esposizione di qualcosa nella discussione delle cause, il parlare frettolosamente e in breve di argomenti che invece dovevano essere trattati con forza, ripetutamente, in maniera penetrante[53], e inoltre il disattendere il leale e corretto esercizio della funzione di accusatore, a prescindere dalla condanna o meno dell'accusato[54].

Pertanto, lo stesso accanimento di Senecione, il suo voler perseguire il risultato della punizione del reo, anche oltre la sentenza di condanna, poteva apparire come un travalicare i limiti dell'*officium* di difensore, configurando una ipotesi di *praevaricatio*[55].

---

vantaggiosa l'eccezione della pendenza del giudizio» (*Lex Acilia repetundarum* 5 [*FIRA.* I² 7]. *… aut quoius nomen praevaricationis caussa delatum erit, aut quoium nomen ex h. l. ex reis exemptum erit: seiquis eius nomen a*[*d praetorem denuo detolerit, … quaestio eius pr*(*aetoris*) *esto …*]; *Lex agraria* 38 [*FIRA.* I² 8]. *… quae res soluta n*[*on siet inve iudici*] *o non siet iudicatave non siet, quod eius praevaricationis* [*causa … vel per dolum malum petitorum patronorum*]*mve factum non siet*). Insomma, per Cristaldi, «non c'è nessuna condotta, comportamento o attività cosciente che derivi dall'accusatore e che contribuisca alla assoluzione o all'attenuazione della condanna dell'accusato che non ricada – si direbbe – sotto la generale nozione di *praevaricatio*».

[52] *Ep.* 1.20.2. *… praevaricatio est transire dicenda, praevaricatio etiam cursim et breviter attingere, quae sint inculcanda, infigenda, repetenda*; *ep.* 3.9.29-34. *E testibus quidam sive iratus, quod evocatus esset invitus, sive subornatus ab aliquo reorum, ut accusationem exarmaret, Norbanum Licinianum, legatum et inquisitorem, reum postulavit, tamquam in causa Castae (uxor haec Classici) praevaricaretur.* 30. *Est lege cautum, ut reus ante peragatur, tunc de praevaricatore quaeratur, videlicet quia optime ex accusatione ipsa accusatoris fides aestimatur.* 31. *Norbano tamen non ordo legis, non legati nomen, non inquisitionis officium praesidio fuit …* 33. *quin etiam duo consulares, Pomponius Rufus et Libo Frugi, laeserunt eum testimonio, tamquam apud iudicem sub Domitiano Salvi Liberalis accusatoribus adfuisset.* 34. *Damnatus et in insulam relegatus est. Itaque, cum Castam accusarem, nihil magis pressi, quam quod accusator eius praevaricationis crimen corruisset. Pressi tamen frustra; accidit enim res contraria et nova, ut accusatore praevaricationis damnato rea absolveretur.* Non mancano di esaminare queste testimonianze F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus* cit. 28 nt. 41, 60, 79 nt. 28, Id., *Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa* cit. 178 nt. 139, 180 ss., Id., *Non pro se sed pro causa defendere* cit. 25 s., e S. Cristaldi, *La praevaricatio* cit. 3 nt. 8, 17, 35 ss.

[53] *Ep.* 1.20.2.

[54] *Ep.* 3.9.30.

[55] Una di quelle fattispecie 'atecniche' o 'improprie', rispetto al vero e proprio *crimen praevaricationis*, nelle quali risultava tradito il mandato difensivo e compromessa l'*advocati fides*, per dirla con F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur'* cit. 89.

5. *La condivisione di una linea difensiva e i suoi vantaggi.* – Secondo il resoconto epistolare, nel dibattito sorto a seguito dell'iniziativa di Senecione e dell'accusa di *impietas* mossagli da Massa, l'intervento di Plinio risulta decisivo. Egli smonta l'imputazione servendosi di un *escamotage* argomentativo semplicissimo ma risolutivo[56]: se l'accusa di Massa fosse stata vera, entrambi i difensori avrebbero dovuto essere considerati responsabili; ma poiché veniva rivolta solo a Senecione, doveva perciò ritenersi insussistente. Avendo infatti i due difensori condiviso integralmente la linea difensiva, questo dato diventa, nell'argomentazione di Plinio, lo strumento per vanificare la tesi accusatoria. In sostanza, il fatto stesso di dirigere e limitare l'incriminazione solo ad uno dei difensori di per sé ne dimostrava l'infondatezza.

Il suo argomento si rivela quindi assai efficace e brillante, tanto da assicurargli piena approvazione e da spingere persino Nerva (molto attento già prima di diventare imperatore, e quindi da *privatus*, 'a quanto di retto avveniva in pubblico') a inviargli una lettera di congratulazioni, in cui definiva memorabile l'episodio, 'degno dei tempi antichi', come Plinio tiene a ricordare[57].

In definitiva, Plinio riesce così non solo ad evitare che l'atteggiamento di Senecione potesse essere inteso come una forma di *impietas* o quanto meno di *praevaricatio*, e che come tale potesse apparire pure la propria posizione, ma raggiunge persino l'obiettivo di ribaltare la situazione, trasformando quel comportamento, teso a considerare valido l'incarico difensivo anche per la fase successiva alla condanna, in un esemplare caso di abnegazione nell'esercizio del patrocinio, di scrupolosità nello svolgimento dell'attività difensiva: insomma, un esempio di autentica *advocati fides*[58]. Un concetto che, in tal maniera,

---

[56] Cfr. F. Procchi, *Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa* cit. 181 ss.

[57] *Ep*. 7.33.8-9. … *Quae vox et statim excepta et postea multo sermone celebrata est.* 9. *Divus quidem Nerva (nam privatus quoque attendebat his, quae recte in publico fierent) missis ad me gravissimis litteris non mihi solum, verum etiam saeculo est gratulatus, cui exemplum (sic enim scripsit) simile antiquis contigisset.* La lettera è sicuramente successiva alla morte di Nerva, poiché Plinio impiega l'appellativo *divus.* Si scorge il suo intento di convincere Tacito che l'intera vicenda meritava di essere ricordata nelle *Historiae*, affinché l'avvenimento, qualunque potesse esserne il valore, ne risultasse più rinomato, più glorioso e insigne, e pur senza esagerarne la portata, perché la storia non deve andare oltre la verità, bastando soltanto questa alle nobili azioni: *Haec, utcumque se habent, notiora, clariora, maiora tu facies; quamquam non exigo, ut excedas actae rei modum. Nam nec historia debet egredi veritatem, et honeste facies veritas sufficit* (*ep*. 7.33.10).

[58] Non è esatto, dunque, sostenere che «l'intervento di Plinio non ebbe effetto» perché Senecione «fu processato e condannato», come ha affermato R. Syme, *Tacito* I cit.

non risulta limitato solo al compito di conseguire un primo risultato (vale a dire, qui, la condanna del reo) ma va oltre, implica un impegno che deve giungere fino in fondo, e cioè, per restare al procedimento in esame, sino alla concreta attuazione della sentenza. E ciò in base agli interessi sostanziali delle parti contrapposte al colpevole, che nella vicenda raccontata sembrano coincidere, perché tanto il senato, che formalmente aveva conferito il mandato professionale, quanto la provincia Betica, al fine di ottenere la restituzione del maltolto, erano interessati ad una punizione del colpevole non solo formale ma effettiva, e cioè che si realizzasse concretamente in tutte le sue conseguenze.

109, poiché ciò accadde successivamente (sempre durante l'impero di Domiziano, sotto cui si tenne il processo a Massa), ma per altri motivi, e cioè a seguito dell'accusa di *impietas* promossa contro di lui da *Metius Carus* per la composizione delle memorie sulla vita di Elvidio Prisco, fiero oppositore di Vespasiano – cfr. B. Croce, *Un avversario del «regime totalitario» nell'antichità. Pro e contro Elvidio Prisco*, in *QC*. 4 (1946) 25 ss. – come ricorda lo stesso Plinio, in *ep.* 7.19.5 (*… Senecio reus esset, quod de vita Helvidi libros composuisset …*) e come si ricava pure da quanto scrive Tacito, in *Agr.* 45.2.

Filippo Bonin

LA DISCIPLINA TRAIANEA DELLE '*COGNITIONES DE CHRISTIANIS*' A CONFRONTO CON GLI ATTI DEI MARTIRI: I PROCESSI A CARICO DI SIMEONE E IGNAZIO

1. *Considerazioni preliminari.* – Sui procedimenti giudiziari contro i Cristiani, le *cognitiones de Christianis*[1], anche in tempi recenti, è stato scritto molto, ma, soprattutto con riguardo alla disciplina approntata da Traiano, alcune questioni risultano tutt'altro che risolte[2]. I dubbi

[1] L'espressione, come vedremo a breve (cfr. *infra* § 2) è presente in Plin. *ep*. 10.96.

[2] Si vedano, tra altri, senza pretesa di completezza e limitatamente a studi non eccessivamente risalenti: Th. Mayer-Maly, *Der rechtsgeschichtliche Gehalt der «Christenbriefe» von Plinius und Trajan*, in *SDHI.* 22 (1956) 311 ss.; L. Rusca, *Saggio sulle persecuzioni dei cristiani*, in *Plinio il Giovane*, *Carteggio con Traiano* (Milano 1963) 229 ss.; R. Freudenberger, *Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. Jahrhundert, darsgestellt am Brief des Plinius an Trajan und der Reskripten Trajans und Hadrians* (München 1967); T.D. Barnes, *Legislation against the Christians*, in *JRS.* 58 (1968) 32 ss.; M. Sordi, *Il Cristianesimo e Roma* (Bologna 1965); Ead., *I Cristiani e l'Impero romano* (Milano 1983); P. Winter, *Tacitus and Pliny on Christianity*, in *Klio* 52 (1970) 497 ss.; F. Millar, *The Imperial Cult and the Persecutions*, in E. Bickerman, W. den Boer *et al.* (èd.), *Le culte des souverains dans l'Empire romain: sept exposés suivis de discussions. Entretiens préparés et présidés par W. den Boer* (Vandœuvres-Genéve 1972) 145 ss.; P. Keresztes, *The Imperial Roman Government and the Christian Church I. From Nero to the Severi*, in *ANRW.* II/23.1 (Berlin-New York 1979) 247 ss.; M. Bretone, *Storia del diritto romano* (Bari 1987) 240; G. Lanata, *Processi contro i Cristiani negli Atti dei martiri*[2] (Milano 1989) 81 ss.; P. Carrara, *I pagani di fronte al cristianesimo. Testimonianze dei secoli I e II* (Firenze 1984); G.J. Johnson, *De conspiratione delatorum: Pliny and the Christian Revisited*, in *Latomus* 47 (1988) 417 ss.; S. Giglio, *Iniziativa processuale nella «cognitio» criminale: modello accusatorio o modello inquisitorio?*, *www.studitardoantichi.org*; M.J.G. Gray-Flow, *Why the Christians? Nero and the great fire*, in *Latomus* 57 (1998) 595 ss.; F. Arcaria, «*Referre ad principem*». *Contributo allo studio delle «epistulae» imperiali in età classica* (Milano 2000) 185 ss.; Id., *«Princeps», «praeses provinciae» e processo nell'epistolario di Plinio*, in C. Soraci, M. Albana (a cura di), «*Amicitia res plurimas continet*». *Omaggio a F. Elia* (Acireale-Roma 2018) 39 ss., part. 43 ss.; Id., «*Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam*». *«Princeps», giudici e «iustitia» in Plinio il Giovane* (Napoli 2019) 154 s.; R. Teja, *Conquirendi non sunt: Trajano, Plinio y los cristianos*, in J. González (a cura di), *Trajano emperador de Roma* (Roma 2000) 475 ss.; G. Jossa, *I Cristiani e l'impero romano. Da Tiberio a Marco Aurelio* (Napoli 2000); M.L. Astarita, *I Cristiani nell'epistolario di Plinio il Giovane*, in P.L. Rovito (a cura di), *Cristiani nell'impero romano* (Napoli 2002) 67 ss.; G. Guadagno, *Rapporti tra Cristiani e Pagani nel I e II secolo*, in *Cristiani nell'impero roma-*

riguardano già l'esistenza di specifici provvedimenti repressivi precedenti, nonché l'individuazione del fondamento giuridico della repressione e del *crimen* imputato ai Cristiani. Il cd. *institutum Neronianum*, di cui riferisce Tertulliano[3] e con il quale Nerone, per primo, avrebbe vietato e punito il culto dei seguaci di Cristo, risulta difficile da ricostruire nella natura, ancor prima che nel contenuto, ammesso che sia esistito come provvedimento[4]. È controverso, innanzitutto, che esso sia stato statutario con riguardo al *crimen*[5], ma è intorno alla possibile

---

no cit. 39 ss.; G. Rinaldi, *Pagani e Cristiani nell'Asia proconsolare. Note prosopografiche*, in *Cristiani nell'impero romano* cit. 99 ss.; V.A. Sirago, *Roma e cristianesimo: scontro e integrazione*, in *Cristiani nell'impero romano* cit. 269 ss.; L. Solidoro, *Sul fondamento giuridico delle persecuzioni dei cristiani*, in *Cristiani nell'impero romano* cit. 127 ss.; F. Costabile, *I processi contro i cristiani e la coerenza giuridica di Traiano*, in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna* II (Napoli 2007) 1169 ss.; Id., *Il principio di libertà di parola nel giudizio di Gallione su Paolo di Tarso e la coerenza giuridica di Traiano nei processi contro i cristiani*, in *MEP.* 24 (2019) 273 ss.; M.U. Sperandio, *Nomen Christianum* I. *La persecuzione come guerra al nome cristiano* (Torino 2009); G.M. Oliviero Niglio, *La 'diversità' dei Cristiani nel carteggio tra Plinio e Traiano*, in A. Maffi, L. Gagliardi (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma* (Sankt Augustin 2011) 373-393 [= in *SDHI*. 77 (2011) 365 ss.]; D. Annunziata, *Nomen Christianum: sul reato di cristianesimo*, in *RDR*. 14 (2014) 1-9, *https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano14Annunziata-Nomen.pdf*.; A. Bettetini, *Appunti sul fondamento giuridico delle persecuzioni contro i cristiani e sulla libertà religiosa*, in. S. Randazzo (a cura di), *Religione e diritto romano. La cogenza del rito* (Tricase 2015) 35 ss.; F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio. Processo provinciale e nomen christianum nelle opere apologetiche di Tertulliano*, in *KOINΩNIA* 44 (2020) 147 ss.

[3] Tert. *ad nat.* 1.7.8-9. *Principe Augusto nomen hoc ortum est, Tiberio disciplina eius inluxit, Nerone damnatio invaluit, ut iam hinc de persona persecutoris ponderetis: si pius ille princeps, impii Christiani; si iustus, si castus, iniusti et incesti Christiani; si non hostis publicus, nos publici hostes: quales simus, damnator ipse demonstrauit, utique aemula sibi puniens. 'Et tamen permansit erasis omnibus hoc solum institutum Neronianum, iustum denique ut dissimile sui auctoris'.*

[4] L'espressione *institutum Neronianum* è presente solo in Tert. *ad nat.* 1.7.9. Nessuna fonte, né precedente, né successiva ne fa menzione. Per questo motivo avevano ipotizzato la sua inesistenza come provvedimento normativo già J.W.Ph. Borleffs, *Institutum Neronianum*, in *Vigiliae Christianae* 6 (1952) 129 ss.; T.D. Barnes, *Legislation against the Christians*, in *JRS*. 58 (1968) 32 ss. Più di recente, cfr. in questo senso F. Costabile, *I processi contro i cristiani* cit. 6, e Id., *Il principio di libertà di parola* cit. 295, che ritiene la notizia inattendibile anche sulla base delle recenti indagini di J.G. Cook, *Roman Attitudes Toward the Christians. From Claudius to Hadrian* (Tübingen 2010) 95 ss., e R. Laurendi, *Institutum Traiani. Alimenta Italiae, obligatio praediorum, sors et usura* (Roma 2018) 68 ss.

[5] Si v. Tac. *ann*. 15.44.2-4. *Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Chrestia-*

evoluzione e repressione di quest'ultimo negli anni immediatamente successivi che il quadro, se possibile, è ancora più oscuro. In secondo luogo, si può considerare ormai più che probabile con riguardo al II secolo[6] l'esclusione dell'attrazione della condotta repressa nell'orbita della *maiestas*[7], in quanto essa è chiaramente smentita da un'*epistula* di Traiano a Plinio (Plin. *ep*. 10.82)[8], ove l'imperatore rivela di non intendere accogliere accuse di lesa maestà[9]. Nondimeno, in ordine alle altre ipotesi che sono state formulate anche di recente (*sacrilegium*, crimine riferibile alla *lex de sodaliciis*, reato ideologico conseguente alla semplice professione di fede, ossia al cosiddetto *nomen Christianum*)[10], la questione rimane assai dibattuta. Acclarata invece è la circostanza che, stante l'assenza nelle fonti di indicazioni più precise in ordine ai provvedimenti istitutivi del *crimen*, la condotta contestata ai

---

nos appellabat. Auctor nominis eius Christus Tibero imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio adfectus erat; repressaque in praesens exitiablilis superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudaeam, originem eius mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque. Igitur primum correpti qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens haud proinde in crimine incendii quam odio humani generis convicti sunt. Una rassegna delle varie posizioni espresse in merito alla questione si può leggere in M.U. Sperandio, *Nomen Christianum* cit. 41 ss., il quale ha sostenuto che con il cd. *institutum Neronianum* ai Cristiani fosse stata mossa un'accusa basata sul mero *Nomen*, ossia sulla professione di fede, vero fondamento giuridico della repressione e della persecuzione. Sul punto si tornerà criticamente in seguito (si v. *infra* §§ 2 e 5).

[6] Notizie di processi per *maiestas* e *sacrilegium* si hanno con riguardo all'età di Domiziano cfr. G. Jossa, *I Cristiani e l'impero romano* cit. 143.

[7] Il che era stato sostenuto in passato sulla base del mancato sacrificio o giuramento all'imperatore da parte dei Cristiani, tra altri, soprattutto da P.G. Caron, *L'imputazione di crimen maiestatis nei confronti dei primi cristiani negli editti imperiali di persecuzione*, in *Studi in onore di M. Petroncelli* I (Napoli 1989) 125 ss.

[8] Plin. *ep*. 10.82.1-2. *Potuisti non haerere, mi Secunde carissime, circa id de quo me consulendum existimasti, cum propositum meum optime nosses, non ex metu nec terrore hominum aut criminibus maiestatis reverentiam nomini meo acquiri.* 2. *Omissa ergo ea quaestione, quam non admitterem etiam si exemplis adiuvaretur, ratio totius operis effecti sub cura Cocceiani Dionis excutiatur, cum et utilitas civitatis exigat nec aut recuset Dion aut debeat recusare*.

[9] Si v. in questo senso, a ragione, già A.N. Sherwin-White, *The Early Persecutions* cit. 210; L. Vidman, *Étude sur la correspondance de Pline le Jeune avec Trajan*, in *Rozpravy Československé Akademie Věd* 70/14 (Praha 1960) 87 ss. Più di recente, F. Costabile, *I processi contro i cristiani* cit. 7; M.U. Sperandio, *Nomen Christianum* cit. 71 s. Dubbi, seppur con riguardo ai processi a carico dei martiri di età successive, già in G. Lanata, *Gli atti dei martiri* cit. 71.

[10] Cfr. in questo senso F. Botta, *Profili essenziali di storia del diritto e del processo penale romano* (Cagliari 2016) 74.

Cristiani in età imperiale inoltrata fosse punita in via straordinaria e, anzi, che essa integrasse una delle fattispecie più significative di *crimen extraordinarium*[11]. La repressione avrebbe avuto luogo nell'ambito del processo cognitorio secondo una procedura discrezionale iniziata da Nerone, al quale, come è noto, è attribuita la prima persecuzione[12].

---

[11] Cfr. in questo senso B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*[2] (Milano 1998) 256 s.; F. Botta, *Profili essenziali* cit. 73 s.

[12] Cfr. Tac. *ann*. 15.44; Suet. *Ner*. 38; Cass. Dio 62.16. Tert. *Scorp*. 15.2-5; Lact. *de mort. pers*. 2.4-6; Oros. *hist*. 7.7-10; Sulp. Sev. *Chron*. 3.29. Si v. E. Cuq, *De la nature des crimes imputes aux Chrétiens d'après Tacite*, in *MEFRA.* 6 (1886) 115 ss.; F. Arnold, *Die neronische Christenverfolgung* (Leipzig 1888); A. Hilgenfeld, *Die neronische Christenverfolgung*, in *ZWTh.* 33 (1890) 216 ss.; F. Ramorino, *L'incendio neroniano e la persecuzione dei cristiani* (Firenze 1901); C. Pascal, *L'incendio di Roma e i primi cristiani* (Torino 1901); K. Hofbauer, *Die 'erste' Christenverfolgung. Beiträge zur Kritik der Tacitusstelle*, in *Jahres-Bericht des K.K. Staats-Gymnasiums in Oberhollabrunn* 33 (1903) 1 ss.; A. Profumo, *Le fonti ed i tempi dello incendio neroniano* (Roma 1905); E.Th. Klette, *Die Christenkatastrophe unter Nero nach ihren Quellen insbesondere nach Tac. ann. XV, 44* (Tübingen 1907); F.J. Bacchus, *The Roman Church down to the Neronian Persecution*, in *Dublin Review* 142 (1908) 84 ss.; L.H. Canfield, *The Early Persecutions of the Christians* (New York 1913) 42 ss.; U. Fracassini, *L'impero e il cristianesimo da Nerone a Costantino* (Perugia 1913) 51 ss.; A. Manaresi, *L'impero romano e il Cristianesimo* (Torino 1914) 50 ss.; R. Hanslik, *Beiträge zur Geschichte des Urchristentums*, in *Jahrbuch der österreichischen Leo-Gesellschaft* (Wien 1933) 29 ss.; A. Kurfess, *Der Brand Roms und die Christenverfolgung im Jahre 64 n.Chr. (Zu Tacitus, Annalen XV,44)*, in *Mnemosyne* 6 (1938) 261 ss.; M. Dibelius, *Rom und die Christen im ersten Jahrhundert*, in *SHAW.* 112 (1941-1942) 6 ss. [= in R. Klein, *Das frühe Christentum im römischen Staat* (Darmstadt 1971) 78 ss.]; M. Dibelius, *Nero und die Christen*, in *Forschungen und Fortschritte* 18 (1942) 189 ss.; A.G. Roos, *Nero and the Christians*, in *Symbolae J. Van Oven* (Leiden 1946) 297 ss.; U. de Franco, *L'incertezza di Tacito e le ipotesi recenziori sull'incendio neroniano* (Bari 1946); Id., *L'incendio di Roma e la congiura di Pisone* (Catania 1946); F.W. Clayton, *Tacitus and Nero's Persecution of the Christians*, in *Classical Quarterly* 41 (1947) 81 ss.; L. Herrmann, *Quels Chrétiens ont incendié Rome?*, in *RBPH.* 27 (1949) 633 ss.; H. Hommel, *Tacitus und die Christen*, in *Theologia Viatorum* 3 (1951) 10 ss.; K. Büchner, *Tacitus über die Christen*, in *Aegyptus* 33 (1953) 181 ss.; A. Ronconi, *Tacito, Plinio e i Cristiani*, in *Studi U.E. Paoli* (Firenze 1956) 615 ss.; J.-B. Bauer, *Tacitus und die Christen*, in *Gymnasium* 64 (1957) 497 ss.; H. Heubner, *Zu Tac. Ann. 15,44,4*, in *Hermes* 87 (1959) 223 ss.; J. Beaujeu, *L'incendie de Rome en 64 et les Chrétiens*, in *Latomus* 19 (1960) 65 ss.; 291 ss.; L. Hermann, *Les Juifs et la persecution des Chrétiens par Neron*, in *Latomus* 20 (1961) 817 ss.; V. Capocci, *Christiana, I: Per il testo di Tacito, 'Annales', 15,44,4*, in *SDHI.* 28 (1962) 65 ss.; R. Hanslik, *Das Erzählungskomplex vom Brand Roms und der Christenverfolgung bei Tacitus*, in *Wiener Studien* 76 (1963) 92 ss.; J. Michelfeit, *Das 'Christenkapitel' des Tacitus*, in *Gymnasium* 73 (1966) 514 ss.; E. Griffe, *Les persécutions contre les Chrétiens aux I^er^ et II^e^ siècle* (Paris 1967) 34 ss.; G. Scheda, *Nero und der Brand Roms*, in *Historia* 16 (1967) 111 ss.; V. Capocci, *Christiana, II: Nota sulla persecuzione neroniana contro i cristiani in Roma l'anno*

La narrativa cristiana ascrive un secondo intervento persecutorio a Domiziano, sotto il quale, in effetti, si svolsero processi contro alcuni Cristiani[13], ma è sulla nota disciplina traianea che occorre concentrarsi per cercare di ricavare qualche dato in più in ordine al fondamento

---

64 d.C. e sulla sua base giuridica, in *SDHI.* 36 (1970) 21 ss.; P. Keresztes, *The Imperial Roman Government* cit. 247 ss.; B. Albanese, *Tacito, i Cristiani e l'incendio neroniano (ann. 15.44)*, in *SDHI.* 48 (1982) 455 ss. [= in *Scritti giuridici* II (Palermo 1991) 1585 ss.]; W. Rodorf, *Die neronische Christenverfolgung im Spiegel der apokryphen Paulusakten*, in *NTSt.* 28 (1982) 365 ss.; P. Keresztes, *Nero, the Christians and the Jews in Tacitus and Clement of Rome*, in *Latomus* 43 (1983) 404 ss.; A. Giovannini, *Tacite, l''incendium Neronis' et les Chrétiens*, in *REAug.* 30 (1984) 3 ss.; M.J.G. Gray-Fow, *Why the Christians?* cit. 595 ss.; M. Sordi, *L'incendio neroniano e la persecuzione dei cristiani nella storiografia antica*, in *Neronia* V. *Néron: histoire et legénde* (Bruxelles 1999) 105 ss. [= in *Impero romano e Cristianesimo. Scritti scelti* (Roma 2006) 173 ss.]; I. Ramelli, *Nota per le fonti della persecuzione anticristiana di Nerone e le sue conseguenze, alla luce di due recenti apporti critici*, in *Espacio, Tiempo y Forma* 14 (2001) 59 ss.; E. Champlin, *Nerone* (trad. it. Roma 2008) 156 ss., 230 ss.; D. Liebs, *Vor den Richtern Roms. Berühmste Prozesse der Antike* (München 2007) 105 ss.; M.U. Sperandio, *Nomen Christianum* cit. 41 ss.; W. Kinzig, *La persecuzione dei primi cristiani* (Bologna 2021).

[13] Sul punto si v., tra altri, K. Christ, *Zur Herrscherauffassung und Politik Domitians*, in *SZCn.* 12 (1962) ss.; L.W. Barnard, *Clement of Rome and the persecution of Domitian*, in *NTSt.* 10 (1963-1964) 251 ss.; K. Gross, s.v. *«Domitianus»*, in *RAC.* 4 (Stuttgart 1959) 91 ss.; M. Sordi, *La persecuzione di Domiziano*, in *RSCI.* 14 (1960) 1 ss. [= in *Impero romano e Cristianesimo* cit. 207 ss.]; P. Keresztes, *The Jews, the Christians and Emperor Domitian*, in *VCh.* 27 (1973) 1 ss., part. 15 ss.; P. Prigent, *Au temps de l'Apocalypse. I. Domitien*, in *RHPR.* 54 (1974) 455 ss.; J.B. Bauer, *Der erste Petrusbrief und die Verfolgung der Christen unter Domitian*, in *Die Kirche des Anfangs. Festschrift H. Schürmann* (Freiburg i.B. 1978) 513 ss.; Ph. Pergola, *La condamnation des Flavies 'chrétiens' sous Domitien*, in *MEFRA.* 90 (1978) 407 ss.; M. Sordi, *I Flavi e il Cristianesimo*, in *Atti del congresso internazionale di studi vespasianei (Rieti, settembre 1979)* (Rieti 1981) 137 ss. [= in *Scritti scelti* cit. 191-205]; J. Molthagen, *Die Lage der Christen im römischen Reich nach der 1. Petrusbrief. Zum Problem einer domitianischen Verfolgung*, in *Historia* 44 (1995) 442 ss.; J. Ulrich, *Euseb. hist. eccl. IIL 14-20 und die Frage nach der Christenverfolgung unter Domitian*, in *ZNW.* 87 (1996), 269 ss.; I. Ramelli, *La satira IV di Giovenale e il supplizio di san Giovanni a Roma sotto Domiziano*, in *Gerión* 18 (2000) 343 ss. A dire il vero, data la scarsità e la problematicità delle fonti, l'esistenza stessa di una vera e propria persecuzione dei Cristiani da parte di Domiziano è quantomeno dubbia all'avviso di molti studiosi, tra i quali si possono citare J. Moreau, *La persecuzione del cristianesimo nell'Impero romano* (trad. it. Brescia 1977) 37 ss.; Id., *À propos de la persécution de Domitien*, in *NC.* 5 (1953), 121 ss. [= in *Scripta minora* (Heidelberg 1964) 15 ss.]; E.M. Smallwood, *Domitian's attitude towards the Jews and the Judaism*, in *CPh.* 51 (1956) 1 ss.; S. Rossi, *La cosiddetta persecuzione di Domiziano. Esame delle testimonianze*, in *GIF.* 15 (1962) 304 ss.; W.H.C. Frend, *Martyrdom and Persecution in the Early Church. A Study of a Conflict from the Maccabees to Donatus* (Oxford 1965) 210 ss.; G. Jossa, *I cristiani e l'impero romano* cit. 73 ss.; R. Cristofoli, *Domiziano e la cosiddetta persecuzione del 95*, in *VetChr.* 45/1 (2008) 67 ss.

giuridico delle persecuzioni, soprattutto in considerazione del fatto che essa costituirà il punto di riferimento imprescindibile per la repressione del *crimen* per molti anni a seguire, anni nei quali sostanzialmente non si registrano grossi mutamenti, risultando dunque essa in buona sostanza statutaria[14]. In particolare, a livello metodologico si propone una indagine intorno ad alcune testimonianze 'letterarie' relative a due processi svoltisi contro i Cristiani in età traianea, invero poco o per niente considerati negli atti dei martiri successivi a quelli magistralmente raccolti dal Ruinart[15]. Si tratta dei martìri di Simeone e Ignazio, i quali, nel confronto imprescindibile con la nota missiva pliniana sui Cristiani e l'*epistula* contenente la risposta di Traiano, possono fornire elementi interessanti in relazione alla questione (infinita) del fondamento giuridico della repressione e della individuazione del *crimen* imputato ai Cristiani.

2. *Lo scambio epistolare Plinio-Traiano sui processi a carico dei Cristiani.* – Come è noto, Plinio, nella sua qualità di governatore della Bitinia, intorno al 112, si trovò a dover processare numerosi Cristiani. Egli, da subito, fu in dubbio su come azionare, condurre e istruire i relativi processi. Per questo motivo decise di rivolgersi direttamente a Traiano[16], inviandogli una epistola, tanto celebre quanto estesa, che si riporta.

---

[14] F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 158 s.

[15] P.T. Ruinart, *Acta Primorum Martyrum sincera et selecta. Ex libris cum editis, tum manu scriptis collecta, eruta vel emendata, notisque et observationibus illustrata. Excudebat F. Muguet* (Paris 1689, rist. Ratisbona 1859).

[16] Sullo scambio epistolare si v., tra altri, G. Boissier, *De l'authenticité de la lettre de Pline (ad Traj. 96) au sujet des Chrétiens*, in *RA.* 31 (1876) 114 ss.; A. Körte, *Zu Plinius' Brief über die Christen*, in *Hermes* 63 (1928) 481 ss.; A. Kurfess, *Plinius der Jüngere über die bithynischen Christen*, in *Mnemosyne* 7 (1939) 237 ss.; R.M. Grant, *Pliny and the Christians*, in *HThR.* 41 (1948) 273 s.; W. Schmid, *Ein verkannter Ausdruck der Opfersprache in Plinius' Christenbrief*, in *VCh.* 7 (1953) 75 ss.; L. Hermann, *Les interpolations de la lettre de Pline sur les Chrétiens*, in *Latomus* 13 (1954) 343 ss.; L. Wickert, *Zum Christenbrief des Plinius*, in *RhM.* 100 (1957) 100; L. Vidman, *Die Mission Plinius des Jüngeren in Bithynien*, in *Klio* 37 (1959) 217 ss.; H. Babel, *Der Briefwechsel zwischen Plinius und Trajan über die Christen in strafrechtlicher Sicht* (Erlangen 1961); R. Fourrier, *La lettre de Pline à Trajan sur les Chrétiens (X, 97)*, in *Recherches de Théologie ancienne* 31 (1964) 161 ss.; P. Winter, *Tacitus and Pliny on Christianity*, in *Klio* 52 (1970) 497 ss.; A. Hammman, *Chrétiens et Christianisme vus et jugés par Suetone, Tacite et Pline le jeune*, in *Forma futuri. Studi M. Pellegrino* (Torino 1975) 91 ss.; U. Schillinger-Häfele, *Plinius, ep. 10,96 und 97: Eine Frage und ihre Beantwortung*, in *Chiron* 9 (1979) 383 ss.; R. Muth, in *Plinius d.J.*

Plin. *ep*. 10.96.1-10. C. Plinius Traiano imperatori. Sollemne est mihi, domine, omnia de quibus dubito ad te referre. Quis enim potest melius vel cunctationem meam regere vel ignorantiam instruere? Cognitionibus de Christianis interfui numquam: ideo nescio quid et quatenus aut puniri soleat aut quaeri. 2. Nec mediocriter haesitavi, sitne aliquod discrimen aetatum, an quamlibet teneri nihil a robustioribus differant; detur paenitentiae venia, an ei, qui omnino Christianus fuit, desisse non prosit; nomen ipsum, si flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur. Interim, iis qui ad me tamquam Christiani deferebantur, hunc sum secutus modum. 3. Interrogavi ipsos an essent Christiani. Confitentes iterum ac tertio interrogavi supplicium minatus; perseverantes duci iussi. Neque enim dubitabam, qualecumque esset quod fatererentur, pertinaciam certe et inflexibilem obstinationem debere puniri. 4. Fuerunt alii similis amentiae, quos, quia cives Romani erant, adnotavi in urbem remittendos. Mox ipso tractatu, ut fieri solet, diffundente se crimine plures species inciderunt. 5. Propositus est libellus sine auctore multorum nomina continens. Qui negabant esse se Christianos aut fuisse, cum praeeunte me deos appellarent et imagini tuae, quam propter hoc iusseram cum simulacris numinum afferri, ture ac vino supplicarent, praeterea male dicerent Christo, quorum nihil cogi posse dicuntur qui sunt re vera Christiani, dimittendos putavi. 6. Alii ab indice nominati esse se Christianos dixerunt et mox negaverunt; fuisse quidem sed desisse, quidam ante triennium, quidam ante plures annos, non nemo etiam ante viginti. <Hi> quoque omnes et imaginem tuam deorumque simulacra venerati sunt et Christo male dixerunt. 7. Affirmabant autem hanc fuisse summam vel culpae suae vel erroris, quod essent soliti stato die ante lucem convenire, carmenque Christo quasi deo dicere secum invicem seque sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta ne latrocinia ne adulteria committerent, ne fidem fallerent, ne

---

und Kaiser Trajan über die Christen - Interpretationen zu Plin. Ep. X 96-97, in P. Neukam (hrsg.), *Information aus der Vergangenheit* (München 1982) 96 ss.; D. Fishwick, *Pliny and the Christians. The rites 'ad imaginem principis'*, in *AJAH.* 9 (1984) 123 ss.; M. Sordi, *Il Cristianesimo nella cultura romana dell'età postflavia*, in *CCC.* 6 (1985) 99 ss. [= in *Scritti scelti* cit. 235 ss.]; G.J. Johnson, *De conspiratione delatorum. Pliny and the Christians revisited*, in *Latomus* 47 (1988) 417 ss.; R. Teja, *Conquirendi non sunt* cit. 475 ss.; K. Thraede, *Noch einmal: Plinius d.J. über die Christen*, in *ZNW.* 95 (2004) 102 ss.; J. Molthagen, *Cognitionibus de Christianis interfui numquam. Das Nichtwissen des Plinius und die Anfänge des Christenprozesses*, in *ZThG.* 9 (2004) 112 ss.; A. Wlosok, *Die christliche Apologetik griechischer und lateinischer Sprache bis zur konstantinischen Epoche*, in Id. (éd.), *L'apologetique chréthienne gréco-latine à l'époque prenicéenne* (Vandœuvres-Genève 2005) 1 ss.

depositum appellati abnegarent. Quibus peractis morem sibi discedendi fuisse rursusque coeundi ad capiendum cibum, promiscuum tamen et innoxium; quod ipsum facere desisse post edictum meum, quo secundum mandata tua hetaerias esse vetueram. 8. Quo magis necessarium credidi ex duabus ancillis, quae ministrae dicebantur, quid esset veri, et per tormenta quaerere. Nihil aliud inveni quam superstitionem pravam et immodicam. 9. Ideo dilata cognitione ad consulendum te decucurri. Visa est enim mihi res digna consultatione, maxime propter periclitantium numerum. Multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam vocantur in periculum et vocabuntur. Neque civitates tantum, sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est; quae videtur sisti et corrigi posse. 10. Certe satis constat prope iam desolata templa coepisse celebrari, et sacra sollemnia diu intermissa repeti passimque venire victimarum, cuius adhuc rarissimus emptor inveniebatur. Ex quo facile est opinari, quae turba hominum emendari possit, si sit paenitentiae locus.

Dal testo emerge che il governatore rivolse all'imperatore essenzialmente tre quesiti[17]. In primo luogo, chiese se occorresse punire tutti i Cristiani indiscriminatamente oppure bisognasse operare distinzioni sulla base dell'età; secondariamente, se si dovesse concedere il perdono a chi mostrasse pentimento e a chi non fosse più cristiano al momento del giudizio; infine, se fosse necessario punire il fatto in sé di chiamarsi cristiano (*nomen Christianum*) anche in assenza del compimento di altri atti o se invece la condanna dovesse aver luogo solo in presenza di condotte inerenti al nome cristiano. Dopo aver posto queste domande all'imperatore, Plinio gli rende noto il modo in cui aveva istruito i processi contro i Cristiani sino a quel momento e chiede conferma della sua correttezza. Il governatore, innanzitutto, riferisce di aver domandato agli accusati se fossero cristiani, di averli interrogati altre due volte in seguito alla affermazione di appartenenza al culto con la minaccia della pena capitale e di averla applicata qualora avessero perseverato. I cittadini romani invece li aveva inviati a Roma per subire

[17] L'impiego dell'aggettivo *sollemne*, riferito alla prassi di consultare l'imperatore nei casi dubbi, dimostra che quest'ultima non solo fosse abituale, ma fosse anche espressione e applicazione di un principio quasi religioso. Si v. in questo senso F. Arcaria, *Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam: princeps, giudici e iustitia in Plinio il Giovane* (Napoli 2019) 16. Diversamente G. Oliviero Niglio, *La 'diversità' dei Cristiani* cit. 375 nt. 8, sostiene che con l'aggettivo sarebbe espressa solamente l'abitualità e la ricorrenza dell'uso di rivolgersi al principe nei casi dubbi e particolarmente importanti.

il giudizio. Riporta poi di aver proceduto in maniera diversificata sulla base di un esposto anonimo contenente i nomi di molte persone che avevano negato di essere cristiani e, attenendosi alle sue prescrizioni, avevano invocato gli dei e rivolto suppliche all'immagine di Traiano, nonché maledetto Cristo e per questo erano state assolte. Alcuni invece, denunciati per nome da un accusatore, avevano dapprima dichiarato di essere cristiani e subito dopo lo avevano negato, altri riferivano di esserlo stato e di non esserlo più da vari anni, ma avendo anche questi venerato le statue degli dei e degli imperatori li aveva liberati. Inoltre, poiché avevano riferito che anche prima dell'editto con il quale Plinio stesso aveva vietato l'esistenza di associazioni, si erano limitati a riunirsi all'alba o anche dopo per consumare pasti insieme venerando Cristo come se fosse un Dio e obbligandosi a non commettere atti impuri, per verificarlo Plinio aveva sottoposto a tortura due schiave, ministre del culto, nelle quali però non aveva trovato altro che un fanatismo perverso e smisurato (*superstitionem pravam et immodicam*). Per questo si era rivolto all'imperatore, nonostante, così procedendo, avesse raggiunto risultati discreti nell'impedire il diffondersi del morbo.

L'altrettanto nota *epistula* di Traiano appare *ictu oculi* ben meno articolata in confronto alla missiva pliniana, il che di per sé è senza dubbio sintomatico, se non di un implicito disinteresse da parte dell'imperatore, quantomeno di una malcelata sbrigatività.

Plin. *ep.* 10.97.1-2. Traianus Plinio. Actum quem debuisti, mi Secunde, in excutiendis causis eorum, qui Christiani ad te delati fuerant, secutus es. Neque enim in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest. 2. Conquirendi non sunt; si deferantur et arguantur, puniendi sunt, ita tamen ut, qui negaverit se Christianum esse idque re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando dis nostris, quamvis suspectus in praeteritum, veniam ex paenitentia impetret. Sine auctore vero propositi libelli nullo crimine locum habere debent. Nam et pessimi exempli nec nostri saeculi est.

Traiano in questa *epistula*, che, pur non avendo valore di sentenza, vincolava il governatore al rispetto del parere imperiale in essa contenuto[18], innanzitutto, confermò la correttezza dell'operato del governa-

[18] Si v. Plin. *ep*. 10.31 *(C. Plinius Traiano Imperatori). Salva, magnitudine tua, domine, descendas oportet ad meas curas, cum ius mihi dederis referendi ad te, de quibus dubito.* Era stato proprio Traiano a prevedere il ricorso al principe da parte del funzionario giudicante in ordine alle questioni sulle quali quest'ultimo dubitasse. Esso costituiva un vero e pro-

tore. In secondo luogo, evidenziò l'impossibilità di stabilire mediante costituzione qualche regola universale con formulazione predeterminata e stabilì che i Cristiani non dovessero essere perseguiti d'ufficio. Inoltre, se ne fosse stata provata la colpevolezza, essi sarebbero stati puniti, ma, ove avessero negato di essere Cristiani e lo avessero dimostrato coi fatti (ossia sacrificando agli dei pagani), sarebbero stati perdonati per il proprio pentimento. Infine, nella chiusa del rescritto l'imperatore torna sul tema della iniziativa stabilendo l'inammissibilità o comunque l'inefficacia degli esposti anonimi probabilmente a rettifica dell'accoglimento, riferito da Plinio nel suo resoconto, di tali denunce.

Da subito la risposta di Traiano dette luogo a perplessità. Come è stato rilevato criticamente[19], il primo ad averne fu Tertulliano, il quale da una prospettiva non certo neutrale la definì, come del resto molti altri in seguito[20], confusa, ossia giuridicamente e logicamente

---

prio *ius* (*referendi*). Sul punto si v., di recente, F. Arcaria, *Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam* cit. 9 s., ove bibliografia più risalente. Si trattò di uno stabile conferimento di un diritto-dovere di consultazione, come dimostrano *Hadr. Sent.* 5 e C. 4.62.1, una *epistula* di Settimio Severo e Caracalla al governatore *Gavius Victorinus*, nella quale il ricorso all'imperatore nei casi dubbi appare come un vero e proprio obbligo del giudicante. Già due precedenti missive di Plinio (*ep*. 10.29-32) attestano piuttosto chiaramente che al rilascio del parere imperiale conseguiva l'istruzione e l'accertamento da parte del giudicante, che avrebbe dovuto attenersi al parere imperiale. Si v. in questo senso F. Arcaria, *«Referre ad principem»* cit. 180 ss., part. 182, il quale aggiunge che tale obbligo avrebbe dovuto riguardare anche la decisione di casi futuri e analoghi e quindi non vi sarebbe stato alcuno spostamento di competenza da quella del governatore a quella del tribunale imperiale. Del resto, in Plin. *ep*. 10.96 risulta significativo l'impiego dei verbi *regere* e *instruere*, dai quali si può evincere che in seguito all'emissione, mediante *epistula*, del parere da parte di Traiano i processi sospesi sarebbero proseguiti di fronte al governatore richiedente secondo le indicazioni del *princeps.* Si v. in questo senso F. Arcaria, *«Referre ad principem»* cit. 190. Ne consegue che, in caso di semplice *consultatio*, non avrebbe avuto luogo, così come del resto avviene in Plin. *ep*. 10.29-30 e 31-32, alcuna traslazione della competenza dal governatore al tribunale imperiale, il quale in questo caso né riceveva gli atti, né emanava la sentenza, bensì un semplice parere, benché vincolante per il funzionario giudicante. Così ancora F. Arcaria, *«Referre ad principem»* cit. 190 ss., il quale evidenzia come ad analoghe conclusioni si possa giungere attraverso l'analisi di Plin. *ep*. 10.110-111.

[19] Si v. in questo senso F. Costabile, *I processi contro i cristiani* cit. 1 ss.

[20] Si v. in questo senso, tra altri, già e persino E. Gibbon, *Decadenza e caduta dell'impero romano*, trad. it. e introduzione di P. Angarano (Roma 1968) 299 s.; A. Loisy, *Le origini del cristianesimo* (Torino 1942) 210, 228 s.; P. Gentile, *Storia del cristianesimo dalle origini a Teodosio* (Milano 1969) 206; M. Sordi, *I rescritti di Traiano ed Adriano sui cristiani*, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia* 14 (1960) 346 s.; Ead., *Il cristianesimo e Roma*, in *Storia di Roma* 19 (Bologna 1965) 138; A. Barzanò, *Il cristianesimo nelle leggi*

incoerente perché, da un lato, disponeva la punizione del mero *nomen*, ma, dall'altro, prevedeva l'iniziativa di parte[21]. Che il contenuto dell'*epistula* sia incoerente è arduo da sostenere, soprattutto perché, come vedremo, è quantomeno dubbio che con essa si punisse il mero *nomen*[22]. Di certo è molto laconica, più di quanto sinora è stato messo in luce, poiché, a ben vedere, nell'*incipit* si limita esplicitamente a confermare la correttezza formale dell'istruzione dei processi sulla base di *delationes*, non aggiungendo altro con riguardo all'istruzione di questi ultimi, anche se la loro prosecuzione con l'*interrogatio* e la *quaestio* può essere dedotta dall'epistola pliniana[23]. Inoltre, il *princeps* risponde solo a uno dei tre quesiti posti da Plinio, ossia quello relativo alle conseguenze del pentimento limitatamente a coloro che avessero negato di essere cristiani. Non ne può dunque conseguire che tutti gli atti di Plinio fossero stati conformi alla volontà di Traiano.

In particolare, in considerazione dei tre quesiti rivolti dal governatore all'imperatore, emergono altrettanti problemi. Innanzitutto, è possibile (non certo) che Traiano, tacendo sul punto, non abbia avallato l'uso, seguito da Plinio, di portare in tribunale l'immagine dell'imperatore[24] e ancor meno e soprattutto di pretendere una bestemmia dagli accusati, come riferisce di aver fatto Plinio. In questa direzione spingono il fatto che l'imperatore ordini unicamente il sacrificio agli

---

di Roma imperiale (Milano 1996) 29; P. Siniscalco, *Il cammino di Cristo nell'impero romano*[4] (Bari 2000) 62 s.; C. Moreschini, *Introduzione e note a Tertulliano, Apologia del cristianesimo*[3] (Milano 2000) 32; R. Teja, *Conquirendi non sunt* cit. 476, 482 ss.; G. Jossa, *Il cristianesimo antico. Dalle origini al Concilio di Nicea*[4] (Roma 2002) 84 ss.

[21] Tert. *apol*. 2.7-8. *Tunc Traianus rescripsit, hoc genus inquirendos quidem non esse, oblatos vero puniri oportere*. 8. *O sententiam necessitate confusam! Negat inquirendos ut innocentes et mandat puniendos ut nocentes. Parcit et saevit, dissimulat et animadvertit. Quid temetipsam censura circumvenis? Si damnas, cur non et inquiris? Si non inquiris, cur non et absolvis? Latronibus vestigandis per universas provincias militaris statio sortitur; in reos maiestatis publicos hostes omnis homo miles est: ad socios, ad conscios usque inquisitio extenditur*.

[22] Si v. in questo senso, a ragione, ancora F. Costabile, *I processi contro i cristiani* cit. 9, al cui avviso «Quanti l'hanno creduto confondono due piani e momenti diversi del processo: la sua instaurazione con l'*accusatio* e la sua conclusione con la pronuncia della *sententia*».

[23] Nonché da fonti di età successiva. Si v. F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 163.

[24] Uso che peraltro è attestato solo con riguardo a epoche successive. Si v. *Acta Polyc*. 9.2; *Acta Scill*. 3 e 5; *Acta Apollon*. 3 e 7; *Acta Perp*. 6.2. Sul punto si v. G. Lanata, *Gli atti dei martiri* cit. 71; B. Santalucia, *Diritto e processo penale*[2] cit. 257.

dei (e non anche a lui stesso) e non esiga la maledizione del proprio Dio perché il pentimento possa condurre al perdono. Secondariamente, Traiano non si esprime sulla possibilità che anche chi non avesse negato di essere cristiano potesse evitare la condanna sacrificando agli dei, né in ordine all'ammissibilità della tortura, disposta da Plinio, per quanto ne sappiamo, in un unico particolare caso, né sull'obiettivo cui essa doveva tendere. Infine, l'imperatore non risponde (quantomeno non esplicitamente) al quesito relativo all'età minima degli accusati, né, soprattutto, a quello concernente la punibilità del mero *nomen Christianum*. Ebbene, se sull'età si è discusso molto meno, anche perché è assai probabile che l'imperatore, non rispondendo, abbia avallato la punizione di tutti i Cristiani, sulla mancata risposta al quesito relativo al *nomen*, la quale, coinvolgendo la tematica del fondamento giuridico della repressione, qui maggiormente interessa, come si è accennato, sono state avanzate diverse ipotesi interpretative. All'opinione dei numerosi studiosi che, in buona sostanza sulla scia di Tertulliano, anche in tempi recenti hanno interpretato il silenzio di Traiano sul punto e la disciplina che ne consegue come rivelatori della decisa repressione del mero *nomen Christianum*[25], si è opposta quella di chi, anche di recente, ha sostenuto con varie argomentazioni l'imputazione ai Cristiani di figure di reato diverse, comunque comportanti la pena capitale, quali il reato associativo[26] o il *crimen lesae Romanae religionis*[27].

Ora, è plausibile che con quell'*interfui numquam* Plinio alluda all'esistenza di una serie di provvedimenti statutari della repressione[28], appunto il cosiddetto *institutum Neronianum*, secondo il quale verosimilmente i Cristiani sarebbero stati inquisiti anche in conseguenza di denunce anonime[29]. Altrettanto probabile, vista l'assenza

[25] Si v., per tutti, M.U. Sperandio, *Nomen Christianum* cit. 41 ss., part. 72 ss.

[26] Si v. F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 165 ss.

[27] F. Costabile, *I processi contro i cristiani* cit. part. 10 s.; Id., *Il principio di libertà di parola* cit. 287 ss.

[28] M. Sordi, *I cristiani e l'impero romano* cit. 62 ss., part. 94 ss.

[29] Si tratta, anche in questo caso, di una questione infinita (si v. M.U. Sperandio, *Nomen Christianum* cit. 41 ss.), la quale evidentemente non può essere affrontata compiutamente in questa sede, ove ci si limita a ritenere plausibile, sulla base soprattutto di Tert. *apol*. 4.4 e *Acta Apollon.* 23, che l'*institutum Neronianum* avesse introdotto uno statuto secondo il quale non era lecito essere cristiani (*non licet christianos esse*), non necessariamente sulla base di un senatoconsulto di età tiberiana (di cui non v'è attestazione alcuna), che aveva reso il cristianesimo *superstitio illicita* (come sostenuto invece da M. Sordi, *I cristiani e l'impero romano* cit. 62 ss.), ma più probabilmente, come si legge in Tac. *ann*. 15.44.4, anche per l'*odium humanis generis*. Si v. sul punto A. Momigliano,

di riscontri e il possibile impiego del termine *institutum* come non indicativo di una singola disposizione, ma di una prassi[30], è che non si sia trattato di un provvedimento normativo di carattere generale, bensì di una pluralità di *decreta* dei tribunali imperiali neroniani del 64[31]. Stabilire quale fosse il reato imputato ai Cristiani al tempo di Traiano, la cui disciplina fu statutaria in ordine alla regolamentazione della procedura[32], risulta difficile, anche se, in considerazione del fatto che i *crimina* addebitati a questi ultimi sotto Domiziano furono, a quanto pare, il *sacrilegium* e la *maiestas*, che erano perseguibili anche d'ufficio, sembrerebbe possibile escludere la sola imputazione di un reato di opinione legato al *nomen*[33]. Del resto, è probabile che fossero proprio questi due *crimina* i *flagitia cohaerentia nomini* di cui parla Plinio e che fosse proprio la *maiestas* a consentire che i Cristiani fossero torturati sebbene liberi[34]. Allo stesso modo è arduo ritenere attendibile o comunque neutrale Tertulliano sul punto dell'identificazione del *crimen* imputato ai Cristiani con la sola (e ai suoi occhi inoffensiva) professione di fede[35], il che farebbe del mero *nomen Christianum* il vero e proprio fondamento giuridico della repressione[36]. Soprattutto,

---

Nerone, in *Università di Cambridge. Storia antica* 10/2 (trad. it. Milano 1968) 1134 s., al cui avviso il precedente istituito da Nerone portò a considerare i cristiani come membri di una associazione illegale (*infra* § 5).

[30] Così correttamente inteso, tra altri, da J.W.Ph. Borleffs, *Institutum Neronianum* cit. 144; H. Last, v. *Christenverfolgung II (juristisch)*, in *RAC.* 2 (1954) 1208 ss.; W.H.C. Frend, *Martyrdom and Persecution in the Early Church* cit. 166; T.D. Barnes, *Legislation against the Christians* cit. 35; M.U. Sperandio, *Nomen Christianum* cit. 56 s.

[31] Lo ha sostenuto D. Liebs, *Das Recht der Römer und die Christen* (Tübingen 2015) 25.

[32] E in parte forse anche con riguardo al *crimen* imputato ai Cristiani (*infra* § 5).

[33] F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 162, il quale pone in evidenza come, anni dopo, Tertulliano (Tert. *ad nat*. 1.3.3) abbia interesse «a che il *crimen* imputabile al cristiano sia inteso come depurato da ogni altro addebito dotato di 'materialità'».

[34] C. Russo Ruggeri, *Quaestiones ex libero homine. La tortura degli uomini liberi nella repressione criminale romana dell'età repubblicana e del I secolo dell'impero* (Milano 2002) 123 ss.; F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 162. *Infra* § 3.

[35] Tert. *apol*. 2.3. *… illud solum expectatur, quod odio publico necessarium est: confessio nominis, non examinatio criminis …*; 2.18. *Cum igitur in omnibus nos aliter disponitis quam ceteros nocentes, ad unum contendendo, ut de eo nomine excludamur (excludimur enim si faciamus quae faciunt non Christiani), intellegere potestis non scelus aliquod in causa esse, sed nomen, quod quaedam ratio aemulae operationis insequitur, hoc primum agens, ut homines nolint scire pro certo quod se nescire pro certo sciunt*.

[36] Lo hanno sostenuto G. Jossa, *I cristiani e l'impero romano* cit. 110, e M.U. Sperandio, *Nomen Christianum* cit. 119, ma si v. sul punto F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 164, il quale ha giustamente rilevato che un reato di opinione non poteva estinguersi

se anche così fosse, lo sbrigativo silenzio di Traiano sul punto potrebbe non rappresentare, come pure taluno ha ipotizzato, una semplice conferma delle oscure repressioni di Nerone e Domiziano, probabilmente ispirate dalla pericolosità sociale e costituzionale del fenomeno associativo cristiano, bensì nascondere una più specifica e dettagliata configurazione e repressione del *crimen* nella prassi, non unicamente fondata sul *nomen*[37]. È stato ipotizzato, per esempio, in maniera alquanto suggestiva che quest'ultimo fosse espressivo sin dal tempo di Nerone di un *crimen*, per così dire, collettivo[38]. Sul punto, decisivo e assai controverso, si tenterà di pronunciarsi in seguito[39]. Per il momento si ritiene quantomeno plausibile che la disciplina di Traiano abbia dotato di una forma certa una repressione che fino a quel momento non la possedeva, predisponendo un processo di stampo squisitamente accusatorio, nel quale alla *delatio*, corredata da prove, seguivano l'*interrogatio* e la *quaestio*[40].

3. *Il confronto con gli atti dei martiri: il processo a carico di Simeone.* – Ponendo l'epistola di Plinio e la risposta dell'imperatore a confronto con le notizie che ci giungono dalle fonti relative ai processi svoltisi contro i Cristiani sotto Traiano, ossia quelli a carico Simeone, vescovo di Gerusalemme, e Ignazio, vescovo di Antiochia, si potrebbe capire come la disciplina traianea fu interpretata e applicata nella prassi. Tale confronto, il quale, a quanto mi consta, mai è stato operato in precedenza, potrebbe altresì rivelare qualcosa in più sul contenuto della disciplina stessa e dunque condurre, in ultima analisi, a far luce sulla *vexata quaestio* del *crimen* imputato ai Cristiani. Ora, come è noto, gli atti dei Martiri sono fonti problematiche tanto in ordine alla datazione, quanto alla tradizione testuale e, soprattutto, alla loro attendibilità. In particolare, i racconti relativi ai martìri di Simeone e Ignazio non sono stati inclusi nelle più recenti raccolte di atti dei martiri[41]. Queste,

---

per mero pentimento, specialmente se indotto, come, di fatto, previsto dalla disciplina traianea.

[37] Cfr. *supra* § 1.

[38] Si v. A. Beck, *Römisches Recht bei Tertullian und Cyprian* (Aalen 1967) 51 ss.; A.N. Sherwin-White, *The Early Persecutions and Roman Law again*, in *Journ. Theol. Stud.* 3 (1952) 207; D. Liebs, *Das Recht* cit. 26; D. Annunziata, *Nomen Christianum* cit. 5.

[39] *Infra* § 5.

[40] F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 163.

[41] Il riferimento è soprattutto a A.A.R. Bastiaensen, *Atti e passioni dei martiri* (Milano 1987).

infatti, solitamente, a eccezione di quella del Ruinart, la cui prima edizione risale al 1689, iniziano con l'analisi del martirio di Policarpo, che è da collocarsi intorno all'ultimo quarto del II secolo d.C.[42]. Per non includere nelle raccolte determinati martìri i Bollandisti e gli studiosi successivi hanno impiegato criteri di critica interna e, seppur in minor misura, esterna: quando determinati atti includevano elementi giudicati fantasiosi, o errori di cronologia, in assenza di conferme esterne da parte di altre fonti attendibili, essi venivano esclusi. I casi di Simeone e Ignazio sono assistiti da conferme esterne presenti soprattutto nella 'Cronografia' di Giovanni Malala, le quali, però, sono state a lungo ritenute poco attendibili. Di qui probabilmente la loro esclusione dalle raccolte di *Acta Martyrum*[43]. Nondimeno, a partire da alcune ricerche relativamente recenti, è stato dimostrato che, sebbene lontano dai fatti, almeno con riguardo alla storia di Antiochia, Malala è da annoverare tra le fonti più affidabili, fondamentalmente per il fatto che egli, a differenza di altri storici, aveva accesso a una preziosissima documentazione di archivio, poi andata distrutta[44].

Del processo a carico di Simeone, figlio di Cleopa e secondo vescovo di Gerusalemme[45], si ha notizia, in primo luogo, in Eusebio. Gli atti dei martiri del Ruinart, come detto, recano mezione dell'episodio non citando altre fonti sul punto. La sua mancata inclusione nelle raccolte successive, dunque, oltre che alle circostanze sopra richiamate, può essere dovuta proprio al fatto che il racconto si poteva facilmente reperire al capitolo 32 del terzo libro della Storia ecclesiastica.

---

[42] Il che può dirsi anche per le più recenti raccolte analitiche, come quella di G. Lanata, *Gli atti dei martiri come documenti processuali* (Milano 1973).

[43] Fa eccezione A. Butler, *Vite dei padri, dei martiri e degli altri principali santi* (Venezia 1826) 130, che con riguardo all'età traianea cita anche i martìri di Anacleto, Basimeo, Rufo e Zosimo, dei quali poco o nulla è dato sapere, ma anche i Bollandisti avevano preso seriamente in considerazione i due martìri, cfr. *Fiore dei Bollandisti, ovvero Vite dei santi tratte dai Bollandisti dalle opere del Surio, Ribadeneira Giry e da tutte le agiologie e lavori agiografici più accreditati. Opera per la prima volta tradotta in italiano arricchita di copiose aggiunte* II (Napoli 1874) 9 ss. e 649 ss. Cfr. anche, più di recente, G. Caldarelli, *Atti dei Martiri. Introduzione, traduzione e note di* G. Caldarelli (Milano 1985) 91 ss., che tratta del martirio di Simeone.

[44] Si v., per esempio, i contributi raccolti in E. Jeffreys, B. Croke, R. Scott (eds.), *Studies in John Malalas* (Sydney 1990).

[45] Si v. C. Antonelli, *La construction de la mémoire des 'origines' chez Hégésippe: Jérusalem et la famille de Jésus, Corinthe et Rome et ses apôtres et disciples*, in *Memory and Memories in Early Christianity. Proceedings of the International Conference Held at the Universities of Geneva and Lausanne (June 2-3, 2016)* (Tübingen 2018) 235 ss.

Eus. *H.E.* 3.32.1-6. Μετὰ Νέρωνα καὶ Δομετιανὸν κατὰ τοῦτον οὖ νῦν τοὺς χρόνους ἐξετάζομεν, μερικῶς καὶ κατὰ πόλεις ἐξ ἐπαναστάσεως δήμων τὸν καθ' ἡμῶν κατέχει λόγος ἀνακινηθῆναι διωγμόν· ἐν ᾧ Συμεῶνα τὸν τοῦ Κλωπᾶ, ὃν δεύτερον καταστῆναι τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας ἐπίσκοπον ἐδηλώσαμεν, μαρτυρίῳ τὸν βίον ἀναλῦσαι παρειλήφαμεν. 2. Καὶ τούτου μάρτυς αὐτὸς ἐκεῖνος, οὗ διαφόροις ἤδη πρότερον ἐχρησάμεθα φωναῖς, Ἡγήσιππος· ὃς δὴ περί τινων αἱρετικῶν ἱστορῶν, ἐπιφέρει δηλῶν ὡς ἄρα ὑπὸ τούτων κατὰ τόνδε τὸν χρόνον ὑπομείνας κατηγορίαν, πολυτρόπως ὁ δηλούμενος ὡς ἂν Χριστιανὸς ἐπὶ πλείσταις αἰκισθεὶς ἡμέραις αὐτόν τε τὸν δικαστὴν καὶ τοὺς ἀμφ' αὐτὸν εἰς τὰ μέγιστα καταπλήξας, τῷ τοῦ κυρίου πάθει παραπλήσιον τέλος ἀπηνέγκατο· 3. οὐδὲν δὲ οἷον καὶ τοῦ συγγραφέως ἐπακοῦσαι, αὐτὰ δὴ ταῦτα κατὰ λέξιν ὧδέ πως ἱστοροῦντος 'ἀπὸ τούτων δηλαδὴ τῶν αἱρετικῶν κατηγοροῦσί τινες Σίμωνος τοῦ Κλωπᾶ ὡς ὄντος ἀπὸ Δαυὶδ καὶ Χριστιανοῦ, καὶ οὕτως μαρτυρεῖ ἐτῶν ὢν ρκ ἐπὶ Τραϊανοῦ Καίσαρος καὶ ὑπατικοῦ Ἀττικοῦ' … 'ἔρχονται 6. οὖν καὶ προηγοῦνται πάσης ἐκκλησίας ὡς μάρτυρες καὶ ἀπὸ γένους τοῦ κυρίου, καὶ γενομένης εἰρήνης βαθείας ἐν πάσῃ ἐκκλησίᾳ, μένουσι μέχρι Τραϊανοῦ Καίσαρος, μέχρις οὗ ὁ ἐκ θείου τοῦ κυρίου, ὁ προειρημένος Σίμων υἱὸς Κλωπᾶ, συκοφαντηθεὶς ὑπὸ τῶν αἱρέσεων ὡσαύτως κατηγορήθη καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῷ αὐτῷ λόγῳ ἐπὶ Ἀττικοῦ τοῦ ὑπατικοῦ. Καὶ ἐπὶ πολλαῖς ἡμέραις αἰκιζόμενος ἐμαρτύρησεν, ὡς πάντας ὑπερθαυμάζειν καὶ τὸν ὑπατικὸν πῶς ρκ τυγχάνων ἐτῶν ὑπέμεινεν, καὶ ἐκελεύσθη σταυρωθῆναι'.

Eusebio riferisce che, dopo le persecuzioni di Nerone e Domiziano, i Cristiani furono perseguitati una terza volta in ogni città a causa della indolenza del popolo. In quel tempo subì il martirio Simeone, figlio di Cleopa, il quale era vescovo di Gerusalemme. Secondo quanto riportato da Egesippo (del quale Eusebio opera adesso una citazione indiretta), Simeone fu accusato da alcuni eretici di essere cristiano e per questo fu tormentato per molti giorni, tanto che il giudice si meravigliò di come egli li sopportasse e, infine, dispose la sua condanna a morte nel modo in cui era morto Cristo, ossia per il tramite della crocifissione[46]. A questo punto Eusebio riporta espressamente le pa-

[46] Il fatto che non sia usato il termine greco per indicare la crocifissione, ma le perifrasi τῷ τοῦ κυρίου πάθει lascia immaginare che Simeone abbia subito esattamente lo stesso tipo di crocifissione che fu eseguita nel caso di Cristo e non quella applicata da Nerone ai Cristiani, la quale presentava probabilmente anche elementi della vivicombustione. Quest'ultima pena, come è noto, fu originariamente prevista da una disposizione delle XII Tavole per colui che avesse leso il dominio altrui per mezzo del fuoco (si v. D. 47.9.9

role di Egesippo, effettuando una citazione diretta. Simeone sarebbe stato accusato da alcuni di essere cristiano, da altri di essere seguace di David, e per effetto di tali accuse sarebbe stato martirizzato all'età di centoventi anni durante l'impero di Traiano secondo la sentenza del governatore Attico. Dopo aver rilevato che, una volta pacificata la Chiesa, i Cristiani evidentemente erano sopravvissuti fino al tempo di Traiano, Eusebio conclude che Simeone subì il martirio in seguito alle accuse di tali eretici e, portato davanti ad Attico, fu martirizzato dopo molti giorni di tortura, cagionando lo stupore dei presenti e del governatore stesso, i quali non potevano credere che un uomo di centoventi anni potesse sostenere il supplizio della croce.

La attendibilità dell'episodio difficilmente può essere revocata in dubbio, in quanto, come si è appena visto, Eusebio riporta testualmente la sua fonte diretta, Egesippo, il quale, come è stato opportunamente sottolineato, a differenza del primo, è sempre ben informato sui fatti relativi alla Chiesa primitiva, soprattutto di Palestina[47]. In

[Gai. 4 *ad l. XII tab.*]). Meno nota è la sua sorte negli anni successivi. Essa si ritrova come pena applicata nella prassi solamente nella prima metà del I secolo d.C. nel contesto delle *cognitiones extra ordinem*. Pare, infatti, che sia stata reimpiegata per la prima volta da Caligola, il quale, secondo il racconto di Svetonio, nell'anno 37 d.C. fece ardere nel mezzo dell'arena dell'anfiteatro l'autore di una farsa atellana per il fatto che aveva osato scrivere un versetto scherzoso e ambiguo nei suoi confronti, cfr. Suet. *Cal*. 27.8: *Atellanae poetam ob ambigui ioci versiculum media amphitheatri harena igni cremavit*. Pare, inoltre, che Nerone, in ciò seguendo quasi pedissequamente l'esempio di Caligola, avesse riservato la stessa sorte anche a chi si fosse reso colpevole di comportamenti analoghi. Giovenale, infatti, in un passo delle 'Satire', riferisce che il rogo era la sorte spettante a chi avesse scritto versi irrispettosi nei confronti di Tigellino, il favorito di Nerone (Iuv. *sat*. 1.155-157. *pone Tigillinum, taeda lucebis in illa / qua stantes ardent qui fixo gutture fumant, / et latum media sulcum deducit harena*). Sempre Nerone la applica ai Cristiani, ma appunto in una maniera affatto peculiare. Lo testimonia Tac. *ann*. 15.44.4. *Et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent, aut <flammandi atque> crucibus adfixi* [*aut flammandi atque*]*, ubi defecisset dies, in usu<m> nocturni luminis urerentur.* È, infatti, verosimile che per un errore nell'esecuzione di una pratica autocorrettiva degli amanuensi antichi l'espressione *flammandi atque* sia da anticipare e il secondo *aut* da eliminare. I Cristiani dunque sarebbero stati prima crocifissi e poi arsi.

[47] Sugli *'Υπομνήματα* di Egesippo e le sue citazioni in Eusebio si v., tra altri, H.J Lawlor, *The Hypomnemata of Hegesippus*, in *Eusebiana. Essays on the Ecclesiastical History of Eusebius, Bishop of Caesarea* (Oxford 1912) 1 ss.; T.C.G. Thornton, *High-priestly succession in Jewish apologetics and episcopal succession in Hegesippus*, in *The Journal of Theological Studies New Series* 54 (2003) 160 ss.; E. Cocco, *I frammenti degli 'Υπομνήματα di Egesippo*, in L. Cirillo, G. Rinaldi (a cura di), *Roma, la Campania e l'Oriente cristiano antico. Atti del Convegno di studi, Napoli 9-11 ottobre 2000* (Napoli 2004) 327 ss.; R. Per-

ordine alla datazione del processo sono state avanzate svariate ipotesi. A seguire Eusebio e il suo riferimento ad Attico si sarebbe portati a pensare che esso si sia svolto in Giudea nel 107, nondimeno, come si vedrà a breve e come è stato a buon diritto sostenuto, è possibile collocarlo intorno al 115[48] ed è evidente che, se si desse quest'ultimo caso, il processo costituirebbe senza dubbio un'applicazione del rescritto traianeo[49]. Dal passo emerge che a Simeone furono contestati due capi di imputazione: quello di essere seguace di David e quello appunto di cristianesimo, sulla base di accuse mosse da parte di alcuni eretici che poco dopo furono essi stessi accusati di essere seguaci di David e perseguitati[50]. Ora, in un passo del *Chronicon* Giovanni Malala (Dindorf 9.273.5) riferisce che la repressione antigiudaica si verificò in un periodo di poco successivo alla sospensione delle persecuzioni contro i Cristiani in Palestina, la quale fu disposta da Traiano nel 115 durante il suo soggiorno ad Antiochia dopo aver ricevuto un'epistola da Tiberiano, governatore della Palestina, che gli aveva riferito di numerosi Cristiani che si presentavano spontaneamente per essere giudicati[51]. Ciò consente non solo di collocare il martirio intorno all'anno 115, ma anche probabilmente di identificare il governatore Attico, di cui parla Eusebio, con il Tiberiano di cui riferisce Malala, che ne avrebbe deformato il prenome (potrebbe, infatti, trattarsi di Tiberio Claudio Attico Erode, console suffetto nel 132) e di stabilire che l'accusa rivolta a Simeone fosse in buona sostanza solo quella di essere cristiano[52].

La circostanza che il processo costituisca una applicazione della disciplina traianea, inoltre, è confermata dalla chiara attestazione della presenza di una accusa privata, in contrasto con il principio dell'*inquisitio*, così come voluta dal *princeps* in Plin. *ep*. 10.97[53]. La vicenda offre, quindi, notevoli spunti per capire come fu interpretata e appli-

---

rotta, *Hairéseis. Gruppi, movimenti e fazioni del giudaismo antico e del cristianesimo (da Filone Alessandrino a Egesippo)* (Bologna 2008) 193 ss.

[48] Si v. in questo senso M. Sordi, *Il Cristianesimo e Roma* (Bologna 1965) 146 s., e, più di recente, M.-F. Baslez, *Les premiers temps de l'Église. De saint Paul à saint Augustin* (Paris 2007) 37.

[49] Si v. in questo senso ancora M. Sordi, *Il Cristianesimo e Roma* cit. 146.

[50] Eus. *H.E*. 3.32.4.

[51] Così M. Sordi, *Il Cristianesimo e Roma* cit. 148 s.

[52] Si v. ancora M. Sordi, *Il Cristianesimo e Roma* cit. 149, la quale altresì identifica in maniera convincente la repressione antigiudaica che seguì il martirio di Simeone con quella operata da Lusio Quieto che fu governatore nel 117.

[53] Si v. *supra* § 2.

cata l'*epistula* traianea, anche perché la controversia è analoga a quelle che si trovò a dover risolvere Plinio: il potere del governatore della Giudea, infatti, corrisponde a quello di quest'ultimo, come dimostra una nota epigrafe recentemente attenzionata e relativa ai poteri proconsolari[54]. Quanto all'istruzione del processo, il testo non reca menzione del necessario sacrificio agli dei, né della presenza in giudizio di immagini dell'imperatore, ma si sofferma sulla tortura ed è proprio su questo punto che esso potrebbe integrare i dati emergenti dall'*epistula* traianea, nella quale, come si è visto, nulla viene detto in merito. A leggere la sintesi iniziale, operata da Eusebio, di quanto testimoniato da Egesippo, si apprende che la tortura sia stata impiegata per il fatto che da subito Simeone fu percepito come cristiano (δηλούμενος ὡς ἂν Χριστιανὸς), ossia in altre parole per il fatto che (ed evidentemente anche dopo che) egli aveva dichiarato di essere tale. Ne consegue che la tortura aveva come obiettivo l'abiura, ossia, in buona sostanza, il sacrificio agli Dei[55]. Che l'abiura fosse la condizione per evitare la condanna appare chiaro quando Eusebio, nel riportare la sua fonte, riferisce che Simeone subì il martirio dopo essere stato torturato per molti giorni (ἐπὶ πολλαῖς ἡμέραις αἰκιζόμενος). Anche qui è impiegato un participio congiunto, ma sarebbe assurdo conferirgli valore causale perché nel contesto del periodo ne conseguirebbe che egli sarebbe stato condannato perché torturato. La tortura, dunque, poteva protrarsi anche per giorni, precedeva immediatamente la condanna e, a differenza di quanto aveva disposto Plinio, il pentimento e dunque il perdono poteva arrivare alquanto tardi, nonché, soprattutto, anche andare a beneficio di chi, come Simeone, non aveva mai negato di essere cristiano, anzi lo sosteneva con convinzione. L'obiettivo della tortura, dunque, non poteva che essere l'abiura[56]. Non ne consegue anche, però, sebbene dal tono di Eusebio possa sembrare così, che la

[54] Si v. F. Costabile, *Il principio di libertà di parola* cit. 283 s., il quale propone contro la edizione dell'epigrafe presente in *CIL.* V 5262 e *ILS*. 2927 (*consulari potestate*, ll. 2-3) l'integrazione *proconsulari potestate*. È dunque in base all'*imperium proconsulare* concessogli *ex senatoconsulto* che Plinio processa i cristiani in Bitinia e invia invece a Roma per il giudizio quanti tra loro siano cittadini romani. Sul punto si v. anche B. Santalucia, *Diritto e processo penale*[2] cit. 188.

[55] Probabilmente la tortura era applicabile ai Cristiani, benché si trattasse di uomini liberi, in ragione del fatto che storicamente li si riteneva (o li si era ritenuti) colpevoli anche di *maiestas*. Si v. C. Russo Ruggeri, *Quaestiones ex libero homine* cit. 123 ss.; F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 162.

[56] Con una evidente divergenza rispetto a quello che era lo scopo normale dell'infli-

tortura fosse praticata in tutti i casi in cui l'accusato avesse dichiarato di essere cristiano. Seppur con cautela, si potrebbe ipotizzare che in questo caso la tortura avesse avuto luogo perché il governatore si era trovato a giudicare non un semplice cristiano, ma un ministro del culto. In altri termini, è possibile che la qualità di vescovo dell'accusato costituisse un presupposto ulteriore rispetto alla dichiarazione di essere cristiano perché eventualmente potesse essere disposta in via discrezionale la tortura in vista dell'abiura. Del resto, Plinio riferisce che neanche sotto costrizione i Cristiani veri sacrificavano agli dei, ma non di aver fatto ricorso alla tortura ordinariamente, anzi di averlo fatto solo in un caso assai eccezionale, ossia nei confronti di due schiave che rivestivano un determinato ruolo cultuale, seppur a scopi in quel caso per così dire 'investigativi'. Anche se a tal proposito Eusebio nulla dice, è plausibile che Simeone, ansioso di subire il martirio, si fosse rifiutato di sacrificare agli dei pagani, come era stato disposto da Traiano, e che, stante la sua qualità di ministro del culto, a fare ciò fosse stato costretto sotto tortura in via discrezionale dal governatore della Giudea, il quale, lungi dall'essere interessato a estorcere informazioni, più probabilmente confidava nel grande effetto che l'abiura da parte di un vescovo avrebbe avuto sulla comunità cristiana.

4. *Il processo a carico di Ignazio.* – Quanto si è appena concluso potrebbe trovare una conferma nei dati emergenti dalle fonti relative a un altro processo contro un Cristiano di età traianea di cui si conserva memoria, ossia quello a carico di Ignazio di Antiochia.

Secondo Eusebio[57] egli fu il secondo vescovo della città e sarebbe stato martirizzato nell'undicesimo anno dell'impero di Traiano, ossia nel 107[58], ma anche in questo caso l'episodio deve essere differito nel tempo. Dalle lettere che Ignazio stesso invia durante il viaggio verso Roma, dove avrebbe poi subito il martirio nell'agosto di un anno imprecisato del regno di Traiano, emerge che il processo si era svolto in Antiochia al cospetto dell'imperatore[59]. Ora, poiché Giovanni Malala attesta che il martirio avrebbe avuto luogo subito dopo il terremoto

---

zione dei *tormenta*, ossia la confessione. Sul punto si v. F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 150; 166.

[57] Eus. *H.E.* 3.36.4 e 10.

[58] Cfr. anche Hieron. *de vir. illustr.* 16.

[59] Sulla figura di Ignazio e la complessa questione dell'autenticità delle sue lettere si v., tra altri, A. Brent, *The Enigma of Ignatius of Antioch*, in *JEH.* 57 (2006) 429 ss.; più di recente, V. van Altena, *Investigations into the Logistics of Ignatius's Itinerary*, in *JEBS.*

che colpì la città[60] e poiché lo storico, così come anche altre fonti, collocano questo disastroso evento nel giorno 13 dicembre dell'anno 115[61], quando anche Traiano era presente ad Antiochia[62], è verosimile che Ignazio sia stato giudicato durante il soggiorno antiocheno dell'imperatore, in particolare sul finire del 115[63]. Lo conferma al-

---

21/2 (2021) 51 ss., ove bibliografia anteriore, nonché, da ultimo, J. Lookadoo, *The Christology of Ignatius of Antioch* (Eugene 2023).

[60] Il terremoto è attestato in Cass. Dio 68.24-25 e in Mal. *Chron*. [Thurn] 11, 9; ad esso forse si riferisce anche il *Talmud* (Bava Metzia 59b.2). Sul fenomeno che coinvolse la città cfr., di recente, l'accurato studio di A. Cavagna, *Antiochia, 13 dicembre 115 d.C.: un terremoto, una data e una moneta in appendice*, in *ARISTONOTHOS. Rivista di studi sul Mediterraneo antico* 17 (2021) 205 ss., ove ulteriore bibliografia.

[61] Mal. *Chron*. 11.9 [Thurn]; 9.277.10 [Dindorf].

[62] Così già Th. Mommsen, *Römische Geschichte* V. *Die Provinzen von Caesar bis Diocletian* (Berlin 1885) 398. L'interpretazione fu contestata da R.P. Longden, *Notes on the Parthian Campaigns of Trajan*, in *JRS.* 21 (1931) 4, per il fatto che i dati emergenti da una epigrafe di Lanuvio lasciavano pensare alla possibilità che alla morte di *Pedo Vergilianus*, occorsa durante il terremoto, di cui riferisce Cass. Dio 58.24-26, fosse subentrato già nel gennaio un suffetto di nome *Catilius Severus* (si v. A. Galieti, *Note di epigrafia lanuvina*, in *Bollettino dell'Associazione Archeologica Romana* 1/6 [1911] 137, dove è riportato il frammento di Lanuvio con le relative integrazioni: «*AT VIIII K* / [*l. vips*]*TANO MESSALLA* / [*l. cat*]*ILIO SEVERO*/ [ ]*NO COS*».), contrariamente a quanto si poteva e si può leggere in *CIL.* VI 43 per il 28 gennaio del 115: *d*(*e*) *s*(*uo*) *d*(*ono*) *d*(*ederunt*). *Dedicat*(*a*) *V k*(*alendas*) *Febr*(*uarias*) / *L*(*ucio*) *Vipstanio Messalla, M*(*arco*) *Vergiliano Pedone co*(*n*)*s*(*ulibus*); cfr. anche *CIL.* VI 791. Nondimeno, come rilevato in tempi più recenti da H.A. Cotton, W. Eck, *P. Murabba'at 114 und die Anwesenheit römischer Truppen in den Höhlen des Wadi Murabba'at nach dem Bar Kochba*, in *ZPE.* 138 (2002) 179 ss., l'ipotesi di Longden si scontra con i dati dei *Fasti Potentini*, i quali, accanto a quelli lacunosi dei *Fasti Ostienses*, non menzionano nessun console di nome *Severus* che abbia sostituito *Pedo Vergilianus* nel gennaio del 115. Si v., di recente, in questo senso anche A. Cavagna, *Antiochia, 13 dicembre 115 d.C.* cit. 223, ove ulteriore bibliografia. Dunque l'evento sembra collocabile, in conformità con i dati forniti da Malala nella prima metà del dicembre dell'anno 115. Anche per questo non vi è motivo di ritenere inattendibile lo storico sul punto del martirio di Ignazio, che potrebbe aver avuto luogo sul finire dello stesso anno. Con ciò cadono anche le altre ipotesi di datazione, secondo le quali il martirio di Ignazio sarebbe da collocare tra il 135 e il 140 d.C., come sostenuto da T.D. Barnes, *The Date of Ignatius*, in *The Expository Times* 120/3 (2008) 119 ss., nonché da R.I. Pervo, *The Making of Paul. Constructions of the Apostle in Early Christianity* (Minneapolis 2010) 134 s.

[63] Si v., con indirizzi in parte diversi, F.A. Lepper, *Trajan's Parthian War* (Oxford-London 1948) 80 ss.; C. Munier, *A propos d'Ignace d'Antioche. Observations sur la liste épiscopale d'Antioche*, in *Rev.Sc.Rel.* 55/2 (1981) 126 ss.; H.A. Bakker, *Exemplar Domini: Ignatius of Antioch and His Martyrological Self-Concept* (Leuven 2003); G. Migliorati, *Cassio Dione e l'impero romano da Nerva ad Antonino Pio alla luce dei nuovi documenti* (Milano 2003) 152 ss.; É. Decrept, *La persécution oubliée des chrétiens d'Antioche sous*

tresì la circostanza, abbastanza sicura, che il discepolo e successore di Ignazio, Erone, sarebbe stato elevato a vescovo nel 116[64]. In considerazione di ciò e del fatto che Eusebio tende ad anticipare le datazioni agiografiche in funzione della continuità tra gli apostoli e i seguaci successivi[65], è possibile ancora una volta ritenere che il processo a carico del vescovo di Antiochia, così come quello a carico di Simeone, costituisca una applicazione della disciplina traianea. Oltre alle lettere inviate da Ignazio stesso a diverse Chiese, al vescovo di Smirne e ai romani, sei delle quali sono sicuramente autentiche e testimoniano il viaggio da Antiochia a Roma[66], con riguardo al processo esiste, soprattutto, un racconto che è confluito in latino nella raccolta del Ruinart[67]. Esso sarebbe il frutto di una testimonianza oculare dei compagni di Ignazio, Filone di Cilicia, diacono a Tarso e Reo Agatopo, siriano, entrambi appartenenti alla Chiesa di Antiochia. Il testo più attendibile

Trajan et le martyre d'Ignace d'Antioche, in *RÉAug.* 52 (2006) 1 ss.; M.-F. Baslez, *Les premiers temps de l'Église* cit. 37; A. Cavagna, *Antiochia, 13 dicembre 115 d.C.* cit. 216. È, peraltro, possibile che dell'evento naturale siano stati ritenuti responsabili i Cristiani, tra cui appunto Ignazio.

[64] Sarebbe stato vescovo, succedendo a Ignazio, dal 116 fino al 136. Si v. *Padri Benedettini della Congregazione di S. Mauro in Francia. L'Arte di verificare le date dei fatti storici delle inscrizioni delle cronache e di altri antichi monumenti dal principio dell'era cristiana fino all'anno 1770* II, trad. it. G. Pontini di Quero (Venezia 1770) 319; *Martirologio romano dato in luce per ordine di Gregorio XIII e riconosciuto coll'autorità di Urbano VIII, Clemente X e Benedetto XIV* (S. Michele a Ripa 1806) 238.

[65] Su Simeone, figlio di Cleopa e secondo vescovo di Gerusalemme dopo Giacomo, e la sua vita (cfr. *supra* § 3), che certamente non si protrasse per centoventi anni ma probabilmente si estese fino agli ultimi anni del regno di Traiano, si v. R. Bauckham, *Jude and the relatives of Jesus in the early church* (Edinburgh 1990) 79 ss. part. 93, il quale non esclude che il martirio possa aver avuto luogo nell'ultimo decennio della dominazione traianea: «A date later in Trajan's' reign (between 108 and 117) is also possible: that the son of a brother of Joseph could have survived so long is less likely, but not impossible».

[66] Per una confutazione esauriente della tesi, invero minoritaria, secondo la quale le lettere sarebbero state composte a Smirne negli anni 160-170, sostenuta da R. Joly, *Le dossier d'Ignace d'Antioche* (Bruxelles 1979), sulla base dell'uso di alcuni termini che ancora in età traianea non avrebbero potuto trovare impiego si v. ora E. Norelli, *Χριστιανισμός e χριστιανός in Ignazio di Antiochia e la cronologia delle sue lettere*, in D. Mangoni, M. Beatrice *et al.* (a cura di), *Gesù e la storia. Percorsi sulle origini del cristianesimo. Studi in onore di G. Jossa* (Trapani 2015) 171 ss., ove bibliografia. Ancor più di recente, per una ricostruzione della *vexata quaestio* relativa alla datazione e all'autenticità delle lettere di Ignazio di Antiochia si v. V. van Altena, *Investigations into the Logistics* cit. 51 ss.

[67] P.T. Ruinart, *Acta Primorum Martyrum sincera et selecta* cit. 57.

del martirio è contenuto nel *Codex Colbertinus* (Parigi) del X secolo. Lo si riporta di seguito.

Act. Ignat. 2-3. Trajano enim post quartum annum imperii sui, elato de victoria illa, quae adversus Schytas et Thraces, et alteras multas et diversas gentes; et aestimante adhuc deficere ipsi ad omnem subjectionem Christianorum Deum venerantem congregationem, nisi daemoniacam cogeret culturam cum omnibus subintrare gentibus: persecutionem comminans, omnes ipsos Dei cultores exsistentes, vel sacrificare, vel mori cogebat. Tunc igitur timens pro Antiochenorum Ecclesia virilis Christi miles, voluntarie ductus est ad Trajanum, agentem quidem secundum illud tempus festinantem autem ad Armeniam et Parthos. Ut autem coram facie stetit Imperatoris Trajani, Trajanus dixit: Quis est cacodaemon, nostras festinans praeceptiones transcendere; cum et alteros persuadere ut perdantur male? Ignatius dixit: Nullus Theophorum vocat cacodaemonem. Recesserunt enim longe a servis Dei daemonia; si autem quoniam iis gravis sum, malum me adversus daemones vocas, confiteor. Christum enim habens supercaelestem Regem, dissolvo horum insidias. Trajanus dixit: Et quis est Theophorus? Ignatius respondit: Qui Christum habet in pectore. Trajanus dixit: Nos igitur tibi Christus videmur non habere secundum intellectum deos, quibus utimur compugnatoribus adversus adversarios? Ignatius dixit: Daemonia gentium Deos appellas errans. Unus enim est Deus qui fecit caelum et terram, et mare, et omnia quae in ipsis, et unus Christus Jesus Filus ipsius unigenitus: cujus amicitia fruar. Trajanus dixit: Crucifixum dicis sub Pontio Pilato? Ignatius dixit: Crucifigentem peccatum cum ipsius inventore; et omnem condemnantem daemoniacam malitiam sub pedibus eorum, qui ipsum in corde ferunt. Trajanus dixit: Tu igitur in te ipso Christum circumfers? Ignatius dixit: Etiam. Scriptum est enim, Inhabitabo in ipsis, et inambulabo. 3. Trajanus sententiavit: Ignatium praecipimus in se ipso dicentem Romam circumferre crucifixum, vinctum a militibus duci in magnam Romam, cibum bestiarum, in spectaculum plebis futurum. Hanc audiens sanctus Martyr sententiam, cum gaudio exclamavit: Gratias ago tibi, Domine, quia me perfecta ad te caritate honorare dignatus es, cum Apostolo tuo Paulo vinculis collocari ferreis. Haec dicens, et cum gaudio circumponens vincula, oransque prius pro Ecclesia, et hanc cum lacrymis commendans Domino; velut aries insignis boni gregis dux, a bestiali militari duritia raptus est, bestiis cruda vorantibus ad Romam ad cibum adducendus.

Si tratta del racconto di un suggestivo confronto tra il vescovo Ignazio e Traiano che si sarebbe svolto ad Antiochia, un tropo ricorrente negli *Acta Martyrum*. Vi si legge che sarebbe stato lo stesso Ignazio a presentarsi al cospetto di Traiano (*voluntarie ductus est*) e che l'imperatore avrebbe preso cognizione del *crimen*, solo che, a quanto è possibile evincere dalle fonti, in questo caso l'accusato venne giudicato sul posto e in seguito condotto a Roma, dove il giudizio pare proseguire, in quanto la sentenza è ivi pronunciata dall'imperatore stesso. Il dato, come detto, è confermato anche da due lettere inviate da Ignazio durante il viaggio per l'Urbe, in particolare da quella ai Romani[68]. Quanto all'istruzione, che qui più interessa, essa sarebbe stata condotta dall'imperatore stesso, il quale significativamente, come si legge all'inizio, aveva costretto i Cristiani a sacrificare agli dei pagani o in alternativa a morire. Ignazio, che si era autodenunciato rendendo superfluo l'interrogatorio, evidentemente si era rifiutato di abiurare. La sentenza sarebbe stata pronunciata dall'imperatore stesso dopo un acceso confronto con l'imputato.

Nonostante, in questo caso, addirittura non si abbia notizia di alcuna tortura e per giunta in una fonte tutt'altro che neutrale, il testo è in grado di apportare dati significativi con riguardo all'indagine intrapresa. Da esso emerge, infatti, innanzitutto, che la possibilità di abiura consistente nel sacrificio agli dei (*vel sacrificare, vel mori cogebat*) dovesse sussistere in ogni caso (a differenza di quanto si riferisce nello scambio tra Plinio e Traiano, ove, a quanto pare, il sacrificio era richiesto qualora l'accusato avesse negato di essere cristiano, ma la circostanza fosse dubbia). In secondo luogo, non è richiesta la venerazione dell'imperatore, né la bestemmia al proprio Dio. La condanna consegue semplicemente al mancato sacrificio agli dei, in quanto l'imperatore in questo caso significativamente ritiene superflua anche la tortura[69], sebbene si trattasse di un esponente apicale della Chiesa

[68] Per una ricostruzione del viaggio effettuato da Ignazio da Antiochia a Roma e della realtà sociale che emerge dalle lettere di Ignazio si v. V. VAN ALTENA, *Investigations into the Logistics* cit. 51 ss., ove bibliografia. Sul motivo del trasferimento forzoso, che costituisce un *unicum* si è discusso a lungo e si continua a discutere. Esso potrebbe aver avuto luogo a scopi meramente celebrativi. Poiché il giudizio, iniziato ad Antiochia, pare proseguire a Roma e Ignazio non era un cittadino romano, non è possibile pensare a un deferimento integrale della causa, come appunto avveniva nel caso in cui l'accusato del reato di cristianesimo fosse in possesso della cittadinanza romana. Si v. sul punto, per tutti, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*[2] cit. 228 nt. 143.

[69] Del martirio, però, si ha notizia anche in quelli che furono definiti dal Lightfoot

di Antiochia[70]. Ne consegue che la dichiarazione di essere cristiano e la qualità di ministro del culto fossero condizioni necessarie ma non sufficienti perché fosse disposta la tortura, la quale era rimessa alla discrezionalità del giudicante. Infine, le pena è eseguita, come nel caso di Simeone, in maniera pubblica e spettacolare.

5. *Conclusioni: un reato 'complesso'.* – Alla luce delle testimonianze che si sono esaminate la disciplina traianea dei procedimenti nei confronti degli accusati di cristianesimo non cittadini romani fu interpretata e applicata nel seguente modo: all'accusa privata, o alla presentazione spontanea, faceva seguito l'interrogatorio, che veniva ripetuto più volte dal giudicante. Si aveva poi l'affermazione oppure la negazione di essere o di essere stato cristiano da parte dell'accusato. In ambo i casi, interpretando l'*epistula* dell'imperatore in maniera estensiva, nella prassi veniva richiesto il giuramento e il sacrificio agli dei, in assenza dei quali l'accusato veniva condannato alla pena capitale, la quale era eseguita, almeno nel caso dei martiri, che certo non doveva essere il più ricorrente, in maniera atroce e spettacolare mediante il ricorso ai *summa supplicia* con finalità evidentemente deterrenti[71].

È dunque possibile tentare una risposta ai quesiti posti in partenza in ordine all'applicazione dell'*epistula*, ma anche alla natura del *crimen* imputato ai Cristiani. L'immagine dell'imperatore non venne più portata in giudizio dopo il governatorato di Plinio, non fu più richiesta la bestemmia del proprio Dio (che peraltro non si riscontra neanche negli atti dei martiri di età successiva), né furono previsti

'atti romani' del martirio di Ignazio, ossia quelle testimonianze relative agli eventi svoltisi a Roma, sulle quali però aleggiano gravi sospetti di inattendibilità. Si v. J.B. Lightfoot, *The Apostolic Fathers-Part II: S. Ignatius S. Polycarp Revised Texts* (London 1885). Il riferimento è a un unico testo in greco con doppia traduzione copta su papiro, trascurata perché ritenuta inattendibile, in cui il confronto tra Traiano e Ignazio si verifica a Roma. Si v. F. Rossi, *I papiri copti del Museo egizio di Torino* I (Torino 1887) 94 ss. Da essa emerge che a essere richiesto è solo un sacrificio agli dei e non anche a Traiano stesso. In questo caso c'è testimonianza di tortura con olio, ma essa non appare necessariamente finalizzata a ottenere l'abiura, bensì sembra piuttosto parte dell'esecuzione della condanna. Analoghe conclusioni possono trarsi dal *Synaxarium* della Chiesa copta ortodossa di Alessandria, secondo il quale, prima di essere gettato in pasto alle bestie feroci, Ignazio fu torturato e poi recluso in attesa di esecuzione.

[70] Tale circostanza può spiegarsi probabilmente con la considerazione che il processo si conclude a Roma e non nei territori in cui il cristianesimo si stava diffondendo, come avviene invece nel caso di Simeone (cfr. *supra* § 3).

[71] Si v. sul punto, per tutti, B. Santalucia, *Diritto e processo penale*[2] cit. 249 ss.

limiti di età. Secondariamente, anche a chi asseriva di essere cristiano fu offerta possibilità di evitare la condanna sacrificando agli dei, ma in via discrezionale per ottenere il sacrificio si poteva ricorrere alla tortura a determinate condizioni. Infine, soprattutto, le testimonianze dei processi a carico di Simeone e Ignazio, confermando la centralità della mancata abiura, ossia del mancato sacrificio agli dei, perché si addivenisse alla condanna, sembrano corroborare l'opinione di chi ha ritenuto che ai Cristiani non pentiti fosse addebitato anche il *crimen lesae Romanae religionis*. Del resto, se l'obiettivo fosse stato l'abiura di un'opinione, sarebbe stata richiesta la bestemmia al proprio Dio, che invece Traiano non prende minimamente in considerazione nell'*epistula*, né è attestata in fonti successive. La punizione si giustifica in ragione del rifiuto di compiere un sacrificio che, essendo inserito nel quadro dell'ortoprassi pagana, ha la valenza dell'atto pubblico[72]. Il fatto che sia data sempre la possibilità dell'abiura e che solo in via discrezionale possa essere disposta la tortura al fine di giungervi dimostra, inoltre, che il *crimen* imputato ai Cristiani non costituisce nella disciplina traianea un reato di opinione. Ma, ancor prima, c'è altro. Infatti, è oltremodo significativo che l'incriminazione muova da una professione pubblica di fede, la quale, non solo rende possibile l'iniziativa di parte, ma evidentemente prova anche *ex se* l'appartenenza a una *secta*[73], dalla quale si fuoriesce definitivamente abiurando[74]. In questo senso e solo in questo senso la condotta imputata ai Cristiani è, come sostiene Tertulliano, priva di offensività o 'materialità'[75]. Per questi motivi è da ritenere che tale professione, ossia il *nomen*, integri un primo reato di carattere associativo che dovette destare preoccupazione anche in Traiano, soprattutto con riguardo alle realtà provinciali, le quali avrebbero potuto essere scosse da questo tipo di fenomeno potenzialmente eversivo[76].

---

[72] Così, a ragione, F. Costabile, *Il principio di libertà di parola* cit. 299.

[73] Si v. in questo senso L. Solidoro, *Profili storici del delitto politico* (Napoli 2002) 118 s.

[74] L'apostata, infatti, non sarebbe stato in nessun caso riammesso nella comunità. Si v. *Scorp.* 15; *De fuga* 10.2; R. Teja, *Conquirendi non sunt* cit. 482 nt. 18; A. Quacquarelli, *La persecuzione secondo Tertulliano*, in *Gregorianum* 31 (1950) 562 ss.; 576 ss.; F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 166 nt. 63.

[75] Si v. in questo senso F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 169.

[76] Anche la pena subita da Simeone, che, a quanto pare di capire da Eusebio, è lo stesso tipo di crocifissione che subisce Cristo (*supra* § 3) potrebbe non essere necessariamente indicativa del fatto che si stesse procedendo per un reato che almeno in parte

Il silenzio di Traiano sul fondamento giuridico della repressione dunque può essere motivato dalla complessità che una risposta esauriente avrebbe comportato, in quanto il mero *nomen* non sarebbe bastato. Esso, da solo, non era forse sufficiente neanche prima di Traiano, quando evidentemente si riteneva che l'offensività risiedesse nel fatto che la professione di fede dimostrasse l'appartenenza a una associazione che poneva a repentaglio l'ordine pubblico e l'autorità imperiale. Nondimeno, una componente anche ideologica nel corso del I secolo forse può essere riscontrata nel reato per quanto riguarda l'età di Nerone, anche in considerazione del particolare tipo di pena applicata, la quale consisteva in un singolare e inedito connubio tra crocifissione e vivicombustione[77]. La disciplina traianea, invece, che risulta decisamente statutaria quanto alla procedura e in parte alla configurazione del reato, in parziale discontinuità rispetto al passato, richiede anche che sia integrato in giudizio il *crimen lesae Romanae religionis*, consistente nel mancato sacrificio agli dei, non più significativamente la bestemmia. Il mancato pentimento è al contempo ulteriore *crimen* e prova dell'appartenenza a una associazione eversiva. L'abiura, sempre richiesta a partire da Traiano, avrebbe scriminato il primo reato ed evitato la commissione del secondo, comportando l'assoluzione dal 'reato di cristianesimo' considerato nel suo complesso[78]. Ai Cristiani non è imputato alcun tipo di condotta realizzata durante

presentava la stessa natura di quello imputato a Gesù, o comunque lo stesso tipo e grado di offensività eversiva. Si v. sul punto, per tutti, M. Miglietta, *I.N.R.I. Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*[2] (Napoli 2021). Nondimeno, è plausibile che le specifiche modalità della condotta del vescovo potessero ricordare, o addirittura, come del resto avverrà nel caso di martiri successivi, mirassero a ricalcare quelle di Cristo. Per questo motivo il governatore, nella vasta gamma di *summa supplicia* a sua disposizione, potrebbe aver optato per la *crux* 'classica'.

[77] Cfr. *supra* nt. 46.

[78] Tecnicamente dunque non si tratterebbe di un 'reato complesso' nell'accezione odierna, il quale deriva dalla fusione di due diverse fattispecie di reato che dà luogo a un autonomo titolo di reato (art. 84 c.p.) e al quale si applica la disciplina del cd. reato unico e non quella della pluralità di reati, neppure quando essa sia favorevole al reo, verificandosi nel caso che ci occupa invece proprio l'estinzione del primo reato in conseguenza dell'abiura che impedisce il sorgere del secondo. Da questo punto di vista il 'reato di cristianesimo' per come lo si è inquadrato presenta piuttosto un'affinità con quella particolare *species* di reato (necessariamente) complesso cui ci si riferisce con l'espressione 'reato progressivo', ossia una fattispecie nella quale la commissione di un reato implica necessariamente il passaggio attraverso un altro. Si v. sul punto F. Mantovani, *Principi di diritto penale* (Padova 2002) 255 ss.

le loro riunioni[79], né tipicamente il *sacrilegium*, la *maiestas* e men che meno un reato di opinione. Fondamento giuridico della repressione è l'offensività pubblica realizzata da una fattispecie complessa che è al contempo reato associativo e offesa all'ortoprassi romana[80]. La possibilità dell'abiura, centrale sia nell'*epistula* che nei processi a Simeone e Ignazio, è dunque da intendersi sia come reintegrazione del rispetto delle istituzioni romane, sia come formale atto di dissociazione da un gruppo[81], alla cui professione di appartenenza era subordinata la repressione in seguito a un'accusa necessariamente privata. Questa complessa natura del *crimen*, volontariamente non descritta da Traiano, emerge più dettagliatamente dai documenti della prassi e, per essere spiegata, avrebbe richiesto del tempo che l'imperatore probabilmente non aveva o non voleva dedicare in quel momento alla questione. In questo contesto, infatti, il *nomen* avrebbe integrato solo il primo reato della fattispecie criminosa, che era dunque anche presupposto per verificare la sussistenza del secondo[82]. La risposta al terzo quesito posto da Plinio, quello più importante, non poteva essere esattamente né l'una (il *nomen*), né l'altra (reati connessi al *nomen*) tra quelle suggerite dal governatore e neanche entrambe nello stesso tempo.

In estrema sintesi, ai Cristiani non è imputato un reato di opinione, né li si persegue di ufficio. A loro si offre in ogni caso la possibilità dell'abiura, sebbene talora a questo scopo sia disposta in via discrezionale la tortura. Con Traiano la romanità mostra il suo volto più tollerante, quel volto che il cristianesimo trionfante a partire dal con-

---

[79] Come invece, per fare un esempio, pur lontano nel tempo e contrapposto ai fatti *de quibus*, era avvenuto nel caso del *sc. de Bacchanalibus* in relazione alle pratiche cannibaliche, che pare si svolgessero durante le feste in onore di Dioniso.

[80] Si tratta di una complessità che forse caratterizzò, seppur in maniera diversa, il *crimen* imputato ai Cristiani sin dalla sua prima configurazione neroniana di reato di opinione e contestualmente *crimen maiestatis* o *sacrilegium* (cfr. *supra* nel testo). Da questo punto di vista la disciplina traianea introduce una discontinuità meno netta, benché sicuramente percepibile.

[81] Si v. in questo senso F. Botta, *Pro legibus facit inquisitio* cit. 169.

[82] Si può concordare con F. Costabile, *Il principio di libertà di parola* cit. 305, quando definisce il rifiuto di sacrificare condizione oggettiva di procedibilità. Nondimeno, la natura complessa (o meglio progressiva, si v. *supra* nt. 78) del 'reato di cristianesimo' fa sì che la professione di fede, il *nomen*, non solo legittimi l'istruzione del processo, nel quale si doveva provare l'appartenenza alla *secta*, ma integri anche la commissione di un primo reato, da solo non punibile. Il successivo rifiuto di sacrificare costituisce, a sua volta, il presupposto per la (solo eventuale) commissione del secondo e rende punibile l'intera fattispecie criminosa.

cilio di Nicea non mostrò mai né nei confronti delle altre religioni[83], né verso i cristiani cosiddetti eretici[84]. Forse anche per questo Dante non ebbe dubbi nell'attribuire all'imperatore pagano le qualità della giustizia e della pietà[85] e nel collocarlo, infine, in paradiso, nell'arco ciliare dell'aquila imperiale[86].

[83] Si v. ancora F. Costabile, *Il principio di libertà di parola* cit. 307: «Il cristianesimo trionfante fece tesoro dell'errore strategico, determinato dal senso del diritto e del rispetto della libertà di opinione nello spirito tollerante dei príncipi 'illuminati' del II secolo: guardandosi bene dal ripeterlo, stroncò e annientò sistematicamente e spietatamente, fino alla distruzione completa, il paganesimo e le eresie; perseguitò gli Ebrei, che non riuscì invece a distruggere, per più di 1500 anni – fino a tempi recentissimi – in modi atroci, che è stato facile, dopo la seconda guerra mondiale, far dimenticare ad una opinione pubblica ignara di cultura storica».

[84] Si v. in questo senso K. Deschner, *Storia criminale del Cristianesimo* I. *L'età arcaica. Dalle origini nell'Antico Testamento fino alla morte di s. Agostino (430)* (trad. it. Milano 2000) 234 ss.

[85] 'Purgatorio' 10.73-93.

[86] 'Paradiso' 20.79-129.

Maria Floriana Cursi

UN RIFERIMENTO NASCOSTO ALLA *LEX REMMIA DE CALUMNIATORIBUS*?

1. *La «lex Remmia de calumniatoribus».* 1.1. *Problemi di datazione e di contenuto.* – La legge, verisimilmente un plebiscito, riguarda il *crimen calumniae*[1]. La data della votazione è incerta. Alcuni, sulla base dell'attestazione dell'esistenza di un tal Remmio, tribuno nel 91 a.C., fissano la data di emanazione del plebiscito in quell'anno[2]. Altri ritengono che la legge sia da collocare nell'età sillana e, più precisamente intorno all'81 a.C., quando si sarebbe verificata una proliferazione di leggi in materia criminale che avrebbe comportato una generale riorganizzazione del processo *per quaestiones*. In conseguenza di questo riordino, una volta riconosciuto al privato cittadino il diritto di promuovere l'*accusatio*, si sarebbe posto il problema di limitarne gli abusi. Il fatto che Cicerone abbia richiamato la legge nella difesa di Roscio, avvenuta probabilmente nell'80 a.C., è considerato un ulteriore argomento per sostenerne la votazione nell'81 a.C.[3].

---

[1] D. 48.16.1.1 (Marcian. *lib. sing. ad senat. Turp.*). *Calumniari, est falsa crimina intendere*. Cfr. *infra* ntt. 5 ss.; A.M. Giomaro, *Per lo studio della calumnia. Aspetti di 'deontologia' processuale in Roma antica* (Torino 2003) 204 ss., ritiene che la *lex Remmia* disciplinasse la procedura dei giudizi pubblici nel loro complesso, con previsione anche dell'ipotesi della calunnia di cui avrebbe stabilito la repressione. Il principale, se non unico, argomento in questo senso viene tratto da un frammento di Papiniano (riportato in nt. 7) in cui sono richiamate, in relazione alla calunnia, diverse leggi e tutte, tranne la *lex Remmia*, hanno l'epigrafe che ne descrive il contenuto. Dal momento che nel frammento si tratta della testimonianza nei *publica iudicia*, l'a. ritiene che il motivo dell'omissione sia da ravvisare nel fatto che la legge avrebbe regolato proprio i giudizi pubblici già ricordati nel frammento. L'assenza di ulteriori riscontri rende l'ipotesi, benché suggestiva, non del tutto persuasiva.

[2] J.G. Camiñas, *La lex Remmia de calumniatoribus* (Santiago de Compostela 1984) 4 s., il quale ricorda che il tribuno Remmio sarebbe stato collega nell'edilità di Livio Druso (in Auct. *de vir. ill.* 66.2), e forse nel tribunato, e che quest'ultimo propose la *lex Livia iudiciaria* per la creazione di una *quaestio* per sanzionare un *crimen* di contenuto analogo alla *calumnia* pretoria (cfr. C.C.L. Lange, *Römische Alterthümer* III [Berlin 1871] 99 ss.). Più di recente sempre J.G. Camiñas, *La acción edictal de calumnia al cuádruplo*, in *Anuario da Facultade de Dereito de Universidade de Coruña* 5 (2001) 343 ss., spec. 364.

[3] D.A. Centola, *Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano* (Napoli 1999) 21 ss.

Entrando nel dettaglio della procedura contro il calunniatore, sappiamo che qualora il processo criminale dinanzi a una *quaestio* si fosse concluso con una sentenza di assoluzione, se appariva evidente che l'accusa era stata promossa al solo scopo di recare danno all'accusato nella consapevolezza della sua innocenza, l'accusatore, o immediatamente o in altra successiva udienza, era chiamato a rispondere di *calummia* davanti ai giudici della stessa *quaestio*. La *pronuntiatio de calumnia* era emessa dal collegio subito dopo l'emanazione della sentenza assolutoria nei confronti dell'accusato, su iniziativa del presidente della *quaestio*[4].

Quanto alla pena prevista per il calunniatore, le fonti testimoniano la previsione, nel testo della *lex Remmia*, di una pena[5], sebbene non ne sia attestata la natura. Su quest'ultimo profilo si è cimentata la dottrina sulla quale ha pesato l'importante contributo di Levy sui *Anklägervergehen*, pubblicato nella prima metà del '900[6]. Lo studioso ha ritenuto che la legge, riferendosi ai soli processi criminali, consistesse nella perdita dello *ius accusandi*[7] e in altre limitazioni dei diritti

---

[4] G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani* (Milano 1912) 363; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*[2] (Milano 1998) 180 s. e nt. 253, e Id. (a cura di), *Asconio, Commento alle orazioni di Cicerone* (Venezia 2022) 145 nt. 145; D.A. Centola, *Il crimen calumniae* cit. 25 ss., con riferimento al passo di D. 48.16.1 pr.-5 (Marcian. *lib. sing. ad senat. Turp.*). Cfr. Asc. *in Scaur.* p. 29 [Stangl].

[5] D. 48.16.1.2-4 (Marcian. *lib. sing. ad senat. Turp.*). *Calumniatoribus poena lege Remmia irrogatur*; 3. *… legitimam poenam ei irrogat*; 4. *quorum alterutrum ipsis verbis pronuntiationis manifestatur. Nam si quidem ita pronuntiaverit 'non probasti', pepercit ei: sin autem pronuntiavit 'calumniatus es', condemnavit eum. Et quamvis nihil de poena subiecerit, tamen legis potestas adversus eum exercebitur: nam, ut Papinianus respondit, facti quidem quaestio in arbitrio est iudicantis, poenae vero persecutio non eius voluntati mandatur, sed legis auctoritati reservatur*, con riferimento alla *legis potestas* e alla *legis auctoritas* rispetto alla pena.

[6] E. Levy, *Von den römischen Anklägervergehen*, in *ZRG. RA.* 53 (1933) 152 ss. [= *Gesammelte Schriften* II (Köln-Graz 1963) 383 ss.]. Lo studioso ritiene che la *calumnia* si sia configurata piuttosto tardi nell'ambito del processo penale, e comunque non prima delle testimonianze di Plauto e Terenzio che fanno riferimento a sicofanti, *quadruplatores*, senza richiamare espressamente l'istituto della *calumnia*.

[7] D. 48.2.4 (Ulp. 2 *de adult.*). *sed et calumnia notatis ius accusandi ademptum est*; D. 22.5.13 (Pap. 1 *de adult.*). *Quaesitum scio, an in publicis iudiciis calumniae damnati testimonium iudicio publico perhibere possunt, sed neque lege Remmia prohibentur* … Quest'ultimo giurista esclude che la legge Remmia abbia introdotto il divieto per i condannati in un giudizio pubblico di calunnia di testimoniare negli stessi giudizi. Diversamente è loro vietato l'esercizio dello *ius accusandi*, come testimonia Ulpiano,

civili e politici (*infamia*[8]), ribadite dal *senatusconsultum Turpilianum* e rimaste in vigore sino al III secolo d.C. Levy esclude che la notizia di Cicerone[9] circa il fatto che sulla fronte del calunniatore fosse marchiata a fuoco la lettera k, iniziale di *kalumnia*, sia da intendere in senso materiale, preferendo pensare piuttosto a un significato metaforico, con riferimento alle limitazioni comminate al calunniatore[10].

L'ipotesi che la pena consistesse effettivamente nel marchio della lettera k impressa sulla fronte del calunniatore, sostenuta a suo tempo da Humbert[11], è stata di recente ripresa da Camiñas, che la ritiene una pena accessoria comminata insieme alla pena principale consistente nella sottoposizione del calunniatore alla sanzione che sarebbe toccata al reo se fosse stata provata l'accusa nei suoi confronti (principio del taglione o della simmetria della pena)[12]. Dal *crimen calumniae* sarebbe derivata poi l'*infamia* che avrebbe comportato quale conseguenza l'inibizione dello *ius accusandi*, garantito, a discrezione del magistrato, dal marchio k impresso sulla fronte del calunniatore.

1.2. *Il principio del taglione rispetto alla pena: le fonti.* – La sottoposizione del calunniatore alla sanzione che il reo avrebbe subito,

---

probabilmente con previsione contenuta nella legge. Cfr. anche D.A. Centola, *Il crimen calumniae* cit. 54 ss.

[8] D. 3.2.1 (Iul. 1 *ad ed.*). *Praetoris verba dicunt: 'Infamia notatur … qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit'*; D. 3.2.4.4 (Ulp. 6 *ad ed.*). *Calumniator ita demum notatur, si fuerit calumniae causa damnatus.*

[9] Cic. *pro Sex. Rosc.* 19.55. *Ita tamen quaestus te cupidum esse oportebat ut horum existimationem et legem Remmiam putares aliquid valere oportere*; 20.57. *Sin autem sic agetis ut arguatis aliquem patrem occidisse neque dicere possitis aut qua re aut quo modo, ac tantum modo sine suspicione latrabitis, crura quidem vobis nemo suffringet, sed, si ego hos bene novi, litteram illam cui vos usque eo inimici estis ut etiam Kal. omnis oderitis ita vehementer ad caput adfigent ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusare possitis.*

[10] Così D.A. Centola, *Il crimen calumniae* cit. 45 ss., che interpreta il riferimento di Cicerone alla 'condizione disonorevole' dei condannati per calunnia, sviluppando una connessione con il *iusiurandum calumniae* con il quale il calunniatore giurava di non aver mosso l'accusa *calumniae causa*. La violazione del giuramento, dunque, avrebbe posto il calunniatore in una 'condizione disonorevole' che avrebbe giustificato i divieti e le limitazioni introdotti dalla legge Remmia.

[11] G. Humbert, s.v. «*Calumnia*», in *DS.* I/2 (Paris 1908) 853 s., ritiene che la *lex Remmia*, in età repubblicana, avesse previsto la pena fisica della lettera K impressa sulla fronte del calunniatore che, in età imperiale, diventa pena del taglione, oltre all'infamia.

[12] J.G. Camiñas, *La lex Remmia* cit. 99 s., ritiene che il riferimento in testi disparati al principio della «rétorsion de la peine» avesse bisogno di una base legale, da identificarsi nella *lex Remmia*. Cfr. anche B. Santalucia, *Diritto e processo penale*[2] cit. 180 nt. 253.

qualora fosse stata provata l'accusa, risulta da numerose fonti: alcune indirette, altre più immediatamente riconducibili alla *calumnia* nel processo criminale, anche di età risalente[13]. Il meccanismo sembra essere attestato già nel *Persa* plautino[14] (197 a.C.?[15]), ben prima della probabile data di emanazione della *lex Remmia* (inizi del I secolo a.C.). La testimonianza di Plauto richiama una legge che avrebbe dovuto prevedere, secondo quanto richiesto dal parassita Saturione, che quando un delatore[16] avesse fatto una *manus iniectio* per il quadruplo, all'accusato fosse consentito di fare lo stesso, in maniera che si presentassero da pari a pari di fronte ai *tresviri*. Il delatore viene definito *quadruplator*[17], perché, come evidenzia Festo[18], si preoccupa di ricercare un guadagno intentando azioni di interesse popolare che per legge avessero previsto il pagamento di una pena al quadruplo.

Nonostante la difficoltà di identificare la fattispecie nel diritto romano, la dottrina, escludendo un possibile adattamento del modello greco, ha autorevolmente ipotizzato che Plauto facesse riferimento alla calunnia in un caso di azione penale privata 'popolare' che avrebbe dato luogo a una procedura esecutiva il cui provento sarebbe stato intascato dall'attore 'popolare'. Il parassita Saturione avrebbe pertanto richiesto una norma volta a parificare la condizione del calunniatore e del calunniato, richiamando il meccanismo del taglione[19].

---

[13] Il meccanismo della simmetria della pena si sarebbe affermato tardi, all'epoca dei Severi, in connessione con la *cognitio extra ordinem*, secondo E. Levy, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 168 ss.

[14] Plaut. *Pers.* 69 ss. *Atque etiam in ea lege adscribier: ubi quadrupulator quempiam iniexit manum, tantidem ille illi rusus inciat manum, ut eaqua parti prodeant ad trisviros.* E prima 62 s.: *Neque quadrupulari me volo; neque enim decet sine meo periclo ire aliena ereptum bona …*

[15] Sulla datazione della commedia cfr. E. Paratore, *Nota introduttiva a* Plauto, *Tutte le commedie, Persa, Poenulus, Pseudolus* (Roma 1992) 9.

[16] Sul ruolo del delatore cfr. P. Cerami, *Accusatores populares, delatores, indices. Tipologia dei collaboratori di giustizia nell'antica Roma*, in *AUPA.* 45 (1998) 143 ss.

[17] J.G. Camiñas, *Sobre los quadruplatores*, in *SDHI.* 50 (1984) 461 ss., crea una priorità cronologica del *quadruplator* rispetto al calunniatore, e una relazione di genere a specie tra le due figure, per cui la prima sarebbe una *species* della seconda, sempre che sia ravvisabile una calunnia, con applicazione in quest'ultimo caso della *lex Remmia*.

[18] Fest. *verb. sign*. s.v. «*Quadruplatorem*» [L. 308]. *<quadruplatorem dictum ait Aelius G>allus <qui eo quaestu se tuebatur, ut eas res perse> que<retur, quarum ex legibus quadrupli erat> actio …… nibus*, ricostruita sulla base di Paul. Fest. *verb. sign*. s.v. «*Quadruplatores*» [L. 309]. *Quadruplatores dicebantur, qui eo quaestu se tuebantur, ut eas res persequerentur, quarum ex legibus quadrupli erat actio.*

[19] I versi di Plauto sono stati oggetti di attenta analisi da parte di F. De Martino, *I*

Dalle fonti giuridiche sappiamo che il pretore, nel prevedere un'azione contro i calunniatori *in pecuniariis causis*[20], aveva stabilito una sanzione pari al quadruplo del denaro che si riteneva il calunniatore avesse ricevuto in occasione di convenzioni illecite[21]. Sebbene la scarsità degli indizi a nostra disposizione consenta una ricostruzione meramente ipotetica, è facile instaurare una corrispondenza tra la sanzione pretoria al quadruplo e lo sperato guadagno del *quadruplator*, come si è visto, sempre nella stessa misura, richiamando il meccanismo del taglione rispetto alla pena. Non sappiamo quando l'azione pretoria

---

«quadruplatores» nel «Persa» di Plauto, in *Labeo* 1 (1955) [= in *Diritto e società nell'antica Roma* (Roma 1979) 477 ss.], il quale, escludendo che il riferimento fosse al diritto attico, ritiene che Plauto stesse testimoniando l'esistenza di azioni penali private a tutela di interessi pubblici (analogamente Y. Rivière, *Les quadruplatores: la répression du jeu, de l'usure et de quelques autres délits sous la République romaine*, in *MEFRA.* 109 [1997] 577 ss.; M. Salazar Revuelta, *La represión penal de la usura ne la república romana y su evolución*, in *Revista de estudio histórico-jurídicos* 26 [2004], *https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-54552004002600004*; L. Solidoro, *Tassi usurari e giurisdizione*, in *Diritto@Storia* 7 [2008], *https://www.dirittoestoria.it/7/Memorie/Solidoro-Tassi-usurari-giurisdizione.htm*). In altre parole, i lestofanti avrebbero potuto attentare al patrimonio dei cittadini impunemente, accusando i propri concittadini di violazioni di legge che potevano essere del tutto inventate. Contro costoro si scaglia il parassita Saturio, manifestando la necessità di una riforma normativa attraverso il richiamo alla *manus iniectio* reciproca che non venne però attuata. È stato notato da T. Spagnuolo Vigorita, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino* (Napoli 1984) 185 nt. 2, 197 nt. 35 e 208 nt. 69, che l'espressione '*ire aliena ereptum bona*' del verso 63 è simile a '*ereptum alienas pecunias eunt*' che si trova in Plin. *pan*. 35. *Ereptum alienas pecunias eunt? Perdant, quas habent: expellere penatibus gestiunt? Suis exturbentur: neque, ut antea, exsanguem illam et ferream frontem nequidquam convulnerandam praebeant punctis, et notas suas rideant; sed spectent paria praemio damna, nec maiores spes, quam metus habeant, timeantque, quantum timebantur* (con riferimento ai *delatores*), sottolineando la continuità e dunque la risalenza della reciprocità della pena.

[20] D. 3.6.1 pr. (Ulp. 10 *ad ed.*). *In eum qui, ut calumniae causa negotium faceret vel non faceret, pecuniam accepisse dicetur, intra annum in quadruplum eius pecuniae, quam accepisse dicetur, post annum simpli in factum actio competit.*

[21] Cfr. M. Lauria, *Calumnia*, in *Studi in memoria di U. Ratti* (Milano 1934) 127 ss., il quale nell'ambito del *iudicium privatum* distingue tra la calunnia *in eum qui, ut calumniae causa negotium faceret vel non faceret, pecuniam accepisse dicetur* e la calunnia processuale. La previsione edittale sulla calunnia presuppone un'azione penale privata volta al risarcimento del danno coesistente con forme di repressione criminale *extra ordinem*: non intendo entrare nella complessa questione del rapporto tra le due procedure, rispetto alla quale rinvio, tra gli altri, a C. Venturini, *Concussione e corruzione: origine romanistica di una problematica attuale*, in *Studi A. Biscardi* VI (Milano 1987) 133 ss. [= in F. Procchi, C. Terreni (a cura di), *Scritti di diritto penale romano* I (Padova 2016) 547 ss.].

sia stata introdotta[22], ma Plauto testimonia l'auspicio di Saturione per una *lex*, forse una legge in senso tecnico o più genericamente una regola, che allude al contenuto dell'azione. Per via del riferimento alla procedura esecutiva del processo privato, potrebbe essere plausibile ritenere che Plauto abbia trasposto in termini letterari un desiderio che riflette quanto già recepito o che sarebbe stato recepito dal pretore. Quel che è certo, anche argomentando dalla risalenza della testimonianza plautina rispetto alla possibile data di emanazione della legge Remmia, è che qui il riferimento alla *lex* non ha nulla a che vedere con la legge Remmia. Rispetto a quest'ultima, si potrebbe ipotizzare che il legislatore repubblicano abbia introdotto nel processo criminale una sanzione che si trovava già radicata nel sentire comune e forse già irrogata tramite l'azione pretoria.

Passando in rassegna altre testimonianze sulla calunnia, possiamo trovare diversi riferimenti al taglione della pena: Cicerone[23] nella *pro Caelio*, riferendo dell'accusa di Celio nei confronti del console Marco Antonio Ibrida, nel sottolineare come essa avrebbe comportato il rischio della pena capitale per l'accusatore, allude al meccanismo del taglione. Nel secolo successivo, Marziale[24] scrive un epigramma che ha a oggetto la folla perniciosa dei delatori, ricordando come a loro tocchi l'esilio che procuravano agli accusati. In un lungo passaggio della vita di Augusto, Svetonio[25] racconta che il *princeps* aveva fatto bruciare le liste dei vecchi debitori dell'erario, principale fonte delle accuse calunniose, abolito i nomi di coloro che erano perennemente tenuti nella condizione di accusati, ponendo l'ulteriore condizione,

[22] Un'ipotesi di datazione dell'editto sulla calunnia è avanzata da A.M. Giomaro, *Per lo studio della calumnia* cit. 32 s., la quale accosta la parafrasi ulpianea della disposizione dell'editto giulianeo (D. 3.6.1 pr. [Ulp. 10 *ad ed.*]) alla formulazione della *quaestio* auspicata da Livio Druso, promotore della *lex Livia iudiciaria* del 91 a.C., di cui offre testimonianza Cic. *pro Rab. Post.* 7.16. *Potentissimo et nobilissimo tribuno pl., M. Druso, novam in equestrem ordinem quaestionem ferenti: 'si quis ob rem iudicandam pecuniam cepisset' aperte equites Romani restiterunt. Quid? Hoc licere volebant? Minime; neque solum hoc genus pecuniae capiendae turpe sed etiam nefarium esse arbitrabantur …* La somiglianza delle due formulazioni porta la studiosa a ritenere esistente l'editto all'epoca di Druso.

[23] Cic. *pro Cael*. 47. *In iudicium vocaret, subiret periculum capitis.*

[24] Mart. *epigr. spect*. 4.4. *Et delatores habet quod dabat exilium*.

[25] Suet. *Aug*. 32.4. *Tabulas veterum aerari debitorum, vel praecipuam calumniandi materiam, exussit; loca in urbe publica iuris ambigui possessoribus adiudicavit; diuturnorum reorum et ex quorum sordibus nihil aliud quam voluptas inimicis quaereretur nomina abolevit condicione proposita, ut si quem quis repetere vellet, par periculum poenae subiret.*

che se qualcuno avesse voluto nuovamente perseguitare uno di costoro, andasse incontro al rischio di subire la stessa pena.

Infine, è stato ravvisato[26] un richiamo al principio del taglione rispetto alla pena nell'undicesima *declamatio maior* pseudo-quintilianea[27], datata nell'ultimo quarto del II secolo d.C.[28]. La declamazione ruota intorno al caso di un povero che aveva accusato di *proditio* un suo ricco concittadino nominato comandante dell'esercito. A seguito di questa accusa, il popolo aveva lapidato i figli del ricco comandante. Tornato vittorioso, quest'ultimo aveva chiesto di lapidare i figli del povero che si era tuttavia offerto di morire al posto dei propri figli, dal momento che per legge il traditore doveva essere condannato a morte e il calunniatore doveva subire la stessa pena del calunniato se fosse stato condannato. Il ricco, tuttavia, aveva chiesto di tenere conto dell'effetto non previsto derivato dalla calunnia del povero, ovverosia l'uccisione dei propri figli, al fine di ristabilire la simmetria della pena con la messa a morte dei figli del povero.

La contrapposizione tra i due personaggi non è descritta semplicemente come il frutto della loro personale inimicizia, ma viene sviluppata su due diversi piani: l'uno sociale, l'altro giuridico. Rispetto al primo, va detto che questa contrapposizione ricorre come un τὸπος nel repertorio declamatorio[29], sebbene nel nostro caso si riscontri un profilo originale nel fatto che non sia il ricco a vessare il povero, ma al contrario sia il povero ad aver arrecato un danno al ricco, calunniandolo e generando la reazione popolare che ha condotto alla lapidazione dei suoi figli. Il secondo ambito in cui si sviluppa la contrapposizione riguarda la diversa interpretazione della legge: da una parte, quella caldeggiata dal povero, basata sullo *scriptum*, ovverosia l'applicazione letterale della norma che prevede per il calunniatore la pena corrispondente a quella che sarebbe stata inflitta al calunniato e che comporterebbe la condanna a morte del povero; dall'altra, la lettura sostenuta dal ricco, fondata sulla *voluntas legis*, che dovrebbe tener conto degli

---

[26] J.G. Camiñas, *La lex Remmia* cit. 102 s.

[27] Ps. Quint. *decl. maior*. 11 pr. *Erant enim leges, ut proditor morte puniretur, et calumniator idem pateretur quod reus, si convictus esse*; 11.4.4. *'Calumniator', inquit, 'idem patiatur'*; 11.7.1. *'sed', inquit, 'mori debeo, quia lex, qua te accusavi, hoc proditorem pati iubet' poteram quidem breviter respondere legem, quae calumniatorem idem pati iubet, eius poenam exigere, quod fecisset, non quod facere voluisset.*

[28] Cfr. B. Santorelli, *[Quintiliano] Il ricco accusato di tradimento (Declamazioni maggiori, 11)* (Cassino 2014) 40 ss.

[29] Cfr. B. Santorelli, *[Quintiliano] Il ricco accusato di tradimento* cit. 15 ss., 71.

effetti prodotti dalla calunnia, ovverosia la morte dei propri figli, per ristabilire il perfetto equilibrio tra le sofferenze patite dai due. Sebbene il ricco sottolinei a più riprese la corrispondenza del numero dei figli, della loro età[30] per giustificare la simmetria della pena, egli sa che un effettivo riequilibrio non si potrà mai raggiungere per il fatto che l'innocente subisce un danno di gran lunga maggiore rispetto al supplizio irrogato al colpevole, per il fatto stesso di essere colpevole[31]. Rispetto alla stima fondata su specifici elementi quantitativi si insinua la preferenza per una valutazione complessiva che tenga conto della concreta applicazione della pena ai fini della simmetria della sofferenza. In questa prospettiva l'eventuale condanna a morte del povero rappresenterebbe una liberazione per il condannato rispetto alla sofferenza che gli potrebbe derivare dalla messa a morte dei suoi figli. Indipendentemente dalla plausibilità degli argomenti portati a sostegno delle due posizioni, non c'è dubbio che l'esercizio declamatorio si sviluppi a partire dal meccanismo del taglione rispetto alla pena, espressamente ricondotto a una legge che è l'oggetto del dibattito tra le parti.

2. *«Lex Remmia» ed esercitazioni declamatorie.* – Rimanendo nell'ambiente della scuola di retorica quintilianea, credo di poter ravvisare altre due attestazioni dell'inversione della pena nei confronti del calunniatore[32] collegata, anche in questo caso, a una legge che ne avrebbe previsto l'applicazione.

---

[30] Ps. Quint. *decl. maior.* 11.4.6. *… constet licet utrimque mortium numerus, totidem nobis ultio cadavera adsignet, plus tamen est de innocentibus, et quicquid patiuntur deprehensi, licet solacio idem sit, aequitate minus est*; 11.5.6. *Sic quoque circumscribimur, nisi totidem sunt, nisi illis pars est ac similis aetas et ante omnia optimus pater. Deceperas me, fortuna, deceperas, si mihi tam grande fecisset facinus homo qui liberos non haberet.*

[31] Ps. Quint. *decl. maior*. 11.4.5 ss. *Quisquamne mortalium idem vocat facinus et poenam, tantumne doloris venire de suppliciis quantum patientiam paret mereri, quantum de calamitatibus putat? Nescio profecto, nescit, quantam patientiam paret mereri, quantum animo membrisque rigoris induat, quod patiaris, agnoscere. Innocentia opus est, ut miserum faciat color. constet licet utrimque mortium numerus, totidem nobis ultio cadavera adsignet, plus tamen est de innocentibus, et quicquid patiuntur deprehensi, licet solacio idem sit, aequitate minus est. Ut idem sit supplicium nocentis et facinus, una ratione efficias, ut illud ferre non possit. Frustra aestimatis, quam crudele, quam saevum sit, quod petimus, in quantum excesserit usitata genera poenarum; explicata est, iudices, explicata legis invidia, cum quis, quod patitur, et fecit.*

[32] E. Levy, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 170 s., richiama le due testimonianze, oltre alla *declamatio maior* 11, rispetto al principio della simmetria della pena.

I riferimenti sono contenuti nell'esposizione di due casi che costituiscono oggetto delle pseudo-quintilianee *declamationes minores* 313 e 331.

È probabile che le 145 declamazioni minori superstiti siano gli appunti che un insegnante usava in vista delle proprie lezioni di retorica. Le declamazioni contenute nella raccolta sono verisimilmente contemporanee a Quintiliano (I secolo d.C.) o a lui di poco posteriori, come si desume sia dall'approfondita conoscenza dell'*Institutio oratoria* da parte dell'autore delle declamazioni, sia dall'uso del linguaggio quintilianeo[33].

Gli esercizi declamatori hanno una struttura omogenea: un titolo, un tema sul quale si impernia l'esercizio che richiama la disposizione normativa alla base della *declamatio*; un *sermo* con i consigli su come trattare il tema, e una *declamatio*, l'abbozzo del discorso-modello sul tema proposto. Così facendo, lo studente avrebbe dovuto acquisire le competenze del futuro oratore, per affrontare in tribunale un discorso giudiziario[34] (*forensium actionum meditatio*[35]).

2.1. *La «declamatio minor» 313.* – La *declamatio* riguarda il caso di chi è stato condannato per un omicidio non commesso:

FALSO CAEDIS DAMNATUS. QUI CAEDIS REUM ACCUSAVERIT NEQUE DAMNAVERIT, IPSE PUNIATUR. DAMNATORUM SUPPLICIA IN DIEM TRICESIMUM DIFFERANTUR. Accusavit quidam et damnavit. In diem tricesimum dilata †damnatio† est. Intervenit is qui occisus dicebatur. Petit reus poenam accusatoris.

Vengono suggerite due regole da tenere presenti nell'esercitazione sul caso concreto. La prima: chi muove un'accusa per omicidio e non riesce a far condannare il presunto colpevole, incorre in una pena. La seconda: le esecuzioni dei condannati sono rinviate al trentesimo giorno dalla sentenza di condanna. Nel nostro caso, l'accusato è stato condannato e, durante il periodo che precede l'esecuzione, compare colui che si diceva fosse stato ucciso. A questo punto il reo chiede di punire l'accusatore.

---

[33] Cfr. G. DIMATTEO, *Audiatur et altera pars. I discorsi doppi nelle Declamationes minores e in Calpurnio Flacco* (Bologna 2019) 11.

[34] G. DIMATTEO, *Audiatur et altera pars* cit. 11 s.

[35] Secondo la definizione di *declamatio* elaborata da Quint. *inst. or.* 4.2.29.

La questione ruota intorno all'applicazione della prima norma. La disposizione prevede una pena a carico di chi abbia accusato di omicidio qualcuno senza ottenerne la condanna. Dalla descrizione del caso – resa peraltro evidente dalla scelta del titolo della *declamatio*, in cui si sottolinea che l'accusato è stato condannato per un omicidio non commesso – emerge con chiarezza che il presunto reo è stato condannato. Quest'ultimo elemento non consente di applicare al nostro caso la norma. Il Maestro spiega infatti che la legge non è stata scritta per condannare chi avesse accusato un innocente, ma perché fosse punito chi avesse accusato qualcuno senza ottenerne la condanna, per scoraggiare condotte calunniose mosse unicamente dall'odio nei confronti dell'accusato[36]. Al contrario, se il reo, come in questo caso, sia stato condannato, il legislatore correttamente non ha previsto alcuna punizione per l'accusatore.

Nell'esposizione della questione emerge chiaramente il riferimento all'ipotesi della calunnia, sia pure per escluderne la configurabilità. La calunnia viene collegata alla legge che apre l'esercitazione retorica che prevede la pena per il calunniatore qualora l'accusato non sia stato condannato. La punizione si ricava dallo svolgimento della *declamatio* e corrisponde alla pena di morte a cui avrebbe dovuto essere condannato l'accusato[37]. Pur essendo stato evidenziato il collegamento della sanzione a cui dovrebbe essere condannato il calunniatore al meccanismo del taglione[38], non è stata tuttavia ipotizzata l'identificazione della legge richiamata dalla *declamatio* con la *lex Remmia*.

2.2. *La «declamatio minor» 331.* – Passiamo infine all'ultima fonte, la *declamatio minor* 331. Essa, diversamente da quella appena esami-

[36] Ps. Quint. *decl. min*. 313.6.3-5. *Neque enim lex ita scripta est ut qui innocentem accusaverit capite puniatur, sed ut puniatur qui accusaverit nec damnaverit*; 8.4-9.1. *Recte fecit legum lator, qui ita scripsit legem ut non puniretur si condemnasset. Quare? Noluit accusatorem esse calumniatorem, noluit accusatorem dare aliquid odio.*

[37] Ps. Quint. *decl. min*. 313.3.1-3. *Ergo lege occidi vultis hunc statim qui reum caedis detulerit (hactenus agnosco: detulit enim quem defendo) <neque> damnaverit: hoc iam ad nos non pertinet; hic enim damnatus est*.

[38] Così già E. Levy, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 170 s., e G. Dimatteo, *Audiatur et altera pars* cit. 58 nt. 89. Il primo non mette in relazione il meccanismo della simmetria della pena con la legge che viene richiamata nella *declamatio*, mentre il secondo, seguendo T. Wyciśk, *Quidquid in foro fieri potest - Studien zum römischen Recht bei Quintilian* (Berlin 2008) 289 s., parla di una variante della *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* sulla quale cfr. *infra* § 2.2 e nt. 47.

nata, insieme alle declamazioni minori 263, 274, rappresenta un esempio di discorso-modello per il quale il Maestro elabora due distinte *declamationes* consecutive e concede la parola prima alla *pars prior* e poi alla *pars altera*, con l'effetto che il testo approfondisce a tutto tondo la questione trattata.

Vediamo più nel dettaglio il contenuto della *declamatio*. Dal titolo '*bis damnatus iniuriarum tertio absolutus*' ricaviamo che qualcuno è stato assolto dalla terza accusa di *iniuria*, seguita a due condanne per lo stesso illecito. L'assoluzione nel terzo giudizio per *iniuria* rende possibile l'esercitazione che si sviluppa intorno a due regole: la prima prevede che chi non abbia ottenuto la condanna di un imputato in un processo che comporta la pena capitale sia lui stesso condannato a morte; la seconda stabilisce che chi sia stato condannato per tre volte per *iniuria* sia punito con la pena di morte. Di seguito viene riportato il caso: un uomo condannato due volte per ingiuria viene accusato da un tale per la terza volta e viene prosciolto. A questo punto egli agisce contro l'accusatore come se questi l'avesse accusato in un processo che comportava la pena capitale:

BIS DAMNATUS INIURIARUM TERTIO ABSOLUTUS. QUI CAPITIS REUM NON DAMNAVERIT, IPSE PUNIATUR[39]. QUI TER INIURIARUM DAMNATUS FUERIT, CAPITE PUNIATUR. Bis damnatus iniuriarum tertio a quodam postulatus absolutus est. Agit cum accusatore tamquam capitis accusatus.

Sul piano tecnico, la controversia ruota intorno allo *status legalis* della *ratiocinatio*, ovverosia al ricorso all'analogia per colmare una lacuna normativa. Sul presupposto che chi sia stato condannato per tre volte per *iniuria* sia punito con la pena di morte, ci si domanda se la norma che punisce chi abbia accusato qualcuno di un reato capita-

[39] Nel corpo della *declamatio* viene specificato che, sulla base di una legge, la pena per chi abbia accusato un terzo di un crimine capitale e non ne abbia ottenuto la condanna è la pena di morte: *'qui capitis accusaverit neque damnaverit, ipse capite puniatur'. Lex haec est qua iudicium continetur, haec est qua ego istum accusem, haec est quae utrumlibet horum occisura sit. Ergo hac lege sola accuso. Nemo dubitaverit hanc legem esse iustissimam; sed quas causas habeat postea dicam* (trad. it. G. DIMATTEO, *Audiatur et altera pars* cit. 65: «chi abbia mosso un'accusa che comporti la pena capitale e non abbia ottenuto la condanna sia lui stesso condannato a morte. È questa la legge su cui è impostato il processo, è questa la legge in base alla quale io accuserei costui, è questa la legge che potrebbe determinare la morte di uno qualsiasi di questi due individui. In base a quest'unica legge, allora, io muovo la mia accusa. Nessuno dubiterà che questa legge sia giustissima; ma quali siano le sue intenzioni, lo esaminerò in seguito»).

le senza ottenerne la condanna (*qui capitis … puniatur*) possa essere applicata in via analogica a chi abbia accusato di *iniuria* una persona che sia stata già condannata due volte per lo stesso illecito, non ottenendone la condanna, sebbene il processo per *iniuria* non rientri tra i giudizi capitali.

La *pars prior*, ovverosia il *bis damnatus* assolto dalla terza accusa, insiste per l'applicazione analogica della norma; l'ex accusatore si difende, contrastando l'applicazione analogica della legge. Anche in questo caso, come nell'esercizio della *declamatio maior* 11[40], lo scontro è tra *scriptum* e *voluntas legis*. La *pars prior*, basandosi sulla *voluntas legis*, ritiene che si possa ricorrere a norme che puniscano comportamenti simili, invocando l'incompletezza del sistema di leggi. Parallelamente si sviluppano gli argomenti di segno opposto della *pars altera*, il calunniatore, basati sul rispetto dello *scriptum legis*. Pur in assenza del principio *nulla poena sine lege*[41], la parte tenta di porre un limite all'estensione analogica della norma, avvertendo che essa introdurrebbe una modifica della legge vigente che non si potrebbe realizzare in un'aula di tribunale, per impulso di una parte che si arrogherebbe un diritto che spetta al popolo e al senato. Infine, pur volendo ammettere che il *bis damnatus* nel suo ultimo processo abbia corso lo stesso pericolo che corrono gli imputati nei processi capitali, la responsabilità di questo rischio non è dell'ultimo accusatore, ma dei due accusatori precedenti, a causa dei quali l'uomo ha subito due condanne per *iniuria*[42].

Il presupposto di questo scontro dialettico è dato dalle due leggi richiamate in apertura. È possibile identificarle con leggi vigenti nel sistema romano? Rispetto alla norma riguardante la triplice condanna per *iniuria*, a me sembra che non vi siano attestazioni della sua esistenza nelle fonti giuridiche e letterarie: probabilmente siamo dinanzi a un imprestito greco, come peraltro è stato già ipotizzato[43]. Anche la *lex Cornelia de iniuriis* che separò le ipotesi di *iniuria* privata da alcune fattispecie particolarmente gravi (attentati alla libertà personale e violazione di domicilio, la corruzione di un *puer* o di una donna,

[40] Cfr. *supra* § 1.2.

[41] Sul punto cfr. M. Scognamiglio, *Nullum crimen sine lege. Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale* (Salerno 2009) 92 ss.

[42] Rinvio alla dettagliata analisi della *declamatio* di G. Dimatteo, *Audiatur et altera pars* cit. *passim*.

[43] M. Scognamiglio, *Nullum crimen* cit. 93; G. Dimatteo, *Audiatur et altera pars* cit. 58 nt. 90.

i libelli famosi), rendendole illeciti pubblici deferiti ad un'apposita *quaestio*, non prevedeva la pena capitale ma una pena pecuniaria che spettava alla vittima dell'*iniuria*, l'unica peraltro cui è attribuita l'iniziativa processuale (*iudicium publicum rei privatae*). La pena pubblica diviene la morte o la *deportatio in insulam* soltanto nell'impero, ma nel nostro caso la pena di morte è collegata esclusivamente alla recidiva dell'accusato. Tenendo conto di questo elemento è stata avanzata l'ipotesi che si potesse trattare di un processo criminale *iniuriarum extra ordinem*, in cui era possibile tener conto di eventuali recidive[44]. La proposta lascia tuttavia perplessi: come è stato giustamente notato[45], gli argomenti usati dalla difesa alludono a una specifica procedura, a giudici individuati nel numero, a una precisa durata[46]: tutti elementi che sembrano meglio adattarsi al sistema dell'*ordo*. È probabile quindi che si tratti di un calco greco utile all'esercizio retorico.

Più concludente è, a mio avviso, l'indagine relativa all'identificazione della legge che punisce con la morte chiunque abbia accusato qualcuno di un reato capitale senza ottenerne la condanna. Non c'è dubbio che si tratti di una legge in senso tecnico, considerata la discussione che ruota intorno all'applicazione analogica della norma. Si è ipotizzato che potesse essere anch'essa un calco greco, oppure che essa, pur non esistendo nel diritto romano, fosse «quantomeno accostabile»[47] alla *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* in forza della quale venivano puniti i magistrati e i *iudices quaestionum* che, accogliendo scientemente una falsa testimonianza, o lasciandosi corrompere o violando altrimenti la legge, avessero fatto condannare a morte ingiustamente un imputato. La pena, qualificata come capitale, è l'*aqua et igni interdictio* e la confisca, nell'impero la pena di morte, almeno per gli *humiliores*[48]. Quest'ultima ipotesi non mi sembra però del tutto convincente sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Nella legge Cornelia i soggetti attivi sono i magistrati o i giudici. Nella *declamatio* si fa riferimento a chi non abbia ottenuto la condanna di un imputato in un processo che comporta la pena capitale, stabilendo che lo stes-

[44] M. Balzarini, *De iniuria extra ordinem statui. Contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica* (Padova 1983) 68 ss.

[45] M. Scognamiglio, *Nullum crimen* cit. 93 nt. 151.

[46] Ps. Quint. *decl. min*. 331.15.

[47] Cfr. G. Dimatteo, *Audiatur et altera pars* cit. 58 nt. 89, che richiama T. Wycisk, *Quidquid in foro fieri potest* cit. 289 s., la quale ipotizza, sia pure con qualche perplessità, l'estensione dell'applicazione della disposizione a un privato accusatore.

[48] G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 357 s.

so sia condannato a subire una pena (*pars prior* 10. *hoc absoluto qui periturus fuit, continuo id quoque consecutum est, ut tibi esset poena patienda*). Dunque l'accusatore, e non il magistrato o il giudice. Sotto il profilo oggettivo, poi, la legge richiamata nella *declamatio* stabilisce un principio di simmetria della pena subita dall'accusatore che non ottiene la condanna dell'accusato che, nel caso di specie, coincide con la condanna a morte. Nella *lex Cornelia*, invece, il magistrato o il giudice ottengono la condanna a morte dell'imputato e in conseguenza dell'ingiusta condanna vengono a loro volta condannati a morte, senza che tuttavia si faccia alcun riferimento alla reciprocità della pena. Per queste ragioni escluderei che si tratti della *lex Cornelia*. A mio avviso, la norma richiamata potrebbe essere, ancora una volta, la *lex Remmia de calumniatoribus*.

3. *Conclusioni: le declamazioni pseudo-quintilianee e il diritto romano.* – Di recente la dottrina romanistica ha richiamato l'attenzione sull'utilità della «perlustrazione»[49] delle declamazioni pseudo-quintilianee per ricavare, da una prospettiva diversa rispetto a quella che emerge dalle testimonianze giuridiche, ulteriori elementi per ricostruire il contesto culturale nel quale si radica il pensiero giuridico dei Romani. Per molto tempo questa fonte letteraria è stata giudicata inaffidabile perché ispirata a modelli derivanti dalle scuole greche di retorica. Indubbiamente, come è stato giustamente rilevato[50], il problema esiste, sebbene sia stata di recente dimostrata[51], nell'analisi di una specifica *declamatio maior*, la corrispondenza sostanziale e formale del materiale discusso negli esercizi declamatori delle scuole romane con il diritto dei Romani, con riguardo principalmente ai temi dibattuti dai *prudentes*. Gli argomenti usati nella parte dimostrativa della declamazione costituirebbero, secondo questa interpretazione, il termine prossimo di paragone dei ragionamenti dei giuristi, mentre sarebbe al contrario riduttivo verificare la corrispondenza della norma, su cui normalmente è impostata la controversia, con le leggi

[49] D. Mantovani, *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in Id., A. Schiavone (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano* (Pavia 2007) 324.

[50] C. Masi Doria, *Immagini del processo nelle declamazioni pseudo-quintilianee*, in A. Lovato, A. Stramaglia, G. Traina (a cura di), *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale* (Berlin-Boston 2021) 268 ss.

[51] D. Mantovani, *I giuristi* cit. 323 ss.

romane[52]. Nonostante l'ultima affermazione assuma, in questa lettura, una portata generale, il suo valore, a mio modo di vedere, va al più circoscritto alla declamazione esaminata nello specifico, in cui lo spazio dell'analisi si concentra sulla prossimità tra argomenti retorici e *ius controversum*. L'analisi condotta sulle *declamationes* della scuola quintilianea in tema di calunnia ha infatti consentito di far emergere una possibile corrispondenza della norma sulla quale le controversie sono impostate con la *lex Remmia.* La legge, come si è visto, non era affatto sconosciuta ai Maestri che si esercitavano nella scuola quintilianea: nonostante la varietà della casistica, la descrizione del contenuto della *lex*, talora più fedele al testo normativo e per questo costante (*decl. min*. 313 e 331)[53], talaltra più libera, nella parafrasi della norma (*decl. maior* 11 pr.)[54], riproduce sempre il meccanismo del taglione rispetto alla pena.

In conclusione, l'esame delle *declamationes* ha condotto a un duplice risultato: in generale, ha valorizzato la casistica delle scuole di retorica per la ricostruzione di meccanismi e istituti del diritto romano; in particolare, ha contribuito, insieme alle testimonianze letterarie e giuridiche richiamate, a confermare l'ipotesi che la sanzione del taglione per il calunniatore trovasse la sua base normativa nella legge Remmia.

---

[52] D. Mantovani, *I giuristi* cit. 327.

[53] Ps. Quint. *decl. min*. 313. *Qui caedis reum accusaverit neque damnaverit, ipse puniatur*; 331. *Qui capitis reum non damnaverit, ipse puniatur.*

[54] Ps. Quint. *decl. maior*. 11 pr. *… calumniator idem pateretur quod reus, si convictus esset*.

Raffaele D'Alessio

GIURISTI ALLO SPECCHIO DELLE *NOTTI ATTICHE*

1. *Gellio come fonte e fonti di Gellio.* – Questo studio mira a osservare se e in quale misura le *Notti attiche* raccolgano (riflettano o distorcano) testimonianze giurisprudenziali; se e quanto, in definitiva, nel rappresentare situazioni, termini o anche citazioni di giuristi, l'opera di Gellio riproduca testi fedeli alle fonti tecniche.

Nella seconda metà del XIX secolo, le fonti di Gellio sono state al centro di un vivace dibattito avviato da una ricerca di Dirksen concentrata sulle testimonianze giurisprudenziali. Lo studioso assumeva che, nonostante la varietà degli autori citati nell'opera, l'autore delle *Notti attiche* avrebbe letto, di prima mano, relativamente pochi testi giuridici: più spesso avrebbe ripreso alcune fonti principali (come dire *Hauptquellen*) dalle quali avrebbe ricavato citazioni di altri autori. A quelle avrebbe, poi, associato estratti di testi affini[1].

---

* L'Unità salentina del PRIN *Visioni criminali dall'antico. Crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni* ha focalizzato l'attenzione sulle *Notti attiche* di Gellio. Studi concernenti 'vicende criminali' raccontate da Gellio sono stati già pubblicati dall'Unità. Alla vicenda del duplice omicidio della donna di Smirne in Gell. 12.7, ad es., è stato dedicato il primo volume della serie *Gelliana*, A. Atorino, G. Balestra, R. D'Alessio (a cura di), *Dolabella, gli Aeropagiti e l'irragionevole durata del processo* (Lecce 2021); nonché il contributo di G. Rizzelli, *La donna di Smirne e l'Orazio sororicida*, nel secondo volume, A. Atorino, G. Balestra, R. D'Alessio (a cura di), *Aulo Gellio tra diritto e antiquaria* (Lecce 2023). Nello stesso volume, per altre vicende criminali, v., ad es., B. Santalucia, *Gell. 10.6: il caso di Claudia* (p. 49 ss.); P. Buongiorno, *Ateio Capitone e il processo di Manilia (Gell. 4.14)* (p. 63 ss.). Sull'analisi delle funzioni e dell'esecuzione della pena, v. J. Zabłocki, *L'esecuzione della pena nelle Notti attiche* (p. 13 ss.); L. Holford-Strevens, *Punishment in Aulus Gellius* (p. 31 ss.) Per non trascurare 'esperienze e deformazioni', inoltre, si è ritenuto necessario allargare l'orizzonte dell'indagine a categorie dell'illecito tradizionalmente non contenute nel campo delle 'visioni criminali'. Si sono potute così esaminare fattispecie come *iniuria*, *furtum*, o nozioni come *perfidia*, *fraus*, o altre situazioni di responsabilità come l'inadempimento contrattuale. In questa sede si dà conto di alcuni risultati della ricerca destinati, in parte, a essere pubblicati, con qualche variazione sul tema e sotto diversa prospettiva, nell'articolo *Gellio, lettore di Sabino*, in *LR.* 13 (2024); e, in parte, nella monografia *Studi sulle Notti attiche. Elementi giuridici* (Lecce 2024) 53 ss. Qui si darà maggior spazio al profilo testuale della testimonianza gelliana, mentre si tralasceranno profili trattati più approfonditamente in sede monografica. L'opera di Gellio sarà citata come Gell. o *N.A.* Si tenderà a preferire quest'ultima formulazione quando nelle vicinanze sarà indicato il nome dell'autore.

[1] H.E. Dirksen, *Auszüge aus den Schriften der römischen Rechtsgelehrten, in den*

Nel rielaborare notizie funzionali all'istruzione dei lettori[2] secondo un modello narrativo accettabile[3], Gellio sarebbe stato costretto ad apportare modifiche e adattamenti e riunire ad arte estratti di testi differenti[4]. La *Quellenforschung*, pertanto, sarebbe complicata dalla stratificazione delle fonti sedimentatesi nel corso dello studio e della sintesi compiuta al momento della redazione dell'opera, quando l'autore non disponeva più dei volumi consultati[5].

Mercklin[6] ha, poi, esteso l'indagine anche alle fonti non giuridiche. Secondo lo studioso, talora queste sarebbero state riconoscibili per la profondità e la cura dei rinvii[7]. Nel rielaborare gli estratti delle sue letture nei *commentarii*[8], l'erudito si sarebbe generalmente affidato a una sola fonte, indicandola non di rado in chiusura[9].

La ricerca delle fonti gelliane è stata ripresa nello stesso senso da Kretzschmer[10]. E, salva l'ovvia necessità di tener conto della comples-

---

Noctes Atticae des A. Gellius, in *Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, aus dem Jahre 1851* (Berlin 1852) 29 ss., ora in *Hinterlassene Schriften* I (Leipzig 1871, rist. 1973) 21 ss.

[2] H.E. Dirksen, *Die Auszüge* cit. 26 s. Sul tema v. anche L. Mercklin, *Die Citiermethode und Quellebenutzung des A. Gellius in den Noctes Atticae*, in A. Fleckeisen (Hrsg.), *Jahrbücher für classische Philologie. Dritter Supplementbande* (Leipzig 1860) 694 s.

[3] H.E. Dirksen, *Die Auszüge* cit. 23.

[4] H.E. Dirksen, *Die Auszüge* cit. 26 ss. Sul punto cfr., soprattutto, L. Mercklin, *Die Citiermethode* cit. 705 (che mette bene in evidenza come Gellio stesso riconoscesse in *N.A.* 17.21.1 di aver riordinato alcuni argomenti); Th. Vogel, *De Noctium Atticarum A. Gellii compositione*, in *Philologische Abhandlugen. Martin Hertz zum siebzigsten Geburtstage von ehemaligen Schülern dargebracht* (Berlin 1888) 6 ss.; L. Gamberale, *La traduzione in Gellio* (Roma 1969) 15 ss., spec. nt. 17 e 27, e ivi ult. bibl. Recentemente sul tema, in particolare per l'analisi di *praef.* 2, A. Sacerdoti, *Iucundiora alia reperiri queunt: on the praefatio of Noctes Atticae by Aulus Gellius*, in *Una κοινῇ* 2 (2021) 214 ss.

[5] In tal senso significativa, peraltro, è la dichiarazione gelliana in *praef.* 2 di aver raccolto appunti in vista della redazione dell'opera per conservare il ricordo delle notizie tratte da fonti che non avesse più sottomano.

[6] L. Mercklin, *Die Citiermethode* cit. *passim*. Cfr., anche, Id., *A. Gellii Noctium Atticarum capita quaedam ad fontes revocata*, in *Indices Scholarum in Universitate Litteraria Caesarea Dorpatensi per semestre prius et alterum A MDCCCLXI a die XX. m. Jan. ad diem IX. m. Jun. et a kal. Aug. ad diem XIX m. decbr. habendarum* (Dorpati 1861) 9.

[7] L. Mercklin, *Die Citiermethode* cit. 641 ss.

[8] In questi termini Gellio si riferisce alla stesura definitiva della sua opera: cfr. *praef.* 3, 13, 20, 22; *N.A.* 9.4.5, 18.4.11.

[9] Sull'inaffidabilità del criterio dell'ordine delle citazioni cfr., però, H.E. Dirksen, *Die Auszüge* cit. 32.

[10] I. Kretzschmer, *De A. Gellii fontibus* I (Posnaniae 1860) 6 ss., 13 ss. Il lavoro attirò le critiche di Mercklin che ne denunciava un'eccessiva e non dichiarata aderenza,

sità di diversi luoghi dell'opera gelliana[11], l'esistenza di *Hauptquellen* nelle *Notti attiche* è poi diventata un presupposto generalmente accolto negli studi gelliani[12].

Il giudizio della critica su tale postulato è sensibilmente cambiato nel corso del Novecento[13]. L'assioma è stato messo in seria discussione, mentre si è preferito valorizzare la stratificazione di fonti che parrebbero essersi sedimentate nelle *Notti attiche* nel corso di lungo periodo di tempo[14].

Sta di fatto che Gellio dichiara di aver conservato nei *commentarii* l'*ordo fortuitus* degli estratti delle sue letture[15]; testi che aveva annotato disordinatamente *ad subsidium memoriae*, come una «sorta di provvista letteraria»[16], perché, all'occorrenza, potesse trarvi parole o argomenti, quando non avesse più avuto le fonti a disposizione[17]:

Praef. 2-4. Usi autem sumus ordine rerum fortuito quem antea in excerpendo feceramus. Nam proinde ut librum quemque in manus ceperam seu Graecum seu Latinum, vel quid memoratu dignum audieram, ita quae libitum erat, cuius generis cumque erant, indistincte

---

quasi un plagio delle proprie posizioni. Sulla vicenda si innescò un dibattito tra i due studiosi: cfr. L. Mercklin, *rec.* a I. Kretzschmer, *De A. Gellii fontibus* I (Posnaniae 1860), in *Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogie* 83 (1861) 713 ss., e la replica pubblicata l'anno seguente da I. Kretzschmer, *Zu A. Gellius gegen Hrn. L. Mercklin*, in *Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogie* 85 (1862) 361 ss.; nonché lo scambio tra L. Mercklin, *Zur weiteren Beglaubigung des Hrn. J. Kretzschmer*, in *Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogie* 87 (1863) 428 ss., e I. Kretzschmer nello stesso volume, p. 440.

[11] Sul punto v., peraltro, H. Nettleship, *The Noctes Atticae of Aulus Gellius*, in *AJP*. 4 (1883) 391 ss., da cui si cita in part. 256 ss. [= in *Lectures and Essays on Subjects connected with Latin Literature and Scholarship* I (Oxford 1885)] 397 ss.

[12] L. Ruske, *De Auli Gellii Noctium Atticarum fontibus. Quaestiones selectae* (Glaciae 1883) 2; C. Hosius (ed.), *A. Gellii Noctium Atticarum libri XX* I (Stuttgardiae 1903) xviii, su questo presupposto lo studioso [xxi ss.] ricostruisce le fonti gelliane capitolo per capitolo. O. Froehde, *Römische Dichtercitate bei Gellius*, in *Festschrift J. Vahlen zum siebenzigsten Geburtstag gewidmet von seinen Schülern* (Berlin 1900) 523 ss., in part. 126: «Gellius folgt in der Regel innerhalb eines Kapitels nur einer Quelle».

[13] R. Marache (éd.), *Aulu-Gelle. Les Nuits attiques* I. *Livres I-V* (Paris 1967) xxxvi s.

[14] V. l'*Introduzione* di F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio. Notti attiche. Libri I-III* (Bologna 1985) 39.

[15] Così, di recente, T. Dorandi, *Nell'officina dei classici. Come lavoravano gli autori antichi*[2] (Roma 2016) 36.

[16] F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio I-III* cit. 69.

[17] Sulla composizione dell'opera gelliana v., peraltro, L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius. An Antonine Scholar and his Achievement*[2] (Oxford 2003) 27 ss.

atque promisce annotabam, eaque mihi ad subsidium memoriae quasi quoddam litterarum penus recondebam, ut quando usus venisset aut rei aut verbi cuius me repens forte oblivio tenuisset, et libri ex quibus ea sumpseram non adessent, facile inde nobis inventu atque depromptu foret. 3. Facta igitur est in his quoque commentariis eadem rerum disparilitas, quae fuit in illis annotationibus pristinis, quas breviter et indigeste et incondite ex auditionibus lectionibusque variis feceramus. 4. Sed quoniam longinquis per hiemem noctibus in agro, sicuti dixi, terrae Atticae commentationes hasce ludere ac facere exorsi sumus, idcirco eas inscripsimus noctium esse Atticarum, nihil imitati festivitates inscriptionum quas plerique alii utriusque linguae scriptores in id genus libris fecerunt[18].

Stando quindi alla rappresentazione che lo stesso autore delinea del metodo di lavoro adottato, si può avviare questa indagine sulle fonti da una circostanza che mi sembra abbastanza plausibile: almeno in una prima fase, l'interesse sulle 'varie' tematiche affrontate *in commentariis* discende dall'incontro, più o meno accidentale, con 'una' fonte annotata da Gellio in quanto degna di memoria[19]. Al momento di redigere i *commentarii*, poi, Gellio ha sintetizzato il materiale preparatorio, anche riutilizzando all'occorrenza uno stesso estratto in diversi capitoli, riprendendo in uno o più luoghi quanto era andato annotando in tempi diversi, come traspare, ad esempio, da Gell. 9.4.5[20].

L'ordine degli argomenti, casuale ma certamente alterato, invero, non offre alcun indizio per riconoscere le fonti consultate. Ciò nonostante, proprio per l'assenza di una riorganizzazione ordinata delle tematiche affrontate, la vicinanza di capitoli concernenti argomenti tra di loro affini può talora suggerire che in tali luoghi Gellio si sia avvalso delle medesime fonti.

Ovviamente ciò non offre più che uno spunto di ipotesi; che talora più rilevarsi, però, utile e convincente. Su questa premessa – si vedrà più avanti – è ad esempio plausibile che la fonte principale di *N.A.* 7.4 sia quella indicata nel lemma del capitolo precedente (vale a dire le

[18] Salva diversa indicazione, per il testo gelliano seguo – con qualche variante grafica finalizzata ad agevolare la lettura – la recente edizione di L. Holford-Strevens, *Auli Gelli Noctes Atticae* I-II (Oxonii 2020). L'opera deve essere letta con il testo di accompagnamento di Id., *Gelliana. A Textual Companion to the Noctes Atticae of Aulus Gellius* (Oxford 2020).

[19] V., ad es., Gell. 17.15 su cui ci soffermeremo più avanti.

[20] Cfr. anche *infra* nt. 73.

Historiae di Tuberone) quantunque Gellio apra il capitolo riferendosi invece ai *libri Tuditani*.

Non è semplice individuare le fonti di Gellio[21]. L'ipotesi che riconosce le *Hauptquellen* nei singoli capitoli gelliani attraverso il riferimento circostanziato ad esse[22] muove dall'ingiustificata presunzione[23] che egli abbia utilizzato soltanto opere menzionate nelle *Notti attiche*[24]. Non si deve trascurare, tuttavia, l'incidenza che potrebbe aver spiegato un certo materiale di studi che, per essere privo di pregio, Gellio avrebbe potuto scegliere di non citare affatto.

Richiamando *adnotationes* preliminari alla stesura dell'opera, mostra infatti di aver adottato un metodo di lavoro consueto soprattutto nella composizione di *lexidia* e *glossaria*[25], opere enciclopediche ed erudite[26], che procedeva attraverso 'raccolte di escerti', 'ammassi di estratti'[27]. Doveva trattarsi di un tipo di materiale non nuovo all'età di Gellio, ricchissimo di informazioni, non solo per chi li componeva ma per chiunque avesse potuto consultarli. Gellio, quindi, potrebbe essersi avvalso anche di schede altrui? Si può ipotizzare che circolasse questo genere di materiale tra i compagni di studio che Gellio talora ricorda nella sua opera?[28].

Egli ha certamente riversato le sue *adnotationes* nei *commentarii*. Più difficilmente, invece, schede, annotazioni, escerti, in genere materiale preparatorio redatto da altri sarebbe riuscito ad appagare la sua curiosità intellettuale; a soddisfare il suo gusto per i volumi antichi, testi possibili agli originali[29]. Una certa insofferenza in tal senso tra-

---

[21] Così l'*Introduction* di R. Marache (éd.), *Aulu-Gelle* I cit. xxxvii.

[22] L. Mercklin, *Die Citiermethode* cit. 643.

[23] L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius* cit. 72 s.

[24] In tal senso v. L. Ruske, *De Auli Gellii* cit. in part. 58; O. Froehde, *Römische Dichtercitate* cit. 533; C. Hosius (ed.), *A. Gellii* cit. xviii s.

[25] A *lexidia* e *glossaria* Gellio fa riferimento in *N.A.* 18.7.3, là dove riporta un rimprovero mosso dal grammatico Domizio Insano per un'abitudine che non giudica aliena a Favorino di raccogliere glossari e vuoti elenchi di parole. In argomento v. l'*Introduzione* di F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio I-III* cit. 37.

[26] Su un analogo metodo di lavoro da parte di Plinio, cfr. P. Parroni, *Scienza e produzione letteraria*, in *Lo spazio letterario di Roma antica* I (Roma 1989) 489.

[27] A proposito dei *commentarii* G. Cavallo, *Testo, libro e scrittura*, in *Lo spazio letterario di Roma antica* II (Roma 1989) 310 s.

[28] Eloquente, in tal senso, è ad esempio il ricordo dei giochi intellettuali organizzati con i compagni di studio in occasione dei *Saturnalia* in Gell. 18.1.

[29] L. Gamberale, *La riscoperta dell'arcaico*, in *Lo spazio letterario di Roma antica* III (Roma 1990) 578 e nt. 139, con bibl.

spare, ad esempio, in *N.A.* 17.7.5, là dove Gellio stigmatizza la stringatezza e l'oscurità del ventitreesimo libro dei *Commentari grammaticali* di Nigidio Figulo perché gli sembravano costituire piuttosto appunti personali che una trattazione degna di pubblicazione: *sed anguste perquam et obscure disserit, ut signa rerum ponere videatur ad subsidium magis memoriae suae quam ad legentium disciplinam*.

Al contrario, la sicurezza che ostenta in *praef.* 18 sulle proprie letture discende dalla presunzione di aver consultato fonti affidabili.

Ciò, però, ovviamente non basta per escludere che tanto nella sintesi delle fonti con cui si confrontava quanto in alcune digressioni, Gellio si sia ispirato a testi, soprattutto di letteratura secondaria, di cui non sia rimasta traccia nelle *Notti attiche*.

È questo un profilo particolarmente problematico nel confronto di Gellio con le opere giurisprudenziali. Se da un lato, infatti, il tecnicismo del linguaggio è certamente un elemento utile per distinguere passi tratti da opere giuridiche da sintesi della letteratura atecnica[30], non si può trascurare, dall'altro, il fatto che alcuni stilemi sono stati tramandati in modo letterale ben oltre i confini della tradizione giurisprudenziale. Tale circostanza evidentemente rafforza la plausibilità dell'ipotesi che Gellio abbia ricavato citazioni giurisprudenziali da fonti indirette.

Certo è, in ogni modo, che la citazione testuale di passi della letteratura giurisprudenziale non fa presumerne lo stralcio dalle loro opere. Brani di opere giurisprudenziali, infatti, potrebbero essere stati tramandati da altri autori[31] o, come s'è giustamente rilevato, «ex interpretum commentariis grammaticorumque artibus»[32]. Non a caso – vedremo – la citazione testuale di Sabino in *N.A.* 3.16.23 riproduce certamente una notizia tratta da Plinio *nat. hist.* 7.40, come apprendiamo dalle parole dello stesso Gellio; la posizione di Quinto Mucio relativa al *trinoctium* in *N.A.* 3.2.12 sembra invece ripresa da Varrone.

Le *Notti attiche* si collocano nel genere di compendi di 'curiosità erudite' (*praef.* 6-9). L'obiettivo dell'autore era comporre una 'selezione di notizie utili' (*praef.* 12-14): tra l'altro, aneddoti, osservazioni,

---

[30] H.E. Dirksen, *Die Auszüge* cit. 21 ss.

[31] Mi sembra, pertanto, imprudente adottare il criterio del registro lessicale come una guida per ricondurre capitoli gelliani o anche solo parte di essi ad opere giurisprudenziali (v., ad es., gli argomenti, pure penetranti e suggestivi, di H.E. Dirksen, *Die Auszüge* cit., che, ad es., trae nel linguaggio un indizio per indurre che la fonte del passo sia Capitone in Gell. 4.10 [p. 53] o Masurio Sabino in Gell. 5.19 [p. 56]).

[32] C. Hosius (ed.), *A. Gellii* cit. xvii.

talora sottili, di grammatica e dialettica; informazioni recondite sul diritto degli auguri e dei pontefici (*praef.* 13: *quodque erunt item paucula remotiora super augurio iure et pontificio*). Gli autori che vi si erano cimentati – Gellio ricorda in *praef.* 11 – in progetti simili spesso non ne erano stati all'altezza: *sine cura discriminis solam copiam sectati converrebant*.

Fondamentale in questa impresa sarebbe stata la consultazione di opere erudite. Rispetto ad altri, tuttavia, si proponeva di osservare una selezione più attenta: la sua attenzione era concentrata su informazioni diverse dai temi solitamente affrontati in libri simili (*praef.* 15). Su di esse Gellio, tuttavia, non intendeva offrire più che degli spunti (*minutae … admonitiones et pauxillae*) suscettibili, per chi lo avesse desiderato, di autonomo approfondimento attraverso lo studio di altri autori o diversi maestri. Le *Notti attiche*, infatti, non avrebbero mirato a insegnare ma a spronare nello studio (*praef.* 17).

Gellio confida nella correttezza dei testi consultati. Ammette, invero, la possibilità che un lettore potesse trovarvi errori, ma imputa la responsabilità alle sue fonti (*praef.* 18) e non esita, pertanto, a sfidare chiunque ne avesse messo in dubbio l'attendibilità. Non sarebbe sufficiente, infatti, trovare in altri testi spiegazioni diverse da quelle da lui riferite per censurare le notizie rese nelle *Notti attiche*: piuttosto, Gellio invita il lettore a soppesare le *rationes rerum* e le *auctoritates hominum*, prima di dar credito all'una o all'altra notizia.

Gellio, in definitiva, si dimostra sicuro di quanto riporta nelle *Notti attiche*: essendo fedele alle informazioni delle sue fonti, soltanto a queste (non a lui) avrebbero dovuto essere ascritte eventuali pecche. Possibilità questa, che ovviamente non può escludere in linea di principio, ma giudica nondimeno remota, in considerazione dell'autorevolezza dei testi utilizzati. Il dubbio, tuttavia, sottende la consapevolezza di essersi affidato a una narrazione affidabile, ma non univoca; a una tradizione letteraria – come vedremo – spesso non di prima mano.

La ricerca sulle fonti di Gellio richiede un'indagine a parte che, ovviamente, non può essere limitata alle 'visioni criminali' del PRIN in cui si inserisce questa ricerca. L'esame deve estendersi all'intera opera gelliana, riservando particolare attenzione a tutti i luoghi in cui l'autore si è confrontato con giuristi e con tematiche (non necessariamente giuridiche) che anche costoro avevano affrontato, per tentare di valutare se, come e quanto la letteratura giurisprudenziale sia penetrata nelle *Notti attiche*.

2. «*Scriptum legere*». – Rinviando a una ricerca più ampia l'indagine sulle citazioni delle opere giurisprudenziali nelle *Notti attiche*[33] con l'obiettivo di individuare, ove possibile, i testi effettivamente consultati da Gellio, giova svolgere anche in questa sede una breve puntualizzazione di metodo che potrà rivelarsi utile per distinguere nella narrazione gelliana le citazioni di seconda mano da quelle che potrebbero derivare dalla consultazione diretta degli autori menzionati.

Il criterio che si propone discende dall'ovvia considerazione che la riproduzione di *verba* di altri autori nelle *Notti attiche* non permette di presumere che Gellio abbia consultato direttamente le loro opere. Su questa premessa, e data la frequenza con cui Gellio introduce diverse citazioni con l'espressione *scriptum legere*, mi chiedo se con essa egli intendesse affermare di aver consultato direttamente le opere da cui avesse attinto le citazioni (quasi che *scriptum legere* valga semplicemente come *legere*) o, piuttosto, volesse dire di aver letto un testo che avesse riportato una citazione altrui (quasi che *scriptum legere* significhi «leggere essere stato scritto che»).

Solitamente l'espressione *scriptum legere* è costruita con il verbo *lego* coniugato (come di consueto) alla prima persona plurale (*legimus*)[34]. E *scriptum* è ritenuto perlopiù pleonastico dai traduttori di Gellio. Così, ad es., la frase *praeterea in nostris annalibus scriptum legimus …* di Gell. 3.15.4 viene resa come «moreover, I have read in our

[33] V. *supra*, asterisco che precede queste note.

[34] In *N.A.* 13.22.7, invero, adotta la prima persona singolare: *Neque in ea significatione id apud quemquam alium scriptum lego gravioris dumtaxat auctoritatis scriptorem; sed, ut dixi, 'crepidas' et 'crepidulas' prima syllaba correpta id genus calciamentum appellaverunt quod Graeci κρηπῖδας vocant, eiusque calciamenti sutores 'crepidarios' dixerunt.* L'attenzione di Gellio è rivolta al termine *Gallicae* per indicare un tipo di calzature. Al paragrafo 6 si evidenzia che la parola era entrata da poco nel vocabolario quando Cicerone la utilizzava nelle *Filippiche* (2.76). In tale contesto, quindi, al paragrafo 7 Gellio evidenzia di non aver ritrovato scritto nelle sue letture quel termine presso nessun altro scrittore dotato di autorità. Il participio è associato al verbo *lego* coniugato alla prima persona singolare anche in Gell. 10.24.8. *Extremam istius vocis syllabam tum per E tum per I scriptam legi; nam sane quam consuetum is veteribus fu⟨er⟩it, litteris is plerumque uti indifferenter, sicuti 'praefiscine' et 'praefiscini', 'proclivi' et 'proclive' atque alia item multa hoc genus varie dixerunt. 'Die pristini' quoque eodem modo dicebatur, quod significabat 'die pristino', id est priore, quod vulgo 'pridie' dicitur, converso compositionis ordine, quasi 'pristino die'; atque item simili figura 'die crastini' dicebatur, id erat 'crastino die'.* Nel passo Gellio segnala di aver letto la parola *diequinti* scritta talora con la finale in *e* talaltra in *i*, muovendo da un passo catoniano [Manuwald 96, Frg. 105]. Sul punto Gellio dice di aver consultato diversi testi, i quali avrebbero ammesso la doppia grafia della lettera finale.

annals»[35], «nous lisons aussi dans nos annales»[36], «inoltre nei nostri annali abbiamo letto»[37], «inoltre nei nostri Annali ho avuto occasione di leggere»[38]; o, più liberamente, «ebenso kann man in unsern Jahrbüchern aufgezeichnet lesen»[39]; «troviamo inoltre attestato nei nostri annali»[40].

Gell. 3.15.1-4. Cognito repente insperato gaudio exspirasse animam refert Aristoteles philosophus Polycritam, nobilem feminam Naxo insula. 2. Philippides quoque, comoediarum poeta haut ignobilis, aetate iam edita, cum in certamine poetarum praeter spem vicisset et laetissime gauderet, inter illud gaudium repente mortuus est. 3. De Rodio etiam Diagora celebrata historia est. Is Diagoras tris filios adulescentis habuit, unum pugilem, alterum pancratiasten, tertium luctatorem. Eos omnes vidit vincere coronarique Olympiae eodem die, et cum ibi cum tres adulescentes amplexi coronis suis in caput patris positis saviarentur, cum populus gratulabundus flores undique in eum iaceret, ibidem in stadio inspectante populo in osculis atque in manibus filiorum animam efflavit. 4. Praeterea in nostris annalibus scriptum legimus, qua tempestate apud Cannas exercitus populi Romani caesus est, anum matrem nuntio de morte filii adlato luctu atque maerore affectam esse; sed is nuntius non verus fuit, atque is adulescens non diu post ex ea pugna in urbem redit. Anus repente filio viso copia atque turba et quasi ruina incidentis inopinati gaudii oppressa exanimataque est.

Nel capitolo Gellio si occupa di alcuni casi di persone morte per aver provato una gioia grande e imprevista. Tra vari esempi riporta, al quarto paragrafo, il caso di una vecchia madre sopraffatta alla vista del figlio, reduce da Canne, che ella sapeva caduto in battaglia. Confrontando questa informazione con la testimonianza che Plinio (*nat. hist*. 7.180)[41] dichiara di aver tratto da Verrio Flacco, si è riconosciuta

[35] J.C. Rolfe (ed.), *Aulus Gellius. The Attic Nights* I. *Books I-V* (Cambridge M.A.-London 1927) 287.

[36] R. Marache (éd.), *Aulu-Gelle* I cit. 175.

[37] F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio I-III* cit. 329.

[38] L. Rusca (ed.), *Aulo Gellio. Notti attiche* I. *Libri I-X* (Milano 1992) 325.

[39] F. Weiss (trad.), *Aulus Gellius*, *Die Attischen Nächte* I (Leipzig 1876, rist. 1992) 207.

[40] G. Bernardi-Perini (ed.), *Le Notti attiche di Aulo Gellio* I (Torino 1992, rist. 1996) 385.

[41] Plin. *nat. hist*. 7.180. *Plurimas prodidit Verrius, nos cum dilectu modum servabimus. Gaudio obiere praeter Chilonem, de quo diximus, Sophocles et Dionysius Siciliae tyrannus,*

in quest'ultimo una fonte comune a Gellio[42]. Di qui, la frase *praeterea in nostris annalibus scriptum legimus …* significherebbe «inoltre noi abbiamo letto che nei nostri annali era stato scritto …».

Le parole *ita in veteribus memoriis scriptum legimus …* di *N.A.* 4.6.1 sono tradotte con «but I also find it mentioned in early records»[43] (intendendo *scriptum legimus* come '*scriptum invenimus*'), ma anche «c'est ainsi nous lisons dans les antiques mémoires»[44] o «leggiamo nelle cronache antiche»[45], come se non ci fosse *scriptum*. Altrove, però, *scriptum* viene salvato e si traduce la frase in «so habe ich in den Geschichtsbüchern aufgezeichnet gelesen»[46], «leggiamo scritto nelle antiche memorie»[47] o, più esplicitamente, «ho letto che negli antichi annali sta scritto che»[48]. Queste ultime traduzioni implicano che Gellio avesse letto un testo diverso da quello al quale è ricondotta la citazione.

Gell. 4.6.1-10. Ut terram movisse nuntiari solet eaque res procuratur, ita in veteribus memoriis scriptum legimus nuntiatum esse senatui in sacrario in regia hastas Martias movisse. 2. Eius rei causa senatusconsultum factum est M. Antonio A. Postumio consulibus, eiusque exemplum hoc est: 'Quod C. Iulius L. filius pontifex nuntiavit in sacrario in regia hastas Martias movisse, de ea re ita censuerunt, uti M. Antonius consul hostiis maioribus Iovi et Marti procuraret et ceteris dis, quibus videretur, lactantibus. <Is> ubi procurasset, satis habendum censuerunt. Si quid succidaneis opus esset, robiis succideret'. 3. Quod succidanea hostias senatus appellavit, quaeri solet, quid verbum id significet. In Plauti quoque comoedia quae Epidicus inscripta est, super eodem ipso verbo requiri audio in his versibus: 4. 'men piacularem oportet fieri ob stultitiam tuam, / ut meum tergum tuae stultitiae subdas succidaneum?'. 5. Succidaneae autem hostiae dicuntur A et E litteris per morem compositi vocabuli

uterque accepto tragicae victoriae nuntio, mater illa Cannensi filio incolume viso contra nuntium falsum; pudore Diodorus sapientiae dialecticae professor, lusoria quaestione non protinus ab interrogatione Stilponis dissoluta.

[42] L. Mercklin, *A. Gellii* cit. 5; L. Ruske, *De Aulii Gellii* cit. 39; H. Nettleship, *The Noctes Atticae* cit. 413 nt. 2; C. Hosius (ed.), *A. Gellii* cit. xxx, e nt. 2.

[43] J.C. Rolfe (ed.), *Aulus Gellius* I cit. 331.

[44] R. Marache (éd.), *Aulu-Gelle* I cit. 199.

[45] G. Bernardi-Perini (ed.), *Le Notti attiche* I cit. 421.

[46] F. Weiss (trad.), *Aulus Gellius* I cit. 236.

[47] F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio. Notti attiche. Libri IV-V* (Bologna 1987) 329.

[48] L. Rusca (ed.), *Aulo Gellio* I cit. 357.

in <I> litteram mutatis quasi succaedaneae appellatae, quoniam, si primis hostiis litatum non erat, aliae post easdem ductae hostiae caedebantur; 6. quae quia prioribus iam caesis luendi piaculi gratia subdebantur et succidebantur, succidaneae nominatae <I> littera scilicet tractim pronuntiata; audio enim quosdam eam litteram in hac voce barbare corripere. 7. Eadem autem ratione verbi praecidaneae quoque hostiae dicuntur, quae ante sacrificia sollemnia pridie caeduntur. 8. Porca etiam praecidanea appellata, quam piaculi gratia ante fruges novas captas immolare Cereri mos fuit, si qui familiam funestam aut non purgaverant aut aliter eam rem quam oportuerat procuraverant. 9. Sed porcam et hostias quasdam praecidaneas, sicuti dixi, appellari volgo notum est, ferias praecidaneas dici id, opinor, a volgo remotum est. 10. Propterea verba Atei Capitonis ex quinto librorum quos de pontificio iure composuit, scripsi: 'Ti. Coruncanio pontifice maximo feriae praecidaneae in atrum diem inauguratae sunt. Collegium decrevit non habendum religioni quin eo die feriae praecidaneae essent'.

Introducendo il capitolo, Gellio segnala che *in veteribus memoriis* si affermava che al senato venne data notizia (con l'indicazione dei riti di espiazione) di un'occasione in cui sussultarono le aste di Marte custodite presso il *sacrarium* della *regia*. Su questa premessa Gellio riporta, poi, un antico *senatusconsultum*[49]. Cita due versi dell'*Epidico* plautino (139 s.), di cui avrebbe 'sentito' discutere, e chiarisce che erano chiamate *succidaneae* le vittime offerte in sostituzione di altre. Riproduce, infine, una citazione testuale tratta dal quinto libro *de iure pontificio* di Capitone.

Il numero degli autori complica l'individuazione delle fonti di questo capitolo. Dopo il riferimento e il commento della citazione plautina, a partire dal paragrafo 6 si è riconosciuta l'influenza di Verrio Flacco[50] (Fest. s.v. «*Succidanea hostia*» [Lindsay 392])[51] o di un'altra fonte comune con Gellio: forse Capitone, menzionato in chiusura[52].

[49] L. Mercklin, *rec.* a I. Kretzschmer, *De A. Gellii fontibus* cit. 719.

[50] L. Mercklin, *Die Citiermethode* cit. 701.

[51] Il testo è gravemente mutilo. Si v. però Paul.-Fest. s.v. «*Succidanea hostia*» [Lindsay 393]: *Succidanea hostia dicebatur quae secundo loco caedebatur, scilicet sic appellata a succedendo*. V. anche Fest. s.v. «*Praecidanea porca*» [Lindsay 242] e Paul.-Fest. s.v. «*Praecidaneam porcam*» [Lindsay 243].

[52] I. Kretzschmer, *De A. Gellii fontibus* cit. 66 s.; cfr. L. Mercklin, *rec.* a I. Kretzschmer, *De A. Gellii fontibus* cit. 719.

Si è osservato, infatti, che il capitolo riporta informazioni diverse da quelle riconducibili a Verrio Flacco, per quanto si può desumere dal lacunoso testo festino e dell'*Epitome* di Paolo Diacono, e tra di esse, peraltro, il riferimento al *senatusconsultum*[53] che – sarebbe pertanto ragionevole supporre – avrebbe potuto essere conosciuto da Gellio attraverso il testo del giurista. È, questa, una congettura senz'altro suggestiva, sebbene condizionata dal pregiudizio che il capitolo sia stato ispirato da una *Hauptquelle*. In ogni caso, tralasciando qui la questione se la stessa citazione di Capitone derivi da una consultazione diretta o mediata della sua opera, è agevole concludere che comunque, ove non si escluda la dipendenza del primo paragrafo dall'opera di Capitone, la presenza di *scriptum* rende più coerente la traduzione della frase *ita in veteribus memoriis scriptum legimus …* con «abbiamo letto che in vecchie memorie sta scritto che …».

Analogamente, le parole *praeterea scriptum legimus Gallos* di *N.A.* 17.15.7 sono tradotte con «I have read besides that the Gauls»[54]; «en outre nous lisons dans les livres que les Gaulois»[55]; «ho anche letto che i Galli»[56]; oppure «abbiamo inoltre trovato che i Galli»[57], sempre omettendo *scriptum,* che viene invece salvato nella traduzione di Weiss «Ausserdem las ich auch geschrieben»[58].

Gell. 17.15.1-7. Carneades Academicus scripturus adversum Stoici Zenonis libros superiora corporis elleboro candido purgavit, ne quid ex corruptis in stomacho umoribus ad domicilia usque animi redundaret et instantiam vigoremque mentis labefaceret; 2. tanta cura tantoque apparatu sui vir ingenio praestanti ad refellenda quae scripserat Zeno aggressus. 3. Id cum in historia Graeca legissem, quod 'elleboro candido' scriptum erat quid esset quaesivi. 4. Tum comperi duas species ellebori esse discerniculo coloris insignes, candidi et nigri;

---

[53] Secondo I. Kretzschmer, *De A. Gellii fontibus* cit. 68, anche la citazione plautina potrebbe appartenere al testo di Capitone il quale non avrebbe disdegnato l'uso degli esempi.

[54] J.C. Rolfe (ed.), *Aulus Gellius. Attic Nights* III. *Books XIV-XX* (Cambridge M.A.-London 1927) 261.

[55] Y. Julien (éd.), *Aulu-Gelle. Les Nuits Attiques* IV. *Livres XVI-XX* (Paris 1998, rist. 2002) 67.

[56] L. Rusca (ed.), *Aulo Gellio. Notti attiche* II. *Libri XI-XX* (Milano 1992) 1185.

[57] G. Bernardi-Perini (ed.), in *Le Notti attiche di Aulo Gellio* II (Torino 1992, rist. 1996) 1259.

[58] F. Weiss (trad.), *Aulus Gellius. Die Attischen Nächte* II (Leipzig 1876, rist. 1992) 384.

eos autem colores non in semine ellebori neque in virgultis sed in radice dinosci; candido stomachum et ventrem superiorem vomitionibus purgari; nigro alvum quae inferior vocatur dilui; utriusque esse hanc vim, ut humores noxios, in quibus causae morborum sunt, extrahant; 5. esse autem periculum, ne inter causas morborum, omni corporum via patefacta, ea quoque ipsa in quibus causa vivendi est <amittantur>, amissoque omni naturalis alimoniae fundamento homo exhaustus intereat. 6. Set elleborum sumi posse tutissime in insula Anticyra Plinius Secundus in libris naturalis historiae scripsit. Propterea Livium Drusum, qui tribunus plebi fuit, cum morbum qui comitialis dicitur pateretur, Anticyram navigasse et in ea insula elleborum bibisse ait atque ita morbo liberatum. 7. Praeterea scriptum legimus Gallos in venatibus tinguere elleboro sagittas, quod his ictae <et> exanimatae ferae teneriores ad epulas fiant; sed propter ellebori contagium vulnera ex sagittis facta circumcidere latius dicuntur.

Dopo aver riportato l'aneddoto greco secondo cui Carneade avrebbe ingerito dell''elleboro bianco' per liberare lo stomaco e commentare senza condizionamenti i libri di Zenone, e dopo aver specificato di aver ricercato notizie su questa pianta e aver appreso l'esistenza di due *species ellebori* (*candidi et nigrii*), Gellio rivela, al paragrafo 6, che la sua fonte è la *Naturalis historia* di Plinio il vecchio. Subito dopo riferisce che Livio Druso[59] ne aveva fatto uso a scopo terapeutico durante il suo tribunato della plebe. Infine, con la frase *praeterea scriptum legimus Gallos …*, apre il settimo paragrafo illustrando il costume dei Galli di cacciare le prede con frecce intinte nell'elleboro e di scartare la carne attorno alle ferite provocate dalle frecce, per timore di contaminazioni.

In effetti, già in Plin. *nat. hist.* 25.51-52 si trova il racconto concernente Carneade (*Carneaden responsurum Zenonis libris*), la trattazione dell'elleboro di Anticira, l'aneddoto su Druso (*Drusumque apud nos … constat hoc medicamento liberatum comitiali morbo in Anticyra insula*) e la descrizione dell'impiego dell'elleboro nella caccia presso i Galli (§ 61). Notevole, peraltro, che sia Plinio sia Gellio definiscano erroneamente Anticira come un'isola[60]. Opportunamente, pertanto, si

[59] T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* II (New York 1952) 21, e 24 nt. 9.

[60] Sul punto v. J.C. Rolfe (ed.), *Aulus Gellius* III cit. 261 nt. 2; Y. Julien (éd.), *Aulu-Gelle* IV cit. 67 nt. 66.

è riconosciuta la fonte del capitolo in Plinio[61].

Tale interpretazione, però, non spiega perché Gellio (§ 7) avrebbe integrato il verbo *legimus* con il participio *scriptum*, se avesse voluto dire semplicemente di aver letto queste informazioni in Plinio. Soprattutto, sotto altro profilo, trascura che Gellio, nel riportare una citazione di Plinio, aveva riferito di aver letto la trattazione della vicenda di Carneade (non, direttamente, nella *Naturalis Historia* di Plinio ma) in un testo di *historia Graeca*, e, quindi, di aver svolto autonome ricerche sull'elleboro bianco[62].

La frase *praeterea scriptum legimus Gallos* (§ 7), infatti, fa pendant con le parole *cum … legissem, quod … scriptum erat quid esset quaesivi* (§ 3): corrisponde, cioè, alle ricerche svolte da Gellio sull'elleboro bianco. Vera o falsa che fosse quest'ultima circostanza, egli avrebbe comunque riferito di aver appreso 'che fosse stato scritto' sul costume dei Galli di intingere le frecce nell'elleboro.

Certamente meno problematico è il significato dell'espressione *scripta legimus* rinvenibile in *praef.* 18 e in Gell. 16.5.4. In questi casi il valore di *scripta* è sicuramente equivalente alle formulazioni *scriptum invenimus/reperimus* ecc.: espressioni con cui Gellio alludeva a testi scritti. Nel primo esempio (*praef.* 18) Gellio invita il lettore che avesse rinvenuto notizie differenti dalle sue a verificare se i propri riferimenti fossero più autorevoli di quelli consultati per la redazione delle *Notti attiche*. Nel secondo (Gell. 16.5.4) segnala di aver trovato (per iscritto) notizie assurde sull'etimologia del vocabolo *vestibulum* (*quae porro huic vocabulo ratio sit, quaeri multum solet, sed quae scripta legi, ea ferme omnia inconcinna atque absurda visa sunt*).

Per comprendere, quindi, il senso dell'espressione gelliana *scriptum legere* è necessario anzitutto verificare se con il termine '*scriptum*'

---

[61] I. Kretzchmer, *De A. Gellii fontibus* cit. 9 s. L. Ruske, *De Aulii Gellii* cit. 42; C. Hosius (ed.), *A. Gellii* cit. liv.; con cautela, G. Bernardi-Perini (ed.), in *Le Notti attiche* II cit. 1258 nt. 2; più recentemente, Y. Julien (éd.), *Aulu-Gelle* IV cit. 67 nt. 68. H. Nettleship, *The Noctes Atticae* cit. 399, osservando che Gell. 17.16-17 si occupa della storia di Mitridate e delle sue conoscenze di medicina e lingue, pure contenuta, in Plin. *nat. hist.* 25.5-6, 29.4, ipotizza che Gellio possa essere stato qui ispirato non da Plinio ma da una fonte comune con Plinio, forse le *Memorie di Pompeo* scritte dal liberto Leneo, citato in Gell. 17.16.2.

[62] L. Rusca (ed.), *Aulo Gellio XI-XX* cit. 1389 nt. 1, evidenzia che «in realtà Teofrasto (*Hist. plant*. 9.11) si occupa ampliamente dei due ellebori, bianco e nero, e del modo di riconoscerne le diversità».

Gellio intendesse sottolineare la natura 'scritta' della testimonianza riprodotta nei suoi *commentarii*. Tale espressione corrisponde, in effetti, a un argomento ricorrente in Cicerone. In *de or.* 3.4.15[63], ad esempio, l'Arpinate si era concentrato sui limiti della 'parola scritta' per formare lo sfondo di un sottile contrappunto tra gli esempi di Socrate (che non lasciò un magistero scritto) e Platone, la cui opera incentrata sulla figura di Socrate, pure 'magistralmente' scritta, non riusciva a 'descrivere' tutta la grandezza del maestro: *non, quamquam illa scripta sunt divinitus, tamen maius quiddam de illo, de quo scripta sunt, suspicatur.* Analogamente viene impiegata da Cicerone nella *pro Planc.* 39.94[64] l'espressione *scripta legi* per esaltare il valore del-

[63] Cic. *de or.* 3.4.15. *Neque enim quisquam nostrum, cum libros Platonis mirabiliter scriptos legit, in quibus omnibus fere Socrates exprimitur, non, quamquam illa scripta sunt divinitus, tamen maius quiddam de illo, de quo scripta sunt, suspicatur; quod item nos postulamus non a te quidem, qui nobis omnia summa tribuis, sed a ceteris, qui haec in manus sument, maius ut quiddam de L. Crasso, quam quantum a nobis exprimetur, suspicentur.* L'accento nel richiamo ai *libri Platonis mirabiliter scripti* nella frase «leggendo i libri di Platone scritti mirabilmente» (*cum libros Platonis mirabiliter scriptos legit*) cade certamente sull'avverbio *mirabiliter* rispetto al quale l'attributo è funzionale, in un senso che può essere reso ad esempio con la frase «leggendo i meravigliosi libri di Platone». Tuttavia, nel contesto del brano, *scriptos* non è affatto pleonastico. Cicerone ne ribadisce il valore subito dopo *quamquam illa scripta sunt divinitus* (benché queste cose siano state meravigliosamente scritte); *non … tamen maius quiddam de illo, de quo scripta sunt, suspicatur*; come dire: «nessuno di noi, leggendo i libri di Platone, mirabilmente scritti nei quali quasi sempre si parla di Socrate, può dubitare che tuttavia vi fosse qualcosa di più grande in quell'uomo, rispetto a quanto di lui si sia scritto, per quanto quelle cose siano scritte meravigliosamente». Ciò costituisce la premessa per chiedere non tanto al fratello Quinto, cui è indirizzato il discorso, ma agli altri 'lettori' di Cicerone che hanno in mano questo scritto (*qui haec in manus sument*) di sforzarsi di andare al di là della 'descrizione' che l'Arpinate dà in queste pagine di Crasso, figurandosi di lui un'idea più grandiosa.

[64] Cic. *pro Planc.* 39.94. *An cum videam navem secundis ventis cursum tenentem suum, si non eum petat portum quem ego aliquando probavi, sed alium non minus tutum atque tranquillum, cum tempestate pugnem periculose potius quam illi, salute praesertim proposita, obtemperem et paream? Ego vero haec didici, haec vidi, haec scripta legi; haec de sapientissimis et clarissimis viris et in hac re publica et in aliis civitatibus monumenta nobis et litterae prodiderunt, non semper easdem sententias ab isdem sed quascumque rei publicae status, inclinatio temporum, ratio concordiae postularet, esse defensas. Quod ego et facio, Laterensis, et semper faciam libertatemque quam tu in me requiris, quam ego neque dimisi umquam neque dimittam, non in pertinacia sed in quadam moderatione positam putabo.* Subito dopo aver spiegato che ciascuna persona dedita alla *res publica* è chiamata a non ostinarsi sulle proprie posizioni (Cic. *pro Planc.* 38.93. *Stare enim omnes debemus tamquam in orbe aliquo rei publicae, qui quoniam versatur, eam deligere partem, ad quam nos illius utilitas salusque converterit*), in questo brano esalta la prudenza che suggerisce

la testimonianza scritta: nel segnalare l'importanza di porre un freno alla difesa delle proprie idee di fronte al superiore interesse della *res publica*, alle circostanze del momento e alle esigenze di una pacifica convivenza, Cicerone definisce tale regola di condotta come una disciplina che egli aveva 'imparato, visto e letto': *vero haec didici, haec vidi, haec scripta legi; haec …* Notevole l'iterazione di *haec* per specificare le fonti da cui Cicerone traeva spunto: oltre ad aver visto tale modello etico, aveva potuto apprendere questo insegnamento avendolo letto in 'testi scritti': si tratta, infatti, di principi tratti dagli uomini più saggi e illustri, romani e non – chiosa l'ultimo *haec* – tramandati da *monumenta et litterae*[65]. In questo caso, evidentemente, l'occorrenza di *scripta* rafforza nel passo il valore di *legi*, con cui viene completato il *vidi*: non a caso, il doppio livello di informazione (il vedere e il leggere) ritorna nelle parole seguenti *monumenta* [*et*] *litterae prodiderunt*.

In letteratura, invero, il participio passato di *scribo* è collegato raramente al verbo *lego*. Cicerone, però, vi fa ricorso anche nell'*oratio pro rege Deiotaro* (7.19) per evidenziare il rinvio a una tradizione scritta: *quo in loco Deiotarum talem erga te cognovisti, qualis rex Attalus*[66] *in P. Africanum fuit, cui magnificentissima dona, ut scriptum legimus, usque ad Numantiam misit ex Asia, quae Africanus inspectante exercitu accepit*. Nello stesso senso l'Arpinate si esprime anche in *off.* 2.7.25[67], là dove ricorda l'abitudine di Alessandro di Fere di farsi precedere da una guardia del corpo quando si recava dalla moglie. Pur affidandosi a un'aneddotica indicata in termini generici (*ut scriptum legimus*) egli voleva enfatizzare che il racconto corrispondeva a una tradizione 'scritta'.

---

di assecondare le contingenze del momento alla condizione del nocchiero saggio che cambia la rotta se i venti lo guidano verso un porto sicuro, desistendo dai suoi programmi originari che potrebbero esporlo al pericolo di una tempesta.

[65] Sul testo v., peraltro, il commento di G. Long, *M. Tulli Ciceronis Orationes* IV (London 1858) 284, e ivi apparato critico.

[66] Forse, *rectius*, Antioco: *Liv. per.* 57.

[67] Cic. *off.* 2.7.25. *Quid enim censemus superiorem ilium Dionysium quo cruciatu timoris angi solitum, qui cultros metuens tonsorios candente carbone sibi adurebat capillum? Quid Alexandrum Pheraeum quo animo vixisse arbitramur? Qui, ut scriptum legimus, cum uxorem Theben admodum diligeret, tamen ad eam ex epulis in cubiculum veniens barbarum, et eum quidem, ut scriptum est, compunctum notis Thraeciis, destricto gladio iubebat anteire praemittebatque de stipatoribus suis, qui scrutarentur arculas muliebres et, ne quod in vestimentis telum occultaretur, exquirerent. O miserum, qui fideliorem et barbarum et stigmatiam putaret quam coniugem! Nec eum fefellit; ab ea est enim ipsa propter pelicatus suspicionem interfectus.*

Analogamente, l'espressione *scriptum legere* (in cui, però, *scriptum* opera in funzione di sostantivo) ricorre in un passo liviano (Liv. 4.20.5) animato da una tormentata riflessione sulle fonti[68] tra testi scritti, tradizioni orali e congetture: *Omnes ante me auctores secutus …*; *cum Augustum Caesarem …, se ipsum in thorace linteo scriptum legisse audissem … Ea libera coniectura est. Sed, ut ego arbitror, vana versare in omnes opiniones licet … haud spernendos falsi tituli testes, se A. Cornelium Cossum consulem scripserit*. In questi termini Livio mette in evidenza che Augusto avrebbe letto un'iscrizione vergata su un corsaletto di lino enfatizzando, con *scriptum*, il tipo di fonte da cui sarebbe provenuta la notizia.

In Quint. *inst. or.* 2.5[69], l'espressione *scripta legere* s'inserisce all'interno del suggerimento rivolto ai maestri di retorica di far leggere, attraverso la voce di uno studente, prima della lezione, i testi degli storici e, soprattutto, degli oratori da commentare, di modo che gli allievi potessero seguire con facilità e precisione le parole scritte. Solo dopo l'esposizione del caso per il quale l'orazione fosse stata scritta,

---

[68] Nel brano Livio racconta la vicenda di A. Cornelio Cosso, il quale avrebbe offerto, per la seconda volta nella storia (dopo Romolo), le spoglie opime a Giove Feretrio, pur essendo egli *tribunus militum* e non un console. Segnala, tuttavia, che un'epigrafe collocata nel tempio di Giove Feretrio contraddiceva questa notizia: nell'iscrizione egli era qualificato, infatti, come console. A Livio, tuttavia, dopo aver ascoltato di persona lo stesso Augusto raccontare di aver letto la medesima notizia 'scritta' su una corazza di panno di lino, appariva sacrilego contraddire l'informazione del principe. Ma ciò, nell'opinione generale era un errore, poiché tanto gli antichi annali e i libri dei magistrati, anch'essi 'di lino', riposti nel tempio di Giunone Moneta citati da Macro Licinio e da lui ripetutamente (*identidem*) utilizzati come fonte (*auctores*), lo indicavano come console solo *septimo post demum anno*, collega di T. Quinzio Punico. Livio, tuttavia, trovava un valido motivo per non spostare in quell'anno la battaglia per la quale furono offerte le spoglie opime a Giove Feretrio nel fatto che il consolato di A. Cornelio si ebbe nel corso di un triennio nel quale non si sarebbero combattute guerre, in quanto funestato da pestilenza e carestia. Due anni dopo il consolato – continua Livio – Cosso fu *tribunus militum consulari potestate* e *magister equitum* combattendo anche un'importante battaglia di cavalleria. Su questo punto, secondo lo storico, potrebbero svilupparsi numerose inutili congetture di fronte al dato di fatto che, quasi alla presenza dello stesso Giove Feretrio (cui le spoglie erano offerte) e al nume di Romolo, si tributava a Cosso il titolo di console al momento in cui la vicenda si compiva.

[69] Quint. *inst. or.* 2.5.6-7. *Nam mihi cum facilius, tum etiam multo videtur magis utile, facto silentio unum aliquem (quod ipsum imperari per vices optimum est) constituere lectorem, ut protinus pronuntiationi quoque adsuescant:* 7. *tum exposita causa, in quam scripta legetur oratio (nam sic clarius quae dicentur intellegi poterunt), nihil otiosum pati quodque in inventione quodque in elocutione adnotandum erit, quae in prooemio conciliandi iudicis ratio, quae narrandi lux, brevitas, fides, quod aliquando consilium et quam occulta calliditas*.

essa avrebbe dovuto essere (ri-)letta per analizzarne, in particolare, *inventio* ed *elocutio*.

Scriptum legere ricorre anche nel cd. 'falso prologo' del *de deo Socratis*[70]: Apuleio osserva che i testi scritti sono esposti a un giudizio più severo di quelli improvvisati in quanto, diversamente dalle conversazioni orali, le trattazioni scritte sono destinate a rimanere nei termini in cui vengono presentate: *illa enim quae scripta legimus, etiam tacentibus vobis, talia erunt, qualia inlata sunt.*

In tutte queste testimonianze, evidentemente, l'enfasi posta sulla natura scritta della fonte dimostra che nell'espressione *scriptum legere* l'accento cadeva anzitutto su *scriptum*. Ora, se si ritenesse estensibile la medesima conclusione al lessico gelliano, si dovrebbero respingere tutte le interpretazioni di quest'espressione che, trascurando *scriptum*, tendono a ridurne il significato al solo *legere*.

Spesso, però, le *Notti attiche* rimarcano diversamente – e, direi, più esplicitamente – la contrapposizione tra fonte orale e testo scritto. Gell. 16.1, ad esempio, riporta una citazione ascoltata (*dictum esse a Musonio philosopho audiebamus*) e appuntata da giovane, segnalando che l'avrebbe poi ritrovata in un'orazione catoniana pronunciata a Numanzia innanzi ai cavalieri (*positam legimus*)[71]. In questo luogo

---

[70] C. Moreschini (ed.), *Apulei Platonici Madaurensis. Opera quae supersunt* III. *De philosophia libri* (Stuttgardiae-Lipsiae 1991) 2.5: *Scripta enim pensiculatis et examinatis, repentina autem noscitis simul et ignoscitis: nec iniuria. Illa enim quae scripta legimus, etiam tacentibus vobis, talia erunt, qualia inlata sunt; haec vero, quae inpraesentiarum et quasi vobiscum par*[*c*]*ienda sunt, talia erunt, qualia vos illa favendo feceritis*. *Quanto enim *** exinde orationi modificabor *** vos animadverto libenter audire*. Come per gli altri testi del presente saggio, segno con la 'v' le 'u' consonantiche presenti nel passo. Sul prologo di quest'opera, tra l'altro cfr. V. Hunink, *The Prologue of Apuleius' De Deo Socratis*, in *Mnemosyne* 48.3 (1995) 292 ss.; G. Sandy, *The Greek World of Apuleius. Apuleius and the Second Sophistic* (Leiden 1997) 192 ss.; M.-L. Lakmann, *Einführung in die Schrift*, in M. Baltes, M.L. Lakmann, J.M. Dillon, P. Donini, R. Häfner, L. Karfikovà (eds.), *Apuleius. De deo Socratis - Der Gott des Sokrates* (Darmstadt 2004) 26 ss.

[71] In *N.A.* 16.1.1-4. *Asulescentuli cum etiamtum in scholis essemus, ἐνθυμημάτιον hoc Graecum quod adposui dictum esse a Musonio philosopho audiebamus, et quoniam vere atque luculente dictum verbis est brevibus et rotundis vinctum, perquam libenter memineramus*: 2. *Ἂν τι πράξῃς καλὸν μετὰ πόνου, ὁ μὲν πόνος οἴχεται, τὸ δὲ καλὸν μένει: ἄν τι ποιήσῃς αἰσχρὸν μετὰ ἡδονῆς, τὸ μὲν ἡδὺ οἴχεται, τὸ δὲ αἰσχρὸν μένει.* 3. *Postea istam ipsam sententiam in Catonis oratione quam dixit Numantiae apud equites, positam legimus. Quae etsi laxioribus paulo longioribusque verbis comprehensa est praequam illud Graecum quod diximus, quoniam tamen prior tempore antiquiorque est, venerabilior videri debet.* 4. *Verba ex oratione haec sunt: 'Cogitate cum animis vestris: si quid vos per laborem recte feceritis, labor ille a vobis cito recedet, bene factum a vobis, dum vivitis, non abscedet; sed siqua per*

il contrappunto tra testimonianza verbale e quella scritta è realizzato attraverso i verbi *audio* e *lego*[72]; la testimonianza scritta viene esaltata con le parole *positam legimus*.

Analogamente Gellio adotta l'espressione *id … scriptum offendimus* al paragrafo 7 di Gell. 9.4[73]:

---

voluptatem nequiter feceritis, voluptas cito abibit, nequiter factum illud apud vos semper manebit'. Per il discorso di Catone v. G. Manuwald (ed.), *Cato. Orations. Other Fragments* (London 2023) 10 ss. (Frg. 17).

[72] Cfr. pure Gell. 1.25.13. *Sed ex multis, quae vel audimus vel legimus, probabilius id quod dicam videtur*.

[73] Gell. 9.4.1-16. *Cum e Graecia in Italiam rediremus et Brundisium iremus egressique e navi in terram in portu illo inclito spatiaremur, quem Q. Ennius remotiore paulum sed admodum scito vocabulo praepetem appellavit, fasces librorum venalium expositos vidimus*. 2. *Atque ego avide statim pergo ad libros.* 3. *Erant autem isti omnes libri Graeci, miraculorum fabularumque pleni; res inauditae, incredulae, scriptores veteres non parvae auctoritatis: Aristeas Proconnesius et Isigonus Nicaeensis et Ctesias et Onesicritus et Polystephanus et Hegesias;* 4. *ipsa autem volumina ex diutino situ squalebant et habitu aspectuque taetro erant.* 5. *Accessi tamen percontatusque pretium sum, et adductus mira atque insperata vilitate libros plurimos aere pauco emo eosque omnis duabus proximis noctibus cursim transeo; atque in legendo carpsi exinde quaedam et notavi mirabilia et scriptoribus fere nostris intemptata eaque his commentariis aspersi, ut qui eos lectitabit is ne rudis omnino et ἀνήκοος inter istiusmodi rerum auditiones reperiatur*. 6. *Erant igitur in illis libris scripta huiuscemodi: Scythas illos penitissimos, qui sub ipsis septentrionibus aetatem agunt, corporibus hominum vesci eiusque victus alimento vitam ducere et ἀνθρωποφάγους nominari; item esse homines sub eadem regione caeli unum oculum in frontis medio habentes, qui appellantur Arimaspi, qua fuisse facie Cyclopas poetae ferunt; alios item esse homines apud eandem caeli plagam singulariae velocitatis vestigia pedum habentes retro porrecta, non ut ceterorum hominum prospectantia; praeterea traditum esse memoratumque in ultima quadam terra quae Albania dicitur gigni homines qui in pueritia canescant et plus cernant oculis per noctem quam interdiu; item esse compertum et creditum Sauromatas, qui ultra Borysthenen fluvium longe colunt, cibum capere semper diebus tertiis, medio abstinere*. 7. *Id etiam in isdem libris scriptum offendimus, quod postea in libro quoque Plinii Secundi naturalis historiae septimo legi, esse quasdam in terra Africa hominum familias voce atque lingua effascinantium*, 8. *qui si impensius forte laudaverint pulchras arbores, segetes laetiores, infantes amoeniores, egregios equos, pecudes pastu atque cultu opimas, emoriantur repente haec omnia nulli aliae causae obnoxia. Oculis quoque exitialem fascinationem fieri in isdem libris scriptum est, traditurque esse homines in Illyriis qui interimant videndo quos diutius irati viderint, eosque ipsos mares feminasque, qui visu tam nocenti sunt, pupillas in singulis oculis binas habere*. 9. *Item esse in montibus terrae Indiae homines caninis capitibus et latrantes, eosque vesci avium et ferarum venatibus; atque esse item alia aput ultimas orientis terras miracula, homines qui monocoli appellentur, singulis cruribus saltuatim currentes, vivacissimae pernicitatis; quosdam etiam esse nullis cervicibus oculos in humeris habentes.* 10. *Iam vero hoc egreditur omnem modum admirationis, quod idem illi scriptores gentem esse aiunt aput extrema Indiae corporibus hirtis et avium ritu plumantibus nullo cibatu vescentem, sed*

Id etiam in isdem libris scriptum offendimus, quod postea in libro quoque Plinii Secundi Naturalis Historiae septimo legi, esse quasdam in terra Africa hominum familias voce atque lingua effascinantium.

Nel corso del viaggio di ritorno in Italia dalla Grecia – è questa, peraltro, la medesima ambientazione in cui *N.A.* 16.6[74] inquadra l'incontro con un presuntuoso *linguae Latinae litterator* e, vedremo, *N.A.* 19.1 colloca il confronto con un filosofo stoico – passeggiando lungo il porto di Brindisi, Gellio dice di aver trovato in vendita una serie di libri. Avidamente accorso per vederli, avrebbe verificato che si trattava di testi greci, racconti fantasiosi e incredibili, opere di scrittori antichi e importanti: libri impolverati e rovinati dal tempo. Egli ne avrebbe acquistati molti, sedotto anche dal prezzo; e li avrebbe letti rapidamente. Nel consultarli avrebbe appuntato le informazioni più curiose

spiritu florum naribus hausto victitantem; Pygmaeos quoque haut longe ab his nasci, quorum qui longissimi sint, non longiores esse quam pedes duo et quadrantem. 11. *Haec atque alia istiusmodi plura legimus;* 12. *sed cum ea scriberemus, tenuit nos non idoneae scripturae taedium nihil ad ornandum iuvandumque usum vitae pertinentis.* 13. *Libitum tamen est in loco hoc miraculorum notare id etiam, quod Plinius Secundus, vir in temporibus aetatis suae ingenii dignitatisque gratia auctoritate magna praeditus, non audisse neque legisse sed scire sese atque vidisse in libro naturalis historiae septimo scripsit.* 14. *Verba igitur haec quae infra posui ipsius sunt ex eo libro sumpta, quae profecto faciunt ut neque respuenda neque ridenda sit notissima illa veterum poetarum de Caenide et Caeneo cantilena.* 15. *'Ex feminis – inquit – mutari in mares non est fabulosum. Invenimus in annalibus Q. Licinio Crasso C. Cassio Longino consulibus Casini puerum factum ex virgine sub parentibus iussuque haruspicum deportatum in insulam desertam. Licinius Mucianus prodidit visum esse a se Argis Arescontem, cui nomen Arescusae fuisset, nubsisse etiam, mox barbam et virilitatem provenisse uxoremque duxisse; eiusdem sortis et Zmyrnae puerum a se visum. Ipse in Africa vidi mutatum in marem die nuptiarum L. Cossitium civem Thysdritanum, vivebatque, cum proderem haec'*. 16. *Idem Plinius in eodem libro verba haec scripsit: 'Gignuntur homines utriusque sexus, quos hermaphroditos vocamus, olim androgynos vocatos et in prodigiis habitos, nunc vero in deliciis'*.

[74] Scettico su tale ambientazione L. Mercklin, *Die Citiermethode* cit. 641 ss., che peraltro evidenzia come la navigazione fosse un contesto narrativo adottato da Gellio anche in *N.A.* 2.21.1. Più aperto, invece, R. Marache (éd.) *Aulu-Gelle* I cit. xxxviii s. F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio I-III* cit. 173 s. nt. 1, ritiene probabile che lo sbarco a Brindisi fosse uno scenario fittizio tanto in Gell. 9.4 quanto in Gell. 16.6. Ipotizza che l'ispirazione dei capitoli derivi «dalla consultazione di un manuale dove erano compendiati degli scritti di *parodoxographi* (anche in 16.6.9-10 si parla di un *monstrum*, anzi di un *ostentum*, laddove si dice di *oves … bidentes dictae, quod duos tantum dentes habeant*)». Più in generale, sull'aneddotica gelliana cfr. L.A. Holford-Strevens, *Fact and Fiction in Aulus Gellius*, in *Liverpool Classical Monthly* 7/5 (1982) 65 ss., il quale convincentemente conclude «we should in general take Gellius' anecdotes rather as οἷα ἂν γένοιτο than as τὰ γενόμενα».

mai trattate nei libri frequentati prima (§ 5: *scriptoribus fere nostris intemptata*); notizie, che Gellio dichiara di riversare nelle *Notti attiche* perché il suo lettore non figurasse sprovveduto quando gli fosse capitato di sentirne parlare: *eaque his commentariis aspersi, ut qui eos lectitabit, is ne rudis omnino et ἀνήκοος inter istiusmodi rerum auditiones reperiatur.* Vi si sarebbe accennato al cannibalismo degli Sciti; alle fattezze degli Arimaspi, simili ai ciclopi; a una terra, Albania, la cui gente sarebbe incanutita in giovanissima età e avrebbe visto meglio di notte che di giorno; all'abitudine dei Sauromati di mangiare a giorni alterni. Al paragrafo 7, poi, riferisce di essersi imbattuto in una notizia (*in isdem libris scriptum offendimus*) che avrebbe ritrovato in un secondo momento anche nel settimo libro della *Naturalis historia* di Plinio[75]: alcune popolazioni africane, con la parola, avrebbero provocato la morte di alberi splendenti, messi abbondanti, giovani piacenti, cavalli vigorosi, greggi ben tenuti. In realtà, nell'opera pliniana si dava conto anche delle altre curiosità riferite in *N.A.* 9.4; ma questo aspetto viene trascurato da Gellio, che invece riconduce le restanti informazioni soltanto ai volumi che avrebbe acquistato a Brindisi: § 8: … *in isdem libri scriptum est*. Secondo Gellio, del resto, si sarebbe trattato di dicerie che – specifica al paragrafo 11 – aveva avuto modo di leggere insieme ad altre: *haec atque alia istiusmodi plura legimus*[76]. Tant'è che, al momento di trascriverle nelle *Notti attiche*, avrebbe avvertito la noia di una 'scrittura inutile' (*sed cum ea scriberemus, tenuit nos non idoneae scripturae taedium nihil ad ornandum iuvandumque usum*

[75] Plin. *nat. hist.* 7.16.

[76] H.E. Dirksen, *Die Auszüge* cit. 31 e nt. 46, cita questo capitolo come esempio dell'abitudine di Gellio di assemblare nei capitoli informazioni provenienti da diversi autori. Diversamente, secondo L. Mercklin, *Die Citiermethode* cit. 642, Gellio avrebbe ripreso Plinio, adattandone il testo al proprio stile, non trovando congeniale al proprio quello di Plinio. Mercklin osserva, infatti, che la narrazione gelliana è limitata nell'ambito delle stesse informazioni tramandate da Plinio, conservandone anche l'ordine di esposizione, secondo un modo usuale nell'uso delle fonti da parte di Gellio. Sul punto, cfr. anche I. Kretzchmer, *De A. Gellii fontibus* cit. 14; L. Ruske, *De Aulii Gellii* cit. 4, 42. A mio giudizio, però, tale rilievo deve indurre a interrogarsi se lo stesso Plinio abbia potuto trarre notizia dei *miracula* narrati al settimo libro non dalla lettura diretta degli autori cui vengono attribuiti ma dalla stessa opera da cui Gellio ha tratto informazione. Del resto, la ricostruzione di Mercklin incontra qualche difficoltà anche a proposito della menzione di Polistephanus (da leggersi con ogni probabilità come Philostephanus) ed Hegesias citati da Plinio molto dopo nel libro (*nat. hist.* 7.207-208). All'opinione di H. Nettleship, *The Noctes Atticae* cit. 398, secondo cui Gellio e Plinio si sarebbero affidati a una fonte comune, aderisce F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio I-III* cit. 175 nt. 4 e ivi ult. bibl.

vitae pertinentis). Non poteva, però, tralasciare un'altra notizia che trovava conforto nel settimo libro della *Naturalis historia*[77]: per uno strano fenomeno naturale, alcune fanciulle si sarebbero trasformate in maschi. Situazioni del genere erano state apprese da Plinio – avverte Gellio – non per averne sentito parlare o per averle lette, ma per averle viste in prima persona.

È agevole osservare che, nel capitolo, l'attenzione di Gellio è interamente focalizzata sull'importanza e sull'utilizzabilità delle fonti per la sua opera. Dai libri fortunosamente rinvenuti a Brindisi egli avrebbe ricavato tante curiosità. Ad alcune fa cenno per averle approfondite allo scopo di darne compiuta notizia. Tra le tante vicende – s'è visto – in due occasioni segnala il conforto pliniano. Nel primo caso, una notizia incredibile, ma trovata scritta 'anche' in Plinio (§ 7: *in isdem libris* '*scriptum offendimus*'); nel secondo, un'altra, più credibile, in quanto non sarebbe derivato dall'ascolto di altre autorità o dalla lettura di altri testi, ma dall'esperienza di Plinio (§ 13: *non audisse neque legisse, sed scire sese atque vidisse in libro Naturalis Historiae scripsit*). In questo caso, la dialettica è espressa da un lato con i termini *scriptum offendimus*, dall'altro, soprattutto, con le parole *non audisse*, *neque legisse, sed … sese vidisse … scripsit*.

Come accennato, è, però, sempre nel contesto del suo ritorno in Italia che Gellio, *N.A.* 19.1, descrive come un lungo ricordo giovanile (ma si tratta, forse, solo di una fantasiosa cornice narrativa)[78], la storia dell'incontro con un importante filosofo stoico intimorito dallo scatenarsi di una tempesta nel corso di un viaggio da Cassiopa a Brindisi:

1-21. Navigabamus a Cassiopa Brundisium mare Ionium violentum et vastum et iactabundum. 2. Nox deinde quae diem primum secuta est, in ea fere tota ventus a latere saeviens navem undis compleverat. 3. Tum postea complorantibus nostris omnibus atque in sentina satis agentibus dies quidem tandem inluxit, sed nihil de periculo neque de saevitia venti remissum; quin turbines etiam crebriores et caelum atrum et fumigantes globi et figurae quaedam nubium metuendae, quos typhonas vocabant, inpendere inminereque ac depressurae navem videbantur. 4. In eadem <navi> fuit philosophus in disciplina Stoica celebratus, quem ego Athenis cognoveram non parva virum

[77] Plin. *nat. hist.* 7.36.

[78] L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius* cit. 70, ritiene l'episodio «entirely credible even if the pallid Stoic be inspired by Aristippus' *mot* and Epictetus»; v., inoltre, 279 s.

auctoritate satisque attente discipulos iuvenes continentem. 5. Eum tunc in tantis periculis inque illo tumultu caeli marisque requirebam oculis, scire cupiens quonam statu animi et an interritus intrepidusque esset. 6. Atque ibi hominem conspicimus pavidum et exalbidum, ploratus quidem nullos, sicuti ceteri omnes, nec ullas eiusmodi voces cientem, sed coloris et voltus turbatione non multum a ceteris differentem. 7. At ubi caelum enituit et deferbuit mare et ardor ille periculi deflagravit, accedit ad Stoicum Graecus quispiam dives ex Asia, magno ut videbamus cultu paratuque rerum et familiae, atque ipse erat multis corporis animique deliciis diffluens. 8. Is quasi inludens 'quid hoc est – inquit – o philosophe, quod, cum in periculis essemus, timuisti tu et palluisti, ego neque timui neque pallui?'. 9. Et philosophus aliquantum cunctatus an respondere ei conveniret, 'si quid ego – inquit – in tanta violentia tempestatum videor paulum pavefactus, non tu istius rei ratione audienda dignus es. 10. Set tibi sane Aristippus ille <Socratis> discipulus pro me responderit, qui cum in simili tempore a simillimo tui homine <esset> interrogatus quare philosophus timeret, cum ille contra nihil metueret, non eandem esse causam sibi atque illi respondit, quoniam is quidem esset non magno opere sollicitus pro anima nequissimi nebulonis, ipsum autem pro Aristippi anima timere'. 11. His tunc verbis Stoicus divitem illum Asiaticum a sese molitus est; 12. sed postea cum Brundisium adventaremus malaciaque esset venti ac maris, percontatus eum sum quaenam illa ratio esset pavoris sui quam dicere ei supersedisset a quo fuerat non satis digne compellatus. 13. Atque ille mihi placide et comiter 'quoniam – inquit – audiendi cupidus es, audi quid super isto brevi quidem, sed necessario et naturali pavore maiores nostri, conditores sectae Stoicae, senserint, vel potius – inquit – lege; nam et facilius credideris, si legas, et memineris magis'. 14. Atque ibi coram ex sarcinula sua librum protulit Epicteti philosophi quintum διαλέξεων, quas ab Arriano digestas congruere scriptis Zenonis et Chrysippi non dubium est. 15. In eo libro Graeca scilicet oratione scriptum ad hanc sententiam legimus: 'Visa animi, quas φαντασίας philosophi appellant, quibus mens hominis prima statim specie accidentis ad animum rei pellitur, non voluntatis sunt neque arbitraria, sed vi quadam sua inferunt sese hominibus noscitanda; 16. probationes autem, quas συγκαταθέσεις vocant, quibus eadem visa noscuntur ac diiudicantur voluntariae sunt fiuntque hominum arbitratu. 17. Propterea cum sonus aliquis formidabilis aut caelo aut ex ruina aut repentinus nesciocuius periculi nuntius vel quid aliud est eiusmodi factum, sapientis quoque

animum paulisper moveri et contrahi et pallescere necessum est non opinione alicuius mali praecepta, sed quibusdam motibus rapidis et inconsultis officium mentis atque rationis praevertentibus. 18. Mox tamen ille sapiens ibidem τὰς τοιαύτας φαντασίας, id est visa istaec animi sui terrifica, non adprobat, hoc est οὐ συγκατατιθεται, sed abicit respuitque, nec ei metuendum esse in his quicquam videtur. 19. Atque hoc inter insipientis sapientisque animum differre dicunt, quod insipiens, qualia sibi esse primo animi sui pulsu visa sunt saeva et aspera, talia esse vero putat et eadem concepta, tamquam si iure metuenda sint, sua quoque adsensione adprobat καὶ προσεπιδοξάζει – hoc enim verbo Stoici, cum super ista re disserunt, utuntur – 20. sapiens autem, cum breviter et strictim colore atque vultu motus est, οὐ συγκατατίθεται οὐδὲ προσεπιδοξάζει, sed statum vigoremque sententiae suae retinet, quam de huiuscemodi visis semper habuit ut de minime metuendis, sed fronte falsa et formidine inani territantibus'. 21. Haec Epictetum philosophum ex decretis Stoicorum sensisse atque dixisse in eo quo dixi libro legimus, adnotandaque esse idcirco existimavimus, ut rebus forte id genus quibus dixi obortis pavescere sensim et quasi albescere non insipientis esse hominis neque ignavi putemus, et in eo tamen brevi motu naturali magis infirmitate cedamus, quam quod esse ea qualia visa sunt censeamus.

Il filosofo si sarebbe rifiutato di soddisfare la curiosità provocatoria di un ricco uomo originario dell'Asia, a proposito delle ragioni del suo turbamento, ma non si sarebbe sottratto all'analoga curiosità di Gellio (§ 13). Dopo averlo sollecitato ad ascoltare la testimonianza di un antico insegnamento degli stoici, lo avrebbe invitato a leggerla in un volume. Pertanto, gli avrebbe consegnato il quinto libro dei *Discorsi* di Epitteto; testo, riordinato da Arriano, che Gellio riconosceva come conforme anche al pensiero (*rectius* agli scritti) di Zenone e Crisippo (§ 14).

L'erudito presenta la lunga citazione ai paragrafi 15-20 con un'introduzione che Hertz, nell'edizione di Lipsia del 1853 (seguita da Rolfe)[79], restituiva con le parole «*in eo libro Graeca scilicet oratione scriptam hanc sententiam legimus*»[80] (§ 15). Osservando, però, che il *Codex Parisinus* 8664 e il *Vossianus* F 7 riportano *scriptum* (senza la preposizione *ad*) in luogo di *scriptam*, lo stesso Hertz, nell'edizione berlinese del 1885, cor-

[79] J.C. Rolfe (ed.), *Aulus Gellius. Attic Nights* III cit. 352.

[80] M. Hertz (ed.), *A. Gellii Noctium Atticarum* II (Lipsiae 1853) 220.

reggeva il passo in «*scriptum ad hanc sententiam legimus*» (espressione, questa, comune a *N.A.* 11.8.3[81], adottata per questo luogo anche da Hosius[82], Marshall[83] e, recentemente, da Holford-Strevens[84]). Le differenti edizioni si riflettono nelle traduzioni. Secondo la prima, al paragrafo 15 Gellio avrebbe detto di aver letto in greco il testo che si accingeva a riportare («in that book I read this statement, which of course was written in Greek»)[85]. In base alla seconda, invece, egli avrebbe trovato, in lingua greca, un testo più o meno vicino ad esso (in tal senso è generalmente inteso *ad*)[86]. In ogni caso, Gellio tendeva a enfatizzare l'adesione di Epitteto al più generale pensiero stoico: *hanc sententiam* riprende, infatti, il verbo *sentio* riferito ai *conditores sectae Stoicae*, poco prima della citazione, nella frase *quid … maiores nostri, conditores sectae Stoicae, 'senserint'* (§ 13). Lo stesso verbo viene ripreso poco dopo, al paragrafo 21: «*haec Epictetum philosophum ex decretis Stoicorum sensisse atque dixisse in eo quo dixi libro legimus adnotandaque esse idcirco existimavimus …*», là dove Gellio ribadisce che la frase di Epitteto corrispondeva ai *decreta Stoicorum*[87].

Sta di fatto che al paragrafo 21 Gellio avverte di aver letto la citazione nel quinto libro dei *Discorsi* di Epitteto (*in eo quo dixi libro*)[88]

---

[81] Sul passo, in ragione del confronto con Macr. *praef.* 14, cfr. P. Mastrandrea, *Variazioni sul tema. Varianti nel testo. Note di lettura a Gellio e a Macrobio*, in *Sandalion* 32-33 (2009-2010) 134.

[82] C. Hosius (ed.), *A. Gellii* cit. 259. Non mi sembra di poter seguire la traduzione *scriptum ad hanc sententiam* proposta da L. Rusca, in *Aulo Gellio* II cit. 1255 sull'edizione di Marshall: «in quel libro lessi press'a poco quanto segue, in lingua greca». Per le stesse ragioni non seguo neanche quella di G. Bernardi-Perini, in *Le Notti attiche* II cit. 113 che, nel seguire l'edizione di Marshall, rende la frase in italiano «in tale libro troviamo scritto, naturalmente in greco, un passo di questo tenore».

[83] P.K. Marshall (ed.), *A. Gellii Noctes Atticae* II (Oxonii 1968) 562.

[84] L. Holford-Strevens (ed.), *Auli Gelli* II cit. 639.

[85] Così J.C. Rolfe (ed.), *Aulus Gellius. Attic Nights* III cit. 353.

[86] L. Rusca (ed.), *Aulo Gellio I-X* cit. 1255: «in quel libro lessi press'a poco quanto segue, in lingua greca»; G. Bernardi-Perini (ed.), *Le Notti attiche* II cit. 1335: «in tale libro troviamo scritto, naturalmente in greco, un passo di questo tenore»; Y. Julien (éd.), *Aulu-Gelle* IV cit. 116 «dans ce livre nous avons lu, écrites en Grec bien sûr, des lignes qui avaient à peu près ce sens».

[87] Sulla dottrina stoica in argomento cfr. Sen. *ben.* 2.2.5. Sui *decreta stoicorum* trattati in Gell. 19.1 v. già Gell. 12.5.

[88] *Quo* (per *quem*) rappresenta una forma di attrazione del relativo in dipendenza da *eo libro* secondo una costruzione non inconsueta nel lessico gelliano: v., ad es., *N.A.* 1.3.21. *in eo quo dixi libro*; 1.25.16. *ex his quibus dixi vocibus*; 2.26.7. *in his coloribus quibus modo dixisti*; 3.16.20. *in eo libro* {*de*} *quo supra dixi*; 6.16.3. *in libro quo dixi*;

consegnatogli dal filosofo stoico incontrato durante il viaggio. Qualora si riconoscesse nel latore del testo di Epitteto una personificazione della fonte attraverso la quale Gellio avesse letto il lungo stralcio del quinto libro dei *Discorsi*, si potrebbe giustificare la tensione gelliana a inquadrare la citazione nel più ampio contesto della dottrina stoica (anche di Zenone e Crisippo) ipotizzando che la sua fonte fosse concentrata sui *decreta Stoicorum*. Sarebbe agevole, del resto, ritrovare nel capitolo lo stesso modello narrativo di *N.A.* 12.5, là dove Gellio descrive una conversazione che Tauro[89] avrebbe intrattenuto con i suoi allievi, sempre nel corso di un viaggio, sul tema dell'istinto naturale e del controllo delle passioni *secundum Stoicorum decreta*[90]: riflessione – si noti – che in questo caso sarebbe stata espressa (e mediata) da un filosofo accademico. In questa prospettiva, dunque, nella frase *in eo libro Graeca scilicet oratione scriptam hanc sententiam legimus* o, secondo la nuova versione di Hertz, *scriptum ad hanc sententiam legimus* del paragrafo 15, lascerebbe quasi trasparire il rinvio della fonte diretta a quella indiretta. Gellio, cioè, avrebbe detto «abbiamo letto in quel libro che era stata scritta questa frase, ovviamente in lingua greca» o, seguendo la versione *scriptum ad hanc sententiam*, «abbiamo letto che era stato scritto, ovviamente in lingua greca, press'a poco questa frase». In ogni modo, *scriptam* o *scriptum* esprimerebbero il valore di un infinito perfetto passivo dipendente da *legimus*, che sembrerebbe rivelare un doppio livello di citazione: da una fonte diretta (rappresentata dalla figura del filosofo incontrato durante il viaggio), in definitiva, Gellio avrebbe appreso che nel quinto libro dei *Discorsi* 'era stato scritto' il testo riprodotto ai paragrafi seguenti.

Come accennato, però, è un fatto che in *N.A.* 19.1.21 Gellio dichiara, invece, di aver letto personalmente il quinto libro dei *Discorsi* di Epitteto; non un'opera diversa che si fosse limitata a riportarne uno stralcio più o meno ampio.

10.23.2. *in his quibus dixi libris*; 11.1.3. *eius numeri cuius diximus*; 11.18.22. *in eo quo nunc dixi*; 14.7.11. *in libro quo supra dixi*; 18.2.15. *ordine quo dixi*. In argomento v. O. Gorges, *De quibusdam sermonis Gellianis proprietatibus observationes* (Halis Saxonum 1883) 45 ss. Recentemente, muovendo dall'analisi di Gell. 3.16.20, L. Holford-Strevens, *Gelliana* cit. 59.

[89] F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio. Le Notti attiche. Libro XII* (Bologna 1992) 149 nt. 13, riconosce nello «scritto del filosofo contro gli Stoici» citato in Gell. 12.5 la fonte del passo gelliano, sebbene il discorso di Tauro sia presentato come orale.

[90] Peraltro, un dialogo sull'argomento tra Gellio e lo stesso filosofo è contenuto anche in *N.A.* 1.26.

Il riferimento puntuale alla raccolta di Arriano, tuttavia, permette di avanzare un'altra ipotesi ricostruttiva. Gellio cita, infatti, questo autore anche in *N.A.* 1.2, adottando il medesimo schema narrativo di *N.A.* 19.1: nel corso di una conversazione con un arrogante studente di filosofia, Erode Attico (si noti: *Graeca … oratione utens*, Gell. 1.2.6) avrebbe ordinato che gli fosse portato il secondo volume[91] dei *Discorsi* raccolti da Arriano (*iussitque profferri dissertationum Epicteti digestarum ab Arriano librum II*: Gell. 1.2.6), perché ne fosse letta una lunga citazione testuale (*Lecta igitur sunt ex libro, qui prolatus est ea quae addidi*: 1.2.7)[92].

Gellio, inoltre, si riferisce all'opera arrianea in *N.A.* 17.19:

1-6. Favorinum ego audivi dicere Epictetum philosophum dixisse plerosque istos qui philosophari viderentur philosophos esse huiuscemodi 'ἄνευ τοῦ πράττειν, μέχρι τοῦ λέγειν'; id significat 'factis procul, verbis tenus'. 2. Iam illud est vehementius, quod Arrianus solitum eum dictitare in libris quos de dissertationibus eius composuit scriptum reliquit. 3. 'Nam cum – inquit – animadverterat hominem pudore amisso, inportuna industria, corruptis moribus, audacem confidentem, linguam ceteraque omnia praeterquam animum procurantem, istiusmodi – inquit – hominem cum viderat studia quoque et disciplinas philosophiae contrectare et physica adire et meditari dialectica multaque id genus theoremata aucupari sciscitarique, inclamabat deum atque hominum fidem ac plerumque inter clamandum his eum verbis increpabat: Ἄνθρωπε, ποῦ βάλλεις; σκεψαι εἰ κεκάθαρται τὸ ἀγγεῖον. ἂν γὰρ εἰς τὴν οἴησιν αὐτα βάλης, ἀπώλετο ἦν σαπῇ· οὖρον ἦν ὄξος ἐγένετο ἢ ἔι τι τούτων χεῖρον'. 4. Nil profecto his verbis gravius, nil verius, quibus declarabat maximus philosophorum litteras atque doctrinas philosophiae, cum in hominem falsum atque degenerem tamquam in vas spurcum atque pollutum influxissent, verti, mutari, corrumpi et, quod ipse κυνικώτερον ait, urinam fieri aut si quid est urina spurcius. 5. Praeterea idem ille Epictetus, quod ex eodem Favorino audivimus, solitus dicere est duo esse vitia multo omnium gravissima ac taeterrima intolerantiam et incontinentiam, cum aut iniurias, quae sunt ferendae, non toleramus neque ferimus, aut a quibus rebus voluptatibusque nos tenere

[91] Così L. Holford-Strevens (ed.), *Auli Gelli* I cit. 55, cui si rinvia per la diversa tradizione testuale che riferisce *librum primum*.

[92] G. Anderson, *Aulus Gellius as Storyteller*, in L. Holford-Strevens, A. Vardi (eds.), *The Worlds of Aulus Gellius* (Oxford 2004) 113 s.

debemus non tenemus. 6. 'Itaque – inquit – si quis haec duo verba cordi habeat eaque sibi imperando atque observando curet, is erit pleraque inpeccabilis vitamque vivet tranquillissimam'. Verba duo haec dicebat: ἀνέχου καὶ ἀπέχου.

In questo caso, la citazione s'inserisce in un più ampio confronto tra la testimonianza orale di Favorino su quanto Epitteto aveva detto (*Favorinum ego audivi dicere Epictetum philosophum dixisse*: Gell. 17.19.1) e quella scritta di Arriano su quanto Epitteto 'sarebbe stato solito dire': *iam illud est vehementius, quod Arrianus solitum eum dictitare in libris quos de Dissertationibus eius composuit scriptum reliquit* (§ 2). In *N.A.* 17.19.5 le sequenze sono concluse, infine, dal richiamo della testimonianza di Favorino, nuovamente orale (*quod ex eodem Favorino audivimus*), su quanto, ancora una volta, Epitteto soleva dire: *ille Epictetus solitus dicere*. Al di là del carattere della fonte (scritto per quella arrianea o verbale per Favorino), è notevole l'insistenza di Gellio sulla natura orale dell'insegnamento di Epitteto. È forse questa, dunque, la ragione per cui egli aveva enfatizzato in *N.A.* 19.1 il carattere 'scritto' e soprattutto la natura 'diretta' della fonte arrianea[93] che aveva riportato la testimonianza di Epitteto. In questa prospettiva, quindi, quale che sia la corretta lezione di *N.A.* 19.1.15 (*scriptam*[*/um ad*] *hanc sententiam legimus*), il passo esprime un rinvio alla dottrina (orale e mediata) di Epitteto attraverso la testimonianza (scritta e immediata) di Arriano.

Similmente, in *N.A.* 3.4.1 Gellio insiste nell'enfatizzare la natura scritta della sua fonte: *in libris quos de vita P. Scipionis Africani compositos legimus scriptum esse animadvertimus …* Subito dopo aver specificato di aver letto i libri concernenti la vita di Scipione (Africano minore)[94], evidenzia di aver notato che «era stato scritto» che questi, convocato *ad populum*, fosse comparso con vesti bianche e vólto rasato, contro il costume degli accusati. Al paragrafo 2 Gellio specifica di essersi meravigliato di aver trovato scritta questa testimonianza in considerazione dell'età dell'accusato (*quod de barba rasa ita scriptum esset mirabamur*) salvo, poi, essersi reso conto che la stessa cosa era stata compiuta anche da altri in età non avanzata. In questo luogo,

[93] Sulla fedeltà del testo riprodotto da Arriano ai *verba* di Epitteto, v. Arr. *ep. ad L. Gellium* 2.

[94] F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio I-III* cit. 433 s. nt. 1.

tuttavia, il verbo *scriptum esse* dipende chiaramente dal successivo *animadvertimus* e non dall'immediatamente precedente *legimus*.

Scriptum dipende senz'altro da *legimus*, invece, in *N.A.* 13.19.2:

Eum versum Plato in Theaeteto Euripidi esse dicit. Quod quidem nos admodum miramur; nam scriptum eum legimus in tragoedia Sophocli quae inscripta est Αἴας Λοκρός; prior autem natus fuit Sophocles quam Euripides.

Nel capitolo Gellio si sofferma anzitutto su una frase che Platone (nel *Teeteto* stando alla tradizione manoscritta, ma si trova, in realtà, nel probabilmente spurio *Teage* 6.125b, d)[95] avrebbe attribuito a Euripide (§1): σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν ξυνουσίᾳ; frase, questa, con cui Socrate avrebbe segnalato che anche i σοφοὶ τύραννοι sarebbero andati a scuola di saggi. Egli si dichiara stupito dalla citazione del filosofo avendo letto il verso già scritto (*nam scriptum eum legimus*) nella drammaturgia sofoclea (sia nell'Αἴας Λοκρός sia nelle Φθιώτιδες). Nel prosieguo segnala che qualcosa di simile si ritrova anche in Euripide e in Eschilo. Così Gellio, in definitiva, mette in discussione una fonte da cui aveva tratto una citazione indiretta per confrontarla con un altro testo.

3. *Leggere giuristi.* – Su queste premesse possiamo ora analizzare i luoghi in cui Gellio adotta l'espressione *scriptum legere* per riferirsi a giuristi, senza escludere dall'esame le citazioni di opere estranee alla letteratura giuridica.

In *N.A.* 7.4 vi ricorre per riportare le notizie concernenti la vicenda di Attilio Regolo[96]: in particolare, il lemma presenta il capitolo avvertendo che si sarebbe occupato di quanto tramandato da Tuberone e chiosando di non voler trascurare «quanto anche Tuditano aveva scritto su Regolo»: *quid idem Tubero novae historiae de Atilio Regulo a Carthaginiensibus capto litteris mandaverit; quid etiam Tuditanus super eodem Regulo scripserit*.

In apertura del capitolo Gellio segnala, infatti, di aver recentemente letto 'scritte' (*id nuperrime legimus scriptum in Tuditani libris*) curiosità sulla vicenda di Regolo nei libri di Tuditano; si sofferma, poi,

[95] F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio. Le Notti attiche. Libro XIII. Capitoli XIX-XXXI* (Bologna 1999) 82 s. nt. 4.

[96] Sulla tortura e sulla morte di Regolo, v., di recente, M.C. Mazzotta, *Marco Atilio Regolo. Un condottiero romano tra storia e mito* (Roma 2022) 84 ss.

sulla narrazione di Tuberone; ritorna, infine, sulla testimonianza di Tuditano.

Così *N.A.* 7.4:

1-4. Quod satis celebre est de Atilio Regulo, id nuperrime legimus scriptum in Tuditani libris: Regulum captum ad ea quae in senatu Romae dixit, suadens ne captivi cum Carthaginiensibus permutarentur, id quoque addidisse, venenum sibi Carthaginienses dedisse, non praesentarium sed eiusmodi quod mortem in diem proferret, eo consilio ut viveret quidem tantisper, quoad fieret permutatio, post autem grassante sensim veneno contabesceret. 2. Eundem Regulum Tubero in historiis redisse Carthaginem novisque exemplorum modis excruciatum a Poenis dicit: 3. 'In atras – inquit – et profundas tenebras eum claudebant ac diu post, ubi erat visus sol ardentissimus, repente educebant et adversus ictus solis oppositum continebant atque intendere in caelum oculos cogebant. Palpebras quoque eius, ne conivere posset, sursum ac deorsum diductas insuebant'. 4. Tuditanus autem somno diu prohibitum atque ita vita privatum refert, idque ubi Romae cognitum est, nobilissimos Poenorum captivos liberis Reguli a senatu deditos et ab his in armario muricibus praefixo destitutos eademque insomnia cruciatos interisse.

Enfatizzando il valore di *autem* del quarto paragrafo nel discorso di Gellio (*Tuditanus autem somno … refert*) si è ritenuto che la versione di Tuberone fosse osservata alternativamente e a confronto con quella di Tuditano[97]. Quantunque Gellio riferisca l'espressione *legimus scriptum* ai libri di Tuditano, a me però sembra probabile che la testimonianza di Tuditano sia stata ripresa dalle *Historiae* di Tuberone[98]. Considerando, infatti, che il lemma di Gell. 7.4 riporta anzitutto

[97] M.T. Schettino, *Aulo Gellio e l'annalistica*, in *Latomus* 46 (1987) 133 ss., la quale (v., peraltro, nt. 32) opportunamente mette in evidenza che Gellio qui riprende dalla tradizione annalistica una versione diversa da quella 'vulgata'. Ciò, in effetti, giustifica bene l'interesse di Gellio su tale particolare narrazione della famosa (*quod satis celebre*) vicenda di Regolo. Su quest'ultima, ancora importante il lavoro di T. Frank, *Two Historical Themes in Roman Literature*, in *CPh*. 21 (1926) 311 ss.

[98] L. Ruske, *De Aulii Gellii* cit. 16 s.: «Cuius Tuditani nude positi cum hoc uno loco vestigia in usum vocati appareant, Gellio nuperrime se legisse contendenti fidem non esse habendam censeam facileque adducor ut in Tuberonis historiis memoriam Tuditani inclusam fuisse arbitrer»; cfr., inoltre, ivi, 20 s. Così anche C. Hosius (ed.), *A. Gellii* cit. xxxvi s.; F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio. Notti attiche. Libri VI-VIII* (Bologna 1988) 234 nt. 1.

la notizia tratta da tale opera e, solo in seconda battuta, completa tale informazione sulla base di quanto 'anche' (*etiam*) Tuditano avrebbe scritto su Attilio Regolo (*quid idem Tubero … mandaverit; quid etiam Tuditanus … scripserit*) e non trascurando che, peraltro, nel capitolo immediatamente precedente (*N.A.* 7.3), Gellio – stando al relativo lemma – si era occupato proprio della storia di Attilio Regolo ripresa dall'opera di Tuberone[99] (*Historia sumpta ex libris Tuberonis de serpente inusitatae longitudinis*), mi sembra verosimile che dalla medesima fonte dipenda anche Gell. 7.4; tanto più che su una citazione circostanziata del I libro delle *Storie* di Tuberone Gellio si sarebbe soffermato ancora in *N.A.* 10.28. La vicinanza di queste testimonianze di Tuberone[100] sembra rispondere, infatti, all'*ordo rerum fortuitus*[101] che Gellio avrebbe dichiarato di conservare nelle *Notti attiche*.

Riconoscendo in Tuberone la *Hauptquelle* del capitolo, il participio '*scriptum*' esprime all'interno della frase di *N.A.* 7.4.1 *quod satis celebre est de Atilio Regulo, id nuperrime legimus scriptum in Tuditani libris* un rinvio a una fonte indiretta (i *Tuditani libri*) conducendo il passo a significare «ciò che è ben noto circa Attilio Regolo, lo abbiamo letto assai recentemente, essere stato scritto nei libri di Tuditano»[102].

---

[99] Sul valore del criterio secondo cui *saepius licebit capita continua eidem auctorem vindicare* cfr. I. Kretzschmer, *De A. Gellii fontibus* cit. 4 ss.

[100] Gell. 14.2.20 ricorda Tuberone, inoltre, come un riferimento di Favorino a proposito dell'*officium iudicis* che il filosofo diceva di aver recentissimamente letto (*nuperrime legi*), mentre la citazione in *N.A.* 14.7.13 sui *senatusconsulta* è mediata dalla testimonianza di Capitone (*in libro con. IIII Tuberonem dicere ait* scil. *Ateius Capito*); mediazione che viene confermata anche nel capitolo successivo, l'ottavo, a proposito dell'attribuzione dei tribuni della plebe di convocare il senato (*deque ea re adsensum sese Capito Tuberoni contra sententiam Iunii refert*).

[101] È appena il caso di segnalare che il capitolo successivo (Gell. 7.5) si occupa del commento di Alfeno, *iureconsultus, Servii Sulpicii discipulus*, *in libro Digestorum tricesimo et quarto, Coniectaneorum autem secundo*, sull'espressione «*purum putum*» rinvenuta scritta (*scriptum invenitur*) nel trattato romano-cartaginese. L'affinità tra il tema del trattato romano-cartaginese e il conflitto punico nel quale si inquadra la vicenda di Attilio Regolo, data la vicinanza tra i due capitoli, impone di verificare se e in quale misura le *Historiae* di Tuberone abbiano avuto influenza anche su questo capitolo, almeno per il primo paragrafo. A partire dal secondo paragrafo la letteratura è giustamente incline a riconoscere la fonte di Gellio in Verrio Flacco (Fest. s.v. «*putum*» [Lindsay 240]), come suggerisce la comune citazione dell'*Alexander* enniano: L. Mercklin, *Die Citiermethode* cit. 661; I. Kretzschmer, *De A. Gellii fontibus* cit. 73; H. Nettleship, *The Noctes Atticae* cit. 409; O. Froehde, *Römische Dichtercitate* cit. 534; C. Hosius (ed.), *A. Gellii* cit. xxxvii.

[102] F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio VI-VIII* cit. 111. Altre traduzioni del passo tendono, invece, a ridurre a *lego* il significato di '*legimus scriptum*'. F. Weiss (trad.),

Il lemma di *N.A.* 7.3 suggerisce che Gellio lo abbia letto appunto *ex libris Tuberonis*.

L'*autem* nella frase *Tuditanus autem … refert* (§ 4), in effetti, a me non sembra rivelare un intreccio tra due fonti diverse (Tuberone e Tuditano). Indubbiamente ha valore avversativo, contrapponendo i tormenti che sarebbero stati inflitti ad Attilio Regolo secondo la narrazione di Tuberone riportata in *N.A.* 7.4.3 (l'esposizione improvvisa alla luce abbagliante, dopo un periodo di cattività in prigioni oscure, con lo sguardo rivolto verso il sole e le palpebre cucite sopra e sotto gli occhi) e quelli riferiti da Tuditano (la prolungata privazione del sonno fino alla morte)[103]. Tuttavia, per quanto si è detto sopra, non mi pare che il confronto tra le due descrizioni derivi da autonome letture di Gellio. Più probabile è che già Tuberone riferisse la diversa versione di Tuditano, la quale peraltro – stando alla sintesi gelliana – presenta una certa incoerenza sulla causa della morte di Regolo: al paragrafo 1, infatti, Tuditano aveva ricordato che al console sarebbe stato somministrato un veleno per portarlo lentamente alla morte (*non praesentarium sed eiusmodi quod mortem in diem proferret … post autem grassante sensim veneno contabesceret*); al paragrafo 4 riferisce, invece, che egli sarebbe morto (non avvelenato, ma) per carenza di sonno (*somno diu prohibitum atque ita vita privatum*). È, forse, per questa discrepanza che Tuberone potrebbe aver riprodotto una diversa descrizione delle torture inflitte a Regolo.

In *N.A.* 10.15.1 Gellio dice, poi, di aver letto *scriptos in Fabii Pictoris librorum primo* molteplici *castus* (astinenze) e prescrizioni (*cerimoniae*)[104] imposte ai flamini diali riportate *in libris qui de sacerdotibus publicis compositi sunt*:

Aulus Gellius I cit. 379: «Ich las neulich die in den Werken des Tuditanus enthaltene, allgemein bekannte Geschichte über den Atiliüs Regulus»; J.C. Rolfe (ed.), *Aulus Gellius. Attic Nights* II. *Books VI-XIII* (Cambridge M.A.-London 1927) 101: «I recently read in the works of Tuditanus the well-known story about Atilius Regulus»; R. Marache (éd.), *Aulu-Gelle*, *Les Nuits Attiques* II. *Livres V-X* (Paris 1978) 87: «ce qui est bien connu sur Atilius Regulus, je l'ai lu récemment dans les livres de Tuditanus»; L. Rusca (ed.), *Aulo Gellio* I cit. 537: «ho recentemente letto nel libro di Tuditano la ben nota vicenda di Attilio Regolo»; G. Bernardi-Perini (ed.), *Le Notti attiche* I cit. 631: «l'episodio di Atilio Regolo è molto famoso; e ho appena finito di leggerlo nell'opera di Tuditano».

[103] M.C. Mazzotta, *Marco Atilio Regolo* cit. 84, 134.

[104] Sul significato di *cerimoniae*, alla luce dei §§ 26-27, v. F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio. Notti attiche. Libri IX-X* (Bologna 1989) 248 nt. 1.

Caerimoniae impositae flamini Diali multae, item castus multiplices, quos in libris qui de sacerdotibus publicis compositi sunt, item in Fabii Pictoris librorum primo scriptos legimus.

L'identità di Fabio Pittore, autore di libri *de iure pontificio* e, in particolare, l'identificazione con il primo annalista – come suggerisce Nonio Marcello [LINDSAY 835][105] – o con un altro, più recente, autore della *gens Fabia* sono discusse in letteratura[106]. La vetustà della fonte, in ogni caso, apre la questione se Gellio abbia potuto consultarla direttamente o abbia dovuto accontentarsi di ricavare altrove[107] una citazione (più o meno) letterale[108]. Le traduzioni delle *Notti attiche* qui prese in esame suggeriscono che Fabio Pittore sia stata una fonte diretta del capitolo, rendendo la frase: «dem Flamen Dialis wurde die Beobachtung (vieler Formalitäten und) vieler religiösen Gebräuche auferlegt, desgleichen vielfache Fastenzeiten, welche wir theils in den Büchern aufgezeichnet gefunden haben»[109]; «ceremonies in great number are imposed upon the priest of Jupiter and also many abstentions, of which we read in the books written *On the Public Priests*; and they are also recorded in the first book of Fabius Pictor»[110]; «les interdiction religieuses imposées au flamine de Jupiter sont nombreuses

---

[105] Cfr. *Fabius Pictor Rerum Gestarum lib. I*: *'et simul videbant picum Martium'. Idem Iuris Pontificii lib, III 'Pilumno et Picumno'.*

[106] Cfr. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (trad. it. G. NOCERA, Firenze 1968) 79, esclude l'identificazione dello storico con l'autore dell'opera di diritto pontificale. Sul punto cfr., tuttavia, B. ALBANESE, *Il trinoctium del flamen Dialis*, in *SDHI.* 35 (1969) 73 ss. [ora in M. MARRONE (a cura di), *Scritti giuridici* I (Palermo 1991) 675 ss., da cui si cita] che non esclude «la risalenza dell'opera citata da Gellio allo *scriptor antiquissimus*»; F. CAVAZZA (ed.), *Aulo Gellio IX-X* cit. 250 nt. 2. Sul tema, più di recente, v. G. VIARENGO, *Q. Fabius Pictor*, in A. BOTTIGLIERI, A. MANZO, F. NASTI, G. VIARENGO (a cura di), *Antiquissima iuris sapientia* (Roma 2019) 194 ss., nonché 252 ss. (con specifica analisi del passo). La studiosa interpreta la frase *item in Fabii Pictoris librorum primo scriptos legimus* come l'affermazione esplicita di aver consultato «oltre ai libri di Fabio Pittore, anche altri libri» *de sacerdotibus publicis*, pur aggiungendo che «l'uso di *commeminimus* (§ 2) e di *aiunt* (§ 27) fanno pensare che l'elenco delle regole che il *flamen* deve seguire non sia tratto solo dall'opera di Fabio».

[107] G. VIARENGO, *Q. Fabius Pictor* cit. 252 e ivi bibl.

[108] B. ALBANESE, *Il trinoctium* cit. 680 s.; F. SINI, *Libri e commentarii nella tradizione documentaria dei grandi collegi sacerdotali*, in *Ius antiquum-Drevnee Pravo* 2.5 (1999) 76 ss., ora in ID., *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica* (Torino 2001) 227 ss., da cui si cita in part. 253 ss.

[109] F. WEISS (trad.), *Aulus Gellius* II cit. 60 s.

[110] J.C. ROLFE (ed.), *Aulus Gellius* II cit. 249.

ainsi quel es abstinences de bien des sortes que nous lisons dans les livres qui ont été rédigés sur les prêtes d'État, comme dans le premier des livres de Fabius Pictor»[111]; «furono imposte molte prescrizioni al flamine di Giove, come pure molteplici astinenze, che leggiamo scritte nei libri che furono composti sui *Sacerdoti pubblici*, come anche nel primo dei libri di Fabio Pittore»[112]; «e ciò ho letto pure nel I libro di Fabio Pittore»[113]; «il flamine diale era tenuto a numerose pratiche rituali, come pure a parecchi divieti rituali che abbiamo visto registrati nei libri composti *Sui sacerdoti pubblici* nonché nel libro primo di Fabio Pittore»[114]. Le parole di Gellio, però, possono anche essere interpretate come «molte prescrizioni religiose furono imposte al *flamen Dialis*, e anche pure numerosi divieti, che leggiamo essere stati scritti nei libri che sono stati composti sui *Sacerdoti pubblici*, nonché nel primo libro di Fabio Pittore». In questo senso, tuttavia, Gellio avrebbe ricavato la citazione di Fabio Pittore da una fonte diversa. E, in effetti, all'interno della lunga serie di divieti ricavabile dai libri *qui de sacerdotibus publicis compositi sunt*, tra i quali il primo libro di Fabio Pittore[115], al paragrafo 17 Gellio menziona Masurio Sabino:

17. Sine apice sub divo esse licitum non est; sub tecto uti liceret non pridem a pontificibus constitutum Masurius Sabinus scripsit et alia quaedam remissa.

Dopo l'elenco di altre prescrizioni, il capitolo si chiude con i paragrafi 31 e 32 che riportano rispettivamente alcuni *verba* dell'editto pretorio (§ 31: *Verba praetoris ex edicto perpetuo de flamine Diali et de sacerdote Vestae adscripsi:* '*Sacerdotem Vestalem et flaminem Dialem in omni mea iurisdictione iurare non cogam*') e del secondo libro delle *Res divinae* Varrone (§ 32: *Verba M. Varronis ex secundo rerum divinarum super flamine Diali haec sunt:* '*Is solum album habet galerum, vel quod maximus, vel quod Iovi <ex> immolata hostia alba id fieri oporteat*').

In via congetturale si è ritenuto che Sabino, l'autore più recente e spesso utilizzato da Gellio[116], fosse la '*Hauptquelle*' da cui avrebbe

[111] R. Marache (éd.), *Aulu-Gelle* I cit. 166.

[112] F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio IX-X* cit. 111.

[113] L. Rusca (ed.), *Aulo Gellio* I cit. 659.

[114] G. Bernardi-Perini (ed.), *Le Notti attiche* I cit. 777.

[115] Cfr. *N.A.* 1.12.14.

[116] Masurio Sabino è citato in dodici capitoli diversi dell'opera: 3.16; 4.1, 2, 9, 20; 5.6, 13, 19; 7.7; 10.15; 11.18; 14.2. Secondo L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius* cit. 298,

tratto anche il riferimento a Fabio Pittore[117]. A mio giudizio, però, in assenza di elementi che permettano di ricondurre l'intero capitolo al giurista, citato peraltro non sulle prescrizioni più risalenti ma a proposito di quanto *non pridem a pontificibus constitutum*, è più prudente giungere soltanto alla conclusione che il riferimento di Fabio Pittore costituisca verosimilmente una citazione di seconda mano. A differenza degli altri rinvii del capitolo, le prescrizioni riportate prima della menzione di Sabino, infatti, sono riferite tutte genericamente a un gruppo di opere che *de publicis sacerdotibus* e, tra queste, 'anche' (*item*)[118] al primo libro di Fabio Pittore, *quos in libris qui de sacerdotibus publicis compositi sunt, item in Fabii Pictoris librorum primo.* Nessuna di esse, tuttavia, è ritenuta da Gellio meritevole di una speciale menzione ad eccezione dell'autorità di Fabio Pittore. Ma neanche a quest'ultimo, poi, l'erudito riserva un trattamento diverso: l'elenco delle prescrizioni è attribuito indistintamente a tutti gli autori di libri *de sacerdotibus publicis*; ed è riportato in forma sintetica, approssimativa e in misura incompleta. Gellio avverte, infatti, di riferire solo e press'a poco (*ferme*) quanto riesce a ricordare: *unde haec ferme sunt, quae commeminimus* (§ 2). Certamente, quindi, non aveva in mano il testo di Fabio Pittore quando ha riorganizzato i materiali preparatori.

Non credo che si possa trascurare il termine *scriptum* neanche in *N.A.* 13.10.3 (*Sicuti hoc est, quod in quarto ad edictum libro scriptum legimus*), quasi fosse scritto «si legge nel quarto libro dedicato *All'e-*

Masurio Sabino sarebbe stato l'ultimo giurista citato regolarmente in 'undici capitoli' dell'opera. Gellio riproduce estratti sabiniani in *N.A.* 4.2.15; 4.9.8-10; 4.20.11; 5.13.5; 5.19.11-14; 7.7.8; 11.18. Non indica l'opera in *N.A.* 3.16.23; 5.6.27; 5.19.11-14; 10.15.17; 11.18.11, 22, 24; 14.2.1. In *N.A.* 11.18.2 menziona un *liber* sabiniano *cui titulus est 'de furtis'*; in *N.A.* 4.9.8-10 i *commentarii de indigenis*; in *N.A.* 14.2.1 un commentario sulla *lex Iulia iudiciaria*. I *Memoralia* sono il testo sabiniano più menzionato: in *N.A.* 4.20.11; 5.6.13-14; 7.7.8. Si riferisce verosimilmente ai *Memoralia* di Sabino anche *praef.* 8.

[117] L. Ruske, *De Aulii Gellii* cit. spec. 63; C. Hosius (ed.), *A. Gellii* cit. xli. Anche secondo G. Rowoldt, *Librorum pontificiorum Romanorum de caerimoniis sacrificiorum reliquiae* (Halis Saxonum 1906) 27, la fonte del capitolo gelliano potevano essere i *Memoralia* di Masurio Sabino. Più recentemente, G. Viarengo, *Q. Fabius Pictor* cit. 252 nt. 144, ritiene questa illazione indimostrabile.

[118] L. Mercklin, *Die Citiermethode* cit. 650 (a proposito del passo qui in esame cfr., altresì, p. 654 s.), interpreta le formule di rinvio (caratterizzate da *et* o *item*) rivolte prima ad alcune e poi ad altre fonti, nel senso che Gellio non le avrebbe consultate in maniera indipendente le une dalle altre, ma nel senso che le une fossero conosciute attraverso le altre.

ditto»[119]; o intendere il verbo *lego* in senso di 'trovare' traducendo il passo come «of such a kind is this, which we find written in the fourth book *On the Edict*»[120]; o «comme par exemple ce que nous lisons dans le livre IV des *Commentaires à l'édit*»[121]; «di tal genere è ciò che ho trovato scritto nel IV libro [di] *Sull'editto*»[122].

Gell. 13.10.3 dice, infatti:

Praeterea in libris quos ad praetoris edictum scripsit, multa posuit per quam lepide atque argute reperta. Sicuti hoc est, quod in quarto ad edictum libro scriptum legimus: 'Soror – inquit – appellata est, quod quasi seorsum nascitur separaturque ab ea domo in qua nata est et in aliam familiam transgreditur'.

Conservando sia il valore di *legimus* sia quello di *scriptum*, Weiss rende la frase invece «wie im 4. Buche die Bemerkung, die wir zum Anschluss an die (Praetoren-) Verordnung aufgezeichnet lesen können»[123]; Cavazza la traduce «come ad esempio è che leggemmo scritto nel quarto libro di commento all'editto»[124]. Sciogliendo *scriptum* a me sembra che la frase possa essere resa anche nel seguente modo: «così è ciò che leggiamo essere stato scritto nel quarto libro *ad edictum*»; intendendo per 'così' (*sicuti*) un'esemplificazione connessa alla considerazione immediatamente precedente, secondo cui nei libri *ad praetoris edictum* Labeone avrebbe espresso molte idee, alcune delle quali con eleganza e intelligenza (*praeterea in libris quos ad praetoris edictum scripsit multa posuit perquam lepide atque argute reperta*).

La citazione di Labeone[125] s'inserisce in una trattazione interamente dedicata alla celebrazione delle sue straordinarie capacità nell'in-

---

[119] G. Bernardi-Perini (ed.), *Le Notti attiche* II cit. 513.

[120] J.C. Rolfe (ed.), *Aulus Gellius* II cit. 437.

[121] R. Marache (éd.), *Aulu-Gelle. Les Nuits Attiques* III. *Livres XI-XV* (Paris 1989) 75.

[122] L. Rusca (ed.), *Aulo Gellio* II cit. 911. Credo che la preposizione 'di' che ho inserito tra parentesi quadre sia un refuso.

[123] F. Weiss (trad.), *Aulus Gellius* II cit. 179.

[124] F. Cavazza (ed.), *Aulo Gellio. Notti attiche. Libro XIII. Capitoli I-XVIII* (Bologna 1989) 37.

[125] Gell. 13.10.1-4. *Labeo Antistius iuris quidem civilis disciplinam principali studio exercuit et consulentibus de iure publice responsitavit; set ceterarum quoque bonarum artium non expers fuit, et in grammaticam sese atque dialecticam litterasque antiquiores altioresque penetraverat Latinarumque vocum origines rationesque percalluerat, eaque praecipue scientia ad enodandos plerosque iuris laqueos utebatur.* 2. *Sunt adeo libri post mortem eius*

dividuare le *vocum origines rationesque*, più in generale nelle *ceterae bonae artes*, nella *grammatica*, nella *dialectica*, nelle *litterae antiquiores altioresque*. Nel capitolo si segnalano i *posteriores*; e, più in particolare, i libri 38-40, come esempi di tali abilità. Ma poi si riporta una citazione tratta dal commentario *ad edictum*, là dove il giurista augusteo aveva ricondotto la parola *soror* a *seorsum*, come Nigidio Figulo aveva tratto *frater* da '*fere alter*'. Su questa premessa mi sembra molto probabile che la citazione di Labeone non fosse ripresa direttamente dall'opera del giurista augusteo[126], ma da un testo, forse un excursus dedicato alla sua attività.

Soltanto due capitoli dopo (*N.A.* 13.12)[127], del resto, Gellio riprende l'elogio sulle competenze di Labeone presentando, anche qui,

---

editi qui posteriores inscribuntur, quorum librorum tres continui, tricesimus octavus et tricesimus nonus et quadragesimus, pleni sunt id genus rerum ad enarrandam et inlustrandam linguam Latinam conducentium. 3. *Praeterea in libris quos ad praetoris edictum scripsit, multa posuit per quam lepide atque argute reperta. Sicuti hoc est, quod in quarto ad edictum libro scriptum legimus: 'Soror – inquit – appellata est, quod quasi seorsum nascitur separaturque ab ea domo, in qua nata est, et in aliam familiam transgreditur'.* 4. *'Fratris' autem vocabulum P. Nigidius, homo inpense doctus, non minus arguto subtilique ἐτύμῳ interpretatur: «Frater – inquit – est dictus quasi 'fere alter'».*

[126] *Contra* secondo L. Mercklin, *Die Citiermethode* cit. 653; H. Nettleship, *The Noctes Atticae* cit. 413, Labeone sarebbe la fonte anche per la citazione di Nigidio Figulo. Secondo I. Kretzschmer, *Zu A. Gellius* cit. 57, 66, invece, Labeone sarebbe fonte del capitolo fino al terzo paragrafo. In argomento cfr., inoltre, C. Hosius (ed.), *A. Gellii* cit. xlvi.

[127] Gell. 13.12.1-9. *In quadam epistula Atei Capitonis scriptum legimus Labeonem Antistium legum atque morum populi Romani iurisque civilis doctum adprime fuisse.* 2. *'Sed agitabat – inquit – hominem libertas quaedam nimia atque vecors usque eo, ut Divo Augusto iam principe et rem publicam obtinente ratum tamen pensumque nihil haberet, nisi quod iussum sanctumque esse in Romanis antiquitatibus legisset',* 3. *ac deinde narrat quid idem Labeo per viatorem a tribunis plebi vocatus responderit:* 4. *'cum a muliere (inquit) quadam tribuni plebis adversum eum aditi in Gallianum ad eum misissent, ut veniret et mulieri responderet, iussit eum qui missus erat redire et tribunis dicere ius eos non habere neque se neque alium quemquam vocandi, quoniam moribus maiorum tribuni plebis prensionem haberent, vocationem non haberent; posse igitur eos venire et prendi se iubere, sed vocandi absentem ius non habere'.* 5. *Cum hoc in ea Capitonis epistula legissemus, id ipsum postea in M. Varronis rerum humanarum uno et vicesimo libro enarratius scriptum invenimus, verbaque ipsa super ea re Varronis adscripsimus:* 6. *'In magistratu (inquit) habent alii vocationem, alii prensionem, alii neutrum: vocationem, ut consules et ceteri qui habent imperium; prensionem, tribuni plebis et alii qui habent viatorem; neque vocationem neque prensionem, ut quaestores et ceteri qui neque lictorem habent neque viatorem. Qui vocationem habent, îdem prendere, tenere, abducere possunt, et haec omnia sive adsunt quos vocant sive acciri iusserunt. Tribuni plebis vocationem habent nullam, neque <eo> minus multi imperiti, proinde atque haberent, ea sunt usi;*

una citazione con l'espressione *scriptum legimus*. Così, in particolare, Gell. 13.12.1:

In quadam epistula Atei Capitonis scriptum legimus Labeonem Antistium legum atque morum populi Romani iurisque civilis doctum adprime fuisse.

Gellio fa anzitutto rinvio a una 'certa lettera' di Capitone[128], nella quale si ricordava (§§ 2-4) che Labeone, essendo convocato dai tribuni della plebe per rispondere alle richieste di una donna, si sarebbe rifiutato di comparire sul presupposto che questi essi non avessero il *ius vocandi*. Gellio confronta al paragrafo 5 questa notizia con un'analoga testimonianza di Varrone rinvenuta (*scriptum invenimus*) nel ventunesimo libro delle *Res humanae*:

5. Cum hoc in ea Capitonis epistula legissemus, id ipsum postea in M. Varronis rerum humanarum uno et vicesimo libro enarratius scriptum invenimus, verbaque ipsa super ea re Varronis adscripsimus.

Non mi sembra da escludere che l'*epistula* di Capitone costituisse una fonte comune del ricordo labeoniano dei capitoli 10 e 12 del tredicesimo libro delle *Notti attiche*. Neanche tale *epistula* però, a mio giudizio, è stata consultata direttamente da Gellio. La vaghezza del riferimento (*in quadam epistula Atei Capitonis scriptum legimus*) mi spinge a credere, infatti, che Gellio non avesse sottomano riferimenti

---

nam quidam non modo privatum, sed etiam consulem in rostra vocari iusserunt. Ego triumvirum vocatus a P. Porcio tribuno plebis non ivi auctoribus principibus et vetus ius tenui. Item tribunus cum essem, vocari neminem iussi nec vocatum a conlega parere invitum'. 7. *Huius ego iuris quod M. Varro tradit Labeonem arbitror vana tunc fiducia, cum privatus esset, vocatum a tribunis non isse.* 8. *Quae malum autem ratio fuit vocantibus nolle obsequi, quos confiteare ius habere prendendi? Nam qui iure prendi potest, etiam in vincula duci potest.* 9. *Sed quaerentibus nobis quam ob causam tribuni, qui haberent summam coercendi potestatem, ius vocandi non habuerint, <***> quod tribuni plebis antiquitus creati videntur non iuri dicundo nec causis querelisque de absentibus noscendis, sed intercessionibus faciendis, quibus <usus in> praesens fuisset ut iniuria quae coram fieret arceretur; ac propterea ius abnoctandi ademptum, quoniam ut vim fieri vetarent adsiduitate eorum et praesentium oculis opus erat.*

[128] Oltre all'elogio in questa *epistula* era espressa però anche una critica al suo folle, eccessivo senso di libertà (*libertas quaedam nimia atque vecors*) al punto tale che, pur essendo Augusto ormai *princeps* e *rem publicam obtinens*, disconosceva valore alle novità (*ratum tamen pensumque nihil haberet*), osservando deferenza solo a quanto fosse ritenuto *iussum sanctumque* per gli antichi.

più puntuali dell'opera di Capitone[129]. E tale impressione è rafforzata dal differente piano narrativo adottato da Gellio nel presentare la testimonianza di Varrone (che riferisce di 'aver trovato scritto' e quindi di aver consultato direttamente) su una questione analoga a quella rappresentata dal giurista e il contenuto dell'*epistula* di Capitone, introdotto con le parole *scriptum legimus* (quasi a significare di 'aver letto che Capitone avesse scritto').

Vero è che Gellio ritorna sulla testimonianza di Capitone introducendola con le parole *in ea Capitonis epistula legissemus* invece che *scriptum legimus* (§ 5). Non credo, tuttavia, che in questo caso l'espressione indichi una consultazione diretta della fonte: dopo aver specificato di aver «letto che in una certa lettera di Ateio Capitone fosse scritto che Antistio Labeone era stato esperto impareggiabile di *mores* e *ius* del popolo romano» ed essersi soffermato sulla testimonianza di Capitone, non è improbabile che Gellio avesse ritenuto ridondante ribadire di aver appreso questa informazione da una fonte mediata[130]. Va osservato, peraltro, che la frase *hoc … legissemus* concorda con *id ipsum*, che introduce la trattazione varroniana cui si riferiscono, immediatamente dopo, le parole *scriptum invenimus*: se nel capitolo Gellio confronta il testo di Capitone (ciò che dice *scriptum legimus*) con il testo di Varrone (ciò che dice *scriptum invenimus*) e, in particolare, sviluppa la comparazione tra quanto 'avesse letto che Labeone avesse scritto' e quanto già Varrone avesse riferito sul medesimo problema, al paragrafo 5 Gellio poteva avvertire come superfluo accompagnare nuovamente il verbo *lego* con *scriptum*, tanto più che la contrapposizione tra fonte indiretta e quella diretta era enfatizzata, per il secondo dei termini di paragone, dal verbo *invenio*.

4. *Conclusioni.* – Alla luce di queste premesse mi sembra, in definitiva, che l'espressione *legimus scriptum* in Gellio non possa essere assimilata né a formule come *scriptum invenimus* né ridotta al solo verbo *lego*. Trascurare il termine *scriptum* non è privo di conseguenze: com-

[129] Cfr., però, L. Mercklin, *Die Citiermethode* cit. 649, secondo cui la genericità della citazione non esclude l'uso diretto della fonte da parte di Gellio. Riconoscono in Capitone la fonte diretta di Gellio anche L. Ruske, *De Auli Gelii Noctium fontibus* cit. 21, 67; C. Hosius (ed.), *A. Gellii* cit. xlvi.

[130] Analogamente, d'altronde, Gell. 2.12.2 dice *cum hanc legem Solonis singulari sapientia praediti legissemus* riferendosi però a un testo che poco sopra, Gell. 2.12.1, aveva detto fosse riferita da Aristotele utilizzando l'espressione *refert scriptam*: *legem esse Aristoteles refert scriptam ad hanc sententiam*.

porta un'attribuzione immediata della citazione alla fonte di Gellio. Se invece, come mi sembra più corretto, s'interpreta *scriptum legimus* come «leggiamo esser stato scritto», «leggiamo che è stato scritto», nel lessico gelliano si può talora cogliere l'indizio di un doppio livello di rinvio da una fonte diretta a una mediata.

Infine, una constatazione: negli esempi riportati Gellio richiama senz'altro giuristi; ma nei passi qui esaminati o menziona opere non giurisprudenziali o si occupa di profili non giuridici (es. grammaticali) di testi della letteratura giurisprudenziale (es. l'*ad edictum* di Labeone).

Laura D'Amati

[Quint.] *Decl. min.* 299. Tra negazione della sepoltura e violazione di sepolcro

1. *Un contrasto tra due norme scolastiche*. – La declamazione minore 299 dello Pseudo-Quintiliano[1], giunta a noi con il titolo *Ossa eruta parricidae*[2], ruota intorno a un caso assai particolare di violazione di sepolcro. Personaggi della vicenda, tutta interna a un gruppo familiare, sono un padre, due fratelli e una sorella, autrice del fatto illecito.

Il *thema* – complicato come sempre fino al paradosso – è il seguente:

[Quint.] *decl. min.* 299. Parricidae insepulti abiciantur. Sepulcri violati sit actio. Decedens pater mandavit filiae ultionem, dicens se duorum filiorum veneno perire. Puella reos postulavit. Inter moras unus se occidit et sepultus est in monumentis maiorum. Alterum cum damnasset et insepultum proiecisset, eius quoque qui sepultus fuerat ossa eruerit et abiecit. Accusatur violati sepulcri.

---

[1] Non sembra potersi attribuire la raccolta – denominata in tal modo dai moderni, in contrapposizione alla raccolta pseudo-quintilianea che mette insieme declamazioni di maggiore ampiezza – direttamente a Marco Fabio Quintiliano; appare però probabile che le brevi trattazioni di *controversiae* ivi contenute (a noi pervenute solo parzialmente, essendo l'opera mutila della prima parte), comunemente datate tra la fine del I e l'inizio del II d.C., siano riconducibili all'ambiente della sua scuola: forse una raccolta di appunti presi da allievi, divulgati senza permesso, o meglio un libro di testo predisposto da un insegnante che in quel contesto si era formato. Richiamo sul punto in particolare M. Winterbottom, *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian* (Berlin-New York 1984) xiii, la cui edizione è quella di riferimento, L. Pasetti, *Le 'Declamationes minores': funzione e tradizione di un libro di scuola*. Introduzione a L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano (a cura di), *Le Declamazioni minori attribuite a Quintiliano* I *(244-292)* (Bologna 2019) xiv; C. Masi Doria, *Il 'pauper desertus' e l''actio ingrati'. Ideologia e diritto in una declamazione pseudoquintilianea*, in *Index* 49 (2021) 37, e M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina* (Nuova ed. riv. e aggiorn. Lecce 2023) 32.

[2] Ancora poco chiara è, più in generale, l'origine dei titoli delle declamazioni: alcuni di questi, come segnalato da L. Pasetti, *Le 'Declamationes minores'* cit. xii nt. 4, possono essere ricondotti all'autore delle *Minores*, altri invece possono essere stati integrati o manipolati in seguito, al momento della loro trascrizione.

Un padre, affermando di essere stato avvelenato dai due figli maschi, in punto di morte aveva affidato la propria vendetta alla figlia[3], che aveva accusato entrambi i fratelli di parricidio[4]. Nelle more del processo uno dei due si era suicidato ed era stato seppellito nel sepolcro familiare. L'altro, nei cui confronti il processo era proseguito regolarmente, era stato condannato; in ossequio alla norma scolastica che imponeva la privazione della sepoltura per il parricida (*parricidae insepulti abiciatur*[5]) era rimasto insepolto. La sorella aveva disseppellito il fratello morto suicida disperdendone le ossa ed era stata accusata di violazione di sepolcro (*sepulcri violati sit actio*).

---

[3] Nel diritto della *civitas*, costruito a misura d'uomo, la donna aveva una legittimazione straordinaria all'accusa per l'omicidio dei genitori e dei figli (e, qualora ad agire fosse una liberta, anche dei patroni e dei loro discendenti), al fine di evitare che un crimine di tal fatta potesse rimanere privo di vendetta: al riguardo sono espliciti D. 48.2.1 (Pomp. 1 *ad Sab*.) e D. 48.2.2 (Pap. 1 *de adult*.), sui quali specificatamente E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*[3] (Milano 2019) 301, e F. Botta, *Donne e processo criminale. Le regole dell'accusa pubblica*, in M. Masia, M.V. Sanna (a cura di), *Donne e diritto. Un dibattito* (Cagliari 2019) 82 ss.

[4] L'avvelenamento e il parricidio erano motivi ampiamente diffusi nelle declamazioni, spesso in combinazione tra loro: lo mette in rilievo L. Pasetti, *Un suicidio fallito. La topica dell''ars moriendi' nella XVII declamazione maggiore pseudo-quintilianea*, in. L. Calboli Montefusco (ed.), *Papers on Rhetoric* VIII. *Declamation* (Roma 2007) 180.

[5] L'andamento della norma scolastica richiama alla mente l'antica prescrizione risalente ai libri pontificali di cui v'è traccia in Serv. *ad Aen*. 12.603 di non concedere una sepoltura rituale a chi si fosse tolto la vita con il laccio, determinando una morte che Virgilio, raccontando del suicidio di Amata, regina dei Latini, per la sua bruttezza aveva qualificato come *informe letum*. Si trattava di una prescrizione di natura religiosa, ma che Varrone – autorità indiscussa in materia di religione romana – faceva rientrare a pieno titolo nel *ius*: *Et nodum informis leti alii dicunt, quod Amata inedia se interemit. Sane sciendum quia cautum fuerat in pontificalibus libris, ut qui laqueo vitam finissent, insepultus abiceretur: unde bene ait 'informis leti', quasi mortis infamissimae. Ergo cum nihil sit hac morte deformius, poetam etiam pro reginae dignitate dixisse accipiamus. Cassius autem Hemina ait, Tarquinium Superbum, cum cloacas populum facere coegisset, et ob hanc iniuriam multi se suspendio necarent, iussisse corpora eorum cruci affigi. Tunc primum turpe habitum est mortem sibi consciscere. Et Varro ait, suspendiosis, quibus iusta fieri ius non sit, suspensis oscillis, veluti per imitationem mortis parentari. Docet ergo Vergilius secundum Varronem et Cassium, quia se laqueo induerat, leto perisse informi.* Più specificatamente sul passo P. Desideri, *Il trattamento del corpo dei suicidi*, in F. Hinard, M.F. Lambert (éd.), *La mort au quotidien dans le monde romain. Actes du colloque organisé par l'Université de Paris IV (Paris-Sorbonne 7-9 octobre 1993*) (Paris 1995) 190 ss., A.D. Manfredini, *Il suicidio. Studi di diritto romano* (Torino 2008) 184 ss., S. Castagnetti, *Ancora sui 'suspendiosi' nelle 'leges libitinariae': aspetti religiosi e giuridici*, in S. Randazzo (a cura di), *Religione e Diritto Romano. La cogenza del rito* (Tricase 2014) 112 s., e G. Brescia, M. Lentano, *Suicidi infamanti e divieto di sepoltura*, in A. McClintock (a cura di), *Storia mitica del diritto romano* (Bologna 2020) 93 ss., con bibliografia.

Segue un *sermo* particolarmente complesso e circostanziato[6], dove il maestro chiarisce le argomentazioni che possono essere addotte a supporto delle due norme che si intrecciano nel *thema*. La prima, che vieta la sepoltura del parricida, la seconda che impone di agire per violazione di sepolcro:

[Quint.] *decl. min.* 299 *sermo*. An utcumque sepultum eruere non liceat; an ei non licuerit quae potuit prohibere; an etiam <ut> non iure fuerit sepultus. Hinc speciales quaestiones, utrum lex damnatum tantum parricidii an revera parricidam prohibeat sepeliri; an ille parricida fuerit. In hoc probativae duae, altera pathetice, altera pragmatice, id est, adfectus et iuris quaestiones: an damnatus sit sua sententia qui sibi manus attulit; an et de illo iudicatum sit cum frater eius convictus sit. An non possit quisquam mortuus damnari; etiam ut alius nemo possit, an is utique potuerit qui in reatu periit. Ultima [pelagi] qualitas, in qua totius controversiae vires sunt: quale huius factum, utrum venia dignum an damnatione sit; in qua tractatione patheticos pro re publica indignandum.

I punti sui quali il maestro invita i propri allievi – rampolli delle migliori famiglie romane, destinati a ricoprire ruoli di potere – a soffermare l'attenzione per meglio impostare l'arringa sono molteplici. In primo luogo, occorre comprendere se in nessun caso sia lecito disseppellire un morto e se non sia lecito per la ragazza, che avrebbe avuto la possibilità di impedirne la sepoltura, e anche se la sepoltura sia illegale. Da qui derivano una serie di questioni specifiche. Se la legge impedisca di seppellire soltanto chi è stato condannato per parricidio oppure anche chi è, di fatto, un parricida. Se il fratello seppellito debba essere considerato un parricida. In questo caso le questioni concernenti la prova sono due, una che fa leva sull'emotività, l'altra su argomenti giuridici: questioni relative alle emozioni e al diritto, dunque. Se il suicida con il gesto compiuto abbia inteso dichiararsi colpevole da solo. Se la condanna di un fratello implichi anche la condanna dell'altro. Se qualcuno possa essere condannato dopo la morte; e posto che nessuno lo possa, se lo possa uno che è morto mentre era in corso il processo. Per ultima la *qualitas*, intorno alla quale ruota l'intera controversia: di che tipo è l'azione compiuta dalla ragazza, da

[6] Per come è strutturato, il *sermo* – che pone ben undici *quaestiones* – appare insolitamente dissonante rispetto all'effettivo sviluppo della declamazione che lo segue: l'osservazione è di M. Lentano, *Retorica e diritto* cit. 210.

perdonare o da condannare? E nel trattare questo argomento occorre indignarsi a difesa dello stato facendo leva sull'emotività.

In seguito, il declamatore che dà voce alle ragioni della figlia, unica superstite del nucleo familiare, invita fittiziamente la stessa a prendere la parola per fornire la propria versione dei fatti. Il suo impianto difensivo mira a far riconoscere entrambi i fratelli come parricidi, così da consentire l'applicabilità della prima norma invocata e a sottrarre la novella Antigone[7], che disseppellendo il suicida aveva voluto annullare il *discrimen* tra i due fratelli[8], alle conseguenze dell'azione imposta dalla seconda.

La figlia non aveva agito autonomamente, ma aveva dato ascolto alle insistenti richieste del padre *revenant*, che l'aveva tormentata giorno e notte ordinandole di violare il sepolcro familiare per disseppellire il suo assassino (che in quanto parricida non avrebbe dovuto ricevere una regolare sepoltura)[9], così da evitare che le ossa di un uomo che aveva compiuto un simile gesto potessero stare nella terra[10], composte

[7] Antigone, determinata a concedere le onoranze funebri al fratello Polinice, era incorsa nella condanna di Creonte, sacrificando la sua stessa vita per l'adempimento di quello che sentiva come un dovere dettato dalle leggi del sangue. Seppur in un'inversione di modelli, anche la ragazza sulla quale si incentra la declamazione rischiava di pagare le conseguenze del proprio gesto, teso a ristabilire un'uguale condizione tra i due fratelli accusati dello stesso reato e per il quale entrambi erano colpevoli, a prescindere dalle diverse modalità dell'accertamento. Se ne occupa approfonditamente G. Brescia, *Declamazione e mito*, in M. Lentano (a cura di), *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica* (Napoli 2015) 60 ss., la quale ravvisa la diversità della declinazione del sistema di parentela: la ragazza non aveva agito per tutelare il legame di fratellanza, ma per ubbidire alla volontà del padre, che si era fatto interprete e garante della prima delle due leggi invocate. Riprende l'argomento C. Valenzano, *Oreste e Antigone alla sbarra: declinazioni retoriche di processi tragici nelle Declamationes minores*, in *Griseldaonline* 21/2 (2022) 32 ss.

[8] Il fratello suicida, che con il proprio gesto si era dichiarato colpevole da solo, invece di coesistere con la sua punizione aveva goduto di un trattamento migliore di quello riservato all'altro, essendo stato ritualmente seppellito: [Quint.] *decl. min*. 299.4. *Quem in poena sua iubet vivere, huic tumulum ad exequias persolvi fas fuit? Adeone omnia <iura> perierunt ut ex duobus meliore loco habendus sit manifestior parricida?*

[9] Come avvertito da A. Stramaglia, *'Res inauditae', 'incredulae'. Storie di fantasmi nel mondo greco-latino* (Bari 1999) 306, il fatto che il padre tormentasse la figlia innocente, che in fondo era lo strumento per compiere la sua vendetta, e non il figlio colpevole di *parricidium* (anch'egli ormai defunto), oggetto della vendetta, costituisce un elemento di novità della declamazione.

[10] Il mondo dei morti è sotterraneo: ed è precluso ai parricidi, che lo potrebbero contaminare.

in pace eterna, a stretto contatto con le sue[11]:

[Quint.] *decl. min.* 299.5-6. Tu vero, puella tam honesti adfectus, quidquid tacita pietate suggeris vel his audientibus refer. Mihi crede, modo adprobasti nihil te de fratribus tuis solere mentiri. 'Dies' inquit 'noctesque miseranda patris umbra circumvolat, qualis erat cum mandatum daret. Modo minax atque effera, repente summissa, his me vocibus (ut sciatis) appellat: 6. 'Tu quidem, filia, parricidam postulasti; eodem crimine, isdem argumentis, communibus utrique legibus iudiciisque qui supererat damnatus est. Nunc unus superest dolor, quod parricida sepultus est, quod | aeterna quiete compositus sepulcro meo parricida patrem premit. Aude nunc aliquid puella fortius, et ab hoc utique me vindica quem ego occidi. Expulsus sedibus meis contactum illius fugio. Quid agis, infelix puella? Ecquid agnoscis alterum patris mandatum?'.

Aggiunge inoltre il declamatore – sottolineando il fatto che la natura era dalla parte della ragazza, per rendere i giudici ostili al fratello ingiustamente seppellito – che la terra stessa, ancor prima della materiale riesumazione, avrebbe sospinto fuori dalle proprie viscere le empie ceneri e i resti mostruosi del parricida[12], indebitamente sepolto accanto al padre, per non esserne contaminata[13]:

---

[11] I *Manes* del padre avvelenato dai figli sarebbero stati disturbati nella loro quiete per questa vicinanza.

[12] Come è stato opportunamente osservato da A. Stramaglia, *'Res inauditae'* cit. 307 nt. 16, è illuminante l'uso del vocabolo *monstra*, che designa l'abominio contro natura, intollerabile, per il quale era necessaria una purificazione. A questo tema è dedicato il bel saggio di A. Maiuri, *Il lessico latino del mostruoso*, in I. Baglioni (a cura di), *'Monstra'. Costruzione e percezione delle entità ibride e mostruose nel Mediterraneo antico* II (Roma 2013) 166 ss. Tra la vasta letteratura segnalo inoltre, con specifico riferimento alla natura di *monstrum* del parricida, B. Biscotti, *What Kind of Monster or Beast Are You? Parricide and Patricide in Roman Law and Society*, in M. Muravyeva, R.M. Toivo (eds.), *Parricide and Violence Against Parents throughout History. World Histories of Crime, Culture and Violence* (London 2018) 13 ss., e C. Pelloso, *Sew It up in the Sack and Merge It into Running Waters! 'Parricidium' and Monstrosity in Roman Law*, in D. Carpi (ed.), *Monster and Monstrosity. From the Canon to the Anti-Canon. Literary and Juridical Subversions* (Berlin-Boston 2019) 45 ss.

[13] Per questo motivo il luogo che spetta al parricida è «il *profundum*, con l'azione purificatrice delle sue acque»: così avvertiva nella sua opera pioneristica F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano* (Milano 1938) 495. Della norma scolastica che prevede di agire nei confronti del parricida si occupa ampiamente M. Lentano, *'Parricidi sit actio': Killing the Father in Roman Declama-*

[Quint.] *decl. min*. 299.7-8. Itaque ut primum accessit ad tumulum, sponte resoluta lapidum compage, impios cineres in editum terra suggessit, onerosa etiam inferis monstra in lucem redundare visa sunt. 8. Dii boni, post haec quisquam queretur cur ex duobus parricidis neuter iaceat tamquam pater, uterque tamquam frater?

La difesa della ragazza si muoveva, dunque, nell'alveo dello stato qualitativo: il fatto che dava origine alla causa era pacifico, il reato contestato era chiamato con il giusto nome, ma per valide ragioni, in gran parte legate all'*aequitas*[14], ne veniva invocata la giustificabilità.

A Sofistopoli, la città virtuale dei retori[15], esisteva un'altra norma scolastica – la cui correlazione con la prassi giuridica romana è stata però spesso messa in discussione[16] – che imponeva la privazione della sepoltura per gli aspiranti suicidi che non avessero esposto pubblicamente con un'autodenuncia (προσαγγελία) le ragioni del proprio gesto alle autorità pubbliche (il senato, nelle controversie latine), per ottenerne l'approvazione[17]: *Qui causas in senatu voluntariae mortis non adprobaverit* [o *reddiderit*], *insepultus abiciatur*[18]. Ciò in linea

tion, in E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck (eds.), *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation* (Berlin-Boston 2015) 133 ss.

[14] Sul punto già J. Dingel, *'Scholastica materia'. Untersuchungen zu den 'Declamationes minores' und der 'Institutio oratoria' Quintilians* (Berlin-New York 1988) 157, e A. Stramaglia, *'Res inauditae'* cit. 305 nt. 5. G. Rizzelli, *L'Aequitas' a Sofistopoli. Note sull'aequitas' nell'antologia di Seneca padre*, in *RDR.* 22 (2022) 6, mette in rilievo il fatto che le discussioni fondate sull'*aequitas* possono esplicarsi nelle direzioni più disparate, in considerazione del fatto che si avvalgono di argomentazioni e sollecitazioni psicologiche in grado di fare presa anche su un pubblico di non specialisti.

[15] La denominazione, correntemente utilizzata, è di D.A. Russel, *Greek Declamation* (Cambridge 1983) 21.

[16] Lo stesso S.F. Bonner, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire* (Liverpool 1949, rist. 1969) 100 s., che riconduceva la *lex* all'esperienza giuridica romana, ne circoscriveva la presunta effettività a un'epoca pre-sillana; la sua operatività appare invece discretamente documentata per il mondo greco, come risulta da Val. Max. 2.6.7-8. Più specificamente sul punto G. Brescia, M. Lentano, *Suicidi infamanti* cit. 110.

[17] Per fonti e bibliografia sull'argomento rinvio a V.I. Langer, *'Declamatio Romanorum'. Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft iher Zeit und Quelle des Rechts?* (Frankfurt am Main *et al*. 2007) 84 s., 154 ss., e ad A. Stramaglia, *[Quintiliano], L'astrologo (Declamazioni maggiori, 4)* (Cassino 2013) 85 nt. 3.

[18] Le testimonianze al riguardo sono numerose. La norma è riportata espressamente nel tema di [Quint.] *decl. min*. 337, su cui nel dettaglio T. Wycsik, *'Quidquid in foro fieri potest'. Studien zum römischen Recht bei Quintilian* (Berlin 2008) 302 ss., e G. Brescia, M. Lentano, *Suicidi infamanti* cit. 114 ss., e in quello di [Quint.] *decl. mai.* 4; nello stesso

con quella tendenza propria della declamazione di trasferire conflitti privati in dibattiti pubblici, «in modo che nello spazio ideale di quei tribunali fittizi» potesse «originarsi una controversia in nome e sotto il segno della *lex*»[19].

Se ne trova un riferimento anche nell'*Institutio oratoria*, la cui convergenza con le *Minores* è stata ormai da tempo appurata in dottrina, a tal punto da poter considerare queste ultime costruite con l'obiettivo di indurre il giovane ad applicarne i precetti. Spicca, tra gli altri, un passaggio che in un certo qual modo sembra rispecchiare la più stretta tradizione giuridica, in cui l'autore del trattato affermava che quando taluno rendeva conto in senato della volontà di togliersi la vita la questione di diritto era una sola, vale a dire se chi voleva darsi la morte lo faceva per sottrarsi alla vendetta della legge[20], e pertanto doveva essere impedito; tutte le altre rientravano nella *qualitas*:

Quint. *inst*. 7.4.39. Praeterea, cum quis rationem mortis in senatu reddit, ubi una quaestio est iuris, an is demum prohibendus sit qui mori vult ut se legum actionibus subtrahat, cetera qualitatis.

Tirando le fila la ragazza – portando a termine come un'esecutrice silente la missione ordinata dal padre, che continuava ad esercitare la propria autorità anche dopo la morte[21] – aveva compiuto la violazione per non consentire che il fratello suicida, accusato di parricidio,

---

senso si muovono tre escerti di Calpurnio Flacco (20, 38, 53) nei quali si presuppone la mancanza di sepoltura per i suicidi.

[19] Così G. Brescia, M. Lentano, *Suicidi infamanti* cit. 111 ss. Si v. pure A. Stramaglia, *'Res inauditae'* cit. 304; Id., *Amori impossibili. PKöln 250, le raccolte proginnasmatiche e la tradizione retorica dell'amante di un ritratto*, in B.J. Schröder, J.P. Schröder (Hrsg.), *'Studium declamatorium'. Untersuchungen zu Schulübungen und Prunkreden von der Antike bis Neuzeit* (München-Leipzig 2003) 220, e L. Pasetti, *Un suicidio fallito* cit. 183.

[20] Come osserva in modo convincente P. Buongiorno, *Orazioni di senatori nel primo principato: tra tecnica declamatoria e saperi giuridici*, in A. Lovato, A. Stramaglia, G. Traina (ed.), *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale* (Berlin-Boston 2021) 67, la formulazione *legum actiones* che si ritrova nel testo suggerisce uno slittamento semantico, al tempo di Quintiliano, della nozione di *legis actio*. Inoltre, lo studioso considera l'esercizio in questione funzionale ad addestrare i futuri oratori alla dialettica assembleare in sede giudicante.

[21] Approfonditamente sul punto G. Brescia, *Declamazione e mito* cit. 63 ss., che considera 'giusta' la scelta della figlia, novella Antigone, di schierarsi a favore del padre contro i fratelli, risolvendo così quello che M. Bettini, *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica* (Bologna 2009) 321 ss., definisce come un 'dilemma parentale', che si creava quando vi era la necessità di operare una scelta tra due o più

rimanesse seppellito nel sepolcro familiare: in tal modo, annullandosi il *discrimen* tra i fratelli, entrambi *insepulti*, si sarebbe ristabilito l'equilibrio.

Pur trovando in linea di principio il gesto della ragazza un divieto in una norma scolastica (*sepulcri violati sit actio*), questo avrebbe potuto rinvenire un'idonea motivazione nel fatto che i corpi dei parricidi non potevano ricevere una sepoltura rituale; e la medesima sanzione avrebbe dovuto essere applicata anche nei confronti di coloro i quali si erano suicidati per evitare la condanna, manifestando così la propria colpevolezza.

In definitiva, l'*aequitas* avrebbe giustificato la violazione compiuta. E la valutazione finale, con la conseguente attribuzione di colpe e di responsabilità, sarebbe stata rimessa al tribunale: il solo in grado di decidere sulle sorti della ragazza e anche, sotto un certo profilo, di quelle del fratello disseppellito, per reintegrarlo nel sepolcro familiare da cui era stato abusivamente espulso o lasciarlo insepolto, costretto a vagare senza sosta e senza meta, nell'impossibilità di discendere in una sotterranea dimora[22].

2. *Parricidio e suicidio nel diritto della «civitas»*. – Al di fuori della città virtuale dei declamatori, spostando l'attenzione su quello che accadeva nella *civitas*, è agevole ravvisare un buon aggancio delle norme sulle quali la nostra declamazione era incentrata nel diritto di quest'ultima.

In relazione alla prima norma invocata, *parricidae insepulti abiciantur*, la preoccupazione di evitare la sepoltura del parricida avvicinava questa norma a quella vigente a Roma per cui al condannato per questo *crimen* veniva imposta la terribile *poena cullei*[23], accuratamente descritta da Modestino in un celebre passo nel quale le antichissime norme concerenenti la pena e il reato erano aggiornate con le più recenti costituzioni imperiali[24]:

---

relazioni di parentela affettive importanti, nessuna delle quali – almeno a prima vista – si poteva ragionevolmente imporre sulle altre.

[22] Riprendo il pensiero di M. Lentano, *Retorica e diritto* cit. 211.

[23] I declamatori, trattando del parricida, avevano senz'altro presente la *poena cullei*. Tanto affermava F. Lanfranchi, *Il diritto dei retori* cit. 494, adducendo idonea documentazione; sul punto è d'accordo anche A. Stramaglia, *'Res inauditae'* cit. 302.

[24] Lo sottolinea G. Viarengo, in A. Maffi, B.H. Stolte, G. Viarengo (a cura di), *Herennius Modestinus. Excusationum libri VI* (Roma 2021) 19.

D. 48.9.9 pr. (Mod. 12 *pand.*). Poena parricidii more maiorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallo gallinaceo et vipera et simia: deinde in mare profundum culleus iactatur. Hoc ita, si mare proximus sit: alioquin bestiis obicitur secundum divi Hadriani constitutionem.

Il colpevole, dapprima percosso con verghe *sanguineae*, veniva cucito in un sacco insieme a un cane, un gallo gallinaccio, una vipera e una scimmia e poi gettato in mare[25]; in alternativa, in altre fonti si ammetteva la possibilità di gettarlo nel più vicino corso d'acqua[26]. Il

[25] Un'esecuzione di tal fatta, alla quale nessun altro condannato a morte era sottoposto, aveva tra l'altro lo scopo di placare i Mani dell'ucciso. Sul parricida e sulla pena a lui riservata, nonché sulla problematica della permanenza di quest'ultima in età classica, sono fondamentali gli studi di Y. Thomas, di cui richiamo qui solo l'ultimo, pubblicato postumo con prefazione di M. Godelier, che in fondo costituisce un'opera di sintesi dei suoi precedenti lavori, *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome* (Paris 2017), su cui poi A. McClintock, *Un crime incroyable: le parricide. À propos de Yan Thomas, La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, in *Grief* 5 (2018) 200 ss. Imprescindibili pure E. Nardi, *L'otre dei parricidi e le bestie incluse* (Milano 1980); A. Magdelain, *'Paricidas'*, in *Du châtiment dans la cité. Supplice corporels et peine de mort dans le monde antique* (Roma 1984) 549 ss.; E. Cantarella, *I supplizi capitali* cit. 266 ss.; Ead., *Come uccidere il padre*[2] (Milano 2020) 88 ss.; P. Biavaschi, *L'ambiguo destino della 'poena cullei' tra sopravvivenza e innovazione*, in *Ravenna capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e di sopravvivenza* (Santarcangelo di Romagna 2016) 169 ss.; A. Paturet, *Du bois, une cagoule en peau de loup, des verges sanguines, un sac et un bestiaire: quelques remarques sur le châtiment réservé au parricide dans le mond romain*, in *Int. J. Semiot. Law* 32 (2019) 233 ss., e più di recente G. Rizzelli, *La donna di Smirne e l'Orazio sororicida*, in *AUPA.* 64 (2021) 97 ss. [ripubblicato con alcune modifiche in A. Atorino, G. Balestra, R. D'Alessio (a cura di), *Aulo Gellio tra diritto e antiquaria* (Lecce 2023) 93 ss.]. Per completezza di informazione va inoltre richiamato, seppur in una prospettiva differente, M. Falcon, *'Paricidas esto'. Alle origini della persecuzione dell'omicidio*, in L. Garofalo (a cura di), *Sacertà e repressione criminale* (Napoli 2013) 191 ss., Id., *L'omicidio nelle leggi di Numa* (Napoli 2022) part. 92 ss.

[26] In tal senso Cic. *inv.* 2.50.149, dove si racconta di un tale – che dall'*Auct. ad Herenn.* 1.13.23 risulta essere un certo Publicio Malleolo – condannato per aver ucciso un *parens* (nel caso di specie la madre), che con ai piedi degli zoccoli di legno e con in testa un cappuccio di pelle di lupo era stato condotto in carcere in attesa che fosse preparato il *culleus*, chiuso nel quale sarebbe stato gettato *in aquam profluentem*: *Quidam iudicatus est parentem occidisse et statim, quod effugiendi potestas non fuit, lignae soleae in pedes inditae sunt; os autem obvolutum est folliculo et praeligatum; deinde est in carcerem deductus, ut ibi esset tantisper, dum culleus, in quem coniectus in profluentem deferretur, compararetur*. A loro volta parlano di un fiume CTh. 9.15.1 e C. 9.17.1. Si è affermato che l'uso degli zoccoli di legno potesse servire a contrastare la fuga del condannato; ma più probabilmente era legato a credenze antiche e a pratiche magiche. Questo materiale

parricida, quindi, non solo in tal modo era privato della sepoltura, ma anche del contatto con gli elementi naturali[27].

Nella declamazione la condanna di un fratello era stata evitata dal suicidio[28], e gli argomenti utilizzati dalla difesa della ragazza per applicare la norma anche a questa situazione trovavano fondamento nella diversificazione tra le *causae* suicidarie che sin dalla prima età classica aveva animato le riflessioni dei giuristi, in un costante confronto con la prassi retorica; e non si può escludere che nelle esercitazioni proposte i declamatori potessero aver anticipato soluzioni ancora di là da venire nel mondo esterno alle aule dei loro tribunali[29].

---

avrebbe potuto infatti impedire la diffusione nella *civitas* degli influssi malefici che l'individuo impuro portava con sé: costringere il parricida, sin dal momento della condanna, a camminare su tali zoccoli evitava che la terra potesse essere sporcata dal suo contatto, propagandosi il male che era in lui.

[27] Celebre il discorso del giovanissimo Cicerone in *S. Rosc.* 26.71-72, in una rappresentazione della pena prevista per i parricidi di sicura presa sull'uditorio e ben adattabile alla cornice declamatoria: *O singularem sapientiam, iudices! Nonne videntur hunc hominem ex rerum natura sustulisse et eripuisse cui repente caelum, solem, aquam terramque ademerint ut, qui eum necasset unde ipse natus esset, careret iis rebus omnibus ex quibus omnia nata esse dicuntur? Noluerunt feris corps obicere, ne bestiis quoque, quae tantum scelus attigissent, immanioribus uteremur; non sic nudos in flumen deicere ne, cum delati essent in mare, ipsum polluerent quo cetera, quae violata sunt, expiari putantur; denique nihil tam vile neque tam vulgare est, cuius partem ullam reliquerint.* 72. *Etenim quid tam est commune quam spiritus vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis? Ita vivunt, dum possunt, ut ducere animam de caelo non queant, ita moriuntur ut eorum ossa terra non tangat, ita iactantur fluctibus ut numquam adluantur, ita postremo eiciuntur ut ne ad saxa quidem mortui conquiescant …* È bene richiamare l'attenzione sul fatto, ormai acclarato in dottrina, che la *Pro Sexto Roscio Amerino* – sul cui contesto di elaborazione si è soffermato G. Greco, *Follia, processo e responsabilità nella Pro Sexto Roscio Amerino* (Torino 2021) 21 ss. – sia servita ai declamatori come modello per le numerose controversie su casi di parricidio, recuperandone largamente motivi e svolgimenti: sul punto *ex variis* M. Winterbottom, *Schoolroom and Courtroom*, in B. Vickers (ed.), *Rethoric Revalued. Medieval & Renaissance Texts & Studies* 19 (New York 1982) 59 ss., M. Lentano, *'Concessum est rhetoribus ementiri'. Quattro esempi di come nasce un tema declamatorio*, in *Annali Online di Lettere-Ferrara* 1-2 (2011) 142 ss., e G. La Bua, *Diritto e retorica: Cicerone 'iure peritus' in Seneca retore e Quintiliano*, in *Ciceroniana on line* 12 (2015) 199 ss. Più in generale della figura del parricida nell'oratoria ciceroniana si è occupata N. Donadio, *Retorica e diritto criminale nell'oratoria ciceroniana*, in *Index* 49 (2021) 478 s.

[28] Osserva G. Krapinger, *Die Grabverletzung in den 'Declamationes minores'*, in A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti (a cura di), *Le Declamazioni minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto* (Berlin-Boston 2016) 21, che il ragazzo potrebbe essersi invece suicidato per la vergogna dei falsi sospetti che ricadevano su di lui, tali da fargli perdere la reputazione.

[29] G. Brescia-M. Lentano, *Suicidi infamanti* cit. 123.

Per vero il diritto – almeno fino all'età severiana – sembrava ignorare i suicidi, morti in modo violento e perciò trasformati in *larvae*, di cui i vivi avevano paura (i famosi 'morts malfaisants'[30], temibili per la sistematica furia persecutoria che avevano nei loro confronti): ma nella tarda età imperiale questa tolleranza era venuta meno[31].

Un passo di Marciano tratto dal *liber singularis de delatoribus* e contenuto nel titolo 21 del quarantottesimo libro del Digesto, *de bonis eorum, qui ante sententiam vel mortem sibi consciverunt vel accusatorem corruperunt*, segnava un momento di svolta nella disciplina giuridica riservata ai suicidi, o meglio al loro patrimonio[32].

---

[30] Detta qualifica è entrata nel lessico comune dopo la pubblicazione, avvenuta in tempi ormai lontani, del lavoro monografico di É. Jobbé-Duval, *Les morts malfaisants. 'Larvae', 'Lemures' d'après le droit et les croyances populaires des romains* (Paris 1924). Su questa nefasta tipologia di morti ho svolto una trattazione più approfondita in *'Dis Manibus (Sacrum)'. La sepoltura nel diritto della Roma pagana* (Bari 2021) 12 ss., al quale rinvio anche per un ragguaglio bibliografico.

[31] La letteratura sull'argomento è vastissima: mi limito qui a richiamare tra gli altri A. Vandenbossche, *Recherches sur le suicide en droit romain*, in *Annuaire de l'institut de philologie et d'histoire orientales et slaves* 12 (1952) 486 ss. [= in *Mélanges H. Grégoire* IV (Bruxelles 1953) 471 ss.]; M. Battaglini, *Libertà e determinazione nel suicidio in Roma antica*, in *Scritti per G. Ambrosini* I (Milano 1970) 91 ss.; J.C. Genin, *Réflexions sur l'originalité juridique de la répression du suicide en droit romain*, in *Mélanges offerts au professeur L. Faletti. Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Lyon* II (Paris 1971) 233 ss.; D. Daube, *Suicide*, in *Studi in onore di G. Grosso* III (Torino 1971) 119 ss.; Y. Grisé, *Le suicide dans la Rome antique* (Montréal-Paris 1982); A. Wacke, *Il suicidio nel mondo romano e nella storia del diritto* [vers. it. di *Der Selbstmord im römischen Rechtsentwicklung*, in *ZSS.* 97 (1980) 26 ss.], in *Studi in onore di C. Sanfilippo* III (Milano 1983) 679 ss.; A.J.L. Van Hoof, *From Autothanasia to Suicide. Self Killing in Classical Antiquity* (London-New York 1990); A.D. Manfredini, *Il suicidio* cit.; M. Frantzen, *'Mors voluntaria in reatu'. Die Selbsttötung im klassischen römischen Recht* (Göttingen 2012); T. Nótári, *Some remarks on the issue of suicide in Roman criminal Law*, in *Journal of European History of Law* 7 (2016) 65 ss., e A. Petrucci, *'Mors est aeternum nihil sentiendi receptaculum'. Noterelle sul diritto di scelta di morire nell'esperienza giuridica romana*, in A. Landi, A. Petrucci (a cura di), *Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica* I. *La prospettiva storica* (Torino 2017) 113 ss.

[32] Ancora sotto Tiberio, e più precisamente nel 34 d.C., anno del suicidio di Pomponio Labeone – ex governatore della Mesia – e di sua moglie Passea, sarebbe stata concessa all'imputato la facoltà di togliersi la vita prima della conclusione del processo (questo di specie per concussione), così da evitare la privazione della successione testamentaria e la confisca dei beni e in tal modo assicurarsi la sepoltura rituale. Lo raccontava Tacito in *Ann*. 6.29.1. *At Romae caede continua Pomponius Labeo, quem praefuisse Moesiae rettuli, per abruptas venas sanguinem effudit; aemulataque est coniunx Paxaea. Nam promptas eius modi mortes metus carnificis faciebat, et quia damnati publicatis bonis sepultura prohibebantur, eorum qui de se statuebant humabantur corpora, manebant testamenta, pretium*

Si tratta di

D. 48.21.3 pr. (Marcian. *l. sing. de delat.*). Qui rei postulati vel qui in scelere deprehensi metu criminis imminentis mortem sibi consciverunt, heredem non habent. Papinianus tamen libro sexto decimo digestorum[33] responsorum ita scripsit, ut qui rei criminis non postulati manus sibi intulerint, bona eorum fisco non vindicentur: non enim facti sceleritatem esse obnoxiam, sed conscientiae metum in reo velut confesso teneri placuit. Ergo aut postulati esse debent aut in scelere deprehensi, ut, si se interfecerint, bona eorum confiscentur.

Coloro i quali, accusati di un crimine o colti in flagranza di reato, si erano tolti la vita per paura dell'incombente giudizio (*metu criminis imminentis*[34]) erano considerati privi di erede e pertanto il loro patrimonio rimaneva privo di titolare. Papiniano nel sedicesimo libro dei responsi affermava che non sarebbero stati comunque rivendicati dal fisco i beni di coloro i quali non erano stati ancora formalmente accusati: era stato infatti deciso di non punire la scelleratezza del gesto quanto il timore di coscienza del *reus*, considerato come confesso, suicida per aver commesso il reato. Dunque, per la corretta applicazione delle norme enunciate si doveva essere accusati di un crimine o colti in flagranza di reato[35].

---

festinandi. Sulla cinquantina di casi di suicidio registrati durante la durata del regno di Tiberio, la maggior parte dei quali in relazione a processi in corso, si v. in particolare F. Costantino, *Processi e suicidi nell'età di Tiberio*, in M. Sordi (a cura di), *Processi e politica nel mondo antico* (Milano 1996) 237 ss., che richiama pure Cass. Dio 58.15.1-4; 16.1 (31 d.C.), le cui notizie sono più o meno le stesse di quelle del passo di Tacito, tanto da poter ipotizzare l'utilizzo di un'unica fonte; lo studioso però con valide motivazioni non considera affidabile l'attribuzione da parte dello storico della responsabilità diretta dei suicidi all'imperatore stesso, che invece potrebbe essere stata suggerita dalla prassi delle epoche successive.

[33] La parola *digestorum* veniva espunta da P. Krüger.

[34] Non mi convince appieno l'interpretazione di A.D. Manfredini, *Il suicidio* cit. 53 s., che intende l'espressione *metu criminis imminentis* come paura del sovrastante crimine, appena compiuto, concordando invece con A. Manni nella sua recensione alla monografia dello studioso, in *ZSS.* 128 (2011) 633, a parere del quale *crimen* dovrebbe essere inteso nella sua sfumatura più propriamente processualistica.

[35] Stando a D. 48.21.3.8 (Marcian. *l. sing. de delat.*), era comunque riconosciuta agli eredi la possibilità di provare l'innocenza del *reus*, motivando le ragioni che lo avevano spinto al suicidio: *De illo videamus, si quis conscita morte nulla iusta causa praecedente in reatu decesserit, an, si parati fuerint heredes causam suscipere et innocentem defunctum ostendere, audiendi sint nec prius bona in fiscum cogenda sint, quam si de crimine fuerit*

Marciano riferiva inoltre di alcuni rescritti di Antonino Pio, che nel prevedere dei temperamenti al principio per determinate fattispecie ne presupponevano la perdurante vigenza nel diritto classico[36].

D. 48.21.3.1-3 (Marcian. *l. sing. de delat.*). 1. Ut autem divus Pius rescripsit, ita demum bona eius, qui in reatu mortem sibi conscivit, fisco vindicanda sunt, si eius criminis reus fuit, ut, si damnaretur, morte aut deportatione adficiendus esset. 2. Idem rescripsit eum, qui modici furti reus fuisset, licet vitam suspendio finierit, non videri in eadem causa esse, ut bona heredibus adimenda essent, sicuti neque ipsi adimerentur, si compertum in eo furtum fuisset. 3. Ergo ita demum dicendum est bona eius, qui manus sibi intulit, fisco vindicari, si eo crimine nexus fuit, ut, si convinceretur, bonis careat.

Tra i vari temperamenti previsti, ai fini dell'analisi proposta rileva quello – enunciato nel primo paragrafo – che limitava la confisca dei beni ai reati per i quali al *reus*, se fosse stato ancora in vita e fosse stato condannato, sarebbe stata inflitta una *poena capitalis*, cioè la morte o la deportazione.

Il giurista severiano riportava poi un rescritto di Antonino Caracalla[37], di cui v'è notizia anche attraverso il Codice giustinianeo:

D. 48.21.3.4 (Marcian. *l. sing. de delat.*). Si quis autem taedio vitae vel inpatientia doloris alicuius vel alio modo vitam finierit, successorem habere divus Antoninus rescripsit.

C. 9.50.1 (Imp. Antoninus A. Aquilae). Eorum demum bona fisco vindicantur, qui conscientia delati admissique criminis metuque futurae sententiae manus sibi intulerint. Eapropter fratrem vel patrem

---

probatum: an vero omnimodo publicanda sunt. Sed divus Pius Modesto Taurino rescripsit, si parati sint heredes defensiones suscipere, non esse bona publicanda, nisi de crimine fuerit probatum. Sul passo *ex variis* richiamo S. Puliatti, *Il 'de iure fisci' di Callistrato e il processo fiscale in età severiana* (Milano 1992) 185 s.; Id., *Callistratus. Opera* (Roma 2020) 309 s.

[36] Così E. Volterra, *Sulla confisca dei beni dei suicidi*, in *RSDI.* 6 (1933) 3 ss. [= in *Scritti giuridici* VII (Napoli 1999) 197]. Cfr. anche V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio* (Milano 1988) 350 nt. 287.

[37] L'attribuzione del rescritto ad Antonino Caracalla è stata ipotizzata da G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza* I (Milano 1963, rist. 2012) 228; conformi tra gli altri T. Spagnuolo Vigorita, *'Exsecranda pernicies'. Delatori e fisco nell'età di Costantino* (Napoli 1984) 27 nt. 2, e A.D. Manfredini, *Il suicidio* cit. 70, il quale constata però che nel II volume, a p. 6, lo studioso bolognese avvertiva che vi erano ben otto Antonini.

tuum si nullo delato crimine, dolore aliquo corporis aut taedio vitae aut furore aut insania aut aliquo casu suspendio vitam finisse constiterit, bona eorum tam ex testamento quam ab intestato ad successores pertinebunt [a. 212].

Nel ribadire la rivendicazione da parte del fisco dei beni di coloro i quali si erano suicidati per la consapevolezza di un crimine commesso e denunciato e per il timore di una futura sentenza di condanna, l'imperatore stabiliva che solo chi si era suicidato per *taedium vitae*, per incapacità di sopportare il dolore (fisico o di natura psicologica) o per una serie ampia e indeterminata di ragioni legittime[38], differenti dal timore dell'esito del giudizio, avrebbe potuto avere degli eredi, operando così una profonda distinzione tra le diverse cause suicidarie[39]. La strada in questo senso sembrerebbe però essere stata aperta tempo prima da Adriano[40], il quale in una costituzione – verosimilmente anche in questo caso si trattava di un rescritto – aveva disposto che il fisco avrebbe potuto rivendicare i beni solo se l'imputato si fosse suicidato per effetto dell'accusa e non per qualche altro motivo, introducendo in tal modo una differenziazione tra il suicidio, per così dire, onesto e quello compiuto con intento fraudolento e riprovevole[41].

D. 48.21.3.5 (Marcian. *l. sing. de delat.*). Videri autem et patrem, qui sibi manus intulisset, quod diceretur filium suum occidisse, magis dolore filii amissi mortem sibi irrogasse et ideo bona eius non esse publicanda divus Hadrianus rescripsit.

La vicenda che Marciano riportava nel passo in modo essenziale, tanto da sembrare più la cornice di un *exemplum* retorico che un caso

[38] S. Solazzi, *Furor vel dementia*, in *Mouseion* 2 (1924) 10 ss. [= in *Scritti di diritto romano* II (Napoli 1957) 639 nt. 52], rileva che l'espressione *vel alio modo* che si rinviene nel passo non appare corretta, perché il *taedium vitae* e l'*inpatientia doloris alicuius* erano cause e non modi del suicidio; i compilatori, considerando insufficiente l'enumerazione marcianea delle cause, avrebbero integrato il testo. Sulla falsariga di Solazzi si pone poi A. Vandenbossche, *Recherches sur le suicide* cit. 497.

[39] Ampiamente sul motivo del *taedium vitae*, che trova larga applicazione nelle fonti giuridiche, P. Mari, *Timpanaro e il suicidio per taedium vitae*, in *Timpanariana e altri saggi di metodo filologico* (Roma 2013) 117 ss.

[40] Si può però concordare con A. Wacke, *Il suicidio* cit. 697, a parere del quale siffatta regolamentazione a quel tempo era già ben definita, così da consentire di ipotizzare interventi ancora precedenti a quello di Adriano.

[41] Lo stesso principe, *ultimo taedio vitae iam adfectus*, avrebbe cercato – ma invano – di darsi volontariamente la morte: in tal senso *Hist. Aug. Hadr.* 24.8-12.

concreto[42], era quella di un padre di cui si diceva che avesse ucciso il proprio figlio[43], senza specificazione alcuna dei motivi scatenanti il fatto; poiché sembrava essersi suicidato per il dolore della perdita del figlio, i suoi beni non sarebbero stati soggetti a confisca. Il gesto compiuto dal padre non poteva essere infatti considerato come un'ammissione di colpevolezza, che avrebbe comportato una condanna nell'eventuale processo intentato nei suoi confronti[44].

V'è però da aggiungere che già Nerazio, scolarca proculiano e membro del *consilium* di Traiano e di Adriano[45], utilizzava consapevolmente la distinzione tra le cause suicidarie, dimostrandone la piena operatività al suo tempo:

D. 3.2.11.3 (Ulp. 6 *ad ed.*). Non solent autem lugeri, ut Neratius ait, hostes vel perduellionis damnati nec suspendiosi nec qui manus

---

[42] Così B. Santorelli, *Poterat quidem fortiter dicere: Pater iussi. L'autorità paterna a scuola tra retorica e diritto*, in *Autonomia della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana* (Lecce 2019) 82 s., Id., *Datazione e paternità delle Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee* cit. 369 s., il quale avverte tra l'altro che il giurista non si limitava a evocare situazioni proprie del mondo declamatorio, ma anche mirava a conferire l'autorevolezza e l'immediatezza di un precedente illustre ai princìpi che andava enunciando. In questa prospettiva, nel caso di specie riconduceva la situazione descritta a una decisione di Adriano, assolutoria nei confronti del padre suicida. Per la contiguità dell'ottica di Marciano con quella dei declamatori suscitano interesse le considerazioni di S. Pietrini, *L'insegnamento del diritto penale nei libri Institutionum* (Napoli 2012) 103 ss. D'altro canto, sembra ormai potersi affermare con un buon margine di verosimiglianza che il giurista non fosse solo un 'accademico' dopo le convincenti considerazioni di D. Mantovani, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les oeuvres des juristes comme littérature* (Paris 2018) 647, e di D. Dursi, *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V* (Roma 2019) 10.

[43] Un'altra interpretazione, diversa da quella fondata sul dato testuale della pubblica diceria malevola (*quod diceretur filium suum occidisse*), sulla quale insiste P. Veyne, *Suicidio, fisco, schiavitù, capitale e diritto romano*, in *La società romana* (Roma-Bari 1990) 117 nt. 30, nel sottolineare gli abusi del fisco, che si sarebbe impadronito del caso per confiscare i beni del futuro accusato, è quella di un padre, sottoposto a processo criminale – elemento, questo, che si desumerebbe dal contesto complessivo del frammento – il quale si sarebbe tolto la vita perché sconvolto dall'accusa (regolare) di aver causato la morte del figlio: in tal senso A.D. Manfredini, *Il suicidio* cit. 72, e A. Manni, *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo criminale romano*² (Napoli 2013) 303, sulla scorta di una precedente dottrina. Ritengo però che detta interpetazione, per quanto condivisibile sotto un certo profilo, forzi il dettato testuale del passo.

[44] Sul passo genericamente Y. González Roldán, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta* (Bari 2014) 47 ss.

[45] Una ricostruzione assai recente della bibliografia di Nerazio è quella compiuta da S. Castagnetti, *L. Neratius Priscus. Membranarum libri VII* (Roma 2023) 3 ss.

sibi intulerunt non taedio vitae, sed mala conscientia: si quis ergo post huiusmodi exitum mariti nuptum se collocaverit, infamia notabitur.

Più in dettaglio, nel commentare l'editto su coloro i quali venivano macchiati di infamia, Ulpiano richiamava il pensiero del giurista adrianeo[46], il quale affermava che non si era soliti osservare il lutto per determinate persone[47]: per gli *hostes*, per i condannati per *perduellio*[48], per i *suspendiosi*[49], e per i suicidi che si erano tolti la vita *mala conscientia*[50], cioè nella consapevolezza di aver commesso un reato[51]. La misura, però, non valeva per quelli che si erano dati la morte a causa del *taedium vitae*. Attraverso tale differenziazione, dunque, non si rendevano inique le conseguenze giuridiche che all'atto si ricolle-

[46] La citazione di Nerazio è considerata da O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* I (Leipzig 1889, rist. anast. Roma 2000) 778, come una di quelle per le quali non vi è certezza sull'attribuzione ad alcuna opera del giurista; ed è omessa da T. Honoré, *Ulpian* (Oxford 1982) 219 ss., nella parte relativa alle fonti dirette del giurista severiano.

[47] Lascio da parte la questione – da trattare *ex professo* – se l'obbligo del lutto, sul quale rimane fondamentale il lavoro di E. Volterrra, *Osservazioni sull'obbligo del lutto nell'editto pretorio*, in *RISG.* 8/1 (1933) 3 ss. [= in *Scritti giuridici* I (Napoli 1991) 460], gravasse solo sulle donne o anche sugli uomini, pur propendendo per quest'ultima ipotesi in considerazione del fatto che tale lutto faceva parte del culto familiare.

[48] La non osservanza del lutto per i familiari del *perduellis* è anche richiamata in D. 11.7.35 (Marc. 5 *dig.*). *Minime maiores lugendum putaverunt eum, qui ad patriam delendam et parentes et liberos interficiendos venerit: quem si filius patrem aut pater filium occidisset, sine scelere, etiam praemio adficiendum omnes constituerunt*.

[49] Il termine può indicare sia coloro che si erano impiccati da soli, compiendo un gesto particolarmente riprovevole, le cui modalità destavano orrore nel pensiero dei romani, cosicché in quasi tutti i contesti disponibili erano oggetto di trattazione specifica, sia i condannati a morte per impiccagione: ma si può concordare con A. Wacke, *Il suicidio* cit. 691, e con A.D. Manfredini, *Il suicidio* cit. 181, i quali a buona ragione propendono per la prima ipotesi prospettata. Un'analisi tuttora fondamentale sui *suspendiosi* è quella di J.L. Voisin, *Pendus, crucifiés, oscilla dans la Rome païenne*, in *Latomus* 38 (1979) 422 ss.

[50] Togliendosi la vita i suicidi si autoconfessavano colpevoli di un crimine da cui sarebbe derivata la pena capitale, e per i condannati di tali crimini si derogava al *mos* di portare il lutto, secondo quanto stabilito da un provvedimento di Tiberio, sulla cui data e tipologia normativa non siamo meglio informati (sul punto P. Buongiorno, *Arcaismo continuismo desuetudine nelle deliberazioni senatorie di età giulio-claudia*, in *IVRA* 61 [2013] 253). Il racconto è quello di Suet. *Tib*. 61.2: *Interdictum ne capite damnatos propinqui lugerent*.

[51] Un'articolata disamina del passo è in É. Jobbé-Duval, *Les morts malfaisants* cit. 89 ss., V. Scarano Ussani, *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Traiano* (Torino 1989) 74 ss., A.D. Manfredini, *Il suicidio* cit. 180 ss., A. Manni, *Mors omnia solvit* cit. 39 s. e 300 ss., e in S. Castagnetti, *Ancora sui 'suspendiosi'* cit. 108.

gavano[52]. In più, si dimostrava un ambito di applicazione della *distinctio* tra le cause suicidarie anche in riferimento a sanzioni diverse da quelle patrimoniali, che potrebbero aver fornito la base sulla quale queste ultime si erano costruite, riconducendo in un certo qual modo il ragionamento «nell'alveo semantico della privazione della sepoltura come pena comminata a quanti si tolgono la vita»[53].

---

[52] Riprendo qui una riflessione di F. Casavola, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW.* II/15 (1976) 131 ss. [= in *Giuristi adrianei* (nuova ed. Roma 2011) 22], il quale peraltro ipotizza un uso consapevole della distinzione neraziana da parte di Adriano in un'epistola a Pomponio <Pompeio> Falcone, a quell'epoca – si suppone il 118-119 d.C.: così W. Eck, *Senatoren von Vespasian bis Hadrian. Prosopographische Untersuchungen mit Einschluss der Jahres-und Provinzialfasten der Statthalter* (München 1970) 186 – governatore della Britannia, a proposito dei militari che si erano uccisi *ob conscientiam delicti militaris*, per i quali il suicidio, la confessione e la sentenza di condanna per l'illecito commesso erano considerati (in analogia alla disciplina prevista per i civili) come una causa di invalidità del testamento eventualmente dagli stessi redatto. Il fondamento di ciò si può rinvenire in D. 28.3.6.7 (Ulp. 10 *ad Sab.*). … *nam eorum, qui mori magis quam damnari maluerint ob conscientiam criminis, testamenta irrita constitutiones faciunt, licet in civitate decedant: quod si quis taedio vitae vel valetudinis adversae inpatientia vel iactationis, ut quidam philosophi, in ea causa sunt, ut testamenta eorum valeant. Quam distinctionem in militis quoque testamento divus Hadrianus dedit epistula ad Pomponium Falconem, ut, si quidem ob conscientiam delicti militaris mori maluit, irritum sit eius testamentum: quod si taedio vitae vel dolore, valere testamentum aut, si intestato decessit, cognatis aut, si non sint, legioni ista sint vindicanda.* Il contenuto dell'epistola di Adriano era richiamato da altri giuristi, che però lo riportavano ad un rescritto. Faccio riferimento a D. 29.1.34 pr. (Pap. 14 *quaest.*). *Eius militis, qui doloris inpatientia vel taedio vitae mori maluit, testamentum valere vel intestati bona ab his qui lege vocantur vindicari divus Hadrianus rescripsit*, e a D. 49.16.6.7 (Arr. Men. 3 *de re mil.*). *Qui se vulneravit vel alias mortem sibi conscivit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus eius statutus sit, ut, si impatientia doloris aut taedio vitae aut morbo aut furore aut pudore mori maluit, non animadvertatur in eum, sed ignominia mittatur, si nihil tale praetendat, capite puniatur. Per vinum aut lasciviam lapsis capitalis poena remittenda est et militiae mutatio irroganda*. Presuppone, inoltre, il provvedimento in discorso D. 48.19.38.12 (Paul. 5 *sent.*) = PS. 5.31.6. *Miles, qui sibi manus intulit nec factum peregit, nisi inpatientia doloris aut morbi luctusve alicuius vel alia causa fecerit, capite puniendus est: alias cum ignominia mittendus est.* Sulla specifica problematica, che non può essere qui affrontata *ex professo*, rinvio a V. Giuffrè, *Su Arrio Menandro e la letteratura 'de re militari'*, in *Labeo* 20 (1974) 27 ss. [= in *Letture e ricerche sulla 'res militaris'* II (Napoli 1996) 357, 370 s.]; M.R. De Pascale, *Sul suicidio del 'miles'*, in *Labeo* 31 (1985) 57 ss.; R. Mentxaka, *El suicidio de los militares en época de Hadriano*, in *Index* 38 (2010) 113 ss., e a I. Ruggiero, *'De poenis militum'. Su alcuni regolamenti militari romani*, in F. Botta, L. Loschiavo (a cura di), *'Civitas', 'Iura', 'Arma', Atti del seminario internazionale. Cagliari, 5-6 ottobre 2012* (Lecce 2015) 274 ss.

[53] Sono le parole di G. Brescia, M. Lentano, *Suicidi infamanti* cit. 109, in considera-

Prima di chiudere l'argomento, per la vicinanza con le motivazioni invocate a difesa della ragazza nella declamazione dalla quale ho preso le mosse, è opportuno leggere un passo di Ulpiano tratto dall'ottavo libro delle *Disputationes*[54], nel quale il suicidio sembrava essere considerato come una confessione manifesta del parricida:

D. 48.9.8 (Ulp. 8 *disp*.). Parricidii postulatus si interim decesserit, si quidem sibi mortem conscivit, successorem fiscum habere debebit: si minus, eum quem voluit, si modo testamentum fecit: si intestatus decessit, eos heredes habebit, qui lege vocantur.

La morte di chi era accusato di parricidio durante il corso del processo produceva conseguenze differenti a seconda che fosse avvenuta volontariamente o in modo naturale. Nel primo caso – solamente – era possibile procedere alla confisca dei beni, mentre nel secondo l'accusato *integri status decedit*: motivo per il quale in quest'ultimo caso sarebbero state rispettate le disposizioni testamentarie e in mancanza si sarebbe potuta aprire la successione intestata.

3. *La violazione di sepolcro nel diritto della «civitas».* – Volgendo ora l'attenzione all'altra norma invocata in [Quint.] *decl. min.* 299, *sepulcri violati sit actio*, va subito detto che nel diritto della *civitas* una tutela specifica contro la violazione di sepolcro era stata offerta inizialmente dal pretore nel suo editto, assai verosimilmente intorno alla seconda metà dell'ultimo secolo della Repubblica[55].

La clausola edittale ci è pervenuta testualmente per il tramite di Ulpiano:

---

zione del fatto che la sfera del pianto rituale era contigua con quella della sepoltura. Può essere d'aiuto la lettura di Serv. *ad Aen*. 6.325: *bene autem sepultos, id est fletos - nam sine fletu sepultura non est*.

[54] Come rilevava anche L. Fanizza, *Il crimine e la morte del reo*, in *MEFRA.* 96 (1984) 673 s., il passo va letto insieme a D. 48.4.11, riconducibile alla stessa *disputatio*: *Is, qui in reatu decedit, integri status decedit: extinguitur enim crimen mortalitate: nisi forte quis maiestatis reus fuit: nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur. Plane non quisque legis Iuliae maiestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus: ceterum si quis ex alia causa legis Iuliae maiestatis reus sit, morte crimini liberatur*. Sul terreno retrostante ai *Libri disputationum* di Ulpiano un'attenta analisi è in A. Lovato, *Studi sulle 'Disputationes' di Ulpiano* (Bari 2003) 3 ss.

[55] Per una trattazione più ampia del tema rinvio al mio *La violazione di sepolcro dalla Repubblica al Principato tra 'actio' e 'crimen'*, in *TSDP.* 15 (2022) 1 ss.

D. 47.12.3 pr. (Ulp. 25 *ad ed.*). Praetor ait: 'Cuius dolo malo sepulchrum violatum esse dicetur, in eum in factum iudicium dabo, ut ei, ad quem pertineat, quanti ob eam rem aequum videbitur, condemnetur. Si nemo erit, ad quem pertineat, sive agere nolet: quicumque agere volet, ei centum aureorum actionem dabo. Si plures agere volent, cuius iustissima causa esse videbitur, ei agendi potestatem faciam. Si quis in sepulchro dolo malo habitaverit aedificiumve aliud, quamque sepulchri causa factum sit, habuerit: in eum, si quis eo nomine agere volet, ducentorum aureorum iudicium dabo'.

Il pretore prometteva un'azione penale *in factum*, infamante[56], esperibile nel corso di un anno[57], contro chi avesse violato dolosamente il sepolcro[58], considerandolo a questo fine nella sua massima estensione possibile:

D. 47.12.3.2 (Ulp. 25 *ad ed.*). Sepulchri autem appellatione omnem sepulturae locum contineri existimandum est.

Il regime della legittimazione attiva dell'*actio de sepulchro violato* era complesso. Come affermato dal pretore nel suo editto, detta azione poteva essere direttamente esperita dall'*is ad quem res pertinet*, cioè dal titolare del *ius sepulchri*[59], con condanna variabile determinata se-

[56] D. 47.12.1 (Ulp. 2 *ad ed.*). *Sepulchri violati actio infamiam irrogat.* La giustificazione di una così grave conseguenza potrebbe essere rintracciata nell'attaccamento che i romani avevano per il culto dei morti, nonché nella paura del contagio che la profanazione del sepolcro avrebbe potuto determinare nella collettività. Ampiamente sul punto A. Paturet, *Le mécanisme de l''actio sepulchri violati' en droit romain*, in R.M. Bérard (a cura di), *Il diritto alla sepoltura nel Mediterraneo antico* (Roma 2021) 191 ss.

[57] D. 47.23.8 (Ulp. 1 *ad ed.*). *Omnes populares actiones neque in heredes dantur neque supra annum extenduntur.*

[58] Alla nozione di sepolcro, definito in D. 11.7.2.5 (Ulp. 25 *ad. ed.*) come il luogo nel quale venivano deposti il corpo o le ossa di un essere umano (*Sepulchrum est, ubi corpus ossave hominis condita sunt. Celsus autem ait: non totus, qui sepulturae destinatus est, locus religiosus fit, sed quatenus corpus humatum est*), ho già dedicato ampio spazio in precedenti lavori. Richiamo qui tra gli altri *Sepolcro e reliquiae hominis*, in *LR.* 9 (2020) 163 ss., *'Dis Manibus (Sacrum)'* cit. 106 ss., e *La sepoltura non è per tutti*, in E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli (Hrsg./a cura di), *'Liber amicarum et amicorum'. Festschrift für/Scritti in onore di L. Peppe* (Lecce 2021) 136 ss.

[59] L'espressione *ius sepulchri* indica quel rapporto privilegiato, variamente tutelato dall'ordinamento giuridico, che un soggetto poteva avere rispetto a un dato sepolcro e che si esprimeva in una serie composita di prerogative e di facoltà, su cui tra i più recenti si richiama M. Milani, *Il regime giuridico dei sepolcri tra Roma antica e Italia contemporanea*, in M. Falcon, M. Milani (a cura di), *A New Thinking About 'Res'. Roman*

condo un principio equitativo, e in sua assenza, come pure in mancanza della volontà di costui di promuovere il giudizio, da qualsiasi terzo, con condanna alla multa fissa di cento aurei[60]; nel caso di pluralità di interessati era esperibile da ciascuno di essi e veniva preferito quello che aveva una *iustissima causa*.

Come ben visto in tempi ormai lontani da Bruns[61], superando la tesi di Fadda[62] – il quale ravvisava l'esistenza di due diverse azioni, una privata, esperibile da chi aveva un interesse diretto, e l'altra popolare, di natura sussidiaria – poi ampiamente sviluppata da Morel[63], l'*actio de sepulchro violato* era unica e *popularis*[64]:

D. 47.12.3.12 (Ulp. 25 *ad ed.*). Haec actio popularis est.

Più specificatamente, seguendo l'impostazione di Botta, nel caso di specie si può ravvisare un regime a legittimazione privilegiata[65]. L'a-

---

Taxonomies in the Future of Goods (Napoli 2022) 46 ss., Id., *Il regime dei sepolcri nella giurisprudenza classica* (Napoli 2023) 139 ss.

[60] O meglio, centomila sesterzi per la violazione di sepolcro e duecentomila per l'*habitatio* nella ricostruzione di O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³ (Leipzig 1927, rist. Aalen 1985) 228 s.

[61] K.G. Bruns, *Die römischen Popularklagen*, in *ZRG.* 3 (1864) 341 ss., poi ripubblicato in *Kleinere Schriften* I (Weimar 1882) 313 ss., di cui si può utilizzare l'ottima traduzione con prefazione e note di V. Scialoja, *Le azioni popolari romane*, in *AG.* 28 (1881) 166 ss. [= in *Studi giuridici* I/1. *Diritto romano* (Roma 1933) 108 ss.], che peraltro chiarisce anche una serie di sviste nelle quali era incorso lo studioso nella sua memoria.

[62] C. Fadda, *L'azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale* I. *Parte storica, Diritto romano* (Torino 1894, rist. anast. Roma 1972) 78 s., sulla base del presupposto che l'editto tramandatoci da Ulpiano sarebbe stato il risultato di una stratificazione di due editti cronologicamente distanti tra loro: l'azione sarebbe stata introdotta inizialmente solo a favore del titolare del *ius sepulchri*, per poi essere estesa nel II secolo d.C. con un successivo editto anche agli altri soggetti estranei, con la sua diversa natura popolare.

[63] Secondo M. Morel, *Le 'sepulchrum'*, in *Annales de l'Université de Grenoble* 5 (1928) 108, Labeone conosceva l'azione privata, ignorando quella popolare, e solo Giuliano le conosceva entrambe.

[64] Come ipotizzato da F.P. Casavola, *Studi sulle azioni popolari romane. Le 'actiones populares'* (Napoli 1958) 56, con il quale si può convenire, l'*actio de sepulchro violato* sembrerebbe essere la più antica tra le azioni popolari, così da costituire il paradigma per il regime di tutte le altre riconducibili alla stessa categoria. Analoga l'impostazione di M. Giagnorio, *Brevi note in tema di azioni popolari*, in *TSDP.* 5 (2012) 46.

[65] F. Botta, *Legittimazione, interesse ed incapacità dell'accusa nei publica iudicia* (Cagliari 1996) 185 ss., e Id., *Rileggendo Emilio Betti. Attorno a litispendenza e giudicato nelle 'actiones populares'*, in F. Botta, F. Cordopatri (a cura di), *Il processo e le*

zione, rivolta in prima linea alla realizzazione dell'*ultio*, irrogando una punizione per la riparazione di un torto che toccava l'interesse pubblico[66], nasceva in capo al titolare del *ius sepulchri* leso dall'illecito, ma in difetto di esercizio da parte di costui – perché assente, impossibilitato o perché aveva esplicitamente rinunciato ad agire – la legittimazione si diffondeva in via sussidiaria in capo alla generalità dei cittadini che, indipendentemente dall'esistenza di una pretesa da far valere, intendevano assumere il ruolo di attori; a condizione però che fossero dotati dei requisiti personali richiesti[67].

Tra i legittimati intercorreva un vincolo di concorrenza alternativa che il pretore scioglieva applicando alcuni criteri in base ai quali in un giudizio comparativo sarebbe stato individuato il postulante cui concedere l'esercizio dell'azione[68]: attraverso una *causae cognitio* preliminare – del cui compimento non sembra potersi dubitare[69] – veniva prescelto quello che vantava un prevalente interesse personale diretto o che risultava maggiormente idoneo[70]. Lo si ricava da

---

sue alternative. Storia, teoria e prassi. Atti del convegno. Cagliari, 25-27 settembre 2014 (Napoli 2017) 459 ss.

[66] L'azione apparteneva alla categoria tradizionalmente denominata delle *actiones vindictam spirantes*: riguardando delitti la cui commissione era considerata particolarmente odiosa già nel sentire sociale, essa era mirata più alla vendetta che alla condanna pecuniaria in sé.

[67] Che l'azione fosse unica e data in primo luogo al titolare del *ius sepulchri*, risulta anche da D. 47.12.6 (Iul. 10 *dig.*). *Sepulchri violati actio in primis datur ei, ad quem res pertinet. Quo cessante si alius egerit, quamvis rei publicae causa afuerit dominus, non debebit ex integro adversus eum, qui litem aestimationem sustulerit, dari. Nec potest videri deterior fieri condicio eius, qui rei publicae causa afuit, cum haec actio non ad rem familiarem eiusdem, magis ad ultionem pertineat.* Si tratta di un passo complesso, la cui analisi ho già svolto in *La violazione di sepolcro* cit. 23 ss.

[68] Sul punto E. Betti, *D. 42,1,63. Trattato dei limiti soggettivi della cosa giudicata in diritto romano* (Macerata 1922) 413 ss., il quale accoglie e per certi versi perfeziona il ragionamento di V. Scialoja, *L'exceptio rei iudicatae nelle azioni popolari. Studio esegetico*, in *AG.* 31 (1883) 213 ss. [= in *Studi* I/1 cit. 211 ss.]

[69] Concordo sul punto con R. Martini, *Il problema della 'causae cognitio praetoria'* (Milano 1960) 64, sulla base del riferimento alla *iustissima causa esse videbitur* che si rinviene nel testo edittale, pur nella consapevolezza che di questa *causae cognitio* non v'è altra attestazione esplicita nelle fonti e che neppure di essa vi è alcun commento giurisprudenziale.

[70] Come già messo in evidenza da M. Miglietta, s.v. «*Azione popolare*», in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica* I (Napoli 2009) 699 nt. 31, Paolo individuava solo la *regula iuris*; non specificava, dunque, i requisiti necessari per stimare un *civis idoneior* rispetto agli altri, ma lasciava la valutazione alla discrezionalità del magistrato. Non condividendo

D. 47.23.3.1 (Ulp. 1 *ad ed.*). In popularibus actionibus is cuius interest praefertur.

e da

D. 47.23.2 (Paul. 1 *ad ed.*). Si plures simul agant populari actione, praetor eligat idoneiorem.

Più in avanti, nel corso del Principato, in linea con la tendenza ad attrarre nella sfera della repressione pubblica correntemente definita *extra ordinem* illeciti originariamente perseguiti con un'azione penale privata, si assisteva alla creazione di un *crimen sepulchri violati*[71], i cui margini appaiono però sfocati, in particolar modo nel primo periodo della sua introduzione.

A tal proposito, una spinta potrebbe essere stata offerta dalla necessità di tutelare in modo opportuno, in considerazione della sua efferatezza, l'offesa ai resti umani, ponendo propriamente al centro dell'attenzione il corpo del defunto e non già l'edificio sepolcrale[72]: e la prima testimonianza in questo senso sembrerebbe potersi rintracciare in un rescritto di età severiana richiamato da Ulpiano nel suo lungo commento all'editto.

D. 47.12.3.7 (Ulp. 25 *ad ed.*). Adversus eos, qui cadavera spoliant, praesides severius intervenire, maxime si manu armata adgrediantur, ut, si armati more latronum id egerint, etiam capite plectantur, ut divus Severus rescripsit, si sine armis, usque ad poenam metalli procedunt.

---

l'ipotesi di B. Albanese, *Sull'intervento dell'auctor nella legis actio sacramenti in rem*, in *Labeo* 41 (1995) 352 nt. 34, per il quale il riferimento sarebbe alla solvibilità del soggetto, G. Luchetti, in G. Luchetti, A.L. De Petris, F. Mattioli, I. Pontoriero, *Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III* (Roma 2018) 105 nt. 17, considera invece maggiormente idoneo il soggetto che aveva un interesse personale ad agire. M. Giagnorio, *Alcune riflessioni sul rapporto tra il carattere popolare dell'azione e la legittimazione attiva*, in *Iura&Legal Sistems* 7/2 (2020) 53 ss., anche per la ricorrente associazione del vocabolo *idoneus* con *bonus*, *probus*, ritiene piuttosto che il giudizio potesse trovare il suo fondamento nelle qualità morali e sociali dei potenziali attori, tali da offrire adeguate garanzie sulla correttezza della sua condotta processuale, onde evitare potenziali collusioni con i responsabili della violazione.

[71] Più in generale sull'argomento B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*[2] (Milano 1998) 266 ss., e Id., *Accusatio e inquisitio nel processo penale romano di età imperiale*, in *Sem. Compl.* 14 (2002) 179 ss.

[72] Evidenziava detta distinzione F. De Visscher, *Le droit des tombeaux romains* (Milano 1963) 155.

Affermava Ulpiano che in forza di un rescritto di Settimio Severo i governatori provinciali dovevano intervenire con particolare severità nei confronti di coloro i quali – specialmente se organizzati in bande armate – spogliavano i corpi dei defunti regolarmente seppelliti[73]. Per la violazione a mano armata, compiuta con le modalità proprie dei *latrones*, sarebbe stata comminata nei confronti dei profanatori la pena di morte; diversamente costoro sarebbero stati condannati alla *poena metalli*.

Vi è però un testo, a dir vero di controversa interpretazione, che potrebbe consentire di anticipare, almeno per le province o per alcune di esse, la repressione criminale (senza dubbio *extra ordinem*) del sepolcro violato già alla prima metà del I secolo d.C. o, al più tardi, agli inizi della seconda[74].

Il riferimento è al διάταγμα Καίσαρος, meglio noto come l'editto di Nazareth: un testo non ufficiale, scritto in greco ma forse originariamente concepito in latino, la cui autenticità è oggi comunemente ammessa, riconducibile a un imperatore del I secolo d.C. – assai verosimilmente Nerone, all'inizio del suo principato[75] – che si muoveva sul duplice piano della salvaguardia dell'edificio sepolcrale e dei resti umani[76]:

---

[73] Per l'esegesi del passo e per le conclusioni raggiunte rinvio ancora una volta al mio *La violazione di sepolcro* cit. 31 ss.

[74] Già in tal senso si esprimeva G.I. Luzzatto, *L'editto di Nazareth*, in *Epigrafia giuridica greca e romana* (Milano 1942) 236.

[75] L'ipotesi è stata avanzata da M. Sordi, *I primi rapporti tra lo Stato romano e il Cristianesimo e l'origine delle persecuzioni*, in *RAL.* 12 (1957) 88 ss., e poi ribadita con l'aggiunta di rilievi linguistici in E. Grzybek, M. Sordi, *L'edit de Nazareth et la politique de Neron à l'égard des chrétiens*, in *ZPE.* 120 (1988) 279 ss. Appaiono invece inaccettabili, come già affermato da G. Purpura, *L'editto di Nazareth 'de violatione sepulchrorum'*, in *IAH.* 4 (2012) 140, al quale faccio altresì riferimento per un ragguaglio bibliografico, le improbabili più tarde attribuzioni formulate sul piano meramente congetturale da taluni studiosi.

[76] Tra le molte indagini svolte richiamo in particolare, tra le più recenti, quelle di G. Purpura, *L'editto* cit. 133 ss., tesa ad inquadrare l'editto nel contesto della crisi economica dilagante in Oriente intorno alla prima metà del I secolo d.C., e dunque a considerarlo come uno strumento la cui creazione era stata determinata dall'esistenza di gran numero di indebitati, che non riuscendo a far fronte alle richieste dei creditori rischiavano la spoliazione o il sequestro del proprio cadavere, diventando in tal modo 'morts malfaisants'; o quelle di L. De Biasi, A.M. Ferrero, *Gli atti compiuti e i frammenti delle opere di Cesare Augusto imperatore* (Torino 2003) 415 ss., e di S. Pietrini, R. Martini, *Sul c.d. editto di Nazareth e le 'dicerie' di Matteo 28.12-15*, in I. Piro (a cura di), *Scritti per A. Corbino* V (Tricase 2016) 601 ss., da cui si può anche ricostruire l'ampio dibattito dottrinale fiorito intorno al provvedimento. Richiamo, infine, il mio *La violazione di sepolcro* cit. 34 ss.

Διάταγμα Καίσαρος[77].
'Αρέσκει μοι τάφους τύνβους
τε, οἵτινες εἰς θρησκείαν προγόνων
ἐποίησαν ἢ τέκνων ἢ οἰκείων,
τούτους μένειν ἀμετακεινήτους
τόν αἰῶνα· ἐὰν δέ τις ἐπιδίξῃ τι-
νὰ ἢ καταλελυκότα ἢ ἄλλῳ τινὶ
τρόπῳ τοὺς κεκηδευμένους
ἐξερρι{φ}φότα ἢ εἰς ἑτέρους
τόπους δ[[ω]]όλω(ι) πονηρῶ(ι) με-
τατεθεικότα ἐπ' ἀδικίᾳ τῇ τῶν
κεκηδευμένων ἢ κατόχους ἢ λί-
θους μετατεθεικότα, κατὰ του΄
τοιούτου κριτήριον ἐγὼ κελεύω
γενέσθαι· καθάπερ περὶ θεῶν
ε[ι]ς τὰς τῶν ἀνθρώπων θρησ[[κ]]-
κ[ε]ίας, πολύ γὰρ μᾶλλον δεήσει
τοὺς κεκηδευμένους τειμᾶν·
καθόλου μηδενὶ ἐξέστω μετα-
κεινῆσαι· εἰ δέ μή, του῎τον ἐγὼ κε-
φαλῆς κατάκριτον ὀνόματι
τυμβωρυχίας θέλω γενέσθαι.

Dopo una premessa di carattere generale, il redattore del διάταγμα affermava il principio che i sepolcri dovessero rimanere indisturbati in eterno, disciplinando l'instaurazione di un giudizio (di natura non meglio specificata, e dunque sia civile, sia popolare o criminale) nei confronti di coloro i quali avessero distrutto i sepolcri, dissotterrato o trasferito *dolo malo* in altro luogo i corpi in essi contenuti, con offesa dei morti, spostato i cunei di bloccaggio o le pietre sepolcrali: in questa

[77] Riporto anche la versione latina dell'editto, pubblicato per la prima volta in lingua originale da F. Cumont, *Un rescrit impérial sur la violation de sépulture*, in *RH.* 163 (1930) 241 ss., così come proposta da G. Purpura, *L'editto* cit. 153: *Edictum Caesaris / Placet mihi sepulchra tumulosque, / quae ad religionem maiorum / fecerunt vel filiorum vel propinquorum, / manere immutabilia / in perpetuum. Si quis autem probaverit / aliquem ea dextruxisse, sive alio / quocumque modo sepultos / eruisse, sive in alium / locum dolo malo / transtulisse per iniuriam / sepultorum, sive cuneos vel / lapides, amovisse, contra illum / iudicium iubeo / fieri. Veluti de diis, / in hominum religionibus, multo magis enim decebit / sepultos colere. / Omnino ne cuiquam liceat loco / movere. Sin autem, illum ego / capitis damnatum nomine / sepulchri violati volo.*

parte non menzionava però le diverse pene cui potevano essere soggetti i profanatori. Aggiungeva inoltre che si dovevano venerare coloro i quali erano sepolti e che non era consentito spostare i corpi che avevano trovato sepoltura definitiva; in tal caso, i contravventori avrebbero subito la pena capitale con l'imputazione di violazione di sepolcro.

La particolare rilevanza dell'offesa ai resti umani, la cui sacralità richiedeva rispetto e venerazione da parte dei viventi, giustificava la più grave sanzione della pena capitale. Rimaneva ferma, invece, la pena di carattere pecuniario (comminata attraverso l'azione penale privata) per tutte quelle condotte che costituivano un danneggiamento al sepolcro inteso nella sua materialità, e che ugualmente turbavano la quiete raggiunta dal defunto, esponendo peraltro la comunità al rischio concreto di *pollutio*.

La differenziazione tra danneggiamento all'edificio sepolcrale e attentato ai resti umani si manteneva in piedi – per lo meno sotto il profilo della qualifica formale – anche nelle *Pauli Sententiae*, il cui nucleo fondamentale può farsi risalire intorno alla fine del III secolo, pur riflettendo per molti versi il diritto di età severiana.

Chi depredava ed esponeva ai raggi del sole il corpo di un defunto, seppellito in modo definitivo o temporaneo[78], *piaculum committit*: e per questo, seguendo la dicotomia che caratterizzava il sistema delle pene dell'età tarda, ma che si può supporre già esistente in età precedente, chi apparteneva alla classe degli *honestiores* avrebbe subito la *deportatio* o la *relegatio in insulam*, chi a quella degli *humiliores* la *poena metalli*, solitamente irrogata *in perpetuum*.

Il trattamento sanzionatorio, chiaramente *extra ordinem*, emerge da PS. 1.21.4:

PS. 1.21.4. Qui corpus perpetuae sepulturae traditum vel ad tempus alicui loco commendatum nudaverit et solis radiis ostenderit, piaculum committit: atque ideo, si honestior sit, in insulam, si humilior, in metallum dari solet.

Piaculum committit è un'espressione suscettibile di diverse interpretazioni. Si può infatti considerare come il compimento di un sacrificio espiatorio[79], ma anche come il fatto delittuoso sacrilego causativo

[78] Sul punto è imprescindibile la ricostruzione attenta di F. Arcaria, *Leggere le iscrizioni funerarie alla luce del diritto sepolcrale romano: l'epitaffio catanese di 'Iulia Florentina'*, in *MEP.* 25 (2020) 131 ss.

[79] È questa l'interpretazione di B. Fabbrini, *La deposizione di Gesù nel sepolcro e il*

di una pena pubblica[80]; e quest'ultimo è il significato che appare più idoneo in siffatto contesto, pure in considerazione dell'*atque ideo* che precede l'esposizione delle pene da applicare.

La *sententia* successiva descriveva in modo dettagliato una condotta riconducibile alla violazione di sepolcro:

PS. 1.21.5. Qui sepulchrum violaverint aut de sepulchro aliquid sustulerint, pro personarum qualitate aut in metallum dantur aut in insulam deportantur.

La condotta specifica era identificata nella sottrazione di oggetti, tendenzialmente di pregio, per la quale era prevista *pro personarum qualitate* la medesima sanzione indicata nella *sententia* precedente. Al proposito si può concordare con De Visscher, che non considerava l'ipotesi ivi prevista come autonoma, ma come una circostanza particolare che accompagnava la profanazione del sepolcro: e per sostenere detta ipotesi sostituiva un *et* al primo *aut*[81].

Contenuti in parte differenti sembrerebbero emergere da un passo tratto dal quinto libro delle *Pauli Sententiae* riportato nel Digesto:

---

problema del divieto di sepoltura per i condannati, in *SDHI.* 61 (1995) 155 e nt. 436, in considerazione del fatto che se per qualche evenienza i resti umani avessero visto la luce del sole sarebbe stato necessario compiere un sacrificio espiatorio.

[80] Considerano utilizzato il lemma in tal senso P. Cuneo, *La législation du Bas-Empire sur le tombeaux et la pensée de F. De Visscher*, in H. Jones (éd.), *Le monde antique et les droits de l'homme. Actes de la 50e Session de la Société internationale Fernand De Visscher pour l'histoire des droits de l'Antiquité. Bruxelles 16-19 septembre 1996* (Bruxelles 1998) 27 nt. 4; Ead., *La legislazione tardo-imperiale in materia di sepolcri*, in *Studi in memoria di G. Impallomeni* (Milano 1999) 136 nt. 6, Y. Thomas, *'Corpus aut ossa aut cineres'. La chose religieuse et le commerce*, in *Micrologus* 7 [*Il cadavere/The Corpse*] (1999) 103 s., L. Di Cintio, *L'Interpretatio Visigothorum' al 'Codex Theodosianus'. Il libro IX* (Milano 2013) 122 e nt. 295, e I. Ruggiero, *Ricerche sulle 'Pauli Sententiae'* (Milano 2017) 215. Tra l'altro, questo è il significato attribuitogli nell'evoluzione semantica da C. Lewis, C. Short, *A Latin Dictionnary* (Oxford 1879, rist. Oxford 1966), s.v. «*Piaculum*», 1373 s., ripreso quasi alla lettera da H. Fuier, *Recherches sur l'expression du sacré dans la langue latine* (Paris 1963) 341 ss.; J. Adame Goddard, *Sobre los sepulcros en las sentencias de Paulo. Análisis crítico de PS 1,21*, in *AMHD.* 15 (2003) 652, sottolinea il fatto che la qualifica *piaculum* era rappresentativa di una mentalità più preoccupata per le questioni religiose che per quelle giuridiche (*Au B.*).

[81] F. De Visscher, *Le droit* cit. 154 nt. 41. Diversamente, con un ragionamento a mio avviso necessariamente forzato, F. Botta, *Per la storia del 'crimen sepulchri violati'*, in F. Fasolino (a cura di), *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma* I (Torino 2023) 274, per il quale la fattispecie considerata in PS. 1.21.5 è relativa al sepolcro in quanto *res*, eppure viene punita con pene *extra ordinem*.

D. 47.12.11 (Paul. 5 *sent.*) = PS. 5.19a[82]. Rei sepulchrorum violatorum, si corpora ipsa extraxerint vel ossa eruerint, humilioris quidem fortunae summo supplicio adficiuntur, honestiores in insulam deportantur: alias autem relegantur aut in metallum damnantur.

Nel quadro unitario della violazione di sepolcro si distingueva l'attentato ai resti umani dalle altre situazioni, genericamente indicate in modo residuale con *alias*. Nel primo caso considerato, di estrazione dal sepolcro dei corpi o di dissotterramento delle ossa[83], si prevedeva il *summum supplicium* per gli *humiliores* e la *deportatio in insulam* per gli *honestiores*; negli altri casi la *relegatio in insulam* o la *damnatio in metallum*. Per vero, tra queste due ultime ipotesi non era stabilito alcun criterio di differenziazione, ma il parallelo con la prima parte del passo fa legittimamente ipotizzare che il criterio applicabile potesse essere lo stesso rispetto al precedente: seppure, a ben guardare, le classi di riferimento fossero invertite rispetto alle altre.

Il divario tra i passi suindicati potrebbe avere diverse spiegazioni. Più rispondente al vero potrebbe essere quella di una tarda rielaborazione del testo originario dell'opera, in considerazione degli aggravamenti di pena introdotti dalla legislazione successiva; i compilatori giustinianei avevano infatti avuto sott'occhio una redazione delle *Sententiae* diversa da quella utilizzata dai compilatori della *Lex Romana Wisigothorum*, che già poteva contenere la variante della pena prevista per l'offesa ai resti umani[84].

Infine, va tenuto in considerazione un passo di Macro, peraltro parecchio ambiguo, che è l'unico all'interno del Digesto nel quale si rinviene una menzione esplicita di un *crimen sepulchri violati*. Per il giurista, attivo nella prima metà del III secolo, le violazioni di sepolcro, che nella prassi del suo tempo in modo sempre più incipiente

---

[82] Così è concordemente collocato il passo dagli editori.

[83] Come già osservato da U. Agnati, *Profili giuridici del repudium nei secoli IV e V* (Napoli 2017) 125, la circostanza che il passo menzionasse espressamente solo la profanazione del corpo, senza riferimento alcuno alla sottrazione di vestiti o di monili, induce a legare la condotta indicata a episodi di magia nera con trafugamento di parti anatomiche o a un'offesa brutale.

[84] In tal senso P. Cuneo, *La legislazione* cit. 137, che nello sviluppo successivo del lavoro esamina i vari interventi imperiali. Si v. pure E. Volterra, *Sull'uso delle 'Sententiae' di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustinianei*, in *Atti del Congresso Internazionale di diritto romano Bologna* (Pavia 1934) 35 ss. [= in *Scritti giuridici* IV (Napoli 1993) 214 s., 268 s.], e in una posizione critica I. Ruggiero, *Ricerche* cit. 244.

concretavano condotte criminali perseguibili *extra ordinem*[85], sarebbero potute rientrare nell'ambito repressivo della *lex Iulia de vi* (legge di paternità e data incerta, ma comunque riconducibile al più tardi al primo secolo dell'impero[86]) attraverso un'interpretazione estensiva del suo dettato normativo ad opera della giurisprudenza successiva[87].

D. 47.12.8 (Macer 1 *publ.*). Sepulchri violati crimen potest dici ad legem Iuliam de vi publica pertinere ex illa parte, qua de eo cavetur, qui fecerit quid, quo minus aliquis funeretur sepeliaturve: quia et qui sepulchrum violat, facit, quo quis minus sepultus sit.

Pur con qualche esitazione, Macro – particolarmente attento alla dialettica *ordo-extra ordinem*[88] – affermava che il crimine di sepolcro violato poteva essere ricondotto alla *lex Iulia de vi* (*publica*)[89], per

---

[85] Ne è convinto F. Botta, *Per la storia* cit. 266, con il quale mi sento di concordare.

[86] Alcuni indizi spingono ad attribuire la paternità della legge a Cesare; altri, più forti, ad Augusto. Esauriente l'indagine di G. Cossa, *Attorno ad alcuni aspetti della 'lex Iulia de vi publica et privata'*, in *SDHI.* 74 (2008) 10 ss., non solo per i puntuali riferimenti bibliografici ma anche per il successivo confronto (64 ss.) tra il passo di Macro oggetto della nostra attenzione e D. 48.1.1 (Macer 1 *de publ. iudic.*).

[87] È quanto afferma F. De Visscher, *Le droit* cit. 152.

[88] Lo rileva F. Botta, *Opere giurisprudenziali de publicis iudiciis e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di R. Martini* I (Milano 2008) 292, evidenziando altresì che le *leges iudiciorum publicorum* restavano certamente fino ai primi decenni del III secolo l'indispensabile referente sistematico intorno al quale ruotava sia la riflessione giurisprudenziale sia l'intero ordinamento processualcriminale.

[89] Il riferimento sarebbe invece alla *lex Iulia de vi privata* nella congettura di O. Lenel, *Palingenesia* cit. 565, sulla base di PS. 5.26.3. *Lege Iulia de vi privata tenetur, qui quem armatis hominibus possessione domo villa agrove deiecerit expugnaverit obsederit clauserit, idve ut fieret homines commodaverit locaverit conduxerit: quive coetum concursum turbam seditionem incendium fecerit, funerari sepelirive aliquem prohibuerit, funusve eripuerit turbaverit: et qui eum, cui aqua et igni interdictum est, receperit celaverit tenuerit: quive cum telo in publico fuerit, templa portas aliudve quid publicum armatis obsederit cinxerit clauserit occupaverit. Quibus omnibus coniuctis, si honestiores sunt, tertia pars bonorum eripitur et in insulam relegantur: humiliores in metallum damnantur.* Per vero, è proprio nella sistematica del Digesto che il crimine, la cui indicazione compariva con termini molto simili nell'elenco di D. 48.6.5 pr. (Marcian. 14 *inst.*), veniva considerato riconducibile alla *lex Iulia de vi publica*, essendo il passo incluso proprio nel titolo *ad legem Iuliam de vi publica* (al quale seguiva il titolo dedicato *ad legem Iuliam de vi privata*). Pur potendosi ipotizzare da questi elementi l'esistenza di due *leges* distinte, come sostenuto in tempi lontani in particolare da Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1889) 128 s., 654, in un'identificazione – ormai del tutto abbandonata – tra le *leges de vi* e le due *leges iudiciariae*, e da C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale* (Milano 1902, rist. anast. Roma 1976) 372, appare più verosimile considerare con la dottrina più

quella parte in cui disponeva nei confronti di chi avesse impedito che qualcuno fosse seppellito o che gli fosse fatto il funerale: perché anche chi violava un sepolcro faceva qualcosa per cui taluno non fosse seppellito[90].

In tal modo, il giurista dava prova della possibilità di sussumere la condotta di chi violava un sepolcro all'interno del meccanismo dell'*ordo*, nell'ambito repressivo della *lex Iulia de vi*[91]: e questo forse ancor prima dell'autonomia raggiunta dal *crimen* nella prassi della *cognitio extra ordinem*, attuata in un primo momento nelle province o in alcune di esse, laddove la condotta criminosa era dotata di una disciplina propria, e poi anche – si può ipotizzare con un certo margine di verosimiglianza – in coesistenza con detta procedura.

Da ultimo, è bene aggiungere che lo stesso Macro, in un contesto dedicato al giudizio pubblicistico, riconosceva pure l'esperibilità di

---

recente l'emanazione di una legge unitaria, la *lex Iulia de vi publica et privata*, che avrebbe regolamentato il *crimen vis*, trovando posto nei suoi numerosi capitoli comportamenti riconducibili sia al concetto di *vis publica* sia a quello di *vis privata*. Restando comunque fermo che, come evidenziato da M. Balzarini, *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano* (Padova 1969) 204 ss., Id., s.v. «*Violenza*» *(diritto romano)*, in *ED.* XLVI (Milano 1993) 837, anche la *vis privata* non esulava dall'ambito pubblicistico della repressione penale, la distinzione si potrebbe ravvisare nel fatto che in linea di massima nella *vis publica* si facevano rientrare gli atti che minacciavano l'autorità della *res publica*, mentre in quella *privata* gli atti che colpivano persone o cose in modo particolarmente grave, così da turbare l'ordine pubblico: e l'oggettiva difficoltà nell'individuare un *discrimen* affidabile potrebbe essere riconducibile – concordando in questo con J.D. Cloud, *'Lex Iulia de vi' I*, in *Athenaeum* 66 (1988) 590 – alla mancanza di una netta distinzione all'interno dell'originario dettato legislativo. Nel corso del tempo, però, i concetti di *vis publica* e *privata* si erano modificati, delineandosi con maggiore puntualità in età giustinianea, così da consentire di identificare la *vis publica* nella *vis armata* e la *vis privata* in quella *sine armis* (I. 4.18.8). Sul punto si è espressa anche L. Vacca, *Ricerche sulla rapina nel diritto romano* I. *L'editto di Lucullo e la 'lex Plautia'*, in *Studi Economico-Giuridici dell'Università di Cagliari*, *1965-1968* 45 (Milano 1969) 521 ss. [= in B. Cortese, S. Galeotti, G. Guida, G. Rossetti (a cura di), *Delitti privati e azioni penali. Scritti di diritto romano* (Napoli 2015) 30 ss].

[90] Per G. Longo, *La repressione della violenza nel diritto penale romano*, in *Studi in onore di G. Scaduto* III. *Diritto civile e diritto romano* (Padova 1970) 510, il periodo finale del passo sarebbe ridondante e pertanto non sarebbe azzardato considerarlo un glossema, rimasto incorporato nella versione giustinianea. Mi sembra, invece, di poterlo considerare a buona ragione il motivo giustificativo dell'estensione normativa, altrimenti non comprensibile.

[91] Secondo C. Ferrini, *Diritto penale* cit. 334, il giurista (riferendosi, certamente per una svista, a Marciano) riproduceva qui un'interpretazione di qualche autore precedente, poiché al suo tempo era ormai in vigore il nuovo regolamento.

un'*actio pecuniaria* nei confronti del profanatore del sepolcro, attestando in tal modo la concorrenza tra il rimedio pretorio e la persecuzione criminale, sia ordinaria sia straordinaria.

D. 47.12.9 (Macer 2 *publ. iudic.*). De sepulchro violato actio quoque pecuniaria datur.

Nel volgere del tempo, quindi, la violazione di sepolcro veniva punita come illecito su più fronti. Dapprima la tutela era esercitata attraverso la sola concessione da parte del pretore di un'azione penale privata, tesa a reprimere atti vandalici di vario genere compiuti sull'edificio sepolcrale, inteso come semplice *res*; in un momento successivo attraverso la creazione di un *crimen sepulchri violati* per l'offesa diretta ai resti umani in esso contenuti, particolarmente sentita in considerazione della sua efferatezza, perseguibile nel sistema dell'*ordo* grazie a un'interpretazione estensiva della *lex Iulia de vi*, come pure nella prassi della *cognitio extra ordinem*, sia che l'offesa fosse collegata alla sottrazione di monili o di abiti di valore che adornavano il defunto sia che fosse fine a sé stessa, per estrarre i resti umani dal sepolcro, per procurarsi parti del corpo al fine di compiere abominevoli rituali di magia nera, oppure soltanto per compiere un brutale atto vandalico a danno del defunto.

Di fronte a questo scenario, un ruolo decisivo nel riconoscimento di una tutela all'offesa ai resti umani potrebbe averlo giocato proprio la norma scolastica *sepulcri violati sit actio*, di cui facevano uso i declamatori (utilizzando peraltro nei loro discorsi i termini *reus* e *accusare*) per i casi nei quali la profanazione non si sostanziava in un danno all'edificio sepolcrale inteso nella sua materialità, quanto nel compimento di un oltraggio al corpo privo di vita ivi contenuto, effettuato nelle diverse modalità sopra indicate.

Vediamoli più nel dettaglio.

[Quint.] *decl. min.* 369. SEPULCRI VIOLATI SIT ACTIO. Quidam arma de sepulcro viri fortis, suis consumptis, sustulit; victor reposuit. Reus est violati sepulcri.

Un tale prende le armi dalla tomba di un *vir fortis*[92], avendo di-

[92] La figura del *vir fortis* è assai frequente nella retorica declamatoria: indica l'eroe di guerra che si era coperto di gloria nelle operazioni belliche e che poteva richiedere una ricompensa per gli atti di valore compiuti. Su di esso un punto fermo rimane M. LENTANO, *L'eroe va a scuola. La figura del vir fortis nella declamazione latina* (Napoli 1998). Si v. pure

strutto le sue; dopo la vittoria le ripone. Viene considerato colpevole di violazione di sepolcro.

[Quint.] *decl. min.* 373. Abdicare liceat. Sepulcri violati sit actio. Amissa uxore et defossis in sepulcro eius ornamentis superduxit filio novercam. Captus a piratis pater de redemptione scripsit. Morante filio, uxor ex sepulcro prioris uxoris eruit ornamenta et misit. Ob hoc a privigno sepulcri violati accusata et damnata est. Pater redit et abdicat filium.

Un uomo, divenuto vedovo, seppellisce la moglie con i gioielli. Catturato dai pirati, scrive alla famiglia chiedendo di pagare un riscatto. Mentre il figlio indugia la nuova moglie, non avendo possibilità economiche per provvedervi, recupera i gioielli dalla tomba e li invia loro. La *noverca* – straordinariamente buona – viene accusata dal figliastro per violazione di sepolcro e condannata. Il padre rientra e ripudia il figlio, cercando di far passare il mancato pagamento del riscatto come un tentativo di parricidio.

Sen. Reth. *contr.* 4.4. Sepulchri violati sit actio. Bellum cum esset in quadam civitate, vir fortis in acie armis amissis de sepulchro viri fortis arma sustulit. Fortiter pugnavit et reposuit. Praemio accepto accusatur sepulchri violati. Arma vix contigeram; secuta sunt. Haec si sumo, arma sunt; si relinquo, spolia. Vidisses vere violari sepulchrum, si illo venisset hostis. Uterque quod alteri deerat commodavimus: ille viro arma, ego armis virum. Res publica multum consecuta est, vir fortis nihil perdidit. Necessitas est quae navigia iactu exonerat, necessitas quae ruinis incendia opprimit; necessitas est lex temporis. Quicquam non fit legitime pro legibus? Melius cum ipso sepulchro actum est, in quo notiora sunt interum arma victricia. Pro republica plerumque templa nudantur et in usum stipendii dona conflamus.

Il caso è vicino a quello di [Quint.] *decl. min.* 369. Vi è guerra in una certa città. Un *vir fortis*, avendo perso le proprie armi, profana la tomba di un altro *vir fortis* per sottrargliele: combatte coraggiosamente e le ripone. Ricevuto il premio, viene accusato di violazione di sepolcro.

A. Casamento, *Colorem timere peius quam sanguinem. Paitings, family strife and heroism*, in M.T. Dinter, Ch. Guérin, M. Martinho (eds.), *Reading Roman declamation - Calpurnius Flaccus* (Berlin-Boston 2017) 97 ss.

Va qui messo in rilievo il richiamo alla *necessitas* che, come in altre situazioni richiamate nel passo per giungere alla costruzione di una regola generale, giustifica il gesto – potenzialmente illecito – compiuto dall'eroe e dunque la violazione della norma[93].

Di questioni analoghe discuteva anche Consulto Fortunaziano nel suo trattato sull'*Ars rethorica*, riconducibile al IV sec. d.C.

Fortun. *Reth*. 1.13. 'Naufragia ad publicanos pertineant: cuiusdam naufragae corpus cum ornamentis ad litus expulsum harena obrutum est, id publicani eruerunt: rei sunt sepulchri violati'. Hic enim simpliciter quaeritur, quid sit sepulchrum violare.

Il cadavere di un naufrago adornato di gioielli finisce sulla spiaggia e ottiene una sorta di sepoltura grazie alla terra che lo ricopre. Arrivano dei pubblicani e lo dissotterrano. L'interrogativo è se costoro possono essere considerati o meno colpevoli di violazione di sepolcro.

Fortun. *Reth*. 1.14. 'Commendatam sibi ab ephebo chlamydem, defuncto eo, in monumentis maiorum eius posuit: accusatur a patre ephebi sepulchri violati'. Hic enim dicit sepulchrum a se non tantum non esse violatum, verum esse et ornatum.

Un uomo riceve l'incarico di tenere al sicuro la clamide di un efebo. Quando il proprietario della clamide muore, l'amico la pone nella tomba di famiglia. Viene accusato di violazione di sepolcro dal padre del ragazzo. L'amico sostiene di non aver violato il sepolcro ma di averlo abbellito, ponendo in esso la clamide.

Per concludere: già a partire dalla fine del I secolo d.C. nell'universo fittizio dei declamatori – il cui orizzonte culturale era lo stesso di quello dell'élite che contribuiva alla formazione e allo sviluppo del diritto[94] – si percepisce l'emergere di una particolare sensibilità verso

[93] È una felice intuizione di C. Masi Doria, *'… et loci'. Riflessioni minime sulla formulazione e la storia di una regula iuris*, in *Ius hominum causa constitutum* cit. 1188 s., e Ead., *Necessitas y salus populi. Problemas político-jurídicos y tradición formular*, in *Sem. Compl.* 35 (2022) 138 s.

[94] In questa prospettiva si collocano A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti, *Introduzione: tra diritto, retorica e letteratura*, in A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti (a cura di), *Le Declamazioni minori dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto* (Berlin-Boston 2016) 5, e C. Masi Doria, *Immagini del processo nelle declamazioni pseudo-quintilianee*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee* cit. 271, la quale non dubita del fatto che «nei testi declamatori si è certamente sedimentato, insieme con quello retorico, il sapere giuridico» (282).

la repressione di condotte che integravano la violazione di sepolcro intesa in senso più ampio, con riferimento a situazioni oltraggiose per le quali il diritto della *civitas*, pur percependone l'efferatezza, sembra aver fornito tutela specifica criminale solo in fase più avanzata[95]; così da consentire di ipotizzare, seppur con tutte le dovute opportune cautele, una possibile influenza della norma scolastica nella creazione della norma giuridica.

[95] Anche se, come si è detto, sin dalla prima metà del I secolo d.C., o al più tardi agli inizi della seconda, dal διάταγμα Καίσαρος emergeva la consapevolezza di dover distinguere, ai fini della tutela giuridica, l'attentato all'edificio sepolcrale dall'offesa ai resti umani.

Nunzia Donadio

DELINQUENTI NATI E INDOLE CRIMINOSA: SPUNTI DALLA RIFLESSIONE RETORICA DI ROMA ANTICA

1. Nella sua opera fondamentale[1], Lombroso individuò caratteristiche biologiche psicologiche e morali proprie dell'individuo criminale, sviluppando così l'idea di 'delinquente-nato'. Secondo i suoi studi, i criminali si differenziano per la presenza di anomalie fisiche di natura atavica e per date tare psicologiche e morali. Questa teoria dunque focalizza la genesi della criminalità su fattori individuali innati. I segni inequivocabili dello stato atavico e degenerativo caratteristico del delinquente sono rappresentati secondo il criminologo ottocentesco da malformazioni o anomalie dello scheletro, del cranio, del volto (come orecchie grandi, fronte alta, zigomi sporgenti, naso storto, sopracciglia folte, alto tasso di pigmentazione della pelle); dall'assenza di rimorso per i crimini commessi; dalla mancanza di moralità e da alcune tipiche inclinazioni dell'animo come la crudeltà, la vanità eccessiva, l'astuzia etc.

Queste idee di Lombroso ebbero grande influenza anche sugli studi giuridici a lui successivi e contribuirono con altri fattori a indurre uno slittamento della visione penalistica dal reato alla personalità del suo autore, caratteristica com'è noto sviluppata peculiarmente in seno al positivismo criminale ottocentesco specie attraverso la nozione di pericolosità criminale[2].

È mio intento in queste pagine mostrare che i concetti di criminosità congenita e di capacità delinquenziale, che la distinzione tra il reo-nato e il delinquente per occasione, che il rilievo infine sulla personalità malvagia, naturalmente propensa al crimine, risalgono già al pensiero romano antico sia in ambito letterario e storiografico che retorico. Comincio col segnalare taluni interessanti riferimenti all'idea che il male e il delitto discendono dall'indole e dalle cattive inclinazioni del colpevole, in autori come Plauto e Livio. In Plaut. *Trin*. 810-811, il vecchio Megaronide, parlando con il coetaneo Callicle con

[1] Cfr. C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*[5] I-II (Torino 1896).

[2] Si v. su ciò per un quadro di sintesi F. Tagliarini, s.v. «*Pericolosità*», in *ED*. XXXIII (Milano 1983) 6 ss.

cui ha in animo una malefatta ai danni del giovane Lesbonico e riferendosi a quest'ultimo, osserva: Me. … *Quid illum putas natura illa atque ingenio? Iam dudum ebriust*. In *Trin*. 1049, Stasimo, servo di Lesbonico, rileva che quando si tradisce la parola data si toglie credito anche a quella degli altri, perché si è soliti giudicare l'indole degli altri prendendo a elemento di valutazione la personalità di chi ha agito male: St. … *Male fidem servando illis quoque abrogant etiam fidem qui nil meriti; quippe eorum ex ingenio ingenium horum probant*. L'altro riferimento è tratto dal primo libro delle *Storie* di Livio e concerne il leggendario discorso tenuto da Tullo Ostilio agli Albani poco prima della spietata esecuzione di Mettio Fufezio[3]:

Liv. 1.28.9. … Tum Tullus 'Metti Fufeti' inquit 'si ipse discere posses fidem ac foedera servare, vivo tibi ea disciplina a me adhibita esset; nunc quoniam tuum insanabile ingenium est, at tu tuo supplicio doce humanum genus ea sancta credere quae a te violata sunt …'.

Livio pone un diretto collegamento tra l'incorreggibile natura malvagia del *dux Albanorum*[4] e l'esigenza di una risposta punitiva esemplare, per la sua severità, da parte della comunità danneggiata e allora più forte nel Lazio antico: punizione che non tarda ad arrivare con l'esecuzione dell'*extremum supplicium* per squartamento in danno dell'infedele alleato, reo di defezione in campo e di violazione dell'alleanza con i Romani[5]. Lo storico d'età augustea sottolinea come all'atroce esecuzione si fosse fatto ricorso per l'*insanabile ingenium* della vittima, cioè perché la sua malvagità d'animo era congenita e perciò irreversibile; e ciò mostra ancora una volta che nella visione dei

[3] Sull'episodio si v. ancora Liv. 1.27.4-6 e 1.28.10-11; Dion. Hal. 3.24.1 ss.; Val. Max. 7.4.1; Verg. *Aen*. 8.642-645, su cui Serv. *ad Verg. Aen*. 8.642.

[4] Sul personaggio in part. Dion. Hal. 3.3.7; 3.3.23; 3.5.3; 3.5-12; 3.6; 3.7.28; Liv. 1.23.4; 1.23.7; 1.24.2; 1.24.9; 1.27.1; Ampel. 39; cfr. F. Münzer, s.v. «*Fufetius*, 1», in *PWRE.* XIII (Stuttgart 1910) 197 s.

[5] Per lo scontro tra Romani, Fidenati e Veienti, con il tradimento in campo da parte del *dux Albanorum* e la violazione del *foedus* con Roma, si v. Dion. Hal. 3.5-7; Liv. 1.23; 1.27-28; Serv. *ad Verg. Aen*. 8.642. Sugli aspetti costituzionali della vicenda, segnalo in part. M. Delcourt, *Romulus et Mettius Fufetius*, in *Hommages à G. Dumézil* (Berchem-Bruxelles 1960) 77 ss.; mentre su singoli elementi leggendari del racconto liviano cfr. J.D. Noonan, *Mettius Fufetius in Livy*, in *Classical Antiquity* 25 (2006) 327 ss. Una più ampia analisi del valore del supplizio inferto a Mettio Fufezio e della condotta da lui tenuta in battaglia e punita in modo cruento dai Romani si può trovare nel mio *Documentum supplicii e documentum criminis. Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico* (Napoli 2017) 91 ss., con altra bibl.

Romani ai fini della punizione estrema non si dava rilevanza soltanto al comportamento punibile in sé, quanto al fatto che questo avesse manifestato nel colpevole una propensione naturale a delinquere e in generale a contravvenire alle regole usualmente condivise in un contesto socio-giuridico e politico dato. La pericolosità sociale connessa con un'indole perversa, naturalmente protesa alla reiterazione del male, in particolare verso i *sui* (consanguinei, parenti, amici e concittadini), giustificava la tutela estrema della società dall'*improbus homo* attraverso il ricorso alla pena capitale e finanche a castighi tipicamente servili, come la fustigazione o la tortura. Contro Marco Antonio ad esempio, Cicerone osserva: … *num exspectas dum te stimulis fodiamus?*[6]; e nella tredicesima *Philippica* augura all'avversario di essere torturato alla forca: … *Quin tu abis in malam pestem malumque cruciatum?*[7]. Si tratta di un principio che operava verso soggetti altamente pericolosi per la sopravvivenza della *civitas* come i predoni e i banditi, a cui non a caso Cicerone assimila i suoi nemici di fazione quando li dichiara degni di ogni *cruciatus* e *supplicium*[8]. Di Marco Antonio ad esempio l'oratore denuncia un'indole malvagia, caratterizzata dalle peggiori viziosità possibili in un uomo: … *An verebare ne non putaremus natura te potuisse tam improbum evadere, nisi accessisset etiam disciplina?*[9]. Com'è evidente, l'Arpinate enuncia qui l'idea di perversità d'animo e propensione al male innate.

L'ambito che offre maggiori riscontri però è quello della retorica e dell'oratoria forense fra tarda repubblica e prima età imperiale. Concentrerò perciò la mia attenzione sulle fonti retoriche, partendo innanzitutto dalla precettistica di scuola per giungere poi all'esame di taluni aspetti della strategia accusatoria scelta da Cicerone contro Verre, di quella seguita nell'attacco a Oppianico *senior* nella *pro Cluentio*, e della difesa di Roscio *filius* dall'accusa di parricidio nella *pro Roscio Amerino*.

In un testo della *Rhetorica ad Herennium*, concernente gli argomenti che deve contenere la narrazione dell'accusatore nella *coniectura*, si spiega il principio fondamentale per cui va provato il movente del reato, sia dimostrando che l'accusato ha già posto in essere in pas-

---

[6] Cic. *Phil*. 2.86.

[7] Cic. *Phil*. 13.48. Altrove Cicerone auspica la pena capitale per l'avversario: si v. in part. Cic. *Phil*. 2.11 e 2.17.

[8] Per i riferimenti testuali si v. *infra* nel testo. Per la riconduzione dell'immagine di Marco Antonio alla figura del *latro* cfr. ad es. Cic. *Phil*. 2.5 e 6; *Phil*. 2.9.

[9] Cic. *Phil*. 2.18, cfr. anche *Phil*. 2.43.

sato crimini analoghi, o è stato sospettato di averne realizzati, e che la sua vita pregressa è consona a un comportamento criminoso; sia argomentando le prave inclinazioni d'animo che lo hanno indotto al delitto. Così, se la delazione concerne una fattispecie criminosa caratterizzata dalla finalità di lucro, l'accusatore dovrà argomentare dall'*avaritia* dell'accusato che egli è stato spinto a delinquere da bramosia di denaro. La precettistica retorica insegnava dunque all'oratore a ricollegare una data prava inclinazione d'animo con il movente del reato e ciò presuppone l'idea che la propensione al crimine si ricolleghi nel pensiero antico con l'indole del reo, con le sue intrinseche caratteristiche morali come manifestatesi nella condotta pregressa al reato oltre che naturalmente nelle circostanze e modalità della sua realizzazione. Si legga il seguente brano:

Rhet. ad Her. 2.3.5. … Deinde vita hominis ex ante factis spectabitur. Primum considerabit accusator, num quando simile quid fecerit. Si id non reperiet, quaeret num quando venerit in similem suspicionem, et in eo debebit esse occupatus ut ad eam causam peccati, quam paulo ante exposuerit, vita hominis possit adcommodari, hoc modo: Si dicet pecuniae causa fecisse, ostendat eum semper avarum fuisse, si honoris, ambitiosum; ita poterit animi vitium cum causa <peccati conglutinare. Si non poterit par vitium cum causa> reperire, reperiat dispar. Si non poterit avarum demonstrare, demonstret conruptorem, perfidiosum …

Il testo mostra che ciò che ci si attendeva dall'accusa non era la dimostrazione dell'evento criminoso in sé considerato, quanto l'argomentazione della probabilità del delinquere dalle inclinazioni naturali del soggetto e la loro congruità rispetto alla natura del reato. La dimostrazione di un animo malvagio rendeva probabile l'ideazione e la realizzazione del crimine e i *vitia animi* come virtù criminali definivano possibili moventi di reato. La dimostrazione di un'indole malvagia favoriva gli argomenti connessi con la *vita anteacta*, perché spiegava il movente ultimo della commissione in passato di altri crimini da parte del medesimo soggetto[10]. Tutto ciò rivela ancora una volta una nozio-

[10] Sulle forme d'impiego del fondamentale espediente retorico consistente nel richiamo ai trascorsi di vita dell'imputato, visti in relazione all'incidenza che essi avevano sulla valutazione prudenziale di colpevolezza del reo rimessa al giudice, nei diversi sistemi penali succedutisi a Roma, cfr. spec. V. Giuffrè, *De vita anteacta*, in *Labeo* 44 (1998) 98 ss.; A.D. Manfredini, *De ante acta vita*, in L. Desanti, P. Ferretti, A.D. Manfredini (a

ne di criminalità ingenita e l'impiego della figura del delinquente-nato nelle argomentazioni retoriche connesse con l'accusa criminale.

Ancora testi tratti da Quintiliano confermano questa visione. In *inst.* 5.10.27, nel trattare dei *loci argumentorum*, il retore ricorda singoli aspetti della *natura animi* che potevano rilevare ai fini del giudizio di reità o di assoluzione dell'imputato, come l'*avaritia*, l'*iracundia*, la *misericordia*, la *crudelitas*, la *severitas* con i rispettivi contrari, e sottolinea come il richiamo alla natura del carattere potesse a seconda delle circostanze conferire o togliere credibilità alla persona. In *inst*. 7.2.27-28, Quintiliano mostra che la colpevolezza si riteneva constasse non tanto nella commissione del singolo atto criminoso, quanto nell'inclinazione d'animo che predisponeva alla sua realizzazione e alla sua reiterazione nel tempo. Dimostrata l'indole criminosa, era assicurata anche la pericolosità generale del soggetto e la probabilità quindi di reità per l'imputazione contestata nel singolo procedimento, come l'elevato rischio di recidiva futura nel crimine. Si legga il passo:

Quint. *inst*. 7.2.27-28. … Ideoque intuendum ante omnia qualis sit de quo agitur. 28. Accusatoris autem est efficere ut si quid obiecerit non solum turpe sit, sed etiam crimini de quo iudicium est quam maxime conveniat. Nam si reum caedis inpudicum vel adulterum vocet, laedat quidem infamia, minus tamen hoc ad fidem valeat quam si audacem, petulantem, crudelem temerarium ostenderit[11].

---

cura di), *Per il 70. compleanno di P. Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà* (Milano 2009) 269 ss., che analizza il persistere nella tradizione retorica latina del richiamo all'*anteacta vita* come elemento dell'*eloquentia* non verbale, utile alla mozione degli *affectus* e al *movere lacrimas* rivolto ai giudicanti; C. Russo Ruggeri, *La rilevanza dell'anteacta vita nell'esperienza processuale romana*, in *AUPA.* 60 (2017) 119 ss. (con lett.), la quale evidenzia, raccogliendo un'interessante casistica al riguardo, la consuetudine, invalsa per i casi di assenza di elementi certi di giudizio sia nel processo penale che in quello civile, di deliberare in favore della parte che potesse comprovare abitudini di vita e condotte pregresse irreprensibili (a prescindere dalla sua effettiva responsabilità nel giudizio in atto). Il rilievo dato ai profili morali dei concreti comportamenti e costumi di vita delle parti nella valutazione a confronto rimessa al giudice, in particolare nei *iudicia privata*, è ben messo in evidenza per il lessico latino della media repubblica da G. Falcone, *L'attribuzione della qualifica vir bonus nella prassi giudiziaria d'età repubblicana (a proposito di Cato, or. frg. 186 Sblend.=206 Malc.). Con un'Appendice su optimus, probus, fortis*, in A. Lovato (a cura di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio, Trani, 28-29 ottobre 2011* (Bari 2013) 39 ss. Sul ricorso a quest'espediente retorico nelle accuse a Verre si v. *infra* nt. 29.

[11] Per gli elementi concernenti la persona, che rilevavano nella prova argomentativa, si v. Quint. *inst.* 5.10.23-31. Cfr. Cic. *de inv*. 2.32 ss.

La connessione nella prova retorica tra reità dell'accusato e sua prava e perniciosa indole, per la connaturata tendenza a delinquere e per la propensione verso condotte recidivanti, ricorre in un altro contesto dell'*Institutio oratoria* quintilianea, concernente la *probatio artificialis* e gli elementi di cui essa constava: i *signa*, gli *argumenta*, gli *exempla* (Quint. *inst*. 5.9.1 ss.). Illustrate le *duae species* di *signa*, ovvero *necessaria et non necessaria*, Quintiliano propone esemplificazioni dell'una e dell'altra tipologia d'indizi, desumendoli in parte dalla tradizione storiografica ed epica antica. Tra le ipotesi che esemplano i *signa non necessaria*, egli ricorda il caso di una condanna per omicidio pronunciata dall'Areopago nei confronti di un giovane ancora imberbe che aveva strappato gli occhi a delle quaglie, mostrando con un gesto tanto crudele (*signum*) di possedere un'indole pericolosissima (*perniciosissima mens*). In questo caso, il giudizio prognostico sulla tendenza alla reiterazione di azioni criminose gravi da parte del colpevole fa leva sul rilievo dato dagli Areopagiti alla propensione del giovane verso azioni spietate e alla sua *nequitia animi*, in quanto fattori che – rivelati dalla feroce soppressione delle *coturnices*, insolita per un *puer* – l'avrebbero spinto da adulto a ideare condotte ancora più scellerate e disumane: *Nec mihi videntur Ariopagitae, cum damnaverint puerum coturnicum oculos eruentem, aliud iudicasse quam id signum esse perniciosissimae mentis multisque malo futurae, si adolevisset*[12].

Quintiliano mostra perciò di condividere nel tempo la scelta del tribunale ateniese, osservando che se al ragazzo fosse stata lasciata la possibilità di crescere, egli avrebbe potuto commettere ancora altre azioni criminose in danno di qualsiasi individuo nel territorio della *poleis*[13]: la condanna a morte dunque si spiega non tanto per il gesto

[12] Cfr. Quint. *inst.* 5.9.13.

[13] L'Areopago com'è noto aveva competenza a giudicare dei reati di omicidio. Sul tema c'è una letteratura sterminata: qui mi limito a rinviare anche per altra bibliografia a E.M. Carawan, *ΕΦΕΤΑΙ and Athenian Courts for Homicide in the Age of the Orators*, in *Classical Philology* 86 (1991) 1 ss.; G. Thür, *The Jurisdiction of the Areopagos in Homicide Cases*, in *Symposion 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pacific Grove, California, 24.-26. September 1990)* (Köln-Weimar-Wien 1991) 53 ss.; D.F. Leão, *O horizonte legal da Oresteia: o crime de homicidio e a fundação do tribunal do Areópago*, in *Humanitas* 57 (2005) 3 ss.; L. Pepe, *Phonos. L'omicidio da Draconte all'età degli oratori* (Milano 2012) spec. 87 ss.; L. Gagliardi, *Dove giudicavano gli Efeti?*, in G. Thür, F.J. Fernández Nieto (Hrsg.), *Symposion 1999. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Pazo de Mariñán, La Coruña, 6.-9. September 1999)* (Köln-Weimar-Wien 2003) 145 ss. (ed ivi nt. 1 per l'ampia bibl.); Id., *Ruolo e competenze degli Efeti da Draconte all'età degli oratori*, in *Dike* 15 (2012) 33 ss.; Id., s.v. *«Heliaia»*, in R.S.

compiuto, quanto per la pericolosità delinquenziale con esso manifestata dall'autore e connessa a un'incorreggibile malvagia indole (*perniciosissima mens*).

La rilevanza della personalità del reo nel pensiero antico va congiunta con l'assunto che la realizzazione dei crimini spinge a commetterne sempre di nuovi e più gravi. Si tratta di un'idea che ricorre anche in filosofi come Seneca, il quale esprime il concetto che l'abitualità a delinquere predispone alla reiterazione del crimine: … *per scelera semper sceleribus tutum est iter* (Sen. *Agam.* 115); *scelera semper sceleribus vincens domus* (Sen. *Agam.* 169); *animus … sceleribus scelera contexens* (Sen. *de ira* 3.16.2); … *scelera enim sceleribus tuenda sunt* (Sen. *de clem.* I, 13.2.9)[14].

2. Nella produzione oratoria ciceroniana è già presente il concetto di indole congenita criminale e la figura del delinquente-nato. A differenza però delle inferenze raccolte dal Lombroso, in Cicerone i tratti tipici del criminale ingenito sono riferibili prevalentemente alla sfera della psicologia e della morale, delle perverse passioni d'animo, di forme di devianza e alienazione mentale dell'individuo delinquente; mentre non attengono assolutamente all'ambito dell'anatomia patologica e dell'antropometria del delitto, che tanta parte assumono com'è noto nell'opera del criminologo ottocentesco. Questa caratteristica si spiega per le diverse motivazioni dell'indagine scientifica lombrosiana, rispetto alle finalità retoriche delle figure aberranti create per i nemici di fazione dall'oratore tardorepubblicano, con lo scopo di indurre avversione nei confronti di individui presentati come *hostes* della *civitas Romanorum*[15] e, per l'assimilazione ai *praedones*, *piratae* e *latrones*[16], come nemici dell'*humanum*

Bagnall, K. Brodersen, C.B. Champion, A. Erskine, S.R. Huebner (eds.), *The Encyclopedia of Ancient History* (Malden 2013) 3105 s.

[14] Su ciò cfr. E. Narducci, *Cronaca criminale e letteratura nella Pro Cluentio*, in M. Fucecchi (trad. it. e note a cura di), *Difesa di Cluenzio* (Milano 2004) 26.

[15] L'ostilità ai *cives Romani* e ai valori repubblicani è un tratto che connota tutti gli avversari dell'Arpinate, tanto nell'oratoria deliberativa e nell'invettiva politica (come Catilina, Clodio, Gabinio e Pisone, Marco Antonio e Dolabella), quanto nelle arringhe giudiziarie. Emblematica è la figura di Verre, su cui si v. *infra* nt. 21.

[16] Sul ricorso a queste metafore nell'invettiva d'età repubblicana si v. almeno A. Tarwacka, *The Term Pirate as a Form of Political Invective in Republican Rome and its Legal Implications*, in I.G. Mastrorosa (a cura di), *Latrocinium maris. Fenomenologia e repressione della pirateria nell'esperienza romana e oltre* (Roma 2018) 51 ss.; Th. Grüne-

genus (Cic. *off*. 3.107)[17].

Quanto visto fin qui nella precettistica retorica tra tarda repubblica ed età domizianea, trova riscontro, sempre su un piano generale, in un interessante brano delle *Verrinae*, dove Cicerone mostra che l'accusatore perseguiva l'indole malvagia del reo, le sue perverse inclinazioni naturali, che egli definisce come colpe; e dove osserva che il *munus accusandi* richiedeva nell'oratore il difficile compito di non incorrere nelle medesime perversioni denunciate nell'imputato. Il testo è il seguente:

Cic. *Verr*. 2.3.4. Atque ego hoc plus oneris habeo quam qui ceteros accusarunt, – si onus est id appellandum quod cum laetitia feras ac voluptate – verum tamen ego hoc amplius suscepi quam ceteri, quod ita postulatur ab hominibus, ut his abstineant maxime vitiis in quibus alterum reprehenderint. Furem aliquem aut rapacem accusaris: vitanda tibi semper erit omnis avaritiae suspicio. Maleficum quempiam adduxeris aut crudelem: cavendum erit semper ne qua in re asperior aut inhumanior fuisse videare. Corruptorem, adulterum: providen-

---

WALD, *Bandits in the Roman Empire. Myth and Reality*, transl. by J.F. DRINKWATER (London-New York 2004) 73 ss.; TH.N. HABINEK, *Cicero and the Bandits*, in ID. (ed.), *The Politics of Latin Literature: Writing, Identity, and Empire in Ancient Rome* (Princeton 1998) 69 ss.; M. CLAVEL-LÉVÊQUE, *Brigandage et piraterie: représentations idéologiques et pratiques impérialistes au dernier siècle de la République*, in *Dialogues d'Histoire Ancienne* 4 (1978) 17 ss.; e naturalmente B.D. SHAW, *Bandits in the Roman Empire*, in R. OSBORNE (ed.), *Studies in Ancient Greek and Roman Society* (Cambridge 2004) 326 ss., con ricognizione aggiornata al 2004 della copiosa letteratura in tema di brigantaggio e pirateria nel mondo romano.

[17] Su questo testo si v., per tutti, K.H. ZIEGLER, *Pirata communis hostis omnium*, in *De iustitia et iure. Festgabe für U. von Lübtow zum 80. Geburtstag* (Berlin 1980) 93 ss.; P. CATALANO, *Cic. de off. 3.108 e il così detto diritto internazionale antico*, in A. GUARINO, L. LABRUNA (a cura di), *Synteleia V. Arangio-Ruiz* I (Napoli 1964) 373 ss. Per lo scarto, nell'alterità al *civis Romanus*, tra l'*hostis* e il pirata, quale figura paradigmatica di delinquente abituale che Cicerone contrappone al 'nemico' della *civitas*, rispetto ai valori che presiedevano ai rapporti internazionali tra Roma e le altre comunità politiche (*ius fetiale*), si v. segnatamente P. JAL, *Hostis (publicus) dans la littérature latine de la fin de la République*, in *REA.* 65 (1963) 53 ss., spec. 71; A. MAIURI, *Hostis, hospes, extraneus. Divagazioni etimo-antropologiche sul senso dell'alterità nella civiltà romana*, in S. BOTTA, M. FERRARA, A. SAGGIORO (a cura di), *La storia delle religioni e la sfida dei pluralismi. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia delle Religioni, Roma, Sapienza 8-9 aprile 2016* (Brescia 2017) 463 s.; R. ORTU, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica* (Torino 2012) 53 ss. Torna sul tema più di recente A. TARWACKA, *The Term pirate* cit. 59 ss. (con altra bibl.). Definizioni analoghe a quella di Cic. *off*. 3.107 si possono trovare, ad esempio, in Cic. *Verr*. 2.4.21 e 2.5.76.

dum diligenter ne quod in vita vestigium libidinis appareat: omnia postremo quae vindicaris in altero tibi ipsi vehementer fugienda sunt. Etenim non modo accusator, sed ne obiurgator quidem ferendus est is qui, quod in altero vitium reprehendit, in eo ipse reprehenditur.

Dalle parole dell'Arpinate emerge che l'accusatore portava all'attenzione dei giurati la natura malvagia dell'imputato e i vizi che la connotavano. In questo modo di argomentare la colpevolezza dell'accusato, dunque, è chiaramente implicita la nozione di criminalità congenita e l'accettazione della figura del delinquente per indole. Siffatta figura, non a caso, è impiegata dall'oratore in quelle arringhe in cui auspica la condanna a morte (o esilio) o addirittura la tortura degli avversari. Si pensi all'immagine di Clodio, Catilina e i congiurati, Pisone e Marco Antonio. Di tutti questi nemici di fazione è denunciata un'elevata criminosità e un'indole malvagia, naturalmente propensa al male. La natura perversa del *civis* criminalmente pericoloso – descritta da Cicerone attraverso un lessico sempre identico e una specifica retorica del vizio e dell'esclusione, che prevede l'assimilazione a figure paradigmatiche d'individui *out-law* come i *latrones*, i *praedones* e *piratae*, i *gladiatores* e l'imputazione di *vitia animi* quali l'*audacia*, la *libido*, l'*avaritia*, la *crudelitas* (tipici anche della rappresentazione retorica del *tyrannus*[18]) – lo rendeva irrecuperabile alle consuetudini di vita onesta. Essa implicava perciò la *poena capitis* quale unica soluzione di difesa della comunità dal criminale, vero e proprio *monstrum vel portentum*. Verso tutti gli avversari per i quali evidenzia una specifica pericolosità delinquenziale, Cicerone afferma che sono degni d'ogni

[18] Per la semantica del dispotismo dell'avversario politico nell'invettiva tardorepubblicana si v. J.R. Dunkle, *Greek Tyrant and Roman Political Invective of the Late Republic*, in *TAPhA*. 98 (1967) 151 ss.; Id., *The Rhetorical Tyrant in Roman Historiography: Sallust, Livy and Tacitus*, in *Classical World* 65 (1971) 12 ss. Spunti interessanti si traggono anche dal più recente lavoro di F. Pina Polo, *The Tyrant must die: Preventive Tyrannicide in Roman Political Thought*, in F.M. Simón, F. Pina Polo, J.R. Rodríguez (eds.), *Repúblicas y Ciudadanos: modelos de participatión cívica en el mundo antiguo* (Barcelona 2006) 71 ss. (con lett.). Sulla funzione dell'accusa di aspirazione alla tirannide come *locus* dell'invettiva oratoria politica e giudiziaria cfr. in part. V. Arena, *Roman Oratorical Invective*, in W. Dominik, J. Hall (eds.), *A Companion to Roman Rhetoric* (Oxford-Malden-Carlton 2010) 150 con bibl. Per l'uso a fini retorici della paura collettiva per la tirannide e la perdita della *libertas* nelle invettive ciceroniane ad Antonio segnalo, di recente, F. Pina Polo, *Rhetoric of Fear in Republican Rome: the Ciceronian Case*, in C. Rosillo-López (ed.), *Communicating Public Opinion in the Roman Republic* (Stuttgart 2019) 203 ss.

cruciatus, *odium et supplicium*[19]. È quanto accade anche per Verre, la cui immagine nelle *Verrinae* è ricondotta innanzitutto alle figure del *tyrannus*[20], dell'*hostis*[21] e del *praedo* o *pirata*[22], tutti individui verso i quali non soltanto era ammessa la *poena capitis* ma addirittura la tortura: per l'avversario Cicerone infatti evoca il supplizio come giusta punizione di una natura bestiale e di una portentosa immoralità[23].

L'accusa di Cicerone al corrotto propretore si compone, com'è noto, dell'imputazione di tutta una serie di abusi riconducibili al *crimen repetundarum* principalmente per il fine di lucro che li aveva ispi-

---

[19] Per i catilinari cfr. Cic. *Catil*. 3.22. Quanto a Pisone, rinvio fondamentalmente a Cic. *Pis*. 98. Per Verre si v. nt. successiva.

[20] Per il ricorso alla figura del tiranno contro Verre si v. Cic. *Verr*. 2.1.82 (*tyrannus libidinosus crudelisque*); *Verr*. 2.3.25 (*insani edictum atque imperium tyranni*); *Verr*. 2.4.51; *Verr*. 2.4.123; *Verr*. 2.5.21 (*tyrannica interdicta*); *Verr*. 2.5.103 (*importunus atque amens tyrannus*); *Verr*. 2.5.117 (*nefarius tyrannus*). L'uso contro il corrotto governatore di Sicilia dell'espediente retorico consistente nell'associare l'avversario alla percezione negativa dell'immagine del *tyrannus* ampiamente diffusa nella cultura greca e romana – particolarmente efficace tra l'altro nel contesto della storia politica della Sicilia –, è stato vagliato spec. da S. Lanciotti, *Silla e la tipologia del tiranno nella letteratura latina repubblicana*, in *Quaderni di Storia* 6 (1977) 129 ss.; Id., *Silla e la tipologia del tiranno nella letteratura latina repubblicana (II)*, in *Quaderni di Storia* 8 (1978) 191 ss. Infine si v. Cic. *Verr*. 2.3.76-77 e 2.5.27 per l'adattamento al personaggio della figura del despota orientale, su cui cfr. C. Guérin, *La construction de la figure de l'adversaire dans le De signis de Cicéron*, in *Vita Latina* 179 (2008) 50 ss., spec. 53 s.

[21] Cfr. Cic. *Verr*. 2.2.17 (*hostis praedoque*); *Verr*. 2.4.75 (*sacrorum omnium et religionum hostis*); *Verr*. 2.5.169.

[22] Molto frequente è la definizione di Verre come *praedo*: si v. Cic. *Verr*. 2.1.46; *Verr*. 2.1.152; *Verr*. 2.2.17; *Verr*. 2.2.141; *Verr*. 2.3.75 (*praedo frumentarium*); *Verr*. 2.4.21; *Verr*. 2.4.80; *Verr*. 2.4.95 (*praedo religionum*); *Verr*. 2.4.122, dove Verre è assimilato ai *barbari praedones*; *Verr*. 2.5.54 (*praedo improbissimus*); *Verr*. 2.5.122 (*praedo sociorum*). Per *pirata* cfr. Cic. *Verr*. 2.1.90 (*pirata consceleratus*) e *Verr*. 2.1.154 (*in foro populi Romani pirata*). In Cic. *Verr*. 2.5.114, infine, i membri della *cohors* di Verre sono detti *latrones*.

[23] In più luoghi l'Arpinate ricorda che Verre è degno del peggiore dei supplizi, oltre che per le sue azioni, per la sua natura malvagia e i suoi *vitia animi*: si v. in part. Cic. *Verr*. 2.1.8 (*… singularem quandam poenam istius immanis atque importuna natura desiderat*); *Verr*. 2.1.48; *Verr*. 2.1.113; *Verr*. 2.1.124; *Verr*. 2.2.9, dove si afferma che i siciliani vogliono vendicarsi dei soprusi e delle illegalità di Verre con una punizione esemplare; *Verr*. 2.2.40 (*… quod supplicium dignum libidine eius invenias?*); *Verr*. 2.3.119 (*… istum autem summo supplicio dignum existimabit*); *Verr*. 2.3.180, dove si dice che gli agricoltori siculi vogliono la morte di Verre; *Verr*. 2.3.208; *Verr*. 2.3.217, dove Cicerone definisce Verre *supplicio dignus*; *Verr*. 2.4.111; *Verr*. 2.5.189, dove l'oratore auspica che Verre sia colpito da una sorte degna della sua vita e delle sue azioni. L'eliminazione definitiva dell'individuo pericoloso dal territorio cittadino è ribadita in altri luoghi delle *Verrinae*: cfr. ad es. Cic. *Verr*. 2.1.40; *Verr*. 2.1.42; *Verr*. 2.2.109; *Verr*. 2.2.111; *Verr*. 2.3.144.

rati (almeno nella visione dell'oratore). Essa è condotta su due distinte direttrici fondamentali. Da un lato, l'Arpinate denuncia una lunga serie di misfatti e abusi commessi dall'avversario essenzialmente durante la sua pretura urbana e il governatorato di Sicilia, evidenziando una criminalità straordinaria, portentosa, in ragione appunto dell'entità delle azioni commesse o tentate, della loro gravità, dell'importanza dei beni con esse lesi, della durata nel tempo dell'attività delinquenziale: Verre è perciò descritto come un 'mostro criminale', un essere portentoso di eccezionale criminosità (*monstrum portentum prodigium*), che nasconde sotto *forma* umana una natura bestiale, che possiede un'indole particolarmente malvagia, che è degno per la sua pericolosità sociale di ogni tortura e supplizio[24]. Sotto questo profilo, Cicerone si dilunga estesamente – com'è comprensibile – sui fatti di reato o di tentativo di reato, che imputa (più o meno fondatamente) all'avversario. L'eccezionale criminosità di Verre nella denunzia dell'oratore è ben evidenziata in questo brano:

Cic. *Verr.* 2.1.21. … Quis est in populo Romano qui hoc non ex priore actione abstulerit, omnium ante damnatorum scelera, furta, flagitia, si unum in locum conferantur, vix cum huius parva parte aequari conferrique posse?[25].

Dall'altro lato, egli dedica molta parte della strategia accusatoria scelta per le *Verrinae* a delineare la personalità malvagia dell'accusato, la sua indole perversa, illustrando gli innumerevoli vizi che la connotano e raffigurandolo come un essere naturalmente incline ai delitti più gravi contro i familiari e i concittadini (o gli alleati fedeli a Roma). In ciò Cicerone riadatta alle innumerevoli accuse contro Verre il precetto retorico che insegnava all'*accusator* a provare le virtù criminali connesse con i delitti contestati all'imputato. Vediamo allora quest'ul-

[24] Sulla componente della straordinaria criminosità nell'immagine di Verre e la figura del mostro criminale nell'oratoria giudiziaria e deliberativa ciceroniana si v. N. Donadio, *Verre e la figura del 'mostro criminale' nell'invettiva ciceroniana*, in *Bull. St. Lat.* 52 (2022) 421 ss. I riferimenti all'immagine del *monstrum vel portentum* per definire Verre sono principalmente in Cic. *Verr.* 2.1.40 (*scelus* e *portentum*); *Verr.* 2.2.79 (*monstrum aut prodigium*); *Verr.* 2.4.47 (*monstrum* e *prodigium*); *Verr.* 2.5.145-146 (*novum monstrum* e *alter Cyclops*). Su questi testi si v. con bibl. anche B. Cuny-Le Callet, *Du bétail à la bête fauve. Monstruosité morale et figures de l'animalité chez Cicéron*, in *Anthropozoologica* 33-34 (2001) 131 ss.

[25] Particolarmente significativi sono ancora Cic. *Verr.* 2.1.34 (*hora nulla vacua furto, scelere, crudelitate, flagitio reperietur*) e *Verr.* 2.1.41 (*istius furta ac flagitia*).

timo aspetto come si delinea in alcuni tratti fondamentali del *corpus* delle orazioni contro Verre.

La strategia scelta da Cicerone sotto questo profilo consiste nella denuncia della natura malvagia di Verre, prevalentemente attraverso imputazione di *improbitas* ('malvagità') o *nequitia* ('dissolutezza') e il ricorso alla definizione dell'avversario come *homo improbus*[26] o *nequam*[27]. La descrizione della sua indole è effettuata attraverso la ripetizione con varietà d'ornato di tutta una serie di perversioni e viziosità d'animo gravi, come l'*avaritia*, la *cupiditas*, l'*audacia*, la *crudelitas*, l'*importunitas*, l'*impudentia*, l'*inertia*, l'*inhumanitas*, la *luxuria*, la *petulantia*, la *perfidia*, la *superbia*, la *voluptas* e *libido*, l'*insolentia*, l'*adrogantia*, l'*acerbitas*, la *temeritas*. Un'inaudita scelleratezza (*scelus*; *homo sceleratus*) poi ne alimenta la sregolatezza e follia (*amentia* e *furor*)[28], fonti esse stesse di criminosità reiterata: … *conscientia sceleris*

---

[26] Cic. *div. in Caec.* 26 (*homo improbus*); *div. in Caec.* 42 (*improbitas*); *Verr.* 2.1.23 (*homo improbissimus*); *Verr.* 2.1.48 (*homo improbissimus atque amentissimus*); *Verr.* 2.1.72 (*improbitas*); *Verr.* 2.1.76 (*improbissima cupiditas*); *Verr.* 2.1.77 (*homo improbissimus*); *Verr.* 2.1.86 (*improbissima cupiditas*); *Verr.* 2.1.111 (*singularis improbitas*); *Verr.* 2.2.42 (*cupiditas et improbitas*); *Verr.* 2.2.50 (*iniquitas et improbitas*); *Verr.* 2.2.71 (*improbitas et audacia*); *Verr.* 2.2.91 (*homo improbus ac nefarius*); *Verr.* 2.2.108 (*improbitas*); *Verr.* 2.2.117 (*homo improbissimus*); *Verr.* 2.2.141 (*praedo improbissimus*); *Verr.* 2.3.45 (*improbitas*); *Verr.* 2.3.48 (*improbitas*); *Verr.* 2.3.97 (*tanta improbitas*); *Verr.* 2.3.111 (*improbus*); *Verr.* 2.3.122 (*scelus*, *improbitas*, *audacia*); *Verr.* 2.3.152 (*improbitas*); *Verr.* 2.3.153 (*scelus atque improbitas*); *Verr.* 2.3.161 (*improbus et impurus parens*); *Verr.* 2.3.176 (*improbus*); *Verr.* 2.3.217 (*improbitas*); *Verr.* 2.4.89 (*improbus*); *Verr.* 2.5.59 (*improbus*); *Verr.* 2.5.94 (*improbus*); *Verr.* 2.5.99 (*improbitas*); *Verr.* 2.5.115 (*praetor improbus*; *improbitas*).

[27] Cfr. segnatamente Cic. *Verr.* 2.1.70; *Verr.* 2.1.73 (*homo nequissimus*); *Verr.* 2.1.76 (*singularis nequitia*); *Verr.* 2.1.121 (*nequitia et iniquitas*); *Verr.* 2.2.115 (*summa nequitia*); *Verr.* 2.2.134 (*nequitia*); *Verr.* 2.2.134 (*flagitiosae libidines singularisque nequitia*); *Verr.* 2.2.192 (*homo flagitiosissimus libidinosissimus nequissimusque*); *Verr.* 2.3.7 (*nequitia*); *Verr.* 2.3.66 (*nequitia*); *Verr.* 2.3.77 (*nequitia*); *Verr.* 2.4.90 (*nequitia*); *Verr.* 2.5.38 (*summa stultitia nequitiaque*); *Verr.* 2.5.59 (*nequitia*); *Verr.* 2.5.91 e 92 (*nequitia*); *Verr.* 2.5.100 (*praetor inertissimus nequissimusque*).

[28] La denuncia dell'*amentia* e *furor* di Verre è diretta principalmente ad argomentare la straordinaria esuberanza emotiva dell'uomo, incapace di contenere entro limiti di ragionevolezza umana ogni passione e stato d'animo, propenso a commettere qualsiasi azione sotto l'impulso delle perversioni più sfrenate. Per i riferimenti cfr. spec. Cic. *Verr.* 1.7 (*homo audacissimus atque amentissimus*); *Verr.* 1.15 (*homo amens*); *Verr.* 2.1.6 (*audacia atque amentia*); *Verr.* 2.1.7 (*furor atque amentia*); *Verr.* 2.1.48 (*homo improbissimus atque amentissimus*); *Verr.* 2.1.54 (*tanta audacia atque amentia*); *Verr.* 2.1.102 (*homo stultissimus et amentissimus*); *Verr.* 2.1.105 (*audacia amentiaque*); *Verr.* 2.1.141 (*amentia*); *Verr.* 2.1.158 (*homo amentissimus*); *Verr.* 2.2.35 (*cupiditates et insaniae*); *Verr.*

et furore ex maleficiis concepto excitatus, afferma Cicerone dell'avversario in *Verr*. 2.5.73.

La denuncia di così tanti vizi non è dettata dal fine di offendere l'avversario, ma da due scopi principali connessi con la strategia accusatoria scelta in armonia con la precettistica retorica: per un verso, Cicerone vuole delineare un'immagine quanto più negativa possibile di Verre e quest'intento si ricollega anche con le finalità letterarie delle *Verrinae*, oltre che con le avversità politiche del momento; per altro verso, egli vuole avvalorare l'imputazione dei tanti delitti, di cui ritiene responsabile l'avversario, argomentando dalle virtù criminali che li avrebbero originati quali loro ultimi moventi.

Riporto alcuni testi dai quali emerge la strategia impiegata da Cicerone per dimostrare l'*insanum ingenium* di Verre come manifestatosi nei trascorsi di vita dell'accusato[29] e negli innumerevoli *facinora* che gli imputa:

2.2.43 (*amentia*); *Verr*. 2.2.98 (*amentia*); *Verr*. 2.2.104 (*amentia* e *audacia*); *Verr*. 2.2.106 (*amentia*); *Verr*. 2.3.40 (*homo audacissimus atque amentissimus*); *Verr*. 2.3.118 (*homo amentissimus*); *Verr*. 2.3.126 (*homo audacissimus atque amentissimus*); *Verr*. 2.3.173 (*amentia*); *Verr*. 2.4.19 (*homo amentissimus*); *Verr*. 2.4.27 (*homo amens*); *Verr*. 2.4.33 e 40 (*amentia*); *Verr*. 2.4.41 (*furor*); *Verr*. 2.4.44 (*amens*); *Verr*. 2.4.75 (*cupiditas atque amentia*); *Verr*. 2.4.99 (*amentia*); *Verr*. 2.5.11 (*homo amentissimus*); *Verr*. 2.5.42 (*dementia*); *Verr*. 2.5.47 e 62 (*homo amentissimus*); *Verr*. 2.5.103 (*homo amens*); *Verr*. 2.5.106 (*inflammatus scelere furore crudelitate*); *Verr*. 2.5.115 e 121 (*amentia*); *Verr*. 2.5.139 (*furor* e *amentia*); *Verr*. 2.5.153 (*furor*); *Verr*. 2.5.161 (*inflammatus scelere et furore*); *Verr*. 2.5.188 (*nefarius furor*). Sulla valenza di *furor* (e simili) nell'invettiva politica ciceroniana, a esprimere la manifestazione violenta della passione, e sul suo rapporto con l'alienazione mentale quale patologia fisica, si v. G. Rizzelli, *Modelli di 'follia' nella cultura dei giuristi romani* (Lecce 2014) 19. Per l'incidenza che assume l'alienazione mentale sulla responsabilità dell'autore di un crimine nelle fonti retoriche e giuridiche fra tarda repubblica e prima età imperiale cfr. ancora G. Rizzelli, *Intelletto, volontà e crimine nella cultura giuridica romana del principato*, in *RDR*. 20 (2020) 73 ss. Invece, per una possibile ricostruzione delle sfumature semantiche tra i diversi lemmi che denotano la follia e per l'impiego di *furiosus furor furens* in Cicerone, quale *trait d'union* rispetto alle ricorrenze lessicali in fonti giuridiche di derivazione giurisprudenziale, ricordo da ultima A. McClintock, *Contributi allo studio della follia in diritto romano* I (Napoli 2020) *passim*, recensita da R. Lambertini, *Il profilo lessicale della follia in Roma antica*, in *Tesserae Iuris* 2/2 (2021) 186 s.

[29] Per il richiamo alla *vita anteacta* di Verre, macchiata di ogni infamia e dissolutezza sin dalla fanciullezza, v. segnatamente Cic. *Verr*. 2.1.32 (*Itaque primum illum actum istius vitae turpissimum et flagitiosissimum praetermittam. Nihil a me de pueritiae suae flagitiis audiet, nihil ex illa impura adulescentia sua …*) e *Verr*. 2.1.101 (*homo … qui ante quaesturam cum meretricibus lenonibusque vixisset …*).

Cic. *Verr*. 2.3.5. Ego in uno homine omnia vitia quae possunt in homine perdito nefarioque[30] esse reprehendo; nullum esse dico iudicium libidinis sceleris audaciae quod non in istius unius vita perspicere possitis …;

Cic. *Verr*. 2.5.139. … Furor enim quidam, sceleris et audaciae comes, istius effrenatum animum importunamque naturam tanta oppressit amentia ut numquam dubitaret in conventu palam supplicia, quae in convictos malefici servos constituta sunt, ea in civis Romanos expromere.

La denuncia di una portentosa criminosità del personaggio richiedeva da parte dell'*accusator*, per i precetti della retorica tradizionali, che fossero argomentate una straordinaria dissolutezza di costumi (*homo dissolutissimus crudelissimusque*, Cic. *Verr*. 2.3.129) e una malvagità d'animo singolare, composta di tutte le perversioni possibili in un uomo. Alla sua cattiva indole, fonte di iniquità e scelleratezze tra le più gravi, l'oratore fa riferimento anche con locuzioni come *effrenatus animus* e *importuna natura* (Cic. *Verr*. 2.5.139).

La riconduzione a una personalità così perversa e malvagia dei tanti crimini e abusi, che Cicerone imputa alle responsabilità di Verre, muove dall'assunto che la propensione a delinquere del personaggio fosse innata, così come congeniti fossero le viziosità che avevano rappresentato i moventi delle singole azioni delittuose. Questa connessione tra l'indole del reo e i fatti criminosi emerge da diversi passaggi nelle *Verrinae*. Ne riporto alcuni tra i più significativi:

Cic. *Verr*. 1.12. … Iam vero omnium vitiorum suorum plurima et maxima constituit monumenta et indicia in provincia Sicilia, quam

[30] In più luoghi l'oratore definisce Verre *nefarius homo* in connessione con la denuncia della sua propensione a delinquere (*scelus*, *sceleratus*, *flagitiosus*): cfr. Cic. *Verr*. 2.2.77 (*homo tam crudelis*, *tam sceleratus*, *tam nefarius*); *Verr*. 2.2.91 (*homo improbus ac nefarius* e *homo nefarius*); *Verr*. 2.5.72 (*homo nefarius*). Sull'empietà delle malvage azioni di Verre, nella visione dell'oratore, si v. ancora in part. Cic. *Verr*. 2.1.47 (*Potestne tibi ulla spes salutis commoda ostendi, cum recordaris in deos immortalis quam impius, quam sceleratus, quam nefarius fueris?*); *Verr*. 2.1.47, dove le mani dell'avversario sono definite *impiae ac sacrilegae*; *Verr*. 2.2.126, dove Cicerone contesta in Verre di aver calpestato ogni norma umana e culto divino; *Verr*. 2.4.72, dove si dice che Verre ha dichiarato guerra non solo agli uomini, ma anche agli dèi; *Verr*. 2.4.77-78, dove si ricordano i gravi sacrilegi commessi con la profanazione di statue e are in Sicilia; *Verr*. 2.4.95, dove Verre è definito *praedo religionum*; *Verr*. 2.5.4, dove l'avversario è qualificato *fur* e *sacrilegus*.

iste per triennium ita vexavit ac perdidit ut ea restitui in antiquum statum nullo modo possit, vix autem per multos annos innocentisque praetores aliqua ex parte recreari aliquando posse videatur.

Cic. *Verr*. 2.2.50. Ex hac iniquitate istius et improbitate, iudices … et illa scelera quae per Theomnastum et Aeschrionem et Dionysodorum et Cleomenem invitissima civitate illa facta sunt …

Cic. *Verr*. 2.2.82. Accipite nunc aliud eius facinus nobile et multis locis saepe commemoratum, et eius modi ut in uno omnia maleficia inesse videantur. Attendite diligenter; invenietis enim id facinus natum a cupiditate, auctum per stuprum, crudelitate perfectum atque conclusum[31].

Cic. *Verr*. 2.5.32. Hunc tu igitur imperatorem esse defendis, Hortensi? Huius furta, rapinas, cupiditatem, crudelitatem, superbiam, scelus, audaciam rerum gestarum magnitudine atque imperatoriis laudibus tegere conaris? …[32].

---

[31] Inizia qui il racconto delle vicissitudini di Stenio di Terme, un nobile siciliano legato alle più importanti famiglie della capitale e grande collezionista d'arte, che subisce ingiustamente il supplizio delle verghe per volere di Verre (cfr. Cic. *Verr*. 2.5.42.109 e, più estesamente, *Verr*. 2.2.83-118). Sulla complessità della vicenda di Stenio, nella fuga a Roma in cerca di protezione contro l'accusa criminale di Verre, cfr. soprattutto A. Lintott, *Imperium Romanum. Politics and Administration* (London-New York 1993) 45 e 68. Per le questioni giuridiche che solleva il racconto dell'episodio di Stenio, invece, si v. spec. A. Bonandini, *Inaudita parte altera. Il giudizio in assenza dell'imputato da prassi giuridica a strumento retorico*, in *Athenaeum* 102 (2014) 86 s.; S. Sciortino, *Sull'assenza dell'imputato nel processo criminale romano*, in *AUPA*. 60 (2017) spec. 213 s., con altra bibl.

[32] Com'è noto nella *De suppliciis* Cicerone cerca di demolire uno dei principali argomenti addotti dalla difesa in favore di Verre, consistente nell'esaltarne i meriti militari, e dimostra l'inettitudine dell'avversario ad arginare la minaccia di aggressioni piratesche e rivolte servili sull'isola al tempo della sua propretura. Si v. ad es. Cic. *Verr*. 1.13; *Verr*. 2.5.1 ss. e *Verr.* 2.5.62, cfr. R. Seager, *Ciceronian Invective: Themes and Variations*, in J. Booth (ed.), *Cicero on the Attack. Invective and Subversion in the Orations and Beyond* (Swansea 2007) 37; C. Schwameis, *Verres als Pirat: zum Einsatz des Piratenmotivs und der Piratengefahr in Ciceros Reden gegen Verres*, in *Gymnasium* 126 (2019) 19 ss. Altre fonti però sono favorevoli all'attribuzione di capacità militari a Verre, come Flor. 2.8 o Sall. *hist*. 4 fr. 32; M. J. Carcopino, *Observations sur le De suppliciis*, in *RIDA.* 3 (1950) 250 ss., ha addotto elementi interessanti contro l'immagine ciceroniana d'inettitudine di Verre nel contrasto alle ribellioni servili e agli agguati di ladroni e pirati, che interessarono con l'impero romano anche la Sicilia. Sulla rappresentazione del personaggio come generale si v. in part. I. Tondo, *Rose, corone e profumi. Sul ritratto di Verre in Cicerone (nota a Verr. 2.5.27)*, in A. Bisanti, A. Casamento (a cura di), *Res perinde sunt ut agas. Scritti per G. Petrone* (Palermo 2010) 53 ss.

Cic. *Verr*. 2.5.42. … Sic de bello praedonum, sic de classe Siciliensi, iudices, dicam ut hoc iam ante confirmem, in hoc uno genere omnis inesse culpas istius maximas avaritiae, maiestatis, dementiae, libidinis, crudelitatis …

Cic. *Verr*. 2.3.177. … Ita serpit illud insitum in natura malum consuetudine peccandi libera, finem ut audaciae statuere ipse non possit[33] …

Come nel caso dell'uccisione delle *coturnices* sanzionato con la pena capitale dall'Areopago, così nella strategia accusatoria sviluppata dall'Arpinate nelle *Verrinae*, la richiesta di pena capitale si giustifica per un'indole così malvagia e incorreggibile che solo l'allontanamento definitivo dalla compagine cittadina poteva garantire la liberazione del territorio dell'Urbe da un essere scellerato come Verre. L'immagine della *calamitas et tempestas*, rievocata più volte da Cicerone per delineare la perniciosità delinquenziale dell'avversario, ben riassume l'instabilità di un individuo le cui caratteristiche morali innate lo spingono continuativamente ai delitti più gravi contro l'incolumità generale e i patrimoni individuali, di un mostro equiparato ad un abisso che annienta tutto ciò che identifica la socialità umana e i cerchi naturali che la compongono, come innanzitutto la famiglia, i parenti, l'ordine della città. Viziata è l'indole, come tale incorreggibile e fonte certa di sciagure per la comunità[34]. In questa rappresentazione dell'avversario, Cicerone fa appello al comune sentimento di superstizione degli antichi, che portava ad esempio a collegare episodi di calamità naturali, verifi-

[33] Per il ricorso all'accusa di *audacia* in Cicerone, «la più generica e meno precisa che gli oratori si curano di utilizzare», v. C.J. Classen, *Diritto, retorica, politica. La strategia retorica di Cicerone*, trad. it. P. Landi (Bologna 1998) 54 e 56 ss. [ed. orig. C.J. Classen, *Recht-Rhetorik-Politik. Untersuchungen zu Ciceros rhetorischer Strategie* (Darmstadt 1985)]. Più in genere, sul valore negativo del termine *audacia* nell'uso ciceroniano cfr. L. Langerwerf, *To have daring is like a Barrier: Cicero and Sallust on Catiline's audacia*, in *Greece and Rome* 62 (2015) 155 ss. L'*audacia* è spesso associata da Cicerone all'*amentia*: su ciò v. S. Citroni Marchetti, *Lo spazio straniato. Percorsi psicologici e percezione del tribunale nelle orazioni di Cicerone pro Fonteio, pro Q. Roscio Comoedo, pro Cluentio (I)*, in *Materiali e Discussioni per l'Analisi dei Testi Classici* 35 (1995) 35 con nt. 34.

[34] L'irreversibilità della natura malvagia del mostro criminale discende dalla sua bestialità. Altrove Cicerone esprime l'idea che l'indole della *bestia* (a differenza di quella umana) non è deformata per cattiva educazione, ma è tale per natura sua propria: cfr. Cic. *de fin*. 2.33. Sull'assimilazione di Verre a una bestia v. spec. Cic. *Verr*. 2.1.42 (*importunum animal*); *Verr*. 2.4.95 (*immanissimus verres*); *Verr*. 2.5.109 (*fera atque immanis belva*).

catisi al tempo in Sicilia, con le empietà e i misfatti commessi da Verre sull'isola: … *Tanta religione obstricta tota provincia est, tanta superstitio ex istius facto mentis omnium Siculorum occupavit ut, quaecumque accidant publice privatimque incommoda, propter eam causam sceleris istius evenire videantur*[35]. Non è un caso che l'oratore faccia leva su questa sensibilità, condivisa dai lettori della capitale, allorché definisce Verre *calamitas* (*Verr.* 2.1.44 e 2.1.63), *horribilis tempestas sociorum* (*Verr.* 2.1.89), *calamitosa tempestas pestisque* (*Verr.* 2.1.96), *communis Siculorum tempestas et calamitas* (*Verr.* 2.2.91), *importunissima pestis* (*Verr.* 2.3.125), *calamitas Siciliae* (*Verr.* 2.5.99), e, più genericamente, *commune malum*, *communis metus*, *commune periculum* (*Verr.* 2.1.39). Il pericolo discendeva appunto dal nesso tra la propensione a delinquere dell'uomo e la sua indole malvagia, che sottende com'è evidente il concetto di criminosità ingenita e la figura del delinquente-nato.

3. Gli stessi elementi che sono stati riscontrati nell'accusa contro Verre, ricorrono anche nell'attacco ad Oppianico *pater* intorno a cui si svolge buona parte della strategia difensiva della *pro Cluentio*[36], costruita fondamentalmente com'è noto sulla diversione dell'accusa da Aulo Cluenzio Abito – il giovane cliente di Cicerone accusato di avvelenamento[37] in danno del padrino, dal figlio di questi Oppianico *iunior* – alla

---

[35] Cic. *Verr.* 2.4.113.

[36] Per la strategia difensiva impiegata da Cicerone in questa celebre arringa rinvio, segnatamente, a C.J. Classen, *Diritto* cit. 31 ss., con lett. precedente; J.T. Kirby, *The Rhetoric of Cicero's Pro Cluentio* (Amsterdam 1990); E. Narducci, *Cicerone. La parola e la politica* (Roma-Bari 2009) 139 ss.; Id., *Criminali di provincia: la Pro Cluentio di Cicerone*, in E. Narducci (a cura di), *Eloquenza e astuzie della persuasione in Cicerone. Atti del V Symposium Ciceronianum Arpinas', Arpino 7 maggio 2004* (Firenze 2005) 42 ss.; V.M. Patimo, *La strategia giudiziaria della Pro Cluentio di Cicerone*, in *Euphrosyne* 37 (2009) 105 ss.; V. Giuffrè, *Una singolare coerenza di Cicerone tra il De inventione e la Pro Cluentio oratio*, in B. Santalucia (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione* (Pavia 2009) 251 ss. Sui profili più squisitamente giuridici del processo e dell'orazione v. in part. G. Pugliese, *Aspetti giuridici della Pro Cluentio di Cicerone*, in *IVRA* 21 (1970) 157 ss. [= in *Scritti giuridici scelti* II (Napoli 1985) 135 ss.]; Id., *Un nuovo esame della ciceroniana Pro Cluentio*, *rec.* a V. Giuffrè, *Imputati, avvocati e giudici nella pro Cluentio ciceroniana* (Napoli 1993), in *Labeo* 40 (1994) 248 ss.; C. Russo Ruggeri, *La collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nel sistema delle quaestiones perpetuae*, in *Studi per G. Nicosia* VII (Milano 2007) 123 ss.

[37] In realtà, è molto controverso il contenuto della delazione mossa da Oppianico *iunior* nei confronti di Cluenzio Abito, discutendosi se quest'ultimo fosse stato accusato dinanzi alla *quaestio* competente, oltre che di veneficio, anche di corruzione giudiziale. Sul tema v. segnatamente G. Pugliese, *Aspetti giuridici* cit. 157 ss.; Id., *Un nuovo esame*

vittima, alla moglie Sassia[38] e ai testimoni degli *accusatores*. L'esigenza retorica di tracciare un quadro convincente dell'immagine negativa di Oppianico *pater*, presentato come un mostro criminale che sconvolge con inaudita crudeltà i legami familiari e sociali nel contesto di un ambiente municipale aberrante[39], induce Cicerone ad accostare, all'espediente di enumerare i crimini che gli imputa (veri o presunti), anche elementi utili a rievocare metaforici propri dell'invettiva politica, come ad esempio quello dell'inimicizia al popolo romano o quello dell'aspirazione al potere di stampo tirannico. Ripercorrendo la *vita anteacta* della vittima, Cicerone ne denuncia anche responsabilità dirette nelle proscrizioni di abitanti di Larino, insieme con una serie impressionante di omicidi familiari, di diversi delitti di sangue, di misfatti di vario genere, commessi prevalentemente sotto l'impulso della *pecuniae aviditas*[40].

Il fulcro di quest'attacco è incentrato proprio sull'argomentazione dell'indole malvagia di Oppianico *pater*, caratterizzata dalle peggiori

---

cit. spec. 251 s.; C.J. Classen, *Diritto* cit. 38 ss. (con bibl.); B. Santalucia, s.v. «*Omicidio (diritto romano)*», in *ED*. XXIX (Milano 1979) 891 nt. 49; Id., *Cicerone e la nominis delatio*, in *Labeo* 43 (1997) 408; Id., *Ancora in tema di nominis delatio*, in *Labeo* 44 (1998) 462 ss.; G. La Bua, *Diritto e retorica: Cicerone iure peritus in Seneca retore e Quintiliano*, in *Ciceroniana. Atti del XII Colloquium Tullianum, Salamanca, 7-9 ottobre 2004* (Roma 2006) 185 s.; E. Narducci, *Cicerone* cit. 141.

[38] Sulla figura di Sassia rinvio, anche per ulteriore bibl., a J.T. Kirby, *The Rhetoric of Cicero's pro Cluentio* cit. 41 ss.; S. Citroni Marchetti, *Lo spazio straniato. Percorsi psicologici e percezione del tribunale nelle orazioni di Cicerone «pro Fonteio», «pro Q. Roscio comoedo», «pro Cluentio» (II)*, in *Materiali e Discussioni per l'Analisi dei Testi Classici* 36 (1996) 33 ss., spec. 43 s.; S. Ige, *Rhetoric and the Feminine Character: Cicero's Portrayal of Sassia, Clodia and Fulvia*, in *Akroterion* 48 (2003) 45 ss., che esamina il metodo utilizzato da Cicerone nel costruire l'immagine di madre crudele di Sassia, in contrapposizione al modello positivo di *mater* nella cultura romana; V.M. Patimo, *Sassia: un'amante elegiaca ante litteram nella Pro Cluentio*?, in *EClás.* 135 (2009) 30 ss.; C. Masi Doria, *Sassia: gli eccessi della scelleratezza femminile*, in E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli (hrsg./a cura di), *Liber amicarum et amicorum. Festschrift für / Scritti in onore di L. Peppe* (Lecce 2021) 409 ss., la quale si sofferma in particolar modo sull'antitesi operata da Cicerone tra la condotta di Sassia e il suo ruolo 'naturale' (di madre). Interessanti riflessioni sugli espedienti stilistici impiegati da Cicerone nella descrizione di Sassia sono in C.J. Classen, *Diritto* cit. 48 ss. Sull'uso dell'invettiva in un discorso criminale di difesa, contro Sassia, v. J.G.F. Powell, *Invective and the Orator: Ciceronian Theory and Practice*, in J. Booth (ed.), *Cicero on the Attack. Invective and Subversion in the Orations and beyond* (Swansea 2007) 16.

[39] La pericolosità delinquenziale di Sassia e in parte anche di Oppianico è ricondotta a fini retorici allo schema del mostro criminale di inaudita immoralità: v. in part. Cic. *Cluent*. 188. Su ciò cfr. N. Donadio, *Verre* cit. 431 s.

[40] Un'elencazione dei terribili misfatti attribuiti al defunto Oppianico *pater* è in Cic. *Cluent*. 125.

perversioni umane e da una incontinenza emotiva singolare (*amentia infesta*, Cic. *Cluent*. 44). Tra i *vitia animi* che Cicerone imputa all'uomo, ricorrono principalmente l'*audacia*[41], l'*avaritia*[42] e la *crudelitas* manifestatasi soprattutto nelle spietate esecuzioni realizzate a Larino sotto Silla[43] come nei crimini contro figli e congiunti. Alla sua malvagità Cicerone fa riferimento ad esempio in *Cluent.* 44, dove parla di *immanis acerbaque natura* e in *Cluent*. 170 dove afferma che Oppianico era inviso a tutti *propter animi importunitatem*. Quest'indole perversa che ha prodotto tanti crimini l'aveva reso un'*immanis ac perniciosa bestia pestisque,* pericolosa per la collettività e perciò degna di ogni supplizio: *Quanto est Oppianicus in eadem iniuria maiore supplicio dignus!* (Cic. *Cluent*. 32)[44]. Il nesso tra *vitia animi* e colpevolezza, propria delle strategie argomentative dell'accusa criminale, è particolarmente evidente in questo passo sempre tratto dalla *Cluentiana*:

Cic. *Cluent*. 48. … Quis umquam audacior, quis nocentior, quis apertior in iudicium adductus est?

Ma si legga ancora quest'esclamazione pronunciata dall'oratore in difesa del suo cliente: *Quid umquam Habitus in se admisit ut hoc tantum ab eo facinus non abhorrere videatur?* (Cic. *Cluent.* 167).

Com'è evidente da questi testi, l'oratore accede a una concezione innata di criminosità e tratteggia nelle sue arringhe figure di criminali altamente pericolosi per l'indole malvagia, che si possono ascrivere senza dubbio alla tipologia del delinquente-nato.

Una conferma di questa visione dell'Arpinate si può desumere ancora dalla strategia difensiva sviluppata nella *pro Roscio Amerino*, che si incentra su due direttrici fondamentali. Per un verso, Cicerone dimostra che le inclinazioni naturali dell'accusato sono aliene dalla commissione di un delitto tanto atroce quanto il parricidio. Per altro, la figura del criminale per tendenza socialmente pericoloso viene utilizzata già in questa prima *causa publica* dell'oratore, per rappresentare a

---

[41] Cic. *Cluent*. 23, 26, 27, 29, 31, 33, 50, 64. In *Cluent.* 42, Oppianico è definito *audax* e in *Cluent.* 44 *audacissimus*.

[42] V. Cic. *Cluent*. 44.

[43] Per la crudeltà mostrata da Oppianico *pater* sotto Silla e l'accusa di coinvolgimento nelle proscrizioni v. N. Donadio, *Sectores, sicarii, proditores. L'accusa di complicità nelle proscrizioni sillane e i loci dell'invettiva politica tardorepubblicana*, in *AUPA.* 65 (2022) 73 ss., spec. 89 ss.

[44] Cfr. anche *Cluent*. 29 (*supplicio dignus est*).

fosche tinte i presunti complici nell'assassinio della vittima e istigatori della delazione di *parricidium* contro Roscio d'Ameria *filius*: ovvero T. Roscio Magno e T. Roscio Capitone, per un verso, Crisogono per l'altro[45]. È su questi personaggi che – nell'ambito di una strategia complessivamente costruita, come ha ben messo in luce Narducci[46], sulla trasformazione della difesa del giovane Roscio in una sorta di accusa dei (presumibili) mandanti del delitto[47] –, Cicerone rivolta la critica di agire assecondando un'indole malvagia e perniciosa, come quella che nell'arringa si riassume nella figura del patricida, reso dal suo terribile crimine 'a no-person', una feroce *belva*, uno sciagurato *monstrum*. Ecco un testo in cui è evidente il nesso tra la commissione di un delitto che è in sé un portento e prodigio e l'indole malvagia del suo autore:

Cic. *pro Rosc. Amer.* 38. In hoc tanto, tam atroci, tam singulari maleficio, quod ita raro exstitit ut, si quando auditum sit, portenti ac prodigi simile numeretur, quibus tandem tu, C Eruci, argumentis accusatorem censes uti oportere? Nonne et audaciam eius, qui in crimen vocetur, singularem ostendere et mores feros immanemque naturam et vitam vitiis flagitiisque omnibus deditam, et denique omnia ad perniciem profligata atque perdita? Quorum tu nihil in Sex. Roscium ne obiciendi quidem causa contulisti[48].

---

[45] Su queste figure nella rappresentazione ciceroniana cfr. A. Vasaly, *The Masks of Rhetoric. Cicero's Pro Roscio Amerino*, in *Rhetorica* 3 (1985) 1 ss.; e Y. Benferhat, *Vita rustica: un idéal politique et moral?: Réflexions sur le Pro Roscio Amerino*, in *Caesarodunum* 37-38 (2003-2004) 259 ss.

[46] Cfr. *Cicerone* cit. 44 s. Più in generale sulla strategia dell'orazione v. W. Stroh, *Taxis und Taktik. Die advokatische Dispositionskunst in Ciceros Gerichtsreden* (Stuttgart 1975) *passim*; T.E. Kinsey, *Cicero's Case against Magnus, Capito and Chrysogonus in the Pro Sex. Roscio Amerino and its Use for the Historian*, in *AC*. 49 (1980) 173 ss.; A.R. Dyck, *Evidence and Rhetoric in Cicero's Pro Roscio Amerino: the Case against Sex. Roscius*, in *CQ*. 53 (2003) 235 ss.; Y. Benferhat, *Vita rustica* cit. 259 ss., con bibl.; M. Blandenet, *Stratégie discursive et valorisation de la vita rustica dans le Pro Roscio Amerino de Cicéron*, in Ch. Hunzinger, G. Mérot, G. Vassiliadès (éds.), *Tours et détours de la parole dans la littérature antique* (Bordeaux 2017) 189 ss.

[47] Circa il fondamento delle accuse mosse da Cicerone a Magno e Capitone cfr. in part. T.E. Kinsey, *Cicero's Case* cit. 173 ss., il quale osserva che la denuncia dell'oratore non andava provata, servendo soltanto a far sorgere sospetti nei giurati intorno all'effettiva personalità dei due Rosci. Sui dati offerti dall'orazione in merito alle effettive responsabilità per la morte di Roscio *pater*, v. R. Seager, *The Guilt or Innocence of Sex. Roscius*, in *Athenaeum* 95 (2007) 895 ss.

[48] Sul discusso rapporto tra il parricida e la figura del *monstrum vel portentum* v. adesso C. Pelloso, *Sew It up in the Sack and Merge It into Running Waters! Parricidium*

Qui Cicerone sta sferrando un durissimo attacco a Gaio Erucio, *accusator* di Roscio, col mostrare la debolezza della linea accusatoria perseguita in quanto non fondata, come voleva evidentemente la precettistica di scuola, sulla dimostrazione di tutta una serie di elementi ritenuti necessari per argomentare la colpevolezza del parricida: vale a dire, l'imputabilità all'accusato di una temerarietà straordinaria (*singularis* o *prorupta audacia*), di costumi selvaggi (*feri mores*), di un'indole bestiale (*immanis natura*), di consuetudine nel delitto[49] e di un'esistenza turpe inquinata dai vizi più vergognosi (*vita vitiis flagitiisque omnibus dedita* o *omnibus flagitiis vita inquinata*), d'incapacità di controllare i propri impulsi emotivi per un'aggressività prossima alla follia (*insania*)[50]. L'oratore si oppone in particolar modo al tentativo della controparte di far apparire Roscio un *adulescentulus corruptus* (e *perditus filius*)[51], allontanato nelle tenute di campagna dal padre per un insanabile conflitto. Di contro, dimostra che lo stile di vita del suo cliente (*vita rustica*) è quello che meno si confà a un delinquente pericoloso e di disumana crudeltà quale un patricida: dedito a sovraintendere alla coltivazione dei campi aviti ad Ameria, lontano dagli eccessi della capitale, il giovane Roscio ha da sempre condotto un'esistenza semplice, agendo in armonia con i sani principi

---

and Monstrosity in Roman Law, in D. Carpi, K. Stierstorfer (eds.), *Monsters and Monstrosity. From the Canon to the Anti-Canon: Literary and Juridical Subversions* (Berlin-Boston 2019) 45 ss. con precedente bibl. sul problema e sul parricidio più in generale. Un recente apporto alla vasta discussione sull'etimologia e la semantica dei lemmi connessi con il *crimen parricidii* è in B. Biscotti, '*What Kind of Monster or Beast are you?' Parricide and Patricide in Roman Law and Society*, in M. Muravyeva, R.M. Toivo (eds.), *Parricide and Violence against Parents Throughout History. (De)constructing Family and Authority?* (London 2018) 13 ss., con lett.

[49] Per questo riferimento cfr. Cic. *pro Rosc. Am*. 14.39, dove si osserva che l'imputato non era noto per essere abituato al crimine (*vetus sicarius*, *homo audax et saepe in caede versatus*). L'assenza di quest'argomentazione nella strategia accusatoria è rilevata contro Erucio e a favore della linea difensiva scelta dall'Arpinate.

[50] È questo un tratto tipico della pericolosità criminale di Catilina e di Clodio in particolare. Le descritte componenti ricorrono in termini similari nella penalistica positivista d'Ottocento, che individua i rischi a cui esponeva la società un'abitudine di vita segnata dal vizio, dalla degenerazione e dall'ostinata disobbedienza, specie per i criminali eversivi: cfr. su ciò P. Marchetti, *Le 'sentinelle del male'. L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico*, in *Quaderni Fiorentini* 38 (2009) spec. 1025.

[51] V. rispettivamente Cic. *pro Rosc. Am*. 14.39 e 41. Sui rapporti effettivi tra Roscio *senior* e il figlio e sulla loro raffigurazione retorica nell'arringa v. in part. R. Dyck, *Evidence and Rhetoric* cit. 237 s., 244 (con bibl.).

morali di un tempo e mostrando in ogni circostanza una buona indole e un amor filiale esemplare[52]. Così Cicerone per un verso amplifica le caratteristiche morali aberranti dei suoi oppositori, imputando loro nel corso dell'intera orazione vizi come l'*audacia*, l'*aviditas*, la *cupiditas*, la *libido*, la *crudelitas*, l'*improbitas*, l'*impudentia*[53], e denunciando in particolare in Crisogono, il potente e corrotto liberto sillano, una *fera immanisque natura* (Cic. *pro Rosc. Amer.* 146). Per altro verso, si dilunga nella descrizione dell'indole malvagia e bestiale che connota il parricida e che l'oratore mostra assolutamente lontana da quella del suo cliente, esente da ogni *cupiditas*: *Cupiditates porro quae possunt esse in eo qui, ut ipse accusator obiecit, ruri semper habitarit et in agro colendo vixerit?*, Cic. *pro Rosc. Amer.* 39.

Riporto ancora un testo da cui emerge come il criminale socialmente pericoloso per eccellenza, ovvero il *parricida*, delinque nella visione di Cicerone ed evidentemente dei suoi contemporanei per un'innata propensione al male:

Cic. *pro Rosc. Amer.* 62. … In quo scelere, iudices, etiam cum multae causae convenisse unum in locum atque inter se congruere videntur, tamen non temere creditur, neque levi coniectura res penditur, neque testis incertus auditur, neque accusatoris ingenio res iudicatur. Cum multa antea commissa maleficia, cum vita hominis perditissima, tum singularis audacia ostendatur necesse est, neque audacia solum, sed summus furor atque amentia …

---

[52] In merito alla contrapposizione di stili di vita tra Roscio *filius* e gli avversari, nella strategia difensiva della *pro Roscio Amerino*, v. segnatamente A. Vasaly, *The Masks* cit. 1 ss.; e Y. Benferhat, *Vita rustica* cit. 259 ss. La valorizzazione della vita di campagna avrebbe rappresentato una mera soluzione retorica diretta a rendere persuasiva la dimostrazione della personalità e dell'indole dell'accusato: così M. Blandenet, *Stratégie discursive* cit. 189 ss. Riguardo alla caratterizzazione degli *homines ex municipiis rusticanis* come elemento della difesa di Roscio, v. E. Lo Cascio, *Realtà e rappresentazione: la caratterizzazione degli homines ex municipiis rusticanis nella Pro Roscio Amerino*, in G. Petrone, A. Casamento (a cura di), *Lo spettacolo della giustizia: le orazioni di Cicerone* (Palermo 2006) 49 ss. Per la costruzione dell'immagine di Roscio come uomo dedito alla vita rusticana, vista per il suo valore di argomento in favore dell'innocenza dell'imputato, cfr. in part. A.R. Dyck, *Evidence and Rhetoric* cit. 235 ss., che sottolinea l'artificiosità della dicotomia tra stili di vita nel cliente e nei mandanti dell'accusa e l'«abuse of stereotypes» da parte di Cicerone.

[53] Per Crisogono v. spec. Cic. *pro Rosc. Am.* 8, 35, 146, 150. Per i suoi complici, T. Roscio Magno e T. Roscio Capitone, cfr. in part. Cic. *pro Rosc. Am.* 17, 35, 86, 101, 104, 118.

In conclusione, si può osservare nel seguente brano un'interessante valutazione del giudizio criminale quale strumento di lotta ai vizi che alimentano i delitti:

Cic. *pro Rosc. Amer.* 12. … Petimus abs te, M. Fanni, a vobisque, iudices, ut quam acerrime maleficia vindicetis, ut quam fortissime hominibus audacissimis resistatis, ut hoc cogitetis, nisi in hac causa qui vester animus sit ostendetis, eo prorumpere hominum cupiditatem et scelus et audaciam, ut non modo clam, verum etiam hic in foro ante tribunal tuum, M. Fanni, ante pedes vestros, iudices, inter ipsa subsellia caedes futurae sint.

Fausto Giumetti

VIS GRATA PUELLIS: TRACCE DI RESILIENZA NELLA GIURISPRUDENZA MODERNA DI UNO STEREOTIPO ANTICO

1. *Lo stupro: una condotta storicamente ambigua.* – Non esiste un'unica definizione di 'stupro'. O meglio, lungo i secoli questo reato si è manifestato attraverso una fenomenologia eterogenea di cui l'attuale accezione, di congiunzione carnale imposta ad un individuo attraverso l'uso di violenza o di minaccia, non è altro che l'esito di una complessa costruzione giuridica risalente alla giurisprudenza romana di età classica[1]. È ai giuristi del II secolo d.C. che si deve l'intersezione tra *vis* e *stuprum*, quest'ultimo originariamente inteso quale rapporto carnale intrattenuto con donne nubili e consenzienti di onorata condizione sociale[2].

---

[1] Solo con l'Ecloga del 740 d.C. di Leone Isaurico e Costantino Copronimo, quindi di età post-romana, la figura criminosa della violenza sessuale trovò piena autonomia concettuale: Ekl. 17.30. Ὁ βιαζόμενος κόρην καὶ φθείρων αὐτὴν ῥινοκοπείσθω; v. B. Sinogowitz, *Studien zum Strafrecht der Ekloge* (Athinai 1956) 93; D. Dalla, *'Ubi Venus mutatur'. Omosessualità e diritto nel mondo romano* (Milano 1987) 209 s.; F. Lucrezi, *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'* II (Torino 2004) 12 e nt. 40; F. Botta, *'Per vim inferre'. Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino* (Cagliari 2004) 21-80; Id., *'Stuprum per vim illatum'. Violenza e crimini sessuali nel diritto del terzo secolo d.C.*, in F. Botta, F. Lucrezi, G. Rizzelli (a cura di), *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*[3] (Lecce 2016) 87-157.

[2] Secondo una visione perfettamente conforme ad ordinamenti, quello romano e poi quello di Antico Regime – su cui v. G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna* (Milano 1999) *passim* – che avevano racchiuso l'attività sessuale nell'angusto perimetro di due incriminazioni specifiche: l'una, di adulterio, volta a reprimere la deviazione sessuale delle donne coniugate; l'altra, appunto, di stupro. Non si trattava di una fattispecie sovrapponibile al moderno concetto di violenza carnale, stante l'assenza della dimensione coartante, ma che consisteva, mutuando le parole di Francesco Carrara, nel solo «concubito con persona libera di onesta vita»: F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*[7] II (Lucca 1896) § 1481, 226. Sul tronco dello stupro semplice si innesteranno poi altre figure criminose, come lo stupro qualificato da seduzione con promessa di matrimonio; il codice Zanardelli eliminò poi lo stupro semplice, mentre il codice Rocco, con l'art. 526, mantenne un frammento di quello qualificato dalla seduzione con promessa di matrimonio, abrogato dalla novella del 1996, cfr. T. Padovani, *Violenza carnale e tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 32.4 (1989) 1301-1312, spec. 1303 s.; ripreso da S. Di Pinto, *'Amore per forza' e diritto penale:*

Nell'assumere come postulato tale antico legame tra violenza e sessualità, in queste brevi riflessioni ci si soffermerà dapprima sulle possibili radici storiche dell'attuale dettato dell'art. 609 *bis* c.p., nella cui quotidiana applicazione si palesa la vivida lacerazione tra il diritto vivente e diritto positivo: laddove il primo incardina la fattispecie penale sull'elemento volontaristico[3], avulso da una qualsivoglia dimensione coartante; il secondo àncora la tutela della libertà sessuale all'interposizione del dovere di resistenza in capo alla persona aggredita. Ed è questa distonia che proietta l'articolo in esame in una dimensione si potrebbe dire 'limbica', sospeso, com'è, tra una sua applicazione statica, filologicamente attenta alla lettera della norma (presidio del divieto di analogia *in malam partem*) ed una più dinamica, protesa ad intercettare la mutevolezza della società.

Successivamente si sottolineerà come ad una storicamente cangiante configurazione giuridica del reato di stupro abbia fatto da contraltare la sua costante repressione in chiave di politica sociale[4], volta al controllo sulla sessualità femminile[5] in seno ad un sistema familiare per lungo tempo rigidamente codificato[6]. E di ciò ne sono prova evi-

---

dalla violenza carnale alla violenza sessuale, in *Osservatoriopenale.it* del 31 marzo 2014, *https://www.osservatoriopenale.it/wp-content/uploads/2014/03/DI_PINTO_1_204.pdf*.

[3] Quasi tralasciando il dato codicistico e omettendo di definire l'ambito di operatività del fatto tipico, «quanto piuttosto di perseguire una tutela integrale da ogni forma di interazione che ignori la libertà dell'altro protagonista dell'atto»: A. Martini, *La tipicità alla prova delle migliori intenzioni: l'incerta nozione di atto sessuale*, in *La legislazione penale* (27.2.2022) 8. Sull'esigenza storica di prendere in considerazione la costruzione di un sistema repressivo che concentri il baricentro sull'esistenza o inesistenza del consenso all'atto sessuale v. G. Cazzetta, *Colpevole col consentire. Dallo stupro alla violenza sessuale nella penalistica dell'Ottocento* in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 79 (1997) 424.

[4] Fin troppo ovvio il rinvio all'*opera omnia* di Michel Foucault in merito al rapporto tra sessualità e potere, in cui da ultimo M. Foucault, *Le confessioni della carne. Storia della sessualità* IV (Milano 2022).

[5] Cfr. I. Merzagora, *Relativismo culturale e percezione sociale in materia di comportamenti sessuali devianti*, in A. Cadoppi (a cura di), *Commentari delle norme contro la violenza sessuale* (Padova 1996) 343 ss.

[6] Cfr. M. Graziosi, *Infirmitas sexus. La donna nell'immaginario penalistico*, in *Democrazia e diritto* 33 (1993) 2 ss. e 99 ss. Tale finalità ha portato studiosi del calibro di Francesco Carnelutti ad elaborare fantasiose elucubrazioni relative a presunti diritti reali in capo al marito sul corpo della moglie. Teoria che dette luogo al sapido libello di Filippo Vassalli in cui si passa in rassegna la possibilità di configurare la donna come un fondo servente di una servitù d'amore; v. F. Carnelutti, *Postilla a Levi*, in *Rivista di diritto processuale civile* 2 (1925) 262; idea ribadita nella disputa che in merito nacque con il canonista Pio Fedele su cui v. P. Fedele, *Postilla a una nota di Carnelutti*, in *Archivio di diritto ecclesiastico* 5 (1943)

dente coriacei stereotipi relativi alla violenza sulle donne che, tributari della letteratura greco-romana[7], sopravvivono sino ai nostri giorni come insidiosi luoghi comuni[8], vere e proprie 'prigioni di lunga durata' del pensiero giuridico[9] alla cui resilienza contribuisce la loro ontologica capacità di adattamento alla mutevolezza del tessuto sociale nelle varie epoche[10].

Verrà così a delinearsi una storia mai del tutto conclusasi[11], costel-

64 ss.; Id., *Ancora sulla natura del matrimonio e l'oggetto del consenso matrimoniale*, in *Archivio di diritto ecclesiastico* 5 (1943) 384 ss.; *contra* F. Carnelutti, *Accertamento del matrimonio*, in *Foro It.* 4 (1942) 41; Id., *Replica intorno al matrimonio*, in *Foro It.* 4 (1943) 5 ss.; per quanto concerne le posizioni di Filippo Vassalli v. F. Vassalli, *Del Jus in corpus del debitum coniugale e della servitù d'amore, ovvero la dogmatica ludicra* (Roma 1944) *passim*, su cui v. le argute osservazioni di F. Santoro-Passarelli, *Elogio di Filippo Vassalli*, in *Saggi di diritto civile* I (Napoli 1961) 99 s. Sulla discussione v. M.S. Testuzza, *Matrimonio e codici. L'ambiguo statuto della corporeità*, in *Quaderni Fiorentini* 42 (2013) 284.

[7] Ed infatti «la letteratura antica appare un punto di osservazione privilegiato per cogliere l'esistenza di nuclei tematici codificati – che influenzano, chiaramente, anche le riflessioni e le pratiche giuridiche relativi alle donne»: G. Rizzelli, *La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Nota per una storia degli stereotipi*, in E. Hoebenreich, V. Kuehne, F. Lamberti (ed.), *El Cisne* II. *Violencia, proceso y discurso sobre genero* (Lecce 2012) 295-377 e 345.

[8] Per la scollatura tra senso comune e diritto v. R. Palavera, *Scienza e senso comune nel diritto penale. Il ricorso problematico a massime di esperienza circa la ricostruzione della fattispecie tipica* (Pisa 2017) 246 ss.

[9] V. F. Braudel, *Storia e scienze sociali. La lunga durata*, in Id. (a cura di), *La storia e le altre scienze sociali. Antologia degli 'Annales'* (Roma-Bari 1982) 162.

[10] V. G. Brescia, *Vis grata puellis. Fortuna di un pregiudizio: il 'caso' di Lucrezia*, in D. Cerrato, C. Collufio, S. Cosco, M.M. Clavijo (ed.), *Estupro, Mitos antiguos & violencia moderna. Homenaje a F. Rame* (Sevilla 2014) 35-53. Come osserva Giunio Rizzelli simili stereotipi vengono resi resistenti dalla loro capacità di rendersi più discreti, meno immediatamente avvertibili: G. Rizzelli, *La violenza* cit. 338 s., con amplia bibliografia; già Eva Cantarella aveva avvertito come affondino nella remota antichità le radici di un certo modo di pensare i rapporti fra i sessi, e che interrogare l'antichità sia utile per disvelare come una mentalità ritenuta definitivamente superata in realtà non sia tale: E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana* (Milano 2010) 9-10.

[11] Nel percorso di ricerca adottato, si ricorrerà alle categorie dogmatiche moderne esclusivamente per inquadrare aspetti strutturali del reato, senza alcuna velleità in merito ad una sistematizzazione di un 'besonderer Teil' del diritto penale romano. Si sonderà, in tal modo, se sia possibile rinvenire un percorso concettuale relativo allo *stuprum* «in grado di alleviare quel giudizio critico sul diritto penale e criminale romano che lontane, autorevolissime radici ancorano a una vischiosità difficile da sciogliere, malgrado alcune recenti, sobrie ma non equivoche, rivalutazioni»: R. Lambertini, «*Stuprum*» *violento e ratto*, in *Index* 36 (2008) 505-524, 506; in merito all'osservazione di Lambertini v. L.

lata da immagini fuori dal tempo[12], nella quale ha goduto di sin troppo longeva fortuna l'assunto ovidiano della *vis grata puellis*, annoverabile tra quelle citazioni dotte che i pratici del diritto a partire dalla fine del XIX secolo iniziarono ad utilizzare strumentalmente al fine di tutelare i valori percepiti come tradizionali[13].

2. *Il lessico dell'amore proibito*. – Le fonti attestano come il lemma *stuprum* abbia assunto gradatamente nella letteratura latina un'accezione di matrice sessuale seppur non associata alla violenza, differenziandosi così da altri segni linguistici (*turpitudo*[14] o *probrum*[15]) con i

---

Garofalo, *Concetti e vitalità del diritto romano*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di M. Talamanca* IV (Napoli 2001) 73 ss. [= in *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi* (Padova 2005) 235 ss.]; cfr. l'approccio al diritto penale offerto dai contributi raccolti in L. Garofalo (a cura di), *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive* I/1-2. *Le discipline generali* (Napoli 2022) *passim*. Per un inquadramento generale dei metodi della giusromanistica in materia di diritto penale cfr. L. Garofalo, *Problematiche criminalistiche tra giurisprudenza romana e diritto comune*, in Id., *Piccoli scritti di diritto penale romano* (Padova 2008) 86 ss.; Id., *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in Id., *Piccoli scritti* cit. 106 ss.; C. Cascione, *Roman Delicts and Criminal Law: Theory and Practice*, in T.A.J. McGinn (ed.), *Obligations in Roman Law: Past, Present and Future* (Ann Arbor 2012) 267 ss.; C. Masi Doria, *La romanistica italiana verso il terzo millennio: dai primi anni Settanta al Duemila*, in I. Birocchi, M. Brutti (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive* (Torino 2016) 189 s.; A. Riggsby, *Public and Private Criminal Law*, in C. Ando, P.J. du Plessis, K. Tuori (eds.), *The Oxford Handbook of Roman law and Society* (Oxford-New York 2016) 310 s.; F. Pulitanò, *Autonomia del diritto penale romano? Considerazioni critiche*, in L. Garofalo (a cura di), *Diritto Penale Romano. Fondamenti e Prospettive* I/1 cit. 1-20.

[12] Che nella loro fissità paradigmatica costituiscono 'meteoriti sociali del vecchio ordine' – volendo utilizzare un'efficace espressione di M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale* (Roma-Bari 2011) xiv – in collisione con le moderne sollecitazioni sociali.

[13] G. Cazzetta, *Praesumitur seducta* cit. 283 s. e spec. 284 nt. 198.

[14] Giunio Rizzelli ritiene che in origine tra i termini *stuprum* e *turpitudo* intercorresse un rapporto di sinonimia: G. Rizzelli, *'Stuprum' e 'adulterium' nella cultura augustea e la 'lex Iulia de adulteriis' (Pap. 1 adult. D. 48, 5, 6, 1 e Mod. 9 diff. D. 50, 16, 101 pr.)*, in *BIDR.* 29 (1987) 360 s.; G. Greco, *Turpitudo. Alle origini di una categoria giuridica* (Napoli 2018) *passim*.

[15] Costante sarà il collegamento semantico tra *stuprum* e *probrum* richiamando anche quest'ultimo lemma la vergogna per un comportamento disdicevole: D. 5.16.42 (Ulp. 57 *ad ed.*). *Probrum et obprobrium idem est. Probra quaedam natura turpia sunt, quaedam civiliter et quasi more civitatis. Ut puta furtum, adulterium natura turpe est: enimvero tutelae damnari hoc non natura probrum est, sed more civitatis: nec enim natura probrum est, quod potest etiam in hominem idoneum incidere*; invero, il termine *probum* avrebbe una estensione molto più dilatata di quella propria dello *stuprum*, sul punto v. E. Fantham,

quali condivideva in origine il comune significato di condotta turpe in quanto tenuta in violazione di norme sociali, religiose o giuridiche[16]. Di tale primigenia portata semantica ne sono prova alcuni saturni[17] del *Bellum Poenicum* di Gneo Nevio, nei quali il termine *stuprum* connota modelli comportamentali ripugnanti alla coscienza civica, ad esempio quello dei soldati che si sono arresi al nemico senza combattere e quello della comunità che ha abbandonato al loro destino i propri eroi in pericolo:

Naev. *fr.* 46-47. seseque ei perire mavolunt ibidem / quam cum stupro redire ad suos populares; 47. sin illos deserant fortissimos viros / magnum stuprum populo fieri per gentis.

Fu Plauto, com'è noto[18], il primo tra gli autori latini che iniziò a ricorrere alla parola *stuprum* per descrivere rapporti sessuali illeciti[19],

---

Stuprum: Public Attitudes and Penalties for Sexual Offences in Republican Rome, in *Echos du mondeclassique: Classical views* 35 (1991) 267-291, spec. 269 s.; F. Cavaggioni, *Mulier rea. Dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana* (Venezia 2004) 21; A. Valentini, *Matronae tra novitas e mos maiorum. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana* (Venezia 2012) 101 ss.

[16] G. Rizzelli, *'Stuprum'* cit. 366 e ntt. 36 e 37 per le relative fonti.

[17] Attentamente investigati in dottrina: M. Barchiesi, *Nevio epico* (Padova 1962) 446-450; E. Flores, *Latinità arcaica e produzione linguistica* (Napoli 1978) 46-60; A. Borghini, *Codice antropologico e narrazione letteraria: il comportamento del soldato valoroso (Nevio, Bellum Poenicum fr. 42 M)*, in *Lingua e stile* 19 (1979) 165-176.

[18] P. Langen, *Beiträge zur Kritik und Erklärung des Plautus* (Hildesheim 1973) 194-196; E. Flores, *Latinità arcaica* cit. 49; C.ST. Tomulescu, *Observations sur la terminologie juridique de Plaute*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* VI (Napoli 1984) 2771 ss.; F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani* (Milano 1938) 439. È dunque a partire dalle *fabulae* plautine che la parola iniziò ad esprimere «tanto un particolare comportamento riprovevole di cui costituisce il nome, per così dire, tecnico …, quanto, in generale, ogni atto erotico valutato come illecito»: G. Rizzelli, *La lex Iulia de adulteriis* cit. 177. *Stuprare* una persona cominciò pertanto a significare, come scrive Eva Cantarella, avere rapporti sessuali illeciti, vale a dire fuori dal matrimonio, cfr. E. Cantarella, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico* (Roma 1988) 138 s. *Stuprum* inteso come adulterio si rinviene ancora in Accio in un verso al riguardo esemplare, nel quale Atreo dice del fratello Tieste: *Qui non sat habuit coniugem inlexe (scil. inlexisse) in stuprum* [Klotz 22].

[19] Non anche per riferirsi ad una violenza verso una vergine, e proprio in ragione della gravità dei rischi cui andavano incontro coloro che cercavano l'amore delle mogli degli altri, è comprensibile che il commediografo consigliasse di evitare gli amori proibiti e di sfogarsi in quelli permessi che garantivano l'esclusione di adulterio e di stupro. Si spiegano con ciò le sagge parole che Plauto mette in bocca al prudente *Palinurus*, lo schiavo e pedagogo di *Phaedromus* giovanotto voglioso di avventure notturne; ed infatti il servo fa notare al padrone come egli possa comprare tutto ciò che è in vendita, parago-

ma per molto tempo tali relazioni non ebbero alcuna rilevanza giuridica al di fuori del *iudicium domesticum* nel quale si dava sfogo al potere disciplinare paterno[20].

Solo con la *reductio morum* di età augustea[21] la repressione dello *stuprum* uscì dalle mura domestiche e si pervenne alla sua configurazione come *crimen plublicum*, tipizzandone la fattispecie, seppur, come si vedrà subito, con difficoltà rispetto al reato di *adulterium*.

Il testo della *lex Iulia de adulteriis coërcendis* infatti rinviava, come ci informa Modestino, indifferentemente allo *stuprum* e all'*adulterium*:

D. 50.16.101 pr. (Mod. 9 *diff.*). Inter 'stuprum' et 'adulterium' hoc interesse quidam putant, quod adulterium in nuptam, stuprum in viduam committitur. Sed lex iulia de adulteriis hoc verbo indifferenter utitur,

tanto che, prima della congiunzione avversativa *sed*, lo stesso giurista – tesaurizzando forse i risultati di una riflessione giurisprudenziale in

---

nando le cose venali alla via pubblica, aperta a tutti, a differenza del fondo privato, cui invece devono assomigliarsi le donne di buona condizione sociale e di costumi morigerati e i fanciulli di condizione libera: Plaut. *Curc.* vv. 35-38. *Nemo hinc prohibet nec vetat / quin quod palam est venale, si argentum est, emas. / Nemo ire quemquam publica prohibet via. / Dum ne per fundum saeptum facias semitam, / dum ted apstineas nupta, vidua, virgine, iuventute et pueris liberis, ama quidlubet*. Altre occorrenze del lemma con simile accezione vengono registrate da E. Costa, *Il diritto privato nelle commedie di Plauto* (Torino 1890) 414 s.; in merito alla specificazione di matrice spiccatamente sessuale del termine *stuprum* in Plauto cfr. M.A. Suárez, *De testigos y castrados: el uso de testis, intestabilis e intestatus en la comedia plautina*, in F. Camacho de los Ríos, M. Aránzazu Calzada González (coord.), *El derecho penal de Roma al derecho actual* (Madrid 2005) 607-616. Il sintagma *stuprum sexuale* è attestato solo a partire dal V secolo d.C. in ambito medico ed in riferimento al sesso biologico da Celio Aureliano (*morb. acut*. 3.18). Per una disamina generale sul lessico sessuale nella letteratura romana v. J.N. Adams, *Il vocabolario del sesso a Roma. Analisi del linguaggio sessuale nella latinità* (Lecce 1996) spec. 246 ss. È interessante notare come l'adulterio si scomponga nel lessico plautino attraverso tre vocaboli: *probrum* che indica la colpa commessa; *stuprum*, la vergogna e *dedecoris*, il disonore: cfr. Plaut. *Amph*. vv. 882-892; 897-945: *Alcumena: Durare nequeo in aedibus. Ita me probri, stupri, dedecoris a viro argutam meo!*

[20] Sulla struttura e funzioni del quale si rinvia a M.J. Bravo Bosch, *Mujeres y símbolos en la Roma republicana, Análisis jurídico-histórico de Lucrecia y Cornelia* (Vigo 2017) *passim*, secondo la quale la donna stessa sarebbe stata legittimata a richiederlo in caso di dubbio sulla propria condotta; N. Donadio, «*Iudicium domesticum*», *riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla «patria potestas»*, in *Index* 40 (2012) 175-195; C. Russo Ruggeri, *Iudicium domesticum e iudicium publicum in Cic. de fin. 1,7,24*, in *SDHI*. 75 (2009) 515-534.

[21] G. Rizzelli, *'Stuprum' e 'adulterium'* cit. 355.

materia – sente la necessità di evidenziare come si potesse parlare di *stuprum* solo nei casi di rapporto sessuale con una *vidua*, vedova o divorziata che fosse. Ma ancor più dettagliatamente nelle *Differentiae*, Modestino torna in argomento ed enuclea le ipotesi nelle quali la tutela penale era invocabile: nei rapporti omoerotici con *pueri*[22] e in quelli di uomini – coniugati o meno – con *liberae mulieres* non maritate[23]:

D. 48.5.35 pr.-1 (Mod. 1 *regul.*). Stuprum committit, qui liberam mulierem consuetudinis causa, non matrimonii continet, excepta videlicet concubina. 1. Adulterium in nupta admittitur: stuprum in vidua vel virgine vel puero committitur[24].

Leggendo il succitato passo di Modestino in combinato disposto con il seguente di Ulpiano

D. 48.5.13(12) (Ulp. 1 *de adult.*). Haec verba legis 'ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo' et ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent,

emerge come la condotta assumeva rilevanza penale solo se i correi avessero agito *dolo malo*[25] e se le *virgines* o *vi-*

---

[22] Sulla repressione dei rapporti omosessuali con ragazzi liberi di giovane età v. principalmente: D. Dalla, *Ubi Venus* cit. 82 ss.; E. Cantarella, *Secondo natura* cit. 141 ss.; G. Rizzelli, *La Lex Iulia de adulteriis* cit. 171 ss.; M. Migliaresi, *Note sulla lex Scantinia: legge comiziale?*, in *IVRA* 55 (2004) 4-32; C. De Cristofaro, *Inpudicus. Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al principato* (Napoli 2022) *passim*. Più precisamente, nello *stuprum cum ingenuo* «i soggetti coinvolti sono condannabili per motivi differenti e non in quanto commettano entrambi un atto di per sé riprovevole: l'uno, nel violare un uomo libero, offende l'intera comunità dei liberi; l'altro, nel subire lo stupro, dimostra di non essere 'uomo', è *mollis* (diversa è ovviamente la valutazione dell'atto destinatario del quale è lo schiavo)»: G. Rizzelli, *'Stuprum' e 'adulterium'* cit. 363.

[23] Invero, già presso gli autori repubblicani e quelli augustei erano stati enucleati elementi che consentivano un uso differenziato di *stuprum* e *adulterium*, come rileva G. Rizzelli, *'Stuprum' e 'adulterium'* cit. 360.

[24] È significativo che il brano sia stato tratto dai *Regularum Libri X* di Modestino, in quanto si trattava di un'opera volta ad individuare una *regula iuris* partendo da casi pratici dei quali si cercava d'individuare un minimo comune denominatore che avesse funzione descrittiva di un determinato istituto M. Kaser, *Römische Rechtsquellen und angewandte Juristenmethode. Ausgewählte, zum Teil grundlegend erneute Abhandlungen* (Wien-Köln-Graz 1986) 147 ss.

[25] Tanto che dal passo di Ulpiano accolto in D. 48.5.13[12] si inferisce logicamente che la donna violata è per ciò stesso esente da dolo: «Il che trova conferma in un altro passo, sempre di Ulpiano (2 *de adult.* D. 48.5.14[13].7), che pur tormentatissimo e inve-

duae[26] coinvolte fossero state *ingenuae et honestae*[27]. Restavano esclusi di conseguenza dalla fattispecie tipica i rapporti sessuali affini, tra i quali: quello intrattenuto con individui privi del requisito soggettivo della onorabilità sociale[28]; quello imputabile a titolo di

---

stito da una selva di sospetti, è perspicuo e inattaccabile nella chiusa: *ceterum quae vin patitur, non est in ea causa ut adulterii vel stupri damnetur*»: R. Lambertini, «*Stuprum*» *violento* cit. 507; sull'elemento intenzionale della condotta v. E. Volterra, *Intorno a D. 48.5.44 (43)*, in *Studi in onore di B. Biondi* (Milano 1965) 128 ss. [= in Id., *Scritti Giuridici* II (Napoli 1991) 521-535]. Secondo M. Balzarini, *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel diritto romano* (Padova 1969) 244 s., sarebbe ritenuto reo di stupro o di adulterio tanto chi avesse ottenuto il consenso della controparte, quanto chi abbia attuato una violenza carnale. «[L]a bilateralità fisiologica e fenomenologica intrinseca al rapporto sessuale finisce in certo modo con il riverberarsi sulla 'bilateralità' del reato stesso, che non vede nelle due *dramatis personae* un delinquente e una vittima – come, per intenderci, nel caso di Tizio che pugnala Caio –, bensì due coautori su un medesimo piano»: R. Lambertini, «*Stuprum*» *violento* cit. 507.

[26] Cfr. D. 48.5.6.1 (Pap. 1 *de adult.*); D. 50.16.101 pr. (Mod. 9 *diff.*). Ci si riferiva con tale termine sia a colei cui è morto il marito sia la donna che, per altre ragioni, non sia più sposata; cfr. M. Penta, *La viduitas nella condizione della donna romana*, in *Atti della Accademia di Scienze Sociali Morali e Politiche di Napoli* 91 (1980) 341 ss., in cui l'autrice sottolinea come l'etimologia *vidua* sia ricondotta ad una doppia privazione sia di ragione che di sentimenti.

[27] Requisiti che è immaginabile, ragionevolmente, valessero anche per i *pueri*.

[28] Basti pensare alla categoria delle donne *in quas stuprum non committitur*, espressione che, come ha registrato Carla Fayer, «figura solo in un frammento di Ulpiano, appartenente al secondo libro del suo commento alla *lex Iulia et Papia*, ove riporta l'opinione del giurista Atilicino, vissuto in epoca compresa fra Augusto e Adriano, cui aderisce senza riserve. Ulp. 2 *ad l. Iul. et Pap* D. 25,7,1,1: *Cum Atilicino sentio et puto solas eas in concubinatu habere posse sine metu criminis, in quas stuprum non committitur*»: C. Fayer, *Meretrix. La prostituzione femminile nell'antica Roma* (Roma 2013) 575.

Si trattava di una classe di persone previste dalla *lex Iulia* e che secondo Rizzelli non aveva «costituito immediato oggetto di riflessione da parte dei giuristi – i quali sembrerebbero invece preoccupati di enucleare le donne da esentare dall'osservanza delle disposizioni sull'*adulterium* – ma si è venuta determinandosi, per così dire, di riflesso, in seguito all'individuazione di coloro con le quali non si commette *adulterium*, e, forse, soprattutto in relazione alla materia del concubinato»: G. Rizzelli, *In margine a Paul. Sent. 2,26,11*, in *BIDR.* 41 (1998) 735 nt. 4. La *lex Iulia* aveva provveduto a perimetrare simile categoria inserendovi l'attrice, la mezzana (D. 48.5.11.2; D. 23.2.43.6), la *publico iudicio damnata* e colei che fosse stata *in adulterio deprehensa* (D. 23.2.43.12; D. 25.7.1.2; Tit. Ulp. 13.2), la meretrice anche in caso di cessata attività (D. 23.2.43.4), oltre naturalmente alle schiave (D. 48.5.6). Un simile elenco che è possibile ricavare dalle fonti è considerato completo da E. Volterra, s.v. «*Concubinato (diritto romano)*», in *NNDI.* III (Torino 1957) 1052; R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*[6] (Padova 1996) cit. 133 ss.; C. Fayer, *Meretrix. La prostituzione* cit. 575 s., la quale riporta le liste ricostruite dai diversi studiosi, specificando che coloro che fossero annoverate in tale categoria potevano essere tenute in

colpa[29]; l'unione con donna coniugata che realizzava propriamente il reato di *adulterium*[30], e, infine, il congiungimento carnale consumato contro la volontà del soggetto passivo[31] vittima della *vis* che si realizzava.

È quest'ultimo caso, definibile come *stuprum per vim illatum*[32], che rappresenta l'originaria matrice della violenza sessuale, il quale viene attestato solo due volte nel Digesto giustinianeo: D. 48.6.3.4

concubinato; L. Solidoro, *La prostituzione femminile nel diritto imperiale*, in Ead. (a cura di), *Diritto e controllo sociale. Persone e status nelle prassi giuridiche* (Torino 2020) 187-261 [= in Ead. (a cura di), *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico* II (Torino 2014) 3-81].

[29] Come nel caso di Teodora: C. 9.9.18 pr.-1. (Impp. Valerianus et Gallienus AA. et C. Theod.). *Eum qui duas simul habuit uxores sine dubitatione comitatur infamia. in ea namque re non iuris effectus, quo cives nostri matrimonia contrahere plura prohibentur, sed animi destinatio cogitatur.* 1. *Verumtamen ei, qui te ficto caelibatu, cum aliam matrem familias in provincia reliquisset, sollicitavit ad nuptias, crimen etiam stupri, a quo tu remota es, quod uxorem te esse credebas, ab accusatore legitimo sollemniter inferetur. Accepta id. Mai. Antiochiae Tusco et Basso conss.* [a. 258]; o in quello degli avventori di una locanda C. 9.9.28 (Imp. Constantinus A. Africano). *Quae adulterium commisit, utrum domina cauponae an ministra fuerit, requiri debebit, et ita obsequio famulata servili, ut plerumque ipsa intemperantiae vina praebuerit: ut, si domina tabernae fuerit, non sit a vinculis iuris excepta, si vero potantibus ministerium praebuit, pro vilitate eius quae in reatum deducitur accusatione exclusa liberi qui accusantur abscedant, cum ab his feminis pudicitiae ratio requiratur, quae iuris nexibus detinentur et matris familias nomen obtinent, hae autem immunes ab iudiciaria severitate praestentur, quas vilitas vitae dignas legum observatione non credidit. D. III non. Febr. Heracleae Constantino A. VII et Constantio C. conss.* [a. 326].

[30] È rilevante evidenziare come sia nella stessa *lex Iulia de adulteriis coercendis* che, stando a quanto evidenzia la giurisprudenza severiana, i termini *adulterium* e *stuprum* furono utilizzati indistintamente: D. 48.5.6.1 (Pap. 1 *de adult.*). *Lex stuprum et adulterium promiscue et* καταχρηστικώτερον *appellat. Sed proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex altero conceptum composito nomine: stuprum vero in virginem viduamve committitur, quod graeci* φθορὰν *appellant*; D. 50.16.101 pr. (Mod. 9 *diff.*). *Inter 'stuprum' et 'adulterium' hoc interesse quidam putant, quod adulterium in nuptam, stuprum in viduam committitur. Sed lex Iulia de adulteriis hoc verbo indifferenter utitur.*

[31] Intendendosi per tale il danneggiato dal *crimen* che si distingue dal portatore dell'interesse leso (l'esercente *potestas* sulla donna se *alieni iuris*), in ciò seguo F. Botta, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia'* (Cagliari 1996) 406: «soggetto passivo del *crimen* (l'*is ad quem res pertinet*, il danneggiato, colui che subisce le conseguenze del danno immediato causato dal terzo) e soggetto offeso dal *crimen* (colui che agisce *morte propinquorum* o *suorum iniuria* e cioè portatore di un interesse leso dal reato ma non titolare del bene giuridico immediatamente offeso»; da ultimo, si dedica all'argomento M. Padovan, *Il soggetto passivo*, in L. Garofalo (a cura di), *Diritto Penale* I/1 cit. 279-320.

[32] F. Botta, *'Stuprum'* cit. 87-157; Id., *Per vim* cit. 21-80.

(Marcian. 14 *inst*.) e D. 48.5.30(29).9 (Ulp. 4 *de adult*.), in relazione alla disciplina sanzionatoria prevista dalla legislazione sulla *vis* e sulla dimensione processuale di quest'ultima.

Ma invero non v'è traccia né nella legislazione repressiva della *vis* (in particolare dalla *lex Plautia de vi* o dalla *lex Iulia de vi publica et privata*)[33] né in quella matrimoniale augustea di un chiaro e diretto

[33] Per i concetti generali si rimanda a N. Scapini, s.v. «*Violenza (vizio della volontà) (diritto romano)*», in *NNDI.* XX (Torino 1975) 939 ss.; M. Balzarini, s.v. «*Violenza (diritto romano)*», in *ED.* XLVI (Milano 1993) 830-843, spec. 840: «[l]o stupro violento, operato su chicchessia ('*vel mari vel foeminae*', '*puerum vel foeminam vel quemquam*'), viene indicato quale ipotesi di *vis publica* in due brani del Digesto, ma in entrambi (D. 48,5,30 (29), 9 e D. 48,6,3,4) senza uno specifico richiamo al testo legislativo, e lasciandosi anzi intravvedere l'opera di una successiva estensione ('*cum eum publicam vim commitere nulla dubitatio est*' nel primo caso e '*praeterea punitur huius legis poena*' nel secondo)». A detta di Balzarini, dunque, parrebbe accettabile l'opinione di quanti ritengono che la legislazione giulia non avrebbe contemplato il caso di stupro violento. In senso conforme cfr. G. Pugliese, *Il processo civile romano* I. *Le legis actiones* (Roma 1961) 778 e nt. 144; *contra* G. Longo, *La repressione della violenza nel diritto penale romano*, in *Studi in onore di G. Scaduto. Diritto civile e diritto romano* III (Padova 1970) 493 s.; M. Molè, s.v. «*Stuprum*», in *NNDI.* XVIII (Torino 1971) 583 s. nt. 14. La bipartizione tra *vis publica* e *privata* viene richiamata da D. 48.6 e D. 48.7, il discrimine sul quale viene essenzialmente fondata tale distinzione corrisponde alla presenza o meno delle armi nell'esercizio ingiusto della forza, cfr., *ex aliis*, D. 50.17.152; C. 9.12; I. 4.18.8. Si distingue infatti la *vis publica* dalla *vis privata*, attribuendo alla prima la qualità di *vis armata*, perché inferta *cum armis*, mentre la seconda si qualifica, come recepito dal diritto intermedio, come «*vis sine armis, quae proprie pertinet ad privatos*»: A. Bonifazi, *Institutiones criminales* (Venetiis 1768) lb. 2, tit. 6, n. 2. Su tale distinzione Francesco Carrara scriverà nel suo *Programma* che: «i frammenti del diritto romano presentano una immensa confusione e fluttuanza circa il criterio discriminativo della *vis publica* dalla *vis privata*. E dopo gli inutili sforzi dei dotti per condurre all'unisono coteste fluttuanze, si è dovuto concludere che, nel giure romano, non è possibile trovare le linee con cui costruire la esatta nozione della violenza pubblica come s'intendeva da quei giureconsulti»: F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*[2] VI (Lucca 1870) 167 s. In dottrina romanistica cfr. G. Pugliese, *Appunti sui limiti dell'«imperium» nella repressione penale. A proposito della lex Iulia de vi publica* (Torino 1939) *passim*; W. Vitzthum, *Untersuchungen zum materiellen Inhalt der 'Lex Plautia' und 'Lex Iulia de vi'* (München 1966) *passim*; G. Cossa, *Attorno ad alcuni aspetti della lex Iulia de vi publica et privata*, in *SDHI.* 74 (2008) 209 ss.; C. Renda, *La «Lex Plautia de vi»: problemi e ipotesi di ricerca*, in *Index* 36 (2008) 473-487; in riferimento alla tutela dei *cives* ed alla lotta contro l'esercizio della violenza tra privati, si legga, C. Brélaz, *Lutter contre la violence à Rome: attributions étatiques et tâches privées*, in C. Wolff (ed.), *Les Exclus dans l'Antiquité. Actes du colloque organisé à Lyon les 23-24 septembre 2004* (Paris 2007) 219 ss. Da ultime si sono occupate dell'argomento F. Reduzzi, *Il concetto di vis tra diritto privato e repressione criminale*, in *Anales de historia antigua, medieval y moderna* 55.2 (2021) 39 ss., e C. Pennacchio, *Lex Cornelia de sicariis et venefici(i)s. Per*

riferimento allo *stuprum* consumato attraverso il ricorso alla violenza. Ciò potrebbe indurci ad avanzare l'ipotesi che si fosse trattato di un reato di matrice giurisprudenziale, o magari frutto dall'*interpretatio* forense[34].

A tale riguardo è interessante notare come Ulpiano si soffermi sul rapporto tra *vis*, *stuprum* ed *adulterium* proprio in rapporto ad una circostanza del reato, o meglio sulla funzione scriminante della *vis* invocabile in giudizio al fine di affrancare la donna dalla *societas criminis*[35]:

D. 48.5.14(13).7 (Ulp. 2 *de adult.*). … ceterum quae vim patitur, non est in ea causa ut adulterii vel stupri damnetur.

Utilizzando le categorie giuridiche della modernità si può parlare, per quanto sin ora considerato, di un reato complesso, che si configurava attraverso l'addizione della coazione al rapporto sessuale oggetto della medesima e nel quale la vittima era un individuo che non poteva disporre autonomamente della propria sessualità. Si trattava di una indisponibilità sia assoluta (in caso di *virgo* o di *vidua honeste vivens*), sia relativa, parametrata cioè all'interno di un rapporto matrimoniale,

---

una storia dell'impatto della violenza sull'opinione pubblica I. *Contesto storico, personaggi, norma e parole chiave* (Torino 2023) 93 ss.

[34] Si sposa appieno l'idea di Carlo Venturini il quale ridimensiona l'opinione del Mommsen (Th. Mommsen, *Das römisches Strafrecht* [Leipzig 1899] 532) «nel contrapporre diritto privato e diritto criminale asserendo che, mentre il primo lasciava libero campo all'interpretazione scientifica, il secondo non avrebbe mai formato oggetto di elaborazione teorica, non presentandosi altro che come complesso di statuizioni disomogenee, conviventi all'interno della medesima legge criminale. È invece vero che l'*interpretatio* criminale si è svolta, essenzialmente, nella prassi forense, incentrandosi non tanto sull'astratta *definitio* delle singole figure di reato quanto sulla loro elaborazione in rapporto al contingente tema processuale ed avendo di mira finalità essenzialmente pratiche. Non a caso, in Cic. *de or.* 2.108 si legge che è *perquam puerile* cercare, come in una commissione di dotti, di definire *breviter verbum illud, quod causam facit*, ciò potendo risultare controproducente. Balzavano, di conseguenza, in primo piano da un lato la lettera della legge, dall'altro il bene giuridico che la legge mirava a tutelare, mentre restava in ombra l'esigenza di specializzare le singole fattispecie»: C. Venturini, *L'argomentazione giuridica: dalla retorica classica alla moderna argomentazione*, in A. Mariani Marini, F. Procchi (a cura di), *L'argomentazione e il metodo nella difesa* (Pisa 2004) 28 s.

[35] V'è da sottolineare come talvolta l'elemento della *vis* fosse così predominante rispetto al carattere sessuale della condotta posta in essere che quest'ultimo a malapena emergeva. Lo *stuprum cum vi* arrivò così a descrivere una eterogeneità di comportamenti che avevano in comune la lesione dell'*aetas* o della *dignitas* dell'individuo, cfr. G. Rizzelli, *'Stuprum' e 'adulterium'* cit. 361.

anche se in quest'ultimo caso, si sarebbe trattato, più precisamente, di *adulterium*[36]. Ed è stata proprio la mancanza, a quanto ne sappiamo, di una definizione precisa di *adulterium* e di *stuprum* in via legislativa che indusse, a mio avviso, la giurisprudenza classica a ricondurre lo stupro violento ad una forma di *vis* qualificata dall'illiceità del rapporto sessuale. Una simile ipotesi potrebbe spiegare il progressivo assorbimento di tale tipologia di stupro nell'alveo della *lex Iulia de vi* come testimoniato da Marciano e da Ulpiano[37]:

D. 48.5.30(29).9 (Ulp. 4 *de adult.*). Eum autem, qui per vim stuprum intulit vel mari vel feminae, sine praefinitione huius temporis accusari posse dubium non est, cum eum publicam vim committere nulla dubitatio est.

D. 48.6.3.4 (Marcian. 14 *inst.*). Praeterea punitur huius legis poena, qui puerum vel feminam vel quemquam per vim stupraverit[38].

Il passaggio applicativo dalla *lex Iulia de adulteriis* alla *lex Iulia de vi* si ridurrebbe, dunque, adottando simile prospettiva, in un abbandono delle dinamiche processuali del *crimen commune* e della punibilità della donna[39]. L'accertamento circa l'utilizzo della *vis*, impermeabile in ogni caso alla presenza di un assenso della donna, era pertanto

[36] R. Lambertini, «*Stuprum*» *violento* cit. 506 s.

[37] E sebbene larga parte della dottrina attribuisca alla mano giustinianea l'attrazione dello stupro violento nell'ambito della *lex Iulia de vi*, Fabio Botta propende per la sostanziale genuinità della coppia di testi e accredita la soluzione alla sagace politica normativa della giurisprudenza severiana. Riflettendo sui risvolti processuali della repressione infatti Botta sottolinea, convincentemente, come la giurisprudenza avrebbe in tal modo ottenuto: «l'inoperatività della *praescriptio* quinquennale prevista a favore dell'accusato di adulterio – che non può invece giovare a chi si è macchiato di *crimen vis* –, la disattivazione della preventiva *postulatio lenocinii* nei confronti del marito da parte dell'accusatore estraneo, e, infine, una precisa linea di demarcazione degli ambiti operativi di due illeciti strutturalmente contigui come l'*adulterium*/*stuprum* e la violenza carnale»: R. Lambertini, «*Stuprum*» *violento* cit. 508 s.; cfr. F. Botta, *'Per vim inferre'* cit. 21-80. Relativamente al mutare delle condotte femminili nel tardoantico v. A. Arjawa, *Women and Law in Late Antiquity* (Oxford 1996) *passim*.

[38] Cfr. O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* I (Leipzig 1889) fr. 165, p. 671.

[39] Per M. Beggiato, *Brevi annotazioni sullo stuprum per vim in età classica*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 23 (2023) 139-159, spec. 142, che riprende dottrina precedente, Marciano avrebbe ricondotto la fattispecie alla *lex Iulia de vi publica quoad poenam*.

strumentalmente finalizzato ad attestare o meno l'eventuale correità della donna[40].

Si trattava di una verifica tutt'altro che lineare, come ci informano sia un passo di Papiniano che una fonte declamatoria.

Nel *responsum* del giurista la *mulier* violentata, al fine di preservare integra la propria *pudicitia*[41], non aveva tempestivamente denunciato l'offesa subita al marito:

D. 48.5.40(39) pr. (Pap. 25 *resp.*)[42]. Vim passam mulierem sententia praesidis provinciae continebatur: in legem Iuliam de adulteriis non commisisse respondi, licet iniuriam suam protegendae pudicitiae causa confestim marito renuntiari prohibuit.

Papiniano, che intende salvaguardare il rapporto coniugale, giustifica la tardività con la quale la donna aveva denunciato l'*iniuria* patita motivandola in relazione al timore della stessa circa il detrimento che avrebbe potuto subire la propria reputazione sociale[43].

Di tutt'altro orientamento è una controversia di Seneca il Vecchio nella quale l'omertà della donna viene giudicata quale cedimento femminile alle profferte amorose di un ricco mercante[44].

---

[40] Come rileva G. Brescia, *Elena e l'alibi della violenza. (Ovidio, Heroides 16-17)*, in *Revista de Estudios de las Mujeres* 2 (2014) 237-255, spec. 241; v. M. Rocco, *Fausta, Costantino e lo stuprum per vim*, in *Rivista storica dell'antichità* 43 (2013) 243-260 e spec. 251 s.; cfr. F. Botta, *Per vim* cit. 68-70; 78; v. C. 9.9.20 (Diocl. et Maxim. AA. Didymo).

[41] Sulla *pudicitia* femminile v. S. Fusco, *La pudicitia come fondamento dello statuto etico-giuridico della donna romana*, in *RIDA*. 65 (2018) 105-124; in merito all'editto in tema di tutela della *pudicitia* v. Ead., *Specialiter autem iniuria dicitur contumelia* (Roma 2020).

[42] Passo discusso da F. Botta, '*Per vim inferre*' cit. 115-117, e da G. Rizzelli, *La violenza* cit. 295-377 e spec. 312 s.

[43] Cfr. G. Brescia, *Ambiguous Silence: Stuprum and pudicitia in Latin declamation*, in E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck (eds.), *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation* (Berlin-Munich-Boston 2015) 70 ss.

[44] Non credo sia del tutto ingenuo il riferimento alla figura del mercante tanto più se *peregrinus*, è infatti emblematico, a mio avviso, che i tentativi di corrompere il riserbo della donna vengano fatti da un soggetto che esercitava la pratica del commercio, attività che nel mondo antico era accompagnata da un pregiudizio morale. Ed infatti non casuale è il richiamo al mercante straniero che si ritrova nell'ode 3.6 di Orazio nella quale il poeta, con accenti spiccatamente moralistici, denuncia la condotta delle matrone romane, che sin dalla fanciullezza si preparano all'arte della seduzione concedendosi ad amori illeciti, ed è emblematico che nel ruolo dell'adultero Orazio introduca la figura del mercante straniero, cfr. Horat. *carm*. 3.6.30; in dottrina A. Giardina, *Il mercante*, in A. Giardina (a cura di), *L'uomo romano* (Roma-Bari 1989) 271; G.D. Merola, *Commercio e Dogane*

Nonostante la *formosa uxor* avesse per almeno tre volte rifiutato le *avances* amorose dell'inopportuno vicino, le cose si complicarono quando questi decise di renderla propria erede. Accettata l'eredità la donna venne infatti accusata di adulterio dal marito, il quale lesse il lascito patrimoniale come la prova incontrovertibile dell'infedeltà muliebre.

Sen. *contr*. 2.7. Quidam, cum haberet formosam uxorem, peregre profectus est. In viciniam mulieris peregrinus mercator migravit; ter illam appellavit de stupro adiectis pretiis; negavi illa. Decessit negotiator, testamento heredem omnibus bonis reliquit formosam et adiecit elogium: 'quia pudicam conperi'. Adiit hereditatem. Redit maritus, accusat adulterii ex suspicione. Contradicit.

La sposa virtuosa che si limitava a respingere il corteggiamento del vicino con un semplice diniego, rischiava dunque di attirare su di sé più di un sospetto di *impudicitia*, ed il suo colposo silenzio sarebbe stato letto né più né meno che come un tacito assenso[45]. Nota, al riguardo, Graziana Brescia come la «cultura del sospetto» potesse essere vinta solo adottando una condotta conforme alla morigeratezza di costumi condivisi, e come tale modello di comportamento dovesse

nell'Impero Romano (Napoli 2023) 23-29; per un'attenta disamina della controversia v. E. Berti, *Scholasticorum studia. Seneca il vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale* (Pisa 2007) 43-78. Evidenziando gli aspetti novellistici Mario Lentano propone un paragone con la nona novella della seconda giornata del *Decameron* di Boccaccio, quella di Bernabò da Genova, che condivide con la narrazione senecana il tema della tentata seduzione della moglie del protagonista che rimane casta e fedele ma non viene creduta dal marito, cfr. M. Lentano, *L'eroe va a scuola. La figura del vir fortis nella declamazione latina* (Napoli 1998) 127 ss.; sulla controversia G. Rizzelli, *In has servandae integritas custodias nulla libido inrumpet (Sen. Contr. 2.7.3)*, in F. Lucrezi, F. Botta, G. Rizzelli (a cura di), *Violenza sessuale* cit. 159-223 e spec. 182 ss.; F. Lamberti, *Suggestioni in tema di praesumptio muciana*, in *Rivista di diritto romano* 5 (2015) 7 nt. 50. Per un analitico esame dell'*adulterium* nella letteratura declamatoria v. M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina. Nuova edizione rivista e aggiornata* (Lecce 2023) 165-190.

[45] G. Brescia, *La donna violata* cit. 42. Sulla controversia v. G. Rizzelli, *In has servandae integritas custodias nulla libido inrumpet* cit. 159-223 e spec. 182 ss.; F. Lamberti, *Suggestioni in tema di praesumptio muciana*, in *Rivista di diritto romano* 5 (2015) 7 nt. 50; circa il sospetto che può generare una condotta omertosa provocata dal pudore della vittima di un illecito cfr. Quint. *inst*. 9.2.72 dove si argomenta sui limiti che incontra l'impiego processuale delle *sententiarum figurae*: *nec pudor videtur quod non palam obicias, sed diffidentia*.

trovare manifestazione visibile e inequivocabile in segni esteriori, «in una complessa e articolata semiotica verbale e extraverbale»[46]. E ciò si coniuga appieno con l'idea che la condotta sessuale femminile dovesse sfogarsi principalmente all'interno di un contesto che rispettasse il ruolo subordinato della donna all'autorità del marito o della famiglia, con l'obiettivo primario di garantire una certa e legittima procreazione.

La donna era del resto considerata una persona con uno *status* soggettivo 'reticolare', determinato dalle complesse relazioni di potere che hanno innervato la società per moltissimo tempo e per le quali la protezione della libertà individuale femminile si traduceva nella salvaguardia del ruolo funzionale di cui la donna era rivestita[47].

Una simile impostazione ideologica venne assorbita appieno dalla legislazione augustea nella quale le incriminazioni per *stuprum* o *adulterium* vennero represse attraverso le forme del processo pubblico stante la loro offensività sociale, e pensate all'interno di un sistema valoriale costruito in termini gradualistici caratterizzato da una costante lesiva e più variabili di gravità. In tale sistema la costante era costituita dal rapporto sessuale, la cui offensività dipendeva non già dalla volontà della donna, dalla quale pare essere del tutto svincolata, ma dalla sua condizione: se infatti la donna fosse stata nubile la condotta violenta contro di lei perpetrata si sarebbe configurata come una violazione della *patria potestas*, o, se *sui iuris*, delle aspettative sociali riferibili al suo *status*[48]; se fosse stata coniugata *in manu* invece si sarebbe trattato di una lesione dell'autorità maritale o del di lui ascendente se questo fosse stato *alieni iuris*. In ogni caso credo che il contenuto offensivo del fatto gravitasse intorno al rapporto sessuale illegittimo più

[46] G. Brescia, *La donna violata. Casi di stuprum e raptus nella declamazione latina* (Lecce 2012) 40; Ead., *La vera storia del rapimento di Elena nel De Excidio Troiae Historia*, in *Atlantide* 2 (2014) 7 s.; Ead., *Ambiguous Silence* cit. 75 ss.

[47] Cfr. T. Padovani, *Violenza* cit. 1303 ss.

[48] E ciò si confondeva sia con una concatenazione di fattori dovuti alla mancanza di una definizione precisa di adulterio in via legislativa, che dal diffondersi di casi che avrebbero potuto comportare una *commixtio sanguinis*, basti pensare all'unione con colei al quale fosse da poco tempo morto il marito, v. P. Giunti, *Il dolore e l'offesa. La violenza di fronte al tradimento amoroso nell'esperienza della famiglia romana*, in *Archivi di Psicologia Giuridica* 2 (2014) 137; l'interesse invece per le *virgines* potrebbe essere spiegato con il variare della media dell'età del primo matrimonio della donna, media sempre più elevata, oppure come reazione a matrimoni troppo precoci; sul tema I. Piro, *Spose bambine. Risalenza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana. Dalle origini all'epoca classica* (Milano 2013) spec. 89 ss.

che alla *vis*, e ciò perché sulla donna non si focalizzava alcuna tutela diretta: l'offesa sessuale che la vedeva coinvolta, si dirigeva sempre e comunque ad un interesse superiore, come la già ricordata *pudicitia*, nella sua accezione di rispetto dei *mores*, e l'ordine della famiglia[49].

Riflettendo sulla legislazione in materia sino alla metà dell'Ottocento, si possono individuare evidenti relitti di una simile impostazione. Si pensi ad esempio come lo stupro violento abbia assunto nel XIX secolo una gravità diversificata in base alla condizione legale della donna: quanto più stringente era il suo legame di subordinazione, tanto maggiore era la gravità attribuita alla violenza sessuale subita. A tale riguardo è stato molto discussa sino alle soglie del nostro secolo la punibilità della violenza carnale commessa ai danni della prostituta, proprio perché, trattandosi di una persona a destinazione sessuale non vincolata, riusciva difficile cogliere l'illiceità del fatto[50]. In ragione dello stesso approccio ideologico, l'idea dello stupro coniugale era considerato un vero e proprio ossimoro; sembrava inconcepibile, infatti, che un rapporto legittimo potesse assumere carattere di offensività esclusivamente in dipendenza del mezzo impiegato per conseguirlo[51].

---

[49] Ai quali si riferiscono in effetti i codici penali preunitari e lo stesso codice Zanardelli nella sistemazione categoriale di questi reati. Anche il codice Rocco «attribuisce per la prima volta rilevanza alla libertà sessuale ma non concepita in tutto e per tutto come attributo sovrano della persona, ma intesa piuttosto quale posizione strumentale di cui la persona è portatrice in vista di un interesse che la trascende e la condiziona»: T. Padovani, *Violenza* cit. 1308.

[50] Essa finisce in realtà con dipendere interamente dalla violenza o dalla minaccia dispiegate per ottenere ciò che la donna non aveva comunque il dovere di rifiutare, di modo che la rilevanza della violenza carnale nei confronti della prostituta tende a coincidere con la mera violenza privata, quanto meno sul piano del trattamento punitivo.

[51] La svolta si è registrata nel 1976, quando la Suprema Corte ha dichiarato esplicitamente la rilevanza penale delle aggressioni sessuali tra coniugi, stabilendo la natura non coercitiva del diritto alle prestazioni sessuali rientranti nel cosiddetto 'debito coniugale'. Cfr. Cass. pen., Sez. III, 16 febbraio 1976, n. 12855, in *Cass. pen.* 18 (1978) 72 ss.; e molto più di recente Cass. pen., Sez. III, 12 luglio 2007, n. 36962, in *Riv. pen.* 134.2 (2008) 2, 158, ai sensi della quale «in tema di violenza sessuale, l'esistenza di un rapporto di coniugio non esclude, di per sé, la configurabilità del reato, dovendosi ritenere, alla luce di quanto stabilito dall'art. 143 c.c. in materia di diritti e doveri dei coniugi, che non sussista un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali come mero sfogo dell'istinto sessuale anche contro la volontà dell'altro coniuge, tanto più in un contesto di sopraffazioni, infedeltà e violenze». Per uno studio dedicato al tema, apprezzabile anche per l'impostazione comparata, cfr. A. Szegö, *Quando lo stupro è legale: la 'marital rape exemption'*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 38 (1995) 853 ss. Sembra peraltro il caso di ricordare che fino al 1981 è rimasto in vigore l'art. 544 c.p., che disciplinava l'istituto del matrimo-

3. *La costrizione violenta dell'art. 609 bis c.p.* – Alla luce di quanto sin ora argomentato, mi pare non altrimenti spiegabile se non quale frutto di una cultura giuridica particolarmente pigra l'attuale art. 609 *bis* c.p. (*Violenza sessuale*) il quale recita: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Il dettato codicistico, se letto negli angusti confini della sua tassatività, vincola la condotta dolosa[52] penalmente rilevante all'accertamento dell'atto costrittivo, presupponendo altrimenti non accer-

---

nio 'riparatore', prevedendo l'estinzione del reato di violenza sessuale e di corruzione di minorenni qualora l'autore sposasse poi la persona offesa, «salvandone» così l'onore. Una disposizione che, come osserva F. Basile, *Violenza sulle donne: modi e limiti dell'intervento penale*, in *Dir. pen. cont.* (11 dicembre 2013) 2, poneva la donna su un piano di inferiorità rispetto all'uomo. L'*overruling* in tema di violenza coniugale sessuale è stato di poco preceduto dalla affermazione della punibilità dello stupro commesso ai danni della prostituta (v. Cass. pen., 16 dicembre 1966, in *Cass. pen.* 7 [1967] 1145), rispetto al quale, fin dal diritto intermedio (v. *supra* § 1), la tradizione giuridica aveva sempre chiuso un occhio per via dell'asserita assenza di lesioni ai beni giuridici difesi dal reato di violenza carnale come la castità, l'ordine delle famiglie, il buon costume e così via. Nel dicembre del 1993, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato la *Dichiarazione sulla Eliminazione della violenza contro le donne*, dove si stabilisce che lo stupro coniugale è una violazione dei diritti umani. Nel 2012, l'Alto Commissario per i diritti umani Navi Pillay ha dichiarato che: «le violazioni dei diritti umani delle donne sono spesso legate alla loro sessualità e al loro ruolo riproduttivo … In molti paesi, le donne sposate non possono rifiutarsi di avere rapporti sessuali con i mariti, e spesso non hanno voce in capitolo sull'uso della contraccezione … Assicurare la piena autonomia delle donne sul proprio corpo è il primo passo cruciale per raggiungere l'uguaglianza sostanziale tra donne e uomini. Questioni personali – come il decidere quando, come e come con chi scelgono di fare sesso, e quando, come e con chi scelgono di fare bambini sono il cuore di una vita dignitosa». In una prospettiva storica cfr. M. Cavina, *Nozze* cit. *passim*.

[52] È bene chiarire come la giurisprudenza, ai fini dell'integrazione del dolo di violenza sessuale, non richieda che il soggetto attivo conosca il dissenso ma piuttosto che sia consapevole che non è stato manifestato un assenso, lasciando intravedere uno schema del fatto tipico nel quale tutti gli atti sessuali che non siano stati preceduti da una previa manifestazione di volontà adesiva siano penalmente illeciti. Cfr. Corte di Appello di Lecce 24/1/2022, n. 1661, nella cui massima si legge: «Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico; ne consegue che è irrilevante l'eventuale errore sull'espressione del dissenso, anche ove questo non sia stato esplicitato, potendo, semmai, fondarsi il dubbio sulla ricorrenza di un valido elemento soggettivo solamente nel caso in cui l'errore si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa».

tabile la mancanza di consenso della vittima di violenza[53]. Ma l'aver incentrato lo stupro sul fattore violenza si è rivelata una scelta quanto mai insidiosa. Non si può non constatare infatti come la stessa violenza sia un concetto storicamente mutevole, tanto che oggi, contrariamente a quanto avveniva in passato, è dominante nel diritto vivente, l'interpretazione, rischiosa in quanto potrebbe concretizzarsi nell'analogia in *malam partem*[54], che essa coincida, almeno in ambito sessuale, con la mera assenza del consenso[55]. È per questo motivo che a molti teorici e operatori del diritto appare auspicabile una riforma che elimini il richiamo ai requisiti della violenza e della minaccia per incentrare il delitto sulla mancanza dell'elemento volontaristico, come peraltro sta avvenendo nella legislazione di diversi paesi europei[56]. Così facendo si potrebbe incriminare, a prescindere dalla presenza di indici di coercizione, ogni atto sessuale non coperto da valido consenso secondo due schemi ipotizzabili: quello 'negativo', per cui ai fini dell'integrazione della fattispecie in esame, sarebbe

[53] «… come accertare il mero dissenso della persona offesa, in assenza di coercizione violenta o minacciosa? La strada che si prospettava era tutta in salita e appare un'eccessiva semplificazione quella di chi suggeriva un parallelismo con la tutela ad altri interessi individuali, protetti (come l'inviolabilità del domicilio) attraverso il richiamo normativo al semplice dissenso del titolare … Ecco che allora la scelta 'conservativa' effettuata con la legge n. 66 del 1996 appare guidata da una non incomprensibile esitazione nell'abbandono del vecchio impianto normativo, il solo che – almeno sulla carta – pareva consentire, in un'ottica garantista, di delineare un confine certo tra atto sessuale violento (quello perpetrato a mezzo di *vis* o minaccia) e non, senza aprire a pericolose derive interpretative e, di conseguenza, processuali»: M. Poletto, *L'atto sessuale tra mancanza di consenso e colpa. Luci e ombre di un modello di tutela*, in *disCRIMEN focus* (19 gennaio 2001) 239.

[54] B. Romano, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*[7] (Milano 2022) 57.

[55] La mancanza di volontarietà nell'atto renderebbe lo stesso automaticamente violento, in tal senso: T. Pitch, *Un diritto per due: la costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità* (Milano 1998) 171 ss.

[56] Si pensi al caso della Spagna con l'approvazione della Ley Organica 10/2022, per la quale l'art. 178 del Código Penal così recita: «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona», su cui v. J.A. Ramos Vázquez, *Algunos problemas conceptuales y epistemológicos de la definición del consentimiento sexual en la llamada ley de «solo sí es sí»*, in *Teorder.* 34 (2023) 230-255; la legge di cui si tratta è stata sollecitata anche da fatti di cronaca che hanno portato a movimenti popolari postulanti una modifica della precedente legislazione, tra tali casi si pensi a quello della cd. 'Manada' su cui v. P. Faraldo Cabana, M. Alcalé Sánchez (dir.), S. Rodríguez López, M.A. Fuentes Loureiro (coord.), *La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales en España* (Valencia 2018) 13 ss.

necessaria la manifestazione di un dissenso da parte della persona offesa (*no means no*). O quello 'positivo' per il quale ogni rapporto sessuale lecito deve essere radicato su una forma di consenso, verbale o meno (*only yes means yes*)[57].

Ma su questa seconda opzione si registra in dottrina uno scetticismo, che pare, almeno allo scrivente, più che fondato.

In una recente ricerca, Clara Serra ha infatti evidenziato come la scelta per cui *only yes means yes* non tenga in dovuto conto come il consenso possa essere il frutto di pressioni sociali, familiari e persino inconsce, che inficerebbero la genuinità della volontà della donna. *El sentido de consentir*, per riprendere il titolo del libro della studiosa, sarebbe al contrario da ricercare nella volontà negativa espressa, che apparirebbe, in quanto tale, non influenzabile[58].

Non si può omettere in ogni caso di evidenziare come intervenire sul dettato dell'art. 609 *bis* c.p. per eliminare il riferimento alla violenza e alla minaccia potrebbe presentare profili problematici, relativamente alla prova del reato, spostando interamente l'asse valutativo sulla persona offesa. Diversamente, è indubbio che l'attuale formulazione (che, peraltro, consta anche di un rilevante comma secondo, che riguarda l'ipotesi d'induzione all'atto sessuale) permette di tenere alta la concentrazione sul comportamento dell'agente, che dovrà essere provato nei suoi caratteri illeciti, adeguatamente riscontrati, per l'appunto, nella violenza e nella minaccia. Che, peraltro, significa implicita esclusione di ogni forma di consenso. Per salvare il dettato codicistico ed uniformarsi alla legislazione internazionale in materia, la nozione di violenza, come si è già accennato, è stata via via ampliata fino a ricomprendervi l'esercizio di una qualunque energia che comporti un'invasione non voluta – o comunque non autorizzata – nella sfera sessuale altrui. All'opinione pubblica appare probabilmente un eccesso ma anche un bacio non voluto sulle labbra è stato più volte considerato atto violento (proprio nei termini della norma in questione), perché, sebbene non 'faccia male' secondo una comune accezione del concetto di violenza, costituisce pur sempre una lesione della dimensione sessuale mai assentita dalla persona offesa[59]. In casi simili

---

[57] Per quest'ultima scelta terminologica cfr. T. Hörnle, *#MeToo – Implications for Criminal Law?*, in *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice* 6 (2018) 115 ss., spec. 129 ss.; sul punto v. M. Poletto, *L'atto sessuale* cit. 237.

[58] C. Serra, *El sentido de consentir* (Barcelona 2024) 17 ss.

[59] Il caso è tratto da Cass. pen., Sez. III, n. 6158 del 2020, nella cui massima si legge:

a questo, la giurisprudenza considera violenta la condotta in quanto il gesto è stato tenuto non in presenza di un esplicito dissenso, che viene presunto, con carattere del tutto subdolo e repentino, da parte di un soggetto che non ha inteso neppure 'interpellare' la persona offesa, attingendone la sfera sessuale con tale velocità che questa non è stata posta nelle condizioni di comprendere cosa stesse accadendo, tantomeno di reagire[60]. Proprio l'espressa previsione della violenza e della minaccia (al pari, ripeto, dell'induzione) consentirebbe, dunque, di non lasciare pericolose zone grigie, che in ipotesi si potrebbero riscontrare qualora fosse richiesta la prova di un non consenso.

Si pensi, tra l'altro, ai casi di violenza sessuale commessi su persona assolutamente incapace di comprendere l'esistenza stessa del gesto (perché in coma, addormentata, narcotizzata, drogata, ecc.), del quale magari l'indomani non ha neppure memoria (caso tutt'altro che isolato)[61]. In questa ipotesi, il reato sussiste proprio perché sussiste la violenza, intesa quale invasione della sfera sessuale compiuta 'superando' la tematica del consenso, del tutto indifferente all'autore del fatto: il reato, dunque, è punito non perché questo sia avvenuto contro la volontà (e di ciò non si dovrà fornire alcuna prova), ma perché avvenuto appunto con violenza, 'bypassando' radicalmente ogni verifica sul punto. Infine, mi permetto di osservare che spesso le assoluzioni degli imputati, in questi processi, sono legate ad una persona offesa la cui attendibilità non è emersa in termini rassicuranti. Vorrei sottolineare come nella prassi l'assoluzione sovente nasca non dall'idea che la persona offesa, alla fin fine, abbia apprezzato l'esercizio di quella forza, ma dal fatto che le sue parole lasciano residuare dubbi circa l'effettivo svolgersi dei fatti. È, dunque, come sempre, una questione di prove e della loro prudente e ragionata valutazione, e questo costituisce una garanzia imprescindibile per la tenuta del sistema, ed *in primis* per l'imputato.

Se possono essere oggetto di proficua discussione le riserve di natura processuale sulla novellazione della norma, del tutto inaccettabili appaiono invece insidiosi stereotipi che le indagini empiriche presen-

---

«In tema di reati sessuali, il bacio sulla guancia, in quanto atto non direttamente indirizzato a zone chiaramente definibili come erogene, configura violenza sessuale, nella forma consumata e non tentata, allorquando, in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima».

[60] Cfr., *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. III, n. 51593 del 2018.

[61] Cfr., *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. III, n. 45589 del 2017.

tano come altamente circolanti a livello sociale, legati indissolubilmente ad aspettative di ruolo che, legittimando alcuni comportamenti maschili, finiscono per inquinare e precludere una visione autenticamente consensuale e paritaria delle relazioni sessuali.

Si tratta di veri e propri τόποι culturali legati alla cd. *rape culture* caratterizzante il mondo antico e nella quale lo stupro rappresentava uno stilema della grammatica storico-mitologica delle origini[62], volto a giustificare momenti fondativi di una comunità. Secondo cadenze estremamente moderne il racconto mitopoietico incentrato sullo stupro mette a fuoco due componenti diverse della violenza sessuale: quella 'erotica' indirizzata contro la donna; e quella 'politica' inferta alla compagine cittadina di cui si disconoscono le 'Kulturnomen'. Ma in entrambe le dimensioni, sia in quella erotica che in quella politica, viene enfatizzata la centralità della forza fisica, seguendo però giudizi di valore molto differenti. Mentre, infatti, lo 'stupro politico' è considerato una condotta lesiva rivolta ad una comunità o ad un gruppo familiare rispetto ai quali il soggetto agente, come nel caso di Sesto Tarquinio, si sente illegittimamente superiore; lo 'stupro erotico', di cui troviamo tracce già in Aristofane[63], è inserito all'interno di un modello naturale che l'uomo deve rispettare, impiegando un certo coefficiente di forza fisica per poter far sua la donna, che non potendo vincere la cultura del sospetto è costretta a subire un processo

[62] Nel quale la violenza sessuale assurge a modello archetipico della forza e della sopraffazione esercitata contro comunità limitrofe, come ad esempio il ratto delle donne sabine da parte dei Romani cfr. Plut. *Rom*. 15; *Num*. 10.3. Analoga violenza è quella che viene utilizzata come topos propagandistico per screditare politicamente il tiranno e che viene posta quale causa del fondamentale mutamento costituzionale del passaggio dalla monarchia alla repubblica «a seguito» dello stupro di Lucrezia cfr. Liv. 1.58. Dall'episodio liviano emerge come la cifra distintiva dello stupro consiste nell'assenza di nessi tra l'umiliazione patita ed una colpa: proprio nel carattere gratuito risiede il significato dell'oltraggio subito dalla donna. M. Lentano, *Lucrezia. Vita e morte di una matrona romana* (Roma 2021) *passim*; G. Brescia, M. Lentano, *Scrivere di donne in Roma antica. La letteratura latina in ventuno figure femminili* (Roma 2024) § 15.

[63] Ne *Le Nuvole* di Aristofane, Teti, madre di Achille, si lamenta della eccessiva castità del marito Peleo adducendo che alle donne piace essere sbattute (vv. 1067-1070) suggerendo, così, l'esistenza di forme di violenza consensuali. La ninfa che accusa il marito di scarsa virilità rappresenta il rovesciamento comico della Teti vergine dell'Iliade, che affronta, contro il suo volere, il matrimonio con Peleo, ma anche della Teti rapita e violentata da Peleo nella versione erodotea del mito; cfr. A. Paradiso, *Violenza sessuale, hybris e consenso nelle fonti greche*, in R. Raffaelli (a cura di), *Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma. Atti del Convegno Pesaro 28-30 aprile 1994* (Ancona 1995) 108-109.

come nel caso della declamazione di Seneca. Ed è in questi termini che il mito teorizza la *vis* mascolina in contrapposizione alla ritrosia femminile, stabilendo per secoli le attitudini naturali dei due sessi e combinando l'esperienza sessuale in un rapporto inscindibile con la coercizione fisica.

In una simile prospettiva la differenza tra stupro politico e seduzione violenta sembra passare essenzialmente dalla quantità di forza impiegata, per cui nello stupro violento si richiede una forza opprimente, soverchiante, ben più pregnante di quella violenza necessaria nel corteggiamento per acquietare i dubbi e la ritrosia femminili. Già nella mitologia sembra dunque chiara l'individuazione di una violenza coercitiva e di una seduttiva, indicate rispettivamente come *vis atrox* e *vis grata puellis*.

4. *La simulata ritrosia della «puella» di Ovidio*. – Come già accennato, la natura ambigua dell'*adulterium* e dello *stuprum* rendeva problematico l'accertamento sull'eventuale innocenza della donna. Solo se questa avesse dimostrato l'assenza della propria volontà nella realizzazione dell'evento avrebbe potuto sperare nella derubricazione del reato da bilaterale a unilaterale (*crimen vis*). Ed è proprio sulla prova liberatoria della donna che sin dal diritto romano gli stereotipi esprimono la loro resistenza, basti pensare alla fortuna del pregiudizio relativo alla simulata ritrosia femminile teorizzata da Ovidio[64], a quella *vis grata puellis* richiamata in sentenze fin troppo recenti.

Nei versi dell'*Ars amatoria*, opera nella quale la conquista della donna viene assimilata emblematicamente alla caccia e alla pesca[65], Ovidio suggerisce di non demordere alla prima riluttanza manifestata dalla fanciulla e di non accontentarsi di qualche bacio rubato, poiché la *puella* desidera 'lottando essere vinta'. Partendo da questa presunzione, il *magister amoris* giustifica una forma di violenza solo presunta ma del tutto gradita alla vittima[66], come si legge nell'opera che costituisce un vero e proprio 'galateo' d'amore, nel quale Ovidio spiega come nel codice del corteggiamento la ritrosia femminile spesso non sia nulla più che un sapiente infingimento dettato dalla volontà della donna di preservare la propria onorabilità sociale attraverso una solo

[64] Sulla cui preparazione giuridica v. P. Lambrini, *Ovidio giurista*, in L. Garofalo, F. Ghedini (a cura di), *Ovidio e i Fasti. Memorie dall'antico* (Venezia 2021) 200-217.

[65] Ov. *ars*. 1.45-48.

[66] Ov. *ars*. 1.662-679.

apparente adesione alle regole comportamentali previste dal *mos maiorum* per lo statuto muliebre. L'autore intende così sollevare il velo di mistificazione che ammanta la *pugna amoris* per rendere manifesto l'equivoco condiviso su cui si fonda l'arte della seduzione:

Ov. *ars* 1.661-678. Quis sapiens blandis non misceat oscula verbis? / Illa licet non det, non data sume tamen. / Pugnabit primo fortassis et 'inprobe' dicet; / pugnando vinci se tamen illa volet; / tantum ne noceant teneris male rapta labellis, / neve queri possit dura fuisse cave. / Oscula qui sumpsit, si non et cetera sumpsit, / haec quoque, quae data sunt, perdere dignus erit. / Quantum defuerat pleno post oscula voto? / Ei mihi! Rusticitas non pudor ille fuit. / Vim licet appelles, grata est vis ista puellis; / quod iuvat, invitae saepe dedisse volunt. / Quaecumque est Veneris subita violata rapina, / gaudet et improbitas muneris instar habet; / at quae cum posset cogi, non tacta recessit, / ut simulet vultu gaudia, tristis erit. / Vim passa est Phoebe, vis est allata sorori; / et gratus raptae raptor uterque fuit.

Nel gioco delle parti, i ruoli sono chiaramente delineati: la donna che desidera proteggere la propria castità, considerata un requisito fondamentale per mantenere il suo statuto sociale accettabile, viene vista come la preda riluttante. Di conseguenza, il seduttore, desiderando dimostrare la propria virilità, si trova costretto a utilizzare la forza per superare la resistenza della preda e concludere con successo la conquista. Si tratta di una «resistenza che nel codice intersemiotico silenzioso e condiviso soddisfa il sistema di attese della società patriarcale ma si attesta sul piano della finzione, celando le reali e più profonde intenzioni della presunta vittima»[67]. Versi tutt'altro che innocui quelli del poeta di Sulmona se citati decontestualizzandoli dalle pagine poetiche, poiché nei torni giocosi dei *praecepta amoris* viene confermata la radicalità nella cultura antica di un modello culturale fondato sull'ancestrale diffidenza nei confronti della vittima della violenza e sul presupposto del quasi inevitabile assenso della donna.

Il parametro al quale ci si deve affidare al fine di smascherare la simulazione femminile è pertanto sin dall'antichità il corpo della donna stessa che deve recare su di sé i segni della violenza subita[68].

---

[67] Cfr. G. Brescia, *Elena* cit. 237-255, scrive di una «semantica del corpo femminile» che acquisisce intrinseco potenziale probatorio al fine di accertare la mancata collaborazione della donna.

[68] G. Brescia, *La donna* cit. 40.

Il rigoroso accertamento di una violenza fisica irresistibile resterà dunque per millenni l'unica garanzia dell'assenza di una adesione interna della donna al rapporto sessuale, a prescindere da una sua eventuale resistenza di facciata. Francesco Carrara precisava a tale riguardo nel 1873 come la seria e costante resistenza da parte della persona offesa rendeva «indubitato il dolo» dell'aggressore e «tranquilla la coscienza» del giudicante[69].

Si pensi che solo quattro anni dopo l'entrata in vigore del codice Rocco gli Ermellini di piazza Cavour specificavano come non fosse sufficiente per integrare il delitto di violenza carnale «la sola violenza necessaria a vincere la difesa naturale o simulata opposta per istinto o per disegno»[70]. Ed è così che la richiesta di un grado qualificato di forza finiva per generare, riecheggiando apertamente le logiche della ovidiana *vis grata puellis*, una sorta di inversione dell'onere della prova, trasferendo sulla vittima il compito di provare di essere stata «ben determinata a resistere con tutti i mezzi consentiti dalle sue condizioni fisiche e psichiche» e di essere stata «vinta» soltanto da una forza insuperabile e non indotta all'atto da una violenza seduttrice[71].

La verifica giudiziale si faceva pertanto particolarmente minuziosa per escludere la rilevanza penale nelle ipotesi in cui «la vittima, dopo aver opposto resistenza alla violenza usata, lasciandosi infine travolgere dall'amore e dall'eccitazione dei sensi, si sia abbandonata all'amplesso»[72].

Anche la dottrina del primo Novecento, in continuità con quella della fine del secolo precedente[73], negava la rilevanza penale della *vis grata puellis*. Secondo Vincenzo Manzini, ad esempio, «la violenza carnale che non 'costringe', ma 'induce' o 'conquista' o 'seduce', che dà il viatico al pudore sopraffatto dagli stimoli della già desta e ine-

---

[69] F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa, Parte speciale* II³ (Lucca 1873) 309.

[70] Cfr. Cass. pen., 7 febbraio 1934, in *Giust. pen*. 40 (1934) 1334.

[71] Cfr. Cass. pen., 10 maggio 1948, in *Riv. pen*. 12.4 (1949) 34. Richiede una violenza alla quale è impossibile resistere o sottrarsi anche Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 1950, in *Giur. compl. corte cass. pen.* 80/3 (1950) 447 n. 6888.

[72] Cass. pen., 18 maggio/marzo 1954, in *Giust. pen*. 59 (1954) 706. Su considerazioni di questo tipo alleggia ancora lo spettro del mito per cui sarebbe impossibile realizzare un rapporto sessuale con una donna che realmente non lo vuole. Cfr. M. Bertolino, *Libertà sessuale* cit. 64 ss.

[73] Per Francesco Carrara era regola di esperienza che «sotto la larva di un esteriore renitente celasi spesso vivissimo desiderio contrario»: F. Carrara, *Programma* II cit. 309.

briante libidine, che soddisfa l'amor proprio e acquieta la coscienza della donna, che vince quella riluttanza fatta di civetteria e di desiderio che la donna ostenta come le femmine di molte specie animali, questa dolce violenza seduttrice, ma non coercitive, questa *vis grata puellis*, non è certo la violenza necessaria a rendere punibile il congiungimento carnale». E concludeva perentoriamente che «l'agente non è penetrato a forza; egli si è limitato a spingere una porta socchiusa, se non addirittura spalancata»[74].

Intesa nelle forme della *vis atrox*, la violenza richiesta per la commissione dei reati sessuali veniva quasi a confondersi con il costringimento fisico[75]. Non pare casuale che, ancora negli anni Sessanta, il termine costringimento venisse utilizzato in letteratura in luogo di quello codicistico di costrizione[76], svelando le reali sembianze che il concetto di violenza finiva per assumere in questa prima fase ermeneutica, ovvero quelle della violenza considerata irresistibile ex art. 46 c.p. Ciò, peraltro, appare in linea con la complessiva riflessione penalistica sul concetto di violenza, che solo in quel momento cominciava ad ammettere che dall'impiego di energia fisica potessero derivare gradi di coazione diversa, e nella specie assoluta e relativa[77].

L'orientamento della *vis atrox* è stato seguito per decenni dalle Corti italiane ed è stato abbandonato gradualmente solo a partire dagli anni Sessanta. Tuttavia, l'irrilevanza penale della *vis grata puellae* ha continuato a riemergere ciclicamente in alcune decisioni, al punto

---

[74] V. Manzini, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930* VII (Torino 1936) 260. Su una posizione analoga, ancora nel 1986, il manuale di Francesco Antolisei, nel quale si afferma che: «non può ravvisarsi il reato nel caso, tutt'altro che raro nella pratica, della *violentia haud ingrata* (la *vis grata puellis* di cui parlavano i Pratici), e precisamente di quella violenza che in realtà è desiderata dalla paziente per salvare le apparenze, oppure per sedare gli scrupoli della propria coscienza» (v. F. Antolisei, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*[9] I [Milano 1986] 437). Dello stesso avviso, ancora più recentemente, V. Musacchio, *Il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)* (Padova 1999) 44.

[75] Sui nessi tra la violenza prevista dall'art. 46 c.p. e le altre forme di violenza regolate dall'ordinamento si rimanda a T. Padovani, *Costringimento fisico e psichico*, in *Digesto disc. pen*. III (Torino 1987) 209 ss.

[76] Utilizza più volte il termine 'costringimento' E. Contieri, *La congiunzione carnale violenta*[2] (Milano 1967) 61 ss.

[77] Più ampiamente sul tema G. De Simone, *«Violenza (diritto penale)»*, in *ED.* XLVI (Milano 1993) 881 ss. In effetti, proprio nel 1937 la Cassazione del Regno aveva definito la violenza come l'impiego di energia fisica da parte dell'agente, adoperata personalmente o per mezzo di altri, in modo che ne derivi una coazione fisica della persona, assoluta o relativa. Cfr. Cass. pen., 28 aprile 1937, in *Giust. pen*. 43 (1937) 1353.

che nel 1986 la Corte di Cassazione si sentiva tenuta a specificare la non necessarietà di una resistenza «vivida» e costante, condotta fino ai limiti della forza fisica della donna[78]. Ma, nonostante ciò, ancora nel 1998, con la dibattuta sentenza dei *jeans*, la Cassazione, aderendo al paradigma del *vis grata puellis*, onerava la vittima dello stupro di una resistenza che avrebbe dovuto necessariamente tradursi in forme di opposizione energica, visibile e combattiva[79]. In alcuni giudizi di merito, infatti, riaffioravano in superficie ragionamenti come quello che segue: «un iniziale atto di forza o di violenza … non costituisce violenza vera e propria, dato che la donna, soprattutto fra la popolazione di bassa estrazione sociale o di scarso livello culturale, vuole essere conquistata anche con maniere rudi, magari per crearsi una sorta di alibi al cedimento ai desideri dell'uomo»[80].

L'interpretazione della nozione di violenza è stata più volte rimessa in discussione allorché alcune decisioni della Suprema Corte, parallelamente all'affermarsi della libertà sessuale quale bene giuridico di riferimento, hanno iniziato ad abbandonare la pretesa di una forza inarrestabile. Dei due elementi della definizione restrittiva di violenza – l'estrinsecazione di un'energia sul corpo della vittima e la natura irresistibile della stessa – è sopravvissuto soltanto il primo: come specificato dalla Cassazione, per la consumazione del reato era da ritenersi sufficiente l'impiego di una forza «di qualsiasi grado ed intensità» purché «sovrapposta alla resistenza fisica dell'altra parte»[81].

---

[78] Cfr. Cass. pen., 20 gennaio 1986 (dep. 8 marzo 1986), n. 1903, in *Cass. pen*. 27.1 (1987) 753.

[79] Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 1998 (dep. 10 febbraio 1999), n. 1636, in *Foro It*. 123.2 (1999) 163. Per la sua rilevanza, mediatica e giuridica, la pronuncia è stata pubblicata e commentata (criticamente) su tutte le principali riviste penalistiche: M. Bertolino, *Libertà sessuale e blue-jeans*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 42 (1999) 692 ss.; F.M. Iacoviello, *Toghe e jeans. Per una difesa (improbabile) di una sentenza indifendibile*, in *Cass. pen.* 39.3 (1999) 2197 ss.; P. Pisa, *Tutela della libertà sessuale tra distorsioni giurisprudenziali e carenze legislative*, in *Dir. pen. proc.* 5 (1999) 535 ss.; M. Poggi, *Violenza sessuale: la rilevanza della resistenza della vittima ai fini della configurabilità del reato*, in *Riv. pen.* 125.1 (1999) 25 ss.; V. Carbone, *Alla ricerca dell'arte del giudicare: perché i giudici credono ancora alla vis grata puellae?*, in *Corr. giur*. 3 (1999) 371 ss.; A. Nappi, *I jeans e la logica: tra legittimità e merito*, in *Gazz. giur*. 42 (1999) 1 ss.; P. Renon, *I jeans … stanno stretti alla Cassazione (a proposito di una recente sentenza)*, in *Gazz. giur*. 42 (1999) 7 ss.

[80] L'argomentazione è di Trib. Bolzano, 30 giugno 1982, con nota decisamente critica di L.D. Cerqua, *Considerazioni in tema di violenza carnale, nota a Trib. Bolzano 30 giugno 1982*, in *Giur mer*. 16 (1984) 135 ss.

[81] In questo senso Cass. pen., 19 novembre 1965, in *Giust. pen*. 71 (1966) 464.

In questa prima fase di ritrattazione dell'orientamento tradizionale, il limite minimo dell'oscillazione interpretativa era ancora costituito dalla *vis grata puellis*, di cui alcune pronunce continuavano ad escludere la rilevanza penale in quanto forma di violenza per così dire minore[82], mentre l'onere di resistenza rimaneva saldo in capo alla figura femminile, ancora chiamata a meritarsi la tutela penale[83].

La violenza considerata secondo i criteri relativisti doveva essere atta a vincere la resistenza della vittima in concreto, non essendo più richiesto che questa fosse impossibilitata a sottrarsi alla costrizione esercitata dall'autore del reato.

In alcune sentenze si è chiaramente evidenziato che lo schema coercitivo delineato nelle disposizioni volte a reprimere la violenza sessuale non implica necessariamente un totale annullamento della volontà della vittima, come invece richiesto per il costringimento fisico ai sensi dell'articolo 46 c.p.[84] Poiché è richiesta una manifestazione di una certa forza fisica, il semplice dissenso della vittima non è di per sé sufficiente a caratterizzare negativamente l'atto sessuale. Questo è particolarmente vero nei casi in cui il dissenso si manifesti durante il rapporto sessuale, poiché in tal caso manca la causa antecedente della coercizione verso l'atto sessuale. Il concetto di forza di qualsiasi intensità rappresenta certamente un'attenuazione rispetto alla precedente interpretazione della violenza. Tuttavia, rifiutando l'idea che 'qualsiasi grado' di forza potesse equipararsi all'energia fisica necessaria per compiere l'atto sessuale, si conservava intatto il modello di coercizione violenta previsto dalla legge.

---

[82] Cfr. Cass. pen., Sez. I, 20 febbraio 1967, in *Giust. pen*. 72 (1967) 1400.

[83] Secondo Cass. pen., 19 dicembre 1967, in *Giust. pen*. 74 (1969) 752, per la sussistenza del reato di violenza carnale occorreva «la piena prova di una congiunzione carnale avvenuta non soltanto nel dissenso, ma anche nel vano tentativo di una resistenza effettiva e concreta, sopraffatta dalla violenza dell'agente». Per alcune considerazioni sul legame tra violenza-minaccia, resistenza e legittimità della tutela penale v. M. Virgilio, *Violenza sessuale e norma. Legislazioni penali a confronto* (Ancona 1997) 66 ss.

[84] In questo senso, tra le altre, Cass. pen., 9 luglio 1984, in *Cass. pen.* 26.1 (1986) 295: «ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non è necessario che la coartazione fisica o morale, posta in essere dall'agente, sia tale da annullare del tutto la volontà della vittima, ma è sufficiente, invece, che la condotta violenta o minacciosa abbia limitato la libera determinazione della persona offesa, che sia stata messa in condizioni di non potersi sottrarre alla volontà dell'agente, e, quindi, esista un nesso eziologico tra la condotta violenta o minacciosa e l'apparente venir meno del dissenso». In dottrina, E. Contieri, *La congiunzione carnale violenta* cit. 70.

Nonostante oggi vi siano ancora pronunce di merito come quella del Tribunale di Lodi emessa in data 14 novembre 2013 che hanno assolto lo stupratore in quanto la vittima si era fatta riaccompagnare a casa dallo stesso e ciò rappresenterebbe agli occhi dei giudici la prova di una volontà incompatibile con un rapporto non consensuale[85], la Cassazione ha affermato che il fatto che la vittima non abbia opposto un'efficace resistenza all'aggressore non può essere considerato come consenso diretto. La mancanza di lesioni personali sul corpo della vittima e un comportamento remissivo successivo all'abuso devono essere considerati irrilevanti, dato lo stato di paura della persona offesa.

Per superare la rigidità della norma che sembra definire il reato di violenza sessuale come un reato a forma vincolata, la giurisprudenza ha ampliato progressivamente le interpretazioni delle condotte tipizzate, fino a renderle prive di una vera selezione. Questa evoluzione, pur rispettando la logica della disposizione, non è sufficiente e richiederebbe un intervento legislativo. I moniti della Corte europea dei diritti dell'uomo nella pronuncia *M.C. versus Bulgaria* del 4 dicembre 2003 sono significativi in questo contesto.

La Corte ha sottolineato che la prova di una condotta violenta da parte dell'aggressore e di una resistenza da parte della vittima non sono più considerati requisiti essenziali per il reato di violenza sessuale; pertanto, ogni riferimento alla forza fisica dovrebbe essere eliminato dalla legislazione[86].

Anche se è chiaro che il consenso della vittima non può essere dedotto da nulla tranne che dal consenso stesso, che deve essere libero ed esplicito, il dibattito tra giuristi e la dottrina sulla riscrittura dell'articolo 609 *bi*s c.p. sembra non trovare una soluzione definitiva. Le controversie sulla libertà sessuale, alimentate da prospettive di riforma e da posizioni più conservative ancorate alla tradizione legislativa, non sembrano placarsi.

---

[85] Riformata (giustamente) dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 22 gennaio 2019.

[86] Cfr. F. Fedorczyk, *Attendibilità della vittima e accertamento del consenso nel reato di violenza sessuale*, in *Sistema Penale* (28 aprile 2020), consultabile su *https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-attendibilita-vittima-consensoviolenza-sessuale.*

Yuri González Roldán

OMNE CRIMEN PRO CAPITALI RECEPTUM, ETIAM PAUCORUM SIMPLICIUMQUE VERBORUM (SUET. *TIB.* 3.61). *INIURIA* E *LEX MAIESTATIS* IN ETÀ GIULIO-CLAUDIA

1. *Introduzione*. – In Plin. *paneg*. 42.1 si indica che in passato il fisco e l'erario si erano arricchiti non tanto in base alle leggi Voconie e Giulie, quanto grazie all'incriminazione di lesa maestà, che era il solo e unico crimine di chi non aveva commesso crimini (*Locupletabant et fiscum et aerarium non tam Voconiae et Iuliae leges quam maiestatis singulare et unicum crimen eorum, qui crimine vacarent …*). Tale argomento, con particolare attenzione al momento storico ricordato in Plin. *ep*. 1.5.1 (che inizia con il principato di Nerone, 54-68 d.C., e finisce con Domiziano, 81-96 d.C.), fu già studiato da noi in diverse sedi[1] ma, in questa occasione, vogliamo trattare il problema del preciso momento storico in cui l'ingiuria al principe o alla sua famiglia fu considerata un *crimen* e spiegare il motivo per cui la sanzione per l'imputato fosse il più delle volte la pena capitale.

Abbiamo notizia in Tac. *ann.* 1.72.2 che nel 15 d.C., un anno dopo che Tiberio ebbe preso il potere, fu rimessa in vigore la legge di lesa maestà che esisteva con tale nome presso i *veteres*:

> Non tamen ideo faciebat fidem civilis animi (Tiberio); nam legem maiestatis reduxerat. Cui nomen apud veteres idem, sed alia in iudicium veniebant: si quis proditione exercitum <a>ut plebem seditionibus, denique male gesta re publica maiestatem populi Romani minuisset: facta arguebantur, dicta impune erant.

Nel brano sono indicate le cause per cui la *lex maiestatis* trovava applicazione in età repubblicana: il tradimento nell'esercito, il causare sedizioni tra il popolo o che a causa della cattiva gestione della *res publica* si fosse deprezzata la *maiestas populi Romani.*

---

[1] Y. González Roldán, *«Crimen maiestatis» e dispotismo imperiale in Plin. ep. 1.5.1*, in *A&R.* 15 (2021) 20 ss.; Id., *«Crimen maiestatis» in età neroniana. Il caso di Trasea Peto,* in *BStudLat.* 52.1 (2022) 42 ss.; Id., *Il processo contro Barea Sorano. Un contributo alla conoscenza del «crimen maiestatis» in età neroniana,* in *JUS* 3 (2022) 1 ss.; Id., *Il processo contro il giurista Cassio e contro l'ultimo discendente della stirpe Giunia Silana*, in *SCDR*. 36 (2023) 167 ss.

Lo storico informa, inoltre, che inizialmente in base a tale legge erano punite le azioni, a differenza delle parole che non erano soggette a pena; ma tale affermazione solleva dei dubbi, poiché Ateio Capitone, nella sua opera *De iudiciis publicis*[2], ricorda che durante la prima guerra Punica, sotto il consolato di Marco Fabio Licino e Manio Otacilio Crasso (246 a.C.), una donna di nome Claudia fu condannata[3] in un processo pubblico di fronte ai *comitia tributa* al pagamento di una multa di 25.000 assi dagli edili plebei C. Fundanio e Tiberio Sempronio per avere pronunciato parole riprovevoli e incivili[4], considerate *votum impium* in Val. Max. 8.1, *damn.* 4.

Il motivo di tale sanzione[5] fu dovuto al fatto che Claudia, tornando a casa, malmenata dalla folla dopo lo spettacolo dei giochi, si era augurata che suo fratello, il console Appius Claudius Pulcher accusato di *perduellio* per la grave sconfitta subita dai Romani contro i Cartaginesi nel 249 a.C.[6], potesse tornare in vita e collaborare alla riduzione demografica di Roma con infauste battaglie.

Tale esempio dimostra che pure in età repubblicana le parole insolenti e non soltanto gli atti riprovevoli erano puniti quando risultassero una chiara violazione alla *dignitas Romanae disciplinae*[7] e sebbene,

---

[2] Dato riportato in Gell. 10.6.4. Frag. 6 nell'edizione Teubner di W. Strzelecki, *Atei Capitonis Fragmenta* (Lipsiae 1967) 5 s.

[3] In Suet. *Tib*. 2.3 si usa il termine *iudicium maiestatis* (*… et quae novo more iudicium maiestatis apud populum mulier subiit*) ma probabilmente è un anacronismo se confrontiamo il brano con la vicenda del fratello. Sulla ricostruzione del presente processo v. J.L. Strachan-Davidson, *Problems of the roman criminal law* I (Oxford 1912) 142 s.; R.A. Bauman, *The «Crimen Maiestatis» in the Roman Republic and Augustan Principate* (Johannesburg 1967) 27 s.; G.W. Botsford, *The Roman Assemblies. From their origin to the end of the Republic* (New York 1968) 326; A.H.M. Jones, *The Criminal Courts of the roman Republic and Principate* (Oxford 1972) 18; L. Garofalo, *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana* (Padova 1997) 90 s.

[4] Gell. 10.6.3. *Ob haec mulieris verba tam improba ac tam incivilia C. Funfanius et Tiberius Sempronius, aediles plebei, multam dixerunt ei aeris gravis viginti quinque milia.*

[5] *Liv. per.* 19. *… Ob eam causam multa ei dicta est …*

[6] P. Claudius Pulcher avrebbe disprezzato gli auspici prima della battaglia e poi sarebbe stato sconfitto. Claudio fu incriminato dai tribuni della plebe Pullio e Fundanio per *perduellio* di fronte ai *comitia centuriata* ma il processo non fu condotto a termine a causa di un violento acquazzone. Gli stessi accusatori, per evitare che Claudio restasse impunito, presentarono la causa ai *comitia tributa* e fu condannato al pagamento di 120.000 assi (*Liv. per.* 19; Val. Max. 1.4.3; Suet. *Tib.* 2; Schol Cic. Bob. 90.3-8 (Stangl). Sull'argomento, oltre la bibliografia indicata in nt. 1, vedere: G. Aricò Anselmo, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei «comitia»* (Torino 2012) 184.

[7] Come chiaramente si indica in Gell. 10.6.1. *Non in facta modo, sed in voces etiam*

come sottolinea Fiori[8], «il rapporto tra *perduellio* e *crimen maiestatis* è dichiarato esplicitamente solo nelle fonti giurisprudenziali del principato [D. 48.4.11pr. (Ulp. 8 *disp.*)] … l'attentato alla *maiestas* era già punito sin da età molto antica, trattandosi di uno dei concetti fondanti della cultura giuridica romana».

Il caso appena ricordato, sebbene dimostri che esistono precedenti in cui una persona era stata punita per parole pronunciate contro la *maiestas populi Romani*, non trova contrapposizione in quanto indicato da Tacito[9], perché il *iudicium* contro Claudia fu precedente alle *leges maiestatis* emanate successivamente dai *veteres*: le leggi *Mamilia*[10], *Appuleia*[11],

---

petulantiores publice vindicatum est; ita enim debere esse visa est Romanae disciplinae dignitas inviolabilis.

[8] R. Fiori, *Il crimen dell'Orazio superstite*, in *IVRA* 68 (2020) 53 s.

[9] Nello stesso senso ma con più testi analizzati vedere: A.D. Manfredini, *La diffamazione verbale nel diritto romano. Età repubblicana* (Milano 1979) 247 ss.

[10] La prima *lex maiestatis* fu la *lex Mamilia* del 110 a.C., con cui il tribuno C. Mamilius Limetanus propose di formare una commissione (Sall. *Iug.* 40.1) composta da tre *quaesitores* (Sall. *Iug.* 40.4) ai quali era stata attribuita la funzione di inquirenti-accusatori per indagare senatori corrotti i quali, al ricevere doni da Giugurta, nipote di Micipsa, re di Numidia, avevano ostacolato un pronto intervento dell'esercito romano in Africa causando così la perdita della battaglia (anche se dopo, grazie a Gaio Mario, l'esercito vinse portando Giugurta come prigioniero a Roma). Tra i condannati all'esilio in base a tale *lex invidiosa* (Cic. *Brut.* 127-128) i *iudices Gracchani* mandarono in esilio Gaio Galba, figlio di Servio e genero di Publio Crasso, diventando Galba il primo membro di un collegio sacerdotale a venire condannato in un pubblico giudizio insieme con quattro consolari: Lucio Bestia, Gaio Catone, Spurio Albino e Lucio Opimio. Sull'argomento vedere G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani* (Milano 1912) 323 s.; R. Syme, *Sallust* (Oakland 1964) 140 ss.; D.C. Earl, *Sallust and the Senate's Numidian Policy*, in *Latomus* 24/3 (1965) 532 ss.; R.A. Bauman, *The «Crimen Maiestatis»* cit. 34 ss.; E.S. Gruen, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 b.C.* (Cambridge-Massachusetts 1968) 136 ss.; G.V. Sumner, *«Scaurus» and the Mamilian Inquisition*, in *Phoenix* 30.1 (1976) 73 ss.; R.L. Bates, *«Rex in Senatu»: A Political Biography of «M. Aemilius Scaurus»*, in *PAPHS.* 130/3 (1986), 251 ss.; C. Venturini, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana* (Pisa 1996) 220 ss.; P. Cerami, *«Quaesitores ex lege Mamilia». Riflessioni sul binomio «funzione inquirente» - «funzione giudicante»*, in *Riv. dir. rom*. 1 (2001) 87 ss.

[11] Come indica R.A. Bauman, *The Crimen Maiestatis* cit. 38 ss., la *lex Appuleia maiestatis* di Saturnino forse del 103 a.C. (Cic. *de orat.* 2.107, 201) riguarda una serie di persecuzioni in cui in via diretta o indirettamente si trovavano coinvolti i *Servilii Caepiones* (padre e figlio), tra cui la *quaestio auri Tolosani* (Cic. *De nat. deor.* 3.30.74; Str. 4.1, 13, 188; Posidon. *FrGHis*. 87.33; Timag. *FrGHist.* 88.11; Gell. 97; Iust. 32.3.9; Cass. Dio 27.90; Oros. *hist.* 5.15.25, argomento trattato da Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* [Leipzig 1899] 198 n. 1; G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 329 s., e G. Urso, *Cassio Dione e i sovversivi. La crisi della repubblica nei frammenti della «Storia romana» XXI-XXX* [Milano 2013] 163 ss.); così come per i risultati nefasti di Quinto Servilio Cepione e di Gneo Mallio Mas-

Varia[12], *Cornelia*[13], *Iulia de maiestate* di Cesa-

simo nella battaglia di Arausione in Gallia (sulla condanna di questi personaggi vedere J. Lengle, *Die Verurteilung der Römischen Feldherrn von Arausio*, in *Hermes* 66/4 [ottobre 1931] 302 ss.). L'accusa contro Cepione, uomo energico e coraggioso (Cic. *Brut.* 135) per il crimine di *exercitus amissio* fu svolta nel 103 a.C. dal tribuno della plebe *C. Norbanus Bulbus* (Cic. *De orat.* 2.125; *orat. part.* 30.105; *Rhet. Her.* 1.24) e furono confiscati i suoi beni e perse l'impero proconsolare nel 105 a.C. (*Liv. per.* 67.3) e siccome, in base a una legge proposta dal tribuno Cassio Longino nel 104 a.C., chi perdeva l'*imperium* non poteva formare parte del senato, Cepione non avrebbe più potuto partecipare alle sedute dei *patres*. Successivamente Cepione, che si trovava in carcere, fu liberato dal suo amico, il tribuno della plebe Lucio Regino (Val. Max. 4.7.3). Mallio fu messo sotto processo grazie a una *rogatio* fatta dal tribuno della plebe L. Apuleio Saturnino (Gran. Lic. 13 F) e l'imputato scelse l'esilio volontario. Riguardo al collegamento tra la *rogatio* e la *lex Appuleia de maiestate* di Saturnino restano diverse lacune come sottolineano F. Cavaggioni, *L. Apuleio Saturnino. «Tribunus plebis seditiosus»* (Venezia 1998) 52 s., e Ch. D'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di «maiestas»* (Lecce 2011) 86 ss. Il giudizio di lesa maestà in base alla *lex Appuleia* contro il figlio di Cepione (che ha lo stesso nome del padre) che difese Crasso (Cic. *Brut.* 162) nel 100 o 103 a.C. fu motivato perché il giovane Cepione, questore della città, avrebbe agito in modo violento contro la proposta di Saturnino di stabilire una legge frumentaria (*Rhet. Her.* 1.21 e 2.12.17). Sull'argomento vedere M. Oliva, *«Exempla probationis» nelle «partitiones oratoriae» di Cicerone: l'affermarsi di un nuovo canone esemplificativo storico*, in *PAN.* 10 (2021) 9. Come indicano D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale* (Padova 1989) 210 ss., e B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*[2] (Milano 1998) 127 e nt. 77, l'importanza della *lex Appuleia* è dovuta al fatto che grazie alla stessa fu costituita una corte permanente costituita da giudici equestri per la persecuzione del *crimen maiestatis* svolgendosi la *quaestio* su accusa privata popolare.

[12] La *lex Varia de concitatoribus sociorum* del 90 a.C. proposta dal tribuno della plebe Quinto Vario (Val. Max. 8.6.4) istituisce una *quaestio extraordinaria* per punire coloro che si fossero alleati con i popoli latini allo scopo preciso che fosse concessa a tali *socii* la cittadinanza romana (si concedeva così ai cavalieri la facoltà di agire contro i più illustri senatori e ottenere supremazia in confronto dei *patres* [App. *bell. civ.* 1.37]). Sull'argomento vedere sotto diverse prospettive: Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 198 nt. 2; G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 339 s.; E.S. Gruen, *The «Lex Varia»*, in *JRS.* 55 (1965) 59 ss.; R.A. Bauman, *The «Crimen Maiestatis»* cit. 59 ss.; R. Seager, *«Lex Varia de Maiestate»*, in *Historia* 16.1 (1967) 37 ss., e M.C. Alexander, *Trials in the Late Roman Republic 149 BC to 50 BC* (Toronto 1990) 100. Sulla critica alla presente dottrina vedere B. Santalucia, *Diritto e processo penale*[2] cit. 125 nt. 71, e inoltre, dello stesso autore, con particolare attenzione ad Asc. 22; 74, consultare i brani in *Asconio. Commento alle orazioni di Cicerone* (Venezia 2022) 116 ss., e 300 ss. Sulle leggi con cui si concesse la cittadinanza romana agli alleati vedere G. Luraschi, *Sulle 'leges de civitate' (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria*), in *SDHI.* 44 (1978) 321ss.

[13] Con la *lex Cornelia maiestatis* del 81 a.C., Silla stabilisce una nuova corte permanente con cui possano essere puniti i crimini per lesa maestà evitandosi così la pratica dei processi tribunici di fronte al popolo come indicano E.S. Gruen, *Roman politics and*

re[14] e per concludersi con il senatoconsulto conosciuto come *Lex Pae-*

the criminal courts, 149-78 B.C. (Cambridge MA. 1968) 260, e B. Santalucia, *Diritto e processo penale*[2] cit. 143 s. Il secondo autore contesta la tesi di R.A. Bauman, *The «Crimen Maiestatis»* cit. 68 ss., che tale legge riguardasse soltanto illeciti connessi con il governo provinciale poiché, come giustamente fa notare lo studioso, il caso del tribuno Cornelio (Asc. 59.15; 62.5) non è un illecito proconsolare. I brani di Asconio spiegano come si svolgeva il processo: Publio presenta l'accusa che sottoscrisse Gaio, il pretore Publio (Lucio?) Cassio ordina la comparizione dieci giorni dopo, ma il pretore non si presentò il giorno stabilito per il processo e gli accusatori, minacciati di morte, non si trovarono il giorno in cui il magistrato era già presente, situazione per cui il nome di Cornelio fu cancellato dalla lista degli accusati (v. pure B. Santalucia, *Asconio* cit. 251 ss. ntt. 334, 339). In Cic. *Pis.* 50 sono indicate le fattispecie per cui poteva incriminarsi in base alla *lex Cornelia*: uscire dalla provincia, condurre l'esercito fuori dai confini, intraprendere una guerra di propria iniziativa, invadere un regno senza l'autorizzazione del popolo o del senato (G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 360). Su questo punto sembra probabile [come ritiene C. Venturini, «*Absolutus perituru*s»*: A. Gabinio tra questione egiziana e politici romani nel 54 a.C.*, in *Studi per L. De Sarlo* (Milano 1989) 669 s.] che tali criteri enunciati non fossero indicati nella stessa legge, ma che l'organo giudicante (costituito da senatori, cavalieri e *tribuni aerarii* nel numero di settantacinque come sostiene Venturini a p. 648 n. 4), dopo un'accurata indagine della questione, dovesse decidere se il fatto commesso dall'accusato fosse effettivamente una violazione alla *maiestas populi Romani*. Tali ipotesi elencate avrebbero potuto dare luogo pure a una *quaestio de repetundis* come rileva C. Venturini, *Studi sul «crimen repetundarum» nell'età repubblicana* (Milano 1979) 410 ss. e 444 ss.

[14] Due leggi di Cesare, una *de vi* e un'altra *de maiestate* sembrano essere indicate in Cic. *Phil.* 1.9.23 (*Quid quod obrogatur legibus Caesaris, quae iubent ei qui de vi itemque ei qui maiestatis damnatus sit aqua et igni interdici?*), ma forse Cicerone utilizza il plurale *legibus Caesaris* come generalizzazione retorica per sottolineare le sanzioni all'interdizione dell'acqua e del fuoco e la confisca della metà del patrimonio contro i colpevoli di diversi crimini, tra cui il *crimen maiestatis* (Suet. *Iul.* 42.5) come sostiene J.-L. Ferrary, *Lois et procès de maiestate dans le Rome républicaine*, in B. Santalucia (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione* (Pavia 2009) 230 n. 27. Non sappiamo quale sia stato il contenuto della presente legge del 46 a.C., ma poiché la *lex Iulia de repetundis* di Cesare avrebbe riordinato accuratamente la disciplina del *crimen repetundarum* in 101 capitoli (Cic. *fam.* 8.8.3), i casi di violazione alla *maiestas* si troverebbero immersi in tale disciplina, tra cui quelli applicati precedentemente nella *lex Cornelia* (Cic. *Pis.* 50). W. Kunkel, s.v. «*Quaestio*», in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte* (Weimar 1974) 67 [= in *PWRE.* XXIV (Stuttgart 1963) 749], ritiene invece che la legge citata in Cic. *Phil.* 1.9.23 non sia altro che la *lex repetundarum.* A nostro parere risulta chiaro che il processo per *maiestas* in età cesariana poteva presupporre che il reo fosse indagato anche per il *crimen de repetundis* come accadeva in età di Silla e forse, per questo motivo, siccome la *lex de maiestate* di Cesare condivideva molti capitoli della *lex repetundarum* il contenuto di entrambe erano molto simili.

dia de interfectoribus Caesaris[15].

2. *La «lex maiestatis» di Augusto. Un'attualizzazione della legge di Cesare?* – Tacito afferma che Tiberio ripristinò la *lex maiestatis* (*nam legem maiestatis reduxerat*) e poi indica *cui nomen apud veteres idem*; così, si potrebbe interpretare che il principe avrebbe richiamato (*reduco*) una legge fatta in età repubblicana ma con cause di incriminazione diverse[16]. Tale chiave di lettura non sembra a nostro parere concludente poiché l'ultima *lex* di età repubblicana (che non può essere altra che la *Iulia de maiestate* di Cesare) condivideva il nome della legge richiamata da Tiberio, ma il suo contenuto aveva subito cambiamenti all'inizio del principato e perciò l'allusione alla *lex* di lesa maestà 'ripristinata' sarebbe corrisposta a quella stabilita in questo periodo. Infatti, in Tac. *ann.* 1.72.3 si informa che Augusto fu il primo a valersi di questa nuova legge, di cui era stato proponente ai comizi, per avviare, dopo la sua promulgazione, la *cognitio* riguardante i libelli diffamatori che circolavano contro uomini e donne illustri:

Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius tractavit, commotus Cassii Severi libidine, quo viros feminasque inlustres procacibus scriptis diffamaverat …

Da questo brano si intende che gli autori di *libelli* infamanti sarebbero stati imputati per *maiestas* giacché la legge augustea aveva incorporato tra i suoi diversi *capita* una clausola che prevedeva tale caso particolare (*specie legis eius tractavit*). Augusto, turbato per la sfrenatezza del famoso e controverso oratore repubblicano Cassio Severo[17], avviò una *cognitio* contro l'illustre retore poiché, attraverso questo mezzo, aveva diffamato uomini e donne illustri.

---

[15] Del 43 a.C., cfr. G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 435, ricordato in Y. González Roldán, *Il processo contro il giurista Cassio* cit. 187 nt. 58.

[16] Tesi seguita da V. Arangio-Ruiz, *La legislazione*, in *Scritti di diritto romano* III (Napoli 1977) 284 s. [= in *Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo* (Roma 1938) 136 s.].

[17] Importante oratore repubblicano [nonostante la sua bassa origine e costumi corrotti (Tac. *ann.* 4.21.3)] che avrebbe usato forma e modo di esprimersi diverse da quella dei retori del suo tempo, limitando così la verbosità dei suoi discorsi (Tac. *dial.* 19), anche se nella maggior parte dei suoi libri *plus bilis habeat quam sanguinis* (Tac. *dial.* 26). Cassio Severo fu lodato da Seneca (Sen. *controv.* 3 pr. 1-8), Quintiliano, nonostante la sua diversità di metodo (*inst. or.* 11.1.57), lo ritiene meritevole d'essere inserito tra gli oratori più importanti (anche se, a suo parere, mancano colore e gravità alle sue orazio-

Arangio-Ruiz sostiene che in Tac. *ann*. 1.72.2 sia stata ricordata la *lex maiestatis* di Cesare e opina, allo stesso modo di Girard[18], che l'incorporazione del nuovo caso alla legge repubblicana fosse stata fatta da Augusto attraverso un senatoconsulto. I termini *specie legis eius* dimostrano, a parere di Arangio, che la ipotesi di reato sarebbe rientrata «fra i presupposti della legge (di Cesare), non già presentando ai comizi una legge nuova». La tesi dello studioso sembra trovare fondamento in Tac. *ann.* 4.21.3:

Relatum et de Cassio Severo exule, qui sordidae originis, maleficae vitae, sed orandi validus, per immodicas inimicitias ut iudicio iurati senatus Cretam amoveretur effecerat; atque illic eadem actitando recentia veteraque odia advertit, bonisque exutus, interdicto igni atque aqua, saxo Seripho consenuit.

Il testo informa di una seduta del senato avvenuta durante il principato di Tiberio nel 24 d.C., in cui sarebbe stato trattato il caso di Cassio Severo, il quale, nonostante fosse già stato condannato all'esilio durante il regno di Augusto, avrebbe perseverato con i suoi scritti a recare offese a personaggi illustri. Riguardo al primo processo risulta rilevante notare che la decisione dei *patres* fu fatta con sentenza giurata; tale dato richiede chiarimenti poiché, tale atto si potrebbe interpretare, come ritengono gli studiosi appena ricordati, che la *lex maiestatis* che esisteva in età augustea non fosse altro che quella emanata sotto Cesare e che l'incorporazione della calunnia tra i presupposti del *crimen* di lesa maestà fosse avvenuta attraverso un senatoconsulto.

---

ni [10.1.116] e, inoltre, il retore si caratterizza per una asprezza che lo rende ridicolo [10.1.117; 12.10.11]); Cassio Severo è ricordato pure da Plin. *hist.* 7.55 come celebre oratore. I suoi scritti furono bruciati (Cass. Dio 56.27.1) e una volta giudicato fu inviato in esilio a Creta nel 12 d.C. Poiché continuò a scrivere tali tipi di libelli, il senato decise, in età di Tiberio (Tac. *ann*. 4.21.3), di confiscargli la totalità dei suoi beni e trasferirlo da Creta a Serifo, dove invecchiò e forse morì di fame (Hier. *chron*., a. 2048 di Abramo, 32 d. C.). Sotto Caligola, i suoi testi tornarono a circolare (Suet. *Cal.* 16). I frammenti di Cassio furono editi in H. Meyer, *Oratorum Romanorum Fragmenta ab Appio Inde Caeco et M. Porcio Catone usque ad Q. Aurelium Symmachum* (Zürich 2013) 545 ss., anche se l'autore non ha raccolto i frammenti e gli estratti delle declamazioni conservatici da Seneca il Vecchio. Sull'argomento J. Brzoska, s.v. «*Cassius Severus*», in *PWRE.* III/2 (Stuttgart 1899) 1743 ss.; A. Stein, s.v. «*Cassius Severus*», in *PIR.* II (Berolini-Lipsiae 1936) 122 s.; A. D'Hautcourt, *L'exil de* «*Cassius Severus*»: *hypothèse nouvelle*, in *Latomus* 54/2 (1995) 315 ss.

[18] P.F. Girard, *Les* «*leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*», in *ZSS.* 34 (1913) 321 nt. 1.

Nella *lex Iulia de maiestate* di Cesare sicuramente non era contemplata tale ipotesi e, sebbene riteniamo che esistano prove che attestano una legge con lo stesso nome presentata da Augusto ai comizi (27 a.C.?)[19], probabilmente, in origine, il testo di questa *lex* non contemplava la diffamazione contro donne e uomini illustri come causa di incriminazione per *maiestas.* Il fatto commesso dall'oratore già trovava tutela grazie all'*actio iniuriarum* e, se oltre alle offese verbali, la vittima fosse stata aggredita fisicamente o se il responsabile si fosse introdotto pure nella sua casa (D. 47.10.5 pr. [Ulp. 56 *ad ed.*]) o le ingiurie fossero state scritte, composte o pubblicate (D. 47.10.9 [Ulp. 56 *ad ed.*]), l'oltraggiato avrebbe potuto agire attraverso un'*actio legis Cornelia* di diritto privato esercitata *pro publica utilitate* (D. 3.3.42.1 [Paul. 8 *ad ed.*])[20]. Augusto fu il primo a proporre in senato che le ingiurie pro-

[19] Come sostiene B. Santalucia, *Diritto e processo penale*[2] cit. 195 s. nt. 29, il riferimento al principe nella *lex Iulia de maiestate* riportato in D. 48.4.1.1 (Ulp. 7 *de off. proc.*) e in D. 48.4.3 (Marcian. 14 *inst.*) fa escludere la tesi che la menzionata legge sia quella attribuita a Cesare; infatti, nel secondo brano, Marciano chiaramente indica: *qui iniussu principis bellum gesserit*. Su questo ultimo punto V. Arangio-Ruiz, *La legislazione* cit. 137 afferma: «… Ma né è detto che Marciano riproducesse testualmente la legge (specie se, con una frase come *iniussu populi* o *senatus*, esso era divenuto incompatibile con la costituzione del suo tempo)». Tale opinione dello studioso presupporrebbe un adattamento fatto da Marciano della legge di Cesare al suo momento storico ma riteniamo più probabile la tesi di G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 453, il quale dichiara che Augusto probabilmente non fece altro che rimaneggiare analoghe disposizioni di Cesare. Un altro fondamento, che a nostro parere sembra incontestabile, con cui Santalucia dimostra che la legge di lesa maestà corrisponde ad Augusto e non a Cesare, si trova in Cass. Dio 54.3.2-3, brano in cui si attesta il giudizio contro *Marcus Primus*, governatore della Macedonia, in cui il capo di imputazione consisteva nel fatto che il reo aveva mosso guerra contro gli Odrisi. L'imputato, per difendersi dell'accusa, dichiarò in tale sede che la guerra fu svolta con l'approvazione di Augusto per evitare così la condanna per *maiestas* poiché una delle cause di incriminazione stabilita nella legge consisteva nel fatto di dichiarare guerra a un popolo senza ordine del principe: … *Eadem lege tenetur, et qui iniussu Principis bellum gesserit* (D. 48.4.3 [Marcian. 14 *inst.*]). L'esistenza della legge di lesa maestà di Augusto si riscontra anche in Tac. *ann.* 3.24.2 poiché lo storico ricorda che nella menzionata *lex* si considerò l'adulterio con donne appartenenti alla casa imperiale come tale tipo di crimine.

[20] Sull'argomento G. Pugliese, *Studi sull'«iniuria»* I (Milano 1941) 117 ss.; A. Manfredini, *Contributo allo studio dell'«iniuria» in età repubblicana* I (Milano 1977) 217 ss., e sulla natura dell'*actio iniurarum ex lege Cornelia* come azione privata e non come *iudicium publicum* vedere i brani citati dal primo studioso alle pp. 117-137 e del secondo alle p. 246-251. Sull'identificazione e contenuto dei *senatus consulta* riguardante la diffamazione vedere R.A. Bauman, «*Impietas in principem*»: *a study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century* (München 1974) 25 ss., e la critica alla sua tesi fatta da A.D. Manfredini, *La diffamazione* cit. 218 ss. Altra bibliografia si trova indicata

nunciate contro membri della *nobilitas* non fossero considerate soltanto un delitto tutelato mediante azione di diritto privato ma pure un *crimen*, in cui il senato avrebbe svolto la funzione giurisdizionale in un *iudicium publicum*. A questo scopo era necessario che gli stessi *patres*, convinti della bontà della proposta del principe e a beneficio del supremo interesse della *res publica*[21], sottolineassero il loro pieno consenso ad incorporare il presente caso nella legge di lesa maestà di Augusto mediante giuramento[22].

In età neroniana ricordiamo pure il caso di Fabrizio Veientone che, nel 62 d.C., per il quale, tra i diversi motivi per cui fu indagato, rientravano le offese che aveva recato a senatori e sacerdoti nel suo libro denominato *codicilli* (Tac. *ann.* 14.50.1-2). Il testo risulta rilevante poiché, avendo l'accusato venduto al maggiore offerente i favori del principe così come il conferimento di cariche pubbliche, questo fatto sarebbe stato il motivo per cui lo stesso Nerone e non il senato avrebbe dovuto emanare la sentenza (*quae causa Neroni fuit suscipiendi iudicii …*). Ciò dimostra che, quando le offese fossero recate contro

---

da B. Santalucia, *Diritto e processo penale*[2] cit. 151 s. e ntt. 147, 148, 149, a cui possiamo aggiungere: M. Hagemann, *«Iniuria». Von den XII-Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation* (Köln-Weimar-Wien 1998) 62 ss. (dobbiamo far notare comunque che quest'ultimo autore non analizza il problema dell'ingiuria sotto il profilo del *crimen maiestatis*).

[21] Forse tale frase era inserita nel discorso di Augusto poiché, il principe, in alcuni dei suoi interventi di particolare rilievo in senato sottolineava il presente beneficio. Da Tac. *ann.* 3.53.1 apprendiamo che quando Tiberio scrisse una lettera ai *patres* per sottolineare il suo disappunto alle proposte del senato indirizzate a limitare il lusso, dichiarò: *Ceteris forsitan in rebus, patres conscripti, magis expediat me coram interrogari et dicere quid <e> re publica censeam …*

[22] Ricordiamo che i senatori ogni anno rinnovavano il giuramento al principe come era stato proposto da Valerio Messalla dopo la morte d'Augusto a favore di Tiberio (Tac. *ann.* 1.8.4; 13.11.1) e che inoltre, dopo la caduta di Nerone, i senatori più autorevoli proposero che i *patres* dovessero giurare di non avere fatto nulla contro l'incolumità di qualcuno e che non avessero ricevuto una ricompensa o una carica pubblica in cambio della rovina di un cittadino (Tac. *hist.* 4.41). Anche il principe avrebbe potuto giurare in senato, ad esempio ricordiamo quando Tiberio giurò di fronte ai *patres* che non avrebbe oltrepassato il numero di dodici candidati alla pretura come aveva stabilito il suo predecessore (Tac. *ann.* 1.14.4) o pure dopo l'accusa di Romano Ispone contro il pretore di Bitinia Granio Marcello per *maiestas* in cui il principe, indignato contro l'accusato, avrebbe affermato che egli stesso sarebbe stato presente in giudizio e che il suo voto lo avrebbe fatto sotto giuramento (Tac. *ann.* 1.74.4). Pure in materia di *maiestas*, il principe giurò che avrebbe risparmiato la morte a Libone, il quale invece si diede la morte trovandosi sotto processo (Tac. *ann.* 2.31.3). Sul giuramento in senato vedere R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* (Princeton-New Jersey 1984) 261 s.

i *patres*, l'organo competente sarebbe stato il senato ma, se l'indagato avesse commesso altri *crimina* che riguardassero direttamente l'imperatore, egli stesso avrebbe potuto decidere o eventualmente delegare la propria competenza ai *patres*.

3. *La «lex maiestatis» di Augusto in origine non prevedeva le offese recate alla «domus Caesarum»?* – Nel paragrafo precedente abbiamo fatto notare che effettivamente sotto Augusto fu emanata una legge di lesa maestà, che la stessa non prevedeva in origine il caso degli scritti diffamatori contro donne e uomini illustri ma che, dopo la proliferazione di *libelli* calunniosi contro membri della *nobilitas*, i *patres* decisero, mediante voto giurato, di emanare un senatoconsulto al fine di ritenere gli autori di tali scritti colpevoli del crimine di lesa maestà. In Tac. *ann.* 1.72.3-4 si fa riferimento al problema delle calunnie al principe nell'età di Tiberio:

… mox Tiberius consultante Pompeio Macro praetore, an iudicia maiestatis redderentur, exercendas leges esse respondit. 4. Hunc quoque asperavere carmina incertis auctoribus vulgata in saevitiam superbiamque eius et discordem cum matre animum.

Come abbiamo osservato in età augustea si presentò la questione di applicare la legge di lesa maestà riguardante gli scritti ingiuriosi con cui Cassio Severo aveva offeso uomini e donne illustri. In questo testo vediamo pure che Tiberio avrebbe scelto l'uso della presente *lex* a tale scopo, (dato confermato anche in Suet. *Tib.* 58.1); ma, in questa parte del brano, si tratta il problema dei *carmina* calunniosi contro il principe[23]. Tra le ingiurie commesse contro i personaggi appartenenti alla *nobilitas* e quelle inflitte al principe sembra che Tacito abbia ritenuto che fosse esistito un collegamento e quindi che gli autori dei versi infamanti contro Tiberio fossero ritenuti colpevoli di lesa maestà per il semplice fatto che il *princeps* era considerato a tutti gli effetti un *vir inlustris*. Tale interpretazione[24], a nostro parere, non sembra concludente come vediamo di seguito.

Sotto Augusto, così come in età di Tiberio, circolavano nella curia libelli infamanti contro il principe e altri personaggi importanti come

[23] Sul contenuto degli stessi in forma di epigrammi anonimi vedere Suet. *Tib.* 59.

[24] Considerata da R.A. Bauman, *The «Crimen Maiestatis»* cit. 256 ss.: «Although worded in the general form *ad infamiam alicuius*, in practice the rule could easily be confined to attacks on the *princeps* and his family».

era accaduto in passato[25] e, come si indica in Suet. *Aug.* 55, il principe, seppure non preoccupandosi degli autori degli stessi, avrebbe chiesto d'essere informato a riguardo:

Etiam sparsos de se in curia famosos libellos nec expavit et magna cura redarguit ac ne requisitis quidem auctoribus id modo censuit, cognoscendum posthac de iis, qui libellos aut carmina ad infamiam cuiuspiam sub alieno nomine edant.

I *libelli* e *carmina* che recavano ingiuria alla sua persona, secondo Svetonio, non avrebbero preoccupato Augusto, ma sembra interessante notare che il principe, con grande cura, non soltanto confutò gli scritti diffamatori, ma sembra che lo stesso abbia iniziato un'indagine chiedendo la partecipazione di chiunque fosse a conoscenza dei responsabili. Tale inchiesta non determinò fino a quel momento una condanna per gli autori delle ingiurie contro l'imperatore, ma la pubblicazione di un editto: *Iocis quoque quorundam invidiosis aut petulantibus lacessitus contra dixit edicto …* (Suet. *Aug.* 56).

Non sappiamo quale sia stato il contenuto dell'*edictum*, ma probabilmente Augusto, in questa norma di carattere generale, avrebbe inteso ricordare alla popolazione che non sarebbero stati più tollerati dichiarazioni infamanti contro il *princeps* e nemmeno contro la sua famiglia; forse il motivo era che tali offese ledevano non soltanto la sua *imperatoria maiestas* ma pure la sua *sacrosanctitas perpetua*[26] (*RG.*

---

[25] Ricordiamo a riguardo il caso di Cn. Naevius che scrisse contro una potente famiglia di età repubblicana, i Metelli, un verso nella sua opera *Bellum Poenicum* per contestare l'idoneità di Quinto Cecilio Metello a svolgere la carica di Console (*fato Metelli Romae fiunt consules* in Naev. *Carm. frg.* 6.46) che svolse insieme a Lucio Veturio Filone nel 206 a.C. Nevio fu condotto il prigione perché avrebbe pure attaccato con la sua penna a Publio Cornelio Scipione Africano (su questo episodio R.A. Bauman, *The «Crimen Maiestatis»* cit. 246 s.; A.D. Manfredini, *La diffamazione* cit. 129 ss.; E. Flintoff, «*Naevius*» *and Roman Satire*, in *Latomus* 47/3 [1988] 593 ss.).

[26] Vogliamo ricordare il noto brano di Tac. *ann.* 3.56.2 in cui si indica che Augusto avrebbe usato la cosiddetta potestà tribunicia con la finalità di sorpassare tutti gli altri organi della *res publica* senza essere considerato un re o un dittatore. Potestà tribunicia esercitata ininterrottamente per 37 anni (Tac. *ann.* 1.9.2) che lo rendeva inviolabile, *sacrosanctus* allo stesso modo di un tribuno della plebe di età repubblicana ma senza esserlo. Sull'argomento Th. Mommsen, *Le droit public romain* V (Paris 1896) 145 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*[2] I (Napoli 1972) 340 ss., e IV (Napoli 1974) 169 ss.; F. Serrao, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma* (Napoli 1993) 110 ss.; R. Fiori, *«Homo sacer». Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* (Napoli 1996) 293 ss.

10). Il principe inoltre avrebbe voluto comunicare la sua intenzione di avviare *iudicia* contro i suoi diffamatori e invitava la popolazione a trovare i colpevoli, soprattutto perché con questi scritti si fomentava la sedizione[27]. Infatti, la *seditio* era chiaramente indicata come causa di incriminazione di lesa maestà nella legge augustea (D. 48.4.11 [Ulp. 7 *de off. proc.*]). Sotto questa prospettiva possiamo notare come lo stesso Augusto sottolineasse che non ci sarebbero stati dubbi che le ingiurie contro la sua persona o famiglia avrebbero dato luogo a una *cognitio*, che essa sarebbe iniziata dopo una denuncia fatta da un *quisque de populo* e che l'autorità competente nella fase istruttoria sarebbe stato lo stesso principe.

L'imperatore e la sua famiglia trovano tutela nella *lex maiestatis* per motivo di *iniuria* dal momento stesso in cui fu approvata la legge poiché egli, oltre ad essere sacro e inviolabile, rappresentava il perno politico della *res publica.* Tale tutela, quindi, non derivava dal senatoconsulto indicato in Tac. *ann.* 4.21.3 o dall'editto ricordato in Suet. *Aug.* 56. Su questo punto ricordiamo il *iudicium* contro lo storico Cremuzio Cordo[28], il quale, poiché aveva offeso la casa dei Cesari, era

---

[27] A riguardo ricordiamo il caso del 6 d.C. in cui si attribuivano a un tale Publio Rufo scritti il cui scopo era quello di progettare una rivoluzione (Cass. Dio 55.27.1-3).

[28] M. Columba, *Il processo di Cremuzio Cordo*, in *A&R.* 4 (1901) 361 ss., ritiene a p. 379 che lo storico fu incriminato perché così era stato stabilito nella legge *Pedia*, ma la sua posizione non trova fondamento nelle fonti. Anzi, in Suet. *Tib*. 61.3 (e in Cass. Dio 57.24) si informa che tale opera (così come l'*Atreus* di Scauro) era stata letta quando ancora era in bozza in presenza d'Augusto (anche se tale dato non è ricordato da Tacito): … *animadversum statim in auctores scriptaque abolita, quamvis probarentur ante aliquot annos etiam Augusto audiente recitata* … (Il caso è stato studiato anche da F.B. Marsh, *The Reign of «Tiberius»* [London 1931] 292 s.; R.S. Rogers, *The Case of «Cremutius Cordus»*, in *TAPhA.* 96 [1965] 351 ss.; R. MacMullen, *Enemies of the Roman Order* [Cambridge 1966] 19 ss.; R.A. Bauman, *The «Crimen Maiestatis»* cit. 268 ss., e dello stesso autore *«Impietas in principem»* cit. 99 ss.; R. Seager, «*Tiberius*» [London 1972] 194 s.; D. Hennig, «*L. Aelius Seianus*» [München 1975] 55 ss.; B.M. Levick, *«Tiberius» the Politician* [London 1976] 193 s.). L. Canfora, *Studi di storia della storiografia romana* (Bari 1993) 221 ss., rileva (specificamente a p. 228) che il giurista Cassio probabilmente era presente in occasione della seduta del senato in cui fu incriminato lo storico poiché nel 27 d.C. ricopriva la carica di pretore urbano e nel 30 d.C. era già *consul suffectus*, ma, secondo noi, non si può escludere che il giurista, visto l'argomento 'spinoso', abbia preferito astenersi dal partecipare alla seduta del senato. Nell'opera di S.H. Rutledge, *Imperial Inquisitions. Prosecutors and informants from «Tiberius» to «Domitian»* (London-New York 2001) 95 s., esiste un'imprecisione poiché lo studioso afferma: «Tacitus does not specify the charge against *Cremutius* (it could have been *maiestas* or *impietas*)» ma in Tac. *ann.* 4.34.2 si riporta l'indicazione della *lex maiestatis* nel discorso dell'imputato in senato: *'Verba mea,*

stato imputato per lesa maestà di fronte al senato nel 25 d.C. sotto Tiberio (Tac. *ann*. 4.34-35). Lo storico, lodando Bruto e denominando Cassio '*Romanorum ultimum*' nella sua opera[29], invitava i lettori (sotto la prospettiva di Tiberio) a considerare come un atto sublime il *parricidium* del *pater patriae*, diffondendo così il germe della guerra civile e la rivolta contro la casa dei Cesari[30].

Anche se lo storico ritiene erroneamente che un'offesa alla memoria di Cesare non sia punibile secondo la *lex maiestatis* di Augusto[31], comunque dimostra che la diffamazione contro il principe o sua

---

patres conscripti, arguuntur: adeo factorum innocens sum! Sed neque haec in principem aut principis parentem, quos lex maiestatis amplectitur …'. Si veda anche O. Devillers, *Tacite et les sources des «Annales». Enquêtes sur la méthode historique* (Leuven 2003) 28 s.; D. Salvo, *Intellettuali e potere sotto il principato di Tiberio*, in *Ex Novo* 1 (2008) 45 ss. (anche se l'autore si sofferma soltanto a riproporre il pensiero di Canfora); A. Schilling, *'Poena Extraordinaria': Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit* (Berlin 2010) 164 s.; S. Wilkinson, *Republicanism during the Early Roman Empire* (London 2012) 39 ss.; M. Bono, *Il processo di Cremuzio Cordo in Dio 57.24.2-4*, in *Archimède* 3 (2016) 218 ss.

[29] Estrapolando le parole dal discorso di Bruto, il quale, alla vista del corpo inerte di Cassio dopo il suo suicidio si mise a piangere definendo Cassio l'ultimo dei Romani, come se dopo di lui non potesse nascere uno spirito con la stessa nobiltà (Plut. *Brut.* 44.2).

[30] Capo di accusa attribuito al giurista Cassio per avere tenuto tra le statue degli antenati l'effigie del Cassio ricordato da Cremuzio Cordo (Tac. *ann.* 16.7).

[31] *'Verba mea, patres conscripti, arguuntur: adeo factorum innocens sum! Sed neque haec in principem aut principis parentem, quos lex maiestatis amplectitur …'* (Tac. *ann*. 4.34.2). Su questa frase ci sono dubbi riguardo all'incorporazione nella legge di lesa maestà di età imperiale di un *caput* in cui siano considerate le offese al principe o all'*Augusta* come ipotesi di lesa maestà. Secondo A.D. Manfredini, *Contributo allo studio dell'«iniuria»* cit. 217 ss., il brano riportato è particolarmente significativo poiché dimostrerebbe che la stessa *lex Iulia de maiestate* abbia «considerato come *crimen maiestatis* lo scritto diffamatorio, ma solo se diretto contro il *princeps* e il *parens* … Ma tale disposizione dovette essere concepita da Augusto più come una misura precauzionale che come un provvedimento urgente da doversi istantaneamente applicare». Noi abbiamo dubbi a riguardo poiché sembra strano che il principe fosse interessato a inserire tale disposto nella legge 'in modo precauzionale' per poi non applicarla, mentre, nel caso di Cassio Severo (Tac. *ann.* 4.21.3), fosse così necessaria la punizione dell'imputato per aver offeso personaggi appartenenti alla *nobilitas*, da richiedersi, nella stessa età augustea, l'incorporazione del capo d'imputazione alla *lex* grazie a un senatoconsulto mediante sentenza giurata. Cremuzio Cordo forse pensava che, come a partire del *senatus consultum* gli scritti offensivi erano puniti in base alla legge, le ingiurie contro il *princeps* e la madre fossero già indicati in tale *lex*. Lo scrittore commetteva un errore di valutazione. Infatti, l'offesa alla casa dei Cesari non sarebbe stata giudicata in base alla *lex maiestatis* che prevedeva l'*interdictio aqua et igni* ma sarebbe stata valutata dal senato come un affronto alla *sacrosanctitas* imperiale e perciò la sua condanna sarebbe stata ancora più severa. Cremuzio Cordo per sottrarsi alla condanna capitale si procurò lentamente il suicidio (Tac. *ann*.

madre risultava essere un chiaro affronto alla *maiestas* imperiale. Si potrebbe obiettare che il senatoconsulto, di cui abbiamo già trattato precedentemente, aveva incorporato alla legge di lesa maestà la diffamazione contro donne e uomini illustri e che pertanto il principe e la sua famiglia rientrassero tra questi personaggi; ma noi abbiamo dubbi, non perché non formassero parte di tale categoria di persone, ma per il fatto che gli stessi si trovassero a un livello superiore a confronto con la *nobilitas.*

Su questo punto vogliamo ricordare una parte del discorso riportato in Tac. *ann.* 16.28.1 con cui *T. Clodius Eprius Marcellus*, accusatore coadiuvante nel giudizio contro Trasea Peto[32], illustra ai *patres* i motivi per cui l'accusato, membro dell'*ordo* senatorio doveva essere condannato: … *contumacia inferiorum lenitatem imperitantis deminui* …

Da questa orazione si nota che il principe, come primo cittadino della *res publica* sopravanza in dignità i componenti del senato (*inferiores*) e, come si afferma in *RG.* 34.3, che dal momento in cui fu conferito al principe il titolo di Augusto in base a un senatoconsulto egli superò tutti per autorità: *post id tem*[*pus*] *auctoritate omnibus praestiti* …

4. *La pena del diffamatore: morte o «interdictio aqua et igni»?* – Non abbiamo dubbi che l'offesa al principe trovi fondamento nella *lex maiestatis* poiché, come primo cittadino, si trova all'apice della *res publica* e queste offese producono come risultato sedizione tra i *cives* (D. 48.4.11 [Ulp. 7 *de off. proc.*]); così, offendere il *princeps*, l'*Augusta* o il Cesare ha lo stesso valore di un oltraggio alla *res publica*. Dobbiamo comunque ricordare che al principe fu conferita la *sacrosanctitas* per legge (… *tribunicia potestas mihi esset, per legem sanctum est* in *RG.* 10.1) e questo titolo, che estende l'inviolabilità tribunicia anche

4.35.4; Sen. *cons. ad Marciam* 22) e così evitò di trovarsi in vita il giorno in cui il senato avrebbe dovuto decidere. Se nella legge di lesa maestà ci fosse stata una disposizione che includesse le offese al principe o all'Augusta, non si potrebbe capire il motivo per cui nel giudizio contro Clutorio Prisco (caso che vedremo più avanti), la sua condanna fosse stata la morte e non l'esilio per aver offeso il Cesare e che il suo difensore, senza successo, abbia proposto l'applicazione della legge di lesa maestà secondo un'interpretazione estensiva della stessa: *cedat tamen urbe et bonis amissis aqua et igni arceatur: quod perinde censeo ac si lege maiestatis teneretur* (Tac. *ann*. 3.50.4).

[32] Argomento già trattato da noi Y. González Roldán, «*Crimen maiestatis» in età neroniana* cit. 42 ss.

alla sua famiglia[33], crea un primo dilemma: chi offende il principe deve essere condannato all'*interdictio aqua et igni*[34] in base alla legge di lesa maestà o alla morte poiché tale è la sanzione per la violazione alla sua *sacrosanctitas*[35]?

Tale problema non poteva essere affrontato dallo stesso Augusto giacché era evidente che tali condanne, che avrebbero significato la rovina dei cittadini, erano in contrasto con la clemenza, la giustizia e la pietà, virtù che contraddistinguevano il suo principato (*RG.* 34.2). La stessa situazione si presentò all'inizio del regno di Tiberio, il quale, nonostante fosse irritato per la divulgazione di *carmina* di autori anonimi contro la sua persona, nel 15 d.C., non fece in modo che i colpevoli fossero puniti (Tac. *ann.* 1.72) e nemmeno ciò accadde quando l'offesa riguardò la memoria del divino Augusto (Tac. *ann.* 1.73.1-4) o di sua madre (Tac. *ann.* 2.50).

Abbiamo visto in Suet. *Aug.* 56 che Augusto avrebbe invitato i cittadini a denunciare gli autori di versi infamanti contro la sua persona e per questo motivo in base alla sua *auctoritas* la *cognitio* avrebbe richiesto degli accusatori. In Tac. *ann.* 1.74.1-6 si ricorda che nel 15 d.C., il *quaestor* Cepione Crispino denunciò il pretore di Bitinia Marco Granio Marcello[36] per lesa maestà poiché questo ultimo, tra altri crimini, avrebbe fatto discorsi offensivi contro il principe (*sermones*) e tale accusa fu sottoscritta pure da Romanio Ispone[37] per permettere che fosse adempiuto un requisito processuale e dare così seguito alla denuncia; infatti, era indispensabile, sotto l'aspetto formale, che l'accusa avesse almeno due delatori per corroborare la veridicità dei

[33] Th. Mommsen, *Le Droit public romain* V cit. 86 ss.

[34] Che prevede l'esilio e la confisca di tutti i propri beni. Su questo problema B.M. Levick, «*Poena legis maiestatis*», in *Historia* 28 (1979) 358 ss.; M. Melounová, «*Crimen maiestatis*» *and the* «*poena legis*» *during the principate*, in *AAntHung.* 54 (2014) 407 ss.

[35] Vogliamo ricordare che prima d'Augusto a Cesare nel 44 a. C. fu conferita dal senato la *sacrosanctitas* e su questo punto in Cass. Dio 44.5.3 si ricorda il contenuto della stessa: 'se qualcuno lo avesse insultato con atti o parole, quell'uomo diventa un fuorilegge e sarà considerato maledetto'. Nel caso di Ottaviano nel 35 a.C., v. Cass. Dio 49.15.5 e, riguardo alle donne della casa imperiale, Ottavia e Livia, Cass. Dio 49.38.1. Sull'argomento R.A. Bauman, *Tribunician sacrosanctity in 44, 36 and 35 b.C.*, in *RhM.* 124.2 (1981) 166 ss.

[36] Proconsole della provincia senatoria della Bitinia e del Ponto nel 15 d.C. Sull'argomento vedere E. Groag, s.v. «*Granius*», in *PWRE.* VII/2 (Stuttgart 1912) 1822.

[37] Oratore citato in Sen. *controv.* 9.3.11.

fatti[38]. Il principe, nonostante la sua indignazione, evitò di intervenire in senato e l'accusato fu assolto[39].

La situazione inizia a cambiare nel 17 d.C. (Tac. *ann.* 2.50.1-3) quando Appuleia Varilla[40], nipote di una sorella di Augusto, fu accusata, tra diversi crimini, per aver offeso il divino Augusto, Tiberio e sua madre. Il principe decise che il giudizio per lesa maestà dovesse riguardare soltanto le ingiurie dette contro suo padre (*si qua de Augusto inreligiose dixisset*) e, nonostante l'accusata fu pure assolta da questo specifico crimine (*liberavitque Appuleiam lege maiestatis*), il caso può dimostrare chiaramente che la memoria di Augusto (allo stesso modo di quella di Cesare) era tutelata in base alla *lex maiestatis.* Tali personaggi, dopo la loro morte, ottennero dal senato il titolo di *divus* e così, condotte di questo tipo diventarono un *sacrilegium* o un'*impietas*[41] contro la *res publica*.

---

[38] Ad esempio, nel processo contro Libone Druso svolto nel 16 d.C. (Tac. *ann.* 2.27-32), gli accusatori furono più di due, il senatore Firmio Cato, Fulcinio Trione, Fonteio Agrippa e G. Vibio. Quando Agrippina, la madre di Nerone, fu messa sotto processo per lesa maestà nel 55 d.C., Iturio e Calvisio, clienti di Giunia Silana, informano Atimeto, liberto di Domizia (zia di Nerone), che Agrippina orchestrava una rivoluzione per destituire il figlio e insediare Rubellio Plauto, discendente di Augusto, come principe. Gli accusatori sarebbero stati Atimeto e il pantomimo Paride, pure liberto di Domizia (Tac. *ann.* 13.19-22). La denuncia non ebbe il risultato aspettato perché, sebbene fossero due accusatori a farla, nessuno dei due si presentò in tribunale e, inoltre, entrambi facevano ricorso alla voce di una sola persona, Giunia Silana. Se i due accusatori avessero denunciato una persona successivamente assolta (anche in materia diversa a quella della lesa maestà), i delatori sarebbero stati condannati all'esilio (Tac. *ann.* 13.33.3).

[39] In questi casi il comportamento dell'imperatore fu esemplare per equilibrio e moderazione come giustamente sottolinea M.L. Paladini, *L'imperatore Tiberio e i primi processi politici del suo regno*, in *RBPh.* 46/1 (1968) 25 s.

[40] Figlia del console del 29 a.C. Sesto Appuleio, figlio di Ottavia maggiore, sorellastra di Augusto. Sull'argomento vedere P. Rohden, s.v. «*Appuleius*», in *PWRE.* II/1 (Stuttgart 1895) 269; E. Groag, s.v. «*Appuleia*», in *PIR.* I (Berolini-Lipsiae 1933) 188; R.S. Rogers, *Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius* (Middletown 1935) 27; R.A. Bauman, *Impietas in principem* cit. 77 ss.; R. Syme, *The Augustan Aristocracy* (Oxford 1989) 317; A. Schilling, *Poena Extraordinaria* cit. 127 ss.

[41] *Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur* in D. 48.4.1 (Ulp. 7 *de off. proc.*). L'uso del termine *impietas* si trova in Tac. *ann.* 6.47.2 riguardo al processo svolto nel 37 d.C. contro Albucilla (*… Albucilla … defertur impietatis in principem …*). Ma i dati che si trovano nelle fonti (Tac. *ann.* 6.47.3 e 6.48.4; Cass. Dio 58.27.2-4) non permettono ricostruire il contenuto dell'accusa. Forse il capo d'imputazione riguardava la parte della *lex maiestatis* in cui si considerava l'adulterio come un sacrilegio e un reato di lesa maestà (Tac. *ann.* 3.24.2) poiché in questa vicenda furono condannati anche altri personaggi, complici delle turpitudini dell'imputata. Anche se uno dei suoi complici si procurò la

L'affronto alla divinità di Cesare o di Augusto poteva consistere in ingiurie verbali o in atti materiali; nel secondo caso rientravano la distruzione di statue consacrate del principe defunto[42] o ancora in vita[43], come chiaramente indicato nella legge di lesa maestà [D. 48.4.6 (Ven. Sat. 2 *de iud. public.*)] e in questa ipotesi la condanna sarebbe stata l'*interdictio aqua et igni* se il principe reggente avesse deciso di avviare il giudizio contro il colpevole[44]. La sanzione del responsabile di offese verbali contro Cesare o Augusto poteva invece considerarsi ancora più grave[45], poiché tali ingiurie erano pure un affronto alla famiglia del principe in vita, come si dimostra nel processo contro Cremuzio Cordo (Tac. *ann*. 4.34-35).

---

morte mentre la donna fallì in questo tentativo, vogliamo sottolineare che nessuno degli accusati fu condannato alla pena capitale. Su questo processo v. P. Young Forsyth, *A Treason Case of A.D. 37*, in *Phoenix* 23/2 (1969) 204 ss.

[42] In questa fattispecie possiamo includere pure il caso in cui a una scultura di Augusto fosse stata tolta la testa e sostituita per quella di Tiberio o per un altro personaggio (Tac. *ann.* 1.74.3 e Suet. *Tib.* 58). E. Ciaceri, *La responsabilità di Tiberio nell'applicazione della «lex Iulia maiestatis»*, in *Stud. stor.* 2 (1909) 385, sostiene che la «solenne religiosità che rivestiva la *maiestas* del popolo romano o dalla *sacrosancta potestas tribunicia* del principe, veniva poi in contraddizione col comune criterio giuridico per il quale in Roma le offese agli dèi non erano, come è noto, per sé stesse materia di reato» ma, a nostro parere, dobbiamo considerare pure che, oltre ad essere un affronto alla divinità del principe morto, si offende al padre del *princeps* in vita, cioè alla sua stessa famiglia.

[43] Su questo aspetto Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 583 nt. 5, riconosce che la diffamazione del principe è chiaramente un crimine di lesa maestà e questo deriva, a suo parere, del carattere divino dello stesso già rivendicato da Augusto. Noi non abbiamo difficoltà ad accettare la presente tesi quando si tratti di Cesare o di Augusto i quali, dopo la loro morte, ottennero il titolo di *divus*, ma considerare la divinità del principe come fondamento per ritenere colpevoli di lesa maestà quelli che avessero ingiuriato Tiberio, sembra a noi difficile da condividere soprattutto perché lo stesso principe nel 19 d.C. rimproverò duramente tutti quelli che ritenevano le sue occupazioni come divine (Tac. *ann.* 2.87) e inoltre lo stesso principe affermava che lui non era altro che un semplice mortale: *Ego me, patres conscripti, mortalem esse …* (Tac. *ann.* 4.38.1). Certamente il caso indicato nella nota precedente parla di *impietas*, ma il carattere sacrilego dell'adulterio fu così considerato da Augusto nella legge di lesa maestà e non da Tiberio. Inoltre, che il danneggiamento alle statue del principe in vita fossero considerate un sacrilegio, derivava dal fatto che le stesse erano dedicate all'imperatore dal senato per un determinato motivo, come ad esempio, il trionfo di Nerone dopo la battaglia di Artaxata (Tac. *ann.* 13.41.4).

[44] Ad esempio, quando il cavaliere L. Ennio fu incriminato di lesa maestà per aver convertito in oggetti di argento una statua del principe, Tiberio si oppose a che fosse avviato il giudizio.

[45] O non essere considerate offese dallo stesso *princeps* come quando Cotta Messalino fu accusato (Tac. *ann.* 6.5).

Quando facciamo riferimenti alle offese al principe, dobbiamo considerare pure quelle pronunciate contro il Cesare che, come futuro continuatore della dinastia Giulio-Claudia, avrebbe avuto la stessa importanza sotto l'aspetto costituzionale e, sebbene Druso minore, figlio di Tiberio, ancora non era stato investito dal senato con la *tribunicia potestas* nel 21 d.C., come accade un anno dopo[46], fare un *votum corvinum* contro la sua persona era come augurare al principe l'estinzione della sua stirpe, chiara violazione dell'*imperatoria maiestas*. Su questo aspetto ricordiamo la vicenda dell'*eques romanus* Clutorio Prisco[47], il quale aveva scritto un famoso poema in onore di Germanico e, poiché per questo fu premiato da Tiberio con denaro, decise di crearne uno nuovo in onore di Druso, che in quel periodo non si trovava in ottima salute, e ottenere così un maggiore beneficio economico. Clutorio, dopo aver scritto il *carmen*, lo recitò in casa di Publio Petronio nonostante che il Cesare fosse ancora in vita (Tac. *ann*. 3.49.1).

Il processo fu svolto in senato e il console designato Decimo Aterio Agrippa[48], riconoscendo la violazione alla *sacrosanctitas* imperiale, propose la pena capitale (Tac. *ann.* 3.49.2). Sembra interessante notare come il difensore dell'imputato M. Lepido non nega che la pena anteriormente indicata fosse quella adeguata ma, poiché le parole pronunciate dall'accusato in un banchetto non avrebbero causato un *periculum* alla *res publica*, cerca di dissuadere i *patres* dal votare a favore della presente proposta e di condannarlo alle pene alternative della confisca dei beni e dell'interdizione dall'acqua e dal fuoco come se fosse applicabile la legge di lesa maestà in modo estensivo: *cedat tamen urbe et bonis amissis aqua et igni arceatur: quod perinde censeo ac si lege maiestatis teneretur* (Tac. *ann*. 3.50.4).

I senatori scelsero la pena di morte e il condannato fu subito giustiziato, sicuramente perché in questo modo i *patres* cercavano di ingraziarsi Tiberio ma, dobbiamo pure sottolineare che il *votum corvinum*,

---

[46] Come accade nel 22 d.C., quando Tiberio invia al senato una lettera chiedendo la *tribunicia potestas* a favore di Druso (Tac. *ann.* 3.56.1).

[47] Cfr. A. Stein, s.v. «*Clutorius Priscus*», in *PIR.* II (Berolini-Lipsiae 1936) 286; D.C.A. Shotter, *The Trial of «Clutorius Priscus»*, in *G&R.* 16/1 (1969) 14 ss.; R.A. Bauman, «*Impietas in principem*» cit. 62 ss.

[48] Tribuno della plebe nel 15 d.C., diviene console nel 22 d.C. (A. Degrassi, *I fasti consolari dell'Impero Romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo* [Roma 1952] 9), figlio dell'oratore Quinto Aterio (Sen. *Controv. Praef.* 6.11) e di Vipsania che aveva legame di parentela con la famiglia imperiale fu noto per la sua intensa attività di accusatore (Tac. *ann.* 6.4.4).

consistente in un *malum carmen* del Cesare, era considerato a tutti gli effetti un affronto alla *sacrosanctitas* imperiale[49]. La proposta di applicazione della *lex maiestatis* era soltanto un espediente (*quod perinde … ac …*) per evitare che il colpevole fosse punito con la morte[50].

La celerità della condanna a morte dell'imputato non diede spazio al principe per interporre, come atto di clemenza, la sua *intercessio tribunicia.* Tiberio biasimò i *patres* per il modo precipitoso con cui fu adempiuta la propria delibera e il senato, per permettere al *princeps* in futuro di concedere o negare la possibilità di lasciare senza effetti una sentenza di condanna, stabilì che le loro decisioni diventassero esecutive soltanto dieci giorni dopo, termine che avrebbe avuto il senato per depositare la sentenza nell'*aerarium* (Tac. *ann*. 3.51.1-2).

Dopo il presente episodio risulta chiaro che qualunque tipo di offesa al principe o al Cesare sarebbe stato motivo di incriminazione per lesa maestà e che il senato, nel caso in cui fosse stata dimostrata la colpevolezza dell'imputato, sarebbe stato tenuto a condannare

---

[49] Infatti, Tiberio ebbe la *tribunicia potestas* per la prima volta nel 6 a.C., esercitandola, dopo diversi rinnovi per 38 volte (il primo rinnovo è stato fatto quattro anni dopo e il sesto nel 4 d.C. per poi rivestirla annualmente fino alla sua morte): *Ti*(*berio*) *Caesari divi Aug*(*usti*) *f*(*ilio*) / *Augusto pontif*(*ici*) *maximo* / *trib*(*unicia*) *potest*(*ate*)… (l'epigrafe si può consultare online in *EDCS*, *Epigraphik-Datenbank*, *https://db.edcs.eu/epigr/hinweise/hinweis-en.html*: XXXVIII *CIL.* IX 06977 = *SupIt-02-TM* 00004 = *AE.* 1941 00105 = *AE.* 1945 00024 = *AE.* 1947 00039).

[50] Contrariamente alla nostra posizione E. Ciaceri, *La responsabilità di Tiberio* cit. 392 ss., ritiene che la legge di lesa maestà avesse due sanzioni: la pena capitale quando si trattava dei casi dell'antica *perduellio* (identificandosi tra questi l'attentato alla vita e alla maestà del principe), l'esilio per gli altri casi. Tale tesi non spiega come mai M. Lepido per salvare la vita dell'accusato abbia proposto la sanzione dell'*interdictio aqua et igni* come se a lui fosse applicabile la *lex maiestatis* riconoscendosi tacitamente che il capo d'imputazione contro l'accusato fosse diverso da quello indicato in tale legge. R.A. Bauman, *«Impietas in principem»* cit. 62 ss., ritiene che la proposta di Aterio Agrippa abbia avuto come fondamento la norma delle XII tavole (8.1) che riguardava il *malum carmen* (Plin. *nat. hist.* 28.2.17). Noi non abbiamo dubbi che tale norma sia il fondamento del cosiddetto *votum corvinum* a cui facciamo riferimento e, sebbene nel presente caso la composizione poetica non avesse il carattere di formula magica, comunque avrebbe avuto applicazione la legge delle XII tavole come già era stato indicato in Cic. *de rep.* 4.10.12: *XII tabulae cum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt: si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod infamiam facert flagitiumve alteri.* Lo studioso comunque non sottolinea che il poema era soprattutto un evidente affronto alla *sacrosanctitas* imperiale di Tiberio poiché, al recitarsi il *carmen* in onore del Cesare malato come se fosse già morto, questo significava augurare al principe l'estinzione della sua stirpe.

alla pena di morte come violazione alla *sacrosanctitas* imperiale e non all'*interdictio aqua et igni*.

Il *princeps*, come atto di clemenza pubblica, avrebbe potuto comunque assolvere il colpevole mediante la sua *intercessio tribunicia*, come accade nel 24 d.C., quando G. Cominio fu condannato poiché aveva scritto un *carmen* diffamatorio contro Tiberio ma, grazie alle preghiere fatte dal fratello di rango senatorio Gaio Cominio Proculo (?) al *princeps*, lo stesso concesse la sua clemenza (Tac. *ann.* 4.31.1-2).

Dobbiamo sottolineare che le ingiurie contro il principe o la sua famiglia, per poter dare luogo a un processo per lesa maestà, richiedevano prima di tutto che lo stesso *princeps* ritenesse che il responsabile gli fosse stato ostile (*… hostili animo adversus … principem animatus …* in D. 48.5.11 [Ulp. 8 *disput.*]); infatti, quando nel 22 d.C. Cotta Messalino fu bersagliato dai senatori per offese dette contro il Cesare, l'Augusta e lo stesso principe, Tiberio, dopo l'appello interposto dall'accusato, inviarono una lettera in senato per paralizzare il giudizio a causa della sua l'amicizia con l'imputato e, inoltre, chiesero ai *patres* che: *… ne verba prave detorta neu convivalium fabularum simplicitas in crimen duceretur postulavit* (Tac. *ann.* 6.5.2).

La nostra tesi, che le offese al principe significavano un attentato alla sua *sacrosanctitas* e perciò il colpevole sarebbe stato punito con la morte e non con l'esilio, può spiegare l'affermazione in Suet. *Tib.* 3.61: *… omne crimen pro capitali receptum, etiam paucorum simpliciumque verborum …*

Gli imputati preferivano suicidarsi prima che fosse pronunciata la sentenza capitale, come accade nel giudizio svolto nel 34 d.C., contro Mamerco Scauro (Tac. *ann.* 6.29.4), colpevole, tra altri *crimina*, di aver offeso il principe mediante versi scritti in una sua tragedia intitolata *Atreus* in cui il protagonista era un monarca folle con sete di sangue (Cass. Dio 58.24.3-4)[51] e pure in età neroniana, nel processo contro il pretore Antistio Sosiano (Tac. *ann.* 14.48.1-4), personag-

[51] L'oratore Mamerco Emilio Scauro, illustre per la sua *nobilitas* (apparteneva alla *gens Aemilia*) e noto per le sue abitudini licenziose (Sen. *benef.* 4.31.3-5), fu incriminato dai suoi accusatori Servilio e Cornelio non soltanto per le ingiurie contro il principe ma pure per l'adulterio con Livia (moglie di Druso) e per effettuare pratiche magiche e, sebbene la causa avrebbe dovuto essere decisa nel 32 d.C. (Tac. *ann.* 6.9.3), fu rinviata a due anni dopo. Sull'argomento vedere C. Zäch, *Die Majestätsprozesse unter «Tiberius» in der Darstellung des «Tacitus»* (Winterthur 1972) 8 ss.; R.A. Bauman, *«Impietas in principem»* cit. 126 ss., e sulle sue abitudini licenziose D. Lowe, *Menstruation and «Mamercus Scaurus»* (*Sen. benef. 4.31.3)*, in *Phoenix* 67/3-4 (2013) 343 ss.

gio colpevole per aver pronunciato versi infamanti contro il principe in un banchetto (già analizzato in un'altra sede)[52]. Infatti, quanto alla pena adatta al diffamatore, il console designato *Q. Iunius Marullus* propose che l'imputato fosse rimosso della sua carica e messo a morte secondo la tradizione repubblicana (*mos maiorum*), ma Trasea Peto suggerì una condanna adeguata al suo momento storico, in cui le pene erano stabilite secondo le leggi e senza asprezza dei giudici né disonore dei tempi.

La punizione proposta da Trasea non lasciava impunito il *crimen* e concedeva invece al condannato, a differenza della prima proposta, un chiaro esempio di clemenza pubblica. La tesi di Trasea fu applicata in senato e da quel momento in poi si considerò che, nel caso in cui fossero state pronunciate ingiurie contro il principe, la sanzione più adatta fosse quella stabilita nella legge di lesa maestà e non più quella che riguardava una violazione alla *sacrosanctitas*; tuttavia, a questo scopo, erano indispensabili i presupposti che non ci fosse costrizione di alcuna necessità o, come indicò Lepido in Tac. *ann*. 3.49.2, non ci fosse un eminente *periculum* alla *res publica*.

5. *La tesi di Ateio Capitone riguardo il «crimen maiestatis»*. – Nel paragrafo precedente abbiamo visto come il senato in piena autonomia avviò un giudizio e condannò a morte chi aveva offeso la famiglia imperiale senza che il principe avesse avuto il tempo materiale per impedire la morte del condannato. Un episodio in cui interviene il giurista Ateio Capitone avvenuto un anno dopo, nel 22 d.C., raccontato in Tac. *ann.* in 3.70.1-3 sembra, a nostro parere, fondamentale per stabilire le basi del nuovo meccanismo del *iudicium* per il crimine di lesa maestà:

… L. Ennium equitem Romanum, maiestatis postulatum, quod effigiem principis promiscunum ad usum argenti vertisset, recipi Caesar inter reos vetuit, palam aspernante Ateio Capitone quasi per libertatem. 2. Non enim debere eripi patribus vim statuendi neque tantum maleficium impune habendum. Sane lentus in suo dolore esset: rei publicae iniurias ne largiretur. 3. Intellexit haec Tiberius, ut erant magis quam ut dicebantur, perstititque intercedere. Capito insignitior infamia fuit, quod humani divinique iuris sciens egregium publicum et bonas domi artes dehonestavisset.

[52] Y. González Roldán, *«Crimen maiestatis» in età neroniana* cit. 50 ss.

Il giurista Ateio Capitone, esperto di diritto umano e divino, distingue due tipi di ingiurie, la prima che offende la *res publica* e che trova il suo fondamento nella *lex maiestatis,* come nel caso della fattispecie della distruzione di una statua del principe (D. 48.4.6 [Ven. Sat. 2 *de iud. public.*]) e la seconda che riguarda un'offesa alla maestà imperiale. Nel primo caso è un dovere dei *patres* giudicare il colpevole poiché il senato è legittimato a decidere su tutto quello che concerne la *res publica* e la sanzione sarebbe quella determinata nella *lex maiestatis*, cioè, l'*interdictio aqua et igni*; invece, quando si tratta di ingiurie al principe, soltanto questi può decidere se tali atti, non necessariamente tipizzati nella legge di lesa maestà, risultino una violazione dell'*imperatoria maiestas.*

Evidentemente a Tacito non risulta chiaro il pensiero del giurista, che però sembra rappresentare un tentativo di rivendicare a favore dei *patres* la loro funzione originaria di decidere riguardo alla *res publica*. E infatti, i casi tipizzati nella *lex maiestatis* sono un affronto alla stessa e perciò il senato ha la competenza di avviare *cognitiones* di lesa maestà contro i responsabili senza intromissione del principe. Tiberio, a partire da questo momento, invece, nega ai *patres* la piena libertà di intraprendere un processo criminale per motivi di lesa *maiestas* tipizzato chiaramente nella legge poiché, prima di tutto, sarebbe stata necessaria un'analisi accurata del *princeps* delle prove fornite dagli accusatori e, se al senato fosse stata delegata la facoltà di decisione, il nullaosta del principe sarebbe stato un requisito indispensabile per esaminare la questione.

La nuova visione di Tiberio, da una parte, evitava che fossero avviati nuovi processi di lesa maestà senza il nullaosta del principe ma, da un'altra, consolidava l'idea che la determinazione dell'*iniuria* contro il *princeps* e di atti materiali riprovevoli che attentavano alla *res publica* indicati nella legge di lesa maestà sarebbero stati valutati pure ed esclusivamente dalla stessa autorità nella fase d'istruzione del *iudicium*[53].

L'imperatore poi avrebbe potuto decidere la questione o delegarla ai *patres*[54] a differenza del caso della diffamazione contro il senato, in cui l'attività del principe non sarebbe indispensabile.

---

[53] Infatti, per questo motivo, nel 27 d.C., il senato si rifiutò di decidere riguardo alla denuncia contro Varo Quintilio, figlio di una cugina di Agrippina, stabilendo di attendere l'imperatore (Tac. *ann.* 4.66.1-2).

[54] Su questo punto possiamo notare una differenza di prospettiva. Mentre Cremuzio

6. *La diffamazione contro il senato*. – Abbiamo già fatto notare che l'ingiuria contro i personaggi appartenenti alla *nobilitas* romana fu, a beneficio del supremo interesse della *res publica*, ritenuto dal senato in età augustea un'ipotesi di *crimen maiestatis* (Tac. *ann.* 1.72.3) e perciò la condanna sarebbe stata l'*interdictio aqua et igni* come accade con il retore Cassio Severo. Tale caso fu incorporato poi nella *lex maiestatis* grazie a un senatoconsulto ma, ancora non abbiamo parlato del problema in cui le offese fossero arrecate non a un singolo senatore ma al senato nel suo insieme. A nostro parere, sembra plausibile che tali ingiurie fossero già considerate in origine un crimine di lesa maestà, poiché le stesse erano a tutti gli effetti una violazione alla *maiestas rei publicae*, come si dimostra nel processo svolto in senato nel 62 d.C. contro il cretese Claudio Timarco (Tac. *ann.* 15.20.1-2) tra i crimini commessi dal quale, il più rilevante consisteva in una sua affermazione che si era rivelata un grave affronto verso il senato. Il *reus* avrebbe ammesso di aver ottenuto ringraziamenti in virtù del proprio potere dai cittadini cretesi in favore dei proconsoli che avevano governato Creta[55]. Tale vanto significava, come già abbiamo fatto notare in un'altra sede[56], che qualunque proconsole inviato a governare questa provincia senatoria avrebbe potuto commettere crimini in piena li-

---

Cordo appartenente all'*ordo* senatorio era sotto processo di fronte al senato, il favolista Fedro, schiavo d'Augusto poi manomesso, fu giudicato dallo stesso principe (non necessariamente di persona, ma dalla sua amministrazione imperiale). Lo scrittore indica nell'epilogo 8-26 di *Phaed.* 3 che accusatore, testimone e giudice era Seiano e inoltre dedica il libro a Eutico, uno dei giudici di tale amministrazione che avrebbe valutato il caso. Probabilmente Fedro fu assolto dall'accusa dopo la rovina di Seiano poiché nel libro quarto e quinto dell'opera non si fa più menzione della vicenda. L'inchiesta avrebbe avuto come motivo determinare chi fosse l'autore degli epigrammi o *carmina* anonimi che causavano scherno a Tiberio e, a questo scopo, il prefetto del pretorio avrebbe iniziato un'indagine contro tutti gli scrittori che a parere suo sarebbero stati in grado di costruire versetti usando regole ritmiche. Sull'argomento D. Salvo, *Intellettuali e potere* cit. 50 s.

[55] Dalle relazioni su di un piano paritario tra governatori e provinciali nasce l'indifferenza per la *dignitas* come si indica in Cic. *ad Quint.* 1.1.27-28. Sull'argomento V. Marotta, *Modelli di comportamento dei governatori e ideologie della regalità*, in E. Dovere (a cura di), «*Signa Amicitiae*». *Scritti offerti a G. de Bonfils* (Bari 2018) 103 ss. Sul potere che potevano esercitare i provinciali sui propri governanti si veda: J. Deininger, *Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit* (München 1965) 166 s.; J.E. Lendon, *Empire of Honour* (Oxford 1997) 197. Con particolare attenzione al presente caso V. Marotta, *Conflitti politici cittadini e governo provinciale*, in F. Amarelli, A. Schiavone (a cura di), *Politica e partecipazione nelle città dell'Impero Romano* (Roma 2005) 195 s. e n. 227.

[56] Y. González Roldán, «*Crimen maiestatis*» *in età neroniana* cit. 45 ss.

bertà con il beneplacito di Timarco[57], senza correre il rischio di essere punito dal senato, poiché il potente provinciale sarebbe stato in grado di manipolarlo attraverso favori evitando una eventuale condanna. In tale seduta, comprovata la colpevolezza dell'imputato, Trasea Peto, al fine del bene pubblico (*quam occasionem Paetus Thrasea ad bonum publicum vertens*), propose che il reo fosse condannato all'espulsione dalla provincia, applicando così la *lex maiestatis.*

[57] In questo senso P.A. Brunt, *Charges of Provincial Maladministration*, in *Historia* 10/2 (1961) 215. Dobbiamo ricordare che sei anni prima, nel 56 d.C., il proconsole *Cestius Proculus* accusato di concussione dai Cretesi fu assolto dal senato (Tac. *ann.* 13.30) e forse in tale occasione Claudio Timarco partecipò all'accusa.

Giovanbattista Greco

'*FUROR*' IN D. 49.16.6.7 (MEN. 3 *DE RE MILIT.*)

1. *Premessa*. – Gli studi più meno recenti riguardanti la considerazione riservata alla follia nell'esperienza giuridica romana testimoniano, attraverso la varietà delle prospettive indagate, l'impossibilità di inquadrare il fenomeno dell'alterazione e della minorazione mentale all'interno di confini stabili[1].

La semantica del *furor* ricavabile dalle Dodici Tavole, piuttosto che un approdo, sembrerebbe integrare un mero punto di partenza: all'esito degli ampliamenti ed integrazioni, a Roma si giunse a ritenere *furiosus* non soltanto il soggetto che esprimesse il suo disagio in modo aggressivo ma chiunque apparisse carente di intelletto, in qualunque modo rendesse percepibile la sua deficienza. Di conseguenza, la giurisprudenza, in maniera realistica e concreta, rifuggì da definizioni astratte e generali di *furia* ovvero di *furiosus*, preferendo, invece, rifarsi alle peculiari connotazioni di singole anomalie psichiche, evitando

[1] Quanto alle principali direttrici seguite dalla riflessione sviluppata in argomento, v. A. Audibert, *Essai sur l'histoire de l'interdiction et de la curatelle des prodigues en droit romain*, in *RH.* 14 (1890) 521 ss.; Id., *Études sur l'histoire du droit romain* I. *La folie et la prodigalitè* (Paris 1892); C. Appleton, *Le fou et le prodigue en droit romain. À propos d'un livre récent*, in *RGD.* 17 (1893) 136 ss.; O. Lenel, *'Intervalla insaniae'*, in *BIDR.* 33 (1923) 227 ss.; S. Solazzi, *I lucidi intervalli del furioso*, in *AG.* 89 (1923) 80 ss.; A. Guarino, *'Ast ei custos nec escit'*, in *SDHI.* 10 (1944) 374 ss.; Id., *'Furiosus' e 'prodigus' nelle 'XII tabulae'*, in *AUCA.* 3 (1948-1949) 194 ss.; E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, in *RIDA.* 5 (1950) 429 ss.; S. Solazzi, *'Furiosus vel demens'*, in *AG.* 143 (1952) 16 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano* (Milano 1983); O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'* (Napoli 1984); A. Guarino, *Variazioni sul tema di Malleolo*, in *Labeo* 35 (1989) 79 ss.; C. Lanza, *Ricerche sul 'furiosus' in diritto romano* I (Roma 1990); F. Zuccotti, *'Furor haereticorum'. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano* (Milano 1992); E. Parlamento, *'Servus melancholicus'. I 'vitia animi' nella giurisprudenza classica*, in *RDR.* 1 (2001) 1 ss.; S. Vallar, *'Perserverantia voluntatis' e 'furor'*, in *QLSD.* 3 (2013) 147 ss.; S. Randazzo, *'Furor' e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, in *IVRA* 62 (2014) 171 ss.; S. Vallar, *Folie et droit romain – Quelques observations*, in *Criminocorpus* (2016) 1 ss.; G. Rizzelli, *Modelli di 'follia' nella cultura dei giuristi romani* (Lecce 2014); A. McClintock, *Contributi allo studio della follia in diritto romano* I (Napoli 2020); G. Greco, *Follia, processo e responsabilità nella 'Pro Sexto Roscio Amerino'* (Torino 2021).

così di trarre inesatte conclusioni per la singola fattispecie dall'applicazione di concetti teorici generali[2].

Approfondire la malattia psichica attraverso la lente del *ius* significa allora considerare isolatamente le ripercussioni che questa era in grado di generare sull'agire giuridico, guardando con cautela alla possibilità di estendere ad una serie indistinta di situazioni le soluzioni elaborate rispetto ad un determinato caso.

Con questo avvertimento, nelle pagine che seguono si tenterà di circoscrivere il significato assunto dal richiamo al *furor* in D. 49.16.6.7 (Men. 3 *de re milit.*), allo scopo di verificare quale sia il paradigma di alienazione mentale presumibilmente assunto a riferimento e ricavare informazioni sul grado di efficienza psicofisica e di affidabilità preteso dai *milites* in età classica.

2. *D. 49.16.6.7 e gli atti di autolesionismo consumati dai «milites»*. – La fonte di nostro interesse è tratta dal *De re militari* di Arrio Menandro e deve il suo pregio alla circostanza di riportare, con apprezzabile livello di dettaglio, il contenuto di un rescritto dell'imperatore Adriano in materia di atti di autolesionismo commessi dal militare:

D. 49.16.6.7 (Men. 3 *de re milit.*). Qui se vulneravit vel alias mortem sibi conscivit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus eius rei statutus sit, ut, si impatientia doloris aut taedio vitae aut morbo aut furore aut pudore mori maluit, non animadvertatur in eum, sed ignominia mittatur, si nihil tale praetendat, capite puniatur. Per vinum aut lasciviam lapsis capitalis poena remittenda est et militiae mutatio irroganda.

L'autenticità del testo non è stata mai seriamente questionata, salvo che per l'inciso di chiusura («*Per vinum … irroganda*»)[3]. I suoi contenuti presentano una forte analogia con quelli di PS. 5.31.6 = D. 48.19.38.12 (Paul. 5 *sent.*), per quanto il passo paolino si dimostri

[2] F. Fasolino, *Stati di alterazione mentale nelle fonti giuridiche romane*, in A. Cesaro, C. Iodice (a cura di), *'Naviget Anticyram'. Furiosi, diversi, perversi e mentecatti* (Capua 2021) 54 s.

[3] Così già E. Levy, *Die römische Kapitalstrafe*, in *SHAW.* 31/5 (1930) 55. Il punto è stato discusso ultimamente da A. Manni, *'Per vinum': stato di ebbrezza e sanzioni militari*, in G.D. Merola, P. Santini (a cura di), *'LAWINE'. Commercio e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici. Atti del Simposio internazionale, Napoli, 17-18 gennaio 2019* (Napoli 2020) 195 ss., in part. 203 ss.

maggiormente conciso, lasciando indeterminata una parte del discorso («*vel alia causa fecerit*»)[4]. Non è poi da escludere *a priori* che la costituzione adrianea menzionata da Menandro corrisponda all'*epistula* indirizzata a Pomponio Falcone di cui sappiamo da D. 28.3.6.7 (Ulp. 10 *ad Sab*.)[5].

In conformità alla direttiva imperiale, il soldato che abbia cercato di ferirsi mortalmente o di uccidersi in qualunque altra maniera deve andare esente da pena ed essere congedato con disonore quando abbia tentato il suicidio per l'incapacità di sopportare il dolore, la noia di vivere, una malattia del corpo, l'alterazione di mente («*furor*») o la vergogna. La sanzione capitale è ugualmente esclusa se l'atto sia stato commesso in preda al vino o per lascivia. Si dovrà procedere all'assegnazione dell'interessato ad un altro reparto.

La problematica affrontata dalla fonte è evidentemente quella delle lesioni, spesso vere e proprie mutilazioni, che di frequente gli arruolati si arrecavano per incapacitarsi fisicamente e sottrarsi all'obbligo di *bellum gerere*[6].

La peculiarità del rescritto risiede nel fatto di considerare le ipotesi più estreme di offesa autoinflitta, ossia quelle legate ai tentativi di suicidio non andati a buon fine. Se è plausibile che un individuo possa arrivare a prodursi una menomazione permanente ritenendola maggiormente sopportabile rispetto al rischio di perire in battaglia, più delicata è la questione dell'autosoppressione, che è scelta estrema

---

[4] PS. 5.31.6 = D. 48.19.38.12 (Paul. 5 *sent*.). *Miles, qui sibi manus intulit nec factum peregit, nisi impatientia doloris aut morbi luctusve alicuius vel alia causa fecerit, capite puniendus est: alias cum ignominia mittendus est.* I. Ruggiero, *'De poenis militum'. Su alcuni regolamenti militari romani*, in F. Botta, L. Loschiavo (a cura di), *'Civitas', 'Iura', 'Arma'. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali all'origine dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del seminario internazionale, Cagliari 5-6 ottobre 2012* (Lecce 2015) 259 ss., individua la principale differenza tra D. 49.16.6.7 e PS. 5.31.6 nella non perfetta corrispondenza delle cause giustificatrici menzionate in ciascuna sede, pur concludendo che nel testo di Paolo la loro elencazione sarebbe da intendersi meramente esemplificativa.

[5] D. 28.3.6.7 (Ulp. 10 *ad Sab*.). *… Quam distinctionem in militis quoque testamento divus Hadrianus dedit epistula ad Pomponium Falconem, ut, si quidem ob conscientiam delicti militaris mori maluit, irritum sit eius testamentum: quod si taedio vel dolore, valere testamentum aut, si intestato decessit, cognatis aut, si non sint, legioni ista sint vindicanda*. Sulla correlazione, v. A.D. Manfredini, *Il suicidio. Studi di diritto romano* (Torino 2008) 129 ss.

[6] In argomento, v. A. Lattocco, *'Pollix non praecidendus'! Simulazione, mutilazione e inabilità nella 'castrensis iurisdictio': dal VII CTh. agli artt. 157-159 c. p. m. p.*, in *PDPPM.* 43/3 (2018) 1 ss.

ed irrevocabile. Da qui la necessità, per la cancelleria imperiale, di indagare le ragioni del gesto e, in base ad esse, modulare la risposta punitiva.

Le indicazioni desumibili da D. 49.16.6.7 sembrano doversi interpretare nel senso che la pena capitale è destinata a trovare applicazione solo quando l'atto sia stato realizzato dal *miles* con il proposito specifico di sottrarsi agli obblighi che discendono a suo carico dal *sacramentum militiae*[7]. In tutti gli altri casi, salvo che per le condotte realizzate sotto l'influsso del vino o la lascivia, la sanzione è costituita dalla *missio ignominiosa*[8].

---

[7] In campo militare, le prime attestazioni della prassi di formulare promesse solenni di obbedienza ai superiori e di mutua assistenza agli altri membri della truppa riguardano gli esordi dell'età repubblicana (v. ad es. Dion. Hal. 11.43.2, Liv. 22.38.2-5, Front. *Strat.* 4.1.4). L'atto di giurare, non privo di risvolti religiosi, si collega ad un concetto dall'elevato valore morale e giuridico qual è quello di *fides*, che pretende la corrispondenza tra i propositi espressi rendendo il giuramento e le azioni che si andranno effettivamente a realizzare. Utili ragguagli sull'istituto e le sue applicazioni in ambito marziale possono ricavarsi da E. Cuq, s.v. «*Sacramentum*», in *DAGR.* IV/2 (Paris 1873) 951ss.; S. Tondo, *Il 'sacramentum militiae' nell'ambiente culturale romano-italico*, in *SDHI.* 29 (1963) 1 ss.; P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente* (Bologna 1992); F. Hinard, *Sacramentum*, in *Athenaeum* 81 (1993) 252 ss.; C. Wolff, *Déserteurs et transfuges dans l'armée romaine à l'époque républicaine* (Napoli 2009); M. Gueye, *La valeur du serment militaire dans les guerres civiles à Rome: l'exemple du conflit de 45-49 av. J.-C.*, in *Gerión* 33 (2015) 111 ss.; M. Hebblewhite, *'Sacramentum Militiae': Empty Words in an Age of Chaos*, in J. Armstrong (ed.), *'Circum Mare': Themes in Ancient Warfare* (Leiden 2016) 120 ss.; P. Sciuto, '*Auctoramentum militiae': a proposito di CTh. 9.35.1*, in *TSDP.* 10 (2017) 1 ss.; M. Wuk, *Religionibus firmis iuramenta constricta? Ammianus and the sacramentum militiae*, in M. Hanaghan, D. Woods (eds.), *Ammianus Marcellinus from Soldier to Author* (Leiden 2022) 170 ss.

[8] La *ratio* della punibilità del tentato suicidio del *miles* è stata variamente ricostruita in letteratura, ora come illecito derivante dall'infrazione al giuramento prestato all'atto di arruolarsi, ora come forma di diserzione, ora ancora come attentato all'immagine delle forze armate e spreco delle risorse investite dalla *res publica*. Non è da escludere, però, che il bisogno di sanzionare la condotta scaturisse proprio dalla pluralità di piani su cui era in grado di spiegare effetti. Per una rassegna di opinioni in merito v. M. Carcani, *Dei reati, delle pene e dei giudizi militari presso i Romani* (Milano 1874) 92; E. Levy, *Die römische Kapitalstrafe* cit. 5 ss.; G. Garrison, *Le suicide dans l'antiquité et dans les temps moderns* (Paris 1885) 61; G. Longo, *Il tentativo nel diritto penale romano*, in *AFGG.* 16 (1977) 58 s.; A. Wacke, *Der Selbstmord im römischen Recht und in der Rechtsentwicklung*, in *ZSS.* 97 (1980) 66; P. Veyne, *Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain*, in *Latomus* 40 (1981) 245 nt. 41 e 266 s.; Y. Grisé, *Le suicide dans la Rome antique* (Paris 1982) 271; J. Vendrand-Voyer, *Normes civiques et métier militarie à Rome sous le principat* (Clermont-Ferrand 1983) 218 s.; M.R. De Pascale, *Sul suicidio del 'miles'*, in *Labeo* 31 (1985) 60; M.V. Sperandio, *'Dolus pro facto'. Alle radici del problema giuridico del tentativo* (Na-

3. *Le «causae missionum» e la «missio ignominiosa»*. – I principali esiti che poteva conoscere la carriera del soldato romano, quando si escluda la perdita della vita in battaglia, sono compendiati in un passo in D. 49.16.13.3 (Macer 2 *de re milit.*):

Missionum generales causae sunt tres: honesta, causaria, ignominiosa. Honesta est, quae tempore militiae impleto datur: causaria, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiatur: ignominiosa causa est, cum quis propter delictum sacramento solvitur. Et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest. Et si sine ignominiae mentione missi sunt, nihilo minus ignominia missi intelleguntur.

Nel procedere all'elencazione delle tipologie di congedo[9], Macro prende avvio da quella giustificata da ragioni fisiologiche e collegata al normale decorso del tempo massimo di incorporazione («*quae tempore militiae impleto datur*»). Si tratta dell'*honesta missio*, che ricorre quando l'avanzare dell'età e il naturale invecchiamento del corpo lascino presumere che l'efficienza del soldato non soddisfi più i livelli richiesti, motivandone la dispensa dai doveri, normalmente accompagnata dalla concessione di premi per il servizio prestato[10].

---

poli 1998) 43; A.D. Manfredini, *Il suicidio* cit. 130 s.; A. Manni, *'Mors omnia solvit'. La morte del 'reus' nel processo criminale romano*[2] (Napoli 2013) 349 nt. 170.

[9] Della vasta letteratura sulle tipologie di *missio*, si segnalano R. Cagnat, s.v. «*Missio*», in *DAGR.* III/2 (Graz 1969) 1938; G.R. Watson, *Discharge and Resettlement in the Roman Army: the Praemia militiae*, in E.C. Welskopf (Hrsg.), *Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt* (Berlin 1965) 147 ss.; F. Wieacker, *Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien 235-284 ap. J.-C.*, in *RHFE.* 49 (1971) 201 ss.; V. Giuffrè, *Su CI. 4.21.7*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* VII (Napoli 1984) 3633 ss.; A. De Francesco, *Note sull'anzianità di servizio nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto@Storia* 11 (2013) 1 ss.; K. Van Lommel, *The Therminology of the Medical Discharge and an Identity Shift among the Roman Disabled Veterans*, in *AHB.* 27 (2013) 65 ss.; V.M. Minale, *Per uno studio sui frammenti 'de re militari' di Macro*, in *TSDP.* 6 (2013) 1 ss.

[10] Questi sarebbero normalmente consistiti nell'attribuzione della *civitas* e del *conubium* sulla base di provvedimenti di carattere straordinario, emanati ad intervalli di uno e due anni e di norma riguardanti interi corpi dell'esercito ausiliario, delle flotte pretorie e provinciali, dei pretoriani, delle *cohortes urbanae* e degli *equites singulares Augusti*. Segno tangibile di tali attribuzioni sono normalmente ritenuti i *diplomata militaria*, sulla cui funzione e qualificazione giuridica si è però confrontata ampia letteratura, a cui possono ascriversi G. Alföldy, *Zur Beurteilung der Militärdiplome der Auxiliarsoldaten*, in *Historia* 17 (1968) 215 ss.; M.M. Roxan, P. Holder, *Roman Military Diplomas* I-V

Diverso è il caso della *missio causaria*, pure menzionata dal giurista, la quale presuppone che, in costanza di servizio, l'integrità psico-fisica del coscritto sia stata compromessa al punto da renderlo incapace di far fronte ordinariamente ai propri compiti («*cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiatur*»). La cessazione della ferma è allora disposta in maniera anticipata rispetto al termine programmato, in ragione della sopravvenuta inesigibilità delle prestazioni dovute dal militare in virtù dell'inquadramento nell'esercito[11].

(London 1978-2006); M.M. Roxan, *The Distribution of Roman Military Diplomas*, in *Epigraphische Studien* 12 (1981) 265 ss.; J.C. Mann, M.M. Roxan, *Discharge Certificates of the Roman Army*, in *Britannia* 19 (1988) 341ss.; J.C. Mann, *Honesta missio from the Legions*, in G. Alföldy, B. Dobson, W. Eck (Hg.), *Kaiser, Heer und Gesellschaft der Römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für E. Birley* (Stuttgart 2000) 153 ss.; O. Licandro, *«Il diritto inciso». Lineamenti di epigrafia giuridica romana* (Catania 2002) 175; W. Eck, *Der Kaiser als Herr des Heeres. Militärdiplome und die kaiserliche Reichsregierung*, in J.J. Wilkes (ed.), *Documenting the Roman Army* (London 2003) 55 ss.; W. Eck, *The Emperor as Military Leader. Military Diplomas and Imperial Government*, in *Vestnik Drevnej Istorii* 3 (2004) 28 ss.; B. Pferdehirt, *Römische Militardiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums* (Mainz 2004); A. Lovato, *Elementi di epigrafia giuridica romana* (Bari 2006) 76; W. Eck, A. Pangerl, *Zum administrativen Prozess bei der Ausstellung von Bürgerrechts-Konstitutionen. Neue Diplome für die Flotte von Misenum aus dem Jahr 119*, in H. Börm, N. Ehrhardt, J. Wiesehöfer (Hg.), *Monumentum et instrumentum inscriptum. Beschriftete Objekte aus Kaiserzeit und Spätantike als historische Zeugnisse. Festschrift für P. Weiß zum 65. Geburtstag* (Stuttgart 2008) 85 ss.; F. Castagnino, *I diplomata militaria. Una ricognizione giuridica* (Milano 2022).

[11] L'epoca di introduzione di questa tipologia di congedo si è rivelata di difficile determinazione. Essa può collocarsi, a seconda delle ricostruzioni, tra la tarda repubblica e il I secolo dell'era volgare. Al 70 d.C. risalgono i primi diplomi che vi farebbero riferimento, sebbene in modo implicito, cfr. A. Neumann, s.v. «*Veterani*», in *PWRE*. Suppl. IX (Stuttgart 1962) 1599; H.C. Schneider, *Das Problem der Veteranenversorgung in der späteren römischen Republik* (Bonn 1977) 5; R.W. Davies, *Service in the Roman Army* (Edinburgh 1989) 227; G.R. Watson, *The Roman Soldier* (London 1969) 123 s.; H. Wolff, *'Die römische Bürgerrechtspolitik nach den Militärdiplomen'*, in M.A. Speidel, H. Lieb (Hg.), *Militärdiplome: die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004* (Stuttgart 2007) 354. L'autonomia della *missio causaria* rispetto alle altre *missiones* sembra potersi agevolmente argomentare sulla scorta delle fonti giuridiche che la riguardano (D. 3.2.2.2; D. 49.16.13.3), le quali non accennano all'esistenza di particolari interrelazioni. Sulla scorta di iscrizioni e documenti della prassi è stato però ipotizzato in dottrina il carattere provvisorio della qualifica di *causarius*, la quale sarebbe cessata appena fossero state chiare le ragioni della sopravvenuta inabilità alle armi, potendosi così formulare un giudizio di censura o merito a carico del veterano a seconda che l'affezione derivasse da inadeguatezza fisica o mentale o, piuttosto, da menomazioni ricevute in combattimento (G.R. Watson, *The Roman Soldier* cit. 123 s.). Altri sottolineano come il problema di

Anche la terza tipologia di *missio* considerata dalla fonte, quella *ignominiosa*, produce il prematuro allontanamento dalla milizia, ma il provvedimento è assunto in danno di un individuo che, pur restando integro fisicamente, si è reso autore di condotte a tal punto devianti sul piano giuridico e morale da farlo sciogliere dal giuramento prestato arruolandosi («*cum quis propter delictum sacramento solvitur*»).

Il congedo disonorevole intanto può ricorrere nei confronti di chi continui ad essere abile alle armi in quanto costituisce parte integrante dell'apparato sanzionatorio militare. Esso non conosce deroghe in ragione del grado o della posizione ricoperta da chi lo subisce[12]. La sua pronuncia è storicamente ricollegata ad atti di viltà o di grave indisciplina perpetrati da singoli combattenti o interi corpi. Ne sperimenteranno gli effetti, ad esempio, il genero di Quinto Fabio, dopo che, per negligenza, perse il controllo di una postazione fortificata[13]; due tribuni e un centurione dell'esercito cesariano, per aver fomentato l'indisciplina[14]; gli effettivi della legione di stanza ad Antiochia che, per aver osato rivoltarsi, vennero esautorata dal servizio sotto il regno di Alessandro Severo[15].

---

una distinzione tra *missio honesta* e *causaria* si ponga in concreto solo a partire dal regno di Caracalla, quando lo *status* di *causarii* ed *emeriti* subirà una differenziazione (K. Van Lommel, *The Terminology of Medical Discharge* cit. 65 ss.).

[12] D. 3.2.2 pr. (Ulp. 6 *ad ed.*). *Quod ait praetor: 'qui ab exercitu dimissus erit': dimissum accipere debemus militem caligatum, vel si quis alius usque ad centurionem, vel praefectum cohortis vel alae vel legionis, vel tribunum sive cohortis sive legionis dimissus est. Hoc amplius Pomponius ait etiam eum, qui exercitui praeest, licet consularibus insignibus utitur, ignominiae causa ab imperatore missum hac nota laborare: ergo et si dux cum exercitui praeest dimissus erit, notatur, et si princeps dimiserit et adiecerit ignominiae causa se mittere, ut plerumque facit, non dubitabis et ex edicto praetoris eum infamia esse notatum: non tamen si citra indignationem principis successor ei datus est.*

[13] Val. Max. 2.7.3. *Bene etiam illi disciplinae militari adfuerunt, qui necessitudinum perruptis vinculis ultionem uindictamque laesae cum ignominia domuum suarum exigere non dubitauerunt: nam P. Rupilius consul <eo bello, quod in Sicilia cum fugitiuis gessit, Q. Fabium generum suum, quia neglegentia Tauromenitanam arcem amiserat, provincia iussit decedere>.*

[14] *Bell. Afr.* 54. *C. Aviene, quod in Italia milites populi Romani contra rem publicam instigasti rapinasque per municipia fecisti quodque mihi reique publicae inutilis fuisti et pro militibus tuam familiam iumentaque in naves imposuisti tuaque opera militibus tempore necessario res publica caret, ob eas res ignominiae causa ab exercitu meo te removeo hodieque ex Africa abesse et quantum pote pro-ficisci iubeo. Itemque te Aule Fontei, quod tribunus militum seditiosus malusque civis fuisti, te ab exercitu dimitto.*

[15] *Vita Alex.* 53-54. *Et ut severitas eius agnosci posset, unam contionem militarem indendam putavi, quae illius in rem militarem mores ostenderet.* 2. *Nam cum Antiochiam*

Anche gli stili di vita potevano compromettere le prospettive di carriera del *miles*, considerando che la sua riduzione allo stato civile era prevista pure quando subisse l'onta di una condanna per adulterio[16].

A chi venga allontanato della milizia a causa di una delle gravi ragioni di cui si è detto veniva comminata l'*infamia*[17], secondo quanto

---

venisset ac milites lavacris, mulieribus et deliciis vacarent eique nuntiatum esset, omnes eos conprehendi iussit et in vincla conici. 3. *Quod ubi conpertum est, mota seditio est a legione, cuius socii erant in vincla coniecti.* 4. *Tum ille tribunal ascendit vinctisque omnibus ad tribunal adductis, circumstantibus etiam militibus et quidem armatis ita coepit:* 5. *'Commilitones, si tamen ista vobis, quae a vestris facta sunt, displicent, disciplina maiorum rem p. tenet; quae si dilabitur, et nomen Romanum et imperium amittemu*s; 6. *neque enim sub nobis ista facienda sunt, quae sub inpura illa bestia nuper facta sunt.* 7. *Milites Romani, vestri socii, mei contubernales et commilitones amant, potant, lavant Graecorum more et ad luxuriam quidem se instituunt. Hoc ego diutius feram? Et non eos capitali dedam supplicio?'* 8. *Tumultus post hoc ortus est. Atque iterum: 'Quin continuistis vocem, in bello contra hostem, non contra imperatorem vestrum necessariam?* 9. *Certe campidoctores vestri hanc vos docuerunt contra Sarmatas et Germanos ac Persas emittere, non contra eum, qui acceptam a provincialibus annonam, qui vestem, qui stipendia vobis adtribuit.* 10. *Continete igitur vocem truculentam et campo ac bellis necessariam, ne vos hodie omnes uno ore atque una voce Quirites dimittam, et incertum an Quirites.* 11. *Non enim digni estis, qui vel Romanae plebis sitis, si ius Romanum non agnoscitis'.* 54. *Et cum vehementius fremerent ac ferro quoque minarentur: 'Deponite', inquit, 'dexteras contra hostem erigendas, si fortes sitis, me enim ista non terrent.* 2. *Si enim unum hominem occideritis, non vobis deerit res p., non senatus, non p. R., qui me de vobis vindicet.'* 3. *Cum nihilo minus post ista fremerent, exclamavit: 'Quirites, discedite atque arma deponite'.* 4. *Mirando exemplo depositis armis, depositis etiam sagulis militaribus omnes non ad castra, sed ad devorsoria varia recesserunt.* 5. *Tuncque primum intellectum est, quantum eius severitas posset.* 6. *Denique etiam signa stipatores et hi, qui imperatorem circumdederant in castra rettulerunt, arma collecta populus ad Palatium tulit*. 7. *Eam tamen legionem, quam exauctoravit, rogatus post dies XXX, priusquam ad expeditionem Persicam proficisceretur, loco suo restituit eaque pugnante maxime vicit, cum tamen tribunos eius capitali adfecit supplicio, quod per neglegentiam illorum milites apud Dafnem luxuriati essent vel per conventiam seditionem fecisset exercitus*.

[16] D. 3.2.2.3 (Ulp. 6 *ad ed.*). *Miles, qui lege Iulia de adulteriis fuerit damnatus, ita infamis est, ut etiam ipsa sententia eum sacramento ignominiae causa solvat*.

[17] L'esperienza giuridica romana conosce almeno tre qualificazioni soggettive collegate al discredito personale – *infamia*, *indignitas* ed *ignominia* – le quali non mancano di presentare analogie e sovrapposizioni nell'uso. Richiamando M.J. Garcìa Garrido, *Diccionario de jurisprudencia romana* (Madrid 1990), possiamo definire l''*infamia*' come la «[p]érdida o disminución de prestigio o de honorabilidad social o jurídica en la que incurren aquellas personas afectadas por una nota censoria, por decisión judicial, disposición de una ley o de un edicto o por falta de estima entre los demás miembros de la sociedad» per cui è '*infamis*' «[a]quella persona que por consituirse en sujeto de infamia tiene una capacidad restringida y es incompatible para el ejercicio de cargo públicos o de

attestato da D. 3.2.1 (Iul. 1 *ad ed.*)[18].

---

actuar como testigo in un litigio», p. 170. Il connotato di '*indignus*' è assegnato, invece, alla «[p]ersona que no es acreedora a los beneficios que puedan derivarse de una ley o acto favorable» p. 170. Infine, viene reputato '*ignominiosus*' l'«individuo que por su depravada conducta es considerado indigno para optar a la cadidatura de magistrado; o que por su profesión o por encontrarse bajo interdicción civil por haber sufrido condena está incapacitado para realizar actos de cierta categoría o negocios en representación de otro» p. 163. In argomento, v. A.H.J. Greenidge, *'Infamia'. Its place in roman public and private law* (Oxford 1894); L. Pommeray, *Études sur l'infamie en droit romain* (Paris 1937); M. Kaser, *'Infamia' und 'ignominia' in den römischen Rechtsquellen*, in *ZSS.* 73 (1956) 220 ss.; U. Brasiello, s.v. «*Infamia*», in *NNDI.* VIII (Torino 1962) 641 ss.; F. Guizzi, s.v. «*Censores*», in *NNDI.* III (Torino 1959) 101 ss.; B. Forssman, «*Ignominia*», in *ZVS.* 81 (1967) 72 ss.; M. Lauria, '*Infames' ed altri esclusi dagli ordini sacri secondo un elenco probabilmente precostantiniano*, in *IVRA* 21 (1970) 182 ss.; A. Metro, *«Binas nuptias constituere» in D. 3,2,1*, in *IVRA* 26 (1975) 101 ss.; M. Talamanca, *I 'mores' e il diritto*, in Id. (dir.), *Lineamenti di storia del diritto romano* (Milano 1979) 36 ss.; A. d'Ors, *Una nueva lista de acciones infamantes*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* VI (Napoli 1984) 2575 ss.; A.E. Astin, *Cicero and the Censorship*, in *CP.* 80 (1985) 233 ss.; Id., *'Regimen morum'*, in *JRS.* 78 (1988) 14 ss.; E. Baltrusch, *'Regimen morum': die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit* (München 1988); C. Edwards, *The Politics of Immorality in Ancient Rome* (Cambridge 1993); F. Camacho, *La 'Infamia' en el Derecho Romano* (Valencia 1997); N.F. Berrino, *«Femina improbissima» e «inquietans»: il divieto di «postulare pro aliis»*, in *Inv.Luc.* 24 (2002) 15 ss.; E. Quintana Orive, *Sobre la condición jurídica de los actores en el derecho romano*, in *RIDA.* 50 (2003) 301 ss.; A.E. Duncan, *Infamous Performers. Comic Actors and Female Prostitutes in Rome*, in C.A. Faraone, L.K. McClure (eds.), *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World* (Madison 2006) 252 ss.; J.F. Thomas, *Deshonneur et honte en latin: étude sémantique* (Paris 2007); M. Humm, *Il 'regimen morum' dei censori e le identità dei cittadini*, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di), *'Homo', 'caput', 'persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana* (Pavia 2008) 283 ss.; T.J. Chiusi, *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, in *SdD.* 6-7 (2010-11) 89 ss.; F.J. Castillo Sanz, *El 'Auctoratus': controversia entre libertad e 'infamia'*, in *Antesteria* 1 (2012) 155 ss.; E. Bianchi, *Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio*, in *TSDP.* 6 (2013) 1 ss.; S. Bond, *Altering Infamy: Status, Violence, and Civic Exclusion in Late Antiquity*, in *Clan Ant.* 33 (2014) 1 ss.; L. Atzeri, *Die 'infamia' in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in U. Babusiaux, A. Kolb (Hrsg.), *Das Recht der 'Soldatenkaiser'* (Berlin-München-Boston 2015) 127 ss.; G. Greco, *'Turpitudo'. Alle origini di una categoria giuridica* (Napoli 2018).

[18] D. 3.2.1 (Iul. 1 *ad ed.*). *Praetoris verba dicunt: 'infamia notatur qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit: qui lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse iudicatus erit: qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit: qui pro socio, tutelae, mandati depositi suo nomine non contrario iudicio damnatus erit: qui eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tem-*

Malgrado l'elenco di *infames* attribuito a Giuliano abbia una genesi incerta e presenti discordanze con altre liste simili[19], la possibilità di riferire la sanzione pretoria alla fattispecie di nostro interesse non sembra compromessa, anche in ragione delle corrispondenze provenienti da evidenze epigrafiche quali le *Tabulae Heracleenses*[20].

4. *I modelli di follia tra la Grecia e Roma.* – La ricerca del significato da attribuire al lemma *furor* in D. 49.16.6.7 comporta il confronto con i molteplici paradigmi a cui gli antichi affidarono la spiegazione dell'infermità psichica.

L'idea che esista una dimensione mentale interiore, la distinzione tra la sfera razionale e irrazionale, l'individuazione e classificazione dei disturbi mentali costituiscono indubbiamente un retaggio del pensiero greco.

Le multiformi manifestazioni del fenomeno non giunsero mai ad essere inquadrate in una concezione stabile. Vennero piuttosto a profilarsi almeno tre modelli di follia, afferenti all'ambito poetico, filosofico e medico[21].

Il primo paradigma, rintracciabile nei tragediografi ed in Omero, ricollegava l'alterazione degli stati mentali soggettivi all'intervento di un agente esterno, rappresentato dalla divinità.

---

pus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve sciens quis uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate est: et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: quive suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit'.

[19] A riguardo, è nota l'incertezza circa l'esistenza stessa di un commentario all'editto predisposto da Giuliano (H. Appleton, *Des interpolations dans les Pandectes et des métodes propres à les découvrir* [Roma 1967] 13 ss.). Altri assume che il testo di D. 3.2.1 sarebbe stato manipolato in corrispondenza dell'iniziale espressione «*infamia notatur*», poiché in Gaio sarebbe riconoscibile un accenno al fatto che l'editto non contemplasse un vero e proprio elenco di *infames* (A. Metro, «*Binas nuptias constituere*» cit. 101 ss.). Non meno problematico è risultato il coordinamento dei contenuti dell'editto con quelli della *lex Iulia municipalis*, nel cui testo è ospitata una lista di *infames* più estesa (*CIL.* I² 593, ll. 108-125). Alla posizione che vorrebbe i due elenchi redatti in parallelo (A.H.J. Greenidge, *Infamia* cit. 1 ss.), quale derivazione dell'attività di controllo dei costumi delegata ai censori, si contrappone quella secondo cui il novero di ipotesi preso in considerazione dalla fonte non edittale sarebbe successivo, essendosi cristallizzato nel basso impero (L. Pommeray, *Études sur l'infamie* cit. 113 ss.).

[20] *CIL.* I² 593.

[21] Cfr. B. Simon, *Mind and Madness in Classical Antiquity*, in E.R. Wallace IV, J. Gach (eds.), *History of Psychiatry and Medical Psychology* (New York 2008) 175 ss.

Nel periodo miceneo, la follia si trova descritta ora come temporaneo accrescimento dell'energia vitale (μένος), ora come accecamento dei sensi che determina la perdita dell'anima (ἄτη)[22]. Nel primo caso, l'individuo, di norma l'eroe, è vittima di una sorta di 'possessione', di uno squilibrio che trova manifestazione nel furore guerriero. Nel secondo, siamo al cospetto di una forza autodistruttiva. Chi è interessato da simili influenze, sovente ricondotte alla più generale definizione di 'manìa', è ritenuto vittima di una contaminazione sacra, in grado allo stesso tempo di esaltare e portare alla rovina[23]. La cura al male passa attraverso l'esorcismo e la purificazione.

Ad un simile livello di elaborazione, il discorso sull'alterazione mentale prescinde dalla teorizzazione di un centro di comando unitario degli impulsi, che sarà successivamente individuato nell'anima: vi è nell'uomo un soffio vitale che lo abbandona al momento della morte, ma questo non costituisce il luogo dell'attività mentale[24].

Il secondo schema di follia, affermatosi a partire da Platone, ipotizzava lo sviluppo di una vita mentale interiore da parte degli individui, i quali erano dotati di una psiche gerarchicamente ordinata in partizioni riguardanti il momento razionale, affettivo ed appetitivo. L'ambito psichico costituiva il luogo in cui divenivano oggetto di conoscenza le idee che consentivano di decodificare il mondo empirico. Non vi erano garanzie, però, che il processo rispondesse a regole di ordine, ben potendo soggiacere a quelle spinte oscure e disgreganti che sono proprie della pazzia[25].

Il modello medico della follia, di teorizzazione ippocratica, presupponeva, infine, che l'attività mentale si svolgesse in modo più o meno regolare a seconda dell'armonia o disarmonia che veniva a crearsi tra i vari organi del corpo umano o tra gli umori che vi erano contenuti. L'infermità mentale sarebbe stata quindi una conseguenza dell'effetto tossico prodotto sul cervello da una combinazione squilibrata degli elementi fondamentali di caldo, freddo, secco ed umido, generata da uno scompenso umorale[26]. All'origine della disarmonia vi

---

[22] Su cui v. E.R. Dodds, *The Greeks and the Irrational* (Berkeley-Los Angeles-London 1997) *passim*.

[23] E. Novara, *I Greci e la follia*, in *Antropoanalisi* 1 (2013) 1 ss., in part. 3 ss.

[24] U. Galimberti, *Psichiatria e fenomenologia* (Milano 1979) 70, chiosa: «Il linguaggio di Omero è corporeo non perché Omero non è ancora giunto alla scoperta dello psichico, ma perché non ha ancora ridotto il corpo a materia inerte a disposizione dell'anima …».

[25] Plat. *Rep.* 9.571c - 572b, 9.588 c-d.

[26] A. Rosselli (a cura di), *Ippocrate. La malattia sacra* (Venezia 1996) 79 ss.

erano fattori naturalmente presenti in ogni individuo. In conseguenza di ciò, non era concesso di teorizzare l'esistenza di soggetti totalmente immuni dal rischio di impazzire: la follia, imperniandosi sul carente bilanciamento di sostanze corporee, si risolveva in una questione meramente quantitativa[27].

Una simile impostazione, procurando alla psichiatria una base materialistica, ebbe il merito di favorirne l'ingresso nel campo delle scienze naturali, emancipandola dai rapporti di dipendenza che fino ad allora l'avevano legata alla filosofia e alla religione[28].

Il trasferimento a Roma antica dello strumentario concettuale greco non avvenne in modo agevole, scontando l'originaria mancanza, nella lingua latina, di una terminologia idonea a riprodurre esattamente le declinazioni della follia che si era pervenuti ad isolare nel contesto ellenico.

L'importazione di nozioni non si consumò peraltro in modo acritico, conoscendo anche revisioni e riclassificazioni[29].

La descrizione delle diverse situazioni che l'esperienza quotidiana offriva all'osservazione si servì di numerosi termini ed espressioni.

Si imposero nell'uso una serie di costruzioni perifrastiche, destinate ad indicare stati di debolezza mentale tendenzialmente permanente, formate da un sostantivo con un significato generico a cui era associato un genitivo o un aggettivo di valore semantico specifico: '*non compos mentis*'[30], '*non sanae mentis*'[31], '*non suae*

---

[27] F. Zuccotti, *'Furor haereticorum'* cit. 18 s.

[28] S. Gazmuri, *The Mentally Ill in Roman Society (Late Republic and Empire)*, in *Argos* 30 (2006) 87 ss., in part. 91 ss.

[29] Così, nel III libro del *De medicina*, composto dall'enciclopedista e medico romano Aulus Cornelius Celsus, può leggersi una severa critica alla classificazione greca delle malattie in acute e croniche, a cui sarebbe da preferire la distinzione tra infermità che interessavano il corpo nel suo complesso, tra cui l'*insania*, e altre che riguardavano singole parti. In tema cfr., tra gli altri, C. Thumiger, P.N. Singer, *Introduction. Disease Classification and Mental Illness: Ancient and Modern Perspectives*, in P.N. Singer, C. Thumiger (eds.), *Mental Illness in Ancient Medicine: From Celsus to Paul of Aegina* (Leiden 2018) 7 ss.

[30] I. 1.14.2; I. 2.12.1; C. 6.36.5; D. 1.18.13.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*); D. 12.1.12 (Pompon. 6 *ex Plaut.*); D. 24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*); D. 26.5.12.2 (Ulp. 3 *de off. procons.*); D. 28.1.16.1 (Pompon. *l. s. reg.*); D. 28.1.20.4 (Ulp. 1 *ad Sab.*); D. 28.7.27 (Mod. 8 *resp.*); D. 33.2.32.6 (Scaev. 15 *dig.*); D. 37.3.1 (Pap. 15 *quaest.*); D. 38.17.2.11 (Ulp. 13 *ad Sab.*); D. 40.5.30.7 (Ulp. 5 *fideicomm.*); D. 44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*); D. 44.4.16 (Hermog. 6 *iuris epit.*); D. 44.7.24 (Pompon. *l. s. reg.*); D. 44.7.24.2 (Pompon. *l. s. reg.*); D. 44.7.43 (Paul. 72 *ad ed.*).

[31] I. 2.18; C. 2.4.20; C. 2.4.27; C. 6.22.2; C. 6.22.9.1; Nov.Th. 3.1; D. 5.2.2 (Marcian. 4

mentis'[32]. Analogamente si qualificò il folle come colui che '*animus deesse*'[33].

La follia, come stato contrario alla *sanitas mentis*, era sovente designata con il sostantivo *aegritudo*[34]. Alcuni termini, a loro volta, qualificavano l'individuo che soffriva di un qualche tipo di squilibrio mentale, in opposizione a quello sano. È il caso dei composti negativi *insanus*[35] e *uesanus*[36], impiegati per descrivere, in modo particolare, l'infermo che avesse perso contatto con la realtà.

Nei testi giurisprudenziali e legislativi è possibile rinvenire richiami alla condizione del *furiosus*[37],

---

inst.); D. 5.2.5 (Marcell. 3 *dig.*); D. 14.4.4 (Paul. 30 *ad ed.*); D. 28.6.43 (Paul. 9 *quaest.*); D. 29.2.60 (Iav. 1 *ex post. Labeonis*); D. 41.4.2.16 (Paul. 54 *ad ed.*); D. 48.4.7.3 (Mod. 12 *pand.*).

[32] C. 3.33.12.1; D. 1.16.9.5 (Ulp. 1 *de off. procons.*); D. 5.1.39 (Pap. 3 *quaest.*); D. 9.2.5.2 (Ulp. 18 *ad ed.*); D. 26.1.11 (Paul. 3 *ad Vitell.*); D. 41.2.18.1 (Cels. 23 *dig.*).

[33] D. 3.3.2.1 (Paul. 8 *ad ed.*).

[34] Ad es. in Cic. *Tusc.* 3.10.23. *Nos melius: aegris enim corporibus simillima animi est aegritudo, at non similis aegrotationis est libido, non inmoderata laetitia, quae est voluptas animi elata et gestiens. Ipse etiam metus non est morbi admodum similis, quamquam aegritudini est finitimus, sed proprie, ut aegrotatio in corpore, sic aegritudo in animo nomen habet non seiunctum a dolore. Doloris huius igitur origo nobis explicanda est, id est causa efficiens aegritudinem in animo tamquam aegrotationem in corpore. Nam ut medici causa morbi inventa curationem esse inventam putant, sic nos causa aegritudinis reperta medendi facultatem reperiemus*. Sull'analisi degli stati passionali sviluppata nelle *Tusculanae disputationes*, v. G. Rizzelli, *Modelli di 'follia' nella cultura dei giuristi romani* (Lecce 2014) 115 ss.; E. Dal Chiele, *'Ira initium insaniae'. La collera attraverso le citazioni poetiche nel quarto libro delle 'Tusculanae disputationes' di Cicerone*, in *Griseldaonline* 18/2 (2019) 1 ss.

[35] Per l'uso del lemma, anche in senso figurato, v. Cic. *Tusc.* 3.4.8, 3.5.11; Cic. *Acad.* 4.17.52; Cic. *parad.* 4.1.27; Cic. *Mil.* 17.45; Verg. *Aen.* 9.760.

[36] Così in Cic. *Dom.* 2.3; Plaut. *Men.* 3.2.51; Ovid. *Amor.* 1.7.25; Verg. *Aen.* 9.340.

[37] Cfr. Tab. 5.7; C. 1.3.51 pr.; C. 1.4.27 pr.; C. 1.4.27.1; C. 1.4.27.3; C. 1.4.28; C. 1.12.4 pr.; C. 3.33.12.1; C. 4.37.7; C. 4.38.2; C. 5.4.25 pr.; C. 5.4.25.1; C. 5.24.25.2; C. 5.4.25.3; C. 5.4.25.4; C. 5.4.25.5; C. 5.37.28 pr.; C. 5.37.28.1A; C. 5.68.1; C. 5.70.1; C. 5.70.2 pr.; C. 5.70.4; C. 5.70.5; C. 5.70.6.1; C. 5.70.7 pr.; C. 5.70.7.1B; C. 5.70.7.2; C. 5.70.7.3; C. 5.70.7.3A; C. 5.70.7.4; C. 5.70.7.5; C. 5.70.7.6; C. 5.70.7.6B; C. 5.70.7.7.; C. 5.70.7.8; C. 5.70.7.9; C. 5.70.7.10; C. 5.70.7.11; C. 6.22.9 pr.; C. 6.49.7.1; C. 6.49.7.1A; C. 9.51.13.2A; Coll. 16.3.5; Coll. 16.3.6; CTh. 9.43.1.2 (= Brev. Alar. 9.33.1.2); CTh. 9.45.5; D. 1.6.8 pr. (Ulp. 26 *ad Sab.*); D. 1.6.8.1 (Ulp. 26 *ad Sab.*); D. 1.18.13.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*); D. 1.18.14 (Macer 2 *iud. publ.*); D. 2.2.3.1 (Ulp. 3 *ad ed.*); D. 2.4.4. pr. (Ulp. 5 *ad ed.*); D. 2.14.28.1 (Gai. 1 *ad ed. prov.*); D. 3.1.1.11 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 3.3.2.1 (Paul. 8 *ad ed.*); D. 3.5.3.5 (Ulp. 10 *ad ed.*); D. 4.6.22.2 (Paul. 12 *ad ed.*); D. 4.7.10.1 (Ulp. 12 *ad ed.*); D. 4.8.9.1 (Ulp. 13 *ad ed.*); D. 4.8.27.5 (Ulp. 13 *ad ed.*); D. 4.8.49 pr. (Iul. 4 *dig.*); D. 5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*); D. 5.1.39 pr. (Papin. 3 *quaest.*); D. 5.2.2 (Marcian. 4 *inst.*); D. 5.2.19 (Paul. 2 *quaest.*); D. 5.3.13.1 (Ulp. 15 *ad ed.*); D. 5.3.51 pr. (Papin. 2 *resp.*); D. 6.1.60 (Pompon. 29 *ad Sab.*); D. 6.2.7.2 (Ulp. 16 *ad ed.*);

D. 8.2.5 (Ulp. 17 *ad ed.*); D. 9.2.5.2. (Ulp. 18 *ad ed.*); D. 12.1.12 (Pompon. 6 *ex Plaut.*); D. 12.2.17.2 (Paul. 18 *ad ed.*); D. 12.6.29 (Ulp. 2 *disp.*); D. 13.1.2 (Pompon. 16 *ad Sab.*); D. 13.5.5.7 (Ulp. 27 *ad ed.*); D. 13.5.5.9 (Ulp. 27 *ad ed.*); D. 13.6.2 (Paul. 29 *ad ed.*); D. 13.7.16 pr. (Paul. 29 *ad ed.*); D. 14.3.17.3 (Paul. 30 *ad ed.*); D. 14.4.3.1 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 14.4.4 (Paul. 30 *ad ed.*); D. 15.1.3.4 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 15.1.7.1 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 15.1.21.1 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 15.1.24 (Ulp. 26 *ad Sab.*); D. 15.4.1.9 (Ulp. 29 *ad ed.*); D. 21.1.23.2 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*); D. 21.1.43.6 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*); D. 23.2.45.5 (Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 23.3.5.3 (Ulp. 31 *ad Sab.*); D. 24.2.4 (Ulp. 26 *ad Sab.*); D. 24.3.2.2 (Ulp. 35 *ad Sab.*); D. 24.3.22.8 (Ulp. 33 *ad ed.*); D. 24.3.22.9 (Ulp. 33 *ad ed.*); D. 24.3.22.10 (Ulp. 33 *ad ed.*); D. 26.1.3.1 (Ulp. 37 *ad Sab.*); D. 26.1.11 (Paul. 3 *ad Vitell.*); D. 26.1.17 (Paul. 8 *ad Sab.*); D. 26.2.10.3 (Ulp. 36 *ad Sab.*); D. 26.4.5.2 (Ulp. 35 *ad ed.*); D. 26.5.8.3 (Ulp. 8 *de omn. tribun.*); D. 26.5.12.2 (Ulp. 3 *de off. proc.*); D. 26.7.3 pr. (Ulp. 35 *ad ed.*); D. 26.7.48 (Hermog. 1 *iur. epit.*); D. 26.7.61 (Pompon. 20 *epist.*); D. 26.8.11 (Gai. 15 *ad ed. prov.*); D. 26.9.5 pr. (Papin. 5 *resp.*); D. 26.10.3.2 (Ulp. 35 *ad ed.*); D. 27.1.40 pr. (Paul. 2 *sent.*); D. 27.3.4.3 (Paul. 8 *ad Sab.*); D. 27.3.25 (Hermogen. 5 *iur. epit.*); D. 27.4.1.2 (Ulp. 36 *ad ed.*); D. 27.6.1.2 (Ulp. 12 *ad ed.*); D. 27.9.8.1 (Ulp. 2 *de omn. trib.*); D. 27.9.11 (Ulp. 3 *de off. proc.*); D. 27.10.1 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*); D. 27.10.1.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*); D. 27.10.4 (Ulp. 38 *ad Sab.*); D. 27.10.7 pr. (Iul. 21 *dig.*); D. 27.10.7.1 (Iul. 21 *dig.*); D. 27.10.7.2 (Iul. 21 *dig.*); D. 27.10.7.3 (Iul. 21 *dig.*); D. 27.10.10.1 (Ulp. 16 *ad ed.*); D. 27.10.11 (Paul. 7 *ad Plaut.*); D. 27.10.12 (Marcell. 1 *dig.*); D. 27.10.13 (Gai. 3 *ad ed. prov.*); D. 27.10.15.1 (Paul. 3 *sent.*); D. 27.10.16 pr. (Tryph. 13 *disp.*); D. 27.10.17 (Gai. 1 *de manumis.*); D. 28.1.16.1 (Pompon. *l.s. reg.*); D. 28.1.20.4 (Ulp. 1 *ad Sab.*); D. 28.6.43 pr. (Paul. 9 *quaest.*); D. 29.2.9 (Paul. 2 *ad Sab.*); D. 29.2.47 (Afric. 4 *quaest.*); D. 29.2.52 pr. (Marcian. 4 *inst.*); D. 29.2.63 (*l.s. reg. Pomp. Marc. not.*); D. 29.5.3.11 (Ulp. 50 *ad ed.*); D. 29.7.2.3 (Iul. 37 *dig.*); D. 30.39.8 (Ulp. 21 *ad Sab.*); D. 31.48.1 (Procul. 8 *epist.*); D. 32.36 (Claud. ad. Scaev. 18 *dig.*); D. 32.50.2 (Ulp. 23 *ad Sab.*); D. 33.5.8.2 (Pompon. 6 *ad Sab.*); D. 35.1.13 (Paul. 5 *ad Sab.*); D. 36.1.79.1 (Scaev. 20 *dig.*); D. 36.4.5.20 (Ulp. 52 *ad ed.*); D. 37.1.12 pr. (Ulp. 48 *ad ed.*); D. 37.3.1 (Papin. 15 *quaest.*); D. 37.11.1.8 (Ulp. 39 *ad ed.*); D. 38.9.1.5 (Ulp. 49 *ad ed.*); D. 38.16.1 pr. (Ulp. 12 *ad Sab.*); D. 38.17.2.11 (Ulp. 13 *ad Sab.*); D. 38.17.2.13 (Ulp. 13 *ad Sab.*); D. 38.17.2.31 (Ulp. 13 *ad Sab.*); D. 39.1.10 (Ulp. 45 *ad Sab.*); D. 39.1.11 (Paul. 11 *ad Sab.*); D. 40.1.13 (Pompon. 1 *ex Plaut.*); D. 40.1.26 (Iav. 4 *ex post. Lab.*); D. 40.2.10 (Marcian. 3 *reg.*); D. 40.5.30.7 (Ulp. 5 *fideicomm.*); D. 40.5.36 pr. (Maec. 16 *fideicomm.*); D. 40.9.22 (Pompon. 25 *ad Q. Muc.*); D. 40.12.6 (Gai. *ad ed. praet. urb.*); D. 41.2.1.3 (Paul. 54 *ad ed.*); D. 41.2.1.5 (Paul. 54 *ad ed.*); D. 41.2.1.10 (Paul. 54 *ad ed.*); D. 41.2.14.1 (Paul. 68 *ad ed.*); D. 41.2.18.1 (Cels. 23 *dig.*); D. 41.2.27 (Procul. 5 *epist.*); D. 41.3.4.3 (Paul. 54 *ad ed.*); D. 41.3.4.11 (Paul. 54 *ad ed.*); D. 41.3.1.3.1 (Paul. 5 *ad Plaut.*); D. 41.3.28 (Pompon. 17 *ad Sab.*); D. 41.3.31.4 (Paul. 32 *ad Sab.*); D. 41.4.2.16 (Paul. 54 *ad ed.*); D. 42.1.9 (Pompon. 5 *ex Plaut.*); D. 42.4.5.1 (Ulp. 59 *ad ed.*); D. 42.4.7.9 (Ulp. 59 *ad ed.*); D. 42.4.7.10 (Ulp. 59 *ad ed.*); D. 42.8.10.5 (Ulp. 73 *ad ed.*); D. 43.4.1.6 (Ulp. 72 *ad ed.*); D. 43.24.3.3 (Ulp. 71 *ad ed.*); D. 43.24.11.6 (Ulp. 71 *ad ed.*); D. 44.2.11.7 (Ulp. 75 *ad ed.*); D. 44.3.15.4 (Venul. 5 *interd.*); D. 44.4.4.25 (Ulp. 76 *ad ed.*); D. 44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*); D. 44.4.16 (Hermog. 6 *iur. epit.*); D. 44.7.1.12 (Gai. 2 *aur.*); D. 44.7.24 pr. (Pompon. *l. s. reg.*); D. 44.7.24.1 (Pompon. *l. s. reg.*); D. 44.7.24.2 (Pompon. *l. s. reg.*); D. 44.7.24.3 (Pompon. *l. s. reg.*); D. 44.7.46 (Paul. 7 *ad*

dell'*amens*[38], del *demens*[39], del *fanaticus*[40], del *bacchatus*[41], del *fatuus* e del *morio*[42], del φρενητικός[43], dell'*insanus*[44], del *lunaticus*[45], del *melancholicus*[46],

Plaut.); D. 45.1.6 (Ulp. 1 *ad Sab.*); D. 46.1.25 (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 46.1.70.4 (Gai. 1 *de verb. oblig.*); D. 46.2.34.1 (Gai. 3 *de verb. oblig.*); D. 46.3.14.7 (Ulp. 30 *ad Sab.*); D. 46.3.65 (Pompon. 1 *ex Plaut.*); D. 46.3.68 (Marcel. 16 *dig.*); D. 46.3.95.7 (Papin. 28 *quaest.*); D. 46.4.13.10 (Ulp. 50 *ad Sab.*); D. 46.6.4.8 (Ulp. 79 *ad ed.*); D. 46.6.5 (Paul. 76 *ad ed.*); D. 46.7.3.6 (Ulp. 77 *ad ed.*); D. 47.2.57.4 (Iul. 22 *dig.*); D. 47.10.3.1 (Ulp. 56 *ad ed.*); D. 48.8.12 (Mod. 8 *reg.*); D. 49.4.1.13 (Ulp. 1 *de appell.*); D. 50.4.1.4 (Hermog. 1 *epit.*); D. 50.16.209 (Flor. 10 *inst.*); D. 50.16.246 pr. (Pompon. 16 *epist.*); D. 50.17.5 (Paul. 2 *ad Sab.*); D. 50.17.40 (Pompon. 34 *ad Sab.*); D. 50.17.124.1 (Paul. 16 *ad ed.*); Epit. Gai 2.2.3; Frag. Vat. 184; Gai 1.180; Gai 2.64; Gai 3.106: Gai 3.109; I. 1.10 pr.; I. 1.14.2; I. 1.23.3; I. 2.10.6; I. 2.12.1; I. 2.18 pr.; I. 2.19.4; I. 3.1.3; I. 3.19.8; I. 3.19.10; Lex. Rom. Burg. 36.6; PS. 2.17.10; PS. 2.19.7; PS. 2.27.4; PS. 3.4A.5; PS. 3.6.18; PS. 3.10; PS. 4.8.5; PS. 4.8.6; PS. 4.12.7; PS. 5.4.2; Tit. Ulp. 11.21; Tit. Ulp. 12.2; Tit. Ulp. 20.07; Tit. Ulp. 20.13.

[38] Cfr. PS. Int. 2.20.4.; CTh. 11.39.12; CTh. 15.5.5; CTh. 16.10.24; CTh. 11.39.12 (= Brev. Alar. 11.14.6).

[39] C. 1.1.1.1; C. 1.1.2; C. 1.4.28; C. 5.4.25.2; C. 5.4.25.3; C. 5.4.25.4; C. 5.37.28.1a; C. 9.51.13.2a; CTh. 9.43.1.2 (= Brev. Alar. 9.33.1.2); CTh. 9.43.1.3 (= Brev. Alar. 9.33.1.3); CTh. 16.1.2.1; CTh. 16.5.6; CTh. 16.5.24; CTh. 16.5.32; Nov. Th. 3.8; D.1.18.14 (Macer. 2 *de iudic. publ.*); D. 4.8.27.5 (Ulp. 13 *ad ed.*); D. 5.2.2 (Marcian. 4 *inst.*); D. 5.2.13 (Scaev. 3 *resp.*); D. 21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*); D. 24.2.4 (Ulp. 26 *ad Sab.*); D. 24.3.2.2 (Ulp. 35 *ad Sab.*); D. 26.1.3.1 (Ulp. 37 *ad Sab.*); D. 26.5.8.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*); D.27.10.6 (Ulp. 1 *de omn. trib.*); D. 27.10.7.1 (Iul. 21 *dig.*); D. 27.10.7.2 (Iul. 21 *dig.*); D. 29.2.60 (Iav. 1 *ex post. Lab.*); D. 31.48.1 (Proc. 8 *epist.*); D. 46.7.3.8 (Ulp. 77 *ad ed.*); D. 47.10.17.11 (Ulp. 57 *ad ed.*); C. 1.1.1.1; C. 1.1.2; C. 1.4.28; C. 5.4.25.2; C. 5.4.25.3; C. 5.4.25.4; C. 5.37.28.1a; C. 9.51.13.2a; CTh. 9.43.1.2 (= Brev. Alar. 9.33.1.2); CTh. 9.43.1.3; CTh. 16.1.2.1; CTh. 16.5.6; CTh. 16.5.24; CTh. 16.5.32; Nov.Th. 3.8; Brev. Alar. Int. 9.33.1.3.

[40] D. 21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*). L'immagine del *fanaticus* è ordinariamente associata all'individuo vittima di un delirio religioso, il quale trova manifestazione principalmente nei templi (*fana*), in cui si abbandona a movimenti disordinati e pronuncia parole incomprensibili o profetiche (A. Audibert, *Des deux formes d'aliénation mentale reconnues par le droit romain ['furor' et 'dementia']*, in *NRD.* 14 [1890] 849).

[41] D. 21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*).

[42] D. 3.1.2 (Gai. 1 *ad ed. prov.*); D. 21.1.4.3 (Ulp. 1 *ad ed. cur.*); D. 42.5.21 (Gai. 24 *ad ed. prov.*); Nov.Th. 3.9.

[43] D. 21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*).

[44] D. 21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*); D. 48.4.7.3 (Mod. 12 *pand.*); C. 1.12.4.1; C. 1.55.6; C. 9.7.1; C. 9.13.1.1; C. 9.50.1.1; Epit. Gai 1.8.1; Epit. Gai 1.8.2; Epit. Gai 2.2.3; CTh. 1.29.8 (= Brev. Alar. 1.10.3); CTh. 6.4.22.3; CTh. 9.4.1; CTh. 9.45.5; CTh. 15.5.5; CTh. 15.9.2; CTh. 16.5.65; CTh. 16.10.2; Lex Rom. Burg. 36.6.

[45] D. 21.1.43.6 (Paul. 1 *ad ed. aedil. cur.*).

[46] D. 21.1.2 (Paul. 1 *ad ed. aedil. cur.*).

del *mente captus*[47], del *vecors*[48], *vesanus*[49].

Tali qualificazioni venivano utilizzate, non senza incertezze, per indicare una vasta gamma di patologie psichiche che spaziavano dalla depressione all'euforia e che al loro interno potevano conoscere ogni sorta di gradazione[50]. Chi ne fosse affetto non era necessariamente destinatario di discredito sul piano morale. Una tendenza simile si affermerà soltanto nel tardoantico, quando, sotto l'influsso del cristianesimo, la follia cesserà di essere considerata una condizione involontaria, venendo ascritta alla condotta di vita peccaminosa dell'individuo, tale da schiudere la strada all'azione satanica che procurava l'oscuramento del senno[51].

L'approccio romano alla tematica della follia risentì poi in maniera consistente dell'influsso dell'etica stoica. Questa, secondo quanto apprendiamo da Diogene Laerzio (*esp.* 7.84-131) e da Cicerone (*Fin.* 3.16), era incentrata sulla οἰκείωσις ('affinità', 'relazione', 'familiarizzazione') e prendeva spunto dall'idea che ciascun animale fosse permeato da un istinto di autoconservazione in ragione del quale procedesse a classificare come 'buone' le cose che potevano arrecare giovamento alla sua integrità e 'cattive' tutte quelle che potevano nuocergli. L'uomo, quale animale dotato di ragione, avrebbe dovuto preferire tutto ciò che gli consentisse di preservare la propria razionalità, valendo questa più della mera esistenza in vita (per cui poteva ritenersi giustificabile anche il suicidio, quando dovesse sottrarre l'individuo ad una esistenza in cui pressioni esterne non gli consentivano di esercitare il proprio raziocinio). Al novero delle cose buone, Zenone avrebbe ascritto tutto ciò che partecipava della virtù, a quello delle cattive i vizi. Ogni altra cosa si sarebbe dovuta considerare indifferente (Arius Didymus, 5a). La virtù sarebbe coincisa con la razionalità perfetta. Avvalendosi della facoltà di operare scelte e formulare giudizi garan-

---

[47] D. 27.1.45.2 (Tryph. 13 *disp.*); D. 27.10.14 (Pap. 5 *resp.*); D. 28.1.17 (Paul. 3 *sent.*); D. 28.3.20 (Scaev. 13 *dig.*); D. 33.2.32.6 (Scaev. 15 *dig.*); D. 39.5.23.1 (Mod. 15 *resp.*); I. 1.23.4; I. 2.16.1; C. 1.4.28; C. 5.4.25.2; C. 5.4.25.5; C. 5.70.2.1; C. 6.26.9; C. 6.26.9.1; PS. 3.4a.11; Nov.Th. 3.1.

[48] D. 50.16.242.3 (Iav. 2 *ex post. Lab.*).

[49] D. 50.16.242.3 (Iav. 2 *ex post. Lab.*); C. 1.1.1.1; Const. Sirm. 15; CTh. 11.36.14; CTh. 16.1.2.1; CTh. 16.5.15; CTh. 16.5.25.1; CTh. 16.6.6.1; CTh. 16.10.7; Nov.Th. 3.8; Nov.Th. 15.2.1; Nov.Val. 23.

[50] È il caso della *fatuitas*, la cui diversa intensità avrebbe potuto o meno giustificare la nomina di un curatore. Così G. Di Trolio, *'Fatuus'. A proposito di Gai 1 e 24 ad ed. prov. (D. 3.1.2 e D. 45.2.21)*, in *TSDP.* 12 (2019) 1 ss.

[51] F. Zuccotti, *'Furor haereticorum'* cit. 289 ss.

titagli dal controllo sulla propria anima, l'individuo avrebbe dovuto diligentemente optare per la virtù e raggiungere così la felicità. Le emozioni, quale attentato alla razionalità dell'uomo comune e, ancor più, del saggio, avrebbero costituito il prodotto di giudizi erronei, formulati sulla base di un ragionamento insoddisfacente[52].

In coerenza con una simile impostazione, nelle *Tusculanae disputationes*, l'Arpinate distingue i turbamenti della *voluntas*, 'malattie dell'anima', da quelli che investono la *mens* e hanno natura organica. Se contro le disfunzioni della *mens* l'individuo non può nulla, nel caso della *voluntas*, ciascuno è in grado di preservare la propria *sanitas* resistendo alle *perturbationes animi*. Il comportamento dell'individuo che resti preda delle passioni non è scusabile in quanto ad esse ha dato accesso *voluntate*, per mezzo di giudizi che presuppongono che la sua *mens* sia integra.

---

[52] Per approfondimenti, v. F. Moscarini, *Cicerone e l'etica stoica nel III libro del 'De finibus'* (Roma 1930); J. Jérôme, *La volonté dans la philosophie antique*, in *LTP.* 7 (1951) 249 ss.; P.M. Valente, *L'éthique stoïcienne chez Cicéron* (Paris 1956); A.A. Long, *Carneades and the Stoic telos*, in *Phronesis* 12 (1967) 59 ss.; Id., *The Stoic Concept of Evil*, in *PQ.* 18 (1968) 329 ss.; Id., *The Logical Basis of Stoic Ethics*, in *PAS.* (1970-71) 85 ss.; I.G. Kidd, *Stoic Intermediates and the End for Man*, in A.A. Long (ed.), *Problems in Stoicism* (London 1971) 150 ss.; D. Tsekourakis, *Studies in the Terminology of Early Stoic Ethics* (Wiesbaden 1974); G.B. Kerferd, *What Does the Wise Man Know?*, in J.M. Rist (ed.), *The Stoics* (Berkeley 1978) 125 ss.; B. Inwood, *Ethics and Human Action in Early Stoicism* (Oxford 1985); G. Striker, *Antipater, or The Art of Living*, in M. Schofield, G. Striker (eds.), *The Norms of Nature: Studies in Hellenistic Ethics* (Cambridge 1986) 185 ss.; M. Frede, *The Stoic Doctrine of the Affectations of the Soul*, *ibid.* 93 ss.; B. Inwood, *Goal and Target in Stoicism*, in *JPh.* 83 (1986) 547 ss.; A.A. Long, *Stoic Eudaimonism*, in *BACAP.* 4 (1988) 77 ss.; T. Engberg-Pedersen, *The Stoic Theory of Oikeiosis* (Aarhus 1990); M.W. Blundell, *Parental Nature and Stoic Οἰκείωσις*, in *APh.* 10 (1990) 221 ss.; A.A. Long, *Representation and the Self in Stoicism*, in S. Everson (ed.), *Psychology* (Cambridge 1991) 102 ss.; G. Striker, *Following Nature: A Study in Stoic Ethics*, in *OSAP.* 9 (1991) 1 ss.; M. Isnardi Parente, *Introduzione allo stoicismo ellenistico* (Bari 1993); S. Bobzien, *Stoic Conceptions of Freedom and their Relation to Ethics*, in R. Sorabji (ed.), *Aristotle and After* (Oxford 1997) 71 ss.; Id., *Is Stoic Philosophy Helpful as Psychotherapy?*, *ibid.* 197 ss.; B. Williams, *Stoic Philosophy and the Emotions: Reply to Richard Sorabji*, *ibid.* 211 ss.; R. Sorabji, *Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation* (Oxford 2000); T. Brennan, *Reservation in Stoic Ethics*, in *AGP.* 82 (2000) 149 ss.; R. Brouwer, *Sagehood and the Stoics*, in *OSAP.* 23 (2002) 181 ss.; G. Betegh, *Cosmological Ethics in the Timaeus and Early Stoicism*, in *OSAP.* 24 (2003) 273 ss.; R. Barney, *A Puzzle in Stoic Ethics*, in *OSAP.* 24 (2003) 303 ss.; S.K. Strange, *The Stoics on the Voluntariness of the Passions*, in S.K. Strange, J. Zupko (eds.), *Stoicism: Traditions and Transformations* (Cambridge 2004) 32 ss.; T. Brennan, *The Stoic Life: Emotions, Duties, and Fate* (Oxford 2005).

Malgrado il trattamento giuridico della follia in età classica possa dirsi generalmente improntato ad «un diffuso scetticismo nei confronti di ogni teorizzazione religiosa o filosofica relativa al fenomeno», restando sospeso il giudizio etico, l'eco del radicamento degli insegnamenti della Stoà presso le classi dirigenti e il ceto dei giuristi è ancora rintracciabile nell'interpretazione giurisprudenziale, almeno fino all'età severiana[53].

5. *Conclusioni. Il «furor» del militare aspirante suicida come prodotto delle «perturbationes animi»*. – L'ambito assolutamente profano in cui le prescrizioni illustrate in D. 49.16.6.7 (Men. 3 *de re milit.*) sono destinate a trovare applicazione autorizza ad escludere con buona certezza che l'alterazione di mente di cui si discute abbia connotati mistici.

Dalle informazioni disponibili sulle procedure di reclutamento militare sembrano possibile ricavare validi argomenti per ritenere poco persuasivo anche che il *furor* di cui potesse trovarsi affetto il militare consistesse in una patologia stabile e di natura organica.

Per quanto le testimonianze in argomento risultino scarse, è opinione diffusa che l'arruolamento delle future reclute intervenisse all'esito di una selezione articolata in più momenti: in primo luogo, veniva ispezionata la persona dell'aspirante *miles* per assicurarsi che godesse di buona salute e presentasse le caratteristiche antropometriche minime per l'ammissione alla truppa; quindi, attraverso un colloquio, si appurava se comprendesse gli ordini e la lingua latina in cui gli sarebbero stati rivolti; infine, si verificava se lo *status* personale gli precludesse il servizio nella legione[54]. Eventuali minorazioni psichiche congenite, un disarmonico sviluppo mentale, avrebbero ragionevolmente impedito all'interessato di superare con successo le prime due fasi della selezione.

La follia suicidiaria del *miles* sembra allora doversi attribuire ad una 'malattia dell'anima', prodotta dall'azione di emozioni e istinti

[53] Così, di recente, L. Maganzani, *Etica e diritto nella formazione del giurista: l'età severiana*, in *Jus* 2 (2019) 21 ss. A fondamento della tesi, l'autrice richiama la discussione sulla legittima difesa proposta in D. 1.1.3 (Flor. 1 *inst.*) o la concezione unitaria del genere umano rintracciabile in D. 1.1.4 (Ulp. 1 *inst.*), D. 40.12.2 (Marcian. 1 *inst.*) e D. 1.5.4 (Flor. 9 *inst.*) per la cui costruzione i giureconsulti sarebbero addirittura andati oltre la mera riproposizione di motivi dello stoicismo.

[54] Y. Le Bohec, *The Imperial Roman Army* (Cambridge 1994) 68 ss.; B. Campbell, *The Roman Army 31 BC-AD 337. A Sourcebook* (London-New York 2006) 10 ss.

che arrivano ad impadronirsi della psiche e conducono l'individuo a commettere gesti sconsiderati.

Qualificato in questi termini, il *furor* evocato nella fonte esaminata pare coordinarsi alla perfezione con le altre *causae* che giustificherebbero la *missio ignominiosa* del soldato sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita, tutte in grado di accecare la ragione del soggetto e affievolirne l'istinto di autoconservazione: l'incapacità di sopportare un dolore (*impatientia doloris*), il disgusto dell'esistenza che accompagna situazioni di profondo sconforto e avvilimento (*taedium vitae*), la consapevolezza di aver contratto una malattia, magari incurabile (*morbus*), la perdita dell'onore (*pudor*). Forti analogie sussistono anche con lo stato di ebbrezza, dove il vino è visto come fonte di eccitazione dell'animo umano[55].

Se l'epilogo esegetico a cui si è pervenuti risulta agevolato dalla scarsa persuasività che caratterizza le ipotesi alternative, la sua bontà sembra corroborata dalla minaccia del congedo con disonore indirizzata al coscritto *furiosus*.

La perdita del buon nome collegata alla *missio ignominiosa* sanziona l'affronto portato ai valori ai quali si conforma il corpo sociale in un determinato momento storico e, perciò, presuppone il perfezionamento di condotte che siano rimproverabili a chi ne risulti materialmente l'autore. L'aspirante suicida che sia caduto in preda delle *perturbationes animi* fornisce prova di codardia e incapacità di conservare il controllo delle sue emozioni. Questa debolezza gli è imputabile nella misura in cui sarebbe stato suo dovere dare prova di virtù militare.

Quando la pazzia derivi da uno squilibrio funzionale, invece, la riferibilità psichica del gesto autolesionista all'aspirante suicida non è possibile, venendo piuttosto in rilievo la responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare sulla sua persona, secondo quanto si legge in D. 1.18.14 (Macer 2 *de iudic. publ.*):

Divus Marcus et Commodus Scapulae Tertullo rescripserunt in haec verba: 'si tibi liquido compertum est Aelium Priscum in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat, nec subest ulla suspicio matrem ab eo simulatione dementiae occisam: potes de modo poenae eius dissimulare, cum satis furore ipso puniatur. Et tamen diligentius custodiendus erit ac, si putabis, etiam vinculo coercendus, quoniam tam ad poenam quam ad tutelam eius et securitatem proxi-

[55] Cfr. A. Manni, *'Per vinum'* cit. 223 nt. 108.

morum pertinebit. Si vero, ut plerumque adsolet, intervallis quibusdam sensu saniore, non forte eo momento scelus admiserit nec morbo eius danda est venia, diligenter explorabis et si quid tale compereris, consules nos, ut aestimemus, an per immanitatem facinoris, si, cum posset videri sentire, commiserit, supplicio adficiendus sit. Cum autem ex litteris tuis cognoverimus tali eum loco atque ordine esse, ut a suis vel etiam in propria villa custodiatur: recte facturus nobis videris, si eos, a quibus illo tempore observatus esset, vocaveris et causam tantae neglegentiae excusseris et in unumquemque eorum, prout tibi levari vel onerari culpa eius videbitur, constitueris. Nam custodes furiosis non ad hoc solum adhibentur, ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint: quod si committatur, non immerito culpae eorum adscribendum est, qui neglegentiores in officio suo fuerint'.

Riferendo il contenuto di un'*epistula* indirizzata dalla cancelleria di Marco Aurelio e Commodo ad un funzionario o magistrato di nome Scapula Tertullo, il testo si sofferma sui provvedimenti da adottare contro un presunto malato di mente di nome Elio Prisco, ritenuto responsabile dell'uccisione della madre.

Gli imperatori ritengono preliminare che si controlli se il reo sia punibile, per cui danno istruzioni affinché si accerti che la follia di cui si mostra affetto sia genuina e non costituisca il frutto di un'abile simulazione. Nel primo caso, non vi sarebbe stato bisogno di punire Elio Prisco, bastando il castigo procuratogli dall'essere pazzo. I *principes*, in ogni caso, dispongono che l'omicida sia sottoposto a custodia, anche con l'uso di catene, non tanto come punizione ma per assicurare l'incolumità sua e di quelli che lo circondano. In ultimo, sollecitano il remittente a valutare se possa ritenersi diligente la condotta di coloro che, all'epoca del delitto, avevano la responsabilità di sorvegliare il matricida, tenendo presente che tra i loro compiti non c'era soltanto quello di evitare atti di autolesionismo da parte del malato ma anche di impedire che potesse nuocere a terzi.

Ipotizzando che il *miles* fosse divenuto incolpevolmente pazzo dopo l'arruolamento o che i controlli sul suo equilibrio mentale in occasione del *dilectus* non fossero stati particolarmente efficaci, gli si sarebbe potuto ugualmente intimare l'allontanamento dall'esercito ma questo, a rigore, sarebbe dovuto intervenire nelle forme di una *missio causaria*, come per ogni altro *morbus* che avesse reso oggettivamente impossibile continuare il servizio. Siamo fuori, quindi, dall'ipotesi considerata nel passo a cui abbiamo dedicato attenzione.

Francesca Lamberti

'*IUSTITIAE ANTISTES*': VISIONI DEL GIUDICE IN GELLIO

1. Le ricerche svolte nel contesto del nostro PRIN sulle 'Visioni criminali dall'antico' hanno condotto me e i colleghi dell'Università del Salento ad appuntare l'attenzione sulla figura e sull'opera di Aulo Gellio[1]. Per quel che mi riguarda si è trattato di una sorta di 'ritorno alle origini', considerato che fra i miei testi di studio universitari vi era anche quel *Necessitas probandi* di Giuffrè nel quale le *Noctes Atticae* rappresentavano uno snodo fondamentale[2].

Nel XIV libro delle sue *Noctes Atticae*, Gellio fornisce in più di un luogo preziose informazioni in tema di processo, giustizia e doveri

---

* Sono profondamente grata agli amici Carla Masi Doria e Cosimo Cascione per il coinvolgimento, sin dagli esordi, nelle attività del PRIN napoletano e nel convegno di chiusura. Questo contributo è dedicato, con profondo rimpianto, alla memoria dell'amico Cosimo, al quale mi legano tanti ricordi, di condivisione dei momenti scientifici e di risate in compagnia. La generosità e l'affetto che dimostrava, nonostante la distanza fisica tra le nostre sedi, ne rendono dolorosissima l'assenza. In occasione della riunione di kick-off del progetto, tenutasi a Napoli il 29 gennaio 2020, noi componenti del 'gruppo leccese' individuammo, nel quadro delle fonti letterarie obiettivo e campo di indagine del PRIN, le *Noctes Atticae* di Aulo Gellio quale osservatorio privilegiato: nell'opera dell'antiquario di età antonina abbondano infatti – è del tutto noto – i riferimenti a ipotesi criminose e a norme di 'diritto penale' sia arcaiche che ancora vigenti nel principato. La ricerca ha prodotto due incontri di respiro internazionale, da cui sono scaturiti tre volumi, oltre a svariati studi e ricerche (fra cui una importante monografia) con focus primario o secondario su Gellio: A. Atorino, G. Balestra, R. D'Alessio (a cura di), *Dolabella, gli Areopagiti e l'irragionevole durata del processo. Gellio*, *Notti Attiche 12.7* (Lecce 2021); A. Atorino, G. Balestra, R. D'Alessio (a cura di), *Aulo Gellio tra diritto e antiquaria* (Lecce 2023); R. D'Alessio, *Studi sulle Notti Attiche. Elementi giuridici* (Lecce 2024). Per il contributo in esame si è mantenuta la struttura di relazione svolta in occasione del convegno, nel maggio 2023, per cui le citazioni sono circoscritte a quanto essenziale ai fini del discorso svolto.

[1] Una vastissima messe dottrinale, come per tanti altri letterati del principato, è fiorita intorno al nostro autore. Ai fini della presente trattazione si farà riferimento, per tutti, a O. Diliberto, *Materiali per una palingenesi delle XII Tavole* (Cagliari 1992); M.L. Astarita, *La cultura nelle 'Noctes Atticae'* (Catania 1993); L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius. An Antonine Scholar and his Achievement*[2] (Oxford 2003); J. Zabłocki, *Scripta Gelliana* (Warszawa 2020).

[2] V. Giuffrè, *Necessitas probandi* (Napoli 1989). Per un inquadramento di questa ricerca nel complesso della sua produzione accademica si v. F. Lamberti, *In memoriam. V. Giuffrè (1940-2019)*, in *IVRA* 69 (2021) 659 ss.

dei giudici. È appena il caso di menzionare il notissimo aneddoto che vide il nostro autore rivestire il ruolo di giudice in una controversia fra privati, in quanto individuato come tale all'interno dell'*album iudicum* appositamente redatto dai pretori, ancora *homo adulescens*[3]. Vi torneremo (brevemente). Vorrei però concentrare ora l'attenzione su un capitolo, sempre dal XIV libro, assai vicino a quello appena menzionato:

Gell. *N.A.* 14.4. Condigne mehercule et condecore Chrysippus in librorum, qui inscribuntur περὶ καλοῦ καὶ ἡδονῆς, primo os et oculos Iustitiae vultumque eius severis atque venerandis verborum coloribus depinxit. Facit quippe imaginem Iustitiae fierique solitam esse dicit a pictoribus rhetoribusque antiquioribus ad hunc ferme modum: 'forma atque filo virginali, aspectu vehementi et formidabili, luminibus oculorum acribus, neque humilis neque atrocis, sed reverendae cuiusdam tristitiae dignitate'. Ex imaginis autem istius significatione intellegi voluit iudicem, qui Iustitiae antistes est, oportere esse gravem, sanctum, severum, incorruptum, inadulabilem contraque improbos nocentesque inmisericordem atque inexorabilem erectumque et arduum ac potentem, vi et maiestate aequitatis veritatisque terrificum. Verba ipsa Chrysippi de Iustitia scripta haec sunt: Παρθένος δὲ εἶναι λέγεται κατὰ σύμβολον τοῦ ἀδιάφθορος εἶναι καὶ μηδαμῶς ἐνδιδόναι

[3] Indico qui, per semplificare la trattazione, solo i § introduttivi dell'episodio. Gell. *N.A.* 14.2.1-3. *Quo primum tempore a praetoribus lectus in iudices sum, ut iudicia quae appellantur privata susciperem, libros utriusque linguae de officio iudicis scriptos conquisivi, ut homo adulescens a poetarum fabulis et a rhetorum epilogis ad iudicandas lites vocatus rem iudiciariam, quoniam vocis, ut dicitur, vivae penuria erat, ex mutis, quod aiunt, magistris cognoscerem. Atque in dierum quidem diffissionibus conperendinationibusque et aliis quibusdam legitimis ritibus ex ipsa lege Iulia et ex Sabini Masurii et quorundam aliorum iurisperitorum commentariis commoniti et adminiculati sumus*. 2. *In his autem, quae existere solent, negotiorum ambagibus et in ancipiti rationum diversarum circumstantia nihil quicquam nos huiuscemodi libri iuverunt*. 3. *Nam etsi consilia iudicibus ex praesentium causarum statu capienda sunt, generalia tamen quaedam praemonita et praecepta sunt, quibus ante causam praemuniri iudex praepararique ad incertos casus futurarum difficultatum debeat, sicut illa mihi tunc accidit inexplicabilis reperiendae sententiae ambiguitas*. Anche sull'aneddoto in esame la letteratura è oramai assolutamente 'unüberschaubar'. Si v., del tutto *per indicem*, oltre ovviamente a V. Giuffrè, *Necessitas probandi* cit. *passim*, D. Nörr, *Rechtskritik in der römischen Antike* (München 1974) 77 ss.; M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozeßrecht*[2] (München 1996) 355 s.; G. Klingenberg, *§ 13. Formularprozess: Verhandlung apud iudicem*, in U. Babusiaux, C. Baldus, W. Ernst, F.-S. Meissel, J. Platschek, Th. Rüfner (Hrsg.), *Handbuch des Römischen Privatrechts* I (Tübingen 2023) 413 ss. (ivi ulteriore bibl. precedente).

τοῖς κακούργοις μηδὲ προσίεσθαι μήτε τοὺς ἐπιεικεῖς λόγους μήτε παραίτησιν καὶ δέησιν μήτε κολακείαν μήτε ἄλλο μηδὲν τῶν τοιούτων· οἷς ἀκολούθως καὶ σκυθρωπὴ γράφεται καὶ συνεστηκὸς ἔχουσα τὸ πρόσωπον καὶ ἔντονον καὶ δεδορκὸς βλέπουσα, ὥστε τοῖς μὲν ἀδίκοις φόβον ἐμποιεῖν, τοῖς δὲ δικαίοις θάρσος, τοῖς μὲν προσφιλοῦς ὄντος τοῦ τοιούτου προσώπου, τοῖς δὲ ἑτέροις προσάντους. Haec verba Chrysippi eo etiam magis ponenda existimavi, ut prompta ad considerandum iudicandumque sint, quoniam legentibus ea nobis delicatiorum quidam disciplinarum philosophi Saevitiae imaginem istam esse, non Iustitiae, dixerunt[4].

Gellio riferisce di aver trovato, nel primo libro «sul bello e sul piacevole» del filosofo stoico Crisippo, vissuto nel III sec. a.C., una rappresentazione della '*Iustitia*', con espressione, volto e occhi descritti con 'colori verbali' dal tenore severo e venerando[5]. Crisippo afferma-

[4] «Con perfetta bravura e con eleganza Crisippo, nel primo libro dell'opera περὶ καλοῦ καὶ ἡδονῆς (Del bello e del piacere) ha raffigurato bocca e occhi della Giustizia, e il suo volto, con colori verbali nobili e sobri. Delinea dunque il ritratto della giustizia e afferma che pittori e retori antichi la raffigurano di solito in questo modo: 'Aspetto virgineo, sembianze impetuose e temibili, sguardo ardente, con atteggiamento né umile né inflessibile, ma improntato a un'austerità che infonde rispetto'. Dal senso di questa raffigurazione volle implicare la necessità che il giudice, che è custode (sacerdote) della Giustizia, sia autorevole, irreprensibile, severo, incorruttibile, insensibile all'adulazione, privo di compassione e inesorabile verso disonesti e malvagi, e solenne, duro, possente; che incuta terrore per la forza e l'autorità dell'imparzialità e della verità. Le parole esatte che Crisippo ha usato nello scrivere della Giustizia sono: 'Si dice che ella sia una fanciulla, a significarne la purezza; che non si arrenda mai ai malvagi, non ascolti mai né parole di indulgenza, né preghiere né suppliche, né adulazioni, né altro del genere; di conseguenza la si descrive ombrosa, col volto cupo e teso, lo sguardo indagatore, così da ispirare terrore ai malvagi, coraggio agli onesti: verso costoro un volto benigno, verso quelli un'espressione severa'. Tanto più, a mio giudizio, andavano citate le parole di Crisippo, per consentire di riflettervi e giudicarle agevolmente, in quanto, avendole lette ad alcuni filosofi che coltivano un indirizzo più mite, essi dissero che quello era il ritratto della Crudeltà e non della Giustizia». Il capitolo in esame non pare aver suscitato grande interesse fra i romanisti. Mi risulta, quale contributo esplicitamente ad esso dedicato, solo D. Nörr, *L'esperienza giuridica di Gellio (Noctes Atticae XIV 2)*, in *Filellenismo e Tradizionalismo a Roma nei primi due secoli dell'impero. Atti del Convegno internazionale. Roma 27-28 Aprile 1995* (Roma 1996) 33 ss. Su alcuni aspetti specifici si v. altresì, recentissimo P. Buongiorno, *Pratiche di sortitio nel processo romano fra repubblica e principato*, in *TSDP*. 17 (2024) 1 ss.

[5] Su Crisippo di Soli valga il rinvio a M. Isnardi Parente, *Introduzione allo stoicismo ellenistico* (Bari 2004); R. Dufour (a cura di), *Chrysippe. Œuvre philosophique* (Paris 2004); A.A. Long, *From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenistic and Roman Philosophy* (Oxford 2006) 44 ss.

va che anche artisti e retori antichi avevano ritratto la Giustizia come una giovane di aspetto virginale, ma dall'aria impetuosa e autoritaria, volta a incutere timore nell'osservatore. Dalla raffigurazione in esame si induceva che colui che rappresentava il 'custode', il 'sacerdote' della Giustizia (*Iustitiae antistes*)[6], vale a dire il giudice, dovesse essere «*gravis, sanctus, severus, incorruptus, inadulabilis … inmisericors, inexorabilis*, *erectus*, *arduus, potens*» e soprattutto *terrificus*, per via della forza e dell'autorità che gli derivavano dall'affermare il diritto e la verità[7].

Nel capitolo in esame è poi riportata una citazione letterale dall'opera di Crisippo sull'effigie della Giustizia, con gli stessi caratteri già descritti in apertura di discorso. L'*excursus* si conclude con la menzione di filosofi 'che coltivano un indirizzo più mite' (*delicatiorum disciplinarum*), la cui opinione era che quella ritratta da Crisippo-Gellio fosse non la giustizia, ma la 'crudeltà' (*saevitia*).

2. Una accurata analisi condotta, diversi anni orsono, da Maria Laura Astarita ha mostrato come – dei ben 39 filosofi cui è riferimento nelle *Noctes Atticae* – solo di alcuni Gellio riporti citazioni in originale: uno di questi è appunto Crisippo, che l'autore antonino richiama anche in altri luoghi del suo lavoro[8]. In letteratura si è ad esempio ipotizzato un legame fra quanto Gellio estrapola dai libri di Crisippo *περὶ προνοίας* (*Sulla provvidenza*) in *N.A.* 7.1.2-4 e il nostro capitolo dedicato alla *Iustitia* (*N.A.* 14.4):

Gell. *N.A.* 7.1.2-4. Adversus ea Chrysippus cum in libro περὶ προνοίας quarto dissereret: 'nihil est prorsus istis' inquit 'insubidius,

[6] Il termine *antistes* appare in questo luogo avere più valenze di significato. Da un lato 'campione della giustizia', ma dall'altro verosimilmente 'sacerdote della dea Iustitia': la divinità, inserita nel pantheon romano, è la rappresentazione romana di Dike, figlia di Themis. H. Jennings Rose, J. Scheid, s.v. «*Iustitia*», in *Oxford Classical Dictionary* (2015) consultabile al link: *https://oxfordre.com/classics/display/10.1093/acrefore/9780199381135.001.0001/acrefore-9780199381135-e-3469*; M. Cacciari, *Destino di Dike*, in M. Cacciari, N. Irti (a cura di), *Elogio del diritto. Con un saggio di W. Jaeger* (Milano 2019) 65 ss.

[7] Per la ricorrenza '*incorruptus*' nelle fonti v. part. Sen. *de ben*. 4.11. *… ubi mors interclusit omnia et ad ferendam sententiam incorruptum iudicem misit, quaerimus dignissimus, quibus nostra tradamus*, *rell.* Il termine *inmisericors* è rarissimo nel vocabolario latino: oltre a Gellio si rinviene praticamente solo in Cic. *de inv*. 2.36.108. *Inadulabilis* è *hapax legomenon*. Il dizionario latino-inglese Lewis-Short, da cui ho tratto le informazioni, è attualmente consultabile al link: *https://alatius.com/ls/*.

[8] M.L. Astarita, *La cultura* cit. part. 83 ss.

qui opinantur bona esse potuisse, si non essent ibidem mala. Nam cum bona malis contraria sint, utraque necessum est opposita inter sese … Quo enim pacto iustitiae sensus esse posset, nisi essent iniuriae? Aut quid aliud iustitia est quam iniustitiae privatio? Quid item fortitudo intellegi posset nisi ex ignaviae adpositione? Quid continentia nisi ex intemperantiae? Quo item modo prudentia esset, nisi foret contra inprudentia?…'[9].

Nell'opera sulla provvidenza Crisippo si fermava infatti sul rapporto fra bene e male, affermando che l'uno non potesse sussistere senza l'altro, per cui «*Quo enim pacto iustitiae sensus esse posset, nisi essent iniuriae? Aut quid aliud iustitia est quam iniustitiae privatio?*». Anche in tale opera, e nella lettura che ne forniva Gellio, si tornava al tema della giustizia (sia pure, forse, in diverso contesto). Nel capitolo subito successivo a quello appena menzionato, *N.A.* 7.2, Gellio menzionava nuovamente il *perì pronoías*, per fermarsi sul problema del fato in Crisippo: il filosofo giustificava la relazione fra determinismo e libero arbitrio affermando che, grazie a quest'ultimo, il singolo potesse contrastare cattive inclinazioni e 'condizioni di partenza' sfavorevoli, mediante uno sforzo di volontà (*N.A.* 7.2.11. *sic ordo et ratio et necessitas fati genera ipsa et principia causarum movet, impetus vero consiliorum mentiumque nostrarum actionesque ipsas voluntas cuiusque propria et animorum ingenia moderantur*). Di particolare rilievo le conclusioni attribuite a Crisippo: egli dichiarava che non potessero in ultima analisi tollerarsi le asserzioni di criminali e perversi nel senso che le loro cattive azioni fossero da attribuirsi alla 'forza del destino' (*fati necessitas*), implicitamente affermando che costoro andavano dunque soggetti a punizione (*propterea negat oportere ferri audirique homines aut nequam aut ignavos et nocentes et audaces, qui, cum in culpa et maleficio revicti sunt, perfu-*

[9] «Contro questi ragionamenti si schiera Crisippo nel quarto libro 'Sulla provvidenza' e dice: 'Non vi è nulla di più stupido del pensare che vi sarebbe potuto essere il bene senza che vi sia al tempo stesso il male. Se infatti il bene è il contrario del male, l'uno e l'altro esistono in reciproca e necessaria opposizione … Come potrebbe infatti esservi un senso della giustizia se non vi fosse ingiustizia? E che cos'altro è la giustizia se non l'assenza di ingiustizia? Come si potrebbe concepire la forza d'animo se non vi si opponesse la debolezza? E la continenza senza l'intemperanza? E come potrebbe esistere la saggezza, se non vi fosse – come suo opposto – la dissennatezza?'». Sull'uso di Crisippo in Gellio part. M.L. Astarita, *La cultura* cit. 98 s.; O. Kaiser, *Der Menschen Glück und Gottes Gerechtigkeit. Studien zur biblischen Überlieferung im Kontext hellenistischer Philosophie* (Tübingen 2007) 22 ss.

giunt ad fati necessitatem tamquam in aliquod fani asylum et, quae pessime fecerunt, ea non suae temeritati, sed fato esse attribuenda dicunt)[10].

Il pensiero stoico considera l'agire virtuoso come un agire perfetto (*katorthoma*, derivante da un *orthos lógos*); pur avendo ben chiaro che fra l'agire virtuoso e quello 'vizioso' esistono una serie di situazioni intermedie, nell'ambito dell'etica stoica di regola l'agire compassionevole è considerato un 'disvalore'[11]. Essendo esso un turbamento, non deve appartenere all'anima del saggio. Non sorprende dunque una caratterizzazione della Giustizia quale quella che leggiamo in Gellio, né una qualificazione del *iudex* ideale come *inmisericors*.

Vi torneremo fra un attimo.

Un brevissimo accenno va fatto però alla consuetudine, diffusa fra i filosofi greci, e in particolare fra quelli aderenti alla Stoà, di ricorrere a descrizioni 'plastiche' di concetti e ragionamenti da loro svolti, che richiamassero immagini visivamente correnti all'epoca loro[12]. A mero titolo di esempio si possono addurre le riproduzioni fotografiche di due sculture rinvenute a Rhamnous, Ramnunte, un demo dell'Attica, fortificato sin dal IV sec. a.C., che ospitava un santuario della dea Nemesi (v. Appendice 1). Oltre alla statua che rappresenta la dea Nemesi (espressione della Giustizia divina, o giustizia riparatrice), datata intorno al 430 a.C., e attribuita ad Agoracritos (fig. 1), è stata rinvenuta nel sito del santuario una statua di epoca più tarda, degli inizi del III secolo (non siamo dunque molto lontani dal periodo di attività di Crisippo), che si ritiene ritragga Themis (più ancora che una dea, la personificazione della Giustizia e dell'ordine), realizzata dallo scultore

[10] «Tale testimonianza gelliana risulta confermata anche da Plutarco e da Alessandro di Afrodisia che, pur in polemica con lo stoicismo, ne presentano la stessa teoria deterministа»: M.L. Astarita, *La cultura* cit. 78 (con riferimento a R. Donini, *Fato e volontà umana in Crisippo*, in *AAT.* 109 [1975] 187 ss.). Echi della concezione stoica si rilevano anche, ad es., in *Rhet. ad Herenn*. 2.3.5. *Deinde vita hominis ex ante factis spectabitur. Primum considerabit accusator num quando simile quid fecerit. Si id non reperiet, quaeret num quando venerit in similem suspicionem, et in eo debebit esse occupatus ut ad eam causam peccati, quam paulo ante exposuerit, vita hominis possit adcommodari, hoc modo: si dicet pecuniae causa fecisse, ostendet eum semper avarum fuisse, si honoris, ambitiosum; ita poterit animi vitium cum causa peccati conglutinare. Si non poterit par vitium cum causa reperire, reperiat dispar …* (per la discussione di questo passo rinvio al contributo di Nunzia Donadio, in questo volume).

[11] A.A. Long, *From Epicurus to Epictetus* cit. 54 ss.

[12] Fra gli altri si v. A. Nightingale, *Sight and the philosophy of vision in Classical Greece: Democritus, Plato and Aristotle*, in M. Squire (ed.), *Sight and the Ancient Senses* (London 2016) 54 ss.

Chairostratos (fig. 2)[13]. La seconda risulta fortemente influenzata dalla prima: lo sguardo è austero e distaccato, vagamente verso il basso, e l'atteggiamento è solenne e ieratico[14]. Benché qualche tratto risulti addolcito nella scultura più recente, possiamo ipotizzare – con tutte le cautele del caso – che il modello iconografico presente a Crisippo fosse quello almeno della seconda immagine, di età ellenistica, connotata da sobrietà, austerità, e una qualche severità nella postura[15].

L'immagine della Giustizia riportata da Gellio (*forma atque filo virginali, aspectu vehementi et formidabili, luminibus oculorum acribus … reverendae cuiusdam tristitiae dignitate*) risale fondatamente sia all'impostazione filosofica di Crisippo che all'iconografia del III sec. a.C. Qualche dubbio può avanzarsi invece per la tipologia di *iudex* che Gellio deriva dalla raffigurazione *de qua*: un giudice che, in quanto *Iustitiae antistes*, dev'essere non solo autorevole, irreprensibile, severo, incorruttibile, ma addirittura spietato e inesorabile. Per quanto attiene al giudice, potrebbe dirsi, Gellio appare più 'crisippeo' dello stesso Crisippo: la giustizia di quest'ultimo è sì severa e priva di indulgenza, dall'atteggiamento autoritario e ombroso, ma non è rappresentata (almeno nella citazione letterale riportata da Gellio) come crudele e terribile. Non escluderei che il *climax* aggettivale operato in riferimento al *iudex* sia da attribuire all'autore adrianeo (e non al filosofo stoico), forse per sue peculiari motivazioni.

3. Non è passata inosservata in letteratura la verosimile connessione tra l'aneddoto che vide Gellio nel ruolo di *iudex privatus*, riferito in

[13] Acuta lettura iconografica in O. Menozzi, *Themis, Dike e Dikaiosyne: iconografia, culti e santuari nel mondo greco*, in U. Bultrighini, E. Dimauro (a cura di), *Pensare giustizia tra antico e contemporaneo* (Lanciano 2019) 293 ss., 299 s.: «interessante è l'associazione del culto di Themis a quello di Nemesis a Rhamnous, un demo dell'attica situato a nord-est di Atene … Il tempio dedicato a Nemesis attualmente visibile è databile al 430 a.C., ma si tratta sicuramente di una fase di ricostruzione su un sacello più antico … L'agalma della dea Themis … era posta all'interno della cella del sacello dedicato alla dea; dedicante era un tal Megakles, figlio di Megakles, di Rhamnous. Si tratta di una statua di culto a grandezza naturale, attribuita allo scultore Chairostratos, attivo tra la fine del IV secolo e l'inizio del III a.C.».

[14] O. Menozzi, *Themis* cit. 300.

[15] O. Menozzi, *Themis* cit. 301: «La statua della Themis di Chairostratos … presenta tutte le caratteristiche tipiche del periodo tra fine IV secolo e inizio del III secolo, con una evidente umanizzazione dell'ideale classico, che traspare dalla maggiore morbidezza nella resa di volto e panneggi, lo sfumare dei piani nella resa dell'incarnato, la maggiore naturalezza dei gesti, pur con un evidente intento di ispirazione al modello di Agorakritos».

N.A. 14.2, e la citazione del brano di Crisippo in D. 14.4. Come rilevato, fra i primi, da Dieter Nörr[16], Gellio, individuato come giudice per controversie private (e dunque inserito a Roma nell'*album* di coloro che – per un certo periodo, presumibilmente un anno – erano tenuti a svolgere il *munus iudicandi*), ebbe cura di informarsi su quali fossero gli obblighi collegati all'*officium iudicis*. Alla ricerca dei cd. *kathekonta*, dei 'principi-guida' relativi al suo compito, si procurò (vista la scarsità di 'voci viventi' di esperti sul tema) dei *muti magistri*, vale a dire volumi, sia in lingua latina che in lingua greca (*utriusque linguae*) che potessero istruirlo sul da farsi, e nei quali rinvenire «*generalia … quaedam praemonita et praecepta*»[17]. Ci è noto da Plutarco che Crisippo fu ad esempio autore di un'opera *perì tou dikàzein*[18]. Non è possibile, allo stato delle nostre conoscenze, affermare che Gellio potesse accedere all'*opera omnia* di Crisippo (autore estremamente prolifico) all'epoca sua; potremmo agevolmente ipotizzare in ogni caso che il nostro disponesse di un *florilegium* dei suoi scritti, secondo un costume già ampiamente diffuso alla sua epoca – e, più nello specifico, delle opere relative a diritto, giustizia e amministrazione della stessa. Il dialogo con Favorino, grande esperto di filosofia greca (oltre che romana), l'amore degli stoici per i *kathekonta*, il richiamo (quanto all'attività di Gellio come giudice privato) all'autorità di Elio Tuberone il Vecchio, aderente alla media Stoa e allievo di Panezio[19], sembrano tutti indizi del fatto che Gellio sentisse il richiamo della cultura greca per quel

[16] D. Nörr, *L'esperienza giuridica di Gellio* cit. 34 ss.

[17] Gell. *N.A.* 14.2.1 (*retro* nt. 3).

[18] Ne abbiamo conoscenza attraverso Plut. *Stoic. Rep.* 23, p. 1045d; 33, p. 1049a. In particolare in Plut. *Stoic. rep.* 23 (SVF 3, 699) è riportato il seguente caso discusso da Crisippo: due corridori tagliano contemporaneamente il traguardo. Il giudizio potrebbe fondarsi su una decisione arbitraria del giudice, che magari assegna il premio in base all'amicizia che lo lega ad una delle parti, oppure semplicemente per via di una improvvisa e casuale inclinazione (*epiklisis*), come se decidesse per via di sorteggio. Non sappiamo tuttavia se Crisippo menzionasse altre alternative né quale possa essere stata la sua scelta personale.

[19] Sull'identificazione del Tuberone di Gell. *N.A.* 14.2.20 (già richiamato in Gell. *N.A.* 1.22.7) con Tuberone l'allievo di Panezio, valga il rinvio a M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*[2] (Napoli 1982) 284 ss. (in polemica con D. Nörr, *Pomponius oder 'zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen'*, in *ANRW*. II/15 [1976] 527 ss., e M. Talamanca, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR.* 80 [1977] 263 s.). Adesivo A. Guarino, *Tuberone e Tuberone*, in *Atti dell'Accademia Pontaniana* 30 (1981) 9 ss. [= in *PDR*. V (Napoli 1994) 66 ss.]. Diversamente (con attribuzione a Q. Elio Tuberone il giovane dei libri *super officio iudicis*) A. Manzo, *Riflessione storiografica e pensiero giuridico in Quinto Elio Tuberone il giovane* (Napoli 2020) 2 s. e nt. 4. Più in generale su

che attiene ai profili etico-morali del suo agire. Presso gli autori latini e nella legislazione augustea *de iudiciis* rinveniva infatti prevalentemente indicazioni di natura procedurale, su *diffissiones*, *comperendinationes* e *alii legitimi ritus*[20].

Ricapitolando in estrema sintesi la vicenda che vide Gellio calarsi nel ruolo di *iudex privatus* quando era ancora assai giovane, in essa si fronteggiavano, nel contesto verosimilmente di un'*actio certae creditae pecuniae*, un attore che richiedeva in giudizio una somma di denaro *data numerataque* e un convenuto che negava di esserne debitore[21]. L'attore, persona di grande affidabilità e noto per questo, non era tuttavia in grado di produrre elementi di prova (né *tabulae* né testimoni) a fondamento della sua pretesa. Il convenuto era invece un 'pessimo soggetto', di vita dissoluta, spesso accusato di dire il falso e di piccole truffe: era tuttavia supportato da diversi avvocati che correttamente affermavano che, in assenza di materiale probatorio, il processo non

---

Gellio lettore di prima (o di seconda) mano, per tutti ora R. D'Alessio, *Studi sulle Notti Attiche* cit. part. 53 ss.

[20] *Supra* nt. 2. In seno alla letteratura recente si segnalano R. Scevola, *La responsabilità del 'iudex privatus'* (Milano 2004) 376 ss.; L. Gagliardi, *La figura del giudice privato nel processo civile romano. Per un'analisi storico-sociologica sulla base delle fonti letterarie (da Plauto a Macrobio)*, in E. Cantarella, L. Gagliardi (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma* (Milano 2007) 199 ss; si v. altresì il recentissimo lavoro di B. Montelone, *«Litem suam facere». Dall'intervento del terzo alla responsabilità del iudex* (Napoli 2024) part. 64 ss. In letteratura è stato altresì osservato come Gellio, nel suo 'percorso di formazione' (che comprende anche autoelogi sul suo senso di responsabilità), si trovasse sovente dinanzi a problemi di difficile soluzione, per affrontare i quali si fondava sulle proprie letture filosofiche e *lato sensu* teoriche (es. Crisippo o Teofrasto, ma anche Favorino, per quanto atteneva alla filosofia greca, Masurio Sabino o Elio Tuberone per il diritto romano): part. M.L. Astarita, *La cultura* cit. *passim*. Alla fine il nostro tendeva tuttavia ad orientarsi, di regola, verso *exempla* presenti nella tradizione e nel *mos maiorum* romano: sul punto part. W. Keulen, *Gellius the Satirist: Roman Cultural Authority in the Attic Nights* (Leiden-Boston 2008) 226 ss. («presents the charismatic authority of Roman *exempla* as a stronger alternative to the inadequate rational of the judicial system on the one hand, and of the theoretical philosophical disputations on the other hand»); si v. ora R. D'Alessio, *Studi sulle Notti Attiche* cit. 38 ss. (e letteratura ivi citata).

[21] Sulla vicenda, oltre ai cit. *supra*, nelle ntt. precedenti, valga il rinvio, per tutti, a P. de Francisci, *La prova giudiziale (a proposito di Gell. N.A. 14.2)*, in *Helikon* 1/4 (1961) 593 ss.; P. Birks, *New Light on the Roman Legal System: The Appointment of Judges*, in *The Cambridge Law Journal* 47/1 (1988) 36 ss., e da ultimo a P. Lambrini, *'Titius iudex esto': la scelta del giudice privato nel processo formulare*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese* III (Padova 2012) 293 ss.; R. Fiori, *La gerarchia come criterio di verità: 'boni' e 'mali' nel processo romano arcaico*, in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche* (Napoli 2013) 169 ss.

potesse che sfociare in un'assoluzione. Gellio, oltre a rivolgersi al suo *consilium*, fatto di esperti avvocati e causidici, chiese aiuto a Favorino: mentre i 'pratici' della sua cerchia di consiglieri gli suggerivano di provvedere all'assoluzione, in assenza di prove a carico del convenuto, Favorino, dopo ampie disquisizioni, e in particolare citando un'orazione di Catone il Vecchio, provò a convincerlo a condannare il 'pessimo soggetto', pur senza prove, dando fiducia al (solitamente affidabile) attore[22]. Gellio tuttavia, non riuscendo a 'vederci chiaro' e considerandosi troppo giovane e decisamente inadeguato per decidere *de moribus*, finì per *iurare sibi non liquere* e rimettere a qualcun altro l'ingrato compito di giudicare la questione[23]. Tirando le somme, dato che si era trovato dinanzi a un problema di natura etico-morale, piuttosto che giuridica, è ben comprensibile che Gellio avesse fatto ricorso a letture filosofiche (diffuse nel suo circolo e che certo fornivano la base anche per i suoi dialoghi con Favorino).

4. Ma se proprio nel corso delle sue letture, come immaginiamo, Gellio trovava il ritratto della Giustizia che abbiamo esaminato, vi trovava, ci chiedevamo, anche la descrizione del giudice quale personaggio «*… inmisericors*, *inexorabilis*, *erectus*, *arduus*, *potens*» e via di seguito?

Va subito detto che non siamo in grado di ipotizzare a quale giudice potesse riferirsi il 'ritratto ideale' in esame per l'epoca di Crisippo. Assai complesso e tutto sommato poco indagato è il mondo dei regni ellenistici dal punto di vista procedurale, come rilevano autorevoli studiosi di diritti greci del nostro settore[24]. La pluralità di istanze

[22] Gell. *N.A.* 14.2.26. *Verba ex oratione M. Catonis, cuius commeminit Favorinus, haec sunt: 'Atque ego a maioribus memoria sic accepi: si quis quid alter ab altero peterent, si ambo pares essent, siue boni sive mali essent, quod duo res gessissent, uti testes non interessent, illi, unde petitur, ei potius credendum esse'*.

[23] E questo pur nella consapevolezza (come possiamo leggere in Quintiliano, *inst. or.* 5.3) che la *fama* poteva rientrare fra i mezzi di prova: «Se non si sente di condannare è perché, dopo aver avuto contatto con il mondo del tecnicismo giuridico, non crede ormai più all'ammissibilità di fondare una sentenza su siffatte suggestioni. Non assolve neppure, è vero. Ma ciò visibilmente dipende dall'antipatia umana verso il convenuto e forse più ancora da riverenza (o, perché no, dalla solidarietà di ceto) verso il dabbenuomo»: V. Giuffrè, *Necessitas probandi* cit. 152 s., con rinvio a G. Pugliese, *Il processo civile romano* I. *Le legis actiones* (Roma 1962) 415.

[24] Ringrazio l'amico e collega Antonio Banfi per la segnalazione. Si v. comunque, per una prima approssimazione, C. Bearzot, *La giustizia nella Grecia antica* (Roma 2008, rist. 2014).

giurisdizionali che si intravedono, alla luce delle nostre limitatissime conoscenze, rende pressoché impossibile sapere se e in che termini il filosofo potesse riferirsi a una tipologia di giudice concretamente individuabile per la sua epoca. Siamo costretti, su questo versante, a esercitare l'*ars ignorandi*. Possiamo tuttavia interrogarci su quale figura di *iudex* Gellio potesse avere dinanzi agli occhi, nella propria contemporaneità, alla metà del II sec. d.C., a quale giudice potevano essere riferibili, o in quale tipologia di giudice potevano essere auspicabili qualità come *gravitas*, *sanctitas*, *severitas*, incorruttibilità, assoluta neutralità sino ai confini della spietatezza?

I giudici cui veniva attribuita l'incombenza di emanare sentenza in *iudicia privata* (a loro volta privati cittadini), come era stato per Gellio stesso, si ritrovavano il *munus iudicandi* sottoposto ai limiti scaturenti dalla *litis contestatio* e dalla tipologia di azione esperita; i loro margini di manovra, inoltre, erano contenuti nell'ambito delle soluzioni individuate da costituzioni imperiali o (assai sovente) da *responsa* giurisprudenziali; e, al di là di tali dati, ben noti nella prassi forense ma anche più in generale nella società dell'epoca, il giudice privato (che, come è stato ben visto in tempi recenti, non era sempre di estrazione sociale elevata, e spesso era *inperitus iuris*[25]) veniva inteso di regola come persona dotata di un certo grado di saggezza spicciola e prudenza, cui veniva chiesto di decidere contemperando, se possibile, gli interessi in gioco (e infatti anche in *N.A.* 14.2 Gellio parla di un *quasi pacificatoris partes recipere* in capo al *iudex*). Questo era anche possibile sia vista la peculiare natura del processo formulare (un processo 'su impulso privato', guidato sì dal magistrato, ma in riferimento al quale si chiedeva a un privato cittadino di emettere sentenza) ma anche per via del fatto che le parti potevano scegliersi, nei *iudicia privata*, un giudice di loro gradimento, al di fuori delle liste[26]. D'altro canto – come già osservato – lo stesso Gellio, proprio nel caso che lo vide coinvolto come *iudex privatus*, avrebbe potuto scegliere di orientarsi al sentire sociale corrente, condannando il 'pessimo soggetto' e secondando le aspirazioni dell'attore *vir bonus*: nessuno gliene avrebbe

[25] L. Gagliardi, *La figura del giudice privato* cit. 199 ss.; G. Klingenberg, *§ 13. Formularprozess* cit. 415 ss.

[26] Per tutti R. Cardilli, *Designazione e scelta del 'iudex unus' alla luce della 'lex Irnitana'*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze morali, storiche e filologiche* 389 (1992) 37 ss.; P. Lambrini, *'Titius iudex esto'* cit. 293 ss.

fatto una colpa[27]. Quello che gli veniva chiesto era solo di decidere secondo buon senso.

Certo, la corruzione giudiziale era un tema per l'epoca: tema peraltro sollevato dallo stesso Gellio in *N.A.* 20.1.7, luogo in cui si richiamava l'ipotesi (sia pur decemvirale) del giudice che fosse *convictus* in quanto *ob rem dicendam pecuniam accepisse*[28]. Sappiamo tuttavia da numerose fonti che per il *iudex privatus* del processo formulare nel principato (proprio per via del fatto che costui era individuato di solito 'di comune accordo', o in ogni caso non in contrasto fra le parti) era prevista probabilmente solo una forma di responsabilità civile, e forse solo per illeciti procedurali, nel quadro del cd. *litem suam facere*[29]. Una sentenza civile ingiusta poteva del resto (e iniziò ad esserlo sempre più di frequente via via che prendeva piede la *cognitio extra ordinem*) essere ribaltata dal pretore o da un funzionario imperiale munito di *iurisdictio* mediante una *restitutio in integrum* in favore della parte oggetto di *iniuria iudicis*[30].

Per quale *iudex* occorreva dunque auspicare *gravitas*, *sanctitas*, *severitas*, assenza di *corruptio*? Resta aperta la possibilità (ma si tratta, ovviamente, di una semplice suggestione che mi pare possa proporsi in questa sede, per sottoporla a valutazione) che Gellio alludesse, sotto il velame della citazione crisippea, e proponendo un suo 'modello',

---

[27] *Supra* nt. 22.

[28] Gell. *N.A.* 20.1.7. *Dure autem scriptum esse in istis legibus quid existimari potest? Nisi duram esse legem putas quae iudicem arbitrumve iure datum, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite poenitur …* Recentissimo *restatement* quanto all'*excursus* gelliano sul punto in R. Scevola, *Osservazioni sulla venalità del 'iudex privatus'. Rileggendo Carlo Venturini*, in *TSDP*. 14 (2021) 1 ss.; si v. altresì C. Venturini, *La responsabilità del giudice nell'età classica, tra negligenza e corruzione*, in *Index* 41 (2013) 455 ss. [= in F. Procchi, C. Terreni (a cura di), *Scritti di diritto penale romano* I (Padova 2015) 663 ss.].

[29] Si consenta il rinvio a F. Lamberti, *Riflessioni in tema di 'litem suam facere'*, in *Labeo* 36 (1990) 218 ss.; imprescindibile tuttora lo studio di R. Scevola, *La responsabilità del 'iudex privatus'* cit. 129 ss.; ulteriore letteratura e discussione altresì in Ph. Klausberger, *§ 96. Klagen aus Quasidelikten*, in U. Babusiaux, C. Baldus, W. Ernst, F.-S. Meissel, J. Platschek, Th. Rüfner (hrsg.), *Handbuch des Römischen Privatrechts* II (Tübingen 2023) 2647 ss., 2654 ss.; si aggiunga ora il recentissimo B. Monteleone, *«Litem suam facere»* cit. *passim*.

[30] D. 17.2.52.18 (Ulp. 31 *ad ed.*); D. 40.7.29.1 (Pomp. 18 *ad Q. Muc.*); D. 20.6.13 (Tryph. 8 *disp.*); D. 20.1.3.1 (Pap. 20 *quaest.*); D. 46.1.67 (Paul. 3 *ad Ner.*); C. 8.44.8 (Imp. Alex. Sev. A. Clem. [222]); C. 4.64.1 (Imp. Gordian. A. Thras. *mil.* [238]); C. 8.44.15 (Philipp. A. et Philipp. C. Men. [245]). Letteratura precedente sul punto in G. Klingenberg, *§ 13. Formularprozess* cit. 452 e ntt. ivi.

una sua 'visione' di *iudex*, a magistrati, senatori e funzionari del suo tempo, che potessero incorrere in un'accusa *ex lege Cornelia de sicariis* o, soprattutto, *ex lege Iulia repetundarum*. La prima legge, dell'81 a.C.[31], puniva originariamente magistrati e senatori che avessero (fra l'altro) accettato denaro al fine di provocare la condanna di un innocente in un *iudicium de capite civis*[32]; nel corso del principato le previsioni della *lex Cornelia* sulla corruzione 'giudiziale' si estesero a ricomprendere altre fattispecie, e furono verosimilmente applicate ai titolari di *coercitio* criminale (in primo luogo, ma forse non solo, i governatori provinciali) che si fossero lasciati corrompere per emettere una condanna capitale[33]. La seconda legge, del 59 a.C., finì per essere ampliata nel senso di colpire non solo i governatori provinciali, ma anche *legati*, titolari di *curae* pubbliche e altri funzionari, che ricevessero denaro, nell'esercizio della loro carica, per promuovere o non promuovere un'accusa, o per condannare o assolvere un imputato[34]. Alcuni escerti della giurisprudenza di età severiana mostrano l'estensione delle norme di età repubblicana, nel corso del principato, a funzionari (in particolare i governatori provinciali) muniti di *iurisdictio* – e per i quali era (già in età traianeo-adrianea) diffuso l'epiteto di *iudex*[35].

---

[31] Sulla *lex Cornelia de sicariis* la bibliografia è, al solito, sterminata. Per tutti J.-L. Ferrary, *Lex Cornelia de sicariis*, in *Athenaeum* 79 (1991) 417 ss.; B. Santalucia, *Omicidio*, in Id., *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 125 ss.; Id., *Diritto e processo penale nell'antica Roma*[2] (Milano 1998) 145 ss.; per alcuni aspetti si v. inoltre il recentissimo *restatement* di C. Pennacchio, *Lex Cornelia de sicariis et venefici(i)s. Per una storia dell'impatto della violenza sull'opinione pubblica* I. *Contesto storico, personaggi, norma e parole chiave* (Torino 2023).

[32] B. Santalucia, *Diritto e processo penale*[2] cit. 147 nt. 134 (con rinvio a Cic. *pro Cl.* 144-157, D. 48.8.1 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*), PS. 5.23.1): «In particolare la legge perseguiva i magistrati e i senatori che avessero cospirato o reso una falsa testimonianza al fine di cagionare la condanna capitale di un innocente … e i magistrati e i presidenti di *quaestiones* che per lo stesso scopo avessero indotto taluno a presentare una falsa denuncia o avessero accettato denaro per iscrivere una persona nel ruolo dei giudicabili».

[33] Sulla corruzione magistratuale nel principato part. G. MacCormack, *The Liability of the Judge in the Republic and Principate*, in *ANRW.* II/14 (1982) 3 ss., 13 ss.

[34] B. Santalucia, *Diritto e processo penale*[2] cit. 141 ss., 258 ss.

[35] D. 48.8.1 pr.-1 (Marcian. 14 *inst.*). *Lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur … quive, cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur (circumveniretur*, Cuiac.) *condemnaretur*. 1. *Praeterea tenetur … quive magistratus iudexve quaestionis ob capitalem causam pecuniam acceperit ut publica lege reus fieret*; D. 48.8.4 pr. (Ulp. 7 *de off. proc.*). *Lege Cornelia de sicariis tenetur, qui, cum in magistratu est esset, eorum quid fecerit contra* (? *circa*) *hominis*

Disponiamo d'altro canto di testimonianze preziose, sia pur risalenti a un cinquantennio prima di Gellio, su processi senatori relativi ad accuse di *repetundae*, diretti a colpire ex governatori provinciali per corruzione e 'abuso di potere'. Parlo dei giudizi descritti nell'epistolario di Plinio il Giovane, che si trovò ad essere coinvolto come avvocato in almeno cinque processi di questo tipo: in tre di essi in particolare come avvocato dell'accusa, in due quale difensore dell'imputato[36]. Senza soffermarci in dettaglio sulle cause senatorie in esame, può dirsi che esse vertevano, fra le varie incriminazioni, proprio sul fatto che l'imputato si fosse discostato da quell'ideale di *gravitas*, *severitas*, che doveva impersonare[37]. E tuttavia appare in alcuni passaggi pliniani assai sottile la linea fra l'ideale in esame (direi lo stesso ideale alla base dell'immagine – crisippea ma anche gelliana – della *Iustitia*) e la *immanitas*, o appunto la *saevitia*. In qualche modo in parallelo con

necem, quod legibus permissum non sit.; PS. 5.23.11(10). *Iudex qui in caput fortunasque hominis pecuniam acceperit, in insulam bonis ademptis deportatur*; D. 48.11.7 pr. (Macer 1 *iud. pub.*). *Lex Iulia de repetundis praecipit ne quis ob iudicem arbitrumve dandum mutandum iubendumve ut iudicet: neve ob non dandum non mutandum non iubendum ut iudicet: neve ob hominem in vincula publica coiciendum vinciendum vincirive iubendum exve vinculis dimittendum: neve quis ob hominem condemnandum absolvendumve: neve ob litem aestimandam iudiciumve capitis pecuniaeve faciendum vel non faciendum aliquid acceperit* …; per tutti J.-L. Ferrary, *Lex Cornelia* cit. 417 ss.

[36] Si v. per tutti F. Procchi, *Plinio il giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione* (Pisa 2012), e Id., *Quale pena per le 'repetundae' nel 59 a.C.? Spunti per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio approntato dalla 'lex Iulia'*, in *BIDR*. 115 (2021) 181 ss. (ivi, ntt. 1 ss. bibl. precedente).

[37] Fra i numerosissimi esempi Cic. *pro Quinct.* 5.5 (*… Quod si tu iudex nullo praesidio fuisse videbere contra vim et gratiam solitudini atque inopiae, si apud hoc consilium ex opibus, non ex veritate causa pendetur, profecto nihil est iam sanctum atque sincerum in civitate, nihil est quod humilitatem cuiusquam gravitas et virtus iudicis consoletur*); Cic. *In Verr. act*. 1.29 (*Q. Manlium et Q. Cornificium, duos severissimos atque integerrimos iudices, quod tribuni plebis tum erunt, iudices non habebimus; P. Sulpicius, iudex tristis et integer, magistratum ineat oportet Nonis Decembribus; M. Crepereius ex acerrima illa equestri familia et disciplina, L. Cassius ex familia cum ad ceteras res tum ad iudicandum severissima, rell.*); Cic. *Pro Cael.* 29.1 (*Sed vestrae sapientiae, iudices, est non abduci ab reo nec, quos aculeos habeat severitas gravitasque vestra, cum eos accusator erexerit in rem, in vitia, in mores, in tempora, emittere in hominem et in reum, cum is non suo crimine sed multorum vitio sit in quoddam odium iniustum vocatus*); Front. *ad M. Anton. epist*. 2.1.2 (*An hereditas Matidiae a vobis non adibitur? Summo genere, summis opibus nobilissima femina de vobis optime merita intestata obierit? Ita prosus eveniet, ut cui funus publicum decreveris, ei ademeris testamentum. Adhuc usque in omnibus causis iustum te et gravem et sanctum iudicem exhibuisti: ab uxorisne tuae causa prave iudicare inchoabis? rell.*).

quel che poteva rappresentare il discrimine fra l'abuso di potere come estrema distorsione del *munus iudicandi* (*crimen*, questo, che dava vita a pene severissime sul piano personale, prima fra tutte la *deportatio*) e la più lieve ipotesi delle *pecuniae captae* (che poteva dar luogo a una semplice *aestimatio* e ad un risarcimento in denaro dei danneggiati). Basti il rinvio sul punto all'esordio dell'*epistula* pliniana concernente l'accusa per *repetundae* mossa a Mario Prisco (fra il 98 e il 100 d.C.), in cui Plinio rivestì il ruolo di accusatore, affiancato da Cornelio Tacito: il processo sfociò (grazie alla efficace difesa di Cazio Frontone) nel deferimento di Prisco ad una commissione senatoria incaricata di valutare soprattutto la possibilità di risarcimento dei provinciali, quindi sostanzialmente in una pena lieve[38]. Al di là dell'esito del giudizio, risalta la descrizione dell'attività di Prisco come connotata da *saevitia*, aspetto che avrebbe implicato appunto una punizione esemplare. Non è da escludere, dunque, che il richiamo gelliano a un giudice esemplare, ovvero, fra l'altro, «incorruttibile, insensibile all'adulazione, privo di compassione e inesorabile verso disonesti e malvagi», e addirittura *terrificus*, volesse costituire un (velato) rimprovero ai *iudices* dotati di *coercitio* criminale del suo tempo. Se così era, possiamo pensare che la 'visione' del *iudex* propalata da Gellio potesse essere oggetto di ironia da parte dei filosofi a lui vicini (e forse addirittura di Gellio stesso[39]): potremmo infatti ben immaginare che essi (Favorino *in primis*) gli replicassero blandamente che l'atteggiamento da lui così intensamente lodato poteva in ultima analisi sconfinare nella *saevitia* (ossia nel suo opposto, vale a dire una ipotesi oggetto di repressione criminale) e pertanto finire per l'esser considerato un *crimen* capitale.

[38] Sono assai grata per la suggestione a Federico Procchi, con cui ho discusso il testo gelliano e la possibile 'ipotesi di lavoro'. Si v. per Plinio il processo a Mario Prisco: *ep.* 2.11.2. *Marius Priscus accusantibus Afris quibus pro consule praefuit, omissa defensione iudices petiit. Ego et Cornelius Tacitus, adesse provincialibus iussi, existimavimus fidei nostrae convenire notum senatui facere excessisse Priscum immanitate et saevitia crimina quibus dari iudices possent, cum ob innocentes condemnandos, interficiendos etiam, pecunias accepisset*; *ep.* 6.29.9. *Accusavi Marium Priscum, qui lege repetundarum damnatus utebatur clementia legis, cuius severitatem immanitate criminum excesserat; relegatus est*. Ampia, accurata e dotta discettazione sulla vicenda processuale in F. Procchi, *Quale pena per le 'repetundae'* cit. 181 ss.

[39] W. Keulen, *Gellius the Satirist* cit. 129 ss.

Appendice 1

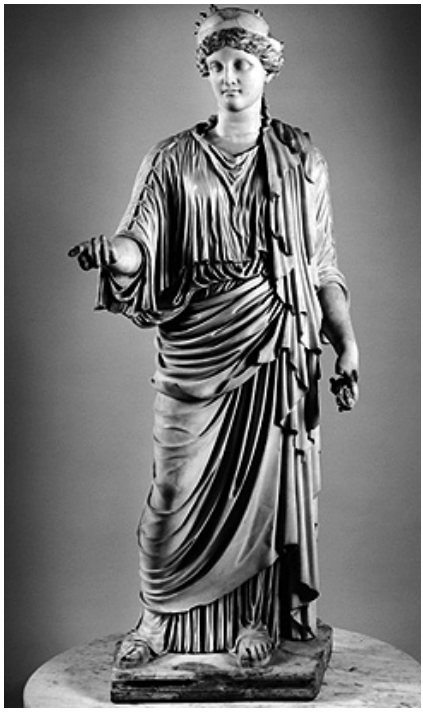

(fig. 1)
Nemesi di Rhamnous
(Agorachritos) 430 a.C.

(fig. 2)
Themis di Rhamnous
(Chairostratos) inizi III sec. a.C.

Andrea Lovato

DINAMICHE PROCESSUALI ATTRAVERSO LA MEMORIA DI PLINIO: *DISPUTATIO* E *ITER DEFENSIONIS*

Dalla prosa vivida e sapiente dell'epistolario pliniano emergono ampi squarci di una lunga esperienza di vita spesa tra la passione dell'oratoria forense, la carriera politica e l'attività letteraria. Non è possibile addentrarsi nello studio dei processi di età traianea, né comprenderne i protagonisti, senza passare attraverso il filtro di quest'opera[1]; ed è fuor di dubbio che, in essa, la memoria svolga un ruolo cruciale[2]. La scrittura di Plinio compone la trama entro cui si intrec-

[1] In senso analogo anche F. Arcaria, «*Cognoscere, iudicare, promere et exercere iustitiam». Princeps, giudici e iustitia in Plinio il Giovane* (Napoli 2019) 1. Nella varietà ed eterogeneità delle questioni volta per volta trattate, la corrispondenza fra Plinio e Traiano delinea una tipologia letteraria che pone in luce la dimensione retorica e 'dialettica' dell'epistolario, già riconosciuta per il libro decimo – cfr. R. Farnsworth, *Contextualizing the Pliny/Trajan Letters: a Case for Critiquing the (American) Myth of Deliberative Discourse in (Roman) Society*, in *Rhetoric Society Quarterly* 26/1 (1996) 29 ss. – che il presente contributo intende ampliare sotto lo specifico profilo indicato, attraverso l'analisi di passi delle epistole contenute in altri libri. Sulla forma letteraria dell'epistola, oltre che sullo stile e lo strumentario retorico pliniano, la bibliografia è gigantesca: per un primo orientamento v. P. Cugusi, *Evoluzione e forme dell'epistolografia latina nella tarda repubblica e nei primi due secoli dell'impero* (Roma 1983); F. Gamberini, *Stylistic Theory and Practice in the Younger Pliny* (Hildesheim-Zürich-New York 1983); C. Murgia, *Pliny's Letters and the Dialogus*, in *Harvard Studies in Classical Philology* 89 (1985) 171 ss. Fra i lavori meno recenti, ma ancora significativi, si ricordano quelli di A.M. Guillemin, *Pline et la vie littéraire de son temps* (Paris 1929), e di A. Henneman, *Der aussere und der innere Stil in Traians Briefen* (Giessen 1935). Interessante pure – dal versante dello 'stile' traianeo delle risposte al suo governatore – lo studio di M. Benner, *The Emperor says. Studies in the Rhetorical Style in Edicts of the Early Empire* (Göteborg 1975). Un'opera classica, ancora oggi fondamentale, è quella di A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A historical and social Commentary* (Oxford 1966). È noto che gli scritti epistolari pliniani sono stati valutati dalla dottrina come sostanzialmente autentici, ma probabilmente riveduti dall'autore prima della loro pubblicazione: cfr. F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione* (Pisa 2012) 56 s., e nt. 10, 68 s. con ulteriori indicazioni bibliografiche. Da una differente prospettiva, la corrispondenza fra il governatore e il suo principe testimonia la difficoltà della diffusione e conoscenza delle decisioni imperiali all'inizio del II secolo. Su questo punto v. M. Sargenti, *La diffusione del materiale normativo nell'impero romano*, ora in *Scritti di M. Sargenti 1947-2006* (Napoli 2011) 1463.

[2] Una serie imponente di note autobiografiche, fondamentali per ricostruire i carat-

ciano personaggi, fatti, ricordi personali, testimonianze di specifiche dinamiche processuali. La narrazione di Plinio è spesso autobiografica e ripercorre, nell'intento di salvare dall'oblio le arringhe pronunciate, tecniche e strategie adoperate nei processi che videro l'oratore parte

teri salienti di una personalità precoce e per certi versi magmatica, accompagnò la ferma volontà di salvare dall'oblio le arringhe pronunciate. Fu lo stesso Plinio a dichiararlo (*ep.* 5.8.6-7), allo scopo di evitare che l'enorme fatica accumulata in tanti importanti processi andasse perduta con lui. È agevole supporre che la sua solida e raffinata preparazione giuridica si fosse arricchita anche grazie alle numerose cariche pubbliche ricoperte, dalla questura al tribunato della plebe, dalla pretura al consolato (solo per menzionarne alcune). Plinio aveva esordito nell'oratoria forense a diciotto anni (*ep.* 5.8.8); e sin da giovanissimo aveva arringato contro uomini potenti, per giunta amici dell'imperatore (*ep*. 1.18.3). Tra gli attributi della sua complessa personalità compaiono anche una vena poetica, documentata da *ep*. 7.4.2-3, e intenti pedagogici nella formazione forense: su quest'ultimo profilo v. S.F. Bonner, *L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il Censore a Plinio il Giovane*, trad. it. E. Coccia (Roma 1986) 363 ss. Testimonianze significative della passione che lo animava durante le arringhe sono *ep*. 4.16.1-3, in cui Plinio esalta il valore del suo operato, ed *ep.* 2.11.15, in cui ricorda l'attenzione di Traiano per il suo malfermo stato di salute, dovuto allo sforzo fisico esercitato durante il noto processo contro Mario Prisco. Nei suoi rapporti con gli imperatori, la contrapposizione tra il *pessimus* Domiziano e l'*optimus* Traiano appare netta in *paneg*. 95.3-4. Su tale profilo, una lucida analisi è stata svolta da P. Soverini, *Impero e imperatori nell'opera di Plinio il Giovane: aspetti e problemi del rapporto con Domiziano e Traiano*, in *ANRW.* II/33.1 (Berlin-New York 1989) 515 ss. Il vincolo di collaborazione con Traiano, anche dal punto di vista istituzionale, è reso evidente da *ep*. 10.31.1, in cui si fa menzione del *ius referendi* concesso dall'imperatore: una sorta di 'diritto-dovere' che – come bene osserva F. Arcaria, *Cognoscere, iudicare* cit. 10 – doveva esplicare i suoi effetti nella determinazione in concreto della condotta giudiziaria da seguire da parte degli uffici competenti, sia centrali che periferici. V. anche, dello stesso a., *'Referre ad principem'. Contributo allo studio delle 'epistulae' imperiali in età classica* (Milano 2000) 54 ss., e *Giurisdizione e processo in età traianea*, in *MEP.* 24 (2019) 223 ss. È noto come la forma epistolare costituisse per l'imperatore uno strumento efficace per intervenire nel merito dei giudizi, specialmente laddove sussistesse un rapporto diretto e confidenziale con l'ufficio giudicante, come accade appunto fra Traiano e Plinio, in cui tale connotazione affiora anche dagli appellativi usati reciprocamente nella corrispondenza: p. es. da Plinio in *ep.* 10.1.1 (*gubernacula rei publicae*) e in *ep*. 10.41.1 (*fortunae tuae et animi magnitudinem*), mentre il vocativo *Secunde carissime* – definito «affettuoso» da F. Bracci, *Plinio il Giovane, Epistole, Libro X. Introduzione, traduzione e commento* (Pisa 2011) 146 – viene adoperato da Traiano nei confronti di Plinio per ben diciannove volte (conteggiando solo i luoghi del libro X dell'epistolario, a partire da *ep.* 10.16). Un quadro generale dell'epoca sotto il profilo che qui interessa è offerto da I.G. Mastrorosa, *La pratica dell'oratoria giudiziaria nell'alto Impero: Quintiliano e Plinio il Giovane*, in *Quintilien ancien et moderne. Études réunies par* P. Galand, F. Hallyn, C.Lévy, W. Verbaal (Turnhout 2010) 125 ss. Più nel dettaglio, sulla visione pliniana etico-filosofica sottesa all'idea di *iustitia*, il cui impiego appare a mio avviso interessante specie nell'espressione *usus munusque iustitiae*, v. ora le lucide osservazioni di F. Arcaria, *Cognoscere, iudicare* cit. 107 ss., 163 ss.

attiva nella difesa o nell'accusa. Spesso al resoconto di tante sanguinose vicende criminali si accompagna la lucida descrizione dei protagonisti, come pure la rappresentazione di personaggi noti dell'epoca alle prese con le loro occupazioni quotidiane, tra cui il ricordo delle dispute avvenute in un contesto di oralità, che a noi resta insondabile nella sua dimensione originaria.

Sotto questo profilo, due immagini appaiono preziose. La prima è quella suggerita dalla figura di Pomponio Basso. Come scriveva Plinio, costui aveva rivestito le più alte magistrature e comandato eserciti, consacrandosi interamente alla *res publica*; avviandosi poi verso la vecchiaia, Basso aveva dimostrato di saper impiegare bene il tempo che gli restava, trascorrendolo tra gli *otia* letterari e l'esercizio fisico, svolto «sia in terra che per mare».

Ep. 4.23.1. Magnam cepi voluptatem, cum ex communibus amicis cognovi te, ut sapientia tua dignum est, et disponere otium et ferre, habitare amoenissime et nunc terra, nunc mari corpus agitare, multum disputare, multum audire, multum lectitare, cumque plurimum scias, cottidie tamen aliquid addiscere.

Multum disputare: un'espressione che presenta qualche affinità con quella che emerge dalla pagina in cui Plinio tratteggiava la figura di un altro personaggio illustre, Silio Italico, che si era dato la morte per inedia dopo aver appreso di essere affetto da un morbo insanabile. Anch'egli trascorreva le sue giornate impegnandosi, quando non era occupato a scrivere, in «dottissime discussioni» (*doctissimis sermonibus*) con le persone che venivano a salutarlo e a ossequiarlo.

Ep. 3.7.4. Fuit inter principes civitatis sine potentia, sine invidia: salutabatur, colebatur multumque in lectulo iacens, cubiculo semper non ex fortuna frequenti, doctissimis sermonibus dies transigebat, cum a scribendo vacaret.

L'arte della discussione – menzionata in questi brani da Plinio attraverso verbi come *disputare* (o vocaboli come *sermones*) – aveva, è noto, radici antichissime. Ne aveva trattato Aristotele nella pagina iniziale della *Rhetorica*: tutti gli uomini partecipano in un certo senso della retorica e della dialettica, scriveva, «perché tutti, entro un certo limite, si impegnano a esaminare e sostenere un qualche argomento, o a difendersi e ad accusare»[3]. Difesa e accusa, sviluppate attingendo

[3] Arist. *rhet.* 1.1.1354a 3-9 [Ross].

al ricchissimo strumentario della retorica e della dialettica: è di tutta evidenza quanto ciò fosse alla base dell'oratoria giudiziaria, oltre che familiare al lavoro di Plinio.

Un posto preminente del suo epistolario spetta alla minuta descrizione di travagliate vicende processuali, narrate a volte con ironia, spesso con lucidità e acume; vi si possono cogliere, fra l'altro, le modalità e le tecniche seguite dagli oratori nel confronto-scontro fra tesi contrapposte, in quanto, come si legge nei *Topica* aristotelici, «possedendo un metodo, saremo più facilmente in grado di disputare intorno all'argomento proposto»[4].

Disputatio è uno dei termini usati nella letteratura latina per esprimere il contrasto esistente intorno a una data questione[5]. Esso compare anche nell'*incipit* di un'epistola a nostro avviso molto interessante.

Ep. 1.20.1-3. Frequens mihi disputatio est cum quodam docto homine et perito, cui nihil aeque in causis agendis ut brevitas placet. 2. Quam ego custodiendam esse confiteor, si causa permittat: alioqui praevaricatio est transire dicenda, praevaricatio etiam cursim et breviter attingere, quae sint inculcanda, infigenda, repetenda. 3. Nam plerisque longiore tractatu vis quaedam et pondus accepit, utque corpori ferrum, sic oratio animo non ictu magis quam mora imprimitur.

La *disputatio* di cui si parla in questo brano contrapponeva la *brevitas in causis agendis*, di ispirazione tacitiana[6], all'*amplitudo*. L'interlocutore di Plinio era Cornelio Tacito, qualificato come uomo dotto ed esperto (*Frequens mihi disputatio est cum quodam docto homine et perito*), il quale sosteneva che nell'oratoria forense non ci fosse nulla di meglio della concisione (*brevitas*). Plinio era d'accordo, ma soltanto qualora ciò fosse consentito dalla natura della causa *(si causa permittat*); in caso contrario, sarebbe stata una *praevaricatio* trascurare ciò su cui invece occorreva soffermarsi[7]. Sono significative le parole usate

[4] Arist. *rhet.* 1.1.135a 3-9 [Ross].

[5] Un'approfondita analisi sull'impiego del vocabolo in G. François, *«Declamatio» et «disputatio»*, in *L'Antiquité Classique* 32/2 (1963) 513 ss.

[6] Osserva esattamente H. Lausberg, *Elementi di retorica*, trad. it. L. Ritter (Bologna 1969) 226 s., che la *brevitas* – spesso motivata dalla situazione del discorso – poteva costituire anche un ideale stilistico sia per il contenuto che per la lingua, come accade appunto in Tacito (oltre che in Sallustio). Per F. Gamberini, *Stylistic Theory* cit. 24 ss., il passo è altamente significativo di differenti metodiche oratorie. V. anche *infra* nt. 7.

[7] Da ultimo sul passo A. Arnese, *Amplitudo, brevitas e silenzio: strategie processuali*

per esprimere questo punto cruciale: nel momento in cui si doveva approfondire la trattazione, le cose non andavano esposte in modo cursorio, bensì «… inculcate, fissate, ripetute» (*quae sint inculcanda, infigenda, repetenda*). Era necessario penetrare senza fretta gli argomenti – proseguiva l'oratore – per far acquistare loro una forza e un'efficacia speciali. La metafora proposta era assolutamente incisiva: «come un ferro in un corpo», *utque corpori ferrum*, così un discorso s'imprime nella mente in seguito non tanto a un colpo istantaneo, quanto piuttosto a un'azione protratta nel tempo (*sic oratio animo non ictu magis quam mora imprimitur*).

La divergenza nella *disputatio* in corso fra i due avversari verteva, dunque, su una questione di metodo, considerata al centro dell'oratoria forense: l'alternativa fra stringere o ampliare il discorso. A sostegno del primo punto di vista, informa Plinio nel paragrafo successivo, erano state addotte le orazioni di Lisia tra i Greci, dei Gracchi e di Catone tra i Romani; a supporto del secondo, quelle di Demostene, Eschine e Iperide, ovvero di Cesare, Celio Rufo e Cicerone. Di quest'ultimo, aggiungeva, si diceva che il discorso migliore fosse quello che era risultato più ampio: *cuius oratio optima fertur esse, quae maxima* (*ep*. 1.20.4).

La controparte di Plinio era un uomo *in disputando incomprehensibilis et lubricus* – leggiamo appena più avanti (*ep.* 1.20.6) – ed aveva spostato il confronto in atto sul terreno del divario esistente tra ar-

---

dell'avvocato nelle Lettere di Plinio il Giovane, in F. Fasolino (a cura di), *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma* I (Torino 2023) 169 ss. Da notare l'uso metaforico del termine *praevaricatio* per esprimere un giudizio negativo sulla condotta negligente dell'oratore che avesse omesso di trattare, o non avesse sviluppato a dovere, gli argomenti su cui fondava la tesi sostenuta: cfr. F. Procchi, *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur …'. Mario Vittorino e la spiegazione di Cic. inv. 1.30: tra tecnica espositiva e praevaricatio oratoria*, in *Jus-online* 4 (2022) 85 ss. Dello stesso a. v. anche *Plinio il Giovane* cit. 60 s., e P. Cugusi, *Qualche riflessione sulle idee retoriche di Plinio il Giovane: Epistulae 1.20 e 9.26*, in L. Castagna, E. Lefèvre (Hrsg.), *Plinius der Jüngere und seine Zeit* (München-Leipzig 2003) 95 ss. Lo stile del discorso pliniano appare qui caratterizzato da un periodare incalzante e simmetrico, come avviene anche altrove (p. es. in *ep*. 10.19, 10.31, *pan*. 94). Di «brevità simmetrica» parla F. Bracci, *Plinio il Giovane* cit. 153, 168, 216-217, con riguardo a talune epistole, tra cui è particolarmente significativa *ep.* 10-70.1-2. Il divario fra gli orientamenti e le tecniche dei due oratori non toglie nulla ai sentimenti di amicizia che li legava, e che traspare a pieno da *ep*. 7.20.4-5, 9.23.1-3. Restano innegabili e rilevanti le differenze di metodo e di stile: sul punto v. per tutti A.D. Leeman, *Orationis ratio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e filosofi latini*, ed. it. E. Pasoli (a cura di), trad. it. G.C. Giardina, R. Cuccioli Melloni (Bologna 1974) 442 ss.

ringa pronunciata oralmente e orazione scritta, ritenendo ovvio che quest'ultima fosse più lunga. Ma anche sotto questo profilo Plinio aveva espresso il suo netto dissenso, ricordando che i discorsi di molti oratori, specialmente quelli di Cicerone in difesa di Mureno e di Vareno, si erano poggiati su appunti tanto lapidari e scheletrici da ridursi ai soli titoli dei crimini imputati, per cui nella scrittura erano state omesse le pur numerosissime argomentazioni sviluppate oralmente (*ep*. 1.20.7).

Alle obiezioni formulate e riportate nella lunga epistola, Plinio controbatteva analiticamente, fornendoci informazioni preziose non sui contenuti concreti di un'arringa, bensì sul modo in cui sviluppare una strategia disputativa all'interno di un processo.

In un altro luogo della stessa lettera, l'oratore ricorda le differenti tecniche adottate da lui e dal collega Aquilio Regolo, con il quale era stato unito nel patrocinio.

Ep. 1.20.14-15. Dixit aliquando mihi Regulus, cum simul adessemus: 'tu omnia, quae sunt in causa, putas exsequenda; ego iugulum statim video, hunc premo'. Premit sane, quod elegit, sed in eligendo frequenter errat. Respondi posse fieri, ut genu esset aut talus, ubi ille iugulum putaret. 15. 'At ego', inquam, 'qui iugulum perspicere non possum, omnia pertempto, omnia experior, πάντα denique λίθον κινῶ'.

Il divario fra i due oratori riguardava le modalità della dialettica oratoria nel contrasto con l'avversario. Plinio sosteneva la necessità di trattare tutti gli elementi del processo; di parere opposto Regolo, per il quale era preferibile individuare il punto debole della tesi contraria – indicato attraverso la metafora della 'gola' della controparte – e 'avvinghiarsi' ad esso. Al che Plinio aveva risposto, con sagace ironia, che poteva capitare che nel punto individuato ci fosse non la gola ma un ginocchio o un calcagno, per cui nello svolgimento della causa tale errore sarebbe stato fatale. Egli confessava la propria incapacità di individuare la gola dell'avversario (altra battuta ironica): a suo avviso, sarebbe stato senz'altro più vantaggioso sondare e sperimentare tutti gli aspetti, senza tralasciare neppure una pietra. Due prospettive metodologiche differenti nello svolgimento di una *disputatio* forense[8].

In un'altra epistola (1.5), Plinio dichiara apertamente di serbare

[8] Sui vari profili del brano esaminati in dottrina v. le accurate indicazioni bibliografiche fornite da F. Arcaria, *Cognoscere, iudicare* cit. 135 nt. 15.

rancore nei confronti di Aquilio Regolo, giudicato uomo pusillanime e abietto, rappresentandone con lucidità tutti i vizi. Il testo che segue è molto interessante, in quanto la memoria dell'oratore si sofferma sul modo in cui era stata condotta una disputa giudiziaria con Regolo su un punto preciso, narrato magistralmente attraverso la descrizione della 'botta e risposta' sviluppate in quell'occasione.

Ep. 1.5.5-7. … Nitebamur nos in parte causae sententia Metti Modesti, optimi viri: is tunc in exilio erat, a Domitiano relegatus. Ecce tibi Regulus: 'quaero', inquit, 'Secunde, quid de Modesto sentias'. Vides, quod periculum, si respondissem 'bene', quod flagitum, si 'male'. Non possum dicere aliud tunc mihi quam deos adfuisse. 'Respondebo', inquam, 'si de hoc centumviri iudicaturi sunt'. Rursus ille: 'quaero, quid de Modesto sentias'. 6. Iterum ego: 'solebant testes in reos, non in damnatos interrogari'. Tertio ille: 'non iam, quid de Modesto, sed quid de pietate Modesti sentias, quaero'. 7. 'Quaeris', inquam, 'quid sentiam; at ego ne interrogare quidem fas puto, de quo pronuntiatum est'. Conticuit; me laus et gratulatio secuta est, quod nec famam meam aliquo responso, utili fortasse, inhonesto tamen, laeseram nec me laqueis tam insidiosae interrogationis involveram.

La questione concerneva il parere di Mezio Modesto, qualificato *vir optimus*, cui Plinio aveva fatto ricorso per sostenere la sua tesi nel corso del processo: un caso di *argumentum ex auctoritate*. In quel momento Modesto si trovava in esilio, in forza della condanna inflittagli da Domiziano. Alla pronuncia del nome di Modesto – e chiaramente con l'intento di mettere in difficoltà l'avversario – Regolo aveva chiesto a Plinio cosa ne pensasse di quell'uomo.

La domanda era insidiosa. Sia il parere positivo che quello negativo da parte di Plinio sarebbero stati controproducenti. Un giudizio positivo era pericoloso, in quanto in tal modo si sarebbe attirato le ire dell'imperatore che aveva condannato Modesto; quello negativo avrebbe significato sconfessare la rilevanza dello stesso parere da lui richiamato, dato che, logicamente, non era possibile dar credito a un uomo che godeva di una cattiva reputazione anche in chi ne aveva tirato in causa l'opinione. L'impasse viene superata grazie all'acume e all'astuzia di Plinio (pur se questi scrisse di essere stato assistito, in quel momento, dagli dèi). Egli dichiarò di essere pronto a rispondere alla domanda di Regolo soltanto nel caso in cui il giudizio centumvirale avesse avuto a oggetto la sua opinione su Modesto: *si de hoc centumviri iudicaturi sunt*. Cosa che evidentemente non era. E dinanzi

all'ostinata insistenza di Regolo sulla questione, Plinio ribatté sostenendo che i testimoni avrebbero dovuto essere ascoltati in ordine agli imputati, non ai condannati (*solebant testes in reos, non in damnatos interrogari*): quindi la sua opinione su Modesto era irrilevante, in quanto si trattava di un uomo già condannato. Al che Regolo incalzò nuovamente, chiedendo all'avversario di esprimersi non sulla persona di Modesto, bensì sul lealismo di costui verso Domiziano. Di nuovo la risposta lucida e lapidaria di Plinio: non era lecito né ammissibile porre un interrogativo su una questione già giudicata. Al che Regolo si zittì, non avendo più argomenti per controbattere.

La disputa si concluse, dunque, con la piena vittoria di Plinio. Egli ricevette plausi e congratulazioni per il modo in cui era riuscito a tenere in piedi il parere richiamato, sottraendosi ai «lacci» (*laqueis*) orditi da Regolo, che gli aveva teso una trappola formulando domande all'unico fine di smontare l'autorevolezza del nome e dell'opinione di Modesto.

Agli antipodi rispetto alla figura di Regolo si staglia quella del filosofo Eufrate[9]. Nella descrizione che ne fa Plinio, Eufrate possedeva doti tanto eccelse e brillanti da essere riconosciute e apprezzate da chiunque.

Ep. 1.10.2-5. Hunc ego in Syria, cum adulescentulus militarem, penitus et domi inspexi amarique ab eo laboravi, etsi non erat laborandum. Est enim obvius et expositus plenusque humanitate, quam praecipit. 3. Atque utinam sic ipse, quam spem tunc ille de me concepit, impleverim, ut ille multum virtutibus suis addidit! Aut ego nunc illas magis miror, quia magis intellego. 4. Quamquam ne nunc quidem satis intellego; ut enim de pictore, scalptore, fictore nisi artifex iudicare, ita nisi sapiens non potest perspicere sapientem. 5. Quantum tamen mihi cernere datur, multa in Euphrate sic eminent et elucent, ut mediocriter quoque doctos advertant et adficiant. Disputat subtiliter, graviter, ornate, frequenter etiam Platonicam illam sublimitatem et latitudinem effingit. Sermo est copiosus et varius, dulcis in primis, et qui repugnantis quoque ducat, impellat.

La memoria pliniana si sofferma su alcuni dettagli. Eufrate era vissuto in un tempo in cui fiorivano gli studi liberali; Plinio, allora giova-

[9] Su cui v. A. Mantello, *Un illustre sconosciuto fra filosofia e prassi giuridica. Eufrate d'Epifania*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* II (Napoli 1984) 963 ss. [ora in Id., *Variae* I (Lecce 2012) 193 ss.].

nissimo, lo aveva conosciuto in Siria dove prestava il servizio militare e ne era rimasto affascinato: una personalità colma di ricchezza umana e di sapienza, della quale egli si augurava di riuscire a imitare e sviluppare le virtù. Tra queste, vi era il modo in cui Eufrate conduceva una disputa: nella descrizione dell'oratore, Eufrate discuteva «… in modo sottile, profondo, elegante» (*disputat subtiliter, graviter, ornate*[10]), tanto da riprodurre a volte la stessa sublimità e ampiezza di Platone (*Platonicam illam sublimitatem et latitudinem*); il suo discorrere era fluente e variegato, particolarmente piacevole, tale da attrarre e affascinare anche coloro che lo contrastavano. L'elogio consente di immaginare che, nella visione di Plinio, Eufrate realizzasse nella disputa quello stile sublime teorizzato da Cicerone nell'*Orator*[11]; e poiché i confini tra filosofia e oratoria non erano impermeabili, è lecito supporre che, nel giudizio di Plinio, Eufrate rappresentasse un modello di eccellenza, cui ispirarsi nel suo quotidiano lavoro di retore[12].

Com'è noto, dalla memoria pliniana riaffiorano anche frammenti preziosi dei dibattimenti che si svolgevano dinanzi al senato. Quest'ultimo aveva assunto gradualmente, sin dai tempi di Tiberio, la funzione giurisdizionale ordinaria, specie per i crimini di cui erano accusati gli appartenenti ai ceti dirigenti di Roma[13]. Un terreno di scontro aspro e delicatissimo fu quello dei giudizi *de repetundis*[14], tra i quali è celebre

---

[10] *Ep.* 1.10.5. Sull'accezione di *ornate* è importante la testimonianza resa da Cic. *de or*. 3.14.53, che riassume i contenuti del concetto con riferimento a precisione, chiarezza ed eleganza di linguaggio, unitamente a stile ritmico e cadenza poetica.

[11] Cic. *orat*. 28.97.

[12] Cfr. sul punto A. Canobbio, *L'epistola 1.10 di Plinio il Giovane. Il filosofo Eufrate tra Seneca e Quintiliano*, in *Athenaeum* 107/1 (2019) 128 ss. (in particolare 134).

[13] Sul ruolo del senato quale 'alta corte di giustizia' v. per tutti F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 36 ss.

[14] Com'è noto, il fondamento di questi giudizi era costituito dalla nutrita legislazione *de repetundis*, che trova il suo punto di avvio nella *lex de pecuniis repetundis*, rogata nel 149 a.C. dal tribuno della plebe L. Calpurnio Pisone Frugi. Nella visione ciceroniana (*off*. 2.75 e *Brut*. 106) il plebiscito era strettamente collegato all'origine delle *quaestiones perpetuae*: cfr. C. Venturini, *'Quaestiones perpetuae constitutae' (per una riconsiderazione della lex Calpurnia repetundarum)*, in *Societas-Ius. Munuscula di allievi a F. Serrao* (Napoli 1999) 381 ss. Sulle *cognitiones* senatorie *de repetundis* spunti interessanti in F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 36 ss., 41 ss., nonché, dello stesso a., *Quale pena per le repetundae nel 59 a.C.? Spunti per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio approntato dalla lex Iulia*, in *BIDR*. 115 (2021) 181 ss. Altre recenti considerazioni in S. Pietrini, *La lex Iulia de pecuniis repetundis nell'interpretazione dei giuristi del Principato* (Milano 2023) *passim*. Sull'uso di *cognoscere* nel significato tecnico di indagare, con riguardo al X libro dell'epistolario, si sofferma F. Bracci, *Plinio il Giovane* cit. 167. Cfr. anche T. Masiello, *Osserva-*

il processo, cui si è accennato, intentato contro Mario Prisco al termine del suo governatorato nella provincia d'Africa[15]. Di questo processo abbiamo notizia soprattutto attraverso una epistola inviata da Plinio all'amico Arriano Maturo[16]. In esso, è particolarmente istruttivo verificare il modo in cui le dinamiche processuali si adeguavano di continuo alle strategie attuate dalle parti in conflitto.

Dinanzi all'accusa intentata dagli Africani, sui quali aveva governato come proconsole tra il 97 e il 98, Mario Prisco rifiutò di difendersi e chiese di essere giudicato da un tribunale ordinario. Si trattava di una sottile tattica difensiva. Egli ammetteva la propria colpevolezza per il crimine di *repetundae*, ma al solo fine di sottrarsi alla *cognitio*; in tal modo la condanna avrebbe potuto limitarsi a una stima pecuniaria e alla *infamia*, senza conseguenze ulteriori. A quel punto Plinio e Cornelio Tacito, che rappresentavano l'accusa, insorsero puntando il dito sulla brutalità e ferocia dell'uomo: Prisco aveva fatto condannare e uccidere degli innocenti e intascato denaro per le nefandezze commesse; sarebbe stato dunque inammissibile il deferimento ai giudici ordinari[17]. La

---

zioni sulla cognitio senatoria in materia penale, in *BIDR.* 37-38 (1995-1996) 265 ss., e più in generale F. Arcaria, *La 'cognitio senatus'*, in G. Viarengo (a cura di), *Franca de Marini Avonzo signora delle fonti. Atti del Convegno in memoria di F. de Marini Avonzo (Genova, Aula Magna dell'Università, 9 settembre 2022)* (Torino 2023) 111 ss., 129 ss. (in riferimento alla *cognitio* criminale senatoria in tema di *crimen maiestatis* e *crimen repetundarum*).

[15] In *ep.* 10.3a.2 Plinio ci informa di avere, in un primo momento, chiesto e ottenuto di sottrarsi all'incarico ricevuto dai provinciali di esercitare l'accusa contro Prisco, in quanto ricopriva allora la carica di prefetto dell'erario di Saturno; in seguito tuttavia, in ottemperanza alla volontà del senato, aveva accettato di prendere parte al sorteggio per la scelta degli accusatori. Su questa carica prefettizia v. per tutti M. Corbier, *L'aerarium Saturni et l'aerarium militare. Administration et prosopographie sénatoriale* (Paris 1975). L'incompatibilità tra l'esercizio dell'avvocatura e l'assunzione di cariche pubbliche è ricordata da Plinio anche in altre occasioni: *ep.* 1.7.2-3; 1.23.1-4; 3.4.2-5. Il ruolo di accusatore assunto contro Prisco è ricordato da Plinio anche in *ep*. 6.29.9, su cui v. F. Procchi, *Quale pena per le repetundae* cit. 195 ss. Un'altra celebre causa *de repetundis* che vide Plinio in veste di accusatore fu quella intentata per concussione, probabilmente nel 99 d.C., contro Cecilio Classico, che aveva retto il proconsolato in Betica. Su taluni profili si sofferma C. Cascione, *Nota minima sulla responsabilità dei ministri per repetundae*, in *Estudos Em Homenagem a L.F. Corrêa* (São Paulo 2014) 7 ss.

[16] Da Plinio esaltato in un'altra epistola (3.2.2-3) addirittura come *princeps* per integrità morale, senso di giustizia, ponderazione, capacità politica (… *cum dico princeps, non de facultatibus loquor, quae illi large supersunt, sed de castitate, iustitia, gravitate, prudentia* …). Su tali virtù, con riferimento al passo appena riportato, v. per tutti F. Arcaria, *Cognoscere, iudicare* cit. 117 ss.

[17] *Ep*. 2.11.2. *Marius Priscus accusantibus Afris, quibus pro consule praefuit, omissa*

replica di Cazio Frontone, difensore di Prisco, si sviluppa sul terreno della *deprecatio*[18].

Ep. 2.11.3. Respondit Fronto Catius deprecatusque est, ne quid ultra repetundarum legem quaereretur, omniaque actionis suae vela vir movendarum lacrimarum peritissimus quodam velut vento miserationis implevit[19].

Frontone è uomo abilissimo nello strappare le lacrime: Plinio apostrofa il suo avversario tacciandolo di essere *vir movendarum lacri-*

---

defensione iudices petiit. Ego et Cornelius Tacitus, adesse provincialibus iussi, existimavimus fidei nostrae convenire notum senatui facere excessisse Priscum immanitate et saevitia crimina, quibus dari iudices possent, cum ob innocentes condemnandos, interficiendos etiam, pecunias accepisset. Sulla figura di Mario Prisco indicazioni bibliografiche in F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 41 nt. 89. In questo brano Plinio e Tacito precisavano di aver ricevuto dal senato l'incarico di difendere i provinciali e di aver ritenuto opportuno, in virtù della loro *fides*, rendere noto ai *patres* che i crimini commessi da Prisco, data la loro immane crudeltà, eccedevano la competenza del collegio recuperatorio. Sulla visione pliniana della *fides* v. N. Barbuti, *La nozione di 'fides' in Tacito e Plinio il Giovane*, in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio, politica e società. Temi di antichità romane* III (Bari 1994) 271 ss.; più in generale, si è soffermato di recente sull'ideale forense del *vir bonus* A. Arnese, *Advocati fides e strategie difensive nelle Lettere di Plinio* (Bari 2023) 6 ss. La probità e il rigore nell'esercizio della difesa nel processo è un tema ricorrente in Plinio (v. p. es. *ep.* 2.5.3; 6.18.3; 7.33.7) e in Tacito (v. p. es. *dial.* 10.6-8), probabilmente sulla scia degli ideali ciceroniani, sui quali v. P. Cerami, *«Honeste et libere defendere»: i canoni della deontologia forense secondo Marco Tullio Cicerone*, in *IVRA* 49 (1998) 1 ss. V. anche L. Peppe, *Nota in materia di deontologia professionale e onorari nella pratica giuridica romana: giuristi, oratori, avvocati*, in *ZSS.* 138 (2021) 180 ss., e F. Procchi, *Non pro se sed pro causa defendere. Spunti di 'deontologia forense' nell'epistolario pliniano*, in *TSDP.* 12 (2019) 1 ss. In particolare, sull'argomentazione retorica in Cicerone v. ora N. Donadio, *Ragionamento giuridico e argomentazione retorica in Cicerone*, in N. Donadio, A. Maniaci (a cura di), *Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità* (Milano 2020) 29 ss.

[18] Facente parte – secondo la nota *divisio* della *Rhetorica ad C. Herennium* in *constitutiones* e *partes* – della *concessio*, all'interno della *pars adsumptiva* della *constitutio iuridicialis*. La *concessio* si suddivideva a sua volta in *purgatio* (richiesta di giustificazione di quanto commesso) e *deprecatio*, con cui si riconosceva il fatto e la responsabilità ma si implorava misericordia. Cfr. *rhet. Her.* 1.14.24. … *Deprecatio est, cum et peccasse se et consulto fecisse confitetur, et tamen postulat, ut sui misereantur* … V. anche Cic. *inv.* 2.34.104. … *Deprecatio est, in qua non defensio facti, sed ignoscendi postulatio continetur* … Cfr. H. Lausberg, *Elementi* cit. 26; G. Calboli, *Cornifici Rhetorica ad C. Herennium. Introduzione, testo critico, commento*[2] (Bologna 1993) 59; A. Bellodi Ansaloni, *Scienza giuridica e retorica forense. Appunti da un corso di Metodologia giuridica romana* (Santarcangelo di Romagna 2012) 186 s.

[19] Una interpretazione convincente del brano in F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 83 ss.

marum, in grado di colmare «la vela della sua *actio* con il vento della commiserazione». Ne scoppia un diverbio fortissimo, con veementi clamori da ambo le parti: il punto cruciale è se la competenza del senato sia circoscritta dalla legge ovvero, al contrario, scevra da vincoli, perciò l'organo sia legittimato a punire l'imputato per qualsiasi crimine venga accertato.

Ep. 2.11.4. Magna contentio, magni utrimque clamores aliis cognitionem senatus lege conclusam, aliis liberam solutamque dicentibus, quantumque admisisset reus, tantum vindicandum[20].

Emerge qui il nòcciolo di una disputa antica, dipanatasi tra il rigore giuridico manifestato da Plinio nell'accusa e il ricorso strumentale alla commozione da parte del suo antagonista. Della dinamica processuale che Frontone aveva impresso alla sua difesa si parla anche oltre nella stessa epistola:

Ep. 2.11.18. Dixit pro Mario rursus Fronto Catius insigniter, utque iam locus ille poscebat, plus in precibus temporis quam in defensione consumpsit. Huius actionem vespera inclusit, non tamen sic, ut abrumperet. Itaque in tertium diem probationes exierunt. Iam hoc ipsum pulchrum et antiquum, senatum nocte dirimi, triduo vocari, triduo contineri.

La condotta della controparte, ricorda Plinio, si era concentrata *plus in precibus temporis quam in defensione*, più in preghiere di circostanza che in una difesa vera e propria. Si ritorna, con altre parole, sulla tecnica della *deprecatio* di cui l'oratore aveva parlato qualche paragrafo prima: una delle strategie processuali dettate dall'opportunità del momento, «come appunto quella circostanza richiedeva», *utque iam locus ille poscebat*. Il brano ci informa pure che Frontone parlò fino a sera e che venne interrotto unicamente dal sopraggiungere della notte[21].

Il riferimento a un contraddittorio orale svolto fra due o più antagonisti non è l'unica accezione possibile dei termini *disputatio* e *disputare*. In primo luogo, perché non necessariamente una disputa si svol-

[20] Indicazioni bibliografiche in F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 119 nt. 197.

[21] Un evento naturale, in grado di accomunare, nell'effetto della sospensione, l'*actio* del processo a quanto soleva accadere in battaglia. Plinio lo ricordava a proposito del celebre giudizio in cui aveva sostenuto la difesa di Giulio Basso: *ep*. 4.9.9. … *Actionem meam, ut proelia solet, nox diremit* … V. anche *infra* nt. 39.

geva fra persone viventi. Non di rado i contrasti descritti nelle opere letterarie antiche avvenivano con personaggi defunti o immaginari. In secondo luogo, perché non sempre il termine *disputatio* esprimeva l'idea di un dibattito fra due o più interlocutori: talvolta, anche in fonti giurisprudenziali[22], all'immagine dello scontro con un avversario si sostituisce quella dell'analisi di un problema che ammetteva valutazioni e soluzioni differenti. In tal caso era possibile che il confronto fra posizioni divergenti avvenisse all'interno della riflessione personale di chi era stato investito della questione da affrontare e risolvere.

Celebre è la rappresentazione del giureconsulto Tizio Aristone che rifulge da *ep*. 1.22: sommo esperto di diritto, tanto ammirato e amato da Plinio da essere giudicato insuperabile in dignità, probità, cultura, esaltato come profondo conoscitore sia del diritto privato che di quello pubblico (*peritus et privati iuris et publici*), perciò in grado di sciogliere qualsiasi oscurità e asperità[23]. Un punto dell'epistola appare particolarmente significativo.

Ep. 1.22.3. Iam quanta sermonibus eius fides, quanta auctoritas, quam pressa et decora cunctatio! Quid est, quod non statim sciat? Et tamen plerumque haesitat, dubitat diversitate rationum, quas acri magnoque iudicio ab origine causisque primis repetit, discernit, expendit.

L'enfasi della descrizione pliniana, presente nei paragrafi che precedono e nell'*incipit* di questo, trova suggello nella domanda retorica posta al centro del brano: *Quid est, quod non statim sciat*? «Cosa c'è che [Aristone] non capisca immediatamente?». E subito dopo emerge

[22] Per una disamina delle testimonianze giuridiche rilevanti in questo senso rinvio al mio *Studi sulle Disputationes di Ulpiano* (Bari 2003) 35 ss. Significativi, in particolare, i testi riportati in D. 17.1.29.4 (Ulp. 7 *disp.*); D. 28.2.19 (Paul. 1 *ad Vitell.*); D. 50.4.18.26 (Arc. Charis. *sing. de mun. civ.*). Altrove i termini *disputatio* e *disputare* appaiono impiegati invece per indicare conflitti di interessi che potevano sfociare in contese giudiziarie: v. *Id*. 33 s.

[23] Sulla suggestiva immagine mi soffermo brevemente in *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano*, in *MEP.* 24 (2019) 218 s. Della consapevolezza storica del giurista traianeo nella valutazione pliniana si è occupata di recente P. Starace, *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici. Ricerche su un giurista di età traianea* (Torino 2022) 109 ss., 128 s.; più in generale, sulla figura di Aristone nella prospettiva di Plinio v. A. Mantello, *I dubbi di Aristone* (Ancona 1990), ora in *Variae* I cit. 229 ss., e F. Tamburi, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana* II. *I primi due secoli dell'impero* (Torino 2023) 221 ss., 250 ss.

dal discorso una concreta informazione sul metodo praticato: nell'indagare sui problemi sottopostigli, scrive Plinio, Aristone esita e dubita «… dinanzi alle ragioni contrastanti, che con acuta e vasta riflessione ricerca, penetra, esamina sin dall'origine e dalle cause prime». Si avverte chiaramente l'eco della *disputatio* nel senso appena illustrato, ossia come riflessione personale su tesi contrapposte al fine di superare un dubbio, piuttosto che come discussione fra più parti.

L'epistolario di Plinio offre, al riguardo, una serie di testimonianze interessanti, anche in campi diversi da quelli del diritto e dell'oratoria. In due lettere, entrambe indirizzate a Licinio Sura, personaggio coltissimo di origine spagnola, amico di Marziale e vicino a Traiano, si parla di taluni curiosi fenomeni naturali ai quali Plinio intendeva dare una spiegazione.

Il primo, descritto in *ep.* 4.30, consisteva in una corrente di acqua che, prima di defluire nel ramo comasco del Lario, si alzava e si abbassava regolarmente tre volte al giorno. Plinio proponeva un ventaglio di soluzioni possibili (addirittura cinque), lasciando a Sura il compito di individuare quella giusta[24]. Qui era l'interlocutore di Plinio a dover dare una risposta, ma intanto era nella mente dell'oratore che si poneva l'alternativa tra le ipotesi ventilate.

Il secondo riguardava l'esistenza o meno dei fantasmi. Anche in questo caso Plinio si rivolgeva all'amico: «Vorrei sapere se tu reputi che i fantasmi esistano e possiedano una propria forma e sostanza divina, oppure se ricevano un'immagine falsa e inconsistente dalla nostra paura».

Ep. 7.27.1. … Igitur perquam velim scire, esse phantasmata et habere propriam figuram numenque aliquod putes an inania et vana ex metu nostro imaginem accipere.

Segue una lunga narrazione, attraverso cui si rievocava una serie di episodi piuttosto lugubri e stupefacenti, l'ultimo dei quali vissuto da Plinio in prima persona. A noi interessa la conclusione, che investe direttamente l'accezione di *disputatio* ora in esame:

Ep. 7.27.16. Licet etiam utramque in partem, ut soles, disputes, ex altera tamen fortius, ne me suspensam incertumque dimittas, cum mihi consulendi causa fuerit, ut dubitare desinerem. Vale.

[24] *Ep.* 4.30.11. *Scrutare tu causas (potes enim), quae tantum miraculum efficiunt: mihi abunde est, si satis expressi, quod efficitur. Vale.*

«Anche se tu, come sei solito fare», scrive Plinio, «esaminerai entrambi i punti di vista, scegli però il più decisivo, per non lasciarmi in forse e incerto, perché la ragione della mia consulenza sta nel cessare di avere dubbi in proposito». *Utramque in partem disputare*: qui il verbo non esprime l'idea di un dialogo fra due interlocutori, ma un'attività di riflessione personale, interna a chi era chiamato a pronunciarsi sulla questione proposta. Cosicché apprendiamo che Sura era solito affrontare un problema valutandolo da punti di vista diversi, confrontando fra loro posizioni divergenti.

La *disputatio in utramque partem* aveva origini lontane e autorevoli[25]. Ne aveva parlato Cicerone nelle *Tusculanae disputationes*, nel punto in cui faceva menzione dell'uso praticato presso i Peripatetici e l'Accademia: era consuetudine di costoro *de omnibus rebus in contrarias partes disserendi*. Di tale metodo si era avvalso per primo Aristotele, mentre il ricordo ciceroniano risaliva, per averlo ascoltato di persona *frequenter*, al filosofo Filone di Larissa[26].

Con l'espressione *in contrarias partes disserere*, alla pari dell'altra *utramque in partem disputare*, si indicava dunque il metodo del discutere per argomenti contrapposti, valutando i *pro* e i *contra* di ogni questione. Anche Quintiliano accenna al *mos* dell'Accademia, osservando

[25] Tale tecnica di ragionamento, risalente alle esercitazioni antilogiche in uso nella Sofistica, consisteva nell'esame delle ragioni e soluzioni tra loro contrapposte circa un qualsiasi problema di natura speculativa, etica, filosofica, scientifica e altro. Ricorre in vari scrittori di lingua latina, in particolare in Sallustio, Livio e Tacito. Possedeva un valore specifico non solo sul piano letterario, ma anche su quello della formazione retorica, in quanto era considerata in grado di rafforzare le capacità oratorie di analisi dialettica delle posizioni processuali. Sulla figura uno studio classico è quello di M. Ruch, *La disputatio in utramque partem dans le Lucullus et ses fondements philosophiques*, in *Revue des études latines* 47 (1969) 310 ss. V. anche R. Granatelli, *L'in utramque partem disserendi exercitatio nell'evoluzione del pensiero retorico e filosofico dell'antichità*, in *Vichiana* 1/1-2 (1990) 165 ss. Fra i lavori più recenti, spunti significativi sono offerti da S. Aubert-Baillot, *L'influence de la disputatio in utramque partem sur la correspondance de Cicéron*, in *Vita Latina* 189-190 (2014) 21 ss., e da G. Vettori, *Usi storiografici di uno schema retorico: la disputatio in utramque partem*, in *Historika. Studi di storia greca e romana* 10 (2020) 99 ss.

[26] Cic. *Tusc.* 2.3.9. *Itaque mihi semper Peripateticorum Academiaeque consuetudo de omnibus rebus in contrarias partes disserendi non ob eam causam solum placuit, quod aliter non posset quid in quaque re veri simile esset inveniri, sed etiam quod esset ea maxima dicendi exercitatio. Qua princeps usus est Aristoteles, deinde eum qui secuti sunt. Nostra autem memoria Philo, quem nos frequenter audivimus, instituit alio tempore rhetorum praecepta tradere, alio philosophorum …*

che la prassi del *in utramque partem disserendi* si avvicina molto alla *exercitatio forensium*[27].

Occorre porsi l'interrogativo se, in ordine alla metodica appena illustrata, sia possibile rintracciare nella scrittura pliniana specifiche testimonianze concernenti le dinamiche processuali del suo tempo. Non si tratta di individuare i casi, presenti nell'epistolario, in cui si prospetta un ventaglio di soluzioni fra loro alternative circa le questioni volta per volta indagate. In tale ottica le attestazioni non mancano[28]. Il punto è più complesso: consiste nel verificare la presenza della *disputatio in utramque partem* tra le strategie predisposte da Plinio nell'*iter defensionis*, ossia nell'organizzazione dell'*actio* in qualche vicenda giudiziaria che lo aveva visto protagonista.

Sotto tale profilo, un caso interessante è rappresentato dalla difesa di Giulio Basso, imputato di *repetundae* dinanzi al senato[29]. In precedenza, Giulio Basso aveva subìto una serie di vicissitudini politiche e giudiziarie, lucidamente esposte da Plinio nei primi due paragrafi della sua epistola indirizzata a Cornelio Urso, probabilmente corrispondenti all'*exordium* dell'arringa[30]; segue la presentazione di due degli avvocati avversari, Pomponio Rufo e Teofane, quest'ultimo de-

[27] Quint. *inst. or.* 12.2.25. *Academiam quidam utilissimam credunt, quod mos in utramque partem disserendi ad exercitationem forensium causarum proxime accedat* … Ciò implicava naturalmente la possibilità che in procedimenti giudiziari differenti il medesimo oratore potesse sostenere tesi perfino opposte, secondo la posizione assunta nel processo e l'interesse fatto valere nella specifica situazione. A tale eventualità fa riferimento Cicerone in *de or.* 2.7.30, su cui v. A. Bellodi Ansaloni, *L'arte dell'avvocato, actor veritatis. Studi di retorica e deontologia forense* (Bologna 2016) 232 s.

[28] Cfr. p. es. *ep.* 10.19.1, in ordine ai cui contenuti F. Bracci, *Plinio il Giovane* cit. 153, osserva giustamente che l'intento di Plinio era di mettere in risalto le difficoltà e i rischi di ogni possibile scelta, introducendo per il tramite della forma verbale *vereor* una serie di possibilità tutte dannose.

[29] Un'attenta analisi del processo in F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 73 ss., 82 ss., 94 ss. Giulio Basso era stato proconsole nella provincia di Bitinia e del Ponto fra il 100 e il 102; il processo a suo carico si svolse nei primi mesi del 103. L'imputazione più grave contro di lui riguardava l'aver accettato regali dai provinciali al tempo della sua questura, contro il divieto di *capere* posto dalla *lex Iulia repetundarum* del 59 a.C. (nella sua previsione ampliata nel corso della prima età imperiale). V. per tutti C. Venturini, *'Damnatio iudicum'* (Pisa 2008) 69 ss. nonché, dello stesso a., *'Ob sententiam in senatu … dicendam pecuniam accipere': divagazioni su senatori e 'lex Iulia repetundarum'*, in *Studi in onore di R. Martini* III (Milano 2009) 907 ss.

[30] Cfr. F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 75 ss.

scritto come istigatore e origine dell'accusa, *fax accusationis et origo*[31]. Si arriva così all'illustrazione dei contenuti dell'arringa.

Ep. 4.9.4-6. Respondi ego; nam mihi Bassus iniunxerat, totius defensionis fundamenta iacerem, dicerem de ornamentis suis, quae illi et ex generis claritate et ex periculis ipsis magna erant, 5. dicerem de conspiratione delatorum, quam in quaestu habebant, dicerem causas, quibus factiosissimum quemque, ut illum ipsum Teophanen, offendisset. Eundem me voluerat occurrere crimini, quo maxime premebatur. In aliis enim quamvis auditu gravioribus non absolutionem modo, verum etiam laudem merebatur; 6. hoc illum onerabat, quod homo simplex et incautus quaedam a provincialibus ut amicus acceperat; nam fuerat in eadem provincia quaestor. Haec accusatores furta et rapinas, ipse munera vocabat.

L'arringa era stata concordata con lo stesso Giulio Basso, che aveva affidato a Plinio il compito di articolare le basi dell'intera strategia difensiva (*totius defensionis fundamenta*): dall'andamento del discorso si desume, com'è stato osservato[32], che verosimilmente fra Plinio e Basso doveva esserci un rapporto fiduciario particolarmente stretto, tale da conferire all'oratore il ruolo di *primus inter pares* all'interno del collegio difensivo.

Il discorso dell'oratore avrebbe dovuto svilupparsi secondo un'articolazione precisa:

a) illustrazione delle virtù personali del difeso, dovute non solo alla *claritas* della sua famiglia ma anche alle tribolazioni da lui sofferte (*dicerem de ornamentis suis, quae illi et ex generis claritate et ex periculis ipsis magna erant*);

b) messa a fuoco della cospirazione dei delatori – spinti solo dalla ricerca del lucro derivante dalla denuncia – e delle ragioni sottostanti all'atteggiamento «faziosissimo» di personaggi come Teofane (*dicerem de conspiratione delatorum, quam in quaestu habebant, dicerem causas, quibus factiosissimum quemque, ut illum ipsum Teophanen, offendisset*);

c) opposizione all'accusa più grave rivolta a Basso, consistente nell'aver accettato dai provinciali, in via amichevole, i doni offertigli, dopo aver svolto nella stessa provincia anche il ruolo di questore (*hoc illum onerabat, quod homo simplex et incautus quaedam a provincialibus ut amicus acceperat; nam fuerat in eadem provincia quaestor*).

---

[31] *Ep.* 4.9.3.

[32] F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 85.

L'impostazione della difesa di Plinio è stata a lungo studiata, anche in anni recenti[33]; non ci soffermeremo perciò sui dettagli. Ci limitiamo a notare come la linea difensiva seguita appaia ricalcare gli insegnamenti quintilianei, partendo dalla considerazione delle qualità familiari e personali dell'accusato, puntando poi il dito sulle reali e abiette motivazioni sottostanti all'accusa, soffermandosi infine sull'esatta qualificazione del capo d'imputazione, individuato nelle *repetundae*.

A detta dello stesso Plinio, era quest'ultimo punto a sollevare i problemi più gravi, dal momento che i delatori avevano qualificato come «furti e rapine» quanto ricevuto da Basso *ut amicus*. Fatta luce sulle reali ragioni dell'accusa intentata – per le quali, secondo l'oratore, il governatore avrebbe meritato non solo l'assoluzione, ma addirittura il plauso – restava l'esigenza di difendere l'imputato dal sospetto di una condotta estorsiva; specie considerando, come si precisa nell'*incipit* del settimo paragrafo, che «la legge vieta di accettare anche i regali» (*sed lex munera quoque accipi vetat*). La legge menzionata era la *lex Iulia repetundarum*, che vietava qualsiasi attività che potesse comportare un lucro personale nell'esercizio del governo provinciale. Quali dunque le alternative possibili nell'esercizio dell'*actio*?

Ep. 4.9.7-8. Sed lex munera quoque accipi vetat. Hic ego quid agerem, quod iter defensionis ingrederer? Negarem? Verebar, ne plane furtum videretur, quod confiteri timerem. Praeterea rem manifestam infitiari augentis erat crimen, non diluentis, praesertim cum reus ipse nihil integrum advocatis reliquisset. Multis enim atque etiam principi dixerat sola se munuscula dumtaxat natali suo aut Saturnalibus accepisse et plerisque misisse. 8. Veniam ego peterem? Iugulassem reum, quem ita deliquisse concederem, ut servari nisi venia non posset. Tamquam recte factum tuerer?

Il brano si presenta come una sorta di 'laboratorio di pensiero', in cui la riflessione personale dell'oratore appare finalizzata alla scelta della strada migliore da seguire nell'*iter defensionis*, come lo chiama lo stesso Plinio[34]. Viene subito scartata la possibilità di negare il fatto (*infitiatio*): sarebbe stato accrescere e non diminuire la responsabilità di Basso, dato che era stata accertata la circostanza di aver ricevuto dei donativi. Anche l'eventuale mossa tattica consistente nella

[33] V. per tutti F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 86 ss.

[34] Sulla scelta delle argomentazioni difensive da adottare si sofferma F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 102 ss.

richiesta di perdono – riconducibile allo *status rationalis* della *deprecatio*[35] – sarebbe stata controproducente: in tal modo, riconoscendo che l'imputazione era talmente grave da ammettere solo quest'ultima spiaggia, l'oratore avrebbe tradito lo spirito del suo ruolo di difensore. Al contrario, egli avrebbe potuto sostenere la piena legittimità dell'operato del suo assistito: neppure questa strada però era consigliabile, in quanto avrebbe tolto credibilità a Plinio facendolo addirittura apparire come *impudens.*

Dopo aver esposto questo ventaglio di soluzioni, tutte ritenute impraticabili – una situazione difficile, definita appunto come *difficultas* – l'oratore afferma di esser riuscito a trovare una via di mezzo, indicata con l'espressione *medium quiddam tenere*[36]. Secondo Procchi, la cui opinione sembra condivisibile, tale strategia andrebbe identificata con la *purgatio*[37].

Questo brano documenta un'attività di pensiero tendente alla individuazione della linea difensiva considerata maggiormente utile all'imputato: è lo stesso oratore che, nella sua scrittura, lascia affiorare la 'memoria' del travaglio professionale che lo condusse, da esperto qual era, alla scelta della strada da intraprendere[38]. A nostro avviso, si possono scorgere qui le tracce di una *disputatio in utramque partem.*

---

[35] Su cui v. F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 83 ss. e nt. 54.

[36] *Ep*. 4.9.9. … *In hac difficultate placuit medium quiddam tenere: videor tenuisse* … L'affermazione appare particolarmente interessante, in quanto indica una strategia difensiva improntata all'equilibrio e alla moderazione: cfr. F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 109; da ultimo A. Arnese, *Advocati fides* cit. 34 s. e nt. 53.

[37] Cfr. F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 109 s.

[38] Ovviamente sussistevano anche altre tecniche di preparazione delle cause, finalizzate alla vittoria nel processo. In merito è notevole la testimonianza resa dal brano di Cic. *de or*. 2.24.102, che c'informa della consumata perizia di Marco Antonio il quale, per meglio difendere il cliente, assumeva anche la parte dell'avversario, poi quella del giudice, in modo da decidere la strategia migliore per vincere: *Equidem soleo dare operam, ut de sua quisque re me ipse doceat et ut ne quis alius adsit, quo liberius loquatur, et agere adversari causam, ut ille agat suam et quicquid de sua re cogitarit in medium proferat: itaque cum ille discessit, tris personas unus sustineo summa animi aequitate, meam, adversari, iudicis. Qui locus est talis, ut plus habeat adiumenti quam incommodi, hunc iudico esse dicendum; ubi plus mali quam boni reperio, id totum abiudico atque eicio.* Sul noto passo v. P. Cerami, *«Honeste et libere defendere»* cit. 20 s.; v. anche A. Bellodi Ansaloni, *L'arte dell'avvocato* cit. 13, 97 nt. 113, e A. Arnese, *Advocati fides* cit. 44 nt. 76. Da notare che in età moderna, sulla base di antiche correnti filosofiche – fra cui quella aristotelica secondo Diog. Laert. 5.28 – è stata elaborata la cd. 'dialettica eristica', che individua e teorizza una serie di strategie argomentative aventi l'unico scopo di vincere l'avversario nelle contese intorno a qualsiasi questione: esemplare in merito un breve scritto di Schopenauer del 1831, leg-

Plinio ci informa, nei paragrafi successivi dell'epistola, di aver sospeso l'arringa per il sopraggiungere della notte. Aveva parlato per tre ore e mezza e restava a sua disposizione ancora un'ora e mezza, potendo contare su cinque ore in totale per la sua difesa[39]. C'erano però varie ragioni che sconsigliavano la ripresa dell'arringa, descritte puntualmente nel prosieguo: in primo luogo, il successo già ottenuto dinanzi ai giudici; in secondo luogo, la fatica accumulata e la stanchezza personale; in terzo luogo, il rischio che la seconda parte dell'arringa – quella che si sarebbe dovuta svolgere la mattina successiva – risultasse fredda e provocasse nell'uditorio un senso di fastidio. Tuttavia, in questo caso, dinanzi alle preghiere – quasi alle lacrime – di Basso, che lo scongiurava di sfruttare per l'arringa tutto il tempo disponibile, Plinio decise di proseguire e concludere il giorno dopo, sfruttando tutto il tempo concessogli per la difesa. L'*ampliatio* riscosse un esito largamente favorevole[40].

La considerazione di questi profili – ben presenti alla memoria di Plinio, tanto da lasciarne traccia per iscritto – riflette lo sforzo costante di adeguamento del discorso oratorio alle circostanze del caso. In un primo momento Plinio ritenne esaurita la trattazione dei punti da lui sviluppati a sostegno della difesa di Basso, per i motivi di opportunità pratica che aveva appena finito di esporre. In un secondo momento cedette alle preghiere dell'amico cambiando idea. Non sappiamo cos'altro fosse in grado di aggiungere al discorso del giorno precedente; è probabile, come osserva Procchi[41], che egli riprendesse le argomentazioni difensive già svolte, in ragione della *varietas* delle medesime, magari diversificando i toni dell'arringa. Ben poco doveva e poteva esserci di nuovo nei contenuti, dato che egli stesso aveva

gibile anche in traduzione italiana: A. Schopenauer, *L'arte di ottenere ragione esposta in trentotto stratagemmi*[32], trad. it. N. Curcio, F. Volpi (Milano 2009), con un saggio di F. Volpi, *Schopenauer e la dialettica*, 85 ss.

[39] L'imputato aveva diritto a nove ore in tutto per la sua difesa, mentre all'accusatore ne spettavano sei. Perciò Giulio Basso aveva ritenuto di dividere le nove ore fra Plinio (le prime cinque) e Lucceio Albino (le restanti quattro). Cfr. *ep*. 4.9.9. … *Egeram horis tribus et dimidia, supererat sesquihora. Nam, cum e lege accusator sex horas, novem reus accepisset, ita diviserat tempora reus inter me et eum, qui dicturus post erat, ut ego quinque horis, ille reliquis uteretur*. V. sul punto F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 112 ss.

[40] *Ep*. 4.9.12. *Sed Bassus multis precibus, paene etiam lacrimis, obsecrabat implerem meum tempus. Parvi utilitatemque eius praetuli meae. Bene cessit: inveni ita erectos animos senatus, ita recentes, ut priore actione incitati magis quam satiati viderentur*.

[41] F. Procchi, *Plinio il Giovane* cit. 114.

valutato come esauriente la difesa sostenuta il giorno prima. Il mutamento di strategia è però interessante, perché documenta come una scelta ragionata, dovuta a una riflessione personale, potesse subire una 'torsione' in seguito a una sollecitazione esterna, seppure costituita, come in questo caso, da una semplice pressione emotiva frutto di un legame amicale.

Carla Masi Doria

RIFLESSIONI SUL LESSICO CRIMINALE NEI GLOSSARI BILINGUI

1. *Ricerche sul bilinguismo e importanza dei glossari.* – Questo intervento si confronta (sia pure sinteticamente) con due grandi temi, che di recente hanno visto crescere la loro importanza presso gli studiosi del mondo antico, compresi quelli che si interessano della storia del diritto e delle istituzioni. Il punto di osservazione particolare, che intendo assumere, è quello del diritto penale (o criminale) romano antico, cioè quel modello di disciplinamento che individua atti illeciti, perché intesi come dannosi o pericolosi per la comunità, e ne organizza la repressione[1]. Tutto ciò attraverso una lunga storia, che passa attraverso l'uso originario della violenza e del rito, per poi evolversi in una struttura formata da regole, per noi più riconoscibile attraverso l'uso del termine 'diritto', un termine non romano antico.

Il primo dei due 'grandi temi', ai quali si è fatto cenno è il bilinguismo greco-latino[2], la lingua, doppia e con forti incroci nelle due direzioni di quello che Paul Veyne ha chiamato l'impero greco-romano[3]; il secondo si concentra su un genere letterario, la glossografia[4], nelle sue

[1] Una stesura preliminare di questo studio è apparsa nel volume *Il lessico greco dell'amministrazione romana. Casi di studio e problematiche*, a cura di A. Raggi (Pisa 2024), che raccoglie gli Atti del convegno svoltosi a Pisa il 24 e il 25 novembre 2022.

[2] Per un primo orientamento su temi e problemi relativi al bilinguismo giuridico nel mondo antico, in una rivista dedicata al multilinguismo nel diritto attuale: si v. C. Cascione, C. Masi Doria, *Du bilinguisme juridique dans le monde antique*, in *European Review of Private Law* 5/6 (2012) 1199-1214; i risultati di un precedente PRIN in argomento, sempre da me coordinato, sono in: C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola (a cura di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento* I-II (Napoli 2013); si v. in part. C. Masi Doria, *Il multilinguismo giuridico nel mondo romano. Introduzione a una ricerca interdisciplinare*, *ibid.* i-ix; cfr. anche D. Mantovani, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in G. Garzone, F. Santulli (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari* (Milano 2008) 17-55.

[3] P. Veyne, *L'impero greco romano. Le radici del mondo globale* (Milano 2007).

[4] Si v. innanzitutto i due importanti volumi, editi con introduzione, traduzione e commento, di E. Dickey, *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana* I. *Colloquia Monacensia-Einsidlensia, Leidense-Stephani, and Stephani* (Cambridge-New York

diverse articolazioni (che comprendono liste di termini parallele nelle due lingue, anche tematicamente organizzate, manuali di conversazione, vocabolari bilingui e, specificamente, *colloquia* che servono alla formazione di un lessico d'uso quotidiano, testi base delle due letterature, introduzioni alla lingua giuridica).

Proprio in queste tipologie testuali, greco-latine, che costituiscono *hermeneumata*, *interpretamenta*, le due prospettive di studio appena indicate s'intrecciano, mostrando le modalità di apprendimento e di circolazione, di cui è spesso difficile indicare la direzione originaria. L'interesse specifico dello storico del diritto s'intensifica osservando l'utilità che nel mondo antico grecofono aveva l'insegnamento del latino per l'accesso alle carriere burocratico-amministrative che, fino al tardoantico inoltrato (e, in fondo, all'età di Giustiniano) 'parlavano' la ῥωμαικὴ φωνή, come del resto (ma forse in una prospettiva più semplificata, seppure di lunghissima durata) anche il mondo militare[5]. In tali casi è più evidente che il latino è il testo, per così dire, originale, e il greco la traduzione (anche se talvolta occorre il dubbio di quanti passaggi dall'una all'altra lingua siano effetto i testi tràditi fino a noi). Ecco perché scrutare in questa specifica tradizione culturale può ser-

---

2013), e *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana* II. *Colloquium Harleianum, Colloquium Montepessulanum, Colloquium Celtis, and Fragments* (Cambridge 2015); con la lettura di V. Ortoleva, *Gli Hermeneumata Celtis: osservazioni a proposito di alcuni studi recenti*, in *Wiener Studien* 131 (2018) 229-272. Ma già, per un primo inquadramento del rapporto di questa tipologia letteraria con i testi giuridici si v. F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte* I (München 1988) 103 nt. 117; D. Nörr, *PSI. VII 743r fr. e: Fragment einer römischen Prozeßformel? Bemerkungen zum vorhadrianischen Edikt und zu den Hermeneumata Pseudodositheana*, in *ZSS.* 117 (2000) 198 ss. [= in *Historiae iuris antiqui* III (Goldenbach 2003) 2302 ss.]. Tra la letteratura specifica si tengano presenti soprattutto A.C. Dionisotti, *From Ausonius' schooldays? A schoolbook and its relatives*, in *JRS*. 72 (1982) 83-125; Id., *From Stephanus to du Cange: Glossary stories*, in *Revue d'hist. des textes* 14-15 (1984-1985) 303-336; K. Korhonen, *On the Composition of the 'Hermeneumata' Language Manuals*, in *Arctos* 30 (1996) 101 ss.; E. Tagliaferro, *Gli 'Hermeneumata'. Testi scolastici di età imperiale tra innovazione e conservazione*, in M.S. Celentano (a cura di), *Ars/Techne. Il manuale tecnico nelle civiltà greca e romana. Atti Conv. Internaz. Chieti-Pescara 29-30 ott. 2001* (Alessandria 2003) 51 ss., con ampia bibliografia sul tema a p. 73 ss. Si v. anche R. Ferri, *Il latino nei Colloquia scholica*, in F. Bellardi, R. Ferri (a cura di), *Aspetti della scuola nel mondo romano. Atti del convegno Pisa, 5-6- dicembre 2006* (Amsterdam 2008) 111 ss.

[5] Cfr. almeno G.D. Merola, *Il greco come medium linguistico nei documenti provinciali*, in C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola (a cura di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico* cit. 632 s. nt. 7; O. Salati, *Scrivere documenti nell'esercito romano* (Wiesbaden 2020) 7.

vire non solo all'arricchimento e alla precisazione del lessico tecnico, ma anche a verificarne l'uso e il trasferimento in circuiti linguistici e culturali diversi, attraverso modalità comunicative che fanno riferimento al *sermo* impiegato nella prassi e ripetuto nella semplificazione didascalica degli *hermeneumata*. Sotto un profilo politico, è chiaro che questo bilinguismo è stato, per secoli, la struttura comunicativa che ha retto l'imperialismo romano, un insieme complesso di comportamenti politici, militari e giuridici, che non ha imposto né una lingua, né un diritto, pur impattando fortemente nei due ambiti rispetto al mondo sottomesso.

In ambedue i campi che andiamo a considerare, le ricerche si sono, negli ultimi decenni, enormemente arricchite. Sul bilinguismo fervono almeno a partire dal monumentale lavoro, del 2003, di Adams[6], il grande latinista scomparso di recente; in campo giuridico ricordo un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale, che ha prodotto (tra l'altro) due ricchi volumi nel 2013, su *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*[7]. Sulla lessicografia, in una letteratura assai ampia, sono da menzionare almeno i lavori di edizione già portati a termine di Eleanor Dickey sui *Colloquia Pseudodositheana*, in due splendidi volumi della Cambridge University Press[8], e quello, teubneriano, di Riccardo Flammini sugli *Hermeneumata Leidensia*[9]. Intanto Rolando Ferri[10] e altri studiosi portano avanti il lavoro sul cd. *Colloquium Celtis* (e non solo).

2. *Percorsi storiografici.* – dopo l'interesse umanistico per questo percorso, che al giurista può apparire marginale (ma si deve ricordare

---

[6] J.N. Adams, *Bilingualism and the Latin Language* (Cambridge 2003).

[7] C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola (a cura di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico* cit.

[8] E. Dickey, *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana* I-II cit.

[9] G. Flammini, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia* (München-Leipzig 2004).

[10] Cfr. R. Ferri, *Textual and linguistic notes on the Hermeneumata Celtis and the Corpus glossariorum*, in *CQ.* 60 (2010) 238-242; Id., *Hermeneumata Celtis. The Making of a Late-Antique Bilingual Glossary*, in R. Ferri (ed.), *The Latin of Roman Lexicography* (Pisa 2011) 141-169; Id., *Vulgar Latin in the Bilingual Glossaries: the unpublished Hermeneumata Celtis and their Contribution*, in F. Biville, M.-K. Lhommé, D. Vallat (éd.), *Latin vulgaire - latin tardif* IX. *(Actes du IX^e colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Lyon, 2-6 septembre 2009)* (Lyon 2012) 753-763; si v. anche A.C. Dionisotti, *From Ausonius' Schooldays* cit. 82-105.

soprattutto l'acume di Cuiacius, nelle sue preziose *Observationes* e l'attività di Pithou), e poi vari spunti che si svilupparono all'interno della Scuola storica tedesca, di derivazione savignyana, negli ultimi decenni si registra una nuova attrattiva di queste fonti, anche per lo storico dell'antico *ius*. Una linea di studi si è concentrata sul monco manualetto, proveniente dalla tradizione pseudodositeana, che si indica come *fragmentum de manumissionibus* (a partire dal tema maggiormente trattato), che appare essere l'esordio di una trattazione istituzionale (si vedano, a partire dagli anni Sessanta, gli studi di Honoré[11], Nelson[12], Liebs[13], e quello recentissimo di Giuseppe Falcone[14]). Dopo Dieter Nörr, che aveva utilizzato le *fabulae cottidianae*, nella parte dedicata alla presentazione di uno dei personaggi nel foro per discutere di una piccola questione pecuniaria[15], ne ha trattato Cosimo Cascione a proposito della giurisdizione dei questori provinciali[16] (che questi magistrati esercitavano nelle province cd. senatorie, corrispondentemente alla competenza che nell'Urbe avevano gli edili curuli), poi anche io, ancora in tema di tribunali e processi provinciali[17], nel tentativo di chiarire chi fossero i *magistratus* delegati alla decisione dal *praeses provinciae*, ma anche a proposito della struttura di un contratto (il *mutuum*)[18].

Diverse le notizie che da queste fonti si possono trarre, ovviamente soprattutto sotto un profilo di arricchimento lessicale della relazio-

---

[11] A.M. Honoré, *The «Fragmentum Dositheanum»*, in *RIDA*. 12 (1965) 301-323.

[12] H.L.W. Nelson, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones* (Leiden 1981) 360 ss.

[13] D. Liebs, *Esoterische römische Rechtsliteratur vor Justinian*, in R. Lieberwirth, H. Lück (Hrsg.), *Akten des 36. Deutschen Rechtshistorikertages. Halle an der Saale 2006* (Baden-Baden 2008) 40-79.

[14] G. Falcone, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum*, in *Specula Iuris* 1 (2021) 203-227.

[15] D. Nörr, *PSI. VII 743r fr. e: Fragment einer römischen Prozeßformel?* cit. 183 nt. 19 e 198 [= in *Historiae iuris antiqui* III cit. 2287 nt. 19 e 2302].

[16] Cfr. C. Cascione, *Brevi note sulla misteriosa 'iurisdictio' dei 'quaestores' provinciali*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità* (Napoli 2006) 120 s. [= in Id., *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 129 s.].

[17] C. Masi Doria, *Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali*, in *Index* 42 (2014) 373-408 [= in F. Milazzo (a cura di), *Tribunali dell'impero. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 7-10 giugno 2006* (Milano 2015) 145-191].

[18] Si v. C. Masi Doria, *Un prestito di cinque sesterzi? Sulla struttura del mutuum nei Glossari bilingui greco-latini*, in *Festschrift für R. Knütel zum 70. Geburtstag* (Heidelberg 2009) 755-760.

ne tra latino e greco, tema che è stato magistralmente trattato da un protagonista dell'antichistica contemporanea, Umberto Laffi, che in un suo preziosissimo lavoro monografico di qualche anno fa, uscito nella collana del Cedant[19], ci ha mostrato come si articolava, in greco, la comunicazione degli atti formali del governo romano. Non mancano attestazioni più sostanzialmente interessanti, come l'intervento decisorio rispetto a controversie minori dei suddetti *magistratus* (verosimilmente i titolari di poteri locali), *ex subscriptione praesidis provinciae*[20], cioè attraverso una procedura di delegazione da parte del governatore.

Un tema che, in questo ormai ricco contesto di ricerca, risulta ancora solo marginalmente esplorato è quello del diritto criminale romano (meglio: dell'organizzazione della repressione come risposta dell'ordinamento a disordini, sovvertimenti, lesioni provocate). Invero proprio Laffi[21], interessandosi dell'intersezione specifica tra il lessico degli atti romani ufficiali e le strutture processuali provinciali, esamina da vicino la resa di termini ed espressioni giuridiche nel greco dell'età soprattutto del principato, tempo in cui si va affermando la procedura cognitoria e progressivamente si attenua, fino a dileguarsi, il modello accusatorio repubblicano (che denominiamo 'delle *quaestiones*'[22]), dimostrando come l'uso linguistico può servire ad un maggiore e più preciso contesto espressivo. Come nel migliore e più diffuso, non solo in Italia, manuale dedicato al diritto penale romano, quello scritto nel 1989 da Bernardo Santalucia (che leggo nella splendida II edizione, del 1998[23]), per la definizione di quella che proprio nelle *cognitiones* (tra centro e periferia) è la pena che sta al vertice (e praticamente al centro) del sistema repressivo, la messa a morte, si usa in effetti un glossario vergato nell'alto medioevo (che evidentemente trae i significati dalla tradizione tardoantica), questa volta non bilin-

---

[19] U. Laffi, *In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane* (Pavia 2013).

[20] C. Masi Doria, *Ex subscriptione praesidis provinciae. Ancora in tema di Hermeneumata bilingui*, in *Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di J. Zabłocki* (Białystok 2015) 177-182.

[21] U. Laffi, *In greco per i Greci* cit., ove alle pagine 123-126 un utilissimo indice dei '*Termini ed espressioni del lessico greco del processo romano*'.

[22] Per tutti: D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale* (Padova 1989) *passim.*

[23] B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*[2] (Milano 1998).

gue (ma solo latino), che registra il *capite plectere* nel senso di *capite truncari* (*CGL.* V 444, 41)[24].

3. *Catene terminologiche: sfumature, sovrapposizioni e distanze.* – Le catene lessicali che si rinvengono nei vocabolari possono essere di grande interesse, sia perché rendono la traduzione in tutte le possibili modalità, dal calco linguistico all'equivalente funzionale, sia perché portano conoscenza anche *per differentiam*. Propongo un solo esempio, che sta alla base di un fondamentale discrimine culturale tra mondo greco e romano, con enormi conseguenze anche sui nostri studi. Se, infatti, si considerano le rese latine del greco νομικός[25], si trova un'ampia gamma terminologica: basta vedere il *Colloquium Montepessulanus* per registrare ben cinque rese in latino: *iuris studiosus*, *iuris peritus*, *iuris consultus*, *iuris prudens*[26]; il rapporto è di 1 a 1 per i termini greci ῥήτωρ (*orator*), δικολόγος (*causidicus*), δημηγόρος (*dicentarius*), συνήγορος (*actor*). Potrebbero apparire sottigliezze, eppure i Romani ci hanno fatto capire che una cosa erano gli oratori, un'altra i giuristi, attraverso, ad esempio, la nota epistola oraziana dei due fratelli (l'uno s'ispirava a Gracco, l'altro a Scevola):

Hor. *ep*. 2.2.87-89. Frater erat Romae consulti rhetor, ut alter / alterius sermone meros audiret honores, / Gracchus ut hic illi, foret huic ut Mucius ille …[27]

---

[24] B. Santalucia, *Diritto e processo*[2] cit. 249; sulla decapitazione si v. almeno E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma* (Milano 2011) 175-188.

[25] Per utili approfondimenti sui νομικοί, si v. almeno G. Purpura, *Il giurista e l'avvocato. Nomikoi e rhetores in CPR I, 18*, in *Atti del VII Convegno Nazionale 'Colloqui di Egittologia e Papirologia', Siracusa, 29 nov. - 2 dic. 2001* (Siracusa 2003) 117-128 [= in *MEP.* 7-8 (2004-2005) 269-278]; A.G. Dolganov, *Empire of law. Legal Culture and Imperial Rule in the Roman Province of Egypt* (Diss. Princeton Univ. 2018) 405-432; A. Raggi, *Iuris studiosi, iuris periti, esperti di diritto romano in Asia Minore nell'Alto impero: alcune riflessioni*, in *Codex* 4 (2023) 157-170, e L.C. Colella, *I testamenti dei cittadini romani d'Egitto tra storia sociale e prassi giuridica. Dal I secolo d.C. a Severo Alessandro* (Wiesbaden 2024) 31 ss.

[26] E. Dickey, *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana* II cit. 98, 5b.

[27] Su questo passo F. Giumetti, *Due strani fratelli (Hor., Ep. 2,2,87-89). La rappresentazione letteraria della figura del retore e del giurista tra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C.*, in A. Palma (a cura di), *Riflessioni sulla negozialità. Profili storico-comparativi* (Napoli 2013) 99 ss. Sul rapporto tra retorica e diritto molto si è scritto, tra i contributi più recenti si v. G. Cossa, *I giuristi e la retorica*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)* (Trento 2012) 299 ss.; E. Stolfi, *Il contesto*

ma anche grazie alle sottolineature di Pomponio di quella che appare una sorprendente duplice polarità d'interessi, nella doppia *comparatio* di Servio Sulpicio Rufo, con Cicerone come oratore e con Quinto Mucio Scevola come giurista:

D. 1.2.2.43 (Pomp. *l.s. ench.*). Servius autem Sulpicius cum in causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium optineret, traditur ad consulendum Quintum Mucium de re amici sui pervenisse cumque eum sibi respondisse de iure Servius parum intellexisset, iterum Quintum interrogasset et a Quinto Mucio responsum esse nec tamen percepisse, et ita obiurgatum esse a Quinto Mucio: namque eum dixisse turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur ignorare[28].

Questi spunti, comparati con la notissima immagine tacitiana degli *oratores*[29] (e quella, più tarda, dello pseudo-Asconio[30]), hanno segnato una linea molto netta di separazione tra la conoscenza del diritto (che costituirebbe la base della semantica di νομικός) e l'azione pratica di ausilio in giudizio[31]. Ma se si guardano i testi non direttamente

---

culturale, *ibid.* 251 ss.; Chr. Lehne-Gstreinthaler, *Iurisperiti et oratores. Eine Studie zu den römischen Juristen der Republik* (Köln 2019) *passim*; R. Mazzola, *Tra retorica e diritto. Rappresentazioni della «maiestas» nella «Rhetorica ad Herennium»*, in *Index* 50 (2022) 481 ss.

[28] Sull'episodio, senza entrare nel merito della sua più o meno veridicità storica – cfr. A. Guarino, *Mucio e Servio* (Napoli 1994) 22 – che pure è stata variamente discussa, v. M. Bretone, *Giurisprudenza e oratoria nella tarda repubblica*, in *Poder politico y derecho en la Roma clásica* (Madrid 1996) 39 ss.; C.A. Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea* I. *Dalle origini all'opera di Labeone* (Torino 1997) 268 s.; P. Cantarone, *Osservazioni sullo studio del diritto nella tarda repubblica romana*, in *SDHI*. 67 (2001) 417 ss.; M. Miglietta, *«Servius respondit». Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena* I (Trento 2010) 86 ss.; A. Castro Sáenz, *Itinerarios servianos: Servio Sulpicio Rufo ante Quinto Mucio Pontifex, entre la historia y el mito*, in *Studi in onore di R. Martini* I (Milano 2008) 449 ss.; G. Finazzi, *Intorno a Pomp. ench. D. 1,2,2,43*, in *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks* (Göttingen 2014) 220 ss.; M. Herrero Medina, *Servio Sulpicio Rufo: un retrato final desde la perspectiva de Cicerón* (Bologna 2020) 45 ss.

[29] *Dial.* 1.1. *… horum autem temporum diserti causidici et advocati et patroni et quidvis potius quam oratores vocantur*.

[30] *In Cic. Divin*. 11 [p. 190 Stangl]. (*Cognitorem iuris sui*). *Qui defendit alterum in iudicio aut patronus dicitur, si orator est; aut advocatus, si aut ius suggerit, aut presentiam suam commodat amico; aut procurator, si* [*absentis*] *negotium suscipit, aut cognitor, si praesentis causam novit et sic tuetur ut suam. Ergo cognitorem dixit modo familiarissimum defensorem.*

[31] Questa netta separazione sarebbe ora da riconsiderare, secondo Chr. Lehne-

influenzati dal sapere giuridico romano, come quelli papiracei, più vicini alla prassi, *nomikos* è proprio, molto spesso, il legale (con una perfetta traduzione che rende un aggettivo sostantivizzato) che assiste la parte davanti all'organo giusdicente o giudicante.

4. *'Mommseniana': note dallo 'Strafrecht'.* – Occorre ora, però, tornare alla prospettiva più specificamente criminalistica. Un metodo d'indagine sarebbe ripercorrere tutti i materiali lessicali pervenutici attraverso la letteratura che riconduciamo agli *interpretamenta* e procedere a una verifica serrata di significati e traduzioni. Il materiale è vastissimo e una ricerca di questo tipo assai difficile. Prendiamo, pur avendo proceduto a letture integrali di gran parte di quella tradizione, una strada diversa, verificando l'impatto del genere letterario nella bibliografia che si è occupata del diritto penale romano. Anche in tal caso, occorre tuttavia scegliere una bussola, che si può rinvenire nella trattazione più vasta a nostra disposizione. Tutt'altro che recente, ma rilevantissima, soprattutto per lo spoglio delle fonti, è la celeberrima opera di Theodor Mommsen, il *Römisches Strafrecht*, pubblicato nel 1899[32], nel quale il grande filologo e giurista aveva preso in considerazione il solo volume II del *Corpus* di Goetz. Invero, nel *Register der behandelten Stellen* annesso alla trattazione[33], non risultano citazioni

---

Gstreinthaler, *Iurisperiti et oratores* cit. 383 ss.

[32] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899). Cfr. sullo studioso e la sua opera penalistica almeno: E. Höbenreich, *Leopold Wenger und das Studium des römischen Strafrecht*, in *BIDR*. 92-93 (1989-1990) 377-460 spec. 380 ss.; T. Masiello, *Mommsen e il diritto penale romano* (Bari 1995); C. Venturini, *Lo Strafrecht mommseniano ad un secolo di distanza*, in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana* (Pisa 1996) 11 ss.; D. Liebs, *Mommsens Umgang mit den Quellen des römischen Strafrechts*, in W. Nippel, B. Seidensticker (Hrsg.), *Theodor Mommsens langer Schatten. Das römische Staatsrecht als bleibende Herausforderung für die Forschung* (Hildesheim-Zürich-New York 2005) 199 ss.; U. Ebert, *‚Strafrecht ohne Strafprozess ist ein Messergriff ohne Klinge'. Theodor Mommsen und das ‚Römische Strafrecht'*, in J. Wiesehöfer (Hrsg.), *Theodor Mommsen, Gelehrter, Politiker und Literat* (Stuttgart 2005) 51 ss.; S. Giglio, *Teodoro Mommsen e la repressione penale nell'impero Romano*, in *SDHI*. 72 (2006) 355 ss.; C. Masi Doria, *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del Römisches Strafrecht*, in I. Fargnoli, S. Rebenich (Hrsg.), *Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts* (Berlin 2013) 93-119; P. Santini, *Spunti di riflessione sull'ideologia dello «Strafrecht» mommseniano*, in A. Murillo Villar, A. Calzada González, S. Castán Pérez-Gómez (coord.), *Homenaje al Profesor A. Torrent* (Madrid 2016) 1051-1062.

[33] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 1069-1078.

di materiale glossematico. Ma, si sa, quello fu in indice delle fonti più approfonditamente 'trattate', non di tutte quelle utilizzate. Premesso che l'opera è stata digitalizzata da anni, la ricerca è resa difficile dalla scarsa costanza del *modus citandi*. Sovviene il preziosissimo *Stellenregister* messo a disposizione della comunità degli studiosi da Jürgen Malitz, come volume a sé stante (e di ben 126 pagine su 2 colonne), stampato nel 1982 a Monaco di Baviera, presso Beck.

Nella parte I di quest'opera, tra le *Literarische Quellen*, a p. 76, si trova l'indicizzazione delle *Glossae Latinograecae et Graecolatinae* (con la specificazione *Corp. Gloss. Lat.* vol. II, pubblicato nel 1888). Risultano 14 rinvii, che osserviamo attraverso una griglia, che si riferisce a reati e procedure (se si volessero comprendere anche le cariche, magistrati e funzionari, coinvolti nella repressione criminale, occorrerebbe procedere allo stesso modo nell'esame dello *Staatsrecht*[34]).

Si può forse partire dalla *maiestas*, una lesione della comunità dalla sfuggente definizione e mutevole nella diacronia, difficilmente traducibile, connessa con i criteri organizzativi della *res publica*, all'interno della sua struttura e poi anche in proiezione esterna[35]. L'analisi è connessa con l'idea di προδοσία (tradimento della patria) e ἀσέβεια (che corrisponde al latino *impietas*), termini che valgono insieme a rendere anche l'altrettanto complicato lemma *perduellio*. Specificamente per *maiestas*, con relazione all'età tarda, Mommsen, traendola dalla letteratura glossematica, utilizza anche καθοσίωσις, che mostra – attraverso un'interessante conversione nell'ambito della religione – la «(verletzte) Heiligkeit». Rilevante è anche il tema della magia, della credenza secondo la quale atti negativi ritualizzati potessero influire negativamente, e fino alla morte, sul soggetto colpito. È il tema delle *defixiones*, dal nome delle tavolette che servivano a maledire il malcapitato[36], quella che ancora oggi si dice necromanzia per il coinvolgi-

---

[34] Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* I-III (Leipzig 1887-1888).

[35] Sulla *maiestas*, si v. almeno R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* (Napoli 1996); C. d'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas* (Lecce 2011).

[36] In tema di *defixiones*, tra gli altri, si v. J. Blänsdorf, *Die defixionum tabellae des mainzer Isis- und Mater Magna- Heiligtums. Defixionum Tabellae Mogontiacenses (DTM.)* (Mainz 2012); C. Sánchez Natalías, *Escribiendo una defixio: los textos de maldición a través de sus soportes*, in *Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis* 47 (2011) 79-93; Ead., *Le defixiones durante la Tarda Antichità e la loro iconografia*, in *Chaos e Kosmos* 15 (2013) 2-19; per i profili linguistici A. Kropp, *Magische Sprachverwendung in vulgärlateinischen Fluchtafeln (defixiones)* (Tübingen 2008).

mento dei defunti nella predizione del futuro: infatti la traduzione di *defixiones* è, nelle glosse, νεκρομαντίαι (*CGL*. II 40); in questo campo è usato anche il verbo *obligare* nel senso di vincolare attraverso le pratiche magiche; *obligatura* in *CGL*. II 126 corrisponde a κατάδεσμος[37], e registro come la semantica dell'*obligatio*, tanto rilevante per la dogmatica giuridica nel diritto privato, nelle fonti epigrafiche sostanzialmente si limiti a questo uso. Il *balnearius* era un ladro specializzato[38] nei furti compiuti negli stabilimenti termali, si trattasse o meno di un impiegato dell'impianto. Mommsen annota[39] la traduzione greca per equivalente funzionale nel composto βαλανοκλέπτης, che risulta da *CGL*. II 255. Molto intrigante un'ulteriore annotazione del grande tedesco, relativa al contratto attraverso il quale un soggetto si vendeva come schiavo, che lo studioso connette con quello gladiatorio e che le fonti tarde definiscono κοπιδερμία (incisione o percussione della pelle, per indicare il potere concesso da chi si sottoponesse come servo al *dominus*). Nelle glosse si trova il latino *tinniso* (che è ἅπαξ λεγόμενον, ma potrebbe derivare da una menda di scrittura) = κοπίδερμος[40]. Questa possibilità fu vietata dall'imperatore Anastasio[41].

Ha suscitato di recente rinnovato interesse il cd. dardanariato[42], crimine cognitorio che difende l'annona dai rivendugnoli, attestato da due sole fonti giuridiche (Ulp. D. 47.11.6 pr.; Paul. D. 48.19.37), ma ampiamente tradotto nei glossari bilingui (*dardanarius* = παντοπώλης, παντομετάβολος, σιτοκάπηλος / μετάβολος = *dardanarius CGL*. II 37, 368)[43]. Insolita, e anche incerta, la dizione *decumatio*[44] per indicare l'*ambitio* (*ambitus*) nelle realtà municipali, le uniche nelle quali sopravvivevano i crimini relativi alla corruzione elettorale, da quando le

[37] Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 642 e ntt. 2-4.

[38] La figura del ladro che frequentava bagni e terme (*fur balnearius* in Catull. 33.1; *praedo lavantium* in Tert. *apol*. 44) doveva essere frequente nella criminalità antica, tanto da provocare l'elaborazione di un breve titolo dai *Digesta* giustinianei: D. 47.17 (*De furibus balneariis*); cfr. Charis. *Gramm*. 1.77.2.

[39] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 777 e nt. 3.

[40] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 798 nt. 5.

[41] Malal. *Chronog.* 16 p. 401 [Dindorf], che cita, a quanto pare, testualmente un editto di quel tardo imperatore.

[42] Cfr. R. Scevola, *L'enigma del 'dardanariato' e una discussione parlamentare d'altri tempi*, in *Index* 49 (2021) 530-563.

[43] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 851 nt. 7.

[44] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 869 nt. 1. Si v., per tutti S. Liva, *Il «iudex pedaneus» nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla «cognitio extra ordinem»* (Milano 2012).

istituzioni del popolo erano deperite al centro dell'impero, tradotte in greco col riferimento al 'δεκα' dei *decuriones*: δεκασμός (*CGL.* II 267).

Passiamo a immagini processuali o comunque collegate alla procedura criminale. Non privo di mistero il *iudex pedaneus*[45], secondo alcuni calco del gr. χαμαιδικαστής, che tradurrebbe anche *arbiter* secondo *CGL.* II 475, in sintonia con Giovanni Lido e le sparse attestazioni dei *Basilici*. Il *cippus* serviva a bloccare i piedi del sottomesso, in particolare dell'obbligato processuale e del catturato in guerra; lo spiega la traduzione greca ποδοκάκη (*CGL.* II 100). L'esonero personale dalla persecuzione criminale, senza che il colpevole subisse una punizione, era concetto che già Cicerone (*Phil.* 1.1.1) esprimeva con terminologia greca (ἀμνηστία), che le glosse mettono insieme a *abolitio* (II 4), ma l'argomento è – come ha dimostrato Waldstein[46] –, assai aggrovigliato, anche dal punto di vista terminologico. Per Mommsen sarebbe corretto *impunitas* (che si trova, con questo senso, negli storici Sallustio, Livio e Tacito)[47]. Le «*Officialanklagen*» registrate da funzionari (anche militari) sono *notoria* = μηνῦσις (*CGL.* II 371)[48]. I documenti, anche processuali, da archiviare, si dicono in latino *monumenta*, in greco ἀρχέαι (*CGL.* II 130)[49], ma sia Apuleio[50], soprattutto, sia Agostino[51] (scrittori africani) testimoniano come questo termine fosse passato alquanto precocemente nell'uso dei latinofoni. L'esempio forse più interessante di quanti si possono raccogliere nelle note dello *Strafrecht* di Mommsen[52] è quello relativo all'*eremodicium* (composto di ἐρῆμος e δίκη, cioè giudizio dell'assente, contumaciale, possibile nel processo pubblico penale): qui, almeno da Ulpiano[53], nel lessico giuridico

---

[45] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 249, ntt. 4-7.

[46] Si v. W. Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio-indulgentia-venia* (Innsbruck 1964).

[47] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 458 nt. 1

[48] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 315 nt. 2.

[49] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 519 ntt. 2-3.

[50] *Apol.* 36; *Flor.* 1.9.

[51] *Contra Crescon*. 3.61.67.

[52] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 332 nt. 5.

[53] D. 4.4.7.12 (Ulp. 11 *ad ed.*). *Item et in eremodiciis ei subvenitur. Constat autem omnis aetatis hominibus restaurationem eremodicii praestari, si se doceant ex iusta causa afuisse*; D. 46.7.13 pr. (Ulp. 7 *disp.*). *Cum quaerebatur, si interposita iudicatum solvi stipulatione, cum quis rem non defenderet, postea ex eremodicio sententiam esset passus, an ob rem iudicatam clausula committatur: dicebam unam clausulam in stipulatione iudicatum solvi et ob rem non defensam et ob rem iudicatam in se habere …*

latino è già passato un calco perfetto del termine greco e la resa delle glosse greco-latine è ἐρημοδίκιον = *eremodicium*.

Veniamo ad un altro punto, ancora correlato con un provvedimento di privazione della libertà personale. Lo ripercorriamo attraverso le cd. *Sententiae et epistulae divi Adriani*, che riportano, nelle due lingue, una serie di questioni sottoposte alla cognizione di quel principe, a noi note attraverso la tradizione pseudodositeana[54]. La compilazione, una piccola raccolta di verdetti imperiali, risulta successiva alla morte di Adriano, avvenuta nel 138 (nel titolo si trova la qualificazione del *princeps* come *divus*). Destinata ad esercitazioni linguistiche in greco e in latino, contiene una decina di decisioni pronunciate dal principe, probabilmente in udienza, su domanda orale di un privato (qualcuno ha ipotizzato che si potesse trattare di *interlocutiones de plano*, ma i testi non sono del tutto convincenti in tal senso). Almeno alcune di esse, non sono prive di un carattere generale o trasferibile *per exemplum* nella generalità.

Hermen. Pseudodosith. Leiden. (Flammini p. 68-69, *Div. Adr. sent. et epist*. 2). Per libellum petente quodam, ut suum libertum perderet, quem ante tempus iussu praefecti aerari secundum legem Aeliam Sentiam in lautumias miserat, et modo <cum> congiarium huius peteret, Adrianus dixit: 'Quid quaeris perdere hominem et congiarium auferre, ex quo iam vindicatus es? Improbus es'.

Δι'ἐπιστολιδίου αἰτοῦντός τινος, ἵνα τὸν ἴδιον ἀπελεύθερον ἀπολέσῃ ὃν πρὸ χρόνου κελεύσει ἐπάρχου γαζοφυλακίου κατὰ νόμον Αἴλιον Σεντίον εἰς λιθοτομίας βεβλήκει, καὶ νῦν τὴν ἐπίδοσιν αὐτοῦ

[54] Redatte in greco in Oriente e successivamente portate in Occidente e tradotte in latino per A.C. Dionisotti, *From Ausonius' schooldays?* cit. 83-125. La raccolta è stata riabilitata già da tempo – dopo le dure critiche della seconda metà dell'Ottocento di H.E. Dirksen, *Die römisch-rechtlichen Quellen des Magister Dositheus* (Berlin 1858) 31-53 [= in *Hinterlassene Schriften* II (Leipzig 1871) 392-411], e di P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*[2] (München-Leipzig 1912) 285 nt. 5 – da A.A. Schiller, *Vindication of a repudiated text, Sententiae et epistolae Hadriani*, in *La critica del testo. Atti del secondo Congresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto* II (Firenze 1971) 717-727, il quale ha mostrato la riconducibilità delle tredici *sententiae* ad Adriano, e la loro attendibilità sotto il profilo giuridico. Sull'uso di questi testi come materiale scolastico si v. J. Bollansée, *P. Fay. 19, Hadrian's Memoirs, and Imperial Epistolary Autobiography*, in *Ancient Society* 25 (1994) 301 s.; sugli aspetti più squisitamente linguistici: B. Rochette, *Les Divi Hadriani sententiae: quel latin?*, in F. Biville, M.-K. Lhommé, D. Vallat (éd.), *Latin vulgaire* cit. 807-820.

ᾖτει, Ἀδριανὸς εἶπεν· ‘Τί ζητεῖς ἀπολέσαι ἄνθρωπον, καὶ τὴν ἐπίδοσιν ἀφαιρεῖσθαι, ἀφ’οὗ ἤδη ἐξεδικήθης; ἀναιδὴς εἶ’.

Un tale aveva richiesto, *per libellum*, la condanna di un suo liberto (*ut suum libertum perderet*, ἵνα τὸν ἴδιον ἀπελεύθερον ἀπολέσῃ, sembra addirittura la richiesta di una punizione capitale). Qualche tempo prima, il prefetto dell’erario aveva mandato lo schiavo liberato nelle *lautumiae* (εἰς λιθοτομίας βεβλήκει). La frase non è immediatamente perspicua. Della competenza criminalistica del prefetto dell’erario si sa poco (ma invero non è impossibile); forse la lettura sarebbe più semplice se si ipotizzasse l’azione del *praefectus Aegypti* (pensando, ad esempio, a un errore di scioglimento di un’abbreviatura: da *praef. Aeg.* a *praef. aer.*)[55]. In tal caso, si potrebbe immaginare verosimilmente (anche se nel testo non se ne fa menzione) una precedente richiesta del patrono di un provvedimento contro il liberto ingrato[56]. Il governatore provinciale sarebbe perfettamente competente ad intervenire con un provvedimento punitivo (ma il caso potrebbe essere ‘urbano’). Il *mittere in lautumias* non si riferirebbe all’antico luogo di carcerazione apprestato a Roma per ricevere i prigionieri della II guerra punica[57], ma genericamente a una miniera ove far lavorare coattivamente i condannati. Potrebbe corrispondere ai *metalla*[58] del *fragmentum* ulpianeo in D. 37.14.1 (9 *de off. procos.*, *infra* nel testo). Forse l’entità dell’atto punitivo disposto dal funzionario imperiale non sembrava abbastanza al patrono offeso dal comportamento del liberto ingrato, che dunque

[55] Cfr. anche N. Lewis, *Hadriani Sententiae*, in *Greek, Roman and Byzantine Studies* 32 (1991) 274 s.

[56] In tal senso da ultimo S. Sciortino, *Un’ipotesi sulla revoca della donazione per ingratitudine del liberto*, in *TSDP.* 15 (2022) 15 s. nt. 32, con letteratura. Nuovo interesse ha suscitato negli ultimi anni, nelle giovani generazioni di romanisti, il tema della ingratitudine e della *revocatio in servitutem* del liberto, che continua, tuttavia, a conservare luci ed ombre, si v. D. Roth, *Revocatio in servitutem. Die rechtliche Beständigkeit der Freilassung vor dem Hintergrund der actio ingrati* (Berlin 2018), e D. Annunziata, *Sedula servitus. Sulla ‘revocatio in servitutem’ in Costantino* (Napoli 2020); con la mia *rec.*: *Di nuovo schiavi?*, in *Index* 49 (2021) 143-149, ivi bibliografia.

[57] Cfr. C. Cascione, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore* (Napoli 1999) spec. 163; L. Romano, *La ‘carcerazione di massa’ a Roma. Tra fine monarchia e gli inizi della repubblica*, in *Jus-online. Rivista di scienze giuridiche* 2 (2021) 33 ss., *https://jus.vitaepensiero.it/news-papers-la-carcerazione-di-massa-a-roma-tra-fine-monarchia-e-gli-inizi-della-repubblica-5568.html.*

[58] Sull’argomento si v. F. Salerno, *‘Ad metalla’, aspetti giuridici del lavoro in miniera* (Napoli 2003); A. McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale* (Napoli 2010).

richiese una punizione più radicale (*perdere libertum*), probabilmente definitiva. Al contempo, però, l'ex *dominus* pretendeva il pagamento del *congiarium*, delle somme (sostanzialmente alimentari) che corrispondevano all'iscrizione del liberto cittadino romano nelle tribù. Proprio questa interferenza (chiedere la morte del colpevole e insieme quanto era a questo dovuto) avrebbe provocato la decisione dell'imperatore, che – con un'argomentazione moraleggiante: *improbus es* (ἀναιδὴς εἶ') – non accoglie la domanda del patrono. Il testo è particolarmente interessante, anche perché svela un aspetto discusso sulla portata della *lex Aelia Sentia* e getta luce sulle prassi della relazione (che può diventare pericolosa) tra patroni e liberti e su un'*appellatio* al principe. Noto che anche altrove Adriano, in questa tradizione, utilizza una consimile frase, che serve al contempo a incolpare moralmente e a decidere sulla restituzione del *congiarium* (*… improbissime, redde alienum congiarium*, *Div. Adr. sent. et epist*. 10[59], Flammini p. 74), per chiudere la causa in senso negativo per l'attore. Occorre a questo punto osservare le modalità di trattamento delle *querellae* dei patroni in

D. 37.14.1 (Ulp. 9 *de off. procos.*). Patronorum querellas adversus libertos praesides audire et non translaticie exsequi debent, cum, si ingratus libertus sit, non impune ferre eum oporteat. Sed si quidem inofficiosus patrono patronae liberisve eorum sit, tantummodo castigari eum sub comminatione aliqua severitatis non defuturae, si rursum causam querellae praebuerit, et dimitti oportet. Enimvero si contumeliam fecit aut convicium eis dixit, etiam in exilium temporale dari debebit: quod si manus intulit, in metallum dandus erit: idem et si calumniam aliquam eis instruxit vel delatorem subornavit vel quam causam adversus eos temptavit[60].

I *praesides* (nome generale, come è noto, che indica tutte le tipologie di governatore provinciale[61]) devono ascoltare le lamentele dei

[59] Sul testo specificamente, P. López Barja de Quiroga, *Las leyes augusteas sobre manumisión*, in *Actes du Groupe de Recherches sur l'Esclavage depuis l'Antiquité* (Besançon 2008) 226.

[60] Sul testo da ultimi: S. Sciortino, *Un'ipotesi sulla revoca* cit. 24 nt. 48; M. Beggiato, *Alle origini della recidiva nell'esperienza giuridica romana*, in *AG. online* 1/2 (2022) 1021-1023, *https://www.archiviogiuridiconline.it/2022/09/01/martina-beggiato-alle-origini-della-recidiva-ellesperienza-giuridica-romana-the-origins-of-recidivism-in-the-roman-legal-experience/*.

[61] Per tutti: C. Masi Doria, *Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali* cit. 378 ss. e 387 [= in *Tribunali dell'impero* cit. 145-191].

patroni contro i liberti e provvedere penalmente con cura (senza trascuratezza)[62]. Il giurista evidenzia una serie di fattispecie punite con i *metalla*: dunque il caso poteva essere quello di violenza fisica portata dal liberto contro il patrono o una grave offesa.

Ancora nelle *Sententiae et epistulae divi Hadriani*, alla fine della sezione degli *Hermeneumata Pseudodositeana* dedicata a tale raccolta (§ 15), rinveniamo una notizia su un antichissimo rituale destinato alla repressione del *parricidium* / πατροκτονία[63].

Hermen. Pseudodosith. Leiden. (Flammini p. 76-77, *Div. Adr. sent. et epist*. 15). Fit quaedam lex eiusmodi omnibus hominibus, uti qui parricidium fecisset, publice in culleum missus consueretur cum vipera et simia et gallo et cane, impiis animalibus impius homo, et in plaustrum iunctum nigris bovis deportaretur ad mare et in profundum mitteretur; ostenderunt exemplum poenae, ut magis timeant *** sic crudelem opus fecit[64].

Γίνεται νόμος <τις> τοιουτότροπος πᾶσιν ἀνθρώποις, ὅπως ὅστις πατροκτονίαν πεποιήκει, δημοσίως εἰς μολγὸν πεμφθεὶς συῤῥαφῆναι μετὰ ἐχίδνης καὶ πιθήκου καὶ ἀλέκτορος καὶ κυνός, ἀσεβῶν ζώων ἀσεβὴς

---

[62] Cfr., per la competenza anche del *praefectus urbi* a prendere in considerazione, su querela dei patroni, ipotesi di ingratitudine dei liberti, in processi criminali *extra ordinem*, D. 1.12.1.10 (Ulp. *lib. sing. de off. praef. urb.*), secondo cui il *praefectus urbi* poteva *corrigere*, *comminari*, *fustibus castigare* e *ulterius procedere*, irrogando sanzioni fino al limite della *poena metalli* per i casi più gravi, rispetto a varie ipotesi di offese dei liberti nei confronti dei patroni. Con riferimento ai proconsoli, si v. anche D. 1.16.9.3 (Ulp. 1 *de off. proc.*).

[63] Tra la vastissima letteratura sul *parricidium* e la *poena cullei*, si v almeno J.D. Cloud, *Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, in *ZSS.* 88 (1971) 1-66; D. Briquel, *Sur le mode d'exécution en cas de parricide et en cas de perduellio*, in *MEFRA* 92/1 (1980) 87-107; E. Nardi, *L'otre dei parricidi e le bestie incluse* (Milano 1980); A. Magdelain, *Paricidas*, in *Du châtiment dans la cité: supplices corporels et peine de mort dans le monde antique: table ronde (Rome 9-11 novembre 1982)* (Rome 1984) 549-570; M. Falcon, *Paricidas esto. Alle origini della persecuzione dell'omicidio*, in L. Garofalo (a cura di), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica* (Napoli 2013) 174-191; P. Biavaschi, *L'ambiguo destino della poena cullei tra sopravvivenza e innovazione*, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza* (Santarcangelo di Romagna 2016) 169-186; Y. Thomas, *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome* (Paris 2017).

[64] Cfr. sul testo E. Nardi, *L'otre dei parricidi* cit. spec. 101-122; P. Christoforou, *Imagining the Roman Emperor. Perceptions of Rulers in the High Empire* (Cambridge 2023) 87 s.

ἄνθρωπος, καὶ εἰς ἅμαξαν ἐξευγμένην μελανῶν βοῶν κατενεχθῆναι πρὸή θάλασσαν καὶ εἰς βυθὸν βληθῆναι; ἔδειξαν ὑπόδειγμα τιμωριας, ἵνα μᾶλλον φοβηθῶσιν *** οὕτως ἀνόσιον ἔργον ἐποίησεν.

Il lemma greco ci spiega che, in questo caso, si tratta dell'omicidio del *pater* (rispetto alle altre possibilità interpretative riportate dalle fonti e ampiamente rivisitate dalla storiografia[65]). Coloro che si sono occupati del problema sono sempre stati affascinati, con interessanti rinvii anche antropologici, agli animali rinchiusi nel sacco, il *culleus* (μολγὸς), insieme con l'assassino (escluso dalla comunità umana e restituito a quella naturale, nella quale deve violentemente confrontarsi con un contesto animale ostile): vipera, scimmia, gallo, cane. Il sacco, buio, è l'anticamera della morte, regno delle tenebre, che avverrà per le lacerazioni provocate dalle bestie o per annegamento, essendo il *culleus* destinato alla sommersione nel fiume o nel mare. La storiografia si è particolarmente dedicata ai quattro animali appena ricordati, ma nella fonte in esame se ne trovano anche altri due, fuori del sacco. Sono i buoi, neri, deputati a tirare il carro (funzionalmente utilizzato per il trasporto merci), all'uopo usato per raggiungere il mare (o comunque l'acqua), dove il sacco sarà gettato. I buoi neri sono palesemente dei vettori infernali[66], che servono alla connessione rituale con il mondo dei morti (fosse ancora in vita il condannato). Altro aspetto interessante di questa fonte, l'unica che rappresenta questo rito di passaggio, il fatto che il νόμος di riferimento, che appare altrove profondamente radicato nella tradizione propria dei Romani (anche per la specialissima posizione che questi attribuivano al *paterfamilias*), sarebbe invece distribuito «presso tutti gli uomini» (πᾶσιν ἀνθρώποις).

5. *Prassi dei «colloquia»: immagini provinciali (e) dal tardoantico.* – Ancora un punto di osservazione è da assumere, dalla prospettiva tipologica degli *hermeneumata*. Guardiamo a un testo, ormai celebre, non accorpato da Goetz nella sua raccolta. Si tratta del cosiddetto *Colloquium Celtis* 71-77, bilingue, trascritto dall'umanista Conrad Celtis nel monastero di Sponheim e conservato nella Nationalbibliothek di Vienna, pubblicato per la prima volta, con commentario annesso, da

[65] Cfr., per tutti, M. Falcon, *Paricidas esto* cit. 174-191.

[66] Rappresentano un «rituale funebre» per E. Nardi, *L'otre dei parricidi* cit. 121.

Carlotta Dionisiotti nel *JRS.* del 1982[67], poi discusso in un raffinato saggio di Andrea Giardina del 1985[68].

Le similitudini con i *colloquia* della tradizione bilingue sono evidenti, ma qui il contesto è fatto più chiaro da margini netti, sociali, cronologici, geografici. Il testo serve all'educazione dell'élite nella Gallia tardoantica. L'osservatorio è provinciale e privilegiato, rispecchia l'ideologia di una classe dirigente la cui bussola politica è costituita da fiscalità spinte e potere burocratico. La scena che qui più interessa è quella processuale, montata alla fine del testo e preceduta dalle immagini che restituiscono nel dettaglio l'organizzazione della riscossione del tributo[69]. Il complesso fa risaltare l'enorme importanza dell'apparato imperiale, che dispiega i suoi poteri, basati su un'organizzazione militare e paramilitare anche in campo fiscale. Il fiscalismo, in queste forme, prevede formalizzazioni parallele «il fisco e il tribunale sono … i due elementi che dominano» la rappresentazione dell'azione pubblica. Il *praeses*, con il suo apparato burocratico, è chiamato al giudizio di un *latro*/ληστής (parola chiave negativa della società tardoantica), il quale viene contrapposto per simmetria della rappresentazione, che è pur sempre uno strumento di apprendimento linguistico, a un *innocens*/ἀναίτιος che sembra tale anche perché gode di un ampio patrocinio (μεγά⟨λη⟩ δικολογία), e qui ritroviamo, nelle due lingue, la terminologia che si è già osservata. Esaltando il *patrocinium*, il *colloquium* bilingue esalta la sua funzionalità sociale, orientata all'addestramento della classe dirigente che svolgerà funzioni nell'ambito giudiziario:

Colloquium Celtis (Dickey 75-76). … reus sistitur latro, interrogatur secundum merita (torquetur, quaestionarius pulsat ei pectus, vexatur, suspenditur, crescit flagellatur, fustibus vapulat, pertransit ordinem tormentorum), et adhuc negat. puniendus est (perit poena, ducitur ad gladium). 76. deinde alter sistitur, innocens, cui adest grande patrocinium, et viri diserti adsunt illi. hic etenim habebit ⟨bonum⟩ eventum: absolvitur.

---

[67] A.C. Dionisotti, *From Ausonius' Schooldays?* cit. 83-125.

[68] Si v. A. Giardina, *L'impero e il tributo (Gli Hermeneumata di Sponheim e altri testi)*, in *RFIC.* 113 (1985) 307-327.

[69] Cfr. F. Mercogliano, *Immagini tardoantiche del fisco negli hermeneumata di Sponheim*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIII Convegno internazionale* (Napoli 2001) 333-338.

ἔνοχος στάθηται λῃστής, ἐξετάζεται κατὰ τὴν ποίησιν (βασανίζεται, βασανιστὴς κρούει αὐτῷ τὸ σ⟨τ⟩ῆθος, στρεβλοῦται, συστέλλεται, αὐξάνει, μαστιγοῦται, ἀποξύλαις δέρεται, διέρχεται τάξιν τῶν βασανισμάτων), καὶ ἔτι ἀρνεῖ. κολασμένος (ὥλετο κολάσει, ἀπάγεται ἐπὶ ξίφος). 76a-b. εἶτα ἄλλος στάθηται, ἀναίτιος, τίνι πάρεστιν μεγά⟨λη⟩ δικολογία, καὶ ἄνδρες δεδιδαγμένοι πάρ⟨ε⟩ισιν αὐτῷ. οὗτος δὲ σχήσει ⟨καλὴν⟩ ἔκβασιν· ἀπολύεται.

Rispetto ai *Colloquia Monacensia* ove si era trattato nel foro di una capitale provinciale, di una piccola causa pecuniaria[70], qui il fatto è criminale (e grave) e l'autore del testo percorre da vicino tutti i momenti della procedura: introduzione formale, interrogatorio, tortura (βασανίζεται, βασανιστὴς κρούει αὐτῷ τὸ σ⟨τ⟩ῆθος …), con ampia specificazione delle diverse attività e ovvio dispendio lessicale che permette interessanti comparazioni con fonti altre, specificamente con quelle giuridiche. Anche il più breve finale (77), destinato al processo dell'innocente, dà informazioni rilevanti, sulla testimonianza (i μάρτυρες) e sulla *fides veritatis* (πίστις τῆς ἀληθ<ε>ίας)[71] che nel tardo antico ha subito un notevole incremento ideologico, in connessione con il cristianesimo.

6. *Conclusioni.* – Nel complesso mi sembra che vi sia un uso adattivo del lessico greco preesistente e la costruzione di calchi funzionali dal latino. I casi più interessanti appaiono quelli del transito da Oriente a Occidente, verificabili già dall'età ciceroniana in circuiti colti (pensiamo alle orazioni tenute dall'Arpinate in senato) e certamente innestate nella più tarda lingua giuridica dell'età dei Severi, quando, –

[70] Cfr., almeno, C. Masi Doria, *Tribunali e ordinamento territoriale* cit. 393 ss. [= in *Tribunali dell'impero* cit. 145 ss.].

[71] E. Dickey, *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana* II cit. 266, nel commento: «The meaning of fidem veritatis is also uncertain; literally it would be 'faith of truth', but there are a few parallels for the phrase in legal texts, and Boudewijn Sirks suggests to me that in those it may mean 'reliable truth', i.e. the truth on which we rely (Codex Justinianus 2.1.2, 4.31.6, 8.32.2). If both these terms are intended in their technical senses, the meaning of this clause should be that the official court records were completely accurate, or perhaps that every participant signed them to certify that he had testified truly. If non-technical senses are intended, the meaning is probably that everyone completely believed the outcome, so the acquitted defendant was left without a stain on his reputation». Su *veritas* e processo v. almeno i saggi contenuti in C. Masi Doria, C. Cascione (a cura di), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche* (Napoli 2013).

tra l'altro – autorevolissimi giuristi provengono da province orientali, come, ad esempio Ulpiano che era originario di Tiro. Certamente il lessico tardoantico è più misto e l'uso di parole greche maggiormente diffuso.

In ogni caso, l'ambiente letterario che abbiamo principalmente osservato, *per exempla*, fornisce dati estremamente interessanti e significativi per la ricostruzione storica. Non si tratta solo di traduzioni, un fenomeno linguistico (invero, credo sociale), ma anche di modelli interpretativi della realtà che si muove in una storia di relazioni tra genti diverse ma che progressivamente si fondono in una cultura imperiale. Questa storia è prima (e primariamente) economica. Rilevano gli scambi, ma anche la violenza e la guerra, poi sempre più vale un principio reciproco di assimilazione. Uno sforzo culturale, in questo caso specifico connesso con fattispecie vietate, punite, comportamenti riprovevoli. Parole che devono essere pronunciate e trasmesse in una lingua diversa, con dizioni insolite, non neutre, che svelano un'ideologia comunitaria costruitasi lungo secoli. Renderle in altra lingua, tradurle può significare mediare tra realtà spesso essenzialmente diverse (simili, forse, solo in antichissime radici comuni), applicare una mediazione talvolta falsificante, o utilizzare l'adattamento funzionale (che ibrida i concetti), ovvero il calco, creativo di immagini nuove (mai completamente 'vere'). Naturalmente, nell'ambito qui più specificamente in esame (la lingua della repressione criminale), la differenza di posizione è netta nello scambio latino-greco, con netta 'prevalenza' dei Romani, dettata dal controllo del potere (in altri campi linguistici le posizioni sono invertite), come anche nella lingua dell'amministrazione e (lo si è detto) in quella militare, questa prevalenza avrà elementi di lunga durata. Ma non mancano vie torte, anche invertite: ci troviamo di fronte alla magia della parola, al suo fascino particolare, che tramite i glossari, materiale solo apparentemente scarno e 'secco', possiamo seguire da vicino nel processo di assimilazione e – a tratti – rileggere nel loro contatto con la pulsante vita reale.

Daniele Vittorio Piacente

QUALCHE OSSERVAZIONE SULLA *SERVITUS POENAE*

1. *La nascita della «servitus poenae»*. – Nel corso dell'Ottocento le posizioni riguardo alla disciplina dei *servi poenae* di Savigny e di Mommsen si presentano molto distanti tra loro: il primo considera il soggetto punito con sanzioni privative della libertà o della vita alla stregua di un *servus sine domino*[1], il secondo, invece, trova comunanza tra i servi della pena e i servi imperiali[2].

In letteratura si discute ancora sul periodo in cui la *servitus poenae* sarebbe nata, se in età tiberiana[3] ovvero in un anno imprecisabile del principato di Antonino Pio[4]. Una dottrina consolidata, ribadita anche in tempi recenti, tende a ricollegare la nascita dell'istituto della *servitus poenae* a un rescritto di Antonino Pio[5], riportato in D. 29.2.25.3 (Ulp. 8 *ad Sab.*)[6], D. 34.8.3 (Marcian. 11 *inst.*)[7] e D.

---

[1] F.C. von Savigny, *System des heutigen römischen Rechts* I (Berlin 1840) § 55, 591.

[2] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899) [= Id., *Le droit penal roman* I-III (Paris 1907) 948 e nt. 1].

[3] T. Beggio, *Contributo allo studio della 'servitus poenae'* (Bari 2020) 69.

[4] Nel rescritto di Antonio Pio contenuto in D. 29.2.25.3 (Ulp. 8 *ad Sab.*), D. 34.8.3 (Marcian. 11 *inst.*) e D. 49.14.12 (Call. 6 *de cogn.*), il condannato veniva considerato *servus poenae* e non *Caesaris*.

[5] M. Voigt, *Römische Rechtsgeschichte* II (Stuttgart 1899) 444; U. Brasiello, *La condizione di servo della pena*, in *Studi in onore di F. Virgilii nel XL anno di insegnamento* (Siena 1934) 3 ss.; Id., *La repressione penale in diritto romano* (Napoli 1937) 420 ss. Contrari a tale impostazione I. Pfaff, s.v. «*Servitus poenae*», in *PWRE.* II/A.2 (München 1923) 1830 ss.; E. Costa, *Storia del diritto romano privato*[2] (Torino 1925) 136; G. Donatuti, *La schiavitù per condanna* in *BIDR.* 42 (1934) 219-237 [= in *Studi di diritto romano* II (Milano 1977) 542 ss.]; U. Zilletti, *In tema di 'servitus poenae' (Note di diritto penale tardoclassico)*, in *SDHI.* 34 (1968) 43 ss., appare cauto sul punto e non prende una posizione definita. Favorevole alla posizione di Ugo Brasiello, in merito alla collocazione temporale della nascita della servitù della pena, F. Salerno, *«Ad metalla». Aspetti giuridici del lavoro in miniera* (Napoli 2003) 86, così come A. McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale* (Napoli 2010) 13 ss., e Ead., *Nemesi dea del νόμος. Modalità e simboli della repressione criminale nei primi secoli dell'impero romano*, in *RIDA.* 62 (2015) 289 ss.

[6] D. 29.2.25.3 (Ulp. 8 *ad Sab.*). *Si quis plane servus poenae fuerit effectus ad gladium vel ad bestias vel in metallum damnatus, si fuerit heres institutus, pro non scripto hoc habebitur: idque divus Pius rescripsit*.

[7] D. 34.8.3 pr.-1 (Marcian. 11 *inst.*). *Si in metallum damnato quid extra causa alimen-*

49.14.12 (Call. 6 *de cogn.*)[8], dove si escludevano determinati acquisti in favore del fisco imperiale[9], in quanto si sarebbe dovuto considerare il condannato quale *servus poenae* e non *Caesaris*: giova ricordare, in proposito, come i rescritti siano la forma normativa prevalente dell'epoca antonina[10].

Marezoll faceva risalire la nascita dell'istituto alla confisca dei beni del condannato[11]; Mommsen e Ferrini prospettarono l'idea che la servitù della pena fosse nata durante il principato di Tiberio, in riferimento alle *damnationes ad metalla*[12]. Tale ipotesi va approfondita: innanzitutto, proprio con Tiberio, a séguito della confisca ordinata da quest'ultimo di molte miniere private che passarono al *fiscus* imperiale, la condanna *ad metalla* iniziò ad essere applicata con maggiore frequenza, anche per reperire manodopera, peraltro distinguendosi per la sua particolare crudeltà[13]. All'epoca sarebbero stati già presenti i presupposti per la distinzione tra le pene privative della cittadinan-

---

torum relictum fuerit, pro non scripto est nec ad fiscum pertinet: nam poenae servus est, non Caesaris: et ita divus Pius rescripsit. 1. *Sed et si post testamentum factum heres institutus vel legatarius in metallum datus sit, ad fiscum non pertinet*.

[8] D. 49.14.12 (Call. 6 *de cogn.*). *In metallum damnatis libertas adimitur; cum etiam verberibus servilibus coercentur. Sane per huiusmodi personam fisco nihil adquiri divus Pius rescripsit: et ideo quod legatum erat ei, qui postea in metallum damnatus erat, ad fiscum non pertinere rescripsit magisque ait poenae eos quam fisci servos esse*.

[9] In tutte e tre le fonti, pur tenendo presenti le differenze tra le fattispecie esposte, il dato comune che emerge è l'intenzione di Antonino Pio di differenziare la disciplina degli acquisti del fisco in relazione a una determinata categoria di condannati. Il rescritto, più che avere una portata generale, pare essere destinato a risolvere una questione specifica inerente agli interessi del fisco imperiale.

[10] V. Marotta, '*Multa de iure sanxit*'. *Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio* (Milano 1988) 284 e nt. 93.

[11] G.L.Th. Marezoll, *Über die bürgerliche Ehre, ihre gänzliche Entziehung und theilweise Schmälerung* (Giessen 1824) 41 ss.

[12] Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 947 nt. 1 e 983 nt. 3; C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale* (Milano 1902, rist. an. Roma 1976) 48 ss.

[13] G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW.* II/14 (Berlin-New York 1982) 722-789; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*[2] (Milano 1998) 206 ss.; A. Schilling, *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit* (Berlin 2010) 119 ss., e 187, su cui si veda B. Santalucia, *rec.* a A. Schilling, *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit* cit., in *ZSS.* 129 (2012) 840-849. Su Tiberio si v. anche E. Kornemann, *Tiberius* (Stuttgart 1960); B. Levick, *Tiberius the politician* (London 1976); E. Lyasse, *Tibère* (Paris 2011). Informazioni relative ai processi svoltisi in epoca tiberiana possiamo ricavarle da Tac. *Ann*. 2.27-32.

za e quelle che sarebbero andate a incidere sulla libertà e sulla vita del condannato che, da un certo momento storico in poi, sarebbero state ricondotte alla *servitus poenae*[14]. Attraverso la documentazione a nostra disposizione è difficile stabilire se il processo evolutivo si sia concluso durante il principato di Tiberio, ma pare ragionevole far risalire a un periodo anteriore a quello di Antonino Pio la normativa imperiale e l'elaborazione giurisprudenziale in tema di servitù della pena. Ad esempio, riguardo al trattamento di taluni condannati, non inquadrabili nella categoria dei *servi publici* o dei *servi fisci*, incontriamo fonti a partire dall'epoca di Traiano[15].

La *servitus poenae*, sulla cui natura di forma di schiavitù, per quanto *sui generis*, non si possono avanzare dubbi, rappresentò durante l'età del principato lo strumento necessario a disciplinare la condizione giuridica del condannato nei casi in cui quest'ultimo fosse stato soggetto a una *capitis deminutio maxima.* La modalità di esecuzione della condanna prevedeva spesso il trascorrere di un certo periodo di tempo prima che avesse luogo l'uccisione del condannato. Il servo della pena sarebbe caduto in una condizione giuridica particolare, assimilabile per molti versi a un *servus fisci*[16]. Di qui la necessità di

---

[14] T. Beggio, *Note in tema di condanna ad tempus nelle damnationes ad metalla*, in *AUPA.* 60 (2017) 40; Id., *Contributo allo studio* cit. 50 ss.; S. Alessandrì, *De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus* (Roma-Bristol 2020) 85 nt. 62.

[15] Per una disamina completa delle fonti in questione si v. U. Zilletti, *In tema di 'servitus poenae'* cit. 32 ss., e T. Beggio, *Brevi considerazioni in tema di 'servitus poenae'*, in *LR.* 1 (2012) 299 ss. Cfr. inoltre, in merito ai problemi sollevati dalla *status permutatio* subita dal condannato, i seguenti frammenti: D. 28.1.8.4 (Gai. 17 *ad ed. prov.*); D. 48.19.29 (Gai. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*); D. 48.19.2 pr. (Ulp. 48 *ad ed.*); D. 28.3.6.6 (Ulp. 10 *ad Sab.*), nei quali, ancora una volta, si discute di un rescritto adrianeo in tema di pena capitale. Si v. E. Levy, *Die römische Kapitalstrafe (*Heidelberg 1931) [= in W. Kunkel, M. Kaser (Hrsg.), *Gesammelte Schriften* II (Köln-Graz-Böhlau 1963) 361 nt. 10, 362 nt. 17 e 365]; U. Brasiello, *La condizione del servo della pena* cit. 52 ss.; Id., *La repressione penale* cit. 309 e 425 ss.; G. Donatuti, *La schiavitù per condanna* cit. 543 ss., e 549; P. Voci, *Diritto ereditario romano* I² (Milano 1968) 390 nt. 23; U. Zilletti, *In tema di 'servitus poenae'* cit. 70, 74 nt. 143, 87, 97 ss.; P. Garnsey, *Social status and legal privilege in the Roman Empire* (Oxford 1970) 132, 165 e 249; B. Santalucia, *Diritto e processo penale*² cit. 249 e 251; R. Astolfi, *I libri tres iuris civilis di Sabino*² (Padova 2001) 75 ss.; A. McClintock, *Servi della pena* cit. 40 ss., 81-83.

[16] Si v. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 947 ss.; C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 152 ss.; W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian* (Cambridge 1908) 277 ss.; J.L. Strachan-Davidson, *Problems of the Roman Criminal Law* (Oxford 1912) 57 ss.; F. Desserteaux,

disciplinare questa forma di *servitus*, caratterizzata dal fatto che l'eccezionalità della situazione in cui versava il reo discendesse dall'applicazione di determinate condanne, particolarmente gravi, che incidevano sullo *status* del condannato, il quale diveniva pertanto servo della pena inflitta.

L'espressione *servitus poenae*, pressoché assente nelle fonti giuridiche antiche, s'incontra nel Digesto giustinianeo solo una volta[17], al contrario di *servi* o *servae poenae*[18]. In una prima fase le condanne rientranti nell'alveo della servitù della pena, tra le quali era certamente ricompresa la *damnatio ad metalla*[19], si caratterizzarono, in contrap-

---

Études sur la formation historique de la capitis deminutio II (Paris 1919) 418 ss.; I. Pfaff, s.v. «*Servitus poenae*» cit. 1830 ss.; T. Beggio, *Brevi considerazioni* cit. 299 ss. Sotto il profilo dei rapporti tra servitù della pena e *servitus fisci*, due testimonianze tarde risultano essere di particolare interesse. Si intende fare riferimento, anzitutto, a un intervento di Valeriano e Gallieno, tràdito in C. 9.51.8, secondo il quale il condannato *ad metalla*, una volta liberato per mezzo dell'*indulgentia principis*, non sarebbe tornato all'originario *dominus*, ma *fisci enim coepit esse mancipium*. Significativo l'utilizzo del verbo *coepit*, perché da esso si desumerebbe, per l'appunto, l'inizio della soluzione del problema relativo all'appartenenza del *servus.*

[17] D. 48.23.1.1 (Ulp. 38 *ad ed.*). *Sed si in metallum damnatus restituatur, numquid servitus poenae extinguat ius patronatus etiam post restitutionem? Et magis est, ut non extinguat servitus ius patronatus.*

[18] A. McClintock, *Servi della pena* cit. 26 e 121.

[19] Non lascia spazio a dubbi, in tal senso, la testimonianza di D. 48.19.17 pr. (Marcian. 1 *inst.*). *Sunt quidam servi poenae, ut sunt in metallum dati et in opus metalli. Et si quid eis testamento datum fuerit, pro non scriptis est, quasi non Caesaris servo datum, sed poenae*. Si vedano anche D. 48.19.36 (Hermog. 1 *iuris epit.*). *In metallum, sed et in ministerium metallicorum damnati servi efficiuntur, sed poenae*; D. 48.19.8.12 (Ulp. 9 *de off. proc.*). *Servos in metallum vel in opus metalli, item in ludum venatorium dari solere nulla dubitatio est: et si fuerint dati, servi poenae efficiuntur nec ad eum pertinebunt, cuius fuerint antequam damnarentur. Denique cum quidam servus in metallum damnatus beneficio principis esset iam poena liberatus, imperator Antoninus rectissime rescripsit, quia semel domini esse desierat servus poenae factus, non esse eum in potestatem domini postea reddendum*; D. 50.13.5.3 (Call. 1 *de cogn.*). *Consumitur vero, quotiens magna capitis minutio intervenit, id est cum libertas adimitur: veluti cum aqua et igni interdicitur, quae in persona deportatorum evenit, vel cum plebeius in opus metalli vel in metallum datur: nihil enim refert, nec diversa poena est operis et metalli, nisi quod refugae operis non morte, sed poena metalli subiciuntur*. Su questi passi, cfr. F. Salerno, *«Ad metalla»* cit. 47, e F. Botta, *rec.* a F. Salerno, *«Ad metalla»* cit., in *IVRA* 54 (2003) 298 ss. Sulla ricomprensione della *damnatio ad metalla* tra le pene capitali, ancora in epoca giustinianea, si v. I. 4.18.2. *Publicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaedam non capitalia, capitalia dicimus, quae ultimo supplicio adficiunt vel aquae et ignis interdictione vel deportatione vel metallo: cetera si qua infamiam irrogant cum damno pecuniario, haec publica quidem sunt, non tamen capitalia.*

posizione a quelle tipiche della *peregrinitas*, proprio per la circostanza di essere privative della libertà e, talvolta, anche della vita, e il primo dei due effetti giuridici fu probabilmente riconnesso alla perpetuità della condanna[20].

Assolutamente concreto si rivela il ragionamento di Macro nel sostenere che solo la sentenza di condanna opera ai fini della condizione giuridica dei condannati rendendo irrilevante e ininfluente il tipo di giudizio svolto[21], distinguendo, quindi, nettamente il *crimen publici iudicii* dal *crimen* sanzionato *extra ordinem*[22]:

D. 48.19.12 (Macer 2 *de off. pres.*). Quod ad statum damnatorum pertinet, nihil interest, iudicium publicum fuerit nec ne: nam sola sententia, non genus criminis spectatur. Itaque hi, in quos animadverti iubetur quive ad bestias dantur, confestim poenae servi fiunt.

È innegabile che il sistema repressivo andò articolandosi nel corso del tempo, dal principato al tardoantico; altrettanto avvenne per l'istituto della *servitus poenae*, funzionale a soddisfare le esigenze del regime, che conobbe un'evoluzione che interessò le tipologie di pena in esso ricomprese e le modalità di esecuzione delle stesse[23]. In tal senso, presso la giurisprudenza e la cancelleria imperiale, si affermò una tendenza secondo cui da talune categorie di condanne sarebbe sempre discesa, come conseguenza giuridica, l'applicazione della servitù della pena.

La conseguenza principale della condanna alla *servitus poenae* è la perdita della capacità giuridica, *et civitas et libertas*[24]. A questa si ag-

---

[20] D. 48.19.28.6 (Call. 6 *de cogn.*). *Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: 'In opus metalli ad tempus nemo damnari debet. Sed qui ad tempus damnatus est, etiamsi faciet metallicum opus, non in metallum damnatus esse intellegi debet: huius enim libertas manet, quamdiu etiam hi, qui in perpetuum opus damnantur'. Proinde et mulieres hoc modo damnatae liberos pariunt*. Si v. R. Bonini, *D. 48.19.16* cit. 43 ss.; S. Puliatti, *Callistratus. Opera* (Roma 2020) 117 nt. 106.

[21] S. Alessandrì, *Aemilius Macer* cit. 85-86.

[22] D. 47.14.2 (Macer 1 *publ. iud.*). *Abigeatus crimen publici iudicii non est, quia furtum magis est. Sed quia plerumque abigei et ferro utuntur, si deprehendentur, ideo graviter et puniri eorum admissum solet.* D. 48.15.3.2 (Macer 1 *publ. iud.*). *Quod si advocato praevaricationis crimen intendatur, publicum iudicium non est: nec interest, publico an privato iudicio praevaricatus dicatur.* L. Fanizza, *Giuristi crimini* cit. 103-104 e nt. 234; S. Alessandrì, *Aemilius Macer* cit. 86 nt. 67; F. Botta, *Opere giurisprudenziali* cit. 300 ss.

[23] M.V. Sanna, *Mulieres ad metalla damnatae*, in I. Piro (a cura di), *Scritti per A. Corbino* VI (Tricase 2016) 474 ss.

[24] Ch. Wirszubski, '*Libertas*'. *Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e*

giungeva la perdita della libertà, con traduzione in carcere per i condannati con sentenza definitiva o con utilizzo di catene per i condannati *ad metalla*[25]. La condanna ai lavori forzati in miniera si articolava in gradi differenti: *damnatio ad metalla*, *in opus metalli*, *in ministerium metallicorum*[26], dalla più decisa a quella probabilmente riservata alle donne, le quali potevano anche mantenere la cittadinanza, se imposta *ad tempus*. In tal caso potevano partorire figli *liberi*[27].

Nel periodo giustinianeo la perdita della capacità giuridica, *et civitas et libertas* viene sostituita dalla *capitis deminutio maxima*[28]:

I. 1.16. Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit, quod accidit in his qui servi poenae efficiuntur atrocitate sententiae, vel liberti ut ingrati circa patronos condemnati, vel qui ad pretium participandum se venumdari passi sunt.

---

impero (Cambridge 1950, trad. it. Bari 1957); C. Castello, *L'acquisto della cittadinanza e i suoi riflessi familiari in diritto romano* (Milano 1951); G. Crifò, s.v. «*Cittadinanza (diritto romano)*», in *ED.* VII (Milano 1960) 127 ss.; E. Levy, *'Libertas' und 'civitas'*, in *ZSS.* 78 (1961) 142 ss. [= in *Gesammelte Schriffen* II (Köln-Graz-Böhlau 1963) 14 ss.]; C. Gioffredi, *Libertà e cittadinanza*, in *Studi in onore di E. Betti* II (Milano 1962) 511 ss.; A.N. Sherwin-White, *The Roman Citizenship* (Oxford-New York 1973, rist. 2001); G. Crifò, *Staatliche Ordnung und Freiheit*, in *ZSS.* 92 (1975) 239 ss.; Cl. Nicolet, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine* (Paris 1976); G. Luraschi, *Sulle leges de civitate (Iulia, Calpurnia, Plautia Papiria)*, in *SDHI.* 44 (1978) 321 ss.; M. Balestri Fumagalli, *Libertas id est civitas (Cic., Pro Balbo 9.24)*, in *Labeo* 33 (1987) 63 ss.; C. Masi Doria, *Civitas, operae, obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti* (Napoli 1993) 1 ss. [= in *Zum Bürgerrecht der Freigelassenen*, in *Ars boni et aequi. Festschrift für W. Waldstein* (Stuttgart 1993) 231 ss.]; G. Crifò, '*Civis*'. *La cittadinanza tra antico e moderno*[2] (Roma-Bari 2000) 34 ss.;

[25] Y. Rivière, *Le cachot et le fers. Détention et coercition à Rome* (Paris 2004) 122 ss.

[26] F. Salerno, *«Ad metalla»* cit. 43 ss.

[27] D. 48.19.28.6 (Call. 6 *de cogn.*). *Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: 'In opus metalli ad tempus nemo damnari debet. Sed qui ad tempus damnatus est, etiamsi faciet metallicum opus, non in metallum damnatus esse intellegi debet: huius enim libertas manet, quamdiu etiam hi, qui in perpetuum opus damnantur'. Proinde et mulieres hoc modo damnatae liberos pariunt.*

[28] Sulla *capitis deminutio*, *ex multis* si v. F. Desserteaux, *Études* cit. 418 ss.; U. Coli, *Capitis deminutio* (Firenze 1922) [ora in *Scritti di diritto romano* I (Milano 1973) 153 ss.]; U. Ratti, *Studi sulla 'captivitas'* (Roma 1927); M. Bretone, s.v. «*Capitis deminutio*», in *NNDI.* II (Torino 1958) 916 ss.; F. Cursi, *'Captivitas' e 'capitis deminutio'. La posizione del servus hostium tra ius civile e ius gentium*, in *'Iuris Vincula'. Studi in onore di M. Talamanca* I (Napoli 2001) 297 ss.; L. D'Amati, *Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico* (Milano 2004); M.V. Sanna, *Capitis deminutio e captivitas*, in *Diritto@ Storia* 7 (2007) 1 ss.

La *servitus poenae* viene qui ricompresa nel *genus* più ampio della schiavitù. Dalle fonti non è dato sapere se questa assimilazione fosse operante anche con la giurisprudenza classica.

2. *Plinio il Giovane interpella Traiano.* – Alcune testimonianze lasciano trasparire quale dovette essere il comportamento di non pochi giudici (governatori provinciali o organi giudicanti previsti dalle *quaestiones*?) nei confronti di Traiano, allorché il suo intervento fosse richiesto tramite *epistula*. Essi tenevano un atteggiamento lassista, preferendo decidere le controversie anche in presenza di insufficienti prospettazioni giuridiche da parte dei litiganti e dei loro avvocati e, quindi, senza sforzarsi minimamente di ricercare quale potesse essere la soluzione giuridica confacente alla fattispecie sottoposta alla loro decisione. L'attore coltivava la speranza che l'imperatore avocasse a sé l'affare manifestando, più o meno apertamente, l'intenzione di rimettere a Traiano il compito di decidere giudizialmente sulla questione in sua vece: in particolare, nel caso in cui il giudice si fosse trovato a decidere su controversie, anche dal punto di vista politico, ad esempio allorquando il governatore provinciale si fosse trovato a trattare e decidere dei processi civili e amministrativi e, soprattutto, penali che vedevano coinvolti potenti personaggi delle *élites* locali. Rispetto a questi giudici Plinio costituì un'eccezione[29].

Questi tentativi di recedere dalle proprie responsabilità furono sempre rigettati da Traiano, il quale, pur venendo incontro a quei giudici che, per ignoranza del diritto o per altri motivi, erano incapaci di adottare una decisione sul caso oggetto della loro attenzione, non assunse la *cognitio* di tali questioni, preferendo invece limitarsi a fornire,

[29] Sulla formazione di Plinio si v. F. Zucker, *Der jüngere Plinius und die familie des Konsulars Q. Corellius Rufus*, in *Altertum* 9 (1963) 37-43; G. Picone, *L'eloquenza di Plinio. Teoria e prassi* (Palermo 1978); N. Barbuti, *La nozione di fides in Tacito e Plinio il Giovane*, in M. Pani (a cura di), *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane* III (Bari 1994) 271-299; P. Starace, *Plinio il Giovane e l'interpretazione di un testamento*, in *Index* 25 (1997) 537-554; G. Solaro, *Storiografia ed oratoria in Cicerone, Plinio il Giovane e Quintiliano*, in S. Niehaus (a cura di), *L'attualità della retorica. Atti del convegno internazionale di Foggia (18-19 maggio 2006)* (Bari 2008) 117-120; I.G. Mastrorosa, *La pratica dell'oratoria giudiziaria nell'alto Impero: Quintiliano e Plinio il Giovane*, in *Quintilien ancien et moderne. Études réunies par* P. Galand, F. Hallyn, C. Lévy *et* W. Verbaal (Turnhout 2010) 125-152; P. Mascoli, *Plinio il Giovane e le difese 'di genere'*, in *Invigilata Lucernis* 37 (2015) 61-70; F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione* (Pisa 2012); Id., *Non pro se sed pro causa defendere. Spunti di 'deontologia forense' nell'epistolario pliniano*, in *TSDP.* 12 (2019) 1-46.

per mezzo dell'*epistula*, un semplice parere che dissipasse i dubbi e le perplessità dei giudici che lo interrogavano[30].

Va approfondito il rapporto tra centro e periferie; l'impero romano è come un organismo vivente: ha bisogno di cibo e acqua prima di tutto e, secondariamente, di scambio di informazioni[31]. In questo l'impero di Traiano è stato illuminato e proprio grazie alla condivisione di importanti informazioni ha potuto procedere alla conquista della Dacia. Tacito e Plinio hanno scritto all'imperatore quando egli era lontano da Roma[32].

In questo senso devono essere prese in considerazione due lettere pliniane[33] che non attestano appunto alcun trasferimento della *cognitio* dal tribunale del governatore provinciale a quello traianeo, bensì, più semplicemente, l'esistenza di un'istruzione imperiale al *praeses provinciae*, affinché questi impostasse correttamente il processo e decidesse in conformità al parere imperiale.

In Plin. *ep*. 10.31.2-3 il governatore interrogò il Principe:

In plerisque civitatibus, maxime Nicomediae et Nicaeae, quidam vel in opus damnati vel in ludum similiaque his genera poenarum publicorum servorum officio ministerioque funguntur atque etiam

---

[30] S. Puliatti, *«Tribunal excogitatum principatui est per ceteris»: Traiano, il processo fiscale e l'immagine dell'optimus princeps'*, in *MEP*. 22 (2019) 309 ss.

[31] F. Millar, *Trajan: Government by correspondence*, in J. Gonzàlez (ed.), *Trajano emperador de Roma* (Roma 2000) 363 ss.

[32] A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary* (Oxford 1966) 578; F. Millar, *Trajan* cit. 375.

[33] Sulle quali si v. C. Solimena, *Plinio il Giovine e il diritto pubblico di Roma* (Napoli 1905) 37 nt. 2, 68 e nt. 3, 165 nt. 1, 229 e nt. 1, 267 e nt. 4 e 270 e nt. 1; J. Gaudemet, *La jurisdiction provinciale d'après la correspondance entre Pline et Trajan*, in *RIDA.* 11 (1964) 348 ntt. 60 e 61; A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 602 ss.; W. Litewski, *Consultatio ante sententiam*, in *ZSS.* 86 (1969) 232 nt. 17, 233 nt. 20, 238 nt. 42 e 239 nt. 43; R. Freudenberger, *Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. Jahrhundert, dargestellt am Brief des Plinius an Trajan und den Reskripten Trajans und Hadrians*[2] (München 1969) 18, 22-23 e 30; F. Favory, *Clodius et le péril servile: fonction du thème servile dans le discours polémique cicéronien*, in *Index* 8 (1978-1979) 196 nt. 64; R. Haensch, *Das Statthalterarchiv*, in *ZSS.* 109 (1992) 215-217 e 260; F. Arcaria, *Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica* (Milano 2000) 183 ss.; A. Stadter, *Pliny and the Ideology of Empire: The Correspondence with Trajan*, in *Prometheus* 32 (2006) 68 e 72; G.M. Madsen, *Eager to be Roman. Greek Response to Roman Rule in Pontus and Bithynia* (London-New Delhi-New York-Sydney 2009) 55; C. Ebner, *Die Konzeption der Arenastrafen im römischen Strafrecht*, in *ZSS.* 129 (2012) 259-261 nt. 76 e 269 nt. 120.

ut publici servi annua accipiunt. Quod ego cum audissem, diu multumque haesitavi, quid facere deberem. 3. Nam et reddere poenae post longum tempus plerosque iam senes et, quantum adfirmatur, frugaliter modesteque viventes nimis severum arbitrabar, et in publicis officiis retinere damnatos non satis honestum putabam; eosdem rursus a re publica pasci otiosos inutile, non pasci etiam periculosum existimabam.

Plinio afferma che in molte città, e in particolare a Nicomedia e a Nicea, alcuni condannati ai lavori forzati, ai giochi del circo o ad altre pene dello stesso genere[34], svolgono le funzioni e i servizi di *servi publici* e, in tale qualità, percepiscono perfino una retribuzione annuale[35]. Appresa la notizia, era rimasto a lungo incerto sul da farsi, giacché, da un lato, gli era sembrato troppo severo sottoporre alle suddette pene delle persone che erano diventate ormai anziane e che, per di più, avevano tenuto un comportamento corretto, e, dall'altro, gli era apparso indecoroso mantenere nei servizi pubblici chi era stato pur sempre condannato. Specificava, inoltre, che gli erano state esibite le sentenze di condanna, ma non anche i documenti che attestassero che gli stessi condannati erano stati rimessi in libertà: questi ultimi, tuttavia, asserivano di essere stati amnistiati per ordine dei proconsoli o dei legati, ai quali avevano presentato le richieste di grazia[36].

La risposta che ottenne è contenuta in Plin. *ep.* 10.32.1-2:

Meminerimus idcirco te in istam provinciam missum, quoniam multa in ea emendanda apparuerint. Erit autem vel hoc maxime corrigendum, quod, qui damnati ad poenam erant, non modo ea sine auctore, ut scribis, liberati sunt, sed etiam in condicionem proborum ministrorum retrahuntur. 2. Qui igitur intra hos proximos decem annos damnati nec ullo idoneo auctore liberati sunt, hos oportebit poenae suae reddi; si qui vetustiores invenientur et senes ante annos decem damnati, distribuamos illos in ea ministeria quae non longe a poena

[34] Sul punto si v. R. Duncan-Jones, *Structure and Scale in the Roman Economy* (Cambridge 1990) 174 nt. 3, e S.G. Bernard, *Workers in the Roman Imperial Building Industry*, in K. Verboven, C. Laes (ed.), *Work, Labour, and Professions in the Roman World* (Leiden-Boston 2016) 68 nt. 40.

[35] A.T. Fear, *Cives Latini, servi publici and the Lex Irnitana*, in *RIDA.* 37 (1990) 162 nt. 17.

[36] R. Haensch, *Das Statthalterarchiv* cit. 215-216.

sint. Solent enim eius modi ad balineum, ad purgationes cloacarum, item munitiones viarum et vicorum dari.

Traiano puntualizza che coloro i quali erano stati condannati nel corso dell'ultimo decennio e rimessi in libertà senza l'intervento dell'autorità competente avrebbero dovuto espiare la loro pena[37]. Invece, quelli più anziani e quelli condannati anteriormente all'ultimo decennio avrebbero dovuto svolgere quei servizi affini alle loro pene, quali la manutenzione dei bagni e delle strade e la ripulitura delle fogne[38].

Probabilmente non si trattava solo di attività amministrativa, come si può desumere dalla circostanza che la fattispecie sottoposta al giudizio di Plinio verteva esclusivamente sulla legittimità dell'uso di condannati in qualità di schiavi pubblici, ma di attività giudiziaria vera e propria, anche se presso il tribunale imperiale non si svolse alcun processo e, dunque, l'imperatore non emanò alcuna sentenza[39]: Plinio ricorda che si era trovato nella necessità di lasciare in sospeso tutta la faccenda in attesa di conoscere le istruzioni di Traiano (*Necessario ergo rem totam, dum te consulerem, in suspenso reliqui*).

Siamo di fronte a una mera richiesta di parere a Traiano, il quale enuncia solamente il principio giuridico a cui il governatore della provincia si sarebbe dovuto attenere nell'emanazione della sentenza, che, però, rimane di esclusiva competenza di quest'ultimo. Secondo Lucia Fanizza lo scopo della pena non è solo giuridico: essa offre al potere politico l'occasione per manifestarsi e riaffermare la 'disimmetria' fra chi ha violato la prescrizione normativa e chi la fa valere[40].

---

[37] Sull'espressione '*idoneo auctore*' si v. W. Kunkel, *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Strafjustiz und im Kaisergericht I*, in *ZSS.* 84 (1967) 233 nt. 53.

[38] A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 605 ss.; V. Marotta, *Mandata principum* (Torino 1991) 17; F. Arcaria, *Princeps, praeses provinciae e processo nell'epistolario di Plinio*, in M. Albana, C. Soraci (a cura di), *Amicitia res plurimas continet. Omaggio a F. Elia* (Acireale-Roma 2018) 72 ss.

[39] Ciò che sembra potersi desumere anche dall'esordio della risposta imperiale (*Meminerimus idcirco te in provinciam missum, quondam multa in ea emendanda apparuerint*), sul cui significato si v. A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 605 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, *rec.* a F. Arcaria, *Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica* (Milano 2000), in *IVRA* 52 (2001) 252 nt. 23; A. Stadter, *Pliny and the Ideology* cit. 73-74; F. Bonin, *L'organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino. Apparati, competenze, funzioni* (Torino 2023) 18.

[40] L. Fanizza, *Il crimine e la morte del reo*, in *MEFRA.* 96/2 (1984) 692; F. Arcaria, *Princeps, praeses provinciae* cit. 75.

È questo il senso del principio espresso da Traiano nella risposta al quesito postogli da Plinio, che conserva inalterata la sua attualità: la pena va eseguita anche quando siano trascorsi dieci anni dalla sentenza di condanna; se opportuno, in circostanze particolari sarà possibile commutarla in un'altra più adatta alla condizione del reo, ma mai renderla inoperante. Traiano anticipa la disposizione di Antonino Pio contenuta in D. 48.19.22, secondo cui si poteva ottenere la *dimissio* per malattia sopravvenuta o vecchiaia, situazioni che rendevano inabili al lavoro. Esse interrompono l'esecuzione della pena, ma il *damnatus*, pur conservando la condizione di *servus poenae* è di fatto libero[41].

3. *Tipologie di pena in Plin. ep. 10.31.2-3 e 10.32.1-2.* – La questione posta da Plinio[42] concerneva il fatto che in molte *civitates* coloro che erano stati condannati all'*opus* (senza ulteriore specificazione), *in ludum*, o, ancora, ai *similia his genera poenarum*, dovevano fungere e venivano trattati da *servi publici*[43] percependo così anche un compenso annuo, scelta la cui bontà lasciava evidentemente perplesso il go-

[41] D. 48.19.22 (Mod. 1 *diff.*). *In metallum damnati si valetudine aut aetatis infirmitate inutiles operi faciundo deprehendantur, ex rescripto divi Pii a praeside dimitti poterunt, qui aestimabit de his dimittendis, si modo vel cognatos vel adfines habeant et non minus decem annis poenae suae functi fuerint*. Si v. V. Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 345.

[42] Sulle due *epistulae* in questione si v. U. Zilletti, *In tema di 'servitus poenae'* cit. 53 ss.; A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 602 ss.; G. Donatuti, *La schiavitù per condanna* cit. 542; F. Millar, *Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire, from the Julio-Claudians to Constantine*, in *Papers of the British School in Rome* 52 (1984) 134 ss.; A. McClintock, *Servi della pena* cit. 48 ss. e 112, nonché, in relazione al problema delle forme di dipendenza in Plinio, A. Gonzaléz, *Pline le Jeune. Esclaves et affranchis à Rome* (Paris 2003).

[43] Su questa particolare categoria di servi si v. L. Halkin, *Les esclaves publics chez les Romains* (Bruxelles 1897, rist. an. Roma 1965) 77 ss.; W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery* cit. 318 ss.; G. Boulvert, *Esclaves et affranchis imperiaux sous le Haut-Empire romaine. Rôle politique et administratif* (Napoli 1970) 10 ss.; N. Rouland, *A propos des 'servi publici populi romani'*, in *Chiron* 7 (1977) 261-278; W. Eder, *Servitus publica* (Wiesbaden 1980); M. Morabito, *Les réalités de l'esclavage d'aprés le Digeste* (Paris 1981) 176 ss.; T.A. Fear, *Cives latini* cit. 149-166; A. Weiss, *Sklave der Stadt: Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des Römischen Reiches* (Stuttgart 2004); N.E. Lensky, «*Servi publici*» *in Late Antiquity*, in J.-U. Krause, C. Witschel (Hrsg.), *Die Stadt in der Spätantike – Niedergang oder Wandel?* (Stuttgart 2006) 335-358; J. Zlinszky, *Gemeineigentum am Beispiel der servi publici*, in Th. Finkenauer (Hrsg.), *Sklaverei und Freilassung im römischen Recht*, *Symposium für H.J. Wieling zum 70. Geburtstag* (Tübingen 2006) 317-326.

vernatore, il quale, indeciso sul da farsi, credette necessario rivolgersi a Traiano.

È opportuno dedicare attenzione alle pene a cui Plinio fa riferimento nel proprio testo: anzitutto, egli parla dell'*opus*, termine che si sarebbe potuto collegare sia all'*opus publicum*, sia all'*opus metalli*[44]. La condanna all'*opus publicum* era meno gravosa rispetto a quella all'*opus metalli*, e, a maggior ragione, alla *damnatio ad metalla*. Essa viene definita, in relazione alle altre due, *minima* nelle *Pauli Sententiae*[45] e la sua durata sarebbe andata dai due anni, come indicato da Adriano[46], ai dieci, come si può apprendere, invece, leggendo un passo ulpianeo[47]. Il condannato, inoltre, non sarebbe divenuto un servo

[44] Sulle differenze tra le attività da compiersi in base alle diverse pene si v. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* cit. 951; F. Salerno, «*Ad metalla*» cit. 44 ss. e 55, il quale sottolinea come, nell'ambito delle condanne ai lavori forzati nelle miniere, vi fosse un «intento di proporzionare al crimine commesso la pena». Egli afferma anche che la condanna *in ministerium metallicorum*, purché *in perpetuum*, avrebbe provocato l'assoggettamento al regime della *servitus poenae*, sulla scorta soprattutto di un passo di D. 48.19.36 (Hermog. 1 *iuris epit.*), posto da Lenel sotto la rubrica *'de statu personarum'*, dal quale, per quante poche siano le informazioni fornite al riguardo, sembrerebbe emergere una conferma di quanto sostenuto da Salerno. Sul passo di Ermogeniano si v. anche E. Dovere, *De iure. L'esordio delle Epitomi di Ermogeniano* (Napoli 2005) 141, nt. 2 e 142, nt. 4. Vi è, tuttavia, un frammento di D. 48.19.8.8 (Ulp. 9 *de off. proc.*), dal quale si apprende, invece, che la condannata *in ministerium metallicorum in perpetuum* si sarebbe trovata in una condizione simile a quella della serva della pena, ma, probabilmente, non identica. Il testo ulpianeo si coniuga con il frammento di D. 48.19.28.6 (Call. 6 *de cogn.*), in cui il giurista riporta il rescritto adrianeo circa le condanne *in metallum* e *in opus metalli*, ed ivi parrebbe desumersi che solo queste, se perpetue, avrebbero fatto perdere la *libertas* al condannato, che sarebbe diventato perciò *servus poenae*. Si rinvia a T. Beggio, *Note in tema di condanna* cit. 17 ss.

[45] PS. 5.17.2. *Summa supplicia sunt crux crematio decollatio: mediocrium autem delictorum poenae sunt metallum ludus deportatio: minimae relegatio exilium opus publicum vincula. Sane qui ad gladium dantur, intra annum consumendi sunt.* Si v. I. Ruggiero, *Ricerche sulle 'Pauli Sententiae'* (Milano 2017) 137, 202 nt. 17, 241 nt. 149, 274 nt. 270.

[46] D. 47.21.2 (Call. 3 *de cogn.*). *Divus Hadrianus in haec verba rescripsit: 'Quin pessimum factum sit eorum, qui terminos finium causa positos propulerunt, dubitari non potest. De poena tamen modus ex condicione personae et mente facientis magis statui potest: nam si splendidiores personae sunt, quae convincuntur, non dubie occupandorum alienorum finium causa id admiserunt, et possunt in tempus, ut cuiusque patiatur aetas, relegari, id est si iuvenior, in longius, si senior, recisius. Si vero alii negotium gesserunt et ministerio functi sunt, castigari et ad opus biennio dari. Quod si per ignorantiam aut fortuito lapides furati sunt, sufficiet eos verberibus decidere'.*

[47] D. 48.19.8.7 (Ulp. 9 *de off. proc.*). *Quisquis autem in opus publicum damnatus refugit, duplicato tempore damnari solet: sed duplicare eum id temporis oportet, quod ei cum*

della pena, come nel caso delle altre due condanne (purché l'*opus metalli* fosse perpetuo)[48]. Più nello specifico, la pena dell'*opus metalli*, *perpetua* o *ad tempus*, comportava la sottoposizione a un tipo di lavoro meno pesante rispetto a quello previsto per i *damnati ad metalla*, verosimilmente consistente nel trasporto e trasformazione dei minerali, ma non anche nella loro estrazione, e non a caso fu prediletta quale sanzione da irrogarsi alle donne, unitamente alla pena *in ministerium metallicorum*, la più lieve tra questi tipi di *damnationes*, ad esclusione dell'*opus publicum*. È ipotizzabile che il condannato *in ministerium metallicorum* svolgesse lavori di tipo ausiliario rispetto agli altri condannati ai *metalla*[49]. Da ultimo, l'*opus publicum* consisteva nella prestazione coatta di servizi pubblici, e il condannato, quando non fosse stato al lavoro, avrebbe trascorso il tempo rinchiuso in carcere[50]: in quest'ultimo caso per carcere s'intende il luogo fisico dove scontare la sanzione. La prigionia non è di per sé stessa una pena, bensì il luogo dove scontarla[51].

---

superesset fugit, scilicet ne illud duplicetur, quo adprehensus in carcere fuit. Et si in decem annos damnatus sit, aut perpetuari ei debet poena aut in opus metalli transmitti. Plane si decennio damnatus fuit et initio statim fugit, videndum est, utrum duplicari ei tempora debeant, an vero perpetuari vel transferri in opus metalli: et magis est, ut transferatur aut perpetuetur. Generaliter enim dicitur, quotiens decennium excessura est duplicatio, non esse tempore poenam artandam.

[48] U. Brasiello, *La repressione penale* cit. 360 ss.; J. Lengle, s.v. *«Opus publicum»*, in *PWRE.* 18/1 (Stuttgart 1939) 828; B. Santalucia, *Diritto e processo penale*[2] cit. 251 ss.; J.-U. Krause, *Gefängnisse im römischen Reich* (Stuttgart 1996) 23 ss.; F. Salerno, *«Ad metalla»* cit. 49 ss.

[49] Così lascerebbe intendere, d'altro canto, l'accezione del termine *«Ministerium»*, sul quale si v. *ThlL.* s.v., p. 1009. Sulle problematiche relative a questi tipi di condanna si v. C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 152 ss.; A. Brunt, *Free Labour and Public Works at Rome*, in *JRS.* 70 (1980) 81; F. Millar, *Condemnation* cit. 133 ss.; R. Delmaire, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium imperial et son administration du IV^e^ au VI^e^ siècle* (Roma 1989) 424 ss.; A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano* (Bari 1994) 140 ss.; V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana* (Bari 1998) 476 nt. 299; A. Chauvot, *La deténtion sous Tibère*, in C. Bertrand-Dagenbach *et al.* (éd.), *Carcer. Prison et privation de liberté dans l'antiquité classique. Actes du colloque de Strasbourg (5 et 6 décembre 1997)* (Paris 1999) 167.

[50] A. Lovato, *Il carcere* cit. 141-144.

[51] D. 48.19.8.9 (Ulp. 9 *de off. proc.*). *Solent praesides in carcere continendos damnare aut ut in vinculis contineantur: sed id eos facere non oportet. Nam huiusmodi poenae interdictae sunt: carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet*; D. 48.19.8.7. Si v. *supra* nt. 47. PS. 5.21.1. *Vaticinatores, qui se deo plenos adsimulant, idcirco*

Le mansioni svolte dai forzati all'*opus publicum* consistevano in «spazzatura delle strade e delle fogne, servizio nei bagni pubblici, ecc.»[52], e i soggetti adibiti erano comunque e pur sempre incatenati[53]. Al tempo stesso, anch'essi, come i *damnati ad metalla*, sarebbero stati rasati in testa per metà, quale segno di riconoscimento, ad eccezione dei decurioni, dei veterani di guerra e dei loro figli[54], ma non sarebbero stati incatenati, cioè non sarebbe stata applicata loro la

civitate expelli placuit, ne humana credulitate publici mores ad spem alicuius rei corrumperentur, vel certe ex eo populares animi turbarentur. Ideoque primum fustibus caesi civitate pelluntur: perseverantes autem in vincula publica coniciuntur aut in insulam deportantur vel certe relegantur; D. 1.18.14 (Macer 2 *de iud. publ.*). *Divus Marcus et Commodus Scapulae Tertullo rescripserunt in haec verba: 'Si tibi liquido compertum est Aelium Priscum in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat, nec subest ulla suspicio matrem ab eo simulatione dementiae occisam: potes de modo poenae eius dissimulare, cum satis furore ipso puniatur. Et tamen diligentius custodiendus erit ac, si putabis, etiam vinculo coercendus, quoniam tam ad poenam quam ad tutelam eius et securitatem proximorum pertinebit. Si vero, ut plerumque adsolet, intervallis quibusdam sensu saniore, non forte eo momento scelus admiserit nec morbo eius danda est venia, diligenter explorabis et si quid tale compereris, consules nos, ut aestimemus, an per immanitatem facinoris, si, cum posset videri sentire, commiserit, supplicio adficiendus sit. Cum autem ex litteris tuis cognoverimus tali eum loco atque ordine esse, ut a suis vel etiam in propria villa custodiatur: recte facturus nobis videris, si eos, a quibus illo tempore observatus esset, vocaveris et causam tantae neglegentiae excusseris et in unumquemque eorum, prout tibi levari vel onerari culpa eius videbitur, constitueris. Nam custodes furiosis non ad hoc solum adhibentur, ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint: quod si committatur, non immerito culpae eorum adscribendum est, qui neglegentiores in officio suo fuerint'*; D. 4.6.9 (Call. 2 *ed. monit.*). *Succurritur etiam ei, qui in vinculis fuisset. Quod non solum ad eum pertinet, qui publica custodia coercetur, sed ad eum quoque, qui a latronibus aut praedonibus vel potentiore vi oppressus vinculis coercebatur. Vinculorum autem appellatio latius accipitur: nam etiam inclusos veluti lautumiis vinctorum numero haberi placet, quia nihil intersit, parietibus an compedibus teneatur. Custodiam autem solam publicam accipi Labeo putat*. Cfr. S. Puliatti, *Callistratus* cit. 193.

[52] C. Ferrini, *Diritto penale romano* cit. 152 ss.

[53] F. Millar, *Condemnation* cit. 134 ss., pone l'accento sulla costruzione di edifici pubblici, templi, mura, strade e simili, quali principali attività connesse all'*opus publicum*. Per l'autore, in ogni caso, si trattava di lavori utili alle singole *civitates* nelle quali si trovassero a scontare la pena i condannati, i quali, di fatto, la espiavano nella propria città, senza che vi fosse la necessità di inviarli altrove.

[54] C. 9.47.5. *Imp. Antoninus Senecioni. Honor veteranis etiam in eo habitus est, ut liberi eorum usque ad primum dumtaxat gradum poena metalli vel operis publici non adficiantur, sed in insulam relegentur.* Sul *Corpus Iuris Civilis*, *ex multis*, si v. A. Banfi, *Giustiniano e il Corpus Iuris Civilis*, in U. Eco (a cura di), *L'Antichità. Roma* (Milano 2012) 305-309, già edito in *L'Antichità* 10 (2011); D. Mantovani, *Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia*, in D. Mantovani, S. Ammirati (a cura di),

cosiddetta *poena vinculorum*[55]. Diverse, di fatto, erano anche le pene previste per i condannati che erano sottoposti a una custodia, che implicava uno stato di detenzione personale previsto per tutti i condannati ai lavori nelle miniere o ai servizi pubblici e simili, nei momenti in cui non avessero svolto suddette attività[56].

Proprio perché i dubbi principali di Plinio derivavano dal fatto che i condannati alle suddette pene venissero trattati come *servi publici*, e considerando il fatto che l'*opus publicum* era attività propria soltanto di questi ultimi, l'intenzione abbastanza evidente di tenere distinte le due categorie di condannati induce a ritenere che egli non volesse fare riferimento a questo tipo di pena[57]. Per tale ragione si ritiene che il governatore, con la parola *opus*, si riferisse all'*opus metalli*, ed è assai meno verosimile che volesse riferirsi alla *damnatio ad metalla*[58]. L'interpretazione proposta sembra essere confermata anche dalla risposta di Traiano, poiché appare chiaro che il *princeps* volesse fare riferimento a pene perpetue particolarmente gravi.

L'*opus*, da leggersi dunque quale *opus metalli*, insieme al *ludus*, condanna tipica anch'essa della *servitus poenae*, e a un richiamo generico a una serie di pene simili (evidentemente affiancabili alle prime per la loro gravità), costituiscono così quell'insieme di fattispecie che, agli occhi di Plinio, non possono verosimilmente fare dei relativi

---

Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca (Pavia 2018) 1 ss.; G. Luchetti, *Nuovi contributi di diritto tardoimperiale e giustinianeo* (Bologna 2021).

[55] D. 48.19.6.2 (Ulp. 9 *de off. proc.*). *Nunc genera poenarum nobis enumeranda sunt, quibus praesides adficere quemque possint. Et sunt poenae, quae aut vitam adimant aut servitutem iniungant aut civitatem auferant aut exilium aut coercitionem corporis contineant.* Contro quest'ultima interpretazione U. Brasiello, *La repressione penale* cit. 360 ss.

[56] Il tema dei condannati evasi dalla custodia è trattato nel frammento che riporta un rescritto di Adriano contenuto in D. 48.19.28.14 (Call. 6 *de cogn.*). *Ita et in custodiis gradum servandum esse idem princeps rescripsit, id est ut, qui in tempus damnati erant, in perpetuum damnarentur, qui in perpetuum damnati erant, in metallum damnarentur, qui in metallum damnati id admiserint, summo supplicio adficerentur*. In caso evasione dalla *custodia*, la *relegatio ad tempus* veniva trasformata in *relegatio perpetua,* quella in perpetuo veniva convertita *ad metalla* e quest'ultima nella pena capitale, il *summum supplicium*. Cfr. A. Lovato, *Il carcere* cit. 144; S. Puliatti, *Callistratus* cit. 291.

[57] T. Beggio, *Contributo allo studio* cit. 50 ss.

[58] Così A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 602-606, il quale sottolinea opportunamente come dovesse essere tenuto distinto l'*opus publicum* dalle condanne *ad metalla*, *ad ludum* e *ad gladium*, che ricadono invece nell'alveo della cosiddetta *servitus poenae*. Siffatte considerazioni portano a ipotizzare che l'istituto dovesse già esistere all'epoca di Traiano.

condannati semplici *servi publici*[59], nonostante quanto accade presso molte comunità.

Ribadiamo che la risposta di Traiano al quesito è eloquente: l'imperatore, stupitosi che i condannati fossero stati liberati dalle loro pene originarie *sine idoneo auctore*, cioè senza che fosse intervenuto un provvedimento di liberazione dalla punizione o di carattere restitutorio emanato da un soggetto competente, e che la loro condanna fosse stata commutata in una diversa (si può presumere, più lieve), affermò che coloro che avessero ottenuto una sentenza di condanna nell'arco del decennio appena trascorso, non avrebbero dovuto essere dimessi dalla pena, bensì essere nuovamente sottoposti alla stessa, in modo rigoroso. Solo i più anziani, che fossero stati condannati prima dell'ultimo decennio, avrebbero potuto essere adibiti correttamente ad umili servizi pubblici[83]. La lettera del *princeps*, quindi, ci offre alcuni importanti elementi: anzitutto egli si premura di fare in modo che i condannati a pene particolarmente gravi, quali quelle richiamate in precedenza da Plinio, vengano tenuti distinti dai *servi publici*, derogando a tale principio soltanto qualora essi siano ormai abbastanza anziani e stiano scontando la loro pena da più di dieci anni. Il secondo dato rilevante è proprio quello temporale: il decennio, infatti, per Traiano, rappresenta un discrimine di fondamentale importanza; ma così come esso riveste un ruolo siffatto nel caso di specie, altrettanto si dimostrerà decisivo in una serie di circostanze attinenti alla *servitus poenae*. Così apprendiamo che qualora un soggetto fosse stato condannato all'*opus publicum* temporaneo, la durata massima sarebbe stata di dieci anni[60]; e ancora, un condannato *in metallum* non avrebbe potuto ottenere la *dimissio*, con la quale sarebbe stato liberato soltanto dal suo obbligo lavorativo per ragioni di malattia o anzianità, prima che fosse trascorso un decennio da quando aveva iniziato a scontare la pena, e ancora, se si fosse sottratto alla pena decennale, la stessa sarebbe stata prolungata per un identico periodo[61]. Infine, qualora fosse stata inflitta la pena dell'*opus metalli ad tempus* senza che ne fosse stata specificata la durata, quest'ultima si sarebbe dovuta individuare in un decennio[62].

---

[59] U. Zilletti, *In tema di 'servitus poenae'* cit. 53-56; A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 602-606.

[60] D. 48.19.8.7. Si v. *supra* nt. 47.

[61] È quanto si desume dal testo di D. 48.19.22. Si v. *supra* nt. 41.

[62] D. 48.19.23 (Mod. 8 *reg.*). *Sine praefinito tempore in metallum dato imperitia dantis decennii tempora praefinita videntur*. Si v. T. Beggio, *Note in tema di condanna* cit. 17 ss.

Questo peculiare riferimento temporale, dunque, pare essere tutt'altro che casuale. Possiamo ritenere che fosse stato proprio Traiano a influenzare le scelte successive in materia di durata delle condanne *ad metallum* dovute all'imperatore Adriano, e di sicuro egli adottò una disposizione che è risultata essere poi costantemente applicata in relazione a talune tipologie di pena.

D'altro canto la *dimissio* era provvedimento eccezionale, dettato dallo stato di salute o dall'anzianità del condannato, che solo in tal caso sarebbe stato liberato pur rimanendo un servo della pena, e la medesima *ratio* sorregge la scelta di Traiano di permettere che certi condannati svolgessero attività proprie dei *servi publici*: il *princeps*, di fatto, ne riconosce la diversità sotto il profilo giuridico, ma concede che ad essi vengano equiparati sul piano lavorativo, in virtù della loro particolare condizione.

È opportuno sottolineare, altresì, come né l'imperatore, né Plinio si siano soffermati sullo *status damnatorum*, con riferimento ai condannati impropriamente adibiti ai servizi pubblici, e non possiamo sapere se non lo fecero perché da essi dato per presupposto, o se, piuttosto, perché non vi fosse ancora una piena consapevolezza in merito alla questione.

Affrontando questa problematica concreta, essi individuarono una serie di pene che avrebbero reso i condannati giuridicamente diversi dagli altri *servi*[63]; e questo, prescindendo da un problema meramente definitorio consistente nell'utilizzare o meno l'espressione *servitus poenae*[64].

[63] A. McClintock, *Servi della pena* cit. 56, è decisa nell'affermare che in epoca classica la servitù della pena non può essere ricompresa nel *genus* più ampio della schiavitù.

[64] T. Beggio, *Contributo allo studio* cit. 55, sostiene che agli occhi dell'imperatore, della sua cancelleria, dei magistrati e dei funzionari imperiali esistevano pene particolarmente gravi, tali da porre il condannato in una condizione alquanto peculiare rispetto ad altre categorie di schiavi; quindi, pene così pesanti da renderlo 'servo della pena stessa'.

Federico Procchi

A PROPOSITO DI 'DEFORMAZIONI' ORATORIE: LA '*PRAEVARICATIO*' A FAVORE DELL'ACCUSA IN CIC. *CLUEN.* 58

1. *Premessa: la nascita della «praevaricatio» 'in senso tecnico' e l'impiego del termine da parte di Cicerone.* – Come si può ricavare agilmente da fonti di età tardo-repubblicana ed imperiale[1], nella sua primigenia accezione 'tecnica' il termine *praevaricatio* valeva ad indicare, nell'ambito di un *iudicium publicum*, l'accordo fraudolento fra l'imputato e l'accusatore, inteso ad escludere altri temibili *delatores* affidando la promozione del giudizio ad un soggetto colluso e compiacente, disposto a 'tradire' la natura e le finalità del proprio ruolo in modo da garantire al reo l'assoluzione[2].

Tale comportamento illecito fu sanzionato per la prima volta[3] dalla *lex repetundarum Tabulae Bembinae*[4] (ll. 5, 55, 56) che, come

[1] Cfr. S. Cristaldi, *La 'praevaricatio' e la sua repressione dinanzi alle 'quaestiones perpetuae'*, in *RGDR*. 18 (2012) 2-71.

[2] Cfr. G. Wesenberg, s.v. «*Praevaricatio*», in *PWRE.* XXII/2 (Stuttgart 1954) 1681 s.; J.-M. David, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république romaine* (Rome 1992) 107 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (Milano 1998) 265; A. Arnese, *'Advocati fides' e strategie difensive nelle Lettere di Plinio* (Bari 2023) 19 e nt. 24.

[3] Cfr. J.-M. David, *Le patronat* cit. 108; S. Cristaldi, *La 'praevaricatio'* cit. 9 ss.

[4] Mi riferisco alla legge di riforma della *quaestio de repetundis* del 123 a.C., pervenutaci per via epigrafica attraverso le *tabulae Bembinae*, che parte della dottrina identifica – con argomenti che ritengo condivisibili – con la *lex Sempronia* cui le fonti attribuiscono espressamente solo il passaggio della funzione giudicante dai senatori ai cavalieri. Cfr. J.L. Strachan Davidson, *Problems of the Roman Criminal Law* II (Oxford 1912) 82 ss.; P. Fraccaro, *Sulle 'leges iudiciariae' romane*, in *Rend. Ist. Lomb.* 52 (1919) 335 ss. [= in *Opuscula* II (Pavia 1957) 255 ss.]; G. Tibiletti, *Le leggi 'de iudiciis repetundarum' fino alla guerra sociale*, in *Athenaeum* 31 (1953) 33 s.; F. Serrao, *Classi, partiti e legge nella repubblica romana* (Pisa 1974) 278 ss.; C. Venturini, *Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana* (Milano 1979) 7 ss. A quest'ultimo va, inoltre, il merito di aver evidenziato – cfr. Id., *'Quaestiones' non permanenti: problemi di definizione e di tipologia*, in A. Burdese (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* (Padova 1988) 90 ss. [= in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana* (Pisa 1996) 207 ss., *praecipue* 226 ss., da cui cito] – a favore della tesi qui condivisa, come la pregressa inesistenza di collegi giudicanti estranei al campo delle *repetundae* renda difficilmente ascrivibile a Caio Gracco una generale *lex iudiciaria* in materia. Per l'opinione ancor oggi dominante, che

evidenziato già da Venturini, riconosceva a chi avesse inteso esercitare l'accusa *alieno nomine* (ll. 6-7), nell'interesse sia di singoli individui che di intere collettività o di re (l. 60), prerogative processuali analoghe a quelle previste per i danneggiati che avessero agito direttamente in proprio nome[5].

Cicerone impiega il lemma in molteplici occasioni, quasi sempre per indicare la collusione tra accusatore ed accusato[6]. Solo nel manuale dialogico sulle partizioni oratorie, l'Arpinate parrebbe dar conto al figlio Marco della coesistenza di un significato più ampio e verosimilmente più antico della parola[7], utilmente invocabile dall'accusa nell'ambito di una tipologia di processo nel quale tutto ruota attorno ad una *controversia* definitoria[8], piuttosto che dipendere da prove

---

riconosce – invece – nella *lex Tabulae Bembinae* la *lex Acilia repetundarum*, v., per tutti, B. Santalucia, *Diritto* cit. 114 ss., secondo cui: «… è difficile credere che la *lex Acilia* abbia potuto essere approvata, intorno al 111 a.C., pacificamente e senza contrasti … Il fatto poi che la legge epigrafica contenga una serie di minute disposizioni sulla formazione della giuria non esclude, di per sé, l'esistenza di una legge giudiziaria generale volta ad abrogare la normativa precedente e a stabilire che i *iudices* (sia quelli chiamati a comporre la lista annuale della *quaestio*, sia quelli a cui era affidata la decisione di controversie di diritto privato) dovessero essere scelti, anziché fra i senatori, entro la cerchia dei cavalieri».

[5] C. Venturini, *Studi sul 'crimen repetundarum'* cit. 156.

[6] E. Levy, *Von den römischen Anklägervergehen*, in *ZRG.* 53 (1933) 151-233 [= in *Gesammelte Schriften* II (Köln-Graz 1963) 379-432, da cui cito, 398]; J.-M. David, *Le patronat* cit. 108; S. Cristaldi, *La 'praevaricatio'*, cit. 5.

[7] E. Levy, *Von den römischen Anklägervergehen* cit. 397; B. Santalucia, *Diritto* cit. 181 nt. 254. Sull'etimologia del termine, v., da ultimo, A. Arnese, *'Advocati fides'* cit. 21 e nt. 31.

[8] Dopo aver trattato la *coniectura*, l'autore viene, infatti, sollecitato dal figlio ad approfondire la *definitio* (Cic. *part. orat.* 123. [C.F.] *Scire mihi iam videor quemadmodum coniectura tractanda sit. Nunc de definitione audiamus …*) *status* razionale al quale, almeno in quest'opera, deve essere ricondotta la *interpretatio verbi*. V., a tal proposito, Cic. *part. orat*. 107-108. *Sed in gravissimis firmamentis etiam illa ponenda sunt, si qua ex scripto legis aut testamenti aut verborum ipsius iudicii aut alicuius stipulationis aut cautionis opponuntur defensioni contraria. Ac ne hoc quidem genus in eas causas incurrit quae coniectura continentur; quod enim factum negatur, id argui non potest scripto. Ne in definitionem quidem venit genere scripti ipsius; nam etiamsi verbum aliquod de scripto definiendum est quam vim habeat, ut cum ex testamentis quid sit penus aut cum ex lege praedii quaeritur quae sint ruta caesa, non scripti genus sed verbi interpretatio controversiam parit*. 108. *Cum autem aut plura significantur scripto propter verbi aut verborum ambiguitatem, ut liceat ei qui contra dicat eo trahere significationem scripti quo expediat ac velit, aut, si ambigue scriptum non sit, vel a verbis voluntatem et sententiam scriptoris abducere vel alio se eadem de re contrarie scripto defendere, tum disceptatio ex scripti contentione exsistit, ut in ambiguis disceptetur quid maxime significetur, in scripti sententiaeque contentione, utrum*

di natura logico-deduttiva, per sanzionare *omnem iudicii corruptelam ab reo*. A tale definizione il difensore dell'imputato avrebbe, tuttavia, potuto agilmente replicare che ormai l'accusa in questione riguardava *non omnem sed tantummodo accusatoris corruptelam ab reo*. Come l'autore non manca di precisare, subito dopo, la definizione fornita dalla difesa è quella più precisa e conforme all'uso corrente, mentre l'accusatore sarebbe costretto ad invocare le intenzioni della legge[9].

Già dalla *lex repetundarum* epigrafica emerge, infatti, chiaramente che la tipicità dell'illecito impone l'identificazione del soggetto colluso con l'imputato esclusivamente nella persona dell'accusatore: il *patronus* è escluso da tale ambito[10].

Quanto al canone di rimproverabilità soggettiva, non vi è dubbio che la *corruptela* presupponga, per sua stessa natura, piena coscienza e volontà da parte del soggetto attivo e, quindi, l'ascrizione dolosa della *praevaricatio*[11].

Nell'orazione tenuta nel 66 a.C. in difesa di Aulo Cluenzio Abito[12], oltre al significato 'tecnico' del termine *praevaricatio*, appena il-

---

potius sequatur iudex, in contrariis scriptis, utrum magis sit comprobandum. Sul punto v., per tutti, R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani* (Milano 1966) 35, il quale a ragione evidenzia che «… mentre da una parte ciò significa chiaramente che la *definitio* di una parola scritta non è da riportare tra le controversie *ex scripto* … dall'altra induce a credere che Cicerone faccia implicitamente rientrare nella *constitutio definitiva* l'ipotesi in cui appunto *verbum aliquod ex scripto definiendum est*».

[9] Cic. *part. orat.* 124. [C.P.] *Non enim argumentando hoc genus tractatur sed tamquam explicando excutiendoque verbo, ut si in reo pecunia absoluto rursusque revocato praevaricationem accusator esse definiat omnem iudicii corruptelam ab reo, defensor autem non omnem sed tantummodo accusatoris corruptelam ab reo: sit ergo haec contentio prima verborum, in qua, etiamsi propius accedat ad consuetudinem mentemque sermonis defensoris definitio, tamen accusator sententia legis nititur …*

[10] J.-M. David, *Le patronat* cit. 108 nt. 181. Del resto, ancora per Ulp. 6 *ad ed. praet.* D. 47.15.1.1, l'avvocato compiacente nei confronti della controparte non poteva esser detto propriamente *praevaricator*, dovendosi correttamente riservare tale epiteto solo all'accusatore in combutta con chi fosse stato imputato in un *publicum iudicium*.

[11] M. Wlassak, *Anklage und Streitbefestigung im Kriminalrecht der Römer*, in *S.-Ber. Akad. Wien, Phil.-hist. Kl.* 184/1. Abh. (Wien 1917) 36; G. Wesenberg, s.v. «*Praevaricatio*» cit. 1682.

[12] Nella sterminata letteratura degli studi dedicati alla *Pro Cluentio*, mi limito a ricordare: C.J. Classen, *Cicero Pro Cluentio 1-11 im Licht der rhetorischen Theorie und Praxis*, in *RhM.* 108 (1965) 120 ss.; G. Pugliese, *Aspetti giuridici della pro Cluentio di Cicerone*, in *IVRA* 21 (1970) 155-181 [= in Id., *Scritti giuridici scelti. Diritto romano* II (Napoli 1985) 623-649]; V. Giuffrè, *Imputati, avvocati e giudici nella Pro Cluentio ciceroniana* (Napoli 1993), nonché la recensione a questo volume di G. Pugliese, *Un*

lustrato, Cicerone mostra – tuttavia – di conoscerne anche uno, per così dire, 'metaforico'[13] e proprio a questo aspetto intendo dedicare la mia attenzione, dopo avere sinteticamente ricostruito il contesto processuale nel quale esso viene richiamato.

2. *L'Arpinate e la difesa del liberto Scamandro davanti al tribunale presieduto da Gaio Giunio.* – Come noto, la prima e più estesa parte della 'Cluenziana' è dedicata da Cicerone a sgomberare il campo da pettegolezzi e pregiudizi che avevano gettato ben più di un'ombra sulla *vita ante acta* dell'imputato; ben 154 paragrafi (§§ 9-163) su 202 sono, infatti, espressamente dedicati dall'autore a contrastare il clima di ostilità (*invidia*) venutosi a creare contro Cluenzio all'indomani del terzo *iudicium Iunianum*, che aveva riconosciuto la colpevolezza di Oppianico *senior*, mentre la vera e propria confutazione dell'accusa di veneficio[14] azionata davanti alla specifica *quaestio perpetua* è contenuta in soli 30 paragrafi (§§ 164-194).

Nell'ambito della corposa ἀποπλάνησις che caratterizza la propria strategia difensiva, l'oratore intende evidenziare ai giudici, tra l'altro, l'apprezzabile prudenza a suo tempo mostrata dal proprio assistito nel formalizzare l'accusa contro Stazio Albio Oppianico[15] solo dopo aver ottenuto da parte del tribunale presieduto da Gaio Giunio[16] la

nuovo esame della ciceroniana pro Cluentio, *rec.* a V. Giuffrè, *Imputati, avvocati e giudici nella Pro Cluentio ciceroniana* (Napoli 1993), in *Labeo* 40 (1994) 248-255 [= in L. Vacca, *Scritti giuridici (1985-1995)* (Napoli 2007) 827-838]; G. Mazzoli, *Quintiliano e la Pro Cluentio*, in *RIL.* 130 (1996) 483 ss.; C.J. Classen, *Diritto, retorica, politica. La strategia retorica di Cicerone* (Bologna 1998) 31 ss.; E. Narducci, *Cicerone. La parola e la politica* (Roma-Bari 2009) 139 ss. Sul personaggio, v. F. Münzer, s.v. «*A. Cluentius Habitus*», in *PWRE.* IV/1 (Stuttgart 1901) 112, n. 4; D.R. Shackleton Bailey, *Onomasticon to Cicero's Speeches*[2] (Stuttgart-Leipzig 1992) 36; nonché s.v. «*A. Cluentius Habitus*» consultabile online: *https://www.tulliana.eu/ephemerides/altro/persone1.htm#lmetellus*.

[13] Sul punto, v. oltre, § 5 e nt. 57.

[14] La tesi della duplice accusa, a suo tempo sostenuta da R. Klotz, *Marcus tullius Cicero's sämmtliche Reden, kritisch berichtiget und erläutert* I (Leipzig 1835) 607 ss., e, in tempi più recenti, ad esempio, da W. Stroh, *Taxis und Taktik. Die advokatische Dispositionskunst in Ciceros Gerichtsrenden* (Stuttgart 1975) 228 ss., e V. Giuffrè, *Imputati* cit. 208, può, a mio avviso, considerarsi definitivamente superata dagli studi di G. Pugliese, *Aspetti* cit. 159; Id., *Un nuovo esame* cit. 252 s.

[15] Sul personaggio, v. E. Klebs, s.v. «*Albius*», in *PWRE.* I/1 (Stuttgart 1894) 1317 ss., n. 10; D.R. Shackleton Bailey, *Onomasticon to Cicero's Speeches* cit. 9, s.v. «*Abbius*»; nonché s.v. «*Statius Albius Oppianicus*», *https://www.tulliana.eu/ephemerides/altro/persone1.htm#accius*.

[16] Sul personaggio, v. F. Münzer, s.v. «*Iunius*», in *PWRE.* X/1 (Stuttgart 1917) 963,

condanna del liberto Scamandro[17] prima, e quella del suo patrono Gaio Fabrizio[18], poi[19].

Cluenzio era, infatti, scampato ad un tentativo di avvelenamento da parte di Scamandro (che era stato scoperto con la sostanza tossica in mano[20]) e nel 74 a.C. aveva intentato una serie di processi tesi a dimostrare che il liberto era solo l'esecutore materiale, incaricato del misfatto grazie all'interessamento del suo antico *dominus* il quale, a sua volta, era in combutta con il reale mandante: Oppianico.

Gaio Fabrizio doveva avere ben chiaro che l'esito del primo giudizio, a carico del suo liberto, avrebbe indirettamente acclarato anche le proprie responsabilità e si era dunque sforzato di fornire a Scamandro la miglior difesa possibile, facendo intervenire un gran numero di notabili di Alatri, che intrattenevano rapporti di buon vicinato con Cicerone, affinché convincessero il prestigioso oratore a patrocinare questa delicata causa:

Cic. *Cluen*. 49-50. … Hic tum C. Fabricius, is de quo ante dixi – qui liberto damnato sibi illud impendere periculum videret – quod mihi cum Aletrinatibus vicinitatem et cum plerisque eorum magnum usum esse sciebat, frequentes eos ad domum adduxit; qui quamquam de homine sicut necesse erat existimabant, tamen, quod erat ex eodem municipio, suae dignitatis esse arbitrabantur eum quibus rebus possent defendere; idque a me ut facerem et ut causam Scamandri susciperem petebant, in qua causa patroni omne periculum continebatur. 50. Ego, qui neque illis talibus viris ac tam amantibus mei rem possem ullam negare neque illud crimen tantum ac tam manifestum esse arbitrarer – sicut ne illi quidem ipsi qui mihi tum illam causam

---

n. 15; D.R. Shackleton Bailey, *Onomasticon to Cicero's Speeches* cit. 58; nonché s.v. «*C. Iunius*», *https://www.tulliana.eu/ephemerides/altro/persone3.htm#cesare*.

[17] Sul personaggio, v. F. Münzer, s.v. «*Skamandros*», in *PWRE*. III/A1 (Stuttgart 1929) 434, n. 3; D.R. Shackleton Bailey, *Onomasticon to Cicero's Speeches* cit. 84; nonché s.v. «*Scamander*», *https://www.tulliana.eu/ephemerides/altro/persone2.htm#sabinus*.

[18] Sul personaggio, v. F. Münzer, s.v. «*Skamandros*» cit. 434, n. 3; D.R. Shackleton Bailey, *Onomasticon to Cicero's Speeches* cit. 84; nonché s.v. «*Scamander*», *https://www.tulliana.eu/ephemerides/altro/persone2.htm#sabinus*.

[19] Cic. *Cluen*. 49. *Satis esse arbitror demonstratum, iudices, eis criminibus accusatum esse Oppianicum uti honeste absolvi nullo modo potuerit: cognoscite nunc ita reum citatum esse illum, ut re semel atque iterum praeiudicata condemnatus in iudicium venerit …*

[20] Cic. *Cluen*. 49. *… Nam Cluentius, iudices, primum nomen eius detulit cuius in manibus venenum deprehenderat: is erat libertus Fabriciorum Scamander*.

commendabant arbitrabantur, – pollicitus eis sum me omnia quae vellent esse facturum …

L'Arpinate si era così trovato in casa un considerevole numero di persone alle quali era legato da saldi vincoli di amicizia. Costoro, sebbene avessero di quell'uomo l'opinione che per forza di cose si doveva avere, ritenevano, visto che era un concittadino, che il loro ruolo sociale imponesse comunque di cercare di difenderlo in ogni modo possibile e per questo avevano chiesto a Cicerone di assumere la difesa di Scamandro nel processo dal cui esito dipendevano anche e soprattutto le sorti del patrono.

L'autore riferisce, dunque, che egli non avrebbe mai potuto negare alcunché a personaggi di quel calibro e così affezionati a lui e coglie l'occasione per precisare come, né lui, né coloro che gli raccomandavano la causa, mai avrebbero immaginato che quell'accusa fosse così grave ed acclarata e, proprio in ragione di ciò, aveva assecondato la richiesta che gli era stata rivolta.

Malgrado gli sforzi dell'illustre difensore, infatti, Scamandro venne condannato da una votazione pressoché unanime dei giurati e già tale sentenza inchiodava Oppianico alle proprie responsabilità, giacché nessuno poteva credere che il liberto si fosse procurato del veleno perché intenzionato ad uccidere Abito di propria iniziativa[21].

Nonostante ciò, Cluenzio, prima di procedere contro Oppianico, aveva voluto rendersi conto se i giudici fossero intenzionati a punire solo l'autore materiale o anche i suoi ispiratori e decise, quindi, di formalizzare l'accusa contro il patrono di Scamandro, ottenendo che tale procedimento fosse trattato d'urgenza, senza rispettare l'ordine di iscrizione a ruolo delle cause nello speciale registro in cui erano segnati i processi da trattare davanti alla *quaestio*[22], perché strettamente connesso alla causa precedente[23].

---

[21] Cic. *Cluen*. 55. … *Omnibus sententiis praeter unam, quam suam Staienus esse dicebat, Scamander prima actione condemnatus est. Quis tum erat omnium qui Scamandro condemnato non iudicium de Oppianico factum esse arbitraretur? Quid est illa damnatione iudicatum nisi venenum id, quod Habito daretur, esse quaesitum? Quae porro tenuissima suspicio collata in Scamandrum est aut conferri potuit, ut is sua sponte necare voluisse Habitum putaretur?*

[22] B. Santalucia, *Diritto* cit. 169.

[23] Cic. *Cluen*. 56. *Atque hoc tum iudicio facto et Oppianico re et existimatione iam, lege et pronuntiatione nondum condemnato, tamen Habitus Oppianicum reum statim non fecit. Voluit cognoscere utrum iudices in eos solos essent severi quos venenum habuisse ipsos comperissent, an etiam consilia conscientiasque eius modi facinorum supplicio dignas iudi-*

Questa volta, tuttavia, l'imputato non si sarebbe potuto giovare dell'assistenza processuale di Cicerone:

Cic. *Cluen*. 56-57. … Hic tum Fabricius non modo ad me meos vicinos et amicos Aletrinates non adduxit, sed ipse eis neque defensoribus uti postea neque laudatoribus potuit. 57. Rem enim integram hominis non alieni quamvis suspiciosam defendere humanitatis esse putabamus, iudicatam labefactare conari impudentiae.

Una volta formalizzata l'accusa, infatti, Fabrizio non aveva potuto invocare l'intercessione dei notabili di Alatri, vicini ed amici dell'Arpinate, né poté successivamente citarli come testimoni a proprio favore. Se, infatti, l'intervento di Cicerone nel primo processo era stato dettato da un gesto di umanità nei confronti di un uomo a lui non estraneo, la cui posizione processuale – sia pure gravata di sospetti (*res suspiciosa*) – era ancora impregiudicata (*res integra*), ora sarebbe stato da impudente cercare di far crollare (*labefactare*) la ricostruzione dei fatti alla base del precedente giudicato[24] (*res iudicata*).

Tale considerazione autobiografica non vale tanto a giustificare la decisione a suo tempo assunta dall'autore di difendere Scamandro, quanto ad introdurre la giuria alla trattazione di un tema di deontologia forense: la scelta da parte dell'avvocato delle cause da patrocinare alla luce del quadro probatorio che le caratterizza. Era stato per lui onorevole accettare la difesa dell'imputato nel primo processo, perché esso non era gravato da *praeiudicia*[25] e, quindi, la *res* poteva dirsi anco-

---

carent. Itaque C. Fabricium, quem propter familiaritatem Oppianici conscium illi facinori fuisse arbitrabatur, reum statim fecit, utique ei locus primus constitueretur propter causae coniunctionem impetravit …

[24] Tanto più se si consideri che nella difesa di Scamandro egli aveva – tra l'altro – invocato come attenuante il fatto che il prevenuto avesse agito con l'avallo del proprio patrono, circostanza da sempre ritenuta la più onorevole per mitigare la responsabilità nei giudizi intentati contro dei liberti. V. Cic. *Cluen*. 52. *… Cum illa defensione usus essem, quae in libertinorum causis honestissima semper existimata est, Scamandrum patrono esse probatum, fatebatur, sed quaerebat cui probatus esset ipse patronus*.

[25] Sul *praeiudicium* come mezzo di prova, v. almeno H. Siber, *Praeiudicia als Beweismittel*, in *Festschrift für L. Wenger* I (München 1944) 46 ss.; M. Marrone, *L'efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano*, in *AUPA*. 24 (1955) 263 ss.; F. De Marini Avonzo, *Coesistenza e connessione tra iudicium publicum e iudicium privatum. Ricerche sul tardo diritto classico*, in *BIDR*. 59-60 (1956) 127 ss.; Ead., s.v. *«Praeiudicium»*, in *NNDI*. XIII (Torino 1966) 541 ss.; G. Pugliese, *La prova nel processo romano classico*, in *Jus* 11 (1960) 420 ss.; K. Hackl, *Praeiudicium im klassischen römischen Recht* (Salzburg-München 1976) *passim*; M.L. Biccari, *Dalla pretesa giudiziale alla narratio retorica (e viceversa). Spunti di*

ra *integra*[26]; certamente vi erano indizi di colpevolezza che rendevano la *res suspiciosa*[27], ma essi non erano – diremmo oggi – «gravi, precisi e concordanti» al punto da renderla *perspicua*[28]. Accettare, invece, il patrocinio di Fabrizio, la cui situazione processuale era gravata da un ineludibile nesso di 'pregiudizialità-dipendenza' con quanto acclarato nel primo processo (*res iudicata*[29]) sarebbe stato un comportamento deontologicamente scorretto (*impudentia*), non solo per Cicerone, ma per qualsiasi patrono degno di tale nome: questo, a mio avviso, il senso dell'impiego del *plurale maiestatis* (*putabamus*) per la formulazione della *sententia*[30].

Allo stesso modo, l'antitesi *rem integram / rem iudicatam* non ha solo «lo scopo di contrapporre la posizione del reo prima dell'inizio del processo … alla posizione del reo dopo la condanna[31]», ma anche (e, mi sentirei di dire, soprattutto) quella di marcare la distanza tra l'Arpinate, che patrocinò Scamandro nel primo processo, e chi accettò di difendere Gaio Fabrizio nel secondo, quali punti antipodali dell'avvocatura romana.

---

riflessione sulla formazione dell'avvocato romano e la sua azione (Torino 2017) 92 ss. Nel principato Quintiliano ricondurrà tali *praeiudicia* a tre *species*, menzionando espressamente questa orazione come esempio del secondo tipo. Cfr. Quint. *inst*. 5.2.1. *Iam praeiudiciorum vis omnis tribus in generibus versatur: rebus quae aliquando ex paribus causis sunt iudicatae, quae exempla rectius dicuntur, ut de rescissis patrum testamentis vel contra filios confirmatis: iudiciis ad ipsam causam pertinentibus, unde etiam nomen ductum est, qualia in Oppianicum facta dicuntur et a senatu adversus Milonem: aut cum de eadem causa pronuntiatum est, ut in reis deportatis et adsertione secunda et partibus centumviralium quae in duas hastas divisae sunt*.

[26] La locuzione tecnica fa riferimento ad un processo che è ancora tutto da istruire e da discutere. Cfr. Cic. *Verr*. 1.31.

[27] Sul punto v. V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio' di Cicerone. Introduzione e commento dei §§ 1-81* (Nordhausen 2009) 445, a giudizio della quale la *res suspiciosa* «assume indicativamente una posizione mediana tra *res integra* e *res iudicata …*».

[28] Corn. *rhet. Her.* 2.11. *Ab argumentis et signis et ceteris locis quibus augetur suspicio dicere hoc modo convenit: Cum multa concurrant argumenta et signa quae inter se consentiant, rem perspicuam, non suspiciosam videri oportere …*; 4.53. *Eiusdem generis est illa frequentatio quae plurimum coniecturalibus causis opitulatur, cum suspiciones, quae separatim dictae minutae et infirmae erant, unum in locum coactae rem videntur perspicuam facere, non suspiciosam …*

[29] Il precedente giudicato costituisce *probatio inartificialis*. Cic. *de or.* 2.116. Sul punto v., da ultima, M.L. Biccari, *Dalla pretesa* cit. 92.

[30] V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 445: «il *plurale maiestatis* (*putabamus*) ha valore amplificante e si accorda perfettamente con il carattere formale e sentenzioso della dichiarazione sottoscritta dall'oratore …».

[31] Così V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 444.

3. *La ricostruzione del secondo «iudicium Iunianum» nella 'Cluenziana': la decisione di Gaio Fabrizio di affidarsi alla difesa di Gaio e Lucio Cepasio …* – Gaio Fabrizio era stato così costretto dalla necessità a rivolgersi per una causa tanto complessa ai fratelli Gaio Cepasio e Lucio Cepasio[32], che l'Arpinate descrive come personaggi tanto intraprendenti da accettare come un onore ed un beneficio qualunque possibilità venisse loro offerta di arringare in giudizio a favore di qualcuno:

Cic. *Cluen.* 57. … Itaque tum ille inopia et necessitate coactus in causa eius modi ad Caepasios fratres confugit, homines industrios atque eo animo ut quaecumque dicendi potestas esset data in honore atque in beneficio ponerent.

Come noto, la solerzia (*industria*) è un riconosciuto pregio per l'oratore[33] e quindi l'epiteto di *homines industrii* deve essere qui correttamente inteso in chiave ironica[34], «come un'allusione allo zelo caparbio e 'intrigante' degli sconosciuti oratori, che erano riusciti ad emergere dal loro squallido anonimato[35]»: una smaniosa e costante ricerca di occasioni per mettersi in mostra nel foro, che induce l'avvocato a squalificare la propria persona ed il proprio patrocinio, non operando alcuna selezione nell'accettazione del conferimento di una difesa o di un'accusa (*dicendi potestas*[36]).

Nella rassegna di oratori romani del *Brutus*, Cicerone sarà ancor più preciso ed esplicito nel descrivere l'apparizione sulla scena forense di questi due 'trafficoni':

Cic. *Brut*. 242. Eodem tempore C. L. Caepasii fratres fuerunt, qui multa opera, ignoti homines et repentini, quaestores celeriter facti sunt, oppidano quodam et incondito genere dicendi.

Apprendiamo così che Gaio e Lucio erano uomini privi di illustri natali (*ignoti*), venuti alla ribalta all'improvviso (*repentini*), e che,

---

[32] Su questi due oratori, Gaio Cepasio e Lucio Cepasio, v. F. Münzer, s.v. «*Caepasius*», in *PWRE.* III/1 (Stuttgart 1899) 1279; D.R. Shackleton Bailey, *Onomasticon to Cicero's Speeches* cit. 27 s.

[33] J. Hellegouarc'h, *Le Vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République* (Paris 1972) 253. Per l'impiego di *industria* in Plinio, v. F. Procchi, *Strategia e tecnica*, in *AUPA.* 64 (2021) 56, nt. 18, con discussione della principale letteratura.

[34] C.J. Classen, *Diritto* cit. 120 nt. 249.

[35] Così V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 447.

[36] Sul significato tecnico della locuzione, v. V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 447.

dandosi un gran da fare (*multa opera*), erano divenuti questori rapidamente, caratterizzandosi per un modo di parlare provinciale e grossolano[37].

A giudizio dell'autore, il fatto che la scelta di Gaio Fabrizio fosse ricaduta su di loro non farebbe altro che confermare un singolare costume secondo cui, quasi sempre, gli imputati che corrono i rischi maggiori finirebbero per affidare le proprie sorti a difensori del tutto inadeguati alla trattazione di cause così difficili e complesse:

Cic. *Cluen*. 57. … Iam hoc prope iniquissime comparatum est quod in morbis corporis, ut quisque est difficillimus, ita medicus nobilissimus atque optimus quaeritur, in periculis capitis, ut quaeque causa difficillima est, ita deterrimus obscurissimusque patronus adhibetur; nisi forte hoc causae est, quod medici nihil praeter artificium, oratores etiam auctoritatem praestare debent.

Il concetto viene illustrato facendo ricorso ad una 'similitudine mancata', basata su un confronto per antitesi tra la deontologia del medico e quella dell'oratore[38], che dà luogo ad un'inaccettabile ingiustizia: mentre in caso di malattia, quanto più difficile è una situazione, tanto più illustre ed abile è il medico che viene interpellato, quando si è imputati di un delitto capitale, quanto più ardua è la causa da trattare, tanto più incapace e sconosciuto è l'avvocato al quale ci si rivolge. Un'anomalia di per sé inspiegabile, a meno che la ragione di ciò non debba essere ricercata nel fatto che, mentre i medici nel decidere di accordare i loro servigi non devono garantire altro che la competenza tecnica, gli avvocati devono ponderare anche se il patrocinio del caso concreto che viene loro proposto valga la spendita della loro autorevolezza.

---

[37] J.-M. David, *Les orateurs des municipes à Rome: intégration, réticences et snobismes*, in *Les Bourgeoisies municipales italiennes aux II^e^ et I^er^ siècles av. J.-C.* (Paris-Naples 1983) 312, ritiene che con questa locuzione Cicerone faccia riferimento ad una forma di *eloquentia popularis*, dando così spazio ad un radicato pregiudizio sociale e politico. In questo senso v. anche V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 446 s. Da un diverso punto di vista, C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque Républicaine (312-43 av. J.-C)* II. *Prosopographie des Chevaliers Romains* (Paris 1974) 818, ritiene che questo sia il ritratto di due oscuri personaggi, provenienti dal contesto municipale dell'Italia meridionale.

[38] V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 448 s., ove si evidenzia – tra l'altro – che: «il confronto in similitudine tra l'arte retorica e la disciplina medica è ampiamente attestato in Cicerone, così come è frequente il ricordo alla metafora della 'medicina' in ambito retorico».

Questo paragone induce il lettore a ritenere che Fabrizio si sia, infine, rivolto ai *Caepasii fratres* sol perché non fu in grado di trovare patroni migliori, disposti a mettere in gioco il proprio buon nome per difendere un caso che avrebbe loro imposto di negare l'evidenza.

Si tratta di una considerazione da addetti ai lavori, volta a sgombrare il campo da un approccio istintivo (tanto del giurato, quanto del lettore), che potrebbe indurre l'uomo comune a ritenere, erroneamente, che nei processi più impegnativi si incontrino solo gli avvocati migliori. Dopo avere illustrato in astratto questo particolare aspetto della deontologia forense, Cicerone è, dunque, pronto per applicarlo al racconto del secondo processo promosso da Oppianico.

4. *… ed il controproducente discorso pronunciato dal più anziano dei due fratelli per replicare all'incisiva «brevitas» dell'accusatore Cannuzio.* – Fabrizio fu citato a comparire davanti al tribunale giuniano nel giorno stabilito per la discussione e, nel rispetto delle regole procedurali[39], prese la parola per primo l'accusatore e poi l'accusato, tramite i propri difensori:

Cic. *Cluen*. 58. Citatur reus, agitur causa; paucis verbis accusat ut de re iudicata Cannutius: incipit longo et alte petito prooemio respondere maior Caepasius. Primo attente auditur eius oratio. Erigebat animum iam demissum et oppressum Oppianicus; gaudebat ipse Fabricius; non intellegebat animos iudicum non illius eloquentia, sed defensionis impudentia commoveri …

Cicerone dice che Cannuzio spese poche parole per sostenere l'accusa, facendo valere la *probatio inartificialis* del precedente giudicato (*res iudicata*[40]) di condanna di Scamandro. A ben vedere, tale prova ben poteva essere corroborata – a giudizio dello stesso Cicerone – con una 'topica' articolata e precisa[41], che, tuttavia, nel caso di specie do-

[39] B. Santalucia, *Diritto* cit. 173.

[40] Secondo la tripartizione quintilianea (v. sopra, nt. 25), nel caso di specie ci troviamo nell'ambito dei *praeiudicia ad ipsam causam pertinentibus*. Sul punto v., da ultima, M.L. Biccari, *Dalla pretesa* cit. 93 s.

[41] Cic. *inv*. 1.82-83. *… Sin iudicatum aliquod inferetur, quoniam id ex his locis maxime firmatur: laude eorum, qui iudicarunt; similitudine eius rei, qua de agitur, ad eam rem, qua de iudicatum est; et commemorando non modo non esse reprehensum iudicium, sed ab omnibus adprobatum; et demonstrando difficilius et maius fuisse ad iudicandum, quod afferatur, quam id, quod instet: ex contrariis locis, si res aut vera aut veri similis permittet, infirmari oportebit. Atque erit observandum diligenter, ne nihil ad id, quo de agatur, perti-*

veva risultare con ogni verosimiglianza superflua, visto che si invocava un precedente giudiziario del medesimo collegio[42].

La menzione della *brevitas* di Cannuzio da parte dell'Arpinate pare, in ogni caso, funzionale a persuadere i giudici del fatto che non vi fosse da discutere sul fatto che Scamandro avesse agito assecondando una richiesta del proprio patrono e, a sua volta, la pacifica complicità di Fabrizio implicava la necessaria responsabilità del mandante Oppianico[43].

Sulla scia di una tradizione risalente ad Aristotele, le prove inartificiali erano considerate 'atecniche', cioè non create dall'oratore con la propria *ars*, per distinguerle da quelle definite, invece, *artificiales* o 'tecniche', in quanto escogitate con l'impiego della ῥητορική τέχνη[44]. Ciò comportava, almeno in astratto, che la difesa di Gaio Fabrizio avrebbe potuto giovarsi nel contrastare l'accusa, sia di prove artificiali (più attendibili, agli occhi della giuria, rispetto a quelle *inartificiales*[45]) che della 'topica contraria' dei *praeiudicia*, purché lo avessero consentito la verità e la verosimiglianza del fatto. In concreto, tuttavia, entrambe queste strade dovevano rivelarsi, a mio avviso, difficilmente percorribili, se non – addirittura – controproducenti. Davanti alla medesima giuria che aveva sentenziato la colpevolezza di Scamandro, infatti, ogni critica del giudicato precedente, sia dal punto di vista logico-argomentativo (induzioni, deduzioni o congetture), che, dal punto di vista delle qualità soggettive dei membri del *consilium*, non poteva che suonare come un attacco agli stessi *iudices* che dovevano valutare la posizione processuale dell'attuale imputato.

---

neat id, quod iudicatum sit; et videndum est, ne ea res proferatur, in qua sit offensum, ut de ipso, qui iudicarit, iudicium fieri videatur. 83. *Oportet autem animadvertere, ne, cum aliter sint multa iudicata, solitarium aliquid aut rarum iudicatum afferatur. Nam sic his rebus auctoritas iudicati maxime potest infirmari*. Cfr. anche Corn. *rhet. Her.* 2.20 e 46.

[42] Per la superfluità della *narratio*, ogni volta in cui i giudici abbiano già piena contezza del fatto, v. oltre, in questo paragrafo, e nt. 49.

[43] V. oltre, in questo paragrafo, e nt. 46.

[44] Sul punto v., da ultima, A. Triggiano, *Le prove giudiziarie nel mondo antico. Tra retorica e diritto* (Canterano 2017) 15 ss.

[45] Cfr. G. Pugliese, *Cicerone tra diritto e retorica*, in *Scritti in onore di A.C. Jemolo* IV (Milano 1963) 563-581 [= in *Scritti giuridici scelti* III. *Diritto romano* (Napoli 1985) 73-97] *praec.* 577, il quale evidenzia giustamente che Cicerone «era persuaso, come gli altri oratori del suo tempo, che le prove tecniche (o *artificiales*) … fossero le più sicure, in quanto non dipendevano da dichiarazioni o scritture, che potevano essere false, ma dalla forza del ragionamento, sì che il giudice non era invitato a prestar fede ad altri, bensì a se stesso».

Furono queste ragioni, verosimilmente, a consigliare al più anziano dei Cepasii di iniziare la propria replica prendendola dall'alto, indugiando su aspetti secondari e senza mai entrare nel vivo del discorso. Siffatto *proemium*, ancorché – contro ogni raccomandazione sul punto[46] – prolisso (*longum*) ed inconferente (*alte petitum*), in prima battuta dovette comunque rivelarsi assai efficace e riuscì, in qualche modo, a destare l'interesse dei giudici (*primo attente auditur eius oratio*).

Non è un caso che Cicerone dia conto prima del sollievo dello spirito di Oppianico e solo in seconda battuta della gioia di Fabrizio nel constatare che Gaio Cepaio era riuscito a catturare l'attenzione della giuria; come abbiamo ricordato poc'anzi, infatti, l'articolazione di tutta questa parte del racconto è, in ultima analisi, concepita per dimostrare la pubblica evidenza del ruolo di mandante del primo, che rendeva scontata la sua condanna da parte degli stessi giudici nel processo che da lì a breve sarebbe stato intentato da Cluenzio[47].

---

[46] Cic. *inv*. 1.26. *Vitia vero haec sunt certissima exordiorum, quae summo opere vitare oportebit: vulgare, commune, commutabile, longum, separatum, translatum, contra praecepta … Longum est, quod pluribus verbis aut sententiis ultra quam satis est producitur …* Sul punto cfr. V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 452, la quale evidenzia – tra l'altro – che «*alte petitum*, che sta per *remotum*, è un *genus* di argomento *quod ultra quam satis est petitur*». V. Cic. *inv*. 1.91.

[47] Cfr. Cic. *Cluen*. 22.59-62. … *Quid est quod iam de Oppianici persona causaque plura dicamus? Apud eosdem iudices reus est factus, cum his duobus praeiudiciis iam damnatus esset; ab isdem autem iudicibus qui Fabriciorum damnatione de Oppianico iudicarant, locus ei primus est constitutus; accusatus est criminibus gravissimis, et eis quae a me breviter dicta sunt, et praeterea multis quae nunc ego omnia omitto; accusatus est apud eos qui Scamandrum ministrum Oppianici, C. Fabricium conscium maleficii condemnarant*. 60. *Utrum, per deos immortales! Magis est mirandum, quod is condemnatus est, an quod omnino respondere ausus est? Quid enim illi iudices facere potuerunt? Qui si innocentes Fabricios condemnassent, tamen in Oppianico sibi constare et superioribus consentire iudiciis debuerunt. An vero illi sua per se ipsi iudicia rescinderent, cum ceteri soleant in iudicando ne ab aliorum iudiciis discrepent providere? Et ei qui Fabrici libertum, quia minister in maleficio fuerat, patronum, quia conscius, condemnassent, ipsum principem atque architectum sceleris absolverent? Et qui ceteros nullo praeiudicio facto tamen ex ipsa causa condemnassent, hunc, quem bis iam condemnatum acceperant, liberarent?* 61. *Tum vero illa iudicia senatoria, non falsa invidia sed vera atque insigni turpitudine notata atque operta dedecore et infamia, defensioni locum nullum reliquissent. Quid enim tandem illi iudices responderent, si qui ab eis quaereret: 'Condemnastis Scamandrum: quo crimine?' 'Nempe, quod Habitum per servum medici veneno necare voluisset'. 'Quid Habiti morte Scamander consequebatur?' 'Nihil, sed administer erat Oppianici'. 'Et condemnastis C. Fabricium: quid ita?' 'Quia, cum ipse familiarissime Oppianico usus, libertus autem eius in maleficio deprehensus esset, illum expertem eius consilii fuisse non probabatur'. Si igitur ipsum Oppianicum bis suis iudiciis condemnatum absolvissent, quis tantam turpitudinem iudiciorum, quis tantam inconstan-*

L'autore sottolinea che l'animo dei giudici era colpito non dall'eloquenza dell'oratore, bensì dell'*impudentia*[48] con cui egli aveva impostato la difesa. In altri termini, l'eccentricità del proemio aveva destato nell'uditorio la curiosità di comprendere a che cosa esso facesse da preludio, ma con lo sviluppo del discorso l'inconsistenza del lungo preambolo introduttivo si era fatta palese e tale aspettativa era andata delusa, smascherando definitivamente quella sfacciataggine di cui i Cepasii avevano già dato prova per il sol fatto di aver accettato di difendere Fabrizio.

Cic. *Cluen*. 58. … Postea quam de re coepit dicere, ad ea quae erant in causa addebat etiam ipse nova quaedam vulnera, ut, quamquam sedulo faciebat, tamen interdum non defendere, sed praevaricari accusationi[49] videretur …

Terminato l'esordio (*postea quam de re coepit dicere*), infatti, Gaio Cepasio propose la propria ricostruzione dello svolgimento dei fatti (*narratio*), destando verosimilmente grave contrarietà nei giudici.

Cicerone insegnava, infatti, che la narrazione è superflua quando

---

tiam rerum iudicatarum, quis tantam libidinem iudicum ferre potuisset? 62. *Quod si hoc videtis, quod iam hac omni oratione patefactum est, illo iudicio reum condemnari, praesertim ab isdem iudicibus qui duo praeiudicia fecissent, necesse fuisse, simul illud videatis necesse est, nullam accusatori causam esse potuisse cur iudicium vellet corrumpere …* Sul punto v., per tutti, G. Pugliese, *Aspetti* cit. 157.

[48] L'*impudentia* è un tratto peculiare delle scuole dei *rhetores latini*, che indirizzavano i discenti a forme di *eloquentia popularis*, come evidenziato da Crasso in Cic. *de or.* 3.93-94. *Verborum eligendorum et conlocandorum et concludendorum facilis est vel ratio vel sine ratione ipsa exercitatio; rerum est silva magna, quam cum Graeci iam non tenerent ob eamque causam iuventus nostra dedisceret paene discendo, etiam Latini, si dis placet, hoc biennio magistri dicendi exstiterunt; quos ego censor edicto meo sustuleram, non quo, ut nescio quos dicere aiebant, acui ingenia adulescentium nollem, sed contra ingenia obtundi nolui, conroborari impudentiam*. 94. *Nam apud Graecos, cuicuimodi essent, videbam tamen esse praeter hanc exercitationem linguae doctrinam aliquam et humanitate dignam scientiam, hos vero novos magistros nihil intellegebam posse docere, nisi ut auderent; quod etiam cum bonis rebus coniunctum per se ipsum est magno opere fugiendum: hoc cum unum traderetur et cum impudentiae ludus esset, putavi esse censoris, ne longius id serperet, providere*. Sul punto, v. V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 453 s.

[49] Sulla base della constatazione che *praevaricari* in Cicerone è attestato sempre senza ulteriori specificazioni, il Lambinus motivò nella sua edizione del 1565 l'espunzione di <*accusationi*> che compare nella tradizione manoscritta. Tale scelta è stata riproposta in epoca moderna da Silvia Rizzo [S. Rizzo, *M. Tulli Ciceronis Pro A. Cluentio Habito Oratio*, S. Rizzo recognovit (Milano 1991) 82 nt. 21]. A breve tornerò sul punto, chiarendo le ragioni che mi inducono a conservare il testo tràdito: v. oltre, § 5.

non abbiamo interesse ad aggiungere qualcosa di nuovo o di diverso al racconto fornito dall'avversario oppure quando, come in questo caso, i giudici abbiano già piena contezza. Tale parte del discorso può diventare addirittura controproducente, quando in essa si evocano temi ed argomenti che (come il tentato veneficio) inevitabilmente generano indignazione nella giuria. Quando, tuttavia, la rievocazione di accadimenti 'scomodi' non possa essere evitata, il buon oratore deve procedere frazionando il fatto e predisponendo per ogni parte di esso una ragione giustificativa, in modo da medicare immediatamente ogni ferita (*ut vulneri praesto medicamentum sit*) e da mitigare prontamente l'odiosità degli eventi rievocati con la propria azione difensiva[50].

Nel caso di specie Gaio Cepasio non solo non rinunciò a formulare la propria *narratio*, non solo omise di approntare un efficace *medicamentum* per le ferite (*vulnera*) inevitabilmente connaturate al tipo di processo che stava trattando (*in causa*), ma con il suo racconto ne aggiunse di nuove, tanto che, nonostante lo facesse con le migliori intenzioni (*quamquam sedulo faciebat*), in certi momenti dette l'impressione non di difendere, ma di fare il gioco dell'accusa (*praevaricari accusationi videretur*).

Il divertito racconto dell'arringa maldestra prosegue:

Cic. *Cluen*. 58. … Itaque cum callidissime se dicere putaret et cum illa verba gravissima ex intimo artificio deprompsisset, 'Respicite, iudices, hominum fortunas, respicite dubios variosque casus, respicite C. Fabrici senectutem' – cum hoc 'respicite' ornandae orationis causa saepe dixisset, respexit ipse: at C. Fabricius a subselliis demisso capite discesserat.

Cicerone non ci fornisce i dettagli dell'*argumentatio* messa in campo dal difensore e si limita a dire che egli era convinto di aver ben 'tarato' il proprio discorso difensivo, adattandolo perfettamente al tipo di causa che stava discutendo e ad ai giudici che l'avrebbero

[50] Cfr. Cic. *inv*. 1.30. *Illud autem praeterea considerare oportebit, ne, aut cum obsit narratio aut cum nihil prosit, tamen interponatur; aut non loco aut non, quemadmodum causa postulet, narretur. Obest tum, cum ipsius rei gestae expositio magnam excipit offensionem, quam argumentando et causam agendo leniri oportebit. Quod cum accidet, membratim oportebit partes rei gestae dipergere in causam et ad unam quamque confestim rationem accommodare, ut vulneri praesto medicamentum sit et odium statim defensio mitiget. Nihil prodest narratio tum, cum ab adversariis re exposita nostra nihil interest iterum aut alio modo narrare; aut ab iis, qui audiunt, ita tenetur negotium, ut nostra nihil intersit eos alio pacto docere. Quod cum accidit, omnino narratione supersedendum est*.

dovuta decidere (*cum callidissime se diceret putaret*), prima di tratteggiare ironicamente i toni gravi ed inopportuni da lui scelti per la parte della *peroratio* finale tesa a rendere il giudice compassionevole (*conquestio*[51]). La menzione sarcastica dei *verba gravissima* scaturiti dal profondo della sua preparazione tecnica è un evidente richiamo all'impiego meccanico ed acritico da parte dell'oratore dei luoghi comuni della precettistica sul punto:

Cic. *inv*. 1.106. 'Conquestio' est oratio auditorum misericordiam captans. In hac primum animum auditoris mitem et misericordem conficere oportet, quo facilius conquestione commoveri possit. Id locis communibus efficere oportebit, per quos fortunae vis in omnes et hominum infirmitas ostenditur; qua oratione habita graviter et sententiose maxime demittitur animus hominum et ad misericordiam conparatur, cum in alieno malo suam infirmitatem considerabit.

Dal breve resoconto dell'epilogo, non a caso definito dall'Arpinate come *exitus et demonstratio totius orationis*[52], si può, tuttavia, cautamente, ipotizzare che la parte argomentativa del processo sia stata impostata dal difensore sullo *status causae* della cd. *qualitas adsumptiva*, che non possiede alcun saldo fondamento per la difesa, ma cerca di assumerlo da circostanze estranee al processo[53].

La triplice anafora del *respicite* costituisce una *conduplicatio* tipica delle *commiserationes*[54], con la quale i *iudices* vengono reiteratamente invitati dal difensore a gettare lo sguardo sulle 'miserie' dell'imputato (*hominum fortunas, dubios variosque casus* e *senectutem*): essa mi induce ad ipotizzare che l'*argumentatio* fosse stata fondata da Gaio Cepasio su una *concessio*[55] traballante ed incerta, per così dire 'in bilico'

---

[51] V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 457 ss.

[52] Cic. *inv.* 1.98.

[53] Che Cicerone chiama *constitutio iuridicialis adsumptiva*: cfr. Cic. *inv.* 1.15. V. anche Corn. *rhet. Her.* 1.24. *Adsumptiva pars est, cum per se defensio infirma est, adsumpta extraria re conprobatur*. Sul punto v. R. Martini, *Le definizioni* cit. 67 ss.

[54] Cfr. Corn. *rhet. Her.* 4.38. *… 'Conduplicatio' est quom ratione amplificationis aut commiserationis eiusdem unius aut plurium verborum iteratiio …* Sul maldestro ricorso di Cepasio all'anadiplosi nel caso di specie, v. V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 458.

[55] Cic. *inv.* 1.15. *… 'Concessio' est, cum reus non id, quod factum est, defendit, sed ut ignoscatur, postulat. Haec in duas partes dividitur, purgationem et deprecationem. 'Purgatio' est, cum factum conceditur, culpa removetur. Haec partes habet tres, inprudentiam, casum, necessitatem. 'Deprecatio' est, cum et consulto peccasse reus se confitetur et tamen,*

tra i *loci* tipici della *purgatio* (*fortuna* e *casus*) e quelli più consoni ad una vera e propria *deprecatio*[56] (*senectus*).

Il racconto della *facetia*[57] si conclude con la pubblica ridicolizzazione dell'oratore che, dopo aver più volte invitato i giurati a rivolgere lo sguardo verso la tribuna, si voltò infine egli stesso a guardare in quella direzione e si rese conto che Fabrizio aveva già abbandonato lo scanno, andandosene a capo chino. La descrizione dell'ilarità e dello scompiglio che ne seguirono è degna di una pièce comica:

Cic. *Cluen*. 59. Hic iudices ridere, stomachari atque acerbe ferre patronus causam sibi eripi et se cetera de illo loco 'Respicite, iudices,' non posse dicere; nec quicquam propius est factum quam ut illum persequeretur et collo obtorto ad subsellia reduceret, ut reliqua posset perorare …

I giudici, infatti, cominciarono a ridere e l'avvocato ebbe un moto di stizza nel realizzare, non solo che l'esito della causa era ormai irrimediabilmente compromesso, ma anche che, in assenza dell'imputato, non avrebbe neppure potuto portare a termine la sua perorazione, costruita – come abbiamo appena detto – sulla *conduplicatio* dell'accorata esortazione '*respicite, iudices*'. Ci mancò davvero poco che egli rincorresse il proprio assistito, lo prendesse per il collo e lo riportasse sullo scanno, in modo da poter ultimare l'epilogo che si era preparato.

All'ilarità del racconto fa da contrappunto un'amara e severa considerazione finale dell'autore:

Cic. *Cluen*. 59. … Ita tum Fabricius primum suo iudicio, quod est gravissimum, deinde legis vi et sententiis iudicum est condemnatus.

Questo passaggio viene comunemente inteso nel senso che, andandosene, Gaio Fabrizio sentenziò la propria colpevolezza innanzitutto con il proprio comportamento, ancor prima che fosse presa in considerazione la violazione delle leggi e che il *consilium* si pronunciasse.

---

ut ignoscatur, postulat; quod genus perraro potest accidere. Per una rapida illustrazione della *concessio* e delle sue *species*, v. R. Martini, *Le definizioni* cit. 67 ss.

[56] Già intravista da A. Michel, *Rhétorique et philosophie chez Cicéron* (Paris 1960) 533, nt. 371. Lo stretto legame tra i *loci* deprecativi della fase argomentativa e le invocazioni commiserative della *peroratio* finale pare sfuggire, se non m'inganno, a V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 458.

[57] Cfr. V.M. Patimo, *La 'Pro Cluentio'* cit. 455 s., che evidenzia la finalità distensiva del racconto, introdotto «per stemperare il clima di tensione determinato dalla descrizione della 'tecnica' dei *praeiudicia*».

Mi sentirei, tuttavia, di proporre una diversa lettura del passo, che valorizzi l'inciso *quod est gravissimum*, che – a mio avviso – poco si addice al comportamento dell'imputato. Sarei, invece, portato a ritenere che, come nel resto del racconto, il bersaglio della critica ciceroniana sia l'*impudentia* con cui i difensori avevano svolto il loro officio. *Iudicium suum* è, infatti, termine tecnico, che, secondo me, non può che far riferimento alla trattazione di quello specifico caso da parte dei fratelli Cepasii.

Calandoci in questa prospettiva, Cicerone vorrebbe dire che, in questo modo, Fabrizio fu condannato in primo luogo dal modo in cui era stato condotto il suo processo (*primum suo iudicio*), che è cosa gravissima (perché la rozza sfacciataggine ebbe la meglio sulla deontologia professionale), e solo in seconda battura dalle leggi e dai voti dei giurati.

5. *L'«impudentia» colposa di Gaio Cepasio stigmatizzata da Cicerone con una 'deformazione oratoria': la «praevaricatio» difensiva a favore dell'accusa.* – Alla luce della lettura che abbiamo appena proposto, dobbiamo adesso verificare se sia possibile cercare di dare maggiore concretezza al *praevaricari accusationi* del § 58.

Se le nostre considerazioni in merito alla *concessio* argomentativa colgono nel segno, dobbiamo innanzitutto ravvisare l'inutilità della *narratio* messa in campo da Gaio Cepasio: a differenza delle difese basate sulla *coniectura* o sulla *definitio*, nel nostro caso il *factum* viene ammesso dalla difesa. Per le ragioni anzidette, il fatto 'scomodo', oggetto dell'imputazione davanti alla *quaestio*, era stato richiamato sommariamente ed in estrema sintesi dall'accusatore ed il comportamento del difensore che torna sul tema, approfondendolo nel dettaglio, è sintomo di un'operosità (*industria*) inopportuna e controproducente, ancorché dettata dalle migliori intenzioni.

Da qui l'impiego metaforico del verbo *praevaricari* che, nell'ambito di un resoconto processuale, impone la precisazione *accusationi*[58].

Come abbiamo detto in premessa, infatti, la *praevaricatio* propriamente detta riguarda la collusione dolosa dell'accusatore con l'accusato. Nel caso di specie, invece, Cicerone intende stigmatizzare l'*impudentia* colposa del difensore dell'imputato e ciò gli impone di inserire

[58] Cfr. J.-M. David, *Le patronat* cit. 108, nt. 180, il quale evidenzia correttamente che in questo caso Cicerone «emploie le mot par métaphore puisqu'il est obligé de préciser *praevaricari accusationi*».

nel discorso due precisazioni: l'assenza di dolo (*sedulo*) ed il diverso beneficiario (l'accusa e non la difesa) della condotta processualmente inappropriata.

L'eccesso di zelo messo in campo da Gaio Cepasio è, infatti, ascrivibile a sua *culpa* nella misura in cui esso non pare in alcun modo funzionale alla fase argomentativa della *qualitas adsumptiva*, nella quale – come detto – si richiameranno fatti e circostanze estranei al processo e addirittura controproducente in vista della *commiseratio* finale, tanto più difficile da accogliere e condividere per il giudice quanti più siano i *vulnera* da dover giustificare o perdonare all'imputato.

6. *A mo' di conclusione: l'analoga 'deformazione' metaforica della «praevaricatio» invocata da Plinio il Giovane per deplorare l'opposto vizio dell'eccesso di «brevitas» da parte del difensore.* – Se un cattivo impiego dell'*industria* da parte del patrono può dar luogo ad *impudentia*, con le conseguenze negative che abbiamo appena illustrato, anche l'eccessiva *brevitas* nella trattazione di una causa corre il rischio di compromettere l'efficacia dell'intervento oratorio tutte le volte in cui vengano solo accennati aspetti in realtà essenziali per il buon esito della difesa.

Mi pare interessante, quindi, concludere la nostra indagine evidenziando l'analogo uso metaforico della nozione di *praevaricatio* che, ad oltre un secolo di distanza, Plinio il Giovane adotterà nel proprio epistolario per mettere alla berlina il vizio oratorio, per così dire, agli 'antipodi' dell'eccesso di zelo difensivo: la sciatta superficialità dei retori che parlano meno di quanto sarebbe stato richiesto per la corretta trattazione del processo[59].

Plin. *ep.* 1.20.1-3. Frequens mihi disputatio est cum quodam docto homine et perito, cui nihil aeque in causis agendis ut brevitas placet. 2. Quam ego custodiendam esse confiteor, si causa permittat: alioqui praevaricatio est transire dicenda, praevaricatio etiam cursim et breviter attingere, quae sint inculcanda, infigenda, repetenda. 3. Nam ple-

[59] Sul punto, mi permetto di rinviare a F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa di 'C. Iulius Bassus'. Tra norma e persuasione* (Pisa 2012) 60 s.; Id., *Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa*, in *BIDR*. 111 (2017) 180 ss.; Id., *'Non pro se sed pro causa defendere'. Spunti di 'deontologia forense' nell'epistolario pliniano*, in *TSDP.* 12 (2019) 25 s.; Id., *'Non, quemadmodum causa postulat, narratur …'. Mario Vittorino e la spiegazione di Cic. inv. 1.30: tra tecnica espositiva e 'praevaricatio' oratoria*, in *Jus-online* 4 (2022) 85 ss. Da ultimo, v. anche A. Arnese, *'Advocati fides'* cit. 31 ss.

risque longiore tractatu vis quaedam et pondus accedit, utque corpori ferrum, sic oratio animo non ictu magis quam mora imprimitur.

Nelle frequenti discussioni con una persona colta ed esperta, che nell'oratoria forense nulla gradisce più della concisione, l'epistolografo condivide questa opzione solo *si causa permittat*; altrimenti – a suo dire – sarebbe una *praevaricatio* sia omettere ciò che deve esser detto, sia esporre concitatamente ed in poche parole ciò che dovrebbe essere inculcato, radicato e ripetuto. Secondo Plinio, infatti, nella maggior parte dei casi gli argomenti acquistano una forza ed un'efficacia particolari quando vengono approfonditi senza fretta, e, come un'arma in un corpo, così un discorso nella mente penetra meno per un colpo che per una lenta e costante pressione[60].

Come è stato autorevolmente evidenziato, in questo passaggio «le terme de *praevaricatio* … avait un sens très concret. Il définissait celui qui trahissait sa partie au bénéfice de son avversaire … L'emploi de ce terme s'était étendu à tous les types de causes et incluait aussi les plaidoyers[61]». La 'deformazione' nell'impiego del termine deve considerarsi come un dato acquisito quando Plinio scrive e questo rende superflue quelle precisazioni in merito alla condotta censurata che per Cicerone erano, invece, ancora necessarie.

Sviluppare adeguatamente tutti gli argomenti a favore del proprio assistito è, quindi, un preciso dovere deontologico per l'oratore, ma esso richiede un'attenta calibrazione della propria *industria*, onde evitare di portare all'attenzione dei giudicanti con il proprio discorso *vulnera* nuovi ed ulteriori rispetto a quelli che già sono insiti *in causa*.

---

[60] Circa la posizione di Plinio rispetto all'oratoria giudiziaria del proprio tempo ed in merito al coevo dibattito tra i sostenitori della *brevitas* ed i fautori dell'*amplitudo*, v. F. Gamberini, *Stylistic Theory in the Younger Pliny* (Hildesheim-Zürich-New York 1983) 24 ss., nonché F. Procchi, *Plinio il Giovane e la difesa* cit. 58 ss., oltre alla letteratura ivi discussa.

[61] Così J.-M. David, *Pline le jeune et l'accusation, ou les contraintes de l'apparence*, in E. Chevreau, D. Kremer, A. Laquerrière-Lacroix (éd.), *Carmina Iuris. Mélanges en l'honneur de M. Humbert* (Paris 2012) 253.

Natale Rampazzo

PLAGIO. UN CRIMINE LETTERARIO

1. *Recinti*. – In un recente scritto, provocatorio (*Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age*)[1], Kenneth Goldsmith suggeriva di chiedersi se, in un'era dell'iperinformazione («infosfera», per dirla con alcuni), a dare nuova sostanza all'atto creativo fossero il plagio, l'appropriazione, il furto e quindi, in fin dei conti, la non originalità. Gli scrittori contemporanei – beninteso, generalizzo sulla base di percezioni statisticamente fondate – hanno perso le penne, non sono più eroi romantici che elaborano pensieri sulle ali di struggimenti interiori, essendosi piuttosto convertiti in assemblatori di idee, in trasformatori di linguaggi, in generatori di nuove sintassi di pensiero in virtù di una inevitabile iperconnettività e grazie alla disponibilità di nuovi strumenti di traduzione dell'immaginazione e di organizzazione di dati e informazioni che spesso la inondano e talvolta la sommergono. Ed è proprio in tale effetto sostitutivo che può essere ravvisato il tramonto della creatività intesa in termini tradizionali e, nel contempo, il delinearsi di nuove modalità di produzione di testi, immagini, video. Sarà così, forse, in un vicino futuro, ma intanto continuano a configurarsi estremamente complessi e articolati i connotati del plagio, come si evince, per rimanere in ambito strettamente letterario, di tipo scientifico (o pre-scientifico), da alcuni documenti sull'integrità della ricerca redatti a diversi livelli da varie istituzioni.

In quello elaborato da AllEA (acronimo per All European Academies)[2], ad esempio, la corrispondente nozione («Plagiarism is using other people's work or ideas without giving proper credit to the original source», p. 12) è collocata dopo altre due tipiche fattispecie di «research misconduct» ossia la 'fabrication' (che si concretizza nel

[1] Pubblicato nel 2011 dalla Columbia University Press (New York) e per i tipi della Nero Edizioni di Roma nel 2019 con l'intrigante titolo *CTRL+C, CTRL+V – Scrittura non creativa*.

[2] *The European Code of Conduct for Research Integrity* (rev. ed. Berlin 2023), *http://www.doi.org/10.26356/ECOC*.

«making up data or results and recording them as if they were real») e la 'falsification' (consistente in «manipulating research materials, equipment, images, or processes, or changing, omitting, or suppressing data or results without justification»). All'interno di linee guida molto diffuse nelle università nordamericane e formulate per indicare agli studenti i limiti e le modalità del lavoro creativo, viene spesso menzionato, oltre al plagio non intenzionale «due to inexperience with academic writing and misunderstandings of how to put other's words into your own writing»[3], il cosiddetto 'patchwriting' (o «mosaic plagiarism»), definizione forgiata una trentina di anni fa per descrivere il fenomeno della copia integrale da un testo con la sua successiva limitata manipolazione attraverso la rimozione di alcune parole, l'alterazione della struttura grammaticale o l'inserimento di sinonimi[4]. Esso costituisce una forma attenuata di plagio – pur subendone la medesima riprovazione 'morale', almeno in base alla letteratura dominante – in quanto è sufficiente un minimo sforzo di adattamento dell'architettura linguistica del testo utilizzato. Altre forme 'lecite' di utilizzazione di testi altrui sono la citazione (caratterizzata dall'uso delle stesse parole della fonte segnalato dalle virgolette), la parafrasi (che assicura la conservazione del contenuto originale dell'idea altrui veicolato da un lessico e da una sintassi di propria formulazione) e la sintesi (in cui il testo altrui viene condensato in alcune affermazioni corrispondenti alle tesi più significative ivi discusse)[5].

---

[3] Academic integrity matters dell'Okanagan Campus dell'University of British Columbia (Canada): *https://students.ok.ubc.ca/wp-content/uploads/sites/90/2023/06/2AIM-Plagiarism-Patchwriting-Paraphrasing-Handout-05182023.pdf*.

[4] R.M. Howard, *A Plagiarism Pentimento*, in *Journal of Teaching Writing* 11/3 (1993) 233-246: «copying from a source text and then deleting some words, altering grammatical structures, or plugging in one-for-one synonym substitute», p. 233.

[5] Secondo le linee guida per l'integrità nella ricerca elaborate dalla Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR, riviste l'11 aprile 2019, tra le condotte scorrette nella progettazione e pianificazione della ricerca (analogamente nella pubblicazione dei risultati) viene annoverato, *inter alia*, il plagio specificato nelle seguenti attività: «Appropriarsi, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, di pubblicazioni altrui, presentandole interamente o in parte a firma di persona diversa dall'autore; utilizzare traduzioni integrali o parziali di una proposta progettuale altrui, senza citarne la fonte; appropriarsi, intenzionalmente o per effetto di una condotta non diligente, di idee, dati o risultati altrui nel caso in cui l'attribuzione degli stessi ad altri ricercatori sia documentata e dimostrabile; non accertare il consenso dei co-autori di una proposta progettuale prima della sottomissione della stessa a un soggetto finanziatore».

Mediante le disposizioni penali contenute nella legge italiana sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) viene sanzionata, limitatamente a quanto di rilevanza per le presenti note, la condotta di chi riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui (art. 171, primo comma, lett. a) …; mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-bis). L'usurpazione della paternità dell'opera non costituisce un *proprium* della condotta suddescritta, configurandosi piuttosto come aggravante, tecnicamente esterna alla previsione e sanzione tipizzata (art. 171, terzo comma), e comportante rispettivamente l'inflizione di una pena detentiva. Il valore protetto è dunque la creatività dell'opera intesa come compiutezza espressiva in base ai criteri dell'originalità e dell'individualità, idonei a differenziarla da qualsiasi opera omogenea precedente. Negli ultimi anni molto scalpore ha generato la causa intentata dalla Libra editrice contro Saviano, autore del romanzo *Gomorra* (Milano 2006)[6], e la Mondadori, suo editore, per la riproduzione (talvolta letterale, tal altra rimodellata) di alcuni articoli pubblicati su quotidiani (*Corriere di Caserta* e *Cronache di Napoli*) editi dalla suddetta casa editrice, senza il consenso dei suoi autori, né l'indicazione della rispettiva fonte. Nel caso di specie, la Corte di cassazione (I Sez. civ., sentenza pubblicata il 15 giugno 2015, n. 12314), distinguendo la riproduzione abusiva in senso stretto (copia integrale dell'opera) dalla contraffazione (riconoscibilità dei tratti essenziali dell'opera anteriore), riteneva che l'elaborazione creativa di opera altrui, in mancanza di un minimo apporto creativo aggiuntivo, costituisse violazione del diritto d'autore e che non ci si potesse avvalere della deroga dell'articolo 70 della legge n. 633/1941, non ravvisandosi nella fattispecie alcuna delle situazioni ivi descritte (per uso di critica o di discussione, a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, rimanendo escluso ogni fine commerciale o concorrente con l'utilizzazione economica dell'opera), non essendo sufficiente alla sua applicazione il mero orientamento critico sottostante alla selezione dei brani riportati. I fatti, nella loro neutra nudità e su scala ridotta e ancora 'umana', ricordano il più recente fenomeno appropriativo

[6] Tradotto in 52 lingue ha venduto più di 10 milioni di copie nel mondo (*https://www.mondadoristore.it/gomorra-libro-film-serie-tv/*).

(*inter alia*) di articoli di giornale (del *New York Times*[7]) verificatosi tramite gli LLM alla base di ChatGPT (di OpenAI) e di Copilot (di Microsoft), che con attività di *crawling* e *scraping* hanno 'rastrellato' i contenuti digitali della testata giornalistica per addestrare il rispettivo modello linguistico. La questione problematica risiede nello stabilire se la mera attività di analisi, indicizzazione e 'assorbimento' delle informazioni («akin to human learning», si difendono le società convenute) sia sufficiente a connotare una violazione di copyright oppure se sia necessaria quantomeno la messa a disposizione del singolo utente di materiali 'emulati' («substitutive products») e quindi in grado di consentirne la diffusione in spregio dei diritti morali o patrimoniali degli autori[8].

Nel codice penale italiano, invece, la norma sul plagio (dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale dell'8 giugno 1981, n. 96 per difformità dai principi e valori costituzionali, segnatamente perché in contrasto con il principio di tassatività di cui alla riserva assoluta di legge in materia penale, desumibile dall'art. 25 della Costituzione[9]) era contenuta nell'articolo 603 e recitava testualmente: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».

La strutturale 'bipolarità' del termine «plagio» esce dunque allo scoperto, andando a designare, da un lato, la completa appropriazione della personalità di altro soggetto[10], e, dall'altro lato, l'utilizzazione ingannevole della forma in cui è stata esteriorizzata l'opera altrui. Le

---

[7] *https://nytco-assets.nytimes.com/2023/12/NYT_Complaint_Dec2023.pdf*.

[8] V., di recente, con approccio storico-casistico le riflessioni di G. Dore, *Plagio e diritto d'autore. Un'analisi comparata e interdisciplinare* (Milano 2021) 67 ss., 99 ss., e, con altri suggestivi contributi, R. Caso (a cura di), *Plagio e creatività: un dialogo tra diritto e altri saperi* (Trento 2011): *https://core.ac.uk/download/pdf/42545907.pdf*.

[9] Nella *Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo di un nuovo codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale* II (1929) 410, veniva invece difeso il mantenimento di due «figure delittuose distinte» (precisamente quella di cui all'articolo 608 – riduzione in schiavitù o altra condizione analoga [quindi art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, riformato dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 e dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24] e all'articolo 611 [corrispondente all'ora abrogato art. 603: v. nel testo]) per il «vantaggio indiscutibile della chiarezza». V. G. Ciampa, *Il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù* (Napoli 2008) 110 ss.; M. Scognamiglio, *Lex Fabia. Le origini del plagio* (Napoli 2022) 1 ss.; 149 ss.

[10] «Impadronendosi completamente della sua personalità», per usare le parole del relatore al progetto definitivo del codice penale, tradotte con l'incisiva formulazione di

condotte sono caratterizzate da un nucleo comune che risiede nell'esercizio di una *vis* attrattiva e si distinguono in virtù dell'oggetto su cui tale attività viene esercitata, rispettivamente un individuo e una manifestazione della creatività (nel caso di specie, un testo formalizzato). Il risultato è il medesimo: l'uno, per condizionamento psichico, è (quasi) soppresso nella sua libera autodeterminazione al punto da riconoscersi, esteriormente, come in 'proprietà' dell'agente, l'altro, per effetto del comportamento predatorio, subisce un'alterazione della sua riconducibilità al 'legittimo' autore, venendo erroneamente percepito come di 'paternità' del plagiante.

Eppure, forse anche in ragione della perplessità lessicale che generava (al fine di prevenire equivoci determinati dal suo impiego)[11] e dell'indeterminatezza delle fattispecie in esso rientranti, il termine veniva rimosso dal codice penale e non è stato utilizzato nella legislazione speciale.

Infatti, le attività che potrebbero ascriversi all'unitaria fattispecie di plagio (presente nel diritto romano) appaiono ora 'scomposte' in una serie di reati quali quello di truffa (art. 640 c.p.: «Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno …»), sequestro di persona (art. 605: «Chiunque priva taluno della libertà personale»), acquisto e alienazione di schiavi (è la disposizione generale, ma formulata in senso residuale, dell'art. 602: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600»), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600), in cui viene messa in evidenza la centralità dell'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o, in alternativa, della riduzione o del mantenimento (connotati primariamente da atti di violenza, minaccia, inganno) di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a determinate prestazioni. La tratta di persone (art. 601) include il complesso di atti-

«deprivazione psichica» nella sentenza della Corte costituzionale, significandosi in tal modo l'annichilimento totale della volontà e della capacità di resistenza del plagiato.

[11] Proprio nel testo della summenzionata sentenza n. 96 del 1981 (relatore Edoardo Volterra), in cui si procede, *inter alia*, ad un interessante *excursus* storico dei tentativi di interpretazione e di applicazione della norma, viene fatto riferimento al pericolo avvertito dai membri della commissione parlamentare nell'uso di «termini antichissimi per indicare *ex novo* istituti sino allora sconosciuti» con la conseguente confusione di concetti giuridici basilari e mancanza di chiarezza, il che avrebbe sospinto verso la sintesi dei due suddetti articoli.

vità e finalità di cui all'articolo precedente consistenti, nello specifico, nell'organizzazione del reclutamento e del trasferimento di persone indotte o costrette a determinate prestazioni.

Il termine plagio ricorre invece, frequentemente, nel lessico giurisprudenziale, limitatamente alla protezione dei diritti d'autore[12], diventando una delle parole 'scomode' obliterate dal discorso legislativo (ove, in materia, si sono affermate circonlocuzioni quali «falsa attribuzione di lavori altrui»: legge 19 aprile 1925, n. 475, sulla repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche o «usurpazione della paternità dell'opera»: art. 171, terzo comma, della legge n. 633/1941) eppure più utilizzate nella prassi. Va appena osservato che il diritto d'autore (copyright), almeno per come inteso oggi, non costituisce uno strumento promozionale della libertà di espressione e del conseguente sviluppo culturale complessivo, bensì un mezzo protezionistico di un prodotto intellettuale individualizzato, che viene così sottratto alla collettività e all'uso incondizionato che essa possa farne, proprio per remunerare, con i diritti patrimoniali connessi alle licenze d'uso, lo sforzo e gli investimenti dell'autore. Esso tutela la proprietà della forma espressiva, dell'articolazione del pensiero, non dell'idea, implicando una riduzione dei margini operativi dell'imitazione, della copia, del riuso, della libera condivisione finalizzati alla costruzione, collettiva, di nuovi saperi.

2. *Radici*. – Il termine plagio sembra derivare dal verbo πλαγιάζω (disporre di traverso o usare accorgimenti), dal sostantivo πλάγιον (sotterfugio) e dalla forma aggettivale greca πλάγιος (obliquo, inclinato, posto di fianco o di traverso e figuratamente ambiguo, equivoco, insidioso)[13] e, attingendo pertanto ad un repertorio di accezioni che include anche l'astuzia, l'imbroglio, l'espediente, unitamente all'*hapax* πλαγιάριος (rapitore)[14]. La parentela con il verbo πλάζω (deviare, al-

[12] Ad es., Cass. civ. I Sez. civ. del 26 gennaio 2018, n. 2039, sul concetto di plagio artistico sussistente ove l'opera plagiata presenti i caratteri dell'originalità creativa riconoscibile e l'opera plagiaria sia priva di scarto semantico (si trattava, nella specie, di dipinti di Emilio Vedova), su cui v. la *nota* di G. Liberati Buccianti, in *NGCC.* 34/7-8 (2018) 983-993.

[13] Le traduzioni italiane sono tratte da F. Montanari, *Dizionario della lingua greca*[2] (Torino 2004) *s.h.v.*

[14] *Thesaurus Graecae Linguae* VI (Parisiis 1842-1847) 1138 (πλαγιάζω), 1139-1140 (πλάγιος), 1143 (πλάζω), 1155-1156 (πλάσμα), 1158-1159 (πλάσσω). Cfr. H.G. Liddell,

lontanare, indurre in errore, ostacolare o anche vagare) in cui è incorporata la radice πλαγ- è alquanto evidente e coerente sotto il profilo semantico. Meno chiara, eppure accettabile in termini evolutivi, è la connessione con il verbo πλάσσω traducibile nel senso di formare, plasmare, modellare, ma anche inventare, fabbricare falsamente, escogitare mentendo, simulare, fingere[15] e che meglio intercetterebbe la duplice interpretazione che può attribuirsi al termine (sedurre una persona al punto di modellarla in base ai propri desideri – plagio psicologico; creare un'opera non corrispondente alla realtà inducendo gli altri a pensare che sia realmente prodotto dal suo autore – plagio artistico).

La riduzione latina *plagium*[16] è dunque un calco del suddetto sostantivo greco[17] e presenta una connessione etimologica e semantica con la parola *plaga*[18], che assume altresì il significato, anche traslato,

---

R. Scott, *A Greek-English Lexicon*[9] (Oxford 1940, repr. 1996 with a revised supplement) 1410 s.v. «πλάγιος» («placed sideways, athwart … treacherous») e «πλάζω», ove, alla voce (B) viene fatto rinvio alla voce πλάσσω, come riporta lo stesso F. Montanari, *Dizionario* cit. 1683 e 1684 *ad h.v.*, come dizione alternativa di πλάζω, in uso presso i *Tarentini*. Cfr. le premesse etimologiche di J.M. Reinelius, *Dissertatio philosophica de plagio literario* (Suobaci [Schwabach] 1692) 7 ss. e 35 ss.; e J.C. Schwartz, *De plagio literario liber unus* (Lipsiae 1706) 1 ss.

[15] Cfr. H.G. Liddell, R. Scott, *A Greek-English Lexicon* cit. 1412, s.v. «πλάσσω» e «πλάζω», ove la traduzione con «counterfeit, forgery, figment, fiction».

[16] Ae. Forcellini, *Lexicon totius latinitatis* III (Prati 1844) 727 *s.h.v.*: «Est crimen illud, quo quis hominem, quem scit liberum esse, emit, et pro servo tenet, vel vendit: item qui alieno mancipio persuadet, ut a domino fugiat, vel ipsum, invito vel insciente domino, celat, vinctum habet, emit, vendit, donat. Est a πλάγιος, quod proprie notat obliquum, metaphorice autem pro doloso sumitur ἀνδραποδισμός». Per *plagiare* si intende «hominem liberum abducere», *ibidem*.

[17] Isid. *etym.* 10.220 [L.]: *plagiator, ἀπὸ τοῦ πλαγίου, id est oblico, quod non certa via grassatur sed pelliciendo dolis*, su cui v. S.A. Barney, W.J. Lewis, J.A. Beach, O. Berghof, *The Etymologies of Isidore of Seville* (Cambridge 2006) 227: «Kidnapper (*plagiator*) after the term πλάγιος ('crooked'), that is 'oblique', because he does not attack by a straight path, but by inveigling with guile»; L. Möller, *Die Enzyklo*[*p*]*ädie des Isidor von Sevilla* (Wiesbaden 2008) 404: «*Plagiator* (Betrüger, Menschenräuber, Seelenverkäufer)» e «*plagiare* (räuberisch verkaufen)»; O. Weise, *Die griechischen Wörter im Latein* (Leipzig 1882, Nachdr. 1964) 494 («Menschendiebstahl»); A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*[4] (Paris 1959) 511 («vol d'homme, plagiat»); A. Walde [J.B. Hofmann], s.v. «*plaga*», in *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*[3] II (Heidelberg 1954) 314; nell'*Oxford Latin Dictionary* (Oxford 1968) 1386-1387, *s.h.v.*, viene fatta una distinzione tra *plagium* come composto da *plaga* («the netting of game» e «kidnapping») e *plagius* come derivante da πλάγιος («placed sideways, horizontal»), recidendosi così le connessioni suggerite nel testo.

[18] Nel *Dictionarium latinum* di Ambrosius Calepinus (Rhegium Lingobardum 1502,

di 'rete' usata per cacciare o pescare, oltre a quello di colpo o urto, alludendo così alla cattura[19], mediante la sottrazione della preda al proprio ambiente, sottoponendola al proprio controllo e arbitrio, alla stregua del *retiarius*, munito altresì di tridente come un pescatore, che avvinceva gli avversari, conducendoli a sé, inviluppandoli nella propria rete, come un ragno. A diversi livelli concettuali – materiali o psicologici – la sostanza dell'attività è comune al *plagiarius*[20], nelle sue varie accezioni (rapitore di cose, uomini e anime, per riprendere la suggestiva e diabolica immagine di alcuni dizionari tedeschi del «Seelenverkäufer») e all'irretimento, quale effetto di inganno o persuasione. L'epiteto non ha risparmiato neanche la dea Venere, appellata come *plagiaria* in un'iscrizione raccolta in *CIL.* IV al n. 1410[21], per la sua volontà di ottenere forzosamente qualcosa che spetta (spetterebbe) a qualcun altro, qualcosa che sta molto a cuore alla vittima al punto da individuarlo nel proprio sangue. La scena succintamente descritta, che ha scatenato la fantasia interpretativa di molti studio-

viene posta in risalto la connessione tra *plagiarius* e *plaga* (nel senso di *percussio*, *vulnus*), attribuendo al primo termine il duplice significato, tradizionale, di colui che consapevolmente compra o vende uomini liberi (o liberti) oppure li tiene in posizione quasi servile o ancora convince uno schiavo ad abbandonare il padrone e del ladro di libri, rievocando ancora Marziale (*fur librorum*). Il *plagium* viene menzionato soltanto come *crimen* all'interno della voce *plagiarius*; v. B. Migliorini, *Profili di parole* (Firenze 1968) 160 ss., e, in generale, per una breve ricognizione comparativa tra le occorrenze del termine, G. Colón, *Reflejos cultos de plagium y plagiarios en algunas lenguas europeas*, in *Voces* 3 (1992) 9 ss.

[19] «Raub oder Diebstahl», scrive A. Perls, *Das Plagium*, in *Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums* 58/5-6 n.F. 22 (1914) 305-322, a proposito dell'inquadramento del furto all'interno del diritto penale mosaico-talmudico, senza rinvenirvi uno spazio autonomo per la «Entwendung fremden geistigen Eigentums».

[20] Attestato per la prima volta, pare, in Cic. *ad Q. fr.* 1.2.6 (alla fine del 59 a.C.) e successivamente in Sen. *de tranq.* 8.4, che annovera i *plagiarii* insieme con gli *avari*, i *circumscriptores* e i *latrones*. O *plagiator*, v. Ae. Forcellini, *Lexicon* III cit. *s.h.v.*: «est qui mancipia aliena sollicitat, celat, supprimit, item qui liberum hominem sciens emit, abducit, invitum in servitute retinet» (Ulp. 1 *ed. cur.* D. 21.1.17 e 1 *reg.* D. 48.15.1, Gai. 22 *ed. prov.* D. 48.15.4, Call. 6 *cogn.* D. 48.15.6), ove viene altresì segnalato un secondo significato traslato relativo a «qui alieni libri se auctorem falso praedicat» (Mart. *Sat.* 1.53); G. Goetz, *Corpus Glossariorum Latinorum* IV (Lipsiae 1889, Nachdr. Amsterdam 1965) 548.20, 21: «plagiarius qui inducit pueros et seducit seruos … qui mancipium uel pecus alienum distrahit seducendo».

[21] *Venus enim / plagiaria / est quia exanguni / me*um petit / inv*iestumultu / pariet* [*parcet:* M.] *optet / sibi ut bene / naviget / quod et / Ario sua r.*

si[22], assume un valore (apparentemente) metaforico e alluderebbe ad un'amata delusa o preoccupata per l'impareggiabile forza seduttrice della dea e la gelosia che potrebbe derivarne (*tumultus*). Accogliendo la *lectio* testuale, si rifletterebbe nel termine utilizzato ancora una volta la capacità attrattiva e l'intenzione appropriativa del plagiario, che costituiscono un tratto sufficientemente persistente in un'analisi trasversale delle fonti da potersi considerare il *proprium* del plagio.

Anche nelle attestazioni rinvenibili nella giurisprudenza romana può ravvisarsi il senso di sottrazione dolosa di un servo alla potestà del rispettivo *dominus* (ovvero di induzione dello schiavo alla fuga) oppure di asservimento di una persona libera[23], fattispecie previste dalla *lex Fabia de plagiariis* del I sec. a.C.[24] e articolantesi nelle attività di *sollicitare* (istigazione)[25], *celare* (occultamento), *vincire* (privazione materiale della libertà), *vendere*, *emere*[26] (compravendita), *persuadere*

---

[22] Si v. una silloge in R. Lambertini, *Plagium* (Milano 1980) 49 s. La consonanza con il «*naviget*» ha invece probabilmente indotto Th. Mommsen, *Inschriften der Venus Pompeiana*, in *RhM.* 5 (1847) 460 s., a calare la storia in un contesto marittimo, mutando l'epiteto di *plagiaria* in *marina* («*pelagia*») e il *sanguis* in *anguis*, rendendo la dea destinataria di una preghiera formulata presumibilmente da Arione a favore del marito marinaio/pescatore.

[23] V. già una definizione simile dell'ἀνδραποδιστής nell'*Onomasticon* di Polluce (3.78).

[24] Su datazione e contenuto v. G. Longo, *Crimen plagii*, in *AUGE.* 13/2 (1974) 379-482, part. 396 ss.; M. Molè, *Ricerche in tema di plagio*, in *AG.* 170 (1966) 116-166, spec. 119 ss. e 141 ss.; R. Lambertini, *Plagium* cit. 9 ss.; G. Ciampa, *Il delitto* cit. 15 ss.; P.O. Cuneo, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di essere umani. Studi sul «crimen plagii» dall'età dioclezianea al V secolo d.C.* (Milano 2018) 13 ss.; M. Scognamiglio, *Lex Fabia* cit. 15 ss.; cfr. H. Heinen (Hg.), *Menschenraub, Menschenhandel und Sklaverei in antiker und moderner Perspektive* (Stuttgart 2008), in cui v., per le possibili ragioni economiche della repressione del *crimen*, I. Kroppenberg, *Wirtschaftshistorische Aspekte des plagium von der späten Republik bis Konstantin*, 131-156.

[25] C. 9.20.1 (Anton., a. 213): *… sollicitatam ancillam …*; C. 3.41.3 (Diocl. Max., a. 293): *… sollicitati servi …* V., per una situazione simile al plagio, in tema di *raptus virginum*, C. 9.13.1.3b (Iustinian., a. 533), ove, nel promuovere un maggior rigore nelle pene da infliggere, viene descritta una tipica attività di plagio per induzione: *… nisi etenim eam sollicitaverit, nisi odiosis artibus circumvenerit, non facit eam velle in tantum dedecus sese prodere*.

[26] In Coll. 14.3.5 Ulpiano (9 *off. proc.*) enuncia il contenuto del primo *caput* della *lex Fabia*, in virtù del quale veniva punito *qui civem Romanum eumve, qui in Italia liberatus sit, celaverit vinxerit vinctumve habuerit, vendiderit emerit, quive in eam rem socius fuerit*. Cfr. altresì Coll. 14.2 [= PS. 5.30b]; PS. 5.6.14; C. 3.15.2 (Sev. Ant., a. 294): *sciens liberum venumdando plagii crimen committit*; C. 9.20.7 pr. (Diocl. Max., a. 287): *… servos a plagiariis alienari …*; C. 9.20.10 (Diocl. Max., a. 293): *comparantem ab eo, qui abduxit*

(convincimento alla fuga)[27], *supprimere* (appropriazione indebita, ricettazione). Tutte riconducibili alla violazione della libertà personale o della dimensione proprietaria esclusiva del *dominium*. La sottrazione di qualcosa o qualcuno al suo proprio controllo o al controllo che altri ne abbia costituisce dunque il denominatore comune delle fattispecie in esame. Arrio Menandro, in un'isolata menzione del plagio (2 *re mil.* D. 49.16.5.2[28]), considera il plagio come una circostanza aggravante che rende punibile in maniera più severa la diserzione e lo annovera insieme con il furto, l'aggressione violenta, l'abigeato e altri analoghi crimini. Nel 'manuale del buon proconsole' Ulpiano (7 *off. proc.* D. 1.18.13 pr.[29]) individua, tra i criminali di cui occorre occuparsi prontamente al fine di mantenere la tranquillità e l'ordine sociale, i *plagiarii*, in compagnia di sacrileghi, predoni e ladri. Ciò conforta

plagio mancipia, si delicti socius non probetur, nullo crimine teneri convenit. Un'ulteriore costituzione dello stesso anno dei medesimi imperatori (C. 9.20.11) precisa che la vendita del soggetto (libero) attirato con l'inganno non modifica lo stato di quest'ultimo: *abducti plagio facta venditio statum non mutat*; la commissione del *crimen plagii* non è idoneo ad alterare la condizione giuridica di una persona: *liberae enim personae sollicitatione crimen committitur, non condicioni praeiudicatur*.

[27] Nel successivo paragrafo della *Collatio* il giurista individua come sanzionabile (con una multa di 50000 sesterzi) dal secondo capo della legge *qui alieno servo persuaserit, ut dominum fugiat quive alienum servum invito domino celaverit vendiderit emerit dolo malo, quive in ea re socius fuerit*. Cfr. inoltre la netta distinzione 'socialmente' (e giuridicamente) condizionata tra le condotte evidenziata da Call. 6 *cogn.* D. 48.15.6.2: da un lato, l'occultamento, l'imprigionamento, la compravendita di un *ingenuus* o di un *libertinus*, dall'altro lato, in aggiunta alle suddette fattispecie, la *persuasio* del servo altrui. Sui passi della *Collatio* v. F. Lucrezi, *L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano. Studi sulla «Collatio»* V (Torino 2010) 18 s., e, sugli atti che caratterizzano il *crimen*, esaustivamente elencati nei passi ulpianei surriferiti, M. Molè, *Ricerche* cit. 141 ss.; R. Lambertini, *Plagium* cit. 23 ss.; P.O. Cuneo, *Sequestro* cit. 16 ss., e M. Scognamiglio, *Lex Fabia* cit. 120 ss.

[28] *Qui desertioni aliud crimen adiungit, gravius puniendus est: et si furtum factum sit, veluti alia desertio habebitur: ut si plagium factum vel adgressura abigeatus vel quid simile accesserit*.

[29] *Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit quam regit. quod non difficile optinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos latrones plagiarios fures conquirere debet …* V. un passo del medesimo tenore di Marciano (14 *inst.* D. 48.13.4.2) e la costituzione del 449 di Teodosio e Valentiniano indirizzata al prefetto del pretorio Ormisda, in cui il *plagiarius* figura in una lunga lista di criminali, accostato al *latro* e al *latronum susceptor vel abactor* (C. 5.17.8.2), o ancora, al successivo paragrafo, stavolta in versione femminile (*plagiaria*), tra l'avvelenatrice e l'omicida, da un lato, e la *sepulchrorum dissolutrix* e la sacrilega (*ex sacris aedibus aliquid subtrahens*), dall'altro.

l'interpretazione secondo la quale i plagiari traggono a sé persone o cose per tenerle sotto il proprio controllo, come accade nel caso (ritenuto dal giurista non un'ipotesi di plagio, bensì ad essa analogo) del servo fuggitivo che porta con sé il servo vicario (il quale ultimo va peraltro esente da responsabilità qualora non abbia cooperato intenzionalmente alla fuga o non abbia mantenuto scientemente la condizione di allontanamento dal *dominus*)[30]. L'elemento della trasparenza e della rilevanza delle intenzioni è decisivo per discernere atti leciti e illeciti: chi conosce il ladro non per ciò solo è considerato complice; è necessario un coinvolgimento più intenso: ad esempio, il nasconderlo, il sottrarlo alla vista di coloro che lo stanno cercando (*celare*)[31]. Al contrario, chi riceva un servo in virtù della *voluntas domini* non può essere considerato un ladro, né, tantomeno, un *plagiarius*. In tale contesto, la giustapposizione dei termini (in cui permane l'idea della rimozione e dell'allontanamento forzoso dei beni appresi dal suo legittimo titolare[32]) svela una connotazione più materiale e fisica nel *furtum*, laddove il *plagium* evoca l'uso di artifici persuasivi e raggiri ingannatori miranti alla sottrazione del bene in questione. La condotta del *pro suis dicere* è sufficiente ad integrare la fattispecie censurata[33] e,

---

[30] Ulp. 1 *ed. cur.* D. 21.1.17.7. *Idem ait* [si riferisce alla precedente simile opinione di Celio Sabino relativa all'*animus fugiendi*], *si servus tuus fugiens vicarium suum secum abduxit: si vicarius invitus aut imprudens secutus est neque occasionem ad te redeundi nactus praetermisit, non videri fugitivum fuisse: sed si aut olim cum fugeret intellexit quid ageretur aut postea cognovit quid acti esset et redire ad te cum posset noluit, contra esse. Idem putat dicendum de eo, quem plagiarius abduxit*.

[31] Ulp. 42 *Sab.* D. 47.2.48.1-2. *Qui furem novit, sive indicet eum sive non indicet, fur non est, cum multum intersit, furem quis celet an non indicet: qui novit, furti non tenetur, qui celat, hoc ipso tenetur*. 2. *Qui ex voluntate domini servum recepit, quin neque fur neque plagiarius sit, plus quam manifestum est: quis enim voluntatem domini habens fur dici potest?*

[32] In C. 6.2.10 (Diocl. Max., a. 293) si tratta di un'offerta in vendita, constatata dal *praeses provinciae*, di *abducta mancipia furto vel plagio*.

[33] Sen. *contr.* 1 *praef.* 10. *sententias a disertissimis viris factas facile in tanta hominum desidia pro suis dicunt et sic sacerrimam eloquentiam, quam praestare non possunt, violare non desinunt*; *suas.* 2.19. *Tam diligentes tunc auditores erant, ne dicam tam maligni, ut unum verbum surripi non posset; at nunc cuilibet orationes in Verrem tuto licet pro suo dicere*, su cui v. S. McGill, *Plagiarism or Imitation. The Case of Abronius Silo in Senexa the Elder's Suasoriae 2.19-20*, in *Arethusa* 43 (2010) 113-131, spec. 117 ss. O anche Serv. *in Buc.* 3.20. *Varus, tragoediarum scriptor, habuit uxorem litteratissimam, cum qua Vergilius adulterium solebat admittere, cui etiam dedit scriptam tragoediam, quam illa marito dedit tamquam a se scriptam. Hanc recitavit Varus pro sua*, e cfr. Suet.-Don. *Vita Verg.* 48. *Quamvis igitur multa ψευδεπίγραφα, id est falsa inscriptione sub alieno nomine, sint prolata, ut*

sotto tale profilo – fermo restando, soprattutto a fini di circolazione, il principio *litterae chartis cedunt*[34] –, poteva ben darsi il caso, come pure testimoniato nelle fonti, della sufficienza della dichiarazione pubblica di appartenenza o della rappresentazione di un'opera (ad es. la recitazione di versi) per veicolare quantomeno l'impressione di un collegamento stretto con il suo sedicente autore e creare in tal modo un'apparenza di diritto. Talvolta la ripresa integrale della sequenza di parole di un'opera altrui non era accompagnata da un'intenzione malevola di appropriazione dei meriti, bensì da un prestito evidente e riconoscibile: *non subripiendi causa, sed palam mutuandi, hoc animo ut vellet agnosci* (in Sen. *suas.* 3.7 è Giunio Gallione, fratello di Seneca minor, a difendere così le 'estrapolazioni' ovidiane dall'opera di Virgilio). Un ruolo centrale sembra dunque svolto dall'intenzione sottostante al 'plagio' che solo si configura, nella sua accezione antisociale, laddove sussistano finalità fraudolenti o ingannevoli.

3. *Foglie, ali e piume*. – L'analisi delle commedie (e tragedie) greche[35] ci restituisce un laboratorio permanente in cui pullulano esempi di presunti 'plagi' consistenti nell'appropriazione di un'opera precedente di altro autore ossia del suo patrimonio intellettuale formalmente esteriorizzato, e dunque in un vero e proprio *furtum* (κλοπή)[36] e non già in una semplice (tollerabile) *imitatio* (μίμησις)[37]. Un esempio

Thyestes tragoedia huius poetae, quam Varius suo nomine edidit, et alia huiusmodi … V. S. McGill, *The plagiarized Virgil in Donatus, Servius, and the Anthologia Latina*, in *Harv. St. Cl. Phil.* 107 (2013) 367 ss.

[34] Cfr. U. Bartocci, *Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori* (Torino 2009) 17 ss., 33 ss., con ulteriori indicazioni e le osservazioni, condivisibili, di G. Santucci, *Diritti dell'autore in Roma antica?*, in *Index* 39 (2011) 145, che disabbina la *pictura* e la *scriptura* ai fini dell'applicazione estesa del principio *superficies solo cedit*, atteso che la necessità di incorporazione della prima non è propria della seconda, potendo il contenuto intellettuale di quest'ultima trovare diverse forme espressive.

[35] V. Ph. Theisohn, *Plagiat. Eine unoriginelle Literaturgeschichte* (Stuttgart 2009) 40 ss.

[36] V., sul punto, S. McGill, *Plagiarism in Latin Literature* (Cambridge 2012) 6 ss.; Ph. Theisohn, *Plagiat* cit. 49 ss. Diogene Laerzio, nei suoi Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων (8.2, fr. 54) riferisce, sulla base di una testimonianza contenuta nel IX libro delle *Storie* di Timeo di Tauromenio (*Fr. Hist. Gr.* I, p. 211 s., n. 81 [M.]), dell'esclusione di Empedocle dai seminari della scuola di Pitagora, quale sanzione per aver commesso λογοκλοπ[ε]ία (letteralmente: appropriazione di discorsi, di idee).

[37] E. Stemplinger, *Das Plagiat in der Griechischen Literatur* (Berlin-Leipzig 1912) 121 ss.; M. Sonnino, *L'accusa di plagio nella commedia attica antica*, in R. Gigliucci (a

per tutti: inaugurando quello che potrebbe definirsi un 'dissing' *ante litteram*, del tutto peculiare in agoni competitivi in cui si confrontavano, per la vittoria, diversi commediografi che dovevano dunque esaltare l'originalità della propria opera e sminuire quella degli altri[38], Aristofane nelle *Nuvole* (versione rivista tra il 421 e il 418 a.C.), ai versi 553-554, lamentava che Eupoli avesse 'rivoltato' i *Cavalieri* per farli indossare al *Maricante* di quest'ultimo: Εὔπολις μὲν τὸν Μαρικᾶν πρώτιστον παρείλκυσεν ἐκστρέψας τοὺς ἡμετέρους Ἱππέας κακὸς κακῶς, un'operazione fatta in malo modo da una persona inetta[39]. Le opere erano state rappresentate alle Lenee, feste in onore di Dioniso Leneo, rispettivamente nel 424 a.C. (vittoriosamente) e nel 421 a.C.[40], quindi non sussisteva alcun dubbio su chi avesse messo in scena per primo la propria opera. Lo snodo della trama era simile, essendo l'attacco a Iperbolo[41] ricucito su quello sferrato da Aristofane a Cleone (i due demagoghi rientravano altresì nel mirino critico di Tucidide[42],

---

cura di), *Furto e plagio nella letteratura del classicismo* (Roma 1998) 19-51; S. McGill, *Plagiarism* cit. 18 ss.; Ph. Theisohn, *Plagiat* cit. 79 ss. («als Beruhigung des plagiatorischen Gewissens»), richiamando l'invettiva oraziana (*ep.* 1.19.19. *imitatores, servom pecus*).

[38] N. Kyriakidi, *Aristophanes und Eupolis. Zur Geschichte einer dichterischen Rivalität* (Berlin 2007) 172 ss.

[39] «Nasty work by a nasty person»: S. Douglas Olson, *Fragmenta Comica* VIII/1. *Eupolis. Einleitung, Testimonia und Aiges – Demoi (frr. 1-146). Introduction, Translation, Commentary* (Heidelberg 2017) 35; «bad behavior by a bad man» a p. 59.

[40] V. E.A. Struve, *De Eupolidis Maricante sive de Aristophane accusatore et Eupolide plagii reo* (Kiliae 1841); F. Perusino, *Aristofane e il Maricante di Eupoli. Un caso di contaminatio nella commedia attica del V secolo*, in *RFIC.* 109 (1981) 407-413; M. Sonnino, *L'accusa di plagio* cit. 25 ss.; S. Douglas Olson, *Fragmenta Comica* VIII/2. *Eupolis Heilotes – Chrysoun genos (frr. 147-325). Translation and Commentary* (Heidelberg 2016) 126 ss.; E.J. Buis, *De plagios, traiciones y vestimentas ajenas. Rivalidad poética y contaminaciones jurídicas en Maricante de Éupolis*, in *Saga* 5 (2016) 245-285.

[41] Sulla cui figura v. G. Cuniberti, *Iperbolo ateniese infame* (Bologna 2000) 1 ss., 115 ss. Fu tra i primi di umili origini (τινα τῶν Ἀθηναίων, un certo ateniese) – si dice che fosse venditore di lanterne – ad ottenere una collocazione rilevante nello scacchiere politico ateniese, e pure l'ultimo contro il quale venne fatto ricorso all'ostracismo, tra il 417 e il 415 a.C., forse irritualmente, come rimarca uno scolio ad Arist. *eq.* 855b, che ribadisce che quasi tutti gli uomini più rispettabili furono ostracizzati; cfr. M. Barbato, *L'ultimo ostracismo. L'origine comica del complotto contro Iperbolo*, in *ὅρμος - Ricerche di Storia Antica* n.s. 16 (2024) 1-18.

[42] Rispettivamente in *hist.* 8.73.3, dove Iperbolo viene qualificato un μοχθηρὸς ἄνθρωπος («un mascalzone», trad. it. Donini) ostracizzato non già per timore del suo prestigio, bensì per la sua perfidia e per l'onta che rappresentava per la comunità cittadina, e in 3.36.6, in cui Cleone viene descritto come il più violento dei cittadini e in quel tempo (alla fine del V secolo a.C.) di gran lunga il più dotato di capacità persuasive nei

che potrebbe pertanto ritenersi la matrice politica comune alle invettive dei commediografi). Eppure, lo stesso Eupoli[43] si difendeva affermando di aver collaborato, attivamente, alla stregua di un attuale 'corresponding author' (ξυνεποίησα), alla scrittura dei *Cavalieri* (forse alla parabasi), prendendosi dunque, a suo parere (e del coevo Cratino, Πυτίνη fr. 213: Ἀριστοφάνην ὡς τὰ Εὐπόλιδος λέγοντα), solo ciò che era già suo e non potendoglisi pertanto imputare un 'furto di forme espressive'[44]. La diffusione endemica del fenomeno della riproduzione non autorizzata di versi altrui è testimoniata da altri frammenti, da cui emerge la figura di Frinico, noto plagiario, che andava ripetendo le battute dette da altri: ὡς ἀλλότρια λέγων (*schol.* Ar. *ran*. 13); ὡς ἀλλότρια ὑποβαλλομένου ποιήματα (*schol.* Ar. *av.* 749). Accusa di plagio dalla quale, in un perverso circolo vizioso, non era immune lo stesso Aristofane, che, a dire di Clemente Alessandrino (*Strom.* 6.26.4), avrebbe carpito alcuni versi degli *Incendiati* (o *Idei*) di Cratino, innestandoli nelle *Tesmoforiazuse*[45].

L'inevitabile e fatale ritorno a cose già pensate, dette o fatte da altri costituisce un elemento immanente nella ricerca di nuove soluzioni, siano esse poetiche o ingegneristiche e produce, contemporaneamente, una situazione di frustrazione, come ben esemplificato dalla lapidaria affermazione: *pereant qui ante nos nostra dixerunt*. Un sistema, cinico, per acquisire l'agognata originalità artistica veniva con queste parole tratteggiato da Elio Donato, grammatico del IV sec. d.C., secondo la testimonianza di (San) Girolamo che ne riprodusse la colorita espressione nel suo *Commentarius in Ecclesiasten* [Migne, *PL.* XXIII, col. 1070C-1071A], nell'ambito di una più ampia riflessione, si direbbe oggi 'quantistica', sulla multidimensionalità del tempo e dello spazio e sulla permanenza e persistenza delle dinamiche mondane (*Deo artifice*), in cui si spiega che ciò che è stato è lo stesso di ciò che sarà: *et*

---

confronti del popolo. Cfr. V. Saldutti, *Cleone. Un politico ateniese* (Bari 2014) *passim*. Lo stesso Aristofane ammette, peraltro, che la polemica contro Iperbolo, in particolare, aveva già costituito oggetto di altra commedia di Ermippo di Smirne (*nub.* 557), attestando così l'ampia diffusione del motivo (*nub.* 558-559), del quale, a rigore, nessuno avrebbe potuto proclamarsi ideatore.

[43] Nei Βάπται (fr. 89 K.-A.) † κἀκεῖνος † τοὺς Ἱππέας ξυνεποίησα τῷ φαλακρῷ ⟨ - x ⟩ κἀδωρησάμην, su cui cfr. S. Douglas Olson, *Fragmenta Comica* VIII/1 cit. 273 ss.

[44] V. *schol.* Ar. *nub.* 554a. In argomento v., con discussione critica della dottrina, P. Totaro, *Le seconde parabasi di Aristofane* (Stuttgart-Weimar 2000) 197 ss.

[45] Sull'imperativo di originalità in Aristofane, v. M. Sonnino, *L'accusa di plagio* cit. 39 ss.

non est [*omne*] *recens sub sole … quod nihil sit in natura rerum, quod non ante iam fuerit* (il ciclo della vita e della morte, la conformazione del pianeta nelle sue componenti solide e fluide, i ritmi della natura). La citazione di Donato precede quella di Terenzio (tratta da *Eun. prol.* 41)[46]: *nullumst iam dictum quod non sit dictum prius*, probabilmente per associazione logica con la prospettiva filosofica dell'inesistenza del nuovo (inteso come originale) a titolo di giustificazione delle riproduzioni di parole già pronunciate o scritte da altri. Il contesto in cui si inserisce l'affermazione di Terenzio è disegnato dalla polemica[47] accesa con Luscio Lanuvino (a seguire una suggestione di Donato, *ad Eun. prol.* 9), coevo commediografo (mai esplicitamente nominato ma apostrofato con sdegno come *malevolus vetus poeta*: *Heauton. prol.* 22; *Andria prol.* 6-7), di cui Terenzio ricorda il *Phasma* e il *Thesaurus*, plasmati, a suo dire, su opere di Menandro e, dunque, meritevoli dell'appunto critico della mancanza sia di originalità sia di congruenza narrativa per la grossolanità della trasposizione (Ter. *Eun. prol.* 9 ss.). I 'capi di imputazione' coincidono con l'accusa ventilata da Luscio nei confronti dello stesso Terenzio (ancora un esempio di 'dissing'), segnatamente di aver saccheggiato l'opera menandrea, innestandovi personaggi tratti dal *Colax*. Terenzio, appropriandosi di e riutilizzando materiale preesistente si sarebbe macchiato di 'plagio', essendo stato un *fur*, piuttosto che un *poeta* (Ter. *Eun. prol.* 23). La (consueta) linea difensiva di Terenzio è che egli avrebbe commesso non già un *furtum*[48], bensì una *contaminatio* di più originali greci, inserimento nella trama di un'opera greca assunta a modello di situazioni e personaggi tratti dallo stesso o da diversi autori[49] (Ter. *Eun. prol.* 27-34):

---

[46] V., sul punto, F. Gasti, *Fortuna e varia ricezione di un motto terenziano (Eun. 41)*, in S. Condorelli, M. Onorato (a cura di), *Verborum violis multicoloribus. Studi in onore di G. Cupaiuolo* (Napoli 2019) 363-374.

[47] E. Valgiglio, *Sul prologo terenziano*, in *Ann. Fac. Lett. Fil. Univ. Mac.* 3-4 (1970-1971) 69-96; A. Ronconi, *Interpretazioni letterarie nei classici* (Firenze 1972) 17-47.

[48] V. l'utilizzo, condito, come in altre occasioni, con termini giuridici processuali, in Terenzio (*Ad. prol.* 4, 11-14. *indicio de se ipse erit, vos eritis iudices … verbum de verbo expressum extulit … pernoscite furtumne factum existumetis an locum reprehensum qui praeteritus neglegiantiast*) a proposito dell'autodenuncia di aver ripreso letteralmente (e inserito nella struttura dell'omonima opera menandrea) l'episodio del ratto della meretrice da Difilo, invece tralasciato da Plauto nei *Commorientes* (opera perduta), e della valutazione, rimessa al pubblico, se trattasi di un furto o di un 'adattamento'; v. U. Bartocci, *Aspetti giuridici* cit. 156 ss.; Ph. Theisohn, *Plagiat* cit. 66 ss.

[49] Accusa peraltro respinta con la rivendicazione della liceità del procedimento usato, in quanto impiegato da autorevoli scrittori che costituivano così un precedente cui

si id est peccatum, peccatum inprudentiast poeta, non quo furtum facere studuerit, rivendicando il primato, quantomeno, dell'importazione (*translatio*) dell'opera nel panorama letterario di lingua latina[50]. Una pratica certo meno attaccabile del plagio (corrispondente all'odierno 'patchwriting' di cui sopra), difesa già in precedenza da Terenzio sulla scorta dell'esempio della tradizione (v. *Andr. prol.* 9-21; *Heauton. prol.* 16-21)[51]. La prima scena dell'*Andria* è stata ripresa dalla *Perinthia*, come assevera Donato nel suo commento al v. 14 (*conscius sibi est primam scaenam de Perinthia esse translatam*), nel senso dell'utilizzo della struttura narrativa, ma non di una sua fedele traduzione, spesso con l'aggiunta/sostituzione di nuovi personaggi a fianco di quelli già sperimentati. È dunque l'adattamento ovvero la ricombinazione degli elementi strutturali, specie in vista del pubblico di destinazione, che rende l'opera se non originale, almeno nuova.

Ma che gli antichi si siano occupati di disegnare una netta linea di demarcazione tra lavori originati dalla rielaborazione di precedenti modelli e riproduzioni delle opere altrui non è attestato nelle fonti disponibili, dalle quali dunque neanche emerge un *coté* – non solo metaforicamente – giuridico di tutela dei diritti della personalità. Maggiormente appropriate (ed efficaci) le forme di 'autotutela', intesa come riaffermazione della paternità di un componimento come fece Galeno (II sec. d.C.), il quale, venuto a conoscenza del fatto che chiunque fosse in possesso di un suo scritto se ne proclamasse autore, redasse un trattatello Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων, in cui, nel ricostruire la sequenza cronologica dei suoi scritti, i rispettivi destinatari (spesso non il pubblico indifferenziato) e il contesto di riferimento, effettuava una classificazione autentica e, tramite il riconoscimento della paternità, forniva scientemente usbergo alle proprie opere contro i plagia-

---

ispirarsi (*Heauton. prol.* 16 ss. *Nam quod rumores distulerunt malevoli multas contaminasse Graecas dum facit paucas Latinas, factum id esse hic non negat neque se pigere et deinde facturum autumat. Habet bonorum exemplum, quo exemplo sibi licere facere quod illi fecerunt putat*).

[50] V. U. Bartocci, *Aspetti giuridici* cit. 153 ss.; S. McGill, *Plagiarism* cit. 115 ss.

[51] Sulla struttura giudiziaria di alcuni prologhi in cui di fronte ad accusa e difesa (gli scrittori/attori) siedono i giudici (il pubblico, gli spettatori) (ad es. *Heauton. prol.* 11-13: *oratorem … iudicium … actorem*) v. G. Focardi, *Linguaggio forense nei prologhi terenziani*, in *St. It. Fil. Class.* n.s. 44 (1972) 53-88, che ne sottolinea l'aspetto immaginifico di spettacolarizzazione giocata sul doppio senso, e G. Calboli, *I termini della critica letteraria in Terenzio: appunti per un prolegómeno*, in *Voces* 4 (1993) 41-53, ove ulteriori riferimenti.

ri, assicurandone la provenienza nei confronti dei loro utilizzatori[52]. L'occasione per mettere mano ad un elenco ragionato della propria produzione scientifica era stata offerta da una controversia, cui Galeno stesso avrebbe assistito, nata a margine dell'acquisto di un libro, apparentemente scritto da lui, in un luogo denominato Σανδαλάριον (un'area di Roma ad alta concentrazione di librai), dove veniva svelata la non riconducibilità dello scritto al medico di Pergamo a seguito della constatazione del diverso registro stilistico delle prime righe. L'analisi dello stile risulta, come si vedrà ancora, decisivo ai fini dell'attribuzione dell'opera plagiata. Nel caso di Galeno, alla base della diffusione incontrollata delle sue opere era il fatto che molte di esse consistevano in lezioni, pareri o raccomandazioni consegnate ad allievi o amici e prive di dedica o di altri segni di riconoscimento, non essendo state concepite per la loro distribuzione.

La destinazione al pubblico era invece consentanea all'ideazione di epigrammi e ove, pertanto, vogliano rinvenirsi le tracce di un cd. 'plagio' letterario nelle testimonianze latine è a Marco Valerio Marziale con i suoi *Epigrammata*[53] che è opportuno volgere l'attenzione, potendovisi individuare diversi aspetti della percezione coeva del senso e delle modalità di attribuzione di un prodotto della creatività, non senza contraddizioni (spesso derivanti dal contesto retorico e polemico in cui sono calate le pertinenti asserzioni). In *epigr.* 1.29[54] Marziale introduce il tema della paternità dell'opera che non troverebbe fon-

---

[52] V. *prol.* 1-12 (ed. V. Boudon-Millot [Paris 2007]) 134 ss. Una sorta di DOP.

[53] In argomento, *e multis*, L. Spahlinger, *Quem recitas, meus est, o Fidentine, libellus. Martials Fidentinus-Zyklus und das Problem des Plagiats*, in *Hermes* 132 (2004) 472-494; J. Mira Seo, *Plagiarism and Poetic Identity in Martial*, in *Am.J.Phil.* 130 (2009) 567-593; S. McGill, *Plagiarism* cit. 74 ss. G. Nisbet, *Martial's Poetics of Plagiarism*, in *Am.J.Phil.* 141 (2020) 55-81, osserva l'eccezionalità del risalto dato da Marziale al tema (ai cicli) del plagio, tema non comune tra gli epigrammatisti, probabilmente a fini autopromozionali.

[54] *Fama refert nostros te, Fidentine, libellos non aliter populo quam recitare tuos. Si mea vis dici, gratis tibi carmina mittam: si dici tua vis, hoc eme, ne mea sint*. Trad. libera: «Mi ha detto un uccellino, o Fidentino, che in giro vai recitando versi alati come fossero tuoi, deciditi insomma, delle due l'una: di' che sono i miei e te li invierò senza spese, ma se vuoi che tuoi siano, è semplice: comprali!». Infatti, come ribadito anche in *epigr.* 2.20: *carmina Paulus emit, recitat sua carmina Paulus: nam quod emas possis iure vocare tuum*; ciò che si compra è proprio, inclusa la patente di poeta, sembra dire Marziale. Cfr. M. Citroni (a cura di), *M. Valerii Martialis Epigrammaton liber primus* (Firenze 1975) 96 ss.; J. Mira Seo, *Plagiarism* cit. 579 ss.

damento nell'atto di riproduzione[55] in pubblico (segnatamente, nel caso di specie, nella sua recitazione), bensì nella sua composizione. Il mero fatto della messa in scena non muta lo stato giuridico dei *libelli* che restano nella sfera esclusiva del loro autore fino al momento in cui vengano acquistati dal 'performer'. La cessione dei *libelli* e del loro contenuto intellettuale li fa transitare dal loro produttore al loro utente, convertendo quest'ultimo in nuovo proprietario tramite un meccanismo di trasmissione del *corpus mechanicum* che consuma il diritto in capo al cedente, il quale non potrebbe vendere a sua volta la stessa opera ad altri[56]. Assunzione, questa, parzialmente contraddetta da un successivo epigramma (1.66) in cui è dichiarata, a volervi conferire una certa coerenza sul piano giuridico, l'inalienabilità del libro, inteso nel senso di opera, allorché abbia avuto diffusione e ne sia ampia la conoscenza. Il senso è chiaro: ove un'opera si sia affermata presso il pubblico non può essere ceduta ad altri che mai ne verrebbero riconosciuti autori; essa si radica nella persona del suo creatore consolidandosi nella percezione del pubblico: *Erras, meorum fur avare librorum, fieri poetam posse qui putas tanti, scriptura quanti constet et tomus vilis: non sex paratur aut decem sophos nummis. Secreta quaere carmina et rudes curas quas nouit unus scrinioque signatas custodit ipse virginis pater chartae … mutare dominum non potest liber notus … Aliena quisquis recitat et petit famam, non emere librum, sed silentium debet*[57]. La corporeità del libro viene 'sublimata' attraverso una vendita fittizia avente ad oggetto il silenzio; l'autore, pagato perché non riveli di esserlo, accetta la diffusione della propria opera da parte

[55] Decisamente 'tranchant' il parallelismo svolto da Marziale in *epigr*. 10.102, ove il gioco esplicito è proprio sul concetto di paternità: *Qua factus ratione sit requiris, qui numquam futuit, pater Philinus? Gaditanus, Avite, dicat istud, qui scribit nihil et tamen poeta est*. Il mistero biologico di un padre che abbia figli senza aver copulato con la di loro madre è spiegabile facendo riferimento ad un plagiario come Gaditano, poeta di poesie mai scritte.

[56] Il tema dell'onerosità connessa ad atti di utilizzazione dell'opera altrui e della censura dei cattivi poeti è sollevata anche in *epigr.* 12.63: *… Dic vestro, rogo, sit pudor poetae, Nec gratis recitet meos libellos. Ferrem, si faceret bonus poeta … Nil est deterius latrone nudo: Nil securius est malo poeta.* V. J. Mira Seo, *Plagiarism* cit. 583 s.

[57] Trad. libera: «Insaziabile ladro dei miei libri, sbagli a ritenerti un poeta sol perché compri un papiro sdrucito con qualche parola appiccicata. Datti piuttosto alla ricerca di ascose poesie che giacciono intonse nei cassetti dei poeti … Un libro conosciuto non cambia padrone … chi rincorre la fama recitando altrui versi è meglio che compri il silenzio dell'autore piuttosto che il suo libro». V. M. Citroni (a cura di), *M. Valerii Martialis* cit. 214 ss.

dell'acquirente. Libertà di circolazione dei *carmina* sotto il controllo del loro autore, dunque, che sembra venir meno laddove un soggetto che non ne abbia diritto li diffonda sotto il proprio nome, tenendoli quasi intrappolati in uno spazio giuridico abusivo. È qui che appare necessario a Marziale invocare il buon senso del mecenate Quinziano, affinché contribuisca ad attribuire il *suum cuique*, affrancando i *libelli*, quale *adsertor libertatis*, dal loro illegittimo detentore[58], alludendo al pregnante istituto della *manumissio*[59].

4. *Rami spezzati*. – L'eco della liberazione dell'opera risuona (in un senso diverso) nel corso dei secoli fino ad un'epistola di Simmaco ad Ausonio (*ep.* 1.31.2)[60], in cui il primo, scusandosi (sul piano morale) con il secondo per aver diffuso la sua opera senza chiederne il consenso, afferma, a mo' di giustificazione a livello giuridico: *cum semel a te profectum carmen est, ius omne posuisti. Oratio publicata res libera est*. Verrebbe meno il diritto di controllare la circolazione dell'opera nel momento in cui essa venga pubblicata e chiunque potrebbe dunque farne atti di riproduzione senza dover informare l'autore o ottenerne un'autorizzazione. Fatta salva la paternità (diritto morale d'autore, diremmo noi) e contestandosi invece soltanto un ancestrale 'diritto di seguito' (diritto tipicamente patrimoniale)[61], la cui sussistenza avrebbe invero comportato il riconoscimento del persistente e preminente collegamento di un autore alla sua opera, Simmaco propone al timido autore di far rappresentare i *carmina* sotto il proprio nome (acquisendo in tal modo un tacito consenso ai fini della divulgazione dell'opera): *praesta etiam tu silentium mihi, ut tuto simulem nostra*

[58] *Commendo tibi, Quintiane, nostros dicere si tamen libellos possum, quos recitat tuus poeta si de servitio gravi queruntur, adsertor venias satisque praestes, et, cum se dominum vocabit ille, dicas esse meos manuque missos. Hoc si terque quaterque clamitaris, inpones plagiario pudorem* (Trad. libera: «caro Quinziano, suggerirti vorrei di dichiarar che miei sono i versi recitati dal tuo accolito, e affrancarli così dal capestro dell'infame sedicente poeta»). V. M. Citroni (a cura di), *M. Valerii Martialis* cit. 174 ss.; J. Mira Seo, *Plagiarism* cit. 573 ss.

[59] V. discussione in M. Scognamiglio, *Oratio publicata res libera est (Symm., epist. 1, 31)*, in *KOINΩNIA* 44 (2020) 1424 ss.

[60] Sul punto v. S. McGill, *Plagiarism* cit. 12 ss.; Id., *The Right of Authorship in Symmachus' Ep. 1.31*, in *CPh.* 104/2 (2009) 229-232; M. Scognamiglio, *Oratio publicata* cit. 1431 ss., ove ulteriore bibliografia pertinente.

[61] Cfr., sulla presenza di meccanismi a tutela del controllo della circolazione dei testi letterari, K. De la Durantaye, *Origins of the Protection of Literary Authorship in Ancient Rome*, in *Boston Univ. Int. LJ.* 25 (2007) 37-111, spec. 58 ss.

esse, quae scripseris. Ancora una volta è il silenzio a costituire il viatico per un percorso pubblico della rappresentazione dell'opera letteraria, in quest'occasione però a titolo grazioso, diversamente dal caso suesposto di Marziale in cui la connivenza dell'autore era a fronte di un corrispettivo. In entrambi i casi vi è un'acquiescenza all'utilizzo dell'opera, la quale esime da eventuali censure morali. Il silenzio negligente, declinato in termini di indolenza, espone a rischio l'attribuibilità dell'opera al suo reale autore; lo sottolineava anche Plinio il Giovane quando sollecitava l'amico Ottavio, poeta introverso e schivo, a raccogliere e recitare i suoi versi nomadi, unici forieri di immortalità, che avrebbero altrimenti trovato un altro padrone (*ep.* 2.10.3. *Enotuerunt quidam tui versus, et invito te claustra sua refregerunt. Hos nisi retrahis in corpus, quandoque ut errones aliquem cuius dicantur invenient*)[62].

Il sarcasmo di Marziale (*epigr.* 1.38) è a volte ineffabile: *Quem recitas meus est, o Fidentine, libellus: sed male cum recitas, incipit esse tuus*[63]. È certamente un *memento* della paternità dell'opera, *leitmotiv*, tra l'altro, della rivalità con Fidentino, che sottolinea l'esistenza di un'embrionale percezione di proprietà intellettuale, e contemporaneamente, sia pure adombrata dalla celia, un importante riferimento alla personalità dell'autore, capace di determinare l'appropriazione di un prodotto artistico (riproducibile, come i versi di cui trattasi) qualora le modalità espressive formali si discostino significativamente (per qualità, come nel caso di specie) dall'originale o ne costituiscano una profonda alterazione. In ciò potrebbe ravvisarsi anche una sintesi tra opera e sua riproduzione idonea a produrre risultati innovativi (e autonomi) nella misura in cui non corrispondano del tutto alla visione del loro autore, operandosi per così dire un distacco dall'alveo creativo che integra non già una sottrazione dolosa, bensì un naturale mutamento di stato dell'opera.

Analoga l'ironia presente in *epigr.* 1.53, in cui Marziale accusa senza mezzi termini Fidentino (non menzionato nel componimento): *Indice non opus est nostris nec iudice libris, / stat contra dicitque tibi tua pagina 'Fur es'.* Non si ha bisogno di prove né di un giudice per valutare l'appartenenza dell'opera letteraria, è sufficiente una testimo-

[62] J. Mira Seo, *Plagiarism* cit. 569 ss.

[63] Trad. libera: «Ricordati, o Fidentino, che reciti componimenti miei, ma lo fai così male che quasi quasi cominciano ad essere tuoi». Cfr. *epigr.* 1.72: *Nostris versibus esse te poetam, Fidentine, putas cupisque credi?* V. M. Citroni (a cura di), *M. Valerii Martialis* cit. 124 e 234 s.

nianza, quella della pagina inserita dal plagiario nell'opera originale al fine di appropriarsene, rendendola, nelle sue intenzioni, irriconoscibile; eppure il risultato pratico dell'aggiunta si sarebbe rivelato così distonico dal resto da costituire un chiaro elemento identificativo (*niger corvus inter Ledaeos*) dell'autore – non già dell'opera – bensì del 'furto' commesso (una sorta di 'fingerprint' sulla scena del crimine)[64]. Il saccheggio dell'opera (*compilatio*) che richiama una fattispecie diversa (limitata alla sottrazione di parti consistenti destinate successivamente ad una rifusione) rispetto a quella di furto (consistente invece nell'appropriazione integrale e nell'apposizione del proprio nome) è invece considerato un atto di furbizia (*sapis*), biasimevole ma perdonabile (*ignosco, non curo*)[65].

«*Non furta sed scripta probare*»: con queste parole Aristofane (ancora un'omonimia ingannevole, non si tratta del commediografo del V-IV sec. a.C., bensì di un filologo di Bisanzio vissuto tra il III e il II sec. a.C. e a capo della Biblioteca di Alessandria tra il 195 e il 180 a.C.), giurato di una commissione nel quadro di una competizione letteraria indetta da Tolomeo IV Filopatore, ammoniva il pubblico e lo stesso sovrano sui compiti della commissione stessa (ossia valutare i componimenti di un poeta e non quelli sottratti ad altri autori) allorché, con la sua decisione di premiare il meno apprezzato dal pubblico, suscitò indignazione e sbigottimento. La ragione della scelta risiedeva nel fatto che il suo preferito era l'unico ad aver recitato versi propri, avendo gli altri commesso un 'furto', come riuscì anche a dimostrare (*coegit ipsos furatos de se confiteri*), con la conseguente *ignominia* (*sunt vituperandi*) ricadente sui plagiari[66]. La sensibilità di Vitruvio – il primo autore latino a dimostrarla – verso il fenomeno del plagio

---

[64] V. M. Citroni (a cura di), *M. Valerii Martialis* cit. 178 ss.

[65] V. J. Mira Seo, *Plagiarism* cit. 585 ss. e cfr. Mart. *epigr.* 11.94. *Quod nimium lives nostris et ubique libellis detrahis, ignosco: verpe poeta, sapis. Hoc quoque non curo, quod cum mea carmina carpas, compilas: et sic, verpe poeta, sapis.* … Sull'uso di *compilare* in tal senso v. pure Macr. *Sat.* 6.1.3. … *quantum se mutuo conpilarint bibliothecae veteris auctor* …, il quale, nel difendere Virgilio dall'accusa di aver saccheggiato opere (*usurpatio alieni*), sottolinea come tutti gli autori si siano reciprocamente giovati del lavoro altrui, come peraltro Isid. *etym*. 10.44. *Conpilator, qui aliena dicta suis praemiscet, sicut solent pigmentarii in pila diversa mixta contundere. Hoc scelere quondam accusabatur Mantuanus ille vates, cum quosdam versus Homeri transferens suis permiscuisset* …

[66] Vitr. *de arch.* 7, *praef.* 4-7, che contempla al paragrafo 10 una siffatta definizione di plagio: *nec alienis indicibus mutatis interposito nomine suo id corpus proferre*; v. S. McGill, *Plagiarism* cit. 34 ss.

letterario è condivisa, fors'anche in ragione della comune natura, collettanea, delle rispettive opere, da Plinio il Vecchio, il quale, nella sua *Historia naturalis* (*praef.* 22), afferma: *scito enim conferentem auctores me deprehendisse a iuratissimis ex proximis veteres transcriptos ad verbum neque nominatos*. La *transcriptio sine nominatione* è la condotta che integra, a parere di Plinio, quella specie di *furtum* (*praef.* 23) in cui consiste il plagio.

Eppure, la produzione letteraria non è sempre stata connessa ad un'equazione di appartenenza dei suoi risultati all'autore in forza di un paradigma proprietario. L'approccio platonico, per cui la poesia non era frutto dell'elaborazione dell'essere umano, il quale costituiva piuttosto uno strumento di comunicazione dell'ispirazione divina, rifugge dallo schema di paternità e sottrazione, inclinando piuttosto per un modello 'profetico', di rivelazione. Tale è, almeno in parte, il concetto macrobiano dei 'prestiti' d'autore quando si accinge a trattare nei suoi *Saturnalia*, strutturalmente per loro natura compilativi (1 *pr.* 4), la poetica virgiliana, originata sì da un afflato 'mistico', ma costruita su numerosi versi attinti da diverse opere[67]. Nel quinto libro (3.16[68]), ad esempio, Avienus invita Eustathius a radunare tutti i versi dell'opera omerica che Virgilio avrebbe 'copiato' (*subtraxit*), riflettendo, nel contempo, sull'impossibilità di rubare i versi a Omero, alla stessa stregua del fulmine a Giove o della clava a Ercole e, quand'anche ciò fosse stato possibile, *alium … nullum deceret … canere quod cecinit Homerus*, in quanto con l'appropriazione degli strumenti i sottrattori non avrebbero conseguito anche la capacità di impiegarli in un modo anche lontanamente simile a quello del loro legittimo utilizzatore[69]. Dunque, non esattamente una volgarizzazione del plagio

[67] V., su tali aspetti, A.A. Novokhatko, *On the use of the terminology of literary borrowing in Macrobius*, in *Quad. Urb.* 124 (2010) 29-41.

[68] *Perge quaeso, inquit Avienus, omnia quae Homero subtraxit investigare. Quid enim suavius quam duos praecipuos vates audire idem loquentes? Quia, cum tria haec ex aequo inpossibilia putentur, vel Iovi fulmen vel Herculi clavam vel versum Homero subtrahere, quod, etsi fieri posset, alium tamen nullum deceret vel fulmen praeter Iovem iacere, vel certare praeter Herculem robore, vel canere quod cecinit Homerus: hic oportune in opus suum quae prior vates dixerat transferendo fecit ut sua esse credantur. Ergo pro voto omnium feceris, si cum hoc coetu communicata velis quaecumque vestro noster poeta mutuatus est*.

[69] Cfr. Suet. *Vita Verg.* 46. *Asconius Pedianus libro, quem 'Contra obtrectatores Vergilii' scripsit, pauca admodum obiecta ei proponit eaque circa historiam fere et quod pleraque ab Homero sumpsisset; sed hoc ipsum crimen sic defendere adsuetum ait: cur non illi quoque eadem furta temptarent? Verum intellecturos facilius esse Herculi clavam quam Homero versum subripere*.

con una sua conseguente tollerabilità, bensì una consapevolezza, già terenziana (v. *supra*) e successivamente distillata nel brocardo «nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma» – ascritto al chimico francese Antoine-Laurent de Lavoisier e concepito per descrivere la conservazione della massa a dispetto del loro cambiamento di stato – qui utilizzabile per significare la (quasi) inevitabile assenza endogena di originalità nella moderna produzione letteraria, condannata, spesso, a continui e defatiganti recuperi e adattamenti, dai quali può tuttavia emergere, per prodigio combinatorio, la novità, come nella bella immagine di Macrobio (*Sat.* 1 *pr.* 5, e di Seneca *ep*. 84.3, ma gli esempi sono molteplici) di un componimento 'mellifluo' prodotto da poeti-api[70]: *Apes enim quodammodo debemus imitari, quae vagantur et flores carpunt, deinde quicquid attulere disponunt ac per favos dividunt et sucum varium in unum saporem mixtura quadam et proprietate spiritus sui mutant*. In effetti il risultato della lettura di opere altrui non consiste in altro che in *aemulari ea, quae in aliis probes et quae maxime inter aliorum dicta mireris in aliquem usum tuum oportuna derivatione convertere*[71]. Sono parole che potrebbe sottoscrivere lo stesso Lawrence Lessig[72]. La *conversio* sembra dunque essere il cruciale procedimento tecnico che consente di diluire l'opera altrui, alterandola e trasformandola così in propria: un'*usurpatio* (termine tecnico-giuridico volto a descrivere la sottrazione di una proprietà di

[70] Detta metafora è stata elevata a tema discusso in una tesi di dottorato depositata nel 2021 da Melissa (!) Toomey presso la Johns Hopkins University dal titolo *The Poet and the Bee in Classical Literature*.

[71] Macr. *Sat.* 6.1.2.

[72] Tra l'altro, fondatore di Creative Commons (la nota sigla CC che accompagna le opere creative di autori che così manifestano una volontà di libera circolazione e condivisione) nel 2001 e contestatore del regime proprietario della creatività, considerata un bene collettivo e dunque da sottrarre agli impulsi della privatizzazione; v., ad es., *Free Culture: the Nature and Future of Creativity* (New York 2005), in cui si ricerca un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale. V., in argomento, anche M. Boldrin, D.K. Levine, *Against Intellectual Monopoly* (Cambridge 2010) e, in traduzione italiana, *Abolire la proprietà intellettuale* (Bari 2012), in cui si rimarca la non sostenibilità, proprio ai fini dell'evoluzione culturale, sociale ed economica, di un sostanziale monopolio esclusivista rispetto all'oggetto della protezione, destinabile, invece, auspicabilmente a promuovere le capacità ricombinatorie dell'intelligenza umana (e prossimamente – quantomeno in combinazione con quella – artificiale) finalizzate a nuove scoperte o invenzioni (si noti invece come la traduzione del titolo in italiano si discosti dalle intenzioni degli autori). Buona sintesi anche nell'articolo apparso su *Il Foglio* del 25 gennaio 2012, dal titolo *Il copyright è un furto*.

altri) legittimata, un'imitazione socialmente tollerata ove non sfoci nel plagio (ossia nell'apposizione del proprio nome per assicurarsi la paternità di un'opera altrui).

5. *Voli*[73]. – C'è dunque plagio e plagio. Un'omonimia ricercata per via di metafora, da cui traluce il nucleo costitutivo dell'azione illecita di asservimento, per effetto della quale si verifica un mutamento di stato, un passaggio (apparente) di proprietà (della persona libera, dello schiavo, del libro o dei versi) secondo la modalità del *pro servo* o *pro suo teneri*. Si oppongono, da un lato, l'apprensione fisica o circonvenzione psicologica di un soggetto e, dall'altro, l'appropriazione di un bene intangibile, che non incide materialmente nella struttura dei rapporti sociali, alterando lo *status* dei soggetti coinvolti e non giustificando pertanto la previsione di conseguenze penali – né legittimando una pretesa risarcitoria civile – di cui è segno iconico l'emarginazione della censura in ambiti 'paratestuali'[74] (nei prologhi di Terenzio come nelle parabasi di Aristofane), in un contesto strettamente retorico e giuridicamente diafano. L'affronto all'autore è non solo nella sottrazione di versi ma anche nella pericolosa 'commistione' di parti di opere originali con quelle dell'autore improvvisato, dalla quale non risulterebbe un insieme armonico bensì un prodotto ibrido per la riconoscibile eterogeneità di dette parti: *Quid, stulte, nostris versibus tuos misces? Cum litigante quid tibi, miser, libro? Quid congregare cum leonibus vulpes aquilisque similes facere noctuas quaeris? Habeas licebit alterum pedem Ladae, inepte, frustra crure ligneo curres* (Mart. *epigr.* 10.100) e ancora: *tam dispar aquilae columba non est nec dorsas rigido fugax leoni* (*ibid.* 10.65.12-13). Le 'condanne' restano in un alveo morale e artistico. Il '*crimen*' è senza *nomen* e privo di sanzioni, una

[73] Più rispondente di «conclusioni» al carattere delle presenti note, per la loro intrinseca capacità di essere in partenza o in arrivo, connotate comunque dalla mobilità. Sollecitate dal suggestivo progetto di ricerca in cui atterrano, mirante a reperire nella letteratura greca e latina non tecnica le evidenze di reati commessi o semplicemente teorizzati, le riflessioni sono state dirottate dalla letteratura come repertorio criminale alla letteratura come oggetto di condotte – quantomeno socialmente – riprovevoli e dalla violazione di rapporti proprietari o stati personali al furto di forme intellettuali.

[74] V. S. McGill, *Plagiarism* cit. 33 ss. Sull'importanza degli elementi di un componimento letterario sui quali non sempre ricade la dovuta attenzione v., almeno, la serie di saggi di Gérard Genette, in particolare, *Seuils* (Paris 1987) e quelli raccolti da C. Santini, N. Scivoletto (a cura di), *Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine* I-III (Roma 1990-1998).

fattispecie con troppi autori e una sola vittima: la *fides* del pubblico, vulnerata dall'abuso dell'opera, punito con l'onta sociale della slealtà, una macchia nera evidente come una *cornicula* in uno stormo immacolato precipitatosi a reclamare le proprie *plumae* nei confronti di chi le aveva sottratte facendosene ornamento posticcio, come un *pavo*, suscitando sì il riso, ma di scherno: *si forte suas repetitum venerit olim grex avium plumas, moveat cornicula risum furtivis nudata coloribus*[75].

[75] Hor. *ep.* 1.3.15 ss., ammonendo l'amico Celso di non cadere nella tentazione di saccheggiare opere altrui.

Giunio Rizzelli

INTELLETTO, VOLONTÀ E CRIMINE NELLA CULTURA GIURIDICA ROMANA DEL PRINCIPATO

1. In un anno imprecisato fra il 177 e il 180 Marco Aurelio e Commodo rispondono alle *litterae* di Scapula Tertullo, forse un funzionario provinciale o, forse, un prefetto o un console[1]. Il testo dell'*epistula*, riportato estesamente nei *Digesta* (D. 1.18.14), dov'è inserito nel titolo *De officio praesidis*[2], è tratto dal secondo libro *de publicis iudiciis*, re-

* Il contributo, che nasce da una relazione tenuta a Padova per la Summer School 2019 *Crime and Punishment in Ancient Rome. The Legal Procedure*, è apparso in *RDR*. 20 (2020) 1-46 (online). Lo si ripropone qui con significative modifiche (soprattutto nelle note), integrazioni e aggiornamenti bibliografici.

[1] *Legatus duorum Augustorum provinciae Dalmatiae*: J.E. Spruit, *The Penal Conceptions of the Emperor Marcus Aurelius in Respect of Lunatics. Reflections on D. 1, 18, 14*, in J.E. Spruit (ed.), *Maior Viginti Quinque annis* (Assen 1979) 132-154 [ora in *International Journal of Law and Psychiatry* 21 (1998) 317]; cfr. P. Cocatre, *La fureur d'Aelius Priscus: commentaire du rescrit des empereurs Marc Aurèle et Commode relatif à un aliéné mental qui avait tué sa mère*, in *Folie et déraison: regards croisés sur l'évolution juridique des soins psychiatriques en France. Pouvoir, santé et société* (Paris 2015) 42-43. Proconsole d'Africa per G. Alföldy, *Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen. Prosopographische Untersuchungen zur senatorischen Führungsschicht* (Bonn 1977) 195, Scapula Tertullo è un prefetto secondo P. Noyen, *Marc-Aurèle et le problème de l'irresponsabilité*, in *Nouvelle Clio* 6 (1954) 278, nt. 1, e G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza* II (Milano 1963) 73, mentre lo ritiene un console F. Arcaria, *Referre ad principem. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica* (Milano 2000) 72, che rinvia a D. 48.5.30.5 (Ulp. 4 *adult.*), e Id., *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio* (Torino 2003) 18 nt. 4.

[2] O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis* I (Lipsiae 1889) 570 n. 44, lo assegna a una rubrica *De furiosis* dell'opera di Macro; F. Botta, *Opere giurisprudenziali 'De publicis iudiciis' e 'cognitio extra ordinem' militare*, in *Scritti in onore di R. Martini* I (Milano 2008) 302 nt. 53, seguendo C. Ferrini, *Diritto penale romano. Teorie generali* (Milano 1899) 17, lo colloca, invece, in una *De poenis*. L'*epistula* è la più lunga fra quelle tramandate testualmente dalla letteratura giuridica secondo i calcoli di F. Arcaria, *Oratio* cit. 18, nt. 4. La circostanza sembra attestare il rilievo riconosciuto al rescritto dai commissari giustinianei; sull'importanza che rivestirebbe per gli stessi cfr. J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 328. Spesso gli studiosi, trattando della costituzione, ricordano il solo Marco Aurelio. A qualcuno probabilmente sembra che il 'pessimo' Commodo non possa aver svolto un ruolo significativo nella decisione, ancora adesso citata come espressione della 'saggezza giuridica' romana. Osserva, per esempio, J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 317: «As appears from the text's beginning, the rescript was given in the name of both emperors; it is improbable

datto da Macro durante il principato di Alessandro Severo[3].

Divus Marcus et Commodus Scapulae Tertullo rescripserunt in haec verba: 'Si tibi liquido compertum est Aelium Priscum in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat, nec subest ulla suspicio matrem ab eo simulatione dementiae occisam: potes de modo poenae eius dissimulare, cum satis furore ipso puniatur. Et tamen diligentius custodiendus erit ac, si putabis, etiam vinculo coercendus, quoniam tam ad poenam quam ad tutelam eius et securitatem proximorum pertinebit. Si vero, ut plerumque adsolet, interval-

---

however, that the undignified emperor Commodus, who died a violent death in 192 A.D. … played a part in the bringing about of this fragment of enlightened legislation. Commodus' name surely is only mentioned because of formal reasons – viz. his co-emperorship».

[3] Cfr. D. 47.10.40 (Macer 2 *publ. iud.*). Sulle scarne notizie relative alla vita e alla carriera del giurista cfr. S. Alessandrì, *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus* (Roma-Bristol 2020) 3-6, che individua in un pubblico specializzato, «composto da magistrati e da funzionari imperiali», il destinatario della sua produzione letteraria e che evidenzia come la sua riflessione si concentri sull'attività normativa imperiale (cfr. p. 8 e 12). Dal testo risulta indicato come *divus* il solo Marco Aurelio. Per P. Cocatre, *La fureur* cit. 41-42, il giurista terrebbe conto delle vicende relative alla divinizzazione di Commodo. La formulazione *divus Marcus et Commodus rescripserunt* appare impiegata già nel primo libro dell'opera (D. 48.5.33[32] pr.). Il senato condanna la memoria di Commodo (Herod. 2.10; Cass. Dio 73.2.1 e 75.8.2; *H.A. Comm.* 18-20) subito dopo la sua morte; Settimio Severo lo riabilita, deificandolo nel 197 (Cass. Dio 75.7.4; *H.A. Comm.* 17.11, *Sev.* 11.3-4 e 12.8). *Divus* è il solo Marco nel *Liber singularis de adulteriis* attribuito a Paolo (Coll. 4.3.6 [*eod. sing. lib. et tit.*]: *Sciendum est autem divum Marcum et Commodum rescripsisse*), che parla, altrove, di un rescritto *divorum Marci et Commodi* (D. 27.1.26 [*lib. sing. exc.*], scritto durante il principato di Settimio Severo e Caracalla; cfr. V.F. 246 [*lib. sing. exc. tut.*]). *Divi* in riferimento ai due imperatori è in Papiniano (D. 31.64 [15 *quaest.*]), lo stesso accade in Marciano (D. 30.112 pr. [6 *inst.*]; D. 39.4.16.6 [*lib. sing. del.*]); in Modestino (D. 27.1.15.2 [6 *exc.*]) si fa menzione di οἱ θειότατοι Μάρκος καὶ Κόμμοδος, mentre in Ulpiano (V.F. 222 [*off. pr. tut.*]) e in Callistrato (D. 26.7.33.1 [4 *cogn.*]) si legge, rispettivamente, *divus Marcus cum filio rescripsit* e *divus Marcus cum filio suo Commodo rescripsit*. Anche per altre coppie imperiali si verifica il medesimo fenomeno, con *divus* che accompagna il nome del primo imperatore della coppia. Cfr., per esempio, D. 23.2.57a (Marcian. *in Pap. 2 adult.*) (*divus Marcus et Lucius*); D. 32.11.23 (Ulp. 2 *fid.*) (*divus Marcus et Lucius Verus*); D. 47.19.3 (Marcian. 2 *publ. iud.*) (*divus Severus et Antoninus*); D. 39.6.4 (Mod. 2 *poen.*) (*divus Severus et Antoninus*). Come osserva Th. Mommsen, *Die Kaiserbezeichnung bei den römischen Juristen*, in *ZSS.* 9 (1870) 97-116, poi in *Gesammelte Schriften* II. *Juristische Schriften* (Berlin 1905) 161-163, negli antichi manoscritti giuridici l'abbreviazione 'd' con trattino sovrascritto è impiegata sia per *divus*, sia per *divi*: *divus* riferito a uno solo degli imperatori della coppia sarebbe pertanto dovuto a una «falsche Auflösung» dell'abbreviazione. Cfr. Th. Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti* I (Berolini 1870) 36 nt. 3.

lis quibusdam sensu saniore, non forte eo momento scelus admiserit nec morbo eius danda est venia, diligenter explorabis et si quid tale compereris, consules nos, ut aestimemus, an per immanitatem facinoris, si, cum posset videri sentire, commiserit, supplicio adficiendus sit. Cum autem ex litteris tuis cognoverimus tali eum loco atque ordine esse, ut a suis vel etiam in propria villa custodiatur: recte facturus nobis videris, si eos, a quibus illo tempore observatus esset, vocaveris et causam tantae neglegentiae excusseris et in unumquemque eorum, prout tibi levari vel onerari culpa eius videbitur, constitueris. Nam custodes furiosis non ad hoc solum adhibentur, ne quid perniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis quoque exitio sint: quod si committatur, non immerito culpae eorum adscribendum est, qui neglegentiores in officio suo fuerint'.

Il documento non è stato privo d'impatto sull'immaginario medico-giuridico moderno. Faceva mostra di sé su una parete del manicomio giudiziario (in origine Sezione per maniaci dell'antica Casa penale per invalidi; dal 1975 ospedale psichiatrico giudiziario e dal 2016 casa di reclusione) di Aversa, verosimilmente perché ritenuto esemplare di come l'attenzione per lo stato mentale dell'autore di un crimine debba accompagnarsi a quella per le esigenze della sicurezza sociale. Enrico Ferri lo aveva citato come testo autorevole in un discorso in Parlamento e, poi, in un congresso di diritto penale a Bruxelles per accreditare la funzione dei manicomi criminali. Oggetto di uno specifico contributo di un altro studioso di diritto penale, Bruno Cassinelli, sul numero di una rivista di studi penitenziari della fine degli anni Cinquanta dello scorso secolo, che ne definiva «attuale» il contenuto, fondato su «idee ampie e universalmente valide»[4], conosce una certa notorietà ancora ai nostri giorni. È, infatti, esaminato in un articolo apparso, nel 2005, sulla rivista di psichiatria e psicoterapia *Il sogno della farfalla*[5] e continua a essere evocato[6].

---

[4] B. Cassinelli, *Il rescritto di Marco Aurelio e il concetto di malattia mentale*, in *Rassegna di studi penitenziari* 9 (1959) 843-846, che cita il documento anche in Id., *Storia della pazzia*[5] (Milano 1964) 538-540.

[5] G. De Simone, *La ricerca sulla follia dei giuristi romani. Una storia poco conosciuta*, in *Il sogno della farfalla* 14.2 (2005) 30-52; al provvedimento sono dedicate le p. 47-48.

[6] Ricostruisce la fortuna del documento dalla fine dell'Ottocento ai nostri giorni G. Rizzelli, *Un 'esemplare' provvedimento imperiale romano. Marco Aurelio, il «pazzo criminale», la storia*, in *Diritto penale XXI secolo* 37 (2020) 317-334. Fra gli studiosi di diritto romano si occupa ora dell'intervento imperiale oggetto del passo di Macro V.M.

2. Il rescritto segue a un provvedimento di Antonino Pio sulla contenzione dei *furiosi* e – forse – a uno di Marco Aurelio e Lucio Vero, che interviene su un caso simile a quello in esame.

Ne parla Ulpiano nel libro VII *De officio proconsulis* (D. 1.18.13.1):

Furiosis, si non possint per necessarios contineri, eo remedio per praesidem obviam eundum est: scilicet ut carcere contineantur. Et ita divus Pius rescripsit. Sane excutiendum divi fratres putaverunt in persona eius, qui parricidium admiserat, utrum simulato furore facinus admisisset an vero re vera compos mentis non esset, ut si simulasset, plecteretur, si fureret, in carcere contineretur.

Il giurista ricorda quanto stabilito dagli imperatori in merito al *parricidium* commesso dal folle, crimine che, a partire dalla *lex Pompeia de parricidiis*, della metà del I secolo a.C., si configura anche per l'uccisione della madre[7]: è, pertanto, possibile che Ulpiano si riferisca a un matricidio.

È utile confrontare quanto scrive Modestino nel libro IX delle *Pandectae* (D. 48.9.9.2), che è improbabile tratti di un provvedimento diverso[8]:

Sane si per furorem aliquis parentem occiderit, impunitus erit, ut divi fratres rescripserunt super eo, qui per furorem matrem necaverat: nam sufficere furore ipso eum puniri, diligentiusque custodiendum esse aut etiam vinculis coercendum.

Fra il 161 e il 172 i *divi fratres* sarebbero, dunque, intervenuti a proposito di un matricidio. Ulpiano sintetizza la decisione imperiale, di

---

Minale, *Malattia mentale e imputabilità, intervalla insaniae e regime di custodia: da D. 1.18.14 (Macer liber II de iudiciis publicis, L. 44) al dibattito contemporaneo*, in *LR*. 9 (2020) 127-146, e lo prende in considerazione P. Lambrini, *Tra imputabilità e colpevolezza*, in L. Garofalo (a cura di), *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive* I/2. *Le discipline generali* (Napoli 2022) 921-924, nell'ambito di una riflessione sul *furiosus* nel diritto penale romano.

[7] Sul contenuto e la datazione di questa legge J.D. Cloud, *Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, in *ZSS*. 88 (1971) 47-66.

[8] Per J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 317-319, il passo (sempre che ne sia effettivamente l'autore Modestino) espone sinteticamente il contenuto del provvedimento di Marco Aurelio, attribuendolo ai *divi fratres* con una negligenza della precisione storica, abituale negli scritti dei giuristi romani (nel caso in esame, vi sarebbe una confusione con il rescritto dei *divi fratres*, relativo all'uccisore del padre, di cui parlerebbe Ulpiano nel settimo libro *de officio proconsulis*).

cui menziona il rilievo attribuito alle indagini sulla reale follia dell'uccisore e la preoccupazione per il suo contenimento[9]. Forse richiamandosi al medesimo rescritto, Modestino esclude che il matricida sia punito una volta accertato il suo stato di alterazione mentale. Giustificata la soluzione con il fatto che la malattia rappresenta una punizione sufficiente, evidenzia la necessità di un più attento controllo del pazzo. In entrambi i testi l'infermità mentale è indicata come *furor*[10].

Manca il riferimento agli *intervalla insaniae*; tuttavia il contenuto della costituzione corrisponde, in linea di massima, a quello del rescritto di Marco Aurelio e Commodo. Se n'è dedotto che possa trattarsi del medesimo provvedimento[11]. Appare plausibile un errore nell'attribuzione di Macro o in quella di Ulpiano e Modestino, ma è anche possibile che i rescritti siano diversi o che Ulpiano e Modestino leggano il meno recente attraverso il filtro del successivo.

L'esposizione articolata delle modalità dell'indagine da condurre sul grado di salute mentale del parricida e delle misure da adottare nei suoi confronti potrebbe aver indotto i compilatori a riprodurre il lungo brano del discorso imperiale conservato da Macro. Certo, ci si potrebbe chiedere perché, se i rescritti sono diversi, Ulpiano e Modestino richiamino il più antico, per quanto Ulpiano – che, nel *De officio proconsulis*, sembra riproporre in successione cronologica gli interventi imperiali in tema di competenza del governatore provinciale sui *furiosi* – possa aver menzionato in un secondo momento quello di Marco Aurelio e Commodo e che tale riferimento sia caduto.

3. I romanisti hanno discusso sul valore da attribuire a quanto documentato in questi testi. Per qualcuno Marco Aurelio e Commo-

---

[9] Cfr. anche quanto osservato da O. Diliberto, *L'inesauribile tematica del «furor»*, in *Labeo* 42 (1996) 113-114. P. Pavón, *Furiosus in carcerem (Ulp. 7 de off. proc., D. 1.18.13.1)*, in *Habis* 31 (2000) 265-266, ravvisa nel passo ulpianeo una testimonianza del mutamento della funzione del carcere nel mondo romano, con il medesimo usato come manicomio per i criminali folli; v. pure P. Cocatre, *La fureur* cit. 55.

[10] Si assumono nel prosieguo del discorso come sinonimiche, e s'impiegano di conseguenza in modo fungibile, le espressioni 'malattia mentale' e 'infermità mentale'.

[11] Ritiene non possa dubitarsi dell'«identità» dei due rescritti G. Gualandi, *Legislazione* II cit. 74-75; il provvedimento citato da Macro «dovrebbe essere» il medesimo richiamato da Ulpiano e Modestino per E. Nardi, *L'otre dei parricidi e le bestie incluse* (Milano 1980) 95 nt. 12; cfr. Id., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano* (Milano 1983) 47-50 e 82-83. Cfr. anche J.D. Cloud, *Parricidium* cit. 53, F. Arcaria, *Referre* cit. 72 nt. 14, E. Höbenreich, *Überlegungen zur Verfolgung unbeabsichtigter Tötungen von Sulla bis Hadrian*, in *ZSS*. 107 (1990) 281-283, e P. Cocatre, *La fureur* cit. 65-66.

do avrebbero ammesso il principio dell'irresponsabilità del folle[12]. Altri hanno, invece, ritenuto che gli imperatori siano stati ispirati dalla pietà. Due diverse tradizioni avrebbero, infatti, giustificato la non punibilità dei folli: l'una basata sulla mitezza e rappresentata da Marco Aurelio e Modestino[13]; la seconda, rappresentata da Ulpiano, fondata sull'irresponsabilità[14]. Questi sarebbe stato il primo a dare una base giuridica all'irresponsabilità del *furiosus* assimilandolo all'*infans*, entrambi incapaci d'intendere[15].

Una critica a tali interpretazioni è stata formulata da un filologo, specialista di medicina antica, Jackie Pigeaud[16]. Gli studiosi che le hanno avanzate, sostiene, si appellano a «une vague philosophie stoïcienne», di cui non offrono alcun esempio. Pigeaud invita gli storici del diritto a riflettere, piuttosto, sulla tragedia senecana *Hercules*

---

[12] Cfr. P. Noyen, *Marc-Aurèle* cit. 279.

[13] J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 325-326, ricollega le soluzioni contenute nella costituzione allo stoicismo di Marco Aurelio. Tuttavia, lo stoicismo dell'imperatore è un dato da sottoporre a verifica; cfr. ora, sul punto, C. Dalimier, *Présentation*, in C. Dalimier (éd.), *Marc Aurel. Pensées pour soi* (Paris 2018) 35-45. All'attenzione alla condizione umana, che Marco Aurelio avrebbe sentito accomunarlo a tutti i propri simili e che ne avrebbe determinato gli atteggiamenti, A. Fraschetti, *Marco Aurelio. Povertà della filosofia* (Roma-Bari 2008) xxiv-xxv, contrappone il suo «egotismo». Quanto alla pretesa mitezza dell'imperatore-filosofo, lo studioso la pone a confronto con un atteggiamento quale la «durissima politica anticristiana» (p. 93-128; la citazione è a p. 94); cfr. ancora C. Dalimier, *Présentation* cit. 29-34.

[14] Lo proverebbe, secondo A. Lebigre, *Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain classique* (Paris 1967) 36-40, il commento ulpianeo al responso di Pegaso, in D. 9.2.5.2 (18 *ad. ed.*), che nega l'*actio legis Aquiliae* per il danneggiamento causato dal *furiosus*: *Et ideo quaerimus, si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliae actio sit? Et Pegasus negavit: quae enim in eo culpa sit, cum suae mentis non sit? Et hoc est verissimum. Cessabit igitur Aquiliae actio, quemadmodum, si quadrupes damnum dederit, Aquilia cessat, aut si tegula ceciderit. Sed et si infans damnum dederit, idem erit dicendum*. L'analogia fra il pazzo e il bambino non appare occasionale, ma collegata a un motivo che circola nella cultura romana; cfr., per esempio, quanto argomentava Latrone, nella *divisio* che con buone ragioni gli può essere attribuita, relativa alla *lex* del *thema* di Sen. *contr*. 9.4. *Qui patrem pulsaverit, manus ei praecidantur*; *quaedam vero tam manifesta sunt, ut nullam cautionem desiderent:* [*quam*] *quid interest lege excipere, ne fraudi sit ei, qui per insaniam patrem pulsavit, cum illi non supplicio sed remedio opus sit? Quid opus est caveri lege, ne puniatur infans si pulsaverit patrem?* (§ 9 Håkanson).

[15] L'apporto di Ulpiano consisterebbe nell'utilizzare un tema emerso nel diritto civile e già introdotto da Pegaso per un delitto privato (cfr. la nota precedente): A. Lebigre, *Quelques aspects* cit. 40.

[16] J. Pigeaud, *La maladie de l'âme. Étude sur la relation de l'âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique*[3] (Paris 2006) 423-428.

furens e sull'*Hercules Oeteus*, tragedia di attribuzione incerta ma, se non senecana, d'età immediatamente postsenecana. Paradigmatici, in particolare, alcuni versi della prima. In essi il coro, rivolto a Ercole, afferma che solo il *furor* può ormai garantire la sua innocenza, poiché il fatto d'ignorare il delitto è quanto vi sia di più simile ad avere le mani pure (1097-1099: *solus te iam praestare potest / furor insontem: proxima puris / sors est manibus nescire nefas*). «Chez le tragique», commenta Pigeaud, «l'irresponsabilité est bien liée à l'absence de coscience … *Furor* et *nescire* vont de pair»[17].

Ritorniamo al passo di Macro. Nei *Pensieri* Marco Aurelio riferisce di aver appreso dal padre adottivo, Antonino Pio, a indugiare sulle decisioni per non assumerle frettolosamente, e a non essere leggero nell'indagare (1.16.1, 9 e 12)[18]. Se crediamo all'*Historia Augusta*, si preoccupa di temperare le pene previste per i crimini e di curare che si giudichi con adeguata attenzione nelle cause capitali, avocandole al tribunale imperiale o facendo ripetere processi già celebrati quando coinvolgono persone di rango elevato (*H.A. Marc.* 24.2)[19]. Un personaggio di tal genere dev'essere Elio Prisco (peraltro conosciuto soltanto attraverso il frammento in esame)[20]: com'è stato evidenziato, '*locus*' e '*ordo*' impiegati dalla cancelleria (*tali eum loco atque ordine esse*) costituiscono tipici termini di *status*[21]. La sua condizione gli consente di essere custodito nella propria *villa*. È chiaro che l'iniziativa di Scapula Tertullo è dettata dalla cautela consigliata dalla collocazione sociale dell'imputato.

Se consti con certezza che Prisco versa in un *furor* che, a causa di un'ininterrotta *mentis alienatio*[22], lo priva totalmente dell'*intel-*

---

[17] E, aggiunge, «Déjanire nous propose une réflexion sur la *simulation*»: J. Pigeaud, *La maladie* cit. 425. Nell'*Hercules Oeteus*, infatti, Deianira teme che Ercole possa fingersi *furens* per liberarsi di lei e dei figli; cfr. 438-444.

[18] L'attendibilità della tradizione dell'opera è, tuttavia, problematica; indicazioni in C. Dalimier, *Présentation* cit. 9-24.

[19] Cfr. A. Birley, *Marcus Aurelius. A Biography*[2] (New York 2001) 182.

[20] Cfr. E. Groag, A. Stein, L. Petersen (eds.), *Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III*[2] I (Berlin 1933) 39 n. 234. P. Cocatre, *La fureur* cit. 46-47 e 62, ritiene che Prisco appartenga a una famiglia di notabili municipali.

[21] Così J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 325; cfr. P. Garnsey, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire* (Oxford 1970) 228.

[22] '*Continua mentis alienatione*' deformerebbe «il ragionamento del primo periodo» secondo S. Solazzi, *I lucidi intervalli del furioso*, in *AG*. 89 (1923) 80-83 [ora in *Scritti di diritto romano* II (Napoli 1957) 552], perché sarebbe falso che «il furioso, la cui *mentis alienatio* non sia continua, non *careat omni intellectu*».

lectus[23] e non vi sia spazio per il sospetto che abbia ucciso la madre simulando la *dementia*, Scapula Tertullo potrà trascurare la misura della pena: infatti, il matricida è già punito abbastanza dal *furor*, asseriscono gli imperatori. Forse il destinatario dell'*epistula*, incerto sul da farsi per la complessità del caso, ha pensato d'irrogare comunque una sanzione, sebbene più mite: da qui le parole *potes de modo poenae eius dissimulare* e la puntualizzazione *cum satis furore ipso puniatur*.

Per quanto è dato sapere, la locuzione *mentis alienatio* è attestata qui per la prima volta nella letteratura giuridica. In quella medica lo è dal primo secolo d.C., nel celsino *De medicina* (4.2.2). *Intellectus* è la facoltà d'*intellegere*: la *mens*, la capacità di capire, l'*animus* quale stato psichico di lucidità. '*Intellectus*' è già in Giuliano[24] e in Meciano[25]; è in Gaio[26] e in Scevola[27], membro del *consilium* di Marco Aurelio (*H.A. Marc.* 11.10): in tutti riferito alla capacità di cogliere il senso di ciò che accade o il significato di qualcosa in particolare, oppure in relazione all'atto d'*intellegere*[28]. '*Intellectu carere*', documentato dal primo secolo d.C. (in Quint. *inst.* 11.2.6), ritorna, nella letteratura giurisprudenziale, in Paolo (D. 29.2.93 [3 *sent.*] = PS. 3.4b.13).

L'*intellectus* è del tutto escluso dall'alienazione mentale *continua*, ricondotta al *furor*, alla *dementia*. Il *furiosus*, *non intellegit quid agat* (Gai 3.106; cfr. I. 3.19.8), manca d'*intellectus* (Gai 3.109), di *iudicium* (D. 5.1.12.2 [Paul. 17 *ad ed.*]), di *mens* (Tit. Ulp. 20.13; I. 2.12.1), di *sensus* (D. 24.3.22.7 [Ulp. 33 *ad ed.*]), di *exactum consilium* (PS. 4.12.7): non è in grado di *scire*, di *decernere* (D. 29.2.9 [Paul. 2 *Sab.*]), di *consentire*, poiché non può *sentire* (D. 33.5.8.2 [Pomp. 6 *Sab.*]), spiega la letteratura giuridica, che

[23] All'incapacità di capire il significato di qualunque cosa sembra, infatti, rinviare l'espressione *omni intellectu carere*; cfr. la definizione della *dementia* nello Pseudo Quintiliano (di cui si dirà tra poco in testo), quale *ablatum rerum omnium intellectum* ([Quint.] *decl.* 349.2). Da tale condizione mentale si distingue quella di chi *aliquem intellectum habet*, contrapposto a quanti *nullum intellectum habent*, come l'*infans* e l'*infanti proximus*, accostati al *furiosus* da Gai 3.109; sui problemi sollevati dall'interpretazione del testo cfr., per tutti, F. Lamberti, *Su alcune distinzioni legate all'età dell'impubere nelle fonti giuridiche romane*, in *Scritti di storia per M. Pani* (Bari 2011) 217-223.

[24] D. 46.3.13 (54 *dig.*); cfr. D. 46.8.12.2 (Ulp. 80 *ad. ed.*).

[25] D. 29.5.14 (11 *publ. iud.*). *rei intellectus*.

[26] Gai 3.93. *Si modo … sermonis intellectum habeant*; Gai 3.109. *Qui iam aliquem intellectum habet*; D. 1.2.1 (1 *ad l. XII tab.*). *Evidentiorem praestant intellectum*.

[27] D. 17.1.60.3 (1 *resp.*). *Tacito intellectu*.

[28] Come in D. 1.2.1 (Gai. 1 *ad l. XII tab.*).

lo assimila all'*infans* (D. 9.2.5.2 [Ulp. 18 *ad ed.*]), all'assente[29], al morto[30], a chi dorme (D. 29.7.2.3 [Iul. 37 *dig.*]; D. 41.2.1.3 [Paul. 54 *ad ed.*]). Il *furor* su cui verte la risposta imperiale è la *dementia* che è necessario accertare, la stessa cui pensava – al più tardi agli inizi del secolo, se non nella seconda metà del precedente – il maestro, nel *sermo* di una declamazione minore attribuita a Quintiliano in tema di accusa di *dementia* ([Quint.] *decl.* 349.2), quando raccomandava di definirla come *ablatum rerum omnium intellectum*, e di sostenere che certamente non può apparire *dementia* quella che è nel potere dell'individuo[31], ossia – come preciseremo meglio in seguito – l'alterazione mentale che deriva da un *vitium* dell'*animus*, da una passione: di essa il soggetto stesso può farsi medico, essendo, invece, la *dementia* di cui si dibatte legata al corpo.

4. Si è molto discusso sul significato di '*furor*' e di '*dementia*', sulla differenza delle nozioni cui rimandano[32]. Si è voluto vedere nel *furor*

---

[29] D. 29.7.2.3 (Iul. 37 *dig.*); D. 47.10.17.11 (Ulp. 57 *ad ed.*); D. 50.17.124.1 (Paul. 16 *ad ed.*), che richiama un'opinione di Pomponio. Lo stesso Paolo, in D. 3.3.2.1 (8 *ad ed.*), esclude invece, nel caso specifico della nomina del *procurator*, che il *furiosus* possa essere considerato *absentis loco* perché *in eo animus deest, ut ratum habere non possit*.

[30] D. 19.2.14 (Ulp. 71 *ad ed.*); D. 33.5.8.2 (Pomp. 6 *ad Sab.*); D. 39.5.2.5 (Iul. 60 *dig.*); D. 41.2.25.1 (Pomp. 23 *Q. Muc.*); D. 46.8.24.1 (Afric. 5 *quaest.*).

[31] *Profecto non poterit videri dementia quae est in homini potestate*. In merito alla datazione delle *Declamazioni minori* occorre considerare come non si possa escluderne la paternità quintilianea, reputata plausibile da M. Winterbottom, *Schoolroom and Courtroom*, in B. Vickers (ed.), *Rhetoric Revalued: Papers from the International Society for the History of Rhetoric* (Binghamton 1982) 59-70 [ora in A. Stramaglia, F.R. Nocchi, G. Russo (eds.), *Papers on Quintilian and Ancient Declamation* (Oxford 2019) 98; Id., *The Minor Declamations Ascribed to Quintilian* (Berlin-New York 1984) xiv-xvi], e da L. Pasetti, *Introduzione*, in L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli, C. Valenzano (a cura di), *Le declamazioni minori attribuite a Quintiliano* I. *(244-292)* (Bologna 2019) xxxiv-xxxv. Preferisce collocare l'opera nella prima metà del secondo secolo A. Stramaglia, *Come si insegnava a declamare? Riflessioni sulle 'routines' scolastiche nell'insegnamento retorico antico*, in L. Del Corso, O. Pecere (a cura di), *Libri di scuola e pratiche didattiche. Dall'Antichità al Rinascimento* I (Cassino 2010) 145.

[32] Indicazioni ora in S. Vallar, *Folie et droit romain - Quelques observations*, in *Criminocorpus* 12 (2016) 1-10, online (ma la conclusione per cui «La folie est … considérée par le droit romain comme une maladie mentale dont on peut guérir» – che non vale, per esempio, per la λήρεσις: Aret. *caus. et sign. acut. morb.* Hude 41, 21-23 – andrebbe modulata a seconda del tipo di malattia che produce l'infermità mentale, individuata dai medici antichi). Approfondisce ora la semantica di *furor* e di *furiosus* A. McClintock, *Contributi allo studio della follia in diritto romano* I (Napoli 2020) 35-58 e 63-82.

la follia che si manifesta con violenza e nella *dementia* una follia calma; oppure si è ravvisata nel primo la follia contraddistinta da periodi di remissione, mancanti nella seconda. In realtà, 'follia', 'pazzia' sono espressioni di comodo, che suscitano l'immagine di una generica infermità: immagine tendenzialmente estranea al pensiero romano, che concepisce i differenti tipi di alienazione mentale piuttosto come conseguenze di una varietà di malattie, ognuna con la propria specificità.

Il riferimento all'ininterrotta alienazione, all'assenza cioè d'*intervalla*, presuppone il tipo di alterazione psichica di origine organica che si può manifestare con periodi di remissione. Un disturbo, questo, prodotto dalla *mania*[33]: una patologia dall'ampio quadro clinico, connotata per i medici, forse dal secondo secolo a.C., da molteplici caratteristiche, cause e sintomi[34]. La *mania*, nella forma (una delle diverse

[33] Cael. Aurel. *chron. pass.* 1.5.151 e 153; cfr. 1.144 per la relazione con il corpo: la *mania* è *furor* accompagnato *alienatione mentis ex corporis causa sive iniquitate*. Celio Aureliano è il traduttore, forse nel V secolo, del *De morbis acutis et chronicis* di Sorano d'Efeso, vissuto fra il primo e il secondo secolo. Sul sistema teorico ('metodismo') di quest'ultimo cfr. G.E.R. Lloyd, *Scienza folclore ideologia. Le scienze della vita nella Grecia antica* (trad. it. Torino 1987) 131-143, e, su quello di Celio Aureliano, Ph.J. van der Eijk, *Medicine and Philosophy in Classical Antiquity. Doctors and Philosophers on Nature, Soul, Health and Disease* (Cambridge 2005) 299-327. Nella letteratura giuridica il *furor*, un *morbus*, determina una condizione opposta a quella di *sanitas*; cfr. D. 24.3.22.7 (Ulp. 33 *disp.*) e C. 5.70.6, di Giustiniano.

[34] Cfr. J. Pigeaud, *La maladie* cit. 100-107. «La *mania* è, in qualche modo, la follia nel senso più generale che si possa dare a tale termine»: J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi* (trad. it. Venezia 1995) 13; cfr. le p. 11-16, in cui si affronta, tra l'altro, il problema semantico. La mania costituisce il modello della moderna immagine della follia: M. Gauchet, G. Swain, *Du traitement de la manie aux passions: la folie et l'union de l'âme et du corps*, in E. Esquirol, *Des passions* (Paris 1980) vii. Non appare priva d'interesse, al fine di ricostruire il complesso d'idee e di temi che ha ispirato la formulazione del rescritto, la circostanza che la riflessione di Galeno, medico vicino agli imperatori che l'hanno emanato (cfr. oltre, nt. 44), costituisca una tappa importante nella storia del concetto di mania. Alcuni dati risultanti dalle sue problematizzazioni, si potrebbe in generale aggiungere, è difficile che siano ignorati dalla cultura giuridica romana. Quando, per esempio, Galeno approfondisce i rapporti della mania con la frenite o quando analizza, in relazione all'accertamento della malattia, i gesti di chi è preda del «violento smarrimento della mente che si manifesta attraverso una condotta sociale anormale, atti che non si giustificano, movimenti spasmodici ed esaltati» (J. Pigeaud, *La follia* cit. 95), il pensiero corre a situazioni analizzate dai giuristi in tema di redibizione degli schiavi, in particolare da Ulpiano che ripropone alcune questioni discusse da Viviano. Cfr. D. 21.1.1.9-11 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*); sul confronto fra mania e frenite in Galeno J. Pigeaud, *La follia* cit. 43-45, e J. Devinant, *Les Troubles psychiques selon Galien. Étude d'un système de pensée* (Paris

che assume)[35] delineata dal discorso della cancelleria, compromette la *mens*[36] ed è spesso accompagnata da agitazione (l'ὀργή ne rappresenta una delle possibili manifestazioni e una delle possibili cause, spiega Areteo di Cappadocia)[37]: guaribile, conosce fasi di remissione[38]. Quando è attivo Asclepiade di Bitinia, celebre medico contemporaneo di Cicerone[39], si ritiene caratterizzata da cronicità (evolve lentamente) e da mancanza di febbre. È indicata nella letteratura medica latina solitamente come '*furor*' o '*insania*'[40]. '*Dementia*', più di '*furor*', sembra prestarsi, in generale, a un impiego ampio, denotando la condizione mentale alterata prodotta da *morbi* diversi[41]. Per Ulpiano il *furor* è un *casus* della *dementia* (D. 47.10.17.11 [57 *ad ed.*]), circostanza che permette d'indicare la specie con il nome del genere, dunque il *furor* con '*dementia*'. Nei giuristi si nota, comunque, un uso tendenzialmente promiscuo di '*furor*' e '*dementia*', di '*furiosus*' e '*demens*'. Nel provvedimento in esame è chiaro che '*furor*' e '*dementia*' rinviano entrambi alla *mania*[42].

L'indagine deve accertare che Prisco sia effettivamente folle. Il fingersi tale per tenere impunemente una determinata condotta è un atteggiamento spesso evocato nella letteratura greca e latina[43]. I medi-

---

2020) 88-89, 107-110, e 103-104 per l'attenzione rivolta dal medico al modo in cui la follia si palesa.

[35] Cfr. Aret. *caus. et sign. acut. morb.* Hude 41, 12: Περὶ μανίης. Μανίης τρόποι εἴδεσι μὲν μυρίοι.

[36] Cfr. [Sen.] *Herc. Oet*. 823: ci si aspetta che il *furor* elimini la *mens*.

[37] Cfr. Aret. *caus. et sign. acut. morb.* Hude 41, 27-28; 42, 5-7; 43, 8-9 e 21-22. Su Areteo, forse contemporaneo di Nerone oppure vissuto nel tardo secondo secolo o agli inizi del terzo, S.M. Oberhelman, *On the Chronology and Pneumatism of Aretaios of Cappadocia*, in *ANRW*. II/37.2 (Berlin-New York 1994) 941-959, che propende, con cautela, per la seconda metà del primo secolo.

[38] Cfr. Aret. *caus. et sign. acut. morb.* Hude 41, 20-27.

[39] Il quale lo stima, oltre che come medico, come oratore: Cic. *de orat*. 1.62. Sulla formazione intellettuale e il pensiero di Asclepiade J. Pigeaud, *La maladie* cit. 171-196.

[40] Cfr. Cael. Aurel. *ac. pass.* 1.15 e 20; cfr. pure 3.107.

[41] Sulla terminologia della follia nella letteratura retorica e in quella giurisprudenziale G. Rizzelli, *Modelli di 'follia' nella cultura dei giuristi romani* (Lecce 2014) 156-161.

[42] Nel testo della costituzione di Marco Aurelio e Commodo «riaffiora la fungibilità» fra '*furor*' e '*dementia*' per E. Nardi, *Squilibrio* cit. 41-42.

[43] Paradigmatica la pazzia di Ulisse (Sofocle, per esempio, scrisse una tragedia perduta intitolata Ὀδυσσεὺς μαινόμενος; cfr. G. Paduano [a cura di], *Sofocle. Tragedie e frammenti* II [Torino rist. 2001] 952-953), che – in narrazioni postomeriche – cerca di evitare di partire per la guerra di Troia simulando la pazzia. A questo scopo, si fa trovare da Palamede e Menelao intento ad arare un campo, con un bue e un asino, per seminarvi

ci riflettono su coloro che ostentano falsi sintomi di malattia. Galeno, attivo alla corte di Marco Aurelio[44], redige uno scritto in argomento, parte di uno dei *Commenti alle epidemie* ippocratici[45]. Nessuno dei due casi in esso illustrati concerne l'alterazione mentale; tuttavia l'autore accenna in maniera generica anche a gente che finge di sragionare[46]. È impossibile affermare che Galeno ispiri con il suo scritto la decisione imperiale o che ne sia ispirato, ma è agevole presumere che il problema non sfugga agli ambienti acculturati dell'epoca[47].

Si occupano del fenomeno anche i giuristi. Ulpiano se ne interessa trattando della cautela con cui il pretore deve dare il *curator furiosi*, a causa dei tanti che fingono *vel furorem vel dementiam* nel tentativo di evitare gli *onera civilia* (D. 27.10.6 [1 *omn. trib.*]).

Non emerge da D. 1.18.14 nessun indizio che aiuti a capire come la cancelleria ritenga che il destinatario del rescritto debba procedere per escludere che il matricida abbia simulato. È verosimile che si rivolga a esperti, sebbene la letteratura giuridica di cui disponiamo taccia su perizie o su consulenze tecniche che accertino l'esistenza

sale. Palamede lo smaschera ponendo il piccolo Telemaco davanti all'aratro (o, secondo un'altra versione dell'episodio, minacciando Ulisse con una spada); cfr. Cic. *off*. 3.97, Ov. *met*. 13.35-39, Plin. *n.h*. 35.129, Serv. *Aen*. 2.81.

[44] Galeno è medico personale di Marco Aurelio ed egli stesso ricorda casi in cui ha curato l'imperatore; cfr. A. Birley, *Marcus Aurelius* cit. 196. Il suo «ruolo fondamentale nelle diagnosi delle malattie (molto spesso sicuramente psicosomatiche)» di Marco Aurelio è sottolineato da A. Fraschetti, *Marco Aurelio* cit. 23. Cfr. V. Boudon-Millot, *Galien de Pergame. Un médecin grec à Rome* (Paris 2012) 169-173 e 182-188; B. Rossignol, *Marc Aurèle* (Paris 2020) 202-205 e 299-306. Galeno ha curato anche Commodo; cfr. A. Birley, *Marcus Aurelius* cit. 182.

[45] *Quomodo simulantes morbum deprehendi* (K. Deichgräber, F. Kudlien, *Galens Kommentare zu den Epidemien des Hippokrates*, in *CMG*. V 10, 2, 4 [Berlin 1960] 113-116). Cfr. D. Gourevitch, *À propos de la simulation dans l'Antiquité: Galien et sa monographie princeps, Quomodo morbum simulantes sint deprehendendi libellus*, in *Médecine légale et expertise médicale* 1 (1975) 14; Ead., *Le Triangle Hippocratique dans le monde gréco-romain. Le malade, sa maladie et son médecin* (Roma 1984) 81-82, ed Ead., *Il simulatore vorrebbe ingannare il medico (secondo Galeno e altre fonti)*, in *I Quaderni del Ramo d'Oro* 2 (2009) 96. Una traduzione francese del breve documento è in D. Gourevitch, *À propos* cit. 13-14, e in Ead., *Le malade dangereux à Rome*, in *Criminologie et psychiatrie* (Paris 1997) 73-80.

[46] Cfr. K. Deichgräber, F. Kudlien, *Galens Kommentare* cit. 113, 14-15.

[47] Galeno e Marco Aurelio dialogano, attraverso i rispettivi maestri, «de manière intemporelle»: «ils pensent à l'interiéur d'une culture commune»; così J. Pigeaud, *Aux portes de la psychiatrie. Pinel, l'Ancien et le Moderne* (Paris 2001) 112.

dell'infermità mentale[48]. Come il medesimo Galeno evidenzia all'inizio del suo trattato (Deichgräber, Kudlien, 113, 3-5), i profani sono convinti che spetti ai medici stabilire chi finga di essere malato e chi lo sia effettivamente. Fra i profani convinti di ciò ci si attenderebbe che vi siano innanzitutto quanti giudicano in un processo. Sicuramente questi possono, quanto meno, contare su una letteratura specialistica, in greco e in latino, in grado di orientarli[49]. Non è, invece, facile immaginare che, a fronte della meticolosa risposta imperiale (sollecitata – è possibile credere – da una *consultatio* piuttosto accurata nell'esporre il caso), egli possa affidarsi agli esiti di un'empirica osservazione personale, come qualche studioso sembra credere[50]. L'approfondito accertamento della condizione mentale dell'uccisore e delle circostanze del crimine, disposto dalla costituzione, comporta che ci si muova nel campo dell'indagine medica[51].

---

[48] Cfr. E. Nardi, *Squilibrio* cit. 60.

[49] Diversamente, tra gli altri, S. Solazzi, *«Furor vel dementia»*, in *ΜΟΥΣΕΙΟΝ* 2 (1924) 10-40 [ora in *Scritti di diritto romano* II (Napoli 1957) 655].

[50] Secondo D. Gourevitch, *Le Triangle* cit. 122-123, l'accertamento della follia sarebbe lasciato «au bon sens et à la bonne foi qu'on suppose à tous les jouges, et qui remplacent la compétence du médecin. Il n'y a ni définition ni critère de la folie, même lorsqu'il s'agit d'une affaire criminelle». A questo punto la studiosa cita il provvedimento di Marco Aurelio e Commodo. Sulla stessa linea P. Cocatre, *La fureur* cit. 49 e 60. I. Israelowich, *Physicians as figures of authority in the Roman courts and the attitudes towards mental diseases in the Roman courts during the High Empire*, in *Historia* 63.4 (2014) 445-462, dedica un contributo al tema. Constatato che non esistono attestazioni del fatto che a Roma, alla fine della repubblica e durante il principato, i medici vengano consultati quali esperti nei giudizi in cui sono coinvolte persone affette da follia, così come non esistono nella letteratura giuridica definizioni della malattia (446, 448), conclude per l'irrilevanza della diagnosi medica nei tribunali, in quanto – ritiene – «The legal definition of madness under the Principate was not a medical one, but a social one» 459-460.

[51] Così A. Lebigre, *Quelques aspects* cit. 35. In generale, in relazione alla letteratura giuridica, ricordando ciò che puntualizza Galeno sui medici quali persone da cui socialmente ci si attende la verità sulla follia, ci si potrebbe, per esempio, chiedere chi, se non un medico, debba essere a stabilire che il *furiosus*, di cui parla Ulpiano in D. 27.10.1 pr. (1 *Sab.*), abbia recuperato la *sanitas* e cessi, di conseguenza, di essere *in curatione*. Gli esercizi declamatori, poi, utili a chiarire ciò che avviene nel foro, sembrano senz'altro presupporre l'indagine medica, al contrario di ciò che afferma I. Israelowich, *Physicians* cit. 453-454; cfr. oltre. Non mancano, inoltre, come lo stesso studioso segnala (455-459), attestazioni (in particolare per l'Egitto attraverso documenti della prassi) dell'intervento dei medici di fronte ai tribunali romani. Se i giuristi e le cancellerie imperiali si occupano esclusivamente dei profili giuridici della controversia, disinteressandosi all'accertamento del fatto, ciò non significa che ai fini di quest'ultimo nei tribunali non ci si rivolga a esperti.

5. *Parricidium* e follia sono strettamente collegati fra loro nell'immaginario greco-romano. È un misfatto enorme uccidere il proprio genitore. Gli studiosi del diritto romano conoscono bene il caso di Publicio Malleolo, forse il primo matricida condannato alla pena del *culleus*, protagonista di un episodio che ha colpito la fantasia dei retori[52]. È un atto talmente contro natura da poter essere concepito soltanto da un folle, da qualcuno connotato da *summus furor atque amentia*, aveva commentato Cicerone (*S. Rosc.* 62)[53].

La follia è anche punizione. Il perdere la ragione è, infatti, una punizione degli dei o di Dio per la commissione di azioni di particolare gravità[54]. Lo mostra il mito, con gli atti dei suoi personaggi utilizzati dai medici a esemplificare le manifestazioni di una data forma di alterazione mentale. Oreste, uccisore della madre Clitennestra, adultera e assassina del marito Agamennone, è perseguitato dalle Erinni, che lo rendono pazzo. L'*Oreste* euripideo ne mette in scena la follia, sulla base di una classificazione delle manifestazioni della stessa. Fra esse le allucinazioni: il protagonista vede le Erinni[55]. Agli inizi del prin-

---

[52] Cfr. *rhet. Her.* 1.23 e Cic. *inv.* 2.148-149, in tema di *constitutio legitima ex ratiocinatione*. Hanno dedicato specifici contributi all'argomento F. Zuccotti, *Il testamento di Publicio Malleolo (Cic., De Inv. 2, 50, 148 s.; Auct. ad Her. 1, 13, 23)*, in F. Pastori (a cura di), *Studi in onore di A. Biscardi* VI (Milano 1987) 229-265, Id., *Il «furor» del patricida e il testamento di Malleolo*, in *Labeo* 37 (1991) 174-226, O. Diliberto, *Il testamento del matricida*, in *Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari* 52 (1988) 177-196, e A. Guarino, *Le «XII Tabulae» e il caso di Malleolo*, in *Labeo* 35 (1989) 79-91 [ora in *Pagine di diritto romano* IV (Napoli 1994) 165-179]. Cfr. J.D. Cloud, *Parricidium* cit. 44-45, ed E. Nardi, *L'otre* cit. 65-68 e 107-111.

[53] Sul motivo del *parricidium* quale *scelus incredibile* aveva insistito Y. Thomas, *La morte del padre. Sul crimine di parricidio nella Roma antica*, trad. it. dall'ed. Paris 2017 (Macerata 2023) 33-36, del quale è però difficile condividere la convinzione che il rescritto citato da Macro in 2 *iud. publ.* D. 1.18.14 s'inserisca probabilmente nella tradizione che interpreta il matricidio come un caso di follia (49). Evidenzia come il carattere umanamente inconcepibile del parricidio costituisca un motivo diffuso nella letteratura greco-latina anche C. Pelloso, *Sew It up in the Sack and Merge It into Running Waters! Parricidium and Monstrosity in Roman Law*, in *Law & Literature* 16 (2019) 45-75. Della follia evocata nella *Pro Roscio Amerino* si occupa G. Greco, *Follia, processo e responsabilità nella Pro Sexto Roscio Amerino* (Torino 2021).

[54] Le *Furiae* sono *deae speculatrices … et vindices facinorum et sceleris*: Cic. *nat. deor.* 3.46. Cfr. sul punto quanto osserva F. Zuccotti, *Il «furor»* cit. 184-185.

[55] Cfr. G.W. Most, *L'io dei Greci. Corpo e mente nel pensiero classico* (Pisa 2019) 61-70, per un'approfondita analisi della follia di Oreste in Eschilo ed Euripide. Un'interpretazione in chiave psicologica della medesima è in P. Lorenzi, *La follia di Oreste. Psicopatologia di un personaggio del mito* (Roma 2015).

cipato, Celso, nel *De medicina*, spiega che Oreste è affetto dal terzo dei *genera* d'*insania* descritti, quello che persiste più a lungo (gli altri due individuati dall'autore sono la *phrenitis* e la *tristitia*, dovuta alla *bilis atra*). Più specificamente, il figlio del re di Micene sarebbe affetto dalla prima delle forme in cui si presenta la malattia, quella determinata da immagini (mentre la seconda pregiudica l'*animus*: *quidam imaginibus, non mente falluntur … quidam animi falluntur*, 3.18.19). Nella letteratura giuridica il motivo ritorna in una *novella* giustinianea (141.1): gli abitanti di Sodoma vengono puniti con la μανία, prima di essere annientati con il fuoco. Nel caso di Prisco, la follia è, insieme, la causa del crimine e la sua punizione: tracce dell'«originaria dimensione punitiva della follia» residuano, infatti, nel discorso imperiale[56].

Peraltro, il pazzo soffre. Quando, infatti, subentra la remissione, acquisita consapevolezza della propria condizione, diviene triste, infelice, segnalava Areteo (Hude 43, 26-27). La *fati infelicitas*, menzionata da Modestino (D. 48.8.12 [8 *reg.*]) per spiegare che il *furiosus* non è perseguibile in base alla *lex Cornelia de sicariis*, rappresenta, si direbbe, anche la punizione del matricida, in omaggio a un'idea diffusa nell'immaginario culturale[57].

La problematicità della patologia sembra ulteriormente evidenziata nel prosieguo della risposta degli imperatori, dove compare un primo accenno alle esigenze di 'sicurezza sociale', tema antico[58], su cui insistono i medici[59], ripreso alla fine del testo in modo articolato[60].

---

[56] F. Zuccotti, *Il testamento* cit. 239-242. Lo studioso evidenzia come, a rigore, il testo non parli di una «'non punibilità' del *furiosus*», ma di «una punizione già intrinseca alla sua stessa situazione mentale, cui è inutile aggiungere altro tipo di pena» (p. 241). Cfr. F. Zuccotti, *'Furor haereticorum'. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano* (Milano 1992) 314. In generale, il fatto che il delinquente abbia già sofferto degli *incommoda* può essere invocato dalla difesa in un giudizio. Lo spiega Quintiliano trattando della *deprecatio*, della richiesta di perdono (*si* [il reo] *vel aliis incommodis vel praesenti periculo vel paenitentia videatur satis poenarum dedisse*: *Inst*. 7.4.18); cfr. Aristot. *rhet*. 2.1380b.14-17.

[57] Ipotizza che il riferimento alla *fati infelicitas*, da cui il *furiosus* è scusato, sia una reminiscenza della giustificazione data da Marco Aurelio e Commodo al loro atteggiamento verso Elio Prisco P. Cocatre, *La fureur* cit. 53-54.

[58] Cfr. J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 327.

[59] La mania, aveva segnalato Areteo di Cappadocia, è pericolosa per il malato e per chi gli sta intorno: *Caus. et sign. acut. morb*. Hude 42, 5-7.

[60] Ne evidenzia il forte rapporto con la tradizione in Italia J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 333, a proposito della responsabilità (ancorata alla previsione dell'articolo 2048 cod. civ.), nei confronti dei terzi, di coloro cui sono affidati i pazienti, per i danni

Elio Prisco, una volta verificatone il *furor*, andrà custodito adeguatamente, anche legato se il richiedente lo ritenga opportuno[61]. Ciò si rende, infatti, necessario perché finalizzato tanto alla pena, quanto al controllo del matricida e alla sicurezza delle persone a lui vicine: *quoniam tam ad poenam quam ad tutelam et securitatem proximorum pertinebit*. La formulazione, con la ripresa del motivo della punizione, è apparsa contraddittoria[62]. Tuttavia, nel testo si colgono – si è osservato – due livelli differenti di ragionamento, riconducibili a un atteggiamento non univoco nei riguardi della follia. Nella giustificazione per cui la follia è essa stessa una punizione sufficiente sarebbe ravvisabile un'idea metafisica, platonica[63]. La giustificazione del ricorso alle catene sarebbe, a sua volta, condizionata dall'ambiguità della funzione dello strumento, utilizzabile a fini punitivi[64]. Per i medici antichi, in effetti, la costrizione e la violenza possono servire a risvegliare la coscienza del malato[65]. Forse, si può aggiungere, non è del

---

da questi causati. In Italia, «in respect of the consequences in the sphere of civil law, the damaging action of a lunatic may be imputed to the guards whose negligence made the action possible». Lo studioso osserva ancora: «Although the wording of the rescript is not perfectly clear, Marcus Aurelius apparently has in mind a compensatory penal responsability of the guards» 333 nt. 52. Quanto a '*neglegentia*', nell'epistola – come in D. 47.18.1 pr. (Ulp. 8 *de off. proc.*), che richiama un rescritto dei *divi fratres* – il termine non sarebbe «sonderlich technisch» per W. Kunkel, *Diligentia*, in *ZSS*. 45 (1925) 336.

[61] Cfr. J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 324-325. Il trattamento che Cicerone consiglia di riservare alla parte irrazionale dell'*animus* – *vinciatur et constringatur propinquorumque custodiis* (*Tusc.* 2.48) – sembra metaforicamente ricalcare le restrizioni che, nella realtà, subisce il pazzo furioso; cfr. anche quanto si osserva oltre, a proposito di [Quint.] *decl.* 295.1. Segnala come l'*in vinculis esse* potesse avere presupposti e finalità fra loro molto diversi A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano* (Bari 1994) 64-65. Sul trattamento riservato ai folli nel mondo greco-romano cfr. F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina romana*, in *ANRW*. II/37.3 (1996) 2300-2302. Il termine *custos*, osserva F. Zuccotti, *Il «custos» nel diritto romano arcaico. Considerazioni sistematiche e prospettive di ricerca circa la situazione degli incapaci ed il sistema successorio nella normazione decemvirale*, in *RDR*. 9 (2009) 3-4, per quanto è dato sapere appare «nelle fonti classiche» soltanto un'altra volta, in Festo (cfr. Fest. s.v. «*nec*» [Lindsay 158]).

[62] Cfr. anche Th. Mommsen, *Digesta* I cit. 36, nt. 4, per '*quod non*' in sostituzione di '*quoniam*'.

[63] Cfr. J. Pigeaud, *La maladie* cit. 426-427, che richiama il *Teeteto* (176e). J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 323, ritiene, invece, la giustificazione legata all'idea, di matrice stoica, per cui Elio Prisco è già punito dalla sua follia.

[64] Per quanto riguarda i criminali, sulla funzione curativa della pena e i suoi rapporti con il pensiero platonico cfr. A. Manni, *Poena constituitur in emendationem hominum. Alle origini di una riflessione giurisprudenziale sulla pena* (Napoli 2017) 81-92.

[65] Cfr. J. Pigeaud, *La maladie* cit. 426.

tutto da escludere che qualche ruolo lo svolga anche l'idea per cui una punizione sia imprescindibile, per la sua funzione esemplare, a causa dell'oggettiva gravità dell'atto o quale forma di vendetta strumentale ad attenuare il dolore dei congiunti della vittima: una finalità, questa, che la letteratura giurisprudenziale prende in considerazione[66].

Non tutto è formalmente a posto in quanto segue nel discorso imperiale[67]. Il suo significato è, comunque, abbastanza nitido: il destinatario del provvedimento dovrà accuratamente appurare se il matricida abbia agito in un momento di remissione della malattia, in cui aveva recuperato la lucidità, perché in tal caso la sua patologia non varrebbe a scusarlo. Il *sensus* (della *mens*, si può precisare) è, chiaramente, l'*intellectus*[68]. Il grande interesse con cui gli imperatori seguono la vicenda emerge evidente dalla sollecitazione al funzionario. Questi dovrà nuovamente consultare i respondenti, che valuteranno se a Prisco vada inflitto il supplizio[69]. Formulazioni quali *intervallis quibusdam sensu saniore*, *ut aestimemus*, *cum posset videri sentire*, rendono bene l'idea della consapevolezza della cancelleria di muoversi su un terreno incerto: dell'importanza – si direbbe – di non trascurare i segni, i sintomi, le manifestazioni di una malattia complessa per poter formulare un giudizio corretto sulla responsabilità dell'imputato e individuare la punizione meritata[70].

---

[66] Almeno nel caso dei briganti. Molti ritengono, infatti, che a *cognati* e *adfines* degli uccisi derivi *solacium* dal fatto che i *famosi latrones* siano appesi alla forca dove *grassati sunt*. Lo afferma Callistrato in D. 48.19.28.15 (6 *de cogn.*). Il tema della vendetta che allevia il dolore della vittima e dei suoi congiunti è già nei poemi omerici; cfr. E. Cantarella, *Itaca. Eroi, donne, potere tra vendetta e diritto*[14] (Milano 2022) 27-28. L'uccisione del genitore, per la sua gravità inaudita (cfr. Cic. *inv.* 1.103), rende inaccettabile l'idea che il suo autore resti impunito, per quanto pazzo, in altre esperienze giuridiche come, per esempio, quella cinese durante la dinastia Qing; cfr. L. Gabbiani, *Insanity and Parricide in Late Imperial China (Eighteenth-Twentieth Centuries)*, in *International Journal of Asian Studies* 10/2 (2013) 115-141. Che l'atto commesso da Elio Prisco possa apparire tale da richiedere comunque una punizione pensa P. Cocatre, *La furer* cit. 54.

[67] Cfr. O. Lenel, *Intervalla insaniae*, in *BIDR.* 33 (1923) 239, che ricostruisce come Aloandro: *si vero, ut plerumque adsolet, intervallis quibusdam sensu saniore <est>,* [*non*] *<num> forte eo momento scelus admiserit nec morbo eius danda* [*est*] *<sit> venia?* Cfr. J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 321-322 (che sospetta anche *sensu saniore* e *continua mentis alienatione*). Ritiene il passo interpolato S. Solazzi, *I lucidi intervalli* cit. 551-552.

[68] Come avviene presso i medici. Cfr. Cael. Aurel. *ac. pass.* 2.168, che contrappone la *falsitas intellectus* al *mentis integer sensus*, con J. Pigeaud, *La follia* cit. 156-157.

[69] Sul possibile significato di '*supplicium*' nel testo cfr. J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 323.

[70] Per S. Solazzi, «*Furor vel dementia*» cit. 655, convinto che la dottrina degli *inter-*

Si sono reputate una glossa marginale caduta nel testo le parole *nec morbo eius danda est venia*: l'agente sarebbe, infatti, scusato non dalla malattia, ma dall'atto cui essa l'ha indotto[71]. Il problema con il quale la cancelleria si confronta è se, per il modo in cui la malattia si manifesta, l'esistenza del *morbus*, eventuale presupposto della non punibilità del matricida, sia o meno sufficiente perché l'uccisore meriti il perdono. Riecheggia, implicita, la domanda che agita i medici antichi: «A partire da quando bisogna decidere che il malato è responsabile? La malattia è una in sé, e il malato allora è definitivamente irresponsabile o bisogna assimilare la remissione a una guarigione e pensare che negli intervalli di lucidità il malato sia perfettamente responsabile delle proprie azioni?»[72]. La risposta degli imperatori è che occorre guardare alla condizione mentale del soggetto nel momento in cui ha agito, non bastando che soffra di una malattia in grado di comprometterne la capacità di capire ciò che fa, se tale malattia è caratterizzata da periodi di remissione. Semmai, la raffinata costruzione del ragionamento – in cui il *morbus* è personificato per significare che, pur se persista, non è necessariamente meritevole di perdono, ossia che non sempre sottrae l'agente alla punizione – potrebbe essere posta in relazione con il ruolo del retore nella cancelleria imperiale (o con la preparazione retorica dei suoi membri)[73].

---

valla sia giustinianea, «Quali che fossero in proposito le idee dei medici antichi e quelle del popolo, … i giuristi classici non hanno mai distinto le varie infermità mentali e non hanno mai ammesso che un pazzo già riconosciuto incapace ricuperi la capacità nei lucidi intervalli». Importanti considerazioni in F. Zuccotti, *Il «furor»* cit. 192 nt. 95 e 225 nt. 191.

[71] O. Lenel, *Intervalla* cit. 239; J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 322.

[72] J. Pigeaud, *La follia* cit. 155. Il problema si pone – in termini ovviamente peculiari – anche alla moderna elaborazione penalistica. Ferri, in polemica con la «dottrina classica», poteva, per esempio, rilevare che i lucidi intervalli «sono soltanto dei periodi di minore intensità patologica», criticando quanti «supponevano la coabitazione della pazzia e della ragione nello stesso cervello di un delinquente»: E. Ferri, *Principii di Diritto Criminale. Delinquente e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza* (Torino 1928) 493. Per l'attuale prospettiva criminologica e psicopatologico forense cfr. I. Merzagora Betsos, *Imputabilità, pericolosità sociale e capacità di partecipare al processo*, in G. Giusti (a cura di), *Trattato di medicina legale. Genetica, psichiatria forense e criminologia, medicina del lavoro* IV (Padova 2009) 162-164.

[73] Come, peraltro, è stato in generale rilevato, è verosimile che l'*ab epistulis* influenzi il contenuto della corrispondenza imperiale: V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio* (Milano 1988) 24. Quanto allo stile del rescritto, il suo testo «has been drawn up clearly and written in a good style» secondo J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 322. In parte diversa la valutazione di G. Gualandi, *Legislazione* II cit. 73, che rimarca il tono «piuttosto enfatico e solenne» del documento: «un

La medesima logica seguita nella costituzione appare accolta nella disciplina degli atti negoziali (è, però, attestata soltanto a partire dall'epoca severiana), dove il *furor* non inficia, per gli esperti del diritto, la loro validità se compiuti in un periodo di remissione della malattia[74]. Se con un repentino salto cronologico ci portiamo ai nostri giorni, troviamo che l'art. 85, comma 1, cod. pen. italiano dispone: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile», ossia se incapace d'intendere o di volere nel momento della commissione del reato (cfr. l'art. 85, comma 2 c.p.). Una scelta normativa, questa, che – al di là del ricorrere di nozioni estranee al pensiero giuridico romano – mostra come il legislatore del 1930 abbia ragionato allo stesso modo di chi ha prodotto il testo dell'epistola, lasciando intravedere come ciò sia avvenuto in linea con una consolidata tradizione giuridica.

Resta da aggiungere che difficilmente la soluzione della cancelleria imperiale inaugura una nuova prassi giudiziale o è in precedenza ignota ai giuristi[75]. Sicuramente è in linea con ciò che s'insegna negli ambienti in cui si formano i futuri avvocati e i futuri giuristi. Nelle scuole di retorica, infatti, il giovane impara che la follia caratterizzata da periodi di remissione può costituire, in un giudizio, un utile argomento. Per questo, in una declamazione minore attribuita a Quintiliano, il maestro suggerisce a chi difende le ragioni del figlio ripudiato, il quale ha fatto condannare il padre per *dementia*, di precisare che la malattia del genitore è il particolare *genus furoris* caratterizzato da *intermissio*

---

esempio, assai significativo, dello stile retorico della cancelleria *ab epistulis*», secondo lo studioso.

[74] Cfr. D. 28.1.20.4 (Ulp. 1 *Sab.*); D. 5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*); PS. 3.4a.5; C. 4.38.2 di Diocleziano e Massimiano. In questi passi il malato e i malati sono indicati sempre come *furiosus* e *furiosi*, e la malattia come *furor*. La soluzione è, generalmente, ricondotta a un'epoca non precedente quella della giurisprudenza tardoclassica; cfr. per tutti J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 321. Riflette sulla consapevolezza nel pensiero romano, a partire da quello arcaico, di periodi di remissione nella malattia mentale S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, in *IVRA* 62 (2014) 184-199, per trarne conclusioni circa l'esistenza di una dottrina 'classica' dei lucidi intervalli.

[75] Altrimenti J.E. Spruit, *The Penal Conceptions* cit. 321, 322 e 327 (il quale, pure, riconosce che il periodo di remissione della malattia possa essere già stato tenuto da conto nella prassi; cfr. 322), che appare, tuttavia, condizionato da una prospettiva 'legalistica'. Cfr. P. Cocatre, *La fureur* cit. 37 46, 50-54: gli imperatori avrebbero gettato le basi «d'un régime juridique qui a préfiguré celui que nous connaissons encore de nos jours» (37), 'importando' nel diritto criminale una soluzione già operativa in quello privato (53).

([Quint.] *decl*. 295.1)[76]. La declamazione ha attirato l'attenzione degli studiosi di diritto romano e, se qualcuno ne ha sostenuto l'irrilevanza ai fini della ricostruzione dell'esperienza giuridica di Roma antica[77], altri l'ha ritenuta, al contrario, importante per cogliere anche il punto di vista dei giuristi[78]. Il documento è interessante, inoltre, per l'invito del figlio ai giudici immaginari a considerare la diligenza con cui ha esercitato la *curatio* sul padre, custodito adeguatamente, anche con i *vincula*: *curatio* abbandonata soltanto per partire in guerra (§§ 2-5). Un invito da cui si evince quanto sia socialmente sentito il dovere di controllare il folle e la conseguente preoccupazione del familiare che esso appaia rispettato[79].

'*Morbus*', nei giuristi, indica la malattia organica[80]. Il *furor* è un *morbus* che debilita il corpo: sulla base di tale presupposto Masurio Sabino aveva equiparato il *furiosus* al muto e a chi abbia un membro rotto o mutilato (*morbosi*)[81] e Paolo ammetterà la redibitoria per la vendita di uno schiavo *furiosus* (D. 21.1.43.6 [1 *aed. cur.*]).

La circostanza che la malattia non sia controllabile da chi n'è colpito determina la *necessitas*, che scusa l'agente[82], consentendo la *venia* evocata più avanti dalla cancelleria. Di *venia* parlano i retori occu-

---

[76] '*Intermissio*' ritorna, insieme a '*intervallum*', nella letteratura giurisprudenziale; cfr. D. 28.1.20.4 (Ulp. 1 *ad Sab.*). La condanna del padre nel giudizio virtuale di *dementia* s'immagina comporti la sottoposizione dello stesso alla *curatio* del figlio, come si evince dal *thema* e dal § 2 della declamazione; cfr. Fabiano in Sen. *contr*. 2.3.12 (la *lex* ha previsto l'accusa *ut pater a filio sanari deberet*). Infatti, la declamatoria accusa di *dementia* corrisponde in tribunale alla richiesta di un curatore; cfr. oltre.

[77] S. Solazzi, *I lucidi intervalli* cit. 554.

[78] O. Lenel, *Intervalla* cit. 231. Il mondo delle declamazioni non sarebbe stato affatto estraneo alla formazione di Marco Aurelio: l'imperatore avrebbe, infatti, frequentato *et declamatorum scholas publicas* (*H.A. Aur*. 3.8).

[79] In questo caso curatore del padre è il figlio, un'ipotesi discussa nella giurisprudenza scolastica e in quella reale; fonti in G. Rizzelli, *Fra giurisprudenza e retorica scolastica. Note sul ius a Sofistopoli*, in *Iura & Legal Systems* 6 (2019) 102-104.

[80] Cfr. Celio Sabino in Gell. 4.2.2.3 e D. 21.1.1.7 (Ulp. 1 *ed. aed. cur.*): *morbus* quale *habitus contra naturam* di un *corpus*, che ne rende *deterior* l'impiego.

[81] Gell. 4.2.15; cfr. D. 21.1.9 (Ulp. 44 *ad Sab.*), e C. Lanza, *D. 21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, in *SDHI*. 70 (2004) 132-141.

[82] *Ut ille, qui ad diem commeatus non venit, quod <aquae> vias interclusissent*, esemplifica la *necessitudo rhet. Her*. 1.24; cfr. Cic. *Lig*. 4-5, con la *necessitas* che una volta deriva dal dovere di conformarsi agli ordini ricevuti, un'altra dall'impossibilità fisica di agire diversamente da come si è agito. La *necessitas* è considerata *ex vi*: Cic. *inv*. 2.158, 170; cfr. Aristot. *rhet*. 1.1368b.33-36. Che possa configurarsi senza incidere sulla *voluntas* è puntualizzato da Cic. *inv*. 2.171-172; cfr. Aristot. *rhet*. 1.1369b.4-5.

pandosi dello *status qualitatis*, il fondamento della controversia in cui si pone il problema di indagare la natura del *factum* senza negarlo e, in pratica, di difendere la *voluntas* è la scelta (cfr. oltre). In esso la *valetudo*, lo stato di salute, può rientrare nella *necessitas*, rilevante ai fini dell'*excusatio* (Quint. *inst*. 7.4.14), della *purgatio*, come viene anche indicata la *venia*[83]. Nel caso del *furiosus* la *voluntas* è addirittura assente. *Furiosi … voluntas nulla est* (D. 29.2.47 [Afr. 4 *quaest*.]), *furiosi … nulla voluntas est* (D. 50.17.40 [Pomp. 34 *Sab*.]), affermano i giuristi. Del resto, la *voluntas* (pur se talvolta appare enfatizzato il rilievo dell'impulso che l'avvia) non è neppure un'energia psichica indipendente dall'intelletto: se questo manca, non può esistere alcuna *voluntas*[84], facoltà spirituale strettamente correlata al conoscere. Almeno in una prospettiva stoicheggiante la 'volontà' del folle non sarà stata pensata in termini di *voluntas*, bensì di *desiderium* privo di *ratio*[85]. Insomma, la *voluntas* non può che essere 'volontà cosciente'.

---

[83] Cfr. Cic. *inv*. 1.15; Isid. *orig*. 2.5.8. Di *venia purgativa* parla Fortun. 1.17 (Calboli Montefusco 90, 4-5). In *Part*. 38 Cicerone ascrive all'*imprudentia* – collocata, in generale, *aut in casu aut in quadam animi permotione* e contrapposta al *consilium* quale causa di *facta et eventus* – anche quanto avviene per *necessitas*: *sit etiam in imprudentia necessitas ponenda*.

[84] '*Voluntas*' entra nel lessico del diritto penale già all'inizio del primo secolo a.C.; cfr. M.U. Sperandio, *Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico del tentativo* (Napoli 1998) 123 nt. 53 (con condivisibili osservazioni sul ruolo della volontà in Adriano: 123-128), che richiama Cic. *inv*. 2.101 e *rhet. Her*. 2.24. *Inv*. 2.101 in tema di *necessitas*, concernente le argomentazioni della difesa. Il difensore *maxime … in voluntate defendenda commorabitur et in ea re adaugenda quae voluntati fuerit inpedimento; et se plus quam fecerit facere non potuisse; et in omnibus rebus voluntatem spectari oportere; et se convinci non posse, quod absit a culpa; et suo nomine communem hominum infirmitatem posse damnari*. Il passo della *Rhetorica ad Herennium* colloca la *voluntas* fra i luoghi comuni cui deve ricorrere il difensore che argomenti in relazione alla *necessitudo* (= *necessitas*): *voluntatem in omnibus rebus spectari convenire*.

[85] Argomentando da Cic. *Tusc*. 4.12, a proposito della βούλησις: *voluntas, est, quae quid cum ratione desiderat*. La βούλησις è, per gli stoici, impulso ragionevole; in quanto tale, si oppone al desiderio: Diog. Laert. 7.115. Anche un autore come Seneca figlio, che attribuisce grande rilievo all'elemento che spinge a volere – l'*impetus* –, non nega affatto l'importanza dell'assenso, che avviene attraverso il *iudicium*, possibile soltanto se esista la capacità di capire. Per Seneca, il secondo movimento dell'animo – a differenza dell'iniziale, incontrollabile – è volontario e richiede l'*adsensus mentis* (*ira* 2.3.4, con J. Pigeaud, *La maladie* cit. 319-324), mentre il terzo è ormai definitivamente sottratto al controllo dell'individuo: *ira* 2.3.1-2; cfr. J.D. Cloud, *The Stoic πάθη. Affectus and the Roman Jurists*, in *ZSS*. 123 (2006) 19-41. In breve, i discorsi senecani sullo slancio presuppongono un soggetto sano.

6. Il confronto con la cultura della *lex Cornelia de sicariis* – si è, tuttavia, scritto – mostra che il rescritto inaugura un «mutamento di paradigma» nell'individuare i presupposti della responsabilità criminale, con il passaggio «dalla volontà alla volontà cosciente»[86]. In un giudizio di fronte alla *quaestio de sicariis*, infatti, la follia dell'imputato difficilmente avrebbe escluso il configurarsi del dolo presupposto dalla legge. Ancora il rescritto adrianeo sul ferimento in una rissa – attestato in D. 48.8.1.3 (Marcian. 14 *inst.*) – riconoscerebbe l'*animus occidendi* oggettivamente dallo strumento utilizzato: se si sia trattato di una spada, la volontà di uccidere risulterebbe chiara. «Agli ammalati 'del tutto lucidi e coscienti e perfettamente orientati' questo schema non avrebbe concesso scampo. Le motivazioni, abnormi, del gesto sarebbero state irrilevanti»[87]. Tale stato di cose sarebbe mutato con Marco Aurelio. L'imperatore delimiterebbe, inoltre, la nozione di *morbus*, poiché, a causa dell'influenza della dottrina stoica, si sarebbe perduta la specificità dell'autentica malattia mentale, di cui apparirebbe troncato il rapporto con la sua base organica. Un'altra decisione, documentata da Papiniano (D. 48.5.39[38].8 [36 *quaest.*]), contribuirebbe a precisare la politica normativa di Marco Aurelio in materia, che imposterebbe con ampiezza il problema dell'omicidio dovuto al *furor* in riferimento, come accennato, a un nuovo modello di responsabilità[88].

---

[86] C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano* I (Roma 1990) 133-136 e 147-152, convinto che, con gli interventi di Marco Aurelio e Commodo, sia ormai «definitivamente superato quanto Ferrini dice in tema di *lex Cornelia de sicariis*», con il *dolus* che sarebbe ravvisabile nella consapevolezza dell'illecito che si vuole commettere, non nella premeditazione di quest'ultimo (p. 151). Sulla posizione di chi scrive in merito alla concezione di Ferrini sul dolo criminale cfr. G. Rizzelli, *Adulterium. Immagini, etica, diritto*, in F. Milazzo (a cura di), *Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato* (Milano 2014) 263 nt. 240; cfr. pure 266-271.

[87] Così C. Lanza, *Ricerche* cit. 147, che riprende una formulazione di E. Tanzi, *Psichiatria forense* (Milano 1911) 406.

[88] Quest'idea è chiaramente esposta in C. Lanza, *Ricerche* cit. 151-154. Lo studioso osserva a proposito di D. 48.5.39(38).8, Pap. 36 *quaest.* (confrontato con Coll. 4.3.6 [Paul. *lib. sing. adult.*]): «La pur concreta configurazione dell'*impetus*, che troviamo nel rescritto di Marco Aurelio e Commodo, giustifica una considerazione: in certe esperienze, ove non si è consolidata la distinzione tra imputabilità e colpevolezza del torto, non esiste grande distanza – sul piano qualitativo – tra il riconoscimento di una condizione momentaneamente alterata della mente, a causa ad esempio di provocazione (che si pone nell'ambito della colpevolezza), e uno stato di alienazione mentale connesso a fatto morboso (che attiene alla imputabilità)». Infatti, «Secondo la più rigorosa dottrina stoica la

Sul presunto emergere oggettivo della volontà di uccidere si rinvia a quanto in precedenza osservato intorno al necessario rapporto della volontà con l'intelletto, al fatto che quest'ultimo appare presupposto imprescindibile dell'esistenza della prima[89]. Comunque, a fronte di una tradizione retorica che addestra il futuro avvocato (e il futuro giurista) a prestare grande attenzione alla dialettica *cogitatio-eventus* è difficile credere che soltanto nel maturo principato la cultura giuridica abbia preso in considerazione la «volontà cosciente». Già nel *De inventione* Cicerone, dopo aver trattato della *causa* di un'azione, ossia dell'*inpulsio* e della *ratiocinatio*, aveva avvisato che uno dei modi in cui l'opinione *fallit homines* è quando *non is eventus est, quem arbitrati sunt*. Consigliava, perciò, all'accusatore di evidenziare la malvagità

---

nozione di sanità appare priva di graduazioni …; normalità non è l'assenza di disturbi, ma il conformarsi a un modello. Innanzi al saggio stanno gli uomini comuni, *id est insani*. Al di là della esasperante purezza teorica di questo credo … va sottolineato che il malato mentale e l'uomo che ceda a violente passioni sono posti, in sostanza, sullo stesso piano. Ove si distingua, le due condizioni sono viste in una ideale continuità, sicché la differenziazione non avviene su basi qualitative, ma quantitative». Nei provvedimenti di Marco Aurelio e Commodo, invece, «troviamo, da un lato, il problema dell'omicidio perpetrato *dolore* e, dall'altro, la prima testimonianza normativa ove si imposta, con ampiezza, il problema dell'omicidio commesso *furore*».

[89] L. Traversa, *Lex Varia e proditio*, in *Quaderni di Storia* 91 (2020) 88-95, partendo dall'esame di *rhet. Her*. 4.12, ritiene che uno dei primi contributi all'intensificarsi, nel primo secolo a.C., dell'«incidenza dell'elemento soggettivo nel diritto romano» sia stato dato dalla *lex Varia* del 90 a.C., contributo poi «recuperato e valorizzato nel trattato *ad Herennium*». Perplessità suscita l'affermazione per cui un «precedente del tutto opposto» al rilievo dell'intenzionalità nella pratica retorica sarebbe costituito dall'orazione *pro Rhodiensibus*, pronunciata da Catone nel 167 a.C., su cui informa Gell. 6.3.2-7; sui fatti ai quali si riferisce Gellio e sui motivi della difesa di Catone cfr. G. Calboli, *Marci Porci Catonis Oratio pro Rhodiensibus. Catone, l'Oriente greco e gli imprenditori romani. Introduzione, edizione critica dei frammenti, traduzione e commento*[2] (Bologna 2003) 99-224. Il Censore (che negherebbe la «punibilità della *voluntas*» pensando forse alla nozione di *culpa* nella *lex Aquilia de damno*) avrebbe difeso «i Rodiesi dal semplice sospetto di aver simpatizzato per Perseo nella terza guerra macedonica»: non si sarebbe, pertanto, potuto punirli «solo perché avevano voluto essere nemici del popolo romano senza esserlo realmente» (L. Traversa, *Lex Varia* cit. 94). Ma quello di Catone è uno degli argomenti ritenuti dall'oratore efficaci ai fini della difesa dei rodiesi, verosimilmente impiegato alla fine del primo secolo a.C. nelle scuole di retorica (cfr. Gallione in Sen. *contr*. 2.3.14, in cui è, tuttavia, assente il riferimento alla manifestazione della volontà delittuosa) e, in seguito, sicuramente dai giuristi (Tryph. 1 *disp.* D. 50.16.225), ancora all'interno di un ragionamento induttivo: un argomento speso in un contesto controversiale, destinato fatalmente a scontrarsi con argomenti contrapposti, che suggerisce, semmai, l'esistenza di un'attenzione al problema della punibilità dell'intenzione cui non abbia fatto seguito l'evento.

dell'accusato, se del caso argomentando che non si deve valutare la *cogitatio* dall'*eventus*, ma considerare da quale *cogitatio* e da quale speranza l'*animus* è stato mosso a commettere il *maleficium*, e al difensore di comportarsi in maniera specularmente opposta[90]. «Come potrebbe essere *iniusta* l'uccisione di un *insidiator* o di un *latro*?» si sarebbe chiesto nella *Pro Milone*, invocando la *lex* non *scripta* ma *nata*, tratta dalla *natura* stessa, per cui, in caso di agguato e di assalto di banditi o nemici armati, ogni *ratio* per salvare la vita è *honesta* (§ 10)[91]. A questa la *lex Cornelia* avrebbe informato le proprie disposizioni sui sicarî, imponendo l'indagine sulla *causa* dell'uccisione, non sull'arma[92].

Non è, insomma, agevole immaginare la pratica irrilevanza della follia dell'uccisore (qualunque forma essa assuma), per la giuria della *quaestio de sicariis* o per la cancelleria adrianea, ai fini dell'accertamento del dolo presupposto dalla legge[93].

Consolantur aegram animi avertendo noxam ab coacta in auctorem delicti: mentem peccare, non corpus, et unde consilium afuerit culpam abesse, argomentano, nella narrazione liviana, quanti cercano di consolare Lucrezia, vittima dell'oltraggio del figlio del re (cfr. Liv. 1.58.9). Se manca il *consilium* non vi è *culpa*. Nel caso di Lucrezia non vi è *consilium* perché la donna è stata costretta dalle minacce dell'unico *auctor* del *delictum*[94]. In quello del *furiosus*, al tempo in cui scrive Livio non

---

[90] *Inv.* 2.17-18, 21, 23 – *Non … ex eventu cogitationem spectari oportere, sed qua cogitatione animus et spe ad maleficium profectus sit considerare; quo animo quid quisque faciat, non quo casu utatur, ad rem pertinere* – e 25.

[91] Cfr. Cic. *orat.* 165 e Quint. *inst.* 9.3.83.

[92] *Etsi persapienter et quodam modo tacite dat ipsa lex potestatem defendendi quae non hominem occidi, sed esse cum telo hominis occidendi causa vetat, ut cum causa, non telum quaereretur, qui sui defendendi causa telo esset usus, non hominis occidendi causa habuisse telum iudicaretur*: § 11.

[93] Peraltro, se si dà fiducia al racconto dell'*Historia Augusta*, Adriano avrebbe consegnato ai medici, perché lo curassero, uno schiavo che lo aveva aggredito spada in pugno; *H.A. Hadr.* 12.5: un gesto che, evidentemente, per l'imperatore avrebbe dimostrato la malattia dello schiavo, non la sua volontà di uccidere.

[94] Cfr. Pompeo Silone, forse coetaneo di Livio, in Sen. *contr.* 10.3.11. … *nec … eventus imputari debet cuiusque rei sed consilium*. Lucrezia si dichiara assolta dal *peccatum*, ma non si sottrae al *supplicium* (1.58.10: *ego me, etsi peccato absolvo, supplicio non libero*). Da una parte, si potrebbe dire, il *factum* in sé le appare tutt'altro che irrilevante per rimanere privo di conseguenze nei propri confronti (il suo sangue è stato irrimediabilmente corrotto: Bruto giura *per hunc … castissimum ante regiam iniuriam sanguinem*. Si chiederà il declamatore in [Quint.] *decl.* 3.11.2, *referam Lucretiam, quae condito in viscera sua ferro poenam a se necessitatis exegit, et, ut quam primum pudicus animus a polluto corpore separaretur, se ipsa percussit, quia corruptorem non potuit occidere?*): alla perdita

è ravvisabile la volontà[95].

Il folle, infatti, non capisce. Così, per esempio, un retore e filosofo nato negli anni Trenta del primo secolo a.C., Papirio Fabiano, declamando per il padre accusato di essere *demens*, può esclamare: *si dementi, non intellego*, «se [parli] al pazzo, non capisco» (parole indirizzate al figlio che lo accusa e che gli si rivolge; cfr. Sen. *contr*. 2.3.5). Qualcosa di analogo a una razionale volizione della condotta potrebbe solo essere pensato quale conseguenza della falsa rappresentazione della realtà dovuta alla *mania* che genera immagini ingannevoli, come avviene a Ercole, che uccide i figli convinto che siano nemici. Ma anche in questo caso non si ravvisa una responsabilità dell'agente. L'eroe, infatti, non è colpevole in quanto ha ignorato di commettere un *nefas*[96], affermerà, meno di un secolo dopo la pubblicazione del primo libro liviano *Ab Urbe condita*, il coro dell'*Hercules furens* in Seneca.

---

della sua *pudicitia* fisica rimedia ella stessa dandosi la morte che non ha potuto infliggere al *corruptor*. Dall'altra, sa che il suo dovrà essere un *exemplum* di rigorosa attenzione alla propria *pudicitia* nella sfera psichica, al proprio desiderio (la morte ne sarà la prova: *mors testis erit*; cfr. R. Langlands, *Sexual Morality in Ancient Rome* [Cambridge 2006] 94-95). L'episodio descritto da Livio costituisce il punto di partenza della suggestiva, anche se non sempre condivisibile, ricostruzione del nesso che lo collegherebbe all'editto *Quod per vim aut metum abstulisset*, e di quello che sussisterebbe fra questo e le leggi contro l'adulterio e la violenza emanate nel primo secolo a.C., operata da R.A. Bauman, *The rape of Lucretia, 'quod metus causa' and the criminal law*, in *Latomus* 52 (1993) 550-566. Alla vicenda di Lucrezia nelle varie versioni del mito è dedicato M. Lentano, *Lucrezia. Vita e morte di una matrona romana* (Roma 2021) con ampia citazione di letteratura.

[95] Ciò non impedisce che il pazzo sia considerato capace di qualche furbizia; cfr. il *dolus* di cui parla Aulo Cornelio Celso in *Med*. 3.18.4. *Neque credendum est, si vinctus aliquis, dum levari vinculis cupit, quamvis prudenter et miserabiliter loquitur; quoniam is dolus insanientis est*.

[96] È un *error caecu*s quello di Ercole, la cui *mens* è agitata *vesano motu* (cfr. Sen. *Herc. f*. 1094-1096). Il suo petto è oppresso dalla forza della malattia (*vis morbi*), dice Anfitrione (1051-1052), evocando implicitamente la *necessitas* che costringe. E, infatti, commenta: *Luctus est istic tuus / crimen novercae: casus hic culpa caret* (1200-1201) e domanda retoricamente: *Quis nomen usquam sceleris errori indidit?* (1237). Significativa la risposta di Ercole – *Saepe error ingens sceleris obtinuit locum* (1238) –, che ritiene di dover essere punito con la morte (1202-1218 e 1221-1236). Ma il padre lo invita a sopportare il peso di quanto commesso (*perfer hanc molem mali*: 1239), l'infelicità, si potrebbe chiosare, che consegue alla ritrovata consapevolezza. Insomma, la cancelleria di Marco Aurelio e Commodo attinge a temi noti, che il lettore antico individua agevolmente. Come mostra L. Pasetti, *Mori me non vult. Seneca and Pseudo-Quintilian's IV^th^ Major Declamation*, in *Rhetorica* 27/3 (2009) 286-288, il dialogo fra Ercole e Anfitrione ispira, per esempio, l'autore della quarta delle *Declamazioni maggiori* pseudoquintilianee, databile ai primi anni del secondo secolo d.C. (così ora B. Santorelli, *Datazione e paternità delle Declama-*

7. Che, quanto meno dalla fine della repubblica, il folle sia ritenuto irresponsabile per la commissione di crimini appare altamente probabile se, come si apprende dalla seconda azione contro Verre di Cicerone (verosimilmente mai pronunciata)[97], gli *amici* dell'ex governatore della Sicilia, accusato di *repetundae*, per difenderlo chiamano *morbus* e *insania* quanto è *latrocinium* per i Siciliani (*Verr.* 2.4.1). In effetti, tra la μανία e la bramosia esiste un nesso, come chiarirà Areteo[98], e Verre è un avido collezionista di opere d'arte ('*studium*' egli chiama la propria inclinazione)[99]. Al folle è sicuramente risparmiata la punizione agli inizi del principato. Sebbene in assenza di espliciti riscontri nella letteratura giurisprudenziale, non mancano indizi in tal senso[100]. Così, è significativo che, nel primo secolo, Pegaso, nell'escludere la perseguibilità del *furiosus* con l'*actio legis Aquiliae*, si domandi *quae … in eo culpa sit, cum suae mentis non sit* (D. 9.2.5.2 [Ulp. 18 *ad ed.*])[101], con una formulazione non priva di assonanze con quella del discorso dei personaggi di Livio in precedenza richiamato.

Dunque, l'intervento in esame si colloca, presumibilmente, nel solco di una prassi giudiziale e (forse) di una riflessione giurisprudenziale sull'intelletto che sottraggono il folle alla pena del crimine. Esso costituisce una novità solo per il fatto che il suo è il primo testo della letteratura giuridica, di cui si abbia notizia, a parlare degli *intervalla* nel *furor*[102].

---

zioni maggiori pseudo-quintilianee, in A. Lovato, A. Stramaglia, G. Traina [a cura di], *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee nella Roma imperiale* [Berlin-Boston 2021] 362-366); cfr. G. Brescia, *L'oracolo e il parricidio. Mito 'in filigrana' nella Declamazione maggiore 4*, in *Le Declamazioni maggiori pseudo-quintilianee* cit. 42.

[97] Sul punto cfr. la bibliografia segnalata da N. Donadio, *La pericolosità criminale nella riflessione retorica e giuridica di Roma antica*, in *Diritto penale romano* I/1 cit. 237 nt. 137.

[98] Hude 42, 4-5: il desiderio smisurato quale causa della malattia; 43, 20-21: il medesimo – nel caso esaminato, di natura erotica – ne può essere anche la manifestazione.

[99] Sul maniacale accumulo da parte di Verre di oggetti preziosi e opere d'arte indicazioni in N. Donadio, *La pericolosità criminale* cit. 141 e 141 nt. 154.

[100] Non può ammettersi tuttavia, sulla base di D. 48.9.9, Mod. 12 *pand.* (*Sane si quis per furorem aliquis parentem occiderit, impunitus erit*), che la *lex Pompeia de parricidiis* abbia espressamente previsto la «impunidad del parricida», il quale abbia ucciso in preda al *furor*, come crede P. Pavón, *Furiosus* cit. 264. L'esistenza della malattia, una volta accertata nel corso del giudizio, sarà valsa, piuttosto, anche al tempo in cui è stata emanata la legge, a sottrarre il parricida alla condanna.

[101] Ulpiano approva: *et hoc est verissimum*.

[102] Di *intervallum* che il *furor habet* parlerà Ulpiano in D. 24.3.22.7 (33 *ad ed.*), di

Quanto all'ipotizzata necessità degli imperatori di chiarire che il *morbus* da cui è affetto Elio Prisco debba essere quello che colpisce il corpo, presupposto di questa ricostruzione è l'affermarsi, nel pensiero romano tardorepubblicano e del principato, del modello filosofico della 'malattia dell'anima', la νόσος ψυχῆς di cui parla Platone nel *Timeo* (86b-87b). Nella sua versione stoica – che s'impone su quella platonica ed è accolta anche da altre scuole filosofiche (la peripatetica, l'epicurea) – evoca l'operare delle passioni, con le quali la malattia dell'anima s'identifica[103]. Accettate attraverso un processo di cronicizzazione, esse s'immaginano cristallizzarsi in *vitia animi*, antagonisti delle virtù e, come le virtù, alimentati dall'*habitus*, dalla *consuetudo*. Dell'alterazione mentale prodotta dai *vitia*, delle condotte che ne conseguono si è responsabili: le *perturbationes* dell'*animus* appaiono, infatti, controllabili dall'individuo, nella sua *potestas*. Pertanto, mentre competenti per il disturbo mentale di origine organica sono i medici, la loro cura è lasciata ai filosofi e al singolo, il quale, se lo voglia e sia ben consigliato, può neutralizzarle[104].

I filosofi, per rendere più efficaci le loro esortazioni, sovrappongono l'immagine del disordine della mente dovuto alla patologia organica a quella del disordine derivante dal vizio dell'animo, insistendo sulla somiglianza delle rispettive manifestazioni. È quanto accade in un testo al centro del dibattito sul vocabolario della follia, l'inizio del terzo libro delle *Tusculanae disputationes* (3.1-11), richiamato dai romanisti impegnati a distinguere il *furor* dall'*insania* o dalla *dementia*, di cui parlano i giuristi, e addotto per provare la confusione fra la malattia organica e la malattia dell'anima, che si sarebbe determinata nell'esperienza romana. Cicerone indugia sulle *perturbationes* per

---

intermissio, come segnalato in precedenza, in D. 28.1.20.4 (1 *Sab.*); cfr. Diocleziano e Massimiano in C. 4.38.2 e PS. 3.4a.5.

[103] J. Pigeaud, *La maladie* cit. 527-529; cfr. F. Stok, *Follia* cit. 2354-2360.

[104] Le *perturbationes animi* sono *voluntariae*, come dimostra il fatto che possono essere eliminate *obiurgatione* e *admonitione*: Cic. *top*. 64. Sul problema della responsabilità e dell'imputabilità delle condotte nel pensiero stoico, per il quale la libertà del soggetto consiste nell'accettazione della necessità del fato, cfr. M. Vegetti, *Io, persona e responsabilità. Tratti delle antropologie filosofiche antiche*, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano* (Pavia 2010) 73-78. Per i moti passionali quali cause volontarie delle azioni cfr. G. Rizzelli, *Adulterium* cit. 238-241. Spiega bene la demarcazione, nelle fonti, fra malattie del corpo e malattie dell'anima F. Stok, *Follia* cit. 2341-2346. All'elaborazione giuridica del tema è dedicato G. Rizzelli, *Modelli* cit.

predisporre un lessico specialistico della sfera dell'anima, partendo dall'analogia della stessa con il corpo[105]. Il rapporto così instaurato fra *animus* e *corpus* permette di parlare d'*insania*, di *amentia* e di *dementia* per indicare la condizione mentale originatasi nella sfera psichica a causa della passione (3.8 e 10).

La somiglianza non è spinta, però, sino alla completa identificazione dell'alterazione che consegue alla passione con l'alterazione di carattere organico. Cicerone, che significativamente preferisce non indicare le passioni quali *morbi* (3.7)[106], differenzia la follia dell'*animus* da quella che nasce nel corpo, che acceca la *mens* e cui si riferiscono le XII Tavole quando parlano del *furiosus* (3.11)[107]. La precisazione gli consente di risolvere il problema se la perturbazione mentale possa colpire il *sapiens* (cfr. il § 7)[108], nel senso che può farlo solo se prodotta dal *furor*, di cui il saggio è incolpevole perché la stessa è manifestazione di una malattia non curabile con la pratica filosofica. Non può farlo, al contrario, l'*insania* provocata da un attacco passionale, di cui si rende responsabile lo *stultus*[109]. L'anima, infatti, a differenza del corpo, è in grado di curare se stessa dalle proprie malattie (del resto, è l'*animus* ad aver inventato la medicina del corpo: 3.5). Perciò l'individuo è responsabile delle azioni compiute a causa della malattia che, pur potendolo, non ha curato, argomenta l'autore delle *Tusculanae disputationes*.

Sulla *voluntas*, che presuppone la capacità di capire, di seguire la ragione, si esercita, pertanto, la valutazione ciceroniana delle dinamiche passionali, mentre quella delle forme di alienazione mentale riconducibili al corpo fa sempre riferimento alla *mens*. Nei *vitia animi* la *voluntas* fonda la responsabilità dell'individuo che non ha controllato la passione esercitando la ragione: passione che si accoglie, ap-

---

[105] J. Pigeaud, *La maladie* cit. 250. Del resto, l'anima è spesso pensata come corporea, come accade nello stoicismo, che fa dei sensi parte della stessa. cfr. P. Togni, *Conoscenza e virtù nella dialettica stoica* (Napoli 2010) 42-51 e 188-191.

[106] Cfr. J. Pigeaud, *La maladie* cit. 252; F. Stok, *Follia* cit. 2348.

[107] Cicerone, secondo S. Randazzo, *Furor* cit. 175, «individua con efficacia la nozione decemvirale di *furiosus*». Sulla disposizione delle XII Tavole cfr. M. Humbert, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire* (Rome 2018) 211-219.

[108] La questione è complessa. Ricostruisce la posizione ciceroniana, con le sue aporie e contraddizioni, F. Stok, *Follia* cit. 2350-2364.

[109] Diversamente si valuta l'eventualità che nell'ira (naturale, inevitabile e momentanea) incorra anche il sapiente (come si racconta accadesse a Epicuro) in ambiente epicureo al tempo di Cicerone; cfr. Philod. *ira* 7 (Indelli 90-101).

punto, *voluntate*, attraverso un giudizio, possibile soltanto se la *mens* sia integra.

L'immagine del confondersi dei due tipi di patologia incide sul modo in cui, secondo studiosi del diritto romano, gli antichi giuristi avrebbero pensato la volontà. Si sarebbe, infatti, diffusa l'idea stoica che ogni passione è follia, con '*furor*', '*insania*' e '*dementia*' entrati nel vocabolario a denotare gli atti sconsiderati dovuti a una passione[110]. Sarebbe, insomma, emerso nella cultura romana, tra la fine della repubblica e il principato, un nuovo tipo di follia, la 'quasi follia' come accade che sia ancora chiamata nella letteratura romanistica. Una follia corrispondente alla 'follia parziale', alla 'monomania' di cui si era cominciato a parlare agli inizi del XIX secolo[111]. La sua diagnosi avrebbe orientato chi operava nel mondo del diritto, come – tra gli altri – il pretore, nel considerare folli i prodighi che non rientrassero nella previsione delle XII Tavole (relativa a chi, divenuto erede intestato del proprio *pater familias*, disperdesse il patrimonio avito; cfr. PS. 3.4a.7), così da poterli sottoporre a curatela. Ne era, per esempio, convinto, negli ultimi anni dell'Ottocento, Adrien Audibert, un romanista francese autore di una ponderosa opera sulla follia e la prodigalità, per il quale gli stoici avrebbero, di fatto, anticipato i risultati cui sarebbero pervenuti, per vie diverse, molti moderni alienisti[112].

Si tratta di un'idea derivante dal riuso di materiali antichi, impiegati per costruire una nozione nuova di follia, attraverso il cui filtro è stata, poi, a sua volta interpretata l'esperienza del passato al quale tali materiali appartengono. Un posto di assoluto rilievo in questa storia, che è anche la storia della moderna medicalizzazione delle passioni, è occupato dalla pubblicazione del *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie* (questo il titolo nella prima edizione, apparsa nel 1800) di Philippe Pinel, che crea la medicina filosofica riunendo medicina ed etica antiche[113]. Nell'introduzione dell'opera,

---

[110] Così E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, in *RIDA*. 5 (1950) 432-436.

[111] Nozione che, peraltro, riecheggia ancora, talvolta, nella dottrina penalistica in relazione all'incapacità di volere; cfr., per esempio, G. Contento, *Corso di diritto penale* II (ed. riv. e aggior. Roma-Bari 2004) 217 (a proposito degli stati emotivi e passionali).

[112] A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain* I. *La folie et la prodigalité* (Paris 1892) 152-153. Sulla tesi dello studioso, che ha influenzato la romanistica successiva, cfr. G. Rizzelli, *Modelli* cit. 121-135.

[113] Cfr. J. Pigeaud, *La maladie* cit. 26 e 27.

il medico francese sosteneva che non si può parlare delle passioni quali malattie dell'anima senza aver presenti gli scritti a esse consacrati da Cicerone negli anni della sua maturità, facendo esplicito riferimento alle *Tusculanae disputationes*, che, come si è accennato, nel descrivere le dinamiche passionali, propongono un modello di alterazione mentale in cui crolla la *voluntas*, non l'intelletto[114]. Jean-Étienne Dominique Esquirol, allievo di Pinel, elabora il concetto di monomania: la follia è intesa non più soltanto quale turbamento della ragione e della coscienza, ma anche come alterazione della volontà e della libertà di scelta. La monomania è una follia 'parziale' che non compromette la capacità di capire e di ragionare, che determina «una catastrofe della volontà»[115], senza pregiudicare le facoltà intellettuali. Il fenomeno passionale assume, almeno inizialmente, un ruolo di rilievo nell'eziologia della monomania: dato, questo, già presente nei medici antichi, che riconoscevano una possibile causa di follia nell'eccesso passionale (come Areteo di Cappadocia, citato in precedenza)[116]. Per gli stessi, però, l'insorgere di una malattia quale la mania non si esauriva in una mera questione di quantità di passione, ma determinava un mutamento qualitativo nella patologia, con il passaggio dallo psichico all'organico e con la conseguenza, almeno nella forma della mania che qui interessa, della perdita della facoltà intellettiva. Ora disordine morale e «volontà depravata» possono coesistere con il mantenimento delle funzioni intellettuali[117], mentre l'individuazione delle dinamiche passionali quali cause della follia consente la costruzione di un soggetto trattabile. Su questo tipo di alienazione mentale si sviluppa, nel corso del XIX secolo, un vivace dibattito[118].

---

[114] Cfr. J. Pigeaud, *La maladie* cit. 245-247; Id., *Aux portes* cit. 270-273 e 290-292: il lavoro di Pinel «constitue … une sorte d'écran, de voile, qui fait qu'on ne verra plus les textes du passé qu'à travers lui» (p. 291).

[115] L'espressione è di M. Galzigna, *Gli infortuni della libertà*, in É.-J. Georget, *Il crimine e la colpa. Discussione medico legale sulla follia*[2], cur. M. Galzigna (tr. it. Milano 2008) xv.

[116] Sull'eccesso passionale per i medici quale possibile causa manifesta della follia indicazioni in G. Rizzelli, *Modelli* cit. 31.

[117] M. Galzigna, *Soggetto di passione, soggetto di follia*, in J.-É. Esquirol, *Delle passioni considerate come cause, sintomi, e mezzi curativi dell'alienazione penale*, cur. M. Galzigna (tr. it. Milano 2008) 13-28.

[118] Ricostruito, per l'Italia, da E. Musumeci, *Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento* (Milano 2015) 19-88. Lombroso pone la follia morale – che si ricollega, superandola, all'idea della monomania – a base del delitto: C.

In Francia, l'articolo 64 del codice penale pubblicato nel 1810, a pochi anni di distanza dalla comparsa del *Traité* di Pinel, non ammette il configurarsi dell'illecito («Il n'y a ni crime ni délit») quando l'azione sia stata compiuta dall'imputato a causa di una «force à laquelle il n'a pu resister»: tale forza è interpretata anche in riferimento agli impulsi psichici e alle passioni[119]. La disposizione influenza i codici italiani preunitari[120], mentre la circostanza che il codice penale italiano vigente preveda espressamente che «gli stati emotivi o passionali» non escludono né diminuiscono l'imputabilità (art. 90, *Stati emotivi e passionali*) appare un segnale del travaglio che ha accompagnato l'elaborazione della disciplina nel contesto della cultura giuridica[121], carat-

---

Lombroso, *Pazzia morale e delinquente-nato*, in *Archivio di psichiatria, scienze penali, antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente* 5/1 (1884) 29.

[119] Il codice penale francese appare, comunque, nella formulazione dell'art. 64, ancorato alla teoria classica del soggetto, come rimarca L. Guignard, *L'irresponsabilité pénale dans la première moitié du XIX^e^ siècle, entre classicisme et défense sociale*, in *Champ pénal / Penal field* 2 (2005), online. In Italia la 'forza irresistibile' connota il «delinquente d'impeto o passione» per C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza, alla psichiatria (cause e rimedi)* II^5^ (Torino 1897) 204-265. E. Ferri, *Principii* cit. 498, definiva la forza irresistibile quale «stato d'animo – di straordinaria emozione – per es., di timore o di dolore». Tale stato d'animo, «quando sia determinato da motivi non ignobili o scusabili in individui di buoni e normali precedenti, in circostanze straordinarie di sventura e non di perversità o d'immoralità, dimostra una minore od anche minima pericolosità nel delinquente», che, di conseguenza, può essere perdonato. Alla *maior vis* (presumibilmente identificata con la condizione di follia) Claudio Donato aveva equiparato, nelle *Interpretationes Vergilianae* (1.41), l'*amor*; per l'*amor* quale possibile causa del *furor* (se non esso stesso *furor*) secondo i medici antichi cfr. Cael. Aur. *chr. pass*. 1.76.

[120] Sull'articolo 64 del codice francese del 1810 che, nei territori italiani, «costituisce il modello per una serie di norme analoghe, presenti … in quasi tutti i codici preunitari, e caratterizzate dal tentativo di rendere quanto possibile più chiara e precisa una disciplina che affonda le proprie radici nella tradizione romano-comune», cfr. E. Dezza, *Imputabilità e infermità mentale: la genesi dell'art. 46 del codice Zanardelli*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 21/1 (1991) 132-139 (le parole citate sono a p. 132), e M.N. Miletti, *La follia nel processo*, in *Acta Histriae* 15 (2007) 322. Sul codice penale napoleonico in Italia cfr. S. Vinciguerra, *L'influenza del codice penale napoleonico in Italia nel secolo XIX*, in *Studi in onore di M. Romano* I (Milano 2011) 617-632, e Id., *L'influence du code de 1810 en Italie*, in *Les colloques du Sénat. Bicentenaire du code pénal. 1812-2010* (Paris 2011) 113-124.

[121] Di tale travaglio sono spia, per esempio, le riflessioni sulla volontà di E. Ferri, *Principii* cit. 500-501, che commenta l'art. 46 del codice penale italiano del 1890, convinto che «l'alternativa» dal medesimo introdotta, «per cui l'infermità di mente deve essere tale da togliere o la *coscienza* o la *libertà* dei propri atti e non è necessario che le tolga entrambi

terizzato dall'idea dell'esistenza della monomania e, in seguito, della follia morale, la cui nozione si sostituisce, nel corso dell'Ottocento, a quella di monomania[122].

8. Ritornando al rescritto citato da Macro, sebbene non si sia giunti a ipotizzare che venga diagnosticata all'imputato una monomania *ante litteram*, si è ritenuto che Marco Aurelio e Commodo intervengano a precisare quale tipo di alienazione mentale rende irresponsabili, indicando che si tratta di quella la cui causa è organica. La pretesa confusione, sino all'intervento chiarificatore degli imperatori, fra dato organico e dato psichico avrebbe inciso, insomma, sull'esperienza giuridica romana anche in materia di crimini. Non risultano, però, dalle fonti indizi in tal senso, relativi all'elaborazione giurisprudenziale o alla prassi giudiziale[123]. I due modelli di alterazione mentale e le rispettive conseguenze sul piano della responsabilità per le condotte tenute appaiono nettamente distinti già nella letteratura latina tardo-repubblicana.

[sic!], comprende i casi non solo di pazzia o delirio incosciente ma anche quelli di follia o di emozione cosciente … con perturbazione della volontà senza incoscienza»: «chi delinque in istato di straordinaria emozione (il padre che sopraggiunge ed uccide lo stupratore di sua figlia) si trova, evidentemente, 'nel momento in cui commette il fatto' in uno stato di infermità della *volontà*, che non gli toglie la *coscienza* di ciò che fa né l'*intelligenza* né il *senso morale*, ma bensì quella che l'art. 46 chiama 'la libertà dei suoi atti'. E nessuno può dire che quel padre sia un malato di mente, cioè abbia una 'morbosa' alterazione psichica od una malattia organica». Cfr. le p. 507-509, con una classificazione delle passioni ai fini delle conseguenze giuridiche che dovrebbero derivarne. Ricostruisce le idee (di alcune delle quali è agevole verificare il collegamento con una tradizione di pensiero radicata nell'elaborazione degli autori antichi) che hanno condotto il legislatore a escludere la rilevanza degli stati emotivi e passionali in materia d'imputabilità e il dibattito su tale soluzione M.T. Collica, *Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive* (Torino 2007) 83-95.

[122] La 'malattia morale', di non agevole inquadramento nosologico, permette di «psichiatrizzare ogni comportamento senza fare riferimento all'alienazione», al delirio: M. Foucault, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)* (trad. it. Milano 2000) 142-148 (la citazione è tratta da p. 145). Evidentemente è per l'assenza del delirio che, come si preoccupavano di spiegare medici e giuristi, al profano la persona affetta da malattia morale apparirebbe un delinquente comune, non un alienato. A causa di ciò, in Italia «il volgo» riderebbe della «psichiatria criminale», credendo «la figura di siffatto alienato una finzione degli avvocati mestieranti della Corte d'Assise, onde salvare dalla galera i briganti più matricolati», notava R. Nulli, *Una visita al nuovo manicomio criminale dell'Ambrogiana e l'istituzione dei manicomi criminali in Italia* (Milano 1887) 17-21 (le parole citate sono a p. 17).

[123] In relazione a quest'ultima v., tuttavia, quanto si osserva oltre, in nt. 128.

Significativa la *quaestio*, menzionata da Latrone nella *divisio* di una *controversia* (Sen. *contr*. 2.3)[124], se dall'accusa di *dementia* vada assolto il padre che sia impossibile provare *furiosus*, ma che abbia ecceduto in *impietas* o che sia stato preso da vergognosa *libido*[125]. Per il declamatore, approvato da Seneca padre (*Latro eleganter dicebat*) e, successivamente, da Quintiliano (cfr. *inst*. 9.2.90-91), essa andrebbe annoverata fra le *quaestiones* da collocare *inter res iudicatas*. Il *ius* derivante dalla *lex* sarebbe, infatti, *manifestum*. Oltre che del *morbus*, della malattia di origine organica, nei casi scolastici si terrebbe conto anche dell'eventuale violazione dell'*officium* paterno. Latrone dichiara che non rinuncerà a introdurre una simile *quaestio*: lo farà tuttavia, precisa, soltanto in mancanza di altre *quaestiones* cui ricorrere[126]. La

---

[124] *Controversia* su cui si è qualche anno fa soffermata D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di «querela inofficiosi testamenti»* I. *Le origini* (Napoli 2012) 82-89, per segnalare la (pretesa) confusione fra dato organico e psichico, in materia di alienazione mentale, nel pensiero romano a cavallo fra la tarda repubblica e il principato.

[125] La questione della legittimità dell'accusa di *dementia* in ipotesi diverse da quelle di follia organica, diretta a negare l'ammissibilità dell'azione, attiene alla *translatio*; cfr. E. Berti, *Le controversiae della raccolta di Seneca il Vecchio e la dottrina degli status*, in *Rhetorica* 32/1 (2014) 127 nt. 73.

[126] Cfr. Sen. *contr*. 2.3.12. *Latro eleganter dicebat quasdam esse quaestiones, quae deberent inter res iudicatas referri …. inter has putabat et hanc esse, an pater ob dementiam, quae morbo fieret tantum, accusari a filio debeat; aiebat enim manifestum ius esse e lege et de officio patris queri, et fingi quasdam controversias, in quibus pater furiosus probari non possit <nec> absolvi tamen propter impietatem nimiam, libidinem foedam. Quid ergo, aiebat, numquam utar hac quaestione? Utar, cum aliis deficiar*; cfr. J. Fairweather, *Seneca the Elder* (Cambridge 1981) 162; G. Rizzelli, *Modelli* cit. 35-40. Le *res iudicatae* (tali, ovviamente, per la 'giurisprudenza' declamatoria nel riferimento operato da Latrone in relazione ad alcune *quaestiones* e identificate con una delle parti del *ius civile* da Cic. *top*. 28; cfr. G. Aricò Anselmo, *'Partes iuris'*, in *AUPA*. 39 [1987] 73-131, in particolare per le *res iudicatae*, riconducibili al *mos* secondo la studiosa, 127-129), erano state enumerate da Cicerone fra le prove che *non excogitantur ab oratore* in *De orat*. 2.116 (per le *res iudicatae* come sottocategoria del *iudicatum*, di cui parlava in *inv*. 2.68 e 2.162, cfr. J.-L. Ferrary, *Le droit naturel dans les exposés sur les parties du droit des traités de rhétorique*, in D. Mantovani, A. Schiavone [a cura di], *Testi e problemi del giusnaturalismo romano* [Pavia 2007] 92 nt. 50). Latrone annovera la *quaestio* in esame fra le *res iudicatae* perché – a suo dire – indotto da quanto prescrive il *ius*, inteso quale prodotto della *lex*, che è, a parere di chi scrive, quella presupposta dal *thema*: *Dementiae sit actio*; secondo D. Di Ottavio, *Ricerche* I cit. 85, il dubbio di Latrone emergerebbe, invece, «dalla lettura di tab. V.7, disposizione che egli ritiene si preoccupasse anche della capacità del padre di fare il suo dovere rispettando gli *officia*». Soffermandosi sulla trattazione delle prove atecniche nella *Retorica* aristotelica, L. Cossa, *Riflessione sulla distinzione tra prove 'tecniche' e 'atecniche' in Grecia e a Roma*, in *SDHI*. 83 (2017) 311-312, osserva come anche le prove atecniche

soluzione non è forse, nonostante quanto sostiene il declamatore, del tutto scontata[127]. Peraltro, affermare che essa è fra le *quaestiones* 'passate in giudicato' significa ammettere che se n'è discusso[128], sebbene all'occorrenza si tenda, presumibilmente, ad argomentare sulla base dell'analogia fra l'accesso passionale e la follia, essendo, con ogni evidenza, esclusa l'idea della loro identificazione[129].

---

non si sottraggano alle «manipolazioni» del retore, essendo comunque «elementi dell'argomentazione» (un dato che, del resto, non sfugge certo agli autori antichi: cfr. Quint. *inst*. 5.1.2.): l'uso della *lex* fatto da Latrone lo mostra bene.

[127] Fra i declamatori è, dunque, dibattuto il problema del tipo di disturbo mentale il cui accertamento conduce alla condanna dell'accusato. Non si può escludere che anche in casi reali il giudice, indirizzato dalla perizia medica, dai discorsi degli avvocati e sulla base delle proprie conoscenze, pur non ravvisando la malattia organica ritenga meritevole di perdono chi abbia agito per un eccesso passionale non ricollegabile a malvagità. L'indizio, tuttavia, è flebile. Occorre, infatti, essere molto cauti a trarre dalle *controversiae* nascenti da un'accusa declamatoria di *dementia* elementi per ricostruire quanto accade nei giudizi criminali, poiché, come si sta per segnalare in testo, le stesse evocano la richiesta al magistrato di un curatore per il pazzo (e, forse, le discussioni intorno al testamento inofficioso).

[128] Com'è accaduto a quella *an quidquid pater imperat faciendum sit*, che *nemo iam … tractat* e che sappiamo aver costituito oggetto di un dibattito filosofico (sintetizzato da Gellio; cfr. Gell. 2.7, con L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius. An Antonine Scholar and his Achievement*[2] [Oxford 2005] 293). Nonostante ciò che afferma Latrone, la *quaestio*, utilizzata da Fabiano nella *controversia* in esame (cfr. oltre, nt. 130), continua (come l'altra; cfr. G. Rizzelli, *Modelli* cit. 36 nt. 77, e Id., *Padri romani* cit. 107-110) a essere proposta dai declamatori (per il *corpus* senecano v. Pompeo Silone in Sen. *contr*. 2.1.20. Silone è stato allievo di Latrone secondo H. Bornecque, *Les déclamations et les déclamateurs d'après Sénèque le père* [Lille 1902] 187; cfr., tuttavia, A. Balbo [a cura di], *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana, Parte prima. Età augustea* [Alessandria 2004] 197. Lo stesso Latrone introduce la *quaestio* nella *controversia* 2.6 e presuppone la risposta positiva alla stessa nel *color* citato da Seneca in *contr.* 1.1; cfr. oltre, nt. 133). V. S.F. Bonner, *L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il censore a Plinio il giovane* (trad. it. Roma 1986) 296.

[129] Del resto, se l'*ira* appare agli autori della fine della repubblica e degli inizi del principato quale *brevis insania*, è pur vero che il '*brevis*' marca tutta la distanza che separa la malattia acuta da quella cronica, qual è la *mania*. Il padre, in Sen. *contr*. 2.3, si difende, infatti, facendo presente al figlio che la sua collera si dissolveva sistematicamente in una riconciliazione che ne segnava, di volta in volta, la resa (*nonne saepe excandui, saepe reconciliatus sum, saepe quod negaveram dedi?*): che, insomma, non può essere considerata una manifestazione di pazzia (Cestio Pio nel § 2). È il medesimo tipo di argomentazione con la quale – stando a una notizia svetoniana – l'imperatore Claudio si sarebbe difeso, in un editto, consapevole dei suoi scatti d'ira e della sua inclinazione a tale passione (*irae atque iracundiae conscius sibi, utramque excusavit edicto distinxitque, pollicitus alteram quidem brevem et innoxiam, alteram non iniustam fore*), dando prova, nei confronti degli abitanti

L'intervento di Latrone è ricordato subito dopo quello, diversamente orientato, di Fabiano[130], ed è criticato da un autorevole esperto delle cose del foro, quale Asinio Pollione[131]. La *quaestio* sarebbe, infatti, *semper pro patribus valentissima*. Pollione lo argomenta con la propria esperienza di oratore giudiziario (mostrando chiaramente, in tal modo, la permeabilità del mondo della declamazione a quello, reale, del tribunale): *ego* [*semper*] *scio nulli a pretore curatorem dari, quia inicus pater sit aut impius, sed quia furiosus.* L'accusa di follia rivolta contro il padre, spiega infatti Seneca[132], nel foro corrisponde alla domanda di un curatore (*hoc autem in foro esse curatorem petere, quod in scholastica dementiae agere*: Sen. *contr*. 2.3.13. Quint. *inst*. 7.4.11 confermerà la notizia: *quae illic* [*in scholis*] *dementiae, hic* [*in foro*] *petendi curatoris*). La follia quale *morbus* del corpo è uno degli argomenti che si possono addurre nel caso del padre accusato di *dementia*, il più importante[133].

---

di Ostia, della sua capacità di controllarla rapidamente (*repente tantum non satis facientis modo veniam dedit*: Suet. *Cl.* 38.1). E di non essere pazzo avrà forse inteso mostrare Adriano una volta appreso di aver cavato un occhio con lo stiletto a un suo schiavo, nel racconto di Galeno; cfr. oltre, nt. 165. Per il motivo per cui l'ira è una follia di breve durata cfr. Philod. *ira* 16.34-40 (Indelli 75, cui si deve l'integrazione ὀλιγοχρόνον μανίαν), che puntualizza come l'ira sia diversa dalla pazzia (μανία), sebbene accada che venga indicata come ira (ὀργή) quella che è, piuttosto, pazzia; Hor. *ep*. 1.2.62 (*Ira furor brevis est*); Sen. *ira* 1.1.2 (*Quidam … e sapientibus viris iram dixerunt brevem insaniam*; cfr. pure i §§ 3 e 4 della *controversia* 2.3, dove l'insistenza sulle analogie fra ira e pazzia impedisce, in definitiva, d'identificare l'una con l'altra). Stando a Plutarco, la differenza fra l'adirato e il folle sarebbe stata segnalata da Catone il Censore (*Reg. et imp. apophth*. 199a).

[130] *Fabianus eam quaestionem fecit et in ea multus moratus est: dementiae non posse agi nisi cum eo, qui morbo fureret*. Fabiano argomenta: *in hoc enim latam esse legem, ut pater a filio sanari deberet, non ut regi* (formulazione che rivela come il declamatore abbia presente il caso del *furiosus* sottoposto a curatela).

[131] In generale – osserva E. Berti, *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale* (Pisa 2007) 135 – Pollione rivolge alle declamazioni altrui critiche formulate «tenendo sempre un occhio rivolto alla reale pratica del foro e andando a colpire le più flagranti e pericolose deviazioni rispetto ad essa». In particolare, per le obiezioni mosse a Latrone a proposito di questa *controversia* cfr. le p. 135-138.

[132] Attribuisce la puntualizzazione a Seneca non senza ragione L. Håkanson, *L. Annaeus Seneca Maior. Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores* (Leipzig 1989) 92, che riferisce a Pollione le sole parole *ego-furiosus*.

[133] Come dimostra il medesimo Latrone, che vi ricorre altrove. Cfr. Sen. *contr*. 2.6.5, in cui un *luxuriosus* accusa di *dementia* il padre che *luxuriari coepit*: *Latro sic divisit: an ob hoc accusari pater possit. Hic illam volgarem quaestionem posuit, quam solebat fastidire: <an possit dementiae agi cum patre ob ullam aliam rem quam dementiam:> si <de>liquerit,*

I figli impiegheranno altri argomenti, fra cui quello dei *vitia* dell'*animus*, spesso segnalati dalla violazione dell'*officium*, forse anche sperando, in linea con le idee mediche del tempo, di convincere i giudici di Sofistopoli che l'*impietas nimia* o la *libido foeda* manifesti la patologia organica che affliggerebbe l'accusato: le declamazioni in tema di *actio* o *accusatio dementiae* lo indicano chiaramente. Se le stesse preparano i giovani all'attività forense, a ciò che accade nel foro guarda probabilmente, insieme a Pollione, anche Latrone, nonostante il rimprovero rivoltogli, di apparire un *forensis* per il suo impegno nel tagliare le *quaestiones* di scarso rilievo[134], rivelandosi, però, di fatto uno *scholasticus*, lontano dalla realtà dei tribunali. Ciò soprattutto in relazione al punto su cui il medesimo Pollione dissente (*Pollio Asinius aiebat hoc Latronem videri tamquam forensem facere, ut ineptas quaestiones circumcideret; in nulla magis illum re scholasticum deprendi*).

Asinio Pollione per giustificare la propria critica richiama le discussioni che si svolgono di fronte al pretore a seguito della richiesta di assegnare un curatore al *furiosus*. Latrone, da parte sua, ragiona – si direbbe – con la mente ai giudizi in cui si dibatte del testamento inofficioso: il testatore che dimostra la propria *impietas* nei confronti degli stretti congiunti sembra trasformarsi, nella finzione scolastica, nel padre contro il quale è mossa l'accusa di *dementia*[135], tenuto a

minime hoc patri obici solere; luxuriam non magis quam avaritiam, quam iracundiam. Non vitia patris accusari solere sed [*ad*] *morbum*. A quanto accade nel foro rinvia la richiesta, rivolta al pretore urbano da Cassio Severo, di assegnare un curatore a Cestio Pio che si reputava oratore superiore a Cicerone, di cui narra Sen. *contr*. 3 *praef*. 17. Richiesta che, nel tiro giocato al celebre retore, significativamente richiama – come segnala M. Lentano, *Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina*[2] (Lecce 2023) 99-101 – la declamatoria azione di *dementia*. Sull'episodio cfr. P. Schwartz, *Forensic Intrusion into the Schools of Rhetoric: A Reading of Cassius Severus' Attack on Cestius Pius*, in E. Amato, F. Citti, B. Huelsenbeck (eds.), *Law and Ethics in Greek and Roman Declamation* (Berlin-Munich-Boston 2015) 63-74. Il racconto senecano è molto interessante anche per il ruolo dei magistrati giusdicenti, che, evidentemente, accettano di farsi complici dello scherzo, mostrando così una certa dimestichezza con il mondo della declamazione e i suoi protagonisti. Cestio non sarebbe stato, peraltro, l'unico declamatore a disagio nel foro in conseguenza dell'orientarsi della scuola verso un interesse sempre più concentrato sulla sola declamazione; cfr. E. Berti, *Scholasticorum Studia* cit. 139-149.

[134] Su tale attitudine di Latrone cfr. Sen. *contr*. 7.7.10.

[135] Cfr. G. Rizzelli, *Modelli* cit. 16-17. Quintiliano, in *inst*. 7.4.11, menzionerà i giudizi centumvirali poco prima di precisare che alle *controversiae* scolastiche in materia di *dementia* corrisponde nel tribunale la richiesta del curatore: *quae in scholis abdicatorum, haec in foro exheredatorum a parentibus et bona apud centumviros repetentium ratio est*,

giustificare il proprio operato nei confronti del figlio che ne contesta le iniziative o gli atteggiamenti (che se ne lamenta: *de officio patris queri*)[136]. Insomma, la *controversia* innescata dal *dementiae agere* non riflette soltanto le discussioni intorno alla richiesta di un curatore al *furiosus*, ma anche (verosimilmente) quelle che sorgono in occasione dei giudizi ereditari. Tuttavia, mentre davanti ai centumviri, per l'importanza del rispetto della *pietas*, è utilizzabile l'argomento del *vitium* dell'*animus*, che avrebbe indotto il testatore a trascurare l'*officium pietatis* nei confronti di un congiunto, il *furiosus* cui viene dato il curatore è unicamente qualcuno al quale sia diagnosticata un'infermità mentale organica, come segnala Pollione. Nel primo caso l'argomento può essere utilmente speso, nel secondo, dato il diverso tipo d'interessi in gioco, non varrebbe di fronte al pretore.

9. I giuristi si serviranno di entrambi i modelli di malattia per le loro soluzioni e, all'occorrenza, rileveranno le analogie della dinamica passionale con il manifestarsi della follia. Così, la *cura* del *furiosus* cesserà quando questi abbia recuperato la propria *sanitas*, lo stato di salute del corpo, mentre il prodigo (cui è dato il curatore *exemplo furiosi*, dunque non perché 'pazzo' ma perché somiglia a un 'pazzo': D. 27.10.1.1 [Ulp. 1 *ad Sab.*]), affetto da un *vitium* dell'*animus* (la *luxuria*: già *rhet. Her.* 4.46 metteva a confronto il *prodigus et luxuriosus* con il *parcus et diligens*)[137], uscirà dalla curatela nel momento in cui i suoi *mores* appariranno recuperati, *sani*, informa Ulpiano (D. 27.10.1 pr. [1 *ad Sab.*]. Il che non impedisce che siano individuate delle analogie fra il prodigo e il *furiosus* anche nella letteratura giurisprudenziale, come in D. 50.17.50 [Pomp. 34 *ad Sab.*] o nello stesso D. 27.10.1 pr. [Ulp. 1

---

con *abdicatio* e accusa di *dementia* che accade siano fra loro collegate dalla circostanza che la seconda costituisce la risposta del figlio alla prima.

[136] Se davvero Latrone pensa al testamento che viola il dovere di *pietas*, '*queri*', che alcuni moderni editori sostituiscono con '*quaeri*' (cfr. L. Håkanson, *L. Annaeus Seneca Maior* cit. 92, 4, che conserva '*queri*'), assume un senso che consiglia senz'altro di mantenerlo. La mancanza di *pietas* può derivare, magari, da *libido*, come, per esempio, nel celebre caso dell'ottantenne *amore captus* per la donna che ha sposato, diseredando la figlia pochi giorni dopo il proprio matrimonio, sul testamento del quale si pronunciano i centumviri, narrato in Plin. *ep.* 6.33.2.

[137] D. 4.3.11.1 (Ulp. 11 *ad ed.*) porta ad esempio il *luxuriosus atque prodigus*; il prodigo è qualcuno che vive *luxuriose* in D. 27.10.15 pr. (Paul. 3 *sent.* = PS. 3.4a.6). Cfr. G. Rizzelli, *Modelli* cit. 90-92 e 131-134; per il rapporto fra *luxuria* e *dementia* nelle declamazioni scolastiche 65-69, e per i medici antichi, che possono interpretare la prodigalità quale manifestazione di una patologia del corpo, 40.

ad Sab.]), impiegando, comunque, un'immagine che evoca la salute del corpo. Verrà ammessa l'azione contro il testamento inofficioso quasi che l'iniquità di quanto disposto, la sua contrarietà alla *pietas* palesino che è il prodotto della *mens* malata del testatore[138]. E, se gli imperatori spiegheranno che l'omicida eviterà la punizione qualora affetto da una malattia organica che, al tempo in cui il crimine è stato commesso, lo abbia privato dell'intelletto, l'operare di una passione (la collera) potrà rilevare ai fini della mitigazione della pena (cfr. oltre)[139].

10. L'esistenza dell'intelletto è condizione necessaria perché si possa discutere della volontà e della responsabilità dell'individuo: sia di quella etica, sia di quella che nasce dalla commissione del crimine. Occuparsi della volontà significa, in qualche misura, porre il problema delle passioni: soprattutto di alcune di esse, per quanto siano considerate tutte cause volontarie di azioni. Il modello di alterazione determinata dai *vitia* dell'*animus* sottintende, infatti, la diversificazione delle singole passioni a seconda del giudizio di valore che investe ognuna. Un posto particolare occupa la collera, la 'passione nobile', la μήνις di Achille, con la cui evocazione inizia l'*Iliade*[140]. L'aver agito

[138] Di 'testamento *inofficiosum*', 'non fatto *ex officio pietatis*', parla Marciano (D. 5.2.2 [4 *inst*.]), mentre Marcello (D. 5.2.5 [3 *dig*.]) aveva operato un riferimento all'iniquità delle disposizioni testamentarie. Entrambi menzionano un *color* attraverso cui si sostiene che il testatore sia stato *quasi non sanae mentis* al momento della confezione del testamento; cfr. G. Rizzelli, *Modelli* cit. 135-154.

[139] Nei suoi *Principii* cit. 501 nt. 2, Enrico Ferri, in relazione ai primi anni di applicazione del codice penale Zanardelli, il cui art. 46, comma 1, disponeva che non fosse «punibile colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente di togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti», informa che «ci furono degli avvocati inesperti che chiesero ai Presidenti d'Assise di porre il quesito sull'art. 46 in base a 'commozione dell'animo' e simili. I Presidenti si rifiutarono e la Cassazione li approvò». Lo stesso Ferri avrebbe insistito «sul diritto, negli imputati, di vedere posta la questione dell'art. 46» sempre che venisse «formulata *nei termini di legge*, cioè per infermità di mente e non per emozioni o passioni più o meno irresistibili». Nient'altro che mere assonanze con i temi introdotti dai declamatori nel costruire il proprio discorso persuasivo, ovviamente. Assonanze, tuttavia, che segnalano come le strade intraprese da ragionamenti che si svolgono all'interno dello schema costruito sulla dialettica fra i due tipi di alienazione mentale conducano necessariamente – pur in contesti culturali diversissimi, uno solo dei quali conosce la psichiatrizzazione degli aggregati pulsionali – a proposte e soluzioni sulla responsabilità giuridica del 'folle' non troppo distanti le une dalle altre.

[140] 1.1: Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος. Sull'Iliade quale «scena d'origine» di una «storia culturale della morale antica» cfr. M. Vegetti, *L'etica degli antichi* (Roma-Bari

depellendi aut ulciscendi doloris gratia, per allontanare o vendicare il *dolor*, è *iure factum*[141], informano le ciceroniane *Partitiones oratoriae*, a proposito di *ea … quae, cum et factum constant et nomen* (la qualificazione del *factum*), *qualia sint vocatur in dubium* (§ 42). Pertanto – a differenza di quanto compiuto *motu animi et perturbatione* ma *sine ratione*, senza giustificazione (§ 43: *ea defensiones contra crimen in legitimis iudiciis non habent*)[142] – può essere difeso nei *iudicia legitima*,

---

1998) 13-35; ID., *Passioni antiche: l'io collerico*, in S. VEGETTI FINZI (a cura di), *Storia delle passioni* (Roma-Bari 2000) 39-43. Μήνις in Omero significa «something like '*irresistible* wrath'», spiega W.V. HARRIS, *Restraining Rage. The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity* (Cambridge [Ma.]-London 2001) 51. Come lo studioso evidenzia altrove, «By the late fifth century … the *Iliad* was the authoritative text on the subject of anger. Philosophers generally shared this view, so that Aristotle, for instance, repeatedly referred to it when he was writing about *orgē*», chiedendosi, quando si studiano le diverse dottrine elaborate dai Greci e dai Romani sugli stati collerici, «how much they took for granted what they saw as the lessons taught by the great writers of the past» (p. 76). Al proposito, è interessante come un verso dell'*Iliade* sia citato da Ulpiano, in D. 48.5.14(13).1 (2 *de adult.*), per argomentare che il marito può accusare di adulterio l'*uxor iniusta*. Si tratta di *Il.* 9.340, nel contesto della risposta di un irato Achille a Odisseo, il quale lo aveva invitato a deporre il proprio χόλος, la propria collera che non si placa, contro Agamennone (cfr. *Il.* 9.299). Il ragionamento ulpianeo sembra assumere l'accusa dell'adultera nella sua funzione di strumento per vendicare l'offesa patita (cfr. il § 2).

[141] La precisazione si colloca nell'ambito della *qualitas iuridicialis*; su di essa cfr. J. MARTIN, *Antike Rhetorik. Technik und Methode* (München 1974) 38-39 e 234-235; L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La dottrina degli 'status' nella retorica greca e romana* (Hildesheim-Zürich-New York 1986) 106-139. Concerne in particolare la *relatio criminis*, la difesa del reo che sostiene di aver agito *iure* perché provocato dal *peccatum* altrui: Cic. *inv.* 2.78 (di *translatio* aveva parlato l'*Auctor ad Herennium*: 1.25); cfr. Quint. *inst.* 7.4.8. Le altre ipotesi – stando a Cic. *part.* 42 – in cui si ritiene che la condotta sia stata tenuta secondo il *ius* sono l'aver agito *pietatis aut pudicitiae aut religionis aut patriae nomine*, mentre l'averlo fatto *necessitate*, *inscitia*, *casu* può condurre al perdono dell'agente. Il riferimento alle cause *ubi recte factum aut concedendum esse defenditur* ritorna nel § 106; cfr. Cic. *de or.* 2.106.

[142] Indifendibili nei *iudicia legitima*, lo sono però nelle *liberae disceptationes*, nei dibattiti scolastici (verosimilmente gli stessi cui pensa Quint. *inst.* 7.4.9-10. Cfr. E. HÖBENREICH, *Überlegungen* cit. 252 e 252-253 nt. 11). *Hoc in genere, in quo quale sit quaeritur, ex controversia, iurene et recte actum sit, quaeri solet*, spiega Cicerone. Una trentina d'anni prima, ma in tema di controversia congetturale, aveva segnalato che, quando interviene l'*impulsio* – la quale, *sine cogitatione*, induce a fare qualcosa *per quandam affectionem animi*, come l'*iracundia* o la *vinolentia* – l'*animus* sembra così colpito da non riuscire a *rem perspicere cum consilio et cura* e la persona appare aver agito *impetu quodam animi potius quam cogitatione* (*inv.* 2.17). L'accusatore argomenta amplificando l'incidenza di tali stati mentali sulla risoluzione dell'agente, mentre il difensore deve negarne l'esistenza o argomentare diminuendone l'influenza; cfr. L.

di fronte alle corti permanenti istituite per legge[143]. Il *depellere*, l'*ulcisci* il *dolor* richiamano la dinamica dell'*ira*[144].

Nel principato la riflessione giuridica su questo aggregato pulsionale si pone nella prospettiva anticipata ed elaborata, almeno in qualche misura, dalla trattatistica retorica tardorepubblicana, e presuppone un rigoroso esame della volontà dell'agente[145]. Lo mo-

---

Calboli Montefusco, *La dottrina* cit. 70-71. Una volta ammesso il fatto, l'operare dell'*affectio animi* (per la sua nozione e la sua eziologia cfr. Cic. *inv*. 1.36, con M. Greco, *M.T. Cicerone. De inventione* [Lecce 1998] 186 nt. 66) potrà essere invece invocato per alleggerire il disvalore dell'atto incriminato, considerato che è più grave l'*iniuria cogitata*, arrecata *consulto*, di quella causata da una *perturbatio animi*; cfr. Cic. *off*. 1.27 e oltre, nt. 169. All'*inprudentia* – una delle parti del *modus* (nel quale *quemadmodum et quo animo factum sit, quaeritur*) –, che riguarda la *purgatio*, attiene infatti l'*affectio* dell'*animus*, quale la *molestia*, l'*iracundia* o l'*amor*: Cic. *inv*. 1.41; cfr. *inv*. 1.102 e *top*. 64. In *part*. 38, considerato che *facta et eventus aut consilii sunt aut imprudentiae, quae est aut in casu aut in quadam animi permotione: casu, cum aliter cecidit quam putatum est, permotione, cum aut oblivio aut error aut aliqua metus aut cupiditatis causa permovit*, l'autore conclude che anche la *necessitas* va annoverata nell'*inprudentia*.

[143] Si può credere che i giudici della *quaestio* si soffermino a valutare se si tratti di un *dolor* giustificabile, socialmente apprezzabile: meno facile da ammettere – presumibilmente – se la reazione collerica non sia immediata e si riconnetta, nella tassonomia crisippea dei tipi d'ira (Stob. *SVF* III 395), al κότος, alla fredda *inimicitia*, ossia l'*ira ulciscendi tempus observans* (Cic. *Tusc*. 4.21), spesso stigmatizzata nelle fonti quando non vòlta a punire in nome di particolari valori, quali quelli cui ineriscono i doveri imposti dalla *pietas*. La natura problematica di una simile valutazione (indipendentemente dalle forme assunte dai giudizi e dalla storicità degli episodi) è ben evidenziata dalle vicende narrate da Valerio Massimo in 8.1 *amb*. 1 e 2 (questa ripresa da Gell. 12.7), su cui cfr., da ultimo, G. Rizzelli, *La donna di Smirne e l'Orazio sororicida*, in A. Atorino, G. Balestra, R. D'Alessio (a cura di), *Aulo Gellio tra diritto e antiquaria* (Lecce 2023) 81-147.

[144] La stretta connessione fra la collera e il desiderio di vendetta è un dato condiviso nei diversi ambienti filosofici; cfr. Aristot. *rhet*. 2.1378a.30-32 (che evidenzia anche il ruolo della λὐπη, del dolore, e dell'offesa, immeritata, rivolta a sé o a qualcuno cui si è legati); Stob. *SVF.* III 395 (che precisa che l'offesa appare ingiusta a chi la subisce); Cic. *Tusc.* 3.11 e 4.44; Philod. *ira* 8, 25, 27 e 36-37 (Indelli 68 e 84-85). Il rilievo del dolore nella dinamica dell'ira è, poi, un altro motivo destinato a emergere di continuo nella letteratura greca e romana del principato. Così, per esempio, Cassio Dione potrà descrivere in preda all'ὀργή e alla λύπη Adriano che fa uccidere l'architetto Apollodoro, dal quale si sente offeso (69.4.5; cfr. i §§ 1 e 2). Anche il *dolor* comporta un *motus animi*, una *perturbatio*, ma non è *sine ratione* (per dirla con Cicerone). Per il significato di *ratio*, di cui si parla nel passo, cfr. Cic. *inv*. 1.18. Alla rilevanza degli stati passionali, in particolare dell'ira, nell'esperienza giuridica di Roma antica è dedicato il contributo di F. Silla, *La dimensione etica del dolo*, in *Diritto penale romano* I/2 cit. 933-952.

[145] Alle passioni si guarda, in generale, come a elementi che spesso inducono a ignorare il bene, la virtù, e che (almeno nei loro eccessi) rappresentano degli errori; cfr., per

strano con chiarezza i testi in materia di *adulterium*. Il problema cui giuristi e imperatori sono chiamati a dare risposta nasce dal fatto che la *lex Iulia de adulteriis* consente al marito di uccidere il solo adultero di bassa estrazione sociale che abbia scoperto in flagrante nella propria casa; se uccida l'adultero di condizione diversa oppure la moglie risponde di omicidio. Si è accennato a come Cicerone segnali che, di fronte alle *quaestiones* permanenti, l'aver agito a causa del *dolor* può essere addotto a difesa dell'accusato, argomentando che la sua condotta è conforme al *ius* e che, pertanto, non dev'essere condannato. In un giudizio *extra ordinem*, che può variare la pena sulla base di una serie di circostanze di cui non possono tener conto i giudici della *quaestio* permanente (e nel crescente disfavore con cui, nei secoli dell'impero, si guarda all'uccisione di una persona non condannata in un processo), come considerare la reazione di chi abbia agito in preda al *dolor* violando la legge? L'*ira*, infatti, che a esso si accompagna, induce alla *vindicta*, all'*ultio*. Ma, in quanto passione, è controllabile e non pregiudica la coscienza di quanto si compie. La reazione è, dunque, voluta. Però, se improvvisa, non è stata progettata; è la risposta immediata a un evento imprevisto di cui l'agente non è stato causa: non può, pertanto, attribuirsi a malvagità, a *mores* stabilizzatisi in un *habitus* perverso[146]. Il fattore tempo diviene decisivo nella valutazione. Marco Aurelio e Commodo, apprendiamo da Paolo[147], decisero che andasse inflitta una pena più

---

tutti, M. Vegetti, *L'etica* cit. 219-270, che focalizza l'attenzione sul problema dell'autonomia morale del soggetto. Da qui l'esigenza d'approfondire i modi in cui chi agisce procede alle proprie scelte e di riflettere sulla volontà: operazione che richiede anche d'interrogarsi sulle passioni e sul loro rapporto con la ragione. I retori sanno bene che gli *argumenta* per i loro discorsi *saepe a persona ducenda sunt* (Quint. *inst*. 5.10.23). Fra questi, l'*animi natura*, la cui indagine impone di soffermarsi proprio sui dati caratteriali che rinviano alle dinamiche passionali. Infatti, *avaritia, iracundia, misericordia, crudelitas, severitas aliaque his similia adferunt fidem frequenter aut detrahunt, sicut victus luxuriosus an frugi an sordidus quaeritur* (§ 27). È all'interno di questo materiale che l'oratore può attingere importanti 'prove di ragionamento' relative all'*animus* dell'agente e, dunque, alla *causa faciendi* (cfr. Cic. *inv*. 2.24), cui nei processi andrà prestata grande attenzione da parte del difensore e dell'accusatore.

146 Questa è, in particolare, la posizione riconducibile al pensiero aristotelico (cfr. G. Rizzelli, *Adulterium* cit. 247 nt. 208), che appare generalmente presupposta sul punto dalla giurisprudenza romana.

147 Sul rapporto del *Liber singularis* di Paolo con i tre libri *De adulteriis* del medesimo giurista cfr. G. Cossa, *Per uno studio dei Libri singulares. Il caso di Paolo* (Milano 2018) 480-481. È ben possibile, come pensa lo studioso, che il «testo 'unitario' sul *crimen*

lieve per l'illecita uccisione dell'adultero e anche Caracalla[148] diede rilievo all'*inconsultus calor* dei mariti.

Coll. 4.3.6 (Paul. *lib. sing. adult. et tit.*). Sciendum est autem divum Marcum et Commodum rescripsisse eum qui adulterum inlicite interfecerit, leviori poena puniri. Sed et Magnus Antoninus pepercit, si qui adulteros inconsulto calore ducti interfecerunt. Et reliqua.

'*Inconsultus calor*' evoca con forza l'immediatezza della risoluzione che ha condotto all'azione: la richiama il *calor*, l'*ira* improvvisa che fa ribollire il sangue per un'offesa inaspettata e ritenuta ingiusta (secondo il modello descritto da Aristotele)[149]. E la richiama l'insistenza sul fatto che al *calor*, di per sé subitaneo, è mancato il tempo di raffreddarsi, di essere razionalizzato: che è stato *inconsultus*[150].

---

adulterii» sia «probabilmente apocrifo»; d'altra parte, non sembra che sussistano elementi per sostenere che, nel passo in esame, il materiale non sia paolino.

[148] Con '*divus Magnus Antoninus*' viene indicato, dopo la morte, Antonino Caracalla: Th. Mommsen, *Die Kaiserbezeichnung* cit. 165-166; cfr. G. Gualandi, *Legislazione imperiale e giurisprudenza* I (Milano 1963) 219, a proposito di D. 27.1.14.1 (Mod. 5 *excus.*), e Id., *Legislazione* II cit. 185. Erroneamente in *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum* (Lecce 1997) 16, avevo attribuito il provvedimento ad Antonino Pio (ed erroneamente, questa volta a causa di mera distrazione nello scrivere, avevo attribuito il precedente a Marco Aurelio e Lucio Vero); allo stesso imperatore lo ascrive anche J.A. Gonzáles Romanillos, *El ius occidendi en la lex Iulia de adulteriis*, in *Iuris Antiqui Historia* 5 (2013) 179.

[149] Cfr. Aristot. *anim*. 1.403a.30 (nozioni del dialettico e del naturalista, la cui combinazione appare presupposta dai giuristi romani); *rhet*. 2.1378a.31-32, e *top*. 2.2.1378a.30-32, con P. Campeggiani, *Le ragioni dell'ira. Potere e riconoscimento nell'antica Grecia* (Roma 2013) 92-99, e G. Mingucci, *La fisiologia del pensiero in Aristotele* (Bologna 2015) 55-112 (72-89, per la nozione del dialettico, e, per quella del naturalista, 89-100. Aristotele non dà dell'ira una definizione scientifica: 100-112).

[150] Questa caratteristica varrà alla collera una posizione centrale ancora nel dibattito tardo-ottocentesco, sviluppatosi fra i penalisti, sulle spinte pulsionali, sulla loro tassonomia. Un autorevolissimo esempio è quello di Francesco Carrara. Questi, nel suo *Programma del corso di diritto criminale* (Lucca 1863), distingueva dalle altre le passioni cieche (come ira e timore), che, repentine, concedono scarso margine alla riflessione, orientando la volontà: di esse andrebbe tenuto conto nella determinazione della pena, diminuendola (p. 147-148). Alla dicotomia passioni cieche / passioni ragionatrici, sempre a titolo d'esempio, Enrico Ferri (cfr. sopra, nt. 122) contrapporrà quella fondata sulla distinzione fra passioni sociali e passioni antisociali. Sulla complessa nosografia stoica delle passioni, di cui idee del genere appaiono lontane eredi, M. Vegetti, *Passioni* cit. 54-58.

Lo stesso Paolo insiste sul *dolor*, questa volta focalizzando l'attenzione sulla sua intollerabilità (il marito ha agito a causa dell'*inpatientia*) e la sua corrispondenza a un sistema di valori socialmente condiviso (il *dolor* è *iustus*).

Coll. 4.12.4 (Paul. 2 *sent. sub tit. adult.* = PS. 2.26.5). Maritum, qui uxorem deprehensam cum adultero occidit, quia hoc inpatientia iusti doloris admisit, lenius puniri placuit.

Papiniano (D. 48.5.39[38].8 [36 *quaest.*]) ricorda interventi di Antonino Pio e di Marco Aurelio e Commodo in tema di uccisione dell'adultera.

Imperator Marcus Antoninus et Commodus filius rescripserunt: 'Si maritus uxorem in adulterio deprehensam impetu tractus doloris interfecerit, non utique legis Corneliae de sicariis poenam excipiet'. Nam et divus Pius in haec verba rescripsit Apollonio: 'Ei, qui uxorem suam in adulterio deprehensam occidisse se non negat, ultimum supplicium remitti potest, cum sit difficillimum iustum dolorem temperare et quia plus fecerit, quam quia vindicare se non debuerit, puniendus sit. Sufficiet igitur, si humilis loci sit, in opus perpetuum eum tradi, si qui honestior, in insulam relegari'.

Il frammento – si è accennato – insieme a quello di Macro secondo qualche studioso mostrerebbe come siano proprio i due imperatori a dare rilevanza alla «volontà cosciente» ai fini della punibilità dell'omicidio (cfr. sopra, § 6). Nelle parole di Antonino Pio ricompare il motivo dell'insopportabilità del *dolor*, della difficoltà di tenerlo sotto controllo: un sentimento, che *iustus*, fa apparire meno grave la reazione in cui il marito ha ecceduto, spingendola oltre quanto permesso dalla legge, violando i limiti posti dal legislatore alla vendetta dell'offeso, una vendetta in qualche modo razionalizzata, imbrigliata in una rete di disposizioni normative. È innegabile che l'uccisione sia stata voluta, ma non si è trattato di volontà malvagia perché la decisione è stata determinata dal *dolor*, *iustus* (conforme alla virtù della *iustitia*, sebbene non al *ius* inteso come statuizione normativa) per di più: l'agente era tenuto a provarlo. L'imperatore è chiamato a eliminare la tensione fra la condannabilità del comportamento e il carattere necessitato dello stesso. Sembra quasi che la cancelleria imperiale recuperi, adattandolo alle caratteristiche del caso in esame e del mutato contesto giudiziale, il luogo comune che un antico trattato di retorica consigliava d'impiegare al difensore il quale argomentasse con la *ne-*

cessitudo: *nihil esse indignius quam eum qui culpa careat supplicio non carere* (Cic. *inv*. 2.101; cfr. *rhet. Her.* 2.24).

Marco Aurelio e Commodo enfatizzano l'importanza della rapidità della reazione collerica perché l'uccisore possa sfuggire alla pena prevista dalla *lex Cornelia de sicariis*[151]. Lo fanno attraverso il riferimento all'*impetus*, alla spinta emotiva provocata dal *dolor*. La sua è una nozione problematica. Seneca figlio aveva assegnato alla seconda parte della filosofia morale (relativa, appunto, all'*impetus*) il compito di segnalarne il rapporto corretto con l'azione (oggetto della terza parte della morale: Sen. *ep*. 89.14), in quanto impulso necessario all'atto del volere, che precede il giudizio dell'*animus* (*ira* 2.1.3-4). Si comincia, infatti, sempre a volere *impetu*, non *consilio* (*ep*. 37.5), benché occorra il consenso della ragione per avviare la reazione istintiva. L'*ira* è *in impetu doloris*, è essa stessa *impetus*, aveva affermato il filosofo, nel *De ira* (1.1.1), dando una lettura stoica di questa passione, che ne condanna senz'altro l'accettazione.

Seneca argomentava da accusatore in un ideale giudizio contro l'individuo sopraffatto dalla passione. Lo faceva presupponendo consolidati schemi retorici. Come aveva spiegato l'autore della *Rhetorica ad Herennium*, se l'imputato si difenda sostenendo di non aver previsto e di non aver ragionato *propter vinum aut amorem aut iracundiam*, gli si obietterà (*<Si … inprudentia reus se peccasse dicet,> primum quaeretur utrum potuerit nescire an non potuerit*) che egli *animi vitio videbitur nescisse, non inprudentia*, per cui non *<in>prudentia se defendet, sed culpa contaminabit* (2.24), non si difenderà adducendo la propria inconsapevolezza, ma si macchierà di colpa. Sulla base dei medesimi schemi la cancelleria imperiale, invece, assume piuttosto la prospettiva della difesa: il tempo intercorso tra la percezione dell'offesa e la

[151] Per sottrarre a ogni possibile equivoco l'interpretazione del testo papinianeo proposta (non con la chiarezza necessaria, verosimilmente) da chi scrive in precedenti lavori (cfr. D.V. Piacente, *Poeniendis peccatis tres esse debere causas existimatum est* [Torino 2023] 99-103), si ribadisce che – sempre a parere di chi scrive – Marco Aurelio e Commodo escludono che incorra senz'altro nella pena prevista dalla *lex Cornelia de sicariis* l'uccisore della moglie sorpresa in adulterio. La elude se (l'indagine accerti che) è stato spinto dall'*impetus* del *dolor* (configurandosi la volontarietà, ma non il dolo); questi evita così l'*ultimum supplicium*, come stabilito da Antonino Pio (sebbene, quando scrive Papiniano, gli sia ormai praticamente preclusa la possibilità di essere assolto: cfr. G. Rizzelli, *La donna* cit. 141 nt. 155). Il passo è esaminato, insieme ad altri relativi all'*impetus*, al *calor* e al *dolor* del marito che uccide gli adulteri, da F. Silla, *La dimensione* cit. 940-946; cfr. anche P. Pasquino, *La valenza scriminante dell'esercizio di un diritto*, in *Diritto penale romano* I/2 cit. 878-880.

reazione è stato così breve – si potrebbe riassumere il ragionamento che, verosimilmente, fonda la decisione – da non lasciare spazio al *consultum*, quindi al configurarsi del dolo richiesto dalla legge. È il caso della *purgatio*, quando il *reus* si giustifica negando di aver agito *consulto* (*rhet. Her.* 1.24; cfr. Cic. *inv.* 1.15). Infatti, ricordava Cicerone distinguendo all'interno del delitto volontario, se il *factum* è stato compiuto *consulto et de industria*, deliberatamente e di proposito, non va accordata la *venia* al *voluntarium maleficium*, mentre talvolta la si può concedere se questo sia stato dovuto a *inprudentia* (*inprudentiae concedi nonnumquam convenire*: *inv.* 1.102), se non sia stato previsto.

Ma, se all'*inprudentia* attengono sia l'*inscientia*, l'ignoranza, sia una passione (*affectio animi*) quale l'*iracundia* (Cic. *inv.* 1.41), il giudizio sull'una e sull'altra differisce. Infatti, se colui che è stato ignaro di compiere un'azione criminosa non appare aver voluto commetterla, chi è còlto dalla collera non ignora cosa fa e vuole farlo. Non sono mancate nell'uccisore della moglie adultera la consapevolezza di quanto faceva e la volontà di farlo, che accompagnano la dinamica passionale: circostanza che lo rende punibile, benché in misura minore.

La ricostruzione dell'atteggiamento delle cancellerie imperiali e dei giuristi in merito alla valutazione dell'operato di chi abbia ucciso la moglie e/o l'adultero che non gli era lecito uccidere, è confermata da un altro passo papinianeo, dove il *calor* è qualificato come *honestissimus*, e da una costituzione di Alessandro Severo, che ragiona ancora in relazione all'*inconsultus*, al *iustus dolor*.

Coll. 4.10.1 (Pap. *lib. sing. adult.*). Si maritus uxorem suam in adulterio deprehensam occidit, an in legem de sicariis incidat, quaero. Respondit: nulla parte legis marito uxorem occidere conceditur: quare aperte contra legem fecisse eum non ambigitur. Sed si de poena tractas, non inique aliquid eius honestissimo calori permittitur, ut non quasi homicida puniatur capite vel deportatione, sed usque ad exilium poena eius statuatur.

C. 9.9.4 pr.-1. Gracchus, quem Numerius in adulterio noctu deprehensum interfecerit, si eius condicionis fuit, ut per legem Iuliam impune occidi potuerit, quod legitime factum est, nullam poenam meretur: idemque filiis eius qui patri paruerunt praestandum est. 1. Sed si legis auctoritate cessante inconsulto dolore adulterum interemit, quamvis homicidium perpetratum sit, tamen quia et nox et dolor iustus factum eius relevat, potest in exilium dari.

Una considerazione di carattere generale per concludere. Il motivo del *dolor* del marito dell'adultera quando sono attivi i giuristi e gli imperatori che se ne occupano circola già da tempo nella declamazione scolastica latina, dove i dibattiti presuppongono significativamente che la *lex* fittizia *Adulterum cum adultera qui deprehenderit, dum utrumque corpus interficiat, sine fraude sit* (nella formulazione, attestata in Sen. *contr*. 1.4 e 9.1, che sembra consentire l'uccisione degli adulteri a chiunque li sorprenda in flagrante) permetta ai mariti delle colpevoli di uccidere gli adulteri, mostrando così di approvarne senz'altro le ragioni[152]. Si può discutere se giuristi e cancellerie imperiali siano stati influenzati dai declamatori o se questi ultimi siano stati orientati dalla prassi giudiziale del loro tempo, magari ispirata a mitezza nei riguardi dei mariti offesi dal crimine[153]. D'altra parte, la contiguità fra l'universo delle declamazioni e quello dei tribunali rende entrambi – è agevole immaginare – reciproca fonte d'ispirazione.

Di certo, comunque, la declamazione dà «voce a sentimenti e pratiche diffuse (anche se tali sentimenti, per le regole stesse che presiedono a questo peculiare genere letterario, assumono la forma di una prescrizione normativa)»[154]. Nei frammenti della letteratura giuridica l'impulso passionale che spinge l'offeso alla vendetta non è, però, mai '*furor*', come pure avviene negli autori non giuristi[155], ma '*calor*', '*ira*', '*dolor*', '*impetus*'. È presumibile che ciò accada perché '*furor*' viene

[152] Mentre il loro ruolo sociale impone ai padri l'indulgenza verso le figlie. Il marito dell'adultera è destinatario di un'*iniuria*: [Quint.] *decl*. 310.11. L'argomento è compiutamente analizzato in M. Lentano, «*Auribus vestris non novum crimen*». *Il tema dell'adulterio nelle Declamationes minores*, in A. Casamento, D. van Mal-Maeder, L. Pasetti (a cura di), *Le «Declamazioni minori» dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra letteratura e diritto* (Berlin-Boston 2016) 64-80, e in G. Brescia, M. Lentano, *La norma nascosta. Storie di adulterio nella declamazione latina*, in A. McClintock (a cura di), *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano* (Bologna 2016) 135-184.

[153] A favore della prima ipotesi cfr. M. Lentano, «*Auribus vestris non novum crimen*» cit. 69-77, e G. Brescia, M. Lentano, *La norma nascosta* cit. 147-178.

[154] M. Lentano, «*Auribus vestris non novum crimen*» cit. 75.

[155] Per quanto riguarda il materiale declamatorio cfr., per esempio, [Quint.] *decl*. 279.12: *Ad vulnera et caedem et tristissimum occidendi hominis ministerium magno quodam impetu et … furore opus est*. D'altra parte, bisogna tener conto non solo della sovrapposizione, nella letteratura non giuridica, del modello della malattia del corpo a quello della malattia della psiche, ma anche del motivo dell'eccesso d'ira che produce il *furor* inteso quale malattia organica; cfr. Sen. *ep*. 18.14 (è citato Epicuro) e 15: *immodica ira gignit insaniam … ingentis irae exitus furor est, et ideo ira vitanda est non moderationis causa sed sanitatis*.

collegato a '*furiosus*', impiegato dalle XII Tavole e, pertanto, termine radicato nella tradizione, riservato a indicare, nel lessico giuridico, chi è colpito da alterazione psichica di origine organica, chi non è in grado di capire e la cui volontà è, di conseguenza, inesistente.

11. Agli inizi del III secolo Marciano[156] prova a costruire una sistematica dell'illecito criminale. Lo fa in riferimento all'ipotesi in cui intervenga la volizione e a quella del *casus*. Articola la prima intorno alla dialettica fra progettazione dell'atto e impulso psichico, al rapporto fra il momento in cui l'azione viene decisa e il momento della sua esecuzione[157]. Ne deriva una tripartizione funzionale alla gradazione delle pene (D. 48.19.11.2 [2 *publ. iud.*])[158].

Delinquitur autem aut proposito aut impetu aut casu. Proposito delinquunt latrones, qui factionem habent: impetu autem, cum per ebrietatem ad manus aut ad ferrum venitur: casu vero, cum in venando telum in feram missum hominem interfecit.

Un illecito può essere, innanzitutto, progettato (ciò che chiama in causa l'intenzione malvagia dell'autore): l'esempio dei briganti organizzati in bande rende perfettamente l'idea del *propositum*, riproponendo l'immagine paradigmatica del *latro*, che evoca la *lex Cornelia de sicariis* nella sua funzione di legge contro il banditismo[159]. Di con-

---

[156] O, forse, Meciano, per F.M. DE ROBERTIS, *La variazione della pena «pro modo admissi»*, ora in *Scritti varii di diritto romano* III (Bari 1987) 569-570.

[157] Interessante come Seneca distinguesse fra coloro che commettono *peccata* quanti ne commettono di *gravia* e quanti ne commettono invece di *leviora*, collocando – sembrerebbe – fra i primi coloro che peccano *ex destinato* e fra i secondi quelli che lo fanno *forte inpulsi aut aliena nequitia ablati*: *Peccavimus omnes, alii gravia, alii leviora, alii ex destinato, alii forte inpulsi aut aliena nequitia ablati* (Sen. *clem*. 1.6.3).

[158] Il passo è collocato da O. LENEL, *Palingenesia* I cit. 679, in un titolo *De poenis et bonis damnatorum*. Su di esso cfr. G. POLARA, *Marciano e l'elemento soggettivo del reato*, in *BIDR*. 77 (1974) 90-94 e 124-125, e G. RIZZELLI, *Adulterium* cit. 272-283; più di recente gli dedica attenzione P. LAMBRINI, *Il dolo: un concetto multiforme*, in *Diritto penale romano* I/2 cit. 985-986.

[159] Cfr., per esempio, Sen. *ben*. 5.14.2 (con J.D. CLOUD, *The primary purpose of the lex Cornelia de sicariis*, in *ZSS*. 86 [1969] 282; ID., *Leges de sicariis: The first chapter of Sulla's lex de sicariis*, in *ZSS*. 126 [2009] 142; M.U. SPERANDIO, *Dolus* cit. 120-121). Testi sui briganti in TH. GRÜNEWALD, *Räuber, Rebellen, Rivalen, Rächer. Studien zu Latrones im Römischen Reich* (Stuttgart 1999) 21-39; sulle bande armate di *latrones* v. anche W. RIESS, *Apuleius und die Räuber. Ein Beitrag zur historischen Kriminalitätsforschung* [Stuttgart 2001] 116-118).

seguenza, far parte di una *factio* di *latrones* costituisce di per sé un illecito[160].

Poi, si delinque *impetu*, come accade quando si venga alle mani o alle armi (e quindi si colpisca qualcuno nel corso di una rissa; cfr. oltre) perché ubriachi. È facile immaginare che l'ubriachezza, nell'esempio proposto, costituisca la causa volontaria di un accesso collerico[161] (che, a sua volta, innesca una reazione volontaria)[162]. L'ubriachezza,

[160] Cfr. D. 48.19.16 pr. (Cl. Sat. *lib. sing. poen. pag.*), che esemplifica, oltre che con le *coniurationes*, con la *latronum conscientia* i *consilia* puniti. Com'è noto, il passo appartiene a un discorso per più versi problematico; per un inquadramento generale delle questioni che solleva il frammento, a partire dall'individuazione del suo autore, cfr. A. Manni, *Gli exempla greci* in *D. 48.19.16 (Saturn. sing. de poen. pagan.)*, in C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola (a cura di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento* I (Napoli 2013) 219-230, con ampia citazione di letteratura, e ora L. D'Amati, *I reati di danno e i reati di pericolo nell'elaborazione di Claudio Saturnino*, in *Diritto penale romano* I/1 cit. 393-398, e M. Milani, *Le circostanze nel diritto penale romano*, in *Diritto penale romano* I/2 cit. 1189-1205; cfr. pure D.V. Piacente, *Poeniendis peccatis* cit. 111-154, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

[161] È, anzi, essa stessa *voluntaria insania* per Sen. *ep.* 83.18. Seneca prosegue, utilizzando il motivo dell'ubriachezza quale (breve) pazzia per sottolineare le analogie con la pazzia di origine organica (*furor*) e convincere della sua gravità: *Extende in plures dies illum ebrii habitum: numquid de furore dubitabis? Nunc quoque non est minor sed brevior*. Le analogie sono spinte sino a segnalare il pericolo, attraverso il processo di cronicizzazione che investe la consuetudine con il vino, che l'ubriachezza operi come i *diutini morbi*, i quali rendono <*morosos*> *difficilesque … et ad minimam rabidos offensionem*; che sia causa di follia, giacché *ebrietates continuae efferant animos; nam cum saepe apud se non sint, consuetudo insaniae durat et vitia vino concepta etiam sine illo valent* (83.26). Significativamente, l'eziologia della follia attraverso l'abuso continuo di vino è esemplificata con il movimento psichico che spinge alla reazione violenta a quella che si crede un'offesa ricevuta. Esistono, peraltro, tipi di vino noti per scatenare la *rabies* maschile; cfr. Plin. *n.h.* 14.116, per il vino d'Arcadia. Comunque, al di là delle somiglianze, l'ebbrezza, per i medici, non è pazzia, poiché si esaurisce in un breve arco temporale; cfr. J. Pigeaud, *La follia* cit. 96 (a proposito di Areteo).

[162] Benché i movimenti violenti prodotti nell'animo dalle *perturbationes* a prima vista possano far apparire le azioni che ne conseguono necessitate o ignorate: Cic. *top.* 62-64; cfr. G. Rizzelli, *Adulterium* cit. 238-241, anche sull'assimilazione, nei discorsi sul carattere volontario delle passioni, dell'ubriachezza a queste. Ribadisce ora che gli autori latini non considerano l'ebbrezza una malattia del corpo A. Manni, *Per vinum: stato di ebbrezza e sanzioni militari*, in G.D. Merola, P. Santini (a cura di), *LAWINE. Commercio e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici* (Napoli 2020) 223 nt. 108. Sulla disciplina dell'ubriachezza nel mondo greco cfr. i contributi di L. Pepe, *L'ebbrezza e le regole giuridiche*, e di A.A. Dimopoulou, *The crime of drunkenness in ancient Greek law and art*, entrambi in *LAWINE* cit., rispettivamente alle p. 23-37, e 14-16 (sulla legge di Pittaco) e 18-21 (sulla valutazione in Atene degli illeciti commessi in stato di ubriachezza).

che, con l'allentare i freni inibitori dell'agente[163], facilita la risposta adirata[164] è, infatti, un motivo stereotipato, diffuso nella letteratura moralistica. Aveva spiegato questa dinamica, tra gli altri, l'epicureo, contemporaneo di Cicerone, Filodemo di Gadara nel Περί ὀργῆς, la prima opera «di cui possediamo estesi resti» dedicata alla collera[165]. Questa – avverte il filosofo – spinge a venire alle mani, incorrendo nelle sanzioni previste dalle norme per la ὕβρις e il ferimento (12, 14-37 [Indelli 71])[166]. Se, pertanto, la condizione di ubriaco può valere

[163] Favorendo, dunque, non soltanto l'insorgere dell'ira, ma anche di altre passioni. Sulla pericolosa incidenza del consumo di vino, tra l'altro, sulla *libido* erotica femminile cfr. i testi esaminati da S. Roncati, *Donne e vino nell'antichità: una storia di divieti?*, in *RIDA*. 65 (2018) 205-210, alcuni dei quali (per esempio Dion. Hal. *ant. Rom*. 2.25.6) ricollegano il divieto per le donne di bere vino proprio a tale pericolo. La testimonianza di Dionigi d'Alicarnasso è esaminata da R. Fiori, *Il divieto per le donne di bere vino: legge o precedente giudiziale?*, in *LAWINE* cit. 41-42 e 48-50, che riflette sull'origine del divieto per le donne di bere vino in Roma antica.

[164] *Omne vitium ebrietas et incendit et detegit*, spiegava Seneca. *Ubi possedit animum nimia vis vini, quidquid mali latebat emergit. Non facit ebrietas vitia sed protrahit*; così, *petulans non linguam, non manum continet* (*ep*. 83.19-20). Altre fonti in G. Rizzelli, *Adulterium* cit. 276 nt. 259. Sull'ottundimento delle capacità critiche, causato dal bere e rilevato dagli autori antichi, cfr. P. Nencini, *Ubriachezza e sobrietà nel mondo antico. Alle radici del bere moderno* (Monte San Pietro 2009) 112-117.

[165] G. Indelli, *Filodemo. L'ira* (Napoli 1988) 21. Il filosofo, che conosce Virgilio, non è probabilmente ignoto ai giuristi del suo tempo. Sui possibili condizionamenti del pensiero di Filodemo di Gadara su Alfeno Varo richiama l'attenzione A. Mantello, *Natura e diritto da Servio a Labeone*, in D. Mantovani, A. Schiavone (a cura di), *Testi e problemi del giusnaturalismo romano* (Pavia 2007) 201-248, ora in Id., *Variae* I (Lecce 2012) 692 nt. 72 (che ne accenna in relazione alla dottrina del movimento degli atomi); Id., *L'analogia nei giuristi tardo repubblicani e augustei. Implicazioni dialettico-retoriche e impieghi tecnici*, in *Studi in onore di R. Martini* II (Milano 2009) 605-672, e in C. Storti (a cura di), *Il ragionamento analogico: profili storico giuridici* (Napoli 2010) 3-70, ora in Id., *Variae* I cit. 856. L'opera è, ovviamente, ricca di motivi sulla passione cui è dedicata, destinati a circolare nella letteratura greco-romana, compresa quella giurisprudenziale. Si pensi, a titolo d'esempio, alla descrizione di coloro che, in preda all'ira, accecano gli schiavi o li spingono a fuggire (*ira* 23, 35-40 [Indelli 81]) e all'episodio di cui è protagonista Adriano, che avrebbe cavato un occhio a un servo (salvo, poi, a pentirsene, come accade, appunto, agli iracondi di cui parla Filodemo), in Galeno (*Anim. pass*. 1.4 [Magnaldi 22]) – il quale, commenta V. Boudon-Millot, *Galien* cit. 205, non avrebbe resistito al piacere di raccontare l'aneddoto: episodio paradigmatico, costruito, si direbbe, intorno a una tipologia stereotipata di comportamenti eccessivi del padrone. O, ancora, a D. 21.1.17.4 (Ulp. 1 *ad ed. aed cur*.), dove, in tema di *servus fugitivus*, si richiama il caso, esaminato da Proculo, dello schiavo rimasto nascosto per timore della collera del padrone (*iracundia domini*).

[166] Il nesso fra la rissa e la collera è esplicitato anche nella letteratura giuridica; cfr. la diocleziana C. 9.35.5 (*si in rixa inconsulto calore prolapsus*).

ai fini della *coniectura* (Quint. *inst*. 7.2.40), *ad probationem criminis* (Quint. *inst*. 5.10.34)[167], ubriachezza e *impetus* impediscono di riconnettere l'azione alla malvagità dell'autore dell'atto, facendola apparire meno grave[168].

Si delinque, infine, in maniera casuale, senza che intervenga la volontà[169]. Anche l'esempio che illustra questa ipotesi è tratto da un catalogo di motivi diffusi: basti pensare alle parole, attribuite alle XII Tavole, *si telum manu fugit magis quam iecit*, in tema di uccisione compiuta per *inprudentia*, *fortuna* (Cic. *Tull*. 51; *top*. 64; *de orat*. 3.158)[170].

La tripartizione ricorda lo schema della *Rhetorica* aristotelica in materia di ἀδικήματα (previsti e derivanti da malvagità), ἁμαρτήματα (previsti, ma non derivanti da malvagità), ἀτυκήματα (imprevisti e non derivanti da malvagità: 1.1374b.4-9). '*Delinquere*' indica la commis-

[167] Cfr. Cic. *inv*. 2.30.

[168] Cfr. Cic. *off*. 1.27, dove i *leviora* sono le azioni ingiuste dovute a un *repentinus motus*, e, pur meritevoli di punizione perché attribuibili a colpa, sono contrapposti ai *meditata et preparata*. Nel caso dell'illecito commesso *per ebrietatem* appare evidente a G. Polara, *Marciano* cit. 136 nt. 68, che «il proposito criminoso e l'esecuzione si esauriscono quasi in un sol atto». Cfr. pure A. Manni, *Per vinum* cit. 213-216.

[169] Cfr. C. Gioffredi, *I principi del diritto penale romano* (Torino 1970) 80: nel passo marcianeo *casus* «è quanto avviene per disavventura, il che non esclude, ad esempio l'imprudenza, e quindi in teoria attenua ma non elimina la responsabilità, anche se può talvolta … portare all'assoluzione». Osserva in generale G. Muciaccia, *Sull'uso del termine 'casus' nel diritto penale romano*, in *Atti del II Seminario romanistico Gardesano* (Milano 1980) 333-355, che '*casus*' è riferito, in materia criminalistica, a situazioni in cui l'evento non è dovuto alla volontà dell'agente, indipendentemente dal fatto che questi possa esserne ritenuto responsabile. Sul *casus* riflette A. Lovato, *Su 'imprudentia' e 'impetus' nel diritto criminale romano*, in C. Russo Ruggeri (a cura di), *Studi in onore di A. Metro* II (Milano 2010) 514-520, che sottolinea «la difficoltà di riconoscere valore di 'principio' a talune generiche affermazioni presenti nelle fonti» (p. 517).

[170] Cfr. M. Humbert, *La loi* cit. 635-643. Sottolinea la complessità della tradizione in cui s'inserisce il precetto ascritto dagli autori antichi alle XII Tavole R. Cardilli, *Il problema dell'elemento soggettivo nelle XII tavole*, in *XII Tabulae. Testo e commento* II, cur. M.F. Cursi (Napoli 2018) 830-837, seguito da L. Garofalo, *L'omicidio nella legislazione di Numa*, in *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Altri saggi* (Napoli 2021) 6. Sempre nel quinto secolo (ma il dato non è pacifico; cfr. L. Pepe, *Phonos. L'omicidio da Draconte nell'età degli oratori* [Milano 2012] 146 nt. 33), il caso di un giovane, che esercitandosi in una palestra con un giavellotto, uccide un compagno trovatosi sulla traiettoria del lancio è discusso nella seconda delle *Tetralogie* attribuite ad Antifonte; cfr. S. Giombini, F. Marcacci, *La legge, la colpa, l'errore. La tetralogia B (ovvero del giavellotto) di Antifonte sofista* (Passignano s. T. 2012) 21-39, e L. Pepe, *Phonos* cit. 146-157, ed Ead., *Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie* (Torino 2019) 172-179.

sione di un atto penalmente rilevante indipendentemente dalla volontà di compierlo, come suggerisce la menzione del *delinquere casu*[171].

Il *delinquere impetu* è meno grave del *delinquere proposito* e più grave del *delinquere casu* perché, a differenza di quanto accade in quest'ultimo, esiste sempre la volontà di tenere la condotta, ma essa, diversamente da quando si delinque *proposito*, non è stata progettata. L'*impetus* rappresenta un momento patologico nel rapporto fra volontà e azione. Evoca, infatti, il θυμός collegato all'ira[172], piuttosto che l'ὁρμή stoica, il moto dell'anima diretto a un obiettivo, che spinge l'individuo ad agire, necessario presupposto all'interno della dinamica psichica che conduce alla scelta ('*impetus*' traduce sia ὁρμή, sia θυμός). Il θυμός, al centro della riflessione greca in tema di omicidio non preordinato[173], spinge all'uccisione o al ferimento di qualcuno, ipotesi intorno a cui il diritto criminale romano elabora la distinzione fra atti volontari e involontari. Il venire alle mani o alle armi ricorda la rissa[174] alla quale faceva riferimento il rescritto adrianeo, menzionato dallo stesso Marciano, in materia di omicidio commesso *casu magis quam voluntate* (D. 48.8.1.3 [14 *inst.*]; cfr. Coll. 1.6.1-4 [Ulp. 7 *de off. proc.*]), che partecipa più del *casus* che della *voluntas*: che, se non è pienamente volontario, non è neppure del tutto casuale[175]. Il proble-

---

[171] Cfr. C. Gioffredi, *I principi* cit. 79.

[172] Per l'impiego di θυμός in questo senso in Aristotele cfr. G. Mingucci, *La fisiologia* cit. 89-100. Per le peculiarità di ὀργῆ e θυμός cfr. anche, in generale, W.V. Harris, *Restraining Rage* cit. 52-54. Sull'*impetus*, tra l'altro in relazione all'*ebrietas*, si sofferma, esaminando il passo di Marciano, A. Lovato, *Su 'imprudentia'* cit. 519-530.

[173] Cfr. L. Pepe, *Phonos* cit. 134-145, ed Ead., *Atene* cit. 162-171. Per Plato *leg.* 9, 863b-863 e il θυμός (insieme all'ἡδονή e all'ἄγνοια) è una delle cause degli ἁμαρτήματα.

[174] Su '*rixa*' R. Bonini, *D. 48, 19, 16 Claudius Saturninus «De poenis paganorum»*, in *RISG.* 10 (1959) 38 e 45-46 per l'omicidio nel corso di una rissa nata a causa del gioco, di cui parla Saturnino nel § 8 di D. 48.19.16 (*lib. sing. poen. pagan.*), che cita *Il.* 23.85-88; sull'episodio, di cui è protagonista Patroclo, cfr. E. Cantarella, *Itaca* cit. 180-182.

[175] Cfr. Coll. 1.6.1-4 (Ulp. 7 *de off. proc.*), con V. Marotta, *Multa* cit. 298-300, E. Höbenreich, *Überlegungen* cit. 301-302, e A. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 'de officio proconsulis'* (Berlin 2006) 167-173. La struttura della formulazione, in cui la *voluntas* sembra coincidere con il proposito, ricorda quella dell'espressione *impetu quodam animi potius quam cogitatione*, incontrata in Cic. *inv.* 2.17; cfr. Aristot. *Eudem.* 2.1223a.21-b.36. Significativi i dubbi di Platone, riguardo all'omicidio, su come distinguere all'interno delle azioni determinate dal θυμός; cfr. Plato *leg.* 9.866d-867b. Alla tematica dell'*impetus* sembra da ricollegare il riferimento della cancelleria imperiale, ancora in relazione all'omicidio, ai *quae ex improviso casu potius quam fraude accidunt* e che *fato plerumque, non noxae imputantur* (sul presupposto per cui *crimen … ita contrahitur, si et voluntas occidendi intercedat*) in Coll. 1.9.1 (Gregor. 4 *sub tit. l. Corn. sic. et ven.* =

ma del rapporto tra la deliberazione (che può fondare il dolo) e la scelta si traduce, in sostanza, nel problema del tempo intercorso fra la prima e la seconda, che ha innescato l'azione. Se manca il tempo necessario perché questa appaia determinata dalla progettazione il *dolus* non emerge. La prospettiva intellettualistica attraverso cui è valutata la volontà comporta che questa appaia sempre razionalmente orientata: all'interno della volontà si cerca di enucleare il momento della deliberazione, che può condurre al configurarsi del dolo, valutando il tempo a disposizione dell'agente fra l'impulso e la decisione dell'azione. È ipotizzabile che sul punto la riflessione criminalistica si origini nell'attenzione prestata alla dinamica della collera, in relazione alla sua conseguenza più grave, l'uccisione (o il ferimento) di qualcuno, problematizzata in particolare, per quanto è dato sapere, riguardo alle ipotesi della rissa e dell'adulterio.

Una considerazione conclusiva. Il frammento marcianeo sarà importante nel dibattito dottrinale che concettualizzerà la distinzione fra il 'dolo d'impeto' e il 'dolo di proposito'[176]. La sua analisi va, perciò, condotta senza perdere di vista lo spartiacque costituito, nel modo di guardare alla condotta criminosa, dall'elaborazione dei '*generalia delictorum*', la 'parte generale' del diritto penale, che inizia nel XVI secolo[177]. La costruzione di una teoria degli elementi del reato, con i suoi schemi in cui inquadrare l'elemento soggettivo, presuppone il superamento delle peculiarità che, per gli autori antichi, connotano

C. 9.16.1.1). Su D. 48.8.1.3 (Marcian. 14 *inst*.) e Coll. 1.6.1-4 (Ulp. 7 *de off. proc*.) cfr. ora E. Nicosia, *Sulla non intenzionalità nella repressione criminale romana*, in *Diritto penale romano* I/2 cit. 994-999, con la bibliografia ivi citata.

[176] Qualche indicazione in G. Rizzelli, *Adulterium* cit. 282 nt. 268. Si può dubitare che il giurista ravvisi il *dolus* nell'*impetus*. Giustificate perplessità, sul punto, in F. Botta, *Osservazioni in tema di criteri di imputazione soggettiva dell'homicidium in diritto romano classico*, in *Diritto@Storia* 12 (2014) 15 (online).

[177] Cfr. M. Pifferi, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la 'Parte generale' di diritto penale* (Milano 2006) 146-262. Sofferma la propria attenzione sui «principi, che attualmente confluirebbero nella parte generale del diritto penale, che la giurisprudenza classica, sia pure – almeno di regola – con riguardo a problematiche particolari legate a specifiche figure d'illecito, ha modellato o solo intuito», L. Garofalo, *Concetti e vitalità del diritto penale romano*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca* IV (Napoli 2001) 73-106, poi in *Piccoli scritti di diritto penale romano* (Padova 2008) 95-123, e Id., *Problematiche criminalistiche tra giurisprudenza romana e diritto comune*, in F. Lucrezi, G. Mancini (a cura di), *'Crimina' e 'delicta' nel tardo antico* (Milano 2003) 201-209, poi in *Piccoli scritti* cit. 85-93 (dalla p. 86 di questo lavoro sono tratte le parole citate).

ciascuna passione, determinandone la particolare valutazione anche ai fini delle soluzioni giuridiche e delle opzioni di politica del diritto. Non è affatto casuale che l'esempio scelto da Marciano per illustrare il *delinquere impetu* concerna l'*ebrietas* nella sua relazione con i meccanismi psichici della collera. Se, infatti, il discorso si svolge sulla base di una generalizzazione, la stessa incontra il limite del collegamento con l'ipotesi specifica della condotta violenta determinata dalla collera, dove emerge il rapporto fra l'*impetus* e la volontà, che l'imporsi delle procedure *extra ordinem*, con la possibilità di bilanciare le pene, concorre a rendere meno problematico. La tripartizione marcianea, per quanto funzionale a delineare una sistematica, non presuppone, insomma, un giudizio indifferenziato sui *vitia animi*, perché non è possibile sganciare il discorso sulla volontà dalla valutazione etica del singolo complesso pulsionale che fa dell'*impetus* un elemento giuridicamente rilevante ai fini della determinazione della pena.

Ma che, nonostante il profondo mutamento di prospettiva prodottosi nella riflessione dottrinale, questo modo di guardare alle passioni possa appartenere ancora, in qualche misura, al moderno immaginario giuridico lo conferma, per esempio, il codice Zanardelli – il primo codice penale dopo l'unificazione italiana – che introduce una generica attenuante, prevedendo una pena più lieve per «colui che ha commesso il fatto nell'*impeto d'ira o d'intenso dolore*, *determinato da ingiusta provocazione*» (art. 51). E lo suggerisce ancora il codice penale vigente se, al di là di quanto disposto dall'art. 90, l'art. 62 n. 2 (*Circostanze attenuanti comuni*) prevede che «l'aver reagito *in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui*», attenua il reato, e l'art. 599 (*Ritorsione e provocazione*), comma 2, sancisce la non punibilità per i fatti previsti come ingiuria e diffamazione qualora commessi «*nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui*, e *subito dopo* di esso»[178].

[178] Paradigmatico per le permanenze che vi si colgono quanto disponeva, a proposito dell'omicidio e della lesione personale a causa di onore, l'abrogato art. 587 c.p. (che, peraltro, ricollegava l'ira all'offesa all'onore). Il primo comma era così formulato: «Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, *nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa* recata all'onor suo o della famiglia, è punito …».

Luigi Romano

IL TRADIMENTO DEI *BRUTTII* E LA NASCITA DI UNA 'FORZA PUBBLICA SPECIALE'?

1. *Una eredità di Annibale (Liv. 22.61.10-12)?* – Le guerre puniche rappresentarono un punto di non ritorno per i Romani, i quali, all'esito del conflitto, dopo aver conseguito la vittoria contro la potente Cartagine, si ritrovarono profondamente trasformati[1]. Cambiarono gli stili di vita e i modelli culturali, si moltiplicarono le istituzioni politiche e mutarono le tecniche di governo di quella comunità non più legata ad un modo di produzione agricolo-pastorale ma incentrata su rapporti economici divenuti complessi[2]. In ogni caso, alcune di quelle antiche matrici/radici culturali e sociali continuarono a permeare i quadri ideologici di una parte della classe dirigente, nonostante l'establishment si trovasse proiettato in un mercato globale pronto a governare territori molto distanti da Roma[3].

Oltre agli stravolgimenti che investirono i rapporti sociali, la ricostruzione post-annibalica che Roma dovette affrontare riguardò anche

---

[1] Sul punto v. A. Toynbee, *L'eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana. Roma e il Mediterraneo dopo Annibale* II (trad. it. Torino 1983) 454 ss.; G. Forni, *Riflessioni sulla presenza di Annibale nell'Italia meridionale e sulle conseguenze*, in G. Uggeri (a cura di), *L'età annibalica. Atti del II Convegno di studi sulla Puglia romana (Mesagne 24-26 marzo 1988)* (Mesagne 1992) 11 ss.; E. Gabba, G. Bandelli, F. Grelle, *Hannibal's Legacy trent'anni dopo*, in E. Lo Cascio, A. Storchi Marino (a cura di), *Modalità insediative e strutture agrarie nell'Italia meridionale in età romana* (Bari 2001) 13 ss.

[2] V. E. Gabba, *Les origines de la république romaine*, in *Entretiens sur l'Antiquité Classique* 13 (Genéve 1966) 132 ss.; R. Martin, *Recherches sur les agronomes latins, et leurs conceptions économiques et sociales* (Paris 1971) 85 ss.; A.V. Sirago, *L'agricoltura italiana nel secondo secolo a.C.* (Napoli 1971) 54 ss.; Id., *Storia agraria romana* I. *Fase ascensionale* (Napoli 1995) 11 ss.; F. De Martino, *Storia economica di Roma antica* I (Firenze 1980) 2 ss.; G. Alföldi, *Storia sociale dell'antica Roma* (trad. it. Bologna 1987) 35 ss.; A. Giardina, *Uomini e spazi aperti*, in A. Schiavone (dir.), *Storia di Roma* I (Torino 1989) 71 ss.; G. Traina, *Ambiente e paesaggi di Roma antica* (Roma 1990) 59 ss.; A. Marcone, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale* (Roma 1997) 102 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Lavoro agricolo e strutture fondiarie*, in E. Lo Cascio (a cura di), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico* (Roma 1997) 27 ss.

[3] Cfr. O. Sacchi, *Il mito del pius agricola e riflessi del conflitto agrario dell'epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio-tardi repubblicani*, in *RIDA*. 49 (2002) 241 ss.

la ridefinizione dei confini territoriali e delle 'appartenenze' – rivoluzionati dal passaggio e dal governo delle milizie africane – e la riconfigurazione delle relazioni internazionali. All'interno di questo scenario politico si inserisce la vicenda dei Bretti[4] descritta da Livio:

Liv. 22.61.10-12. Quanto autem maior ea clades superioribus cladibus fuerit, vel ea res indicio est, quod fides sociorum, quae ad eam diem firma steterat, tum labare coepit, nulla profecto alia de re quam quod desperaverant de imperio. 11. Defecere autem ad Poenos hi populi: Campani, Atellani, Calatini, Hirpini, Apulorum pars, Samnites praeter Pentros, Bruttii omnes, Lucani, 12. praeter hos Uzentini et Graecorum omnis ferme ora, Tarentini, Metapontini, Crotonienses Locrique, et Cisalpini omnes Galli.

Il racconto si colloca cronologicamente durante gli eventi della II guerra punica (218-201 a.C.), lo storico riporta la defezione da Roma dei popoli italici meridionali dopo la sconfitta a Canne[5], quando l'esercito africano riuscì a sconfiggere circa 80.000 soldati romani in un'operazione militare formidabile[6]. Campani, Atellani, Calatini, Irpini, una parte degli Apuli, i Sanniti eccetto Pentro, tutti i *Bruttii*, oltre a questi gli Uzenti, i Greci della costa, i Tarantini, i Metapontini, Locri e Crotone, i Galli, avevano tradito Roma e si erano schierati

[4] Un quadro degli sviluppi storici dei Bruzi è offerto da P. Poccetti (a cura di), *Per una identità culturale dei Brettii* (Napoli 1988) *passim*; P.G. Guzzo, *I Brettii. Storia e archeologia della Calabria preromana* (Milano 1989) 32 ss.; P.G. Guzzo, *L'archeologia dei Brettii tra evidenza e tradizione letteraria*, in S. Settis (a cura di), *Storia della Calabria antica. Età italica e romana* (Roma 1994) 195 ss.; F. Verga, *Il Bruzio in età ellenistica. Flussi e contatti commerciali*, in *Arch. Stor. Cal.* 65 (1998) 5 ss.; E.A. Arslan, *Tra confederazione dei Brettii e Reggio, il maestro incisore dei Dioscuri*, in M. Castoldi (a cura di), *Koivà. Miscellanea di studi archeologici in onore di P. Orlandini* (Milano 1999) 389 ss.; A. Taliano Grasso, *Riflessioni sull'etnonimo dei Brettii*, in *Aitna* 3 (1999) 181 ss. Si v. il recente inquadramento storiografico di L. Cappelletti, *Lucani e Bretti. Ricerche sulla storia politica istituzionale di due popoli dell'Italia antica (V-III sec. a.C.)* (Frankfurt am Main 2002) 38 ss.

[5] Si v. F.M. de Robertis, *Dalla catastrofe cannese – e in conseguenzialità continua e diretta – l'impero sul mediterraneo*, in *Archivio storico pugliese* 51 (1998) 7 ss.; G. Traina, *Le sconfitte dei Romani*, in *Aevum* 84/1 (2010) 177 ss.; L. Beltramini, *'Una piaga venuta da genti lontane'. Geografia e ideologia del conflitto nella terza decade di Livio*, in *Lexis* 38/2 (2020) 461 ss., riguardo alla percezione liviana della sconfitta di Canne v. 471 ss. Sul posizionamento dei Bretti nella seconda guerra punica v. L. Cappelletti, *Lucani e Bretti* cit. 128 ss.

[6] Polyb. 3.113-116, si v. V.A. Sirago, *La battaglia di Canne*, in *Archivio storico pugliese* 52 (1999) 15 ss.

con Annibale. I Cartaginesi avevano sconfitto in diverse occasioni le milizie romane, ma le vittorie militari sul campo erano solo una delle spine nel fianco dei Romani. Infatti, Annibale aveva concretamente compromesso il dominio della potente città latina sugli altri popoli italici, contribuendo alla deflagrazione progressiva dei legami di dipendenza tra le aristocrazie indigene e l'Urbe[7].

In particolare, dopo la battaglia 'cannese', le *gentes* dirigenti brettie avevano immaginato (sulla base di elementi concreti indiscutibili) che l'appoggio militare al generale africano fosse un passaggio fondamentale per liberarsi definitivamente dal controllo romano[8]. In gioco

---

[7] V. L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas Romana'* (Roma 2000) spec. 170-171. V. anche Id., *La genesi dell'impero municipale*, in *Roma e America. Diritto romano* 13 (2004) 243-263 [= Id., *Scritti scelti* II (Napoli 2010) 941 s.]. In particolare, Capogrossi con estrema chiarezza delinea la tecnica di dominio dei Romani: «[L'espansionismo romano] solo in parte è stato il frutto di fattori meramente militari, dipendendo almeno in egual misura da una sempre più articolata politica la cui regia restò essenzialmente nelle mani del senato. Essa dette luogo ad una formidabile sperimentazione istituzionale, dove appaiono saldarsi in modo esemplare logiche politiche e innovazioni istituzionale: 'diritto e potere', insomma». Id., *Storia di Roma tra diritto e potere* (Bologna 2009) spec. 109. L'a. è ritornato di recente sull'argomento aggiornando e riorganizzando le sue ricerche sul tema dell'espansionismo romano. In particolare, rispetto al 'modello' disegnato dai Romani si v. le considerazioni conclusive del paragrafo '*Gli incunaboli di un impero*', in Id., *Come si diventa Romani. L'espansionismo del potere romano in Italia, strumenti istituzionali e logiche politiche* (Napoli 2022) 487 ss. Si v. anche M.H. Crawford, *La storia della colonizzazione romana secondo i Romani*, in A. Storchi Marino (a cura di), *L'incidenza dell'Antico. Studi in memoria di E. Lepore* I (Napoli 1995) 187 s.

[8] Sul punto v. G. De Santis, *Storia dei Romani*[2] III (Firenze 1968) 201 ss., spec. 204: «A Compsa Annibale distaccò con alcune forze il fratello Magone per sollecitare, dopo le città irpine ancora non insorte, i Lucani ed i Bruzi. Affini di stirpe ai Sanniti ribelli, malcontenti dei Romani che ne avevano arrestato col loro intervento la espansione vittoriosa a danno delle città greche della sponda ionica, sicuri che Roma non avrebbe più potuto impedire ad Annibale di disertare i loro territori, i Bruzi e i Lucani si diedero quasi interamente ai Cartaginesi. Nel Bruzio non rimasero fedeli a Roma che Cosenza e Petelia, forse per vecchie avversioni con gli altri popoli della lega, assai spiegabili per Petelia che, sotto l'influsso delle vicine città greche, doveva essersi incivilita assai più dei Bruzi cominciarono tosto l'assedio, mentre Annone sostituiva Magone partito per recare a Cartagine la nuova delle vittorie del fratello». L'analisi recente di Fronda restituisce alla luce della cd. 'teoria realistica' parte dell'immaginario politico che univa molte élite brette, v. M.P. Fronda, *Between Rome and Carthage. Southern Italy during the Second Punic War* (Cambridge 2010) 150 s. Sul punto v. anche G. De Sensi Sestito, *I Brettii fra Pirro, Roma e Annibale. Forme di organizzazione politico-territoriale e processi di interazione economica e culturale*, in G. De Sensi Sestito, S. Mancuso (a cura di), *Enotri e Brettii in Magna Grecia. Modi e forme di interazione culturale* II/1 (Catanzaro 2017) 198 ss.

c'era il governo di una regione nevralgica e la gestione delle risorse economiche di un territorio ricco di materie prime, come il legno e la pece e tutto ciò che si poteva ricavare dalle ampie aree boschive, la cd. 'economia della selva'[9]. Tra l'altro i Romani conservavano molteplici interessi nella zona, quasi esclusivamente afferenti ad un'economia – ormai – di guerra permanente, per tali ragioni avrebbero voluto conservare il dominio sui territori lucani e calabresi. Infatti, l'area dell'Aspromonte era divenuta strategica durante la prima guerra contro i Cartaginesi, quando bisognava rifornire la cantieristica navale di materie prime per sostenere le costruzioni e riparazioni della (nascente) flotta romana impegnata nel Mediterraneo[10].

2. *Reprimere e pacificare*. – La discesa di Annibale, come detto, aveva fatto saltare gli schemi di governo dei territori. Tuttavia, quando Roma riuscì ad incassare la vittoria contro la potenza africana, avvertì l'esigenza di ripristinare il dominio nei territori occupati dal nemico e per farlo era necessario ricostruire quel tessuto di relazioni internazionali compromesso, secondo lo schema consolidato dell''imperialismo diplomatico'[11]. In tale ottica, vanno lette le 'acquisizioni' in favore di Roma dei territori dei Bretti avvenute nel 203 a.C. imposte dal Senato romano[12].

In tal senso, l'assemblea dei *patres* alla fine dello stesso anno incaricò il dittatore Servilio di istruire un'inchiesta sui popoli che avevano tradito Roma. Era necessario ricomporre sul piano internazionale il tessuto delle alleanze e selezionare la sanzione più appropriata per la

[9] A.J. Toynbee, *L'eredità di Annibale. Roma e il Mediterraneo dopo Annibale* II cit. 645 ss.; A. Giardina, *Allevamento ed economia della selva in Italia meridionale*, in A. Giardina, A. Schiavone (a cura di), *Società romana e produzione schiavistica* I. *L'Italia: insediamenti e forme economiche (Roma-Bari* 1981) 87 ss.; G. Alföldy, *Storia sociale dell'antica Roma* (trad. it. Bologna 1987) 78 ss.; T.J. Cornell, *Warfare and urbanization in Roman Italy*, in T.J. Cornell, K. Lomas (eds.), *Urban Society in Roman Italy* (London 1995) 121 ss.; M. Corsaro, *Ambiente e paesaggio in Magna Grecia: le fonti epigrafiche*, in *Ambiente e paesaggio in Magna Grecia. Atti del XLII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 5-8 ottobre 2002)* (Taranto 2003) 133 ss.

[10] Si v. G. De Sensi Sestito, *I Brettii fra Pirro, Roma e Annibale* cit. 198 s.

[11] Si v. G. De Sanctis, *Storia dei Romani* II (rist. anast. Firenze 1988) 357 ss.

[12] Riguardo alla reazione romana v. A.J. Toynbee, *L'eredità di Annibale. Roma e il Mediterraneo dopo Annibale* II cit. 267 ss.; P.G. Guzzo, *Storia e cultura dei Brettii* (Soveria Mannelli 2019) 65 ss.; G. De Sensi Sestito, *Magna Grecia, Epiro e Sicilia fra IV e III sec. a.C.: spinte egemoniche a confronto*, in G. De Sensi Sestito, M. Intrieri (a cura di), *Sulla rotta per la Sicilia: l'Epiro, Corcira e l'Occidente* (Pisa 2011) 187 ss.

tutela degli interessi della *res publica* in base al resoconto dell'indagine del magistrato romano[13].

Liv. 30.24.4. Reliquum anni cum M. Servilio magistro equitum circumeundis Italiae urbibus quae bello alienatae fuerant noscendisque singularum causis consumpsit.

Ad ogni modo, ai Brutti non furono soltanto espropriate le terre, infatti, la 'nuova alleanza' con Roma comportò l'imposizione di una punizione perché i Romani costrinsero questa popolazione a servire i magistrati nelle province – *magistratibus in provincias euntibus parere et praeministrare servorum vicem iusserunt* – come riportato da Gellio.

Gell. *N.A.* 10.3.18-19. Quod Cato dixit: Bruttiani verberavere, ne qui fortasse de 'Bruttianis' requirat, id significat. 19. Cum Hannibal Poenus cum exercitu in Italia esset et aliquot pugnas populus Romanus adversas pugnavisset, primi totius Italiae Bruttii ad Hannibalem desciverunt. Id Romani aegre passi, postquam Hannibal Italia decessit superatique Poeni sunt, Bruttios ignominiae causa non milites scribebant nec pro sociis habebant, sed magistratibus in provincias euntibus parere et praeministrare servorum vicem iusserunt. Itaque hi sequebantur magistratus, tamquam in scaenicis fabulis qui dicebantur 'lorarii', et quos erant iussi, vinciebant aut verberabant; quod autem ex Bruttis erant, appellati sunt 'Bruttiani'[14].

---

[13] Su tale incarico si v. le considerazioni di F. Verrico, *Governare l'emergenza. Sulla gestione senatoria di interregnum, dictatura e prorogatio imperii (V-III sec. a.C.)* (Stuttgart 2024) 170-171. Sulle diverse tradizioni interpretative v. W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik* II. *Die Magistratur* (München 1995) 692 ss. Si v. anche F. Bandel, *Die Römischen Diktaturen* (Breslau 1910, rist. an. Napoli 1987, con *Nota di lettura* di L. Labruna) 141 ss.; A. Aymard, *Liviana. À propos de Servilii Gemini*, in *REA.* 46 (1944) 237 ss.; J. Jahn, *Interregnum und Wahldiktatur* (Kallmünz 1970) 142 ss.; M.E. Hartfield, *The Roman Dictatorship: its character and its evolution* (Berkeley 1982, rist. an. Ann Arbor 1985) 516 ss.

[14] Appiano riporta in modo analogo le misure punitive dei vinti, ponendo l'accento sulla 'condizione servile' dei traditori, v. App. *Hann.* 61. Ἀννίβου δ' ἀποπλεύσαντος ἡ βουλὴ τοῖς μὲν ἄλλοις ἔθνεσι τῆς Ἰταλίας, ὅσοι μετέθεντο πρὸς ἐκεῖνον, συνέγνω τῶν γεγονότων καὶ ἀμνηστίαν ἐψηφίσατο, Βρεττίων δὲ μόνων, οἳ μέχρι τέλους αὐτῷ προθυμότατοι ἐγεγένηντο, χώραν τε πολλὴν ἀφείλετο καὶ ὅπλα, εἴ τινα ἦν ἔτι χωρὶς ὧν Ἀννίβας ἀφῄρητο· ἔς τε τὸ μέλλον ἀπεῖπεν αὐτοῖς μὴ στρατεύεσθαι ὡς οὐδ' ἐλευθέροις οὖσιν, ὑπηρέτας δὲ τοῖς τε ὑπάτοις καὶ στρατηγοῖς τοῖς ἐς τὰς τῶν ἐθνῶν ἡγεμονίας ἀπιοῦσιν ἐς τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας, οἷα θεράποντας, ἀκολουθεῖν. τοῦτο τὸ τέλος ἦν Ἀννίβου τῆς ἐς τὴν Ἰταλίαν γενομένης ἐσβολῆς. Strabone, invece, riporta un diverso inquadramento istituzionale dei

Secondo l'autore latino[15] del II sec. d.C., i Bretti dopo il tradimento furono chiamati *Bruttiani*, a mò di dispregiativo; quindi, non considerati degni di combattere al fianco di Roma come alleati, ma finirono come 'schiavi' a svolgere i compiti dei '*lorarii*' che a comando frustano e legano. Prima di scandagliare la condizione istituzionale e i compiti di questi 'ausiliari militari', è necessario contestualizzare il riferimento che Gellio ha tra le mani: *Quod Cato dixit*. Infatti, il racconto delle *Notti Attiche* si basa principalmente su un'orazione di Catone[16]:

Bretti, asserviti e privati dello *status* di alleati, perché arruolati come apparitori nel servizio postale, si v. Strab. *Geog*. 5.4.13. τῶν δὲ Πικέντων ὑπῆρχε μητρόπολις Πικεντία, νυνὶ δὲ κωμηδὸν ζῶσιν ἀπωσθέντες ὑπὸ Ῥωμαίων διὰ τὴν πρὸς Ἀννίβαν κοινωνίαν· ἀντὶ δὲ στρατείας ἡμεροδρομεῖν καὶ γραμματοφορεῖν ἀπεδείχθησαν ἐν τῷ τότε δημοσίᾳ, καθάπερ καὶ Λευκανοὶ καὶ Βρέττιοι κατὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας· ἐπετείχισαν δ᾽ αὐτοῖς Σάλερνον Ῥωμαῖοι φρουρᾶς χάριν μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης. Rispetto a Strabone v. i commenti di D.W. Roller, *A Historical and topographical guide to the Geography of Strabo* (Cambridge 2018) 283 ss., e F. Prontera, *L'Italia meridionale di Strabone*, in G. Maddaloni (a cura di), *Strabone e l'Italia Antica* (Napoli 1988) 101 ss. Sull'impostazione e sul metodo della ricerca geografica di Strabone in relazione ai Bretti si v. D. Musti, *Sanniti, Lucani e Bretti nella Geografia di Strabone (Sulla storia del nome dei Lucani)*, in Id., *Strabone e la Magna Grecia. Città e popoli dell'Italia Antica* (Padova 1988) 274 ss. L'epitome festina, infine, riassume brevemente la vicenda: si v. Fest. s.v. «*Brutiani*» [L. 28]. *Brutiani dicebantur, qui officia servilia magistratibus praestabant; eo quod hi primum se Hannibali tradiderant et cum perseverarant, usque dum recederet de Italia*. Il quadro analitico delle fonti che interessano la punizione dei Bretti è offerto da M. Intieri, *Parte* I. *Fonti letterarie*, in M. Intieri, A. Zumbo (a cura di), *I Bretti. Fonti letterarie ed epigrafiche* II (Catanzaro 1995) spec. 130-132. Sul punto v. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*[3] I (Leipzig 1887, rist. Graz 1952) spec. 333; W. Eder, *Servitus Publica: Untersuchungen zur Entstehung, Entwicklung und Funktion der* öffentlichen *Sklaverei in Rom* (Wiesbaden 1980) 62 ss.; C. Hülsen, s.v. «*Brutti*» in *PWRE*. III (Stuttgart 1899) 907 ss.; C. Gizewski, s.v. «*Bruttiani*» in *NPW*. II (Stuttgart 1997) 803.

[15] Di recente, la figura e il pensiero di Gellio sono stati approfonditi nell'ambito del Prin 2017 'Visioni Criminali' dall'équipe di ricerca dell'Università del Salento, sul punto si v. A. Atorino, G. Balestra, R. D'Alessio (a cura di), *Aulo Gellio tra diritto e antiquaria* (Lecce 2023) *passim*, si v. anche R. D'Alessio, *Il diritto di Gellio*, in *Index* 49 (2021) 56 ss., e R. Mazzola, *Aulo Gellio: tra diritto ed antiquaria*, in *IVRA* 70 (2022) 668 ss.

[16] Riguardo al riferimento di Catone per gli studi di Gellio si v. di recente F. Botta, *Gellio, Catone e l'adulterio prima di Augusto (Gell. 10.23)*, in A. Atorino, G. Balestra, R. D'Alessio (a cura di), *Aulo Gellio tra diritto e antiquaria* cit. 149 ss. In particolare, l'a. pone attenzione sugli «'occhiali' di Gellio» (p. 151), situati in età antonina, che recuperano il pensiero antico di Catone. Si v. anche H. Nettleship, *The Noctes Atticae of Aulus Gellius*, in *AJP*. 4 (1883) 406 ss.; B. Baldwin, *Studies in Aulus Gellius* (Lawrence 1975) 10 ss.; L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius: an Antonine Scholar and his Achievement* (Oxford 2003) 193 ss.

Gell. *N.A.* 16-17. Intelleget, opinor, Catonem contentum eloquentia aetatis suae non fuisse et id iam tum facere voluisse quod Cicero postea perfecit. 17. In eo namque libro qui *De Falsis Pugnis* inscriptus est ita de Q. Thermo conquestus est: 'Dixit a decemviris parum bene sibi cibaria curata esse. Iussit vestimenta detrahi atque flagro caedi'. Decemviros Bruttiani verberavere, videre multi mortales. Quis hanc contumeliam, quis hoc imperium, quis hanc servitutem ferre potest? Nemo hoc rex ausus est facere; eane fieri bonis, bono genere gnatis, boni consultis? Ubi societas? ubi fides maiorum? Insignitas iniurias, plagas, verbera, vibices, eos dolores atque carnificinas per dedecus atque maximam contumeliam, inspectantibus popularibus suis atque multis mortalibus, te facere ausum esse? Set quantum luctum, quantum gemitum, quid lacrimarum, quantum fletum factum audivi! Servi iniurias nimis aegre ferunt; quid illos, bono genere natos, magna virtute praeditos, opinamini animi habuisse atque habituros, dum vivent?'.

Gellio in questo punto delle *Notti Attiche* cambia il focus del discorso, passa dall'invettiva di Cicerone contro Verre a quella di Catone, offrendo al lettore che non apprezza l'*ars* ciceroniana[17], un'altra orazione avente ad oggetto un caso simile di vigliaccheria istituzionale. L'episodio riguarda Quinto Minucio Termo[18], console romano nel 193 a.C. impegnato nella campagna contro i Liguri Apuani. In questi territori le operazioni militari di 'pacificazione' durarono circa tre anni e non furono brillanti: alla fine del primo anno di guerra il Comandante riuscì a mettersi in salvo da un'imboscata tremenda molto simile a quella delle Forche Caudine[19]. Non furono tuttavia questi

[17] Gell. *N.A.* 15. *Sed si quis est tam agresti aure ac tam hispida quem lux ista et amoenitas orationis verborumque modifictio parum delectat …*

[18] Sul *cursus honorum* di Q. Minucio Termo, rispettivamente console nel 193 e proconsole dal 192 al 190 a. C., si v. T.R.S. Broughton, *The magistrates of the Roman Republic* I (New York 1951) 346, 351, 354, 357. Sugli scontri tra i Liguri e l'esercito di Minucio Termo nel 193 a.C. e, in generale, sull'azione del magistrato in Liguria, si v. A. Solari, *Delle guerre dei Romani coi Liguri per la conquista del territorio lunese-pisano*, in *Studi storici per l'antichità classica* 1 (1908) 76 s.; E. Pais, *Dalle guerre puniche a Cesare Augusto* II (Roma 1918) 489; F. Münzer, s.v. «*Minucius*» in *PWRE.* XV/2 (1932) 387 ss.; E. Curotto, *Liguria antica*, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria* 68/3 (1940) 71 s.; N. Lamboglia, *La Liguria antica*, in *Storia di Genova dalle origini al tempo nostro* I (Milano 1941) 180 ss.; L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo romano* II (Torino 1952) 526 ss.; G. Mezzar-Zerbi, *Le fonti di Livio nelle guerre combattute contro i Liguri*, in *Rivista di Studi Classici* 7 (1959) 152 ss.; G. De Sanctis, *Storia dei Romani*² IV/1 (Firenze 1969) 406.

[19] Liv. 35.11.1-13. Livio riprende senza troppi giri di parole il ricordo dell'imboscata

intralci ad impedire il trionfo al Console, ma il suo comportamento tenuto nei confronti dei municipi alleati. Come da lui espressamente affermato, Gellio aveva tra le mani l'orazione *In Q. Minucium Thermum De Falsis Pugnis*[20].

Minucio Termo ordinò ai Bruziani di frustare i decemviri di una comunità alleata[21] dinanzi ai concittadini, perché non avevano, secondo il Comandante, offerto dovuta ospitalità all'esercito di Roma[22]. Catone sottolinea particolarmente questo passaggio per affondare un colpo netto al nemico politico che avrebbe potuto consolidare il proprio trionfo a Roma, negato in effetti dal senato[23]. La condotta disonorevole che Minucio Termo mostrò nei confronti dei magistrati municipali aveva oltraggiato la *fides*[24] che tutelava i rapporti di Roma con gli

---

dei Sanniti. Sulla ritirata v. E. Salomone Gaggero, *Pagine di storia ligure nelle pagine di Orosio*, in D. Puncuh (a cura di), *Studi in memoria di G. Costamagna* (Genova 2003) 949 s. Riguardo alle operazioni militari di Quinto Minucio Termo in Liguria si v. F. Frasson, *Numidi in Liguria, Liguri in Numidia*, in M. Bastiana Cocco, A. Gavini, A. Ibba (a cura di), *L'Africa romana. Trasformazione dei paesaggi del potere nell'Africa settentrionale fino alla fine del mondo antico. Atti del XIX convegno di studio, Sassari 16-19 dicembre 2010* II (Roma 2012) 1343 ss.

[20] Sull'orazione v. S.M. Goldberg, *Terence, Cato, and the Rhetorical Prologue*, in *Classical Philology* 78/3 (1983) 203 ss.

[21] Sul punto v. G. Falcone, *La formula 'ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione' e la nozione di 'vir bonus'*, in *Fundamina* 20/1 (Pretoria 2014) 270. Rispetto ai profili istituzionali si tenga presente anche il commento di M.T. Sblendorio Cugusi, *Oratoria e retorica in Catone*, in *Att. Acc. Sc. Torino Cl. Sc. Morali* 121 (1987) 23 ss.; Ead., *Problematica catoniana. Rassegna di studi 1978-1993 e contributi critici*, in *Boll. St. Lat*. 26 (1995) 82 ss. L'orazione di Catone è ripresa anche da R. Fiori, *La gerarchia come criterio di verità: 'boni' e 'mali' nel processo romano arcaico*, in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche* (Napoli 2013) 209 nt. 174.

[22] D. 1.16.6.3 (Ulp. 1 *de off. proc.*). *Non vero in totum xeniis abstinere debebit proconsul, sed modum adicere, ut neque morose in totum abstineat neque avare modum xeniorum excedat*. Il passo di Ulpiano restituisce una prassi piuttosto consolidata delle usanze ospitali degli alleati; infatti, è possibile che in età imperiale questi costumi si sedimentarono al punto da incontrare la norma giuridica. G. Massa, *La formazione del concetto d'Italia. Tradizioni politiche e storiografiche nell'età precedente la «Rivoluzione romana»* (Como 1996) 31 ss.

[23] Liv. 37.46.1-2. Riguardo alle procedure per ottenere il trionfo v. C. Lundgreen, *Rules for Obtaining a Triumph – the ius triumphandi once more*, in C.H. Lange, F.J. Vervaet (ed.), *The roman republican triumph: beyond the spectacle* (Roma 2014) 17 ss.; A. Petrucci, *Il trionfo nella storia costituzionale romana: dagli inizi della Repubblica ad Augusto* (Milano 1996) 36 ss.

[24] Sul punto si v. G. von Beseler, *Fides*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano* (Roma 1934) 135 ss.; A. Piganiol, *Venire in fidem*, in *RIDA*. 5 (1950) 345 ss.; C.

alleati. Catone rincara la dose affermando che un arbitrio simile non era stato commesso neanche dai tiranni – *nemo hoc rex ausus est facere* – evocando retoricamente il 'trauma repubblicano' della tirannide contro il nemico politico, seguace di Scipione l'Africano.

3. *Una 'forza speciale' militare?* – Come anticipato, il racconto di Catone indirettamente descrive l'impiego 'istituzionale-militare' dei Bruziani. Dal tono del Censore sembrerebbe scontato che questa popolazione abbia svolto le mansioni di fustigatori, equiparati da Gellio ai '*lorarii*'[25]. Il brano dell'erudito è molto interessante anche perché definisce la posizione di soggezione dei *Bruttiani*, sottoposti, per l'appunto, ai magistrati romani, equiparandola a quella dei servi pubblici. Tuttavia, risulta difficile immaginare che questa popolazione italica sia stata trasformata giuridicamente in forza lavoro schiavile. Infatti, i Brutti per punizione non erano più considerati alleati, ricoprendo una

---

Gioffredi, *Religione e diritto nella più antica esperienza romana (per la definizione del concetto di «ius»)*, in *SDHI*. 20 (1954) 278 ss.; P. de Francisci, *Primordia civitatis* (Roma 1959) 374 ss.; E. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee* (trad. it. Torino 1976) 88 ss.; R. Fiori, *Fides e bona fides. Gerarchia sociale e categorie giuridiche*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato* III (Napoli 2008) 237 ss. Di recente si v. M. Milani, *La mano destra di Roma*, in L. Garofalo (a cura di), *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche* II (Pisa 2017) 25 ss. Sulla protezione delle relazioni internazionali v. G. Brizzi, *Imperium. Il potere a Roma* (Roma 2024) 6 ss.

[25] V. F. Bertini, *Schiavi e popolo in Plauto*, in C. Mordeglia (a cura di), *Gruppi, folle, popolo in scena. Persistenza del classico nella storia del teatro europeo* (Trento 2012) 35 ss. I servi *lorarii* avevano il ruolo di custodire e punire gli altri schiavi. Ad esempio, nella commedia *Captivi*, il vecchio Egione ordina al *lorarius* di legare con catene più piccole gli schiavi appena comprati e di continuare a sorvegliarli (v. 110), sul punto si v. S. Cognetti De Martiis, *I prigionieri di guerra (Captivi) Comm. di M.A. Plauto* (Trani 1887) 16 ss.; L. Valmaggi, *rec.* a S. Cognetti De Martiis, *I prigionieri di guerra (Captivi)* cit., in *Riv. Filologia e Istruzione* 16 (1888) 248 ss. Invece, la ricostruzione di Pareti apre ad un ventaglio più ampio delle funzioni, si v. L. Pareti, *Storia di Roma e del mondo antico. La Repubblica della guerra con Pirro ai prodromi di quella con Perseo (280-170 av. Cr.)* (Torino 1952) spec. 514: «Le genti italiche che più avevano favorito Annibale con la defezione e quindi soprattutto quelle Bruzzie, furono duramente punite: poiché larghe zone dei loro territori furono confiscate, come agro pubblico, mentre parte almeno delle loro popolazioni venivano ridotte a serve del popolo romano. È dubbio se i cursori e i tabellari di cui si servirono i magistrati nelle province, abbiano preso il nome di *Bruttiani*, proprio per il fatto che, almeno in un certo periodo, vi furono adibiti i Brutti, esclusi dal servizio militare; ma questa esclusione è sicura …». L'analisi di Pareti distende l'orizzonte della ricerca perché non valorizza le fonti di Gellio e di Catone ma, con molta probabilità valorizza quanto descrive Strabone (v. *supra* nt. 14).

posizione di infimo livello rispetto agli altri popoli italici, e per tali motivi non poterono offrire milizie all'esercito di Roma. Eppure, l'alleanza con Annibale non li aveva resi 'nemici' e, infatti, quando Roma sconfisse il generale africano recuperando il controllo del territorio non li rese prigionieri di guerra. I Romani ricambiarono l'evidente ostilità con una degradazione disonorevole, escludendoli dallo *status* di alleati[26].

Sembrerebbe plausibile, invece, che gli stessi avessero conservato lo *status* di liberi e siano stati impiegati sotto il 'profilo istituzionale' come *apparitores*[27], in particolare, *lictores* (o sottoposti ai loro ordini)[28].

---

[26] Nelle fonti richiamate rimane sottinteso o forse sconosciuto il profilo normativo della scelta di politica internazionale. Il senato romano nelle fasi dell'espansionismo di età repubblicana rappresenta il metronomo della conquista. Un 'cervello multipolare' capace di dettare tempi e strategie. È probabile – tale visione è soltanto un'ipotesi suggerita dall'osservazione di altri casi simili – che l'assemblea degli anziani si sia pronunciata con un *senatusconsultum* recepito poi da un atto normativo del magistrato ovvero la soluzione punitiva potrebbe essere stata una scelta di 'polizia militare' assunta senza un'interlocuzione formale. La prima ipotesi sembrerebbe maggiormente plausibile anche sulla base di quanto riferito da Livio (Liv. 30.24.4 v. *supra* nel testo), infatti le sanzioni internazionali furono scelte in base alle valutazioni dell'inchiesta del magistrato romano incaricato di istruire esattamente le posizioni di tutti i popoli alleati rivelatosi traditori e/o defezionisti. Sul punto si v. il lavoro dettagliato di A. Gallo, *«La punizione dei vinti»: dibattiti e decreti senatori su Campani e Tarentini dopo la riconquista (211-208 a.C.)*, in *Klio* 100/3 (2018) 785 ss., in particolare Gallo restituisce la complessità delle interazioni politiche e istituzionali rispetto alla insidiosa faccenda dei Campani, si v. 789 s.; Ead., *Interactions between Tribunes and Senate*, in M. Balbo, F. Santangelo (eds.), *A Community in Transition Rome between Hannibal and the Gracchi* (Oxford 2022) 223 ss.: «Non si ignora, d'altra parte, che dovette essere proprio il conflitto punico, momento di moltiplicazione e notevole allontanamento da Roma dei teatri di guerra, a rappresentare una svolta epocale, rendendo improcrastinabile una nuova articolazione delle forme di cooperazione tra il senato e i magistrati». Lo studio di Verrico è illuminante perché restituisce le difficoltà concrete che i magistrati romani dovettero affrontare quando cambiarono gli scenari di guerra. In tal senso le nuove condizioni di guerra determinarono nuove 'sinapsi politiche'; si v. F. Verrico, *Tra interesse della res publica e fides magistratuale. Indagine sul significato e sull'evoluzione della clausola uti ei(s) e re publica fideque sua videretur*, in *IVRA* 72 (2024) 156 s.; si v. anche il lavoro monografico Id., *Governare l'emergenza* cit. *passim* e spec. 262, nt. 7. Sulle trasformazioni del comando militare si v. M. Bellomo, *Il comando militare a Roma nell'età delle guerre puniche* (264-201 a.C.) 124 ss. Tornando al caso dei Bretti, un indizio rispetto alle misure adottate potrebbe cercarsi proprio in Strabone, v. *supra* nt. 14.

[27] Si v. U. Coli, s.v. «*Apparitores*» in *NNDI*. I/1 (Torino 1957) 719 ss.

[28] La tesi è discussa ampiamente da W. Eder, *Servitus Publica* cit. 62 s. Lo studioso tedesco afferma infatti che i Bruziani conservarono il proprio *status libertatatis* ma furono impiegati come servi pubblici, abitando un rango sociale (e non giuridico) inferiore a quello degli *apparitores*. La tesi di Eder è affascinante perché contestualizza la punizione

L'esistenza o meno di queste figure istituzionali minori al servizio dei magistrati locali nei territori coloniali e municipali è uno dei tasselli che compone quel particolarissimo 'sistema tolemaico'[29] dei territori romanizzati ovvero sottoposti al controllo di Roma[30]. Tuttavia, per

in una dinamica di repressione di 'militar police' e di gestione contingenziale dei territori occupati. Tuttavia, di diverso avviso è Ilari che configura in modo più schematico il provvedimento punitivo e la relativa configurazione giuridica dello *status* dei puniti e del possibile impiego nell'esercito romano. Sul punto si v. V. Ilari, *Gli Italici nelle strutture militari romane* (Milano 1974) 98 nt.15: «Non v'è dubbio che l'esclusione di larga parte degli Italici dal servizio militare potrebbe apparire singolare: tuttavia è da presumere che non tutti i Lucani e Bruzi siano stati considerati *bruttiani*, ma solamente … i peregrini che continuavano a vivere nei soli territori annessi all'*ager Romanus*, e che erano divenuti *dediticii* in seguito alla dispersione delle loro originarie comunità: essi infatti, come fa rilevare Gellio, *nec pro sociis habebant*, pur essendo indiscutibilmente soggetti all'autorità dei Romani. Poiché le loro comunità erano state disperse, è chiaro che essi non potevano essere reclutati nei modi consueti per i contingenti alleati. Cominciarono però ad essere utilizzati, al di fuori del *dilectus*, dai magistrati che si recavano in provincia, e che potevano adibirli ad incarichi disparati, come corrieri e forza pubblica. Ciò non esclude, a mio avviso, la possibilità che se ne formassero anche vere unità militari. Una di queste avrebbe potuto essere, forse, la coorte lucana di 600 uomini inviata in Sicilia contro gli schiavi ribelli al comando di un certo *Cleptius*, più tardi uno dei capi militari degli Italici durante la guerra sociale: essa infatti non era compresa nel novero dei 14.000 soldati romani e alleati dell'esercito del pretore Lucullo, bensì fra i 3.000 *auxilia* extra italici assegnatigli di rinforzo, assieme a contingenti greci». Rispetto alla configurazione dei littori si v. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*[3] I cit. 382 ss. B. Kübler, s.v. «*Lictor*», in *PWRE*. XIII/1 (Stuttgart 1926) 507 ss.; F. Cancelli, s.v. «*Littori*», in *NNDI*. IX (Torino 1968) 984 ss.; B. Gladigow, *Die sakralen Funktionen der Liktoren. Zum Problem von institutioneller Macht und sakraler Präsentation*, in *ANRW*. II (Berlin-New York 1972) 295 ss.; Th. Schäfer, *Imperii insignia. Sella curulis und fasces. Zur Repräsentation Römischer Magistrate* (Mainz 1989) spec. 196 ss.; J. Muñiz Coello, *Empleados y subalternos de la administracion romana* III. *Los lictores*, in *Studia historica. Historia antigua* 7 (1989) 133 ss.; E. Tassi Scandone, *Verghe, scuri e fasci littori in Etruria: contributi allo studio degli insignia imperii* (Pisa-Roma 2001) *passim*; J.-M. David, *La baguette et la voix*, in M.-T. Schettino, S. Pittia (éd.), *Les sons du pouvoir dans les mondes anciens. Actes du colloque international (Université de La Rochelle, 25-27 novembre 2010)* (Besançon 2012) 313 ss.; J.-M. David, *Au service de l'honneur. Les appariteurs de magistrats romains* (Paris 2019) 31 ss., 183 ss.

[29] Cfr. L. Capogrossi Colognesi, *Come si diventa Romani* cit. 463: «… di quel 'sistema tolemaico' delle relazioni romano-italiche, successivamente al 338 a.C., di cui ho parlato a più riprese. E ce ne fa soprattutto apprezzare la compiutezza: non concepita come strumento destinato, nel tempo, a mutare le proprie caratteristiche, trasformandosi in uno 'stato territoriale'. Al contrario, il mosaico d'appartenenza dei *socii*, dei semicittadini e dei Latini a tale complesso politico militare, costituiva una formidabile costruzione politica in sé compiuta».

[30] Riguardo alla configurazione istituzionale nelle *coloniae* e nei *municipia* si v. U.

quanto concerne le province conquistate, governate con *imperium militiae*, Cicerone offre uno squarcio plastico dell'operatività di queste istituzioni minori quando, elencando le malefatte del terribile Verre[31], ricorda le violenze subite dal cittadino romano Caio Servilio[32].

Verr. 2.5.140. Num potes hoc negare, Verres, in foro Lilybaei maximo conventu C. Servilium, civem Romanum e conventu Panhormitano, veterem negotiatorem, ad tribunal ante pedes tuos ad terram virgis et verberibus abiectum? Aude hoc primum negare, si potes; nemo Lilybaei fuit quin viderit, nemo in Sicilia quin audiverit. Plagis confectum dico a lictoribus tuis civem Romanum ante oculos tuos concidisse.

Il vecchio uomo di affari fu frustato ingiustamente con le verghe dai littori nella piazza di Lilibeo (attuale Marsala), e scaraventato a terra davanti al tribunale del Governatore. *Plagis confectum dico a*

Laffi, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a cura di), *Gli statuti municipali* (Padova 2006) 109 ss., riguardo ai littori nei *municipia* si v. A. Cristofori, *Le occupazioni nell'epigrafia dell'Epiro e dell'Illiria meridionale di età romana*, in G. De Sensi Sestito, M. Intieri (a cura di), *Sulla rotta della Sicilia: l'Epiro, Corcira e l'Occidente* (Pisa 2011) 149 s.; un esempio della previsione dei littori nello statuto di una colonia di fine repubblica è rappresentato dalla *lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis*, si v. A.R. Jurewicz, *La lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis – rassegna della materia. Gli organi della colonia*, in *RIDA.* 54 (2007) 311 s., in particolare sui littori menzionati nella *Lex* v. R. Cîrjan, *Personnel municipal subalterne dans les provinces danubiennes de l'empire romain (I^er^-III^e^ siècle après J.-Chr.)*, in *Ephemeris Napocensis* 20 (2010) 182 s. La sussunzione delle magistrature minori e degli uffici degli *apparitores* all'interno degli statuti locali dovrebbe essere letta anche in funzione delle esigenze materiali (codificate attraverso la lente giuridica romana) avvertite dalle comunità locali. In tal senso, mi permetto di rinviare a L. Romano, *Ordinamenti oschi e diritto pubblico romano: «tresviri capitales» nella tavola bantina?*, in *Index* 44 (2016) spec. 97 s.; v. anche C.J.C. Fuhrmann, *Policing the Roman Empire: Soldiers, Administration, and Public Order* (Oxford 2011) spec. 113 s.: «While municipal lictors outside of the capital routinely handled important police dulie …». Rispetto ad alcune procedure coercitive si v. le considerazioni di B. Santalucia, *Osservazioni sulla giustizia penale nei municipia*, in *Gli Statuti Municipali* cit. 552 ss.

[31] Sulla composizione del tribunale e sugli aspetti tecnici del processo si v. N. Marinone, *Quaestiones Verrinae* (Torino 1950) 20 ss., e J.-M. David, *Ce que les Verrines nous apprennent sur les scribes de magistrats à la fin de la République*, in J. Dubouloz, S. Pittia (éd.), *La Sicile de Cicéron: lectures des Verrines. Actes du colloque de Paris (19-20 mai 2006)* (Besançon 2007) 35-56.

[32] Sul passo si v. le considerazioni di J.-M. David, *Au service de l'honneur* cit. 194 s.

lictoribus tuis civem Romanum ante oculos tuos convidisse, Cicerone porta a segno l'attacco contro Verre, ricordando l'uccisione gravissima del cittadino romano in spregio ad ogni forma di garanzia prevista dal sistema giuridico per i Romani[33]. L'Arpinate richiama l'attenzione sulla condotta spregevole sottolineando la questione giuridica:

Verr. 2.5.140. Virgis quam multos ceciderit quid ego commemorem? tantum brevissime, iudices, dico: nullum fuit omnino civitatis isto praetore in hoc genere discrimen. itaque iam consuetudine ad corpora civium Romanorum etiam sine istius nutu ferebatur manus ipsa lictoris.

La sequenza fotografa l'apparato istituzionale a disposizione del magistrato[34] mentre obbedisce all'ordine di messa a morte. I littori stanno assolvendo ad un compito tipico, identico del resto a quello eseguito dai *Bruttiani* nei confronti dei decemviri del municipio alleato.

Tuttavia, è possibile individuare una sfumatura tra i due generi di intervento istituzionale che riguarda la configurazione giuridica delle relazioni tra l'establishment romano e le popolazioni che subiscono gli atti repressivi descritti. Infatti, sappiamo che fino al 168 a.C. i governi provinciali erano stati istituiti in Sicilia, Sardegna e Corsica, Spagna

[33] Il riferimento è chiaramente alla *provocatio ad popolum* e sul punto si rimanda al lavoro di C. Pelloso, *Provocatio ad popolum. Dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, in *SDHI*. 82 (2016) 219 ss., e alla fittissima bibliografia. Si v. anche N. Spadavecchia, *Libertas Tuenda. Forme di tutela del cittadino romano in età repubblicana* (Bari 2016) *passim*. L'a. sostiene l'esistenza di un sistema di garanzie a 'due binari'. Accanto alla *provocatio*, provvedimento che inizialmente sospendeva ogni atto coercitivo del magistrato su cose e/o persone, coesistevano le *appellationes*, quindi delle richieste di *auxilium* che permettevano ai cittadini romani di reagire agli abusi dell'autorità pubblica ricorrendo ad un magistrato con *potestas par maiorve* rispetto a colui che aveva posto in essere l'atto abnorme. Di recente è tornata sul tema C. Masi Doria, *Archetipi sulla provocatio e problemi istituzionali: una contentio de iure publico nel IV sec. a.C.*, in L. Garofalo (a cura di), *Saggi di diritto penale romano per C. Venturini* (Napoli 2021) 109 ss.; sull'erosione delle garanzie nel corso dell''eccezionali' emergenze si v. Ead., *«Salus populi suprema lex esto». Modelli costituzionali e prassi del 'Notstandrecht' nella «res publica» romana*, in Ead., *Poteri, magistratura, processi, nell'esperienza costituzionale romana* (Napoli 2015) 1 ss.

[34] In particolare, il numero dei littori variava a seconda dell'*imperium* del magistrato (12 per i consoli, 6 per i pretori in missione di governatori, 2 per il pretore urbano), si v. E. Costa, *Cicerone Giureconsulto* I (Bologna 1927) 370 s.; Cic. *De lege agr*. 2.34.93; *ad Att*. 10.4.9.

Citeriore e Ulteriore[35]. Quei territori, fatta eccezione per qualche città federata, venivano governati con *imperium militiae* che imponeva uno stato di soggezione pieno dei soggetti e delle terre conquistate. Nondimeno, l'architettura del governo nelle provincie quando consolidato presentava una precisa conformazione degli apparati e tale definizione delle relazioni di potere segna la differenza con il caso menzionato di Minucio Termo. Il console guidava, come detto, gli apparati militari per compiere l'operazione di pacificazione ligure e tra questi i Bruziani – usati come littori – intenti nella scena descritta dal Censore a fustigare i decemviri locali[36].

Una scena molto simile è descritta da Seneca il vecchio che racconta delle avventure del console Lucio Quinzio Flaminio[37], il quale si trovava a guidare nel 192 a.C. un comando militare in Gallia Cisalpina[38] e trovandosi a cena con una meretrice (Cascione ritiene in quel di Piacenza[39]), si lasciò lusingare dalla donna che aveva il desiderio di vedere un'esecuzione capitale. Il comandante militare ordinò l'esecuzione nel corso del banchetto seguendo tutte le procedure legittime.

Sen. *contr.* 9.2.10. Deinde descripsit quanto aliter in foro decolletur. Ascendit praetor tribunal inspectante provincia; noxio post terga deligantur manus, stat intento ac tristi omnium vultu; fit a praecone

---

[35] Si v. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*[2] II (Napoli 1973) 341 ss.

[36] Rispetto al significato di provincia v. G.I. Luzzatto, s.v. «*provincia (diritto romano)*», in *NNDI.* XIV (Torino 1968) 378 ss.; Id., *Roma e le province. Organizzazione, economia, società* (Bologna 1985) 25 ss.

[37] Sul console v. H. Gundel, s.v. «*Quinctius*» in *PWRE.* XXIV/1 (Stuttgart 1963) 1040 ss.; P.G. Walsh, *Livy Book XXXIX (187-183 B.C.)* (Warminster 1994) 158 ss.

[38] Sulla conquista di questi territori v. R.F. Rossi, *La romanizzazione della Gallia Cisalpina*, in *Antichità Alto Adriatiche. Aquileia e Milano* IV (Trieste 1973) 35 ss.; G. Bandelli, *Presenze del potere centrale nella Gallia Cisalpina*, in *Revista de Historiografia* 25 (2016) 61 ss., in particolare, su un dono fatto dal Console alle comunità locali, spec. 67. Rispetto alla prima fase, riguardante le operazioni belliche di conquista e alla seconda fase di costituzione del governo provinciale, separato dal resto della Italia, delimitato dall'Arno e dal Rubicone, si v. P.A. Brunt, *Italian Manpower, 225 B. C. - 14 A. D.* (Oxford 1971) 567 ss., spec. 567: «… 'Italy' or Cisalpina including Histria or Liguria; 'Italy' in fact meant the north»; F. Càssola, *La colonizzazione romana della Transpadana*, in W. Eck, H. Galsterer (hrsg.), *Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römischen Reiches, Deutsch-Italienisches Kolloquium im italienischen Kulturinstitut Köln* (Mainz am Rhein 1991) 41 ss.

[39] La fonte è studiata minuziosamente da C. Cascione, *Lege agere e poena capitis: qualche spunto ricostruttivo*, in Id., *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2008) 58 ss. Sulla collocazione geografica si v. Liv. 39.43.2 [Val. Ant. Frg. 48 Peter].

silentium; adhibentur deinde legitima verba; canitur ex altera parte classicum.

Il passo riporta le sequenze della procedura di messa a morte della *securi percussio*[40]: l'esecuzione viene fatta in pubblico[41] dinanzi al magistrato, in questo caso il pretore; le mani del colpevole devono essere legate; il littore esegue gli ordini, si pronunciano i *legitima verba*[42] e, infine, viene suonato il *classicum*.

Sen. *contr.* 9.2.21-22. Ex altera parte multa bene dicta sunt, multa corrupte: in descriptione supplici utique illi, qui voluerunt omnia currupte: in descriptione supplici utique illi, qui voluerunt omnia legitima supplici verba in sententias trahere, in vitia inciderunt, tamquam dixit Triarius: 'Summove': audis lictor? Summove a praetore meretricem. Hoc non male. Adiecit: 'Verbera'; sed vide, ne virgae tuae pocula nostra disturbent; 'Despolia': meretrix, agnoscis ho verbum? Certe provincia agnoscit. 22. Silo Pompeius, homo qui iudicio censebatur, et ipse ad hanc descriptionem 'Age lege'; quicquam enim lege

---

[40] Sulla procedura si v. E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzione delle pene di morte in Grecia e a Roma* (Milano 2005) 197 s.

[41] Sull'esecuzione pubblica in età arcaica v. F.M. de Robertis, *La funzione della pena nel diritto romano* (Napoli 1948) 9; E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzione della pena di morte in Grecia e a Roma* (ed. riv. Milano 2011) 321 s.; F. Cordero, *Riti e sapienza del diritto* (Bari 1981) 64 nt. 2. Riguardo, invece, agli aspetti della pena pubblica tra I sec. a.C. e II sec. d.C. v. E. Costa, *Cicerone Giureconsulto*[2] II (Bologna 1927) 72 ss.; A. Manni, *Mors omnia solvit. La morte del reo nel processo criminale romano*[2] (Napoli 2013) 55 ss.; F. Fasolino, *Pena, amnistia, emenda: una prospettiva storico-giuridica* (Napoli 2016) 95 ss.; B. Santalucia, s.v. «*Pena criminale*» in *ED.* XXXII (Milano 1982); V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili* (Napoli 1988) 123 ss. Per quanto concerne l'elaborazione giuridica di età imperiale si v. A.D. Manfredini, *Molti delinquenti ed esemplarità in D. 48.19.16.10*, in I. Piro (a cura di), *Règle et pratique du droit dans les realités juridiques de l'antiquité. Atti della 51ª sessione della SIHDA, Crotone-Messina 16-20 settembre 1997* (Catanzaro 1999) 409 ss.; B. Santalucia, *Metu coercendos esse homines putaverunt. Osservazioni sulle funzioni della pena nell'età del Principato*, in A. Calore, A. Sciumè (a cura di), *Atti del convegno della Società Italiana di Storia del Diritto (Brescia 16-17 ottobre 2009)* (Milano 2011) 15 ss.; S. Puliatti, *Aspetti della riflessione giurisprudenziale in materia criminale. Un giurista di età severiana: Callistrato*, in *Scritti per il novantesimo compleanno di M. Marrone* (Torino 2020) 200. Si v. inoltre il complesso ragguaglio con attenta bibliografia di A. Zini, *La funzione della pena*, in L. Garofalo (a cura di), *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive* I/2. *Le discipline generali* (Napoli 2022) 1291 ss.

[42] In particolare, sul significato e contenuto di questi *legitima verba* si v. C. Cascione, *Lege agere e poena capitis* cit. 66 nt. 25.

hic agitur? Hispanus dixit: 'Age lege'; tibi dicitur, Flaminine: vibe sine meretrice, cena sine carnifice. Argentarius in quae solebat schemata minuta tractationem violentissimum infregit: 'Age lege' scis, inquit, quid dicat? Interdiu age, in foro age. Stupet lictor; idem dicit, quod meretrix tua: hoc numquam se vidisse. Montanus Votienus dixit: percussurus lictor ad praetorem respexit, praetor ad meretricem.

La messa a morte del malcapitato è chiaramente avvenuta durante l''occupazione' militare dei territori cisalpini, condizione quasi identica a quella che ha visto come protagonista Minucio Termo[43]. L'accaduto ha destato ugualmente l'attenzione del Censore che motivò la cacciata di Lucio Quinzio dal senato proprio in forza di questo episodio che manifesta una simile violazione della *fides* romana[44]. Quindi, potremmo pensare che anche nel corso delle fasi di conquista dei territori stranieri e/o nemici – e non soltanto quando il governo della provincia era consolidato e maturo sotto il profilo istituzionale – il magistrato *cum imperio* portasse con sé una schiera di *apparitores* (come anche i *Bruttiani*) che potessero coadiuvare ogni tipo di operazione.

4. *Itinerario di una razionalizzazione?* – Il racconto del passato e le diverse diramazioni delle tradizioni storiografiche si determinano e definiscono all'interno di uno scontro dialettico tra diversi e opposti orizzonti culturali, espressione delle forze sociali sottostanti che attraverso questo complesso 'lavoro culturale' tentano di guadagnare posizioni egemoniche immaginando e impadronendosi della descrizione del tempo[45].

---

[43] Dal punto di vista semantico il termine provincia indica anche il governo militare del territorio nella prima fase di occupazione e 'pacificazione', si v. G.I. Luzzatto, s.v. «*provincia (diritto romano)*» cit. 378 s.

[44] Sul punto v. C. Cascione, *Lege agere e poena capitis* cit. 65 nt. 18; M.T. Sblendorio Cugusi, *M. Porci Catonis Orationum reliquiae. Introduzione, testo critico e commento filologico* (Torino 1982) 224 ss., spec. 226; E. M. Carawan, *Cato's speech against L. Flaminius: Liv. 39.42-3*, in *Class. Journ*. 85 (1989-90) 316 ss. Riguardo alla motivazione *probi causa* si v. Liv. 39.43.5.

[45] Sul punto v. M. Bretone, *In difesa della storia* (Roma-Bari 2000) *passim*; M. Bloch, *Apologia della storia o Mestiere di storico* (trad. it. Torino 2009) 25 ss. «Al di fuori del sogno il passato, in realtà non ricompare allo stesso modo, anzi tutto sembra indicare che esso non si conserva affatto, a meno che non lo si ricostruisca a partire dal presente … I quadri collettivi della memoria non sono costituiti dalla combinazione dei ricordi individuali, non sono delle semplici forme vuote dove i ricordi, venuti da altrove, si inseriranno, ma sono, al contrario, esattamente gli strumenti di cui la memoria collettiva si serve per

A tal proposito, il piccolo squarcio sulla vicenda dei Bretti può essere arricchito dalle prospettive che si sono aggiunte molti secoli dopo rispetto a quanto riferito da Catone. Cogliere il tempo esatto in cui comincia a stratificarsi una certa visione negativa dei Bretti è un'operazione davvero difficile, ma possiamo dire con certezza che alcuni 'sguardi malevoli' (evidentemente formatisi nei secoli precedenti) vengono recepite nel '500 da Ambrogio Calepino nel suo dizionario: «Brutii dicti, quasi bruti et obscoeni sint [.] a Romanis propter eorum perfidiam pene deleti fuere, sine dignitate, sine honore, ad servilia opera semper coacti»[46]. Tuttavia, l'accusa più grave nei confronti del popolo calabrese riguarda l'individuazione dei *Bruttiani* quali esecutori della morte e della crocifissione di Cristo. La notizia è riportata da Cesare Baronio[47] nei suoi *Annali Ecclesiastici* che esplicitamente attribuisce alla popolazione del Bruzio la morte del Cristo – *nihil est*

---

ricomporre un'immagine del passato che si accordi in ogni epoca con il pensiero dominante»: M. Halbwachs, *I quadri sociali della memoria* (trad. it. Napoli 1997) 3 ss. Cfr. F. Dei, *La libertà di inventare i fatti: antropologia, storia, letteratura*, in *Il gallo silvestre* 13 (2000) 180 ss. In relazione alla storia antica, si v. M. Bettini, *Mito*, in M. Bettini, W.M. Short (a cura di), *Con i Romani. Un'antropologia della cultura antica* (Bologna 2014) spec. 94; cfr. anche F. Dei, *Antropologia e memoria. Prospettive di un nuovo rapporto con la storia*, in *900. Fare memoria, costruire identità* 10 (2004) 27 ss. Si delineano in questo modo le 'figure di ricordo' che indicano l'insegnamento da seguire, come sostenuto da I. Assman, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche* (Torino 1997) 13; si v. anche G. De Sanctis, *Mos, imago, memoria. Un esempio di come si costruisce la memoria culturale a Roma*, in S. Botta (a cura di), *Abiti, corpi, identità e valenze profonde del vestire* (Firenze 2009) 123 ss. E. De Martino, *Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito di Achilpa delle origini*, in *Studi e materiali di storia delle religioni* 23 (1952) 51 ss., versione online *http://cisadu2.let.uniroma1.it/smsr/issues/1951/pages/#page/50/mode/2up* [poi in Id., *Il mondo magico*[3] (Torino 2008) 225 ss.], l'operazione di 'data recovery' era ricorrente nelle comunità arcaiche del meridione italico della seconda metà del '900, economicamente organizzate secondo gli schemi del modo di produzione contadino. Questo sforzo è stato inteso dall'antropologia italiana di scuola napoletana come recupero di sicurezze sociali e soggettive del corpo individuale e collettivo, nonché un sostegno necessario per superare le 'angosce territoriali'; cfr. con lo studio in merito di F. Frascogna, *Relazione di commento al testo di E. De Martino: Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito di Achilpa*, in *Antroco* 4/2 (2008) 165 ss. Sul lavoro culturale e la necessità di superare la crisi della presenza si v. E. De Martino, *La fine del modo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*[3] (Napoli 2019) 69 ss.

[46] Cfr. Ambrosii Calepini, s.v. «*Brutiani*» in *Dictionarium in quo restituendo atque exornando haec praestissimus* (Venetiis apud Paulum Manutium, Aldi F. 1512) 213.

[47] Si v. A. Pincherle, s.v. «*Baronio Cesare*», in R. Romanelli (dir.), *Dizionario Biografico degli Italiani* VI (Roma 1964) 470 ss.

quod magis Brutii –[48]. È molto probabile che Baronio avesse letto la testimonianza di Gellio (che, come maldestramente illustrato nel presente lavoro, richiama quella del Censore), riportata in nota nell'edizione dell'opera del Cardinale[49]. Ad ogni modo, il recupero della fonte antica non è onesto perché gli autori latini tacciono rispetto alla suggestione recuperata da Baronio.

La visione razzializzante dei Bretti viene recepita anche negli atti degli inviati governativi di XVI e XVII secolo[50]. Le note di Porzio inviate nel 1577 al vicerè di De Mondejar per descrivere il Regno di Napoli sono abbastanza eloquenti: «Usano i calabresi più di tutti i regnicoli il mare e vi riescono buoni marinari; sono acuti d'ingegno e pieni di astuzia, forti e nervosi, atti a patir sete e fame, coraggiosi e destri nel maneggiare le armi, e sarebbono senza dubio i migliori soldati d'Italia, se non fussero instabili sediziosi. Da qui nasce che la provincia sia sempre piena di fuoriusciti e di ladri»[51].

Tuttavia, nel corso del XVI secolo si manifestò una tendenza di ordine opposto; cominciava, infatti, ad avanzare una tensione culturale contraria tesa ad indebolire le 'narrazioni tossiche' sui Bretti, contribuendo a costruire una identità culturale diversa[52]. Questo la-

---

[48] Cfr. Caesaris Baronii, *Annales ecclesiastici. Denuo excusi et ad nostra usque tempora perducti* I (Barri-Ducis Ludovicus Guerin Bruxellis 1864) spec. 132. Sul lavoro di Baronio v. L. Martinez Ferrer, E.A. Cerrato, *San Filippo Neri, Cesare Baronio e l'insegnamento della storia ecclesiastica*, in *Annales Oratorii* 7 (2008) 95 ss.; R. Fubini, *Baronio e la tradizione umanistica: note su di un libro recente*, in *Cristianesimo nella storia* 20 (1999) 147 ss.; A. Roncalli, *Il cardinale Cesare Baronio. Conferenza tenuta il 4 dicembre 1907 nel seminario di Bergamo ricorrendo il terzo centenario della morte*, in *Scuola Cattolica* 36 (1908) 3 ss. Rispetto alla contestualizzazione critica dell'indagine di Baronio si v. la breve considerazione di Gramsci rispetto al lavoro di archivio: «nelle categorie intellettuali sono gli italiani che hanno creato 'l'erudizione', il lavoro paziente d'archivio: Muratori, Tiraboschi, Baronio, ecc. sono stati italiani e non tedeschi …» si v. V. Gerratana (a cura di), A. Gramsci, *Quaderni del Carcere* I (Torino 1975) 670 s.; B. Croce, *Teoria e storia della storiografia* (Bari 1917) 213 ss.; Id., *Storia dell'età barocca* (Bari 1929) 121 e 135.

[49] V. Caesaris Baronii, *Annales ecclesiastici* cit. 132 nt. 7.

[50] Sul punto v. l'attenta analisi di A.B. Sangineto, *L'origine della costruzione dell'identità calabrese: XVI e XVII secolo*, in A. Anselmi (a cura di), *La Calabria del viceregno spagnolo. Storia, arte, architettura e urbanistica* (Roma 2010) 128 ss.

[51] Si v. E. Pontieri (a cura di), C. Porzio, *La congiura de' baroni del Regno di Napoli contra il re Ferdinando primo e gli altri scritti* (Napoli 1964) 319.

[52] Si ricordano in tal senso gli interventi coraggiosi di G. Barrio, *De antiquitate et situ Calabriae* (Romae 1571) *passim*, e S. Quattromani, *Istoria della città di Cosenza. Introduzione, testo e note*, a cura di M. Orlando (Bari 2006) *passim*. Sul lavoro dei due intellettuali v. A.B. Sangineto, *L'origine della costruzione dell'identità calabrese* cit. 130 s.

voro di costruzione di 'radici' diverse[53], come tutti i processi costitutivi dell'identità, presenta caratteri molto complessi che ritengo solo di poter accennare in tale sede. Infatti, tali 'meccaniche sociali', per essere comprese, necessitano di una contestualizzazione profonda dei rapporti di forza e delle strutture sociali in cui si formano queste nuove 'consapevolezze'[54].

5. *Conclusioni.* – Tornando alla nascita dei *Bruttiani*, radicandoci all'interno delle fonti analizzate è possibile tracciare poche linee conclusive. I comandi militari che agirono nelle fasi di conquista e di occupazione militare dei territori dalla fine del III sec. a.C., come ogni spedizione militare, erano dotati di un'organizzazione complessa. In tale quadro, era necessario assolvere alle azioni di guerra, alla costruzione degli accampamenti e delle linee di difesa, alla conservazione delle comunicazioni con Roma – sempre più difficili a causa della lon-

[53] Sul punto non si può fare a meno di tenere presente le riflessioni antropologiche di Bettini, «per funzionare, questo tipo di memoria ha bisogno di una serie di cornici di riferimento – cornici a carattere sociale – che ne condizionano fortemente i contenuti. Al mutare di questi quadri sociali, mutano anche le memorie che del passato si hanno. Passo dopo passo, il gruppo sociale si ricostruisce dunque anche il proprio passato, la propria tradizione, adattandolo ai quadri sociali del presente che avanza, così come esso progetta anche il proprio futuro» v. M. Bettini, *Radici. Tradizione, identità, memoria* (Bologna 2016) 48.

[54] Sul punto le note conclusive di Sangineto restituiscono in parte questa complessa verità: «Mi pare che si possa dire, per concludere, che, a partire dalla seconda metà del XVI secolo, gli intellettuali calabresi hanno costruito, con il concorso dei 'forestieri', una identità abbastanza precisa, ma quanto mai pericolosa perché fondata su elementi largamente falsi, su strutture mitologiche elaborate a partire da un passato inesistente. Una identità inservibile, anche sul piano psicologico ed emotivo, perché principalmente fondata sul tentativo di rovesciare le accuse e non su una positiva affermazione del proprio modo di essere e di sentirsi. Una costruzione che ancora oggi ha influenza sul modo di sentirsi dei calabresi tanto che la loro identità culturale non è che un insieme di invenzioni basate, perlopiù, su un uso disinvolto ed improprio delle antichità. Se è vero che l'identità, non importa quale essa sia, è finta, artefatta, è messa in scena, costruita, sovrapposta, è una maschera che viene indossata per rappresentare sé stessi, è pur vero, però, che la sua costruzione è irrinunciabile perché c'è bisogno di una qualche identità anche se debole, anche se bisognosa di essere continuamente curata e rinnovata. L'ambivalenza della qualità dell'identità sembra connaturata nel suo medesimo manifestarsi perché se, da una parte, qualunque forma di identità contiene una rinuncia alla molteplicità ed un'accettazione della particolarità, dall'altra la sua assenza o la sua attenuazione comporta la condanna ad una perenne precarietà psicologica, individuale e collettiva», v. A.B. Sangineto, *L'origine della costruzione dell'identità calabrese* cit. 137 s.

tananza –. Fondamentale per il consolidamento del dominio in territorio straniero e/o nemico era l'effettivo esercizio del potere militare nei territori occupati. A tal proposito, il pretore e/o il console dotati di *imperium militiae* (così definito nel corso del governo sillano)[55], massima espressione del potere svincolato da garanzie, erano accompagnati da *apparitores*[56] che coadiuvavano i magistrati nelle mansioni amministrative. Tra queste funzioni vi erano sicuramente quelle della giurisdizione (quindi dell'esecuzione delle condanne). Tali manifestazioni del potere nei contesti storici recuperati dalle orazioni di Catone il Censore e da Seneca il Vecchio, sono rappresentativi di un esercizio patologico dell'*imperium*. Ad ogni modo, le fonti ci consentono di assumere come dato certo il fatto che *Bruttiani* erano parte di questa schiera di apparitori, degradati e/o trattati come servi pubblici, non considerati alleati a causa delle misure punitive perché: «The military commitment of the Bruttii to Hannibal was notable: for him they laid siege to and conquered Locri and Croton, and placed at his disposal troops and land for the duration of the war»[57].

Tuttavia, questa breve ricerca lascia aperti numerosi interrogativi come la durata della punizione – che ad ogni modo dopo le guerre sociali, per una riconfigurazione degli assetti internazionali e delle alleanze con gli 'Italici' potrebbe aver perso di senso –, quindi alle relazioni tra Roma e le comunità dei traditori, al modo e alla procedura con cui fu inflitta la punizione. Altro ordine di questione riguarda il tipo di punizione, perché quindi Roma scelse di privarsi di un contingente militare degradandolo ad ausiliari preposto ad *officia servilia*.

L'eventuale recupero delle relazioni internazionali avrà condizionato certamente il 'quadro punitivo' che potrebbe essere stato revocato dopo il recupero e il consolidamento del controllo del territorio.

---

[55] Secondo De Martino la distinzione netta tra *imperium domi* e *imperium militiae* comincia ad assumere contorni maggiormente definiti in età sillana, si v. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*[2] III (Napoli 1974) 326. Rispetto all'interazione tra i poteri costituzionali partoriti in età repubblicana non si può prescindere dalle riflessioni di C. Masi Doria, *Spretum imperium* (Napoli 2000) 168 ss. Sul punto si v. anche lo studio di Cascione sulle '*potestates minori*', C. Cascione, *Appunti su prensio e vocatio nei rapporti tra potestates romane*, ora in Id., *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 115 ss.

[56] Si tenga presente il recente lavoro di F. Tecca, *I sistemi di reclutamento degli apparitores e l'iscrizione inedita del lictor L. Valerius Communis*, in *Epigraphica* 85 (2023) 501 ss.; si v. anche J.-M. David, *Au service de l'honneur* cit. 127 ss.

[57] Si v. L. Cappelletti, *The Bruttii*, in G.D. Farney, G. Bradley (eds.), *The Peoples of Ancient Italy* (Boston-Berlin 2018) 324 s.

Questo dato ci porta a ritenere che i Bruziani non costituirono una forza speciale stabile di apparitori, probabilmente fu reclutata come tale soltanto la generazione di soldati che tradirono Roma.

Pochi, sottilissimi, confusi e deboli risultati ma, come spesso accade, la fine di una ricerca costituisce soltanto il principio di una sequenza infinita di mondi (paralleli e/o contradditori) da attraversare e di visioni da verificare e percorrere, per tali ragioni la ricerca sui Bruziani è appena cominciata.

Bernardo Santalucia

DUUMVIRI PERDUELLIONEM IUDICENT. CONSIDERAZIONI SUI PROCESSI DELL'ORAZIO E DI RABIRIO

1. In un articolo pubblicato alcuni anni fa su *IVRA*[1] mi era sembrato di poter sostenere che il celebre processo per *perduellio* intentato nel 63 a.C. contro Gaio Rabirio per l'assassinio di L. Apuleio Saturnino non fu modellato, come solitamente si ritiene, sul mitico processo contro l'Orazio superstite, bensì imbastito sulla base di un'antica legge reperita da Giulio Cesare, allora pontefice massimo, tra i vetusti documenti conservati nell'archivio della *Regia*. Le fonti – osservavo – non recano traccia di una tradizione annalistica secondo cui l'Orazio sarebbe stato sottoposto a un processo duumvirale di perduellione, e il racconto di Liv. 1.26, che, secondo un'opinione diffusa, parrebbe attestarla, costituisce in realtà un'originale creazione dello storico patavino, ricamata nelle sue grandi linee proprio sul processo di Rabirio.

L'ipotesi da me prospettata è parsa a Carlo Pelloso «poco credibile»[2]. A suo avviso, la configurazione come *perduellio* del *crimen* dell'Orazio, uccisore della sorella, non può essere ritenuta (come io ritengo) un'innovazione di Livio modellata sulla *causa Rabiriana.* Se così fosse – egli rileva – «sarebbe giocoforza ritenere … che solo in occasione del processo del 63 a.C. sarebbe stato innovativamente configurato come *perduellio* un fatto 'pacifico' di *parricidium* (il cagionamento della morte di Saturnino imputato a Rabirio)», e ciò rende difficile spiegare «il silenzio di Cicerone, lungo tutto il suo discorso in difesa di Rabirio, circa una abnormità giuridica di tal fatta»[3]. Se l'oratore non obietta alcunché al riguardo, ciò è evidentemente per il fatto che la configurazione del *crimen* come *perduellio* risaliva a una tradizione antica e consolidata: quella, appunto, del processo contro l'Orazio[4].

---

[1] B. Santalucia, *La versione liviana del processo dell'Orazio*, in *IVRA* 66 (2018) 43 ss.

[2] C. Pelloso, *Riflessioni su attestazioni storiche e storiografiche del giudizio duumvirale*, in L. Garofalo (a cura di), *Saggi di diritto penale romano per C. Venturini* (Napoli 2021) 78.

[3] C. Pelloso, *Riflessioni* cit. 78.

[4] Nello stesso senso già R. Fiori, *Il crimen dell'Orazio superstite*, in *IVRA* 68 (2020) 43, il quale ritiene probabile «che il reato di Orazio fosse qualificato come *perduellio* già

La critica non mi sembra fondata. Osservo, in via preliminare, che un tale argomento *e silentio* è ben lontano dall'essere conclusivo, poiché l'orazione *pro Rabirio*, come è noto, ci è giunta incompleta e, anche a voler ammettere che l'uccisione di una persona *indemnata* fosse stata per la prima volta configurata come *perduellio* nel processo del 63, non si può escludere che Cicerone sollevasse la questione nella parte dell'orazione che non ci è pervenuta. Comunque sia, non indugerò su questo punto, poiché anch'io ritengo, come Pelloso, che l'assunzione della *caedes civis indemnati* nel *crimen perduellionis* non sia una novità introdotta in occasione del processo di Rabirio. Il punto su cui dissento è un altro, e cioè che dalla presenza di tale concezione nell'orazione ciceroniana non si può, senza arbitrio, desumere che la configurazione della *caedes* dell'*indemnatus* come *perduellio* risalga alla storia dell'Orazio. Tutto, invero, fa ritenere che siffatta configurazione sia conseguenza di uno sviluppo relativamente recente.

La storia della *perduellio*, come è noto, è quella della sua progressiva estensione, nel corso dell'età repubblicana, dall'originaria ipotesi di tradimento della patria a tutta una serie di fattispecie criminose considerate lesive delle libertà cittadine, quali l'*affectatio regni*, l'attentato all'inviolabilità tribunizia, gli illeciti dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, l'ostilità nei confronti dei *populares*[5]. La *caedes civis indemnati* costituì una di tali estensioni. Si è sostenuto, con buoni argomenti, che essa incominciò ad essere perseguita a titolo di *perduellio* nell'età dei Gracchi[6]. L'emanazione, nel 123 a.C., della *lex Sempronia*, che aveva sancito il divieto *ne de capite civium iniussu populi iudicaretur*[7], aveva spronato gli uomini di parte popolare a con-

---

prima del processo di Rabirio, e che sia stato il ricordo dell'accusa più antica a fornire il modello per quella più recente».

[5] Cfr. al riguardo il fondamentale studio di C.H. Brecht, *Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik* (München 1938) 113 ss., 280 ss. Nello stesso ordine di idee G. Grosso, *Lezioni di storia del diritto romano*[3] (Torino 1965) 154 ss.; A. Magdelain, *Remarques sur la perduellio*, in *Historia* 22 (1973) 405 ss. [= in Id., *Jus imperium auctoritas. Études de droit romain* (Roma 1990) 500 ss.]; C. Venturini, *La repressione degli abusi dei magistrati romani ai danni delle popolazioni soggette fino alla lex Calpurnia del 149 a.C.*, in *BIDR*. 72 (1969) 66 ss. [= Id., *Scritti di diritto penale romano* I (Padova 2015) 250 ss.].

[6] C.H. Brecht, *Perduellio* cit. 166 ss.

[7] Cic. *pro Rab. perd.* 4.12; *in Verr.* II 5.63.163; *in Cat.* 4.5.10; Plut. *C. Gracch.* 4.1; Schol. Gronov. 289 St.; Schol. Ambros. 271 St. La legge, come è noto, era intesa a precludere l'instaurazione di *quaestiones* capitali non preventivamente autorizzate da una legge o da un plebiscito. Per la letteratura v. B. Santalucia, *Diritto e processo penale*

testare la legittimità dell'uccisione di un cittadino senza regolare processo, anche se posta in essere in conseguenza di un *senatus consultum ultimum* giustificato dallo stato di pericolo della repubblica[8]. Ciò condusse, inevitabilmente, a una 'politicizzazione' della nozione di *caedes civis indemnati*. Fino allora circoscritta a una particolare ipotesi di omicidio comune – l'uccisione di una persona *accusanda* e *damnanda*, ma al momento ancora ancora *indemnata*[9] –, essa assunse, in relazione alle vicende di cui si è detto, un valore politico che originariamente non aveva, e indicò l'uccisione di un cittadino senza regolare processo in spregio delle garanzie costituzionali riconosciute ai *cives*[10]. Designò, in altri termini, un crimine contro le libertà cittadine, per sua natura rientrante nell'ambito della *perduellio*.

È probabile che il primo processo fondato sulla nuova figura di *perduellio* sia stato quello contro l'ex console Lucio Opimio, tratto in giudizio davanti al popolo nel 120 a.C. dal tribuno Publio Decio per aver incarcerato e ucciso senza processo, sulla base di un *senatus consultum ultimum*, numerosi seguaci di Caio Gracco[11]. Ma anche se

---

*nell'antica Roma*² (Milano 1998) 123 n. 63; si aggiunga ora A. Duplá Ansuategui, *Videant consules. Las medidas de excepción en la crisis de la República Romana* (Zaragoza 1990) 85 ss.

[8] Non potendo più istituire *quaestiones* capitali senza autorizzazione del popolo, il senato si era orientato a procedere, anziché per via giudiziaria, per via 'amministrativa', per il tramite del *senatus consultum ultimum*, che attribuiva ai consoli poteri straordinari *ne quid detrimenti res publica caperet* (cfr. gli autori citati in B. Santalucia, *Diritto e processo* cit. 124 n. 67). Tale senatoconsulto tuttavia, secondo i *populares*, non concedeva ai consoli poteri tanto estesi da consentir loro l'uccisione di un uomo, sia pure nell'interesse della *res publica*: ciò avrebbe costituito, di fatto, un'esecuzione senza regolare processo, in violazione della *lex Sempronia* (sul punto, in particolare, A. Guarino, *Senatus consultum ultimum*, in *Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow* [Berlin 1970] 293 s. [= in Id., *Pagine di diritto romano* III (Napoli 1994) 370]). Fra le testimonianze più significative al riguardo merita di essere ricordato il dialogo, svoltosi nel corso del processo di Opimio (v. in seguito, nel testo), fra il tribuno che aveva instaurato la causa e il console posto sotto accusa. Alla difesa di quest'ultimo «*Iure feci, salutis omnium et conservandae rei publicae causa*», il primo replica «*Ne sceleratissimum quidem civem, sine iudicio, iure ullo necare potuisti*» (Cic. *part. or.* 30.106).

[9] Cfr. Liv. 3.13.4 (*cui res capitalis dies dicta sit et de quo futurum prope diem iudicium, eum indemnatum indicta causa non debere violari*); 4.21.4; Gell. 13.25.12.

[10] V. ora, al riguardo, l'approfondita analisi di M. Humbert, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire* (Rome 2018) 706 ss.

[11] *Liv. per.* 61. *L. Opimius accusatus apud populum a Q. Decio tribuno plebis, quod indemnatos cives in carcerem coniecisset* (*in carcere necasset* o *in carcerem coniectos necasset*: Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*³ II/1 [Leipzig 1887] 111 nt. 2); cfr. anche

ciò dovesse essere posto in dubbio, poiché le fonti non dicono esplicitamente che Opimio fu messo sotto processo per tale titolo di reato[12], non può certo parlarsi di 'abnormità giuridica' in ordine alla qualificazione (questa volta esplicita) di *perduellio* attribuita alla *caedes* di Caio Rabirio, che in esecuzione di un senatoconsulto analogo aveva preso parte al linciaggio di Apuleio Saturnino e dei suoi fedeli[13].

Ciò precisato, mi sembra che le critiche mosse da Pelloso non abbiano ragion d'essere. Se Cicerone nella *pro Rabirio* non avanza alcuna obiezione in ordine alla qualificazione di *perduellio* attribuita alla *caedes* imputata al suo difeso ciò non è, come l'autore ritiene, per il fatto che tale qualificazione trovava un precedente nel processo dell'Orazio, bensì per il fatto che al tempo dell'oratore, in conseguenza dello sviluppo storico sopra accennato, era opinione ampiamente diffusa che l'esecuzione sommaria di un cittadino in forza di un *senatus consultum ultimum* rientrasse nell'ambito di quella figura criminosa.

Cic. *Brut.* 34.128; *de orat.* 2.25.106, 30.132, 40.170; *pro Sest.* 67.140; *part. or.* 30.106. Sul celebre processo v. soprattutto B. Rödl, *Das Senatus consultum ultimum und der Tod der Gracchen* (Bonn 1968) 90; J.B. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung* (München 1970) 68 ss.; A. Duplá Ansuategui, *Videant consules* cit. 95 ss. Che Opimio sia stato processato per *perduellio* è ritenuto pacifico da C.H. Brecht, *Perduellio* cit. 171, 293 ss.

[12] Una simile obiezione sarebbe peraltro ben poco consistente, poiché dei numerosi processi rientranti nei termini della *perduellio* svoltisi in età repubblicana solo pochissimi sono esplicitamente indicati nelle fonti come promossi a tal titolo (in genere si preferisce richiamare i fatti che hanno dato luogo all'incriminazione). Per quanto è a mia conoscenza, oltre al processo di Rabirio sono designati come processi di *perduellio* solo quelli di Spurio Cassio (Liv. 2.41.11), di M. Manlio Capitolino (Liv. 6.20.12), di P. Claudio Pulcro (Schol. Bob. p. 90 St.), di Cn. Fulvio Flacco (Liv. 26.3.9), dei censori C. Claudio Pulcro e Ti. Sempronio Gracco (Liv. 43.16.11), di C. Popilio Lenate (Cic. *leg.* 3.36) e di un personaggio ignoto (Gell. 6.9.9).

[13] Dalle parole usate da Cicerone nell'orazione risulta del tutto chiaro che la *caedes civis indemnati* di cui Rabirio si era reso colpevole non configurava, per l'accusa, un omicidio comune, bensì un omicidio politico (in quanto tale perseguibile a titolo di *perduellio*). Cfr. in particolare *pro Rab. perd.* 7.21. *cum ad arma consules ex senatus consulto vocavissent … cum denique omnes clarissimi viri cum consulibus essent, quid tandem C. Rabirium facere convenit?*; 8.24. *hoc tu igitur in crimen vocas, quod cum eis fuerit C. Rabirius quos amentissimus fuisset si oppugnasset, turpissimus si reliquisset?* Che Labieno vedesse nella *caedes* di Rabirio un omicidio politico è attestato anche dal fatto che nella sua accusa presentava l'uccisione di Saturnino in esecuzione del *senatus consultum ultimum* come un'infrazione della *lex Porcia* e della *lex Sempronia*, supreme tutrici delle libertà cittadine (*pro Rab. perd.* 4.13. *tu mihi etiam legis Porciae, tu C. Gracchi … mentionem facis*).

2. Ulteriori critiche sono state formulate da Pelloso in riferimento alla mia interpretazione della controversa affermazione di Labieno che Cicerone aveva indebitamente 'soppresso' il giudizio di perduellione (*de perduellionis iudicio, quod a me sublatum esse criminari soles*[14]).

Avevo ipotizzato nel mio articolo che tale *sublatio iudicii* fosse consistita nel fatto che l'oratore, avvalendosi della sua *maior potestas* di console, avesse irritualmente consentito a Rabirio di sperimentare contro la condanna duumvirale la *provocatio ad populum*, a mio avviso non contemplata dalla *lex horrendi carminis*[15]. Pelloso non condivide questa idea. A suo parere la *provocatio* figurava nella vetusta legge. Cicerone sarebbe intervenuto nella sua veste di console «non per introdurre surrettiziamente una *provocatio* non prevista legislativamente, bensì per impedire *tout court* l'esecuzione della *iudicatio* duumvirale tanto prima quanto dopo la *provocatio ad populum*»[16]. Egli avrebbe cioè ottenuto con la sua azione «una radicale soppressione»[17] della crudele pena già pronunciata e la sua sostituzione con una pena diversa: cosicché Rabirio, «anche se giudicato *perduellis* non solo da Cesare ma anche dal popolo, non sarebbe stato messo a morte secondo quel rito raccapricciante degno del Superbo: o i comizi cui aveva provocato lo avrebbero assolto o lo avrebbero condannato ad altra pena rispetto a quella descritta nella *lex horrendi carminis*»[18].

Questa ricostruzione, benché suggestiva e acuta, appare difficilmente conciliabile con i dati delle fonti. Osservo in primo luogo che Pelloso, intendendo la locuzione *sublatio iudicii* nel senso di 'soppressione della *iudicatio* duumvirale', tradisce il reale significato dell'espressione. Il termine *iudicium*, come è noto, può avere nel campo processuale un duplice significato: quello di 'verdetto emesso da un organo giudicante' e quello di 'procedimento giudiziario'. Nella stessa *pro Rabirio* è adoperato sia nell'una che nell'altra accezione[19]. Ma nella frase *de perduellionis iudicio, quod a me sublatum esse criminari soles* non può dubitarsi che *iudicium* si riferisca al procedimento giudiziario di perduellione e non al verdetto duumvirale. *Iudicium per-*

[14] Cic. *pro Rab. perd.* 3.10.

[15] Cfr. su ciò B. Santalucia, *La versione liviana* cit. 57.

[16] C. Pelloso, *Riflessioni* cit. 85.

[17] C. Pelloso, *Riflessioni* cit. 86.

[18] C. Pelloso, *Riflessioni* cit. 86.

[19] Cfr. Cic. *pro Rab. perd.* 12.34 (verdetto); 3.10, 5.16, 12.33 e 35 (procedimento giudiziario).

duellionis è una locuzione analoga a *iudicium de pecuniis repetundis*[20], *iudicium ambitus*[21], *iudicium inter sicarios*[22] ecc., ed è difficile negare che designi anch'essa il procedimento giudiziario relativo a una data figura di reato (nel nostro caso la *perduellio*)[23]. L'idea che la locuzione abbia il significato di 'giudizio (verdetto) emesso dai *duumviri*' forza ingiustificatamente il senso della stessa e appare assai poco plausibile.

A parte questo rilievo preliminare, gli argomenti che Pelloso adduce a sostegno della sua ipotesi non sembrano persuasivi. Osserva il giovane autore che se la *provocatio* di Rabirio fosse stata volta (come io ho ipotizzato) ad impedire l'esecuzione della condanna duumvirale, la *certatio* nel conseguente processo di fronte all'assemblea popolare avrebbe dovuto svolgersi fra i *duumviri* e il vecchio senatore, mentre nell'orazione ciceroniana non solo è assente qualunque richiamo diretto ai *duumviri*, ma appare chiaro che «la difesa di Rabirio <è> indirizzata costantemente a Labieno come *accusator* e che proprio a questi – evidentemente quale presidente dell'assemblea – <è> criticamente imputata dall'Arpinate la concessione di solo mezz'ora per sostenere le finali ragioni del *reus perduellionis*»[24]. Ora, se così è – argomenta Pelloso – risulta confermato che la *sublatio iudicii* consistette nella soppressione della *iudicatio* dei *duumviri*: «se, infatti, non era più questione di applicazione della pena duumvirale, allora non erano più i *duumviri* a dover *certare* per *vincere*; e fu così che Labieno, il tribuno della plebe, instaurò il giudizio comiziale per vedere applicata la pena sostitutiva sospesa e fu così che Cicerone, *patronus* di Rabirio, compose contro questi, e non contro i *duumviri*, la sua arringa»[25].

È indispensabile, per stabilire la fondatezza di questa tesi, chiarire, nei limiti in cui le fonti ce lo consentono, le modalità di svolgimento dei due procedimenti – duumvirale e *apud populum* – a cui fu consecutivamente sottoposto Rabirio.

Un dato importante (curiosamente non rilevato dalla critica) ci è offerto da Svetonio: il procedimento duumvirale di *perduellio* fu

---

[20] Cic. *in Verr.* 2.4.38.82.

[21] Cic. *ad fam.* 3.12.1.

[22] Cic. *pro Rosc. Am.* 5.11.

[23] Cfr. anche Cic. *pro Rab. perd.* 5.17. *prae me fero te* (Labieno) *ex illa … actione … esse depulsum*. L'oratore si vanta di avere vanificato l'*actio perduellionis* intentata dal tribuno, non di essere riuscito ad ottenere una sostituzione della pena.

[24] C. Pelloso, *Riflessioni* cit. 86 s.

[25] C. Pelloso, *Riflessioni* cit. 87.

promosso dal tribuno Labieno mediante *diei dictio*[26], cioè citando Rabirio a comparire dinanzi a un'assemblea informale del popolo (*contio*) in un giorno fissato. Ciò significa che fu Labieno, in quanto magistrato convocante, e non i *duumviri*, a presiedere l'assemblea dinanzi alla quale si svolse il processo[27]. Trattandosi di un processo senza dibattimento (*indicta causa*), il compito dell'accusatore fu verosimilmente limitato alla solenne richiesta al collegio duumvirale di condannare il reo e alla predisposizione di quanto si rendeva necessario per l'esecuzione della sentenza[28]. Il popolo – è appena necessario rilevarlo – non prese parte attiva al processo, ma si limitò a presenziare alla formulazione dell'accusa da parte del presidente dell'assemblea e alla pronuncia di colpevolezza («*tibi perduellionem iudico*») da parte dei *duumviri*.

Con quali modalità si sia proceduto alla convocazione dei *comitia centuriata* in seguito alla *provocatio* di Rabirio non sappiamo. Dalle fonti non è dato ricavare nulla di esplicito. Sembra tuttavia verosimile che Labieno, il quale aveva rivestito il ruolo di accusatore nel precedente processo, abbia egli stesso provveduto ad instaurare il nuovo processo volto alla conferma o al rigetto della decisione duumvirale. Ciò spiega perché fu il tribuno a presiedere l'assemblea[29] e perché Ci-

---

[26] Suet. *Caes*. 12. *subornavit* [Cesare] *etiam qui* [Labieno] *C. Rabirio perduellionis diem diceret*. Implicitamente anche Cass. Dio 37.26.1. Τίτος δὲ δὴ Λαβιῆνος Γάιον Ῥαβίριον ἐπὶ τῷ τοῦ Σατουρνίνου φόνῳ γραψάμενος («Labieno, citando in giudizio Rabirio per l'uccisione di Saturnino …»).

[27] Il che, del resto, appare perfettamente logico: i *duumviri* erano commissari speciali nominati esclusivamente per giudicare; il potere di iniziativa processuale, cioè il potere di accusa, spettava, come di consueto, a una persona diversa dal giudice (paradigmatico Liv. 8.32.9: *et nunc quereretur eundem accusatorem capitis sui ac iudicem esse*).

[28] Egli fece intervenire nel Foro, ove la *contio* si tenne, il *carnifex* (che dopo la condanna duumvirale avrebbe dovuto mettere in ceppi Rabirio) e ordinò che nel Campo Marzio fosse eretta la croce per il supplizio. Cfr. Cic. *pro Rab. perd.* 4.11. *Quam ob rem uter nostrum tandem, Labiene, popularis est, tune qui civibus Romanis in contione ipsa carnificem, qui vincla adhiberi putas oportere, qui in campo Martio comitiis centuriatis, auspicato in loco, crucem ad civium supplicium defigi et constitui iubes, an ego qui funestari contionem contagione carnificis veto, qui expiandum forum populi Romani ab illis nefarii sceleris vestigis esse dico, qui castam contionem, sanctum campum, inviolatum corpus civium Romanorum, integrum ius libertatis defendo servari oportere?* Equilibrate osservazioni sul testo in B. Liou-Gille, *La perduellio: les procès d'Horace et de Rabirius*, in *Latomus* 53 (1994) 18 s.

[29] Cfr. Cic. *pro Rab. perd.* 2.6: l'oratore si lamenta con il tribuno (che evidentemente presiedeva) per il ristretto limite di tempo concessogli per la sua orazione difensiva (v. anche 3.9; 5.17; 13.38).

cerone nella sua orazione indirizzi i suoi strali contro di lui anziché contro i due giudici straordinari che avevano pronunciato la sentenza. Il rilievo di Pelloso[30], che le parole *si* <*duumviri*> *vincent*, richiamate da Livio in riferimento al processo svoltosi di fronte al popolo[31], implicano una contesa giudiziaria fra i *duumviri* e Rabirio, e non fra Labieno e Rabirio, mi sembra assai discutibile. Con tali parole Livio vuole semplicemente dire che se i *comitia centuriata*, nel processo conseguente alla *provocatio*, si esprimeranno a favore della decisione duumvirale (*si* <*duumviri*> *vincent*), essa dovrà inevitabilmente essere eseguita. L'uso del verbo *vincere* in questo senso torna altre volte nell'opera del Patavino, per esempio a proposito delle votazioni in senato: la proposta che incontra l'approvazione della maggioranza dei senatori *vincit*[32], e del pari *vincit*[33] colui che ha sostenuto tale proposta. Ricavare dalle parole in questione la prova di una partecipazione diretta dei *duumviri* alla *certatio apud populum* è quanto meno azzardato.

3. Alle critiche citate, a cui spero di aver dato esauriente risposta nelle pagine precedenti, Pelloso aggiunge l'ulteriore obiezione che, a suo avviso, «contro la regolare provocabilità della *iudicatio* duumvirale non … paiono decisivi né il riferimento all'essere *indicta causa* del processo promosso da Labieno né la contrarietà di quest'ultimo – per come lamentata da Cicerone – alla *lex Porcia de tergo civium* e alla *lex Sempronia de capite civis*»[34].

Soffermiamoci sul primo punto[35]. Avevo sostenuto, nel mio precedente articolo, che l'espressione *indicta causa* «lascia chiaramente intendere che la *provocatio* non era contemplata dalla procedura duumvirale prevista dalla legge»[36]. Pelloso è di diverso avviso. L'espressione *indicta causa*, egli obietta, «ben può appuntarsi alla sola assenza di

[30] C. Pelloso, *Riflessioni* cit. 86 e n. 55.

[31] Livio (1.26.6) attribuisce le parole alla *lex horrendi carminis*, come da lui ricostruita: cfr. B. Santalucia, *La versione liviana* cit. 63.

[32] Liv. 2.4.3. *cum in senatu vicisset sententia quae …*; cfr. anche Sall. *bell. Iug.* 16.1. *vicit tamen in senatu pars illa quae …*; analogamente Tac. *ann.* 12.60.4. *Sed tunc ordinum diversa studia, et quae vicerant publice valebant.*

[33] Liv. 2.30.2. *factione respectuque rerum privatarum … Appius vicit.*

[34] C. Pelloso, *Riflessioni* cit. 87.

[35] Non mi soffermerò invece sul secondo (incompatibilità del procedimento duumvirale con la *lex Porcia* e con la *lex Sempronia*) poiché nel mio articolo non ho neppure sfiorato tale argomento, sul quale in linea di massima condivido le conclusioni di Pelloso.

[36] B. Santalucia, *La versione liviana* cit. 58.

formale istruttoria – e, quindi, di *anquisitiones* – prima della solenne pronuncia di condanna, e non anche all'assenza del *ius provocationis* (il cui esercizio, invece, attiene al momento successivo alla *iudicatio*)». Mi sia consentito replicare a questa obiezione con una domanda. Si può credere che la procedura duumvirale, che aveva come suo carattere fondamentale l'assenza di dibattimento, consentisse di pervenire, attraverso la *provocatio ad populum* – in antitesi con il suo stesso carattere di procedura *indicta causa* – a un libero dibattimento fra le parti in contesa? Perché allora non concedere subito all'accusato la possibilità di difendersi dalle accuse avversarie, anziché vietare il dibattimento in prima battuta e poi ammetterlo in seconda, in seguito alla (prevedibilissima) *provocatio* del condannato? La possibilità di ricorrere al popolo contro la sentenza duumvirale palesemente collide con il carattere squisitamente inquisitorio del procedimento.

Tutto ciò mi conferma nell'idea che il processo a cui fu sottoposto Rabirio fosse un processo senza appello, e che la *provocatio* sperimentata dal vecchio senatore sia stata frutto dell'intervento di Cicerone, il quale la impose in virtù della sua *maior potestas* di console. Egli verosimilmente fece valere la considerazione che una legge decretante la condanna di un accusato senza contraddittorio urtava contro lo spirito di libertà e di civiltà del popolo romano, e contestò l'azione giudiziaria di Labieno con parole non molto diverse da quelle che, secondo la tradizione, sarebbero state usate dall'ex decemviro Appio Claudio dopo il processo sommario instaurato nei suoi confronti dal tribuno Virginio: «*Qu<is> provocaturu<s>, si hoc indemnato indicta causa non liceat?*»[37].

4. Esaurito così l'esame degli argomenti addotti dal mio contraddittore e ribadito – spero convincentemente – il mio punto di vista, mi sia concesso, prima di chiudere, richiamare alcuni dati, già messi in rilievo nel mio precedente articolo, che mi sembrano attestare in modo inequivocabile come al tempo di Cicerone la persecuzione giudiziaria dell'Orazio nei termini in cui è narrata da Livio nella sua *Storia* fosse ancora sconosciuta[38].

L'assunto può suscitare qualche perplessità, poiché secondo un'opinione largamente diffusa (che parrebbe condivisa da Pelloso)

[37] Liv. 3.56.13.

[38] Sulla rielaborazione del processo dell'Orazio ad opera di Livio, e sui motivi che la ispirarono, B. Santalucia, *La versione liviana* cit. 58 ss.

il processo di Rabirio sarebbe stato ricalcato, quasi alla lettera, sulla tradizione della *causa Horatiana* rispecchiata nelle pagine del Patavino[39]. A un'attenta lettura dell'orazione, tuttavia, non può sfuggire una stranezza. Cicerone, che pur si diffonde ampiamente sulla crudeltà del procedimento, sui *duumviri perduellionis*, sulla *lex horrendi carminis*, in tutto il suo discorso non fa il benché minimo cenno al processo dell'Orazio, che ne sarebbe stato il modello. La cosa, si dirà, non può meravigliare, poiché la vicenda oraziana era così nota che non c'era alcun bisogno che Cicerone la richiamasse come precedente nel corso della sua orazione. È vero. Ma se andiamo a spulciare fra gli altri discorsi dell'oratore abbiamo modo di renderci conto che l'omissione non era affatto dovuta alla notorietà dell'antica storia bensì ad un altro motivo, all'apparenza sorprendente: e cioè che Cicerone, quando difese Rabirio, nulla sapeva di un processo per perduellione condotto dai *duumviri* nei confronti dell'Orazio.

Una precisa conferma di quanto dico mi sembra possa rinvenirsi in un passo di un'orazione ciceroniana di qualche anno più tarda della *pro Rabirio*, l'orazione in difesa di Milone. Come è noto, nel gennaio del 52, Tito Annio Milone, torbido e violento fautore degli ottimati, aveva ucciso sulla via Appia, non lontano da Roma, Publio Clodio Pulcro, suo irriducibile nemico e facinoroso leader dei *populares*, nel corso di una sanguinosa rissa scoppiata fra le rispettive bande. Tratto Milone in giudizio per omicidio, gli accusatori avevano, nel corso del dibattimento, sostenuto che quest'ultimo, in quanto reo confesso dell'assassino di Clodio, doveva inevitabilmente essere condannato a morte dalla giuria. Ma Cicerone, nella sua orazione difensiva, aveva contestato questo assunto, e a tal fine aveva fatto richiamo al caso dell'Orazio. Questa la sua argomentazione:

> Negant intueri lucem esse fas ei qui a se hominem occisum esse fateatur. In qua tandem urbe hoc homines stultissimi disputant? Nempe in ea quae primum iudicium de capite vidit M. Horati, fortissimi viri, qui nondum libera civitate tamen populi Romani comitiis liberatus est, cum sua manu sororem esse interfectam fateretur[40].

---

[39] Letteratura in C. Pelloso, *Riflessioni* cit. 71 n. 15; si aggiunga E.J. Phillips, *The Prosecution of C. Rabirius in 63 B.C.*, in *Klio* 56 (1974) 87 s. Benché non si pronunci esplicitamente sul punto, sembra chiaro che Pelloso condivida la comune opinione, dato che – come si è visto – egli ritiene che l'imputazione di *perduellio* a carico di Rabirio sia stata modellata su quella a carico dell'Orazio (cfr. § 1).

[40] Cic. *pro Mil.* 3.7.

Secondo l'oratore, dunque, il processo dell'Orazio avrebbe costituito il primo esempio di processo capitale tenutosi a Roma dinanzi all'assemblea del popolo: e si sarebbe trattato di un processo per omicidio, non per *perduellio*, ovviamente celebrato senza la partecipazione dei *duumviri*.

Su quali basi Cicerone si fondava per una siffatta ricostruzione della *causa Horatiana*? Egli indubbiamente faceva richiamo a una tradizione ben nota ai suoi tempi, tanto nota da poterla presentare senza timore di smentita ai cinquantuno giudici che componevano la giuria del processo di Milone. Per tali giudici (e per la comune opinione) doveva essere del tutto pacifico che l'Orazio fosse stato processato per omicidio.

Merita di essere rilevato che l'idea di un processo per omicidio è pacificamente accolta anche da Dionigi di Alicarnasso. Pur essendogli quasi sicuramente nota la diversa versione del processo prospettata da Livio[41], Dionigi preferisce non conformarsi alla narrazione dello storico patavino, e si attiene senza esitazione alla tradizione corrente, qual era verosimilmente attestata dagli annalisti da lui solitamente utilizzati per il periodo più antico, Valerio Anziate e Licinio Macro[42].

Orazio – nel racconto dello storico greco – viene citato davanti al re per l'uccisione della sorella, ma è appassionatamente difeso dal padre, che reputa giustificato, a causa del contegno della donna, l'atroce gesto compiuto. Il re è indeciso sulla decisione da prendere, non sembrandogli giusto condannare come omicida un valoroso guerriero che ha difeso la sua patria e che lo stesso padre, al quale prima d'ogni altro spetterebbe il diritto di vendicare la figlia, ha ritenuto meritevole di perdono. In tale situazione di imbarazzo, Tullo Ostilio

ἀπορούμενος δέ τί χρήσεται τοῖς πράγμασι τελευτῶν κράτιστον εἶναι διέγνω τῷ δήμῳ τὴν διάγνωσιν ἐπιτρέπειν. γενόμενος δέ θανατηφόρου κρίσεως τότε πρῶτον ὁ Ῥωμαίων δῆμος κύριος τῇ γνώμῃ τοῦ πατρὸς προσέθετο καὶ ἀπολύει τοῦ φόνου τὸν ἄνδρα[43].

---

[41] I primi libri delle *Storie* di Livio – suddivisi in decadi o semidecadi – videro la luce progressivamente a partire dal 25 a.C.; le 'Antichità Romane' di Dionigi incominciarono ad apparire nel 7 a.C.

[42] V. specialmente M. Voigt, *Über die leges regiae*, in *Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften* 6 (1876) 128-130; sulla sua scia O. Hirschfeld, *Ius Papirianum*, in *Kleine Schriften* (Berlin 1913) 244.

[43] Dion. Hal. 3.22.6: «incerto sulla decisione da prendere, alla fine ritenne che la

Il racconto di Dionigi, come è facile vedere, corrisponde perfettamente alla versione accolta da Cicerone nella *pro Milone*. Che cosa ne dobbiamo dedurre? La conclusione più ovvia sembrerebbe quella che al tempo di Cicerone trovavano diffusione due diverse tradizioni del processo dell'Orazio. La prima vedeva in tale processo un *iudicium* di perduellione, instaurato dinanzi ai *duumviri* per volontà di Tullo Ostilio (e su questa tradizione, poi accolta da Livio, sarebbe stato modellato il processo di Rabirio), mentre la seconda configurava il processo dell'Orazio come un processo per omicidio dinanzi all'assemblea del popolo (e su questa tradizione si sarebbe fondato Cicerone nella sua difesa di Milone). Ma una siffatta conclusione, a un più attento esame delle fonti, si rivela insostenibile.

Vi è, in effetti, uno squarcio, non sempre correttamente interpretato, della *pro Rabirio*, che mostra con chiarezza come al tempo di Cicerone la tradizione (o meglio, la pretesa tradizione) secondo cui l'Orazio sarebbe stato sottoposto da Tullo Ostilio a un giudizio duumvirale sulla base della *lex horrendi carminis* fosse del tutto ignota.

Leggiamo il testo. L'oratore si sta rivolgendo a Labieno, che aveva promosso il giudizio contro Rabirio:

> Namque haec tua, quae te, hominem clementem popularemque, delectant: 'I, lictor, conliga manus', non modo huius libertatis mansuetudinisque non sunt sed ne Romuli quidem aut Numae Pompili; Tarquini, superbissimi atque crudelissimi regis, ista sunt cruciatus carmina quae tu, homo lenis ac popularis, libentissime commemoras:'Caput obnubito, arbori infelici suspendito', quae verba, Quirites, iam pridem in hac re publica non solum tenebris vetustatis verum etiam luce libertatis oppressa sunt[44].

Cicerone, nel suo appassionato intervento, mostra di ignorare a chi la *lex horrendi carminis* vada attribuita: esclude Romolo e Numa, che a suo parere non avrebbero mai potuto emanare una norma tanto crudele, ed è invece portato a ritenere che la paternità della stessa debba attribuirsi all'ultimo dei sette re, il detestato Tarquinio il Superbo.

La testimonianza è ricca di significato. Se l'oratore era privo di notizie sull'autore della legge e si trovava costretto ad ipotizzare che essa

---

cosa migliore fosse rimettere la decisione al popolo. E il popolo romano, che fu allora per la prima volta giudice in un processo capitale, si attenne all'opinione del padre e assolse l'uomo dall'accusa di omicidio».

[44] Cic. *pro Rab. perd.* 4.13.

fosse opera del secondo Tarquinio, ciò significa che egli nulla sapeva di una tradizione che riportava la feroce norma a molti anni prima di questo re, all'epoca di Tullo Ostilio, quando sarebbe stata applicata nella *causa Horatiana.* Per conseguenza deve necessariamente ammettersi che il processo di Rabirio non era stato costruito sul modello del processo dell'Orazio trasmessoci da Livio. La tradizione (l'unica tradizione) relativa al famoso processo nota al tempo di Cicerone doveva essere quella ricordata nella *pro Milone*: e cioè che l'Orazio era stato sottoposto a un processo per omicidio dinanzi al comizio del popolo. In essa non si faceva parola né di *lex horrendi carminis*, né di *perduellio*, né di *duumviri*[45].

Sulla base delle considerazioni svolte ritengo dunque di poter tenere ferma l'opinione, già precedentemente espressa, che il racconto liviano del processo dell'Orazio non è fondato su un'antica e veneranda tradizione, ma costituisce – almeno per quanto riguarda la tipologia del crimine e le modalità della sua persecuzione – un'originale creazione dello storico patavino[46].

[45] Di diverso avviso, ma sulla base di argomentazioni prive di qualunque appoggio testuale, C. Pelloso, *Riflessioni* cit. 92, il quale rigetta categoricamente «l'idea secondo cui espressione della tradizione più antica e dominante sarebbe stata la narrazione dionisiana, articolata in 'commissione dell'illecito di φόνος (e non di *perduellio*) – giudizio del βασιλεύς (e non dei *duumviri*) – κρίσις del δῆμος (senza alcuna *provocatio*)».

[46] Ampiamente al riguardo B. Santalucia, *La versione liviana* cit. 61 ss.

Pia Starace

PLINIO, TRAIANO E LA 'RIABILITAZIONE' DEL FILOSOFO FLAVIO ARCHIPPO, EVASO DALLA PENA (PLIN. *EP.* 10.58-60)

1. *Il caso di Flavio Archippo.*

Plin. *ep.* 10.58.1-4. C. Plinius Traiano imperatori. Cum citarem iudices, domine, conventum incohaturus, Flavius Archippus vacationem petere coepit ut philosophus. 2. Fuerunt, qui dicerent non liberandum eum iudicandi necessitate, sed omnino tollendum de iudicum numero reddendumque poenae, quam fractis vinculis evasisset. 3. Recitata est sententia Veli Pauli proconsulis, qua probabatur Archippus crimine falsi damnatus in metallum. Ille nihil proferebat, quo restitutum se doceret; alegabat tamen pro restitutione et libellum a se Domitiano datum et epistulas eius ad honorem suum pertinentes et decretum Prusensium. Addebat his et tuas litteras scriptas sibi, addebat et patris tui edictum et epistulam, quibus confirmasset beneficia a Domitiano data. 4. Itaque, quamvis eidem talia crimina applicarentur, nihil decernendum putavi, donec te consulerem de eo, quod mihi constitutione tua dignum videbatur. Ea quae sunt utrimque recitata, his litteris subieci.

Epistula Domitiani ad Terentium Maximum. 5. Flavius Archippus philosophus impetravit a me, ut agrum ei ad C. circa Prusiadam patriam suam emi iuberem, cuius reditu suos alere posset. Quod ei praestari volo. Summam expensam liberalitati meae feres.

Eiusdem ad Lappium Maximum. 6. Archippum philosophum, bonum virum et professioni suae etiam moribus respondentem, commendatum habeas velim, mi Maxime, et plenam ei humanitatem tuam praestes in iis, quae verecunde a te desideraverit.

Edictum divi Nervae. 7-9. Quaedam sine dubio, Quirites, ipsa felicitas temporum edicit, nec spectandus est in iis bonus princeps, quibus illum intellegi satis est, cum hoc sibi civium meorum spondere possit vel non admonita persuasio, me securitatem omnium quieti meae praetulisse, ut et nova beneficia conferrem et ante me concessa servarem. 8. Ne tamen aliquam gaudiis publicis aferat haesitationem

vel eorum, qui impetraverunt, diffidentia vel eius memoria, qui praestitit, necessarium pariter credidi ac laetum obviam dubitantibus indulgentiam meam mittere. 9. Nolo existimet quisquam, quod alio principe vel privatim vel publice consecutus <sit >, ideo saltem a me rescindi, ut potius mihi debeat. Sint rata et certa, nec gratulatio ullius instauratis egeat praecibus, quem fortuna imperii vultu meliore respexit. Me novis beneficiis vacare patiantur et ea demum sciant roganda esse, quae non habent.

Epistula eiusdem ad Tullium Iustum. 10. Cum rerum omnium ordinatio, quae prioribus temporibus incohatae consummatae sunt, observanda sit, tum epistulis etiam Domitiani standum est.

Plin. *ep*. 10.59. C. Plinius Traiano imperatori. Flavius Archippus per salutem tuam aeternitatemque petit a me, ut libellum, quem mihi dedit, mitterem tibi. Quod ego sic roganti praestandum putavi, ita tamen, ut missurum me notum accusatrici eius facerem, a qua et ipsa acceptum libellum his epistulis iunxi, quo facilius velut audita utraque parte dispiceres, quid statuendum putares.

Plin. *ep*. 10.60.1-2. Traianus Plinio. Potuit quidem ignorasse Domitianus, in quo statu esse Archippus, cum tam multa ad honorem eius pertinentia scriberet. Sed meae naturae accomodatius est credere etiam statui eius subventum interventu principis, praesertim cum etiam statuarum ei honor totiens decretus sit ab iis, qui <non > ignorabant, quid de illo Paulus proconsul pronuntiasset. 2. Quae tamen, mi Secunde carissime, non eo pertinent, ut, si quid illi novi criminis obicitur, minus de eo audiendum putes. Libellos Furiae Primae accusatricis, item ipsius Archippi, quos alteri epistulae tuae iunxeras, legi.

Nelle epistole appena riportate, Plinio sottoponeva a Traiano le sue perplessità sorte nel costituire la giuria del *conventus* di Bitinia, con riguardo alla situazione di Flavio Archippo, filosofo ben inserito nella società di Prusa, dove risiedeva, il quale, pur se anni addietro condannato *ad metalla* per *crimen falsi*[1] in base ad una sentenza del

[1] Risulta alquanto difficile, vista la scarsità di indicazioni, stabilire quale tipo di falso avesse commesso Flavio Archippo. Peraltro, tale figura di *crimen* è particolarmente articolata, in quanto non riconducibile ad un concetto unitario di *falsum*. Vi rientrano, infatti, diverse ipotesi: la falsa testimonianza (contemplata nelle XII Tavole, come attesta Gell. 20.1.54), la falsificazione dei testamenti e delle monete (regolata dalla *lex Cornelia*

proconsole Velio Paolo (*recitata est sententia Veli Pauli*), e poi addirittura evaso dalla pena (*fractis vinculis evasisset*), chiedeva di essere esonerato dalla *necessitas iudicandi* in ragione della sua qualità di filosofo (*ut philosophus*). Di contro si erano sollevate le accuse degli oppositori (*Fuerunt, qui dicerent …*) che, proprio per la sua condotta criminosa e deplorevole, ne reclamavano invece la cancellazione totale dall'albo dei giudici e la conseguente restituzione alla pena. Le allegazioni prodotte da Flavio Archippo a sua difesa non costituivano vere e proprie prove dell'avvenuta espiazione della condanna. Esse constavano di: due *epistulae* di Domiziano, una a Terenzio Massimo e l'altra a Lappio Massimo, attestanti il favore domizianeo e l'elevata considerazione di cui Archippo godeva (*alegabat tamen pro restitutione et libellum a se Domitiano datum et epistulas eius ad honorem suum pertinentes*); il de-

---

testamentaria nummaria di età sillana su cui PS. 5.25.1), il falso documentale (disciplinato da un conglomerato di senatoconsulti – si pensi al sc. Liboniano del 16 d.C. – e costituzioni come, per esempio, un editto di Claudio che puniva chi avesse scritto nel testamento altrui una disposizione a proprio favore o a favore di chi era in sua potestà); la falsificazione dei pesi e delle misure da parte dei pubblici funzionari istituiti per la loro sorveglianza e conservazione (secondo una costituzione di Traiano e a successivi interventi di Adriano su cui si v. D. 47.11.7; D. 48.10.32). Cospicua la letteratura sul tema, della quale qui si danno solo alcune indicazioni. Per un inquadramento generale, M. Scarlata-Fazio, s.v. «*Falsità e falso (parte storica)*», in *ED*. XVI (Milano 1967) 504 ss.; C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale* (Roma 1976) 392 ss. Per maggiori approfondimenti, tra i numerosi contributi, ai quali si rimanda anche per un'ulteriore informazione bibliografica, G.G. Archi, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, in *Scritti di diritto romano* III (Milano 1981) 1487 ss.; B. Albanese, *Sul senatoconsulto Liboniano*, in *AUPA*. 36 (1976) 289 ss. [= in *Scritti giuridici* II (Palermo 1991) 1377 ss.]; B. Santalucia, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, in *IVRA* 30 (1979) 1 ss.; J. Crook, *Lex Cornelia de falsis*, in *Athenaeum* 65 (1987) 163 ss.; F. Marino, *Appunti sulla falsificazione del marchio nel diritto romano*, in *ZSS*. 150 (1988) 771 ss.; Id., *Il falso testamentario nel diritto romano*, in *ZSS*. 150 (1988) 634 ss.; Id., *Cic. 'Verr.' II, 1,42, 108 e la repressione del falso*, in A. Burdese (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* (Padova 1988) 137 ss.; M.P. Piazza, *La disciplina del falso nel diritto romano* (Padova 1991); L. Fezzi, *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana* (Firenze 2003); S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere, civiliter agere* (Milano 2007); A. Arnese, *Contraffazione e falsificazione nella Roma antica*, in *Annali del Dipartimento Jonico* 2 (2014) 15 ss.; M.G. Rizzi, *Poenam legis Corneliae … statuit. L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica* (Roma 2020). La complessità della stratificazione legislativa criminale – in particolare in materia di falso nummario – e il suo intreccio con l'apporto giurisprudenziale nell'individuazione delle condotte riconducibili al suddetto crimine, sono resi efficacemente dal recente studio di M. Vinci, *De falsa moneta. Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica* (Napoli 2020) 35 ss., con accurata documentazione bibliografica.

creto del consiglio di Prusa – forse quello di cui si parla in *ep.* 10.60.1 (*cum etiam statuarum ei honor totiens decretus sit*) – che gli tributava una pubblica statua; alcune lettere scrittegli dallo stesso Traiano (*addebat his et tuas litteras scriptas sibi*), un editto di Nerva che ratificava i *beneficia* concessi dal predecessore (*addebat et patris tui edictum et epistulam, quibus confirmasset beneficia a Domitiano data*)[2]. Tuttavia, mancava un provvedimento ufficiale che comprovasse la *restitutio in integrum* del *damnatus* (*Ille nihil proferebat, quo restitutum se doceret*). In questa situazione di difficoltà, Plinio si rivolse a Traiano, affinché intervenisse con una *constitutio*. Sottopose al Principe anche i libelli consegnati in un secondo momento sia da Archippo che da una certa Furia Prima, accusatrice, forse vittima del falso, in quanto ulteriori elementi utili ad agevolare la decisione sul caso (*quo facilius velut audita utraque parte dispiceres, quid statuendum putares*). Traiano mostrò estrema cautela, e preferì non entrare nel merito. Pur ritenendo probabile che Domiziano non fosse a conoscenza della condizione di Archippo quando gli aveva tributato le suddette benemerenze, ritenne più confacente alla sua natura confidare che invece vi fosse stato un intervento di Domiziano intenzionalmente volto a sanare la condizione di Archippo (*meae naturae accomodantius est credere etiam statui eius subventum interventu principis …*), prendendo altresì atto che esistevano statue in suo onore decretate e fatte erigere da coloro che erano a conoscenza della sentenza del proconsole Velio Paolo (*praesertim cum etiam statuarum ei honor totiens decretus sit ab iis, qui <non> ignorabant quid, de illo Paulus proconsul pronuntiasset*). Alla fine Traiano, nel rassicurare Plinio di aver letto i libelli di entrambe

[2] In verità, nell'invio di Plinio all'imperatore perché potesse esaminare esaurientemente il caso (*quo facilius veluta audita utraque parte dispiceres, quid statuendum putares*), v'è da constatare l'incompletezza della documentazione elencata. Infatti, mancano la sentenza di condanna pronunciata da Velio Paolo, le lettere di Traiano di cui si parla, la petizione di Archippo a Domiziano, e pure il decreto della città di Prusa. Forse questa lacunosità era dovuta ad una selezione delle allegazioni maggiormente rappresentative della questione; in questo senso, A.N. Sherwin-White, *The letters of Pliny. A historical and social Commentary* (Oxford 1966) 642, secondo il quale «the dossier has been limited to the perfect presentation of a problem». Oppure, come si evincerebbe dal tenore della corrispondenza, potrebbe essere accaduto che Plinio, preoccupato di mostrarsi imparziale, avesse inviato il dossier completo ma, successivamente, nell'atto della pubblicazione dell'epistolario, alcuni documenti fossero stati persi oppure esclusi come non importanti. Paventa questa ipotesi E. Germino, *Un caso di esenzione dai munera tra Vespasiano e Traiano. Alcune considerazioni*, in *Scritti in onore di G. Melillo* I (Napoli 2009) 458 nt. 31.

le parti (*Libellos Furiae Primae accusatricis, item ipsius Archippi, quos alteri epistulae tuae iunxeras, legi*), gli rivolse la raccomandazione di valutare, senza alcun condizionamento, ulteriori nuovi aggravi che avrebbero potuto essere imputati allo stesso Archippo (*Quae tamen, mi Secunde carissime, non eo pertinent, ut si quid illi novi criminis obicitur, minus de eo audiendum putes*).

La vicenda giudiziaria desumibile da Plin. *ep*. 10.58-60 presenta profili di interesse molteplici[3], come quelli relativi al rapporto fra cultura e potere[4], alla giurisdizione provinciale[5], alla pratica della consultazione del principe[6], alla condanna *ad metalla*[7], all'evasione dalla pena[8], alla *servitus poenae*[9], alla *restitutio in integrum indulgentia principis*[10], al

[3] Per ciascuno di essi, mi limito a fornire nelle note di seguito solo salienti indicazioni bibliografiche.

[4] La considera in quest'ottica, per esempio, G. Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano* (Milano 1994) 427 ss.

[5] In questa chiave vi fa riferimento J. Gaudemet, *La jurisdiction provinciale d'après la correspondance entre Pline et Trajan*, in *RIDA*. 11 (1964) 335 ss.

[6] In merito a questo aspetto, F. Arcaria, *'Referre ad principem'. Contributo allo studio delle epistulae imperiali in età classica* (Milano 2000) 198 ss., dubita che lo scambio epistolare tra Plinio e Traiano qui in esame sia una testimonianza del procedimento *per relationem*. A suo avviso non ci si trova dinanzi a un processo vero e proprio, ma ad una questione amministrativa relativa all'ammissione di Archippo nella lista dei giudici che avrebbero dovuto costituire il tribunale del *praeses provinciae*. Insomma ciò che viene in discussione è un atto amministrativo non una sentenza. Inoltre, è significativo dell'atteggiamento di Plinio, il quale aveva consultato Traiano, anche inviandogli la documentazione, per rimettere nelle sue mani la decisione su una questione che avrebbe invece dovuto decidere in prima persona.

[7] Cenni in F. Salerno, *Ad metalla. Aspetti giuridici del lavoro in miniera* (Napoli 2003) 32 e 80.

[8] Se ne è occupato, da ultimo, F. Fasolino, *L'evasione dalla condanna ai lavori forzati*, in *Index* 47 (2019) 371 ss., [= in *Politiche e strumenti della repressione criminale in età imperiale* (Torino 2020) 223 ss.]; Id., *La disciplina dell'evasione nel diritto romano* (Napoli 2020) 85 ss.

[9] In tale profilo interessa le ricerche di A. McClintock, *Servi della poena: condannati a morte nella Roma imperiale* (Napoli 2010) 114 ss.; e T. Beggio, *Contributo allo studio della servitus poenae* (Bari 2020) 56 s. e 253 ss.

[10] Si v. J. Gaudemet, *Indulgentia principis* (Trieste 1962); H. Cotton, *The concept of indulgentia under Trajan*, in *Chiron* 14 (1984) 245 ss.; V. Scarano Ussani, *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini* (Napoli 1992) in particolare 57 ss.; L. Pietanza, *Indulgentia: virtù e strumento amministrativo del princeps* (Bari 2010). Per una lettura degli interventi imperiali indulgenziali più in chiave tecnico-giuridica che socio-politica, come deviazione dalla *ratio iuris*, si v. G. Falcone, *Beneficia imperiali e logica del sistema. Spunti di metodo fra le righe di Alberto Burdese*, in *BIDR*. 109 (2015) 207

crimen falsi[11], in dottrina indagati di volta in volta in modo specifico e raramente affrontati nel loro complesso intreccio[12].

In questa sede la rilettura del carteggio fra Plinio e Traiano riferito nelle *ep*. 10.58-60, si propone principalmente l'obiettivo di comprendere le ragioni del comportamento di Traiano il quale, anziché reagire con severità e rigore alla mancanza di una prova ufficiale della 'riabilitazione' di Archippo, restituendolo alla pena, preferì reputare veritieri, senza ulteriori approfondimenti, gli elementi indiziari addotti dal filosofo; e ciò, sullo scenario alquanto 'vivace' della realtà criminale della provincia di Bitinia-Ponto, con le cui notevoli difficoltà amministrative il governatore Plinio doveva costantemente confrontarsi[13].

2. «*… ut philosophus*». – La vicenda, così come ricostruibile dallo scambio epistolare, esordisce con la richiesta di Archippo a Plinio di concessione della *vacatio* dal *munus iudicandi*, a cui egli era stato chiamato, in ragione della sua qualità di filosofo. Ciò induce a supporre che tale richiesta fosse fondata sull'esistenza di una disposizione normativa di carattere generale in virtù della quale l'essere filosofi consentiva di ottenere l'esenzione dall'incarico di sedere in una giuria. Ma di quale norma si trattava? Quale imperatore l'aveva introdotta? Quale atteggiamento assunse il potere imperiale nell'età pre-traianea rispetto ai filosofi? E infine, ove la qualità di filosofo di Archippo avesse davvero inciso nella risposta di Traiano a Plinio, in che modo ciò sarebbe avvenuto?

Per provare a dare qualche risposta, occorre prendere le mosse da un passo di Arcadio Carisio, in cui si è ritenuto di poter reperire il

---

ss., con ampia bibliografia; inoltre, F. Fasolino, *Pena, amnistia, emenda: una prospettiva storico-giuridica* (Napoli 2016); Id., *Indulgentia principis ed emenda: aspetti della politica criminale nell'impero romano fra IV e VI sec d.C.*, in *Justice, Mercy and Law. From revenge to forgiveness in the History of Law* (Murcia 2018) 103 ss.

[11] Si v. nt. 1.

[12] Offre un'analisi allargata in diversi contributi E. Germino, *Cultura e potere nell'età di Vespasiano*, in *Riv. della Scuola Sup. dell'econ. e delle fin.* 2 (2005) 7 ss.; Id., *Un caso di esenzione dai 'munera'* cit. 449 ss.; Id., *Una vicenda giudiziaria nel carteggio tra Plinio e Traiano*, in *SDHI*. 76 (2010) 3 ss.

[13] Si potrebbe pensare che Traiano abbia preferito confermare la situazione di libertà in cui si trovava Archippo semplicemente per insufficienza probatoria; così in F. Trisoglio (a cura di), *Plinio. Opere* II (Torino 1973) 1042 s. ntt. 376 s. Secondo G. Coppola Bisazza, *Traiano, l'affermarsi del principio del favor rei e il suo consolidarsi anche in campo privatistico*, in *TSDP.* 12 (2019); Ead., *Traiano e la presunzione d'innocenza*, in *MEP.* 22 (2019) 265 ss., Traiano avrebbe applicato il principio *in dubio pro reo.*

riferimento ad una disposizione di carattere generale che dispensava i filosofi dai *munera civilia*, tra i quali rientrava l'onere di sedere in una giuria, toccato ad Archippo, suo malgrado[14]:

D. 50.4.18.30 (Arcad. Char. *lib. sing. de mun. civ.*). Magistris, qui civilium munerum vacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis, ne hospitem reciperent, a principibus fuisse immunitatem indultam et divus Vespasianus et divus Hadrianus rescripserunt.

Esso sembrerebbe attestare una linea di condotta unitaria della politica imperiale di Vespasiano e di Adriano, i quali intervennero con rescritto a concedere ad intellettuali-maestri, e parimenti (*item*) a grammatici, oratori, medici e filosofi, tra le esenzioni dai *munera civilia*, anche quella relativa al *munus hospitis in domo recipiendi*, una delle prestazioni locali più onerose imposte agli abitanti delle province, che comportava l'acquartieramento dei soldati[15].

Questo frammento ha suscitato discussioni in dottrina per diversi motivi. Vi facciamo qualche cenno, giusto al fine di comprendere se il passo sia affidante, se fosse realmente quello il provvedimento a cui Archippo si appellava e in che misura ciò possa essere indicativo di un particolare atteggiamento di favore nei riguardi dei filosofi manifestatosi nella politica imperiale prima di Traiano e da quest'ultimo ripresa.

In particolare, ci si è interrogati sull'effettiva portata del termine *magistri*[16], se dovesse intendersi nel senso specifico di *litteratores*, o se non fosse invece da riferirsi più genericamente alle categorie di

---

[14] Lo esclude radicalmente E. Germino, *Un caso di esenzione* cit. 449 ss.

[15] Per considerazioni più generali su Arcadio Carisio e i *munera civilia*, si v. F. Grelle, *Arcadio Carisio, l'officium del prefetto del pretorio e i munera civilia*, in *Index* 15 (1987) 63 ss. Selezionata bibliografia sul personaggio, sulla collocazione cronologica e sulla carriera, in G. Coppola, *Cultura e potere* cit. 419 nt. 304. Sul lungo frammento D. 50.4.18 relativo alla specificazione dei vari tipi di *munera*, D.V. Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico* (Bari 2012) 75 ss.

[16] G. Coppola, *Cultura e potere* cit. 418 s., rileva che il richiamo ai *magistri* fosse stato inserito da Arcadio Carisio nel tentativo di accomunare questi ultimi ad altri intellettuali, accostando in maniera disorganica provvedimenti risalenti ad epoche diverse; e ciò contrariamente a quanto aveva sostenuto C. Barbagallo, *Lo stato e l'istruzione pubblica nell'Impero romano* (Catania 1911) 47 ss., per il quale Vespasiano e Adriano avevano convalidato precedenti privilegi elargiti da Nerone alle diverse categorie di intellettuali *magistri*, non *litteratores* posto che questi, per regola generale, in seguito sarebbero stati esclusi da ogni immunità.

intellettuali elencate. La risposta a tale interpretazione è collegata al modo in cui è stato inteso l'*item*. Chi lo ha inteso secondo la sua traduzione, come 'parimenti', ha colto la diversità dei *magistri litteratores* rispetto alle altre categorie di intellettuali indicate; chi, invece, lo ha considerato come *id est*, proponendone la sostituzione, ne ha tratto l'identificazione fra i *magistri* e le altre categorie[17].

Soprattutto – e ciò in questa sede costituisce oggetto di maggiore interesse – è apparso difficile conciliare i contenuti del frammento con il dato storico dello sfavore manifestato dall'imperatore Vespasiano nei riguardi dei filosofi, isolati e duramente perseguitati in quanto oppositori del regime. Infatti, occorre ricordare che nel 71 d.C. Vespasiano, per esigenze di ordine pubblico, forse ispirato dal suo consigliere, il console Licinio Muciano, sprezzante verso i filosofi[18], ordinò l'espulsione da Roma di tutti costoro, ad eccezione dello stoico Musonio Rufo[19].

Dubbi sono stati sollevati anche con riguardo alla presunta coincidenza dei contenuti del frammento con quanto disciplinato nell'e-

[17] Tale rilievo è evidenziato da E. Germino, *Cultura e potere* cit. 28 ss., respingendo la sostituzione proposta da taluni, dell'*item* (che opera una netta separazione tra i *magistri* del principio e gli intellettuali menzionati dopo), con *id est* (che invece ne comporta un'assimilazione); e osservando che per grammatici, oratori, medici, e filosofi ci si sarebbe attesi la qualifica di *professores*, specie in una fonte tardoantica, anziché quella di *magistri*. Nel rimeditare il frammento, egli sostiene che i *magistri* ivi menzionati non fossero altro che quei *litteratores* che in epoca flavia venivano talora contemplati nei provvedimenti di esenzione emanati dagli imperatori a beneficio degli uomini di cultura, docenti di grado superiore; si v. D. 50.4.11.4 (Mod. 11 *pand.*) e D. 50.5.2.8 (Ulp. 3 *opin.*).

[18] Costui disprezzava i filosofi, specie se stoici, perché approfittavano del favore di cui godevano presso larghi strati della popolazione per insinuare idee perniciose e avverse alla politica imperiale (Cass. Dio 65.13.1).

[19] Cass. Dio 65.13.2 ci informa della mancata espulsione da parte di Vespasiano dello stimatissimo Musonio Rufo, maestro di Epitteto e dell'espulsione dei filosofi Demetrio il Cinico e Tutilio Ostiliano. Svetonio, invece, di costoro non fa alcuna menzione nella *Vita Vespasiani*, e descrive l'imperatore come estremamente tollerante verso i filosofi, dei quali sopportava persino la boria e l'arroganza (Suet. *Vita Vesp*. 13.1-4). Lo storico riferisce, però, dell'esilio e della condanna a morte del filosofo Elvidio Prisco, genero dello stoico Trasea Peto, che aveva pesantemente offeso l'imperatore incitando il popolo contro il tiranno. Pare che, a un certo punto, Vespasiano volesse revocarne la condanna, se non fosse accaduto che un manipolo di collaboratori gli fece invece credere che Elvidio Prisco era morto (Tac. *hist*. 4.5-9; Suet. *Vita Vesp*. 15.2-3). Si sofferma sulla vicenda dell'espulsione e su altre implicazioni, E. Germino, *Cultura e potere* cit. 34 ss., cui si rimanda anche per l'informato apparato di note.

ditto di Pergamo[20], un documento epigrafico vespasianeo che, oltre a contenere la concessione a insegnanti e a medici dell'esenzione dall'obbligo dell'*hospitalitas* e del pagamento delle imposte, prevedeva pene severissime per chi avesse violato tali privilegi, e riconosceva a tali professioni, considerate di carattere sacro, il diritto di costituire associazioni presso templi o luoghi di culto. Ma, l'emanazione dell'editto di Pergamo si fa risalire concordemente al dicembre del 74 d.C., data non assimilabile alla notizia del rescritto che si trae da D. 50.4.18.30, quasi certamente precedente[21]. Inoltre, in esso viene impiegato il termine παιδεύται, indicante in senso ampio coloro che insegnano, il che lascia presumere che l'imperatore fosse stato sollecitato solo in un secondo momento a determinare con maggiore chiarezza chi dovesse esservi incluso; sicchè D. 50.4.18.30 costituirebbe proprio l'attestazione della risposta alla necessità di definire e limitare i destinatari delle immunità[22]. Va altresì rilevato che nel

---

[20] Iscrizione scoperta a Pergamo e pubblicata da R. Herzog, *Urkunden zur Hochschulpolitik der römischen Kaiser*, in *SPAW.* 32 (1935) 967 ss. Si v. *FIRA.* I² 420 n. 73. Sull'iscrizione, inoltre, N. Festa, *Un editto di Vespasiano ed un rescritto di Domiziano. Documenti per la storia della legislazione scolastica nei primi secoli dell'Impero romano*, in *BIDR.* 44 (1936-1937) 13 ss. Sull'importanza di tale editto come attestazione del grande interesse degli imperatori per i problemi della cultura nell'Impero, S. Riccobono, *Miscellanea critico storica*, in *AUPA.* 17 (1937) 50 s. M.A. Levi, *Gli studi superiori nella politica di Vespasiano (A proposito di un nuovo documento epigrafico)*, in *Romana* 1 (1937) 361 ss. La rilevanza dell'iscrizione è rimarcata anche da V. Arangio-Ruiz, *Epigrafia giuridica greca e romana*, in *SDHI.* 5 (1939) 597 s. Diversi i contributi sulla politica culturale di Vespasiano, tra i quali, M.St.A. Woodside, *Vespasian's Patronage of Education and the Arts*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 73 (1942) 123 ss.; I. Lana, *La politica culturale dei Flavi*, in *Atti del Congresso internazionale di studi vespasianei* I (Rieti 1981) 85 ss.; S.F. Bonner, *L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il Censore a Plinio il Giovane* (Roma 1986).

[21] Non così per P. Desideri, *Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell'impero romano* (Messina-Firenze 1978) 65 ss. e 145 nt. 27, secondo cui le parole di Arcadio Carisio sostanzialmente confermerebbero il contenuto dell'editto di Pergamo. In ogni caso Vespasiano si sarebbe occupato più di una volta del problema intervenendo prima con un rescritto per conformarsi a precedenti orientamenti imperiali (il rescritto citato da Arcadio Carisio) e poi con un editto per affrontare in modo più radicale e completo la questione delle immunità a favore di medici e insegnanti.

[22] E. Germino, *Cultura e potere* cit. 31 s., ritiene che l'editto di Pergamo, oltre a ribadire le immunità di oratori, grammatici e medici, includesse i παιδεύται che si identificavano con i *primi magistri*, e forse anche i *magistri ludorum.* Soltanto più tardi Adriano sarebbe intervenuto con un nuovo rescritto ad aggiungere alle categorie suddette i filosofi che invece Vespasiano aveva trattato in modo ostile. Dunque, poi Arcadio Carisio avrebbe sovrapposto i due provvedimenti di Vespasiano ed Adriano confondendo due

discorso dell'editto di Pergamo era presente un riferimento esplicito agli studi di grammatica e di retorica, e nessuna menzione degli studi di filosofia. Tale silenzio è forse spiegabile alla luce di una speciale propensione manifestata da Vespasiano verso l'attività dei retori, intellettuali meno impegnati politicamente e perciò più duttili al regime, in contrapposizione ai filosofi, dei quali temeva la perniciosità per il regime e per la sua stessa incolumità, a causa della diffusione e penetrazione delle loro idee[23].

Successivamente Domiziano, i cui *beneficia* – abbiamo avuto modo di constatarlo – Archippo esibisce come documenti probatori a suo favore, proseguì in tale linea, addirittura con maggiore fermezza e durezza, fino a decretare l'espulsione da Roma e dall'Italia dei filosofi[24]. Solo in seguito, all'iniziativa dell'imperatore Adriano, si deve l'introduzione di provvedimenti più aperti e liberali nei riguardi di costoro[25]. Pertanto, non è da escludere che in D. 50.4.18.30 l'accostamento di Vespasiano e di Adriano come autori di un rescritto avente un contenuto unitario, in realtà non sia altro che il frutto, ad opera di Arcadio Carisio, della sovrapposizione e del riassunto di due interventi normativi di epoca diversa[26].

---

interventi che, sebbene accomunati dalla disciplina delle immunità, presentavano notevoli differenze quanto ai destinatari.

[23] In questo senso, G. Coppola, *Cultura e potere* cit. 422 ss., diversamente da V. Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 93 ss., il quale, pur nel rilevare il prevalere degli studi retorici nell'età di Vespasiano, promotore della istituzione di due cattedre retribuite di retorica, una greca e una latina, non vi riconosce lo scopo di contrastare il modello educativo di tipo filosofico quanto, piuttosto, una scelta imperiale volta a «indebolire una certa parte dell'opposizione di 'sentimenti repubblicani', ancora influente agli inizi del suo impero» (96).

[24] «Benchè il ricordo di tali avvenimenti sia vivo in numerose fonti, non pochi, e difficilmente risolvibili, sono i punti oscuri della tradizione, soprattutto per quel che riguarda i tempi e le modalità con cui i filosofi furono espulsi da Roma»: così E. Germino *Un caso di esenzione* 463 nt. 45, con dettagliati richiami alle fonti.

[25] Adriano mostrò una speciale simpatia verso i filosofi. Ne ricaviamo testimonianza da SHA. *Vita Hadr*. 16.10 e da D. 27.1.6.8 (Mod. 2 *excusat*.), dove a costoro è riconosciuta una serie di immunità dai *munera* personali e patrimoniali. Si v. E. Germino, *Cultura e potere* cit. 23 ss.

[26] Ipotizza una confusione fra l'attività edittale di Vespasiano e quella di Adriano, F. Lucrezi, *Leges super principem. La 'monarchia costituzionale' di Vespasiano* (Napoli 1982) 104, il quale rimarca la non immediata chiarezza del passo anche con riguardo alla sovrapposizione dell'accenno alla *civilium munerum vacatio* alla *immunitas* in caso di inottemperanza del *munus hospitalitatis,* escludendo tuttavia un intervento interpolatorio (nt. 25). Si v. anche E. Germino, *Un caso di esenzione* cit. 460 ss.

Tornando alla richiesta di Archippo di *vacatio ut philosophus* (che, d'altronde, non pare suscitare alcuna sorpresa in Plinio) se, da un lato, consentirebbe di ipotizzare l'effettiva esistenza di una norma generale concernente la dispensa dei filosofi dai *munera civilia*, tuttavia, dall'altro, per le riserve sin qui avanzate, non si può con certezza far risalire a Vespasiano. Ma, con una parte della riflessione storiografica, va precisato che Vespasiano potrebbe aver bandito soltanto *certi* filosofi, quelli considerati una minaccia per l'esercizio del suo potere perché più facinorosi, ostili, e sobillatori del popolo[27]; al contrario, i filosofi più docili, non politicizzati, o persino disposti a collaborare, potevano contare su un atteggiamento benevolo del principe e addirittura sperare nella concessione di qualche privilegio.

Poco più tardi, l'imperatore Domiziano, direttamente coinvolto nella vicenda giudiziaria di cui qui si sta trattando, com'è noto, mostrò un'ostilità ancor più spiccata e generalizzata nei confronti dei filosofi; ma ciò non toglie che, analogamente a quanto si è ritenuto ammissibile per Vespasiano, il rapporto con Archippo possa aver avuto risvolti suoi peculiari. Avanziamo perciò qualche considerazione.

È interessante notare che, nello scambio epistolare in esame, l'appellativo di filosofo accanto al nome Archippo compare tre volte, una volta all'inizio come motivazione della richiesta di esonero dall'ufficio

[27] Sul punto, P. Desideri, *Dione di Prusa* cit. 145 nt. 27, assegnava valore al passo di Arcadio Carisio come testimonianza dell'intervento vespasianeo a favore di *certi* filosofi (cui Archippo si sarebbe appellato) e del coinvolgimento di larghi strati del mondo intellettuale, che non ingenerava alcuna contraddizione con le espulsioni da Roma di *altri* filosofi. Similmente, per V. Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 96 s., non vi è «nessuna contraddizione tra l'espulsione da Roma di certi filosofi e l'attivo coinvolgimento di ampi strati del mondo culturale, tra cui altri filosofi» (97). Ravvisa l'intento di esercitare un controllo molto attento delle diverse componenti del mondo intellettuale, anche su istituzioni culturali che sino ad allora si erano sviluppate al di fuori di ogni ingerenza imperiale. Con riguardo alla categoria dei filosofi, poiché un'elargizione generalizzata delle immunità non avrebbe avuto alcun senso, si preferì distinguere il buon filosofo che aderiva ai valori patrocinati dal *princeps*, dal falso filosofo che insultava i governanti e creava subbuglio fra la gente. Secondo P. Desideri, *Dione di Prusa* cit. 66 «non vi era nessuna discriminazione *a priori* nei confronti dei filosofi rispetto ad altri intellettuali». Per I. Lana, *La politica culturale dei Flavi*, in *Sapere lavoro e potere* (Napoli 1990) 262, le decisioni di Vespasiano sui filosofi, compresa la cacciata da Roma, erano assunte «non in base a criteri di principio ma caso per caso». In linea, M. Pani, *Il Principato dai Flavi ad Adriano*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma* II/2 (Torino 1991) 266 s. Al contrario, F. Lucrezi, *Leges super principem* cit. 103, parla di «espulsione generale che fu evidentemente dovuta alla impossibilità di identificare e punire tutte le singole persone dedicatesi a propaganda sovversiva».

di giudice – aspetto del quale si è già trattato – e altre due volte nelle lettere di Domiziano, indirizzate rispettivamente a Terenzio Massimo e a Lappio Massimo, allegate da Archippo a sostegno delle sue ragioni. Circa la prima, tale qualifica sembrerebbe contare non poco nella risposta alquanto generosa del principe alla preghiera di assegnazione del fondo avanzata da Archippo (*ep*. 10.58.5. *Flavius Archippus philosophus impetravit a me …*), al punto da disporre delle proprie ricchezze personali (*… Summam expensam liberalitati meae feres*). La seconda volta, l'essere filosofo, e nel contempo uomo onesto e all'altezza della sua professione, anche nei costumi (*ep*. 10.58.6. *Archippum philosophum, bonum virum et professioni suae etiam moribus respondentem habeas velim*), sembrerebbe avere rilevanza nel riservargli un particolare riguardo, tanto da sollecitare il destinatario della lettera a mettergli a disposizione qualunque cosa desiderasse (*… et plenam ei humanitatem tuam praestes in iis, quae verecunde a te desideraverit*).

Insomma, l'elevata statura morale di Archippo[28] è inerente e coerente al suo essere filosofo, aspetto che, a mio avviso, risalta nella sua eccezionalità, ove si consideri la forte avversione imperiale verso l'intera categoria, attestata dal provvedimento di espulsione. Domiziano, infatti, potrebbe aver ravvisato nella condotta del filosofo Archippo un'accondiscendenza al potere e una mansuetudine esemplare, in stridente contrasto con le tendenze 'eversive' e destabilizzatrici degli altri filosofi, al punto da premiarlo con elargizioni di benefici, forse proprio per dare una chiara dimostrazione di apertura e benevolenza verso coloro che manifestavano vicinanza e fedeltà (modalità che, prima di lui, molto probabilmente aveva seguito anche Vespasiano)[29].

Tali allegazioni di Archippo, il cui valore era meramente indiziario, posero Traiano dinanzi ad una situazione di insufficienza probatoria circa la presunta *restitutio in integrum*[30], in ragione della quale egli

[28] Nella valutazione del credito da concedere al filosofo Archippo gioca anche un ruolo rilevante il riconoscimento delle doti tipiche del *bonus vir*, messe in pratica nella vita quotidiana (Plin. *ep*. 10.58.6. *Archippum philosophum, bonum virum et professioni suae etiam moribus respondentem …*).

[29] «Si può pensare che Domiziano abbia inteso fare di questo strano filosofo una specie di punto di riferimento del lealismo locale nei suoi confronti; e che la popolazione di Prusa … abbia risposto convenientemente alle sue aspettative»; così P. Desideri, *Dione di Prusa* cit. 404.

[30] Uno specifico riferimento alla piena riabilitazione a rivestire *munera vel honores* come *patriae idoneus civis* del *datus in metalla* che avesse ottenuto la *restitutio in integrum* è in D. 50.4.3.2 (Ulp. 2 *opin.*). *Si in metallum datus in integrum restitutus sit, perinde ac*

avrebbe potuto assumere la decisione rigorosa di accogliere le accuse e restituire il filosofo alla pena. Invece, così non fu. Nella sua persuasione, infine favorevole ad Archippo, dovette avere peso proprio la somma dei dati indiziari desumibili dalla documentazione processuale. Forse l'ascolto della preghiera di Archippo da parte dell'imperatore Domiziano che determinò la cospicua dazione di un podere del valore di centomila sesterzi nei pressi di Prusa al fine di garantire a lui e ai suoi eredi la sopravvivenza, fu considerato *pro restitutione*[31], cioè indicativo di una forma di *indulgentia*[32] del principe, concretatasi di fatto nel reintegro rispetto alla condizione gravosa e indigente in cui il

---

si nec damnatus fuisset, ad munera vel honores vocatur: nec opponet fortunam et casus tristiores suos ad hoc solum, ne patriae idoneus civis esse videatur. Alquanto sospettoso dell'intervento di un annotatore bizantino sul passo, E. Carrelli, *La restitutio indulgentia principis*, in *Studi in onore di M. Barillari* I (Bari 1937) 88 ss. Al riguardo, invece, U. Zilletti, *Note sulla restitutio in integrum damnatorum*, in *Studi in onore di G. Grosso* II (Torino 1968) 81 ss., ritiene che in questo passo, in assenza di riferimento all'*indulgentia principis*, ci si trovi dinanzi «non semplicemente ad un provvedimento di grazia, ma ad una tecnica *restitutio in integrum* che trova il suo fondamento fuori dalla grazia imperiale». In argomento, si v., inoltre, W. Waldstein, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio - indulgentia - venia* (Innsbruck 1964). Per uno sguardo più ampio sullo strumento e sui suoi molteplici impieghi, tra i numerosi contributi, G. Cervenca, *Studi vari sulla «restitutio in integrum»* (Milano 1964); L. Raggi, *La restitutio in integrum nella cognitio extra ordinem* (Milano 1965). Su entrambe le monografie, M. Kaser, *Studi sulla «in integrum restitutio»*, in *Labeo* 12 (1966) 235 ss.; M. Sargenti, *Studi sulla restitutio in integrum*, in *BIDR.* 69 (1966) 193 ss.; F. Fabbrini, *Per la storia della restitutio in integrum*, in *Labeo* 13 (1967) 200 ss.

[31] Dio Cris. *Orat*. 43.5-6; 43.11-12 ricorda come alcuni dei suoi nemici fossero stati condannati e poi liberati, il che potrebbe intendersi come allusivo alla situazione di Flavio Archippo.

[32] La *indulgentia* si manifesta nella concessione di *beneficia*, cui il principe ricorre per riscuotere il gradimento dei governati, secondo l'immagine del sovrano benefattore e filantropo. Con riguardo alla *poena metalli*, l'*indulgentia* normalmente comporta la remissione della pena e ha effetti più ampi solo se espressamente previsti. La *restitutio in integrum* è il provvedimento imperiale che più specificatamente comporta la reintegra totale del condannato. Si v. F. Salerno, *Ad metalla* cit. 108. Diversamente la *dimissio* avrebbe inciso sull'esecuzione della sentenza, lasciando di fatto i *damnati* liberi, senza che ciò modificasse lo *status* di servi della *poena*. In D. 48.19.22 (Mod. 1 *diff.*), si attesta un rescritto di Antonino Pio, il quale consente la *dimissio* per i condannati *ad metalla* infermi per malattia o per età, inadatti alla fatica nelle miniere. Sulla distinzione fra *dimissio*, *indulgentia* e *restitutio* si diffonde T. Beggio, *Contributo* cit. 246 ss. Per una visione d'insieme sul tema, L. Pietanza, *Indulgentia* cit. Su un dibattito giurisprudenziale che coinvolge Giavoleno, Nerazio e Celso circa la interpretazione dei *beneficia principalia* si sofferma V. Scarano Ussani, *I 'beneficia principalia' in un dibattito fra I e II sec. d.C.*, in *Labeo* 27/3 (1981) 317 ss.

filosofo versava, avendo subìto il processo per *crimen falsi* e la conseguente *damnatio ad metalla*, di regola irrogata agli *humiliores*[33].

Alle lettere che illustrano i benefici domizianei (eccezionali rispetto alla condotta persecutoria dell'imperatore nei riguardi della categoria dei filosofi espulsi dall'Impero e in taluni casi persino messi a morte, come già osservato), seguono un editto e un'epistola di Nerva (*ep*. 10.58.7-10) dove costui, evocata la *felicitas temporum*, anteposta la *securitas omnium* alla propria personale quiete, dichiarava di voler concedere nuovi benefici e di ribadire quelli elargiti dai predecessori, per impedire ogni incertezza nella pubblica gioia. Consapevole delle inquietudini che il repentino cambiamento avvenuto al vertice avrebbe suscitato in coloro che avevano ricevuto concessioni da Domiziano, ratificava tutto quanto fosse stato assegnato *vel privatim vel publice* dai precedenti principi, avendo cura di sottolineare espressamente l'osservanza anche delle lettere di Domiziano (*tum epistulis etiam Domitiani standum est*), che avrebbero potuto suscitare dubbi circa la loro validità in conseguenza della *damnatio memoriae*[34]. Dunque, dissipato ogni timore di revoca, nessuno avrebbe dovuto rinnovare

---

[33] Per le ipotesi di falso previste dalla *lex Cornelia testamentaria*, le pene erano la *deportatio in insulam* per gli *honestiores* e la *damnatio ad metalla* per gli *humiliores*. Si v. PS. 5.25.1. … *quive nummos aureos argenteos adulteraverit laverit conflaverit raserit corruperit vitiaverit, vultuve principum signatam monetam praeter adulterinam reprobaverit: honestiores quidem in insulam deportantur, humiliores autem aut in metallum dantur aut in crucem tolluntur: servi autem post admissum manumissi capite puniuntur*. Tale differenziazione delle pene in relazione all'appartenenza sociale si andò consolidando tra il II e il III secolo d.C. In argomento, fra gli altri, F. De Robertis, *La variazione della pena 'pro qualitate personarum' nel diritto penale romano*, in *Scritti di diritto romano* III (Bari 1987) 492 ss.; P. Garnsey, *Social status and Legal Privilege in the Roman Empire* (Oxford 1970); R. Rilinger, *Humiliores - Honestiores, Zu einem soziale Dicothomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit* (München 1988); su cui *rec.* di M. Bretone, in *RJ*. 8 (1989) 35 ss.; M. Balzarini, *Nuove prospettive sulla dicotomia honestiores-humiliores*, in A. Burdese (a cura di), *Idee vecchie e nuove* cit. 159 ss.; S. Giglio, *'Humiliores'*, in *Studi per G. Nicosia* I (Napoli 2007) 149 ss.; B. Santalucia, *Adriano e il rango sociale dei rei*, in *Studi in onore di R. Martini* III (Milano 2009) 473 ss., ove può reperirsi ulteriore bibliografia. Nella vicenda in esame, deve supporsi che Archippo, in quanto condannato *ad metalla*, rientrasse fra gli *humiliores*. Nonostante ciò, lo ritroviamo iscritto nelle liste dei giudici del *conventus* di Bitinia, dato che induce a pensare ad una sua ascesa sociale. La spiegazione potrebbe proprio ravvisarsi nel favore domizianeo di cui godette, come plausibilmente ipotizza E. Germino, *Una vicenda giudiziaria* cit. 5 nt. 11.

[34] Sulle implicazioni di natura giuridica e politica della *damnatio memoriae* comminata dal senato, si v. F. Amarelli, *Trasmissione rifiuto usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani* (Napoli 1998) 128 ss. Che la *abolitio memoriae* di Domiziano non ne

le richieste delle stesse concessioni. Nerva, in linea di continuità col recente passato, riprendeva la politica inaugurata da Tito nel preservare le concessioni fatte dai predecessori[35], dopo abbracciata anche dall'imperatore Domiziano.

Quanto a Traiano, al quale tale documentazione viene sottoposta, non se ne registra alcuna pronuncia espressa[36]. Egli non fa altro che prendere atto, senza riserve, delle eccezionali concessioni domizianee al filosofo Archippo, ratificate dal padre Nerva. Non ne è in discussione la validità. Anzi, plausibilmente, esse ebbero un qualche peso nella formazione del suo convincimento, infine favorevole ad Archippo.

D'altro canto, non ci si può esimere dall'osservare che il governo traianeo volle manifestare una netta discontinuità rispetto al passato domizianeo. Gran parte della propaganda del potere e l'elogio del buongoverno dell'*optimus princeps* nel Panegirico pliniano si basavano sul motivo polemico del precedente dominio del *pessimus princeps*[37]. Insomma, la voluta discontinuità della politica traianea rispet-

---

avesse comportato *ipso iure* la *rescissio actorum* è cosa evidente secondo E. Germino, *Una vicenda giudiziaria* cit. 12 e nt. 34.

[35] Nerva si poneva in continuità con la linea intrapresa da Tito che aveva ratificato tutti i benefici concessi dai *superiores principes* senza che venisse richiesta la conferma caso per caso. Il principe, rassicurando così tutti i concessionari, mostrava di avere molto ben presente l'importanza propagandistica e politica della *indulgentia* e della *clementia*. Anche Domiziano confermò in blocco tutti i benefici concessi da Vespasiano e da Tito. Prima di allora gli imperatori, a partire da Tiberio, avevano invece seguito la prassi di ratificare i privilegi concessi dai predecessori solo su esplicita richiesta. (Suet. *Tit.* 8.1; Front. *De contr. agr*. 2.54). Al riguardo, F. Amarelli, *Trasmissione* cit. 141 ss.

[36] L'eventualità che i *beneficia ante concessa*, incluse le concessioni domizianee, siano stati confermati da Traiano con un apposito provvedimento generale suscita perplessità. Per V. Scarano Ussani, *Le forme del privilegio* cit. 60 nt. 106, proprio la vicenda di Flavio Archippo è indicativa dell'inesistenza di tale provvedimento perché, ove fosse esistito, ci si sarebbe aspettati un'allegazione, o quantomeno un riferimento, da parte del filosofo, e i problemi sarebbero sorti proprio da tale circostanza. In ordine alla portata della *rescissio actorum* del principe usurpatore, legata alla *damnatio memoriae* o alla declaratoria di *hostis publicus*, e sul connesso problema del riconoscimento della efficacia dei provvedimenti particolari del principe *damnatus* o dichiarato *hostis publicus*, R. Orestano, *Sulla durata della validità dei privilegia e beneficia nel diritto romano classico*, in *Studi in onore di S. Riccobono* III (Palermo 1936) 473 ss.; G. Sautel, *Usurpations du pouvoir imperial dans le monde romain e rescissio actorum*, in *Studi in onore di P. de Francisci* III (Milano 1956) 463 ss.; F. Amarelli, *Trasmissione* cit. 133 ss.

[37] È l'epiteto che Plinio riferisce come inseparabile dalla persona di Domiziano; si v. *Paneg.* 92.4; 95.4. Con riferimento a Traiano e all'età di giustizia che il suo regno costituì, A. Lovato, *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano*, in *MEP.* 22 (2019) 209 ss., cogliendone

to ai trascorsi domizianei sembra collidere con la mancata revoca (di fatto una ratifica) delle precedenti concessioni imperiali.

Tuttavia, dietro questa apparente contraddizione del comportamento 'neutrale' di Traiano si può forse scorgere una 'diplomatica' scelta di continuità, volta a perseguire la desiderata discontinuità. Lo scopo poteva essere triplice: attuare una sorta di riconciliazione con gli intellettuali messi al bando da Domiziano perché reputati destabilizzanti per l'esercizio del potere; ottenere una conseguente tacitazione delle pregresse conflittualità; conseguire una rinnovata apertura culturale, in modo da rafforzare la base di consenso e realizzare un'ideale concordia, nella realistica considerazione della profonda incidenza e diffusione delle istanze filosofiche nella società. Tutto ciò, anche a dispetto di una non applicazione della restituzione alla pena in assenza di prove inequivocabili, proprio come nella vicenda del filosofo Archippo, che avrebbe perciò potuto rivestire una valenza politica simbolica. Non confermarne i benefici imperiali – risalenti a Domiziano, peraltro per uno speciale favore *ad personam* – e, di conseguenza, restituire alla *poena metalli* un filosofo distintosi negli anni per una condotta virtuosa, altresì destinatario di una serie di riconoscimenti pubblici tributatigli dai suoi concittadini (le statue erette dagli abitanti di Prusa in suo onore attestavano la profonda stima di cui egli godeva), avrebbero potuto assumere, agli occhi di tutti, il significato di voler perpetrare la persecuzione contro la categoria, in linea con Domiziano, comportamento invece alquanto distante dalle concezioni di Traiano.

3. *Criticità nell'amministrazione della provincia di Bitinia-Ponto.* – L'amministrazione della provincia di Bitinia-Ponto era attraversata da forti criticità quando Plinio ne divenne governatore[38]. Una di queste era data dallo stato di disorganizzazione nel quale versavano gli archivi locali. Un esempio tangibile si ricava proprio dal caso di Archippo, il quale non disponeva della documentazione probatoria completa a

alcuni tratti significativi, lo descrive come «rispettoso delle leggi e attento ai bisogni dei cittadini … In consapevole discontinuità con la tirannide di Domiziano … celebrato dai contemporanei quale *optimus princeps* per le sue imprese militari e sociali».

[38] Le epistole 10.17a e 10.17b ne racchiudono il resoconto al momento del suo insediamento. Molti privati trattenevano indebitamente somme di denaro, o facevano spese illegali, e i concessionari di opere pubbliche sperperavano agendo senza alcuna coscienza. Per considerazioni generali sugli abusi amministrativi, finanziari ed edilizi in Bitinia, B. Levick, *Pliny in Bithinia and what followed*, in *Greece&Rome* 26 (1979) 119 ss.

sostegno della sua condizione, cosa che gli avrebbe consentito di respingere con facilità ogni accusa. Ciò era presuntivamente attribuibile proprio al disordine nella conservazione degli atti processuali e nella non agevole accessibilità agli stessi. In Plin. *ep.* 10.60, Traiano lascia chiaramente intendere che poteva ben sussistere l'eventualità che persino l'imperatore Domiziano non fosse a conoscenza della condanna di Archippo quando ordinò di elargirgli le terre (*Potuit quidem ignorasse Domitianus, in quo statu esse Archippus, cum tam multa ad honorem eius pertinentia scriberet*). Spesso, infatti, di questi decreti non veniva rilasciata alcuna copia agli interessati oppure capitava che costoro, per incuria o per ignoranza, non ne facessero richiesta, sicchè se ne ritrovavano sprovvisti in caso di contestazione. Insomma, la documentazione non sempre doveva essere reperibile, tantomeno facilmente consultabile[39].

Il disordine amministrativo riguardava anche il fronte della sicurezza. Com'era possibile che Archippo, accusato di avere 'spezzato le catene' (*fractis vinculis*)[40] evadendo dalla *poena metalli* cui era stato condannato a seguito di una sentenza pronunciata molti anni addietro

[39] Per esempio, Plin. *ep.* 10.31-32, di cui si tratterà *infra*, mostra la difficoltà di recuperare i documenti attestanti la remissione in libertà di alcuni condannati *ad opus publicum* e ad altre pene simili, che vivevano in libertà e riscuotevano anche una retribuzione a carico delle finanze pubbliche. Un'altra testimonianza del disordine documentale si ricava da Plin. *ep*. 10.65.1-3, dove Plinio si rivolge all'autorità di Traiano perché intervenga normativamente a dirimere il problema dello stato giuridico e degli alimenti dei cosiddetti θρεπτοί, i trovatelli, rispetto ai quali Plinio non reperisce alcuna regolamentazione né specifica né generica, adattabile alla Bitinia, escludendo peraltro di avvalersi dei precedenti. I documenti attestanti un editto di Augusto e delle lettere di Vespasiano, di Tito e di Domiziano, non vengono inviati al principe perché ritenuti apografi, difettosi e di dubbia autenticità, confidando che gli esemplari genuini ed esatti si trovassero invece presso gli archivi imperiali. Per un approfondimento della politica traianea in materia di *alimenta* si v., fra gli altri, il recente contributo C. Corbo, *Traiano e gli 'alimenta'. Profili ermeneutici e sviluppi storici*, in *TSDP*. 12 (2019) 1 ss., con bibliografia ivi richiamata. Sulla situazione degli archivi imperiali si v. M. Sperandio, *Codex Gregorianus. Origine e vicende* (Napoli 2005) 33 s. nt. 74; V. Marotta, *Multa de iure sanxit* cit. 58 ss.; M. Varvaro, *Note sugli archivi imperiali nell'età del Principato*, in *AUPA*. 51 (2006) 381 ss.; O. Licandro, N. Palazzolo, *Papirius Iustus. Libri XX De constitutionibus* (Roma 2021) 51 ss.

[40] Questa espressione potrebbe riferirsi alle modalità della carcerazione che, oltre alla costrizione ambientale talvolta comportavano anche la coercizione fisica, cioè l'incatenamento del prigioniero. In D. 48.3.13 (6 *de cogn*.), Callistrato configurava il reato di evasione anche attraverso la previsione della rottura delle catene (… *ut ruptis vinculis et effracto carcere evadant* …); in proposito, A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano* (Bari 1994) 55 s.

dal proconsole Velio Paolo, circolasse indisturbato nella provincia? Normalmente la *poena metalli*[41] veniva irrogata in *perpetuum*. Il condannato, nella condizione di *servus poenae*[42], avrebbe potuto essere liberato con pieno effetto restitutorio solo per *indulgentia principis*, come già accennato; oppure avrebbe potuto sottrarsi dall'esecuzione della pena, senza perdere il predetto *status*, grazie ad un provvedimento di *dimissio* disposto dal governatore provinciale del territorio in cui si trovava la miniera al quale era stato assegnato. Talvolta il rilascio avveniva di fatto, senza ricorso ad appositi atti formali. Non infrequentemente si verificavano tentativi di evasione dalla durissima condizione di lavoro forzato in miniera[43]. Poteva anche accadere che i malviventi circolassero indisturbati nelle città della provincia, addirittura a causa della complicità delle autorità o di funzionari locali corrotti e al riparo da ogni controllo dell'autorità centrale[44].

---

[41] D. 48.19.8 pr.-13 (Ulp. 9 *de off. proc.*) contiene un lungo resoconto delle conseguenze della condanna *ad metalla*. Per il fatto di decretare la 'morte civile' del condannato (che veniva privato della libertà e della cittadinanza, sciolto dal matrimonio e subiva l'estinzione delle potestà familiare e dei rapporti agnatizi) e di mettere a durissima prova la sua stessa sopravvivenza fisica, Callistrato la definiva *proxima morti coercitio* (D. 48.19.28 pr.-1, (6 *de cogn.*). Una trattazione articolata del tema è nella monografia di F. Salerno, *Ad metalla* cit.; si v. anche T. Beggio, *Note in tema di condanna ad tempus nelle damnationes ad metalla*, in *AUPA.* 60 (2017) 17 ss.

[42] Sul tema si rinvia a: U. Brasiello, *La condizione di servo della pena*, in *Studi in onore di F. Virgilii nel XL anno di insegnamento* (Siena 1934) 3 ss.; G. Donatuti, *La schiavitù per condanna*, in *BIDR*. 13 (1934) 219 ss.; B. Biondi, *Effetti civili della 'restitutio principis' del deportato*, in *Scritti Giuridici* III (Milano 1965) 55 ss.; U. Zilletti, *In tema di servitus poenae (Note di diritto penale tardo classico)*, in *SDHI.* 34 (1968) 32 ss.; A. McClintock, *Liberàti dalla morte*, in *La fin du statut servile? Affranchissement, libération, abolition* I. *Besançon 15-17 décembre 2005* (Besançon 2008) 115 ss.; Ead., *Servi della pena* cit., su cui *rec.* di E. Dovere, *I servi «senza più speranza di vita» dell'età del Principato*, in *RDR.* 12 (2012) 12 ss.; A. McClintock, *Dal servus poenae alla 'servitù penale'. Storia di una nozione*, in *KOINΩNIA* 44/2 (2020) 1071 ss.; T. Beggio, *Contributo* cit.

[43] I condannati lavoravano al buio, sottoterra, in ceppi, in condizioni igieniche pessime, sottoposti ad esalazioni e cattivi odori, sotto stretta sorveglianza. In proposito, si v. F. Salerno, *Ad metalla* cit. 32 ss.; inoltre, F. Fasolino, *L'evasione* cit. 378 nt. 20, ora in *Politiche e strumenti della repressione criminale* cit. 235 nt. 20. Dello stesso autore si segnala la trattazione monografica, *La disciplina dell'evasione* cit.

[44] Si v. E. Germino, *Una vicenda giudiziaria* cit. 5 s. nt. 12. Quanto ai «proscioglimenti facili», A. Lovato, *Il carcere* cit. 44 e 63 e nt. 114, richiama D. 48.3.10 (Ven. Sat. 2 *de off. proc.*) come testimonianza significativa della responsabilità penale a carico dei magistrati municipali che avessero ordinato sbrigativamente e senza ragione il rilascio delle *custodiae*. Per l'incriminazione di costoro sarebbe occorso in via preliminare stabilire quando un soggetto potesse considerarsi *solutus*, cioè non *in vinculis* ma trattenuto

L'atteggiamento di Traiano, altrove, nei confronti dei soggetti che si sottraevano alla pena cui erano stati condannati appare alquanto rigoroso, e ciò risalta proprio nel confronto con la benevolenza che egli all'opposto manifesta nell'essere incline a credere alla buona fede di Archippo. Lo si rileva, per esempio, nelle seguenti epistole pliniane:

ep. 10.31.1-5. C. Plinius Traiano imperatori. Salva magnitudine tua, domine, descendas oportet ad meas curas, cum ius mihi dederis referendi ad te, de quibus dubito. 2. In plerisque civitatibus, maximae Nicomediae et Nicaeae, quidam vel in opus damnati vel in ludum similiaque his genera poenarum publicorum servorum officio ministerioque funguntur atque etiam ut publici servi annua accipiunt. Quod ego cum audissem, diu multumque haesitavi, quid facere deberem. 3. Nam et reddere poenae post longum tempus plerosque iam senes et, quantum adfirmatur, frugaliter modesteque viventes nimis severum arbitrabar, et in publicis officiis retinere damnatos non satis honestum putabam; eosdem rursus a re publica pasci otiosos inutile, non pasci etiam periculosum existimabam. 4. Necessario ergo rem totam, dum te consulerem, in suspenso reliqui. Quaeres fortasse, quemadmodum evenerit, ut poenis, in quas damnati erant, exsolverentur: et ego quaesii, sed nihil comperi, quod adfirmare tibi possum. Ut decreta, quibus damnati erant, proferabantur, ita nulla monumenta, quibus liberati probarentur. 5. Erant tamen, qui dicerent deprecantes iussu proconsulum legatorumve dimissos. Addebat fidem, quod credibile erat neminem hoc ausum sine auctore.

ep. 10.32.1-2. Traianus Plinio. Meminerimus idcirco te in istam provinciam missum, quoniam multa in ea emendanda apparuerint. Erit autem vel hoc maxime corrigendum, quod, qui damnati ad poenam erant, non modo ea sine auctore, ut scribis, liberati sunt, sed etiam in condicionem proborum ministrorum retrahuntur. 2. Qui

---

con la forza fisica o sottoposto al controllo a vista delle guardie (D. 50.16.48), circostanze nelle quali si verificavano le evasioni. Un altro passo significativo è D. 48.3.8 (Paul. *lib. sing. de poen. milit.*), dove Paolo riferisce l'ipotesi in cui il custode si sia fatto corrompere al fine di lasciare i reclusi *sine vinculis*, cioè senza incatenamento, per alleviare le pene dei detenuti (p. 56 s.). Su quest'ultimo passo si v. anche F. Fasolino, *La disciplina* cit. 67 ss. L'autore si occupa del tema della responsabilità dei custodi (i *commentarienses*) in età tardo antica (p. 31 ss.) rilevandone l'incapacità, l'inadeguatezza e l'insufficienza della vigilanza sui detenuti per evitarne la fuga, unica ipotesi per la quale essi erano *ipso facto* responsabili, salvo che non ritrovassero il reo fuggito.

igitur intra hos proximos decem annos damnati nec ullo idoneo auctore liberati sunt, hos oportebit poenae suae reddi; si qui vetustiores invenientur et senes ante annos decem damnati, distribuamus illos in ea ministeria, quae non longe a poena sint. Solent enim eius modi ad balineum, ad purgationes cloacarum, item munitiones viarum et vicorum dari.

Plinio pone a Traiano un problema, riscontrato in un gran numero di città, soprattutto a Nicea e a Nicomedia, che riguardava soggetti condannati ai lavori forzati, o a fare da gladiatori, o a pene simili, i quali si trovavano di fatto svolgere le funzioni e i servizi degli schiavi pubblici, riscuotendo persino una retribuzione annua. Le esitazioni di Plinio sono molte (*Quod ego cum audissem, diu multumque haesitavi, quid facere deberem*). Se per un verso trovava eccessivamente severo deliberare la restituzione alla pena di costoro, soprattutto ove si trattasse di anziani che sino a quel momento si erano comportati correttamente, per l'altro, riteneva poco dignitoso che fossero preposti ai servizi pubblici (infatti poteva accadere, per esempio, che dei condannati venissero impiegati come carcerieri di altri condannati). Quanto alla retribuzione, se per un verso reputava antieconomico mantenerli a spese pubbliche, per l'altro riteneva pericoloso non farlo. Era peraltro difficile ricostruire le circostanze in cui tutto ciò si era potuto verificare. Plinio aveva preso visione soltanto dei decreti di condanna, ma mancava la documentazione attestante la remissione in libertà. Rispetto a coloro che asserivano di essere stati amnistiati per ordine dei proconsoli o dei legati, dopo aver proposto domanda di grazia (*Erant tamen, qui dicerent deprecantes iussu proconsulum legatorumve dimissos*), Plinio si mostrava propenso a confidare nella veridicità di tali affermazioni escludendo che qualcuno potesse tenere un comportamento del genere senza l'intervento dell'autorità competente (*Addebat fidem, quod credibile erat neminem hoc ausum sine auctore*).

La risposta di Traiano riporta energicamente Plinio alle sue responsabilità, rammentandogli la ragione principale del suo governatorato in Bitinia, cioè quella di appianare le numerose irregolarità della provincia. Riprende le sue parole impiegandole con maggiore severità e freddezza, rilevando che non soltanto i condannati di cui si trattava non avevano addotto alcuna prova che la loro amnistia fosse stata effettivamente conferita da chi di competenza, ma addirittura che erano stati loro attribuiti degli impieghi dignitosi (*… qui damnati ad poenam erant, non modo ea sine auctore, ut scribis, liberati sunt, sed*

etiam in condicionem proborum ministrorum retrahuntur). Il principe, dunque, interviene perentoriamente a stabilire la restituzione alla pena per i condannati nell'ultimo decennio, rimessi in libertà senza l'intervento di un magistrato autorizzato (*Qui igitur intra hos proximos decem annos damnati nec ullo idoneo auctore liberati sunt hos oportebit poenae suae reddi*); e un trattamento differente per i *vetustiores* e per i vecchi condannati in un'epoca precedente ai dieci anni, assegnandoli a servizi che maggiormente si addicevano alla loro condizione, come la manutenzione dei bagni, la ripulitura delle fogne, o il riattamento delle strade, sia provinciali che cittadine.

Come già accennato, quindi, Traiano, dinanzi alla oggettiva insufficienza probatoria, dispone la restituzione alla pena dei condannati *in opus metalli*, *in ludum similiaque* e, diversamente da quanto Plinio sarebbe stato portato a fare, non accordava nessuna fiducia alle dichiarazioni di alcuni fra quelli circa una presunta amnistia ottenuta dai magistrati competenti, avendo fattone domanda (ma neppure di questa v'era prova documentale!)[45].

In Bitinia, grave era anche la situazione finanziaria. In due significative epistole pliniane che mettono in luce il problema della cattiva gestione delle spese per la realizzazione di opere pubbliche, incontriamo ancora una volta il nostro Archippo, rappresentato dall'avvocato Claudio Eumolpo, in contrapposizione ad un altro personaggio molto in vista dell'epoca, Dione Cocceiano, o Crisostomo[46].

Plin. *ep.* 10.81.1-8. C. Plinius Traiano Imperatori. Cum Prusae ad Olympum, domine, publicis negotiis intra hospitium eodem die exiturus vacarem, Asclepiades magistratus indicavit appellatum me a Claudio Eumolpo. Cum Cocceianus Dion in bule adsignari civitati opus, cuius curam egerat, vellet, tum Eumolpus adsistens Flavio Archippo dixit exigendam esse a Dione rationem operis, antequam rei publicae traderetur, quod aliter fecisset ac debuisset. 2. Adiecit etiam esse in eodem positam tuam statuam et corpore sepultorum, uxoris Dionis et filii, postulavitque, ut cognoscerem pro tribunali. 3. Quod cum ego me protinus facturum dilaturumque profectionem dixissem,

[45] Una dettagliata disamina dell'epistola è in T. Beggio, *Contributo* cit. 50 ss., e 248 ss., con ampia bibliografia cui si rimanda.

[46] Dione Crisostomo, il celebre retore che divulgò la dottrina stoica e cinica e fu iniziatore della Seconda Sofistica, fu cacciato per sospetti politici da Diocleziano nell'82 d.C. da Roma, dove aveva acquistato fama, ma fu successivamente richiamato da Traiano che celebrò in una delle sue orazioni più importanti.

ut longiorem diem ad struendam causam darem utque in alia civitate cognoscerem, petiit. 4. Ego me auditurum Nicaeae respondi. Ubi cum sedissem cogniturus, idem Eumolpus, tamquam adhuc parum instructus, dilationem petere coepit, contra Dion, ut audiretur, exigere. Dicta sunt utrimque multa, etiam de causa. 5. Ego cum dandam dilationem et <te> consulendum existimarem in re ad exemplum pertinenti, dixi utrique parti, ut postulationum suarum libellos darent: volebam enim te ipsorum potissimum verbis ea, quae erant proposita, cognoscere. Et Dion quidem se daturum dixit, et Eumolpus respondit complexurum se libello, quae rei publicae peteret, 6. ceterum, quod ad sepultos pertineret, non accusatorem se, sed advocatum Flavi Archippi, cuius mandata pertulisset. Archippus, cui Eumolpus sicut Prusiade adsistebat, dixit se libellum daturum. Ita nec Eumolpus nec Archippus, quam<quam> plurimis diebus exspectati, adhuc mihi libellos dederunt; Dion dedit, quem huic epistulae iunxi. 7. Ipse in re praesenti fui et vidi tuam quoque statuam in bibliotecha positam, id autem, in quo dicuntur sepulti filius et uxor Dionis, in area collocatum, quae porticibus includitur. 8. Te, domine, rogo, ut me in hoc praecipue genere cognitionis regere digneris, cum alioqui magna sit expectatio, ut necesse est in ea re, quae et in confessum venit et exemplis defenditur.

ep. 10.82.1-2. Traianus Plinio. Potuisti non haerere, mi Secunde carissime, circa id, de quo me consulendum existimasti, cum propositum meum optime nosses non ex metu nec terrore hominum aut criminibus maiestatis reverentiam nomini meo adquiri. 2. Omissa ergo ea quaestione, quam non admitterem, etiamsi exemplis adiuvaretur, ratio totius operis effecti sub curatura Cocceiani Dionis excutiatur, cum et utilitas civitatis exigat nec aut recuset Dion aut debeat recusare[47].

Claudio Eumolpo[48], assistendo Flavio Archippo, si era appellato al tribunale di Plinio avverso il provvedimento di un magistrato locale

[47] Una disamina di queste *epistulae* è in J. Sautel, *Aspects juridiques d'une querelle de philosophes au II^e siècle de notre ère; Plin. ad Traian., ep. 81-82*, in *RIDA*. 3ª s. 3 (1956) 423 ss. Sull'inimicizia fra Archippo e Dione e sul ricorso strumentale della corrispondenza col principe Traiano, C. Kokkinia, *The Philosopher and the Emperor's words. Trajan Flavius Archippus and Dio Chrysostom*, in *Historia* 53/4 (2004) 490 ss.

[48] Claudio Eumolpo agisce anche in rappresentanza della città di Prusa, come si evince dalle parole *Eumolpus respondit complexurum se libello, quae rei publicae peteret* … di *ep.* 10.81.6.

(*Asclepiades magistratus indicavit appellatum me a Claudio Eumolpo*) perchè giudicasse in merito alle accuse mosse a Dione per aver indotto il consiglio comunale a deliberare spese ingenti di denaro pubblico al fine di prendere possesso di una costruzione di cui era stato l'appaltatore e di cui risultavano oscuri i criteri dell'assegnazione. Veniva imputato a Dione di aver eseguito i lavori in modo difforme rispetto ai capitolati pattuiti, e gli si chiedeva di palesare i criteri di realizzazione dell'opera (*tum Eumoplus adsistens Flavio Archippo dixit exigendam esse a Dione rationem operis, antequam rei publicae traderetur, quod aliter fecisset ac debuisset*)[49]. Lo si accusava, inoltre, di *crimen maiestatis* per aver seppellito suo figlio e sua moglie vicino alla statua di Traiano nell'edificio summenzionato (*Adiecit etiam esse in eodem positam tuam statuam et corpore sepultorum, uxoris Dionis et filii, postulavitque, ut cognoscerem pro tribunali*)[50]. Plinio, deciso a non partire più da Prusa, proprio per dedicarsi a questo caso, fu raggiunto dalla duplice richiesta di Eumolpo di concedere una proroga, utile a preparare la causa, e di spostare l'udienza in un'altra città, per evitare l''inquinamento ambientale'. Fissata dunque l'udienza a Nicea, mentre Eumolpo continuava a chiedere proroghe, invece Dione incalzava per essere ascoltato. Plinio, reputando conveniente concedere una dilazione temporale, decise di riportare al principe Traiano le allegazioni di cui era venuto in possesso, affinché lo aiutasse nell'istruttoria di questa controversia che suscitava nella popolazione una viva attenzione[51].

---

[49] Il programma di monumentalizzazione di Prusa e di altre città della Bitinia, voluto da Dione, divenne oggetto di disputa politica, dando numerosi spunti di accusa agli oppositori di Dione. Nelle orazioni dionee, che in buona parte si occupano proprio di questo, mancano i riferimenti legislativi sui quali si fondavano tali accuse. Si v. F. Russo, *Problemi di politica edilizia locale nelle orazioni di Dione di Prusa*, in *Acme* 1 (2021) 51 ss.

[50] Circa questa presa di posizione di Traiano, C. D'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto* di *maiestas* (Lecce 2011) 215 s. e nt. 490, rimarca il senso pratico dell'imperatore che non intende fare leva su *metus* o *terror* per generare *reverentia*, ma dà importanza alla verifica della corretta gestione pubblica e alla conseguente limitazione degli sprechi.

[51] Ancora una volta Plinio preferisce non sbilanciarsi e chiede l'autorevole intervento di Traiano. Si sofferma su queste testimonianze F. Arcaria, *Referre ad principem* cit. 202 ss., escludendo che si trattasse di un procedimento *per relationem*, in quanto Plinio chiede a Traiano di guidarlo (*regere*) nella *cognitio* del caso sottoposto al suo esame, il che significa che gli avrebbe fornito una decisione avente solo valore interpretativo, di aiuto al procedimento che sarebbe proseguito davanti allo stesso Plinio, il quale avrebbe emanato la sentenza conclusiva. Che poi vi fosse una più o meno palese speranza da parte di Plinio, che il principe avocasse a sé la decisione, è innegabile. Lo stesso autore si occupa diffusamente del passo in *Giurisdizione e processo in età traianea*, in *MEP.* 22 (2019)

Avendo atteso a lungo le note scritte promesse dalle parti, ricevendole infine soltanto da Dione, e non da Eumolpo né da Archippo, potè trasmettere a Traiano solo l'allegazione di Dione. Il Principe nel mostrarsi per nulla intenzionato a dare seguito alle accuse di lesa maestà, perché foriere di sentimenti di paura e terrore che riteneva sbagliati al fine di procurare ossequio alla sua persona, sollecitò Plinio, piuttosto, a concentrare l'indagine, nell'interesse della città, sui movimenti di denaro connessi con l'esecuzione della costruzione data in appalto in cui Dione era coinvolto. Cercava molto probabilmente di imprimere un nuovo corso alle cose, ben cosciente del dissesto finanziario in cui si trovava la Bitinia, a causa di lavori pubblici mal condotti e sperpero di denaro[52].

4. *La valutazione di Traiano.* – Sebbene solo sommariamente e a livello esemplificativo, le testimonianze fin qui lette hanno consentito di comprendere con sufficiente concretezza le più rilevanti cause del disordine amministrativo e delle conflittualità che attraversavano la provincia di Bitinia-Ponto (cattiva conservazione documentale e difficile accesso alla stessa; assenza di sicurezza ed esercizio problematico della repressione criminale; crisi finanziaria per impiego inappropriato del denaro pubblico, corruzione e collusione), contesto nel quale deve collocarsi la vicenda di Flavio Archippo narrata nelle epistole 10.58-60 che costituiscono il principale oggetto della nostra attenzione. Di certo, la complessità del quadro era molto ben presente a Traiano quando venne sollecitato da Plinio ad intervenire sul caso in esame, addirittura con una *constitutio* (*nihil decernendum putavi, donec te consulerem de eo, quod mihi constitutione tua dignum*

231 ss. Inoltre, quanto ai governatori e agli altri amministratori dell'Impero, costretti a barcamenarsi per non compromettere i già instabili equilibri fra i notabili di una stessa provincia, «spesso erano indotti all'attendismo o a favorire gli interessi degli aristocratici più prepotenti e spregiudicati per non soccombere in un gioco di forze che in una certa misura li trascendeva. Lasciarsi coinvolgere nei conflitti era sempre pericoloso», come osserva V. Marotta, *Conflitti politici cittadini e potere provinciale*, in F. Amarelli (a cura di), *Politica e partecipazione nelle città dell'Impero romano* (Roma 2005) 201.

[52] Le epistole 10.37-40 sono illuminanti circa la situazione delle opere pubbliche: vi si tratta dell'acquedotto di Nicomedia, che aveva comportato spese ingentissime, iniziato e poi abbandonato, anzi addirittura demolito per iniziarne un secondo, pure molto costoso. Plinio si mostrava preoccupato per la corretta valutazione del tipo di interventi da realizzare, dei costi e delle relative spese da affrontare per la costruzione del teatro di Nicea, per la ristrutturazione del ginnasio e per lo stabilimento di bagni a Claudiopoli, opere deliberate prima del suo insediamento come governatore.

videbatur). Tuttavia, non è dato registrare alcuno specifico cenno di Traiano in risposta, neppure in senso negativo. Una costituzione – presumibilmente un rescritto – dovette sembrargli inappropriata, perché avrebbe sancito un chiaro orientamento politico a cui poi seguenti pronunce su questioni analoghe avrebbero potuto o dovuto conformarsi. La soluzione del caso coinvolgeva una serie di considerazioni, sin qui emerse almeno in parte, poco atte a rivestire carattere di 'esemplarità'[53]. È invece sulla peculiarità del caso che sembra incardinarsi la valutazione di Traiano. Egli preferisce lasciare Archippo in libertà; confida nella veridicità e sufficienza della pur inconsistente documentazione addotta; 'crede' nella benevolenza dioclezianea e nel significato del conferimento di statue da parte degli abitanti di Prusa; dà per condonata la severa pena *ad metalla* stabilita con sentenza di condanna per *crimen falsi* molto tempo addietro da Velio Paolo (e mai messa in discussione); respinge in sostanza l'accusa di evasione; preserva di fatto le concessioni dei precedenti principi; infine, si limita ad accompagnare la sua decisione con una raccomandazione, rivolta a Plinio, a giudicare in futuro, senza riserve, eventuali nuovi addebiti a carico di Archippo[54]. Così facendo, Traiano mostra di muoversi abilmente, con estrema cautela, conservando, per quanto possibile, gli equilibri esistenti, senza creare fratture col passato, ed evitando anche decisioni che potessero mettere in risalto le pesanti criticità che attanagliavano la provincia. Un'eventuale restituzione della pena ad Archippo (decisione che, a rigore, ci saremmo attesi data l'insussistenza delle allegazioni e la mancanza di una prova effettiva della *restitutio in integrum*), oltre che mettere in discussione i *beneficia* imperiali concessi ad un filosofo (categoria in passato perseguitata), avrebbe probabilmente dato enorme evidenza al problema della sicurezza e della dilagante illegalità, sia sul versante criminale che economico-finanziario, come anche al problema del disordine degli archivi, considerata la scarsità di allegazioni sulle quali formulare un giudizio con piena cognizione.

---

[53] Sulla variabilità del livello di astrazione, dell'ambito applicativo e del grado di efficacia del rescritto «il pendolo oscilla fra la *lex* e l'*exemplum*»: così M. Bretone, *Storia del diritto romano* (Roma-Bari 2024) 230, in linea con la puntuale analisi di D. Nörr, *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, in *ZSS.* 98 (1981) 30 e 38 ss.

[54] F. Arcaria, *Referre ad principem* cit. 202, in questa raccomandazione conclusiva di Traiano a Plinio, ravvisa «un preciso avvertimento a non forzare la mano all'imperatore e, al tempo stesso, un forte ed inequivocabile richiamo ai doveri ed alle responsabilità inerenti all'*officium iudicis*».

Nella scelta traianea di favorire Archippo può probabilmente ravvisarsi la spia di una volontà politica che preferisce rispondere all'esigenza contingente di sopire le conflittualità serpeggianti in una provincia caratterizzata da situazioni molto peculiari[55], piuttosto che intervenire nella repressione criminale con provvedimenti più strutturali, organici e di ampio respiro. L'applicazione della pena, con maggiore o minore severità, fino addirittura al suo condono, sembrerebbe concepita, piuttosto, come strumento politico da commisurarsi, ove necessario, alle situazioni contingenti, a garanzia dei valori e degli interessi in gioco.

Dunque, nel diritto penale vivente di una particolare realtà provinciale, poteva accadere che il rigore tecnico giuridico cedesse il passo a valutazioni di opportunità politica, al punto di sacrificare l'attuazione più ortodossa della repressione criminale, che avrebbe dovuto comportare la restituzione alla pena del filosofo Flavio Archippo.

[55] Proprio Dione Cocceiano e Flavio Archippo, personaggi in vista nella società di Prusa e avversari fra loro, con le loro rispettive condotte, si può dire che rappresentassero alcune tra le maggiori cause dei conflitti che serpeggiavano in Bitinia-Ponto, come la cattiva gestione delle spese pubbliche e l'assenza di sicurezza da collegarsi all'esercizio problematico della repressione criminale. Inoltre, non è da escludere che fra i non meglio identificati accusatori di Archippo (*Fuerunt qui …*) vi fosse anche Dione Cocceiano, come suggerisce J. Sautel, *Aspects juridiques* cit. 442.

Fabiana Tuccillo

ALCUNE OSSERVAZIONI SULLA 'PENA' NELL'EDITTO *QUOD QUISQUE IURIS*

1. Oggetto di queste brevi note, che si ricollegano a un mio studio monografico sul cosiddetto 'editto di ritorsione'[1], è in particolare un problema fattosi strada in epoca post medioevale sulla scia di un'opinione espressa da Faber[2] secondo cui l'editto presentava connotazioni 'penali' sia in quanto prevedeva la sola coercibilità di colui che avesse statuito o ottenuto il *ius iniquum* («… quod neque verba edicti alium coercent, quam qui ius iniquum vel statuit vel impetravit») sia perché senza il dolo l'editto non avrebbe avuto effetti per il venir meno dell'*iniuria* («… ubi cessat dolus, cessat edictum quia cessat iniuria»).

Per comprenderne la portata è però opportuno partire proprio dalla clausola edittale nella quale si stabiliva che colui il quale esercitasse una magistratura e avesse statuito *novum ius* (*aliquid novi iuris statuerit*), e colui al quale venisse riconosciuto un *novum ius* (*aliquid novi iuris optinuerit*) da *qui magistratum potestatemque habebit*, se successivamente parti di una controversia dello stesso genere, avrebbero sopportato l'applicazione di quel medesimo *novum ius* (*eodem iure uti*), anche se a loro sfavorevole.

D. 2.2.1.1 (Ulp. 3 *ad ed.*)[3] [L. 217]. 'Qui magistratum potestatemve habebit, si quid in aliquem novi iuris statuerit, ipse quandoque adversario postulante eodem iure uti debet. Si quis apud eum, qui magistratum potestatemque habebit, aliquid novi iuris optinuerit, quandoque postea adversario eius postulante eodem iure adversus eum decernetur'[4]: scilicet ut quod ipse quis in alterius persona aequum esse credidisset, id in ipsius quoque persona valere patiatur.

---

[1] Dell'*editto quod quisque iuris*, contenuto nel breve titolo 2.2 dei *Digesta* sotto la rubrica *quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur*, e degli aspetti problematici quali i destinatari, la funzione, la datazione mi sono occupata in *Editto e ius novum. Sulle tracce del 'quod quisque iuris'* (Napoli 2018).

[2] *Rationalia in primam et secundam partem Pandectarum* (Lugduni 1619) 108.

[3] Th. Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti* I (Berolini 1870) 42.

[4] Questa clausola edittale sarebbe divenuta tralaticia per J.A. Bach, *Historia Iurisprudentiae Romanae: quatuor libris comprehensa* (Lipsiae 1765) 210; si v. anche G. Pugliese, *I*

Novum ius, qualificato da Ulpiano sempre nello stesso titolo (D. 2.2.3 pr.) *iniquum*, e dunque tale da giustificare l'intervento pretorio cosiddetto 'di ritorsione'. L'*edictum quod quisque iuris* fu sollecitato da una esigenza moralizzatrice volta a limitare l'ampia discrezionalità dei magistrati giusdicenti[5] che nel periodo tardo repubblicano abusavano della loro *iurisdictio*, minacciando quindi l'applicazione anche nei loro confronti di quei *decreta contra edictum*[6] già adottati nei confronti di altri.

In base all'*edictum quod quisque iuris* il provvedimento adottato dal magistrato giusdicente doveva necessariamente integrare gli estremi dell'*iniuria consummata* e non soltanto *coepta* (*statuit verbum rem perfectam significat et consummatam iniuriam, non coeptam*)[7], in quanto la mera intenzione, il semplice *velle statuere*, non erano punibili. Il *decretum iniquum* doveva, cioè, produrre le sue conseguenze negative (*nec effectum decretum habuit, cessat edictum*)[8], presupponeva un pre-

---

pretori fra trasformazione e conservazione, in *Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana. Atti del Convegno di diritto romano. Copanello 28-31 maggio 1986* (Napoli 1988) 192 s. Sull'inserimento di questo editto nella versione di Salvio Giuliano cfr. J.A. Bach, *Historia Iurisprudentiae Romanae* cit. 210; Io.G. Heineccius, *Operum ad universam iuris prudentiam, philosophiam et litteras humaniores pertinentium, tomus* XI. *Opuscula postuma* (Neapoli 1777) 224: «… hoc caput in edicto perpetuo exstare voluit Julianus». Di contrario avviso H. Krüger, *Verweisungsedikte im prätorischen Album*, in *ZSS*. 37 (1916) 255, secondo il quale difficilmente la nuova versione dell'editto sarebbe stata compresa nella riorganizzazione operata da Giuliano: «Diese Fassung konnte Julian bei der Neuordnung des Edikts nicht gut gebrauchen, da Hadrian auch die künftigen Prätoren nicht nur an das festgelegte Edikt, sondern auch an die späteren Neurungen, die der Prätor … etwa vornehmen werde, band».

[5] In tal senso N. Palazzolo, *L'edictum «de albo corrupto» e il problema della pubblicità delle norme edittali in età postadrianea*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo* VII (Milano 1987) 601 s. [= in F. Arcaria (a cura di), *IVS e TEXNH. Dal diritto romano all'informatica giuridica. Scritti di N. Palazzolo* I. *Diritto romano* (Torino 2008) 274 ss.]; G.I. Luzzatto, *Il problema d'origine del processo extra ordinem* I. *Premesse di metodo. I cosiddetti rimedi pretori* (Bologna 1965) 69 s.

[6] Secondo A. Metro, *La lex Cornelia de iurisdictione alla luce di Dione Cassio, 36.40.1-2*, in *IVRA* 20 (1969) 518, la *lex Cornelia* avrebbe introdotto una limitazione all'attività giurisdizionale in un momento successivo rispetto all'editto *quod quisque iuris* (si v. anche Id., *rec.* a F. Tuccillo, *Editto e ius novum*, in *IVRA* 67 [2019] 302 s.).

[7] D. 2.2.1.2 (Ulp. 3 *ad ed.*). Per un inquadramento della fattispecie partendo dall'analisi del verbo *statuere* (*verbum rem perfectam designat*) si v. F. Tuccillo, *Editto e ius novum* cit. 38 ss.

[8] D. 2.2.1.2 (Ulp. 3 *ad ed.*). Ulpiano precisa che *cessat edictum* se colui che era preposto alla giurisdizione (*qui praeest iurisdictioni*), pur volendo statuire, ne fosse impedito (*prohibitus*) dall'*intercessio* del collega, o quando avesse un difetto di giurisdizione (*inter*

giudizio effettivamente sofferto per l'iniqua e parziale condotta del magistrato e puniva colui da cui aveva origine il diritto iniquo (*si quis ius iniquum ius adversus aliquem impetravit, eo iure utatur ita demum*)[9], ossia il magistrato e la parte che ne aveva fatto istanza[10].

La materialità del fatto, aspetto affrontato a partire dall'opera dei Glossatori[11] e dei Commentatori[12], trova una più compiuta maturazione a partire da Cuiacio, il quale collega D. 2.2.1.2 con il principio *cogitationis poenam nemo patitur* contenuto in D. 48.19.18, tratto sempre dal libro terzo *ad edictum* di Ulpiano. Nell'evidenziare la necessità che il *ius iniquum* avesse un *effectum* («si effectum non habuerit, cessat poena edicti»)[13], il giurista enuncia il principio, poi recepito nella successiva tradizione romanistica, che il mero disegno criminoso, la *nuda cogitatio*, «hoc edicto non punitur»[14].

La non punibilità della mera *voluntas* rientra pienamente nello spirito dell'editto: il meccanismo della 'ritorsione' nei confronti del magistrato, infatti, intanto poteva scattare in quanto fosse statuito un

---

quos iurisdictionem non habuit) – ipotesi questa difficilmente immaginabile per un pretore nello scorcio del I secolo a.C. –, se il decreto non avesse avuto effetto (*nec effectum decretum habuit*).

[9] D. 2.2.3 pr. (Ulp. 3 *ad ed.*).

[10] D. 2.2.3 pr. (Ulp. 3 *ad ed.*).

[11] Gl. *ad putamus* D. 2.2.1.2: «non nocere conatum, nisi sequatur effectus».

[12] Bartolus (G. Polara [a cura di], *Commentaria* I [rist. Roma 1996] *ad Hec autem*, 57) soffermandosi sul significato di *statuere* («statuerit praeterito perfecto»), lo qualificava come *verbum cum effectu*, con la conseguenza che non sarebbe stato punito l'*affectus* (l'intenzione) se non seguiva l'*effectus* («non punit affectus si non sequat effectus»). E chiosava D. 2.2.1.1 con la *regula*: «si non habet effectum statutum novi iuris, non habet locum retorsio ex hoc edicto».

[13] J. Cuiacius, *Opera omnia* VII. *Operum postumorum quae de iure reliquit* IV/1 (Lutetiae Parisiorum 1658, rist. Goldbach 1996) 104, *Ad Titul. 2 Quod quisque iuris in alterum stat*.

[14] J. Cuiacius, *Opera omnia* VII. *Operum postumorum quae de iure reliquit* IV.1 cit. 107, *In eundem titulum, Quod quisque Iuris, Ad L. I*. Per il giurista francese «in aliis plerisque causis non tantum effectus punitur, sed etiam voluntas, cogitatio, conatus», mentre per l'editto *quod quisque iuris* «*effectum exigimus*» (p. 104). Sull'editto '*quod quisque iuris*' e il principio *cogitationis poenam nemo patitur*, rinvio al mio *Cogitationis poenam nemo patitur*, in F. Reinoso Barbero (coord.), *Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual* (Madrid 2014) 517 ss., e a F. Tuccillo, *Editto e ius novum* cit. 38 ss. Per una attenta esegesi di D. 48.19.18 (Ulp. 3 *ad ed.*) e del principio *cogitationis poenam nemo patitur* si v. M.U. Sperandio, *Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico* (Napoli 1998) 57 ss.; e da ultima C. Chevalier, *Dolus pro facto accipitur: alle orgini del concetto di tentativo*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive* I/2. *Le discipline generali* (Napoli 2022) 1150 ss.

ius novum et iniquum che produceva i suoi effetti, danneggiando *qui optinuerit* il provvedimento.

D. 2.2.3 pr. (Ulp. 3 *ad ed.*) [L. 219][15]. Si quis iniquum[16] ius adversus aliquem impetravit[17], eo iure utatur ita demum, si per postulationem eius hoc venerit[18] non coercetur. Sed[19] si impetravit, sive usus est iure aliquo[20], sive impetravit ut uteretur, licet usus non sit, hoc edicto puniatur.

Ma mentre il magistrato veniva punito solo se avesse statuito e applicato quel *ius novum et iniquum*[21], invece il postulante *hoc edicto puniatur* per il semplice fatto che avesse fatto richiesta di quel provvedimento iniquo sia che ne avesse fatto un qualche uso, sia che l'avesse ottenuto per usarlo ma poi non l'avesse applicato («si impetravit jus iniquum, sed eo non est usus»)[22].

---

[15] Per una esegesi di questo frammento rinvio a F. Tuccillo, *Editto e ius novum* cit. 62 ss.

[16] In A. Corbino, B. Santalucia (a cura di), *Codex Florentinus* I (Firenze 1988) 38 v, dopo *si quis ius iniquum* è inserito *ad edictum*.

[17] Nel *Codex Florentinus* I cit. 38 v, ricorre *imperavit*; Th. Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti* I cit. 43, segnala questa lezione nell'apparato di note. Tuttavia, lascerei il verbo *impetravit* in quanto connesso con il periodo successivo in cui ricorre due volte.

[18] In A. Corbino, B. Santalucia (a cura di), *Codex Florentinus* I cit. 38 v, in luogo di *venerit* c'è *evenerit*; così in *Pandectarum seu Digestum Vetus Iuris Civilis* I (Venetiis 1591) 93; suggerito da Th. Mommsen, *Digesta Iustiniani Augusti* I cit. 43; accolto da Ph.E. Huschke, *Weitere Beiträge zur Pandektenkritik*, in *ZSS.* 9 (1888) 341.

[19] A. Corbino, B. Santalucia (a cura di), *Codex Florentinus* I cit. 38 v, inserisce un *et* dopo *sed*. Così anche in H.J. Scheltema, N. van der Wal, *Basilicorum Libri LX* cit. 321, B. 7.3.25: Eἰ δὲ.

[20] Ph.E. Huschke, *Weitere Beiträge zur Pandektenkritik* cit. 341, seguendo G. Noodt (*Operum omnium tomus* II [Lugduni Batavorum 1760] 40), corregge *aliquo* in *iniquo*. Già A. Faber, *Rationalia* cit. 108, proponeva di leggere *in re aliqua*, non disdegnando neanche la diversa lettura *iure iniquo* («iam enim satis expressum erat tractari hinc de iure iniquo, impetrato, quamquam si velles legere iure iniquo non repugnarem»).

[21] J. Cuiacius, *Opera omnia* VII. *Operum postumorum quae de iure reliquit …* IV/1 cit. 110, *In eundem titulum, Quod quisque Iuris*, *Ad L. 3. Si quis iniquum*, osserva che «itaque etiamsi non utatur eo iure quod impetravit, vel quia non vult, vel quia non potest, hoc edicto punitur … Non exigitur ut dolo malo postulaverit …». Riprendendo la glossa accursiana, Cuiacio sottolinea che il postulante era comunque punito anche se non aveva utilizzato quel diritto *novum et iniquum* («in secunda non exigimus dolum ius iniquum sive novuum postulantis, nam satis est si impetravit id & obtinuerit, ut recte Accursius notat etiam si eo iure nondum utatur» p. 104).

[22] G. Noodt, *Operum omnium tomus* II cit. 40, mette chiaramente in evidenza il diverso trattamento riservato al magistrato che «inique jus dixerit» rispetto a colui che

2. Fatte queste brevi premesse sullo spirito e la portata applicativa dell'editto *de quo*, al fine di poterne chiarire la natura 'penalistica' (in senso moderno) o meno, mi sembra utile proseguire nella lettura del lungo testo di Ulpiano tratto dal suo commentario *ad edictum* in cui ricorrono, oltre a *coercetur* e *puniatur* di D. 2.2.3 pr., altri termini con valenza 'penalistica', come *poena* e *reus*.

D. 2.2.3.2-3, 5-6 (Ulp. 3 *ad ed.*) [L. 220][23]. Haec poena adversus omnem statuitur, qui in edictum incidit, non solum eo postulante qui ab eo laesus est, sed omni, qui quandoque[24] experitur[25]. 3. Si is pro quo spopondisti[26] impetraverit, ne aliquis debitor ipsius adversus eum exceptione utatur, deinde tu in negotio, in quo spopondisti, velis

---

aveva ottenuto un *ius iniquum* e, anche se non lo avesse usato («si impetravit jus iniquum, sed eo non est usus»), era comunque punito in base all'editto in quanto «sufficere, impetrasse. Nam impetrasse sive usus est jure iniquo». In tal senso si legga anche A. Faber, *Rationalia* cit. 108 «… qui nec petit, nec usus est, nihil potest imputari, nisi impetraverit ut uteretur, quod sane sufficeret, licet usus non esset …». Per J.O. Westenbergius, *Principia juris secundum ordinem Digestorum* (Lugduni Batavorum 1764) 88, quel *ius iniquum* poteva applicarsi al privato se ed in quanto questi ne avesse fatto richiesta «quia per impetrationem delictum consummatum est». Per questo testo la versione dei *Basilica* non porta contributi rilevanti all'analisi: H.J. Scheltema, N. van der Wal, *Basilicorum Libri LX. Textus librorum I-VIII* I ('s Gravenhage 1955) 321, B. 7.3.25 ('Εὰν ἄδικόν τι κατὰ τοῦ ἀντιδίκου μου αἰτήσω, τῷ αὐτῷ ὑπόκει μαι, κἂν μὴ χρήσωμαι αὐτῷ. Εἰ δὲ μὴ αἰτοῦντος μου ψηφισθῇ τὸ ἄδικον, οὐχ ὑπόκειμαι).

[23] Cfr. per una esegesi più ampia F. Tuccillo, *Editto e ius novum* cit. 66 ss.

[24] Ph.E. Huschke, *Weitere Beiträge zur Pandektenkritik* cit. 341, propone di inserire l'avverbio *quandoque* prima di «*Qui magistratum potestatemve*» per introdurre le due fattispecie e la congiunzione *et* prima di «*Si quis apud eum*». Dubbia la posizione di E. Hruza, *Zum römischen Amtsrechte* (Innsbruck 1907) 11 nt. 4, il quale giudica insiticio *quandoque*: «das Wort quandoque jedenfalls unecht ist, da der Prätor nur für sein Jahr ediziert und im allgemeinen keine Recthtssätze aufstellt».

[25] Interpolato il tratto *omni-experitur* per H.G. Wittich, *Einfaches System des heutigen Civilrechts* I (Frankfurt am Main 1804) 30 nt. 16. Nella glossa *quandoque experitur ad* D. 2.2.3.2, in *Pandectarum seu Digestum Vetus Iuris Civilis* I cit. 93, Accursio precisa che «… ut si contra unum impetrat, tamen teneatur omnibus». Per J. Cuiacius, *Opera omnia* VII. *Operum postumorum quae de iure reliquit …* IV/1 cit. 111, *In eundem titulum, Quod quisque Iuris, Ad §. 2 Haec poena Adversus*, Ulpiano dice espressamente che è punito colui che ha ottenuto un *ius iniquum*, colui che agisce contro chi ha ottenuto quel *ius* e dunque è stato leso («… non tantum si is, adversum quem impetravit et quem eo modo laesit …»), e qualsiasi «adversarius quo cum litigat». A. Faber, *Rationalia* cit. 109, evidenzia come se «… deliquit publice … ab ominibus poenam hanc pati debet»; si v. anche G. Noodt, *Operum omnium tomus* II cit. 40.

[26] Nel *Codex Florentinus* I cit. 38 v, ricorre *spopondissti*, ma appare un segno di cancellatura sulla seconda S.

exceptione uti: nec te nec ipsum oportet hoc impetrare, etsi interdum patiaris[27] iniuriam, si solvendo debitor non sit. Sed si tu incidisti in edictum, reus quidem utetur exceptione, tu non utaris: nec poena tua ad reum promittendi pertinebit: et ideo[28] mandati actionem non habebis … 5. Quod autem ait praetor[29], ut is[30] eodem iure utatur[31], an etiam ad heredem haec poena transmittatur? Et scribit Iulianus[32] non solum ipsi denegari actionem[33], sed etiam heredi eius. 6. Illud quoque non sine ratione scribit non solum in his actionibus pati eum poenam edicti, quas tunc habuit cum incideret[34] in edictum, verum si quae postea[35] ei adquirentur.

La *poena edicti*, ovvero l'applicazione dello stesso *ius novum et iniquum*, era disposta *adversus omnem qui in edictum incidit*[36] e cioè, più

---

[27] G. Haloander, *Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta* (Nurembergae 1529, rist. Frankfurt am Main 2005) 49, riporta *patiatur*.

[28] G. Beseler, *Miszellen*, in *ZSS*. 25 (1945) 457 s., ritiene interpolato il tratto *nec poena pertinebit*, e l'avverbio *ideo*.

[29] Per O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum* (Leipzig 1883, 3ª ed. Leipzig 1927, rist. Aalen 1956) 58, con l'espressione *praetor ait* si annunciava, in particolare nel commentario ulpianeo, la trascrizione di un *edictum*. Sul linguaggio edittale e sulle formule cfr. M. Miglietta, *Intorno al certum dicere nell'edictum generale de iniuriis*, in *Labeo* 48 (2002) 226 s., e nt. 77.

[30] Nella glossa *ut is ad* D. 2.2.3.5 in *Pandectarum seu Digestum Vetus Iuris Civilis* I cit. 94, si legge che il soggetto cui non si applicava quello stesso *novum ius* «impetravit, ut creditori suo».

[31] C.F. Hommelius, *Palingenesia librorum iuris veterum sive Pandectarum* III (Lipsiae 1768) 44, considera *verba edicti* le parole *ut is eodem iure utatur*. Cfr. in tal senso A. Faber, *Rationalia* cit. 110.

[32] Sulle ricorrenze in Ulpiano e Paolo dei richiami ai *Digesta* di Giuliano introdotti con *scribit* cfr. E. Stolfi, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio* I. *Trasmissione e fonti* (Napoli 2002) 61 s. nt. 79.

[33] Cfr. H.J. Scheltema, N. van der Wal, *Basilicorum Libri LX* cit. 321, B. 7.3.25. Ἡ παροῦσα ποινὴ καὶ εἰς κληρονόμους διαβαίνει. Secondo A. Metro, *La «denegatio actionis»* (Milano 1972) 242, questo testo ulpianeo sarebbe uno di quelli in cui la versione latina nei *Basilica* è stata abbreviata con la soppressione di ogni accenno alla *denegatio actionis*.

[34] In *Pandectarum seu Digestum Vetus Iuris Civilis* I cit. 94, e in G. Haloander, *Digestorum seu Pandectarum libri quinquaginta* cit. 49, ricorre la lezione *incidit* in luogo di *incideret* e *inhiberet* in luogo di *inhibet*.

[35] M. Sixto, *Algunos aspectos del llamado «edicto de retorsión»*, in *Liber amicorum J. Miquel* (Barcelona 2006) 960, puntualizza che l'avverbio *postea* è da intendersi entro l'anno, così come in D. 2.2.3.5 l'applicazione agli eredi era limitata all'anno.

[36] D. 2.2.3.2 (Ulp. 3 *ad ed.*).

nel dettaglio (in una serie che non appare – tuttavia – enumerativa[37]), nei confronti di colui che ne avesse fatto richiesta in quanto era stato leso da colui che *ius iniquum statuerit*, ma anche a chiunque (ne avesse fatto richiesta e)[38] avesse fatto valere quel diritto iniquo. D. 2.2.3.2 va ad integrare quanto il giurista severiano aveva enunciato in D. 2.2.3 pr. sulla punibilità *ex hoc edicto* di chi avesse richiesto il *ius iniquum* e individua tra i soggetti che potevano subire la *poena edicti* anche il garante.

Nel terzo paragrafo Ulpiano descrive tre fattispecie, ma solo in due di esse è previsto che il garante *incidit in hoc edictum*[39]: la prima è quella del debitore principale che conseguiva un decreto ingiusto di *denegatio exceptionis* (forse *doli* o *pacti*). In questo caso l'eccezione non poteva essere esperita neanche dal garante. Se infatti colui per il quale era prestata garanzia avesse ottenuto che nessun suo debitore potesse far valere un'eccezione contro di lui, sarebbe risultato vincolato dall'editto a fare altrettanto anche il garante che dunque era colpito dalla ritorsione provocata dal debitore principale. L'altro caso riguardava il garante che avesse ottenuto un *ius novum* nel proprio interesse e che quindi era soggetto alla misura pretoria (*incidit in hoc edictum*)[40], a differenza del debitore principale che poteva opporre

---

[37] La *poena edicti* si applicava all'*adsessor* (D. 2.2.2 [Paul. 3 *ad ed.*]), al *dominus litis* che aveva incaricato con specifico mandato o con successiva ratifica il *procurator* a chiedere il *novum ius* (D. 2.2.3.1 [Ulp. 3 *ad ed.*]), al *tutor* o *curator furiosi vel adulescentis* che avessero richiesto il diritto iniquo (D. 2.2.3.1 [Ulp. 3 *ad ed.*]).

[38] Gli studi dedicati all'*actio popularis* non hanno trattato di questo testo e direi giustamente, in quanto in Ulpiano mi sembra si possa leggere *omnis* nel senso di *omnis postulans qui*, in una costruzione sintattica esattamente simmetrica *ad eo postulante qui*. Dunque il principio sancito nell'*incipit*, e cioè che *haec poena adversus omnem statuitur*, viene specificato dal giurista con l'indicazione dei soggetti cui si applica quel *ius iniquum*. Per C.St. Tomulescu, *Problèmes de droit romain*, in *IVRA* 24 (1973) 87, l'editto doveva essere applicato a tutti, così come la sentenza di condanna del giudice doveva essere eseguita «autrement ne joue ni la responsabilité du magistrat ni celle du iudex».

[39] L'altra fattispecie descritta da Ulpiano era quella del garante che non aveva richiesto un *ius iniquum*, dunque, *non incidit in edictum* e non poteva usare detta eccezione (*ius novum*) contro il creditore, anche se pregiudicato dall'insolvenza del suo debitore autore della misura illegale. Già J. Cuiacius, *Opera omnia* VII. *Operum postumorum quae de iure reliquit …* IV/1 cit. 112, *In eundem titulum, Quod quisque Iuris, Ad §. 3. Si is pro quo*, sottolineava che la *ratio* era che «si exceptio fideiussori permitteretur, ut ea uteretur, impune esset debitori, quod iniquum illud ius impetravit».

[40] Se però il debitore principale pagava volontariamente (D. 2.2.3.7) non poteva esercitare la *condictio indebiti.* Sul collegamento tra i due testi si v. R. Domingo, *Estudios sobre el primer título del edicto pretorio* III. *Palingenesia y Reconstrucción* (Santiago de

l'*exceptio* se citato in giudizio e ottenere l'assoluzione nell'*actio mandati contraria* del suo garante per effetto dell'editto[41].

Affrontata in D. 2.2.3.5, la questione della trasmissibilità della *poena edicti* (si tratta sempre della ritorsione e cioè dell'applicazione di quello stesso *ius iniquum*) era oggetto di *ius controversum*, ma i compilatori non indugiano sul punto e richiamano l'opinione, probabilmente dominante, di Giuliano[42], secondo cui l'azione era denegata non solo a lui stesso, al giusdicente, ma anche al suo erede che avesse emesso un decreto iniquo o denegato ingiustamente un'azione.

Nel brano[43] Ulpiano specifica che erano vincolati all'editto sia il magistrato defunto che avesse denegato l'azione iniquamente sia l'erede[44]. Sappiamo che il pretore poteva bloccare un'azione prevista dal

---

Compostela 1995) 79 nt. 285; J.M. Coma Fort, *Sobre los límites de la potestad jurisdiccional de los magistratos romanos*, in *Homenaje a A. Hernández Gil* I (Madrid 2001) 706 [= in *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña* 5 (2011) 287, da cui d'ora in poi si citerà].

[41] Questo testo rientrerebbe nei casi dell'*actio mandati* dell'*adpromissor* in cui presupposto soggettivo è solo la condizione dell'*adpromissor*, così G. Donatuti, *Contributi alla teoria del mandato in diritto romano* I. *L'actio mandati dell'adpromissor*, in *Annali dell'Università di Perugia* 38 (1927) 3 ss. [= in R. Reggi (a cura di), *Studi di diritto romano* I (Milano 1976) 263 ss. e nt. 7].

[42] Difficile sapere se l'opinione di Giuliano fosse un'innovazione a fronte di diverse interpretazioni di giuristi anteriori, o se si trattasse di una «opinión común» come sostiene J.M. Coma Fort, *Sobre los límites de la potestad jurisdiccional* cit. 287.

[43] Il testo non è segnalato nell'*Index Interpolationum* tra i passi di sospetta autenticità.

[44] Emerge già dalla glossa *ad* D. 2.2.3.5 (*Pandectarum seu Digestum Vetus Iuris Civilis* I cit. 94) il principio: «poena huius edicti transit ad heredem». Così anche Bartolus, in G. Polara [a cura di], *Commentaria* I cit. 57 v; J. Cuiacius, *Opera omnia* VII. *Operum postumorum quae de iure reliquit …* IV/1 cit. 113, *In eundem titulum, Quod quisque Iuris, Ad § 5*. «Quod autem ait praetor, poena … non potest non pertinere ad heredem», in quanto la *ratio* era proprio quella secondo cui «qui in ius alterius succedit, iure eius uti debet»; A. Faber, *Rationalia* cit. 110: «heres enim in actionibus hereditariis, quae non competunt ei, nisi tanquam heredi, censetur eadem omnino persona cum defuncto. Denique hoc casu poena transit in heredem, sed non poenalis actio: quae nulla ex hoc edicto competit», e G. Noodt, *Operum omnium tomus* II cit. 40, il quale sottolinea come la trasmissibilità fosse circoscritta al caso che l'erede agisse «ex defuncti persona: non etiam, si ex sua propria». F. Serafini, in F. Glück, *Commentario alle Pandette. Tradotto e arricchito di copiose note e confronti col codice civile del Regno d'Italia* II (Milano s.d.) 230, puntualizza che non di azione penale si tratta in quanto l'erede «deve in generale sostenere le veci del suo autore». Sulla trasmissibilità passiva agli eredi cfr. E. Genzmer, *Talion im klassischen und nachklassischen Recht? Erwägungen über Ursprung und Grundgedanken des Edikts Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur*, in *ZSS.*

ius civile o in quanto ciò era espressamente previsto da «una fonte autoritativa»[45], come una legge o un senatoconsulto, o in quanto la concessione dell'azione era già stata esclusa nello stesso editto, o in casi residui, in virtù di una sua valutazione discrezionale[46]. Nel breve paragrafo si configura l'ipotesi della morte del magistrato, direi, durante l'anno in cui egli aveva negato ingiustamente la concessione dell'*actio*. In tal caso, secondo la soluzione proposta da Giuliano, anche gli eredi non avrebbero potuto valersi della medesima azione. Il presupposto è dunque che il pretore avesse operato con la *denegatio actionis* in modo discrezionale, magari negando l'azione civile a colui che ne aveva fatto richiesta con un provvedimento non ispirato ad una *ratio aequitatis* e dunque con un *decretum iniquum*[47].

Il comportamento del magistrato che avesse emanato un *decretum* contrario al suo stesso editto, *ius novum* (D. 2.2.1.1) *et iniquum* (D. 2.2.3 pr.), o negato la concessione di un'azione prevista nel suo *edictum*, in via assolutamente arbitraria e senza motivazione, abusando della sua discrezionalità, determinava la 'sanzione' della ritorsione non solo *ipso magistrato* ma anche *heredibus suis*. Si è ipotizzato che la disposizione edittale non potesse applicarsi oltre l'anno di carica del pretore che la aveva emanata[48], ma così appare davvero difficile im-

---

62 (1942) 139 nt. 38, 142; H. Lévy-Bruhl, *Une application original du talion en matière de procédure civile: L'édit: quod quisque juris …*, in *Mélanges de droit romain dédiés à G. Cornil* II (Paris 1926) 75.

[45] Così A. Metro, *Eccezione di dolo generale e denegatio actionis*, in *L'eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica* (Padova 2006) 407.

[46] Cfr. H. Lévy-Bruhl, *La denegatio actionis sous la procédure formulaire* (Lille 1924) 20 ss.; G. Pugliese, *Actio e diritto subiettivo* (Milano 1939, rist. Napoli 2006) 133 ss.; A. Metro, *La «denegatio actionis»* cit. 125 s.; Id., *Eccezione di dolo generale* cit. 407; H. Ankum, *Denegatio actionis*, in *ZSS.* 102 (1985) 458 ss.; S. Sciortino, *«Denegare actionem»*, *decretum e intercessio*, in *AUPA*. 55 (2012) 682 ss.

[47] S. Sciortino, *«Denegare actionem»* cit. 682, occupandosi della forma assunta dalla decisione di *denegare actionem* presa dal magistrato munito di *iurisdictio*, ha proposto una lettura congiunta di D. 2.2.1.2 e di D. 2.2.3.5 ipotizzando che i provvedimenti oggetto dell'editto *quod quisque iuris* fossero solo i *decreta* dotati di efficacia lesiva e che anche la *denegatio actionis* fosse contenuta in un *decretum*. Secondo lo studioso la decisione di applicare un *novum ius* iniquo, compresa la *denegatio actionis*, era conservata in documenti scritti proprio per consentirne una facile reperibilità e conseguente applicabilità al magistrato. In tal senso anche A. Palma, *Note sulla autonomia e discrezionalità del giudicante: non liquet e denegatio actionis*, in *KOINΩNIA* 39 (2015) 583 [= in *Il luogo delle regole. Riflessioni sul processo civile romano* (Torino 2016) 124].

[48] Così M. Sixto, *Algunos aspectos del llamado «edicto de retorsión»* cit. 959, per la quale altrimenti sarebbe difficilmente spiegabile «que el pretor ofreciera la aplicación

maginarne una concreta operatività anche in considerazione del limite della *vocatio in ius* di un magistrato *cum imperio* ancora investito della sua funzione.

Il lungo frammento si chiude con un ultimo richiamo a chi *pati poenam*: l'intento pretorio è proprio quello di punire comunque la concessione effettiva o la richiesta di un *ius iniquum*. Infatti *Iulianus* – probabilmente è lui il soggetto di *scribit*, già citato nel paragrafo 5 (e poi nel paragrafo 7[49]) –, riferisce, non senza fondamento, che chiunque poteva subire la pena dell'editto sia per quelle azioni già maturate in costanza dell'editto, sia in relazione a quelle che avesse acquisito successivamente.

Un'eccezione all'applicazione della *poena edicti* è espressamente menzionata da Gaio in un testo tratto dal suo commentario *ad edictum provinciale* sempre contenuto nel titolo 2.2 dei *Digesta*, in cui esplicitamente si parla di un magistrato che si adoperava per difendere l'editto e di un *litigator* che voleva giovarsi dei benefici *huius edicti*.

D. 2.2.4 (Gai. 1 *ad ed. prov.*) [L. 58]. Illud eleganter[50] praetor[51] excipit: 'praeterquam si quis eorum contra eum fecerit, qui ipse eorum quid fecisset': et recte, ne scilicet vel magistratus, dum studet hoc edictum defendere, vel litigator, dum vult beneficio huius edicti uti, ipse in poenam ipsius edicti committat.

---

de la retorsión en cualquier momento futuro». Secondo A. Rodger, *The Praetor Hoist with his Own Petard: the Palingenesia of Digest 2.1.10*, in *Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law and Legal History. Essays in honour of A. Watson* (Oxford 2001) 129, proprio da D. 2.2.3.1 e 2 e D. 2.2.3.5 si evince che l'editto era concepito per colpire tutto ciò che costituisse un abuso («to catch what was seen as an abuse»).

[49] D. 2.2.3.7 (Ulp. 3 *ad ed.*). *Ex hac causa solutum repeti non posse iulianus putat: superesse enim naturalem causam, quae inhibet repetitionem*.

[50] Per i richiami all'*elegantia iuris* nei giuristi e alla varietà dei significati di *elegans*, *elegantia* ed *eleganter* (anche nel testo di Gaio) rinvio a M. Radin, *Eleganter*, in *LQR.* 46 (1930) 311 ss.; G. Sciascia, *Elegantiae iuris*, in *BIDR.* 51-52 (1948) 372 ss.; M. Philonenko, *Elegantia*, in *Studi in onore di P. de Francisci* II (Milano 1956) 515 ss.; P. Stein, *Elegance in Law*, in *LQR.* 77 (1961) 242 ss.; C.A. Maschi, *La critica del diritto nell'ambito degli ordinamenti giuridici*, in *Studi in onore di B. Biondi* II (Milano 1965) 734 ss.; H. Ankum, *Julianus eleganter ait*, in *Flores legum H.J. Scheltema oblati* (Groningen 1971) 16 s.; E. Stolfi, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in *RDR.* 1 (2001) 8 ss., nt. 35 e nt. 38.

[51] E. Endrich, *Alcuni tribonianismi avvertiti da un seguace spagnolo dell'Alciato (Antonio Agostino)*, in *Studi economico-giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari* 9 (1917) 154, propone *proconsul* in luogo di *praetor*.

Con la clausola *praeterquam si quis eorum contra eum fecerit, qui ipse eorum quid fecisset* veniva negata l'applicabilità della pena *ipsius edicti* quando il *novum ius* era statuito solo a titolo di ritorsione di un precedente provvedimento (*decretum* o *postulatio*) difforme dal diritto preesistente[52].

3. Analizzate le ricorrenze del termine *poena* (nel contesto in cui esso figura), è opportuno ora soffermarsi sulla *vexata quaestio* della natura dell'editto *quod quisque iuris*, prendendo le mosse dalla rilettura di due articoli un po' datati ma ancor oggi punto di riferimento per l'interpretazione e lo scopo dell'editto: *Une application original du talion en matière de procédure civile: L'édit: quod quisque juris …* di Lévy-Bruhl e *Talion im klassischen und nachklassischen Recht? Erwägungen über Ursprung und Grundgedanken des Edikts Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur* di Genzmer. Per entrambi gli studiosi è evidente un collegamento con l'antica legge del taglione e questo potrebbe far pensare *prima facie* all'applicazione in materia civile delle regole di reazione vendicatoria di epoca decemvirale[53]. Come la legge del taglione mirava a «ripristinare l'equilibrio che il torto commesso aveva in precedenza spezzato»[54] imponendo all'offensore lo stesso male arrecato, così l'editto *quod quisque iuris* minacciava l'applicazione al magistrato giusdicente di quello stesso *ius iniquum* adottato nei confronti di altri. Per Lévy-Bruhl l'applicazione della legge del taglione o dell'idea che era alla base di questa istituzione arcaica costituiva, in una certa misura, un freno agli abusi del potere giurisdizionale[55]. L'idea della giustizia retributiva del diritto penale arcaico espressa nella sanzione del *membrum ruptum*[56] coincideva pienamente con l'ideale di giustizia ulpianeo, evidente sin dalla *laudatio* (*hoc edictum summam habet aequitatem*) e conseguito

---

[52] Secondo G. Pugliese, *Il processo civile romano* II/1. *Il processo formulare* (Milano 1963) 181, la *ratio* è chiara: evitare «una catena di ritorsioni».

[53] Per C.St. Tomulescu, *Problèmes de droit romain* cit. 85 s., l'applicazione al magistrato della stessa misura adottata nei confronti di altri era da intendersi come la pena del taglione: «admet la peine du talion à la base de la responsabilité du magistrat …».

[54] Così F. Botta, *La vendetta come officium pietatis*, in *Antropologia della vendetta* (Napoli 2015) 13.

[55] Cfr. H. Lévy-Bruhl, *Une application original du talion en matière de procédure civile* cit. 80.

[56] XII Tab. 8.2 (Fest. 496, 16-17 [L.]. s.v. «*Talionis*»). «*Si membrum rup*[*s*]*it, ni cum eo pacit, talio esto*».

solo garantendo lo stesso trattamento in pari situazioni giuridiche[57]. Nello stralcio conclusivo di D. 2.2.1.1, infatti, viene ribadito che ciò che taluno ritiene equo in relazione alla persona di un altro (*ut quod ipse quis in alterius persona aequum esse credidisset*), egli stesso deve sopportarlo in relazione alla propria persona (*id in ipsius quoque persona valere patiatur*).

Anche per Genzmer nell'editto *quod quisque iuris* l'idea arcaica del taglione («daß Edikt sich als eine für die klassische Zeit überraschende Konservierung der archaischen Talionsidee darstelle»)[58] per ripristinare l'ordine violato si sarebbe concretata in un giusto rapporto tra iniquità e peccato, dunque non con la vendetta della parte lesa, ma attraverso l'*aequitas* («Das richtige Verhältnis von Missetat und Sühne soll vielmehr das der Gleichheit sein»)[59], e cioè con la condanna del magistrato o della parte postulante non a una *restitutio in integrum* ma a una sopportazione dello stesso decreto iniquo adottato o richiesto. Dunque potremmo dire che il richiamo alla legge del taglione incida non tanto sulla natura dell'editto ('penale' o meno) quanto piuttosto sul meccanismo ad essa sotteso e cioè la necessaria inflizione all'offensore (magistrato) di un danno pari a quello da lui provocato.

Un altro indizio interpretato a favore della natura 'penale' dell'editto è il *dolus* espressamente richiesto per la punibilità del magistrato giusdicente (*dolus ius dicentis*)[60]. Tuttavia, il richiamo al dolo[61], come

---

[57] Per alcune riflessioni sull'equità retributiva e sulle logiche di giustizia 'reciproca' come paradigma di equilibrio e stabilità per la comunità anche in fonti non romane rinvio a F. Tuccillo, *Note minime in tema di 'giustizia retributiva'*, in *Index* 51 (2023) 457 ss.

[58] E. Genzmer, *Talion im klassischen und nachklassischen Recht?* cit. 122.

[59] E. Genzmer, *Talion im klassischen und nachklassischen Recht?* cit. 132: «Das Edikt quod quisque ein Muster der Aequitas als Prinzips der Gerechtigkeit».

[60] D. 2.2.2 (Paul. 3 *ad ed.*) [L. 111]. *Hoc edicto dolus debet ius dicentis puniri: nam si adsessoris imprudentia ius aliter dictum.*

[61] Di responsabilità del magistrato per *dolo*, *lata neglegentia*, parla Upiano in D. 50.8.8 (1 *ad ed. praet.*) [L. 171]. *Magistratus rei publicae non dolum solummodo, sed et latam neglegentiam et hoc amplius etiam diligentiam debent*. La critica, fin da Pernice (*Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrunderte der Kaiserzeit* II/2 [Halle 1900] 179 s.), giudica questo passo largamente rimaneggiato. Cfr. J. Partsch, *Der ediktale Garantievertrag durch receptum*, in *ZSS.* 29 (1908) 410 nt. 5; A. De Medio, *Valore e portata della regola «magna culpa dolus est»* (Napoli 1905) 19 s.; Id., *Studi sulla culpa lata in diritto romano*, in *BIDR.* 18 (1906) 283; G. Rotondi, *La misura della responsabilità nell'actio depositi*, in *AG.* 83 (1909) 276 nt. 3 [= in E. Albertario (a cura di), *Scritti giuridici* II. *Studii sul diritto romano delle obbligazioni* (Milano 1922) 98 nt. 3]; O. Lenel, *Culpa lata und culpa levis*, in *ZSS.* 38 (1917) 288 ss.; K. Binding, *Culpa lata*

volontà di delinquere accompagnata da atti esteriori tesi a realizzare quella intenzione e cioè emettere un decreto ingiusto, non credo deponga in favore della natura 'penalistica' dell'editto *quod quisque iuris* ma piuttosto sia da intendere come espressione, da un lato di un'esigenza di ponderazione e prudenza cui era chiamato il magistrato nell'esercizio della sua attività giurisdizionale e dall'altro dell'efficacia deterrente dell'editto. Se infatti esso era violato attraverso l'emanazione di un decreto ingiusto e cagionava *iniuria* a danno del postulante, ne conseguiva l'applicazione nei confronti del magistrato di quello stesso *ius iniquum*.

Fatte queste precisazioni, la congettura avanzata sul punto nel mio lavoro monografico[62] tesa ad escludere la natura penale dell'editto[63] sembra trovare sostanziale conferma sulla base di alcune suggestioni scaturite in particolare dalla rilettura del frammento ulpianeo[64]: l'uso non in senso tecnico[65], quanto piuttosto in senso

---

und culpa levis, in *ZSS.* 39 (1918) 25 s., e nt. 5; F. Hajmann, *Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht*, in *ZSS.* 40 (1919) 188 nt. 4 e 223 nt. 1; G. Beseler, *Beiträge zur Kritik* IV cit. 246; W. Kunkel, «*Diligentia*», in *ZSS.* 45 (1925) 293 e nt. 3; G.I. Luzzatto, *Spunti critici in tema di responsabilità contrattuale*, in *BIDR.* 63 (1960) 120. Più di recente si v. A.M. Giomaro, *Breve rassegna di 'culpa lata' e 'colpa grave'*, in *Studi Urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche*, nuova serie A. 71 (2020) 538 nt. 7; A. Trisciuoglio, *Oltre la colpa grave per il magistratus rei publicae. Spunti storico-comparatistici sulla responsabilità dell'amministratore pubblico (dal diritto romano al diritto italiano attuale)*, in *Studi Urbinati* cit. 777 ss.

[62] *Editto e ius novum* cit. 64 s.

[63] In tal senso cfr. E. Genzmer, *Talion im klassischen und nachklassischen Recht?* cit. 137 s.; G. Pugliese, *Il processo civile romano* II/1 cit. 178 e nt. 83; M. Sixto, *Algunos aspectos del llamado «edicto de retorsión»* cit. 946 nt. 6.

[64] D. 2.2.3.2-3, 5-6 (Ulp. 3 *ad ed.*) [L. 220].

[65] Per un inquadramento generale della pena cfr. per tutti: C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale* (Milano 1902); J. Harries, *Law and Crime in the Roman World* (Cambridge 2007); A. Manni, *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo criminale romano*[2] (Napoli 2013) 1 ss., in part. 44 ss.; Id., *Poena constituitur in emendationem hominum. Alle origini di una riflessione giurisprudenziale sulla pena* (Napoli 2017) 57 ss.; Id., *Sulla funzione della pena nel diritto criminale romano*, in *Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche* 130 (2020) 107 ss.; G. Valditara, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana* (Torino 2015); A. Zini, *Le funzioni della pena*, in *Diritto penale romano* I/2 cit. 1291 ss. Sulle finalità della pena, special-preventiva, retributiva o riparatoria di una vendetta, satisfattiva e general-preventiva si v. inoltre: E. Costa, *Cicerone giureconsulto* II (Bologna 1928) 72 ss., il quale ritiene prevalente la funzione intimidatrice; F.M. De Robertis, *La funzione della pena nel diritto romano*, in *Studi in onore di S. Solazzi nel Cinquantesimo anniversario del suo insegnamento universitario (1899- 1948)* (Napoli 1948) 169 ss. [= in *Scritti varii di diritto romano* III. *Diritto pe-*

generico e funzionale dei verbi *coercere* e *punire*, e del termine *poena* – che ricorre nel titolo 2.2 per ben cinque volte –; l' assenza di responsabilità del *pater familias* per il *ius iniquum* adottato dal *filius* magistrato[66] e la trasmissibilità agli eredi della *poena edicti*, contrariamente alla nota *regula iuris* per cui le azioni penali non si trasmettevano agli eredi. La clausola edittale, quindi, non contiene una disposizione sanzionatoria in quanto l'intento non è quello di punire il magistrato o la parte, ma piuttosto di dissuadere dall'abuso di giurisdizione attraverso la minaccia dell'inflizione a *qui magistratum potestatemve habebit* di un male che pareggi il torto commesso. La *poena edicti*, e cioè la 'ritorsione' con applicazione al magistrato giusdicente di quel medesimo provvedimento adottato nei confronti di altri, risponde a una mera finalità deterrente. Dunque, si potrebbe

nale (Bari 1987) 7 ss.], propenso a credere che ci sia stata una successione cronologica delle diverse funzioni, in età arcaica preventiva, nel diritto classico retributiva, poi nel postclassico e giustinianeo, in un diverso contesto politico, sociale e culturale, di nuovo preventiva. Orientati invece nel senso di una funzione anche retributiva in epoca giustinianea sono B. Biondi, *Il diritto romano cristiano* III. *La famiglia. Rapporti patrimoniali. Diritto pubblico* (Milano 1954) 435 ss.; C. Gioffredi, *I principi del diritto penale romano* (Torino 1970) 55 ss.; R. Bonini, *Alcune considerazioni sulla funzione della pena nelle Novelle giustinianee*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano* cit. 398 ss.; B. Santalucia, s.v. «*Pena criminale*», in *ED.* XXXII (Milano 1982) 734 ss. [= in *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 233 ss.]; Id., *Metu coercendos esse homines putaverunt. Osservazioni sulla funzione della pena nell'età del Principato*, in A. Calore, A. Sciumè (a cura di), *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale. Atti del convegno della Società Italiana di Storia del Diritto (Brescia 16-17 ottobre 2009)* (Milano 2013) 15 ss.; L. Gutiérrez Masson, *Control de las mentes, función paradigmática de la pena y función simbólica del derecho en la experiencia jurídica romana*, in S. Giglio (a cura di), *AARC. XIX. Organizzare, sorvegliare, punire. Il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità* (Perugia 2013) 616 ss.; F. Fasolino, *Osservazioni in tema di certezza del diritto e della pena nell'ambito del sistema di repressione criminale tra IV e V sec. d.C.*, in *KOINΩNIA* 40 (2016) 195 ss.; Id., *Pena, amnistia, emenda: una prospettiva storico-giuridica* (Napoli 2016) 95 ss. Le tre diverse funzioni della pena in Gellio sono ben delineate da O. Diliberto, *La pena tra filosofia e diritto nelle Noctes Atticae di Aulo Gellio*, in O. Diliberto (a cura di), *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale. Cagliari, 20-22 aprile 1989* (Napoli 1993) 122 ss.; A. Manni, *Mors omnia solvit* cit. 70 ss.; F. Fasolino, *Pena, amnistia, emenda* cit. 97 s.; A. Zini, *Le funzioni della pena* cit. 1327 ss. Una recente ricognizione in D.V. Piacente, *Poeniendis peccatis tres esse debere causas existimatum est* (Torino 2023) 3 ss.

[66] D. 2.2.3.4 (Ulp. 3 *ad ed.*). *Si filius meus in magistratu in hoc edictum incidit, an in his actionibus, quas ex persona eius intendo, hoc edicto locus sit? Et non puto, ne mea condicio deterior fiat.*

immaginare una pena in funzione 'general-preventiva', idonea cioè a spingere il magistrato, attraverso il *metus* indotto proprio dalla *poena edicti*, a esercitare la *iurisdictio* in maniera equa ed equilibrata, anche nell'interesse dei soggetti coinvolti direttamente nella controversia. Il dato preponderante della pena dell'editto *quod quisque iuris* è quindi l'efficacia intimidatoria nell'ambito di quella *summa aequitas* che mira a dissuadere i magistrati giusdicenti dal seguire il cattivo esempio e cioè dall'adottare *ius iniquum* per non dover subire essi stessi l'applicazione del medesimo provvedimento ingiusto. Ulpiano, infatti nel *principium* di D. 2.2.1 si domanda retoricamente chi possa rifiutare che si applichi a se stesso il *novum ius qui ipse dixit o dici effecit* nei confronti di un altro[67], e conclude precisando che ciò che taluno ritiene equo *in alterius persona*, egli stesso deve sopportarlo[68].

È chiaro che la funzione 'general-preventiva' era tanto più efficace nel periodo di crisi della repubblica in quanto il comportamento iniquo tenuto dal magistrato[69], espressione di abuso di giurisdizione,

---

[67] D. 2.2.1 pr. (Ulp. 3 *ad ed.*). *Hoc edictum summam habet aequitatem, et sine cuiusquam indignatione iusta: quis enim aspernabitur idem ius sibi dici, quod ipse aliis dixit vel dici effecit?*

[68] D. 2.2.1.1 (Ulp. 3 *ad ed.*). *… ut quod ipse quis in alterius persona aequum esse credidisset, id in ipsius quoque persona valere patiatur*.

[69] Sulla normazione repressiva della violenza nel periodo di crisi della repubblica per una solida impostazione generale si v. L. Labruna, *Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia* (Napoli 1970) *passim* [= con una *nota di lettura* di L. Capogrossi Colognesi nella collana *Antiqua* (Napoli 2017)]. Sul comportamento iniquo tenuto dai magistrati giurisdizionali nel periodo di crisi della repubblica rinvio al mio *Il pretore: uso e abusi dell'editto dopo Silla*, in P. Buongiorno, M.T. Schettino (a cura di), *Poteri pubblici, conflitti istituzionali e cultura politica dopo Silla* (Macerata 2023) 81 ss. Per una panoramica sullo stato delle magistrature romane, sulla dialettica di queste con il senato, e con le assemblee popolari nel periodo sillano e post-sillano cfr. in P. Buongiorno, M.T. Schettino (a cura di), *Poteri pubblici* cit.: G. Clemente, *La censura dopo Silla. Storia di una magistratura che non può morire*, p. 17 ss.; K. Sandberg, *The Consulship in the Sullan Republic and its Successor(s): Considerations on Institutional and Political Developments in the Period 78-53 BCE*, p. 31 ss.; D. Rafferty, *Promagistracy and Provincial Government, 78-53 BCE*, p. 55 ss.; S. Marino, *Il ruolo del tribunato della plebe e il potere del senato sulla legislazione alla luce delle iniziative legislative del tribuno Gaio Cornelio nel 67 a.C.*, p. 107 ss.; F. Santangelo, *Inconspicuous Yet Significant? The Aedileship in the Last Generation of the Roman Republic*, p. 145 ss.; A. Díaz Fernández, F. Pina Polo, *How to be a Quaestor after Sulla. Change and continuity in the Quaestorship after the lex Cornelia de XX quaestoribus*, p. 165 ss.; A. Raggi, *Le magistrature municipali*, p. 187 ss.

andava arginato per riportare l'ordine giuridico al suo funzionamento ottimale. Il dato testuale, tuttavia, induce a credere che difficilmente un pretore avrebbe emanato un provvedimento iniquo prevedendo che poi si sarebbe potuto applicare anche a lui. Dal che l'idea di una scarsa portata pratica a Roma dell'editto *quod quisque iuris*, quasi alla stregua di un criterio di responsabilità, di un mero strumento 'retorico-politico' di controllo dell'*officium* dei magistrati giusdicenti.

Francesco Verrico

SUI POTERI COERCITIVI DEI TRIBUNI DELLA PLEBE NELLA LEGAZIONE RELATIVA AI FATTI DI LOCRI: TRA ATTRIBUZIONI SENATORIE E TIPICITÀ DELLA CARICA

1. *Introduzione.* – Nell'articolato racconto dei preparativi per la campagna d'Africa di Publio Cornelio Scipione[1], Livio inserisce le testimonianze relative ai soprusi commessi dalle truppe romane dopo la conquista di Locri nel 205 a.C. e alle misure orchestrate dal senato romano per regolarne le conseguenze. L'istituzione senatoria di una commissione con al proprio interno dei tribuni della plebe, incaricati di esercitare eventualmente la *prensio* al di fuori di Roma nei confronti del console, è notizia che impone una riflessione sull'attitudine senatoria a distorcere configurazioni magistratuali tipizzate, come quella dei tribuni della plebe stessi, la cui caratterizzazione prettamente urbana risultava sancita dal divieto di pernottare al di fuori del pomerio e dalla circoscrizione dei loro poteri alla cinta urbana[2].

2. *L'antefatto.* – Giova, innanzitutto, richiamare l'antefatto, così come ricostruito da Livio. Tornato dall'*Hispania* pacificata ed eletto console per l'anno 205[3], già durante la lunga seduta senatoria d'inizio anno magistratuale il console Scipione si era mostrato impaziente di ottenere, oltre alla provincia di Sicilia, anche quella d'Africa e pronto addirittura a rivolgersi al popolo in caso di un rifiuto senatorio[4]. Dopo

---

[1] Sulla figura dell'Africano maggiore in generale si v. per tutti W. Schur, *Scipio Africanus und die Begründung der römischen Weltherrschaft* (Leipzig 1927); H.H. Scullard, *Scipio Africanus: soldier and politician* (Bristol 1970); P. Pinna Parpaglia, *La carriera di Scipione nella guerra annibalica*, in *Labeo* 26 (1980) 339-354; H. Beck, *Karriere und Hierarchie. Die römische Aristokratie und die Anfänge des cursus honorum in der mittleren Republik* (Berlin 2005) 328-367; ult. bibl. anche in G. Zecchini, *Scipione in Spagna: un approccio critico alla tradizione polibiano-liviana*, in G. Urso (a cura di), *Hispania terris omnibus felicior. Premesse ed esiti di un processo di integrazione. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 27-29 settembre 2001* (Pisa 2002) 87 nt. 1-2; sulla sua rappresentazione in Livio, con bibl. aggiornata, si v. L. Beltramini, M. Rocco, *Livy on Scipio Africanus. The commander's portrait at 26.19.3-9*, in *CQ.* 70.1 (2020) 230-246.

[2] Gell. 13.12.9, 3.2.11; Macr. *sat.* 1.3.8; su cui si v. *infra* § 4.

[3] Liv. 28.38.1-6.

[4] Liv. 28.40.2. Per ulteriori considerazioni sulla discussione senatoria (Liv. 28.40.1-

una lunga contrapposizione con Quinto Fabio Massimo[5] e davanti alla minaccia di Quinto Fulvio Flacco – altro anziano protagonista del conflitto annibalico e avversario di Scipione[6] – di ricorrere all'*auxilii latio* tribunizia per impedirgli un'eventuale *rogatio*[7], Scipione accettava di non rivolgersi al popolo in caso di rifiuto della propria proposta e conseguiva comunque una parziale vittoria politica attraverso la trasmissione del potere discrezionale di spostarsi in Africa secondo la clausola *si id e republica esse censeret*[8]. Scipione, che non era stato provvisto dal senato dei mezzi per affrontare l'eventuale campagna d'Africa, partiva quindi per la Sicilia e cominciava a provvedere alla costruzione della flotta e al reclutamento di volontari[9].

La prospettiva di riconquistare Locri – cittadina consegnatasi ai Cartaginesi dopo Canne e situata nel *Bruttium*, dunque al di fuori della *provincia* di Scipione – si proponeva al console come una *minor*

45.8) mi permetto di rinviare a F. Verrico, *Governare l'emergenza. Sulla gestione senatoria di interregnum, dictatura e prorogatio imperii (V-III sec. a.C.)* (Stuttgart 2024) 176 s.

[5] Liv. 28.40.2-44.18. Sulla rivalità tra Fabio Massimo e Scipione, si v. P. Fraccaro, *I processi degli Scipioni*, in *Studi storici per l'antichità classica* 4 (1911) 336-338 [= in Id., *Opuscula* I. *Scritti di carattere generale. Studi catoniani. I processi degli Scipioni* (Pavia 1956) 341 s.]; G. De Sanctis, *Storia dei Romani*² III/2 (Firenze 1968) 492; H.H. Scullard, *Roman Politics 220-150 B.C.*² (Oxford 1973) 75-78; A. Tedeschi, *Conflitto d'età e conflitto d'opinione. Q. Fabio Massimo, Scipione l'Africano e la spedizione anticartaginese in Africa*, in *Aufidus* 27 (1995) 17-43; J.D. Chaplin, *Livy's exemplary history* (Oxford 2000) 92-97; G. Nardelli, *Il Cunctator e l'Invictus. Azione politico-militare e immagine di Q. Fabio Massimo nella guerra di Scipione Africano*, in *GIF.* 3.1-2 (2012) 45-61. Su Quinto Fabio Massimo si v. F. Münzer, s.v. *«Q. Fabius Maximus Verrucosus»*, in *PWRE.* VI/2 (Stuttgart 1909) col. 1814-1830; cfr. H.H. Scullard, *Roman Politics*² cit. 56-61; H. Beck, *Quintus Fabius Maximus: Musterkarriere ohne Zögern*, in K.J. Hölkeskamp, E. Stein-Hölkeskamp (Hrsg.), *Von Romulus zu Augustus: große Gestalten der römischen Republik* (München 2000, rist. 2010) 79-91; Id., *Karriere* cit. 269-301; M.B. Roller, *The consul(ar) als exemplum: Fabius Cunctator's paradoxical glory*, in H. Beck *et al.* (eds.), *Consuls and res publica. Holding High Office in the Roman Republic* (Cambridge 2011) 182-210; bibl. aggiornata in L. Franchini, *Quinto Fabio Massimo*, in L. Garofalo (a cura di), *La dittatura romana* II (Napoli 2018) 441 nt. 2.

[6] F. Càssola, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.* (Trieste 1962, rist. Roma 1968) 281, 284, 330-336, 405.

[7] Liv. 28.45.3-7.

[8] Liv. 28.45.8; cfr. F. Verrico, *Tra interesse della res publica e fides magistratuale. Indagine sul significato e sull'evoluzione della clausola uti ei(s) e re publica fideque sua videretur*, in *IVRA* 72 (2024) 163-167.

[9] Liv. 28.45.13-14; Plut. *Fab.* 25.5; Zonar. 9.11; cfr. A. Lippold, *Consules. Untersuchungen zur Geschichte des römischen Konsulates von 264 bis 201 v.Chr.* (Bonn 1963) 200 s.

cogitatio[10], occasionata dall'iniziativa di alcuni esuli e dalla collaborazione di altri ostaggi locresi catturati dai Romani[11].

Le operazioni militari di Locri, affidate da Scipione ai *tribuni militum* Marco Sergio e Publio Matieno e alla supervisione del suo legato Quinto Pleminio[12] resero, tuttavia, necessario per due volte un suo intervento diretto: una prima volta per assicurare la vittoria dei Romani nonostante la notizia dell'arrivo da Crotone di Annibale in persona[13] e, successivamente – dopo la conquista della città –, per il divampare di una violentissima contrapposizione tra i sostenitori del legato Pleminio e i sostenitori dei *tribuni militum*.

I soldati e i loro comandanti si erano abbandonati a ogni sorta di prevaricazione nei confronti della popolazione di Locri, spingendosi fino alla sacrilega profanazione del tesoro di Proserpina[14]. In questo contesto – secondo la testimonianza liviana – la lite sulla spettanza di una coppa d'argento di un semplice cittadino locrese era degenerata in una rissa, cui Pleminio aveva reagito disponendo la fustigazione dei due *tribuni militum*, finendo però per essere fisicamente mutilato dall'opposta fazione[15]. Scipione, tornato a Locri, scagionò Pleminio da ogni forma di responsabilità nei disordini e dispose l'incatenamento dei *tribuni militum*, affinché fossero condotti a Roma in senato[16].

---

[10] Liv. 29.6.1.

[11] Liv. 29.6-7; per una ricostruzione delle vicende della riconquista di Locri si v. F. Grosso, *Gli assedi di Locri*, in *GIF*. 4 (1951) 124-134; ora V. Casapulla, *L'assedio di Locri nel libro 29 di Livio*, in G. Baldo, L. Beltramini (a cura di), *Livius noster. Tito Livio e la sua eredità* (Turnhout 2021) 139-157, con particolare attenzione agli aspetti narrativi nonché al rapporto tra Livio e il perduto modello polibiano.

[12] Liv. 29.6.9. *… tribuni militum cum iis M. Sergius et P. Matienus missi, iussique ab Regio tria milia militum Locros ducere; et Q. Pleminio propraetori scriptum ut rei agendae adesset*; cfr. *infra* nt. 44.

[13] Liv. 29.7.1-2; cfr. 29.6.17; 28.46.16.

[14] Liv. 29.8.6-11; cfr. il resoconto della legazione locrese riportato in Liv. 29.16.4-18.20.

[15] Liv. 29.9.2-7.

[16] Liv. 29.9.8. B. Santalucia, *Longius ab urbe mille passuum: cittadini e provocatio in Italia prima delle leges Porciae*, in F. Milazzo (a cura di), *Praesidia libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana, Atti del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello 7-10 giugno 1992* (Napoli 1994) 76-81 [= in A. Corbino (a cura di), *Le strade del potere. Maiestas populi Romani, imperium, coercitio, commercium* (Catania 1994) 103-107 = in B. Santalucia, *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 195-199], ha dimostrato come già in una fase precedente alla emanazione delle *leges Porciae* siano attestati casi di scelta discrezionale del magistrato o di decisione senatoria di svolgere il processo in Urbe previa *abductio in vincula* del reo. Tanto la decisione

Tuttavia, quando Scipione ebbe lasciato Locri, Pleminio, insoddisfatto della decisione del console, lasciò trucidare i due *tribuni militum* nonché i Locresi che si erano rivolti a Scipione. E perseverava nelle sue azioni oltraggiose ai danni della popolazione locale[17].

3. *La commissione d'inchiesta senatoria.* – Nello scenario appena tratteggiato si inserisce la discussione senatoria, collocata da Livio nella primavera del 204 – dopo la *prorogatio imperii* di Scipione in Sicilia, disposta dal senato stesso[18] –, in seguito alle lamentele portate davanti al consesso senatorio da una legazione locrese in merito agli abusi di Pleminio e dei suoi soldati[19]. La presenza all'interno del senato di una nutrita e insigne fazione ostile alla spedizione africana, infervorata dall'ipotesi di un'intesa tra lo stesso Scipione e Pleminio[20], forse per trarre proprio dai saccheggi del secondo i mezzi finanziari che servivano al primo per la realizzazione delle sue operazioni militari[21], si tradusse in una forte indignazione dei *principes senatus*, innanzitutto nei confronti del proconsole:

Liv. 29.16.4-5. Omnes deinde alias curas una occupavit postquam Locrensium clades, quae ignotae ad eam diem fuerant, legatorum adventu volgatae sunt. 5. Nec tam Plemini scelus quam Scipionis in eo aut ambitio aut neglegentia iras hominum inritavit.

Del risentimento si fece interprete l'acerrimo rivale di Scipione[22], Quinto Fabio Massimo, proponendo – oltre al trasferimento a Roma *in vinculis* di Pleminio perché ivi fosse sottoposto a processo – anche il richiamo di Scipione e l'attivazione dei tribuni della plebe per

di Scipione di far processare i *tribuni militum* a Roma, quanto quella del senato di istituire una commissione di inchiesta su Pleminio (cfr. *infra* nel testo) depongono a favore di questa tesi.

[17] Liv. 29.9.9-12.

[18] Liv. 29.13.3.

[19] Liv. 29.16.4-18.20; i legati menzionano anche gli abusi dei *tribuni militum* (Liv. 29.18.7, 10, 13-14) nel frattempo fatti trucidare da Pleminio.

[20] Cfr. Liv. 29.19.2.

[21] Così A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy. The Hannibalic War's Effects on Roman Life* II. *Rome and Her Neighbors after Hannibal's Exit* (Oxford 1965) 620 s., ipotizzano che Scipione si sia servito di Pleminio al fine di reperire finanziamenti per la spedizione africana F. Grosso, *Il caso di Pleminio I*, in *GIF.* 15 (1952) 124-130, 135, e H.H. Scullard, *Scipio* cit. 115; cfr. fonti *supra* in nt. 9.

[22] Cfr. *supra* nt. 5.

l'*abrogatio* del suo *imperium*[23], motivata dalla *decessio provinciae*[24] in assenza di un ordine senatorio in tal senso:

Liv. 29.19.3-6. Iussis excedere templo legatis, non Pleminius modo sed etiam Scipio principum orationibus lacerari. Ante omnes Q. Fabius natum eum ad corrumpendam disciplinam militarem arguere: 4. sic et in Hispania plus prope per seditionem militum quam bello amissum; externo et regio more et indulgere licentiae militum et saevire in eos. Sententiam deinde aeque trucem orationi adiecit: 5. Pleminium legatum vinctum Romam deportari placere et ex vinculis causam dicere ac, si vera forent quae Locrenses quererentur, in carcere necari bonaque eius publicari: 6. P. Scipionem, quod de provincia decessisset iniussu senatus, revocari, agique cum tribunis plebis ut de imperio eius abrogando ferrent ad populum.

Così come era accaduto nella discussione relativa all'assegnazione delle province per l'anno 205, il senato si trovò nuovamente, quanto a Scipione, a mitigare la *sententia* fabiana, approvando la proposta di Quinto Cecilio Metello, costante difensore della linea politica dello stesso Scipione in relazione all'Africa[25], affinché si costituisse una commissione di inchiesta[26], il cui oggetto di indagine risultava alquan-

---

[23] Cfr. G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani* (Milano 1912, rist. Hildesheim 1962) 263; cfr. M. Elster, *Die Gesetze der mittleren römischen Republik. Text und Kommentar* (Darmstadt 2003) 265 s.; ulteriori esempi di proposte di destituzione di magistrati portate ai *concilia plebis* sono in C. Busacca, *Sulla pretesa lex Sempronia de abactis*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo* VII (Milano 1987) 94 nt. 32; cfr. già F. De Martino, *Storia della costituzione romana*[2] II (Napoli 1973) 490 nt. 103; in gen. si v. O. Licandro, *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni* (Torino 1999) 387-406; Cl. Moatti, *Abdications et destitutions à Rome, à l'époque républicaine*, in A. Burkardt (dir.), *Crépuscules du pouvoir. Destitutions et abdications de l'Antiquité au XX^e^ siècle* (Paris 2022) 289-310.

[24] Sull'*exire de provincia* si v., per il periodo tardorepubblicano, Cic. *in Pis.* 50, cfr. W. Kunkel, *Magistratische Gewalt und Senatsherrschaft*, in *ANRW.* I/2 (Berlin-New York 1972) 19, 22; A. Giovannini, *Consulare imperium* (Basel 1983) 95, osserva – attraverso il riferimento a un'orazione catoniana riportata in Gell. 20.2.1 – come tale divieto fosse già in vigore agli inizi del II sec. a.C.; cfr. D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare: dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale* (Padova 1989) 178-180; O. Licandro, *In magistratu damnari* cit. 226, 234.

[25] Cfr. F. Càssola, *I gruppi* cit. 408.

[26] F. Arcaria, *Commissioni senatorie e consilia principum nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in *Index* 19 (1991) 270, menziona tra gli ambiti di intervento delle

to ridimensionato rispetto alle accuse formulate da Fabio, dilatatesi fino a dipingere Scipione quale corruttore della disciplina militare[27]. Oggetto di accertamento non era l'*exire de provincia*[28] di Scipione, evidentemente implicitamente ratificato dal senato, e neppure lo erano i suoi intrighi o la sua negligenza in relazione all'operato del legato[29], ma molto più semplicemente la sussistenza o meno di uno *iussum* o di una *voluntas* di Scipione in relazione ai misfatti di Locri[30]:

Liv. 29.20.1-11. Haec quamquam partim vera partim mixta eoque similia veris iactabantur, tamen vicit Q. Metelli sententia, qui de ceteris Maximo adsensus de Scipionis causa dissensit: … 4. sibi placere

commissioni senatorie nel periodo repubblicano, citando anche il caso di Pleminio, la repressione delle malversazioni dei magistrati romani in danno delle popolazioni alleate, attribuendo tuttavia al collegio un'attività meramente recuperatoria. Cfr., con particolare enfasi sulla delicatezza politica di questi casi, O. Licandro, *In magistratu damnari* cit. 221 s.; già È. Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats* (Paris 1845) 126-132.

[27] Cfr. Liv. 29.19.11-13; Cass. Dio 17 fr. 57.62; Plut. *Cato mai.* 3.6-8 (che menziona il ruolo di Catone, da questore al seguito di Scipione, nella vicenda). R. Escorihuela Martínez, *La indisciplina militar como arma política del senado: el caso de Quinto Pleminio y la comisión contra Publio Cornelio Escipión*, in *Antesteria* 11 (2022) 117-136, attraverso una riflessione approfondita sul contegno militare di Scipione durante la sua carriera, attribuisce carattere strumentale alle accuse di indisciplina rivoltegli dalla fazione fabiana.

[28] Cfr. *supra* nt. 24.

[29] Le argomentazioni di Metello in Liv. 29.20.2-3 dissipano ogni sospetto su Scipione, facendo leva sulla sua popolarità, sulla sua *vita anteacta*, nonché sulla sua assenza da Locri al momento dei fatti, di tal che *neque aliud quam patientia aut pudor, quod legato pepercisset, insimulari posset*. J. Spielvogel, *Die institutionelle Entwicklung der ständigen Legatur im Übergang von der Republik zum Prinzipat*, in Id. (Hrsg.), *Res publica reperta. Zur Verfassung und Gesellschaft der römischen Republik und des frühen Prinzipats. Festschrift für J. Bleicken zum 75. Geburtstag* (Stuttgart 2002) 102, indica il caso di Pleminio come la prima inchiesta sulle responsabilità del titolare di *imperium* per le azioni del suo legato.

[30] In Diod. 27.4.6 [Walton] = 27.5.6 [Goukowsky] l'oggetto di inchiesta è ridotto alla responsabilità di Scipione nel sacrilegio del tempio di Proserpina; cfr. E. Burck, *Pleminius und Scipio bei Livius (Livius 29, 6-9 und 29, 16,4-22,12)*, in P. Steinmetz (Hrsg.), *Politeia und res publica. Beiträge zum Verständnis von Politik, Recht und Staat in der Antike dem Andenken Rudolf Starks gewidmet* IV (Wiesbaden 1969) 313; A. Storchi, *Nel segno del molteplice. Originalità e ricchezza del lessico, varietà della materia trattata e della struttura narrativa nelle delibere senatorie della Biblioteca Storica di Diodoro Siculo*, in A. Balbo, P. Buongiorno, E. Malaspina (a cura di), *Rappresentazione e uso dei senatus consulta nelle fonti letterarie della repubblica e del primo principato* (Stuttgart 2018) 208-212. Sui profili di responsabilità collettiva del *populus romanus* rispetto a questo sacrilegio si v. F. Zuccotti, *Sacramentum civitatis. Diritto costituzionale e ius sacrum nell'arcaico ordinamento giuridico romano* (Milano 2016) 116 s.

M. Pomponium praetorem, cui Sicilia provincia sorti evenisset, triduo proximo in provinciam proficisci; consules decem legatos quos iis videretur ex senatu legere quos cum praetore mitterent et duos tribunos plebei atque aedilem. 5. Cum eo consilio praetorem cognoscere; si ea quae Locrenses facta quererentur iussu aut voluntate P. Scipionis facta essent, ut eum de provincia decedere iuberent. 6. Si P. Scipio iam in Africam traiecisset, tribuni plebis atque aedilis cum duobus legatis quos maxime idoneos praetor censuisset in Africam proficiscerentur, tribuni atque aedilis qui reducerent inde Scipionem, 7. legati qui exercitui praeessent donec novus imperator ad eum exercitum venisset. 8. Si M. Pomponius et decem legati comperissent neque iussu neque voluntate P. Scipionis ea facta esse, ut ad exercitum Scipio maneret bellumque ut proposuisset gereret. 9. Hoc facto senatus consulto cum tribunis plebis actum est aut compararent inter se aut sorte legerent qui duo cum praetore ac legatis irent. 10. Ad collegium pontificum relatum de expiandis quae Locris in templo Proserpinae tacta ac violata elataque inde essent. 11. Tribuni plebis cum praetore et decem legatis profecti M. Claudius Marcellus et M. Cincius Alimentus; aedilis plebis datus est quem, si aut in Sicilia praetori dicto audiens non esset Scipio aut iam in Africam traiecisset, prendere tribuni iuberent, ac iure sacrosanctae potestatis reducerent.

Alla commissione, presieduta dal pretore destinatario della provincia di Sicilia Marco Pomponio e composta da dieci legati senatorii, si decise di affiancare due tribuni della plebe e un edile[31]. Specifico incarico dei tribuni della plebe era di disporre l'arresto *iure sacrosanctae potestatis*[32] di Scipione qualora questi non avesse obbedito agli ordini del pretore in Sicilia, oppure – nel caso in cui egli fosse già passato in Africa – di inseguirlo fin là insieme all'edile e a due dei legati, scelti dal pretore, e incaricati di assumere eventualmente il comando dell'esercito in attesa di un nuovo generale[33]. Quanto all'edile, il suo ruolo

[31] È rilevante che nella tradizione di Diodoro (27.4.6) e Plutarco (*Cato mai.* 3.7-8) sia menzionata, rispettivamente, la presenza dei soli tribuni e dell'edile oppure dei soli tribuni.

[32] Sul potere di *coercitio* tribunizio anche nei confronti di magistrature superiori si v. per tutti Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*[3] I (Leipzig 1887) 154, con ampia rassegna di fonti alle ntt. 1 e 2.

[33] Cfr. Liv. 38.52.7. … *ad quem ante annos septemdecim exercitum et classem habentem tribunos plebis aedilemque mittere in Siciliam ausi sumus, qui prenderent eum et Romam reducerent*.

doveva essere quello di eseguire materialmente l'ordine di arresto dei tribuni[34].

Gli indizi prosopografici del favore di alcuni membri della commissione nei confronti di Scipione non rappresentano prove schiaccianti, idonee di per sé a prevedere quello che sarebbe stato l'esito dell'inchiesta[35]: essi consistono nella parentela e – sembrerebbe – in qualche comunanza politica tra la famiglia di Scipione e quella del presidente della commissione Marco Pomponio Matone[36], proposto peraltro da Quinto Cecilio Metello, e nella presenza dello stesso Quinto Cecilio Metello[37] nella legazione. Quanto ai due consoli, Publio

[34] W. Kunkel, [R. Wittmann,] *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik* II. *Die Magistratur* (München 1995) 476 nt. 15, dopo aver stabilito l'anacronismo delle altre testimonianze in cui all'edile plebeo era attribuito un analogo ruolo ausiliario nei confronti dei tribuni della plebe, spiega la funzione ascritta all'edile nel caso di Locri con l'eccezionalità delle circostanze: siccome i tribuni della plebe non avrebbero potuto esercitare i propri poteri coercitivi fuori Roma, furono loro affiancati gli edili plebei, i cui poteri non si limitavano alla sfera urbana. Il punto è che, almeno in periodo tardo-repubblicano, agli edili plebei non spettava alcun potere di *prensio*: Gell. 13.13.4; cfr. Th. Mommsen, *Staatsrecht*[3] I cit. 154. Quel che, invece, appare chiaro nella testimonianza liviana è che agli edili sarebbe stato riservato esclusivamente l'esercizio di una funzione 'apparitoriale', meramente esecutiva degli ordini tribunizi in virtù della *sacrosancta potestas* dei tribuni stessi. Se si riferisce il *iure sacrosanctae potestatis reducere* in Liv. 29.20.11 a una tale attribuzione innanzitutto tribunizia, si evidenzia pienamente la mera strumentalità del ruolo degli edili della plebe. Pur cogliendo nel passo appena menzionato anche un riferimento alla *sacrosancta potestas* propria degli edili della plebe (*Römisches Staatsrecht*[3] II/1 [Leipzig 1887] 472 nt. 2), già Mommsen ascriveva loro una funzione puramente materiale: Th. Mommsen, *Staatsrecht*[3] I cit. 144-146; cfr. Id., *Staatsrecht*[3] II/1 cit. 475; H. Siber, *Die plebejischen Magistraturen bis zur lex Hortensia* (Leipzig 1936) 7; U. Coli, s.v. «*Aediles*», in *NNDI.* I (Torino 1957) 338 [= in Id., *Scritti di diritto romano* II (Milano 1973) 930 s.]; C. Venturini, *La repressione degli abusi dei magistrati romani ai danni delle popolazioni soggette fino alla lex Calpurnia del 149 a.C.*, in *BIDR.* 72 (1969) 37 s., con nt. 73; F. De Martino, *Storia*[2] II cit. 248; L. Garofalo, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi* (Padova 1989) 36 nt. 103. Scettico rispetto allo svolgimento di una funzione meramente ausiliaria nei confronti dei tribuni M.Q. Lupinetti, *Liv. 3.6.9, Dion. Hal., 6.95.3-4 e le origini dell'edilità plebea*, in *RISG.* 13 (1969) 293, facendo leva in particolare su Liv. 2.56.13, che attesterebbe la disponibilità di *viatores* per i tribuni.

[35] Così, invece, ad esempio, F. Grosso, *Il caso I* cit. 133-135; W. Eder, *Das vorsullanische Repetundenverfahren* (Diss. München 1969) 17 nt. 2; C. Venturini, *La repressione* cit. 37.

[36] F. Càssola, *I gruppi* cit. 385 s.

[37] Su cui si v. *supra* nt. 25.

Sempronio Tuditano e Marco Cornelio Cetego, incaricati della scelta dei dieci legati (a noi ignoti, ad eccezione del menzionato Cecilio Metello), si tratta di due figure politiche diverse, nessuna delle quali appare classificabile secondo una semplificante dialettica tra gruppo scipionico e gruppo fabiano[38].

Un elemento di indipendenza all'interno della commissione risultò sicuramente dalla disposizione del sorteggio o dell'accordo all'interno dello stesso collegio tribunizio, quale criterio di scelta dei due tribuni della plebe. Furono nominati Marco Cincio Alimento, già proponente della *lex Cincia de muneribus*[39], di cui era stato *suasor* lo stesso *Cunctator*, e Marco Claudio Marcello figlio, sul cui orientamento politico di quegli anni sono poche le indicazioni, a parte la nota avversità del padre nei confronti degli Scipioni[40].

Le sorti di Pleminio e di Scipione risultarono, ad ogni modo, opposte.

Il primo finì sicuramente per morire a Roma – seppure secondo una molteplicità di tradizioni e conseguenti interpretazioni storiografiche[41] – dopo essere stato arrestato o da Quinto Cecilio Metello o

---

[38] F. Càssola, *I gruppi* cit. 406 s., su Sempronio Tuditano; 421-423, su Cornelio Cetego; diversamente F. Grosso, *Il caso I* cit. 133 s.

[39] G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 261-263; M. Elster, *Die Gesetze* cit. 255-261.

[40] Si v. F. Càssola, *I gruppi* cit. 427 nt. 40, sul posizionamento politico del figlio di Claudio Marcello, che «pur mantenendo, a quanto sembra, una certa indipendenza, collaborò in vari casi con gli amici di Scipione»; cfr. F. Grosso, *Il caso I* cit. 134 s.; A. Lippold, *Consules* cit. 202 con nt. 539.

[41] Liv. 29.21.1-2, 29.22.12, 7-10; Diod. 27.4.7 [Walton] = 27.5.7 [Goukowsky]; Val. Max. 1.1.21; App. *Hann.* 55.9.228-231; Zonar. 9.11; si v., più specificamente, A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy* II cit. 613-621; F. Grosso, *Il caso I* cit. 119-124; Id., *Il caso di Pleminio II*, in *GIF.* 15 (1952) 234-253; E. Burck, *Pleminius* cit. 302 s.; C. Venturini, *La repressione* cit. 41-51; A.W. Lintott, *Provocatio. From the Struggle of the Orders to the Principate*, in *ANRW*. I/2 (Berlin-New York 1972) 241-243; O. Licandro, *In magistratu damnari* cit. 222-234; cfr. Chr.H. Brecht, *Zum römischen Komitialverfahren*, in *ZSS.* 59 (1939) 295 s.; G. Crifò, *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano* I (Milano 1961) 250-253; Id., *Sul consilium del magistrato*, in *SDHI.* 29 (1963) spec. 301 s.; W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962) 84, 89 s.; G. Pugliese, *rec.* a W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. in *BIDR.* 66 (1963) 167 [= in Id., *Scritti giuridici scelti* II. *Diritto romano* (Napoli 1985) 587]; W. Eder, *Das vorsullanische Repetundenverfahren* cit. 15-19; A. Magdelain, *Remarques sur la perduellio*, in *Historia* 22 (1973) 406 s. nt. 6 [= in Id., *Jus imperium auctoritas. Études de droit romain* (Rome 1990) 500 s. nt. 6]; B. Schleussner, *Die Legaten der römischen Republik. Decem legati und ständige Hilfsgesandte* (München 1978) 71 s.; O. Milella, *Testimonianze liviane sulla repressione penale dell'incendio*, in *Studi C. Sanfilippo* III (Mi-

da Scipione, essere stato inviato a Roma in catene dalla commissione d'inchiesta ed essere stato sottoposto a un *iudicium populi* non portato a compimento.

Scipione, invece, dopo aver superato brillantemente l'ispezione della commissione a Siracusa[42], fu celebrato in senato e risultò finalmente destinatario del senatoconsulto che gli ordinava di passare in Africa con la possibilità di portare con sé gli eserciti che preferisse tra quelli stanziati in Sicilia[43].

4. *I poteri dei tribuni della plebe fuori dell'Urbe.* – La vicenda merita un approfondimento più specifico rispetto al ruolo che – facendo sintesi dei contrapposti orientamenti in senato – si intese cucire addosso ai tribuni della plebe interni alla commissione d'inchiesta inviata per indagare sui fatti di Locri.

Come è stato già osservato, l'esercizio della *prensio iure sacrosanctae potestatis* nei confronti del console del 205 a.C. è la spiegazione addotta da Livio per giustificare la loro presenza: mentre per arrestare Pleminio, mero legato di Scipione, sprovvisto di incarichi magistratuali[44], sarebbe bastato l'intervento del pretore di Sicilia M. Pomponio Matone, che presiedeva la commissione senatoria, i tribuni della ple-

---

lano 1983) 510-517; D. Mantovani, *Il problema* cit. 35-37; M. Balzarini, *Il problema della pena detentiva nella tarda repubblica: alcune aporie*, in O. Diliberto (a cura di), *Il problema della pena tra filosofia greca e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale (Cagliari, 20-22 aprile 1989)* (Napoli 1993) 386 s.; Id., *Poteri coercitivi, sistema giudiziario e pene detentive nella tarda Repubblica: alcune aporie*, in *Estudios de Historia del Derecho Europeo* I (Madrid 1994) 145-154; R.A. Bauman, *Crime and Punishment in Ancient Rome* (London-New York 1996) 12; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*[2] (Milano 1998) 105; Id., *Longius ab urbe* cit. 76-81 [= in A. Corbino (a cura di), *Le strade del potere* cit. 103-107 = in B. Santalucia, *Altri studi di diritto penale romano* cit. 195-199]; J.A. González Romanillos, *Antecedentes de la Quaestio de repetundis*, in *IVRA* 54 (2003) 140 s.; I.K. Köster, *How to kill a Roman villain: The Deaths of Quintus Pleminius*, in *The Classical Journal* 109/3 (2014) F. Fasolino, *La disciplina dell'evasione nel diritto romano* (Napoli 2020) 15 s.; già W. Rein, *Das Kriminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinian* (Leipzig 1844, rist. Aalen 1962) 192, 606, 695; Th. Mommsen, *Staatsrecht*[3] I cit. 323 s. nt. 6; Id., *Staatsrecht*[3] II/1, cit. 117 nt. 1; Id., *Römisches Staatsrecht* III/2 (Leipzig 1888) 1060 nt. 3; Id., *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899) 31 nt. 3, 71 nt. 1, 257 nt. 2, e 961 nt. 6.

[42] Liv. 29.22.1-6; sulle anomalie nella conduzione dell'inchiesta si v., per tutti, C. Venturini, *La repressione* cit. 40 s.; cfr. bibl. cit. alla nota precedente.

[43] Liv. 29.22.11-12.

[44] Perciò la qualifica di *propraetor* attribuitagli da Livio (29.6.9) non può avere il senso giuridico di ex magistrato con *imperium* prorogato ed è corretto, piuttosto, il rife-

be sarebbero invece risultati indispensabili in caso di disobbedienza al pretore da parte di Scipione, dotato di *imperium* proconsolare, e quindi sovraordinato al pretore, o in caso di suo spostamento al di fuori della *provincia* di Sicilia[45]. Si tratta, tuttavia, di una motivazione che snatura la caratterizzazione essenzialmente urbana dei tribuni della plebe, sancita dalla limitazione dei loro poteri allo spazio urbano e dal divieto di pernottare fuori città.

Le fonti riferiscono l'origine di una tale configurazione di poteri al momento della istituzione del tribunato della plebe e ne testimoniano l'attualità fino al periodo tardorepubblicano.

L'assenza di poteri al fuori dell'Urbe[46] è richiamata, nelle antichità romane e nella memoria di Dionigi di Alicarnasso con riguardo al 483

---

rimento al ruolo di legato (di Scipione) in Liv. 29.8.5 e Val. Max. 1.1.21; cfr. in gen. Th. Mommsen, *Staatsrecht*[3] II/1 cit. spec. 696-701; F. De Martino, *Storia*[2] II cit. 400-403.

[45] Per un'analisi dei casi di arresto tribunizio di consoli da parte di tribuni della plebe si v. per tutti C. Cascione, *Appunti su prensio e vocatio nei rapporti tra potestates romane*, in *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wołodkiewicz* (Varsovie 2000) 168-172 [= in Id., *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 115-120].

[46] Sulla più articolata situazione del territorio compreso tra il pomerio e il primo miliario della città, si v. Th. Mommsen, *Staatsrecht*[3] I cit. 67-72; A. Magdelain, *Recherches sur l'imperium, la loi curiate et les auspices d'investiture* (Paris 1968) spec. 42-45, 72 s., e da ultimo R. Fiori, *La convocazione dei comizi centuriati: diritto costituzionale e diritto augurale*, in *ZSS.* 131 (2014) 60-176. Di recente N. Spadavecchia, *Libertas tuenda. Forme di tutela del cittadino romano in età repubblicana* (Bari 2016) 41 nt. 136; 98 nt. 70, ha distinto tra i limiti spaziali della *provocatio* (il primo miliario) e quelli dell'*intercessio* tribunizia (le mura della città), provando a rettificare l'indiscriminato riferimento in bibliografia al primo miliario (sembrano sostenere una tale distinzione Cass. Dio 51.19.6 e Dion. Hal. 8.87.5, su cui si v. *infra* nt. 49). Si v., ad es., L. Amirante, *Plebiscito e legge. Primi appunti per una storia*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino* IV (Napoli 1984) 2038, secondo cui: «Anche se non esistono certe prove al riguardo, non è insensato supporre che il portare a mille passi dal *pomerium* il limite dell'esercizio dell'*imperium domi* dovette essere consigliato, se non imposto, dalla necessità di creare una zona che, essendo fuori dal *pomerium*, permettesse al console di *exercitum imperari*, e convocare così il comizio centuriato, e fosse nel contempo immediata e vicina alla città tanto da permettere l'intervento, se necessario, dei tribuni della plebe». In favore della tesi di un potere tribunizio di *intercessio* anche tra il *pomerium* e il primo miliario o, forse soprattutto, di una maggiore complicazione sotto il profilo augurale e costituzionale di un tale spazio, sembrerebbero deporre le attestazioni di opposizioni tribunizie alle richieste di trionfo: cfr. R. Fiori, *La convocazione* cit. 96-101, spec. 99 nt. 161. Sul più ampio significato del limite di mille passi dall'Urbe per tutto il periodo repubblicano si v. ora P. Buongiorno, *Continentia aedificia. Un'elaborazione augustea*, in *BIDR.* 114 (2020) 224-228.

a.C.[47], in una fase addirittura precedente alla *lex Valeria Horatia de tribunicia potestate*[48]:

Dion. Hal. 8.87.4-5. Τοῖς μὲν οὖν ἄλλοις οὐκ ἐδόκει καιρὸς ἁρμόττων εἶναι πολέμου συνεστῶτος ὑπερορίου τὰς πολιτικὰς ἔχθρας ἀναζωπυρεῖν, εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Γάιος Μαίνιος οὐκ ἔφη προδώσειν τοὺς δημοτικούς, οὐδ᾽ ἐπιτρέψειν τοῖς ὑπάτοις στρατιὰν καταγράφειν … 5. … Οἱ γὰρ ὕπατοι προελθόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐν τῷ παρακειμένῳ πεδίῳ τοὺς στρατηγικοὺς δίφρους ἔθηκαν· ἐνταῦθα καὶ τὸν στρατιωτικὸν ἐποιοῦντο κατάλογον, καὶ τοὺς οὐχ ὑπακούοντας τοῖς νόμοις, ἐπειδὴ αὐτοὺς ἄγειν οὐχ οἷοί τ᾽ ἦσαν, εἰς χρήματα ἐζημίουν …

[Mentre agli altri tribuni non sembrava quello il momento adatto per rinfocolare le discordie intestine, dato che premeva una guerra esterna, uno di loro, G. Menio, disse che non bisognava tradire i plebei e permettere ai consoli di procedere all'arruolamento … 5. … I consoli uscirono dalla città e collocarono le loro sedie curuli nel campo circostante. Qui procedettero all'arruolamento delle truppe e punirono i disobbedienti alle leggi colpendo i loro beni, poiché non erano in grado di arrestarli[49] …][50].

L'autore greco racconta dello stratagemma dei consoli in carica di procedere all'arruolamento al di fuori della città in modo da neutralizzare l'ostruzionismo del tribuno della plebe Gaio Menio, motivato dalla violazione dell'impegno alla distribuzione di terra[51]. Descrivendo la successiva inerzia del tribuno, ne spiega le ragioni mediante il riferimento alla sua assenza di poteri al di fuori della città – regola espressamente indicata come ancora attuale, richiamando la caccia-

[47] Per la datazione del tribunato della plebe di Gaio Menio si v. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* I. *509 B.C. - 100 B.C.* (New York 1951) 23.

[48] G. Rotondi, *Leges publicae* cit. 204 s.; D. Flach, *Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar* (Darmstadt 1994) 218-220.

[49] Si potrebbe fornire la seguente spiegazione dell'affermazione, secondo cui – al di fuori dell'Urbe – i cittadini, pur non potendosi sottrarre all'arruolamento – sarebbero stati insuscettibili di arresto da parte dei consoli e dunque soggetti soltanto a sanzioni patrimoniali: per Dionigi l'esercito sarebbe stato convocato fuori città, ma entro il primo miliario, ove il *civis* era tutelato dalla garanzia della *provocatio ad populum*, mentre i tribuni della plebe già non potevano esercitare poteri di *intercessio* (cfr. in tal senso Cass. Dio 51.19.6 e *supra* nt. 46).

[50] Trad. di F. Cantarelli, in *Dionigi di Alicarnasso. Storia di Roma arcaica* (Milano 1984).

[51] Dion Hal. 8.87.3.

ta dei tribuni della plebe Marco Antonio e Quinto Cassio dall'Urbe nell'anno 49 a.C.[52] per evitare che svolgessero attività ostruzionistica contro Pompeo[53] – e al divieto per i tribuni di pernottamento al di fuori dell'Urbe:

Dion. Hal. 8.87.6-7. Ὁ δὲ κωλύων τὴν καταγραφὴν δήμαρχος οὐθὲν ἔτι ποιεῖν ἦν δυνατός. Οὐδενὸς γάρ εἰσι τῶν ἔξω τῆς πόλεως οἱ τὴν δημαρχικὴν ἔχοντες ἐξουσίαν κύριοι· περιγέγραπται γὰρ αὐτῶν τὸ κράτος τοῖς τείχεσι, καὶ οὐδὲ ἀπαυλισθῆναι τῆς πόλεως αὐτοῖς θέμις, ὅτι μὴ πρὸς ἕνα καιρόν, ἐν ᾧ πᾶσαι θύουσιν αἱ τῆς πόλεως ἀρχαὶ κοινὴν ὑπὲρ τοῦ Λατίνων ἔθνους τῷ Διὶ θυσίαν ἐπὶ τὸ Ἀλβανῶν ὄρος ἀναβαίνουσαι. 7. Τοῦτο διαμένει μέχρι τῶν καθ᾽ ἡμᾶς χρόνων τὸ ἔθος, τὸ μηθενὸς εἶναι τῶν ἔξω τῆς πόλεως τοὺς δημάρχους κυρίους·

[Il tribuno, che voleva impedire l'arruolamento, non fu più in grado di far niente, perché coloro che sono investiti della potestà tribunizia non hanno alcuna autorità su quanto accade fuori città; il loro potere è infatti circoscritto entro le mura e non è loro lecito pernottare fuori città, tranne che in un'occasione in cui tutti i magistrati cittadini salgono sul monte Albano ed offrono un sacrificio comune a Zeus in favore del popolo latino. 7. Anche ai giorni nostri persiste questa usanza per cui i tribuni non possiedono alcuna autorità su ciò che accade fuori città][54].

In riferimento all'anno 460 a.C.[55], Livio presenta una situazione simile, ma non identica a quella descritta da Dionigi:

Liv. 3.20.2-4, 6-7. Tum tribuni eludentes velut vana dicta persequi quaerendo, quonam modo exercitum educturi consules essent, quos dilectum habere nemo passurus esset? 3. 'Nobis vero' inquit Quinctius 'nihil dilectu opus est, cum, quo tempore P. Valerius ad recipiundum Capitolium arma plebi dedit, omnes in verba iuraverint conventuros

---

[52] T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* II. *99 B.C. - 31 B.C.* (New York 1952) 258 s.

[53] Dion. Hal. 8.87.7-8. Si tratta della fuga dei tribuni della plebe in seguito all'emanazione di un *senatus consultum* cd. *ultimum* contro Cesare: cfr. App. *civ.* 2.33.130-133; *Liv. per.* 109; Ch. Carsana (a cura di), *Commento storico al libro II delle Guerre Civili di Appiano* (Pisa 2007) 127-130, ove ult. fonti e bibl. Nella narrazione di Dionigi la vicenda assurge a pretesto per giustificare la successiva entrata in armi a Roma di Cesare.

[54] Trad. di F. Cantarelli, in *Dionigi* cit.

[55] Per la datazione dell'episodio e ult. fonti si v. T.R.S. Broughton, *The Magistrates* I cit. 37.

se iussu consulis nec iniussu abituros. 4. Edicimus itaque, omnes, qui in verba iurastis, crastina die armati ad lacum Regillum adsitis' … 6. Igitur tribuni, ut inpediendae rei nulla spes erat, de proferendo exercitus exitu agere, eo magis, quod et augures iussos adesse ad Regillum lacum fama exierat locumque inaugurari, ubi auspicato cum populo agi posset, ut, quidquid Romae vi tribunicia rogatum esset, id comitiis ibi abrogaretur: 7. omnes id iussuros, quod consules vellent; neque enim provocationem esse longius ab urbe mille passuum, et tribunos, si eo veniant, in alia turba Quiritium subiectos fore consulari imperio.

In questo caso, infatti, gli stessi tribuni della plebe avrebbero confidato nella impossibilità per i consoli di condurre fuori città l'esercito, per trovarsi poi beffati dai consoli stessi, i quali avrebbero convocato l'esercito fuori città, sul lago Regillo, facendo leva sul *iusiurandum* prestato da ciascun soldato e pronti a far ivi abrogare (e qui l'anacronismo sembra palese) qualsiasi cosa si fosse approvato a Roma per effetto della *vis* tribunizia. Nel racconto Livio specifica espressamente che i tribuni della plebe, ove si fossero recati fuori Roma, sarebbero stati sottoposti all'*imperium* del console.

Ulteriori testimonianze confermano l'assenza di poteri dei tribuni della plebe al di fuori del pomerio e l'esistenza del divieto di pernottamento fuori dall'Urbe in circostanze concrete storicamente più attendibili[56].

Proprio il divieto di pernottamento trova poi un'illustrazione – invero incidentale – in un passo delle *Noctes Atticae*. Gellio narra di aver trovato, tanto in una lettera di Ateio Capitone quanto nelle *Res humanae* di Varrone, il riferimento a una regola del *mos maiorum*, in base alla quale ai tribuni della plebe spettassero i poteri di *prensio*, ma non di *vocatio*[57]. E ne intraprende una spiegazione in questi termini:

---

[56] Richiamano espressamente il divieto di pernottamento Cassio Dione (37.43.4), a proposito del tribuno della plebe del 62 a.C., Quinto Cecilio Metello Nepote, fuggito dall'Urbe in seguito all'emanazione di un *senatus consultum* in suo danno (cfr. anche Plut. *Cato min.* 29; Suet. *Iul.* 16; Cic. *ad fam.* 5.2.9); nonché Dionigi di Alicarnasso nelle 'Antichità Romane' (8.87.7-8) in riferimento alle analoghe circostanze del 49 a.C. (cfr. *supra* nt. 53). Sul provvedimento senatorio non solo di conferimento, ma anche di estensione dei poteri tribunizi di Augusto fino al primo miliario (Cass. Dio 51.19.6), così come a proposito di altre testimonianze di tribuni della plebe fuori Roma si v. *infra* § 5. Un riferimento indiretto alla caratterizzazione urbana e al bisogno di pronta disponibilità dei tribuni della plebe è in Plut. *Quaest. Rom.* 81.

[57] Gell. 13.12.1-8, su cui si v. C. Cascione, *Appunti* cit. 163-167 [= in Id., *Studi di diritto pubblico romano* cit. 110-115]; cfr. D. Nörr, *Innovare*, in *Index* 22 (1994) 62 s. [= in

Gell. 13.12.9. Sed quaerentibus nobis, quam ob causam tribuni, qui haberent summam coercendi potestatem, ius vocandi non habuerint ---, quod tribuni plebis antiquitus creati videntur non iuri dicundo nec causis querelisque de absentibus noscendis, sed intercessionibus faciendis, quibus usus praesens fuisset, ut iniuria, quae coram fieret, arceretur; ac propterea ius abnoctandi ademptum, quoniam, ut vim fieri vetarent, adsiduitate eorum et praesentium oculis opus erat.

La norma è motivata dall'originaria funzione di tutela della plebe da parte dei tribuni attraverso il compimento di atti di *intercessio* (che ben avrebbero potuto implicare l'esercizio di poteri di *prensio*). Contestualmente Gellio esclude il coinvolgimento dei tribuni della plebe nell'amministrazione della giustizia, ruolo che invece avrebbe presupposto la titolarità di poteri di *vocatio*. Come per meglio delineare la menzionata caratterizzazione del tribunato della plebe, Gellio adduce il riferimento al divieto di pernottare al di fuori di Roma, in quanto la presenza e la vigilanza costante dei tribuni in città sarebbero servite alla protezione della plebe da atti di violenza (*ut vim fieri vetarent*[58])[59].

Il divieto di pernottare fuori dall'Urbe – riferito da Gellio al contesto di istituzione del tribunato della plebe, dunque al periodo della contrapposizione tra gli ordini – risultava coessenziale, come si è già avuto modo di osservare attraverso le testimonianze di Livio e Dioni-

---

Id., *Historiae iuris antiqui. Gesammelte Schriften* III, hrsg. v. T.J. Chiusi, W. Kaiser, H.-D. Spengler (Goldbach 2003) 1966 s.]; A.S. Scarcella, *Dalla vocatio di tribuni imperiti alla loro competenza*, in C. Russo Ruggeri (a cura di), *Studi in onore di A. Metro* V (Milano 2010) 561-564; Gell. 3.2.11. *Praeterea tribuni plebei, quos nullum diem abesse Roma licet, cum post mediam noctem proficiscuntur et post primam facem ante mediam sequentem revertuntur, non videntur afuisse unum diem, quoniam ante horam noctis sextam regressi parte aliqua illius in urbe Roma sunt*; Macr. *sat.* 1.3.8.

[58] Gellio ricorre qui a un uso del termine *vis* come «attività (violenta) da vietare, emers[o] consapevolmente nell'àmbito della tutela interdittale»: cfr. L. Labruna, *Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia* (Napoli 1971, rist. Napoli 2017) 12 s.; C. Cascione, *Appunti* cit. 167 nt. 37 [= in Id., *Studi di diritto pubblico romano* cit. 115 nt. 37].

[59] E. Ferenczy, *L'adsertor libertatis nell'età della repubblica romana arcaica*, in *Studi in memoria di G. Donatuti* I (Milano 1973) 394, spiega il divieto richiamando il ruolo di *adsertores libertatis* dei primi tribuni della plebe e combinandolo con la norma delle XII Tavole secondo cui il calar del sole rappresentava il termine ultimo per la decisione della lite qualora entrambe le parti fossero state presenti: *sol occasus suprema tempestas esto*; su cui si v. ora R. Fiori, *Il processo privato*, in M.F. Cursi (a cura di), *XII Tabulae. Testo e commento* (Napoli 2018) 63 s., 66 s., 72-74; M. Humbert, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire* (Rome 2018) 85-94. Scettico, invece, sulla limitazione originaria dei poteri tribunizi fuori dall'Urbe, G. Niccolini, *Il tribunato della plebe* (Milano 1932) 84 s.

gi, al perseguimento di un obiettivo ulteriore: evitare che gli strumenti di lotta plebea potessero dispiegare un effetto totalmente paralizzante della *civitas*. Tanto l'assiduità dei tribuni della plebe era necessaria in città, quanto l'esercizio delle loro prerogative fuori città avrebbe potuto nuocere al successo della comunità cittadina impegnata in guerra, ove non poteva pertanto esserci *auxilii latio* dei tribuni[60]. Si tratta, d'altra parte, di un assetto di poteri coerente con l'esclusione, al di fuori del primo miliario dell'Urbe, dell'altra forma di tutela dagli abusi magistratuali, costituita dalla *provocatio ad populum*[61].

L'insieme delle fonti appena esaminate testimonia, insomma, in maniera alquanto sicura la limitazione dei poteri tribunizi al di fuori dell'Urbe nel periodo medio e tardorepubblicano e le pur in parte anacronistiche testimonianze riferite alle origini del periodo repubblicano suggeriscono l'ipotesi che la limitazione dei poteri rappresentasse una caratteristica genetica del tribunato della plebe, delineatasi proprio per impedire che la dialettica tra gli ordini potesse rendere vulnerabile la *res publica* fuori dall'Urbe.

5. *La delimitazione senatoria della sfera di esercizio dei poteri.* – Nel quadro di questa chiara descrizione dei poteri dei tribuni della plebe fuori Roma, la vicenda della legazione inviata a Locri offre un'opportunità di riflessione sui meccanismi di estensione della sfera di esercizio dei poteri tribunizi da parte del senato.

Le disposizioni senatorie in merito alla legazione di Locri posseggono un grado di precisione che non sembra lasciar spazio a equivoci in ordine all'attendibilità storica e all'accuratezza giuridica dei materiali che dovettero fondare la ricostruzione liviana. In previsione di una mancata spontanea subordinazione del proconsole Scipione, il senato si preoccupò di predisporre in anticipo[62] le misure coercitive

[60] A proposito del ruolo originario dei tribuni della plebe si v. Th. Lanfranchi, *Les tribuns de la plèbe et la formation de la République romaine, 494-287 avant J.-C.* (Roma 2015) 535-548; sugli errori di prospettiva e le enormi difficoltà della storiografia romana in relazione al tribunato della plebe delle origini, si v. comunque S. Mazzarino, *Note sul tribunato della plebe nella storiografia romana*, in *Index* 3 (1972) 175-191.

[61] Sulle vicende della *provocatio ad populum* si v. per tutti E. Tassi Scandone, *Leges Valeriae de provocatione: repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana* (Napoli 2008), e N. Spadavecchia, *Libertas tuenda* cit. *passim*. Sull'ipotesi di una distinzione tra i limiti spaziali della *provocatio* e quelli dell'*intercessio*, si v. *supra* ntt. 46 e 49.

[62] Se è vero che nella relazione con i propri magistrati il senato rinunciava normal-

per assicurarne il rientro a Roma. A ciò serviva la presenza dei due tribuni della plebe, dei quali viene dettagliatamente disciplinata la scelta all'interno del collegio; ai quali viene assicurata la presenza di un edile plebeo per l'eventuale esecuzione dell'arresto; per i quali, infine, vengono anche dettate le condizioni di gestione di un'eventuale trasferta in Africa per richiamare Scipione.

Quanto alla specifica circostanza dell'allontanamento dei tribuni della plebe dal perimetro cittadino, non mancano, peraltro, punti di contatto con episodi verificatisi in un contesto storico più vicino e meglio conosciuti dall'annalistica e dalla storiografia tardo-repubblicana. L'invio del tribuno della plebe Gaio Gracco nel 122 a.C.[63] in territorio cartaginese per la fondazione della colonia *Iunionia* sembra basato sull'emanazione di un provvedimento senatorio in tal senso[64]. In una fase di sovvertimento di tante prassi magistratuali, nel 48 a.C.[65], Cassio Dione tramanda la notizia della decisione presa dal console Servilio Isaurico di inviare un tribuno della plebe fuori Roma allo scopo di esercitare una funzione di controllo (con eventuale uso di poteri coer-

---

mente a impostare ogni volta preventivamente le proprie direttive in termini gerarchici e confidava in una spontanea attuazione dell'ordine dato, d'altra parte – in casi di prevedibile insubordinazione – ad esso apparve appropriato escogitare in anticipo dei dispositivi di coercizione efficaci. Rientra in questo tipo di preoccupazioni, così attuali sullo scorcio del conflitto annibalico, anche l'episodio che vide coinvolto il console del 203, Gneo Servilio Cepione (Liv. 30.24.1-3; cfr. C. Masi Doria, *Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica* [Napoli 2000] 182 s.): giunta notizia a Roma dell'operato del console, pronto a partire per l'Africa all'inseguimento di Annibale, il senato aveva ordinato al pretore, verosimilmente quello urbano, Publio Elio Peto, di scrivere al console per comunicargli la volontà senatoria che rientrasse a Roma. Il pretore avvertì, tuttavia, il senato del rischio dell'insubordinazione di Gneo Servilio (Liv. 30.24.3: *praetor spreturum eum litteras suas diceret*), così da determinare l'assemblea a disporre la nomina di un dittatore, magistrato in grado di assicurare l'attuazione della volontà senatoria facendo leva sul proprio *imperium*: *pro iure maioris imperii*. Cfr. F. Verrico, *Governare l'emergenza* cit. 262-266.

[63] Cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates* I cit. 517 s.

[64] Sembra indirettamente alludervi App. *civ.* 1.24.102 (secondo il quale, peraltro, fu inviato a *Iunionia* anche il tribuno della plebe Fulvio Flacco); cfr. E. Gabba, *Appiani bellorum civilium liber primus. Introduzione, testo critico e commento con traduzione e indici* (Firenze 1958) 82 s.; Plut. *C. Gracch.* 11; su cui si v. G.E. Underhill (ed.), *Plutarch's Lives of the Gracchi* (Oxford 1892) 57 s., ipotizza, invece, che l'autorizzazione provenisse dal *concilium plebis* E. Badian, *Tribuni plebis and res publica*, in J. Linderski (ed.), *Imperium Sine Fine: T. Robert. S. Broughton and the Roman Republic* (Stuttgart 1996) 195 con nt. 11.

[65] T.R.S. Broughton, *The Magistrates* II cit. 272.

citivi) sull'operato del pretore Celio Rufo, già bersaglio di un *senatus consultum* cd. *ultimum*[66]. Infine, sarebbe stato un provvedimento senatorio a conferire ad Augusto la potestà tribunizia, disponendo un'estensione della sua sfera d'esercizio dal pomerio al primo miliario[67].

Certo, non è pensabile che il senato potesse manipolare, caso per caso, i poteri tipici di ogni magistratura, spingendosi ad esempio all'elaborazione di una figura tribunizia normalmente priva di *potestas* fuori città, ma eccezionalmente dotata di essa allorché fosse necessario esercitare la *coercitio*. Sarebbe, infatti, molto ardua da sostenere la sussistenza di un ampio potere senatorio di modellare le prerogative, e in qualche modo l'identità, di una magistratura a proprio piacimento, addirittura disponendo ogni volta se un tribuno della plebe inviato *extra urbem* sarebbe stato in grado o meno di provvedere alla *prensio* di un console.

È, invece, significativa la circostanza che il senato agisse nei confronti del tribunato della plebe secondo il modello seguito in relazione alle magistrature con *imperium*. Esso era, infatti, in grado di regolare la sfera di esercizio del potere di quest'ultime. Ciò avveniva sia sotto il profilo temporale – come avvenne con i numerosi provvedimenti di *prorogatio imperii* esclusivamente senatorii, specialmente del conflitto annibalico[68] –, sia sotto il profilo spaziale, delimitando e attribuendo di anno in anno le *provinciae* magistratuali. Anche nel conferimento di incarichi dittatoriali – di natura tanto eterogenea nella parabola storica di questa magistratura – era il senato a svolgere un'opera di delimitazione dell'ambito di esercizio dei poteri[69]. Dei tribuni della plebe è possibile affermare lo stesso: lungi dall'elaborare una figura di tribuno della plebe extraurbano, il senato si

[66] Cass. Dio 42.24.4-25.1. E. Badian, *Tribuni plebis* cit. 197 nt. 14, suppone che l'ordine del console Servilio Isaurico al tribuno della plebe fosse legittimato dai poteri conferitigli dalla preventiva emanazione di un *senatus consultum de re publica defendenda*; si potrebbe ipotizzare che un tale provvedimento senatorio sarebbe potuto servire a legittimare qualsiasi azione lesiva delle prerogative di *civis* di Celio Rufo (anche) da parte del tribuno della plebe. Sulla funzione del provvedimento senatorio si v. F. Verrico, *Senatus consulta de re publica. Il cd. senatus consultum ultimum nel contesto dei provvedimenti senatorii di cessione di discrezionalità*, in *Index* 51 (2023) spec. 301-310.

[67] Cass. Dio 51.19.6; cfr. *supra* nt. 46; M. Reinhold, *From Republic to Principate. An historical Commentary on Cassius Dio's Roman History Books 49-52 (36-29 B.C.)* (Atlanta 1988) 149-151, 229 s.

[68] F. Verrico, *Governare l'emergenza* cit. spec. 217-221.

[69] F. Verrico, *Governare l'emergenza* cit. 145-181.

limitò, in casi specifici, a esentare singoli tribuni dall'obbligo di pernottare nell'Urbe, ammettendoli a esercitare pienamente – in virtù del mandato senatorio ricevuto – i propri poteri urbani anche fuori Roma. Il tribuno della plebe risultava, dunque, depotenziato *extra urbem* nei soli casi in cui egli vi si fosse recato autonomamente, senza un incarico senatorio.

6. *Confutazione dei dubbi su una tale prerogativa senatoria e sua contestualizzazione.* – Il riconoscimento di una tale prerogativa senatoria e di una corrispondente flessibilità della configurazione dei poteri magistratuali non risulta affatto scontato in bibliografia, ove – con riguardo al caso di Locri – si è prevalentemente esclusa la possibilità di attribuzione di tali poteri da parte del senato ai tribuni[70].

Le perplessità si sono sicuramente propagate a partire dai giudizi espressi da Pierre Willems[71] e, soprattutto, da Theodor Mommsen[72], che confinava al piano autoritativo-morale l'intervento dei tribuni della plebe[73]. Si osservi fin da subito come la tesi del mero rafforzamento morale, del valore tutt'al più autoritativo della presenza dei tribuni nella legazione, per quanto possa apparire persuasiva in relazione ad altri casi di attestazione di tribuni della plebe fuori Roma, non lo appare altrettanto in relazione al caso di Locri, caratterizzato da uno specifico conferimento di poteri. Si pensi, in particolare, al caso dei tribuni della plebe inviati, nel 310, con altri cinque legati a comunicare al console Quinto Fabio Massimo Rulliano l'ordine senatorio di non attaccare i Cimini[74]. La circostanza dell'esenzione dei tribuni del 310

---

[70] Per un'interpretazione radicalmente scettica in relazione alla presenza di tribuni nella legazione di Locri, nonché in quella della selva ciminia e per l'ipotesi di falsificazioni influenzate dalla missione di Gaio Gracco a *Iunionia*, si v., per tutti, E. Badian, *Tribuni plebis* cit. 195 s.

[71] P. Willems, *Le sénat de la République romaine. Sa composition et ses attributions* II. *Les attributions du sénat. Registres* (Louvain 1883, rist. Aalen 1968) 236: «… en droit strict ceux-ci n'eussent aucun pouvoir au-delà de mille pas de Rome», 283 s.

[72] Th. Mommsen, *Staatsrecht*[3] II/1 cit. 292 con nt. 4: «… eine principiell genügende Erklärung ist nicht gefunden».

[73] Th. Mommsen, *u.l.c.*: «vielleicht wird die nicht eigentlich legale Autorität des Senats gegen den unbotmässigen Magistrat nur verstärkt durch die den Magistraten der Plebs auch da, wo sie von Rechtswegen die Coercition nicht hatten, dennoch zukommende moralische Autorität»; per un inquadramento leggermente diverso, mediante il riferimento ai poteri di *iudicatio*, si v. Id., *Staatsrecht*[3] II/1 cit. 319 nt. 1.

[74] Liv. 9.36.14; cfr. S.P. Oakley, *A Commentary on Livy. Books VI-X* III. *Book IX*

dal divieto di pernottare fuori Roma non indurrebbe, infatti, necessariamente ad assumere la titolarità di poteri specifici in capo ad essi, così come, nello stesso anno 310, certo non dovette possedere particolari poteri la missione di consolari inviata allo stesso console Fabio per persuaderlo alla nomina del suo antico rivale Papirio Cursore come dittatore[75]. Sebbene più complessa sotto il profilo della ricostruzione, non sembra necessariamente contemplare il conferimento di poteri coercitivi la vicenda – richiamata da Livio e Cicerone[76] – dei tribuni della plebe del 320, che si sarebbero offerti, insieme ai consoli e ad altri magistrati, *sponsores*, a garanzia personale della pace di Caudio[77].

Ad ogni modo, la tesi del mero rafforzamento morale sarebbe stata seguita anche da autori d'impostazione meno formalistica di Mommsen[78],

(Oxford 2005) 474 s.

[75] Liv. 9.38.12. *qui sua quoque eum, non publica solum auctoritate moverent, ut memoriam simultatium patriae remitteret*.

[76] Cic. *off.* 3.30.109. *Eodemque tempore Ti. Numicius, Q. Maelius qui tum tribuni pl. erant quod eorum auctoritate pax erat facta dediti sunt, ut pax Samnitium repudiaretur*.

[77] Nell'elenco di Livio delle cariche garanti della pace di Caudio (Liv. 9.5.4), in effetti, i tribuni della plebe non compaiono. La stessa testimonianza liviana riporta, d'altra parte, la discussione senatoria – con l'ex console Spurio Postumio come protagonista – all'esito della quale si sarebbe disposta l'abdicazione dei tribuni della plebe perché potessero consegnarsi ai Sanniti privi della loro *sacrosanctitas* (Liv. 9.8.13-10.2). Th. Mommsen, *Staatsrecht*[3] II/1 cit. 292 nt. 4 – proponendo un'interpretazione, invero, già contrastata da G.B. Niebuhr, *Römische Geschichte* III (Berlin 1832) 256 nt. 382, con argomentazioni relative alle tempistiche delle elezioni – ha ritenuto non provata la circostanza che i tribuni rivestissero già la carica al momento della *sponsio*; cfr. H.A. Holden, *M. Tullii Ciceronis de officiis libri tres with Introduction Analysis and Commentary* (Amsterdam 1966) 437; A.R. Dyck, *A Commentary on Cicero, De Officiis* (Ann Arbor 1996) 631 s.; S.P. Oakley, *A Commentary on Livy. Books VI-X* II. *Books VII-VIII* (Oxford 1998) 120-131.

[78] Sulla portata della contrapposizione tra forma e contenuto in Mommsen si v., oltre allo stesso Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* III/2 cit. 1022-1036, K.-J. Hölkeskamp, *Ein 'Gegensatz von Form und Inhalt'. Theodor Mommsens Konzept des republikanischen 'Senatsregiments' - Hindernis oder Herausforderung?*, in Id., *Libera res publica. Die politische Kultur des antiken Rom - Positionen und Perspektiven* (Stuttgart 2017) 28-34; cfr. A. Heuss, *Theodor Mommsen und das 19. Jahrhundert* (Kiel 1956, rist. Stuttgart 1996) 44-57; H. Grziwotz, *Der moderne Verfassungsbegriff und die 'Römische Verfassung' in der deutschen Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts* (Frankfurt a.M. 1986) 207-401, con riguardo specifico al concetto di costituzione romana nella dottrina tedesca; A. Ormanni, *Il 'regolamento interno' del senato romano nel pensiero degli storici moderni sino a Theodor Mommsen. Contributo a una storia della storiografia sul diritto pubblico romano* (Napoli 1990) spec. 14-22, 107-135, a proposito dell'influenza mommseniana nella storia degli studi, con particolare riferimento agli studi sul 'regolamento interno' del senato romano; V. Mannino, *La costituzione dei Romani: un'idea*

come Jochen Bleicken[79], e ancora da Wolfgang Kunkel[80]. Hanno contribuito, poi, a ridimensionare il rilievo dei poteri coercitivi attribuiti ai tribuni della plebe le ricerche di Carlo Venturini, che ha enfatizzato la circostanza che i tribuni della plebe sarebbero stati successivamente i magistrati preposti all'esercizio della successiva azione penale nell'ambito del *iudicium populi* contro Pleminio[81], nonché di Orazio

---

sostenibile?, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 13 (2001) spec. 135-145; cfr. Id., *Legittimità del potere e primazia politica fra antico romano e modernità* (Roma 2020) 48-57; W. Nippel, *Das Staatsrecht in der Diskussion - von 1871 bis heute*, in W. Nippel, B. Seidensticker (Hrsg.), *Theodor Mommsens Schatten. Das römische Staatsrecht als bleibende Herausforderung für die Forschung* (Hildesheim 2005) spec. 43-60; O. Behrends, *Mommsens Glaube - zur Genealogie von Recht und Staat in der Historischen Rechtsschule und zu den geistigen Grundlagen der verschiedenen eigenrömischen Systementwürfe*, in *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen* I. *Philologisch-historische Klasse* 4 (2005) 323-389 [= in M. Avenarius, C. Möller (hrsg.), *Zur römischen Verfassung. Ausgewählte Schriften* (Göttingen 2014) 311-380, con un giudizio articolato sul lascito di Mommsen]; C. Masi Doria, *Prospettive storiografiche sul diritto pubblico romano*, in Ead., *Poteri magistrature processi nell'esperienza costituzionale romana* (Napoli 2015) xiii-xix.

[79] J. Bleicken, *Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v.Chr.*[2] (München 1968) 92 nt. 3: «Von einer Verhaftung durch die Tribune iure sacrosanctae potestatis, die hier durch SC für den Fall der Schuld des Scipio angeordnet wird, kann natürlich nicht die Rede sein, da dem plebejischen Beamten im Feldbereich überhaupt keine Befugnisse zustehen (vgl. Liv. 3, 20, 7). Die Tribune werden nur gesandt, um diesem Auftrag, der in der Tat kaum durchführbar war, eine stärkere Autorität zu verleihen, der sich Scipio angesichts der möglichen Anklagen nach dem Konsulat nicht gern widersetzt haben wird. Der Auftrag ist also nicht viel mehr als ein völlig mißglücktes Störungsmanöver von Senatskreisen, die dem aufstrebenden Scipio nicht gewogen waren»; cfr. 10 nt. 1, con riguardo anche alla legazione nella selva ciminia; W. Eder, *Das vorsullanische Repetundenverfahren* cit. 17 nt. 2; A. Lintott, *Democracy in the Middle Republic*, in *ZSS.* 104 (1987) 48.

[80] W. Kunkel, [R. Wittmann,] *Staatsordnung* cit. 190 nt. 333: «Daß die Volkstribune auch außerhalb ihres städtischen Wirkungsbereichs sakrosankt waren, konnte man dabei ohne Bedenken voraussetzen. Recht problematisch war hingegen der ihnen nach Liv. 29, 20, 11 erteilte Auftrag, Scipio gegebenenfalls durch den ihnen beigegebenen Ädil verhaften zu lassen. Denn die Ausübung tribunizischer Gewaltrechte war grundsätzlich auf die Bannmeile der Stadt beschränkt. Aber der Senat verfügte offensichtlich über keine andere Möglichkeit, sich gegen einen widerspenstigen Feldherrn durchzusetzen und war darum auf dieses fragwürdige Mittel angewiesen»; 476 nt. 15 (su cui cfr. *supra* nt. 34), 580 (nella parte completata da Wittmann).

[81] C. Venturini, *La repressione* cit. 51: «Riconosciuto nel processo comiziale lo strumento cui fu fatto ricorso per la persecuzione penale dei colpevoli, la presenza dei tribuni accanto al pretore e al suo *consilium* assume un significato nuovo. Il loro ruolo, circoscritto dall'opinione comune all'eventualità di imporre il ritorno a Roma di Scipione

Licandro, il quale ha collegato la presenza di magistrati plebei nella commissione al legame tra Proserpina e il culto plebeo di Cerere[82]. In altri casi, ancora, il riconoscimento dei poteri coercitivi dei tribuni della plebe fuori città è servito, al contrario, a puntellare altre impostazioni di matrice parimenti formalistica, come quella di Heinrich Siber, della titolarità senatoria di un potere di delega di un *imperium* proprio[83].

Soprattutto a Francesco De Martino e allo stesso Kunkel – nonostante le esternazioni di quest'ultimo in relazione alla problematicità dei poteri senatorii di deroga[84] – si devono, invece, riflessioni più accurate sul significato storico-giuridico dell'incarico dei tribuni della plebe nella legazione relativa ai fatti di Locri. Se De Martino si è in particolare soffermato sul suo rilievo in termini di accrescimento di poteri giuridici dei tribuni della plebe[85], lo studioso tedesco

---

in base alla loro *sacrosancta potestas*, appare infatti ben più rilevante e deve essere ricollegato all'esercizio dell'azione penale, sostanziandosi nell'attitudine a promuovere procedure punitive nelle quali l'eventuale trasferimento a Roma di Scipione costituisce solo un aspetto. L'azione penale, cadute le indagini sul generale, fu in effetti da essi esercitata a carico di Pleminio»; cfr. qualche accenno già in J. Bleicken, *Das Volkstribunat*[2] cit. 132; W. Eder, *Das vorsullanische Repetundenverfahren* cit. 19.

[82] O. Licandro, *In magistratu damnari* cit. 230.

[83] H. Siber, *Die plebejischen Magistraturen bis zur lex Hortensia* (Leipzig 1936), 86 s.; cfr. in senso analogo Id., s.v. *«Plebs»*, in *PWRE.* XXI (Stuttgart 1951) 167; G. Wesenberg, *Zur Frage der Kontinuität zwischen königlicher Gewalt und Beamtengewalt in Rom*, in *ZSS*. 70 (1953) spec. 72-76; U. von Lübtow, *Das römische Volk. Sein Staat und sein Recht* (Frankfurt a.M. 1955) 295-298, con riferimento specifico a Liv. 29.20.6-11 a p. 298 nt. 1063. Sia Siber sia von Lübtow prendono in considerazione la possibile obiezione che comunque l'imperium delegato non avrebbe potuto superare quello proconsolare di Scipione: Siber lo risolve facendo riferimento alla superiorità data dalla *sacrosanctitas*, von Lübtow mediante un più generico riferimento all'incarico senatorio. Lo stesso Siber, poi, in *Römisches Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung* (Lahr 1952) 228 esprime il dubbio (ripreso da F. De Martino, *Storia*[2] II cit. 254) se Scipione – in caso di diverso esito dell'inchiesta – avrebbe accettato l'arresto da parte dei tribuni fuori Roma. E questo è un aspetto rilevantissimo di quel processo di complicazione della dinamica istituzionale cui si farà cenno *infra* nel testo.

[84] Cfr. *supra* nt. 80.

[85] F. De Martino, *Storia*[2] II cit. 248 s.: «In questi fatti non solo è importante la posizione dei tribuni, che sono gli strumenti della volontà del Senato, ma ancora più importante dal lato propriamente giuridico è il potere ad essi riconosciuto di agire fuori del *pomerium* ed esercitare con l'antico vigore il potere di *coercitio* … Se questa era la nuova posizione dei tribuni, s'intende come i loro poteri in senso giuridico venissero accrescendosi, pur essendo ormai la loro forza politica priva di quell'alimento che scaturiva dalle rivendicazioni plebee, ed isterilito l'impulso alle grandi riforme progressiste»; 254; cfr. già, cursoriamente,

coglieva nell'insolita procedura adottata dal senato nel tentativo di arginare Scipione le avvisaglie delle difficoltà in cui cominciò a trovarsi quest'organo nei confronti dei magistrati: i titolari di *imperium* lontani da Roma cominciavano a rivendicare una libertà di decisione, sostenuta da un consenso popolare, inconciliabile con un sistema a esclusiva trazione senatoria. E questo avrebbe costituito *in nuce* un motivo essenziale della crisi repubblicana[86].

Entrambe le osservazioni concorrono a inserire il singolo episodio nel quadro di un'evoluzione complessiva, non ancora traumatica, nell'esperienza istituzionale della repubblica romana. Ai primi sintomi di quel processo di autonomizzazione della magistratura e di decentramento della decisione politica, frutto del protagonismo dei generali del III secolo a.C.[87], il senato provò, infatti, a resistere escogitando soluzioni ulteriori rispetto alla nomina di un dittatore, attraverso un processo di valorizzazione del tribunato della plebe, estraneo alla dialettica degli *imperia*, ma capace di *coercitio*, quale istituzione

G. Niccolini, *Il tribunato* cit. 123 s. e, poi, G. Floris Margadant, *El tribunado de la plebe: un gigante sin descendencia*, in *Index* 7 (1977) 180 s., con il suo tentativo di spiegare il venir meno dell'incompetenza territoriale mediante il riferimento allo stato di crisi.

[86] W. Kunkel, *Magistratische Gewalt* cit. 22; cfr. Id., s.v. «*quaestio*», in *PWRE.* XXIV/1 (Stuttgart 1963) col. 731 s. [= in Id., *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte* (Weimar 1974) 46].

[87] Sul tema del decentramento della decisione politica e del protagonismo dei generali in dipendenza dall'espansionismo romano del III secolo, si v. soprattutto A.M. Eckstein, *Senate and General: Individual Decision-Making and Roman Foreign Relations, 264-194 B.C.* (Berkley-Los Angeles-London 1987) spec. 319-324; cf. L. Loreto, *Un'epoca di buon senso: decisione, consenso e stato a Roma tra il 326 e il 264 a.C.* (Amsterdam 1993) 131-137; sulle ripercussioni del conflitto annibalico nello sviluppo della relazione tra senato e magistrature superiori nel II secolo si v. anche A. Gallo, *Dall'elaborazione politica ai processi di nomopoiesi. Dinamiche tra senato, magistrati e popolo nel II e I secolo a.C.*, in *Politica Antica* 12 (2022) spec. 238-251; Ead., *Interactions between Tribunes and Senate*, in M. Balbo, F. Santangelo (eds.), *A Community in Transition. Rome between Hannibal and the Gracchi* (New York 2023) 228-232; cfr. già W. Eder, *Das vorsullanische Repetundenverfahren* cit. 8, in relazione alla minore capacità di controllo del senato sull'operato dei propri magistrati nelle *provinciae*; a proposito della relazione tra distanza e discrezionalità magistratuale (in riferimento ai primi casi di *prorogatio imperii*) cfr. H. Kloft, *Prorogation und außerordentliche Imperien 326-81 v.Chr. Untersuchungen zur Verfassung der römischen Republik* (Meisenheim am Glan 1977) 21, 25 s., 42; W. Kunkel, *Magistratische Gewalt* cit. 21 s. Descrive, più in generale, un processo di «Verselbständigung der Magistratur», ma soltanto a partire dell'età dei Gracchi, J. Bleicken, *Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik* (Berlin-New York 1975) 441-444.

autonoma di tutta la città, sicuramente rappresentativa del popolo. Certo, ovviamente, anche confidando di poter trovare – in un collegio così numeroso – tribuni che rappresentassero la visione, di volta in volta, prevalente nell'assemblea dei senatori.

Non è forse casuale che nell'esordio di un'*epistula* del pretore peregrino del 193 a.C., Valerio Messalla, alla comunità di Teos, successiva di qualche anno ai fatti qui oggetto di analisi, i tribuni della plebe compaiano, distinti, accanto al senato, nei saluti istituzionali del mittente[88]:

RDGE. n. 34 (a. 193 a.C.), ll. 2-4 [Sherk]. Μᾶρκος Οὐαλάριος Μάρκου στρατηγὸς καὶ | δήμαρχοι καὶ ἡ σύνκλητος Τηίων τῆι βουλῆι καὶ τῶι | δήμωι χαίρειν·

La testimonianza epigrafica restituisce la complessità crescente di un apparato istituzionale che cominciò ad annoverare tra i suoi elementi caratteristici la «mai lineare, statica e preordinata»[89] relazione tra senato e tribunato della plebe.

7. *Conclusioni.* – Occorre ritornare, a questo punto conclusivamente, sulla legazione del 204 a.C. Il tentativo senatorio di sottoporre

[88] Per un valore politico di una tale menzione, Th. Mommsen, *Staatsrecht*[3] II/1 cit., 314 nt. 1; cfr., invece, K.J. Rigsby, *Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World* (Berkeley-Los Angeles-London 1996) 315 nt. 59, il quale – implicitamente escludendo un ruolo dei tribuni della plebe in politica estera, suppone che essi fossero stati menzionati in quanto membri della commissione di redazione del senatoconsulto: ma, nel senatoconsulto in questione, è evidente che il riferimento sia ai saluti istituzionali alla comunità di Teos e non alla redazione del testo della deliberazione; né vi è motivo di supporre che una funzione svolta nella commissione di redazione – regolarmente attestata nei senatoconsulti di cui ci è tramandata la *praescriptio* – dovesse invece trasparire dai saluti istituzionali ai destinatari del senatoconsulto stesso: sulla funzione delle commissioni di redazione si v. F. Verrico, *Le commissioni di redazione dei senatoconsulti (qui scribundo adfuerunt): i segni della crisi e le riforme di Augusto*, in *CCGG.* 28 (2017) spec. 35-38; l'erronea citazione dei *Gesammelte Schriften* di Mommsen in Rigsby è, invece, da riferire allo *Staatsrecht*. R.K. Sherk, *Roman Documents from the Greek East. Senatus consulta and epistulae to the Age of Augustus* (Baltimore 1969) 216, rileva l'inusualità della menzione dei tribuni; un contributo recente sull'iscrizione è quello di L.G. Driediger-Murphy, *M. Valerius Messala to Teos (Syll. 601) and the Theology of Rome's War with Antiochus III*, in *ZPE.* 189 (2014) 115-120.

[89] Cfr. da ultimo A. Gallo, *Interactions* cit. 257: «At any rate, all these measures define the development of a relationship that is never linear, static, and preordained, but rather very complex, because of the coexistence of multiple positions, contingencies, and events, to be gradually submitted to the decision of the tribunes, the Senate, and eventually the people».

a indagine e a eventuale arresto il proconsole in carica Scipione fu senza dubbio un'impresa ardua e dall'esito non scontato, in quanto soggetta alle infinite variabili del confronto politico che animò la discussione sulla campagna d'Africa. Da una prospettiva giuridica, estendendo la sfera di esercizio dei tribuni della plebe sotto il profilo spaziale, il senato dimostrò di saper fronteggiare adeguatamente gli imprevisti di un contesto storico in evoluzione, in cui la realtà non corrispondeva più alla rappresentazione della spontanea convergenza ideale della *res publica* e dei suoi attori istituzionali nel periodo proto- e mediorepubblicano.

ABSTRACTS

Sergio Alessandrì (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
Principe e repressione criminale: la testimonianza di Plinio [p. 1-22]

Considering Pliny's testimony, this study examines certain aspects of the authority granted to provincial governors in matters of criminal repression and, in relation to this, the connection between the imperial chancellery and peripheral bodies. Important aspects emerge concerning the methods of government of the imperial provinces at the beginning of the 2nd century AD: in particular, the need for a continuous exchange of information between the centre and the periphery, and a dense and constant correspondence between the prince and the provincial government, of which criminal repression was an important area.

Parole chiave: Pliny – provincial government – criminal repression.

*
* *

Mariateresa Amabile (Università degli Studi di Salerno)
'Furor' *e* 'purissima mens'. *Riflessioni sulla Novella 37 di Giustiniano* [p. 23-30]

The contribution focuses on the legal issues arising from Nov. 37 of Justinian. The normative framework outlined in the constitution appears to designate heretics, Jews, and pagans as *furiosi*, in contrast to those adhering to the dogmas of Christian orthodoxy, who were regarded as endowed with a *purissima mens*.

Parole chiave: Justinian Novels – *furor* – religion.

*
* *

Aurelio Arnese (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
Advocati fides, impietas *e* praevaricatio *in Plin.* ep. *7.33* [p. 31-50]

Pliny's letters constitute a fundamental source for the understanding of forensic activity in ancient Rome. The paper, therefore, examines Pliny's use

of the terms *praevaricator* and *praevaricatio*, often employed in a 'metaphorical' sense, in a broader and non-technical meaning, to describe those who, with fraudulent intent, had overstepped the boundaries of their functions and official duties.

Parole chiave: *Praevaricatio* – *advocati* – forensic ethics.

*
* *

Filippo Bonin (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
*La disciplina traianea delle '*cognitiones de Christianis*' a confronto con gli atti dei martiri: i processi a carico di Simeone e Ignazio* [p. 51-79]

The study aims to analyze the *crimina* and the repressive mechanisms applied in the *cognitiones de Christianis* during the Trajanic age, also drawing on the information provided by the Acts of the Apostles. In particular, the a. focuses on the legal implications arising from the proceedings instituted against the martyrs Simeon and Ignatius.

Parole chiave: *Cognitiones de Christianis* – martyrdom – Acts of the Apostles.

*
* *

Maria Floriana Cursi (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)
Un riferimento nascosto alla lex Remmia de calumniatoribus*?* [p. 81-95]

The paper focuses on the *lex Remmia* and the problem of qualifying the punishment contained therein. According to the a., this law would provide for the punishment of retaliation, i.e., the reversal of the punishment for the slanderer: evidence of this could be inferred from numerous sources examined and also in the pseudo-Quintilian *declamationes minores* 313 and 331, which would provide two further confirmations of the thesis put forward.

Parole chiave: *Lex Remmia* – *declamationes minores* – punishment.

*
* *

Raffaele D'Alessio (Università degli Studi del Salento)
Giuristi allo specchio delle Notti attiche [p. 97-136]

The paper aims to assess the extent to which the *Noctes Atticae* reflect, distort, or reinterpret jurisprudential evidence, and whether the terms and citations of jurists reported in Gellius' work faithfully reproduce the technical sources of the time. Particular attention is thus devoted to the meaning of the expression *scriptum legimus* and to Gellius' references to works of jurisprudential literature.

Parole chiave: Gellius – *Noctes Atticae* – Roman jurists – juridical sources.

*
* *

Laura D'Amati (Università degli Studi di Foggia)
[Quint.] decl. min. *299. Tra negazione della sepoltura e violazione di sepolcro* [p. 137-169]

The article focuses on *decl. min.* 299 of the pseudo-Quintilian, entitled *Ossa eruta parricidae*. The thema of the declamation, centered on a case of parricide, stages a juridical and rhetorical conflict of particular interest: on the one hand, the rule establishing the prohibition of burial for criminals; on the other, the norm concerning the violation of a tomb. The contrast between these two types of norms highlights the tension between the defamatory penalty – intended to perpetuate the memory of guilt through the exclusion of the body from the community of the dead – and the respect owed to the burial place as a sacralized space protected by law.

Parole chiave: *Minor declamations* – *parricidium* – violation of the tomb.

*
* *

Nunzia Donadio (Università degli Studi di Milano Statale)
Delinquenti nati e indole criminosa: spunti dalla riflessione retorica di Roma antica [p. 171-193]

The a.'s intention is to show, through the study of numerous sources, that some of Lombrosian concepts date back to ancient Roman thought in the literary, historiographical and rhetorical fields. References to the ideas of congenital criminality and delinquent capacity, the distinction between the

born criminal and the occasional offender, and the emphasis on evil personalities naturally prone to crime are examined.

Parole chiave: Lombroso – innate criminality – criminal capacity – Roman law.

*
* *

Fausto Giumetti (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Vis grata puellis*: tracce di resilienza nella giurisprudenza moderna di uno stereotipo antico* [p. 195-222]

The paper investigates the origin of sexual offences, starting with the *stuprum cum vi* emerged in classical Roman law. It then focuses on how ancient stereotypes persist in Italian jurisprudence, particularly in the form of the *vis grata puellis* principle. The text also analyses the wording of art. 609 bis of the italian *Codice penale*, shedding light on critical issues in the context of recent doctrine on consent in sexual matters.

Parole chiave: *Stuprum – vis grata puellis* – consent.

*
* *

Yuri González Roldán (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
Omne crimen pro capitali receptm, etiam paucorum simpliciumque verborum *(Suet.* Tib. *3.61).* Iniuria *e* lex maiestatis *in età Giulio-Claudia* [p. 223-246]

The study aims to analyze the sanctioning treatment reserved for those who uttered reprehensible and uncivil words against the *maiestas populi Romani*. In particular, the a. focuses on the amendments introduced to legislation concerning defamation during the Julio-Claudian period.

Parole chiave: *Maiestas populi Romani – iniuria* – legislative reforms – Julio-Claudian period.

*
* *

Giovanbattista Greco (Università degli Studi di Salerno)
'Furor' *in D. 49.16.6.7 (Men. 3* de re milit.*)* [p. 247-266]

The contribution attempts to clarify the meaning of the reference to *furor* in D. 49.16.6.7 (Men. 3 *de re milit.*), with the aim of identifying the model of mental alienation presumably used as a reference and of deriving insights into the level of psychophysical efficiency and reliability expected of *milites* in the classical period. Particular attention is therefore devoted to soldiers' self-injurious behaviors, to the *missio ignominiosa*, and to the differences in the construction of models of madness between ancient Greece and ancient Rome.

Parole chiave: *Furor* – *milites* – mental alienation.

*
* *

Francesca Lamberti (Università degli Studi del Salento)
'Iustitiae Antistes'*: visioni del giudice in Gellio* [p. 267-282]

Gell. *N.A.* 14.4 reports the representation of *Iustitia* by the Stoic philosopher Chrysippus, together with the qualities of the judge, *Iustitiae antistes*, which Gellius himself considers necessary: the judge, in fact, had to be authoritative, irreproachable, severe, incorruptible, but also ruthless and inexorable. Through the proposed study, the a. argues that Gellius' reference to an exemplary judge was intended as a veiled rebuke to the *iudices* of his time with criminal *coercitio*.

Parole chiave: Gellius – *Iustitia* – *iudices* – *coercitio*.

*
* *

Andrea Lovato (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
Dinamiche processuali attraverso la memoria di Plinio: disputatio *e* iter defensionis [p. 283-303]

The paper analyses the techniques and strategies used in the Plinian correspondence in trials in which the orator played an active role in the defence or prosecution. Through the description of the protagonists of bloody criminal events, the a. focuses on the methods and techniques used by orators in the confrontation between opposing theses, practising the art of debate. The

analysis focuses on the *disputatio*, the conflict surrounding a given issue, and the *iter defensionis*.

Parole chiave: Plinian correspondence – *disputatio* – *iter defensionis*.

*
* *

Carla Masi Doria (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Introduzione [p. ix-xv]

Introduction reflexions by the PI. of the 2017 Prin Project *Visioni criminali dall'antico* about the themes of the research addressed in this volume.

Parole chiave: Introduction – Prin Project 2017 *Visioni criminali dall'antico* – themes of the research.

*
* *

Carla Masi Doria (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Riflessioni sul lessico criminale nei glossari bilingui [p. 305-323]

This paper examines the pivotal role of bilingual glossaries in the study of Roman criminal procedure. Originally intended to support the acquisition of practical vocabulary and provide access to foundational texts and legal terminology, these resources illuminate not seldom the legal significance of terms related to criminal repression, through linguistic comparisons made in glossematic literature, particularly in the second volume of Goetz's *Corpus*.

Parole chiave: Bilingual glossaries – juridical lexicon – criminal repression – Roman law.

*
* *

Daniele Vittorio Piacente (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
Qualche osservazione sulla servitus poenae [p. 325-341]

Study on *servitus poenae* during the Principate, a necessary tool for regulating the juridical status of convicts in cases where they were subject to *capitis deminutio maxima*. Through two testimonies taken from Pliny's cor-

respondence Plin. *ep*. 10.31.2-3 and 10.32.1-2, topics such as the relationship between the centre and the periphery and the identification of the types of penalties imposed on convicts are addressed.

Parole chiave: *Servitus poenae* – Pliny – centre and periphery.

*
* *

Federico Procchi (Università degli Studi di Pisa)
*A proposito di 'deformazioni' oratorie: la '*praevaricatio*' a favore dell'accusa in Cic.* Cluen. *58* [p. 343-362]

About the unlawful behaviour of *praevaricatio* and the dual meaning (technical and metaphorical) used by Cicero. While *praevaricatio* proper concerns the malicious collusion of the accuser with the accused, in *Cluen*. 58 Cicero condemns the culpable *impudentia* of the defendant's lawyer, which requires him to include two clarifications in his speech: the absence of wilful misconduct (*sedulo*) and the different beneficiary (the prosecution and not the defence) of the procedurally inappropriate conduct (*accusationi*).

Parole chiave: *Praevaricatio* – Cicero – criminal trial.

*
* *

Natale Rampazzo (CNR-IRISS, Napoli)
Plagio. Un crimine letterario [p. 363-387]

This article explores the multifaceted concept of plagiarism, tracing its origins from classical antiquity to contemporary legal and literary contexts. The a. examines the etymological roots of the term 'plagiarism', linking it to Greek and Latin words denoting deceit, theft, and psychological manipulation. The discussion encompasses both the criminal act of human enslavement (as in Roman law) and the unauthorized appropriation of literary or intellectual works.

Parole chiave: Plagiarism – enslavement – authorship.

*
* *

Giunio Rizzelli (Università degli Studi di Foggia)
Intelletto, volontà e crimine nella cultura giuridica romana del Principato [p. 389-441]

The paper offers an exegetical analysis of sources concerning the *furiosi* and focuses on the role of intellect and will in relation to crimes in Roman legal practice during the early centuries of the empire. The focus is on the mental state of the perpetrator of the crime, which must also be considered in relation to social security requirements. Through diachronic insights, which refer to modern law, topics are addressed such as the irresponsibility of the insane and the influence of madness and passionate impulses.

Parole chiave: *Crimen* – *furiosus* – intellect – will.

*
* *

Luigi Romano (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Il tradimento dei Bruttii *e la nascita di una 'forza pubblica speciale'?* [p. 443-463]

This article examines the historical and legal status of the *Bruttiani*. The speech by Cato (*In Q. Minucium Thermum De Falsis Pugnis*), preserved in Aulus Gellius (*N.A.* 10.3.18-19), incidentally addresses the fate of the *Brettii*, a population primarily settled in the Calabrian Apennine region. Following the Roman defeat at Cannae, the *Brettii* defected to the enemy, placing themselves under the command of Hannibal. In the aftermath of Rome's eventual victory over the Carthaginian general, severe punitive measures were imposed on those deemed traitors. Because of their defection, the *Brettii* came to be referred to as *Bruttiani* – term marking their degraded status. No longer considered worthy of serving as allies in arms, they were instead relegated to a subordinate role, effectively functioning as 'slaves' in the service of Roman magistrates. The study traces the implications of Hannibal's presence in southern Italy, the *Brettii*'s betrayal, and the Roman Senate's subsequent response. Particular attention is devoted to the institutional functions and social positioning of these individuals, who were assigned roles within the administrative apparatus of the Roman system.

Parole chiave: *Bruttiani* – *apparitores* – *lictores.*

*
* *

Bernardo Santalucia (Università degli Studi di Firenze)
Duumviri perduellionem iudicent. *Considerazioni sui processi dell'Orazio e di Rabirio* [p. 465-477]

This article is intended to examine Pelloso's arguments against the a.'s opinion that Livy took the trial of Rabirius (63 BC) as his model for the legendary trial of Horatius.

Parole chiave: *Causa Horatiana – perduellio – lex horrendi carminis*.

*
* *

Pia Starace (Università degli Studi di Bari Aldo Moro)
Plinio, Traiano e la 'riabilitazione' del filosofo Flavio Archippo, evaso dalla pena (Plin. ep. *10.58-60)* [p. 479-504]

The article focuses on the legal implications of the case of the philosopher Flavius Archippus, condemned *ad metalla* on the charge of *crimen falsi*. This complex case, known through the exchange of *epistulae* between Pliny and Trajan, illustrates how the Romans paid close attention to the cultural and administrative peculiarities of the provinces, particularly those more distant, such as Bithynia.

Parole chiave: Plinius – *crimen falsi* – *damnatio ad metalla* – Flavius Archippus.

*
* *

Fabiana Tuccillo (Università degli Studi di Napoli Federico II)
Alcune osservazioni sulla 'pena' nell'editto quod quisque iuris [p. 505-520]

The focus of this study is the *vexata quaestio* of the 'penal' nature (in the modern sense) or otherwise of the *edictum quod quisque iuris*, starting from the reading of Ulpianus' text from his commentary *ad edictum* in which, in addition to *coercetur* and *puniatur* of D. 2.2.3 pr., other terms with 'penal' value, such as *poena* and *reus*, recur.

Parole chiave: *Edictum quod quisque iuris – poena edicti – dolus*.

*
* *

Francesco Verrico (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)
Sui poteri coercitivi dei tribuni della plebe nella legazione relativa ai fatti di Locri: tra attribuzioni senatorie e tipicità della carica [p. 521-545]

Livy's account of the preparations for Publius Cornelius Scipio's African campaign includes a notable episode concerning the misconduct of Roman troops in Locri in 205 BC and the Senate's efforts to address its aftermath. Central to this response was the dispatch of a commission that included plebeian tribunes, exceptionally authorized to exercise *prensio* outside Rome. This development invites reflection on the Senate's capacity to adapt traditional magistracies, particularly the tribunate of the plebs, whose distinctly urban character was defined by the prohibition against overnight stays beyond the *pomerium* and the limitation of their powers to the city's boundaries. The article argues that the Senate was able to extend both the spatial and temporal jurisdiction of such offices in order to respond effectively to the demands of a changing historical context, one that no longer conformed to the idealised early and mid-republican vision of institutional harmony.

Parole chiave: Locri – plebeian tribunes – *prensio*.

Finito di stampare nel mese di dicembre 2024
presso la *Vulcanica* - Nola